

ATTI PARLAMENTARI
DELLA
CAMERA DEI SENATORI



API Sen. Pegus 2.99

101
ATTI PARLAMENTARI

DELLA

CAMERA DEI SENATORI

DISCUSSIONI

Legislatura XXII^a — 1^a Sessione 1904-1907

TAG-5133-5952



ROMA

FORZANI E C. TIPOGRAFICI DEL SENATO

1907

CLXIV.

TORNATA DEL 5 MARZO 1907

Presidenza del Presidente CANONICO.

Sommario. — *Giuramento del senatore Di Broglio — Messaggi della Corte dei Conti — Comunicazioni della Presidenza e presentazione di disegni di legge — Congedo — Commemorazione del senatore Giosuè Carducci, alla quale si associano il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, e i senatori Sacchetti e Buonamici — Il Senato delibera di prendere il lutto per otto giorni — Presentazione di un disegno di legge per l'erezione in Roma di un monumento a Giosuè Carducci — Il Presidente propone, e il Senato approva, che sia nominata una Commissione per riferire, seduta stante, sul detto disegno di legge — Nomina di una Commissione per rappresentare il Senato ai funerali di Umberto I — Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Erezione in Roma di un monumento a Giosuè Carducci » (N. 489) previa lettura della relazione fatta dal senatore Finali — Votazione a scrutinio segreto e suo risultato.*

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti il presidente del Consiglio, ministro dell'interno, e i ministri della guerra, della marina, degli affari esteri e dei lavori pubblici.

FABRIZI, *segretario*, da lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Giuramento del sen. Di Broglio.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il dott. comm. Ernesto Di Broglio, di cui in altra tornata vennero convalidati i titoli per la nomina a senatore, invito i signori senatori Di Prampero e Mazzolani a volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore Di Broglio entra nell'aula e presta giuramento nella consueta formula).

PRESIDENTE. Do atto all'onor. dott. Ernesto Di Broglio del prestato giuramento, lo proclamo

senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Messaggi della Corte dei conti.

PRESIDENTE. Prego l'onor. senatore, segretario, Melodia di dar lettura di alcune comunicazioni della Corte dei conti.

MELODIA, *segretario* legge:

« Roma, 15 febbraio 1907.

« In adempimento del disposto della legge 15 agosto 1867, n. 3853, il sottoscritto ha l'onore di partecipare a V. E. che nella prima quindicina del corrente mese non è stata eseguita da questa Corte alcuna registrazione con riserva.

« Il Presidente
« COTTI ».

Roma, 2 marzo 1907.

« In adempimento del disposto della legge 15 agosto 1867 n. 3853, il sottoscritto ha l'o-

nore di partecipare a V. E. che nella seconda quindicina del mese scorso non è stata eseguita da questa Corte alcuna registrazione con riserva.

« Il Presidente
« DI BROGLIO »

PRESIDENTE. Do atto alla Presidenza della Corte dei conti di queste comunicazioni.

Comunicazioni della Presidenza.

PRESIDENTE. Debbo comunicare al Senato che, durante l'interruzione dei nostri lavori, vennero inviati alla Presidenza parecchi disegni di legge, già approvati dalla Camera, dei quali leggo i titoli.

Dal ministro della marina:

Ruoli organici del personale civile nella R. Accademia navale e della R. Scuola macchinisti;

Dal ministro dei lavori pubblici:

Autorizzazione della spesa pel pagamento ai signori Talamo e Mannaiuolo della somma ad essi dovuta in seguito alla sentenza 11 dicembre 1905 della Corte d'appello di Roma in ordine al progetto di una nuova aula nel palazzo di Montecitorio;

Dal ministro della pubblica istruzione:

Condizioni pel pagamento di sussidi di cui godono alcuni comuni dell'Umbria a vantaggio delle loro scuole medie;

Dal ministro degli affari esteri:

Modificazioni nelle competenze del personale delle scuole secondarie governative all'estero;

Dal ministro delle finanze:

Convalidazioni del R. decreto n. 606 in data del 30 ottobre 1904 portante modificazioni al repertorio per l'applicazione della tariffa dei dazi doganali;

Convalidazione del R. decreto del 4 marzo 1906 n. 54, portante modificazioni al repertorio e alle disposizioni preliminari della tariffa generale dei dazi doganali;

Provvedimenti relativi alle tombole e lotterie (questo di iniziativa al Senato);

Approvazione del contratto 4 luglio 1906 per la vendita al Comune di Padova verso il prezzo di L. 180,000 del fabbricato demaniale detto di S. Matteo;

Dal ministro di agricoltura, industria e commercio:

Stazione di granicoltura in Rieti;

Modificazione alla legge del 26 gennaio 1902 n. 9 sulle Associazioni o imprese tontinarie o di ripartizione;

Aumento del fondo stanziato nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio per il concorso dello Stato nella concessione dei mutui, in dipendenza dell'art. 9 della legge 18 agosto 1902, n. 356;

Modificazioni al ruolo organico del personale addetto al servizio geodinamico;

Modificazioni al ruolo organico della Regia scuola mineraria di Caltanissetta;

Dal ministro del tesoro:

Convalidazione di decreti Reali coi quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio 1906-907 durante il periodo delle vacanze parlamentari, dal 15 luglio al 26 novembre 1906;

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1907-908;

Quattordici progetti di legge per maggiori assegnazioni ed eccedenze di impegni;

Costruzione di un edificio per Sede della Direzione Generale della Cassa Depositi Prestiti e delle Aziende e degli istituti da essa amministrati;

Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura industria e commercio per l'esercizio finanziario 1907-908;

Approvazione dell'eccedenza di impegni di L. 40,000 verificatasi nell'esercizio 1905-906 nelle spese per la Camera dei deputati;

Dalla Presidenza della Camera dei deputati:

Tombola telegrafica a favore degli ospedali civili di Lanciano e di Vasto;

Tombola telegrafica a favore della Società « Pro Infanzia » di Roma, e dell'ospedale di Pesaro;

Tombola telegrafica a favore dell'ospedale civico di Terni;

Costituzione in Comune autonomo della frazione di S. Maria La Fossa (Grazzanise);

Tombola telegrafica a favore dell'ospedale civile di Ostuni;

Tombola telegrafica a favore della Società delle Industrie femminili italiane;

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 MARZO 1907

Tombola telegrafica a favore dell'erigendo civico ospedale di Correggio;

Tombola telegrafica per l'ospedale di Città di Castello;

Tombola telegrafica nazionale a favore dell'ospedale di Reggio Calabria;

Tombola telegrafica a favore della Società meteorologica italiana.

PRESIDENTE. Do atto ai signori ministri ed alla Presidenza della Camera della presentazione di questi disegni di legge.

Ora prego l'onor. senatore, segretario, Melodia di dar lettura di una comunicazione pervenuta alla Presidenza da parte di S. E. il ministro dell'interno.

MELODIA, *segretario*, legge:

« Roma, 18 febbraio 1907.

« Il 14 marzo p. v. alle ore 10.30 sarà, a cura di questo Ministero, celebrato al Pantheon il consueto solenne funerale per il compianto Re Umberto I.

« Mentre ho l'onore d'informarne l'E. V., la prego di voler provvedere a che una rappresentanza di cotesto onorevole Consesso intervenga alla pietosa cerimonia.

« Con profondo ossequio.

« *Il Ministro*

« GIOLITTI ».

PRESIDENTE. Più tardi si provvederà alla nomina di questa rappresentanza.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Ho l'onore di comunicare al Senato che la famiglia del compianto senatore De Angeli ha inviato alla Presidenza una lettera di ringraziamento per le onoranze tributate dal Senato al defunto senatore.

Congedo.

PRESIDENTE. L'onor. senatore Lucchini ha domandato un congedo di quindici giorni per motivi di salute.

Se non vi sono opposizioni, questo congedo s'intende accordato.

Commemorazione del senatore Giosuè Carducci.

PRESIDENTE. Signori Senatori!

Giosuè Carducci non è più fra noi. Il carattere imponente che ebbe il trasporto funebre della sua salma in mezzo alla profonda commozione dell'intera Bologna e della immensa moltitudine accorsavi dal di fuori, l'unanime compianto di tutta Italia e di altre nazioni, sono il migliore suo elogio: sono viva testimonianza del pregio in cui gl'Italiani e gli stranieri tengono il suo fortissimo ingegno.

Dopo questo, che potrò dire io di lui?

Della sua carriera sociale esteriore, è presto detto. Nato a Val di Castello presso Pietrasanta il 27 luglio 1835, fu professore prima a S. Miniato, poi a Pistoia, poi all'Università di Bologna: sedette breve tempo alla Camera, essendo stato sorteggiato fra i professori eccedenti il numero consentito. Nominato senatore il 4 dicembre 1890, si spense a Bologna il 16 febbraio 1907, dopo aver ricevuto dai concittadini e dagli stranieri largo tributo di ammirazione, di entusiasmo, di altissime onoranze, fra le quali il conferimento del premio Nobel.

Ma dire, anche sommariamente, di lui e dell'opera sua come letterato e poeta,

È d'altri omeri soma che de'miei.

Inutile enumerare i copiosi suoi volumi in versi ed in prosa, dei quali gli uni non cedono agli altri, nè per vigore di concetti, nè per altezza d'ispirazione e limpida venustà di forma. Tutti li conoscono. Non farò che trasmettere, come un lampo, l'impressione che nell'animo mio ha lasciato quest'uomo.

Ingenno profondo, tenace, studiosissimo, — anima sensibile, appassionata, sdegnosa — Giosuè Carducci alimentò il fuoco che ardeva nell'interno vulcano del suo spirito con lo studio indefesso della storia e dei classici. Questi si impressero così altamente nel fervido suo cuore, che il primo periodo della sua produzione poetica ne è tutto impregnato. — Più tardi, fosse l'effetto, o dei consigli datigli dal Guerrazzi, o dell'evoluzione sua naturale, egli trasformò quel succhio tratto dagli antichi poeti vivificandolo col succhio suo proprio: e ne sorse il vero Carducci in tutta la potente sua originalità.

I versi di lui rispecchiano i vari aspetti della ricca sua natura.

Ora v' intenerisce il cuore, quando dice al figliuololetto mortoglio a tre anni:

Tu, fior della mia pianta
Percossa, inaridita,
Tu, de l' inutil vita
Estremo, unico fior,
Sei ne la terra fredda,
Sei ne la terra negra:
Nè il sol più ti rallegra,
Nè ti risveglia amor!...

Ora vi fa partecipare alle lotte che si combattono nell' animo suo quando, rivolto al mare, esclama:

Tirreno, anche il mio petto è un mar profondo,
E di tempeste, o grande, a te non cede:
L'anima mia m'ugge nei flutti...

Ora, trasportato dallo sdegno che si desta in lui al confrontare l'eroismo dei fratelli Cairoli con le orgie dei gaudenti, prorompe in uno scatto, nel quale la nobiltà del movente fa perdonare la forse troppo cruda severità della forma:

Solingo vate, in su l'urne dei forti
Io vo' spezzar la lira:
Accoglietemi, udite, o degli eroi
Esercito gentile;
Triste novella io recherò tra voi:
La nostra patria è vile!

Caldo un tempo di fede repubblicana, allorchè riconobbe che, senza la monarchia, non si sarebbe potuto fare nè conservare l'Italia, divenne — e fu sempre di poi — monarchico sincero e convinto. Additando la patria, dice al Re:

Questa dolente il suo Cesare chiama:

e venne la bella ode alla Regina Margherita; e, novello Tirteo, egli incitava l'Italia alle pugne, ne piangeva le sventure, ne stigmatizzava la fiacchezza.

Si può non essere d'accordo con Giosuè Carducci su più di un punto: ma non si può disconoscere la straordinaria potenza della sua musa, l'efficacia della sua parola, o soavemente gentile, o satiricamente affilata, o roventemente sdegnosa; tagliente come una spada, pungente come una freccia, tonante come un colpo d'artiglieria, — leggera o scurrile, non mai, perchè senza posa tenuta alta dal dolore di vedere la

patria abbassarsi moralmente, dal desiderio ardentissimo di vederla nobile e grande. (*Bene*).

Ben si può dire del Carducci quel ch'egli disse di Vittorio Alfieri, col quale ebbe più di un punto di somiglianza:

E trattò il verso come ferreo brando,
Vate superbo!

Ma, come egli stesso mestamente vaticinava di sè,

Tramontano le stelle in mezzo al mare,
E si spengono i canti nel mio core.

In verità però, non i canti si spensero: si spense, malgrado la robustezza della fibra, la sua esistenza, logora in gran parte dal lavoro, dalle interne tempeste, e dal morbo latente, di quella fibra più forte.

Il poeta che — col verso nitido, meditato e vigoroso del Carducci — sapesse, in una sintesi vivente e sublime, additare all'Italia la realtà del suo stato e l'ideale a cui essa confusamente aspira, svegliarla, commuoverla e sospingerla verso quell'ideale, con l'onnipotenza della fede e dell'amore, tramutando così le angosce di tante anime in gioia e coraggio, sarebbe il vero poeta dei tempi. *Vate* significa *profeta*: e il profeta è ad un tempo apostolo.

A te intanto noi mandiamo l'estremo affettuoso saluto, o illustre collega, onore del Senato e dell'Italia, la cui parola ispirata e posente, scevra da mollezze e sdolcinature, seppe scuotere e far fremere i cuori di una intera generazione. (*Approvazioni vivissime*).

Sono lieto di far conoscere al Senato una lettera ricevuta dal Presidente del Senato francese, lettera che accompagna il voto di quell'Alta Assemblea per il nostro grande estinto collega.

« Paris, le 28 février 1907.

« Monsieur le Président,

« Dans sa séance du 21 février, le Sénat, sur la proposition d'un grand nombre de ses membres, a voulu, par le vote d'un projet de Résolution, s'associer au deuil éprouvé par la nation italienne à l'occasion de la mort de son grand poète Carducci.

« Je réponds au vœu de l'Assemblée en transmettant à Votre Excellence l'extrait ci-joint

du procès-verbal qui constate les sentiments de profonde sympathie affirmés par le Sénat.

« Je vous prie d'agréer, monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.

« *Le Président du Sénat*
« ANTONIN DUBOST ».

Leggerò ora poche parole del processo verbale della seduta del 21 febbraio 1907 del Senato francese.

« *Extrait du procès-verbal*
de la séance du jeudi 21 février 1907.

« Présidence de M. Antonin Dubost, Président.

.....

« M. LE PRÉSIDENT. La parole est à M. Rivet.

« M. GUSTAVE RIVET. Messieurs, l'Italie a perdu un de ses plus nobles et de ses plus glorieux enfants.

« Le poète Carducci est mort.

« Ce n'était pas seulement un artiste d'une belle imagination, un assembleur de mots sonores et de rimes, c'était un citoyen, c'était un ardent patriote ! Il a pris une part active à la résurrection et à la vie de son pays, il en a profondément senti les douleurs, il a partagé ses espérances et ses joies et il les a noblement chantées.

« On peut dire qu'il a incarné en lui l'âme de l'Italie !

« Aussi sa mort met elle en deuil sa nation tout entière.

« Messieurs, dans la grande famille artistique universelle, nul ne peut rester indifférent à la disparition d'un tel poète, mais nous, qui sommes les amis de l'Italie, nous ressentons la perte de Carducci comme si nous avions perdu un compatriote.

« Ajoutons qu'il était un ami sincère de la France et un disciple fervent de la Révolution française.

« C'est pourquoi, sur l'initiative de mon ami Maurice Faure, un certain nombre de nos collègues et moi-même nous demandons au Sénat de vouloir bien affirmer ses sentiments de douloureuse sympathie en votant une adresse, que nous prions notre éminent Président de vouloir bien envoyer au Sénat italien (*Très bien! Applaudissements sur un grand nombre de bancs*).

« M. LE PRÉSIDENT. J'ai reçu de MM. Maurice Faure, Raymond Poincaré, Gustave Rivet, Philippe Berger, Boissy d'Anglas, Antoine Perrier, Maxime Lecomte, Leydet, Dusolier, Pradal, Mascurand Petitjean, Bienvenu Martin et d'Estournelles de Constant le projet de résolution suivant.

« Le Sénat déplore la mort du grand poète Carducci et s'associe au deuil de la nation italienne ».

« Je mets aux voix le projet de résolution dont je viens de donner lecture.

(Le projet de résolution est adopté).

M. LE PRÉSIDENT. Le Président, messieurs, est heureux de proclamer ce vote, par lequel le Sénat français exprime de nouveau ses sympathies à la nation italienne à l'occasion de la perte qu'elle vient de faire d'un grand poète et d'un grand patriote. (*Applaudissements*).

M. CLÉMENCEAU, *Président du Conseil, Ministre de l'Intérieur*. Je demande la parole.

M. LE PRÉSIDENT. La parole est à M. le Président du Conseil.

« M. LE PRÉSIDENT DU CONSEIL. Le Gouvernement tient à s'associer aux sentiments qui ont dicté la proposition de nos honorables collègues et amis (*Très bien! très bien!*).

.....

« Pour extrait conforme

« *Le Secrétaire Général de la Présidence*
« ED. DUPRÈ ».

Credo di rendermi interprete dei sentimenti del Senato, esprimendo quest'oggi stesso al Senato francese i nostri sentimenti di gratitudine per questa dimostrazione di simpatia data all'illustre poeta e al nostro Paese. (*Approvazioni vivissime e generali*).

Il Consiglio di presidenza ha deliberato un busto in marmo, affidandone la esecuzione allo scalpello del nostro collega il senatore Monteverde, illustre artista ad illustre poeta, e vi propone che il Senato prenda il lutto per otto giorni. (*Vive approvazioni*).

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Dopo la splendida commemorazione del Presidente del Senato, il quale ha

ricordato la figura di Giosuè Carducci, come poeta e come altissimo carattere, due qualità, che lo fecero uno dei fattori del nostro risorgimento, a me non resta che associarmi al vivo dolore del Senato, per la perdita di un membro che tanto lustro arrecava a questo eminente consesso.

Noi assistiamo con dolore ogni giorno alla dipartita degli uomini, che più hanno contribuito a darci una patria, a formarcela libera, e, speriamo, in poco tempo grande; ma è con dolore maggiore, forse, che si vede scomparire il poeta della indipendenza e della libertà nostra. (*Approvazioni*).

Egli è stato soprattutto amante di questa Roma, ed in questa Roma l'altro ramo del Parlamento ha deliberato che debba sorgere un monumento, perchè egli è degno di star vicino a Vittorio Emanuele ed a Garibaldi.

Ho perciò l'onore di presentare al Senato il disegno di legge, che l'altro ramo del Parlamento ha già approvato, perchè in Roma sia eretto un monumento a Giosuè Carducci. (*Approvazioni vivissime*).

PRESIDENTE. Do atto all'onore. Presidente del Consiglio della presentazione del progetto di legge per la erezione di un monumento a Carducci in Roma, e propongo al Senato di nominare una Commissione speciale, affinché ne riferisca seduta stante.

Voci: La nomini il Presidente, il Presidente.

PRESIDENTE. In omaggio al desiderio espresso dal Senato, chiamo a far parte della Commissione i senatori Finali, Mariotti Filippo, Cavalli, Inghilleri e Scialoja.

Prego questi signori senatori di adunarsi subito, perchè possiamo oggi stesso discutere e votare il disegno di legge.

SACCHETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCHETTI. Dopo le nobili e belle parole colle quali il nostro illustre Presidente ha commemorato il grande poeta che fu collega nostro, e dopo le espressioni colle quali l'onorevole Presidente del consiglio ha presentato il disegno di legge per erigergli in Roma un monumento, io non posso avere la temerità di aggiungere una parola la quale pretenda o di accrescer pregio alle onoranze tributate a Giosuè Carducci, o di significare un encomio più adeguato all'opera sua.

Di fronte ad una grande figura quale è quella di Giosuè Carducci circondata da un serto di gloria imperitura tessutogli non pure dall'Italia ma da tutto il mondo civile, par quasi che l'omaggio da preferirsi sia il silenzio, come espressione muta di un alto senso di ammirazione e di riverenza; quel silenzio che risponde in qualche modo allo sbigottimento dell'animo nostro quando ci sentiamo incapaci di abbracciare con la mente la immensità di una sventura o di scrutare la potenza miracolosa del genio. Questo silenzio è imposto a me più che ad altri. Malgrado ciò io spero che non mi mancherà l'indulgenza vostra, onorevoli colleghi, se oso unicamente di rivolgere un saluto di affetto alla memoria di Giosuè Carducci, come interprete del sentimento dei miei concittadini; di quell'affetto del quale Bologna lo circondò per quasi mezzo secolo e del quale egli in tante occasioni si compiacque e si dichiarò orgoglioso e grato.

Nella città che lo acclamò cittadino di onore e della quale egli si considerava come figlio di adozione, tutto parla ancora di lui, e tra quelle mura si sente alitare ancora lo spirito gagliardo e creatore del sommo poeta. E quella città, famosa per l'antico Studio, e fiera del suo motto "Libertas" lo piange dal fondo dell'anima perchè ha sentito come rinnovellarsi per l'opera di lui le glorie di un passato lontano; perchè ha sentito vibrare, con eletta novità di forma e con insuperabile vigoria di pensiero le note che parevano sopite di verità e di giustizia, e quelle dei ricordi più gloriosi della nostra Patria; e perchè ha visto quanto fosse ancora vivo intorno alla cattedra sua, il fulgore del celebrato ateneo.

Le onoranze rese oggi dal Senato a Giosuè Carducci recano a tutti gli italiani, e in particolar modo alla cittadinanza bolognese, un altissimo conforto, e saranno fra le tante una delle manifestazioni più ricordate dell'Italia nostra, una delle manifestazioni più care alla mia Bologna (*Approvazioni vivissime*).

BUONAMICI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUONAMICI. Dopo le meste parole insuperabilmente ben dette dal nostro Presidente, e dopo quanto l'illustre collega Sacchetti, dopo il Presidente, ha esposto, egualmente bene, intorno a Carducci, certo sembrerà un di più ed una pa-

rola inutile quella che io vengo a pronunciare in questo Consesso sullo stesso doloroso proposito, ma un forte bisogno mi spinge; ed è proprio il bisogno di un saluto, di un ricordo del grande nome di Giosuè Carducci; nè mi rivolgo all'uomo o all'italiano di cui ha già fatto ampia testimonianza di grandezza e di celebrità il paese intiero; nè al nostro collega di Senato così bene rappresentato dal Presidente, ma soltanto all'amico, all'amico indimenticabile, al compagno degli studi giovanili, io non potevo mai negare questa prova della mia amarezza per la irrimediabile perdita di lui. Non potevo negare il saluto a chi è stato con me per lungo tempo intimamente legato, ed ha tenuto memorabili colloqui di lettere e di scienza.

La mia memoria è sempre viva e fresca di ciò; anzi mi passa per la mente anche in questo momento, come un lampo, come uno sprazzo, l'immagine e la reminiscenza di quelle serate quando in Pisa, e in una piccola e lieta brigata, Giosuè Carducci ci leggeva i suoi primi versi; ed erano quei primi versi che furono poi stampati in un libriccino in S. Miniato, libriccino ora diventato ben raro, ma che io conservo come reliquia preziosa.

In codesto libriccino ci sono poesie stupende, come tutti sanno, forse le più belle del Carducci, se dopo egli non avesse scritto le *Primavere elleniche*, che sono soave melodia di concetti e di parole, una ispirazione veramente greca, resa perfetta dal Genio italiano, e se tante altre ancor più perfette liriche non avesse composte, i sonetti, alcuni dei quali sostengono il confronto con quelli del Foscolo.

Nelle varie poesie del Carducci si trova innanzi tutto Orazio, che è il suo primo ispiratore, come vi si trova Victor Hugo, e come vi si trovano altri: ma sopra queste ispirazioni ci è sempre il genio italiano che tutto lo domina, imperocchè Giosuè Carducci è stato ai nostri tempi grande e perfetto poeta di propria individuale potenza: ed io non isbaglio, come non sbaglia nessuno, il quale dica che dopo Leopardi non c'è altro vero e sublime poeta in Italia che Giosuè Carducci. Egli è l'unico, perchè tutti gli altri che tentano avvicinarsi a lui, se veramente si mettono a confronto della sua statura, credetemi, non gli arrivano al ginocchio.

Leopardi, doloroso, e di tutto quasi disperando, ai suoi tempi vedeva la sua patria, schiava ed avvolta in ceppi stranieri e se ne lagnava con accento inimitabile di dolore e di poesia: Carducci invece vedeva risorta la sua patria, e la seguiva in tutte le sue vicende gloriose fino a celebrarla pienamente libera, e, come diceva il Presidente del Consiglio, nella prossima speranza di sempre maggiore grandezza. Ecco perchè ho chiesto io la vostra tolleranza, signori colleghi, ed al Presidente ho chiesta la parola; cioè perchè mi fosse concesso di prestare quest'ultimo saluto all'amico che ricorderò sempre, col quale tante ore e giornate, ho trascorse, mi sia permesso di dire anche questo, nella mia dimora, leggendo e commentando le sublimi ottave di Ariosto, dal quale egli attingeva certo nuova forza, e specialmente quella vivissima frase poetica per la quale è rimasto ai nostri tempi veramente solo ed unico. E poichè ho l'onore di appartenere all'Università, dividerò questo mio compianto e questo mio saluto coll'aggiungere anco a nome dell'Università stessa che essa ha nobilmente ricordato il suo antico alunno, e se ne è fatta una gloria.

Il prof. Cian lesse uno stupendo discorso di storia, di critica, di serio elogio a Carducci, davanti ad ascoltatori numerosissimi e per sincera dispiacenza commossi.

Ed ora vi ringrazio, onorevoli colleghi, di avermi permesso di prestare quest'omaggio all'amico perduto; e vi ringrazio di avermi dato di poter ripetere in questo luogo ed in questo momento solenne, quasi insieme agli altri che mi hanno preceduto nell'onore della parola, che noi dobbiamo lungamente piangere e ricordare quello che l'Italia tutta onora, e non solo l'Italia, ma pure altre nazioni onorano e a lui prestano quanto si può di decoro dovuto al valore della mente, e ad una fama imperitura. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Nell'attesa che la Commissione, da me nominata per l'esame del disegno di legge oggi presentato dal Presidente del Consiglio, venga a leggere la sua relazione, prego i signori senatori di non allontanarsi dall'aula.

Nomina di Commissione.

PRESIDENTE. Procederemo ora al sorteggio dei nomi dei senatori che comporranno la Com-

missione che dovrà rappresentare il Senato ai funerali di Re Umberto I, che avranno luogo al Pantheon il giorno 14 marzo.

La Commissione risulta composta dei senatori: Ellero, Maragliano, De Cupis, Luciani, Guala, Manassei, Astengo, Lanzara, Borgatta, Faina Eugenio e Tassi.

Questi signori senatori saranno avvisati a domicilio dell'ora in cui dovranno trovarsi al Pantheon.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge per l'erezione in Roma di un monumento a Giosuè Carducci (N. 489).

PRESIDENTE. Prego il relatore della Commissione speciale di dar lettura della relazione sul progetto di legge per l'erezione di un monumento in Roma a Giosuè Carducci.

FINALI, *presidente e relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — Risuonavano ancora le acclamazioni per il conferimento al poeta civile di Italia, di un premio riservato a scrittori e pensatori sovrani, quando morte ce lo rapiva. Il funesto annunzio commosse le genti italiche e ne fu contristato tutto il mondo civile. Il lutto dell'Italia, a cui le altre genti partecipano, fa ricordare quello della Francia per la morte di Vittor Hugo. Un grand' uomo che muore è un faro radioso che si spegne.

Giosuè Carducci, che da più di tre lustri aveva seggio onorato fra noi, segna coll'opera sua e coll'insegnamento un'era nuova alla poesia in Italia; nella nostra storia letteraria il suo nome sarà sempre uno dei maggiori ornamenti e splendori. Egli fu creatore di uno *stil novo*, nel quale le forme classiche ringiovanite mirabilmente servono alla espressione del sentimento e del pensiero moderno. Natura energica e sdegnosa, egli era fatto

Forti cose a pensar, mettere in versi.

Ed esso seguì il naturale impulso, traendo argomento dal passato, e più spesso dagli avvenimenti contemporanei, per esaltare gli eroi, per impietosire sulle sventure, per infiammare l'amore della libertà e della patria, per mantenere alto l'ideale che, come egli pensava, solo è vero:

Tu sol, pensando, o Idéal, sei vero.

In Roma augusta sorsero già monumenti ad uomini nostri coetanei, che si resero illustri con nobili opere in servizio della patria. La nazione aspetta che sia collocato il monumento all'Apostolo, che infuse la fede operosa della libertà e dell'unità nazionale; ed affretta coi voti il giorno, che sia condotto a termine quello al Redentore dell'Italia libera ed una. Col progetto di legge si propone che un monumento in Roma sorga ad onorare la memoria ed il nome di Giosuè Carducci, il poeta civile della nova Italia.

Noi con entusiasmo aderiamo. Certi nomi di uomini massimi non hanno bisogno della prova del tempo; per essi durante la vita caduca comincia la immortale della fama. L'insigne onore ben merita il poeta e lo scrittore, che due generazioni educò ed animò al culto del bello e del grande; che nei libri lasciò splendido ed imperituro documento del suo genio e della sua dottrina; egli che da Dante aveva attinta la venerazione per la città di tutte le glorie; e però cantava:

Salve, dea Roma!
 Son cittadino per te d'Italia,
 Per te poeta, madre de i popoli,
 Che desti il tuo spirito al mondo,
 Che Italia improntasti di tua gloria.

(*Approvazioni vivissime e generali*).

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

Articolo unico.

Sarà eretto in Roma un monumento a Giosuè Carducci.

A tale effetto è stanziato un primo fondo di lire centomila nel bilancio del Tesoro per l'esercizio 1906-907.

Dichiaro aperta la discussione sopra questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di legge di un solo articolo, sarà votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Taverna, a voler procedere all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge.

TAVERNA, *segretario* fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e prego i signori senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:

Erezione in Roma di un monumento a Giosuè Carducci:

Senatori votanti	88
Favorevoli	80
Contrari	8

Il Senato approva.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

I. Relazione della Commissione pei decreti registrati con riserva:

Regio decreto 16 agosto 1906 per modificazioni allo statuto dell'Istituto di Credito agrario per il Lazio (N. LXXXI-A (*Documenti*)).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Sullo stato degli ufficiali del R. esercito e della R. marina (N. 249);

Istituzione del Magistrato alle acque per le provincie Venete e di Mantova (N. 303 - *urgenza*);

Scioglimento dei Consigli provinciali e comunali (N. 247);

Organico dei veterinari governativi di confine e di porto (N. 340);

Estensione agli impiegati delle Amministrazioni provinciali e delle istituzioni pubbliche di beneficenza della legge 6 marzo 1904, n. 88 (N. 439);

Personale civile dei depositi di allevamento cavalli (N. 442);

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1901-902 (N. 223);

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1902-903 (N. 224);

Autorizzazione della spesa pel pagamento ai signori Talamo e Mannajuolo della somma dovuta in seguito alla sentenza 11 dicembre 1905 della Corte di appello di Roma in ordine al progetto di una nuova aula nel palazzo di Montecitorio (N. 457);

Distacco del comune di Vidracco dal mandamento di Vico Canavese e sua aggregazione al mandamento di Castellamonte (N. 419);

Aumento del fondo stanziato nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio, per il concorso dello Stato nella concessione dei mutui in dipendenza dell'art. 9 della legge 18 agosto 1902, n. 356 (N. 451);

Chiusura dello stralcio della liquidazione dell'antico Monte di Pietà di Roma (N. 396);

Modificazioni agli stipendi ed all'organico del personale della giustizia militare (N. 441);

Concessione di una lotteria a favore della Presidenza generale della « Lega Navale Italiana » (N. 444);

Modificazione alla legge sull'ordinamento del Regio esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra relativa al personale degli stabilimenti militari di pena ed a quello dei depositi di allevamento cavalli (N. 443);

Aggregazione del comune di Guardialfiera al mandamento di Casacalenda (N. 418);

Separazione delle frazioni di Mercatino, Peticara, Secchiano, Uffogliano, Torricella e Sartiano dalla frazione di Talamello in provincia di Pesaro, e costituzione in due comuni autonomi (N. 421).

La seduta è sciolta (ore 16).

Licenziato per la stampa l'8 marzo 1907 (ore 18)

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

CLXV.

TORNATA DEL 6 MARZO 1907

Presidenza del Presidente **CANONICO**.

Sommario. — *Sunto di petizioni — Congedo — Comunicazioni della Presidenza — Presentazione di disegno di legge — Discussione della relazione della Commissione pei decreti registrati con riserva sul Regio decreto 16 agosto 1906 per modificazioni allo Statuto dell' Istituto di credito agrario per il Lazio (N. LXXXI - Documenti) — Dichiarazioni del ministro di agricoltura, industria e commercio e risposta del relatore, senatore Sacchetti — Sono approvate le conclusioni della Commissione — Presentazione di disegni di legge — Discussione del disegno di legge: « Stato degli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina » (N. 249-A bis) — Aperta la discussione generale, parlano i senatori Sani, Buonamici, Del Mayno, relatore, Primerano, presidente dell' Ufficio centrale, Scialoja, ed il ministro della guerra — Ritiro di un disegno di legge — Ripresa la discussione, si approva un ordine del giorno dell' Ufficio centrale, accettato dal Governo; poi, chiusa la discussione generale, si procede a quella degli articoli — L'art. 1 è approvato dopo osservazioni dei senatori Finali, Sani e del ministro della marina — Gli altri articoli (meno il 3, il 43 e il 45, che a proposta del senatore Scialoja e del ministro della marina, sono sospesi e rinviati all' esame dell' Ufficio centrale) con modificazioni al 2, del senatore Scialoja, al 28 del ministro della marina, e del senatore Sani, al 29 del senatore Sani, al 29-bis dei senatori Primerano, presidente dell' Ufficio centrale, e Sani, e al 30 del senatore Sani, sono approvati sino al 47 — Dichiarazioni del senatore Cavalli dell' Ufficio centrale — Il seguito della discussione è rimandato alla successiva tornata*

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti il presidente del Consiglio, ministro dell'interno, e i ministri di agricoltura, industria e commercio, della guerra, dei lavori pubblici, della marina, delle finanze, del tesoro, della pubblica istruzione.

FABRIZI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Sunto di petizioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del sunto di petizioni pervenute al Senato.

FABRIZI, *segretario*, legge.

« N. 271. Il Comitato provinciale fiorentino « pro riposo settimanale » esprime voti in merito al disegno di legge sul « riposo settimanale » (n. 390).

« 272. Il Consiglio comunale di Casteltermini (Girgenti) esprime voti circa il disegno di legge sulla « circoscrizione territoriale in Sicilia ».

« 273. L'assemblea degli avvocati e procuratori presso il Tribunale di Nicastro (Catanzaro), con deliberazione presa in adunanza 23 gennaio 1907, esprime voti perchè non siano approvati i tre disegni di legge « Riordinamento delle giurisdizioni », « Difesa gratuita dei po-

veri», « Ordinamento del notariato e degli archivi notarili » (387).

« 274, 275, 278, 279, 280, 281, 282, 295. Mons. Domenico Pizzoli, parroco dell'Albergheria in Palermo, mons. Alessandro Lualdi, arcivescovo di Palermo, il Collegio dei parroci di detta città, i sigg. Alfano Antonino, Lombardo Giuseppe e La Spisa Giuseppe, quali gestori della Compagnia del SS. Rosario nella chiesa di S. Domenico in Palermo, il duca D'Archirafi ed altri, quali componenti di un Comitato delle Opere pie e Confraternite di Palermo, i fide-commissari della Pia opera « Principe di Palagonia » ed altri rappresentanti delle Opere di beneficenza e delle Confraternite di Palermo, esprimono voti al Senato in merito al disegno di legge « Provvedimenti a favore dell'Ospedale civile di Palermo e riforme di lasciti esistenti in Sicilia » (435).

« 276, 288, 292, 301. Il Consiglio comunale di Acerra (Caserta) ed altri 19 comuni, esprimono voti al Senato perchè ai bilanci comunali siano apportati sgravi di spese in correlazione alla sofferta diminuzione di entrate per la legge sul Mezzogiorno (15 luglio 1906, n. 383) ».

« 277, 287. I Consigli comunali di Casteltermeni (Girgenti) e Torre di Ruggiero (Catanzaro) esprimono voti per l'avocazione della scuola primaria allo Stato.

« 283. I Consigli comunali di Montella (Avellino) ed Aggius (Sassari) esprimono voti per l'avocazione allo Stato delle spese di cui all'art. 272 del testo unico 10 febbraio 1889 della legge comunale e provinciale sui bilanci dei comuni.

« 284. I sigg. Pangella Lorenzo e Carboni Giuseppe, per incarico avuto dall'assemblea dei delegati dell'Associazione nazionale dei diplomati ferroviari, esprimono voti perchè nel disegno di legge per il definitivo assetto del servizio ferroviario, sia provveduto al miglioramento di stipendio e carriera del personale suddetto.

« 285. Ignazio Nola ed altri 250 cittadini di Sutura (Caltanissetta); la società agricola « Vittorio Emanuele III » di detto comune, invocano provvedimenti a favore del comune medesimo.

« 286. La società municipale di Sartirana (Pavia) esprime voti perchè nel disegno di legge « Riforma del testo unico delle leggi me-

triche, approvato col R. decreto 23 agosto 1890, n. 7088 (serie 3^a) » sia riconosciuta ai comuni una compartecipazione ai diritti di pesi e misure corrisposti dagli utenti.

« 289. Il Consiglio comunale di Torre di Ruggiero (Catanzaro) invoca provvedimenti per pretesa erronea applicazione delle leggi sul Mezzogiorno e sulla Calabria.

« 290. Il Presidente della Deputazione provinciale di Modena, a nome di tutte le provincie d'Italia, esprime voti in merito al disegno di legge: « Graduale avocazione allo Stato delle spese, di cui all'art. 272 del testo unico 10 febbraio 1889, n. 5921 della legge comunale e provinciale ».

« 291. Giuseppe Benanti, Giuseppe Pericò ed altri ufficiali giudiziari in Palermo, esprimono voti circa il disegno di legge: « Cassa di previdenza per le pensioni agli ufficiali giudiziari » (386).

« 293. Di Pasquale Salvatore, del fu Antonino, tenente contabile nel distretto militare di Trapani, fa proposta di aggiunte e modifiche ad alcuni articoli del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70 delle leggi sulle pensioni civili e militari.

« 294. Il Consiglio comunale di Cariatì (Cosenza), esprime voti identici alla surriferita petizione n. 283.

« 296. Il Consiglio comunale di Atesa (Chieti) esprime voti perchè col disegno di legge sull'ordinamento del notariato (387) si provveda all'istituzione di archivi notarili comunali o mandamentali.

« 297. I signori A. E. Florio. D. Manuele dell'Aglio, fratelli Dagnino e molti altri industriali, commercianti ed impiegati di commercio di Palermo, esprimono voti per la sollecita approvazione del disegno di legge sul « Riposo settimanale », opportunamente emendato all'articolo primo.

« 298. L'avv. Ettore Garaffa, da Roma, quale direttore dell'*Avvenire degli Archivi*, esprime voti per l'introduzione di alcune aggiunte e modifiche al disegno di legge: « Ordinamento del Notariato e degli Archivi notarili » (387).

« 299. L'avv. Ettore Garaffa, da Roma, quale presidente dell'Associazione nazionale degli archivisti notarili, fa proposta di alcuni emendamenti al disegno di legge: « Cassa di previdenza

per le pensioni degli impiegati degli Archivi notarili » (388).

« 300. Il Sindaco di Palermo, quale presidente del Comizio dei sindaci dell'Italia meridionale e delle Isole, tenutosi in detta città, trasmette un ordine del giorno, nel quale si esprimono voti per molteplici provvedimenti a favore dei comuni meridionali, specie in riguardo alla legge 5 luglio 1906, n. 383 ed alla spesa per la Scuola primaria che si vorrebbe avocata allo Stato.

« 302. Il Consiglio comunale di Monforte Sangiorgio (Messina), esprime voti perchè a modifica dell'art. 17 del disegno di legge: « Sull'ordinamento del Notariato », venga conservato il posto notarile attualmente esistente in detto comune.

« 303. La Camera di commercio di Siracusa esprime voti in merito al disegno di legge: « Convenzione per i servizi postali e commerciali marittimi ».

Congedo.

PRESIDENTE. Il senatore Boncompagni Ludovisi Ignazio chiede un mese di congedo per motivi di salute.

Se non vi sono opposizioni, questo congedo s'intende accordato.

Comunicazioni della Presidenza.

PRESIDENTE. Il senatore Adamoli ha inviato alla Presidenza la seguente lettera:

« Roma, 28 febbraio 1907.

« Illustre Presidente,

« Sul punto di partire per la mia nuova destinazione al Cairo, adempio al dovere di presentare all'E. V. le dimissioni da membro della Commissione per l'esame della legge sul Benadir.

« Prego inoltre l'E. V. a voler presentare ai colleghi le dimissioni da membro della Commissione di vigilanza per l'emigrazione, da membro per la Commissione dell'esame dei trattati, e da membro della Commissione per il regolamento del Senato ».

Non facendosi osservazioni, do atto al senatore Adamoli delle presentate dimissioni; in una delle prossime sedute il Senato sarà chiamato a votare a scrutinio segreto la nomina dei componenti le Commissioni in sostituzione del senatore Adamoli.

Ho ricevuto dal sindaco di Bologna il seguente telegramma:

« Solenne manifestazione Senato, degno omaggio alla memoria del nostro primo cittadino di onore, elevata affermazione del sentimento nazionale, interprete cittadinanza bolognese, prego Vostra Eccellenza voler gradire e far gradire nostra viva gratitudine, profonda riconoscenza ».

« Pro sindaco TANARI ».

Presentazione di un disegno di legge.

VIGANO', *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VIGANO', *ministro della guerra*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente progetto di legge:

« Modificazioni alla legge sull'avanzamento nel Regio esercito e al testo unico delle leggi sull'ordinamento del Regio esercito ».

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro della guerra della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato e distribuito agli Uffici.

Discussione della relazione della Commissione pei decreti registrati con riserva sul Regio decreto 16 agosto 1906 per modificazioni allo statuto dell'Istituto di credito agrario per il Lazio. (N. LXXXI - Documenti).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca:

« Relazione della Commissione dei decreti registrati con riserva.

È stata già distribuita ai signori senatori la relazione della Commissione, e quindi apro, senz'altro, su di essa la discussione.

COCCO-ORTU *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*.

Il relatore della Commissione ha già notato che si tratta di un Decreto del mio predecessore, che non era stato registrato dalla Corte dei Conti, e di cui si deliberò in Consiglio dei ministri la registrazione con riserva.

Come la Commissione stessa ammette, senza le disposizioni di quel Decreto, non si sarebbe potuto dare l'aiuto del credito agli agricoltori delle campagne laziali. Ma essa, pure convenendo

sull'utilità del provvedimento, non è egualmente convinta della piena legalità di esso. Tale questione fu esaminata dal Consiglio di Stato, il quale diede un parere, di cui non posso leggere il testo, perchè si trova presso la Corte dei Conti, nel quale si riconosce al potere esecutivo la facoltà della quale si è valso. E tale parere fu accolto perchè fondato sopra valide ragioni.

Lo sconto diretto è per regola generale consentito agli Istituti di credito agrario. E quindi non era il caso che tale diritto si estendesse con una disposizione espressa nella legge per l'Istituto del Lazio. Però importava al legislatore che esso allargasse la sfera delle sue operazioni, non solo, ma che in pari tempo la sua azione si esplicasse in modo che giovasse a dar vita a istituzioni locali in pro del credito. Per raggiungere questo scopo ha voluto facilitare la formazione e rinvigorire l'opera degli enti intermedi. È mercè la cooperazione di essi che il credito nelle campagne si esercita in modo da giovare ai più lontani agricoltori, con minimo dispendio e in guisa che ne fruiscano quanti, oltre la garanzia reale, offrano quella morale di richiederlo e di adoperarlo per usi agricoli.

E perciò il legislatore ha voluto che l'Istituto del Lazio fosse ordinato in modo da aiutare le operazioni di risconto per mezzo di quegli enti.

Ma, secondo ho notato, nessuna disposizione vieta lo sconto diretto. La legge del Credito agrario ha il concetto di venire in aiuto agli agricoltori col mezzo preferito del risconto; ma non ha detto che non potessero fare i prestiti direttamente.

Si dovrà dunque convenire che il decreto di cui si parla non contraddice allo spirito nè ai fini della legge. Ringrazio della sanatoria domandata in considerazione della bontà del decreto, ma non posso ammettere neppure il dubbio che il potere legislativo abbia esorbitato dalle sue facoltà col decreto sul Credito agrario del Lazio.

SACCHETTI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SACCHETTI, *relatore*. Era nota alla Commissione la circostanza accennata testè dall'onorevole ministro di agricoltura, relativamente al voto del Consiglio di Stato in favore dell'interpretazione data alla disposizione di legge dal Ministero.

Era nota alla Commissione perchè noi ab-

biamo provocato dallo stesso Ministero la comunicazione di un documento il quale chiarisse, verso la Commissione, le ragioni per le quali il Ministero aveva creduto di potere con un decreto reale estendere l'azione del credito agrario direttamente ai privati. Ma di fronte a questo voto del Consiglio di Stato sta un voto precisamente contrario della Corte dei conti, e spettava appunto alla Commissione dei decreti registrati con riserva vagliare le ragioni che potevano indurre la Commissione a propendere per l'uno o per l'altro parere di questi due grandi corpi amministrativi dello Stato. Noi non conosciamo esattamente le considerazioni svolte nel parere del Consiglio di Stato, giacchè non abbiamo avuto dal Ministero alcuna comunicazione dettagliata relativamente a questo, come ha osservato testè l'onorevole ministro e come risulta dalla nostra stessa relazione. Noi, pur proponendo la sanatoria al Senato perchè sia in qualche modo dichiarata la legittimità del decreto, abbiamo però dovuto fare l'esame di varie circostanze, le quali ci conducevano a concludere che la Corte dei conti, secondo noi avesse fondamento nel fare le obiezioni che ha fatto.

L'onorevole ministro ha detto testè che è di ragione comune che si debba fare lo sconto diretto verso i privati; ma io debbo osservare che questa considerazione non collima con varie disposizioni di legge che si sono adottate. Quando si è trattato, per esempio, di estendere l'azione del credito agrario alla Cassa di risparmio del Banco di Napoli, noi abbiamo veduto che si è creduto necessario introdurre una disposizione di legge speciale, la quale sancisse in qualche modo l'azione del credito agrario nelle provincie Meridionali, secondo la disposizione di legge: e così quando si è trattato del credito agrario per la Sicilia e la Sardegna, anche là abbiamo delle disposizioni di legge, le quali autorizzano le operazioni da farsi dal Credito agrario.

È vero che la legge 21 dicembre 1902 non contiene una disposizione speciale per escludere le operazioni dirette; ma sembra che così debba essere dal momento che la disposizione di legge dice che le operazioni saranno fatte con gli enti intermediari e circoscrive in questo modo l'azione del credito. Risulta quindi evidente, secondo noi, che questa circoscrizione,

questa limitazione autorizza soltanto le operazioni quando intervengono gli enti intermediari ed esclude, non dirò esplicitamente, ma implicitamente, le operazioni dirette.

Del resto, perchè si sono introdotti questi enti intermediari? Perchè servissero di garanzia alle operazioni di credito agrario; questa scomparirebbe quando si lasciasse libero campo a tutte le operazioni di credito verso i privati senza l'intervento di nessun ente intermediario.

Ho creduto di dare queste spiegazioni dopo le osservazioni dell'onor. ministro. Del resto, anche l'onor. ministro accetta, mi pare, la conclusione proposta dalla Commissione di accordare una sanatoria, giacchè si riconosce la opportunità e la utilità della disposizione adottata dal Ministero, e quindi credo non sia il caso di insistere ulteriormente sulle altre osservazioni.

COCCO-ORTU, *ministro d'agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Non solo ho detto che io accetti le conclusioni della Commissione; ma ho dichiarato che ringrazio la Commissione di aver riconosciute l'opportunità e la bontà del decreto sul quale essa ha riferito. Non potrei, in pari tempo, non persistere nella mia opinione, che è quella anche del Consiglio di Stato, il quale ha esaminato la questione, che cioè il decreto è legittimo e lo è per le ragioni da me poc' anzi enunziate e succintamente svolte. Il relatore non contesta che le leggi le quali disciplinano la materia del credito agrario danno agli istituti che lo esercitano il diritto di fare operazioni di sconto direttamente con gli agricoltori. Or questa, come qualunque altra regola generale di diritto, non soffre altra restrizione che non sia sancita per speciale ed espressa disposizione legislativa.

Ora, se il relatore non contesta, anzi ammette che il principio del diritto comune è lo sconto diretto e che non si può addurre una disposizione che lo vieti al Credito agrario del Lazio, basta questa considerazione a dimostrare la legalità del decreto di cui parliamo.

Si son volute ricordare le leggi per il Credito agrario della Sicilia e del Banco di Napoli. In quella sul Credito agrario della Sicilia, non vi è la limitazione accennata dal relatore, e il

regolamento per l'esecuzione della legge che lo istituì, ammette lo sconto diretto. Non si potrebbero addurre neppure come esempio le disposizioni concernenti il Credito agrario esercitato dalla Cassa di risparmio del Banco di Napoli. Con le medesime, e lo sa bene il relatore, versato com'è in questa materia, si autorizzò la Cassa di risparmio di quell'Istituto ad esercitare il credito agrario, e quindi s'era nel caso di quello del Lazio, che sorse quale Istituto vero e proprio di credito agrario.

Invece per il Banco di Napoli, che è un istituto di emissione, la legge stabilisce quali operazioni può compiere; e gli è vietata qualunque altra che esca dai confini segnati dalla legge.

Se altra legge non lo avesse autorizzato a valersi dei suoi depositi a risparmio, per esercitare il credito agrario, non s'avrebbe potuto impiegare quei capitali a tale scopo. E siccome è espressamente stabilito che non può fare i mutui se non per mezzo degli enti intermedi, così gli è vietato lo sconto diretto.

Invece l'Istituto per il Lazio fu creato per fare operazioni di credito agrario, e determinare le associazioni e i vari enti locali ammessi al risconto, e della cooperazione dei quali deve valersi.

Ora questi non si estesero come s'era sperato; e per la mancanza di essi gli agricoltori di numerosi comuni non potevano usufruire del credito agrario, per cui conveniva interpretare la legge in modo che si potesse raggiungere lo scopo da essa voluto; e lo si è fatto in modo corrispondente ai suoi fini e al suo spirito.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, le conclusioni della Commissione si intenderanno approvate.

Sono approvate.

Presentazione di progetti di legge.

MASSIMINI, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MASSIMINI, *ministro delle finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge:

« Abolizione delle revisioni biennali dei redditi di ricchezza mobile ed altre modificazioni alla legge sulla ricchezza mobile »;

« Disposizioni relative ai terreni danneggiati

dalla fillossera», approvati dalla Camera elettiva;

« Disposizioni per le derivazioni delle acque pubbliche », questo in iniziativa al Senato.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro delle finanze della presentazione di questi disegni di legge, che saranno stampati e trasmessi agli Uffici.

Discussione del disegno di legge: « Stato degli ufficiali del R. esercito e della R. marina » (N. 249-A bis).

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca: « Discussione del disegno di legge sullo stato degli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina ».

Prego l'onorevole ministro della guerra di dichiarare se accetta che la discussione si apra sul disegno di legge dell'Ufficio centrale.

VIGANO', *ministro della guerra*. Anche a nome del collega della marina, accetto che la discussione si faccia sul disegno di legge dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Sta bene; prego l'onorevole senatore segretario Fabrizi di dar lettura di questo disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 249 A bis).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

La parola spetta al senatore Sani, primo iscritto.

SANI. Signori Senatori! Non si può dire che al presente disegno di legge sia mancata la preparazione necessaria ed il corredo di studi ampi e profondi. Promesso al Senato ed alla Camera nel giugno 1904, esso fu elaborato da una Commissione composta di ufficiali e funzionari: passò sotto l'esame dei tre ministri della guerra che da quel tempo in poi transitarono per il palazzo di via XX Settembre, e ciascuno v'impresse la propria impronta: a noi fu presentato nella tornata del 6 aprile 1906, e l'Ufficio centrale ebbe agio di esaminarlo e di discuterlo ampiamente e di dettare la elaborata relazione piena di alti e nobili intendimenti in pro delle nostre istituzioni militari.

Ma prima anche di questo tempo gli onorevoli ministri della guerra Mirri e Pelloux si occuparono di questa materia, materia che as-

sume un carattere di speciale importanza perchè a lei è affidato il compito di mantenere integro il sentimento del dovere e dell'onore, i quali sentimenti sono la più alta idealità che possa avere un esercito onde corrispondere al compito suo che è quello di difendere la patria in tempo di guerra e di mantenere l'ordine pubblico in tempo di pace. Ed oggi più che mai, oggi che vediamo il pensiero civile abbassarsi sempre più, le alte idealità affievolirsi e scomporsi, il sentimento del dovere, l'entusiasmo del sacrificio, la religione del pubblico bene scomparire. Oggi, dico, è più che mai necessario mantenere alto il morale dell'esercito, perchè, come faro luminoso, serva di esempio a tutta la nazione.

Ecco perchè io ho deciso di prendere la parola in questa discussione e se la mia disadorna parola, e la mia scarsa autorità saranno sufficienti a fare approvare qualche modificazione, sia pur lieve, che migliori questo disegno di legge, io ne sarò lieto come di un dovere compiuto.

Le osservazioni mie riguardano diversi articoli. Sono rimasto dubbioso se dovessi interloquire nella discussione generale, ovvero nei singoli articoli; ma mi appigliai al primo sistema, guidato unicamente da un sentimento di doveroso riguardo verso i miei onorevoli colleghi e verso l'Ufficio centrale, perchè prendendo successivamente la parola in parecchi articoli avrei potuto (e forse senza avrei, sarei certamente riuscito noioso) così io esprimerò i miei dubbi, farò le mie proposte, e se nella discussione dei capitoli l'Ufficio centrale ed il signor ministro mi daranno spiegazioni sufficienti, a me non parrà vero di ritrarli; in caso contrario le manterrò dopo brevi parole di replica.

Ed ora entro nell'argomento.

Nell'articolo 1° del nuovo disegno si sopprime il secondo comma della legge 25 maggio 1852, il quale era così concepito: « Il grado è distinto dall'impiego ».

Nella relazione dell'Ufficio centrale non si fa cenno di questa soppressione; ma la ragione di essa si trova nella relazione ministeriale a pag. 2 dove è detto che la modificazione è di semplice forma; che il grado è distinto dall'impiego per indole propria; che essendovi due titoli, uno per il grado e l'altro per l'im-

piego ne scaturisse il concetto che il grado è distinto dall'impiego e quindi la dichiarazione di cui trattasi avendo carattere puramente dottrinale e accademico è inutile nella legge.

Queste le parole della relazione ministeriale.

Innanzi tutto io osservo che quest'ultimo ragionamento applicato all'impiego di cui tratta il titolo 2° della legge potrebbe benissimo applicarsi anche al titolo 1°, che tratta del grado. E quanto al carattere puramente dichiarativo noi abbiamo in questo stesso disegno di legge parecchi altri articoli in cui si danno disposizioni di questo genere. Mi basterà citare l'articolo 29 *bis*, comma 1° e 2°, e lo stesso articolo 4 del titolo 2°.

Ma si può proprio sostenere che questo inciso sia di semplice forma?

Se si trattasse di una legge nuova io non avrei difficoltà forse anche ad ammetterlo, ma siccome si tratta di una disposizione che per 55 anni ha figurato nella legge del 1852, io non so questa soppressione nelle mani dei nostri valenti giureconsulti e dei nostri abili curiali quale effetto potrà avere.

Io non so se essi potranno far dire anche al silenzio stesso del legislatore quello che egli non ha mai pensato di dire, tanto più che oggi noi sappiamo per dolorosa esperienza, come non siavi giudicato del potere esecutivo, il quale non debba passare sotto il crogiuolo di un'altra autorità superiore, dove sono ammessi gli avvocati a patrocinare.

Mi pare quindi, ed io propongo, che sarebbe, se non necessario, opportuno di ripristinare quel comma 2° che era nella legge del 1852. E qui ho finito quanto all'articolo 1°.

Viene ora l'articolo 2. A questo articolo l'Ufficio centrale ha fatto alcune aggiunte e modificazioni che meritano un diligente esame. Anzitutto ha raggruppato in un solo inciso i comma 2 e 3 della lettera c. Senza dare sovrachia importanza alla variante, parmi però che la distinzione contenuta nel disegno di legge ministeriale fosse, quanto a chiarezza, molto preferibile. Di fatti il comma 2 trattava di atti e fatti di indole politica, il comma 3 dei fatti di natura sociale, e siccome nella redazione delle leggi la chiarezza non è mai sovrachia, io avrei preferito che il testo ministeriale non si fosse mutato; ma non faccio una proposta formale.

Se l'Ufficio centrale troverà giuste le mie osservazioni potrà proporre egli stesso che si ritorni alla dizione primitiva del progetto di legge. Ma, oltre il raggruppamento, vi sono modificazioni che l'Ufficio centrale chiama di forma, per chiarir meglio il concetto che incriminata è l'azione palese avversa alle istituzioni politiche e sociali, modificazioni che, per lo meno, richiedono maggiori dilucidazioni, dilucidazioni che mi aspetto dalla saviezza dell'onor. relatore. Anzitutto alle parole del progetto ministeriale, per manifestazioni pubbliche di un'opinione ostile alla monarchia costituzionale, ecc., fu aggiunto il seguente inciso « o esplicita dichiarazione ». Poi alle parole « partecipazione ad un'associazione diretta a tale scopo » fu aggiunto che la partecipazione deve essere palese. Non mi fermo sulla prima, anzi, considerato il nobile scopo che essa vuol raggiungere, espresso con altrettanti nobili parole nella relazione, pag. 2^a, colonna seconda, io non farò alcuna proposta. Ma non posso associarmi alle previsioni alquanto scettiche del periodo precedente della relazione, il quale dice « che la partecipazione ad associazioni ostili alle istituzioni politiche e sociali sarà difficile a provarsi, e provata che sia, sarà difficile valutare il grado di maggiore o minor pericolo per lo Stato ». Con la pubblicità veramente terrificata che si è scatenata sulle manifestazioni della nostra vita pubblica e privata, che se ha molti inconvenienti, ha, come tutte le cose umane, anche il suo lato buono, io credo che nulla possa rimanere nell'ombra e quanto al grado di pericolo per le istituzioni dovranno *ponderarlo* i giudici. Ed è perciò che a me sembra che l'aggiunta della parola *palese* possa, in molti casi, riuscire dannosa. Senza quella parola il testo della legge è abbastanza chiaro. Io non vorrei che l'aggiungere un aggettivo servisse, più che altro, a turbare la coscienza dei giudici, specialmente se è sfruttata, come ebbi occasione di dire, da abili avvocati.

Io quindi propongo di ripristinare il testo ministeriale e di sopprimere la parola « palese » e se l'Ufficio centrale insistesse nella sua proposta, pare a me che si dovrebbe almeno definire in modo chiaro e preciso che cosa s'intenda con la parola « palese »; imperocchè è certo che quanto più una Società è pericolosa tanto più, è segreta e cerca che il segreto suo non trapeli.

E vengo all'art. 3.

Qui l'aggiunta dell'Ufficio centrale, relativa alla cittadinanza, solleva una serie di questioni gravissime. L'aggiunta è questa: « Non si fa luogo però alla perdita della cittadinanza quanto l'interessato dichiara esplicitamente di essere pronto ad accorre in difesa del paese in caso di guerra ».

Anzitutto io mi domando; è corretto leggiferare in materia così grave ed importante come quella della cittadinanza che è regolata dal titolo I del Codice civile con una legge di natura speciale? Pur troppo nel nostro paese di questi strappi alle leggi fondamentali ed organiche della Società se ne son fatti in abbondanza; ma questo è un pessimo sistema al quale si deve in gran parte l'anarchia amministrativa e morale che si è impadronita delle nostre amministrazioni e delle nostre popolazioni e che lungi dall'essere favorita va impedita ad ogni costo; e questo è compito del Governo.

Mi si dirà che anche la legge sulla emigrazione ha abrogato il paragrafo 3 della prima parte dell'art. 11 del Codice civile; ma è cosa da deplorarsi, come da deplorarsi sono tutte le altre disposizioni di quella legge, che ebbero sì deleteria influenza sul nostro reclutamento e che ci promettono le più amare delusioni in caso di mobilitazioni, se non si provvederà in tempo.

D'altra parte quale effetto può avere una dichiarazione dell'interessato di essere pronto ad accorrere in difesa del paese in caso di guerra? Secondo me nessuno, perchè o l'amor patrio lo spinge a venire in patria e prender parte alla guerra, spontaneamente, ed allora con quelle disposizioni solite che si fanno in tali circostanze egli potrà ricuperare, non solo la cittadinanza, ma anche il grado con la differenza che lo Stato potrà sempre assicurarsi se durante gli anni in cui egli fu all'estero come emigrante, abbia avuto tale condotta da poter gli ripristinare il grado, mentre in questa maniera egli ne avrebbe quasi un diritto. Ma se questo amore della patria egli non l'ha, non è certo la lettera, che firmerà in tutti i modi prima di partire per l'estero, che potrà vincolarlo a ritornare in patria.

Dice l'Ufficio centrale nella sua relazione a pagina 3, colonna 1^a:

« Si osserva però che abbiamo vari milioni di emigrati e fra questi certamente non pochi ufficiali in congedo. Talune legislazioni estere esigono che gli emigrati assumano cittadinanza locale: è giusto che la madre patria li punisca per un atto a loro imposto? È opportuno soffocare il senso d'italianità che fra essi si dimostra così vivace e generoso in ogni circostanza o lieta o dolorosa per la patria? Quanti emigrati, udendo l'Italia assalita, accorrerebbero a difenderla, e noi dovremmo rigettarne i servigi? »

Anzitutto mi si permetta di osservare che queste belle e nobili parole commuovono l'animo e il cuore; ma se noi esaminiamo freddamente la questione troveremo che la madre patria non punisce verun atto nè volontario, nè imposto. Noi abbiamo la legge sull'emigrazione del 31 gennaio 1901, la quale all'art. 36 stabilisce alcuni modi per cui il cittadino italiano, che ha perduta la cittadinanza, può riprenderla anche con semplice decreto del ministro dell'interno, d'accordo con quello degli esteri. Noi abbiamo l'art. 13 del Codice civile il quale enumera i modi con cui il cittadino che ha perduta la cittadinanza può riacquistarla.

Nè posso tacere che l'aggiunta dell'Ufficio centrale non si restringe soltanto a quei cittadini che emigrati all'estero hanno dovuto per imposizione del Governo del paese dove sono residenti, accettare la cittadinanza straniera, ma l'ammette senza distinzione per tutti. Ed allora che cosa può succedere? Succederà probabilmente questo, che tutti, e forse anche non i migliori, firmeranno la lettera con cui s'impegnano a riprendere servizio in caso di guerra, ma non tutti essendo all'estero manterranno alto il decoro del grado e dell'uniforme. Se dunque per alcuni si potrebbe anche con un principio di equità accettare il ragionamento dell'Ufficio centrale, certamente per tutti coloro che rinunziano volontariamente alla cittadinanza italiana, lo stesso ragionamento non è più applicabile. E qui mi sovviene della discussione che fu fatta in Senato allorchando si presentò nel 1850 la prima legge sullo stato degli ufficiali, legge che poi portò la data del 1852, ed in questa occasione ricordo che vi fu un senatore, l'onor. Della Torre, il quale parlando per l'appunto di questa questione di-

ceva: ma di coloro che hanno lasciato la cittadinanza per volontà propria che cosa me ne faccio io? Io credo dopo tutto questo, che saranno tutti concordi con me nell' accettare la cancellazione della seconda parte dell' articolo terzo di cui io ho dato ora lettura; o quanto meno nel modificare questo inciso in modo che l' ufficiale col riacquisto della cittadinanza possa avere anche il grado.

Allora noi avremo tutte le garanzie necessarie che il cittadino sia portato all'estero con decoro e secondo gl' intendimenti di questa legge.

Darò termine a questa parte del mio dire sulla cittadinanza, citando due convenzioni fatte sulla naturalizzazione: la prima tra la Spagna e la Repubblica Argentina in data del 21 settembre 1863, la seconda fra la Germania e gli Stati Uniti d' America in data del 22 febbraio 1868. Questi due documenti favoriti dal nostro egregio collega senatore Bodio regolano i rapporti di cittadinanza tra i sudditi dei rispettivi stati, ed io vorrei che anche l' Italia facesse qualche cosa di simile per i suoi milioni di emigranti che, come un fiume di carne umana, vanno a fertilizzare terre straniere lasciando le proprie spopolate ed incolte, come purtroppo avviene oggi nella Basilicata e nella Calabria.

Vengo ora all' art. 28 il quale inaugura un nuovo capo che s' intitola: Della dispensa dal servizio attivo permanente, capo corrispondente a quello dell' antica legge che contempla la giubilazione, la riforma, il congedo provvisorio e la revocazione la quale ultima nell' attuale progetto viene soppressa.

Nulla a dire sulle quattro prime cause della dispensa, portate dalle lettere A, B, C e D; ma per l' aggiunta proposta dall' Ufficio centrale colla lettera E, cioè *manca in servizio e contro la disciplina*, mi permetto alcune osservazioni che non mi paiono prive di fondamento.

La mancanza in servizio e contro la disciplina, è già contemplata dalla lettera d) del n. 3, art. 2; però essa deve essere *grave*, ed in tal caso l' ufficiale oltre all' impiego, perde il grado. Qui fu omessa la parola « grave », e nell' intendimento dell' Ufficio centrale il colpevole dovrebbe perdere soltanto l' impiego.

La relazione a pagina 2 così si esprime:

« Non v' ha dubbio che un ufficiale abitual-

mente negligente è la negazione dell' ufficiale, dannoso in pace, pericoloso in guerra, perciò è giusto che perda grado ed impiego.

« Ma gli ufficiali che si rendono colpevoli di gravi mancanze contro la disciplina per lo più sono giovani sconsiderati ed impetuosi, ragion vuole che siano allontanati dal servizio e perdano l' impiego; ma non si vede altrettanto la giustizia che abbiano a perdere il grado. Le loro mancanze non sono disonorevoli, e giova notare che la situazione sociale dell' ufficiale espulso è molto depressa: deve quindi limitarsi ai casi indispensabili. Aggiungesi che non è opportuno privarci in guerra dei servizi di questi giovani che danno assai grattacapi nel servizio di pace, ma ben sovente in guerra si segnalano per atti di valore ed anche di eroismo.

Non entro negli apprezzamenti esposti dall' Ufficio centrale, mi limiterò ad osservare: per le disposizioni dell' art. 2, l' ufficiale che commette queste gravi mancanze sarà eliminato dai ruoli.

Così dice la legge. Ora all' art. 28 per le stesse mancanze invece, soppressa la parola *grave*, che nell' art. 28 non si trova più, sarebbe soltanto dispensato dal servizio. A me non riesce di farmi un concetto esatto di questa doppia applicazione. Faccio l' ipotesi che il Consiglio di disciplina che deve applicare l' articolo 2 colla punizione dell' eliminazione dai ruoli, non creda che l' ufficiale meriti questa punizione, cosa succede allora colla legge presentata dal ministro, perchè quest' aggiunta della lettera E fu fatta dall' Ufficio centrale? Avverrebbe che l' ufficiale sarebbe punito in qualche altra forma, ma non colla dispensa dal servizio, punizione gravissima, perchè quando l' ufficiale perde l' impiego, può essere per lui un conforto morale che gli rimanga il grado, ma è un conforto che sarà ben poco apprezzato. Oggi invece, pare a me, e non dico che questo sia nelle intenzioni dell' Ufficio centrale, che per il modo con cui è concepita questa doppia classificazione degli stessi fatti ed azioni, porti alla conseguenza che l' ufficiale che sarà assolto per gravi mancanze in servizio, o contro la disciplina, in forza dell' art. 2 potrà poi esser punito per queste mancanze colla dispensa dal servizio in base all' art. 28 punizione forse severchia.

Credo quindi che sarebbe meglio lasciare le cose come erano e togliere questa lettera E. Ma ad ogni modo io credo indispensabile che sia bene chiarito il senso dell'aggiunta fatta dall'Ufficio centrale.

Vengo ora all'art. 29 *bis* e mi avvicino alla fine.

L'art. 29 *bis* si compone di tre parti. Con la prima si riassume un brano della relazione premessa alla legge del '52 che l'Ufficio centrale chiama giustamente *magistrale* e che si deve leggere inaugurando il Consiglio di disciplina.

Forse questa lettura fatta al momento in cui il Consiglio imprende i suoi lavori, può essere più efficace che un articolo di legge, il quale per natura sua deve essere più conciso e può magari non esser sempre presente alla memoria.

Ma *de minimis non curat praetor*.

La seconda parte dell'articolo 29 è concepita così: « Le mancanze che raggiungono il carattere di reato debbono deferirsi ai tribunali e punirsi coi mezzi disciplinari quelle che non raggiungano la gravità richiesta dall'essenza del Consiglio di disciplina.

Ora questa è proprio puramente e semplicemente una dichiarazione, e siccome nelle leggi tutto ciò che non è necessario può diventare non solo superfluo, ma anche dannoso, così credo che sarebbe molto opportuno di toglierla.

Il 3° comma invece solleva una questione gravissima, quella cioè che l'ufficiale stesso possa provocare la riunione di un Consiglio di disciplina ogni qual volta esso sia fatto bersaglio da imputazioni che intacchino il suo onore.

L'Ufficio centrale che propone l'aggiunta non consacra alla questione che brevi parole. Esso dice: « Era giustizia che questo potesse esser chiesto dall'ufficiale che è fatto bersaglio da imputazioni che intacchino il suo onore. Infatti non vi è altro mezzo per questi a liberarsi da imputazioni che egli ritiene insussistenti ».

A me non pare che sia esatto il dire che nessun altro mezzo abbia l'ufficiale per liberarsi dalle calunnie, diffamazioni e ingiurie tranne quello di provocare un Consiglio di disciplina. Se così fosse, tutti i cittadini dovrebbero restare sotto il peso delle imputazioni

lesive al loro onore. E gli stessi ufficiali sarebbero stati sino ad ora in simili condizioni. Invece gli ufficiali, come ogni cittadino, hanno la legge universale che li protegge e per le piccole accuse fra colleghi possono avere il ricorso ad un giuri d'onore nell'interno del Corpo o nell'ambito del Comando, giuri d'onore che è ben altra cosa di quello che sia un Consiglio di disciplina che assume il carattere di una *giuria militare*.

Non parlo del duello perchè non è dalla bocca di un legislatore che possa trattarsi di un simile argomento.

Secondariamente si può ammettere che un ufficiale sia fatto bersaglio ad accuse ed imputazioni senza che queste vengano a cognizione dei superiori? Ed allora se questo è, essi stessi provocheranno il Consiglio di disciplina o quel qualunque provvedimento che la natura del fatto richiede, tanto più che noi abbiamo l'articolo 21 della legge il quale dispone che in caso di sospensione dall'impiego, l'ufficiale abbia diritto egli stesso di domandare un Consiglio di disciplina.

Ma avvi un'altra considerazione, e qui richiamo specialmente l'attenzione vostra o signori, cioè che il Consiglio di disciplina, questa *Giuria militare*, o meglio questa *Corte di onore* è un istituto di tanta e tale importanza, del quale può dirsi, che più ancora della giustizia militare, salvaguarda il prestigio e l'integrità dell'esercito e quindi bisogna in tutti i modi mantenerne alto il prestigio come fin qui è avvenuto. Oggi che i Consigli di disciplina sono poco più di un centinaio all'anno, l'ufficiale si presenta con sacro timore e reverenza dinanzi ai medesimi. Quando essi si moltiplicheranno per ogni accusa e quando la facilità di convocarli e la consuetudine di adirli sarà aumentata, egli è certo che se ne menomerebbe l'importanza.

Si noti infine che, accettando la proposta dell'Ufficio centrale, non è certo che la legge attuale basterebbe a regolare la materia, perchè delle due l'una: o i fatti e le accuse riguardano argomenti contemplati dalla legge sullo stato degli ufficiali, e allora il Consiglio è ordinato dall'autorità superiore; ovvero esse se ne discostano, ed allora non sarebbe più come Consiglio di disciplina che dovrebbe giudicare, ma come giuri d'onore, come ho detto testè.

Nè posso tacere che colla soppressione dei consigli reggimentali ed ordinari divisionali e superiori il ricorso volontario al Consiglio di disciplina diventa ancora più difficile e pericoloso.

Lasciamo quindi, o signori, le cose come sono, o quanto meno, se vogliamo fare delle innovazioni, facciamole radicali, adottando addirittura nel nostro esercito la istituzione che vige nell'esercito germanico, cioè che in questo caso tutti gli ufficiali del reggimento si riuniscano in Consiglio di disciplina.

Ancora brevi considerazioni sull'autorità che deve ordinare la convocazione del Consiglio di disciplina, ed avrò finito. La Commissione incaricata degli studi di cui ho parlato in principio del mio discorso, riteneva che l'ufficiale non potesse essere sottoposto a Consiglio se non per decisione del ministro; il disegno di legge che discutiamo disponeva invece che solo per gli ufficiali generali ed ammiragli il consiglio dovesse essere ordinato dal ministro; per tutti gli altri ufficiali che fossero incaricati i comandanti di Corpo d'armata o di dipartimento o di forze navali, ecc., l'Ufficio centrale migliorando sensibilmente il progetto ministeriale, e di ciò gliene va data lode, propone che anche per i comandanti di Corpo e capi di servizio, il Consiglio debba essere ordinato dal ministro; ed inoltre dà facoltà allo stesso ministro di convocarlo per tutti gli altri ufficiali assieme ai comandanti di Corpo d'armata o di dipartimento, cosa che non era — si poteva sottintendere forse — nel testo di legge presentato al Senato.

Io, dopo mature considerazioni, sto colla Commissione incaricata degli studi e col ministro Pedotti, il quale elaborò un progetto, che credo non sia stato mai presentato al Parlamento. Io credo che nell'interesse della giustizia e della disciplina, in nome dell'uguaglianza di trattamento e della pacificazione degli animi, una sola debba essere l'autorità che ordina i Consigli, cioè il ministro.

Oggi un ufficio di pochi impiegati al Ministero della guerra tratta delle questioni relative ai Consigli di disciplina: quest'ufficio dura da mezzo secolo; ha una tradizione assodata, norme e criteri che, volenti o nolenti, tutti i ministri sono costretti a seguire, perchè fon-

date sulla esperienza e soprattutto improntate alla giustizia distributiva. Domani avremo un istituto nuovo, che, almeno nei primi tempi, funzionerà zoppicando; avremo dodici maniere diverse di apprezzare i fatti e quindi disuguaglianza di giudizi, e sarà possibile che per gli stessi fatti un ufficiale sia punito in un modo nel comando d'armata di Torino e in un altro in quello di Palermo.

Perciò io ho proposto di tornare al concetto del progetto preparato dal ministro Pedotti all'articolo 46 di cui do lettura:

« Gli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina, qualunque sia il grado, non possono essere sottoposti al Consiglio di disciplina se non per decisione del ministro della guerra o della marina, salvo le disposizioni dei regolamenti nei casi indicati agli articoli 40 e 46 ».

Questi articoli, che sono citati anche da noi nell'art. 30, sono quelli che riguardano i Consigli di disciplina nella Colonia Eritrea o quelli per gli ufficiali imbarcati sulle Regie navi e appartenenti alle squadre, oppure all'estero.

Signori, io non credo che con questa legge si sia fatto tutto quello che è necessario perchè lo stato degli ufficiali sia posto in armonia con le esigenze dei tempi, perchè essi abbiano modo di provvedere con decorosa modestia ai loro bisogni, perchè dopo aver consumata la maggior e più bella parte della vita in servizio della patria, possano nella tarda età trascorrere una vecchiezza scevra di preoccupazioni in seno alla famiglia. Ben altri provvedimenti occorrono ed urgenti, in special modo dopo che si sono migliorate così sensibilmente le condizioni dei sottufficiali. A questo intento mira l'ordine del giorno dell'Ufficio centrale, ed io mi auguro che il ministro voglia non solo accettarlo, ma cogliere l'occasione per mandare una parola di conforto e di speranza ai nostri bravi ufficiali. E qui pongo termine al mio dire.

Vi ringrazio della benevola attenzione di cui mi avete onorato; son persuaso che la debbo all'onestà delle mie intenzioni e soprattutto al grande amore che ho sempre portato alle nostre istituzioni militari, amore che in me non è mai scemato e neppure si è affievolito sebbene da 17 anni io abbia cessato di far parte dell'esercito. (*Approvazioni*).

BUONAMICI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BUONAMICI. Parrà singolare, onorevoli colleghi, che io venga a trattare di cose militari, così lontane dagli studi miei ordinari, poichè dell'esercito non posso dire che grande è l'affetto che mi lega a lui, e grande è l'orgoglio che per cotesto esercito deriva anche a me come cittadino d'Italia. Ma, poichè nella legge di cui si tratta, alle regole militari sono mescolate delle norme di diritto, per questo io, rientrando per poco nel mio sentiero, ho chiesto licenza di fare due osservazioni, che riguardano soltanto due articoli della legge che noi prendiamo ad esaminare.

Singolare è la cosa che io, senza aver l'onore di conoscere da vicino l'onore senatore Sani, nullameno mi sia con lui incontrato in due idee perfettamente uguali, che riguardano tanto l'articolo che ha dato luogo alla discussione circa la parola *palese*, quanto l'articolo che riguarda la *cittadinanza*. Ripeto che ho avuta la stessa impressione su questi due articoli, e per conseguenza non posso che insistere per parte mia, e dichiarare apertamente, perchè mi piace sempre di manifestare la mia opinione, che il Senato, ritornando specialmente al primo progetto ministeriale, segua quei suggerimenti e quelle proposte che l'onorevole Sani ha già spiegato al Senato.

E mi sia permesso di osservare sul primo di questi due articoli che la parola *palese*, che l'Ufficio centrale ha aggiunto all'articolo primitivo del Ministero, non solo mi sembra che non sia ben chiarita, ma mi sembra pure che renda l'applicazione dell'articolo molto grave.

E mi spiego un po' più chiaramente. L'articolo 1 del progetto ministeriale diceva: « ovvero partecipazione ad un'associazione diretta a scopi ostili alla monarchia, alle istituzioni ed alle libertà medesime ». Nulla di più ragionevole, nulla di più giusto, nulla di meglio provveduto e provveduto.

L'Ufficio centrale invece ha detto: « come anche prendendo parte palese ad un'associazione diretta a tali scopi ». La differenza è evidente e grave; nel progetto ministeriale si parla in generale di partecipazione ad un'associazione di tal genere, nella riforma dell'Ufficio centrale si dice prendere parte palese ad un'associazione della stessa natura.

Ora a me sembra, se non erro, che quando in una disposizione di questo genere si aggiunge la parola *palese*, si esclude il segreto, quindi se la parte che prende un militare a codeste associazioni è segreta, egli non va incontro in nessun modo alle disposizioni della legge, perchè il prender parte alle associazioni ostili, secondo l'aggiunta dell'Ufficio centrale, deve essere palese.

Ebbene, ciò mi sembra che contrasti evidentemente con l'onore militare, perchè non si deve permettere ad un militare di fare in segreto quello che gli è proibito di fare palesemente. (*Bene*).

Nella relazione si cerca di giustificare questa aggiunta, ma l'onore militare deve essere tutelato, e questo articolo così modificato, vale come dicesse: in segreto vi permettiamo di fare queste cose, ma non di farle in palese.

Ora questo non serve certo ad elevare il decoro dei militari e specialmente degli ufficiali. (*Benissimo*). Io chiedo pertanto, come è già stato domandato, che questa aggiunta dell'Ufficio centrale sia eliminata, e si torni alla prima proposta, a quella, cioè, del progetto ministeriale.

Per conto mio, le ragioni dette mi sembrano abbastanza forti, gagliarde e potenti per poter venire alle conclusioni alle quali anche io sono disceso, prescindendo dalle altre ottime ragioni e dagli ottimi argomenti che sono stati esposti dal precedente oratore.

Aggiungerò un'altra sola parola, se la tolleranza del signor ministro e del Senato me lo concedono.

Io voglio parlare della seconda questione che è stata pure trattata, quella nella quale, proprio per mia fortuna, mi sono incontrato con l'opinione tanto autorevole del senatore Sani. È stata una cosa che mi ha fatto impressione e piacere perchè, se debbo credere all'opinione mia soltanto, dubito spesse volte, ma quando la mia opinione è sostenuta così potentemente, come oggi è accaduto, essa si rinforza, ed io mi sento più confortato e convinto.

Si tratta dunque della cittadinanza. L'articolo dice che la cittadinanza non si perde se colui che esce dal suo paese e va in un paese estero, dichiara di essere pronto a tornare in

Italia per difendere la patria; il principio è stupendo, purchè venga espresso in modo chiaro, ma l'articolo, così come è scritto, mi fa nascere dei dubbi, e credo che, applicando la legge, s'incontreranno delle difficoltà.

Tizio parte, fa la dichiarazione e non perde la cittadinanza. Giunto nel paese lontano, trattutosi là per molto tempo per i suoi affari, acquista la cittadinanza di quel paese, e che cosa avviene? che uno stesso individuo ha due cittadinanze. Ma ciò è contrario alla legge, perchè non si ammettono mai due cittadinanze in una persona; e allora, come si provvede? come si elimina questo inconveniente?

Ed ecco che è necessario che la disposizione sia assolutamente mutata, e, mutandola, sia forse opportuno tornare alla disposizione dell'articolo 13 del nostro codice civile. Nel nostro codice civile, abbiamo le regole fisse che riguardano la cittadinanza, e per questa regole, due cittadinanze non si possono assolutamente ammettere.

Ecco dunque le poche osservazioni che ho creduto di fare, quasi direi come un commento, un'aggiunta a quello che già era stato detto così competentemente e con così perfetto ragionamento dall'onor. collega Sani. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola, do facoltà di parlare all'onor. relatore dell'Ufficio centrale.

DEL MAYNO, *relatore*. Siccome non è su tutto il complesso della legge, ma soltanto su taluni articoli che sono state fatte delle osservazioni, mi pare che potrei rispondere articolo per articolo quando i medesimi verranno in discussione...

PRESIDENTE. Siccome le osservazioni vennero fatte in generale, a me pare che potrebbe anche rispondere ora.

DEL MAYNO, *relatore*... Onorevole signor Presidente, se Ella crede, io son pronto a rispondere subito, tanto più che gli onorevoli senatori che hanno parlato si sono trovati perfettamente d'accordo su due punti, quindi io rispondendo all'uno rispondo anche all'altro.

Che l'art. 1° abbia soppresso di parlare dell'impiego è cosa che è già chiarita dalla relazione che ha accompagnato il progetto di legge presentato dal Ministero; sono due cose così

distinte che il tenerle unite nel primo articolo non sembrava giusto.

Per natura noi soldati siamo conservatori, ma conservare proprio una cosa di pura forma, quando questa non risponda ad una necessità, ad una idea, non ne vediamo la necessità; dimodochè, pare almeno, che si possa lasciare come è il progetto ministeriale e che la vostra Commissione non ha creduto per nulla di variare.

La Commissione ha creduto bene e perlomeno utile, di raggruppare nell'art. 2, lettera C, il n. 1 e 2 al n. 3 per farne una sola cosa; il che non è stato poi incriminato, ma incriminata sarebbe la parola *manifestazione palese*.

Ora; è necessario chiarire, per lo meno, la ragione di questa parola, di questa aggiunta che non piace. L'intenzione nostra era quella che non fossero mai incriminate le intenzioni, i pensieri; chi non fa professione di fede e non si dimostra assolutamente partecipante ad associazioni nemiche alla Patria ed al Re non debba essere incriminato.

Ecco il perchè della parola *palese*. Può darsi, non lo escludo, massime se gli avvocati ci mettono le mani, che anche queste intenzioni buone abbiano poi ed essere rivoltate contro; ma la intenzione nostra è questa: di escludere che sia incriminato il pensiero, l'intenzione non palesata; perchè in questo caso si entrerebbe in un ginepraio, in qualche cosa d'inquisitorio che non ci pare conveniente. Ma non ci teniamo affatto se si è trovato che è piuttosto dannoso che utile.

Ed ora viene il quesito principale: la cittadinanza. Due onorevoli colleghi ne hanno parlato, di cui uno certo, è assai forte in leggi; combattere con loro mi è estremamente difficile, dimodochè sul principio prettamente legale, non andrò troppo avanti, ma parmi e pare alla Commissione che tutti i mezzi si debbano adoperare per tenere più alto e più compatto che sia possibile il sentimento italiano massime noi che mandiamo centinaia e centinaia di migliaia di uomini tutti gli anni a popolare altre terre; e di questo spoglio che ha luogo della forza viva del paese; l'unico compenso sarà quello di tenerli affezionati a noi in tutti i modi.

Ora molti perdono la cittadinanza per forza e parve alla Commissione e lo ritiene che è dannoso far perdere a quelli che si sentono

ancora Italiani i gradi che si sono guadagnati in patria. È stato detto che ci sono dei mezzi legali notissimi, vale a dire in caso di guerra di ricorrere ad un decreto del Ministero dell'interno e degli esteri per essere riammessi. A causa della burocrazia sarà cosa lunga ad ottenersi; si dovrebbe anche domandare se i nostri emigrati durante il tempo che sono stati fuori hanno tenuto una condotta lodevole e tale da meritare la conservazione del grado che avevano prima. Teoricamente parlando, è giustissimo e nulla avrei da eccepire, ma ripeto, il verificarlo prenderà tempo, e se aspettiamo per riammettere nei ranghi che i signori consoli e i signori ministri abbiano fatte le inchieste e che l'abbiano scritte, probabilmente la guerra sarà finita.

Io non posso a meno di ricordare che Garibaldi, Cialdini, Fanti, dopo aver spesa la vita sui campi di battaglia all'estero sono i grandi italiani che noi onoriamo. Vi possono anche essere tra i nostri emigrati chi senza essere dei Garibaldi spenderebbe la vita volentieri per il bene della patria. A me pare che privarsi di loro sia un torto. Però ci rimettiamo al Senato.

È stata fatta dall'onorevole senatore Sani l'osservazione che l'aprire la stura alla domanda degli ufficiali per avere il consiglio di disciplina, è, se non pericoloso, dannoso. Una ragione è già esposta nella relazione, vale a dire che nella mia lunga carriera militare mi è capitato di notare che talvolta vi sono dei fatti i quali non raggiungono tutti gli estremi per i quali le autorità militari debbono proporre od ordinare un Consiglio di disciplina. Massime nei piccoli presidii e nelle piccole città, a base di pettegolezzi cominciano a correre delle voci sul conto di un ufficiale, voci malevoli che intaccano l'onore e dalle quali egli non sa come difendersi. Non ci si combatte contro queste congiure di pettegolezzi od è assai difficile, e non ci sono neppure gli estremi per poter ricorrere ai tribunali, come può fare qualunque cittadino. L'ufficiale poi, non si trova nelle stesse condizioni di un qualunque cittadino; l'ufficiale porta un'uniforme che non è soltanto sua ma anche degli altri; ha perciò degli obblighi speciali per tutelare il suo onore, perchè non deve tutelare soltanto il suo onore, ma deve tutelare anche il decoro altrui, e questi

obblighi speciali il più delle volte lo mettono fuori della legge comune ed aggravano le condizioni in cui egli si trova. Ecco perchè si era fatta questa aggiunta dall'Ufficio centrale che l'ufficiale potesse tutelare in modo speciale il suo onore. Ma non è già detto che l'autorità militare abbia il dovere di aderire alla domanda del Consiglio di disciplina. Essa vedrà se sia il caso di ordinarlo.

Del resto c'è un altro motivo di questa aggiunta. Nell'opinione pubblica (non militare però) il Consiglio di disciplina è tenuto non solo come qualche cosa di grave (e grave è difatto), ma qualcosa di grave che è sempre in odio all'ufficiale, gli è sempre contro. Ora la lunga vita che io ho passato nelle file dell'esercito (47 anni di servizio effettivo) mi hanno fatto constatare che ciò non è vero: molte volte il Consiglio di disciplina non è contro l'ufficiale, ma è a suo favore, perchè può darsi che l'ufficiale abbia dei torti, ma questi sono ben poca cosa in paragone di quello che la voce pubblica gli affibbia; dimodochè il Consiglio di disciplina è in definitiva un giuri d'onore molto bene legalizzato.

Dubito che questa aggiunta trovi il favore del ministro della guerra, ma sebbene ritenga che sia molto utile, quando il Governo credesse il contrario, l'Ufficio centrale non vi insiste. Però io pregherei l'onorevole ministro che si raccomandasse alle autorità militari che con più larghezza badassero anche a queste cattive voci sparse dai pettegolezzi che si fanno sugli ufficiali e sia tutrice dei suoi subordinati (*Benissimo*).

Presentazione di un disegno di legge.

RAVA, *ministro della pubblica istruzione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAVA, *ministro della pubblica istruzione*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento: « Conversione in governative, istituzione e ripristinamento di scuole medie.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro Rava della presentazione di questo disegno di legge, che sarà trasmesso agli Uffici per l'esame.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo ora la discussione del disegno di legge sullo stato degli ufficiali.

VIGANÒ, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIGANÒ, *ministro della guerra*. Sarò brevissimo, giacchè il mio compito si riduce a ringraziare vivamente, anche a nome del mio collega della marina, l'Ufficio centrale, e specialmente il suo illustre relatore, per lo studio profondo che ha fatto del disegno di legge, studio dal quale esso è riuscito notevolmente migliorato; e a dichiarare al Senato se e per quali ragioni il Governo intenda di accettare o no le aggiunte e gli emendamenti che l'onorevole Sani ha presentato ed ha così bene illustrato; due di questi emendamenti sono anche stati sostenuti dall'onorevole Buonamici.

L'onorevole Sani vorrebbe che si ripristinasse il secondo comma della legge del 25 maggio 1852, aggiungendo all'art. 1° dell'attuale disegno di legge la espressione: « il grado è distinto dall'impiego ». L'onorevole relatore Del Mayno ha detto che questa è questione soltanto di forma; tale è anche l'opinione del Governo; sicchè io pregherei l'onorevole Sani a non insistere per una semplice questione formale.

Passo ora all'art. 2°. L'onorevole Sani vorrebbe che fosse ripristinato il testo ministeriale dei comma 2° e 3°. Anche questa è semplice questione di forma che non ha in sè grande importanza; ma invece è importante la proposta soppressione dell'aggettivo « palese », che tanto all'onorevole Sani quanto all'onorevole Buonamici non piace.

L'onorevole Buonamici è stato unanimamente applaudito dal Senato quando disse che col'aggiunta di quell'aggettivo si lascia supporre si possa permettere ad un militare di fare in segreto quello che la legge gli proibisce di fare in modo palese.

Questa osservazione è giustissima, ed il Governo non esita a riprendere il suo testo, affinché ne venga tolta questa parola « palese », e lo fa tanto più volentieri in quantochè l'Ufficio centrale non insiste a mantenere la sua dizione.

Passo ora all'art. 3°, che è quello che riguarda la cittadinanza.

Anche su questo l'Ufficio centrale non insiste, specialmente dopo udite le dichiarazioni fatte dall'onor. senatore Sani e dall'onor. Buonamici; ed anche il Governo accetta di togliere questa aggiunta.

Riguardo all'art. 28 mi pare che l'onorevole senatore Del Maino abbia dimenticato di esprimere l'opinione dell'Ufficio centrale sulla proposta di soppressione del comma e), presentata ed illustrata dall'onor. Sani.

Questo comma e) dice in sostanza che l'Ufficiale può essere dispensato dal servizio attivo permanente anche per mancanze in servizio o contro la disciplina.

Io non so se l'Ufficio centrale insiste.

DEL MAYNO, *relatore*. Certo, l'Ufficio centrale non può a meno di insistere.

VIGANÒ, *ministro della guerra*. Ma io pregherei, invece, l'Ufficio centrale a non insistere, perchè altrimenti si rimetterebbe in vita il provvedimento della revocazione dall'impiego, che si desidera eliminare. Colla legge attuale un ufficiale può essere o rimosso, per mancanza contro l'onore, dal grado e dall'impiego, o revocato dall'impiego per motivi meno gravi. Gli effetti di queste due posizioni sono press' a poco gli stessi, mentre vi è un abisso tra le cause che producono la rimozione e quelle che producono la revocazione. Infatti comunemente si dice tanto per un ufficiale rimosso quanto per un ufficiale revocato che egli è stato *mandato via dall'esercito*, mentre le cause per cui ha dovuto lasciare il servizio sono sostanzialmente di differente natura.

Ora il Governo nel proporre il suo disegno di legge, ebbe di mira di togliere questo inconveniente, abolendo la revocazione. Essa tornerebbe in campo ancora, se si mettesse la dispensa dal servizio per semplici mancanze contro la disciplina.

Per queste considerazioni io pregherei di nuovo l'Ufficio centrale di non insistere.

Ritiro di un progetto di legge.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio ministro dell'interno*. Ho l'onore di presentare al Se-

nato un decreto Reale che mi autorizza a ritirare il progetto di legge sullo scioglimento dei Consigli comunali e provinciali.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, della presentazione del decreto Reale che lo autorizza a ritirare il progetto di legge sullo scioglimento dei Consigli comunali e provinciali. Detto progetto sarà tolto dall'ordine del giorno.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo la discussione del disegno di legge sullo stato degli Ufficiali.

PRIMERANO, *presidente dell'Ufficio centrale*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PRIMERANO, *presidente dell'Ufficio centrale*. È certo che l'ufficiale il quale manca gravemente alla disciplina ed al servizio, non può rimanere nell'esercito; queste mancanze però possono essere più o meno gravi, e per le une e per le altre occorre sempre una sanzione nel Consiglio di disciplina. Se son gravissime, oltre all'impiego, perde il grado, e se non raggiungono l'estremo della gravità, l'ufficiale perde soltanto l'impiego.

Come le mancanze, le punizioni debbono essere gravissime o meno gravi, sempre in seguito a deliberazioni di un Consiglio di disciplina; e questa è stata la ragione per la quale l'Ufficio centrale ha proposto l'aggiunta del comma secondo; ma se il Governo desidera di toglierla, noi non insistiamo.

SANI. Ma il ministro non ha detto nulla sull'articolo 30.

VIGANÒ, *ministro della guerra*. Mi riservo di parlare in seguito.

SCIALOJA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA. Avevo intenzione di far qualche osservazione, quando fosse venuto in discussione l'art. 3; ma, siccome nella discussione generale si è costituito un certo consenso circa la modificazione dell'art. 3 proposto dall'Ufficio centrale, ho pensato che sarei forse giunto troppo tardi, parlando nella sede più propria.

L'Ufficio centrale aveva proposto un articolo assai grave, che è stato combattuto vittoriosamente dai senatori Sani e Buonamici; ma forse la ritirata è stata troppo completa, e il

campo è stato troppo presto abbandonato. Nelle osservazioni fatte dall'Ufficio centrale nella sua relazione, e dal relatore nel suo discorso testè pronunciato, vi è qualche cosa che, a parer mio, va salvata.

L'Ufficio centrale, forse perchè non vi era nel suo seno nessun avvocato (degli avvocati se ne dice spesso male, ma spesso sono necessari)...

CAVALLI. Vi è un uomo di legge, ma non fa l'avvocato. (*ilarità*).

SCIALOJA. ... l'Ufficio centrale è andato al di là della sua intenzione nella formulazione dell'articolo; tanto al di là, che avrebbe avuto bisogno dell'intervento del ministro di grazia e giustizia, anzichè di quello della guerra, per far discutere un articolo costituente una modificazione del Codice civile. Vi è però un elemento del tutto militare, pienamente di competenza dell'Ufficio centrale e dei ministri militari, che si può mettere in evidenza nella legge, facendo, a parer mio, cosa utile e sana.

Ciò che l'Ufficio centrale voleva realmente era questo: che l'ufficiale, il quale fosse stato privato del suo grado in seguito alla perdita della cittadinanza, potesse, specialmente in tempo di guerra, ritornare nelle file dell'Esercito col grado a lui pertinente. Per dir questo ha ecceduto, dicendo che l'ufficiale doveva conservare la sua cittadinanza; ma, sopprimendo quanto vi è di troppo, noi possiamo tuttavia formulare in un articolo la disposizione che l'ufficiale, il quale per la perdita della cittadinanza ha perduto il suo grado, possa essere senz'altro reintegrato nel grado stesso, quando si presenti a riassumere il servizio militare, specialmente in caso di guerra.

Io credo che un emendamento così formulato sarebbe più utile che la pura soppressione di questa parte dell'articolo dell'Ufficio centrale.

SANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SANI. Nel mio discorso, forse non abbastanza esplicitamente, parlai anche di questo caso in cui il cittadino riacquistando la cittadinanza italiana, dopo averla perduta all'estero, potesse riacquistare contemporaneamente il grado. Io ho citato l'art. 36 della legge sull'emigrazione, per cui lo stesso ministro dell'interno, d'accordo con quello degli esteri, in certi casi può ridare la cittadinanza ad uno che l'ha

perduta, ed ho citato anche l'art. 13 del Codice civile, ma ho soggiunto questo, che due condizioni debbono concorrervi, cioè, che il cittadino abbia perduto la cittadinanza italiana per imposizione e non per volontà sua, e che la sua condotta all'estero sia stata irreprensibile. Date queste due condizioni, io non ho difficoltà ad accettare qualche cosa che si avvicini alla proposta che ha fatto l'onor. senatore Scialoja; però non la vorrei in termini così vaghi come egli l'ha annunciata, perchè in quei termini non potrei accettarla e allora riterrei meglio che le cose rimanessero come prima.

Se si volesse fare un'eccezione per coloro che vanno in paesi dove la legislazione impone l'abbandono della cittadinanza propria, potrei accettarla, ma altrimenti mi associerei all'opinione del mio antenato Della Torre, opinione esposta quando si discusse questa legge nel 1850.

VIGANO', *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIGANO, *ministro della guerra*. Innanzi tutto pregherei l'onor. Scialoja di non insistere nella sua proposta che in questa legge s'introduca una disposizione diretta a stabilire che sia conservato il grado a coloro che, dopo di aver conseguito un grado nell'esercito, abbiano di poi emigrato ed abbiano perduta la cittadinanza italiana. Io prego di non insistere in questa proposta, perchè ritengo che, se scoppiasse la guerra, si farebbe, come si è sempre fatto, una legge che ammetterebbe speciali arruolamenti volontari, ed in questa legge si stabilirebbe la reintegrazione del grado avuto per coloro che l'ebbero in un primitivo servizio militare fatto, purchè, naturalmente, si fossero conservati meritevoli di riaverlo.

Ringrazio poi l'Ufficio centrale per avere acconsentito a togliere quel comma e), che era stato aggiunto all'art. 28.

All'art. 29 *bis* l'onor. Sani vorrebbe fosse soppresso il secondo comma, perchè lo ritiene inutile; e vorrebbe fosse anche soppresso il terzo comma, per le ragioni che egli ha così bene esposte. L'Ufficio centrale non insiste nelle sue proposte, ed io sono davvero grato all'onorevole Sani che con le sue opportune osservazioni ha promosso il ritorno al testo primitivo, che mi permetto di dire migliore.

Finalmente c'è un'ultima questione su cui ha parlato l'onor. Sani, e sulla quale l'Ufficio centrale non avrebbe ancora esposta la sua opinione: è quella che riguarda l'art. 30. L'onorevole Sani vorrebbe che l'art. 30 fosse così concepito: l'ufficiale dell'esercito o della marina, qualunque sia il grado, non può essere sottoposto a Consiglio di disciplina se non per decisione del ministro della guerra o della marina, salvo i casi indicati agli art. 41 (ufficiali che sono nelle colonie) e salvo i casi dell'articolo 47 riguardante gli ufficiali di marina imbarcati su regie navi, che si trovano in lontani mari.

L'Ufficio centrale su questo argomento non si è pronunciato, ed io quindi pregherei il relatore di esprimere il suo parere, di dire cioè se consente o no a questa modificazione.

PRESIDENTE. Per non interrompere nuovamente il suo discorso, pregherei il ministro di dire tutto quello che deve dire, poi risponderà, se crede, l'Ufficio centrale.

VIGANO', *ministro della guerra*. Allora io aggiungerò soltanto che il Governo è grato al senatore Sani delle osservazioni da lui fatte poichè è indubbiamente opportuno sia soltanto il ministro della guerra, o della marina, quello che decide se debbasi mettere, o no, un ufficiale sotto Consiglio di disciplina, anzichè delegare tale facoltà alle autorità dipendenti, e cioè ai comandanti di corpo d'armata per l'esercito ed ai comandanti di dipartimento per la marina.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Prima di passare alla discussione degli articoli, debbo dar lettura dell'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale e così concepito: « Il Senato fa voti al Governo perchè anche alle altre leggi concernenti lo stato degli ufficiali siano portati i mutamenti richiesti dai tempi ed organamenti cambiati ».

Ha facoltà di parlare il ministro della guerra.

VIGANO, *ministro della guerra*. Il Governo accetta quest'ordine del giorno e trova che è una raccomandazione molto opportuna.

PRESIDENTE. Pongo ai voti quest'ordine del giorno; chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Passeremo ora alla discussione degli articoli, che rileggo:

PARTE PRIMA

Degli ufficiali in servizio attivo permanente.

TITOLO I.

Del grado.

Art. 1.

Il grado conferito con decreto Reale costituisce lo stato dell'ufficiale.

Il senatore Sani propone di ripristinare a questo articolo il comma 2 della legge 25 maggio 1852: « il grado è distinto dall'impiego ».

SANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANI. Ringrazio gli onorevoli ministri della guerra e della marina per la buona accoglienza che hanno fatto alle mie proposte, mi duole però immensamente di non poter corrispondere a tanta cortesia, o quanto meno debbo permettermi di fare alcune osservazioni sul secondo comma dell'art. 1°.

Se si guarda a prima vista, pare, è vero, una questione puramente di forma. Questo secondo comma vive da 55 anni, ed io non so che cosa accadrà, quando, facendo una legge nuova, si venisse a sopprimere, perchè nessuno vorrà credere che sia unicamente per una questione di forma, specialmente poi coloro a cui interessa diranno: « ma se il legislatore ha levato questo secondo comma, ci deve essere una ragione! » ed ognuno andrà a cercarla in quello che gli giova.

Se queste mie ragioni persuadono gli onorevoli ministri, bene, diversamente io non insisterò.

VIGANO', *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VIGANO', *ministro della guerra*. Io mi permetto di pregare ancora l'onor. Sani di non insistere, tanto più che egli ha visto che l'Ufficio centrale è favorevole alla soppressione.

SANI. Io son persuaso che porterà dei danni, e lo vedranno col fatto.

FINALI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FINALI. Le osservazioni che fa l'onor. Sani hanno una gravità evidente. Perché si sopprime questa parte dell'art. 1 di una legge che ha

governato l'esercito per cinquant'anni? Ma che male c'è a mantenere la locuzione, che il grado è distinto dall'impiego?

In tutta la legge vi sono disposizioni che hanno effetto per il grado e non per l'impiego e viceversa; ma siccome la esplicita distinzione fra grado ed impiego, che non si verifica per gl'impiegati civili, non contraddice ad alcun concetto del progetto ministeriale; e siccome sta l'osservazione dell'onor. Sani che disse che una modificazione di questo genere nella legge, non si suppone che sia fatta senza motivo e senza conseguenze legali, se nel concetto del Governo non c'è di alterare la vecchia legge, la lasci stare, poichè risponde alla verità; e non nuoce al buon ordinamento, alla compagine ed alla disciplina dell'esercito.

MIRABELLO, *ministro della marina*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MIRABELLO, *ministro della marina*. Non è per contraddire a quello che hanno detto testè gli onorevoli Finali e Sani, ma a me sembra che la distinzione tra il grado e l'impiego, altro non sia che una definizione posta in capo alla legge del 1852, definizione ormai a tutti nota e che, se pure non vi fosse, trasparirebbe a tutti evidente dal contesto della stessa legge, là ove si parla della perdita del grado, e della perdita dell'impiego. Ora, pare a me che volere aggiungere all'articolo 1 la dicitura proposta, solo perchè figurò per cinquant'anni nella legge antica, non sia una ragione grave. Ragioni gravi a me sembra di non averle udite da nessuno, e poichè anche l'Ufficio centrale ha creduto di poter sopprimere ciò che non era se non una definizione, così spero che gli onorevoli senatori preopinanti non vorranno insistere nella loro proposta.

SANI. Non insisto.

PRESIDENTE. E lei onor. Finali?

FINALI. Se non c'è un motivo grave per mantenere nella legge questa definizione, non c'è neppure un motivo nè grave nè lieve per eliminarla; tanto che senza nessun inconveniente essa fu scritta ed è stata osservata per più di mezzo secolo. Del resto, se non vi sono proposte per aggiungerla, io non ne faccio.

PRESIDENTE. Siccome l'emendamento proposto dall'onorevole Sani è stato da lui ritirato,

non resta che mettere ai voti l'articolo primo così come fu letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

Art. 2.

L'ufficiale non può perdere il grado se non per rinunzia accettata con decreto Reale, o per una delle cause seguenti:

- a) Perdita della cittadinanza;
- b) Condanna:

1° per delitto, ad una pena restrittiva della libertà personale per un tempo maggiore di tre anni, eccettuato il caso indicato negli articoli 239 e 242 del Codice penale comune;

2° per alcuno dei delitti preveduti negli articoli 168, 335, 345, 346, 402, 403, 404, 413, 415 e 418 del Codice penale comune, e negli articoli dall'856 all'861 del Codice di commercio;

3° per qualsiasi delitto, ad una pena restrittiva della libertà personale di qualunque durata, quando siavi congiunta, come pena o effetto penale, la interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici; ovvero siavi aggiunta, per sanzione di legge o per disposizione del giudice, la sottoposizione del condannato alla vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza;

4° alla degradazione, destituzione o dimissione, come pena o effetto penale, per un reato preveduto nella legge penale militare;

- c) Rimozione:

1° per offesa alla sacra persona del Re, o del Reggente, ovvero a persona della Famiglia Reale;

2° per manifestazione pubblica o esplicita dichiarazione di una opinione ostile alla monarchia costituzionale, alle istituzioni fondamentali dello Stato ed alle libertà garantite dallo Statuto; per eccitamento pubblico alla disobbedienza delle leggi o all'odio fra le varie classi sociali; come anche prendendo parte palese ad un'associazione diretta a tali scopi;

3° per mancanza contro l'onore o per mancanza grave contro il decoro del grado, ovvero per mala condotta abituale;

- d) Eliminazione dai ruoli:

1° per persistenza nelle cause che motivarono la sospensione dall'impiego;

2° per sospensione dall'impiego protratta per due anni;

3° per negligenza abituale, ovvero per mancanza grave in servizio o contro la disciplina.

A questo articolo è stato proposto un emendamento dal senatore Sani, e cioè di togliere dal numero 2 della lettera c) la parola « palese ». Mi pare che tanto l'Ufficio centrale quanto il ministro siano d'accordo nell'accogliere questa proposta...

SCIALOJA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA. L'Ufficio centrale ed il ministro hanno dichiarato che accettavano sostanzialmente il concetto proposto dal senatore Sani. Hanno detto di non fare grave questione circa la riunione del comma 2° e 3° del progetto ministeriale nel comma 2° del progetto dell'Ufficio centrale. Appunto perchè la questione non è grave, pregherei l'Ufficio centrale di accettare anche per questa parte il primitivo progetto ministeriale, distinguendo i due numeri l'uno dall'altro, perchè si tratta di due figure giuridiche alquanto diverse, e anche perchè in tal modo si salva meglio la sintassi.

È difficile costruire il periodo sintatticamente facendone uno solo. Infatti nel progetto dell'Ufficio centrale esce fuori nell'ultima parte un gerundio inaspettato « prendendo parte », che mal si concorda con tutti gli altri incisi, che incominciano con un *per*: « per manifestazioni, per eccitamento, ecc. ».

Questo mutamento grammaticale si toglierebbe di mezzo, quando gli ultimi incisi si riducessero ad un numero separato, come era nel progetto ministeriale. La sostanza è la stessa, e la forma migliora; quindi credo che l'Ufficio centrale non dovrebbe avere difficoltà ad accettare questa proposta.

DEL MAYNO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL MAYNO, *relatore*. Non ho difficoltà di accettare la proposta.

SCIALOJA. Ho detto che dipendeva dalla diversa natura dell'ultimo inciso.

VIGANÒ, *ministro della guerra*. Io pure accetto l'emendamento.

PRESIDENTE. Rimane così la dizione del progetto ministeriale, fatta eccezione del comma 1°, che resta secondo il testo dell'Ufficio centrale.

Rileggo l'art. 2° così modificato:

Art. 2.

L'ufficiale non può perdere il grado se non per rinuncia accettata con decreto Reale, o per una delle cause seguenti:

a) Perdita della cittadinanza;

b) Condanna:

1° per delitto, ad una pena restrittiva della libertà personale per un tempo maggiore di tre anni, eccettuato il caso indicato negli art. 239 e 242 del Codice penale comune;

2° per alcuno dei delitti preveduti negli art. 168, 335, 345, 346, 402, 403, 404, 413, 415, e 418 del Codice penale comune, e negli articoli dall'856 all'861 del Codice di commercio;

3° per qualsiasi delitto, ad una pena restrittiva della libertà personale di qualunque durata, quando siavi congiunta, come pena o effetto penale la interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici; ovvero siavi aggiunta, per sanzione di legge o per disposizione del giudice, la sottoposizione del condannato alla vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza;

4° alla degradazione, destituzione o dimissione, come pena o effetto penale, per un reato preveduto nella legge penale militare;

c) Rimozione:

1° per offesa alla sacra persona del Re, o del Reggente durante la reggenza, ovvero ad una fra le persone della Famiglia Reale;

2° per manifestazione pubblica di una opinione ostile alla monarchia costituzionale, alle istituzioni fondamentali dello Stato od alle libertà garantite dallo Statuto del Regno; ovvero partecipazione ad un'associazione diretta a scopi ostili alla monarchia, alle istituzioni o alle libertà medesime;

3° per eccitamento pubblico alla disobbedienza delle leggi, o all'odio fra le varie classi sociali; ovvero partecipazione ad un'associazione diretta ad alcuno di questi scopi;

4° per mancanza contro l'onore o per mancanza grave contro il decoro del grado, ovvero per mala condotta abituale;

d) Eliminazione dai ruoli:

1° per persistenza nelle cause che motivarono la sospensione dall'impiego;

2° per sospensione dall'impiego protratta per due anni;

3° per negligenza abituale, ovvero per mancanza grave in servizio o contro la disciplina.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Passeremo all'art. 3.

Art. 3.

Per l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo precedente, si osservano rispettivamente le norme seguenti:

a) La perdita della cittadinanza è dichiarata, sull'istanza del pubblico ministero, dal tribunale civile del luogo ove ha sede il corpo cui appartiene l'ufficiale; non si fa luogo però alla perdita della cittadinanza quando l'interessato dichiara esplicitamente di esser pronto ad accorrere in difesa del paese in caso di guerra.

b) Nel caso di condanna, la perdita del grado si verifica dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile; ma, se trattasi di sentenza contumaciale pronunciata dalla Corte d'assise o da un giudice militare, si verifica dopo trascorsi tre mesi dall'affissione della sentenza.

La condanna pronunciata da un giudice straniero, che secondo le corrispondenti disposizioni della presente legge importerebbe la perdita del grado, produce tale effetto quando sia dichiarato dal ministro della guerra o della marina, sopra conforme proposta della Corte di cassazione di Roma.

c) La rimozione e la eliminazione dai ruoli sono dichiarate con decreto Reale, previo conforme parere di un Consiglio di disciplina.

Su questo articolo c'è pure una proposta fatta dall'onorevole Sani, a cui si è associato l'Ufficio centrale e il ministro, di sopprimere la aggiunta: « non si fa luogo alla perdita della cittadinanza quando l'interessato dichiara esplicitamente di essere pronto ad accorrere in difesa del paese, in caso di guerra ».

Il senatore Scialoja, a sua volta, proporrebbe di sostituire alla seconda parte del comma a) dell'art. 3 questa dizione: « L'ufficiale che ha perduto la cittadinanza, ove ritorni in patria in caso di guerra, può essere reintegrato del suo grado ».

Domando all'onor. Scialoja se insiste su questo emendamento.

SCIALOJA. In seguito alle dichiarazioni del ministro della guerra, non insisto sulla mia proposta, poichè egli ha dimostrato che lo scopo a cui mirava il mio emendamento si può conseguire in altro modo.

E poichè ho la parola, vorrei domandare una spiegazione tanto all'onorevole ministro, quanto all'Ufficio centrale, intorno alla lettera *b*) e specialmente al secondo capoverso di essa.

Ivi si dice:

« La condanna pronunciata da un giudice straniero, che secondo le corrispondenti disposizioni della presente legge, importerebbe la perdita del grado, produce tale effetto quando sia dichiarato dal ministro della guerra o della marina, sopra conforme proposta della Corte di cassazione di Roma ».

Io mi aspettava di sentire il presidente della Corte di cassazione in Roma domandare la parola, perchè non intendo come potrebbe applicarsi questa disposizione della legge. Come è scritto qui, si tratta di una iniziativa che la Corte di cassazione di Roma dovrebbe prendere per proporre al ministro della guerra o a quello della marina, nel caso di condanna di un ufficiale pronunciata da un'autorità straniera, che si applichino le conseguenze disciplinari, ecc. Non capisco affatto come possa in tal modo la Corte di cassazione di Roma farsi iniziatrice di atti disciplinari; desidererei una spiegazione. Dipenderà forse dal non aver io ben compreso il significato dell'articolo.

VIGANO', *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VIGANO', *ministro della guerra*. Veramente la dizione dell'articolo è oscura. Converrebbe dunque sostituire altra dizione.

SANI. A me pare che non ci sarebbe che da invertire la dicitura del periodo e dire così: « dalla Corte di cassazione di Roma, sopra conforme proposta del ministro della guerra o della marina ».

SCIALOJA. Sta bene, ma bisogna però correggere.

PRESIDENTE. Allora domando al Senato se approva questa modificazione.

SCIALOJA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SCIALOJA. A me pare che, prima di votare questa modificazione, sia opportuno pensarci un

poco, poichè non basta invertire l'ordine degli incisi. Evidentemente la Corte di Cassazione di Roma non è chiamata solo a dichiarare gli effetti disciplinari di quelle condanne straniere, come tuttavia parrebbe, anche quando s'invertissero puramente e semplicemente gl'incisi. La Corte di cassazione di Roma sarà chiamata a definire giudiziariamente l'equivalenza della sentenza straniera, a quella che sarebbe stata pronunciata in simile materia da un'autorità italiana. Questo è il punto su cui può interloquire autorevolmente la Corte di Cassazione, il resto deve essere fatto dal ministro. Ma bisogna che questo pensiero sia tradotto chiaramente nella legge. Io in questo momento non oserei formulare tale emendamento; forse è meglio rimandare la redazione di questo articolo all'Ufficio centrale, affinchè lo formuli in modo conveniente.

CAVALLI, *dell'Ufficio centrale*. Sta bene l'Ufficio centrale si incaricherà della nuova redazione dell'articolo.

PRESIDENTE. Quest'articolo è sospeso ed è rimandato all'Ufficio centrale per una nuova redazione.

SANI. Domando se si sospende solamente questa parte dell'articolo 3, oppure se si sospende tutto l'articolo.

PRESIDENTE. L'articolo deve essere votato complessivamente, quindi non si può votarlo a metà; quando l'Ufficio centrale presenterà al Senato la nuova redazione, si voterà complessivamente. Quindi, quest'articolo rimarrà sospeso.

Passiamo ora all'articolo successivo.

Prego l'onorevole senatore segretario Arrivabene a voler procedere alla lettura dell'articolo 4 e dei successivi.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

TITOLO II.

Dell'impiego.

CAPO I.

Disposizioni generali.

Art. 4.

L'impiego non può cessare nè essere tolto o sospeso all'ufficiale, se non nei casi e nei modi stabiliti dalla legge.

(Approvato).

Art. 5.

Rispetto all'impiego, le posizioni dell'ufficiale in servizio attivo permanente sono:

- a) in servizio effettivo;
- b) in disponibilità;
- c) in aspettativa;
- d) dispensato dal servizio attivo permanente.

(Approvato).

CAPO II.

Del servizio effettivo.

Art. 6.

Il servizio effettivo è la posizione dell'ufficiale:

- a) che appartiene ad uno dei quadri organici del R. esercito o della R. marina, ed è provveduto d'impiego secondo tale quadro;
- b) che, cessando temporaneamente dalla predetta condizione, è incaricato di un servizio speciale o di una missione.

(Approvato).

CAPO III.

Della disponibilità.

Art. 7.

La disponibilità è la posizione dell'ufficiale idoneo al servizio, collocato temporaneamente fuori dei quadri organici del R. esercito o della R. marina, e non provveduto d'impiego; ed è speciale agli ufficiali generali, agli ufficiali ammiragli o di grado corrispondente dei corpi militari della R. marina, ed ai comandanti di corpo o capi di servizio.

(Approvato).

Art. 8.

La disponibilità è assegnata per decreto Reale, in seguito a deliberazione presa in Consiglio dei ministri.

(Approvato).

Art. 9.

Il richiamo in servizio effettivo degli ufficiali in disponibilità è attuato mediante decreto Reale.

(Approvato).

CAPO IV.

Dell'aspettativa.§ 1. — *Nozione e cause dell'aspettativa.*

Art. 10.

L'aspettativa è la posizione dell'ufficiale idoneo al servizio, collocato temporaneamente fuori dei quadri organici del Regio esercito o della Regia marina, e non provveduto d'impiego.

(Approvato).

Art. 11.

L'ufficiale non può essere collocato in aspettativa, se non per una delle seguenti cause:

- a) riduzione di quadri;
- b) ritorno da prigionia di guerra, se i quadri trovinsi al completo;
- c) infermità temporanee provenienti da cause di servizio;
- d) infermità temporanee non provenienti da cause di servizio;
- e) motivi speciali, a domanda dell'ufficiale;
- f) sospensione dall'impiego.

Le cause indicate alle lettere c), d) ed e) debbono essere giustificate nei modi stabiliti da regolamento approvato con decreto Reale.

(Approvato).

§ 2. — *Aspettativa per riduzione di quadri, per ritorno da prigionia di guerra o per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.*

Art. 12.

Verificandosi una riduzione di quadri, sono collocati in aspettativa, per ciascun grado, gli ufficiali che eccedano i rispettivi quadri, ed a preferenza quelli che ne facciano domanda, eccettuando, in ogni caso, gli iscritti sul quadro di avanzamento.

(Approvato).

Art. 13.

Nei collocamenti d'autorità in aspettativa per riduzione di quadri, si osserva un turno per ciascun grado, incominciando sempre dagli ufficiali meno anziani ed eccettuando, fino all'esaurimento del turno, gli ufficiali che, nel grado medesimo, siano stati altra volta collocati di autorità in aspettativa per la stessa causa.

(Approvato).

Art. 14.

Gli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione di quadri, per ritorno da prigionia di guerra, o per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, hanno diritto ad occupare i due terzi dei posti che siano vacanti nei rispettivi quadri e gradi, nell'ordine di data del loro collocamento in aspettativa, e, a parità di data, nell'ordine di anzianità del grado.

Nondimeno gli ufficiali, ai quali per ragione di anzianità spetti l'iscrizione nel quadro di avanzamento, debbono essere richiamati immediatamente in servizio effettivo, e, ove manchino i posti, altri ufficiali del quadro e grado rispettivo sono collocati in aspettativa per riduzione di quadri.

(Approvato).

Art. 15.

La durata dell'aspettativa per riduzione di quadri o per ritorno da prigionia di guerra non può essere protratta per un tempo maggiore di due anni, a decorrere dalla data del collocamento in aspettativa.

Trascorso tale termine, l'ufficiale dev'essere richiamato in servizio effettivo, e, ove manchi il posto, si applica la disposizione contenuta nel capoverso dell'articolo precedente.

(Approvato).

Art. 16.

Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano pure agli ufficiali collocati in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

Se al termine dei due anni perduri la causa dell'aspettativa, il richiamo in servizio è protratto sino a quando tale causa non sia cessata; ma in nessun caso la durata complessiva dell'aspettativa può essere maggiore di tre anni.

(Approvato).

§ 3. — *Aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio o per motivi speciali.*

Art. 17.

La durata dell'aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio o per motivi speciali è determinata dal decreto di collocamento in aspettativa, ma non può essere

inferiore a quattro mesi; nè può essere superiore ai tre anni, se per infermità, o ai due anni, se per motivi speciali.

(Approvato).

Art. 18.

Al termine dell'aspettativa per una delle cause indicate nell'articolo precedente, l'ufficiale è trasferito in aspettativa per riduzione di quadri; ma il tempo utile per il richiamo in servizio decorre soltanto dalla data di tale trasferimento.

In ogni caso, quando la durata complessiva delle aspettative abbia raggiunto il limite massimo di tre anni, l'ufficiale deve essere richiamato in servizio effettivo, occupando il primo posto vacante.

(Approvato).

Art. 19.

L'ufficiale che già sia stato in aspettativa per motivi speciali, non può esservi ricollocato se non siano decorsi almeno due anni dal suo richiamo in servizio.

(Approvato).

§ 4. — *Aspettativa per sospensione dall'impiego.*

Art. 20.

L'ufficiale collocato in aspettativa per sospensione dall'impiego non può rimanere in tale posizione per una durata maggiore di un anno.

Nondimeno tale durata può essere protratta per un tempo non superiore ad un altro anno, previo conforme parere di un Consiglio di disciplina.

Durante il primo anno il posto dell'ufficiale sospeso è conservato vacante, salvo che debba essere occupato per esigenze di servizio.

(Approvato).

Art. 21.

L'ufficiale ha diritto, durante il primo anno della sospensione, ad essere sottoposto ad un Consiglio di disciplina, il quale esprimerà parere se debba essere confermato nell'aspettativa per sospensione.

(Approvato).

Art. 22.

Se la sospensione cessa durante il primo anno, l'ufficiale è richiamato immediatamente in servizio effettivo; ma, ove manchi il posto, è trasferito in aspettativa per riduzione di quadri, con diritto ad occupare il primo posto che si faccia vacante nel rispettivo quadro e grado.

Se la sospensione dall'impiego cessa oltre il primo anno, l'ufficiale è trasferito in aspettativa per riduzione di quadri, e la sua posizione è regolata analogamente all'art. 18.

(Approvato).

Art. 23.

Fuori dei casi indicati nell'art. 2 e salvo le disposizioni della legge penale militare, le condanne proferite in applicazione della legge penale comune hanno per effetto la sospensione dall'impiego quando la pena inflitta sia la reclusione, la detenzione o l'arresto per un tempo non inferiore ai due mesi.

(Approvato).

§ 5. — *Disposizioni comuni alle varie aspettative.*

Art. 24.

Verificandosi una causa diversa da quella che determinò l'aspettativa, l'ufficiale può essere trasferito ad altra aspettativa, purchè complessivamente non si ecceda il limite di tre anni.

(Approvato).

Art. 25.

Nel caso di chiamata alle armi per mobilitazione o per altre eventualità non ordinarie, gli ufficiali in aspettativa possono essere richiamati immediatamente in servizio.

(Approvato).

Art. 26.

I collocamenti in aspettativa, le successive proroghe, i trasferimenti da una ad altra aspettativa ed i richiami in servizio effettivo sono attuati mediante decreto Reale.

Il decreto Reale, col quale l'ufficiale è collocato in aspettativa, deve sempre indicarne la causa, e, ove trattisi di aspettativa per sospensione dall'impiego, deve inoltre contenere la

motivazione del provvedimento ed essere accompagnato da relazione del ministro della guerra o della marina.

(Approvato).

CAPO V.

Della dispensa dal servizio attivo permanente.

Art. 27.

Dispensato dal servizio attivo permanente è l'ufficiale che ha cessato definitivamente il servizio attivo e non può, in tempo di pace, esser provveduto d'impiego.

(Approvato).

Art. 28.

L'ufficiale non può essere dispensato dal servizio attivo permanente se non per rinuncia accettata per decreto Reale, o per una delle cause seguenti:

a) per età o per anzianità, nei limiti stabiliti dalle leggi speciali, quando dichiarato non idoneo a servizi eventuali;

b) per infermità permanenti, ovvero temporanee quando sia trascorso il termine massimo dell'aspettativa a norma degli art. 16 e 17 della presente legge;

c) per definitiva esclusione dall'avanzamento ovvero per inidoneità a coprire gli uffici del proprio grado;

d) per aver contratto matrimonio senza il Regio assentimento, ovvero unione matrimoniale col solo rito religioso.

e) per mancanza in servizio o contro la disciplina.

PRESIDENTE. A questo art. 28 l'onor. Sani ha presentato un emendamento nel senso che venga soppresso il comma e) aggiunto dall'Ufficio centrale.

Il ministro e l'Ufficio centrale non si oppongono a questa soppressione.

MIRABELLO, *ministro della marina*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MIRABELLO, *ministro della marina*. Io proporrei che al comma a) di questo articolo, dopo le parole « per età o per anzianità », si aggiunga « di servizio », perchè vi è anche l'anzianità di grado e quindi si potrebbe far confusione.

DEL MAYNO, *relatore*. L'Ufficio centrale è favorevole alla proposta dell'onor. ministro della marina.

PRESIDENTE. L'onor. ministro della marina propone dunque che al comma *a*) di questo articolo 28 dopo le parole « per età o per anzianità », si aggiunga « di servizio ».

Chi approva questa aggiunta è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Rileggo dunque l'art. 28 modificato con l'aggiunta del ministro della marina e con la soppressione del comma *e*) proposta dal senatore Sani.

Art. 28.

L'ufficiale non può essere dispensato dal servizio attivo permanente se non per rinunzia accettata dal Re, o per una delle cause seguenti:

a) per età o per anzianità di servizio, nei limiti stabiliti dalle leggi speciali, quando dichiarato non idoneo a servizi eventuali;

b) per infermità permanenti, ovvero temporanee quando sia trascorso il termine massimo dell'aspettativa a norma degli art. 16 e 17 della presente legge;

c) per definitiva esclusione dall'avanzamento ovvero per idoneità a coprire gli uffici del proprio grado;

d) per aver contratto matrimonio senza il Reo assentimento, ovvero unione matrimoniale col rito religioso.

Chi intende di approvare l'art. 28, così modificato, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 29.

Le cause di dispensa dal servizio attivo permanente indicate nell'articolo precedente debbono essere accertate nei modi stabiliti dai regolamenti militari e approvati con decreto Reale.

La dispensa dal servizio attivo permanente è dichiarata mediante decreto Reale, che indicherà la causa della dispensa.

L'applicazione del comma *e*) deve essere preceduta da un Consiglio di disciplina.

PRESIDENTE. A questo articolo, il senatore Sani propone la soppressione dell'ultimo comma, soppressione accettata dall'Ufficio centrale e dal Governo.

Pongo ai voti pertanto l'art. 29 così modificato; lo rileggo:

Art. 29.

Le cause di dispensa dal servizio attivo permanente indicate nell'articolo precedente debbono essere accertate nei modi stabiliti dai regolamenti militari approvati con decreto Reale.

La dispensa dal servizio attivo permanente è dichiarata mediante decreto Reale, che indicherà la causa della dispensa.

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).

TITOLO III.

Del Consiglio di disciplina.

Art. 29 bis.

Il Consiglio di disciplina, richiesto nei casi indicati dagli art. 2, lettere *c*) e *d*), art. 28 lettera *e*) e art. 68, comma *a*), *d*), *e*), *f*), della presente legge, consultando esclusivamente la propria convinzione ed il sentimento dell'onore e del dovere, esprime il suo avviso se, in base alla condotta o ai fatti sottoposti al suo esame, l'ufficiale possa o non possa continuare a servire, nelle armi, la patria senza detrimento del servizio.

Le mancanze che raggiungono il carattere di reato debbono deferirsi ai tribunali e punirsi coi mezzi disciplinari quelle che non raggiungano la gravità richiesta dall'essenza del Consiglio di disciplina.

Questo può anche essere richiesto dall'ufficiale fatto bersaglio da imputazioni che intacchino il suo onore.

PRESIDENTE. A questo articolo il senatore Sani propone la soppressione del comma secondo e terzo, soppressione accettata dall'Ufficio centrale e dal ministro.

PRIMERANO, *presidente dell'Ufficio centrale*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PRIMERANO, *presidente dell'Ufficio centrale*. Dopo l'accoglimento della modificazione proposta dal senatore Sani, ed accolta dal Se-

nato, all'art. 28 bisogna togliere da questo articolo 29-bis le parole « art. 28 lettera e) ».

PRESIDENTE. Rileggo l'art. 29 bis, modificato nel senso proposto dai senatori Sani e Primerano:

Art. 29 bis.

Il Consiglio di disciplina, richiesto nei casi indicati dagli art. 2, lettera c) e d) e art. 68, comma a), d), e), f), della presente legge, consultando esclusivamente la propria convinzione ed il sentimento dell'onore e del dovere, esprime il suo avviso se, in base alla condotta o ai fatti sottoposti al suo esame, l'ufficiale possa o non possa continuare a servire, nelle armi, la patria senza detrimento del servizio.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

CAPO I.

Ordinamento.

§ 1. — Disposizioni generali.

Art. 30.

L'ufficiale generale o ammiraglio, i comandanti di corpo o capi di servizio del R. esercito non possono essere sottoposti a Consiglio di disciplina se non per decisione del ministro della guerra o della marina.

Gli ufficiali del R. esercito o della R. marina di qualunque altro grado o carica, possono essere sottoposti a Consiglio di disciplina per decisione del ministro della guerra o della marina, del comandante del corpo d'armata, del comandante in capo del dipartimento marittimo, del comandante militare marittimo e del comandante di forza navale autonoma, salvo i casi indicati agli articoli 41 e 47.

PRESIDENTE. A quest'articolo l'onor. Sani propone di sostituirne un altro così concepito: « L'ufficiale dell'esercito o della marina, qualunque ne sia il grado, non può essere sottoposto a Consiglio di disciplina se non per decisione del ministro della guerra o della marina, salvo i casi indicati dagli articoli 41 e 47 ».

Interrogo l'onor. ministro della guerra e l'Ufficio centrale se intendono di accogliere questa proposta di sostituzione dell'onorevole Sani.

VIGANO', *ministro della guerra*. L'accetto.
DEL MAYNO, *relatore*. Anche l'Ufficio centrale l'accetta.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l'art. 30 nel testo proposto dall'onor. senatore Sani e testè letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

Art. 31.

Il Consiglio di disciplina, richiesto nei casi indicati dagli articoli 3, ultimo capoverso, 20 e 21 della presente legge, è composto di sette membri, rivestiti del grado prescritto dalle annesse tabelle secondo il grado dell'ufficiale sottoposto al Consiglio.

Quando, per un medesimo fatto o più fatti connessi, siano sottoposti ad uno stesso Consiglio ufficiali di grado diverso, il Consiglio è composto secondo il grado più elevato.

Nessuno dei membri può essere di grado inferiore a quello dell'ufficiale sottoposto al Consiglio, e, a parità di grado, di minore anzianità.

(Approvato).

Art. 32.

I nomi degli ufficiali che debbono comporre il Consiglio sono estratti a sorte fra gli ufficiali che si trovano nella posizione di servizio effettivo e appartengono al corpo di stato maggiore ed all'arma dei carabinieri Reali, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e genio del R. esercito ovvero allo stato maggiore generale della R. marina.

Se l'ufficiale sottoposto al Consiglio non appartiene al corpo ed alle armi suddette ovvero allo stato maggiore generale della R. marina, due membri del Consiglio debbono appartenere al corpo dell'esercito attivo permanente e della R. marina cui è ascritto l'ufficiale, se la forza organica del corpo stesso, rispetto al grado ed all'anzianità dell'ufficiale, offra modo di fornire i due membri. Mancando tale possibilità la rappresentanza del corpo è limitata ad un solo componente, e se anche questo non potesse essere destinato, o per un motivo legittimo di esclusione, o per non trovarsi in quel dato corpo ufficiali del grado e dell'anzianità voluta, il Consiglio sarà composto nel modo e con le

formalità prescritte nella prima parte del presente articolo.

Ove siano sottoposti al Consiglio due o più ufficiali di corpi diversi, un membro del Consiglio, sempre che possibile, deve rispettivamente appartenere a ciascuno dei corpi, ma in nessun caso può essere superato il numero di tre membri, e, ove occorra, la designazione dei corpi, è determinata dalla sorte.

La disposizione del capoverso precedente si applica anche quando, per un medesimo fatto o più fatti connessi, sono sottoposti ad uno stesso Consiglio ufficiali di armi e corpi del R. esercito e dello stato maggiore generale della R. marina, insieme con ufficiali che non vi appartengono.

VIGANÒ, *ministro della guerra*, Domando la parola sugli articoli 32 e 33.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VIGANÒ, *ministro della guerra*. Faccio rilevare che al comma dell'art. 32, quinta linea, è incorso un errore di stampa.

Invece di dire: « esercito attivo permanente e della R. marina, ecc. », deve leggersi: « esercito attivo permanente o della R. marina. Al comma ultimo, quinta linea, va fatta la medesima correzione di o invece di e, e cioè deve leggersi: « corpi del R. esercito o dello stato maggiore generale della R. marina ».

Parimenti al seguente art. 33, alla sesta linea del primo comma, invece di leggere: « dal ministro della guerra o marina », si deve leggere: « dal ministro della guerra o da quello della marina ».

PRESIDENTE. Sta benissimo; terremo conto di queste correzioni di stampa.

Se nessuno chiede la parola pongo intanto ai voti l'art. 32 con le correzioni di forma indicate dall'onorevole ministro della guerra. Chi approva questo articolo è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Leggo l'art. 33 con le modificazioni di forma indicate dal ministro della guerra.

Art. 33.

Se, per un medesimo fatto o più fatti connessi, siano sottoposti ad uno stesso Consiglio ufficiali del R. esercito e ufficiali della R. marina, l'ordine di convocazione del Consiglio di

disciplina è emanato dal ministro della guerra o da quello della marina secondo che il più elevato in grado o il più anziano degli ufficiali sottoposti a Consiglio, appartenga al R. esercito od alla Regia marina. I nomi degli ufficiali che debbono comporre il Consiglio sono estratti alternativamente, e la sorte determina l'ordine della estrazione.

Anche in questo caso si applicano le disposizioni degli articoli precedenti; e il Consiglio si forma e si aduna nei modi e nei luoghi stabiliti dalla presente legge secondo il grado più elevato, e, a parità di grado, secondo la maggiore anzianità.

(Approvato).

Art. 34.

Non sono compresi nella estrazione a sorte i nomi degli ufficiali:

a) che esercitano le funzioni di ministro o sottosegretario di Stato;

b) che appartengono alla Casa militare del Re o di alcuna fra le persone della famiglia Reale;

c) che sono addetti al Ministero della guerra o della marina o al comando generale dell'arma dei carabinieri Reali, o che fanno parte del Consiglio superiore di marina;

d) che esercitano le funzioni di capo di stato maggiore di corpo d'armata o divisione militare, ovvero di dipartimento o comando militare marittimo, o di forze navali;

e) che sono allievi delle scuole militari.

(Approvato).

Art. 35.

Non possono far parte del Consiglio di disciplina:

a) gli ufficiali che fra loro siano parenti od affini sino al terzo grado inclusivamente;

b) l'offeso o danneggiato, e gli ufficiali che siano parenti od affini, sino al quarto grado inclusivamente, con l'ufficiale sottoposto al Consiglio o con l'offeso o danneggiato;

c) l'autore del rapporto o l'incaricato della inchiesta che determinarono la convocazione del Consiglio, e di chi per ufficio diede parere in merito;

d) il comandante del corpo o della nave, della compagnia o squadra cui l'ufficiale ap-

partiene, il presidente e il relatore del Consiglio d'amministrazione per l'ufficiale che vi era addetto come membro od ufficiale contabile, e l'ufficiale in secondo della nave a bordo della quale trovavasi l'ufficiale;

e) gli ufficiali che in qualsiasi modo abbiano avuto parte in un precedente giudizio penale o disciplinare per lo stesso fatto, ovvero siano indicati quali testimoni nel giudizio disciplinare di cui trattasi.

VIGANO', *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VIGANO', *ministro della guerra*. Al comma c) di questo articolo bisogna togliere la particella *di* alla terza linea; è certo un errore di stampa.

PRESIDENTE. Sta bene.

Pongo ai voti l'art. 35 con la correzione indicata dal ministro della guerra.

Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 36.

L'ufficiale sottoposto a Consiglio ha facoltà di recusare due membri senza obbligo di dichiararne i motivi; e se gli ufficiali sottoposti al Consiglio siano due o più, eguale facoltà spetta a ciascuno di essi.

Tale facoltà non può esercitarsi che per una volta sola e fino al terzo giorno successivo a quello della comunicazione che all'ufficiale dovrà farsi dei nomi estratti.

(Approvato).

Art. 37.

Il Consiglio è presieduto da quello fra i suoi membri che è più elevato in grado, e, a parità di grado, di maggiore anzianità.

Il relatore del Consiglio sarà eletto dai membri del Consiglio stesso e dovrà essere sempre di grado superiore a quello dell'ufficiale sottoposto a Consiglio.

(Approvato).

§ 2. — *Disposizioni speciali per il R. esercito.*

Art. 38.

Per gli ufficiali inferiori e superiori, il Consiglio di disciplina si forma o si aduna alla sede del comando della divisione militare, nella

cui circoscrizione territoriale risiede l'ufficiale sottoposto al Consiglio; e se, per un medesimo fatto o più fatti connessi, siano sottoposti ad uno stesso Consiglio ufficiali residenti in divisioni diverse, il Consiglio si forma e si aduna alla sede del comando della divisione nella cui circoscrizione risiede l'ufficiale di grado più elevato, e, a parità di grado, di maggiore anzianità.

Per formare il Consiglio sono compresi nella estrazione a sorte tutti gli ufficiali del grado richiesto residenti nella circoscrizione territoriale della divisione militare.

Se il numero di essi, per ciascun grado, non superi il numero di ufficiali da estrarsi per la composizione del Consiglio, sono compresi nella estrazione a sorte tutti gli ufficiali di quel grado residenti nell'altra divisione del corpo d'armata, e, ove occorra, anche quelli residenti nella divisione il cui capoluogo è più vicino e successivamente collo stesso criterio di vicinanza, in altre divisioni.

(Approvato).

Art. 39.

Per gli ufficiali generali, il Consiglio di disciplina si forma e si aduna presso il Ministero della guerra.

Per formare il Consiglio sono compresi nella estrazione a sorte tutti gli ufficiali generali del R. esercito rivestiti del grado richiesto.

In mancanza di essi, la estrazione a sorte è fatta fra gli ufficiali generali rivestiti del grado superiore a quello dell'ufficiale sottoposto al Consiglio, e, ove occorra, anche fra gli ufficiali ammiragli della R. marina del grado o dell'anzianità corrispondente.

(Approvato).

Art. 40.

L'estrazione a sorte dei nomi degli ufficiali che debbono comporre il Consiglio è fatta:

a) se l'ufficiale sottoposto al Consiglio sia un ufficiale inferiore o superiore, dal capo di stato maggiore della divisione o da chi ne fa le veci, alla presenza del comandante la divisione e del più anziano maggior generale, o, in mancanza di questi, dell'ufficiale superiore più elevato in grado o più anziano, residente e presente nel capoluogo della divisione stessa.

b) se l'ufficiale sottoposto al Consiglio sia un ufficiale generale, dal capo di stato mag-

giore del corpo d'armata della capitale, o da chi ne fa le veci, alla presenza del comandante il corpo d'armata e del maggiore generale più anziano, residente e presente nel capoluogo del corpo d'armata stesso.

(Approvato).

Art. 41.

Per gli ufficiali delle R. truppe dislocate nei presidî delle colonie o spedite all'estero, e per gli ufficiali appartenenti ad armi e corpi mobilitati, l'ordinamento del Consiglio di disciplina è stabilito da speciali regolamenti approvati con decreto Reale; ferme le disposizioni contenute nel precedente § 1.

Ove per deficienza di ufficiali nei luoghi suindicati non possa comporsi il Consiglio di disciplina, questo si radunerà nel Regno.

(Approvato).

§ 3. — Disposizioni speciali per la R. marina.

Art. 42.

Per gli ufficiali inferiori e superiori, il Consiglio di disciplina si forma e si aduna alla sede del comando in capo di dipartimento, o alla sede del comando militare marittimo, dal quale rispettivamente dipende l'ufficiale sottoposto al Consiglio; e se, per un medesimo fatto o più fatti connessi, siano sottoposti ad uno stesso Consiglio ufficiali che non dipendono dallo stesso dipartimento o comando, il Consiglio si forma e si aduna alla sede del comando in capo del dipartimento, o alla sede del comando militare marittimo, dal quale dipende l'ufficiale di grado più elevato, e a parità di grado, di maggiore anzianità.

Per formare il Consiglio sono compresi nell'estrazione a sorte tutti gli ufficiali del grado richiesto, che dipendono dallo stesso comando in capo di dipartimento o dallo stesso comando militare marittimo, e sono presenti alla sede del rispettivo comando.

Se il numero di essi, per ciascun grado, non superi il numero degli ufficiali da estrarsi per la composizione del Consiglio, sono compresi nell'estrazione a sorte gli ufficiali di quel grado del più vicino dipartimento o comando militare marittimo, come sopra designati, e, ove occorra, successivamente degli altri dipartimenti o comandi militari marittimi.

(Approvato).

Art. 43.

Per gli ufficiali inferiori o superiori imbarcati su navi dipendenti da comandi navali specificati nell'art. 30, il Consiglio di disciplina si forma e si aduna sulla nave del comandante la forza navale, e, nel caso di navi distaccate, su quella del comandante sottordine ovvero del comandante superiore.

Per formare il Consiglio sono compresi nella estrazione a sorte tutti gli ufficiali del grado richiesto imbarcati sulle navi che compongono la forza navale dal comando della quale dipende l'ufficiale sottoposto al Consiglio, e che si trovano allo stesso ancoraggio, porto o rada.

Se il numero di essi per ciascun grado non superi il numero degli ufficiali da estrarsi per la composizione del Consiglio, sono compresi nella estrazione a sorte gli ufficiali di quel grado del più vicino dipartimento o comando militare marittimo e, ove occorra, successivamente, degli altri dipartimenti, o comandi militari marittimi, designati come nell'articolo precedente.

Qualora all'estero per deficienza di ufficiali non possa comporsi il Consiglio di disciplina, questo si radunerà nel Regno.

MIRABELLO, *ministro della marina*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MIRABELLO, *ministro della marina*. Per le modificazioni apportate agli art. 32 e 42 questo articolo va ristudiato da capo, perchè i Comandi navali sono stati tolti dall'art. 30, dietro modificazione approvata dal Senato ed accettata dal Governo, che tutto venga dato al ministro da giudicare, qualunque sia il grado dell'ufficiale. Per cui propongo che quest'articolo sia sospeso e rinviato all'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, la proposta dell'onorevole ministro s'intende approvata.

Passeremo all'art. 44:

Art. 44.

Per gli ufficiali ammiragli il Consiglio di disciplina si forma e si aduna presso il Ministero della marina.

Per formare il Consiglio sono compresi nella estrazione a sorte tutti gli ufficiali ammiragli della R. marina rivestiti del grado richiesto.

In mancanza di essi, l'estrazione a sorte è fatta fra gli ufficiali ammiragli del grado superiore dell'ufficiale sottoposto al Consiglio, e, ove occorra, anche fra gli ufficiali generali del R. esercito del grado o dell'anzianità corrispondente.

(Approvato).

Art. 45.

Se l'ufficiale sottoposto al Consiglio sia un ufficiale inferiore o superiore, l'estrazione a sorte dei nomi degli ufficiali che debbono comporre il Consiglio è fatta:

a) nel caso preveduto nell'art. 41, dal capo di stato maggiore, o da chi ne fa le veci, del comandante in capo del dipartimento o del comandante militare marittimo, alla presenza del comandante stesso e del più anziano contrammiraglio, o, in sua mancanza, dell'ufficiale superiore più elevato in grado o più anziano, residente e presente dove si raduna il Consiglio;

b) nel caso preveduto nell'art. 42, dal comandante navale superiore, assistito dai due ufficiali che lo seguono immediatamente in grado o in anzianità.

MIRABELLO, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MIRABELLO, *ministro della marina*. Mi pare che anche questo articolo andrebbe ristudiato perchè il comma b) parla dell'art. 42 ora 43 pel quale il Senato ha deciso di sospendere la votazione.

PRESIDENTE. Allora anche quest'articolo sarà sospeso.

Art. 46.

Se l'ufficiale sottoposto al Consiglio sia un ufficiale ammiraglio, l'estrazione a sorte dei nomi degli ufficiali che debbono comporre il Consiglio è fatta dal segretario del Consiglio superiore di marina, alla presenza del presidente di detto Consiglio e del contrammiraglio più anziano residente e presente nella capitale.

(Approvato).

Art. 47.

Per gli ufficiali imbarcati su navi isolate all'estero, ovvero destinati a servizi organizzati

a terra nelle colonie o fuori del territorio dello Stato, ovvero su navi mobilitate, l'ordinamento del Consiglio di disciplina è stabilito da speciali regolamenti approvati con decreto Reale, ferme le disposizioni contenute nel precedente §1.

Ove per deficienza di ufficiali nei luoghi suindicati non possa comporsi il Consiglio di disciplina, questo si radunerà nel Regno.

(Approvato).

PRESIDENTE. Stante l'ora tarda, rimanderemo il seguito di questa discussione a domani.

CAVALLI, *dell'Ufficio centrale*. La Commissione avrà intanto campo di coordinare questi articoli, poichè, in seguito alle modificazioni introdotte agli articoli 28 e 30, altre se ne dovranno introdurre nei successivi.

PRESIDENTE. Leggo l'ordine del giorno per domani.

ALLE ORE 14.30.

Riunione degli Uffici.

ALLE ORE 15 — SEDUTA PUBBLICA.

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Sullo stato degli ufficiali del R. esercito e della R. marina (N. 249 - *Seguito*);

Istituzione del Magistrato alle acque per le provincie Venete e di Mantova (N. 303 - *urgenza*);

Organico dei veterinari governativi di confine e di porto (N. 340);

Estensione agli impiegati delle Amministrazioni provinciali e delle istituzioni pubbliche di beneficenza della legge 6 marzo 1904, n. 88 (N. 439);

Personale civile pei depositi di allevamento cavalli (N. 442);

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1901-902 (N. 223);

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1902-903 (N. 224);

Autorizzazione della spesa pel pagamento ai signori Talamo e Mannajuolo della somma ad essi dovuta in seguito alla sentenza 11 dicembre 1905 della Corte di appello di Roma in ordine al progetto di una nuova aula nel palazzo di Montecitorio (N. 457);

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 MARZO 1907

Distacco del comune di Vidracco dal mandamento di Vico Canavese e sua aggregazione al mandamento di Castellamonte (N. 419);

Aumento del fondo stanziato nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio, per il concorso dello Stato nella concessione dei mutui, in dipendenza dell'art. 9 della legge 18 agosto 1902, n. 356 (N. 451);

Chiusura dello stralcio della liquidazione dell'antico Monte di Pietà di Roma (N. 396);

Modificazioni agli stipendi ed all'organico del personale della giustizia militare (N. 441);

Concessione di una lotteria a favore della presidenza generale della « Lega Navale Italiana » (N. 444);

Modificazione alla legge sull'ordinamento del Regio esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra relativa al per-

sonale degli stabilimenti militari di pena ed a quello dei depositi di allevamento cavalli (N. 443);

Aggregazione del comune di Guardialfiera al mandamento di Casacalenda (N. 418);

Separazione delle frazioni di Mercatino, Peticara, Secchiano, Uffogliano, Torricella e Sartiano dalla frazione di Talamello in provincia di Pesaro, e costituzione in due comuni autonomi (N. 421).

La seduta è sciolta (ore 18).

Licenziato per la stampa l'11 marzo 1907 (ore 18)

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.



CLXVI.

TORNATA DEL 7 MARZO 1907

Presidenza del Presidente CANONICO.

Sommario. — *Annunzio della morte del ministro di grazia e giustizia e dei culti — A proposta del Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, il Senato sospende le sue sedute fino al 12 febbraio.*

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti: il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, e i ministri degli affari esteri, della guerra, della marina, del tesoro, dei lavori pubblici, della pubblica istruzione, delle poste e telegrafi.

FABRIZI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Annunzio della morte del ministro guardasigilli.

PRESIDENTE. Ricevo dall'onorevole Presidente della Camera la seguente comunicazione:

« Compio il doloroso ufficio di partecipare all'E. V. la morte avvenuta stamane in Roma dell'onorevole deputato avv. Niccolò Gallo, ministro di grazia e giustizia e dei culti, riservandomi di farle conoscere l'ora dei funerali, non appena stabilita.

« *Il Presidente della Camera dei deputati*
« G. MARCORA ».

La notizia dell'improvvisa morte dell'onorevole ministro Gallo è piombata stamane come un fulmine.

Egli già stava per riprendere i suoi lavori, ed il filo della sua vita venne repentinamente reciso.

Soldato del dovere, morì sul campo di battaglia.

Dinanzi a questi colpi, il labbro umano non ha parole, ed il Senato non può che esprimere il profondo suo dolore, ed il sincero suo compianto. (*Approvazioni*).

Propongo al Senato che sia sospesa la seduta di quest'oggi.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Il Senato comprende lo stato di animo in cui si trovano i colleghi del compianto ministro di grazia e giustizia, onorevole Gallo.

Noi che eravamo in continuo contatto amichevole con lui, abbiamo potuto ammirare, più di qualunque altro, le eminenti sue doti, ed abbiamo potuto apprezzare i grandi servizi che egli aveva reso, e che poteva ancora rendere, al nostro paese.

Il Senato comprende che lo stato dell'animo nostro non ci permette di commemorare, come meriterebbe, e di ricordare, come sarebbe cosa degna di lui, il suo nobile passato, l'affetto che egli ispirava in tutti quelli che erano con lui, il rimpianto che di lui deve avere non solo l'isola sua nativa, ma tutta l'Italia. (*Benissimo*).

Nell'altro ramo del Parlamento io ho pregato, a nome dei miei colleghi, la Camera, di voler rimandare le sue sedute fino a martedì, perchè nessuno di noi si trova in condizioni di poter sostenere, con la serenità d'animo indispensabile ai lavori legislativi, una discussione profonda; tanto più che nella giornata di domani, nelle ore in cui il Senato dovrebbe tenere la sua seduta, noi saremo a rendere gli estremi onori al nostro compianto collega.

Se il Senato consente, io lo pregherei di voler sospendere anche esso le sue sedute fino a martedì come ha deliberato l'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Il Senato ha udito la proposta dell'onor. presidente del Consiglio. Stante le

dolorose e veramente eccezionali condizioni in cui il Governo si trova, l'onor. presidente del Consiglio proporrebbe di sospendere le sedute fino a martedì.

Chi intende approvare la proposta, è pregato di alzarsi.

La proposta è approvata.

La seduta è sciolta (ore 15.10).

Licenziato per la stampa l'11 marzo 1907 (ore 19)

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche

CLXVII

TORNATA DEL 12 MARZO 1907

Presidenza del Presidente CANONICO.

Sommario. — Dopo osservazioni del ministro della marina, si approva il processo verbale della precedente seduta — Rinvio di votazione — Giuramento di S. A. R. il Principe di Udine, e parole a lui rivolte dal Presidente — Ringraziamenti — Comunicazione — Presentazione di disegni di legge — Seguito della discussione del disegno di legge: « Stato degli ufficiali del R. esercito e della marina » (N. 249-bis) — Il senatore Del Mayno, relatore, riferisce sugli articoli 3, 32, 43 e 45 che erano stati rimandati all' esame dell' Ufficio centrale — Dopo osservazioni del senatore Scialoja, il Senato approva i detti articoli nella forma proposta dall' Ufficio centrale, con emendamenti apportativi dal ministro della marina — Si approva l' articolo 48 con una modificazione proposta dal ministro della marina — Dopo osservazioni dei senatori Sani e Bava-Beccaris, alle quali rispondono il relatore, e il ministro della marina, si approva l' art. 49 emendato dal relatore e dal ministro della guerra — Senza discussione si approva l' art. 50 — Gli articoli dal 51 al 66 sono approvati con modificazioni proposte dal senatore Del Mayno, relatore, e dai ministri della guerra e della marina — L' art. 67 è approvato, dopo dichiarazioni ed osservazioni del ministro della marina e del senatore Bava-Beccaris — Senza discussione approvansi gli articoli dal 68 al 74 — Sull' art. 75, ultimo del disegno, parlano i senatori Pierantoni, Finali, Primerano, presidente dell' Ufficio centrale, Scialoja, ed i ministri della marina e dei lavori pubblici — Il Senato non approva un articolo sostitutivo, proposto dal senatore Scialoja, e vota invece l' art. 75 emendato dal Governo, d' accordo col senatore Finali — Il senatore Pierantoni fa una dichiarazione di voto — Infine si approvano le tabelle annesse al disegno di legge, con emendamenti proposti dal senatore Del Mayno, relatore — A proposta del Presidente, si rimanda il coordinamento del disegno all' Ufficio centrale.

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti i ministri degli affari esteri, della marina, della guerra, dei lavori pubblici, dell' agricoltura, industria e commercio, dell' istruzione pubblica.

ARRIVABENE, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente.

MIRABELLO, ministro della marina. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MIRABELLO, ministro della marina. Io prego il Senato di avere la compiacenza, se il regolamento non lo vieta, di ritornare sull' art. 32, già approvato, la cui dizione dovrebbe essere modificata, non solo per ragioni di forma, ma anche per qualche cosa di sostanza, per quanto riguarda il numero dei membri che devono comporre il Consiglio di disciplina, e ciò d' accordo tanto col collega della guerra, quanto col relatore dell' Ufficio centrale.

Anche all' articolo 47, pure approvato, la pa-

rola « isolate » dopo navi, dovrebbe esser tolta. Su queste modificazioni, se il Presidente non ha difficoltà, si potrebbe tornare oggi stesso.

PRESIDENTE. Veramente, in massima, quando un articolo è votato, non si può rimetterlo in discussione, ma, siccome il complesso della legge non è stato ancora votato e questa modificazione, se introdotta dalla Camera, importerebbe il ritorno al Senato, se il Senato crede, si può fare un'eccezione, con la dichiarazione espressa che questo non costituisca un precedente per l'avvenire, precedente che sarebbe pericoloso.

CAVALLI, *dell'Ufficio centrale*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CAVALLI, *dell'Ufficio centrale*. Io vorrei giustificare l'Ufficio centrale, perchè credo che questi articoli a cui accenna il ministro siano di quelli sospesi per modificazioni di forma.

MIRABELLO, *ministro della marina*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MIRABELLO, *ministro della marina*. Veramente l'articolo 32 era stato effettivamente approvato come disse il Presidente; tuttavia, siccome si dovrà procedere poi al coordinamento fra i vari articoli, e la legge non è stata ancora sostanzialmente approvata (anzi vi furono articoli tenuti in sospenso) evidentemente l'articolo 32, di cui ho parlato, potrebbe ancora essere ripreso in esame.

PRESIDENTE. Ridotta la cosa a questione di semplice coordinamento fra i vari articoli, interrogo il Senato se intende di accettare la proposta del ministro che si ritorni anche sugli art. 32 e 47 già approvati.

Coloro che intendono aderire a questa proposta favoriscano di alzarsi.

La proposta è approvata.

Rinvio di votazione.

PRESIDENTE. Stante l'intervento a questa seduta di S. A. R. il Principe di Udine, se il Senato non dissente, la votazione per completare alcune Commissioni, di cui al primo numero dell'ordine del giorno di oggi, si farà domani.

Se non vi sono opposizioni, così si intende stabilito.

Giuramento di S. A. R. il Principe di Udine.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato S. A. R. il Principe di Udine, invito i signori vice-presidenti senatori Blaserna e Paternò a volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(S. A. R. il Principe di Udine entra nell'aula. Il Presidente, i senatori e i ministri si alzano in piedi).

PRESIDENTE. S. A. R. Ferdinando, Umberto, Filippo, Adalberto di Savoia-Genova, Principe di Udine, facendo di diritto parte del Senato, ed avendo compiuto il 21° anno di età il 21 di aprile del 1905, a termini dell'art. 34 dello Statuto, ho l'onore d'invitarlo a prestare giuramento, di cui leggo la formula.

(S. A. R. il Principe di Udine presta giuramento secondo la consueta formula).

PRESIDENTE. Do atto a S. A. R. il Principe di Udine del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno, ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Con gentile pensiero V. A. R. volle prestar giuramento durante le nostre sedute ordinarie, senza aspettare la seduta Reale.

Il Senato ne è riconoscente all'A. V., non meno che a S. M. il Re ed a S. A. R. il Duca di Genova, i quali a ciò consentirono.

Esso è ad un tempo onorato e lieto di avere nel proprio seno un giovane principe che, con l'operoso inizio della sua carriera, ha già mostrato di tener salde le nobili tradizioni della gloriosa stirpe Sabauda, a cui l'Italia deve l'indipendenza e l'unità.

A nome del Senato, mi compiaccio di dare all'A. V. R. il più cordiale e reverente benvenuto fra noi (*Vivi ed unanimi applausi*).

(S. A. R. è accompagnata al suo banco dai vice-presidenti e dai questori. Intorno a lui si affollano, per congratularsi, i ministri e parecchi senatori).

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Prima di procedere nell'ordine del giorno, debbo partecipare al Senato che la famiglia del senatore Carducci ringrazia profondamente il Senato delle onoranze rese al compianto ed illustre collega.

Do pure comunicazione al Senato del seguente telegramma del sindaco di Girgenti:

« Gli onori resi alla memoria di Nicolò Gallo sono di conforto alla città di Girgenti, che nella comunanza del dolore rafferma i vincoli di fratellanza italiana.

« Sindaco MENDOLIA ».

Comunicazione.

PRESIDENTE. Debbo comunicare al Senato che l'onorevole senatore Candiani mi scrisse circa un mese fa, che per motivi di salute, non poteva più far parte della Commissione di finanze e di quella di vigilanza al fondo per l'emigrazione.

Io, certo di interpretare il desiderio del Senato, scrissi all'onor. Candiani che non avrei dato corso alla sua domanda, e che avrei invece atteso che la sua salute si fosse ristabilita, perchè il Senato non voleva privarsi della sua opera validissima. Egli però, ora, ad un mese di distanza, mi scrive, persistendo nella sua domanda, nei seguenti termini:

« Olivola, 3 marzo 1907.

« Eccellenza,

« Con sommo dispiacere debbo insistere sulle mie dimissioni da membro delle Commissioni di finanze e di vigilanza per l'emigrazione.

« Non mi sento in condizioni, per ora, di poter fare il mio dovere.

« Col massimo ossequio

« Dev.mo

« E. CANDIANI

« Senatore del Regno ».

Dopo ciò, se il Senato non ha nulla in contrario, in una delle prossime sedute si procederà alla nomina di un nuovo membro di queste Commissioni in sostituzione del senatore Candiani.

Presentazione di progetti di legge

VIGANÒ, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VIGANÒ', *ministro della guerra*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di

legge: « Disposizioni per la leva sui nati nel 1887 ».

Prego il Senato di volerlo dichiarare d'urgenza.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro della guerra della presentazione di questo disegno di legge, il quale sarà inviato agli Uffici per il suo esame.

L'onorevole ministro ha chiesto l'urgenza per questo disegno di legge; se non vi sono opposizioni, l'urgenza s'intenderà accordata.

RAVA, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAVA, *ministro della pubblica istruzione*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, sui « Trasferimenti di professori universitari ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della pubblica istruzione della presentazione di questo disegno di legge, il quale sarà stampato e trasmesso agli Uffici pel suo esame.

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Stato degli ufficiali del R. esercito e della R. marina » (N. 249-A-bis).

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca: Seguito della discussione del disegno di legge « Stato degli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina ».

Il Senato ricorda che rimasero in sospenso tre articoli, 3, 43 e 45. Ci sarebbe poi da aderire alla proposta dell'onorevole ministro della marina relativamente agli art. 32 e 47. Domando all'onor. relatore dell'Ufficio centrale se l'Ufficio centrale si è messo d'accordo cogli onorevoli ministri sulla redazione definitiva dell'art. 3.

DEL MAYNO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL MAYNO, *relatore*. L'Ufficio centrale avrebbe adottato per il capoverso della lettera b) dell'art. 3 della legge in discussione la seguente dizione: « La condanna pronunciata da un giudice straniero produce la perdita del grado, quando, in seguito a domanda del ministro della guerra o della marina, sentito il Consiglio di Stato, la Sezione d'accusa della Corte d'appello di Roma abbia dichiarato che il procedimento fu regolare secondo le leggi

dello Stato straniero e che la condanna è tale che, per le disposizioni della legge italiana, importerebbe la perdita del grado ».

PRESIDENTE. Prego l'onor. Del Mayno d'invitare al banco della Presidenza questa nuova redazione del capoverso della lettera *b*) dell'articolo 3. Domando intanto agli onorevoli ministri della guerra e della marina se aderiscono a questa proposta.

VIGANÒ, *ministro della guerra*. L'accetto anche a nome del mio collega.

PRESIDENTE. Leggo la modificazione portata all'art. 3, concordata tra l'Ufficio centrale ed il Governo, essa consisterebbe nel sostituire al capoverso della lettera *b*) il seguente: « La condanna pronunciata da un giudice straniero produce la perdita del grado, quando in seguito a domanda del ministro della guerra o della marina, sentito il Consiglio di Stato, la Sezione di accusa della Corte d'appello di Roma, abbia dichiarato che il procedimento fu regolare secondo le leggi dello Stato straniero e che la condanna è tale che, per le disposizioni della legge italiana, importerebbe la perdita del grado.

SCIALOJA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SCIALOJA. Ho domandato la parola perchè, essendo io uno degli autori di questo emendamento, credo che non sia inopportuno darne qualche spiegazione al Senato. Altrimenti questo emendamento potrebbe forse anche alla Camera dei deputati trovare qualche difficoltà, se fosse ora approvato senza commenti! Esso è complicato e però la prima impressione può essere ad esso sfavorevole.

Nel progetto ministeriale, accettato da principio dall'Ufficio centrale, il giudizio relativo agli effetti di una condanna pronunciata da un tribunale straniero a carico di un ufficiale dell'esercito o della marina si affidava alla Corte di cassazione.

A me è sembrato che la Corte di cassazione non fosse la miglior sede, dinanzi a cui portare un giudizio di questa natura, ed ho creduto perciò più opportuno di attribuire alla Sezione d'accusa della Corte di appello di Roma la competenza per questi giudizi. Si tratta di materia molto affine a quella che spetta alle Sezioni di accusa delle Corti di appello.

Oltre a ciò, ho fatto un'aggiunta che può sembrare forse la maggior complicazione di questo

emendamento: ho aggiunto il parere del Consiglio di Stato, disponendo che il ministro della guerra o quello della marina, prima di richiedere il giudizio della Sezione di accusa della Corte di appello di Roma, interroghi il Consiglio di Stato per averne il parere.

La ragione di ciò sta nella complicata natura dei giudizi che si devono pronunciare in questa materia. Se un ufficiale italiano dell'esercito o della marina è condannato da un tribunale straniero, in qualche caso può essere insufficiente il mero giudizio di legalità e di comparazione tra la condanna pronunciata all'estero e quella che si sarebbe pronunciata da un tribunale italiano; ma conviene far precedere a questo giudizio anche un apprezzamento di natura più politica ed amministrativa, apprezzamento che non può spettare all'autorità giudiziaria e che deve essere affidato ad un corpo politico e amministrativo come è il Consiglio di Stato.

Supponiamo che in un tempo di rivoluzione di qualche repubblica del Sud-America sia stata pronunciata una sentenza contro un nostro concittadino che abbia partecipato ai movimenti politici di quel luogo. Prima di applicare a questo condannato le pene disciplinari, come se fosse stato condannato da un tribunale perfettamente regolare, io credo che convenga esaminare anche dal punto di vista politico la sua posizione.

Credo per conseguenza che convenga dare a costui una certa garanzia, sottoponendo il suo caso prima al Consiglio di Stato e poi, se il Consiglio di Stato avrà deliberato che si può contro di lui procedere, portando la causa davanti all'autorità giudiziaria, che giudicherà coi più stretti criteri giuridici.

Ecco perchè l'emendamento è formulato in modo alquanto complicato; esso corrisponde ad una condizione di fatto che può essere talora molto complicata.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola, pongo ai voti l'emendamento testè letto, formulato dall'Ufficio centrale ed accettato dal Governo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Rileggo ora l'articolo 3 modificato secondo la nuova proposta:

Art. 3.

Per l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo precedente, si osservano rispettivamente le norme seguenti:

a) La perdita della cittadinanza è dichiarata, sull'istanza del pubblico ministero, dal tribunale civile del luogo ove ha sede il corpo cui appartiene l'ufficiale;

b) Nel caso di condanna la perdita del grado si verifica dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile; ma, se trattasi di sentenza contumaciale pronunciata dalla Corte di Assise o da un giudice militare, si verifica dopo trascorsi tre mesi dall'affissione della sentenza;

La condanna pronunciata da un giudice straniero produce la perdita del grado, quando in seguito a domanda del ministro della guerra o della marina, sentito il Consiglio di Stato, la sentenza d'accusa della Corte d'appello di Roma, abbia dichiarato che il procedimento fu regolare secondo le leggi dello Stato straniero e che la condanna è tale che, per le disposizioni della legge italiana, importerebbe la perdita del grado;

c) La rimozione e l'eliminazione dai ruoli sono dichiarate con decreto Reale, previo conforme parere di un Consiglio di disciplina.

Pongo ai voti questo articolo così emendato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Passeremo ora al nuovo esame dell'art. 32. Secondo l'ultima proposta del ministro della marina, questo articolo dovrebbe essere così concepito:

Art. 32.

I nomi degli ufficiali che debbono comporre il Consiglio sono estratti a sorte fra gli ufficiali che si trovano nella posizione di servizio effettivo con le norme seguenti:

Se l'ufficiale sottoposto a Consiglio appartiene al corpo di stato maggiore ed all'arma dei carabinieri Reali, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e genio del R. esercito ovvero allo stato maggiore generale della R. marina, il presidente ed almeno quattro membri debbono appartenere a questi corpi ed armi.

Se l'ufficiale sottoposto al Consiglio non appartiene al corpo od armi suddette, almeno

quattro membri del Consiglio debbono, sempre che possibile, appartenere al corpo od arma cui è ascritto l'ufficiale.

Ove siano sottoposti al Consiglio ufficiali di corpi diversi, un membro almeno del Consiglio deve sempre che possibile, appartenere a ciascuno dei corpi cui sono ascritti gli ufficiali, ma in nessun caso potrà per ciascuno dei corpi stessi superarsi il numero di tre.

L'Ufficio centrale accetta questa modificazione?

DEL MAYNO, *relatore*. L'Ufficio centrale l'accetta.

PRESIDENTE. Pongo allora ai voti quest'articolo modificato secondo la proposta del Governo; modificazione accettata dall'Ufficio centrale.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Ora veniamo agli articoli 43 e 45, rimasti in sospenso.

Prego il relatore dell'Ufficio centrale di dar lettura della formula modificata dell'art. 43.

DEL MAYNO, *relatore*, legge:

Art. 43.

Per gli ufficiali inferiori e superiori imbarcati su navi facenti parte di forze navali autonome, il Consiglio di disciplina si forma e si aduna sulla nave del comandante la forza navale, e, nel caso di navi distaccate, su quella del comandante sott'ordini, ovvero del comandante superiore.

Per formare il Consiglio sono compresi nella estrazione a sorte tutti gli ufficiali del grado richiesti imbarcati sulle navi che compongono la forza navale dal Comando della quale dipende l'ufficiale sottoposto al Consiglio e che si trovano allo stesso ancoraggio, porto o rada.

Se il numero di essi per ciascun grado non superi il numero di ufficiali da estrarsi per la composizione del Consiglio, sono compresi nella estrazione a sorte gli ufficiali di quel grado del più vicino dipartimento o Comando militare marittimo, e, ove occorra, successivamente, degli altri dipartimenti o Comandi militari marittimi designati come nell'articolo precedente.

Questa dizione è identica a quella proposta dal ministro della marina. L'Ufficio centrale non ha che da osservare che siccome la dizione di quest'articolo è ora assai più liberale di quello che prima non fosse e che risponde ai concetti che erano propri di questo ufficio, viene a cessare la ragione di essere delle note apposte alle tabelle finali a pag. 28.

PRESIDENTE. Apro la discussione su questo articolo 43, così modificato.

Se nessuno ha osservazioni da fare, lo pongo ai voti.

Chi l'approvi si alzi.

(Approvato).

Rimane ora l'art. 45 dell'Ufficio centrale che era rimasto in sospenso. Prego l'Ufficio centrale di dire se ha formulato la nuova redazione di questo articolo.

DEL MAYNO, *relatore*. L'art. 45 avrebbe modificato il comma *b*) come appresso:

« Nel caso preveduto dall'art. 43 dal comandante navale superiore, ed ove si tratti di navi distaccate, dal comandante, assistito dai due ufficiali che lo seguono immediatamente in grado e in anzianità ».

MIRABELLO, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MIRABELLO, *ministro della marina*. Al comma *a*) proporrei semplicemente una correzione di numero; invece cioè di dire nel « caso preveduto dall'articolo 41 », si deve dire « articolo 42 ».

Nel comma *b*), oltre la rettificazione dell'articolo 42 in 43, come ha detto giustamente il relatore, occorre introdurre un emendamento per metterlo in relazione alle modificazioni portate all'art. 43 stesso e togliere le parole: « ed ove si tratti di navi distaccate, dal comandante ».

PRESIDENTE. L'emendamento cadrebbe alle lettere *a* e *b*. Al comma *a* si propone di correggere l'art. 41 in 42 e il comma *b* si propone di modificarlo così: « Nel caso preveduto dall'articolo 43 dal comandante navale superiore, assistito dai due ufficiali che lo seguono immediatamente in grado o in anzianità ».

È aperta la discussione su questo emendamento; se nessuno chiede di parlare, lo pongo

ai voti. Coloro che lo approvano sono pregati di alzarsi.

(Approvato).

Ora rileggo l'intero art. 45 per porlo ai voti:

Art. 45.

Se l'ufficiale sottoposto al Consiglio sia un ufficiale inferiore o superiore, l'estrazione a sorte dei nomi degli ufficiali che debbano comporre il Consiglio è fatta:

a) nel caso preveduto nell'art. 42, dal capo di stato maggiore, o da chi ne fa le veci, del comandante in capo del dipartimento o del comandante militare marittimo, alla presenza del comandante stesso e del più anziano contrammiraglio, o, in sua mancanza, dell'ufficiale superiore più elevato in grado o più anziano, residente e presente dove si raduna il Consiglio;

b) nel caso preveduto nell'art. 43, dal comandante navale superiore, assistito dai due ufficiali che lo seguono immediatamente in grado o in anzianità.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

MIRABELLO, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MIRABELLO, *ministro della marina*. All'articolo 47, in sede di coordinamento bisognerebbe sopprimere la parola *isolate* che è stampata nella prima linea.

Ed infatti laddove si legge, « per gli ufficiali imbarcati su navi isolate all'estero », si deve leggere « per gli ufficiali imbarcati su navi all'estero », poichè in esse si comprendono anche le navi aggregate ad altre forze navali.

PRESIDENTE. Il Senato ha udito che in sede di coordinamento il ministro propone la soppressione della parola « isolate » all'art. 47 già approvato.

Se non vi sono osservazioni, la proposta del Ministro si intende accettata.

Continueremo ora la discussione degli articoli, a cominciare dall'art. 48.

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di darne lettura.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

CAPO II.

Procedura.

§ 1. — *Atti preliminari.*

Art. 48.

L'autorità cui spetta decidere la convocazione di un Consiglio di disciplina, emana uno speciale ordine di convocazione del Consiglio stesso e lo trasmette unitamente ai rapporti, alle inchieste e ad ogni altro documento utile alla manifestazione della verità, all'autorità militare che a norma degli art. 39, 44 e 45, deve provvedere alla estrazione a sorte per la formazione del Consiglio.

L'ufficiale del R. esercito e della R. marina di qualunque altro grado, può essere sottoposto a Consiglio di disciplina per decisione del comandante del corpo d'armata o di forza navale, di divisione navale autonoma nelle acque dello Stato e all'estero, di dipartimento e di Comando militare marittimo, salvo le disposizioni dei regolamenti nei casi indicati dagli art. 40 e 46.

A tale effetto l'autorità cui spetta decidere in merito, emana uno speciale ordine di convocazione del Consiglio di disciplina e lo trasmette unitamente ai rapporti, alle inchieste e ad ogni altro documento utile alla manifestazione della verità, all'autorità militare che a norma degli art. 39, 44 e 45, deve provvedere alla estrazione a sorte per la formazione del Consiglio.

MIRABELLO, *ministro della marina*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MIRABELLO, *ministro della marina*. L'articolo 48, d'accordo con il mio collega, il ministro della guerra, ed il relatore dell'Ufficio centrale, sarebbe stato compilato in questo modo: « L'ordine di convocazione del Consiglio di disciplina è trasmesso, unitamente ai rapporti, alle inchieste e ad ogni altro documento utile alla manifestazione della verità, all'autorità militare che, a norma degli articoli 40, 45 e 46,

deve provvedere all'estrazione a sorte per la formazione del Consiglio ».

Questa nuova redazione si rende necessaria in conseguenza delle modificazioni introdotte nell'articolo 30, in forza del quale la convocazione del Consiglio di disciplina è sempre fatta per ordine del ministro della guerra o della marina, tranne i casi speciali di cui agli articoli 41 e 47.

PRESIDENTE. La nuova redazione dell'articolo 48 sarebbe questa: « L'ordine di convocazione del Consiglio di disciplina è trasmesso, unitamente ai rapporti, alle inchieste e ad ogni altro documento utile alla manifestazione della verità, all'autorità militare che a norma degli art. 40, 45 e 46, deve provvedere all'estrazione a sorte per la formazione del Consiglio ».

È aperta la discussione sopra questo nuovo articolo 48.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo ai voti. Chi intende di approvarlo è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 49.

Compiuta l'estrazione, l'autorità militare che vi ha presieduto, invita gli ufficiali, designati dalla sorte per comporre il Consiglio, a dichiarare se trovinsi in alcuno dei casi d'incompatibilità indicati nell'art. 34; e fa inoltre comunicare all'ufficiale sottoposto a Consiglio i nomi dei membri estratti a sorte.

Surrogati poscia, ove occorra, e mediante nuova estrazione a sorte, gli ufficiali incompatibili, ricusati, infermi od altrimenti impediti, l'autorità che ha presieduto alla estrazione a sorte notifica la definitiva composizione del Consiglio al presidente di esso e gli rimette i rapporti, le inchieste e gli altri documenti ricevuti dall'autorità che ha emanato l'ordine di convocazione del Consiglio.

La definitiva composizione del Consiglio è anche notificata all'ufficiale.

Ai documenti deve essere unito lo stato di servizio e delle punizioni dell'ufficiale, ma ne sono escluse le sue note caratteristiche.

DEL MAYNO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL MAYNO, *relatore*. L'Ufficio centrale

propone di modificare l'ultimo comma dell'articolo 49 come appresso:

« Ai documenti deve essere unito lo stato di servizio e delle punizioni dell'ufficiale, e le sue note caratteristiche ».

SANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANI. Io non vorrei che quest'ultimo inciso, col quale si viene a una novazione allo stato attuale delle cose, arrecasse piuttosto un danno che un vantaggio. Oggi io non credo che si mandino le note caratteristiche e me ne rimetto al relatore, se mai non dicessi cosa giusta. Si manda però lo specchio delle punizioni. Ed io credo che questo provvedimento sia informato ad un principio giusto, perchè la punizione è un *fatto*, mentre le note caratteristiche sono un apprezzamento. Ora questo apprezzamento molte volte è dato anche da autorità superiori in grado a quelle che compongono il Consiglio di disciplina.

Faccio l'ipotesi migliore, cioè che siano queste note favorevoli, e allora il danno potrebbe non essere tanto grave, ma se fossero invece contrarie, io temo che andrebbero ad influire sopra il giudizio dei singoli membri, perchè è certo che, quando i membri del Consiglio di disciplina vedono che un comandante di Corpo di Armata o di Dipartimento, quindi un'alta autorità militare, ha pronunciato sopra questo individuo un giudizio sfavorevole, forse potranno essere anche più severi e nei loro apprezzamenti e nel loro giudizio.

Credo che questa sia stata la ragione per cui non si è mai creduto di inviare al Consiglio di disciplina gli specchi caratteristici. Se poi, adesso si riterrà di mutar sistema, io non insisterò perchè non voglio essere

Orazio sol. contro Toscana tutta.

Confido però che l'Ufficio centrale ed il ministro, vogliano riflettere, e forse vedranno che sotto tutti i rapporti queste note, sarebbe bene che come per il passato, non fossero mandate ai Consigli di disciplina. Ne guadagnerà la serenità del giudizio.

BAVA-BECCARIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BAVA-BECCARIS. Ho domandato la parola per esprimere il mio pensiero conforme a quello esposto dal collega senatore Sani, che cioè credo

non convenga trasmettere le note caratteristiche. Il giudizio deve essere indipendente da qualunque apprezzamento fatto precedentemente; si giudica su un fatto determinato, e per conseguenza deve essere completamente libero il giudizio, che il Consiglio deve pronunciare.

MIRABELLO, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MIRABELLO, *ministro della marina*. Io faccio osservare agli onorevoli senatori Sani e Bava-Beccaris che, quando si tratta di giudicare di una cosa obiettivamente, a me sembra che, quanta più luce esiste sui fatti, tanto più è facile a chi deve giudicare la espressione del proprio giudizio, in base al convincimento che esso si forma dai dati che gli sono sottoposti.

Ora è evidente che un'arida nota di punizioni avuta da un ufficiale che sia sottoposto al Consiglio di disciplina che deve giudicarlo, non può dare veramente un'idea esatta delle qualità dell'ufficiale.

Gli specchi caratteristici sono documenti che rispecchiano il modo con cui l'ufficiale esplica il suo servizio, la condotta che egli tiene nella vita privata, onde essi, evidentemente, metteranno in grado maggiormente la Commissione di disciplina di giudicare obiettivamente il fatto.

Ha detto l'onor. Sani che la punizione è un fatto e le note caratteristiche sono un apprezzamento. Mi permetta l'onor. Sani, di osservare che questi apprezzamenti sono appunto quelli che servono di base per far progredire gli ufficiali o tenerli indietro nella carriera, sono quelli che servono per far avanzare a scelta un ufficiale fino al grado di generale o di ammiraglio. Evidentemente dunque questi saranno apprezzamenti, per modo di dire, ma sono i fatti che toccano molto più la carriera di un ufficiale di quel che non la tocchi una punizione.

Una punizione ha un valore relativo: un ufficiale può averne un numero superiore ad un altro, ma essere assai più valente di questo.

Io ho creduto esprimere questa mia opinione perchè rispecchia anche quella del collega della guerra ed altro non ho da aggiungere.

SANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SANI. Sono dolente di non poter convenire negli apprezzamenti dell'onor. ministro. Le note

caratteristiche sono talmente discutibili che anche ier sera leggevo sopra un giornale, che non nominerò, ma che è dei principali, e ministeriale per giunta, quali sono le ragioni per cui si lamentano tanti ricorsi al Consiglio di Stato, moltissimi dei quali si risolvono col dar ragione agli ufficiali, per cui il ministro si trova poi parecchio imbarazzato nel dover provvedere.

Dunque, vede l'onor. ministro che è un fatto molto discutibile questo degli specchi caratteristici, specialmente poi quando i giudizi sono dati da persone che, probabilmente, nemmeno conoscono l'ufficiale. Io in questi giorni ho avuto occasione di dovermi intrattenere di alcune questioni che veramente sono gravissime nell'interesse del morale dell'esercito, perchè ufficiali, che erano stati dichiarati dai loro superiori eccellenti, che avevano subito l'esame con lode, poi, portati davanti la Commissione superiore, sono stati dichiarati impromuovibili.

Non so se questi ufficiali si rassegnano; so però che il danno morale è incalcolabile. Ed io parlo nell'interesse stesso dell'ufficiale, perchè, da quanto ha risposto il ministro ho intraveduto che egli ritiene dovere le note caratteristiche servire in certo modo ad attenuare l'effetto della nota delle punizioni. Ma io faccio una ipotesi contraria, che cioè non vi sia nessuna punizione, e che le note caratteristiche siano sfavorevoli. In questo caso voi avrete peggiorato, aggravato, la situazione di questo ufficiale davanti ai suoi giudici del Consiglio di disciplina.

DEL MAYNO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DEL MAYNO, *relatore*. L'onorevole ministro della marina ha facilitato certamente il compito mio entrando nella parte essenziale della questione, mi permetto però di riassumerla ancora una volta.

Si capisce benissimo che la legge del 1852 non desse in comunicazione ai membri del Consiglio lo specchio caratteristico; allora questo specchio era segreto; oggi è il segreto di pulcinella, tutti gli ufficiali lo conoscono, ma l'ufficiale stesso è obbligato, anno per anno, di sottoscrivere che ne ha avuto cognizione. E quando questo ufficiale debba essere giudicato, questo documento non deve esser noto? e devono essere invece note le punizioni.

Le punizioni sono il dare e, checchè ne dica l'onorevole Sani, l'aver sarà in gran parte negli specchi caratteristici perchè essi rispecchieranno le punizioni avute, ma diranno anche che questo giovane, impulsivo, ed anche poco indisciplinato, è però un buon ufficiale che fa bene il suo servizio, che ha difetti, ma che ha anche delle buone qualità. Nel maggior numero dei casi non ho dubbio alcuno che si vedrebbe come questi ufficiali con una bella filza di punizioni, viceversa poi sono giudicati dai loro superiori come buoni ufficiali. D'altronde faccio un caso tipico dal quale si giudicherà la necessità dello specchio caratteristico. Un ufficiale che ha avuto una condotta esemplare, senza macchia di nessun genere per 10, 12, 15 anni, in un momento infelice fa una mancanza di disciplina, voglio supporre anche grave: lo specchio delle condizioni sue non dirà niente; ma non dovranno esser tenuti affatto in conto gli anni di vita senza macchia di questo ufficiale, nell'emettere un verdetto? Il giudizio dei suoi superiori in tutto questo tempo non dovrà contar nulla? Con questo mi pare di aver risposto almeno ai principali argomenti dell'onor. Sani.

Nota poi un'altra cosa. La legge del 1852 rifletteva specialmente, ed era la regola, i Consigli di disciplina reggimentali: nel ristretto ambiente della vita di un reggimento tutti si conoscono, tutti sanno come sono giudicati dai superiori i colleghi; ed anche la mancanza dello specchio caratteristico poco faceva; ma ora la regola, senza eccezione, sarà che il Consiglio di disciplina è divisionale vale a dire che comprende tutta la larga zona di una divisione e nel maggior numero dei casi gli ufficiali membri del Consiglio di disciplina non conosceranno neanche di vista l'ufficiale che è sottoposto al Consiglio stesso. Non sapranno nulla del passato suo: è quindi necessario che essi abbiano la conoscenza dello specchio caratteristico che si riferisce all'ufficiale sottoposto al loro giudizio.

PRESIDENTE. Dunque l'Ufficio centrale persiste nel suo emendamento, il quale è accettato dal ministro della guerra?

DEL MAYNO, *relatore*. Sì.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti questo emendamento. Lo rileggo:

« Ai documenti devono essere uniti lo stato di servizio e delle punizioni dell'ufficiale, e

sue note caratteristiche». Chi lo approva si alzi.

(Approvato).

VIGANO', *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIGANO', *ministro della guerra*. Ho chiesto di parlare solo per una questione di forma. Io domanderei che invece del n. 34 si indicasse il n. 35, e ciò per esattezza di numerazione.

PRESIDENTE. Sta bene, rileggo l'intero articolo così modificato.

Art. 49.

Compiuta l'estrazione, l'autorità militare che vi ha presieduto, invita gli ufficiale, designati dalla sorte per comporre il Consiglio, a dichiarare se trovansi in alcuno dei casi d'incompatibilità indicati nell'art. 35; e fa inoltre comunicare all'ufficiale sottoposto a Consiglio i nomi dei membri estratti a sorte.

Surrogati poscia, ove occorra, e mediante nuova estrazione a sorte, gli ufficiali incompatibili, ricusati, infermi, od altrimenti impediti, l'autorità che ha presieduto alla estrazione a sorte notifica la definitiva composizione del Consiglio al presidente di esso e gli rimette i rapporti, le inchieste e gli altri documenti ricevuti dall'autorità che ha emanato l'ordine di convocazione del Consiglio.

La definitiva composizione del Consiglio è anche notificata all'ufficiale.

Ai documenti devono essere uniti lo stato di servizio e delle punizioni dell'ufficiale, e sue note caratteristiche.

Lo pongo ai voti: chi lo approva si alzi.

(Approvato).

Art. 50.

Il presidente del Consiglio esamina gli atti, e, occorrendo, provvede che, a cura del relatore, sia raccolto ogni altro elemento di fatto, dichiarazione di testimoni o documento, sia a carico che a discarico, che egli reputi necessario od utile per mettere il Consiglio in grado di pronunciare il suo verdetto con piena conoscenza dei fatti che si attribuiscono all'ufficiale sottoposto al Consiglio.

(Approvato).

Art. 51.

Il relatore comunica all'ufficiale sottoposto al Consiglio i rapporti, le inchieste e gli altri documenti ricevuti dall'autorità che ha emanato l'ordine di convocazione del Consiglio, nonché le informazioni assunte per disposizione del presidente del Consiglio, a norma dell'articolo precedente.

L'ufficiale, alla presenza del relatore, può esaminare gli atti suindicati, e, nel termine di tre giorni successivi a quello della comunicazione, può fare le sue istanze al presidente del Consiglio, e può anche consultarsi con un suo collega.

DEL MAYNO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL MAYNO, *relatore*. L'Ufficio centrale propone una modificazione a quest'art. 51, e precisamente che si dica: « L'ufficiale, alla presenza del relatore, può esaminare gli atti suindicati e prendere nota dei punti salienti », proseguendo poi come dice l'articolo in discussione; ed in fondo dove si dice: « e può anche consultarsi con un suo collega », l'Ufficio centrale propone di aggiungere: « residente nella città dove ha luogo il Consiglio di disciplina ».

MIRABELLO, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MIRABELLO, *ministro della marina*. Se il Senato e l'onor. Presidente lo permettono, io vorrei che invece di dire « nella città dove ha residenza », si dicesse: « e può consultarsi anche con un suo collega fra i presenti nella località dove ha luogo il Consiglio di disciplina ».

Questa aggiunta ha una ragione, perchè per gli ufficiali di marina le condizioni possono essere differenti. Può riunirsi, ad esempio, un Consiglio di disciplina alla Spezia, e trovarsi presente eventualmente la squadra, o arrivarvi in quei giorni, e può avvenire che l'ufficiale, sottoposto a Consiglio di disciplina, abbia un suo amico su una delle navi, e non sarebbe giusto impedirgli di consultarsi con questo. Perciò pregherei il Senato e l'Ufficio centrale di voler ammettere questa modificazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti questi emendamenti; chi li approva è pregato di alzarsi.

(Approvati).

Metto ai voti l'intero articolo 51 così emendato:

Art. 51.

Il relatore comunica all'ufficiale sottoposto al Consiglio i rapporti, le inchieste e gli altri documenti ricevuti dall'autorità che ha emanato l'ordine di convocazione del Consiglio, nonché le informazioni assunte per disposizione del presidente del Consiglio, a norma dell'articolo precedente.

L'ufficiale, alla presenza del relatore, può esaminare gli atti suindicati, e prendere nota dei punti salienti, e, nel termine di tre giorni successivi a quello della comunicazione, può fare le sue istanze al presidente del Consiglio, e può anche consultarsi con un suo collega fra i presenti nella località dove ha luogo il Consiglio di disciplina.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

Art. 52.

La legge affida all'onore e alla coscienza del presidente la facoltà di accogliere o respingere le istanze dell'ufficiale per la produzione di nuovi documenti o la udizione di altre persone in aggiunta a quelle esaminate, ovvero per altri oggetti concernenti il procedimento disciplinare di cui trattasi.

(Approvato).

Art. 53.

Esaurite, se ammesse, le nuove indagini, il relatore riassume i risultamenti di tutti gli atti in uno speciale rapporto, in cui, senza esprimere qualsiasi personale apprezzamento, indica il fatto ascritto all'ufficiale ed espone le circostanze emerse, specificando gli atti corrispondenti.

DEL MAYNO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DEL MAYNO, *relatore*. L'Ufficio centrale propone di modificare quest'articolo come appresso:

« Esaurite, se ammesse, le nuove indagini, il relatore ne unisce i documenti relativi a quelli precedenti, redigendo l'indice generale di essi ».

In conclusione si sopprime la relazione.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole ministro della marina se non si oppone a questa nuova dizione dell'art. 53, la quale dice:

« Esaurite, se ammesse, le nuove indagini, il relatore ne unisce i documenti relativi a quelli precedenti, redigendo l'indice generale di essi ».

MIRABELLO, *ministro della marina*. Il Governo accetta.

PRESIDENTE. Pongo ai voti quest'articolo 53 così modificato dall'Ufficio centrale, d'accordo coll'onor. ministro.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 54.

Il relatore, almeno tre giorni prima della riunione del Consiglio, dà lettura del suo rapporto all'ufficiale.

Questi, alla presenza del relatore, può riesaminare tutti gli atti col rapporto e prenderne gli appunti che ravvisa opportuni alla sua difesa, ma non è ammesso a fare nuove istanze; salvo, in ogni caso, l'esercizio delle facoltà discrezionali del presidente del Consiglio.

VIGANÒ, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VIGANO, *ministro della guerra*. Essendo stata abolita la parola « rapporto » nell'articolo precedente, dovrebbe essere soppressa anche qui e perciò dovrebbe essere abolito il primo comma di quest'articolo 54, e così pure nel secondo comma si dovrebbe levare la parola « col rapporto ».

PRESIDENTE. Se l'Ufficio centrale non ha difficoltà di accettare la proposta dell'onor. ministro, quest'articolo rimarrebbe così modificato:

« L'ufficiale, almeno tre giorni prima della riunione del Consiglio, alla presenza del relatore, può riesaminare tutti gli atti e prenderne gli appunti che ravvisa opportuni alla sua difesa, ma non è ammesso a fare nuove istanze; salvo in ogni caso l'esercizio delle facoltà discrezionali del presidente del Consiglio ».

Accetta l'Ufficio centrale questa nuova redazione?

DEL MAYNO, *relatore*. Sì.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l'art. 54

così emendato; chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 55.

Il presidente indica le persone che devono comparire a deporre avanti al Consiglio, stabilisce il giorno dalla sua riunione e può anche prorogarlo.

(Approvato).

§ 2 — *Discussione.*

Art. 56.

Le sedute del Consiglio di disciplina sono tenute a porte chiuse.

(Approvato).

Art. 57.

Adunato il Consiglio, il presidente fa chiamare l'ufficiale che vi è sottoposto.

Ove l'ufficiale non si presenti senza giustificare un legittimo impedimento, il Consiglio delibera non ostante la sua assenza, facendone menzione nel processo verbale.

(Approvato).

Art. 58.

L'ufficiale, sottoposto al Consiglio, sia presente od assente, non può farsi assistere da un difensore.

(Approvato).

Art. 59.

Il presidente invita il relatore a leggere l'ordine di convocazione del Consiglio, e i documenti che riguardano il procedimento disciplinare.

Dopo tale lettura il presidente interroga l'ufficiale sul fatto che gli si ascrive.

(Approvato).

Art. 60.

Le persone chiamate a deporre avanti al Consiglio sono introdotte una dopo l'altra nell'ordine stabilito dal presidente, e fanno separatamente le loro attestazioni al Consiglio.

Il presidente può domandare ad esse e all'ufficiale sottoposto al Consiglio gli schiarimenti

che ritiene necessari; i membri del Consiglio e l'ufficiale possono chiederli per organo del presidente.

Dopo ciascuna deposizione il presidente domanda all'ufficiale sottoposto a Consiglio se abbia da fare osservazioni.

Nel verbale delle sedute sono esposte le dichiarazioni delle persone per la prima volta udite e le osservazioni dell'ufficiale sottoposto al Consiglio.

(Approvato).

Art. 61.

Ultimato l'esame delle persone chiamate a deporre, il presidente dà facoltà all'ufficiale di esporre le sue difese; dopo di che dichiara terminata la discussione e lo invita a ritirarsi.

Le richieste dell'ufficiale e le ragioni addotte a propria difesa sono riassunte nel verbale delle sedute.

DEL MAYNO, *relatore*. Domando la parola.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DEL MAYNO, *relatore*. L'Ufficio centrale propone che quest'articolo sia modificato così: « Ultimato l'esame delle persone chiamate a deporre, il presidente dà facoltà all'ufficiale di leggere ed esporre le sue giustificazioni. Le richieste dell'ufficiale e le ragioni addotte a propria giustificazione sono riassunte in calce alla sua giustificazione scritta e controfirmata da esso. Il presidente unisce quest'allegato al verbale ».

PRESIDENTE. Accetta, onor. ministro della marina, questa modificazione?

MIRABELLO, *ministro della marina*. A nome anche dell'onor. ministro della guerra accetto l'emendamento proposto dall'Ufficio centrale; soltanto crederei che l'articolo dovrebbe essere completato con quell'altra parte tralasciata: « dopo ciò il presidente dichiara terminata la discussione ed invita l'ufficiale a ritirarsi ».

PRESIDENTE. Allora l'articolo rimarrebbe così modificato; lo rileggo: « Ultimato l'esame delle persone chiamate a deporre, il presidente dà facoltà all'ufficiale di leggere ed esporre le sue giustificazioni.

Le richieste dell'ufficiale e le ragioni addotte a propria giustificazione sono riassunte in calce alla sua giustificazione, scritte e controfirmate da esso. Il presidente unisce questo allegato al

verbale. Dopo ciò il presidente dichiara terminata la discussione e invita l'ufficiale a ritirarsi ».

Nessun altro chiedendo di parlare su questo articolo, lo pongo ai voti. Chi intende di approvarlo è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Passiamo ora all'art. 62.

Art. 62.

Terminata la discussione, il Consiglio deve immediatamente deliberare.

Nulladimeno, ove durante la discussione siano emerse nuove circostanze che modifichino sostanzialmente il fatto ascritto all'ufficiale, il Consiglio sospende la seduta ed il presidente rimette gli atti all'autorità che ha emanato l'ordine di convocazione del Consiglio.

DEL MAYNO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DEL MAYNO, *relatore*. Siccome le autorità che emanano la condanna sono i ministri di guerra e marina dove è detto: *il presidente rimette ecc.* proporrei che si dicesse: *rimette gli atti al Ministero*.

VIGANO', *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VIGANO', *ministro della guerra*. Sarebbe meglio dire: *rimette per via gerarchica gli atti al ministro della guerra e della marina*.

MIRABELLO, *ministro della marina*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MIRABELLO, *ministro della marina*. Per prevenire ogni malinteso, a me pare sarebbe meglio si dicesse: *al ministero che ha emanato l'ordine di convocazione del Consiglio*.

DEL MAYNO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DEL MAYNO, *relatore*. L'Ufficio centrale accetta.

PRESIDENTE. Rileggo allora l'art. 62, che rimane così modificato:

Art. 62.

« Terminata la discussione, il Consiglio deve immediatamente deliberare.

« Nulladimeno, ove durante la discussione

siano emerse nuove circostanze che modifichino sostanzialmente il fatto ascritto all'ufficiale, il Consiglio sospende la seduta ed il presidente rimette gli atti per via gerarchica al Ministero che ha emanato l'ordine di convocazione del Consiglio ».

Chi intende approvare questo articolo, così modificato, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 63.

Le questioni da sottoporsi alla votazione del Consiglio sono stabilite dall'autorità che emana l'ordine di convocazione del Consiglio, ed il Consiglio non può deliberare sopra altre questioni.

DEL MAYNO, *relatore*. Sempre per lo stesso principio, l'Ufficio centrale ritiene necessario modificare così questo articolo:

« Le questioni da sottoporsi alla votazione del Consiglio sono stabilite dal Ministero che emana l'ordine di convocazione del Consiglio ed il Consiglio non può deliberare sopra altre questioni ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli ministri consentono a questa modificazione?

MIRABELLO, *ministro della marina*. Consentiamo.

PRESIDENTE. Allora rileggo l'articolo che rimane così modificato:

Art. 63.

Le questioni da sottoporsi alla votazione del Consiglio sono stabilite dal Ministero che emana l'ordine di convocazione del Consiglio, ed il Consiglio non può deliberare sopra altre questioni.

Pongo ai voti l'art. 63 così modificato.

Chi intende approvarlo è pregato di alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Passiamo ora all'art. 64.

Art. 64.

Quando trattasi di rimozione o di eliminazione dai ruoli, la questione deve essere posta con la formola: « *Il signor è nel caso di essere rimosso per ? ovvero eliminato dai ruoli per ?* », enunciando rispettivamente la causa indicata dall'autorità che ha

emanato l'ordine di convocazione del Consiglio e che, a norma delle lettere c) e d) dell'art. 2, importa la rimozione o la eliminazione dai ruoli.

Quando trattasi di dispensa dal servizio attivo permanente, la questione deve essere posta colla formola: « *Il sig. è nel caso di esser dispensato dal servizio attivo permanente per ?* » enunciando rispettivamente la causa indicata dall'autorità che ha emanato l'ordine di convocazione del Consiglio, e che a norma della lettera e) dell'art. 28 importa la dispensa dal servizio.

Quando trattasi di sospensione, per il caso di cui all'art. 20, la questione è posta con la formola: « *Il sig. , in aspettativa per sospensione dall'impiego, è nel caso di essere confermato in tale sospensione oltre l'anno? »*; per il caso di cui all'art. 21, la questione è posta con la formola: « *Il sig. , in aspettativa per sospensione dall'impiego, è nel caso di essere confermato in tale sospensione? »*.

DEL MAYNO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL MAYNO, *relatore*. Il primo comma di questo articolo abbisogna di una modificazione sempre per la stessa causa; cioè dove dice « enunciando rispettivamente la causa indicata dall'autorità che ha emanato l'ordine di convocazione del Consiglio », bisognerebbe dire « enunciando la causa indicata dal Ministero ».

Il secondo comma poi resta soppresso per metterlo in armonia con quanto è stato deliberato all'art. 28.

PRESIDENTE. Gli onorevoli ministri accettano questa modificazione?

MIRABELLO, *ministro della marina*. Accettiamo.

PRESIDENTE. Allora l'articolo resta concepito così:

Art. 64.

Quando trattasi di rimozione o di eliminazione dai ruoli, la questione deve essere posta con la formola: « *Il signor è nel caso di essere rimosso per ? ovvero eliminato dai ruoli per ?* », enunciando rispettivamente la causa indicata dal Ministero che ha emanato l'ordine di convocazione del Consiglio e che, a norma delle lettere c) e d) del-

l'art. 2, importa la rimozione e la eliminazione dai ruoli.

Quando trattasi di sospensione, per il caso di cui all'art. 20, la questione è posta con la formola: « *Il sig. , in aspettativa per sospensione dall'impiego, è nel caso di essere confermato in tale sospensione oltre l'anno? »*; per il caso di cui all'art. 21, la questione è posta con la formola: « *Il sig. , in aspettativa per sospensione dall'impiego, è nel caso di essere confermato in tale sospensione? »*.

Coloro che approvano l'articolo 64 così modificato sono pregati di alzarsi.

(Approvato).

Art. 65.

La votazione è fatta a voti segreti e per ordine inverso di grado e anzianità.

(Approvato).

Art. 66.

Il parere del Consiglio viene enunciato nel verbale delle sedute, che, redatto dal relatore, è sottoscritto da tutti i membri.

Il Consiglio, espresso il suo parere, è sciolto di pien diritto; e tutti gli atti e documenti del procedimento disciplinare sono sempre inviati al Ministero competente a mezzo dell'autorità che ha emanato l'ordine di convocazione del Consiglio.

DEL MAYNO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DEL MAYNO, *relatore*. L'Ufficio centrale propone che il secondo comma termini alle parole: « Ministero competente », sopprimendo quanto viene in seguito.

PRESIDENTE. Il ministro accetta questa modificazione?

MIRABELLO, *ministro della marina*. Accetto.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l'articolo 66 nella forma emendata dal relatore. Coloro che l'approvano sono pregati di alzarsi.

(Approvato).

Art. 67.

Il ministro deve sottoporre gli atti della procedura all'esame di apposita Commissione consultiva prima di emettere la sua decisione per assicurarsi soltanto che siano state osservate

nello svolgimento della procedura tutte le disposizioni di legge e di regolamento.

Egli ha facoltà di modificare solo in favore dell'ufficiale il parere emesso dal Consiglio di disciplina.

MIRABELLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MIRABELLO, *ministro della marina*. Io sono d'accordo con l'Ufficio centrale e col mio collega ministro della guerra per ciò che riguarda il verbo *deve*. Avrei desiderato che invece di *deve* si dicesse *può*, ma le ragioni di questa mia lieve discordanza d'opinione sono molto chiare e contemplano solo i casi dei Consigli di disciplina degli ufficiali di marina che sono pochi in confronto di quelli dello esercito di terra. Ora io non avrei i mezzi per nominare un'apposita Commissione che sedesse soltanto per decidere sulle questioni di forma nelle Commissioni di disciplina, e d'altra parte esiste presso il Ministero della marina il Consiglio superiore, al quale può essere deferito, in questi casi, l'esame delle Commissioni di disciplina. Purtuttavia, poichè il collega della guerra nominerebbe questa Commissione, aderisco a questo concetto, delegando a far parte di questa Commissione nel Ministero della guerra un ufficiale ammiraglio, ogni qualvolta si tratti di questioni che riguardano un Consiglio di disciplina tenuto a carico di un ufficiale della marina.

Ho desiderato fare queste dichiarazioni affinché rimanga negli atti del Senato il modo con cui io interpreto la parola *deve* che si legge nella prima riga di questo articolo 67.

BAVA-BECCARIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BAVA-BECCARIS. In questo articolo 67 resta un comma, il quale dice che il ministro ha facoltà di modificare, in favore dell'ufficiale, il parere emesso dal Consiglio di disciplina.

A me sembra che questa facoltà data al ministro sia troppo lata, poichè, finora, il ministro aveva soltanto la facoltà di diminuire le pene di un grado, ma qui si concede di più, ed allora tanto vale che non vi siano i Consigli di disciplina.

MIRABELLO, *ministro della marina*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MIRABELLO, *ministro della marina*. Anche attualmente il ministro ha facoltà di modificare

soltanto in favore dell'ufficiale un pronunciato del Consiglio di disciplina, ma non ha facoltà di aggravare il verdetto emesso.

A me sembra che questa disposizione debba essere mantenuta.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 67.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

PARTE SECONDA

Degli ufficiali in congedo

TITOLO I.

Del grado.

Art. 68.

Fuori dei casi preveduti nei numeri 1° e 2°, lettera *d*), dell'art. 2, le disposizioni contenute nel titolo I, parte prima, della presente legge, si applicano anche agli ufficiali in congedo.

Incorre inoltre nella perdita del grado l'ufficiale in congedo:

a) che venga a trovarsi in posizione sociale incompatibile col decoro del grado;

b) che, trasgredendo le norme dei regolamenti, si trovi non provveduto degli oggetti componenti la divisa militare;

c) che risulti irreperibile;

d) che, senza giustificati motivi, non si presenti alle armi per prestare il servizio di prima nomina;

e) che, in tempo di pace, non obbedisca, senza giustificati motivi, alla chiamata in servizio;

f) che, senza autorizzazione, assuma servizio militare presso uno Stato estero.

(Approvato).

Art. 69.

Nei casi indicati nel capoverso dell'articolo precedente, la perdita del grado è dichiarata mediante decreto Reale, previo conforme parere di un Consiglio di disciplina nei casi di cui alle lettere *a*), *d*), *e*) ed *f*); e secondo le norme stabilite dai regolamenti militari, approvati con decreto Reale, negli altri casi.

(Approvato).

TITOLO II.

Dell'impiego.

Art. 70.

L'ufficiale in congedo non è normalmente provveduto d'impiego, e può trovarsi in una delle seguenti condizioni:

- 1° iscritto per eventuali servizi;
- 2° in servizio temporaneo;
- 3° dispensato dal servizio:

(Approvato).

Art. 71.

Il servizio temporaneo è la posizione dell'ufficiale in congedo, che può appartenere ai quadri organici del Regio esercito o della Regia marina ed è provveduto d'impiego.

(Approvato).

Art. 72.

Dispensato dal servizio è la posizione dell'ufficiale in congedo che ha cessato definitivamente dal servizio, e non può, in nessun caso, essere provveduto d'impiego.

(Approvato).

Art. 73.

L'ufficiale in congedo non può essere dispensato dal servizio, se non per una delle cause seguenti:

a) per rinunzia, accettata con decreto Reale fermo il disposto delle leggi sull'obbligo generale del servizio militare;

b) per età, nei limiti stabiliti dalle leggi speciali;

c) per infermità, nei casi e nei modi determinati dalle leggi speciali e dai regolamenti approvati con decreto Reale.

La dispensa è dichiarata mediante decreto Reale, che ne indicherà la causa.

(Approvato).

TITOLO III.

Del Consiglio di disciplina.

Art. 74.

Quando debba convocarsi un Consiglio di disciplina per ufficiali in congedo, si applicano

le stesse disposizioni contenute nel titolo III, parte prima, della presente legge.

(Approvato).

Art. 75.

Il Governo del Re è autorizzato a dare le disposizioni transitorie e definitive per l'attuazione della presente legge coordinandola colle altre leggi dello Stato.

PIERANTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERANTONI. Signori senatori! Una infermità non breve mi tenne lontano dai lavori del Senato, quindi non ho potuto nè studiare la legge, nè prender parte alla sua discussione. Valendomi del diritto di motivare il mio voto farò più tardi alcune dichiarazioni, nella speranza che se questa legge dall'altro ramo del Parlamento qui tornerà emendata, io possa sciogliere un voto fatto dieci anni or sono ad alcuni tenenti generali, da tempo morti, i quali mi lasciarono prove pienissime per dimostrare che nella riforma si dovevano introdurre emendamenti, e sopprimere la potestà data ai Ministeri della guerra e della marina di porre in disponibilità i tenenti generali. Ora intendo di mettere in guardia il Senato contro le sconfiniate potestà, che otterrebbe il ministro dall'art. 75.

La relazione contiene poche parole. Il nostro egregio relatore dichiara che l'Ufficio ha in parte mantenuto il testo della legge, ma che ha creduto opportuno di dare una forma diversa all'articolo mantenendone il contenuto. Una forma nuova, se migliora il testo della legge, è sempre da lodare. Pare a me invece che l'articolo contenga assai più di una semplice modificazione di forma. In esso vi è tale delegazione di poteri, tale potestà di aggiungere, non soltanto alle leggi militari esistenti, ma anche alle altre leggi dello Stato, punto indicate, che davvero non so capire come si potrebbe votare questo art. 75 senza ledere i principii fondamentali del nostro diritto pubblico, ed in pari tempo toccare una materia tanto delicata come quella che riguarda la sicurezza del grado spesso congiunta all'onore degli ufficiali.

Infatti l'articolo reca: « Il Governo del Re è autorizzato dalle disposizioni transitorie ecc. ». Chi prende i Codici, e codesta legge è un vero Codice militare, specialmente per la sicurezza del

grado, dei diritti acquisiti e di tutta la vita morale degli ufficiali, osserva che le disposizioni transitorie furono sempre oggetto di appendici alle leggi, bene determinate.

Per questa legge noi non sappiamo quali siano le disposizioni e per quali ragioni dovranno essere definitive. Per transitorietà si intende l'innesto di una legge all'altra, ma questa parola *definitiva* non so che voglia significare. Segue l'articolo: *l'attuazione della presente legge coordinandola colle altre leggi dello Stato*; notate, non si dice, *colle altre leggi militari*, ma *colle altre leggi dello Stato*, talchè qualsiasi disposizione di leggi potrà essere vulnerata dalla volontà dei militari. I quali sono ottimi cittadini, ma debbono persuadersi che nello Stato nostro vi è una grande divisione di competenze e di poteri. Oggi i nostri militari non sono più quelli di Roma antica, per i quali il giureconsulto disse: *quibus permissum est ius ignorare*, oggi conoscono le leggi, ma tutti conosciamo l'alta funzione dell'esercito sottoposto a tante restrizioni di libertà e a tanti sacrifici, onde non si può dare illimitatamente la potestà addimandata.

Aggiungo che lo Statuto vuole che tutte le leggi sieno seguite dai regolamenti per la loro esecuzione ed applicazione, senza però che i regolamenti possano o dispensare, o variare la legge. I senatori sanno, o possono sapere, che questa aggiunta, che consacra la divisione dei poteri e tende ad impedire che il potere esecutivo usurpi il legislativo, fu aggiunta dal Parlamento francese nel fare la revisione della Carta costituzionale data nell'ora della Restaurazione borbonica, poichè con la pubblicazione delle ordinanze che modificarono i diritti politici fu provocata la rivoluzione che mandò via Carlo X e pose in accusa il Ministero Polignac, che aveva violato tante leggi dello Stato.

I nostri senatori militari, che con noi hanno giurato di rispettare fedelmente le leggi dello Stato, non debbono chiedere delegazione di poteri, non volere, e non vorranno che si voti un articolo così largo di delegazione legislativa al potere esecutivo. Mi riservo di motivare il mio voto sopra la legge.

FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FINALI. Mi dispiace d'intervenire ora in questa discussione; ma la questione sollevata

dall'onor. Pierantoni è molto grave. Bisogna considerarla bene, perchè uno dei principî fondamentali del regime costituzionale è la divisione dei poteri; se diamo al potere esecutivo dei poteri legislativi, perde molta importanza lo studio e la votazione delle leggi.

Ora con questo articolo si dice, che il Governo ha facoltà di fare tutte le disposizioni transitorie e definitive per l'attuazione della presente legge, coordinandola colle altre leggi dello Stato.

Ma il Governo ha per l'articolo sesto dello Statuto una larghissima e propria facoltà, che è quella di fare i regolamenti per la esecuzione della legge. Lo Statuto non prevede neppure, che il potere esecutivo possa essere investito della facoltà di legiferare da solo. Le leggi dovrebbero per buona regola contenere anche le disposizioni transitorie; ed è già una grave cosa concedere, come fu fatto in alcune leggi, al potere esecutivo di dare disposizioni transitorie per l'attuazione delle leggi. Ma nell'articolo ultimo del progetto che ci sta dinanzi è scritta una facoltà, che può intendersi nel senso di disporre per decreto Reale in modo diverso da quello che si è stabilito nella legge.

Nel progetto ministeriale vi era una formula vaga, che è stata corretta e ridotta a maggior precisione dal nostro Ufficio centrale; si diceva che « il Governo aveva la facoltà di dare le disposizioni transitorie e tutte le altre.... » Invece di tutte le altre l'Ufficio centrale, dando una formula più precisa e geometrica, ha detto « definitive ».

Questa sostituzione mostra appunto la gravità della disposizione esistente nel progetto ministeriale, e che secondo la formula preferita dall'Ufficio centrale risulta anche più evidente. Dirò di più: anche per esperienza personale so quanto sia pericolosa la facoltà di coordinare leggi, di pubblicare testi unici di leggi coordinate.

(L'onor. Cavasola fa cenno di approvazione).

Mi fa cenno di assenso un uomo espertissimo in materia amministrativa; ed io ne tengo conto perchè e per la dottrina e per la esperienza l'opinione dell'onor. Cavasola da me è tenuta in altissimo pregio.

Ora si suol dare la facoltà di pubblicare un

testo unico coordinato senza alterarne il testo, che, in un certo aspetto, è cosa diversa dal coordinamento stesso; perchè coordinare può intendersi nel senso di modificare o la legge in cui la disposizione s'inscrisse, o le altre con le quali essa possa avere relazione.

La facoltà di coordinamento data al Governo è piena d'inconvenienti; le cui conseguenze si esplicarono anche avanti alla IV Sezione del Consiglio di Stato.

Figuratevi che cosa può essere la facoltà di coordinare, intesa nel senso di modificare le leggi in un senso o nell'altro per metterle di accordo, quando è già cosa tanto grave dare al Governo la facoltà di pubblicare testi unici di coordinamento.

Io non intendo fare proposte che si allontanino molto dal progetto; mi contento che sia eliminata la disposizione che estende la facoltà del Governo anche ai provvedimenti di indole definitiva; che sia espresso il concetto che si tratti soltanto di coordinare, esclusa la facoltà di mutare; e che in questa opera difficile alla quale il Governo è autorizzato, esso non possa procedere se non sentito il parere del Consiglio di Stato.

Queste sono, in breve, le mie osservazioni, che sottometto all'apprezzamento del Governo, dell'Ufficio centrale e del Senato.

MIRABELLO, *ministro della marina*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MIRABELLO, *ministro della marina*. Avendo udito quello che hanno detto gli onorevoli Pierantoni e Finali, io, a nome anche del ministro della guerra, non insisto punto per quanto riguarda il Governo perchè rimangano le parole: « transitorie » e « definitive ».

Perciò il Governo propone che l'articolo sia modificato in questo senso:

« Il Governo del Re è autorizzato a dare le disposizioni transitorie e le altre necessarie per coordinare la presente legge con le altre leggi dello Stato ».

In questo modo a me sembra che si entri perfettamente nell'ordine d'idee espresso dagli onorevoli oratori poco fa, non solo, ma ci avviciniamo di più al testo che aveva presentato il Governo nell'articolo già 74 ed ora 75.

In conclusione non è intenzione del Governo

di andare contro le altre leggi dello Stato per far prevalere le disposizioni di questa legge, ma soltanto di coordinare queste ultime con quelle delle altre leggi dello Stato che non sono contrarie nello spirito a questa.

In questo senso io avanzo formale proposta a nome del Governo, e pregherei l'Ufficio centrale di volere esprimere la sua opinione in proposito e di aderire a questa piccola modificazione.

PIERANTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERANTONI. Io conosco l'animo equo, l'intelletto lucidissimo e il sentimento patriottico dell'onor. ministro della marina, che subito ha riconosciuto la gravità della questione da me sollevata; ma io dico: questa legge deve andare all'esame dell'altro ramo del Parlamento, deve passare per una lunga procedura parlamentare. Perchè non potrebbero i due ministri far studiare le disposizioni transitorie e farne un supplemento in una legge che presto sarebbe discussa emendata e votata? Io domando alla lealtà di tutti i colleghi e a quella degli uomini d'armi: chi ha la coscienza delle leggi che si dovranno coordinare con la legge presente? Avete il concetto esatto di quel che significhi la parola *necessarie*? Se tutto è ignoto, facciamo che i legislatori e i cittadini sappiano quello che conterranno queste disposizioni transitorie, e che noi non siamo esautorati più che del nostro diritto del nostro dovere di esaminare e deliberare le leggi.

Io non voglio intralciare l'azione del Senato, che anzi mi asterrò non solo dal votare l'articolo 75, ma anche gli altri già deliberati; ma ho fatta cosa buona sollevando la disamina del progetto ed ottenendone almeno una correzione.

FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FINALI. Non è facile improvvisare un articolo in una materia nella quale bisogna tener presenti principii e contingenze diverse; ma mentre sono grato all'onor. ministro di avere con la sua proposta mostrato l'animo suo inchinevole ad esaminare la questione dal punto di vista in cui la poneva io, non potrei accettare questa sua proposta perchè vi è detto: « e le altre disposizioni ». In queste disposizioni vi

sono anche le definitive, come aveva spiegato l'Ufficio centrale nella sua relazione.

Io andava studiando una forma per questo articolo e l'avrei compilata così: « il Governo del Re è autorizzato a dare le disposizioni transitorie per l'attuazione della presente legge, coordinandola con le altre leggi militari, udito il parere del Consiglio di Stato ».

PRIMERANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PRIMERANO, *presidente dell'Ufficio centrale*. Nella precedente discussione l'onorevole ministro della guerra dichiarò che accettava volentieri l'ordine del giorno, col quale si chiude la relazione dell'Ufficio centrale sul presente disegno di legge. Fo oggi ciò che non feci allora, ringraziandolo a mio nome, come proponente del detto ordine del giorno, ed a nome dell'Ufficio. Ma, perchè esso non resti astratta aspirazione per parte mia, e solo sua cortese promessa, mi sia consentito di esporre brevemente da quali considerazioni fui mosso, e l'importanza che vi annetto.

La legge che esaminiamo ha avuto un lungo periodo di gestazione e di studio; è importante e necessaria per i radicali mutamenti che sono avvenuti dal 1852 fino ad oggi negli ordinamenti militari marittimi e terrestri, ed è perciò che l'Ufficio centrale ne raccomanda l'approvazione al Senato. Ma essa è un brano di quanto concerne lo stato degli ufficiali, il importante senza dubbio, giacchè riguarda la loro nomina, stabilisce le guarentigie che tutelano il possesso del grado, e determina le cause giuridiche e disciplinari che solamente possono farlo perdere; ed in questo non fa che conservare quanto si conteneva nella legge del 1852. Non abbraccia però tutta la carriera dell'ufficiale dall'origine del servizio fino alla fine; a ciò si provvede con leggi speciali e regolamenti analoghi, e forse non sarebbe nè possibile, nè utile conglobare tutto in un unico testo di legge. Ma queste leggi e regolamenti parziali hanno ricevuto di mano in mano, per necessità di cose, tante modificazioni e tante svariate applicazioni, che a me par tempo oramai di tutto armonizzare, migliorare e rendere più preciso e costante.

E cito a mo' d'esempio la legge sui limiti d'età, quella che stabilisce la posizione ausiliaria, quella di avanzamento, quella sugli sti-

pendi e competenze varie e quella sulle pensioni; ed occorrerebbe ancora stabilir bene i quadri della milizia mobile e territoriale e gli ascensi degli ufficiali in congedo.

Molto dovrei parlare se volessi entrare nel merito di ciascuna delle dette quistioni, ma me ne astengo, perchè ora non debbo, nè voglio fare altro che giustificare la mia proposta. Mi limito solo a dire, o meglio a ripetere ciò che nessuno può mettere in dubbio, vale a dire che eserciti e marine da guerra, a parità di numero e di armamenti, tanto più valgono quanto meglio sono educati e comandati i soldati e i marinai, e quindi quanto più sono buoni i loro quadri di ufficiali e di bassa forza.

Ciò è stato vero in ogni tempo, ed oggi è verissimo più che mai per la brevità della ferma dei soldati e marinai, perchè questi, appartenendo ad ogni classe di cittadini, sono più evoluti, perchè l'ambiente in cui vivono ed a cui appartengono, ed i costumi, e le idee che ogni giorno sempre più si fanno strada influiscono in modo deleterio sullo spirito delle istituzioni militari.

E d'altra parte i progressi delle scienze e delle industrie, che trovano oggi larga applicazione all'arte della guerra, richiedono negli ufficiali tutti, dai sommi gradi ai più piccoli, un corredo di cultura generale e tecnica che certo non occorre all'epoca della picca, della lancia e delle navi a vela. Ora, per avere elementi così progrediti bisogna reclutarli con somma cura, ben remunerarli e trattarli, e congedarli degnamente. E se oggi giustamente ci preoccupiamo e ci studiamo di migliorare le condizioni morali e materiali del contadino, dell'operaio, dei professionisti, degl'impiegati civili, e di tutti gli elementi che con la mente o con l'opera concorrono al benessere ed al progresso sociale, giustizia vuole, ed il nostro ben inteso interesse consiglia, che eguale premura prendiamo per coloro che a quest'opera collettiva apportano in pace un lavoro infesso e la maggior somma di rinunzie della libertà individuale, ed in guerra con lieto animo l'abnegazione di sè stessi fino al sacrificio della vita.

Ecco da quali considerazioni ebbe origine l'ordine del giorno da me proposto, e nutro fiducia che il Governo, che lo ha accolto di buon grado, vorrà presto apportare alle leggi esistenti ed

inerenti alle cose da me indicate quei miglioramenti, che sono richiesti dai mutati ordinamenti militari e dalle cresciute esigenze della vita moderna.

SCIALOJA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA. Io ho domandato la parola sull'art. 75, intorno al quale si sono sollevate importanti questioni. A me pare che in questo articolo si debbano distinguere nettamente due proposizioni. La prima contiene un mandato legislativo dato al potere esecutivo per emanare le disposizioni transitorie. Potrebbe sembrare eccessivo anche questo mandato legislativo, e veramente sarebbe stato preferibile che nello stesso progetto di legge si fossero già scritte le disposizioni transitorie. Queste, tuttavia, non possono essere molto gravi in una legge di questa natura, si riferiranno, io credo, soprattutto ai processi disciplinari pendenti, per stabilire fino a qual punto ad essi si possano applicare le disposizioni della nuova o le disposizioni della vecchia legge. Ma nelle altre parti relative allo stato degli ufficiali, a me pare che la legge potrebbe entrare in vigore senza bisogno di alcuna disposizione transitoria.

Rimane la seconda proposizione veramente più grave; dare al Governo il potere di emanare disposizioni di coordinamento della presente legge colle leggi anteriori, significa dargli un mandato legislativo di limiti incerti; e questa incertezza di limiti è veramente cosa da evitarsi costituzionalmente.

Io credo che si possa uscire dalla difficoltà, sopprimendo addirittura questa ultima parte dell'articolo. Quale potrebbe essere l'utilità di questa disposizione? La legge presente deve avere pieno vigore, ciò è indubitato; e con questo mandato di coordinamento certo non potrebbe il Governo modificare neppure una lettera della legge che ora stiamo per votare. Che cosa dovrebbe esso fare? Esaminare il corpo delle leggi anteriori e vedere qual parte di esse possa rimanere ancora in vigore in seguito alla legge presente; ma questa è constatazione di un effetto, che si produce *ipso iure*, perchè ogni legge nuova abroga o deroga le leggi anteriori nelle parti che con essa non sono conciliabili. Dunque non c'è nessun bisogno di mandato legislativo al Governo, per constatare la modificazione delle leggi anteriori

nelle parti in cui necessariamente la legge nuova deve in esse portare qualche alterazione.

Che cosa rimane allora? Rimane soltanto a facoltà di portare con qualche atto a più facile conoscenza del pubblico (e il pubblico a cui la legge è rivolta è molto numeroso e merita riguardo) il contenuto complessivo della nuova legge insieme colle leggi precedenti. Ma questa non è operazione legislativa, e si può fare benissimo mediante un regolamento; perchè il Governo ha sempre anche dallo Statuto, senza bisogno di speciali articoli di legge, il potere di fare i regolamenti per l'applicazione delle leggi e può anche fare un regolamento per l'applicazione di due o tre leggi insieme, poichè nulla lo vieta. In questo regolamento naturalmente darà le disposizioni per l'applicazione di quella parte delle leggi che è ancora in vigore e che può essere in vigore anche in seguito all'attuazione della legge nuova.

Io credo pertanto che la seconda parte possa benissimo abolirsi senza nessun inconveniente, rimanendo inteso che il Governo, nel pubblicare il regolamento per la presente legge, pubblicherà anche quelle disposizioni regolamentari che si richiamano alle leggi anteriori nelle parti in cui sono connesse colla presente legge ed alle quali la presente legge non ha portato nè abrogazione nè derogazione alcuna.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Siccome non si tratta di far manovrare un reggimento in piazza d'armi, nè una squadra nell'Oceano, ma di una questione costituzionale, così gli egregi miei colleghi incaricano me di far brevi dichiarazioni a proposito dell'ultimo articolo del presente disegno di legge.

Di articoli somiglianti in materia molto più grave ancora (perfino in materia di Codici penali e di Codici civili) vi sono a centinaia.

Ma si potrebbe dire: altri meritò la fiducia che voi non meritate: (*Voci. No, no*) e certamente una questione di delegazione legislativa come questa non si risolve in una questione di fiducia tecnica, se non politica.

Ebbene io prego il Senato di considerare che il Governo, secondo la modificazione introdotta dal nuovo testo presentato dai ministri della guerra e della marina, domanda soltanto le fa-

coltà strettamente necessarie per l'attuazione di questa legge.

La prima domanda si riferisce alla facoltà di dare disposizioni transitorie.

Ho inteso di dire dall'onorevole Scialoja che sarebbe stato bene che disposizioni transitorie fossero già comprese in questa legge. E certo sarebbe stato bene che al tempo del Codice civile si fossero già presentate al Parlamento le disposizioni transitorie, ma non si presentarono perchè la materia esigeva più maturi studi; e lo stesso si è fatto per il Codice penale, per il Codice di commercio e per tante altre leggi, non meno importanti di questa. Tutto quello che è desiderabile, talvolta non è possibile di fare. Ma il senatore Scialoja è indulgente sulla prima parte. Egli dice: è evidente che le disposizioni transitorie occorreranno se non per la prima parte della legge relativa allo stato degli ufficiali, per lo meno per la seconda relativa ai giudizi. La parte più grave, ha detto l'onor. Scialoja, è la seconda, cioè facoltà di coordinazione, che a giudizio di lui, è inutile o è pericolosa.

Ora io devo far notare la differenza che corre tra le due opinioni, autorevolmente espresse in questa Camera. L'una è dell'insigne senatore Finali, il quale si limita a voler circondare di maggiori garanzie tale facoltà, e in tal senso è stato modificato il primo testo, non dissenziente l'Ufficio centrale, cioè togliendo la facoltà di far disposizioni definitive, poichè il Governo non ha mai chiesto la facoltà di modificare le disposizioni contenute in questa stessa legge. Anzi, il Governo non ha difficoltà ad accettare anche l'emendamento proposto dall'onor. Finali, cioè che sia obbligatorio sentire il Consiglio di Stato.

Ma il senatore Scialoja va assai più oltre. Egli dice: questa disposizione è inutile, perchè voi non avete la facoltà di modificare la legge ora in discussione. E chi ha domandato questa facoltà? Noi domandiamo la facoltà di coordinare questa legge con le altre leggi dello Stato, e coordinare non significa modificare la legge in votazione. Sono cose perfettamente distinte. Ritenuto che questa legge dello Stato abbia intima connessione con altre leggi militari, noi domandiamo ciò che il Parlamento non ha mai negato, vale a dire la facoltà di coordinare questa legge colle altre leggi dello Stato,

le quali siano necessariamente connesse con questa.

Ma l'illustre senatore Scialoja, col suo acutissimo ingegno, dice una seconda cosa. È inutile far ciò, perchè in quanto questa legge modifica le leggi precedenti, le leggi precedenti sono abrogate, e voi, Governo, potete provvedere, sostituendo altre norme alle norme abrogate, mercè la facoltà regolamentare, attribuitavi dallo Stato, non per delegazione, ma per proprio dritto.

Ora io credo che non sia esatta la teoria del senatore Scialoja. Evidentemente le leggi anteriori, in quanto contraddicano alla legge vigente, s'intendono abrogate nei casi e termini delle disposizioni preliminari del Codice civile. Ma se la legge anteriore è abrogata, la facoltà di sostituire alla norma abrogata un'altra norma, non rientra nei poteri regolamentari se la materia è intrinsecamente legislativa...

SCIALOJA. È tale facoltà che noi non vogliamo dare.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Se la materia è essenzialmente legislativa non possiamo provvedere con regolamenti, giacchè questa sarebbe, da parte del Governo, usurpazione dei poteri del Parlamento.

Per sostituire alla norma legislativa abrogata un'altra norma diversa, occorre o una nuova legge o un decreto del potere esecutivo, emanato in virtù di delegazione del potere legislativo. Quando noi ci presentassimo alla Corte dei conti per ottenere la registrazione di un regolamento, che alle norme legislative abrogate sostituisse norme regolamentari, indubbiamente la Corte dei conti non registrerebbe il decreto, e l'autorità giudiziaria si rifiuterebbe di riconoscere efficacia di legge a quel decreto intrinsecamente viziato di eccesso di potere. La delegazione che si chiede è ristretta nei limiti più angusti che si possano immaginare, poichè è limitata a dare le disposizioni transitorie e quelle necessarie per coordinare questa colle altre leggi dello Stato, udito il Consiglio di Stato. Se questo articolo non fosse approvato, il Governo sarebbe nella impossibilità, giovandosi semplicemente della facoltà regolamentare, di sostituire alle norme approvate con legge, altre norme diverse. Mi auguro quindi che con l'aggiunta suggerita dal senatore Finali, cioè che sia udito il Consiglio di Stato, il Senato non

neghi il suo voto a questa disposizione di cui infiniti esempi vi sono in tutta la nostra storia legislativa.

PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PIERANTONI. L'onor. ministro dei lavori pubblici ha accettato la delegazione fatta a lui dai suoi colleghi di rispondere alle eccezioni di diritto costituzionale per portare la disputa sopra un terreno di fiducia politica, che proprio non trova luogo in questa materia.

La legge fu presentata di concerto dai due ministri della marina e della guerra, i quali non richiesero l'intervento del guardasigilli che è più specialmente quegli che deve custodire la divisione dei poteri; uno dei precipui cardini del Governo rappresentativo. Ora mi perdoni l'onor. mio amico se io gli dico che le dottrine esposte non sono esatte e che nella foga della improvvisazione ha detto cose non conformi alla storia del nostro Parlamento.

È vero che molte volte si fecero delegazioni di potestà, ma nelle leggi di diritto comune. In una legge specialissima come quella che riguarda lo stato civile per così dire dell'esercito, perchè nella vita della conservazione del grado sta tante parte il civismo militare, non si fece mai simigliante delegazione.

Citerò un caso. Fu presentato qui al Senato sotto il Ministero Crispi una sola parte del Codice penale militare, cioè la parte materiale del Codice, che comprende principalmente i reati e il sistema delle pene. Il ministro Costa ambiva la delegazione per la parte formale, cioè, per la procedura, ad esempio della delegazione data allo Zanardelli per il Codice penale. Io che, avevo lungamente lavorato come membro della Commissione speciale che era stata parecchie volte nominata dal Presidente per lo studio di quel Codice, feci vivissima opposizione alla richiesta. Dopo lunghissimo dibattito per tre o quattro voti vinse la maggioranza; vinsero, cioè, coloro, che volevano lasciare la parte materiale separata dalla parte formale.

Immediatamente giunse un messaggio, una richiesta dell'onor. Crispi, che voleva che dentro la parte materiale del Codice si mettessero niente meno disposizioni relative allo stato di assedio.

Io domandai ai miei egregi colleghi: e adesso voterete non più la parte materiale, ma più che un frammento formale? Grande fu la confusione.

Ma per il cattivo costume di seppellire ogni difficoltà sotto la questione di fiducia dicendosi non si deve dispiacere all'onor. Crispi e per due o tre voti passò l'avvenuta richiesta; ma andato il progetto all'altro ramo del Parlamento, la legge fu abbandonata. Ecco l'effetto della fiducia! Come si può dire: volete negare la fiducia a noi altri?

Ella onor. Gianturco è forse un ammiraglio, (*ilarità*), che ha studiato questa legge? È un generale? E saranno i due colleghi della guerra e della marina che studieranno le disposizioni transitorie e faranno il lavoro di coordinazione? Questa legge non ha nulla da vedere colla politica, e ne vuole una prova onorevole Gianturco?

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Fiducia tecnica non fiducia politica.

PIERANTONI. Come questa legge può impegnare questione di fiducia politica? Dal 1852 dopo 55 anni, e tra un secolo e l'altro, siamo ancora a riformare l'importantissimo obbietto. Chissà quanti Ministeri passeranno prima che la legge sia sanzionata, ed abbia il regolamento e la coordinazione.

Io ho detto che non voterò la legge, mi asterrò, e sarò *loico*; ma ringrazio i colleghi che hanno cercato almeno di ridurre quanto più era possibile il danno, che la delegazione dei poteri e delle competenze adduce, non soltanto al nostro giuramento, che ci obbliga a rispettare lo Statuto, ma che offende perfino la dignità dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Vi sono due proposte, una del Governo e l'altra del senatore Finali. Il Governo avrebbe accettato in parte le idee del senatore Finali, ammettendo di udire il Consiglio di Stato.

La proposta del Governo è questa: « Il Governo del Re è autorizzato a dare le disposizioni transitorie e le altre necessarie per coordinare la presente legge colle altre leggi dello Stato, udito il Consiglio di Stato ».

La proposta del senatore Finali è la seguente: « Il Governo del Re è autorizzato a dare le disposizioni transitorie per l'attuazione della presente legge, coordinata colle altre leggi militari, udito il parere del Consiglio di Stato ».

FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FINALI. Desidero di fare una proposta concordata col Governo, poichè nulla è più lontano dalla mia mente dell'idea messa innanzi dall'onor. ministro di grazia e giustizia, anzi dei lavori pubblici, così insigne giureconsulto, che io l'avevo qualificato ministro della grazia e giustizia. (*Harità*).

Ma non potrei accettare le parole « e le altre ».

Lasciamo le parole « e le altre », limitiamoci alle « disposizioni transitorie » e così potremo passare ai voti in concordia di animi e di idee.

PRESIDENTE. Vi è anche un emendamento del senatore Scialoja che suona così:

« Il Governo del Re è autorizzato a dare le disposizioni transitorie necessarie per l'attuazione della presente legge ».

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Ho già detto le ragioni per le quali non possiamo accettare l'emendamento del senatore Scialoja, che negherebbe al Governo la facoltà di coordinare questa legge con le altre dello Stato, senza che il Governo sia munito di quella potestà sostitutiva in materia, che per indole sua è legislativa, ed a cui non si potrebbe perciò provvedere con regolamenti.

Quanto alla prima osservazione del senatore Finali egli riconoscerà che in noi è altrettanto vivo, come in lui, il desiderio di andar d'accordo in questa questione; e ci pareva di averne dato prova accettando l'aggiunta « udito il Consiglio di Stato ». La seconda sua osservazione sarebbe senza dubbio gravissima, se noi chiedessimo al Senato di poter fare tutte le altre disposizioni necessarie o non, per l'attuazione della presente legge; ma il nostro emendamento dice: « le altre disposizioni necessarie per coordinare », sicchè soltanto le disposizioni necessarie per il coordinamento noi domandiamo di potere emanare.

Noi chiediamo, in altri termini, non la facoltà di modificare altre leggi estranee a questa materia, ma unicamente nei limiti della necessità, la facoltà di coordinare questa legge colle altre dello Stato.

Non vi è che una differenza sostanziale fra l'articolo formulato dal Governo e quello del

senatore Finali. Nel suo si parla di leggi militari e nel nostro no; ma io lo prego considerare che molto difficile è determinare se una legge abbia carattere militare; ci è parso opportuno non definire l'indole delle leggi, e desumere piuttosto dalla sostanza stessa di esse il criterio per decidere se vi sia necessità e ragione di coordinamento.

Come vede il senatore Finali, siamo così vicini che possiamo stringerci la mano, e venire d'accordo alla votazione dell'articolo.

FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FINALI. Prego il signor Presidente di voler leggere l'articolo così come è proposto dal Governo.

PRESIDENTE. Eccolo:

« Il Governo del Re è autorizzato a dare le disposizioni transitorie e le altre necessarie per coordinare la presente legge colle altre leggi dello Stato, udito il Consiglio di Stato ».

FINALI. Essendo così circoscritto l'oggetto, e quindi la correlativa facoltà nel Governo, non ho difficoltà ad aderire all'articolo come è proposto dal Governo.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Ringrazio.

PRESIDENTE. Onor. Scialoja insiste nella sua proposta?

SCIALOJA. Vi insisto e non occorre che io dica altro, perchè ho già detto abbastanza.

PRESIDENTE. La proposta del senatore Scialoja non è accettata dal Governo. Domanderei ora all'Ufficio centrale il suo parere al riguardo.

DEL MAYNO, *relatore*. L'Ufficio centrale accetta l'articolo del Governo, a cui si è associato il senatore Finali.

PRESIDENTE. Allora, prima di ogni altra cosa, pongo ai voti l'articolo proposto dal senatore Scialoja, non accettato nè dal Governo nè dall'Ufficio centrale. Lo rileggo:

« Il Governo del Re è autorizzato a dare le disposizioni transitorie necessarie per l'attuazione della presente legge ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Leggo ora l'articolo proposto dal Governo e accettato dal senatore Finali:

« Il Governo del Re è autorizzato a dare le disposizioni transitorie e le altre necessarie

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 MARZO 1907

per coordinare la presente legge con le altre leggi dello Stato, udito il Consiglio di Stato ».

Chi approva quest'articolo è pregato di alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Ora vengono le tabelle.

DEL MAYNO, *relatore*. Le note alle tabelle debbono essere soppresse, perchè non hanno più ragione di essere, a causa della nuova forma data all'articolo 32.

TABELLE DELLA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA

A) Per gli ufficiali del Regio esercito.

GRADO dell'Ufficiale sottoposto al Consiglio	Grado e numero degli ufficiali che compongono il Consiglio							
	Tenente generale	Maggiore generale	Colonnello	Tenente colonnello	Maggiore	Capitano	Tenente	Sottotenente
Sottotenente	—	—	1	1	1	1	2	1
Tenente	—	—	1	1	1	2	2	—
Capitano	—	—	1	1	3	2	—	—
Maggiore	—	1	1	3	2	—	—	—
Tenente colonnello	—	1	3	3	—	—	—	—
Colonnello	1	3	3	—	—	—	—	—
Maggiore generale	4	3	—	—	—	—	—	—
Tenente generale	7	—	—	—	—	—	—	—

B) Per gli ufficiali della Regia marina.

GRADO dell'Ufficiale sottoposto al Consiglio	Grado e numero degli ufficiali che compongono il Consiglio							
	Vice ammiraglio	Contrammiraglio	Capitano di vascello	Capitano di fregata	Capitano di corvetta	Tenente di vascello	Sottotenente di vascello	Guardia marina
Guardia marina	—	—	1	1	1	1	2	1
Sottotenente di vascello	—	—	1	1	1	2	2	—
Tenente di vascello	—	—	1	1	3	2	—	—
Capitano di corvetta	—	1	1	3	2	—	—	—
Capitano di fregata	—	1	3	3	—	—	—	—
Capitano di vascello	1	3	3	—	—	—	—	—
Contrammiraglio	4	3	—	—	—	—	—	—
Vice ammiraglio	7	—	—	—	—	—	—	—

PIERANTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERANTONI. Io ho detto che voleva dichiarare le ragioni per le quali mi asterrò dal votare questa legge. Fui nell'esercito e ci tornerei volentieri se la Patria avesse ancora bisogno di difensori, ma ormai la mia vita è presso a sera, ed auguro la pace alle genti latine.

Pochi di noi, credo, furono sui campi di guerra negli anni 1848-49 perchè guardando la vita dei senatori mi pare che quasi tutti eravamo adolescenti nel 1848.

Qualcuno forse che non era giovanetto, ma nell'adolescenza fuggì la casa paterna per correre fra i volontari, per esempio, il mio collega Cadolini pugnò la guerra mal condotta. I colleghi Nigra e Ricotti furono a Novara.

Però tutti voi avete cognizione pienissima della storia nazionale e in pari tempo conoscete a fondo la storia della legislazione subalpina e italiana.

Non farò speciali ricordi dei tristi casi, per i quali la guerra dell'indipendenza si bene iniziata, presto tradita dai principi, mal condotta dalle fazioni e da una disarmonia di criteri, che erano nelle parti militanti, condusse alla sventura di Novara. Sorse la necessità assoluta per il Piemonte dopo avere stipulata la pace con l'Austria, pace che fortunatamente fu una tregua di nove anni, di riformare l'esercito. Il salvato Governo costituzionale trasse il Parlamento ad invocare molteplici leggi per coordinare gli ordinamenti nell'esercito e nell'armata cogli ordini nuovi di libertà.

Le leggi addimandate furono le seguenti: quella sullo stato degli ufficiali, la legge di avanzamento, la terza delle pensioni e la quarta sul rinnovamento del Codice penale.

Si adottò ai 25 maggio 1852 la legge, che con la presente si riforma, che poco a poco fu avvolta da regolamenti, quindi modificata dalla legge della posizione ausiliaria e dall'altra di avanzamento del 1896.

Quando il Governo subalpino propose la legge del 1852, tristi, dolorosi e gravissimi fatti agitavano ancora il paese. Da un lato vi era stata l'insurrezione di Genova, dall'altro lato si agitava la reazione; vi fu persino un generale che domandò che si fosse tolta la bandiera tricolore, perchè Carlo Alberto aveva violato l'ar-

ticolo 74 dello Statuto, dichiarante che lo Stato avrebbe conservato la sua bandiera con la coccarda azzurra come sola coccarda nazionale quando dal quartier generale di Volta per meglio dimostrare i sentimenti dell'unione italiana con segni esteriori volle che le truppe entrando sul territorio della Lombardia e della Venezia portassero lo scudo di Savoia sovrapposto alla bandiera tricolore italiana.

In quel tempo la legge elettorale permetteva che i militari di grado inferiore a quello di colonnello ed anche i capitani, potessero presentarsi candidati alle lotte elettorali, nell'acerimo dissidio dei partiti, tra la reazione ed il vivissimo risentimento patriottico. Avvenne che molti militari i quali avevano manifestato opinioni politiche contrarie allo Statuto, o maggiori dello Statuto stesso, avessero chiesto, come candidati, il voto elettorale. Nell'anno 1897 pubblicai la storia della disponibilità e le considerazioni di un ordine speciale che la fecero sanzionare per gli ufficiali generali e i comandanti di reggimento e di corpo. Il mio studio di 42 pagine reca questo titolo: LA DISPONIBILITÀ DEI GENERALI E DEI COMANDANTI DI CORPO E LA LEGGE DI AVANZAMENTO. Il mio studio fu da me inviato a ministri, a generali, a senatori e deputati.

Ieri l'altro ne diedi una copia all'onor. ministro della guerra. Al capo II gli art. 6 e 7 della disponibilità recano: *La disponibilità è la disposizione dell'ufficiale idoneo al servizio collocato TEMPORANEAMENTE fuori dei quadri. Tale posizione è assegnata per decreto Reale in seguito a decisione presa in Consiglio dei ministri, ed è speciale agli ufficiali generali ed ai comandanti di reggimento o di corpo. Il ricollocamento in servizio effettivo agli ufficiali in disponibilità ha luogo per decreto Reale ed a scelta del Re.*

La relazione del Governo espose i fini non mutati della legge. A commento degli articoli ora detti si leggeva e si legge: « Per rispetto agli ufficiali generali e ai colonnelli possono talvolta intromettersi considerazioni di un ordine speciale.

« Gli impieghi occupati dai mentovati ufficiali sono talvolta di natura politica o che pure in qualche modo RICHIEDONO UN PERFETTO CONSENSO DI OPINIONI POLITICHE, od anche solamente amministrative e militari fra l'Ammi-

nistrazione che ordina e l'ufficiale generale che sovrintende alla esecuzione. Le leggi ordinarie della disciplina non bastano a dare al Governo sufficiente sicurezza e fiducia poichè l'ubbidienza e lo zelo non suppliscono a quel concorso sollecito ardente, infaticabile di tutte le facoltà che ha la sua prima e piena sorgente nelle intime convinzioni.

« È quindi necessario che l'Amministrazione responsabile innanzi al paese del buon andamento della cosa pubblica possa chiamare a tali posti quegli ufficiali IN CUI ESSO HA COLLOCATO LA SUA INTERA FIDUCIA. D'altra parte non sarebbe certamente equo, nè utile allo Stato che quegli ufficiali che il Governo avrebbe perciò a rimuovere dall'impiego dovessero essere collocati a riposo e resi inabili a prestare alla patria quei servizi, che potrebbe tuttora aspettarsene, NON OSTANTE IL LORO DISACCORDO MOMENTANEO DALLE OPINIONI del Governo. Il ministro proponente diceva che la disposizione non poteva degenerare in abuso, perchè il Parlamento poteva ogni anno nell'esame del bilancio VEDERE SE IL NUMERO E LA QUALITÀ DEGLI UFFICIALI COSÌ COLLOCATI NON ECCEDA LO SCOPO CHE LA LEGGE SI È PROPOSTO ISTITUENDO SIFFATTA CATEGORIA.

Potrei leggere numerosi discorsi per addimostrare il fine speciale ora detto della legge; ma debbo essere discreto. Tutti concordi affermarono che la sanzione era un provvedimento a favore di ufficiali, dai quali pei loro lunghi servizi militari si possono tollerare dissensi momentanei sopra questioni politiche.

Non pubblico documenti (sono passati 11 anni); quattro tenenti generali provano che la disponibilità fu usata a sfogo di parte, di antipatie. Io promisi che con uno studio personale e con abnegazione di parlarne e ad epoca opportuna avrei pensato a salvare i loro compagni e successori dall'iniquo abuso.

È vero che la legge diceva e ripete che occorre il voto del Consiglio dei ministri. Però nel caso dei quattro tenenti generali seppi che non vi era consenso alcuno, che il voto dei ministri non era stato chiesto, che, soltanto per le scale del Quirinale, il ministro della guerra del tempo diede la notizia ai colleghi della strage che avrebbe fatto. Alle strette della relazione a S. M. il Re Umberto, che potevano fare i ministri civili, che non sapevano le ragioni della

legge? Neppure i nomi delle vittime designate. La disponibilità dei quattro generali servì per fare giungere la promozione ad un sottosegretario di Stato. La Corte dei Conti fu costretta a registrare il decreto di promozione con riserva. I generali, che mi ascoltano, conoscono i fatti, i nomi, i dolori cagionati a valorosi colleghi, alle loro famiglie. Tornerò altra volta sul dolente tema. Il sacrificio degli estinti valga almeno a rimuovere altri arbitrii.

La disponibilità non doveva essere conservata, in questa legge, del pari si doveva rimuovere il servizio ausiliario, tormento di tanti padri di famiglia, i quali accettano la posizione ausiliaria sol quando sanno che non possono essere promossi. Da ultimo osservo che nella legge vi è una lacuna e non si parli che possa dar luogo a sottintesi.

La milizia territoriale, voi sapete che cosa strana sia; esiste ma non funziona mai. Vi sono stati casi, nei quali si vollero fare Consigli di disciplina contro giovani che, acquistata l'uniforme di ufficiali territoriali, erano liberi cittadini ed esercitavano svariate professioni di avvocati, ingegneri, volendo trattarli come ufficiali in congedo. Ma se non sono mai chiamati a servizio! Io caporale nel 1860 con Garibaldi, cannoniere di seconda classe nel 1866 nella divisione Medici fui nominato tenente colonnello della milizia territoriale. Per un mese feci servizio presso il 4° reggimento di fanteria. Rimasi dunque sempre in congedo sino a quando non mi dimisi? Baie!

È certo che questa legge non si possa applicare alla milizia territoriale, perchè manca la possibilità di dire che sono in congedo tanti ufficiali che non hanno mai servito, e che si mettevano l'uniforme solo per accompagnare la signora a passeggio e che ora lo vestono o per andare al Quirinale ad ossequiare il Re nei ricevimenti del capo d'anno o nelle parate.

Per queste ragioni non posso dare il mio voto a questa legge, ma per sentimento patriottico mi astengo di andare all'urna. Penso che la maggioranza, che la voterà, sarà numerosa.

PRESIDENTE. Se non si fanno opposizioni, anche le tabelle senza le note si intenderanno approvate.

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto in altra seduta. Credo che,

prima di procedere alla votazione, sia necessario che l'Ufficio centrale provveda al coordinamento; perciò domani in principio di seduta l'Ufficio centrale riferirà sul coordinamento, se non si fanno osservazioni in contrario.

MIRABELLO, *ministro della marina*. Il Governo accoglie volentieri la proposta dell'onorevole Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene.

Leggo intanto l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15.

I. Coordinamento e votazione a scrutinio segreto del seguente disegno di legge:

Sullo stato degli ufficiali del R. esercito e della R. marina (N. 249).

II. Votazione per la nomina:

di un componente della Commissione per il Regolamento interno;

di un componente della Commissione per i trattati internazionali;

di due commissari di vigilanza al Fondo per l'emigrazione.

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Istituzione del Magistrato alle acque per le provincie Venete e di Mantova (N. 303 - *urgenza*);

Organico dei veterinari governativi di confine e di porto (N. 340).

Estensione agli impiegati delle Amministrazioni provinciali e delle istituzioni pubbliche di beneficenza della legge 6 marzo 1904, n. 88 (N. 439);

Personale civile dei depositi di allevamento cavalli (N. 442);

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1901-902 (N. 223);

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1902-903 (N. 224);

Autorizzazione della spesa pel pagamento ai signori Talamo e Mannajuolo della somma

ad essi dovuta in seguito alla sentenza 11 dicembre 1905 della Corte di appello di Roma in ordine al progetto di una nuova aula nel palazzo di Montecitorio (N. 457);

Distacco del comune di Vidracco dal mandamento di Vico Canavese e sua aggregazione al mandamento di Castellamonte (N. 419);

Aumento del fondo stanziato nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio, per il concorso dello Stato nella concessione dei mutui, in dipendenza dell'art. 9 della legge 18 agosto 1902, n. 356 (N. 451);

Chiusura dello stralcio della liquidazione dell'antico Monte di pietà di Roma (N. 396);

Modificazioni agli stipendi ed all'organico del personale della giustizia militare (N. 441);

Concessione di una Lotteria a favore della Presidenza generale della « Lega Navale Italiana » (N. 444);

Modificazione alla legge sull'ordinamento del Regio esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra relativa al personale degli stabilimenti militari di pena ed a quello dei depositi di allevamento cavalli (N. 443);

Aggregazione del comune di Guardialfiera al mandamento di Casacalenda (N. 418);

Separazione delle frazioni di Mercatino, Peticara, Secchiano, Uffogliano, Torricella e Sartiano dalla frazione di Talamello in provincia di Pesaro, e costituzione in due comuni autonomi (N. 421);

Costituzione dei Consorzi per la difesa della viticoltura contro la fillossera (N. 389);


Tombola telegrafica a favore degli ospedali civili di Lanciano e di Vasto (N. 447).

La seduta è sciolta (ore 17.40).

Licenziato per la stampa il 17 marzo 1907 (ore 12).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.



CLXVIII.

TORNATA DEL 13 MARZO 1907

Presidenza del Presidente CANONICO.

Sommario. — *Omaggi — Nomina di commissari — Il senatore Canevaro, al quale si associa al ministro della marina a nome del Governo, propone d'invviare al Senato francese un voto di condoglianza per il lutto, onde la nazione amica è stata colpita, in seguito al disastro di Tolone — La proposta è approvata all'unanimità — votazione a scrutinio segreto — Discussione del disegno di legge: « Istituzione del Magistrato alle acque per le provincie venete e di Mantova » (N. 303) — Parlano nella discussione generale i senatori Cadolini, Casana, Pellegrini, Pierantoni, Tiepolo, Arrivabene e Sormani-Moretti — Il seguito della discussione è rinviato alla successiva tornata — Chiusura e risultato di votazione — Nomina di commissario.*

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti i ministri della marina, della guerra, dell'agricoltura, industria e commercio e dei lavori pubblici.

FABRIZI, segretario. Dà lettura del processo verbale della tornata precedente il quale è approvato.

Elenco di omaggi.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Fabrizi, di dar lettura dell'elenco degli omaggi pervenuti al Senato.

FABRIZI, segretario, legge:

L'onor. senatore Cadolini, Roma:

1° *Progetti di acquedotti per condurre le acque potabili nella città di Jesi;*

2° *Sulla classificazione ossia ripartizione della spesa per la bonifica Polesana alla destra del Canalbianco;*

3° *Sulla classificazione della bonifica del Canalbianco.* Replica alle osservazioni in data 10 agosto 1906 del prof. Giuseppe Veronese.

Il Presidente della « Lega nazionale » del

gruppo di Zara: *Il XV Congresso del gruppo di Zara della Lega nazionale* (20 gennaio 1907).

Il signor Silvio Ramori, Roma: *Il progetto di legge sulla competenza e procedura nelle controversie degli infortuni sul lavoro.*

I Presidenti delle deputazioni provinciali di Bologna e di Brescia: *Atti di quei Consigli provinciali per l'anno 1906.*

Il Presidente della Camera di commercio ed arti di Palermo:

L'onor. ministro della marina, Roma: *Annuario ufficiale della Regia marina per l'anno 1907.*

Il signor Leonardo Ricciardi, Napoli: *Il vulcanismo nella mitologia e nella scienza.*

Il Presidente dell'Associazione dei comuni italiani, Milano: *L'autonomia comunale* (Rivista mensile, anno I, n. 1 a 6).

Il signor Zaccagnini, tipografo-editore, Vasto: *Soluzione del problema degli ufficiali inferiori e dei sottufficiali.*

Il signor Domenico Bergamaschi, Piadena: *Gli ebrei a Cremona.* Frammenti inediti di storia patria.

Il Presidente dell'Associazione nazionale fra i professori universitari, Padova: *Atti dell'assemblea straordinaria di quell'associazione* (Milano 11-15 ottobre 1906).

L'avv. Olivero Oliveri, Ancona:

1° *Indennità per paralisi parziale da infortunio sul lavoro;*

2° *La separazione del patrimonio del defunto e il fallimento « post mortem »* (1904, fasc. 3° - 1906, fasc. 1°).

3° *L'indennità per incapacità permanente parziale e l'art. 74 del regolamento 25 settembre 1898.*

4° *Infortuni sul lavoro. Elezione di domicilio. Deroga dalla competenza territoriale. Inefficacia di fronte all'operaio. Conseguenze dell'infortunio. Prova.*

Il Direttore generale del Debito pubblico, Roma: *Relazione alla Commissione di vigilanza sul Rendiconto dell'Amministrazione del Debito pubblico dal 1° luglio 1905 al 30 giugno 1906.*

Il Direttore dell'Università italiana, Bologna: *L'Università italiana. Rivista dell'istruzione superiore* (anno V, 1906).

Il comm. Marco Besso, Roma: *Il palazzo delle Assicurazioni generali in Roma e il Leone di S. Marco della facciata.*

Il Presidente della Deputazione provinciale di Cuneo: *Atti di quel Consiglio provinciale per l'anno 1906.*

Il Presidente del Consiglio di Stato, Roma: *Annuario del Consiglio di Stato per l'anno 1907.*

Il Direttore generale dell'Istituto di Credito fondiario, Roma: *Relazione di quel Consiglio d'Amministrazione e dei Sindaci sull'esercizio 1906.*

L'onor. Sindaco del municipio di Roma: *Atti di quel Consiglio comunale dell'anno 1906* (primo quadrimestre).

Il Presidente della Deputazione provinciale di Forlì: *Atti di quel Consiglio provinciale* (Sessione straordinaria del 1906).

Nomina di commissari.

PRESIDENTE. Annunzio al Senato, che in seguito alle dimissioni presentate dal senatore Adamoli e dal senatore De Martino da membri della Commissione per l'esame del disegno di legge sul Benadir, la cui sostituzione era stata

dal Senato a me delegata, ho chiamato a far parte di tale Commissione gli onorevoli senatori Casana e Guala.

Per il disastro di Tolone.

CANEVARO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANEVARO. Una grande sventura è accaduta ieri a Tolone: la nave corazzata *Jena* è saltata in aria per scoppio delle sue polveri. Questa non è soltanto sventura per la Francia, nazione a noi amica e cara, ma è sventura che colpisce tutto il mondo civile, che l'impietosisce, lo commuove e lo fa riflettere.

Io credo, in questa circostanza in cui centinaia sono i morti e centinaia i feriti, in cui una nazione amica perde di colpo una importante frazione della sua armata, una delle più belle corazzate che esistessero al mondo, credo d'interpretare il sentimento del Senato nel proporre che il nostro Presidente voglia far sapere al Senato francese che noi ci associamo al lutto della marina francese e al lutto della nazione amica. Son certo che la mia proposta incontrerà la vostra unanime approvazione. (*Approvazioni vivissime*).

MIRABELLO, *ministro della marina*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MIRABELLO, *ministro della marina*. Il Governo del Re ha già inviato le proprie condoglianze al Governo francese: esso si associa di gran cuore alle nobili parole testè pronunciate dall'onor. senatore Canevaro. A me, come ministro della marina, il Senato vorrà concedere che io mandi ai valorosi marinai francesi morti al posto del dovere sulla bella corazzata *Jena*, che noi abbiamo veduta recentemente due volte nelle nostre acque, una speciale parola di rimpianto sincero e vivissimo in nome di tutti i marinai d'Italia, che con essi hanno comuni le lotte ed i pericoli sul mare. (*Vive approvazioni*).

PRESIDENTE. Il voto proposto dall'onorevole Canevaro ed appoggiato dall'onorevole ministro della marina, credo sarà approvato unanimemente dal Senato. Pongo ai voti questa proposta. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvata all'unanimità.

Mi farò un dovere di rendermi interprete presso

il Senato francese di questi voti, perchè, pur troppo, si tratta di un disastro che ha costernato tutto il mondo civile, e specialmente l'Italia, legata alla Francia con tanti vincoli di amicizia e di affetto. (*Bene*).

Presentazione di disegni di legge.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Costruzione di una nuova sede per il Ministero di agricoltura, industria e commercio;

Provvedimenti per l'insegnamento industriale e commerciale;

Concessione di mutui di favore alle Regie scuole speciali e pratiche di agricoltura.

PRESIDENTE. Do atto al ministro di agricoltura, industria e commercio della presentazione di questi tre disegni di legge, i quali saranno stampati e distribuiti agli Uffici per il relativo esame.

Rinvio del coordinamento di un progetto di legge.

PRESIDENTE. Avverto che sul coordinamento del disegno di legge sullo « Stato degli ufficiali del R. esercito e della R. marina » sarà riferito nella tornata di domani.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo alla votazione a scrutinio segreto per la nomina:

a) di un componente della Commissione per il regolamento interno;

b) di un componente della Commissione per i trattati internazionali;

c) di due commissari di vigilanza al Fondo per l'emigrazione.

Prego l'onor. senatore, segretario, Taverna di voler procedere all'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Discussione del disegno di legge: « Istituzione del Magistrato alle acque per le provincie Venete e di Mantova » (N. 303 A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione del Magistrato alle acque per le provincie Venete e di Mantova ».

Chiedo prima di tutto agli onorevoli ministri se credono che la discussione possa aprirsi sul testo modificato dall'Ufficio centrale, oppure se insistono perchè la discussione abbia luogo sul testo quale ci è venuto dall'altro ramo del Parlamento.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Il Governo accetta che la discussione abbia luogo sul disegno di legge, modificato dall'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Allora, prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 303 A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il senatore Cadolini.

CADOLINI. Il disegno di legge, portante il titolo di Magistrato alle acque, quale sta ora dinanzi al Senato — e già approvato dall'altro ramo del Parlamento — si presenta in una forma sempre migliore, in confronto col primitivo disegno.

Il fine al quale esso mira è lodevolissimo; il fine cioè di decentrare, tutto ciò che concerne il regime delle acque nelle provincie venete.

L'idea di creare un compartimento idraulico è stata molto felice; ed è stata anche felice la fondamentale correzione introdotta dall'Ufficio centrale nel primitivo disegno di legge. Dapprima si trattava di comprendere nel compartimento, oltre il bacino Veneto, anche i territori di altre provincie, e, prendendo per guida le circoscrizioni amministrative, comprendere in esso la provincia di Mantova e una parte della provincia di Brescia.

Invece il criterio adottato di poi, e perfezionato dall'Ufficio centrale, è quello di limitare il compartimento al bacino idrografico; e molto saviamente si è pensato di coordinare i servizi idraulici coi servizi forestali. Siccome sono

le foreste dei monti che difendono le pianure dalle irruenti invasioni delle acque, così il governo dei boschi e il governo di queste sono, si può dire, riconosciute due parti indissolubili d'uno stesso servizio.

Ed a tale principio si è obbedito nell'attenersi, non già alla circoscrizione amministrativa, ma soltanto ai perimetri idrografici, nei quali appunto rimangono congiunte le valli d'onde defluiscono le acque, alle pianure da queste percorse prima di giungere al mare.

Il primo disegno di legge tendeva ad attribuire al Magistrato alle acque, così ampi poteri che appariva una dittatura, traendo questo concetto dal Magistrato alle acque della Repubblica Veneta; ma la istituzione di quei tempi aveva larghe attribuzioni; era, si può dire, un Ministero dei lavori pubblici, e non potrebbe oggi risorgere, perchè sarebbe inconciliabile coll'ordinamento costituzionale dell'Italia.

Anche in questa parte la legge è stata migliorata, specialmente per opera dell'onor. ministro Gianturco, che quel concetto non accettò.

Ora però, a mio avviso, la legge potrebbe essere ancora migliorata.

Primieramente la denominazione di *Magistrato alle acque*, non sta in armonia col vocabolario, dirò così, della nostra legislazione. La voce *Magistrato*, nel linguaggio legislativo italiano ha tale un significato da renderla inapplicabile ad una istituzione avente per iscopo il governo delle acque.

Ma perchè Magistrato alle acque? Il Magistrato, secondo il linguaggio nostro, non si può confondere con un ente amministrativo e tecnico insieme. Magistrati sono i corpi giudicanti, dalla Pretura alla Cassazione. E Magistrati potrebbero dirsi il Consiglio di Stato, e la Corte dei conti, ma non si può andare più in là.

A mio avviso il nuovo istituto si dovrebbe chiamare *direzione compartimentale delle opere idrauliche*. Come c'è una direzione generale, è naturale che, occorrendo, sorgano le direzioni compartimentali, come avvenne per altri servizi.

L'Ufficio centrale ha affermato che tale denominazione fu accolta per serbare una tradizione; ma sarebbe più esatto dire che è un anacronismo, non già una tradizione. Ora, perchè la Repubblica Veneta chiamava Magistrato

alle acque il proposto ufficio, dovremmo forse chiamare doge, il sindaco, oppure il prefetto di Venezia? (*ilarità*).

Adopriamo le parole dei tempi nostri, e non facciamo confusioni; il che appare tanto più opportuno quando si consideri, che la creazione di questo compartimento, prepara forse la creazione di altri compartimenti. Non già col fine che tutta l'Italia debba essere divisa in compartimenti idraulici, perchè questi hanno fondamento nei bacini idrografici, e i bacini idrografici nell'Italia peninsulare sono molti e poco estesi; mentre un secondo e più vasto compartimento che si dovrà costituire, è quello del bacino del Po. Nelle altre regioni poi i compartimenti corrisponderebbero per la maggior parte alle provincie, perchè, come ho premesso, i bacini idrografici sono tutti molto angusti.

Dunque conviene adottare una diversa denominazione, e cioè quella di *Direttore compartimentale delle opere idrauliche*. Nel disegno proposto questo funzionario si chiama magistrato e l'istituzione magistratura; ma il Magistrato è detto Presidente della Magistratura; egli però è sempre uno solo. Ha bensì sotto di sé un certo numero di tecnici e di impiegati inferiori, ma non v'è alcuno nei suoi uffici che possa farne le veci.

Nell'articolo 17 poi si accenna al « capo del compartimento o chi ne fa le veci » ma in nessun altro articolo è stabilito quale sia il funzionario che, in caso di bisogno, dovrà farne le veci. È detto bensì che il magistrato quale presidente del Comitato potrà essere sostituito da un ispettore del Genio civile; ma come capo della Magistratura appare assolutamente solitario.

Giova pertanto osservare che tutte le Magistrature, sono composte di parecchi funzionari, uno dei quali esercita l'ufficio di presidente, e un altro fa le veci di questo. Financo il conciliatore ha accanto a sé il vice conciliatore; solo il Magistrato alle acque non l'avrebbe. Siffatte considerazioni dimostrano la necessità di studiare in questa parte alcune correzioni del disegno di legge.

Passando ora all'esame di altre disposizioni, conviene osservare, che nel secondo capoverso del 1° articolo è detto, che altre provincie potranno essere ammesse, dietro loro domanda, a far parte di quest'amministrazione. Ma tale

disposizione è assolutamente una contraddizione col principio adottato. Se si vuole attenersi al bacino idrografico, non si deve consentire che il compartimento sia ampliato col criterio delle circoscrizioni amministrative, cioè coll'aggregazione di altre province. Se si aggiunge anche soltanto la parte occidentale della provincia di Mantova, si entra in un altro bacino idrografico, ed allora si dovrebbe annettere, non solo tutto il bacino del Garda, ma anche una parte delle valli Bresciane, come la Val Sabbio, che risale al lago d'Idro e sino a Bagolino. Così operando, si preparerebbe una grande confusione, e una soverchia estensione di territorio che conviene evitare.

Nell'art. 2 si parla della difesa degli argini e della sistemazione del Po; ma in questa parte l'articolo del progetto ministeriale è molto più chiaro e corrispondente alle necessità pratiche del regime delle acque, perchè realmente è in esso ben distinto tutto ciò che riguarda la sistemazione del Po, da quanto si riferisce alla difesa degli argini. Nè bisogna scostarsi dal concetto, che lo studio delle opere concernenti la sistemazione del Po non può affidarsi al compartimento, bensì deve essere riservato all'importante disegno della sistemazione del gran fiume, dalle sorgenti a Torino, e da Torino al mare; opera che deve essere regolata con un solo uniforme criterio direttivo.

L'importante difesa degli argini in tempo di piena, è un servizio che spetta interamente agli ingegneri capi delle singole province; anzi a questo riguardo bisognerebbe un po' correggere il sistema oggi vigente, che sottopone i provvedimenti d'urgenza, in caso di piena, alla ingerenza degli ispettori, mentre il solo ingegnere capo dovrebbe provvedere alla difesa del suo territorio ed esserne responsabile, come un generale lo è della fortezza di cui è comandante. Col richiedere la ingerenza dell'ispettore, che non è sul luogo, ricorrendo a lui per mezzo del telegrafo, si perde tempo, e intanto gli argini sono rotti dalle piene.

In questioni di questa natura bisogna avere idee chiare e stabilire principi e norme assolute, dettate dall'esperienza, tra le quali è pur questa che l'ingerenza degli ispettori al momento delle piene crea un pericolo.

Il direttore compartimentale importa che sia un distinto amministratore, ma non è detto dove

il Governo lo dovrà prendere. In tutti i dicasteri si entra e si progredisce percorrendo una certa scala, e chi si dimostra maggiormente capace, arriva al più elevato gradino; ma altrettanto non può accadere nel Magistrato alle acque collo svolgimento dell'organico proposto. E però è lecito domandare: con quale criterio potrà il Ministero affidare la Magistratura alle acque ad un funzionario, scegliendolo fra coloro che non si occuparono mai delle discipline idrauliche?

Dinanzi a questi dubbi la via più razionale che si potrebbe seguire, pare sia quella di determinare che il Magistrato alle acque sia scelto fra gli ispettori superiori del Genio civile. Nel tempo stesso che si crea un Comitato di funzionari tecnici, fra i quali alcuni ispettori del Genio civile, la cosa più naturale è che uno di questi sia magistrato, il quale avrà accanto a sè un altro ispettore che ne farà le veci. Questa soluzione, a mio avviso, è la più semplice e la più razionale.

Coll'art. 5 poi si crea una Commissione composta di rappresentanti di tutte le province, la quale dovrebbe essere consultata e dare pareri al Magistrato. Ma in verità sembra che non vi sia il bisogno di creare questo nuovo organismo, mentre tutte le questioni che possono sorgere, debbono essere risolte dal direttore del compartimento, consultando quando ne sorga il bisogno le rappresentanze locali esistenti. Perchè volete creare un ente collegiale, che s'ignora di quali elementi sarà composto, e quale competenza e quale autorità potrà avere? E per di più, senza determinare in quali casi si dovranno chiamare i rappresentanti delle nove province da Mantova a Belluno.

Abbiamo le Deputazioni provinciali ed i Consigli provinciali, enti amministrativi; ai quali si dovrà ricorrere per le questioni più importanti concernenti interessi interprovinciali; poi abbiamo il Consiglio di Stato al quale si dovrà ricorrere nei casi previsti dall'art. 13. Perciò la creazione della Commissione consultiva è veramente una complicazione inutile anzi dannosa.

Riguardo alle attribuzioni della Direzione compartimentale converrebbe anche aggiungere tutto ciò che concerne gli acquedotti, e le provviste di acqua potabile, affinchè non sia necessario ricorrere, per tutte le questioni di

questa natura, al Consiglio superiore, mentre possono agevolmente essere risolte sul luogo.

Nell'articolo 7 è detto che gl'ispettori del Genio civile, chiamati a far parte del Comitato tecnico unito al Magistrato alle acque, interverranno alle adunanze generali del Consiglio superiore dei lavori pubblici, ed inoltre interverranno specialmente allorchè si dovrà deliberare su questioni concernenti le provincie componenti il compartimento.

Ora sembra che questa seconda disposizione sia opportunissima: se il Consiglio superiore, in alcune adunanze, dovrà occuparsi di questioni concernenti il compartimento, è naturale che gl'ispettori appartenenti al Magistrato, i quali sono cogniti dei luoghi, prendano parte a quelle adunanze; ma che essi debbano intervenire a tutte le riunioni del Consiglio generale par troppo; imperocchè se essi dovranno più volte in un mese interrompere i loro studi per venire a Roma, non potranno dedicarsi indefessamente alle cose del Veneto. Intervenire al Consiglio superiore crea il dovere di preparare anche studi e relazioni, il che sarebbe inconciliabile coll'incarico speciale loro affidato, di curare gli studi e i lavori del loro compartimento.

Coll'articolo decimo poi, si propone che nella scuola di applicazione degli ingegneri di Padova sia aumentato l'insegnamento idraulico. Questo provvedimento appare incompleto, perchè non è il Veneto solo che ha bisogno di opere idrauliche, e di lavori marittimi; ma ne invocano tutte le provincie del Regno, il Lazio, le provincie Meridionali, la Sicilia, la Sardegna ecc.

Perchè volete dare questo privilegio alla scuola di Padova? Perchè obbligare gli studenti di Palermo, che vorranno perfezionarsi nelle discipline idrauliche, a recarsi a Padova?

E siccome è prevedibile che pochi vorranno intraprendere il lungo viaggio, si può consentire che lo studio delle idraulica pratica debba essere un privilegio degli studenti veneti?

Il provvedimento proposto è inopportuno perchè incompleto, e se si vuol fare cosa giusta ed equa, bisogna dare un maggior svolgimento all'insegnamento dell'idraulica in tutte le scuole di applicazione o almeno in più d'una. Tale provvedimento non può richiedere una rilevante spesa, perchè potrà bastare l'aumento di una o

due cattedre, per completare e arricchire l'insegnamento dell'idraulica, che anche ora è impartito in tutte le scuole d'applicazione.

I nuovi provvedimenti, o non decretarli, o decretarli per intero. Facciamo dieci provvedimenti invece di venti, ma facciamoli completi.

Non proseguiamo il cammino finora percorso, iniziando tante intraprese ad un tempo, per non finirne mai alcuna. Le opere concernenti le strade, i fiumi, i porti, le bonifiche, i rimboschimenti, mentre furono cominciate da 20 o 30 anni, nessuna di esse è mai stata condotta a compimento.

All'art. 12 (a meno che, io non abbia compreso bene, il significato della proposta) si dice che *il concorso dello Stato* nelle opere di seconda categoria sarà limitato a una certa somma. Ora le opere di seconda categoria sono eseguite dallo Stato, col contributo delle provincie e degli interessati, non già da questi enti col contributo di esso, perciò non si comprende il significato di questa disposizione, che non sta in armonia con la legge organica sulle opere pubbliche.

L'articolo parla chiaro. Esso è così concepito:

« Il concorso dello Stato nelle spese di sistemazione per dette opere di seconda categoria non potrà superare l'importo di tre milioni, e la spesa relativa dovrà distribuirsi in dieci esercizi a cominciare dall'anno finanziario 1907-1908 ».

Par chiaro che si dovrebbe invertire la dizione di questo articolo, o meglio ancora sopprimerlo, anche perchè la spesa proposta divisa in dieci anni sarebbe derisoria.

Nell'art. 14 poi, non è detto chiaramente se l'ultimo capoverso, riguardante le società cooperative, si riferisca alle opere urgenti o alle opere in generale. Pare che esso sia applicabile solo alle opere urgenti, mentre per sua natura, essendo una disposizione d'ordine generale, dovrebbe essere applicata a tutte le opere del Veneto, come le altre disposizioni contenute nella legge sulla contabilità.

Nell'art. 16 si fa menzione del capo del compartimento o di *chi ne fa le veci*, mentre (come ho già osservato) in nessun altro articolo del disegno di legge è detto quale sia il funzionario cui spetti, quando ne sorga il bisogno, fare le veci del capo.

Questa è una lacuna che deve essere colmata: e il rimedio più razionale si può rinvenire nell'affidare la direzione e la supplenza ad ispettori del genio civile.

Queste sono osservazioni che ho sentito il dovere di esporre, e che mi riservo di svolgere maggiormente quando si discuteranno i singoli articoli. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Casana.

CASANA. Il disegno di legge che è innanzi a noi è indubbiamente un disegno di legge di carattere eccezionale, ma non bisogna dimenticare che sono pure eccezionali, anzi eccezionalissime le condizioni della vasta plaga a cui il disegno di legge in questione si riferisce.

Chiunque conosce quelle località direttamente, o altrimenti abbia avuto cura di rendersi ragione delle condizioni in cui quella plaga è, non può trascurare di tener conto che sulla sponda sinistra del Po, a partire da Mantova e andando fino all'Isonzo, su un arco di 200 chilometri, si hanno sei fiumi di notevole importanza coi molteplici loro affluenti ed un canale di scolo, che, a ragione al suo inizio, è detto fiume, intendo parlare del fiume Tartaro, perchè in stagioni di grandi piogge assume il carattere di un fiume importantissimo.

Oltre a ciò si hanno molti altri corsi di acqua i quali sgorgano dalle prealpi e traversano tutte queste zone andandosi a sfogare nella laguna.

A tutti questi corsi naturali di acqua bisogna ancora aggiungere la serie di canali, veramente notevoli, che furono conseguenza dell'accennato stato di cose e dell'operosità dei suoi abitanti. Alcuni di questi canali furono immaginati come sollievo delle condizioni di questi terreni, nella occasione dei gravi perturbamenti meteorologici, altri a scopo di navigazione, altri per l'irrigazione, altri infine per bonifiche.

Ora, è evidente che in una regione di questa fatta, quel congegno suddiviso di uffici, macchinoso, forse necessario, che è stato escogitato per tutta l'Italia e che potrebbe anche per le altre regioni dar luogo a qualche osservazione, viene a rappresentare in quella regione un ostacolo grandissimo, a quell'insieme coordinato di provvedimenti, a quella rapidità di determinazioni, che, appunto per le condizioni

idrauliche in cui essa si trova, per i pericoli grandissimi a cui resta assoggettata in caso di gravi perturbamenti meteorologici, si impone realmente che abbia ad essere possibile.

È presente alla nostra memoria quanto furono disastrosi gli avvenimenti del 1882 e del 1905: essi non interessarono solo tutta l'Italia per i gravi danni che, quale conseguenza di quelle inondazioni, afflissero le popolazioni venete, ma anche per i provvedimenti legislativi a carico dell'erario nazionale su misura non lieve, che dovettero essere adottati.

Ora, in presenza di una condizione di cose così eccezionale è ben naturale che intervenga una legge con provvedimenti speciali, quantunque d'indole affatto nuova, rispetto all'ordinario organismo nostro amministrativo. Furono benemeriti i ministri dei lavori pubblici che precedettero l'operoso e simpatico attuale ministro, in quantochè cominciarono ad affidare ad una Commissione lo studio dei provvedimenti, che potessero convenire per riparare agli inconvenienti cui ho accennato. Questo studio percorse una lunga via, e non è a lamentare, perchè, effettivamente, in questo lungo cammino l'idea, prima un po' nebulosa, andò a mano a mano concretandosi, fino a diventare quasi perfetta. Vi provvide la prima Commissione e vi provvide il ministro modificando lo schema di progetto che da quella Commissione era stato escogitato, vi provvide l'altro ramo del Parlamento; finalmente or diede opera di perfezionamento, veramente commendevole, il nostro Ufficio centrale, d'accordo coll'attuale ministro dei lavori pubblici, che è noto per la facilità con cui, con il suo ingegno naturale, sa esplicitare concetti di diversa natura.

L'estrinsecazione pratica del concetto di questo disegno di legge, era certamente molto difficile, perchè nell'insieme di organi amministrativi nostri, ad azione molto complessa e suddivisa, e per un argomento il quale veniva a modificare attribuzioni di natura diversa, perchè toccava le difese delle acque, le irrigazioni, le derivazioni, le bonifiche e persino il regime forestale, era indubbiamente arduo il concretare in modo conveniente un nuovo istituto, che sovrappoendosi a tutti questi organi, incastrandosi per così dire, in mezzo ad essi, potesse dare gli attesi beneficii, senza intralciare e disturbare l'azione degli altri uffici.

Come ho detto, sembra a me che coll'opera costante e perseverante delle diverse Commissioni e finalmente per quella del nostro Ufficio centrale, il disegno di legge riuscì a concretare qualche cosa, che potrà essere ancora dalla saviezza del Senato in parte modificato, ma che certamente già dà affidamento di produrre buoni risultati, se soprattutto, nel suo svolgimento pratico, sarà in modo particolare curato dal Governo e da chi con buona scelta sarà messo a capo di questo istituto.

L'opera benefica che ha fatto il nostro Ufficio centrale deve a noi tutti dare argomento di uno speciale compiacimento.

È consuetudine dire che l'azione del Senato è azione moderatrice; a me sembra che piuttosto si dovrebbe dire che è un'azione perfezionatrice, perchè in questo Consesso il patriottismo, la sapienza di tanti suoi membri, fanno sì che il Senato non sia sordo a qualche cosa che aleggia nel succedersi dei tempi, che risveglia nuove idee e che a queste nuove idee invita a dare forma.

A queste che comunemente passan sotto il nome di idee moderne, il Senato non è insensibile; le sente e le condivide e con i suoi suffragi; lo ha più volte provato e lo proverà ancora.

Ma se per una parte è legittimo e giusto seguire con interesse e assecondare tutto ciò che rappresenta lo svolgersi di idee nuove in ogni campo, politico, sociale e legislativo, appunto perchè queste possano dare il loro frutto; bisogna che con la sapienza, con la freddezza dell'esame, quale può esser fatto dal Senato, che è sottratto alle influenze estranee, vi si conduca ogni estrinsecazione di queste idee a tal grado di perfezione da evitare altri inconvenienti, e dare affidamento che si esplicino realmente nell'interesse generale. Questa che è opera buona, indiscutibilmente fa il Senato: e venendo al fatto speciale di questo disegno di legge, che si svolge soltanto nel campo tecnico-amministrativo, dobbiamo compiacerci che un disegno di legge, iniziato con un concetto opportuno di difficilissima esplicazione, sia venuto oggi in una forma che a me sembra commendevole.

L'onor. Cadolini ha creduto di trovarvi alcune mende. Non mi soffermo sull'osservazione della denominazione; a me sembra che, poichè

il nome soddisfa ad un'aspirazione delle popolazioni, nessun male vi sia che questo nome si conservi; l'essenziale è che la sostanza sia tale da adattarsi alle circostanze attuali, e possa esplicarsi vantaggiosamente per raggiungere lo scopo che s'intende conseguire.

Così pure l'onor. Cadolini credette di riconsocere meno opportuna la costituzione della Commissione di delegati delle provincie di cui è parola nel disegno di legge; a suo tempo, nella discussione dell'articolo, si potrà entrare nell'esame di questa osservazione, ma fin d'ora mi sia concesso di richiamare l'attenzione sul fatto che l'art. 11 affida al Magistrato alle acque ed al suo presidente tali mansioni, sottraendole ai prefetti e persino al ministro dei lavori pubblici, da rendere necessario che in tutte le questioni che possono toccare l'interesse delle diverse provincie, ci sia un affiatamento pronto con i loro rappresentanti.

E siccome appunto il Magistrato alle acque siede sopra diverse provincie, ed il disegno di legge ha per iscopo di raggiungere una rapidità di esecuzione che ora non si può raggiungere, evidentemente è conveniente che vi sia presso il nuovo Istituto questo Consiglio, in cui i rappresentanti delle diverse provincie possano in quelle questioni richiamare l'attenzione del Magistrato alle acque prima, e poi di ciascuno degli enti che essi rappresentano.

Le popolazioni venete in modo indiscutibile hanno dimostrato da lungo tempo che, per la conoscenza delle condizioni dei luoghi in cui vivono, ritengono necessaria assolutamente una qualche istituzione del genere di quella immaginata con questa legge: basti ricordare che, quando fu estesa al Veneto la legge del 1865, fu immediatamente notato da quelle popolazioni come mal si adattassero gli organismi di quella legge alle condizioni loro. E fin dal 15 febbraio 1868 pervenne al Governo un'istanza di parecchie provincie venete, le quali invocavano provvedimenti della natura di questo, che oggi si sta per deliberare. Per conseguenza il voto che il Senato spero darà a questo disegno di legge, dopo apportatavi qualche modificazione (e io stesso ho presentato emendamenti) corrisponderà certamente al sentimento e al desiderio di quelle popolazioni che sono in grande attesa di questo voto. E non sarà a ciò limitato il vantaggio che si otterrà coll'approvare

questo disegno di legge. Io credo che nessuno di noi possa dimenticare che l'Italia nostra, è bella per somma varietà di luoghi, di clima e per la diversa natura degli abitanti, varietà che non solo dà l'attrattiva di una maggiore bellezza naturale, ma dà pure il grande beneficio che per la diversità di temperamento degli abitanti, da luogo a luogo, coll'equilibrio, per così dire delle diverse tendenze e delle diverse energie, queste finiscono per convergere ad una savia media la quale dà dei risultati splendidi, molte volte in contrasto con le apparenze più turbolenti e meno ragionevoli che da un luogo all'altro si vanno talora manifestando.

Nell'Italia nostra, così varia, io vorrei veramente che quando vi sono delle regioni che si trovano in condizioni speciali, anziché continuare nel sistema di provvedimenti che si è fin qui adottato, e che non ha dato i frutti che se ne potevano sperare, in rapporto ai fini che si volevano raggiungere, invece di continuare a limitarci ad applicarvi soltanto delle leggere modificazioni delle leggi esistenti conservando però gli organismi che non sempre a quelle regioni sono adatti, vorrei, dico, che anche per quelle regioni bisognose di speciali provvedimenti si adottassero concetti sintetici, e disposizioni di legge studiate a base di uffici ed organi plasmati alle condizioni speciali di quei luoghi; se tale sistema si fosse adottato, dai sacrifici dell'erario nazionale, già deliberati per talune regioni, io penso che si sarebbero avuti dei benefici molto più estesi ed immediati di quelli che sgraziatamente sembra che si vadano ottenendo.

Ora che finalmente viene un disegno di legge ispirato al concetto di plasmare l'organismo alle condizioni locali, considerate nel loro complesso, sembra a me, che per l'apparire dell'inizio di un nuovo indirizzo, al quale per conto mio darei tutto il plauso, sia a darsi il benvenuto anche per tal motivo al presente disegno di legge (*Approvazioni*).

PELLEGRINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLEGRINI. Prendo la parola quasi a confermare le dichiarazioni che pochi momenti sono, faceva l'onor. Casana, cioè che da lungo tempo le provincie venete attendono ansiosamente questo progetto di legge, e prendo la

parola per ringraziare il Ministero che lo ha proposto, e l'Ufficio centrale che lo ha in grandissima parte migliorato.

Concordo pienamente con quanto ha detto il senatore Casana, cioè che se in alcuni riguardi la uniformità degli ordinamenti imposta alle varie provincie e regioni fu una necessità, più che una utilità per il nostro paese, costituito felicemente in un unico Stato, in altri riguardi, e per materie estranee alla unità politica, l'uniformismo unitario ha prodotto tutt'altro che vantaggi, ha prodotto danni rilevanti; ha sacrificato condizioni particolari per volerle per forza adattare ad un apparente trattamento uguale che portava di necessità alla massima delle disuguaglianze, perchè a cose diverse non si possono applicare identici provvedimenti.

Ora in questo tema dell'Amministrazione idraulica, già lo ha detto il senatore Casana, è così particolare la condizione del bacino veneto (e dico bacino veneto perchè non si confonda il riparto amministrativo col riparto idraulico che sono due cose diverse) che non è possibile supporre, che le disposizioni pensate e dettate per altri territori, i quali avranno pure qualche cosa di analogo, ma che si differenziano essenzialmente dal bacino suddetto, potessero produrre buoni frutti applicandole ad esso. Nel bacino Veneto non solo abbiamo un grande numero di maggiori corsi di acqua, fiumi e torrenti, ed una rete meravigliosa di canali, fra di loro coordinati, ma abbiamo anche una connessione essenziale di tutte queste acque che corrono al mare con quelle che costituiscono una specialità tutta nostra, cioè con la laguna di Venezia.

Di qui la particolare importanza di questo progetto, perchè Venezia così cara a tutta l'Italia non solo, ma a tutto il mondo che si interessa per essa, per il luminoso contributo che essa portò alla civiltà politica, civile, artistica universale, Venezia non sarebbe e non sarà senza la sua laguna.

Non è dunque con il funzionamento delle giurisdizioni di nove uffici del genio civile, nè col formalismo unitario centrale, ma con una unità organica che deve avervi il coordinamento di tali acque con la laguna. Essa è minacciata da fiumi, da torrenti, da fosse, da scoli, da correnti litoranee, e da un complesso

di cause dipendenti dalle speciali condizioni del bacino veneto, e nessun altro paese ne presenta di eguali. È così vitale questo argomento di un supremo, autorevole e locale organismo per il Veneto nel regolarne le acque, che, voi già lo sapete ma giova ricordarlo, quando la repubblica veneta, dopo avere istituito un Consiglio delle acque nel 1505 costituito di pochi membri (con cinque), dopo pochi anni, nel 1543, li portò, a 75, e fece presiedere tale Consiglio dallo stesso Serenissimo e volle che ben 40 senatori ne facessero parte. A giustificare questa grandiosità di istituto ne dava ragione con quelle memorande parole: « Haec materia aquarum est tanti ponderis atque momenti ut, uno verbo, dici potest importare secum consistentiam totius Status nostri ».

A confermare che la materia a cui il Consiglio doveva vigilare era essenzialmente collegata con la esistenza stessa di Venezia, due incompatibilità essa ha sancito per i membri del Consiglio, i loro interessi personali e l'essere esclusi per *gli affari* o le *materie* di Roma.

Così l'odierno argomento fu per la Repubblica veneta questione di vita o di morte. Fu riconosciuta tale fino da allora; e così l'ha considerata costantemente durante la sua esistenza, anche per trarre dalle acque e dai canali tutti i possibili benefici economici. Quando posteriormente il Governo italico (il quale, diciamolo pure, non era meno amante della nuova Italia, e per certe necessità, di uniformare tutto e tutti sottoporre ad una sola legge) dettò nel 1806 il decreto o regolamento per la sistemazione ed amministrazione generale delle acque e delle strade, immediatamente dopo ha dichiarato, che però quei decreti o regolamenti non si potevano applicare nei dipartimenti *ex-veneti*, dicendo, che per i dipartimenti *ex-veneti* occorrono particolari provvedimenti in materia d'acque e di strade attese le loro circostanze speciali. E poco dopo nel settembre 1806 un decreto teneva fermi i provvedimenti relativi alla istituzione del *Magistrato centrale di Venezia*, e disponeva: « sono rimesse in attività tutte le leggi, i regolamenti, gli editti, pene e multe in materia di acque che erano in vigore nei dipartimenti veneti all'epoca del 1796 ». E Magistrato delle acque e strade lo denominavano sempre anche i posteriori decreti, e da esso non si poteva reclamare che al Consiglio

di Stato, o ai tribunali per le sole controversie fra privati, nelle quali manchi ogni interesse o rapporto della cosa pubblica. Nè l'Austria osò mutare questo ordinamento. Dunque abbiamo, non un'illusione, una credenza, un feticismo di un nome antico, ma abbiamo una necessità reale di cose che quel nome distingue da ogni altra condizione ed ordinamento.

Nè è da credere che per essere passati dei secoli quei danni, che si trattava di antivenire o di limitare, quei pericoli da evitare siano venuti meno, perchè anzi sono piuttosto cresciuti. A difesa della laguna la lotta è continua e contro le correnti marine, e contro le acque dolci e loro torbide. I progressi agricoli, i lavori anche negli Stati finitimi, lo smantellamento dei boschi, che non furono più con gelosa cura difesi come un tempo, son tutte cause vecchie e nuove di condizioni di cose, non certo meno pericolose di quello che fossero all'epoca del Governo Veneto.

Quanti e quanti milioni lo Stato e i privati avrebbero risparmiati se fossero state prima ascoltate le istanze del Veneto per sottrarre il suo bacino idraulico ad un fatale frazionamento di giurisdizioni, causa di conflitti, d'imprevidenze, di contraddizioni, di pericoli, di danni, più manifesti e sensibili nei casi di piene e di rotte. Dunque io credo che sulla necessità e urgenza di questa legge non vi sia dubbio alcuno; tanto che sarebbe stato desiderabile che il disegno di legge avesse potuto essere approvato tal quale ci venne dall'altro ramo del Parlamento, se non riconoscessi, che il progetto quale fu emendato è molto migliore. Quindi non resta da fare che un augurio, e cioè che ritornando all'altra Camera legislativa il disegno di legge possa trovarvi una sollecita approvazione, e non gli tocchi la triste sorte che è toccata ad un altro progetto di legge che non meno interessava alle nostre provincie e alla città di Venezia.

Io approvo in massima quasi tutte le modificazioni proposte dal nostro Ufficio centrale. Approvo la migliore determinazione del perimetro di giurisdizione di questo nuovo ufficio oltre i limiti amministrativi del Veneto. Perchè è certo che non sono le confinazioni amministrative quelle che possono servire di criterio di tale giurisdizione idraulica, ma è l'unità del bacino, è la necessità di coordinare tutti quei

confluenti che interessano direttamente i suoi corsi d'acqua, per non mettere in contraddizione l'azione di chi versa l'acqua nel canale con l'azione di chi vigila il canale che deve riceverla. Tutti intendono che parlo dell'articolo primo paragrafo primo.

L'Ufficio centrale lodo anche per aver separate le attribuzioni esclusivamente amministrative dalle attribuzioni principalmente, se non essenzialmente tecniche.

Più di tutto sono lieto di aver veduto attribuita la competenza di sezione particolare del Consiglio superiore di lavori pubblici al Comitato col suo presidente a Venezia, perchè l'importanza speciale del progetto consiste in questo, che i ritardi, le formalità, gli esami sieno ridotti al minimo possibile; ed è certo che una volta data la competenza di sezione di Consiglio superiore dei lavori pubblici all'Ufficio di Venezia una gran parte dei ritardi burocratici deve essere eliminata.

Mi consenta però l'onor. ministro, mi consenta l'Ufficio centrale qualche osservazione nel desiderio di rendere (a mio giudizio, almeno) migliore il progetto. E in queste osservazioni concordo in alcune parti coll'onor. Cadolini, in altre con l'onor. Casana. Mi desta qualche preoccupazione la disposizione dell'art. 3.

Io non capisco, in verità, perchè nella scelta del capo del dipartimento o presidente di questo nuovo ufficio si debbono porre limiti al Governo del Re. La nomina vien fatta dal Consiglio dei ministri. Ora è sicuro che tutti devono volere che questa persona abbia la maggiore autorità possibile, non solo per l'Ufficio che abbia coperto, o da cui provenga, ma per l'autorità del suo nome, per la sua competenza superiore, per la sua indipendenza, per la fiducia nella sua autorità, per la sua fermezza, insomma per quel complesso di qualità per cui l'autorità morale di cui generalmente goda sia non minore dell'autorità tecnica o dell'autorità amministrativa che possieda.

Ora tutta questa ricchezza di uomini grandi, eminenti, di uomini *savii*, per dirla con i nostri antichi, io credo che non ci sia in nessun paese e nemmeno nel nostro. Perchè si devono imporre al Governo limitazioni quali sono scritte in questo articolo? Il presidente deve essere nominato tra i funzionari dello Stato, vi si dice, e poi, l'Ufficio di presidente è incompatibile

con quello di membro del Parlamento, di consigliere delle provincie, dei comuni, dei Consorzi idraulici e forestali nel compartimento.

Perchè cotanta sfiducia nel Governo del Re che elegge, o nell'eletto, mentre poi si tace del suo interesse personale, diretto?

È già una norma generale del nostro diritto pubblico interno che ai più alti uffici dello Stato il Governo del Re può nominare chi creda degno, senza bisogno di una precedente sua carriera di funzionario. Qui soltanto non potrà essere scelto per la prima limitazione senza farlo prima passare fra i funzionari. Per la seconda limitazione le persone, le quali per la maggiore loro autorità scientifica o di pubblici funzionari che siedono in questo o nell'altro ramo del Parlamento, se non rinunciano all'ufficio legislativo, non potranno essere capi di questa nuova Magistratura. È seria questa limitazione quando, per chi voglia arrivare, questa porta chiusa si riapre sotto un'altra forma assai facilmente? Ora, in verità, queste disposizioni mi hanno l'aria di essere ispirate ad un sospetto o a dei riguardi personali, e queste preoccupazioni delle leggi, non credo che giovino nè alla nuova carica e nemmeno al giudizio che può fare il pubblico di questi corpi stessi che votano le leggi, poichè essi stessi cominciano già ad infiltrare nelle masse il sospetto. Io credo che bisogna lasciare alla responsabilità del Governo la più ampia libertà. Del resto è strano che mentre vogliamo ristabilire, non la forma, ma il concetto veneto di questa Magistratura, mentre allora si voleva che di 75 membri ve ne fossero 40 eletti fra i senatori, ed era loro proibita la rinuncia, noi veniamo ad escludere anche chi è insignito di questa maggior dignità dalla presidenza del Magistrato.

Un altro articolo (questa è solo una questione di forma), sul quale mi permetto di fare qualche osservazione, è il sesto. Nell'ultimo comma dell'art. 6 c'è una disposizione che sarebbe meglio trasportare alle disposizioni transitorie.

Sull'art. 5, concordo anch'io coll'onor. Cadolini e discordo dal pensiero manifestato dall'onor. Casana. Di corpi consultivi credo ve ne siano anche troppi in Italia. Io credo che a chi deve avere intera la responsabilità di provvedimenti non convenga mettere attorno troppi corpi consultivi. Io credo che nel nostro ordinamento se vi è un difetto non è la mancanza

ma la esuberanza di questi corpi. Sono già abbastanza gravi e ardui i conflitti che dovrà risolvere il nuovo Magistrato, e questi conflitti potranno essere non lievi tra provincia e provincia. Se noi mettiamo la nuova Commissione interprovinciale ai fianchi di questo Magistrato, sia essa pure consultiva, sappiamo quali effetti morali, quali arrenamenti, sarà per portare il nuovo Parlamentino nell'azione della Magistratura, che deve essere pronta, efficace, libera, superiore ai singoli interessi? Io credo che alle provincie non manchino i modi per fare arrivare al Magistrato i loro desideri, i loro bisogni, la difesa dei loro interessi. I loro voti saranno del pari manifestati, vagliati, apprezzati, senza bisogno di creare un organo nuovo, contro il quale il Magistrato dovrà lottare o che almeno sarà occasione di nuova perdita di tempo nell'esplicarne l'azione.

Quello che noi dobbiamo cercare di evitare, è di far perdere del tempo. Perciò io non sarei concorde nella creazione di questo nuovo Consiglio interprovinciale.

Per la stessa ragione di procurare che la legge non metta impedimenti di sorta alla più sollecita esecuzione nell'adempimento del proprio dovere da parte del Comitato tecnico, io concordo coll'onor. Cadolini sulla poca opportunità dell'ultimo comma dell'art. 7, che gli ispettori superiori intervengano alle adunanze generali del Consiglio superiore e anche a tutte le altre delle Sezioni quando ne siano invitati dal Presidente del Consiglio.

Non concordo, perchè qui non si tratta della creazione di un ufficio *ad pompam*. Sono invece lavori urgenti, necessari, affidati agli ispettori superiori di cui è necessaria l'opera personale, e io credo che gl'ispettori adibiti si mostreranno nel fatto piuttosto insufficienti per numero che non eccessivi. Se noi li distogliamo da Venezia con l'intervento in altre quistioni, e con i viaggi a Roma, finiremo per avere un nuovo corpo che non potrà assolutamente adempiere alle funzioni per cui lo abbiamo creato.

Riconosco però che la impugnata disposizione ha un riflesso economico che tutti intuiscono. Questo riflesso economico può essere un'ulteriore ragione per sottoporre a nuove considerazioni la tabella degli stipendi proposti, perchè io non so se, pur tolte, come mi auguro, le cause dell'ineleggibilità e incompatibilità del

Magistrato, sarà facile al Governo ritrovare una persona che si addossi l'ufficio di Presidente del Comitato, che in fondo diventa un Presidente di sezione del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, per uno stipendio di 10,000 lire, che è quello del Presidente di sezione.

Possiamo noi il Presidente del Magistrato sovraccaricare di responsabilità incomparabilmente maggiori e di un lavoro tanto più intenso senza aumentargli congruamente lo stipendio? Sarà facile che un uomo si sobbarchi, per lo stesso stipendio e solamente per amore della cosa pubblica, ad assumere con questo nuovo ufficio tale sovraccarico di responsabilità? Ne dubito.

Se poi quanto agli ispettori noi teniamo fermo il proposto stipendio, e togliamo ad un tempo il suo intervento alle adunanze del Consiglio Superiore, il che è un modo indiretto per aumentare lo stipendio, io credo che non sarà ambita la nomina a Venezia, e sarà poco gradito l'ufficio. È quindi opportuno vedere se gli stipendi assegnati dalla tabella A, siano adeguati alle necessità del servizio che devesi richiedere e attendere.

Io amo l'economia del pubblico denaro, ma amo soprattutto che ogni servizio venga retribuito convenientemente. Quindi veda il Governo, veda l'Ufficio centrale se domandando, come io domando, che venga tolto quell'ultimo comma dell'articolo 7, si possa tener fermo lo stipendio degli ispettori quale è proposto nella tabella A; veggano essi se lo stipendio di lire 10,000 del Presidente, sia adeguato alla fondata speranza di aver un capo degno di un ufficio così importante.

All'art. 10 fu proposto un emendamento riguardo alle modificazioni ed aggiunte negli insegnamenti universitari. È un argomento in cui non voglio entrare. Però un solo desiderio esprimo: che venga chiaramente detto che si tratta di nuovi insegnamenti non obbligatori, giacchè non mi parrebbe opportuno aumentare ulteriormente gl'insegnamenti obbligatori, perchè nelle Università ci sono tanti e tali insegnamenti obbligatori che gli studenti più diligenti finiscono per non aver più tempo per studiare. Dunque se si tratta di istituire nuovi insegnamenti liberi si faccia pure, debbono giudicare se ciò sia opportuno i più competenti, ma io, come cittadino, mi auguro che non

si aumentino gli insegnamenti obbligatori nelle nostre Università.

Nel lunghissimo art. 11, che determina specificatamente la competenza di questo Magistrato, desidererei che ci fosse una lettera che ricordasse il regolamento lagunare.

L'Ufficio centrale non ha creduto farne parola, ma io credo che sia opportuno ricordarlo, giacchè sono di opinione che i ricorsi per quel regolamento invece che venire al Governo centrale, debbano essere risolti dal Magistrato.

Nell'art. 14 a me veramente sembra vi sia una misura non provvida, quella cioè che dà facoltà di provvedere alla esecuzione dei lavori non eccedenti la spesa di lire 200,000, solo quando si tratta di lavori d'urgenza. Ora per i lavori del genere di cui si tratta, 200,000 lire sono una cifra veramente minima. Se ogni volta, perchè manca l'urgenza, si dovrà attendere l'approvazione o l'ordine d'esecuzione del ministro, mentre credevamo di avere un mezzo per risparmiare tempo, credo che finiremo con l'incontrare anche in futuro le grandi perdite di tempo.

Ritengo dunque che se si vuole anche non provocare uno di quegli artifici con cui si spezzano alle volte i progetti per farli rientrare in una cifra prestabilita di spesa, sia da lasciare questa facoltà al Magistrato di disporre la esecuzione fino a 200,000 lire di spesa, senza la condizione dell'urgenza.

Queste in sostanza, lasciando da parte alcune emendazioni di forma che il progetto richiede, sarebbero le modificazioni che desidererei. Siano esse o no accettate dal Senato, io ad ogni modo sarò lieto di dare la mia approvazione al progetto e più lieto ancora di vederlo tradotto entro un brevissimo termine in legge dello Stato. (*Benissimo*).

Chiusura di votazioni e nomina di scrutatori.

PRESIDENTE. Dichiaro chiuse le votazioni.

Procederò ora al sorteggio dei nomi dei signori senatori che dovranno procedere allo scrutinio delle votazioni testè compiute.

Votazione per la nomina di un componente della Commissione per il Regolamento interno:

Sorteggiati i nomi dei senatori Cardona, Scialoja e Cotti.

Per la nomina di un componente la Commissione per i trattati internazionali:

Sorteggiati i nomi dei senatori Mariotti Giovanni, Pellegrini, Carta-Mameli.

Per la nomina di due commissari di vigilanza al Fondo per l'emigrazione:

Sorteggiati i nomi dei senatori Caracciolo, Conti, Melodia.

Prego questi signori senatori di procedere allo spoglio delle schede.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo ora la discussione del disegno di legge sul Magistrato alle acque.

Ha facoltà di parlare il senatore Pierantoni.

PIERANTONI. Signori senatori, io non sono un amministratore, nè un uomo tecnico, ma debbo ad un difficile mandato, che mi venne dal Senato nel gennaio del 1891 e ad altri studi la possibilità di parlare nella discussione di questa legge.

Fui relatore del disegno di legge, che il collega Finali, quando era ministro dei lavori pubblici, presentò per avere la delegazione di provvedere con regolamento alla conservazione della laguna veneta. Per sostenere la reiezione di così grave richiesta dovetti studiare profondamente l'importantissimo argomento, che involgeva gravissimi problemi di scienza idraulica, di finanza, di diritto pubblico interno e marittimo, di ragione privata e di utilità sociale.

L'obbietto oggi sotto più ampio aspetto si ripresenta all'esame dell'Assemblea. Nato presso alla sponda adriatica, in città che siede a cavaliere di quel fiume Pescara che segnò il ridotto dominio della potenza di Venezia sul mare, quando Venezia era detta la *regina dell'Oceano*, conobbi le grandi tradizioni che affezionavano noi abruzzesi alla maestosa città tanto ricca di glorie, prima ancora che fosse liberata. Fui lieto di apprendere nella prima età quello, che amici e congiunti avevano fatto seguendo Guglielmo Pepe per redimere la Serenissima dalla tirannia cui era sottoposta. Ricordo anche con piacere che nell'insegnamento della storia del diritto internazionale spesso parlai delle guerre che i Signori di Carrara mossero alla regina del mare per il possesso e

la proprietà del Brenta. Ricordo con gioia di aver camminato da Sermide fino a Bassano, quelle belle e splendide terre, essendo artiglieria volontario di artiglieria agli ordini del generale Medici, ed di aver poi dovuto studiare entro libri dotti le condizioni speciali, cui hanno accennato i colleghi Casana e Pellegrini, affinché sia dato a ciascuna cosa il rimedio possibile secondo il principio dell'uguaglianza, che sta nel trattare inegualmente le cose ineguali.

Mi piace a titolo di onore indicare il libro di uno scienziato americano che amava vivamente l'Italia, e che fu molto stimato, Giorgio P. March, ministro e ambasciatore degli Stati Uniti d'America in Torino, in Firenze e poi in Roma. Pur essendo abile diplomatico, in un libro prima pubblicato in lingua inglese, poi corretto e ampliato in lingua italiana, dal titolo: « *L'uomo e la natura* », fece comprendere l'estensione dei cambiamenti indotti nell'uomo nelle condizioni fisiche del globo che abitiamo, i pericoli che producono l'imprudenza delle genti dimostrò la necessità di ripristinare le armonie naturali disturbate e il dovere del miglioramento materiale di regioni esaurite e rovinare. Vi appresi le speciali condizioni storiche, geografiche e idrografiche, per cui l'Italia tanto bella, come diceva il Casana, ha continuamente maggiori sventure che vengono dalle inondazioni.

Io non intendo di fare una conferenza storica, dico pertanto che un primo dubbio mi assale sul titolo maestoso che reca; dipoi parlerò dell'importanza della legge dell'insegnamento, che promette di migliorare e della incompatibilità di cui ha discusso il collega Pellegrini.

Il titolo *Magistrato alle acque* risponde all'obbietto e ai limiti della legge, s'inquadra nel sistema del Governo rappresentativo? Vi sono monumenti in cui la facciata è tutto, e l'interno è assai ridotto. Non vorrei che così fosse pel titolo adottato. Possiamo dire davvero che contentiamo le aspirazioni di una regione deliberando che si istituisce il Magistrato alle acque? Non accetto, me lo permetta l'onor. amico Cadolini, la questione filologica che egli ha fatta, cioè che *Magistrato* non vuol dire *collegio di uomini*. La parola *magistrato* significa collegio di uomini, ma per la tradizione latina e per i testi della lingua nostra significa collegio che abbia giurisdizione e forza esecutiva. Mancherei di re-

verenza all'assemblea se adducessi autorità per afforzare quello, che affermo.

Ora vediamo se veramente esista alcuna remota analogia tra l'antica istituzione veneta e questa legge, la quale se non m'inganno, se l'ho compresa, pare che abbia un doppio scopo, da un lato di discentrare l'azione del Governo e fortificare l'azione locale per la tutela e la riparazione dei danni che le acque adducono, e secondariamente per preparare persone più tecniche per i Consigli e altre destinazioni, ed anche migliore preparazione degli ingegneri.

Se la nostra è una semplice legge tecnica di puro carattere amministrativo applicata alla tutela dei fiumi, dei canali e della Laguna Veneta non facciamo iperboli. Farò un rapido ricordo della storia del Magistrato alle acque.

La Laguna Veneta è quel seno di mare tante volte da dotti geografi descritto: è una parte grande del *gran catino dell'Adriatico*. Le Alpi e gli Appennini concorsero a formarla. La laguna è una ramificazione sotto il livello del mare di quel terreno, che scendendo a poco a poco dalle Alpi più lontane si va appianando presso la spiaggia, ed inchinandosi dentro il golfo Adriatico offre la strada nelle parti più depresse in molteplici torrenti e fiumi che traggono vita o si alimentano dai monti più alti e poscia precipitano rapidi nelle acque del mare. La laguna da un lato si collega con i colli Euganei e con i monti di Bassano, dall'altro si confonde colla spiaggia al basso mare.

Fin da quando molti abitanti della terra ferma intorno al golfo Adriatico e specialmente gli abitanti di Aquileia e di Padova si ridussero a vivere sopra le isolette sparse nella laguna per sottrarsi ai furori e alle minacce delle orde di Attila, incominciò a sorgere la città di Venezia, meraviglia del mondo, che stese ampiamente la sua signoria sul mare e sulla terra.

Primario interesse della sorta regina dell'Adriatico fu di conservare la laguna profonda e limpida e d'impedire che vi sboccassero fiumi, i quali rialzandone il fondo con le loro torbe e dando luogo alla vegetazione di piante, la potessero riempire. Altro interesse vitale fu quello d'impedire l'elevazione del fondo della laguna per le arene, che le acque del mare vi recano dentro.

Venezia ebbe sempre cura grandissima della tutela delle acque, da cui dipendevano quattro

grandi cose, la sicurezza, la libertà, il commercio e l'igiene. Per tale tutela ebbe prima tre Savi nominati dai *Pregadi*, più tardi la Serenissima introdusse le amplificazioni alle quali ha accennato il collega Pellegrini.

La vigilanza fu affidata nel XIV secolo al Consiglio dei X. Più tardi questi X furono chiamati « Savi »; nell'anno 1415 si sentì la necessità di aumentare il numero delle funzioni, ed allora si portò il magistrato a 40 senatori, più i tre « Savi » esecutori, sotto la presidenza del Doge. Più oltre non ripeto la storia del Magistrato.

Io, domando se, un Consiglio di amministrazione stipendiato, con un presidente a 9 o 10 mila lire, sia o non sia senatore o deputato, come vedremo più tardi, sarà il Doge di Venezia? Anima di Giosuè Carducci, scaglia ancora una freccia come quella che lanciasti contro il pensiero di rinnovare le *Nozze del mare*, contro una grande memoria ridotta a sì speciale ufficio tecnico, amministrativo.

Non basta! Ricorderò che di tempo in tempo quella istituzione fu portata, come ha detto il nostro collega Pellegrini, a 73 persone. Egli ha taciuto le potestà di quel formidabile collegio, che riuniva in sé quasi tutti i poteri che oggi sono nettamente divisi. Esso dettava le leggi, le faceva eseguire, ebbe la giurisdizione perfino sulla riscossione delle tasse che più tardi furono messe e inoltre dava forti pene, persino la capitale.

Se questa è la storia abbreviata della istituzione, in verità mi pare si faccia male uso della denominazione *Magistrato delle acque*. Il legislatore non deve con parole di storico valore far risorgere rimembranze e far credere a potestà, che la legge non rinnova. Altrimenti nell'ora della delusione si dirà: « piove, governo ladro! » (*Ilarità*).

Pensi adunque l'Assemblea seriamente se si debba o non mantenere il maestoso titolo, che è stato ripreso, dal passato, quando il progetto dava uno contenzioso al collegio e riduceva l'azione dei Ministeri di agricoltura e commercio. Ma il disegno di legge fu assai ridotto.

In ogni modo è bene che dalla lettura dei nostri Atti parlamentari si raccolga che noi non ricreiamo cose morte; Machiavelli disse virtù italiana quella di risuscitare cose morte.

Ed ora parlo della questione tecnica ammini-

strativa. Pur essendo favorevole alla legge, dico ai colleghi che non dobbiamo farci molte illusioni: per quanto si spenderà danaro, si faranno cessare i dissidi fra autorità, si trasporterà a Venezia una Sezione del Consiglio superiore, si stabiliranno concorsi di provincie, comuni e di altri enti, io sono convinto che non sarà possibile che si impedisca la grande devastazione che l'Estuario adduce per la sua speciale configurazione idrografica e geografica che innanzi ho ricordato.

Sin dall'anno 1891 indicai le ragioni, che minacciano la conservazione della laguna. I più celebri ingegneri che studiarono le acque del Veneto, quella straordinaria regione, annunziarono il fato, che sovrasta a quel seno di mare costituente la laguna, ossia, che Venezia potrebbe essere quasi ridotta ad una città terrestre come avvenne delle antiche città di Adria e di Eraclea e del lido di Ravenna. Indicai le ragioni dei danni il disboscamento dei monti fatto con grande imprudenza, onde le inondazioni non sono frenate e le acque recano grandi depositi di terra al mare. Il breve corso di quei fiumi, che dalle montagne al lido marittimo non distendono il loro alveo per centinaia di miglia e non giungono alle foci depurati dalle torbe che in altri fiumi scendono al fondo per il rallentamento del moto. Invece i nostri fiumi portano grandi materie, che urtando col flusso e riflusso del mare producono la protrazione del lido marino e le colmate delle lagune.

Quanto sia potente in Italia questa opera della protrazione dei lidi fu osservato in proposito delle paludi Pontine perchè le terre, che i fiumi trasportarono dalle montagne, riunirono al continente il monte Circeo. Questo monte per testimonianza di Omero era un'isola. Maggiore danno è addotto alla Laguna Veneta da una corrente, che dallo stretto di Gibilterra entra per la parte dell'Africa, rade tutte le coste di Barberia, percorre da Corfù la costa della Dalmazia e dell'Istria, tocca i lidi veneti e vi respinge dentro le acque e i limi fluviali: la corrente radendo la rimanente costa adriatica per quella del Mediterraneo rientra nell'Oceano. La cagione di questa corrente, che il Montanari diceva ignota, fu determinata dal Fossonbroni. Egli considerò l'altezza del mare, che essendo superiore nell'Oceano all'altezza

del Mediterraneo e nell'Adriatico nel tempo, in cui le maree abbassano l'acqua, nel diminuire la marea tende in questi due grandi crateri a mettersi in livello e deve precipitarsi nel Mediterraneo dall'Oceano, ove si trova in maggiore altezza. La rovina, se il lavoro di un popolo forte ed assiduo non l'impedisca, è predetta dalla costa della Laguna formata nel medio evo visibile nell'Atlante del Filiasi.

Io andai quando dovevo compiere l'ufficio di lavoro a Venezia e studiai le condizioni della trasformazione di Ravenna in cui la terraferma si è molto aumentata. Ma mi convinsi che i mezzi potenti delle invenzioni, danno certezza agli Italiani di sostenere la lotta necessaria continua dell'ingegno dell'uomo contro le forze della natura. Posso pertanto dare testimonianza che in Olanda, ove mi recai di frequente e nella lontana Norvegia, sentii con gioia d'italiano ricordare che nella terra di Leonardo da Vinci quelle genti concordi riconobbero l'antica virtù italiana; tanto che Dante nel Canto XV, se non erro, ricorda che dal Brenta e da altri fiumi aveva trovato similitudine nell'Inferno, dove io non sono stato. (*Ilarità*).

Se queste son cose verissime, non voglio tacere le ragioni per cui accanto alla struttura speciale dell'Estuario altri fatti storici, resero maggiori i danni della nostra patria. Se lodata fu sempre la scienza degli idrografi tecnici e la grande abilità degli ingegneri idraulici, non fu generalmente riconosciuta in Italia come negli Stati, che la confinano al settentrione e all'occidente, la necessità di tutelare la vegetazione forestale.

Il March osservò, non vi è altro paese che più dell'Italia avrebbe potuto conservare bene le foreste come l'Italia, perchè per antico uso adoperò poco legno nelle sue costruzioni architettoniche, mentre altri paesi vissero sotto capanne e con meschini edifici. Anche il clima per la sua mitezza non rendeva necessarie grandi provvisioni di legna da ardere.

È vero che le marine militari di Venezia e di Genova cagionavano un gran consumo di legname nel medioevo e nei secoli immediatamente compresi nei secoli seguenti, ma le guerre, che devastarono per due secoli la penisola, diventata campo di lotta di francesi e austriaci, i modi di guerra, la lotta contro le selve il covo di ribelli e di animali, furono cagione di grandissimi danni.

Però due fatti sono indicati come cause di grandi rovine. I boschi che moderavano e regolavano il corso delle sorgenti dei fiumi erano spessissimo sotto una giurisdizione, mentre le pianure irrigate od inondate dalle piene e dai torrenti si trovavano e si trovano sotto le altre. La passata condizione politica della penisola non permise, nessuno vi pensò, di adottare un sistema generale di economia forestale.

Avrei voluto che la legge fosse stata estesa ad altre parti alla linea del Po e avesse fatto del Magistrato alle acque anche il Magistrato delle foreste. Voi sapete che oggi si tende a navigare nei fiumi, e il Po potrebbe essere navigabile da Piacenza, parte in cui non è così veloce la corrente, ma sono di impedimento la quantità di limo che scende nonchè le frane che producono danno.

Fu negletta nel tempo della nostra servitù la possibilità di combinare una azione comune tra tanti piccoli Sovrani, l'uno geloso dell'altro, una unione durevole.

L'Italia unita comprese la necessità di prendere opportuni provvedimenti per la conservazione e il restauro delle foreste e per la direzione del corso delle acque. È inutile che io dica che mancarono i denari, mancarono il sentimento della gente e la possibilità di provvederci.

Dette queste cose dico brevemente dell'insegnamento e poi una parola sulla questione della incompatibilità.

Quanto all'insegnamento vo' dare una notizia da molti ignorata. Ero impiegato nel Ministero dell'istruzione pubblica, e comandato al Consiglio superiore. Uomini sapientissimi, quali il Paleocapa, il Pasini, il Mattucci ed altri, che, oltre ad aver contribuito all'unità d'Italia, pensavano alla sua redenzione economica, volevano fondare a Ferrara sul Po una scuola speciale idraulica, ma oltre il Po, vedevamo ancora la sentinella austriaca che tirava colpi di moschetto contro i poveri giovani che emigravano per venire da noi. Ed il Brioschi, che tanto poteva, trasse quella scuola alla sua Milano, nè di ciò noi ci possiamo lagnare, perchè, finita la brutta leggenda che diceva che Italia non poteva essere agricola, perchè non aveva carbon fossile, dalla scuola dell'elettricità nostra è venuta quella redenzione economica, di cui però non dobbiamo abusare.

Il Brioschi ottenne che fosse preferita Milano per l'Istituto, che tanto bene dirige il collega Colombo e che ha preparati tanti ingegneri elettricisti. Non divido l'opinione esposta dal caro amico e collega il senatore Cadolini, che dando la scuola d'applicazione a Padova bisognerebbe darla alle altre scuole d'ingegneri.

Oggigiorno il metodo sperimentale domina tutte le scienze, ed io non saprei come la scuola di Napoli (che attende virtù di bene economico dall'energia delle acque del Volturno possa preparare meglio gli ingegneri idraulici. Napoli ha quel Sebeto di cui cantò il poeta: « *tanto ricco d'onore povero d'onde* ») non saprei, dico, come potrebbe avere ingegneri che dovrebbero prepararsi all'azione per i fiumi dell'Estuario.

Pare a me quello che scrisse il Manzoni, della folla; quando uno voleva vedere nell'orizzonte si alzava, tutti gli altri si alzavano. Chi può credere che quando si vogliono istituire insegnamenti tecnici, si trovano subito venti professori di specialissimi. L'onor. Pellegrini ha fatto un'utile raccomandazione di non aumentare materie. Da parecchio tempo si è studiata, specialmente dal nostro Bianchi una malattia che si chiama la *disattenzione del cervello*. Auguro che in breve tempo avremo ingegneri tecnici che possano valorosamente provvedere alla custodia dell'Estuario.

L'ultima questione di cui ho detto che volevo parlare è quella dell'incompatibilità.

Quell'articolo lascia un dubbio. Parlamento significa non solo il Senato ma anche la Camera dei deputati: *Rex est caput et finis parlamienti*. A me dispiace che di giorno in giorno si vada mordendo alla legge d'incompatibilità, che fu lavoro reclamato ed ottenuto dalla Sinistra parlamentare. L'onor. Pellegrini ha detto: Venezia aveva 40 senatori e voi volete negare che ci possa essere un senatore. Ma non è sotto quest'aspetto che si debba considerare la incompatibilità. Quei senatori erano tutti nobili ed oligarchici. Dobbiamo inoltre pensare che quando si crea per un solo posto la concorrenza tra deputati e senatori si reca imbarazzo all'amministrazione. Io credo che sia meglio conservare quell'incompatibilità che è stata votata dall'altro ramo del Parlamento.

Signori senatori, vi ringrazio dell'attenzione che mi avete data. Riassumo il mio discorso:

pensate seriamente al nome di Magistrato alle acque dato ad un istituto così modesto e d'indole amministrativa e tecnica; non facciamo sorgere speranze esagerate, a cui potranno seguire delusioni.

Studiate se non sia da associare a questa legge anche la tutela delle foreste e del rimboschimento. Io darò il voto alla legge sperando che il tempo ci dia modo di aumentare le forze che debbono servire a riparare i grandi guasti che il passato fece contro le forze conservatrici della natura, contro la bellezza del nostro clima e delle nostre regioni e della immortale Venezia. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Tiepolo.

TIEPOLO. Onorevoli senatori, dopo i bei discorsi degli oratori che mi hanno preceduto e che tutti sono stati in difesa di questa legge con l'intendimento di migliorarla, io potrei rinunciare alla parola; tuttavia prego il Senato di acconsentire a me veneto, di associare la parola mia a quella egregia dell'amico senatore Pellegrini, non per difendere, ma per propugnare il disegno di questa legge che dovrebbe essere la migliore di tutte, se buone leggi sono quelle che rispondono alla coscienza generale e soddisfano ai bisogni reali di un paese. Infatti questo disegno di legge è reclamato da una vasta regione fra le più importanti e le più popolate del Regno e non solamente è reclamata nell'angoscia di disastri immani, ma dalla riflessione dei tempi calmi e sereni e dallo studio dei suoi scienziati; e soprattutto dall'esperienza più dolorosa del periodo di tempo in cui la tradizione di autonomia e di indipendenza dell'ufficio costituito a difesa del regime delle acque dalla vecchia repubblica, e manteauto dai Governi che sono immediatamente succeduti, fu troncata: un periodo di tempo che fu pieno di crudeli sventure.

Le condizioni idrauliche eccezionali della regione veneta, furono egregiamente delineate e descritte, ora dal senatore Pierantoni, ed in altra occasione dall'illustre nostro relatore, senatore Veronese. Quelle condizioni possono essere riassunte così: la regione veneta è il bacino idraulico per eccellenza; nel breve litorale veneto dalle foci del Po a quelle dell'Isonzo si scaricano tutte le acque dell'Italia settentrionale, quasi tutte quelle della media, quelle del

Trentino e del Tirolo, e parte di quelle che vengono da territori svizzeri.

Nella parte inferiore della laguna sboccano il Po, l'Adige, il Bacchiglione, il Brenta; nella parte superiore sboccano il Piave, la Livenza, il Tagliamento; innumerevoli sono i corsi secondari che si intrecciano a questa rete fitta di corsi maggiori.

Vi sono 2700 Km. di fiumi arginati; questi fiumi per 400 Km. hanno il letto più elevato delle campagne circostanti. Finalmente v'è il sistema idraulico particolare meraviglioso della laguna, la cui conservazione è continuamente minacciata dallo sbocco in essa e nel suo litorale di tutti quanti questi corsi d'acqua, i quali sono di natura torbidissima per cui dato il dolcissimo declivio della spiaggia, facilitano il deposito continuo di enormi quantità di materie. Si aggiunga poi che la media della pioggia nella regione, che è per la massima parte montuosa, è superiore a quella di tutte le altre regioni d'Italia.

Ora: questo così complicato e difficile sistema idraulico del bacino, com'è governato? Oggi vi sono fiumi dei quali, la parte superiore dipende da un Genio civile, la parte media da un altro Genio civile, la parte che sbocca sul mare da un terzo. Nove giurisdizioni di Genio civile, otto giurisdizioni amministrative di prefetti, si dividono il governo dell'intero bacino. Di qui continue incertezze e conflitti di competenza, provvedimenti frammentari, azione di prevenzione e difesa tarda, fiacca, insufficiente: e quello che più monta un sovrapporsi, un diluirsi, un dividersi di responsabilità, per cui la vera responsabilità viene annullata.

L'Amministrazione centrale dovrebbe provvedere essa a questa condizione rovinosa di cose; ma l'Amministrazione centrale, perchè in troppe faccende affaccendata, perchè lontana dal sito e quindi non conoscitrice dei luoghi e delle loro condizioni particolari, e per quelle altre infinite regioni che si connettono ad un eccessivo accentramento, non provvede e non può provvedere a sistemare in una unità feconda questo regime così difficile a governarsi; quando non riesca invece, con la gravità del suo peso, ad aggiungere lentezze a lentezze, impotenza ad impotenza.

Il disegno di legge come viene proposto può esso provvedere meglio a queste condizioni ec-

cezionali di cose? Io credo che non sia da dubitarne, perchè è naturale che, avvicinando la direzione e l'azione al bisogno e facendola esplicare nel luogo stesso in cui il bisogno si verifica, questa azione deve essere necessariamente più efficace. Certamente, quando si affida il governo delle acque dell'intero bacino ad un ufficio sedente sul sito, circondato da un'autonomia e da un'indipendenza sufficiente, assistito da un personale appositamente preparato col nuovo incremento che si vuole dare agli studi speciali nell'Università di Padova, reso perfetto conoscitore dei luoghi e delle loro condizioni, perchè dovrà fare sul sito tutta la sua carriera; un Istituto il quale ha una giurisdizione estesa anche alle foreste ed ai monti del bacino, perchè è di lassù che bisogna incominciare a preparare la vera ed efficace difesa dei corsi di acqua: è evidente che un tale Istituto dovrà imprimere, a tutto intero il governo idraulico della regione, un'azione vigorosa, pronta, efficace. Tanto più che è organico il complesso di poteri prevalentemente tecnici dal disegno di legge assegnati all'Istituto medesimo, e che vanno dall'istruttoria e dall'approvazione tecnica delle opere idrauliche e marittime e dalla facoltà anche di eseguirle nei casi d'urgenza, fino alla sorveglianza non solo, ma anche al coordinamento dell'opera dei Consorzi; questione questa importantissima sulla quale non è più permesso di indugiare senza dar mano, come il disegno di legge dispone, a provvedimenti efficaci a regolarne l'azione tecnica ed amministrativa in modo che non sia più, come il più spesso avviene, perchè ogni Consorzio agisce a suo capriccio, pregiudizievole al razionale regime idraulico generale.

Ora: si potrà desiderare, è vero, che al Magistrato alle acque siano attribuite maggiori acoltà e più estesi poteri e più larghi limiti di fimporto e di spesa per i progetti che deve approvare tecnicamente e per quelli che potrà eseguire in caso d'urgenza. Si potrà desiderare che al presidente del Magistrato (come mostrarono di desiderare i senatori Pierantoni e Pellegrini) sia assegnato uno stipendio maggiore e più adeguato all'importanza dell'ufficio ed alla grave responsabilità che all'ufficio stesso è inerente.

Si potrà desiderare tutto questo, ed io lo desidero. Ma non desidererei che si modificasse il

disegno di legge dove propone che il capo della magistratura sia scelto tra i funzionari governativi e che l'ufficio suo sia incompatibile con quello di membro del Parlamento: e ciò non perchè io sia tenero della tendenza eccessiva di creare incompatibilità politiche ad ogni pie' sospinto, ma perchè parmi che questa sia una questione la quale una volta che è stata dalla Camera elettiva in senso ristrettivo risolta, diventi tanto più delicata e quasi direi scottante per il Senato.

Mi permetta poi il senatore Cadolini e mi permetta il senatore Pierantoni che io li preghi di non volere che si abbandoni il nome di Magistrato alle acque per attribuire all'istituto invece, come il senatore Cadolini vorrebbe, quello di Direzione compartimentale. Di Direzioni compartimentali ne abbiamo anche troppe in Italia e ne abbiamo di quelle che o dirigono male o non dirigono affatto: come a mo' d'esempio le Direzioni compartimentali ferroviarie le quali, istituite per il motivo specioso dell'autonomia e dell'indipendenza dalla Direzione centrale, sono invece definitivamente asservite ad un superiore accentramento quasi personale. Questa denominazione di Magistrato alle acque anche esteticamente suona più bene di quella pedestre e burocratica di Direzione compartimentale.

Se il grandioso Magistrato antico, che il senatore Pierantoni ci ha descritto, non si intende di ricostruire oggi, e non si potrebbe ricostituire, se non altro, perchè non abbiamo più un doge da mettervi a capo: questa parola però, che è nuova per noi e si eleva al di sopra delle abituali nostre nomenclature di uffiei, parmi che sieda bene sopra un istituto che è pur nuovo e che è distinto da tutti gli altri istituti burocratici, per l'autonomia, l'indipendenza ed i poteri che lo circondano.

Noi, veneti, salutiamo con simpatia questo nome e questo istituto che si riattacca alla tradizione gloriosa della repubblica di Venezia, che alla sua Magistratura delle acque ha affidato la difesa dei fiumi considerata come un interesse supremo di pubblico bene, tanto che con un famoso decreto volle che i contravventori al regime delle acque siano dichiarati e puniti come violatori delle mura sacre della patria.

Vi saranno, egli è vero, delle lacune da riempire, dei miglioramenti da portare al di-

segno di legge. Intanto però noi abbiamo fin da ora istituito un organismo locale che è vivo e vitale, perchè sorge da condizioni speciali create dalla natura ed ha il cosciente consenso delle popolazioni per le quali è fatto. Ogni ragione adunque consiglia di accoglierlo favorevolmente, lasciando alla esperienza dell'avvenire di suggerire essa i completamenti e i miglioramenti più opportuni.

Perciò io do piena lode al Governo di aver proposto questo disegno di legge, vincendo le ritrosie burocratiche e di sistema; maggiore lode do all'Ufficio centrale ed al suo relatore senatore Veronese, per i miglioramenti e per le modificazioni, che vi hanno introdotto: modificazioni e miglioramenti che rinforzano l'istituto e ne rinvigoriscono l'organizzazione, soprattutto coll'aver trasformato la Commissione tecnica consultiva del disegno approvato dall'altro ramo del Parlamento in una sezione locale del Consiglio superiore dei lavori pubblici coi poteri di una vera e propria sezione: trasformazione che, a mio parere, costituisce il nerbo e quasi la spina dorsale della legge.

Nè io, per dire la verità, mi spavento di eccezionalità di provvedimenti nè di regionalismi. Perchè, quando si tratta di un interesse così vitale come questo e di otto provincie, parmi intanto che il regionalismo non debba essere confuso con un campanilismo di *quei che un muro ed una fossa serra*.

Legislazione civile, diritto pubblico, ordinamenti politici e tutti gli altri veri coefficienti e fattori della unità nazionale, sieno unici, sieno uniformi. Ma quanto ad amministrazione, io credo che quanto più l'amministrazione viene portata vicina ai luoghi ed ai bisogni, tanto più essa sia benefica. E perciò, nella speranza che il Senato vorrà accogliere favorevolmente questo disegno di legge, spero che esso sia esempio ed auspicio per la istituzione di altri organismi autonomi ed indipendenti dall'amministrazione centrale, i quali, lungi dall'attendere all'unità del paese, serviranno anzi a cementarla sempre più facendola circondare da un più largo e sincero consenso di tutta la Nazione. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ora ha facoltà di parlare il senatore Arrivabene.

ARRIVABENE. Lo scopo del presente disegno di legge è utile e commendevole nel

tempo stesso. Va data lode al Governo che, ascoltando il grido di dolore delle popolazioni venete, le cui terre furono devastate dalle alluvioni irrompenti dai fiumi nel maggio 1905, mantenne la promessa fatta. Con questa legge si inizierà inoltre il primo atto giuridico e tecnico di un decentramento amministrativo per la tutela e la difesa delle acque dei fiumi; tutela e difesa da molti anni invocata dalle provincie del Regno, le più soggette ai disastri cagionati dalle inondazioni.

Ma, se do lode al progetto di legge del Magistrato alle acque pel Veneto, non posso dare la mia approvazione a quella parte dello stesso disegno, che discutiamo, la quale riguarda la aggregazione ai bacini fluviali della regione veneta di una porzione del bacino del Mincio, e delle terre solcate dai due canali di irrigazione detti la Tartagliona e la Molinella, nonchè delle valli Ostigliesi che, pure essendo consorziate in una bonifica col Veronese, sgorgano ancora oggi le loro acque nel Po, per la fossa di Ostiglia.

I canali artificiali di irrigazione (la Tartagliona e la Molinella) che, dopo un corso di oltre 35 chilometri per ciascuno, e dopo aver irrigato alcune migliaia di ettari, congiungono le loro acque colaticcie con quelle del Tartaro, appartengono a quel meraviglioso sistema di canali che una grida del secondo marchese di Mantova ordinava di scavare per accrescere l'ubertosità alla terra attraversata; canali irrigui amministrati da un, così detto, consorzio digagne di Pozzuolo da oltre quattro secoli; consorzio che provvede con mezzi propri alla pulitura dell'alveo ed alla manutenzione dei manufatti principali che ne regolano il corso. Fu con lo sbarramento del Mincio che Ludovico Gonzaga nel 1445, mediante l'escavo della fossa di Pozzuolo, paesello del Mantovano situato presso la riva sinistra del fiume, estraeva un volume di acqua allo scopo di irrigare e di fornire una forza motrice. Dalla fossa di Pozzuolo le acque, terse e pure, del Mincio corrono per altri sei canali artificiali, suddividendosi poscia in numerose ramificazioni, utilizzate principalmente dall'agricoltura. Di questi canali, quattro s'immettono nei funesti laghi che bagnano Mantova, mentre la Molinella e la Tartagliona, scemati dalle irrigazioni, mandano le colaticce nel Tartaro. Un piccolo consorzio di quarta cate-

goria, detto del Fissaretto, costituitosi nel 1877, serve per i terreni situati sulla riva sinistra del Mincio, e per il Fissero e Fissaretto entrano nel Po a monte di Ostiglia, per mezzo della Chiavica Motta.

Questi sommari accenni sono sufficienti per provarvi, signori senatori, che, se la Camera dei deputati trovò giusta la proposta e deliberò l'assoluta libertà del bacino del Mincio e delle sue acque, dal perimetro assegnato alla giurisdizione del Magistrato alle acque, a maggior ragione il Senato troverà ragionevole mantenere libera anche quella frazione del bacino fluviale che venne inclusa dall'Ufficio centrale. E mi varranno diversi esempi, onorevoli colleghi, a provarvi il danno che il regime idraulico della parte del bacino del Mincio, inclusa nella proposta dall'Ufficio centrale, verrebbe a risentire. Anzitutto, la questione dei bacini, (e l'onor. Cadolini mi può essere più che maestro in questa materia) è una questione relativa. Ho consultato questa mane il Reclus per sapere a quale dei bacini appartiene l'Olanda, solcata da vari fiumi, ma soprattutto tolta dal mare dalla operosità di quel popolo esemplare! Non trovai la risposta.

Mi dissero qui che il bacino è geograficamente determinato, che quello assegnato alle acque del Mantovano non può essere che in parte quello situato nell'immenso delta formato dal Po, fra il Po e l'Adige. Ma allora per quale ragione, onorevoli colleghi, si mutò tante volte il perimetro idraulico da assegnarsi al Magistrato? Se i bacini naturali sono ben delineati, se quelli artificiali lo sono pure, ed allora per quale ragione nel primo progetto si è compresa tutta la parte del Mantovano; si è preso cioè il vero bacino del Mincio che è il lago di Garda, assegnando al Magistrato tutta la riva del Garda, compresa quella bresciana e la riva veronese, che spetta al Veneto. Non solo il Garda ma si assegnò anche la parte del Mantovano fino alla riva sinistra dell'Oglio? Che vuol dire tutto ciò? Vuol dire che non vi è un criterio sicuro per giudicare i confluvi del bacino idraulico soggetto al Magistrato, e sostenere oggi che le acque di due canali irrigui mantovani appartengono alla giurisdizione del Magistrato perchè scolano nel basso Tartaro; il quale è poi soggetto al Po, immettendovi le sue acque, in via normale, per mezzo della Fossa di Polesella.

Come può entrarci qui la parte mantovana? La fossa di Pozzuolo, come ho detto, è stata una grande opera idraulica ordinata dal sommo imperante d'allora, volta a fertilizzare i terreni, fra il Mincio ed il Po.

Egli sbarrò il fiume a Pozzuolo, prese questo volume d'acqua e lo divise in sei canali; di questi, quattro entrarono nei laghi di Mantova, e non sarebbero soggetti, come è detto all'articolo 1, al Magistrato alle acque, perchè non scolano nel bacino del Tartaro, mentre gli altri due lo sarebbero.

Unica è la bocca di erogazione nel fiume Mincio, sei sono le diramazioni, quattro hanno giurisdizione comune; due subiranno quella del Magistrato alle acque.

Dato questa condizione di cose, io non faccio che una modesta osservazione; all'art. 11, lettera N, si desume che il Magistrato avrà la facoltà di concedere nuove investiture di acqua, o per avventura di rinnovare quelle di cui è scaduto il trentennio, e non disdette per negligenza degli investiti, e quindi esser considerate come nuove.

Data questa facoltà del Magistrato, quale sarà l'interesse suo da salvaguardare? Questo Magistrato a cui è demandato anzitutto di provvedere a scemare il volume delle acque affluenti nel delta padano, per cui Adria somiglia ad una città olandese? Il Magistrato cercherà di ostacolare, per quanta buona volontà ci sia, e per quanto nel Magistrato intervenga un rappresentante della provincia mantovana per difenderci, le nuove utenze di acque irrigue.

La maggioranza di questo Magistrato avrà interesse di far sì, che non si aumenti l'acqua di quei canali per mezzo delle derivazioni mantovane! Questa è una condizione grave e minacciosa per le terre che sono sottoposte a irrigazione.

Nessuno ignora che la coltivazione della vite oggidì è a perdita, che quella dei cereali, se non si fa con forti anticipazioni, è assolutamente a perdita; epperò gli agricoltori fanno livellare le loro terre, abbattere le piantagioni e darsi alla rotazione del prato e della risaia.

Dunque troviamo che gli utenti dei canali Molinella e Tartagliona, che ripeto, hanno investiture che datano dal xv secolo, si possono trovare nella grave condizione di non ottenere cioè nuove concessioni per migliorare le terre

e intensificare le produzioni a vantaggio di tutte le classi, compresa quella dei contadini.

Vi è poi un'altra questione, quella degli argini del Po. Perchè nell'art. 1 della legge non è inclusa anche l'arginatura della riva sinistra del Po? Malgrado la legge del 1895, che ha istituito un ufficio speciale a Parma, perchè non si è strappata questa concessione? Non è questa una questione gravissima per le terre del Polesine?

L'art. 2 dice: « Per la competenza e la direzione delle opere idrauliche attinenti al fiume Po e alle derivazioni del suo delta, comprese nel compartimento del Magistrato alle acque, sarà provveduto per regolamento ». Ma non potreste fare altrettanto per quel poco di terra mantovana che ci prendete? Provvedete per regolamento. Il bacino del Mincio, onor. Cadolini, è sempre stato bacino padano; le nostre acque sgorgano dal lago di Garda ed arrivano tra due argini fino a Governolo e si immettono nel Po.

Qui sorge l'inconveniente che, mentre gli argini di sinistra del Po, che difendono il grande estuario del Polesine, non avrebbero la tutela del Magistrato, il quale solo potrebbe intervenire nel caso di urgenza, si troverebbe poi di fronte il rappresentante governativo, che applica la legge comune, in un momento in cui le acque irrompenti minacciano la miseria e la rovina alle campagne sottoposte.

In quale istante pericoloso dovrà entrare in funzione il nuovo Magistrato per surrogare il rappresentante del Governo?

Colla proposta fatta dall'Ufficio centrale gli argini del Mincio che scolano la loro scarpa nel bacino del Tartaro, sarebbero invece compresi nella giurisdizione del Magistrato. Immaginate voi, immagina l'onor. Cadolini quale conseguenza si avrebbe? Il Mincio per la parte de' suoi argini sulla sponda destra tutelati dalla giurisdizione comune; mentre per la sinistra e per le semplici acque piovane delle sue scarpe, le quali vanno a defluire nel basso Tartaro, sarebbero assoggettati al Magistrato! Ma un'altra considerazione deve aver presa in questa discussione ed è la seguente: che i Mantovani attendono la costituzione di un ufficio speciale del Genio civile governativo in Mantova con l'incarico di studiare e proporre le opere occorrenti per la generale sistemazione del Garda,

del Mincio e dei laghi che questo forma nel suo corso inferiore.

L'Ufficio centrale ignorava forse, ma il Governo sa quanto fecero le amministrazioni pubbliche mantovane ed in ispecie quelle della provincia e città, dal 1866 ad oggi, per ottenere dallo Stato un razionale assetto idraulico del bacino del Mincio, onde provvedere insieme all'igiene, all'agricoltura, all'industria ed al commercio.

Nel mese di giugno dello scorso anno, auspice l'Amministrazione provinciale e le rappresentanze degli enti locali, hanno stretto accordi per uno studio e conseguente progetto dell'intero problema idraulico mantovano, con la soluzione del quale soltanto sarà conseguita la bonificazione dei laghi mantovani e delle basse terre poste alla sinistra del Mincio e del Po; terre che sono fomite di malaria e producono continui danni alla città ed alla campagna. Fu stanziato all'uopo dagli enti stessi come primo fondo la somma di L. 50,000.

È un grande progetto idraulico che abbraccia il Viadanese, il basso Cremonese alla destra dell'Oglio e le due rive del Mincio nei terreni semi paludosi di Roncocrrente della Virgiliana, della valle di Paiolo, dei laghi di Mantova, il corso inferiore della riva sinistra del Mincio; poi, seguendo verso oriente, si procede alla pianura fertile del Polesine Rovighese e a destra e a sinistra del Canal Bianco sino al mare.

È una laparotomia idraulica, mi si permetta la similitudine, onorevoli colleghi, che a guisa di quella che hanno praticato i Mantovani alla destra del Po tra i fiumi Crostolo e Secchia in soli 5 anni di lavoro, dal 1901 al 1906, si vuole compiere anche sulla sinistra riva del gran fiume.

Questo progetto, per recente disposizione, deve essere completato dall'ingegnere proponente.

Di questo progetto, ardito e degno della terza Italia, si occupano valenti ingegneri mantovani, nonchè uomini che sono impiegati dello Stato e che onorano il corpo del Genio civile governativo.

La provincia di Cremona assegnò una somma per lo studio di questo grandioso progetto.

Ognuno vede, onorevoli colleghi, come riuscirebbe grandemente nocivo alla realizzazione

di questo progetto uno smembramento degli interessi idraulici mantovani coll'estendere ad una parte della provincia di Mantova, la giurisdizione del Magistrato veneto, retto da una legislazione del tutto speciale.

Nel Mantovano si presenterebbe l'anomalia di avere un fiume, il Mincio, le cui arginature a destra e a sinistra sarebbero affidate a due autorità o amministrazioni idrauliche rette da leggi differenti; lo che è ben diverso dal fatto che oggi si verifica, del frazionamento della provincia in tre giurisdizioni idrauliche ma tutte sotto l'egida della stessa legge. Chi può prevedere, signori senatori, i conflitti tecnici ed amministrativi che ne sorgerebbero con la inclusione di parte del bacino del Mincio, che l'Ufficiale centrale ci propone?

Prevarranno i pareri del Magistrato sopra quelli del modesto ufficio del Genio civile sedente a Mantova? Il passato ammaestra a sufficienza per dubitarne; mentre nel dare approvazione allo schema di legge, nulla verrebbe a patirne la parte veneta posta tra l'argine ed il Po, se, sottraendo il bacino del Mincio, si dicesse invece come è detto qui all'art. 2° del progetto nei riguardi degli argini sinistri del Po; se si dicesse: che sarà pure provveduto per regolamento a disciplinare i rapporti fra i territori compresi nel magistrato ed il territorio Mantovano che ha per recipiente di scolo il fiume Tartaro.

Ma sorge, signori senatori, un'altra considerazione e permettetemi di esprimervele.

Questa legge, implorata e ottenuta dai Veneti, che la credono utile e necessaria a prevenire i disastri immani del 1905, perchè non sentono di essere abbastanza tutelati dalle leggi vigenti, non può esercitare un'azione coercitiva, e trascinare le popolazioni mantovane, che non hanno invocata questa nuova disposizione e sono liete di rimanere sotto la legge comune!

E, se i fatti dimostreranno che i Mantovani han torto, essi potranno valersi delle disposizioni dell'articolo primo della presente legge e far atto di resipiscenza; ma oggi abbiamo il grido di protesta degli enti morali e, badi l'Ufficio centrale, che ha in sè un valente studioso delle cose idrauliche nel suo relatore, che la protesta parte da un corpo d'ingegneri, la maggior parte educati sul tipo che la legge stessa vorrebbe preparare e formare, e che

era la gloria passata della Università di Padova; quella protesta, dico, parte da gente che è abituata a tener testa, si può dire, quotidianamente, alle grandi difficoltà della direzione delle acque. Ed io, che cercai di portare, insieme al collega onor. Cadenazzi, in quei paesi, 24 ore sono, una proposta di una possibile ammissione, non di parte, ma dell'intero bacino del Mincio e di tornare al primo progetto; a quello che comprendeva il bacino del Mincio sino alla viva dell'Oglio, compreso il lago di Garda; mi trovai di fronte, non a discutere con degli egregi professori, non con forti oratori, avvocati, ma al cospetto di un collegio di valenti ingegneri. Dinanzi alle loro osservazioni, qualunque opinione fosse la mia di ritornare cioè al perimetro descritto nella relazione dell'onor. Romanin-Jacur, fatta sul progetto, all'altro ramo del Parlamento, dovette essere posposta.

Io penso, signori senatori, che l'applicazione dell'articolo 1° della legge del Magistrato alle acque, con la esclusione del bacino del Mincio sia opera di piena giustizia; mentre i Veneti avranno modo di esplicare la loro attività feconda nell'organizzazione dell'ufficio autonomo del magistrato delle acque sulle vasti e fertili regioni montane e del piano delle provincie loro, per evitare il ripetersi delle alluvioni passate e rivaleggiare quant'è possibile con l'antico istituto del Magistrato e dei Savi alle acque della grande Repubblica di Venezia che seppe portare al più alto grado di ardire e di incivilimento.

Ciò detto mi riservo agli articoli 1 e 2 del progetto di legge di fare le proposte che sono conseguenza. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. La parola ora spetterebbe al senatore Cadenazzi; ma, non essendo egli presente, ha facoltà di parlare l'altro oratore iscritto senatore Sormani-Moretti.

SORMANI-MORETTI. Gli oratori che mi hanno preceduto, e specialmente gli onor. senatori Casana, Pellegrini e Tiepolo, attenuarono di molto il compito che mi era prefisso, di completare, occorrendo, le indicazioni date al Senato, col ricordo di quanto avvenne ed avviene tutto di, confermare, illustrare, dirò così, la necessità che nell'ideato novello istituto si riunisca, si concentri, e quindi si possa coordinarvi tutto che concerne nelle provincie venete l'intero regime delle acque.

Sarò quindi molto conciso, riservandomi d'intervenire a parlare, quando nei singoli articoli si verrà a discutere dei diversi provvedimenti proposti dal nostro Ufficio centrale e da questo concordati col Ministero, provvedimenti i quali, io credo, del resto, migliorino assai il progetto di legge quale n'era giunto dall'altro ramo del Parlamento.

Del veneto Magistrato alle acque, il presente disegno di legge non rievoca in verità che solo il nome complessivo con cui anticamente lo si chiamava. Non i savi, non i matematici, non i provveditori, non gli esecutori colle loro rispettive elezioni, attribuzioni ed anche esclusioni ed incompatibilità. Poichè, dal 1400 in poi, usò il Senato veneto o di escludere da questo magistero coloro i quali notoriamente avevano interesse nell'uno o nell'altro territorio attorniante la laguna, o, nell'incertezza di potere constatare tali interessi, di richiedere giurassero di volta in volta che nella questione da discutersi essi non avevano interessi individuali, famigliari o di località.

Giova sperare che il risorgente istituto, ricorrendo alle tradizioni antiche, riproduca quella sapiente saviezza, quella sollecitudine nell'esecuzione e quegli opportuni provvedimenti che sono indispensabili per le opere idrauliche e si invocano oggi dalle popolazioni. Nei primissimi suoi inizi, quell'istituto, che fu poi chiamato Magistrato alle acque, non pensò e non curò se non provvedimenti d'ordine edilizio e di viabilità. Quando alcune famiglie venete, da Aquileja e dalla terraferma, per salvarsi dalle invasioni degli Unni, vennero a rifugiarsi nelle isole dell'estuario, fra le quali primeggiò poi la città di Venezia, quei primi abitatori dovettero attendere a che non si sgretolassero le sponde, s'assodassero anzi i terreni sui quali fondavansi le loro abitazioni e da queste partissero opportunamente tracciate e mantenute, aperte le vie di comunicazioni acquee per le altre isolette e per l'intero estuario. Di mano in mano apparve poi la necessità di provvedere a che non si interrassero la laguna, e, più tardi ancora, a che i fiumi con le materie che venivano a depositare nell'estremo corso delle loro acque devolventi al mare, non avvicinassero di troppo alla città le paludi e la malaria. Quindi fu che, più tardi ancora, nel 1500, si cominciò a delimitare la laguna con un argine detto di conterminazione,

oggi tuttora esistente e valevole, per leggi e speciali norme, a tutela dell'incolumità lagunare.

Ed è notevole come le ultime ricerche scientifiche abbiano riconosciuta e spiegata l'intuizione sapiente di coloro i quali designarono i confini di quell'argine, che intende a separare il dominio delle acque dolci da quello dell'acqua salata. Recenti ed accurate indagini constatarono non prodursi malaria là dove la salsedine dell'acqua marina non scendeva, dall'acque dolci diluita, al di sotto del 12 o del 13 per mille, le zanzare anofele con le loro larve non moltiplicandosi, non vivendo dove la salinità mantenevasi nelle proporzioni per lo meno del 10 al 12 per mille.

E venne riscontrato che l'argine di conterminazione segna per l'appunto quel limite. Nel mentre, col progredire dei tempi, dai secoli XIV e XV, si sono rinforzate le dune con arginelli, speroni e guardiani; tutto ciò non bastando, pensò ad erigere contro il mare quelle opere insigni dei murazzi che si dissero innalzate *ausu romano, aere veneto*, e sulle quali fu detto, ma non fu trovato dove, sia stata posta una lapide con sopravi inciso: *contra mare Senatus*.

E nel frattempo, si venne a provvedere dal Magistrato, e più tardi dalla succedutagli direzione compartimentale delle pubbliche costruzioni, ai porti ed alle comunicazioni col mare esterno. Egli è in questo punto da osservare che anche attualmente nella sola provincia di Venezia esistono 13 porti, e di questi, che diconvisi porti, ma sono in realtà le foci dei diversi corsi d'acqua e per l'appunto dei 19 fiumi o torrenti che scendono in provincia di Venezia, alcuni non sono neanche classificati, e neppure trovansi elencati fra gli sbocchi donde s'esce in mare o da dove si può entrare.

E siccome di questi e simili dati di fatto, non si tenne nè tiene il debito conto in ordine dei servizi marittimi militari e commerciali, avvenne, e credo avvenga tuttora, che, in date propizie circostanze meteoriche, giovandosi di lunghi ed estesi ancoraggi che trovansi l'uno a 2 e l'altro a 5 Km. dalla spiaggia, possono entrare in laguna e nel Regno delle barche a fare fianco del contrabbando.

Imperocchè io non so se attualmente la vigilanza è stata accresciuta, ma so che, non molti

anni or sono, eravi soltanto una barca per la sorveglianza tecnica sopra tutti i 500 chilometri quadrati che complessivamente misurano le lagune di Venezia e contigue e congiunte alle due superiore ed inferiore.

Ora, mentre v'ha da pensare e ponderare sopra tutte queste ed altre gravi questioni rispetto al mare, ai lidi, alla laguna ed a quel suo speciale regolamento che, male osservato ora, venne rinnovato in quest'aula e per diverse cagioni non peranco votato dall'altro ramo del Parlamento, nè pertanto promulgato quale legge dello Stato, (per cui, facendo plauso ai voti espressi dall'Ufficio centrale in proposito nella sua relazione, proporrò anzi, che, finita la discussione di questo disegno di legge, se ne formuli un apposito ordine del giorno), mentre, dico, v'ha tutto quanto concerne mare, porti, lidi, laguna, e in questa devonsi richiamare e coscienziosamente pesare e bilanciare le questioni di cui occupossi in ultimo specialmente l'antico Magistrato alle acque riguardo ai fiumi, alla loro sistemazione, alle arginature loro, alla loro navigabilità, ed alla pesca e piscicoltura ed alle bonifiche ed alla irrigazione e relativi consorzi, questioni che sono oggi le più importanti anche per molteplici ragioni economiche, industriali, amministrative, finanziarie e di tutela di vite umane ed a prevenire disastri nonchè di proprietà stabili e di territori da quando, infatti, nel 1324, si cominciò a divergere il Brenta dalla laguna, ed, allontanandolo sempre più da Venezia, fu condotto questo fiume, insieme ad altre acque, verso Chioggia, si spostò nell'ambito lagunare quella zona in cui produconsi maggiori pericoli per l'igiene, e si dovette e deve quindi provvedere a temperare molti interessi pubblici e privati, sia d'acquirenti o proprietari in laguna di valli salse da pesca, sia di agricoltori in terraferma.

Fu dal 1500 in poi che si idearono, e dalla Repubblica veneta, a mezzo d'apposito Magistrato detto dei beni incolti, si imposero anche obbligatoriamente, quei consorzi di scolo e difesa e particolarmente quelli estesissimi detti di VI e di VII presa, nei quali si permetteva, ed occorrendo, si prescriveva ai proprietari di terraferma di mettere a coltura agraria i loro terreni e di migliorarli ognora più con opportuni scoli di bonifica.

Ma poi che nel 1842, dinanzi ad eccezionali

traboccanti acque in piena lo stesso Paleocapa, il quale poi riconobbe il proprio errore e lo spiegò per l'urgenza d'impedire immani disastri, tagliò tumultuariamente gli argini del Brenta e riversò di nuovo questo in laguna, sicchè poi di recente si dovette esiliarlo una seconda volta da essa laguna, oggi che appare non ancora sufficientemente largo l'alveo tracciato ultimamente al Brenta, bisogna pensare ulteriormente a completare la diversione di quel fiume e di altre acque fatte artificialmente affluire presso Brondolo, provvedendo con speciali opere a coordinare tutti quanti quei da me testè accennati servizi e rispettivi gravissimi interessi.

Il coordinamento è ciò che vi ha colà di più necessario. Il senatore Tiepolo ha ricordato come incontransi invece nove uffici del Genio civile disgregati colà ora dopo che fu tolta la Direzione centrale delle pubbliche costruzioni stabilita in Venezia, quasi erede dell'antico Magistrato del primo regno italico, e mantenutavi sotto il Governo austriaco; ed otto prefetture provinciali, non riunite più dalla Luogotenenza pel Veneto, che dispongono isolatamente circa tutto questo intralciato, ma si può dire unico sistema di lavori idraulici, di scoli d'acque, di consorzi e di bonifiche.

Che cosa avviene perciò continuamente? Avviene che ciascuno pensa per sè e non si coordinano che raramente, nè quanto e come conviene con coordinate disposizioni, i lavori. Così vennero sprecati molti denari. Cosa, del resto, ben naturale; si è che nella mancanza di criteri direttivi, precisi e determinati, produconsi di continuo molti svariati inconvenienti di contraddizioni, di contrasti, d'incertezze, di lavori e disposizioni in urto fra loro e ciò perfino, anzi dirò, soprattutto, nei momenti di piena. Una volta, ad esempio, in uno di tali pericolosissimi momenti, mentre nel lato sinistro d'un fiume dirigeva e provvedeva ai ripari delle arginature minaccianti squarci e rotte immediate un ufficio del Genio civile, altro simile ufficio imperante sull'opposto lato destro aveva raccolte e sequestrate parecchie centinaia di uomini per ogni eventualità e bisogno suo, e mentre i ponti fra le due sponde reggevano ancora, quegli uomini rimanevano inoperosi, inattivi, malgrado il pericolo maggiore, imminente, fosse dall'opposta sponda. Fu per fortunato caso che, sopraggiunta un'autorità superiore, questa riu-

scì in tempo ad ordinare a quegli uomini d' passare il fiume, e si potè quindi salvare, provvedendo all'urgenza, delle pericolanti popolazioni e dei minacciati terreni.

Sorgono di continuo molte di queste gare e contrasti di interessi, che è necessario eliminare ed il Governo deve sapientemente bilanciare e coordinare.

Anche ultimamente, dopo grandi, dispendiosi lavori compiuti per portare quell'enorme agglomeramento di acque che, quasi incessante fiumana, viene dal Brenta e da altre parti e si concentra verso Brondolo, si verificò essere i canali insufficienti per quella massa d'acque e bisogna, credo, pensare di sistemarli o forse di tracciarne altri ancora. Perchè, notisi, quei canali sono insufficienti non soltanto nelle piene straordinarie, ma persino nelle ordinarie, avendosi, lungo il loro corso, poste dai comuni di bonifica e dai proprietari dei terreni, molte idrovore a sollevare le acque inferiori per riversarle nei canali superiori e smaltirle, prosciugando le proprie campagne. E però tale e tanto agglomeramento di acque esige che per completare le bonifiche delle valli Ostigliensi e Veronesi, per dare sfogo ad un già preso ad escavare canale Giuliano nel Veronese, e per qualsiasi nuovo progetto d'iniziativa superiore, si incontrò e s'incontra l'opposizione tenace e non male fondata di tutti i paesi inferiori del Polesine, dove affermarsi e devesi convenire senza esagerazione, anche un bicchiere d'acqua essere colà omai di troppo.

Infatti, io ho qui dinanzi un prospetto, dove sono riassunte delle osservazioni giornalieri che sono state prese e continuate dal 31 dicembre 1904 al 31 maggio 1906, e si proseguono tuttora, a cura d'un diligente sindaco, di uno di quei prossimi comuni, il quale è puranco distinto tecnico ingegnere, per constatare come agiscono le porte automobilii alle cinque bocche del manufatto delle Tresse. Da questo prospetto risulta come, durante la memoranda inondazione del maggio 1905, nelle quattro settimane più disastrose, quelle porte stettero chiuse 169 ore ed aperte 503 ore, rimanendo dunque chiuse per sei ore al giorno, mentre le acque degli scoli Brenton, Canal de' Cuosi ed Altipiano continuavano a precipitare al basso, rompendo necessariamente le arginature.

Tutto questo vale a provare come bisogna

appunto che una sola mente direttiva, conoscendo bene i luoghi, continuate tutte le indagini necessarie, debba vedere come agire per provvedere agli accennati e moltissimi altri inconvenienti e guai.

Egli è così che io mi trovo in opposizione e duolmi quindi far contro a quanto disse il carissimo mio amico personale, senatore Arrivabene, mettendo in rilievo come i desideri da lui espressi, in nome quasi della provincia di Mantova, alla quale mi legano affettuose tradizioni e memorie famigliari, non possono essere esaudite così come oggi parecchi tecnici mantovani desiderano, senza danno delle finitime provincie, ed, a mio avviso, contro lo stesso bene inteso interesse di Mantova. Chè in ciò io mi trovo altresì quasi figlio adottivo delle altre provincie venete, delle quali ho dovuto occuparmi lungamente da oltre un trentennio.

Il Tartaro formasi da fontanili pullulanti, tra Mincio, Garda, destra d'Adige e sinistra di Po, più copiosi al di sotto di Villafranca. Queste sorgenti, da sotterra, scendono dalle Alpi, sgorgano acque in tale abbondanza da costituire colà subito un vero fiume, siccome ricordava appunto anche l'onor. senatore Casana. Questo fiume, fin dalla sua origine detto Tartaro, muta nome a Canda, da dove chiamasi Canal Bianco, pel colore delle acque sue in contrasto colle acque degli stagni e delle valli. Esso medesimo fiume, più in giù, presso Adria, riversato nell'antico letto del Po di levante, assunse poi questo nome. Ed in quella e nelle vicine campagne, dove recapitano le alluvioni dell'Adige e d'altri fiumi, e si produssero non meno di 150 rotte storiche, le quali mutarono e rimutarono naturalmente od artificialmente più volte ed in diverso modo, l'andamento degli scoli e l'aspetto di quell'area estesissima, agglomerasi una quantità enorme di acque deponenti oggidì in un solo minuto secondo di piena da 450 a 500 metri cubi di materiali solidi sospesivi, e da rigurgitare e traboccare per modo che ne vengono innondazioni, sommersioni, escavi, sterri od interrimenti vastissimi, perturbamenti continui di somma gravità insino al mare, sicchè in oggi, per esempio, se ne risente lo stesso porto di Chioggia; quel porto di Chioggia, che si vorrebbe salvare non solo allontanandone il convergervisi d'acque consorziali, ma rafforzandone l'isolamento, intercludendolo e sbar-

randolo, secondo alcune proposte, dalle acque d'Adige sfocianti in porto Fossone, ma che tendono già presso l'isola del Baciucco di riversarsi in parte nel porto stesso di Chioggia. Io non voglio e non posso entrare qui in troppi particolari. Accennai unicamente a tutto ciò per rammentare od indicare come hannovi realmente gravissimi, svariati interessi in giuoco da tutte le parti e come non si deve, non si può utilmente porsi da una parte sola; da unico, ristretto, isolato punto di vista provvedere, ma bensì misurare, temperare nel loro insieme tutte quante le esigenze.

Io sarei d'avviso che una legge idraulica qual'è questa oggi dinanzi al Senato, avrebbe dovuto avere segnato i suoi confini territoriali a seconda dei versanti e bacini delle acque, e quindi, siccome parecchi tecnici opinarono ed indicarono, esprimendone desiderio quei di Rovigo, il proposto Magistrato estendere a tutto intero il bacino dell'ampia valle del Po, a destra e a sinistra del massimo fiume, abbracciando, oltre che il Veneto, tutto il Lombardo da una parte ed il resto del Lombardo e l'Emilia, dall'altra parte sino al Piemonte, al Monviso ed alle Alpi. Credo che questa sarebbe la delimitazione ovvia, naturale e pertanto la più logica. Se mi si opponesse che si estenderebbe troppo, che non è agevole provvedere a tanto numerosi ed a tanto lunghi corsi d'acque e larghe zone di montagne, risponderei come ciò sarebbe sempre meno esteso che non quando si pretende coll'attuale accentramento dirigere tutto quanto è nel Regno dall'unico centro di Roma, e però riescono, almeno per gli studi, la vigilanza, i progetti, opportuni dei subcentri compartimentali tracciati ed indicati dalla natura.

Ora, non potendosi per ragioni varie (nelle quali non certo predominano le questioni tecniche, da che nei Parlamenti trovansi pure concetti e tendenze diverse a cui devesi porre mente e sono presi difatti in considerazione), giungere immediatamente a quelle risoluzioni cui si potrà arrivare col tempo e con l'esperienza, consento, dal canto mio, al più modesto perimetro fissato al Magistrato e confido nell'avvenire per estendere questo e creare altrove dei simili Istituti. Se non che, pare a me avesse buona ragione la Commissione della Camera dei deputati, quando aveva segnati al Veneto

Magistrato i confini della sua ingerenza ed operosità, sino a quella parte del Bresciano donde riversansi molteplici acque di fiumi e di torrenti nel lago di Garda, ed a tutto il bacino benacense sia del Bresciano sia del Veronese, congiunti entrambi a quella minore parte tuttora soggetta al dominio Austro-Ungarico. Essa Commissione veniva quindi logicamente a comprendere dall'origine sua tutto il Mincio emissario del Garda, per condurre le acque in Po. Così come dice l'Alighieri nel canto XX dell'Inferno, parlando di quel lago, di quel fiume, di Peschiera:

Ivi convien che tutto quanto caschi
 Ciò che in grembo a Benaco star non può,
 E fassi fiume giù per verdi paschi.
 Tosto che l'acqua a correr mette cò,
 Non più Benaco, ma Mincio si chiama
 Fino a Governo, dove cade in Po.

Ora, il comprendere nella giurisdizione del Veneto Magistrato alle acque l'intero bacino del Garda, anche se sta nella provincia amministrativa di Brescia od in quella di Mantova, credo sarebbe la migliore soluzione. E poichè la provincia di Mantova trovasi attraversata dal Po ed a destra di questo fiume s'estende pei distretti di Sermide e di Rovere e di Gonzaga confinanti col Modenese e col Reggiano, io convengo a che quella parte del Mantovano a destra di Po, per ora e fino a che l'istituendo Magistrato non si estenda ulteriormente, rimanga a sè.

Ma pel presente disegno di legge io crederei che al veneto Magistrato alle acque, debba rimanere compresa tutta quanta la parte della provincia di Mantova a sinistra di Po, essendo logico e tecnicamente necessario che tutto quell'impluvio di acque venga diretto e proceda coordinato a cura di quell'unico Magistrato. Poichè quanto può interessare Mantova ed il suo territorio a sinistra del Po, è in realtà inseparabile dal bacino del Garda e dal Veronese e dal Polesine e da Venezia, altresì dal punto di vista della navigazione interna, punto di vista che non è stato abbastanza contemplato e messo in evidenza fra le competenze dell'istituenda Magistratura, ma che ha pure in essa e per essa un'importanza grandissima.

Esiste negli archivi del municipio di Mantova, fra altri, un progetto pel quale barche anche

mosse a vapore, provenienti da Venezia, potrebbero nel Po da Governolo rimontare il Mincio ed arrivare a Peschiera sul lago di Garda, e quindi poi fino a Riva nel Trentino avviandovi un assai proficuo commercio con parte della Germania.

Questo progetto, che io ricordo qui a titolo di esempio, senza volerlo giudicare nè caratterizzare e neanche esaminare, non importerebbe, assicurasi, per realizzarlo, che una spesa di tre o quattro milioni, somma certamente tale da non spaventare nessuno per la sua entità, venisse anche, eseguendolo, raddoppiata. Hannovi poi altri progetti di scoli che sottopassano l'Oglio e di canali irrigatori e di ulteriori bonifiche e d'opere nuove per imprese industriali. Ora io ritengo per fermo che tutti questi progetti, parecchi dei quali presi in considerazione ed eseguiti, possono a suo tempo riuscire di vantaggio alle industrie agricole, ai traffici ed alla prosperità del Mantovano, non possono però essere posti in atto se non se coordinati ai bisogni, ai servizi, alla sicurezza, alle necessità dei coltivatori delle terre inferiori e degli acquicoltori, ossia proprietari di valli salse da caccia e da pesca nell'estuario. Creando un Magistrato che, contemperandoli, provveda a tutti gli svariati servizi, bisogni ed interessi, si va con esso e per esso molto più spicci nello esaminare e decidere le questioni, che non lasciando sussistere due o più istituti, i quali poi debbono o contrastarsi fra loro o, ricevute le proteste degli uni e le repliche degli altri, insieme intendersi o contendersi, per venire poi giudicati ed eseguire le ultime deliberazioni di altri istituti.

Io credo in vero che tutto quanto può giovare agli scoli, alla irrigazione delle campagne ed alla fluviale e lacuale navigazione nel Mantovano, sarà più agevolmente ottenuto e compiuto più sollecitamente e sicuramente coll'aggregazione del Mantovano al veneto Magistrato. Chè, anzi, io dalle condizioni di fatto, anche per le condizioni storiche di Gambereto e del Fiorentino, ingegneri di Giangalcazzo Visconti, che incominciarono l'impresa di deviare a Borghetto il Mincio da Mantova, prosciugando i suoi laghi, allora potente bellica difesa dei Gonzaga, traggio argomenti ulteriori perchè tutta intera la provincia Mantovana in sinistra di Po, sia compresa nel veneto Magistero alle acque.

Non avanzo ora però precisa domanda o proposta, nè insisto perchè si segua oggi subito questa naturale logica della tecnica idraulica, ritornando al primitivo progetto di comprendere nel veneto Magistrato anche quella parte del Bresciano che versa i suoi torrenti nel Benaco, imperocchè io credo che il provvedimento s'imporrà da sè nell'andare del tempo. Certo è che non si potrà fare in quella zona alcuna importante sistemazione di opera idraulica, senza comprendere anche il Mantovano, coordinando, cioè, l'intero bacino. Io mi ricordo che si lagnarono i Mantovani di taluni lavori idraulici stati iniziati colà dove il Mincio sorte dal Garda. Allora il Governo del Re, acquistate proprietà in cui erano diritti e prese di pesca, aveva dato mano ad opportuni lavori di sistemazione. Forse tali lavori furono cominciati senza prima averne o contemporaneamente predisposti altri connessivi, ed inalzatesi quindi inattese le acque dei laghi di Mantova, ne nacque naturalmente a Mantova un grande allarme, sinchè si sospesero quei lavori, che pur conviene vengano compiuti nell'interesse comune per sistemare e migliorare il defluvio delle acque.

Vuolsi, inoltre considerare che le questioni relative all'utilizzazione delle acque per irrigare terreni, per dare moto ad opifici industriali, per trarne forze a produrre energie elettriche, siano pure importantissime per se stesse, debbono tuttavia, a tenore dell'art. 140 della vigente legge fondamentale per le opere pubbliche 20 marzo 1865, essere subordinate, nel risolverle, al primo fine che è l'interesse della navigazione, la quale è il principale oggetto a cui servono i laghi, i canali ed i fiumi navigabili. Le opere dunque di bonifica, d'irrigazione debbono tutte essere coordinate, anzi, dice la legge, subordinate a questo della navigazione. A proposito della quale farò incidentalmente osservare come, malgrado una mirabile rete di corsi di acque navigabili sapientemente formata e tramandata dai nostri avi ed estesa tanto da riunire il Friuli a Venezia, al Po, ai laghi insubri e perfino a Torino, malgrado, dico, cotanto notevole ricchezza di viabilità acquea, il Governo, non curandola sufficientemente, non seppe utilizzarla, nè lo può ancora neanche negli attuali momenti di difficoltà ferroviarie e di pletora di merci, le più voluminose e pesanti e di minore valore delle quali converrebbe e converrà pur sempre di trasportare per acqua.

Avviene invece che, se un ufficio del Genio civile fra quei nove del Veneto dà il permesso ad un vaporetto di percorrere i canali navigabili per transitarli, altro prossimo ufficio del Genio civile, sulle acque di sua giurisdizione, lo nega. Ad esempio ricordo come, di recente, una Società cittadina volendo fare una semplice gita festosa da Treviso a Venezia e passare dal Sile in laguna, dovette chiederne permesso agli uffici del Genio civile, e, mentre quello di Treviso consentì venissero e ritornassero i vaporetti lagunari, quello di Venezia lo diniegò, sicchè si dovette ricorrere sino al ministro dei lavori pubblici in Roma per compiere quella gita.

Moltissimi altri simili esempi meno gravi per le conseguenze potrei citare. Chi voglia oggi per diporto, o per affari, o per traffici andare con barca a vapore lungo i canali detti di friulana navigazione, d'alcuni dei quali Trieste già comincia a giovarsi per portarvi e smaltirvi merci e prodotti suoi, e per quelle vie acquee arrivare a Treviso ed a Venezia, male riesce a percorrere l'intero tragitto, sia per la non curata manutenzione dei canali, sia per continue noiose difficoltà burocratiche a percorrerli. Dirò che perfino le superiori autorità locali sopra piroscafi della Regia marina, del Genio militare od anche della Regia finanza e battenti pertanto bandiera governativa, mentre riscontravano ingombrate da irregolari reti di pesca le acque dei canali, trovaronsi fermati dai vigilanti del Genio civile, e bisognò parecchie volte che le autorità superiori civili e militari spiegassero a quei guardiani il proprio diritto, nonchè eventuale dovere di passare per quelle pubbliche vie acquee.

Ma perchè si mantengono aperti i canali navigabili, se poi se ne proibisce il transito? Se per giovarsene il pubblico incontra mille ostacoli e tante difficoltà da dover pensare in anticipazione parecchi giorni e persino settimane a domandare il permesso di passaggio o di percorso? Per esempio, venendo dal Tagliamento fino a Venezia, incontransi le giurisdizioni di tre diversi uffici del Genio civile, ai quali tutti si deve rivolgersi contemporaneamente per ottenere quel permesso, e di altri due simili uffici, ancora volendo da Venezia proseguire fino a Cavanella di Po.

Ciò rilevo incidentalmente, chè se ne riparerà quando verranno presentati qui in Senato

quei progetti stati annunziati da tempo in favore della navigazione fluviale, lacuale e lagunare nella valle Padana da Venezia a Milano, accennando financo a Torino, nonchè ai laghi insubri, intorno a cui molto già si scrisse ultimamente, poco si concluse e nulla in realtà dal Governo si fece. Intanto da ormai sette anni alle antiche e vecchie barche a remi, a vele, ma per lo più trascinate da cavalli o da uomini, s'aggiunsero per opera ed a carico di una Società industriale parecchi rimorchiatori a vapore, i quali navigano si può dire a beneficio dello Stato, da che fino all'anno scorso (pel corrente anno pare mutinsi le condizioni meno favorevoli) quella Società, incontrando continue difficoltà, vantaggiò le Casse erariali per le tasse di cui fu gravata, prima ancora di potere distribuire ai propri azionisti qualsiasi reddito dei capitali loro.

È dunque tuttora legittimamente desiderabile, anche per la navigazione interna, si coordinino sotto la direzione del Magistrato alle acque i servizi di escavo e miglioramento dei canali e conche loro dal Friuli per la laguna al Po, e si concordino coll'apposito ufficio ultimamente istituito a Parma per il Po, pur anche solo, intanto valendosi dei fondi attualmente assegnati in bilancio ed applicando rigorosamente almeno le leggi vigenti, sicchè non si lascino i mulini natanti nel Po a loro esclusivo vantaggio intercludere la via ai rimorchiatori ed alle barche che, trasportano derrate e merci, nè si tolleri che per l'agio dei custodi dei ponti a chiatte, questi indugino d'aprire quei ponti ed alle barche libere o rimorchiate trasportanti merci, riescano ad impedire il transito, a fare con danno ritardare il loro traffico e perdere ore e ore e persino giornate intere.

Simili accordi tra Magistrato veneto e lo speciale ufficio idraulico per il Po devono essere sollecitamente presi, e perchè possa risorgere e farsi fiorente ed utile ai traffici la navigazione interna e perchè non si rinnovino scandali analoghi a quelli di mandracchi o conche rinnovate testè in misure insufficienti per i natanti, che costruisconsi ora un po' più grandi, oppure pel nuovo ponte di Corbola, ponte approvato da parecchi uffici del Genio civile, nonchè dallo stesso Consiglio superiore e sotto cui non potevano passare i rimorchia-

tori e le barche, sicchè fu poi, in seguito a vivissimi reclami, con sacrificio di compensi, dovuto innalzare.

Non voglio ulteriormente abusare della benevolenza del Senato. Credetti non inutile brevemente accennare alle molte svariate ed urgenti necessità di provvedere contemporaneamente al coordinamento dei diversi servizi intenti a conservare e migliorare i porti, a proteggere i lidi e le spiagge, a mantenere quell'incolumità della laguna per cui anticamente molte lotte avvennero tra terrafermieri e la Serenissima.

Vero è quanto disse l'onorevole senatore Arrivabene circa lo appassionarsi di quelle popolazioni in simili questioni.

È naturale, è umano che vi si appassionino, per quanto siano d'indole mite e d'intelligenza aperta e ragionevole, da poi che i disastri delle rotte d'argini e delle piene traboccanti ed invadenti le campagne, ne distruggono i prodotti, annientano i risultati del loro lavoro, rovinano piantagioni e vigneti, abbattano le case loro, fanno pericolare la vita di numerose famiglie.

E come non protestare ed arrivare persino a trascendere, quando credono che vengano dai tecnici presi provvedimenti a loro individualmente dannosi, od inoperosi od incerti o palleggiantisi l'un contro l'altro opposti avvisi colla responsabilità dei danni che avvengono?

Ma, e nei momenti d'immediati pericoli e nell'ordinamento consueto d'opere tutelari, l'unità di concetti direttivi e sapienti sa imporre rispetto ed ispirare fiducia, così da attenuare e togliere inconsulti sospetti.

Accennato come occorra coordinare tutti i servizi attinenti all'idraulica, dalle vette denudate alpine e lungo i corsi d'acqua, insino alla laguna, ai porti ed all'Adriatico, nella intera regione veneta, insistere mi giova a fare rilevare nuovamente come allora quando il Governo del primo Regno italico divenne successore stabile della repubblica di Venezia, e si voleva uniformare tutti gli ordinamenti del Regno (parmi lo abbia ricordato anche l'onorevole senatore Pellegrini), quel Governo Napoleonico, al quale devesi la grandiosa sistemazione a dighe del porto di Malamocco, ordinò uno studio speciale sulle condizioni esidriche del Veneto, e quindi coi decreti del 25 lu-

glio e del 3 settembre 1806, in sostituzione quasi del Magistrato alle acque, stabilì in Venezia un'apposita direzione compartimentale di lavori pubblici per l'intero Veneto, la quale fu poi confermata e mantenuta fino all'ultimo dal Governo austriaco.

Quando nel 1866 Venezia e la sua laguna colle altre provincie venete e con Mantova rimasero fortunatamente riunite all'Italia, il Governo nostro intese e volle anzi tutto, e senza badare a ragione alcuna amministrativa o di circostanze speciali, unificare dovunque le leggi organiche, promulgandole quali vigevano nel resto del Regno. A tale proposito ricordo personalmente che alcuni dei più eminenti principali fattori dell'unità d'Italia, ai quali ebbi la fortuna di trovarmi vicino, dissero e ripeterono più volte: Sì, facciamo forse male amministrativamente a promulgare dovunque gli organici e leggi oggi vigenti, senza modifiche e correzioni, ma bisogna ora anzi tutto assicurare l'unificazione, confondere quindi gli elementi che non si possa tornare indietro; correggeremo poi. E così d'allora si proclamò e dispose e continuò appunto anche pel Veneto nel 1866, questa eguaglianza di provincie che rimane invece disuguaglianza in talune circostanze speciali, quali sono precisamente le singolarissime condizioni idrologiche del Veneto, e si tolse a Venezia la direzione compartimentale dei lavori pubblici, malgrado le osservazioni, le rimostranze delle rappresentanze provinciali che datano sino da quel tempo, e vennero rinnovate ognora e fattesi più, dopo i ripetuti disastri. Poi, promulgata questa, rimasero nella sola provincia di Venezia sei Geni civili tra loro disgregati, i quali, d'allora e tuttora, agiscono ed operano spesso gli uni contro gli altri e talvolta a dispetto gli uni degli altri.

In quanto che, sappia l'onorevole ministro dei lavori pubblici, il cui ingegno elevato, colto, fertile e veramente felice ha saputo in breve tempo prendere con energia la direzione di un arduo Ministero tecnico, sappia e tenga presente ognora, ma specialmente quando dovrà provvedere all'esecuzione del presente disegno di legge ed all'istituzione di questo Magistrato, come bisogna non rimettersi se non con ponderato criterio alla tenacità dei tecnici, i quali, spesso tra di loro dissenzienti, emettono opposti avvisi ed affacciano tecnica contro tecnica, sic-

chè è molto facile affidandosi ad uno solo, senza consultare ed udire altri d'incorrere in apprezzamenti erronei, specie di fronte a molti interessi tra loro contrari. Mi si dirà: il Magistrato alle acque potrà dunque farsi arbitro assoluto e divenire dal canto suo e nel suo territorio un despota? Credo che la legge cogli accorti suoi temperamenti e per avere istituito il Magistrato in un collegio, anzichè in un solo individuo, rassicuri coloro i quali nutrissero simile timore. Ma, in fine de' conti, al di sopra del Magistrato, allorchè trattasi di grandi ed importanti opere, come quelle cui io accennai di scavare al Brenta ulteriori canali, di assicurare od ingrandire i porti, di gettare dighe, o prolungare quelle esistenti ecc., v'ha naturalmente l'ufficio del Consiglio superiore, che dare deve l'avviso suo, e v'ha sopra tutti il ministro il quale, responsabile dinanzi al Parlamento ed al paese, deve giudicare e deliberare. Ma, prima di ciò, senta il ministro tutti quanti e scelga e decida egli stesso sotto la propria responsabilità, senza affidarsi ciecamente al parere d'un tecnico solo. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ora ha facoltà di parlare l'onorevole Cadolini.

CADOLINI. Stante l'ora tarda, pregherei l'onorevole Presidente di rimandare il seguito della discussione alla seduta di domani.

PRESIDENTE. Allora, non facendosi obiezioni, rimanderemo il seguito della discussione a domani.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato delle votazioni a scrutinio segreto.

Per la nomina di un commissario nella Commissione per il Regolamento interno:

Votanti	92
Maggioranza	47
Il senatore Pellegrini	ebbe voti 63
» Fabrizi	» 13
» Vigoni Giuseppe	» 4
» Barracco	» 1
» Di Camporeale	» 1
» Taverna	» 1
Schede bianche	9

Proclamo eletto a far parte di questa Commissione il senatore Pellegrini.

Per la nomina di un componente della Commissione per i trattati internazionali;

Votanti	92
Maggioranza	47
Il senatore Di Collobiano	ebbe voti 68
» Canevaro	» 6
» Vigoni Giuseppe	» 4
Voti dispersi	3
Schede bianche	11

Proclamo eletto il senatore Di Collobiano.

Per la nomina di due commissari di vigilanza al Fondo per l'emigrazione:

Votanti	94
Maggioranza	48
Il senatore Canevaro	ebbe voti 76
» Bettoni	» 57
» Sonnino	» 11
» Bodio	» 5
» Vigoni Giuseppe	» 4
» Borgatta	» 3
Voti nulli e dispersi	6
Schede bianche	9

Proclamo eletti a far parte di questa Commissione i senatori Canevaro e Bettoni.

Nomina di commissario.

PRESIDENTE. Avverto che il senatore Casana non avendo accettato di far parte della Commissione per l'esame del disegno di legge sul Benadir, ho nominato in sua vece il senatore Vigoni Giuseppe.

Leggo ora l'ordine del giorno per la seduta di domani, alle ore 15:

I. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Costruzione di un edificio per sede della Direzione generale della Cassa dei depositi e prestiti e delle Aziende e degli Istituti da essa amministrati (N. 486);

Concessione di una lotteria a favore della Presidenza generale della « Lega navale italiana » (N. 444).

II. Coordinamento e votazione a scrutinio segreto del seguente disegno di legge:

Sullo stato degli ufficiali del R. esercito e della R. marina (N. 240).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Istituzione del Magistrato alle acque per le provincie Venete e di Mantova (N. 303-urgenza - seguito);

Organico dei veterinari governativi di confine e di porto (N. 340);

Estensione agli impiegati delle Amministrazioni provinciali e delle istituzioni pubbliche di beneficenza della legge 6 marzo 1904, n. 88 (N. 439);

Personale civile dei depositi di allevamento di cavalli (N. 442);

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1901-902 (N. 223);

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1902-903 (N. 224);

Autorizzazione della spesa per pagamento ai signori Talamo e Mannajolo della somma ad essi dovuta in seguito alla sentenza 11 dicembre 1905 della Corte d'Appello di Roma in ordine al progetto di una nuova aula nel palazzo di Montecitorio (N. 457);

Distacco del comune di Vidracco dal mandamento di Vico Canavese e sua aggregazione al mandamento di Castellamonte (N. 419);

Aumento del fondo stanziato nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio, per il concorso dello Stato nella concessione dei mutui, in dipendenza dell'art. 9 della legge 18 agosto 1902, n. 356 (N. 451);

Chiusura dello stralcio della liquidazione dell'antico Monte di Pietà di Roma (N. 396);

Modificazioni agli stipendi ed all'organico del personale della giustizia militare (N. 441);

Modificazione alla legge sull'ordinamento del Regio esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra relativa al personale degli stabilimenti militari di pena ed a quello dei depositi di allevamento cavalli (Numero 443);

Aggregazione del comune di Guardialfiera al mandamento di Casacalenda (N. 418);

Separazione delle frazioni di Mercatino, Peticara, Secchiano, Uffogliano, Torricella e Sarfiano dalla frazione di Talamello in provincia di Pesaro, e costituzione in due comuni autonomi (N. 421);

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 MARZO 1907

Costituzione dei Consorzi per la difesa della viticoltura contro la fillossera (N. 389);

Tombola telegrafica a favore degli ospedali civici di Lanciano e Vasto (N. 447);

Costituzione in comune autonomo della frazione di Santa Maria la Fossa (Grazzanise) (N. 456);

Provvedimenti a favore dell'Ospedale civile di Palermo e riforme di lasciti esistenti in Sicilia (N. 435);

Tombola telegrafica a favore dell'Ospedale civico di Terni (N. 449).

La seduta è sciolta (ore 18.15).

Licenziato per la stampa il 18 marzo 1907 (ore 20).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.



CLXIX.

TORNATA DEL 14 MARZO 1907

Presidenza del Presidente CANONICO.

Sommario. — Approvazione del disegno di legge: « Costruzione di un edificio per sede della Direzione generale della Cassa dei depositi e prestiti e delle Aziende e degli Istituti da essa amministrati » (N. 486) — Discussione del disegno di legge: « Concessione di una lotteria a favore della Presidenza generale della Lega Navale italiana » (N. 444) — Parlano i senatori Canevaro, relatore, e Casana, e il ministro della marina — L'articolo unico del disegno di legge, emendato a proposta del relatore, è rimandato allo scrutinio segreto — Il senatore Del Mayno, come relatore, riferisce sul coordinamento del disegno di legge: « Stato degli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina » (N. 249-bis) — Le proposte del relatore sono approvate, e il disegno di legge è rimandato allo scrutinio segreto — Si continua la discussione generale del disegno di legge: « Istituzione del Magistrato alle acque per le provincie venete e di Mantova » (N. 363-A) — Parlano i senatori Cadenazzi, Cadolini, Veronese, relatore, ed il ministro dei lavori pubblici — Il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, comunica il decreto Reale, che nomina il deputato prof. V. E. Orlando, ministro di grazia, giustizia e dei culti — Ripresa la discussione, replicano i senatori Casana, Arrivabene, Veronese, relatore, ed il ministro dei lavori pubblici — La discussione generale è chiusa — Chiusura e risultato di votazione.

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti i ministri della guerra, della marina, dei lavori pubblici e dell'agricoltura, industria e commercio.

FABRIZI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Costruzione di un edificio per sede della Direzione generale della Cassa dei depositi e prestiti e delle aziende e degli Istituti da essa amministrati. (N. 486).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Costruzione di un edificio per sede della Direzione generale

della Cassa dei depositi e prestiti e delle aziende e degli Istituti da essa amministrati ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi, di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, segretario, legge:

(V. Stampato N. 486).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa; si passa alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

È autorizzata la Direzione generale della Cassa dei depositi e prestiti a costruirsi in Roma una sede per i propri uffici e per quelli delle Aziende

e degli Istituti da essa amministrati ed a provvedere al loro arredamento.

La scelta della località, gli atti di acquisto degli immobili occorrenti e gli atti di appalto delle opere saranno approvati dal Ministro del tesoro, sentiti il Consiglio permanente di amministrazione e la Commissione parlamentare di vigilanza della Cassa depositi e prestiti.

(Approvato).

Art. 2.

Alla spesa si farà fronte con parte del fondo di riserva della Cassa sino alla concorrenza di tre milioni di lire in deroga parziale all'articolo 5 della legge 11 giugno 1896, n. 461.

La detta parte del fondo di riserva rimarrà impiegata nel valore dello stabile per la nuova sede, e la relativa pigione, da determinarsi e ripartirsi fra la Cassa depositi e prestiti e le Aziende e gli Istituti annessi, con deliberazione del Consiglio permanente di amministrazione e della Commissione parlamentare di vigilanza, costituirà, al netto delle spese di manutenzione, il frutto di questo speciale impiego.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Concessione di una lotteria a favore della Presidenza generale della Lega navale italiana » (N. 444).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione di una lotteria a favore della Presidenza generale della Lega navale italiana ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Il ministro delle finanze è autorizzato a concedere, coll'esecuzione di tasse, una Lotteria nazionale per la somma non eccedente un milione e 500 mila lire a favore della Presidenza generale della « Lega Navale italiana ».

Il programma di esecuzione della lotteria si approverà con lo stesso decreto Reale che ne autorizzerà la concessione.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

CANEVARO, *relatore*. Domando la parola.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CANEVARO, *relatore*. La Commissione ha convenuto di chiedere al Senato che la proposta di legge sia lievemente modificata, per raggiungere maggior chiarezza e precisione.

Laddove nell'articolo unico che costituisce questa legge è detto « a favore della Presidenza generale della Lega Navale italiana », dire invece « a favore della Lega Navale italiana ». S'intende, dalle spiegazioni che sono state date e dallo stesso decreto Regio il quale costituisce in ente morale la Lega Navale, che l'interesse di questo fondo non può servire ad altro (restando il capitale intatto), che a costituire l'ufficio della Presidenza generale della Lega, che avrà il suo centro in Roma, perchè possa trovarsi in condizioni degne, mantenersi in contatto colle sezioni e poterle convenientemente dirigere.

Di più si propone di modificare anche l'intestazione del progetto così: invece di: « Concessione di una lotteria a favore della Presidenza generale della Lega Navale italiana » si deve dire: « Concessione di una lotteria a favore della Lega Navale italiana ».

CASANA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CASANA. Ho chiesto di parlare, non tanto per appoggiare questo disegno di legge, quanto per proporre una lieve modificazione.

Che il disegno di legge debba incontrare il gradimento del Senato, mi sembra superfluo il dirlo. Tutti sanno quale parte importante abbiano avuto le Leghe navali degli altri paesi nel richiamare l'attenzione dei cittadini sul compito elevatissimo che si svolge sui mari, non soltanto per il prestigio e l'onore della bandiera, ma sì ancora per la difesa e lo sviluppo dei commerci. È tanto importante l'azione che le flotte militari al pari delle mercantili esercitano a beneficio della nazione, che sarebbe proprio ozioso che io innanzi a voi volessi spendere parola in appoggio dello scopo che con questo disegno di legge si vuole ottenere. È uno scopo altissimo, quello cioè di risvegliare, di tener vive memorie che in Italia, al ricordo di quanto si svolse in Genova, Venezia, Amalfi, non possono che far palpitare i nostri cuori

ogni qualvolta la nostra mente ricorre a quei tempi storici ormai lontani. Ma, scendendo ad un campo molto più modesto, vorrei fare invece un'osservazione pratica. Si provvede ragionevolmente, secondo me, ad ottenere i fondi per la nostra Lega navale colla proposta di una lotteria. Dico, ragionevolmente, perchè se c'è caso, nel quale sia giustificato di trar partito dalla propensione generale a correr l'alea per migliorare le proprie condizioni materiali, è questo appunto, dove è prefisso uno scopo elevatissimo. Ma siccome oggi, parecchie altre lotterie si son fatte con premi vistosi che hanno risvegliato nella grande generalità una tendenza a volere qualche cosa di molto sensibile nei premi, per indursi a comprare i biglietti d'una lotteria, sembra a me che se si vuole ottenere l'intento di fornire alla Lega navale mezzi adeguati per esplicare la sua azione convenga elevare il limite che in questo disegno è stabilito.

Il limite è di 1,500,000; ora tutti sanno che nell'attuazione di una lotteria una parte delle spese evidentemente resta assorbita dalla funzione stessa colla quale la lotteria si svolge. Quindi se si deve poter con premi abbastanza vistosi allettare gli acquirenti dei biglietti, (perchè se molti li acquisteranno per sentimento elevato, molti più non vi si decideranno che per l'attrattiva del premio) credo che si farebbe opera buona e utile portando nel disegno di legge la cifra di 1,500,000 lire a 2,000,000.

La mia proposta è in questo senso e voglio sperare che tanto l'Ufficio centrale, quanto il ministro vorranno accettarla.

CANEVARO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANEVARO, *relatore*. Nel presentare il mio progetto di legge, ho chiesto quella somma che era indispensabile per poter costituire appunto il fondo il cui reddito assicurasse lo scopo principale di questo disegno di legge, cioè quello di rendere certo il funzionamento in Roma dell'Ufficio centrale della Lega Navale. Non ho pensato a fondi per fare propaganda, perchè io rimetteva al patriottismo, alla buona volontà dei soci della Lega ed agli effetti della loro propaganda, il ricavare quant'era necessario per dar maggior vigore alla Lega stessa e metterla in condizione da rendere utili servigi al paese. Evidentemente io calcolava che, sopra un mi-

lione e mezzo della lotteria, se riesce per intero, 500 mila lire vanno in premi, 500 mila vanno in spese e 500 mila sono quelle che rimangono a vantaggio della Lega: questa proporzione ci è assicurata dall'esperienza di altre lotterie nazionali. Dunque io calcolava sull'interesse di 500 mila per questo dato scopo; ed ero d'accordo, per trattative amichevoli, col ministro delle finanze che questo fosse il fondo. Se il Senato vuol dare alla Lega una maggior prova della sua benevolenza, se vuole con questa dimostrazione di fiducia e di patriottismo, maggiormente aiutarla, io, personalmente, non solo non mi vi posso opporre, ma debbo ringraziare per lo spirito patriottico che detterebbe quest'aumento.

Ma, per essere già d'accordo col ministro delle finanze, pur approvando, non posso chiedere ciò che chiede il nostro collega Casana così patriotticamente, e ritengo che l'Ufficio centrale la pensi a questo modo, cioè, accetterebbe volentieri il mezzo milione di più, ma non fa la domanda cosa propria.

CASANA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CASANA. Vorrei fare osservare che senza alcun dubbio le parole del relatore dell'Ufficio centrale hanno un gran peso coll'aver richiamato l'attenzione sulle trattative corse col ministro delle finanze. Non essendo presente il ministro delle finanze, potrebbe sembrare meno opportuna una variazione al disegno di legge, se non fosse che i termini di esso rimettono sempre al ministro delle finanze l'ultima parola. Per conseguenza, quand'anche il Senato ammettesse il limite massimo di due milioni, non ne conseguirebbe ancora che il ministro delle finanze lo dovesse necessariamente subire; egli sarebbe solo autorizzato dal Senato a permettere l'esenzione dalle tasse fino a quel limite, restando tuttavia in suo arbitrio di stabilirne un altro minore quando lo credesse opportuno. A giustificare la mia proposta ho creduto necessario di prendere la parola un'altra volta.

MIRABELLO, *ministro della marina*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MIRABELLO, *ministro della marina*. Anzi tutto mi associo alle parole del relatore e proponente del disegno di legge, onor. Canevaro. Vorrei poi pregare l'onor. Casana, benchè al-

tamente nobili siano i suoi intendimenti, a non volere insistere nella proposta fatta, esistendo già un disegno di legge presentato dal Governo il quale determina la somma annuale destinata alle lotterie, somma che non dovrebbe essere sorpassata. In questo modo noi andremmo incontro all'inconveniente che non rimarrebbe margine per altre lotterie, non poche delle quali furono testè presentate all'altro ramo del Parlamento e che tutte gareggiano e si ostacolano a vicenda. Ma l'onor. Casana parmi abbia voluto dire che era sempre rimesso in definitiva al ministro delle finanze di determinare la cifra per questa lotteria, mentre io credo che tale missione debba intendersi nel senso che il ministro delle finanze possa diminuire, non aumentare, la somma.

Del resto, onorevoli senatori, non v'è da farsi illusioni. Non sarà per tre o quattrocentomila lire di più che la nostra Lega Navale potrà rifiorire. Disgraziatamente, fino ad oggi, benchè l'Italia nostra sia bagnata da tre mari ed abbia 7000 chilometri circa di costa, purtroppo la Lega Navale non ha molto progredito; essa non è che una parvenza di fronte alle Leghe Navali d'Inghilterra, di Germania e di Francia, le quali contano a centinaia di migliaia i proprii soci. Se questo sentimento, questa aspirazione verso il mare acquisteranno maggiore sviluppo nel cuore e nella mente degl'Italiani, noi vedremo allora affluire alla Lega Navale quei fondi che mancano purtroppo oggidì, ma che speriamo non tarderanno a venire.

Pertanto io prego nuovamente l'onor. Casana a non voler insistere nella sua proposta.

CASANA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASANA. All'invito rivoltomi dall'egregio ministro mi arrendo; mi siano peraltro concesse ancora due parole al fine di mettere in evidenza come io non fossi in errore quando dicevo che se il Senato avesse creduto di elevare a due milioni il limite massimo portato dalla legge, restava ciò non pertanto integro il dovuto riguardo al ministro delle finanze, in quanto il disegno di legge rimettendo a lui di concedere e di autorizzare fino al massimo, egli era sempre libero di ridurre la cifra se per altre considerazioni avesse creduto di doverla tenere in misura più limitata.

Perdonerò il Senato se ho fatto questa breve

replica per naturale amor proprio non volendo che si credesse aver io commesso un errore; ma le ragioni che l'onor. ministro ha espresso sono così giuste che io mi arrendo e mi auguro che il sentimento del paese verso la Lega Navale, la quale può rendere tanti benefici, possa, con l'aiuto della popolarità maggiore data all'idea mediante questa lotteria, risvegliarsi ed acuirsi in modo che la dimostrazione di simpatia verso di essa si traduca in quei più ampi mezzi materiali che io avrei creduto di farle ottenere col mezzo della lotteria stessa.

CANEVARO, *relatore*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANEVARO, *relatore*. Io ho l'obbligo di ringraziare vivamente l'onor. Casana per la sua proposta e per le nobili parole che ha detto in favore della Lega Navale. Io stesso avrei desiderato questo mezzo milione di più; ed egli nel fare la sua proposta, ancorchè poi l'abbia ritirata, ha certo reso un gran servizio alla Lega Navale e ne lo ringrazio.

Ma il motivo per cui sono stato anche io sorpreso e mi son dovuto tenere nei limiti di un milione e mezzo, laddove molto volentieri io, e forse i colleghi dell'Ufficio centrale, avremmo accettato la proposta e chiesto al Senato di volerla in qualche modo prendere in considerazione, si è perchè realmente in questo momento non è presente l'onor. Massimini, che, disgraziatamente, trovasi in condizioni di salute che tutti noi addolorano; il ministro aveva con noi convenuta la somma, e non essendovi ancora altro ministro perfettamente responsabile che ne faccia le veci, credo anche io che sia conveniente restare nei limiti del progetto già presentato e accettato dal patriottismo del Governo.

PRESIDENTE. Avendo l'onor. Casana ritirata la sua proposta, e non essendovi altri oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione.

Pongo ai voti gli emendamenti proposti dal relatore al titolo del progetto di legge ed all'articolo unico. Chi li approva voglia alzarsi.

(Approvati).

Poichè si tratta di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto, tenuto conto della modificazione di forma proposta dallo stesso relatore senatore Canevaro, e che il Senato ha approvato.

Coordinamento del progetto di legge: « Stato degli ufficiali del Regio Esercito e della Regia Marina ». (N. 249-A bis).

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca: « Coordinamento del progetto di legge sullo stato degli ufficiali del Regio Esercito e della Regia Marina ».

Invito l'onorevole relatore senatore Del Mayno a riferire su questo coordinamento.

DEL MAYNO, *relatore*. Le modificazioni apportate al testo sono poche, perchè su qualche inesattezza tipografica non credo necessario di riferire.

Al titolo terzo: « Consiglio di disciplina », si diceva « articolo 29 bis ». Questo articolo prende ora il numero trenta, e per conseguenza anche tutti i successivi numeri degli articoli vengono spostati.

Nell'articolo stesso era detto: « il Consiglio di disciplina richiesto nei casi indicati dagli articoli secondo lettera (C e D), e art. 68 », si deve leggere: « 69 ».

All'art. 31, che era prima 30, vi è la citazione finale: « salvo i casi indicati agli articoli 41 e 47 »: bisogna leggere: « 42 e 43 ».

Art. 42, ora 46, comma A. Dove si dice: « nel caso preveduto nell'art. « 42 », leggere « 43 ».

Comma B; dove dice: « nel caso preveduto dall'art. 43 » leggere « 44 ». In questo articolo poi è incorso un errore che conviene rilevare. Il comma B, così come è stampato dice: « nel caso preveduto dall'art. 44, dal comandante navale superiore, assistito dai due ufficiali che lo seguono immediatamente in grado o in anzianità ». Invece bisogna dire:

« b) Nel caso preveduto dall'art. 44 dal comandante della forza navale e, ove si tratti di navi distaccate, dal comandante sott'ordini, ovvero dal comandante superiore, assistiti dai due ufficiali che li seguono immediatamente in grado od in anzianità ».

Art. 49, dove era detto: « a norma degli articoli 40, 45 e 46 » deve leggersi: « art. 41, 46 e 47 ».

Art. 50, primo capoverso dove era detto: « dei casi d'incompatibilità indicati nell'articolo 35 », leggere « 36 ».

Finalmente all'art. 66 ora 67, nel secondo comma, aggiungere, dopo le parole: « sono sempre inviati », le altre: « per via gerarchica »

e questo per mettere in relazione quest'articolo con le disposizioni dell'articolo 68 ora 63, dove questo inciso era stato introdotto in seguito a proposta dell'onorevole ministro.

E con questo ho finito.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, pongo ai voti le proposte di coordinamento, così come furono enunciate dall'onorevole relatore.

Chi le approva è pregato d'alzarsi.

(Approvate).

Questo disegno di legge sarà ora votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Ora si procede alla votazione a scrutinio segreto dei progetti di legge, oggi approvati per alzata e seduta.

Prego il senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Istituzione del Magistrato alle acque per le provincie Venete e di Mantova » (N. 303-A).

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca: « Seguito della discussione del progetto di legge: Istituzione del Magistrato alle acque per le provincie Venete e di Mantova ».

Come il Senato ricorda, ieri si è iniziata la discussione generale di questo disegno di legge, nella quale parlarono diversi oratori tra i quali l'onor. Cadolini, che, in fine di seduta aveva chiesto la parola per rispondere ad alcuni oratori che avevano parlato prima, chiedendo però che il suo discorso fosse rimandato alla seduta di oggi.

Il senatore Cadolini ha quindi facoltà di parlare.

CADOLINI. Mi riservo di parlare nella discussione degli articoli.

PRESIDENTE. Allora ha facoltà di parlare il senatore Cadenazzi.

CADENAZZI. Signori Senatori. È questo un disegno di legge di interesse particolare della regione veneta ed io mi unisco sinceramente al plauso generale che lo accompagna per il fatto che, concedendosi un largo decentramento amministrativo in una materia tanto delicata e in questioni ardue quali sono quelle delle

acque (del che va data lode all'onor. ministro dei lavori pubblici), si dà finalmente la meritata soddisfazione alle ripetute antiche richieste delle provincie venete. Ed io me ne compiaccio tanto più in quanto che se anche gravi interessi non attendessero la tutela dal nuovo Istituto, se tanti altri interessi di varie specie non dovessero accumularsi attorno al Magistrato alle acque, per renderlo interessante ed utile, a me basterebbe anche solo l'obbiettivo che si propone della tutela e della vigilanza su quella gemma preziosa che è la laguna di Venezia, la quale attrae tutte le nostre simpatie ed è oggetto di ammirazione di tutto il mondo civile.

Ma le leggi particolari, appunto perchè tali, sono leggi di favore da applicarsi in un dato circondario e in una data regione e laddove sono reclamati da evidenti, urgenti, interessi comuni. Ma non posso ammettere che una legge particolare di favore la quale risponda a giuste esigenze di tanti interessati, possa applicarsi a svantaggio di altra regione. Egli è perciò che io, profano alle discipline idrauliche, e schivo d'intrattenere il Senato con la mia parola, crederei di mancare ad un mio preciso dovere, se non mi associassi al collega Arrivabene nell'esaminare la non lieta posizione che questo disegno di legge andrebbe a creare alla provincia di Mantova ed ai suoi scoli nel bacino del Mincio. È evidente, anzitutto, che per l'art. 1 della legge, una parte della provincia viene sottratta per gli interessi idraulici alla sua unità amministrativa e evasivamente posta sul compartimento della Magistratura alle acque delle provincie venete. E dico evasivamente perchè questo favore e questo speciale presidio dei loro interessi idraulici, i Mantovani non hanno mai chiesto ed oggi non vorrebbero perchè i bisogni loro non sono eguali, seppure non sono in contrasto con quelli della regione veneta.

Si viene infatti con questo disegno di legge ad alterare quell'unità idraulica del Mincio, che nulla ha di comune con alcuni fiumi delle provincie venete.

Vediamo infatti nell'Alta Italia due grandi bacini ben distinti; il bacino dell'Adige e quello del Po. E mentre mi do ragione e ripeto il plauso a chi ha ideato e patrocinato la istituzione del grande consorzio di tutti gl'interessi che si crearono nel bacino dell'Adige, credo che

nessuno possa sostenere che vi sia comunione di interesse idraulico fra il bacino del Po e quello dell'Adige, per cui noi Mantovani ci siamo domandati il perchè di questo stato di cose. Date a noi, che risentiamo ancora i danni dei disastri delle rotte che si precedettero nel secolo scorso e che siamo minacciati e insidiati continuamente dallo stato delle nostre acque abbondanti, un Magistrato speciale del Po, che lo invigili e lo custodisca dalle sue origini al mare, in tutti i suoi corsi d'acqua, che direttamente o indirettamente vi si riversano, con tutti gli argini, con tutte le chiaviche che lo attraversano, e noi benediremo il Parlamento italiano.

Ma non possiamo qualificare atto di benevolenza la inclusione di una parte della provincia di Mantova nel compartimento del Magistrato veneto, tanto più in questo momento in cui voi, onor. ministro, impressionato delle condizioni nostre idrauliche eccezionalmente gravi, avete nominato una Commissione di tecnici distintissimi, perchè abbiano a studiare e fare proposte tanto in merito alle bonifiche, quanto in riguardo della navigazione interna, e dell'igiene dei laghi e dei dintorni di Mantova.

In questo momento acuto degli studi dei bisogni idraulici nel Mantovano, l'annunzio che l'Ufficio centrale del Senato di *motu proprio* risollevara la già sopita proposta di sottrarre alla provincia di Mantova una particella del suo territorio, per avocarla al Magistrato alle acque, ha suscitato una penosa agitazione. E l'allarme non fu dato da giornali, non da partiti politici, ma, lo sa il nostro Ufficio centrale, venne dalla Deputazione provinciale, dal sindaco della città di Mantova, dalla rappresentanza della Camera di commercio, dai possidenti di Consorzi idraulici e dal Collegio degl'ingegneri.

Ora, o signori, sono tutte queste persone che, a piena conoscenza dei luoghi, e che hanno la responsabilità dell'amministrazione della provincia e della tutela dei nostri interessi idraulici, non per capriccio, non per avversione alla legge, che anzi in mirabile non consueto accordo, nella sua genialità in massima ammirano, vi dicono: il disegno di legge in discussione al Senato non ci riguarda, anzichè utile ci è svantaggioso, e si spingono, forse con qualche esagerazione, a chiamarlo esiziale.

E perchè non ascoltate queste voci dei tec-

nici nostri, che alla scienza accoppiano la lunga esperienza di chi è vissuto tutta la vita sugli argini per difenderci dalle piene e dalle inondazioni? E perchè non ha il Governo prima di associarsi al nostro Ufficio centrale interrogato il Consiglio provinciale di Mantova? Io so che per costituire anche un semplice consorzio per la manutenzione di uno stradello, per formare i consorzi di bonifiche, di scoli, di irrigazione, devono essere previamente sentiti i Consigli comunali e provinciali, e che se trattasi di un consorzio che interessi a varie provincie, si devono sentire anche gli alti Consessi consultivi del Regno.

Ora io vi domando, ma a chi vi siete diretti per consiglio? Perchè, ripeto, non prestate fede ai bravi nostri tecnici del Mantovano, gente addestrata in mezzo alle acque, conoscente degli interessi nostri? Perchè non ascoltate queste brave persone che vengono a dirvi: davanti al Senato avete una legge di favore, una legge da cui la regione veneta giustamente si ripromette un grande utile, ma questo favore i Mantovani non domandano, mentre voi imponete loro forzatamente un danno?

Se questo disegno divenisse legge mantenendosi integralmente l'articolo 1 come ora è formulato, la provincia di Mantova, fra altro vedrebbe i suoi grandi consorzi di irrigazione, che hanno costato tante cure e spese, che fin qui hanno vissuto una vita quasi autonoma, soggetti ad una nuova legislazione e certamente li vedrebbe posti in una posizione inferiore a quella attuale.

Dunque, legge di favore il disegno che ora si discute per noi non è. Ma d'altra parte io mi domando: è necessario questo strappo che voi volete fare alla provincia di Mantova? È tanto strettamente necessario per cui si possa invocare la *suprema lex*? Io credo di no. E la prova ci è data dallo studio della genesi e delle vicende di questo disegno di legge.

Fu l'onorevole ministro Carmine che presentò il primo progetto, il cui articolo primo era così redatto:

« È istituito il Magistrato alle acque per le provincie di Venezia, Padova, Treviso, Vicenza, Verona, Rovigo, Udine, Belluno e Mantova » (e cioè anche l'intera provincia di Mantova doveva essere, secondo la vista del Governo, compresa nel grande Consorzio compartimen-

tale del magistrato veneto); « ha sede in Venezia e comprende in unico compartimento amministrativo i territori delle suddette provincie, come pure la parte della provincia di Brescia aderente alla riva del lago di Garda ».

Il disegno di legge era stato studiato ed elaborato da un'apposita Commissione che ebbe a capo l'onorevole Romanin-Jacur e riscontravasi nel suo primo studio la necessità del grande perimetro di nove provincie compresa l'intera provincia di Mantova; ma per quale ragione fu riportata poco appresso alla Camera dalla Commissione parlamentare con l'articolo primo così formulato: « È istituito il Magistrato alle acque per le provincie di Venezia, Padova, Treviso, Vicenza, Verona, Rovigo, Udine, Belluno e PER QUELLA DI MANTOVA FINO ALLA SINISTRA DEL PO E DELL'OGGIO »?

Fu eliminata la riva destra del lago di Garda e il relatore disse che era stata tolta, perchè i rappresentanti politici bresciani dimostrarono che questo avrebbe alterato i rapporti amministrativi della loro provincia e la provincia di Mantova, non più con tutto il suo territorio (il che sarebbe parso meno illogico) fu ristretto a quella parte « fino alla sinistra del Po e dell'Oglio ».

Ciò parve irrazionale a chi nell'altro ramo del Parlamento rappresenta la città di Mantova, ed abilmente egli è riuscito a dimostrare alla Camera la situazione anormale in cui ci saremmo trovati; ha potuto persuadere che per le disposizioni del disegno di legge sarebbe venuto meno la nostra unità idraulica; e che nessun nesso esiste tra il bacino idraulico nostro e quello delle province venete. Dimostrò la differenza che passa tra il nostro fiume Mincio che ha la foce nel Po, e tutti gli altri fiumi veneti, i quali vanno direttamente al mare. Egli ha messo in chiaro tutte queste incongruenze ed anormalità e la Camera gli ha dato piena ragione, sopra proposta dello stesso relatore Romanin Jacur, il quale disse semplicemente: « io mi rendo conto delle difficoltà amministrative che si verrebbero a creare nella provincia di Mantova, sottoponendola a regimi tecnici amministrativi diversi, e per abbreviare la discussione dirò che d'accordo col Governo siamo venuti nella determinazione di rendere soddisfatti i desideri di Mantova » Questo seguiva nella tornata 16 marzo 1906 (pag. 8213). E lieu

i Mantovani che la Camera dei deputati avesse eliminato dall' articolo primo tutta la parte che rifletteva la loro provincia, non hanno più seguito le sorti del disegno di legge, mentre si sono presentati all' onorevole ministro dei lavori pubblici per ottenere che quella Commissione tecnica che ho testè ricordato venisse come venne a Mantova a studiare i bisogni dell' oggi e per riferirne al Governo.

La Camera dei deputati aveva evitato lo strappo che si voleva fare di una parte della provincia di Mantova; nessuno avvenimento era seguito che dovesse turbare la economia del disegno di legge, quando il nostro Ufficio centrale di *motu proprio* ha creduto necessario di redigere l' articolo primo nella forma che sta davanti al Senato, nel senso cioè che deve essere arrecato alla Magistratura alle acque in Venezia anche il bacino della provincia di Mantova compreso tra la sinistra del Po e del Mincio, che ha per recipiente di scolo il fiume Tartaro. Siamo quindi passati attraverso a tutte queste vicende parlamentari mutandosi ad ogni istante di visuale, di prospettiva; di modo che pare a noi evidente che se il Governo nel maggio 1906 accettava di eliminare nei riguardi idraulici la provincia di Mantova dal compartimento del Magistrato alle acque; nessun pericolo correva nelle sue consistenze l' istituto nuovo, che nessun motivo grave esisteva ed esiste, per cui si debbano spostare i nostri interessi idraulici.

Mi son chiesto: perchè è avvenuto questo mutamento? L' onorevole relatore nella sua alta mente di scienziato, nella sua illuminata coscienza ha cercato di racimolare delle ragioni che non ci sembrano attendibili. Egli vi ha detto: guardate che il fiume Tartaro è un fiume il quale appartiene alle provincie di Verona e di Rovigo e pel Canal Bianco ha foce in mare; guardate che esiste già un consorzio delle valli Ostigliesi e Veronesi; guardate che voi non potete essere compromessi nei vostri interessi perchè avete un rappresentante il quale farà sentire la vostra voce davanti al Magistrato alle acque: ma questo non arresta la questione.

Perchè, anzitutto, recatomi in questi giorni alla sede dell' Amministrazione provinciale di Mantova per avere chiarimenti di fatto sulla grave questione del nostro regime idraulico, ho sentito da tecnici distinti mettere perfino in

dubbio che il Tartaro si sfoci nel Po anzichè nel mare, il che sarebbe suffragato anche da una carta topografica che tengo qui sott'occhio, non certo stampata per l'occasione.

Ora, se il Tartaro si sfocia in Po, al pari del Mincio, il Po è sottratto all'azione del Magistrato alle acque, io domando a voi se sia equo crearci un simile stato di cose, spostare ed alterare le nostre unità idrauliche, e metterci alla dipendenza di tante diverse autorità. Sarebbe questo uno stato di cose imbarazzante per non dire esiziale, come lo qualificano a Mantova i nostri tecnici. Ma io però, per quanto abbia fede nell' elevatezza dell' ingegno dell' amico Veronese, non posso non affidarmi al parere degli idraulici mantovani che hanno passato la maggior parte della vita sopra i nostri argini e che conoscono perfettamente lo stato delle cose. Ora, se bastò la blanda opposizione verbale dei rappresentanti politici di Brescia per togliere al Magistrato alle acque la riva destra del Garda; se bastò la parola vibrante del rappresentante politico di Mantova per far togliere dall' art. 1 del disegno di legge tutto ciò che apparteneva alla provincia di Mantova per gli interessi idraulici; io non dirò: ascoltate solamente la voce mia, ma bensì quella che viene di laggiù da gente che non ha un interesse personale e non è ispirata che da un alto sentimento dell' amore per la cosa pubblica. Io domando a voi, onor. relatore, la dimostrazione che dalla unione al Magistrato alle acque ci proviene un vantaggio; perchè siamo nel campo di una legge di favore ed è questo un favore che noi non domandiamo, un onore a cui noi non aspiriamo. Dateci il Magistrato che ci compete e che ci potrà tutelare e noi lo accoglieremo lietamente. Ma finchè non mi dimostrerete che si tratta di un favore e di un' utilità per la provincia di Mantova, finchè non mi proverete che vi è connessione di unità idraulica del Mincio con gli altri fiumi del Veneto, io non cesserò dal dire che la vostra legge non è per noi nè utile nè necessaria, e che non è il caso per il vantaggio di altra regione di spostare tanti interessi e tante tradizioni.

È ormai da quasi due secoli che vige il trattato del Tartaro concluso tra la Serenissima Repubblica di Venezia e Maria Teresa e non si ebbero grosse questioni. Ma, se per la re-

gione veneta non bastasse il solo trattato del Tartaro, forse che non si potrà con opportune norme regolamentari disciplinare maggiormente i rapporti delle provincie Venete col Mantovano e garentirsi che non siano alterati i nostri scoli e rimanga salvo il diritto di servitù attiva che ci spetta per il fatto della nostra posizione topografica? Io spero che voi modificherete l'articolo e mi porrete nelle condizioni di votare la legge; forse la voterei in qualunque modo per la grande simpatia che mi lega a provincie con le quali abbiamo avuto comune l'aspirazione alla gran Patria; la voterò perchè è dovere di curare l'interesse generale di fronte all'interesse particolare; ma non convinto della giustizia del malaugurato art. 1.

Modificatelo e faciliterete il compito vostro; perchè non crediate, onor. Veronese, di poter sfuggire qui ad un nuovo emendamento. Voi avete formulato l'art. 1 comprendendone « il bacino della provincia di Mantova fra la sinistra del Po e del Mincio, e che ha per recipiente di scolo il fiume Tartaro ». Voi le parole « compreso fra la sinistra del Po e del Mincio » le dovrete levare, per la ragione semplicissima che non tutte le acque del bacino stesso sciolano nel Tartaro, e perchè è certo che non vorrete oggravarci di una servitù maggiore di quella che è sullo stesso emendamento vostro.

Vediamo, onorevoli senatori, di migliorare questa legge, senza turbare interessi secolari che hanno costato sudore e lavoro alle nostre popolazioni; vediamo di affrettarne la promulgazione, facendo in modo che giungendo all'altro ramo del Parlamento possa ivi essere approvata senz'altro, a soddisfazione dei voti delle popolazioni di ambedue i nostri bacini idraulici.

E venga il giorno in cui applicata questa legge con correttezza, equità e giustizia, possiamo tranquillamente anche noi del Mantovano, a termini dell'ultimo comma dell'art. 1, domandare l'aggregazione al compartimento veneto ed affidare la nostra sorte alla nuova Magistratura. Intanto tuteliamo gli interessi idraulici delle provincie venete, senza danneggiare quelli della povera mia provincia già esposta troppo ai danni delle acque. (*Approvazioni*).

CADOLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CADOLINI. Io vorrei persuadere l'onor. Cadenazzi, che la provincia di Mantova non può soffrire alcun danno in conseguenza delle disposizioni di legge contenute nel primo articolo.

L'onor. Cadenazzi ha parlato del turbamento che questa legge arrecherà ai Consorzi d'irrigazione; ma è impossibile che ciò accada. I Consorzi di irrigazione funzionano oggi, e funzioneranno sempre nello stesso modo, perchè i loro diritti non sono toccati punto, nè direttamente, nè indirettamente, da questa legge. Si persuada, onor. collega, che i suoi apprezzamenti non hanno alcun fondamento.

Egli dice che il Tartaro appartiene alla provincia di Mantova, perchè versa le acque nel Po. Ma quando arriva la piena di questo, e si chiudono le chiaviche, le acque del Tartaro, percorrendo il Canal Bianco e il Po di levante, arrivano fino al mare attraversando le provincie venete.

Allorchè si fa una legge di questa natura, non è ammissibile che uno stesso corso d'acqua sia diviso in due. Se oggi così si operasse, sarebbe interamente a danno degli stessi Mantovani.

Ieri l'onor. Arrivabene si mostrava rattristato dicendo: « Noi avremo questo fatto, che gli argini di destra del Mincio, apparterranno ad un corpo del Genio civile, e gli argini di sinistra ad un altro ».

Ma questo è un falso allarme, perchè gli argini di destra e di sinistra rimarranno sempre affidati all'ingegnere capo della provincia di Mantova, specialmente in caso di piena.

Il Magistrato alle acque non può esercitare un'azione diretta nella difesa, perchè questa, al momento del pericolo, appartiene all'ingegnere capo.

Anzi, notavo ieri, che è un errore il volere imporre agli ispettori così gravi responsabilità. Gli ispettori sono lontani, nè per telegrafo possono vedere quali sono i provvedimenti necessari, e impartire ordini e istruzioni. L'ingegnere capo è un ufficiale tecnico di grado abbastanza elevato, e dotato di così larga esperienza, per poter assumere la intera responsabilità della difesa in caso di piena.

Ora - domando all'onor. Cadenazzi - come si può supporre che il Magistrato residente in Venezia, non abbia le stesse preoccupazioni,

le stesse cure per tutti i territori che apparterranno alla sua giurisdizione?

Le ragioni per le quali il disegno di legge, dopo diverse modificazioni, è stato ridotto nella forma data all'articolo che discutiamo, sono state ieri chiaramente svolte. Se s'intende, come saviamente propone l'Ufficio centrale, che il servizio idraulico e il servizio forestale appartengano ad una stessa direzione, perchè sono le foreste che proteggono il regime delle acque, non si può a meno di ammettere che il perimetro della giurisdizione, debba coincidere col perimetro del bacino idrografico.

Ora questo bacino idrografico è perfettamente determinato dalla riva sinistra del Mincio e dalla riva sinistra del Po. Esso è circoscritto dalla natura, e non si può ampliarne i confini che estendendolo ad una grande distanza, cioè comprendendo in esso il bacino del lago di Garda e le valli superiori bresciane, sino alla valle del Chiese, risalendo al lago d'Idro e a Montesuelo. Così facendo si darebbe al territorio un'estensione troppo vasta, e la legge non risponderebbe più al suo scopo.

Ieri l'onor. Arrivabene ha parlato del grande progetto che fu ideato da un giovane ingegnere, col quale si vorrebbe, regolandone la foce, trasformare il lago di Garda in un serbatoio di irrigazione; provvedimento assolutamente rovinoso, imperocchè per ottenere siffatto scopo si dovrebbe alzare il livello delle acque del lago, sino ad inondare tutti i paesi posti lungo le riviere di esso. Poi si vorrebbe deviare il Mincio dal Po e immetterlo nel Tartaro, e così, per il Canal Bianco e il Po di levante, addurlo sino al mare, ampliando naturalmente questi canali quanto occorrerebbe per creare un nuovo fiume, che dovrebbe servire alla navigazione.

Questa opera ciclopica è stata ideata perchè, secondo il piano dell'autore, permetterebbe di sistemare i laghi di Mantova, e così migliorare le condizioni igieniche della patriottica città. Ma questo è un grave errore. Se si vuole ottenere la sistemazione e il risanamento dei laghi di Mantova, cotanto giustamente reclamato, anzichè ampliare e complicare la questione con vasti disegni, bisogna cercare di ridurla ai più ristretti limiti; e vedere quali provvedimenti intorno alla città potrebbero condurre alla meta, sia mediante una breve deviazione del fiume, sia col bonificamento delle gronde dei laghi,

o con altri provvedimenti assolutamente locali, come fu fatto per la sistemazione del Trasimeno.

È un errore il credere che questa legge (come ha asserito l'onor. Cadenazzi) sia una legge di favore. Questa può dirsi, non già una legge di favore, bensì un provvedimento utile a quelle province, e che si potrà ripetere per altre. È un provvedimento razionale, benefico, che non devesi chiamare provvedimento di favore. Si approvarono altre leggi speciali per la Basilicata, per la Calabria, per la Sardegna, perchè il legislatore ha lo stretto dovere di portar rimedio ai mali che affliggono queste o quelle popolazioni, e che non sono comuni a tutti i territori della Nazione.

L'Italia è una sola famiglia, e la madre patria apporta cure particolari a quelli fra i suoi figli, che sono sofferenti per inveterati mali, o colpiti da improvvise sciagure. E quando le leggi rispondono a così nobili ideali di fratellanza, perderebbero, per così dire, ogni pregio se si chiamassero leggi di favore.

Il far supporre che per giovare agli uni si voglia consentire che siano danneggiati altri; e che si possa approvare una disposizione a detrimento della provincia di Mantova, è proprio un pensiero che ferisce l'animo di noi tutti, perchè nessuno di noi vorrebbe far cosa nociva a una parte della provincia di Mantova nè ad altre mai.

Se i rappresentanti di quella provincia si sono allarmati, hanno avuto torto. Essi hanno detto: ma come! la nostra provincia la dividete in due? Non è già che dividiamo noi la provincia di Mantova. Essa fu divisa da naturali fenomeni geologici, che determinarono la ripartizione e il corso delle acque. Noi separiamo quella parte di essa che appartiene al bacino idrografico. Se domani si creerà (come è sperabile) una direzione compartimentale del Po (e mi pare che anche l'onorevole Cadenazzi abbia riconosciuto che bisogna ordinarlo dalle origini fino al mare), allora l'altra parte della provincia di Mantova sarà compresa in questo vasto compartimento.

Dunque non si dica che questa legge possa recare nocimento alla provincia di Mantova. Se ciò fosse, non avrebbe raccolto i suffragi dell'altro ramo del Parlamento, e non troverebbe accoglienza nell'aula del Senato. Ed io, per il poco che conosco questa materia, affermo

con la sicurezza di non errare, che la parte della provincia di Mantova contenuta nel bacino idrografico della Magistratura, raccoglierà i vantaggi che godranno le province venete.

Ora non giova ch'io mi dilunghi maggiormente.

Parleremo poi sugli articoli per quel che riguarda le altre disposizioni.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, do facoltà di parlare all'onorevole relatore dell'Ufficio centrale.

VERONESE, *relatore*. Onorevoli colleghi, domando anzitutto venia se, per essere fortemente raffreddato, non ho sufficiente voce, per farmi intendere chiaramente a molta distanza. Anche per questo cercherò di restringere, più che è possibile, il mio dire, avendo già nella mia relazione toccato i punti fondamentali del disegno di legge e giustificate le modificazioni che l'Ufficio centrale vi ha apportato, consenzienti anche l'onor. ministro dei lavori pubblici e gli altri ministri interessati. Ringrazio tutti i colleghi (compresi gli oppositori per l'inclusione del bacino di Mantova), che hanno approvato i concetti generali che informano questo disegno di legge.

Per la discussione generale questo già sarebbe sufficiente. Le altre osservazioni che sono state fatte, sono osservazioni che si riferiscono agli articoli, e quindi potrei limitarmi a dire che man mano che proseguiremo nell'esame degli articoli io risponderò ai vari oratori. Ad ogni modo perchè non sembri scortesia la mia, risponderò subito, salvo d'intrattenermi con particolari maggiori nella discussione degli articoli. Ringrazio anche i colleghi i quali hanno voluto tributare lodi all'Ufficio centrale ed allo stesso relatore; anche le lodi rivolte a me le devo condividere tutte con l'Ufficio centrale, perchè esso è stato sempre unanime e sempre d'accordo, e i suoi membri sono stati sempre tutti presenti alle sedute. E se l'onor. Lucchini non fosse malato egli sarebbe certo qui presente. Dobbiamo pure ringraziare gli onorevoli ministri che hanno accolto le nostre modificazioni, le quali poi, a nostra volta, abbiamo anche ispirate a quei concetti che l'onor. ministro dei lavori pubblici aveva già manifestato nell'altro ramo del Parlamento.

Già l'onor. Casana ieri ha accennato alla storia di questo disegno di legge. È un esperi-

mento di decentramento amministrativo e tecnico, e non era fin da principio facile, date le varie disposizioni di legge ch'esso contempla, che potesse riuscire.

Fu studiato dapprima da una Commissione nominata dal ministro Ferraris, presieduta dall'onor. Romanin Jacur, alla quale ero stato invitato anch'io di prender parte. Sulle proposte della Commissione, accanto al Comitato tecnico si era pensato di mettere un Consiglio di magistratura, il quale avrebbe dovuto trattare tutte le questioni di giustizia amministrativa e contenziosa. E si dava al Magistrato anche un personale numeroso dell'Amministrazione centrale.

Oltre a ciò si assegnavano al capo dell'Ufficio molte attribuzioni del ministro dei lavori pubblici e del ministro di agricoltura, industria e commercio, in modo che effettivamente la figura di questo Magistrato, specialmente del capo dell'Ufficio, fu giudicato venisse a ferire i principii fondamentali del nostro ordinamento pubblico; si trasferivano ad esso dei poteri che non poteva avere, chè, la responsabilità ministeriale non può averla che il ministro di fronte al Parlamento; si veniva in certo modo a istituire un piccolo Ministero a Venezia: cosa che non si conciliava con le nostre leggi generali. Ma mentre si trasferivano al Magistrato e al suo capo tutte queste attribuzioni non si proponeva di dare al Magistrato quelle funzioni tecniche, che veramente deve avere, imperocchè il Magistrato ha soprattutto da risolvere i gravi problemi idraulici della regione Veneta: la sistemazione dei fiumi cominciando da quella dei torrenti; deve provvedere ai consorzi, alle bonifiche, ai porti, e quindi deve aver un personale scelto, provvedere con prontezza nei casi di pericolo, deve insomma formarsi nel Veneto una tradizione tale da poter risolvere nel miglior modo possibile i grandi problemi sulla regolazione e utilizzazione delle acque che interessano non solo il Veneto, ma tutta la Nazione.

Ed io, accennando l'anno scorso nella mia interpellanza alle cause delle inondazioni del Veneto nel 1905, ho additato anche i rimedi. Per esempio, ho accennato al caso del Guà, per mostrare che continuando nella difesa col metodo fin qui seguito, spenderemo tanti milioni senza ottenere nessun risultato pratico, inquantochè i torrenti che alimentano il Guà, portano

con sè tale quantità di ghiaia, che non bastano nemmeno le più robuste e più alte arginature per resistere ai cambiamenti repentini del letto del fiume. Queste stesse cose le aveva già dette il Paleocapa fin dal 1846; eppure dal 1846 ad oggi non si è fatto mai niente. Quindi la necessità che l'ufficio del Magistrato alle acque risolva questi problemi e naturalmente il Governo provveda un po' per volta, secondo i mezzi disponibili, alla esecuzione dei lavori. Sinora siamo proceduti sempre tumultuariamente. Capita una piena, una inondazione: tutti gridano, tutti si spaventano, l'impressione è enorme; parliamo e discutiamo intorno al modo di provvedere stabilmente; poi ci addormentiamo di nuovo finchè un nuovo disastro non ci colga e non ci svegli. Questo è un difetto nostro, perchè non abbiamo la costanza di prepararci in tempo. Potrei accennare anche ad altri casi analoghi: basti, ad esempio, quello del problema ferroviario che fu risolto senza preparazione; e per molto tempo ne subiremo le conseguenze. Eppure i problemi idraulici sono importanti, non solo per la difesa, ma anche per la utilizzazione delle forze idrauliche e per la navigazione.

Infatti oggi ci occupiamo molto alla navigazione interna, ma bisognava essersi occupati prima della sistemazione dei fiumi per poter aver tutti gli elementi necessari alla migliore soluzione dei problemi sulla navigazione.

Il compito principale del Magistrato delle acque ha dunque un carattere eminentemente tecnico.

Per questo l'Ufficio centrale ha accettato con pieno consentimento e con lieto augurio di più estese applicazioni il principio di decentramento di questo disegno di legge. Epperò accogliendo e seguendo su questa via l'impulso ha rafforzate le funzioni tecniche del Magistrato. L'attuale ministro ripeteva alla Camera che non poteva rinunciare alla responsabilità ministeriale, per quanto egli volesse trasferire al Magistrato molti poteri; e a tale principio ha sentito di dovere rendere omaggio il vostro Ufficio centrale.

Ma mentre dal disegno di legge erano state tolte al Magistrato quelle attribuzioni che non erano conciliabili colla responsabilità ministeriale, erano rimaste al Magistrato quelle del ministro di agricoltura, industria e commercio,

che ci siamo fatti un dovere di togliere dall'art. 11.

Soppresso il Consiglio di magistratura, che ho sopra ricordato, e ridotto di molto il personale amministrativo, si dovette liberare l'Ufficio ed il suo capo da tutto ciò che vi era, a nostro avviso, d'ingombrante e da tutto ciò che non è di sua competenza, attribuendogli invece altre alte funzioni che il disegno di legge non comprende e sono necessarie allo svolgimento della sua azione.

C'erano tutte le facoltà giuridiche e amministrative assegnate ora ai prefetti, che si trasferivano al Magistrato, mentre questo non ha un organo consulente e competente per poter risolvere tali questioni.

Senza dire che si tratta di funzioni regolate da leggi organiche ispirate e coordinate ai principi della costituzione interna dello Stato, come ad es. quelle del sollevare i conflitti di attribuzioni, dell'annullare le deliberazioni illegali dei consorzi ed altre.

Quindi nella sua struttura noi lo abbiamo irrobustito in un senso e alleggerito nell'altro. Mi compiaccio che l'opera dell'Ufficio centrale sia stata accolta benevolmente dal Senato e quindi non credo inoltrarmi in dettagli, per dimostrare quali sono le modificazioni importanti che l'Ufficio centrale ha introdotto sul disegno di legge.

Io dovrei ora, premessi questi criteri da cui è partito l'Ufficio centrale, rispondere ad alcune osservazioni che sono state fatte. Intanto dirò che l'Ufficio centrale si è ispirato anche al criterio di non fare modificazioni radicali tali che, tornato il progetto alla Camera, non potesse essere senz'altro approvato.

Abbiamo esaminato tutti gli atti e i documenti relativi al disegno di legge, abbiamo esaminata tutta la discussione avvenuta alla Camera, ci siamo soffermati anche alla questione della provincia di Mantova, e prima di decidere su di essa abbiamo molto pensato.

Anche sulla forma del disegno di legge abbiamo studiato. Certo la forma di esso si sarebbe prestata ad alcuni ritocchi; ma abbiamo creduto dover usare un debito riguardo all'altro ramo del Parlamento che aveva approvato il progetto, e quindi abbiamo ritenuto opportuno di non introdurre dal lato della forma se non quelle modificazioni che erano strettamente ne-

cessarie per chiarire o per precisare meglio le disposizioni della legge.

Vengo quindi, secondo questo criterio, a dar ragione del perimetro che noi abbiamo stabilito. Naturalmente essendo un ufficio prevalentemente tecnico, noi ci dovevamo occupare anzitutto di stabilire bene il perimetro della giurisdizione di esso. E noi siamo partiti non già dal criterio di fare un ufficio regionale, ma bensì di fare un istituto idraulico italiano, in quella regione idrografica dove si manifestano i bisogni più urgenti dal punto di vista idraulico.

Quindi noi non ci siamo occupati se una parte apparteneva alla provincia di Verona e l'altra a quella di Rovigo o a quella di Mantova: noi, pur rimanendo nei confini della legge quale ci veniva presentata dall'altro ramo del Parlamento, abbiamo dovuto determinare il perimetro minimo entro il quale l'ufficio possa svolgere la sua azione, senza incorrere nel grave inconveniente fin ora lamentato che uno stesso bacino idrografico dipenda da menti direttive diverse.

Questo è, e deve essere uno dei principî fondamentali della legge. E perciò abbiamo dovuto comprendere nel territorio sottoposto al Magistrato una porzione della provincia di Mantova. Vengo così subito a rispondere all'onorevole Arrivabene.

Non mi pare che la questione abbia bisogno di dimostrazione, poichè si tratta più che altro di un assioma che tutti comprendono. Esiste il bacino, compreso fra l'Adige e il Po, che, notate, è uno dei più importanti idraulicamente, devastato dalle inondazioni del 1882 con la rotta di Legnago, dove lo Stato ha profuso dei milioni per la difesa e per le bonifiche, prima in quella delle grandi valli veronesi e dello ostigliesi, poi in quelle padane e polesane, che ancora soffrono per insufficienza di scolo.

È invero nella legge delle bonifiche del 1900 sono stanziati due milioni per completare la bonifica delle grandi valli veronesi e ostigliesi. Due milioni non basteranno, ma certamente lo Stato ha tutto l'interesse di completarla.

Sarebbe inutile che mentre noi riconosciamo che cause dei disordini; e specialmente in tempo di piena, sono appunto la diversità di direzione e la molteplicità degli uffici dirigenti, creassimo poi proprio in quel bacino, che ha maggior bisogno, direzioni diverse.

Se noi avessimo potuto tracciare il perimetro completo avremmo dovuto comprendervi anche il Trentino.

Ma purtroppo questo non lo possiamo fare. Certamente quanto alle nostre provincie non abbiamo ritenuto che ci siano dei confini di frontiera ai quali ci dovessimo fermare. Lo Stato ha la suprema tutela delle acque, e quindi qui non c'entrano le provincie o i comuni, perchè se lo Stato dovesse tener conto sempre delle domande delle provincie e le provincie dei comuni e questi degli individui, allora i grandi interessi dello Stato e del paese non verrebbero abbastanza tutelati. L'istituto del Magistrato non è, come ha detto l'onor. Cadenazzi, un istituto di favore per il Veneto: ma è un istituto inteso a difendere un gran interesse nazionale. È lo Stato che istituisce il primo ufficio idraulico importante, il quale, speriamo, non solo provvederà alle condizioni di quel bacino, ma sarà di modello a tutte le altre regioni che si trovano in condizioni analoghe. Ed infatti vedete che nell'art. 10-bis proponiamo che si faccia permanentemente la raccolta delle osservazioni idrologiche, come hanno fatto temporaneamente alcune Commissioni per il Po e per il Tevere. Queste osservazioni potranno essere estese, e spero che lo saranno presto, anche a tutto il Po, che è il nostro fiume maggiore. Ed è sulla base di queste osservazioni che sarà fatta la sistemazione dei torrenti e dei fiumi.

Quindi voi vedete che lì c'è un sistema di studi e di progetti da farsi, i risultati dei quali saranno molto utili anche alle altre parti d'Italia.

A questo fine il grande bacino, compreso fra l'Adige ed il Po, che, limitato dagli altipiani da Roverbella in provincia di Mantova, viene giù verso il Mincio ed arriva sino al Po, deve essere tutto compreso nel territorio del Magistrato. Dopo aver tenuto conto delle difficoltà di ogni ordine, che possono aver indotto il deputato di Mantova nell'altro ramo del Parlamento a chiederne la esclusione completa fino alla sinistra dell'Oglio, abbiamo dovuto riconoscere che la parte mantovana del bacino suddetto è la parte minima che non si può assolutamente escludere, perchè è la chiave del bacino fra l'Adige ed il Po, compreso nelle provincie di Verona e di Rovigo.

Da informazioni assunte presso l'ispettore

che risiede in Verona e dal quale dipende pure la provincia di Mantova, rilevo che il bacino in questione è diviso in tre parti: una, quella mantovana, è di circa 18 mila ettari; quella veronese di 93 mila e di 60 mila quella rovigheese.

Ora, come volete che noi lasciamo i 18 mila ettari mantovani in mano ad un'altra direzione idraulica? Non è possibile. Allorquando in tempo di piena si tratterà di riparare a certi disastri, come si farà ad andare dalla parte di Mantova, dove alcune difese possono essere utili anche per la parte del bacino suddetto?

Del resto abbiamo qui nel nostro Senato un valoroso idraulico, come il nostro collega Cadolini, il quale colle sue osservazioni, di cui lo ringrazio, mi risparmia di entrare in molti dettagli. È una connessione di causa ed effetto, che non si può scindere. La parte superiore del Mantovano scola pel Tartaro nel Canale Bianco nella parte inferiore.

L'onor. Arrivabene vorrebbe si provvedesse per regolamento. Ma l'Ufficio centrale, dopo maturo esame, si è persuaso che tale questione non possa essere risolta bene, disciplinando col regolamento i rapporti fra le due direzioni.

Badate bene che il consorzio delle valli veronesi e ostigliesi è un unico consorzio, e secondo la proposta dell'onor. Arrivabene vi sarebbe il Magistrato, che avrebbe la sorveglianza sulla parte veronese, mentre l'altra parte sarebbe sotto l'ufficio di Mantova. Com'è possibile coordinare insieme queste due direzioni se il consorzio è tecnicamente unico, e gli ordini debbono partire da una sola direzione? Il senatore Arrivabene ha accennato un po' più particolarmente ad un'eventuale causa di danni, più che non abbia fatto l'amico Cadenazzi, parlando dell'irrigazione. Noi deriviamo mediante la fossa di Pozzuolo, mediante canali per i bisogni dell'agricoltura, così ha detto il senatore Arrivabene; e questo è vero: ma chi vuole egli che tocchi i diritti acquisiti per l'irrigazione? Il Magistrato sarà il primo a tutelarli. Anzitutto ci sono antichi trattati; ma poi egli sarà sempre interessato a regolare questi servizi. E d'altronde è anche giusto che si regolino queste derivazioni delle acque dal Mincio, che vanno poi a finire nel Tartaro e nel Canal Bianco, nella parte più bassa del Rovigheese. Perciò occorre uno stesso capo ufficio, che diriga le derivazioni dal Mincio, le quali scolano nella parte inferiore.

Ricordo poi di aver avuto conoscenza della relazione di un ispettore che fu mandato nel Veneto per riferire sulle inondazioni del 1905 al Ministero. Nel Tione che è un influente del Tartaro, e in parte corre nella provincia di Mantova, ed in parte in quella di Verona, talchè quest'influente sarebbe in parte sotto una direzione e in parte sotto l'altra, sono avvenute nel 1905 rotte; e le rotte sono venute specialmente per incuria dei consorzi, perchè ciascuno di essi agiva per proprio conto e la loro azione non era affatto coordinata.

Ora, dico io, se non mettiamo sotto una sola direzione tecnica tutti questi diversi canali che in parte sono nel Mantovano e in parte nel Veronese noi avremo egualmente il disordine, specialmente in tempo di piene.

Sta bene che ci siano la legge e il regolamento, ma non bastano; ci vuole una unica direttiva che applichi ad un medesimo bacino la legge ed i regolamenti, perchè si sa bene che le leggi e i regolamenti si possono applicare in modo diverso.

Anche nell'idraulica un determinato problema pratico può ammettere più d'una soluzione, ma appunto per questo bisogna che specialmente in caso di urgenza vi sia una sola mente direttiva, anche per la responsabilità che essa assume di fronte alle popolazioni e di fronte allo Stato.

Non è poi esatto che tutte le popolazioni mantovane non vogliano l'inclusione del bacino di Mantova nel territorio del Magistrato. Da Mantova abbiamo ricevuto un telegramma firmato dal presidente della Deputazione provinciale, dal sindaco, dal presidente della Camera di commercio e dal presidente del Collegio degli ingegneri; ma, lasciando stare la forma, perchè non si reclama energicamente presso un Ufficio centrale, che ha cercato di fare nel miglior modo il suo dovere nell'interesse dello Stato e delle stesse regioni, il telegramma non porta alcun argomento contro la nostra tesi.

Non è stato da noi aggiunto quel pezzetto del Mantovano al Magistrato alle acque per capriccio o per difendere soltanto l'interesse veneto, ma bensì nella convinzione che il provvedimento sia utile, anche alla provincia mantovana.

Che invece la inclusione sia stata domandata, è dimostrato da questa istanza dei Man-

tovani diretta ai ministri dei lavori pubblici e delle finanze. Essa è del giugno 1905 e fra altre cose domanda l'istituzione del Magistrato alle acque e l'aggregamento del bacino Basso-Ostigliese alla giurisdizione del Magistrato di Venezia. Questa istanza è stata firmata dal sindaco di Ostiglia, di Serravalle Po e da altre autorità.

Con questa istanza si domanda la inclusione di oltre 7000 ettari; quindi voi vedete che gl'interessati di quasi la metà del bacino che noi abbiamo incluso, hanno già chiesto precedentemente l'aggregazione al Magistrato delle acque.

Ora quali ragioni nuove hanno portato i nostri contraddittori? Nessuna, lo ha detto già l'onorevole Cadolini, nessuna ragione noi abbiamo sentito da cui sia dimostrato che alla provincia di Mantova derivi un danno.

Il Magistrato penserà invece a regolare anche il bacino di Mantova. Il capo del Magistrato non avrà alcun motivo per ostacolare gli interessi di Mantova; ma, quando così, per un momento, si ammetta l'autorità superiore tecnica dalla quale dipenderà il resto della provincia di Mantova, e Mantova stessa non rimarrebbero indifferenti.

Si è parlato dell'influenza di Venezia e delle altre provincie. Quali sono queste influenze? C'è Rovigo e Verona che potranno influire, ma tutte le altre provincie venete sono disinteressate. Volete che intendano schiacciare gl'interessi di Mantova? Ma questo non si può assolutamente ammettere a priori.

Nè c'è coercizione, onor. Arrivabene, da parte delle popolazioni venete, perchè nell'incartamento dell'Ufficio centrale noi non abbiamo trovato una domanda sola da parte delle popolazioni venete, allo scopo che questo pezzo di bacino di Mantova sia compreso nel territorio del Magistrato.

Nè è ciò da pensare dell'Ufficio centrale, composto come è in gran parte di non veneti, e di veneti che non appartengono certamente alle provincie in contestazione, perchè se io sono Veronese, non sono però di Verona (*ilarità*). Dunque voi vedete che non c'è la più lontana idea di coercizione da parte delle popolazioni venete e da parte dell'Ufficio centrale. Noi abbiamo giudicato che così si debba fare anche nell'interesse di Mantova. Quindi l'Ufficio cen-

trale non può recedere dalla sua proposta. In fondo noi vediamo le cose da un punto di vista molto più generale; vogliamo fare bensì un Ufficio in una regione, ma sempre, come lo abbiamo dimostrato anche nelle nostre osservazioni e nelle nostre proposte, vogliamo che su questi progetti di legge speciali aleggi lo spirito di quella italianità, di cui il Senato è e deve essere geloso custode.

Partendo da questo concetto, non abbiamo voluto fare un magistrato mosaico, ma abbiamo voluto fare un tutto organico.

Si è detto che nel primitivo disegno di legge presentato alla Camera c'era una parte della provincia di Brescia e quella di Mantova fino all'Oglio, e che poi si è abbandonata l'una e l'altra. Se questo bacino era veramente necessario, perchè è stato tutto abbandonato? Bisogna leggere la discussione della Camera per poter convincersi intanto di questo, che la rinuncia al bacino di cui si è occupato l'Ufficio centrale, è stata fatta a malincuore dalla Commissione della Camera, perchè la legge non incontrasse opposizione. Infatti il relatore onor. Romanin-Jacur, dice: «Io mi rendo conto della difficoltà amministrativa che si verrebbe a creare alla provincia di Mantova sottoponendola ai regimi tecnici amministrativi diversi, e per abbreviare la discussione dirò che, d'accordo col Governo, siamo venuti nella determinazione di rendere soddisfatti i desideri dell'onorevole Mantovani; ma mi consenta il mio amico Mantovani di esprimere l'intimo convincimento che non correrà gran tempo che i mantovani si accorgeranno che per provvedere meglio di quello che oggi possono ai loro idraulici bisogni, che sono molti ed io ho il dovere di sapere quali sono, si faranno iniziatori della aggregazione, chiamiamola così, della provincia al compartimento del Magistrato alle acque venete. E lo faranno i mantovani tanto più volentieri in quanto che ricorderanno, a mente ed in momento più tranquillo, che il governo delle acque mantovane si collega anche oggi effettivamente a quello delle acque venete per trattati speciali antichi fatti tra il ducato di Mantova e la repubblica di Venezia; trattati, che dimostrano che da secoli i mantovani come i Veneti hanno riconosciuto, nel loro reciproco interesse, necessario di regolare d'accordo il regime delle loro acque».

Questi trattati tra i duchi di Mantova e la Serenissima furono fatti nel 1548 e nel 1599.

Poi vi è il trattato così detto del Tartaro tra Maria Teresa e la Serenissima del 1752.

Anche allora, nonostante si trattasse di due Stati diversi, si riconosceva l'utilità che alcune operazioni nel bacino del mantovano da noi incluso fossero fatte da una sola mano e da una direzione, cioè dai veronesi maggiormente interessati.

Vi sono però sempre state controversie non ostante i trattati. Tanto che il trattato del 1752 fu rinnovato nel 1764.

Quel territorio ha risentito un vero beneficio sotto l'Austria nella prima metà del secolo scorso. Il Governo austriaco assoggettò agli studi di bonificazione tutto quel grande bacino; gli studi furono fatti dapprima dal Paleocapa nel 1838, il quale ebbe la direzione delle costruzioni venete a Venezia, e compilò un primo progetto di bonificazione per le valli ostigliesi e veronesi. Fu allora che si cominciò ad attuare la grande bonifica, quando appunto il territorio mantovano e veneto erano in una sola mano.

Perchè dunque proprio ora dovremo dividerlo in due parti; perchè succeda ciò che succedeva due secoli fa, nonostante i trattati che per la buona vicinanza fra i due Stati si erano stipulati?

All'Ufficio centrale è parso che non fosse necessario ricorrere a questa specie di trattati internazionali, i quali davano luogo sempre a controversie tra veronesi e mantovani, come vi furono controversie tra veronesi e rovighesi.

Questa sembra sia l'unica soluzione possibile per evitare i danni che si sono verificati in passato e possono verificarsi in avvenire. Se si trattasse di un bacino sistemato, che non avesse più bisogno che di manutenzione, allora la questione sarebbe meno importante; ma qui si tratta di un bacino che deve essere ancora sistemato, e sistemato anche nell'interesse di Mantova.

E, poichè l'onor. collega Arrivabene ha parlato del progetto Averone, mi si permetta di dire qualche parola.

Di fatti si vede che l'opposizione di Mantova in sostanza dipende dal timore che un tale progetto non possa essere attuato. Il Ministero ha nominato una Commissione perchè vada sul posto ad esaminare le condizioni idrauliche

della provincia di Mantova, che non sono liete. Io debbo pur riconoscere che da tanto tempo si studia di risanare la città di Mantova, ed è giusto che una buona volta lo Stato risolva il gravissimo problema.

Ma, come ha detto l'onor. Cadolini, coi progetti di navigazione interna, sono sorti tanti grandi progetti, in modo che tutte le città vogliono diventare porti di mare; e si progettano canali attraverso l'Appennino e le Alpi.

Ora per me queste sono in genere fantasie poco serie, perchè non fanno che illudere le popolazioni; fanno credere che tali progetti si possano attuare in breve tempo, ed intanto si trascurano gli interessi più vitali. Noi abbiamo abbandonato la navigazione tra Venezia e Milano, che era esercitata prima del '59 dal Lloyd austriaco, per ampliare troppo il problema, rendendo così pure difficile il provvedere al caso più semplice. Già fu presentata una legge che richiederà molti milioni. Questa questione si presenterà a suo tempo e la potremo discutere con molta calma.

Ciò ho detto in genere, non già per oppormi alle aspirazioni legittime dei Mantovani. Il progetto presentato per Mantova è un progetto di massima, redatto da un giovane ingegnere intelligente; ma a mio avviso non vi sono nel progetto tutti gli elementi necessari per giudicarlo.

Non voglio anticipare un giudizio, ma è un problema molto grave: si tratta nientemeno che di spostare il Mincio e di portarlo nel Tartaro nel Canal Bianco.

Ma credete voi, io dico agli onorevoli Arrivabene e Cadenazzi, che essendo distaccati dal Magistrato alle acque, data la possibilità tecnica e finanziaria di questo progetto, credete voi di potere senz'altro mettere il Mincio nel Tartaro e nel Canal Bianco, portandolo via dal Po e, che i Rovighesi, specialmente, lascino portare tutta questa quantità d'acqua sul loro territorio, dove non ce ne sta un bicchiere di più nelle attuali condizioni, senza cioè che essi si preoccupino e vogliano esaminare anch'essi le conseguenze del progetto Averone?

E se ne preoccuperanno maggiormente se Mantova resterà fuori del territorio del Magistrato.

L'intento potrete ottenere più facilmente col Magistrato, che regolerà tutto; altrimenti cree-

rete già in precedenza una grande antipatia per il vostro progetto. Quindi io credo che da questo lato sarebbe stato meglio includere anzi tutta la provincia fino all'Oglio, come nel disegno primitivo. Ma siccome i Mantovani non vogliono la parte della provincia di Brescia e quella di Mantova che si proponeva fossero assegnate al Magistrato, abbiamo dovuto riconoscere che se erano utili, non erano però necessarie; abbiamo invece trovato necessario di comprendere quella piccola parte di Mantova che forma un tutto inscindibile col bacino compreso fra l'Adige e il Po delle provincie di Verona e di Rovigo.

Così mi pare di aver dato risposta a tutte le fatte osservazioni.

E vengo alle osservazioni sollevate dal senatore Cadolini, relative alle opere del Po.

Anche la questione del Po è stata molto dibattuta alla Camera. La prima Commissione proponente escludeva assolutamente che al Magistrato fossero assegnate anche le opere del Po. Poi la provincia di Rovigo fece una domanda perchè fossero incluse le opere del Po nel territorio del Magistrato. Questa domanda, si capisce, era giustificata anche da ciò che è avvenuto nel 1905.

Fortunatamente il Po non aveva rotto, ma ciò nonostante la provincia di Rovigo restò molto danneggiata. Ebbene, allora il Veneto era sotto l'ispettore del Po che stava a Parma.

Io non voglio far torto a quell'ispettore, anzi posso dire che è una egregia persona; ma egli non poteva provvedere a tutto stando a Parma; e capitò sui luoghi dei disastri una settimana dopo che erano avvenute le rotte!

Rovigo se ne impensierì giustamente. Ma la ragione non è questa sola, perchè come ho scritto nella relazione, il delta del Po ha avuto sempre una grande influenza sulla conservazione della laguna. Infatti la repubblica di Venezia fece il famoso taglio del Po, e lo fece appunto per impedire l'interramento del porto di Chioggia, perchè dalle memorie stesse sulla laguna veneta si rileva che nel 1500 il porto di Chioggia veniva interrato dalle torbide del Po, specialmente aggiunte a quelle dell'Adige.

Oltre a questo grande interesse, vi sono le irrigazioni e le bonifiche che sono state fatte, e quindi è necessario che anche il nuovo Magistrato, come l'antico, si occupi delle opere del

Po nel suo compartimento e specialmente del delta.

Si è detto: si possono darle senz'altro al Magistrato? Questa sarebbe la soluzione migliore nell'interesse Veneto. Ma c'è anche l'interesse del grande fiume. Ora, se noi troviamo utile che sulle opere del delta sia sentito il Magistrato e debba intervenire specialmente nei casi di urgenza, però riconosciamo tutta l'utilità che il regime del Po rimanga sotto un'unica direzione.

Ad ogni modo, siccome soluzioni diverse si possono presentare le quali possono essere attuate intanto col regolamento, il quale potrà variare più facilmente che la legge, noi abbiamo trovata quella via che è indicata nella nostra proposta. Lasciamo al regolamento il determinare la competenza per le opere del Po, se debbano appartenere al Magistrato o ad un altro ufficio. Probabilmente saranno affidate ad un ufficio speciale; ma in questo caso desideriamo che sulle opere di navigazione, di difesa e su qualunque opera idraulica del Po debba essere sentito il Magistrato, perchè se questo interviene nei casi di urgenza, è giusto che debba conoscere anche i sistemi di difesa in tempo ordinario.

Il senatore Cadolini è tecnico così valoroso da sapere che anche la difesa fatta in tempo di piena va coordinata con quella in tempo di pace, e che lo scindere questi due servizi può essere fatale anche per le responsabilità che impone di fronte alle popolazioni e al Ministero. Quindi la soluzione nostra ci pare che possa soddisfare agli interessi del grande fiume da un lato e agli interessi del Veneto dall'altro.

Oltre la questione del perimetro, noi ci siamo domandati: che cosa fa il Comitato tecnico di Magistratura? Col progetto venuto dalla Camera il Comitato tecnico non aveva che da approvare i progetti fino alle 200 mila lire. Ora a noi è parso troppo poco; perchè anche un ispettore compartimentale potrebbe avere queste facoltà e le ha, in limiti più ristretti. Quindi a noi pare che questo ufficio essendo composto di quattro ispettori del Genio civile, di un ispettore forestale superiore, per le questioni che si riferiscono alle difese montane, e del presidente della Magistratura, il quale certamente dovrà essere una persona tecnica eminente, anche se non fosse un ispettore del Genio civile, a noi parve che un

corpo così rispettabile, composto di sei ispettori, debba avere le funzioni di una sezione del Consiglio superiore. Forse la nostra dizione ha sollevato qualche dubbio, come mi è sembrato da due emendamenti presentati dall'onor. Casana. Noi non mutiamo la legge organica del Consiglio superiore, perchè non istituimo una nuova sezione del Consiglio superiore (il Comitato è già composto in modo diverso da quello che lo sono le sezioni del Consiglio superiore); ma vogliamo soltanto che gli affari del territorio del Magistrato, che vengono ora trattati specialmente dalla sezione seconda del Consiglio superiore, siano trattati in seguito dal Comitato tecnico.

E sempre partendo da questi criteri, esaminando l'art. 4, nel quale, insieme coll'art. 10 *bis*, prende forme vive l'istituzione, l'Ufficio centrale ha creduto di scorgervi lacune di notevole importanza negli attributi e nelle corrispondenti facoltà di indole e azione tecnica, e per contro vi ha notati trasferimenti non necessari, e talvolta incompatibili coll'indole dell'ufficio medesimo: ad es., la facoltà di sollevare i conflitti di attribuzioni.

Questa facoltà, ora esercitata dai prefetti, è un atto di Governo che esce dalle funzioni amministrative, e per il quale il presidente della Magistratura non ha nè competenza, nè autorità.

Così non bene definite o incomplete e discordanti ci sono sembrate le facoltà attribuite in progetto al Magistrato alle acque sui consorzi di difesa, di scolo e di bonifica, come ho già accennato nella relazione.

L'Ufficio centrale è stato unanime nel riconoscere la necessità di riunire sotto l'autorità del Magistrato alle acque tutte le facoltà e tutte le disposizioni di carattere e di effetti tecnici rispetto ai consorzi. E quindi l'Ufficio centrale ha proposto l'accentramento nel Magistrato di tutte le facoltà, di tutte le attribuzioni che valgono ad assicurare l'efficacia della sua direzione unica nella risoluzione di qualunque problema e nella difesa di qualunque interesse idraulico della sua circoscrizione territoriale.

E mentre il Magistrato aveva la facoltà di proporre riduzione di spese, di esaminare i bilanci, di vigilare, non ci è sembrato che sempre queste facoltà, così come erano stabilite dal disegno di legge, dovessero avere anche effetto pratico. Noi abbiamo cercato perciò di

modificare anche queste attribuzioni da darsi al Magistrato, ma quelle facoltà che gli abbiamo assegnate, le abbiamo assegnate in modo che debbano avere un'effettiva efficacia. Assicurato questo scopo, che è pur quello che fa sorgere e caratterizza la istituzione, l'Ufficio centrale non crede che al Magistrato si abbiano a conferire facoltà che non sono pertinenti all'indole sua, come quelle di annullare le deliberazioni illegali dei consorzi, nè che intorno al Magistrato si abbia a formare l'ingombro di formalità amministrative, come ad esempio per le istruttorie precedenti la costituzione dei consorzi.

Alcune osservazioni particolari sono state fatte ieri da vari colleghi sugli articoli. In fondo io sono abbastanza soddisfatto, perchè gli emendamenti e le osservazioni presentate non sono altro che emendamenti ed osservazioni che cercano di migliorare la forma, e qualche volta, anche la sostanza del progetto, ma tutti ammettono che le modificazioni proposte dall'Ufficio centrale migliorarono molto il progetto stesso, e che da esse esce una figura di Magistrato più organica e vitale per quanto occorre aspettare i suggerimenti dell'esperienza.

Venendo a queste osservazioni particolari, dirò della parola *magistrato*, che è stata accettata dall'Ufficio centrale. Noi abbiamo ricevuto il disegno di legge dalla Camera, e non abbiamo creduto, come già ho detto prima, se non d'introdurre quelle modificazioni che ci parevano necessarie a chiarire la sostanza del progetto stesso o a precisarne meglio la forma. Il nome « Direzione compartimentale » che l'onor. Cadolini vorrebbe sostituire a quello di Magistrato, come ha osservato benissimo ieri l'onor. Tiepolo, non sarebbe nemmeno la denominazione più opportuna, inquantochè il nuovo Ufficio ha anche delle funzioni autonome, che non hanno le Direzioni compartimentali. Non ci parve proprio di fare una questione di nome. Questo nome di Magistrato alle acque, nel Veneto, è del resto così popolare che è per le popolazioni un segnacolo per l'avvenire, e l'augurio che quest'Ufficio riesca, nei limiti delle funzioni sue, degno del nome antico.

E questo noi speriamo che sarà, pensando che rafforzato dal lato tecnico, come noi abbiamo proposto, esso potrà col concorso dello Stato eseguire quei lavori che noi tutti deside-

riamo e che ne coroneranno l'opera. Perchè se l'ufficio che istituiremo a Venezia, è ufficio prevalentemente tecnico, e se l'antico Magistrato, che era il Ministero alle acque in Venezia, si occupava anche delle questioni di giustizia, di tasse ed altro, bisogna anche pensare che tutte queste questioni vengono trattate da altri organi dello Stato e quindi completato così il nuovo ufficio con tutti gli altri organismi dello Stato, io credo che possa portare degnamente il nome di Magistrato...

CADOLINI. Ha un altro significato la parola...

VERONESE, *relatore*. Nel Veneto, oramai che questo nome è stato esumato, è talmente popolare, che sarebbe quasi ferire le speranze delle popolazioni, cambiando ora questo nome. Siccome poi il nome in fondo conta poco o niente, ma conta il contenuto del progetto, così questo nome abbiamo conservato come stimolo allo Stato di fornirgli i mezzi necessari, e ai funzionari, che ne faranno parte, di tenere alte le tradizioni dell'ufficio.

Fu sollevata piuttosto una questione di ordine generale dall'onor. Casana e dall'onor. Pellegrini, dai quali dissentono l'onor. Cadolini e l'onor. Tiepolo, e anche, mi pare, l'onor. Pierantoni, sull'articolo terzo, e cioè se il presidente della Magistratura debba essere un funzionario, e se debba esservi incompatibilità politica. L'onor. Casana non vorrebbe la prima condizione e l'onor. Pellegrini neppure la seconda. Ora anche l'Ufficio centrale in questo si è trovato di fronte ad una disposizione molto discussa dalla Camera dei deputati, e non ha creduto di doverla modificare.

Esso ha creduto che fra i funzionari ci possono essere benissimo, e ci sono effettivamente, persone che possono stare a capo del Magistrato alle acque, ha creduto anche necessaria l'incompatibilità parlamentare nel senso che la politica lo distrairebbe troppo dalle sue funzioni principali che deve esercitare. Poichè questa è una legge di esperimento che potrà in qualche punto esser modificata, e l'esperienza dirà, se questa disposizione abbia bisogno di essere ritoccata.

Se il presidente della Commissione crederà, potrà anch'egli aggiungere qualche parola in proposito.

Vi è poi la questione della Commissione delle

province, che è stata sollevata dall'onor. Cadolini. L'onor. Cadolini la vorrebbe soppressa, l'onor. Casana vorrebbe anzi darle delle attribuzioni maggiori; quindi noi che stiamo nel mezzo, siamo anche nel giusto. Specialmente, essendo il presidente un funzionario, non essendo un uomo politico o non esercitando funzioni politiche, sarà bene che senta la voce della regione. Finora le province, se anche sono sentite per opere di seconda categoria, di bonifica ed altre, hanno fatto sempre la parte passiva, hanno pagato, ma hanno sempre taciuto. Sarà bene dunque che questo Magistrato, quando si tratti di questioni di nuove opere o di importanti opere di difesa, o nei conflitti tra province, comuni e consorzi, senta le province interessate. L'onorevole Cadolini avrà veduto che noi abbiamo limitato, anzi, il funzionamento di questa Commissione, e l'abbiamo limitato soltanto a determinati casi particolari, mentre prima si diceva che la Commissione sarà sentita ogni qualvolta le province sono interessate.

Ecco perchè l'Ufficio centrale non può accettare questa esclusione della Commissione, come non accetta l'emendamento dell'onor. Casana, perchè si darebbe facoltà troppo late a questa Commissione, che potrebbe creare un imbarazzo al Magistrato, quando dovesse essere convocata per volontà di un presidente di Deputazione provinciale, contro il parere del Magistrato. Il presidente della Magistratura ha bisogno di sentire la voce anche delle persone interessate su varie questioni, come faceva il Magistrato alle acque della Repubblica veneta, che sentiva così i pescatori della laguna come i più dotti matematici dell'Università di Padova, secondo le circostanze.

Ci sono ad es. questioni di pesca, che sono importanti e collegate con gl'interessi sia fluviali che lagunari, e sulle quali il presidente della Magistratura potrà aver bisogno di lumi.

Un dubbio grave era quello che in queste Commissioni si facessero sentire troppo gl'interessi particolari dei consorzi, della piscicoltura o altri interessi che oltre certi limiti possono essere in conflitto con interessi generali.

Ed è perciò che abbiamo limitati i casi in cui questa Commissione deve essere consultata, e ci pare di soddisfare da una parte un giusto

desiderio delle provincie, e dall'altra di promuovere buone relazioni fra il Magistrato e le provincie nella trattazione di grandi interessi. Quanto all'art. 7 ci si dice che gli ispettori non dovrebbero recarsi a Roma per prender parte alle adunanze generali del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Parmi l'abbiano detto l'onorevole Cadolini e l'onorevole Pellegrini. Ma le loro osservazioni non mi paiono troppo giuste.

Noi abbiamo detto bensì che gli ispettori a Venezia costituiscono una specie di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, ma se si tratta di grandi progetti riferentisi alle opere del Veneto e di altre provincie compresa quella di Mantova, o se si tratta di grandi progetti di sistemazione, questi devono essere trattati dal Consiglio superiore in adunanza generale; e allora naturalmente non si può escludere che gli ispettori del Magistrato alle acque vengano a Roma per prender parte alle adunanze generali del Consiglio.

C'è poi un'altra ragione. Pur trattandosi di un Ufficio regionale, deve essere conservata per la parte tecnica l'unità necessaria dei corpi superiori dello Stato, perchè non vogliamo creare un comitato tecnico di ispettori che rimanga isolato e al di fuori del resto d'Italia. Credo utile un affiatamento continuo fra gl'ispettori di una parte d'Italia e gl'ispettori di un'altra, perchè questi ispettori non hanno solo da trattare questioni idrauliche locali; ma potranno portare il loro contributo prezioso a vantaggio di altre parti d'Italia, se vogliamo che questo ufficio del Magistrato alle acque possa servire di modello. C'è insomma uno spirito di corpo che per il buon funzionamento dello stesso Magistrato va conservato. Vogliamo bensì una specie di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici a Venezia, perchè è necessaria; ma vogliamo anche l'unità del corpo degli ispettori del Consiglio superiore.

Naturalmente, quando gli affari del Magistrato lo esigessero, nessuno penserà di allontanare gl'ispettori dal compartimento; e a ciò si potrà provvedere col regolamento.

Ci sono altre questioni che si potrebbero trattare quando verranno in discussione gli articoli; ma giacchè sono state sollevate nella discussione generale, credo di dover rispondere anche ad esse brevemente.

Riguardo alla questione della scuola d'ap-

plicazione, sollevata dall'onorevole Cadolini, ne ripareremo quando si verrà alla discussione dell'apposito articolo, tanto più che ha parlato in senso favorevole alla proposta dell'Ufficio centrale l'onorevole collega Pierantoni.

E così risponderò pure allora alle osservazioni dell'onorevole Pellegrini sulla questione degli insegnamenti della scuola di applicazione di Padova.

Ringrazio poi l'onorevole Sormani-Moretti, per avere appoggiato la inclusione della parte di Mantova nel perimetro del Magistrato, perchè si sa che l'onorevole Sormani-Moretti fu prefetto di Venezia e di Verona ed ha studiato a fondo le condizioni di questa provincia anche in relazione alla provincia finitima di Mantova. In quanto alla sua osservazione relativamente alla laguna, che si riferisce anche all'altra grave questione sollevata dall'amico Pellegrini, vale a dire che la laguna è retta da un regolamento austriaco del 1841, dirò che questo regolamento è stato violato dall'Austria stessa per la prima immettendo il Brenta nella laguna di Chioggia e rendendo inutile il regolamento per gran parte della laguna.

Questo è un regolamento che rimase inosservato, perchè stando ad esso non si potrebbe gettare in acqua neppure, si può dire, una buccia di arancio: ma non ostante tutta la suameticolosità, si sono fatti molti interramenti anche nella laguna viva. Certo si devono impedire gli abusi dannosi al regime lagunare, ma l'applicare senz'altro questo regolamento, potrebbe da un lato favorire gli abusi e dall'altra condurre a commettere degli atti vessatori e inutili.

Quindi abbiamo raccomandato per questo al Governo di ripresentare la legge sulla polizia lagunare, quando sarà istituito il Magistrato. Per queste ragioni l'Ufficio centrale non ha creduto d'includere nella legge la facoltà per il Magistrato di decidere sui ricorsi, come desidererebbe l'onorevole Pellegrini, per la conoscenza che abbiamo della questione e per le agitazioni avvenute. Sarà meglio lasciare la decisione sui ricorsi al ministro, poichè egli, essendo fuori dall'ambiente, potrà decidere con maggiore serenità, tanto più che, come l'onorevole Gianturco sa, si tratta di una questione molto grave. Occorrerà una legge, non un regolamento come quello austriaco del 1841, che è diventato legge in tempi in cui l'Austria faceva ciò che voleva.

Lasciando intatta la questione accetterei però l'ordine del giorno che l'onor. Sormani-Moretti intende proporre. E così mi pare, se non m'inganno, di avere risposto a tutte le domande.

Presentando la nostra relazione abbiamo creduto di giovare non solo alle popolazioni contristate molto spesso da grandi sciagure, bensì anche di poter fare opera saggia nel provvedere ad un ufficio, che si occuperà della sistemazione e della regolarizzazione delle nostre acque, nella parte più difficile d'Italia e che nello stesso tempo servirà di esempio anche alle altre regioni. Se questo fine sarà raggiunto crediamo che il Magistrato alle acque sarà degno delle gloriose tradizioni dell'antica Repubblica di Venezia. (*Approvazioni*).

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione; prego i signori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Signori senatori. L'ora tarda mi consiglia di riassumere il mio pensiero intorno ai punti fondamentali del presente disegno di legge, rimettendomi, per i particolari, al dotto discorso che ha fatto testè il senatore Veronese. Vengo subito alla vessata questione della circoscrizione del compartimento affidato al Magistrato alle acque. La questione riguarda quel bacino della provincia di Mantova compreso tra la sinistra del Po ed il Mincio, e che ha per recipiente di scolo il fiume Tartaro.

Dinanzi alla Camera dei deputati il progetto redatto dal mio predecessore, onor. Carmine, aggregava completamente tutta la provincia di Mantova al compartimento del Magistrato alle acque. Fu fatta proposta di escluderla dall'onorevole Mantovani, e la proposta fu accettata a malincuore dal relatore dell'altro ramo del Parlamento, onorevole Romanin-Jacur, e più a malincuore dall'onorevole sotto-segretario di Stato Ferrero di Cambiano, che ne sostenne la discussione in luogo del ministro. Ma fu aggiunto un comma, con cui, volendo lasciare aperta alla provincia la via di giovare dei benefici della nuova legge, si diceva che con decreto Reale si sarebbero potute aggiungere nuove provincie al compartimento. Io non ho la pa-

ternità nè del primo, nè del secondo testo, perchè non ero allora ministro, e quando l'Ufficio centrale del Senato mi fece presenti le difficoltà che sarebbero derivate dall'escludere quel bacino della provincia di Mantova, che ha per scolo il fiume Tartaro, non ho potuto non convincermi che la soluzione proposta dall'Ufficio centrale era la meglio rispondente ai bisogni idraulici, dei quali soltanto noi ci dobbiamo preoccupare, perchè, come è stato notato da tutti gli oratori, ogni altro criterio di carattere amministrativo non può aver luogo in questa legge.

Mi sono domandato più volte, ascoltando i discorsi dei senatori Cadenazzi ed Arrivabene, quali siano i danni che la provincia di Mantova verrebbe a patire, quando questo disegno di legge venisse approvato. Ho inteso parlare di danni alla irrigazione; ma il regime legale delle irrigazioni resterà il medesimo, sia che parte del bacino Mantovano venga aggregato al Magistrato alle acque sia che non; e del resto bastano due semplici osservazioni per convincersi che non solo non vi è nessun danno ad accogliere la proposta, ma è necessario di accoglierla, per l'inscindibile rapporto che corre tra l'influente ed il recipiente.

Che cosa è il Tartaro? È appunto il recipiente, nel quale scorrono le acque delle bonifiche veronesi ed ostigliesi, che sono in gran parte bonifiche mantovane. Ora, com'è possibile che ad un'autorità sia affidata la cura del Tartaro, che è il recipiente, e ad altra la cura delle acque che scorrono in quel recipiente?

I mantovani si preoccupano forse delle difficoltà di attuazione del grandioso progetto compilato da un uomo di molto ingegno, dall'ingegnere Averone, col quale si proporrebbe di far scaricare il Mincio, non nel Po, ma nel Tartaro. Io voglio per un momento ammettere che quel progetto sia in ogni sua parte maturamente studiato e degno di essere accolto. Ma, se il progetto Averone riuscisse tecnicamente dimostrato tale da essere eseguito con vantaggio della cosa pubblica, e il Mincio venisse versato nel Tartaro, poichè il Tartaro non può aumentare notevolmente il volume di acqua di cui è capace, avuto riguardo al livello del mare, come mai si può affidare a due autorità il regime dei due bacini?

Non voglio esprimere giudizi sul progetto Averone. Ma spero che Mantova mi renderà lode di aver preso a cuore le condizioni idrauliche della provincia.

Ho nominato una Commissione di tecnici eminenti per esaminare come fosse possibile ripararvi. I tecnici sono andati sul posto e poichè, onor. Veronese, non sono punto disposti a pascersi di fantasie, ma sono gente pratica e seria, essi mi hanno già diretto un rapporto che così conclude: «Dopo molte discussioni è sorta la prudenziale necessità che prima di decidere se si debba o non vincolare la sistemazione dei laghi mantovani all'attuazione proposta dall'Averone e intraprendere costosi studi, si debba approfondire se la proposta è possibile, non solo tecnicamente in sè, ma anche in riguardo ai grandi interessi che farebbero capo ad essa; e perciò, d'accordo con i miei colleghi, ho formulato delle questioni alle quali l'ingegnere Averone è invitato a dare risposte esaurienti».

In altri termini, siamo in un periodo del tutto preparatorio, e quei tecnici eminenti procedono con la ponderazione necessaria in cose così importanti.

Sia sicuro il senatore Veronese che la questione sarà esaminata non solo sotto il rispetto della bonifica, ma anche della polizia fluviale del Po; e, poichè la proposta Averone potrebbe, gettando il Mincio nel Tartaro, alterare la navigazione interna del Po, io assicuro che, anche sotto questo aspetto, il progetto sarà ponderatamente esaminato.

Si aggiunga che potrebbe esservi contraddizione d'interessi fra Mantova ed altre regioni, poichè immettere nel Tartaro una quantità di acqua che la natura non vi ha immesso, può mettere in pericolo la provincia di Rovigo, anzi tutto il Polesine.

E passo oltre.

Il concetto della legge, come parecchi oratori hanno notato, è stato quello di concentrare i servizi e la direzione tecnica di tutto il regime delle acque del Veneto in un'unica mano, concentrare i servizi della navigazione interna col servizio propriamente fluviale e con quello forestale, perchè questi servizi hanno intimo nesso tra loro. Io credo che questo sia stato un provvedimento assai opportuno, perchè, purtroppo, parecchie volte si sono visti grandi lavori idrau-

lici inefficaci, per difetto di sistemazioni montane.

D'accordo col ministro dell'istruzione, abbiamo creduto di creare nella Università di Padova una scuola specializzata di scienze idrauliche.

Il mio amico e collega dell'istruzione è trattenuto nell'altro ramo del Parlamento, ma io sono autorizzato a dire, in sua vece, che ciò non è stato fatto per menomare l'importanza delle altre Università del Regno, giacchè titoli di ammissione ai concorsi pel Magistero alle acque saranno validamente conferiti da tutte le Università, e perchè non è utile seguire sempre quel criterio di uniformità, che ci ha indotti a creare istituti scientifici secondo la stessa formola, senza tener mai conto dei bisogni speciali di alcune regioni.

Poche parole dirò intorno a due altre questioni discusse da parecchi senatori. Si è domandato, perchè mai il Governo debba avere le mani legate nello scegliere il Magistrato alle acque fra i funzionari dello Stato, mentre potrebbe sceglierlo anche fra privati cittadini che fossero tecnici eminenti. Mi associo alla preghiera dell'onor. Veronese di non insistere su questo emendamento.

Esso fu discusso anche nell'altro ramo del Parlamento e io accettai che la scelta si facesse fra funzionari, poichè è molto raro nel nostro paese che, quando si tratti dell'alta scienza, rimanga fuori chi è degno di stare dentro; o nell'Università o negli alti posti del Genio civile sono coloro i quali veramente si può dire hanno la più grande competenza scientifica e tecnica.

Certi limiti possono a primo aspetto parere eccessivi; ma sono opportuni ad evitare abusi. Per codesta ragione istessa non potrei consentire negli emendamenti che limitassero la incompatibilità parlamentare: vi è un rapporto di gerarchia fra il ministro e il Magistrato alle acque: vi sono diritti di ricorso contro le deliberazioni prese dal Magistrato, ed il concetto fondamentale della nostra legge d'incompatibilità è che dove vi sia rapporto di gerarchia, sicchè l'autorità del ministro sopravanzi la libertà del deputato, vi è una incompatibilità legale.

E d'altra parte, onorevoli senatori, io prego gli uomini eminenti che hanno fatto simile proposta, a considerare che il compito del Magi-

strato alle acque sarà il compito di tutte l'ore; egli dovrà dedicare tutta la sua attività ad un ufficio, che da un momento all'altro può presentare urgenze che non ammettono un'ora di dilazione; e distrarlo nelle competizioni piene di passioni della politica non pare cosa prudente; egli sarebbe un Magistrato cartaceo, e noi vogliamo invece uno che spenda tutta la sua opera nell'adempimento della sua missione, poichè è una vera missione questa che lo Stato gli affida.

Una parola sul Comitato tecnico di magistratura. Questo Comitato non è, come benissimo ha detto il senatore Veronese, una Sezione del Consiglio superiore: la legge organica sul Consiglio superiore non è punto modificata: il Comitato avrà le funzioni di una Sezione del Consiglio superiore, il che vuol dire che a Venezia si potrà avere un parere equivalente a quello della Sezione del Consiglio superiore. Si chiede: gl'ispettori che partecipano al Comitato di magistratura potranno intervenire alle sedute del Consiglio in Roma? Mi pare che il senatore Cadolini, e con lui altri suoi colleghi, abbiano espresso il desiderio che, salvo che per gli affari del Magistrato alle acque, essi non possano intervenire; può parere eccessivo simile divieto, poichè giustamente l'onorevole relatore osserva essere utile l'affiatamento fra gli altissimi funzionari che dovranno provvedere alla difesa contro le acque in altre regioni d'Italia e quelli specializzati del Magistrato. Evidentemente però, l'aver attribuito al Comitato tecnico di magistratura le funzioni del Consiglio superiore, non menoma il diritto del ministro, secondo le leggi e i regolamenti vigenti, di far trattare in adunanza generale le questioni più gravi, nè il dovere del ministro di far trattare in adunanze generali affari di competenza delle adunanze stesse.

Alcuni senatori hanno domandato perchè mai non si fosse compreso, nel perimetro della Magistratura delle acque, il Po.

Ebbene il Po non è stato compreso per ragioni di carattere tecnico.

Abbiamo fatto un'ardita legge di esperimento. Noi abbiamo per la prima volta, si può dire, fatto un grande esperimento di decentramento amministrativo; dico per la prima volta, perchè non credo citati del tutto esattamente gli altri casi d'istituti autonomi. Noi abbiamo vo-

luto creare un organismo che, mentre non faccia del Magistrato alle acque una specie di ministro con residenza a Venezia, e non responsabile davanti al Parlamento, pur tuttavia abbia molte delle attribuzioni del potere centrale. A questo esperimento abbiamo creduto dover procedere per gradi, tanto più che il Po ha le leggi naturali che lo governano e ne fanno un fiume che ha bisogno di un proprio regime. Già la Commissione, presieduta dall'onor. Romanin, che preparò questo disegno di legge, ebbe a dire che il Po bisognava metterlo tutto sotto un unico ufficio idraulico.

Questa legge, come dicevo, è un ardito tentativo di decentramento e non è una legge di privilegio; no: è una legge che tende a provvedere a speciali bisogni, come speciale è la costituzione idrografica del Veneto; basta guardare la carta d'Italia per vedere quanto diversa dalle altre regioni sia la condizione del Veneto sotto il rapporto idraulico. A bisogni speciali leggi speciali. Abbiamo provveduto con leggi speciali alla Basilicata, alla Sardegna, alle Calabrie, con uno slancio di fraterno patriottismo; ebbene, provvediamo con legge speciale - non con legge di favore o di privilegio, come diceva l'onor. Cadenazzi - anche alle provincie venete.

È una legge questa che nasce sotto un nome augurale. Sono persuaso delle buone ragioni storiche addotte dall'onor. Pierantoni, cioè che l'antico Magistrato alle acque abbia poco da vedere con quello che istituiamo oggi: questo non avrà diritto di far leggi, nè di amministrare la giustizia. Questa legge però ha accettato il nome augurale: i grandi nomi storici hanno un'intima virtù suggestiva, che talvolta vale più delle cose. Nel Veneto è divenuto così popolare il concetto della rinascita dell'antico Magistrato delle acque, che quasi parrebbe di strappare al cuore popolare una delle sue illusioni, se oggi lo si chiamasse con la frase, precisa, ma volgare di « direzione compartimentale delle acque venete ».

Io confido che la legge, sfrondata di tutto ciò che andava oltre il pensiero di coloro che primi la pensarono e la proposero, porterà utili frutti. Già molte volte è stato deplorato che, in occasione di piene, lo Stato abbia sopportato grandi sacrifici, abbia compiuto grandi opere, ma sia per difetto di coordinazione, sia per il ritardo

con cui i provvedimenti furono presi, sia per difetto d'integrazione dei servizi pubblici, i frutti non furono grandi quanto i sacrifici.

Mi auguro che il frutto questa volta sarà proporzionato al sacrificio, e che avremo fatto un fecondo esperimento, il quale potrà più tardi essere allargato anche in quelle altre regioni d'Italia, le cui condizioni sono analoghe a quelle del Veneto.

Con questa speranza io mi auguro che il Senato vorrà dare voto favorevole a questo disegno di legge.

Ringrazio gli onorevoli senatori che hanno sostenuto il progetto, e chieggo scusa, se non do a tutti risposte analitiche, perchè mi pare che lo abbia fatto già l'onor. relatore, e l'ora tarda mi consente di chieder venia per questa omissione. (*Approvazioni vivissime*).

ARRIVABENE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ARRIVABENE. Signori senatori! Come voi vedete, io, modesto agricoltore, mi trovo innanzi a formidabili contraddittori, a due specialmente che hanno or ora parlato, l'onor. ministro dei lavori pubblici e l'onor. relatore dell'Ufficio centrale. Anzitutto, a nome dei Mantovani che si commossero grandemente dinanzi a questa legge e alla modificazione che si è fatta all'art. 1° del testo approvato dall'altro ramo del Parlamento, ringrazio il ministro dei lavori pubblici di aver qui riconfermate le buone intenzioni che egli ha verso i mantovani e di aver affidato che la Commissione a cui ha dato l'incarico di studiare il grande problema idraulico mantovano non desisterà dai propri studi, e li farà completare in guisa di trovarci di fronte a un progetto completo ed esauriente.

Dopo questo ringraziamento, debbo rispondere al relatore. Il relatore mi ha fatto l'effetto di uno schermitore assai valente, ma che dinanzi all'azione dell'avversario con grande abilità ha saputo deviarne la lama, facendo quello che nel linguaggio schermistico si chiama contro-cavazione, neutralizzando l'attacco.

Comincerò dallo sgombrare il terreno in quella parte in cui l'onor. relatore volle segnalare al Senato una contraddizione nella quale sarei caduto io e, per avventura, anche l'ot-

timo amico mio il senatore Cadenazzi; contraddizione che si riferisce agli Ostigliesi. L'onorevole relatore volle dare notizia al Senato di una deliberazione di quel Consorzio, ma io gli faccio riflettere che dagli Ostigliesi non si conosceva allora il progetto Averone, del quale io ho sott'occhio una carta sufficientemente dettagliata per poterlo spiegare. Quel progetto vuole, signori senatori, non già immettere il Mincio nel Fissero, ma vuole, e lo dissi nella seduta di ieri, eseguire una specie di laparatomia sui terreni posti a cavaliere del fiume Oglio nel suo corso inferiore, alla sinistra del Po, fino al mare; cioè fare un'opera idraulica grandiosa che imiterebbe quella da noi mantovani compiuta e che l'onor. ministro, spero, vorrà presenziare alla sua inaugurazione nel mese venturo, la bonifica voglio dire, del Mantovano-Reggiano sulla riva destra del gran fiume. Il progetto Averone segue quello che si chiama il *Tallway* dell'antica valle del Mincio, il quale andava al mare, ed incontra il Fissero; ma se l'incontra non entra nell'alveo attuale di esso, perchè ciò sarebbe rovinoso, ma sulla traccia dell'alveo ridotto a grande e profondo canale, che dovrà raccogliere tutte le acque che si vogliono convergere al mare. È una cosa ben diversa. Se non fosse così, avrebbero ragione d'insorgere i polesani, perchè si verrebbe a minacciarli di accrescere il volume delle acque, già ragguardevole, dei loro attuali canali.

Al contrario, leggesi in un giornale di Rovigo, di data recente, un memoriale dei Consorzi di diverse associazioni agrarie, col quale si approva pienamente che si facciano quegli studi onde risolvere il problema *radicalmente* anche sull'ampio estuario del Polesine. L'onorevole Veronese infatti, che l'ha studiato con tanto amore e che fu in parecchie e gravi questioni fra i Consorzi del Polesine chiamato arbitro, saprà che sono tutti ripieghi quelli che si adottano ora; sarebbe come andare a curare coi pannicelli caldi una parte che si deve amputare; è un continuo sprecar denari; mentre il giorno che noi imprenderemo l'attuazione di un grande progetto quale ora la scienza idraulica mostra che si può fare, dopo la bonifica a cui ho accennato, anche i Rovighesi saranno con noi; mentre oggi non si oppongono a che prima lo si studi nei minimi dettagli...

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Perchè questa sfiducia nel Magistrato? Io proprio non la capisco.

ARRIVABENE... Onor. signor ministro, ho voluto sgombrare il terreno per dimostrare che non calzava la citazione fatta dall'onor. Veronese al Senato del voto espresso il 12 giugno 1905 dai Consorzi delle Valli Ostigliesi e Veronesi. Ora questo voto degli Ostigliesi era precedente al progetto Averone, da me segnalato e oggidi la pubblica opinione è assai mutata in quei paesi. Vengo ora ad indicare i danni della grande Digagna di Pozzuolo, cioè i danni di quel meraviglioso sistema di canali irrigui che lo stato di Mantova, governato dai Gonzaga, seppe fare quattro secoli e mezzo fa. Dissi ieri che sul fiume Mincio, sbarrato nell'anno 1445 dal secondo Marchese di Mantova, ha origine la fossa di Pozzuolo dalla quale si diramano sei canali. Ora da questi canali che provengono da una bocca sola, quattro vanno nel lago di Mantova e non appartengono al perimetro del Magistrato; due entrerebbero nella sua giurisdizione perchè mandano i loro scolatici al basso Tartaro. In verità, signori senatori, io non so comprendere come si potrà reggere l'amministrazione di questo Consorzio che è unica, avendo due de' suoi canali soggetti a una magistratura straordinaria, mentre gli altri si governerebbero mediante la legge comune. Ciò sarebbe assai dannoso per il buon andamento dell'Amministrazione consorziale di quelle digagne, mentre sarebbe disastroso per i terreni da sottoporsi alla irrigazione con delle nuove concessioni d'uso d'acqua.

L'onorevole relatore attribuisce al solo Stato l'accordare tali concessioni, ma il Magistrato alle acque dovrà sempre esprimere il suo parere, e questo parere sarà sempre nell'interesse proprio e non mai nell'interesse dei richiedenti; non si vorranno cioè accordare nuove concessioni. Quanto alle vecchie, quelle accennate dall'onor. Veronese, che esistono già di diritto negli antichi trattati, terminato il trentennio potrebbero decadere non rinnovandole in tempo per negligenza; si dovranno allora domandare come se fossero delle nuove investiture.

C'è il caso che anche queste vecchie investiture abbiano a loro volta a trovare inciampi, perchè evidentemente si vorrà limitare il volume delle acque mantovane immittenti nel Tartaro.

E veniamo agli argini. Gli argini noi li abbiamo conquistati da secoli, e i nostri più insigni ingegneri ci hanno lasciato delle opere gloriose per la difesa dei fiumi a cominciare dal Pitentino che nel 1190 sbarrò il Mincio a Governolo e lo disciplinò dalle sue origini al Po.

Ma poi, signori senatori, ponete ben mente alla stridente contraddizione che ho fatto rimarcare anche ieri: come, voi con la presente legge non vi occupate degli argini del Po, ma vi rimettete ad un semplice regolamento per difendervi dalle sue insidie, dalle minacce, pel tratto da Ostiglia al mare; mentre avete compreso nel vostro perimetro parte del bacino del Mincio, perchè le sue acque scorrono nella parte inferiore del Tartaro!

È questo che vi chiedevo ieri, è questo che vi chieggo oggi, cioè la ragione di così stridente contraddizione!

Ebbene, onor. Veronese, lei è troppo colto in materia per ignorare il nome dell'ingegnere Bognòlo, che per 30 e più anni diresse l'Ufficio tecnico! Che cosa diceva l'ingegn. Bognòlo, che aveva di presenza fino alla tarda età atteso alla difesa degli scoli del Veronese e del Polesine? Diceva: *tutta questa roba bisogna governarla col Po*. Ecco come egli risolveva la grande questione idraulica sovrastante il Delta che il Po ha formato da secoli e che si chiama oggi il Polesine. Ma voi avete nel perimetro assegnato alle vostre cure il piccolo consorzietto al quale ho accennato ieri, e che si chiama del Fissaretto. Io ne chiesi anche privatamente all'onor. Veronese; e con quella lealtà che si deve avere tra contraddittori aperti e sinceri, gli dissi: che cosa fate di quelle acque che sono tuttavia delle acque che vanno nel Po? Egli rispose: noi non ce ne curiamo, poichè sono acque raccolte dal Po. Ma a queste acque voi accennate all'art. 1, perchè in parte esse hanno per recipiente di scolo il fiume Tartaro. Le acque della scarpata dell'argine di sinistra del Mincio vanno tutte al Tartaro. Ma ciò non è una ragione di concedere a voi la cura di quegli argini che noi abbiamo difesi da secoli; e nel 1879 da una immane minaccia del Mincio. Sono accorse allora le popolazioni intere ad apprestare le difese, e siccome i mezzi dati dal Governo erano insufficienti e la persona adibita non aveva conoscenza dei luoghi, nè le cognizioni pratiche adatte perchè prove-

niva da un ufficio dell'Italia meridionale, un grido unanime sorse a designare l'ingegnere capace di assumere la responsabilità dell'ora. L'ingegnere Ugo Arrivabene, il quale, sfidando il pericolo, diresse il lavoro di migliaia di contadini terrieri e scongiurò la catastrofe!

Ora, se in un frangente simile dovesse provvedere il Magistrato alle acque, che cosa farà? Non si farà altro che dilazionare, nel momento più urgente della difesa, l'invio dei mezzi che si debbono impiegare per poter compiere il miracolo che nel 1879 abbiamo compiuto noi. Ma poi, questa questione del Tartaro l'hò voluta studiare con molta diligenza, perchè desidero essere esatto nelle cose mie. E che cosa trovai? Che il Tartaro ha la sua origine sulle alture di Somma Campagna; lo chiamano fiume, ma nel suo corso superiore è quasi un rigagnolo, che per la direzione che ha, diventa scolo; un vero scolo delle acque del Basso Veronese per un corso che oltrepassa i cento chilometri. Prima di arrivare al Canal Bianco, il Tartaro riceve, ripeto, tutte quelle acque, mentre le mantovane entrano nell'ultimo breve tratto della sua percorrenza, ed in una misura assolutamente minima. Riflettete, signori senatori, che l'irrigazione mantovana si opera su ben 15,000 ettari di terreni leggeri; quindi, se si irriga, il volume d'acqua dei canali artificiali Molinella e Tartagliana, è reso minore e sempre meno dannoso per le terre inferiori situate oltre il confine della provincia nostra da quella banda.

Signori senatori. Per le considerazioni che ho fatto, d'accordo anche col collega Cadenazzi, mantengo il nostro proposito. All'articolo primo cioè, presenteremo uno speciale emendamento per sopprimare le condizioni di fatto create da questa legge al bacino del Mincio, per opera dell'Ufficio centrale e ritornare al testo dell'articolo approvato dalla onorevole Camera dei deputati.

Comunicazioni del Governo.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ho l'onore di annunciare al Senato che Sua Maestà il Re, con decreto in data

d'oggi, ha nominato ministro di grazia e giustizia e dei culti l'onor. deputato prof. Vittorio Emanuele Orlando.

PRESIDENTE. Do atto al Presidente del Consiglio di questa comunicazione.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo la discussione sul Magistrato alle acque.

CASANA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CASANA. Ho domandato la parola dopo l'onorevole Arrivabene, che ha fondato le sue argomentazioni sul presupposto che l'istituzione del Magistrato alle acque abbia a compromettere l'attuazione del grandioso progetto Averone. Già l'onorevole ministro ha fatto presente come ciò non sia possibile; ma a me sembra che, se la cortesia dell'onorevole relatore e dell'onorevole ministro lasciarono che la discussione si dilagasse sull'argomento di quel grandioso progetto, non convenga per altro che noi vi ci addentriamo maggiormente, perchè esso è un progetto estraneo assolutamente al disegno di legge che abbiamo dinanzi a noi. Non è ammissibile che il Senato entri nell'argomento dell'attuazione di quel progetto, che può avere eccitato le fantasie delle popolazioni interessate, ma che ha ancora bisogno di molti e profondi studi sia per poter decidere non solamente se sia da farsi, ma anche solo se sia tecnicamente attuabile. Dunque la questione nel caso presente non dovrebbe essere che questa sola, e cioè rispetto al progetto Averone, come rispetto a qualunque altro che possa interessare la provincia di Mantova, se il presente disegno di legge opponga ostacoli a che sia debitamente esaminato ed eventualmente attuato. Ora il disegno di legge che sta innanzi a noi, non è che un disegno di legge per la istituzione di uffici i quali hanno per mandato di esaminare e di provvedere, nei limiti delle leggi esistenti, e nulla contiene che metta fuori della legge la provincia di Mantova.

Quando un'opera od un progetto qualunque che la possano interessare, abbiano ad essere esaminati, seguiranno l'istruttoria delle leggi vigenti. La sola diversità che viene a crearsi è questa: al presente bisogna richiedere l'avviso di tutti i singoli uffici tecnici ed ammini-

strativi delle regioni toccate dal progetto; invece, dopo l'approvazione del disegno di legge, s'interrogherà soltanto il Magistrato alle acque, per la parte cadente nel comprensorio, contemplato nella legge stessa, ed i competenti uffici del Genio civile e gli altri uffici amministrativi per le parti che esorbitano dal comprensorio.

Quindi, non vi è proprio nulla che pregiudichi l'effettuazione di qualsiasi opera grandiosa che possa interessare la provincia di Mantova, come qualunque altra provincia. Io chiedo venia al Senato se ho preso la parola, ma mi nacque il dubbio che il calore spiegato dall'egregio nostro collega, nel correre dietro all'idea grandiosa del progetto Averone, avesse potuto influire sull'animo del Senato, come se il disegno di legge fosse tale da impedire opere utili, o provocare l'attuazione di opere credute dannose alla regione mantovana; ciò che assolutamente non è.

Il disegno di legge non contempla che la istituzione di un ufficio, presso il quale si farà, approvato che sia, l'istruttoria che ora è demandata ad altri uffici.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Io non posso che associarmi alle dichiarazioni dell'onor. Casana; noi non siamo chiamati qui a giudicare progetti; e neppure ad esaminare la possibilità tecnica ed economica del progetto Averone per quel che riguarda il Po, le cui condizioni di navigazione, si dice, potrebbero essere turbate.

Qui si deve discutere soltanto dell'opportunità di affidare al Magistrato alle acque l'esame di questa possibilità, e più tardi, nell'affermativa, l'istruttoria del progetto Averone o di altri relativi al Mantovano.

Io non so intendere le preoccupazioni alle quali allude l'onor. Arrivabene; tanto più che l'art. 12 del disegno di legge dice che nulla è innovato nelle norme amministrative relative alle concessioni di acqua.

Nè posso accettare la proposta di rimandare al regolamento questa spinosa questione.

Dopo una discussione parlamentare così solenne nell'uno e nell'altro ramo del Parlamento, io non posso addossarmi la responsabilità di

decidere, in sede di regolamento, la questione che ha la sua sede qui nel disegno di legge.

VERONESE, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VERONESE, *relatore*. Mi associo anche io a quanto ha detto l'onor. Casana, così autorevole, anche per essere egli il presidente della Commissione per la navigazione interna.

Voglio solo osservare che, parlando di progetti di fantasia, ho parlato in genere. Non ho voluto però nè potevo dare un giudizio preventivo sul progetto Averone, fatto da un ingegnere intelligente e meritevole di essere incoraggiato; ho detto soltanto che esso va completato non essendovi nel progetto stesso tutti gli elementi necessari per poter giudicarlo.

E quindi tanto meno ho parlato di progetti di fantasie da parte degli ispettori, che si sono recati sul luogo e per i quali ho la maggiore stima. Lo stesso onor. Arrivabene mi ha dato ragione con le sue parole. Egli ha detto che la domanda degli ostigliesi precedette il progetto Averone. Ma che cosa ha a che fare il progetto Averone con la questione del bacino in questione?

Quanto ai canali, l'onor. Arrivabene disse ieri che noi comprendiamo nel territorio del Magistrato la sinistra del Mincio e del Po, ma ciò non è esatto, noi escludiamo l'una e l'altra. Quindi esclusa la sinistra del Mincio e quella del Po noi intendiamo sola la parte interna, e non tutta, ma soltanto quella che scola nel Tartaro.

Quanto poi alle derivazioni nulla è innovato, dice il progetto, rispetto alle vecchie concessioni delle derivazioni, e per le nuove sarà sentito il Magistrato sull'istruttoria, ma non ha potere di decidere, perchè son molti gli interessi collegati colla derivazione delle acque.

Dunque i mantovani possono essere tranquilli. Perchè potrebbe opporsi il Magistrato alle nuove derivazioni? Solo nel caso che fosse derivata tanta acqua dal Mincio da alterare il regime degli scoli. Ma questo è impossibile. Anche senza il Magistrato il Governo non potrà mai fare delle concessioni di derivazioni di acqua dal Mincio da poter poi danneggiare le bonifiche per le quali lo Stato profuse e profonde tanti milioni.

La questione mi sembra ormai così matura che il Senato possa senz'altro deciderla.

ARRIVABENE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ARRIVABENE. Fu appunto la misura del parlare che mi costrinse ad essere breve; e, per dimostrare che io non ero caduto in contraddizione, dissi che il progetto Averone era stato pubblicato dopo l'istanza fatta dagli Ostigliesi nel giugno 1905; perciò solo accennai al progetto Averone. Non accennai invece al fatto reale e cioè: che il Consorzio delle valli veronesi esiste solo di nome, ma non ha mai operato; e i poveri Ostigliesi hanno atteso fino ad ora per ottenere qualche cosa; e quando si videro innanzi un progetto di quella natura, che portava una sistemazione radicale ai loro terreni, allora si sono rivolti a questo nuovo vangelo; ricordando che fino ad oggi sono stati trascurati dai consorziati, in maggioranza veronesi, che sono i proprietari delle valli segnalate.

Riguardo poi agli argini, io domando all'onorevole Veronese: come si deve intendere questo primo comma dell'articolo 2°?

VERONESE, *relatore*. Ne parleremo dopo.

ARRIVABENE. Ad ogni modo, ho desiderato riprendere la parola per dire e dimostrare che non son caduto in alcuna contraddizione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Rinvieremo a domani la discussione degli articoli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Stato degli ufficiali del R. esercito e della R. marina:

Senatori votanti	100
Favorevoli	91
Contrari	9

Il Senato approva.

Costruzione di un edificio per la sede di una direzione generale della Cassa dei depositi e prestiti e delle Aziende e degli Istituti da essa amministrati:

Senatori votanti	100
Favorevoli	88
Contrari	12

Il Senato approva.

Concessione di una lotteria a favore della Lega Navale Italiana:

Senatori votanti	100
Favorevoli	84
Contrari	16

Il Senato approva.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

I. Relazione della Commissione pei Decreti registrati con riserva:

Regio decreto 29 novembre 1906 col quale si danno nuove disposizioni in riguardo al Consorzio obbligatorio per l'Industria solfifera siciliana (N. LXXVI-A - *Documenti*).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Istituzione del Magistrato alle acque per le provincie Venete e di Mantova (N. 303 - *urgenza*);

Costituzione dei Consorzi per la difesa della viticoltura contro la fillossera (N. 389);

Provvedimenti a favore dell'Ospedale civile di Palermo e riforme di lasciti esistenti in Sicilia (N. 435);

Organico dei veterinari governativi di confine e di porto (N. 340);

Estensione agli impiegati delle Amministrazioni provinciali e delle istituzioni pubbliche di beneficenza della legge 6 marzo 1904, n. 88 (N. 439);

Personale civile dei depositi di allevamento cavalli (N. 442);

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1901-902 (N. 223);

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1902-903 (N. 224);

Autorizzazione della spesa pel pagamento ai signori Talamo e Mannajuolo della somma ad essi dovuta in seguito alla sentenza 11 dicembre 1905 della Corte di Appello di Roma in ordine al progetto di una nuova aula nel palazzo di Montecitorio (N. 457);

Distacco del comune di Vidracco dal mandamento di Vico Canavese e sua aggregazione al mandamento di Castellamonte (N. 419);

Aumento del fondo stanziato nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio, per il concorso dello Stato nella concessione dei mutui, in dipendenza dell'art. della legge 18 agosto 1902, n. 356 (N. 451);

Chiusura dello stralcio della liquidazione dell'antico Monte di Pietà di Roma (N. 396);

Modificazioni agli stipendi ed all'organico del personale della giustizia militare (N. 441);

Modificazione alla legge sull'ordinamento del R. Esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra relativa al personale degli stabilimenti militari di pena ed a quello dei depositi di allevamento cavalli (N. 443);

Aggregazione del comune di Guardialfiera al mandamento di Casacalenda (N. 418);

Separazione delle frazioni di Mercatino, Perticara, Secchiano, Uffogliano, Torricella e Sartiano dalla frazione di Talamello in provincia di Pesaro, e costituzione in due comuni autonomi (N. 421);

Tombola telegrafica a favore degli ospedali civili di Lanciano e di Vasto (N. 447);

Costituzione in comune autonomo della frazione di Santa Maria la Fossa (Grazzanise) (N. 456);

Tombola telegrafica a favore dell'Ospedale civico di Terni (N. 449);

Modificazione all'art. 3, numero 5°, della legge 12 dicembre 1875, n. 2837, che istituiva due Sezioni temporanee di Corte di Cassazione in Roma (N. 400);

Modificazioni al ruolo organico della Regia scuola mineraria di Caltanissetta (N. 453);

Ruoli organici del personale civile insegnante della Regia Accademia Navale e della Regia Scuola macchinisti (N. 450).

La seduta è sciolta (ore 18,30).

Licenziato per la stampa il 19 marzo 1907 (ore 20).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO NELLA TORNATA DEL 14 MARZO 1907

Sullo stato degli ufficiali del R. Esercito e della R. Marina

PARTE PRIMA

Degli ufficiali in servizio attivo permanente.

TITOLO I.

Del grado.

Art. 1.

Il grado conferito con decreto Reale costituisce lo stato dell'ufficiale.

Art. 2.

L'ufficiale non può perdere il grado se non per rinuncia accettata con decreto Reale, o per una delle cause seguenti:

- a) Perdita della cittadinanza;
- b) Condanna:

1° per delitto, ad una pena restrittiva della libertà personale per un tempo maggiore di tre anni, eccettuato il caso indicato negli art. 239 e 242 del Codice penale comune;

2° per alcuno dei delitti preveduti negli art. 168, 335, 345, 346, 402, 403, 404, 413, 415, e 418 del Codice penale comune, e negli articoli dall'856 all'861 del Codice di commercio;

3° per qualsiasi delitto, ad una pena restrittiva della libertà personale di qualunque durata, quando siavi congiunta, come pena o effetto penale, la interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici; ovvero siavi aggiunta, per sanzione di legge o per disposizione del giudice, la sottoposizione del condannato alla vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza;

4° alla degradazione, destituzione o dimissione, come pena o effetto penale, per un reato preveduto nella legge penale militare;

c) Rimozione:

1° per offesa alla sacra persona del Re, o del Reggente durante la reggenza, ovvero ad una fra le persone della Famiglia Reale;

2° per manifestazione pubblica di una opinione ostile alla monarchia costituzionale, alle istituzioni fondamentali dello Stato od alle libertà garantite dallo Statuto del Regno; ovvero partecipazione ad un'associazione diretta a scopi ostili alla monarchia, alle istituzioni o alle libertà medesime;

3° per eccitamento pubblico alla disobbedienza delle leggi, o all'odio fra le varie classi sociali; ovvero partecipazione ad un'associazione diretta ad alcuno di questi scopi;

4° per mancanza contro l'onore o per mancanza grave contro il decoro del grado, ovvero per mala condotta abituale;

d) Eliminazione dai ruoli:

1° per persistenza nelle cause che motivarono la sospensione dall'impiego;

2° per sospensione dall'impiego protratta per due anni;

3° per negligenza abituale, ovvero per mancanza grave in servizio o contro la disciplina.

Art. 3.

Per l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo precedente, si osservano rispettivamente le norme seguenti:

a) La perdita della cittadinanza è dichiarata, sull'istanza del pubblico ministero, dal tribunale civile del luogo ove ha sede il corpo cui appartiene l'ufficiale;

b) Nel caso di condanna, la perdita del grado si verifica dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile; ma, se trattasi di sentenza contumaciale pronunciata dalla Corte d'assise o da un giudice militare, si verifica dopo trascorsi tre mesi dall'affissione della sentenza.

La condanna pronunciata da un giudice straniero produce la perdita del grado, quando, in seguito a domanda del ministro della guerra o della marina, sentito il Consiglio di Stato, la Sezione d'accusa della Corte d'appello di Roma abbia dichiarato che il procedimento fu regolare secondo le leggi dello Stato straniero e che la condanna è tale, che, per le disposizioni della legge italiana, importerebbe la perdita del grado.

c) La rimozione e la eliminazione dai ruoli sono dichiarate con decreto Reale, previo conforme parere di un Consiglio di disciplina.

TITOLO II.

Dell'impiego.

CAPO I.

Disposizioni generali.

Art. 4.

L'impiego non può cessare nè essere tolto o sospeso all'ufficiale, se non nei casi e nei modi stabiliti dalla legge.

Art. 5.

Rispetto all'impiego, le posizioni dell'ufficiale in servizio attivo permanente sono:

- a) in servizio effettivo;
- b) in disponibilità;
- c) in aspettativa;
- d) dispensato dal servizio attivo permanente.

CAPO II.

Del servizio effettivo.

Art. 6.

Il servizio effettivo è la posizione dell'ufficiale:

a) che appartiene ad uno dei quadri organici del R. esercito o della R. marina, ed è provveduto d'impiego secondo tale quadro;

b) che, cessando temporaneamente dalla predetta condizione, è incaricato di un servizio speciale o di una missione.

CAPO III.

Della disponibilità.

Art. 7.

La disponibilità è la posizione dell'ufficiale idoneo al servizio, collocato temporaneamente fuori dei quadri organici del R. esercito o della R. marina, e non provveduto d'impiego; ed è speciale agli ufficiali generali, agli ufficiali ammiragli o di grado corrispondente dei corpi militari della R. marina, ed ai comandanti di corpo o capi di servizio.

Art. 8.

La disponibilità è assegnata per decreto Reale, in seguito a deliberazione presa in Consiglio dei ministri.

Art. 9.

Il richiamo in servizio effettivo degli ufficiali in disponibilità è attuato mediante decreto Reale.

CAPO IV.

Dell'aspettativa.

§ 1. — *Nozione e cause dell'aspettativa.*

Art. 10.

L'aspettativa è la posizione dell'ufficiale idoneo al servizio, collocato temporaneamente fuori dei quadri organici del Regio esercito o della Regia marina, e non provveduto d'impiego.

Art. 11.

L'ufficiale non può essere collocato in aspettativa, se non per una delle seguenti cause:

- a) riduzione di quadri;
- b) ritorno da prigionia di guerra, se i quadri trovinsi al completo;
- c) infermità temporanee provenienti da cause di servizio;
- d) infermità temporanee non provenienti da cause di servizio;

- e) motivi speciali, a domanda dell'ufficiale;
f) sospensione dall'impiego.

Le cause indicate alle lettere c), d) ed e) debbono essere giustificate nei modi stabiliti da regolamento approvato con decreto Reale.

§ 2. — *Aspettativa per riduzione di quadri, per ritorno da prigionia di guerra o per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.*

Art. 12.

Verificandosi una riduzione di quadri, sono collocati in aspettativa, per ciascun grado, gli ufficiali che eccedano i rispettivi quadri, ed a preferenza quelli che ne facciano domanda, eccettuando, in ogni caso, gli iscritti sul quadro di avanzamento.

Art. 13.

Nei collocamenti d'autorità in aspettativa per riduzione di quadri, si osserva un turno per ciascun grado, incominciando sempre dagli ufficiali meno anziani ed eccettuando, fino all'esaurimento del turno, gli ufficiali che, nel grado medesimo, siano stati altra volta collocati di autorità in aspettativa per la stessa causa.

Art. 14.

Gli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione di quadri, per ritorno da prigionia di guerra, o per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, hanno diritto ad occupare i due terzi dei posti che siano vacanti nei rispettivi quadri e gradi, nell'ordine di data del loro collocamento in aspettativa, e, a parità di data, nell'ordine di anzianità del grado.

Nondimeno gli ufficiali, ai quali per ragione di anzianità spetta l'iscrizione nel quadro di avanzamento, debbono essere richiamati immediatamente in servizio effettivo, e, ove manchino i posti, altri ufficiali del quadro e grado rispettivo sono collocati in aspettativa per riduzione di quadri.

Art. 15.

La durata dell'aspettativa per riduzione di quadri o per ritorno da prigionia di guerra non può essere protratta per un tempo maggiore di due anni, a decorrere dalla data del collocamento in aspettativa.

Trascorso tale termine, l'ufficiale dev'essere richiamato in servizio effettivo, e, ove manchi il posto, si applica la disposizione contenuta nel capoverso dell'articolo precedente.

Art. 16.

Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano pure agli ufficiali collocati in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

Se al termine dei due anni perduri la causa dell'aspettativa, il richiamo in servizio è protratto sino a quando tale causa non sia cessata; ma in nessun caso la durata complessiva dell'aspettativa può essere maggiore di tre anni.

§ 3. — *Aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio o per motivi speciali.*

Art. 17.

La durata dell'aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio o per motivi speciali è determinata dal decreto di collocamento in aspettativa, ma non può essere inferiore a quattro mesi; nè può essere superiore ai tre anni, se per infermità, o ai due anni, se per motivi speciali.

Art. 18.

Al termine dell'aspettativa per una delle cause indicate nell'articolo precedente, l'ufficiale è trasferito in aspettativa per riduzione di quadri; ma il tempo utile per il richiamo in servizio decorre soltanto dalla data di tale trasferimento.

In ogni caso, quando la durata complessiva delle aspettative abbia raggiunto il limite massimo di tre anni, l'ufficiale deve essere richiamato in servizio effettivo, occupando il primo posto vacante.

Art. 19.

L'ufficiale che già sia stato in aspettativa per motivi speciali, non può esservi ricollocato se non siano decorsi almeno due anni dal suo richiamo in servizio.

§ 4. — *Aspettativa per sospensione dall'impiego.*

Art. 20.

L'ufficiale collocato in aspettativa per sospensione dall'impiego non può rimanere in tale posizione per una durata maggiore di un anno.

Nondimeno tale durata può essere protratta per un tempo non superiore ad un altro anno, previo conforme parere di un Consiglio di disciplina.

Durante il primo anno il posto dell'ufficiale sospeso è conservato vacante, salvo che debba essere occupato per esigenze di servizio.

Art. 21.

L'ufficiale ha diritto, durante il primo anno della sospensione, ad essere sottoposto ad un Consiglio di disciplina, il quale esprimerà parere se debba essere confermato nell'aspettativa per sospensione.

Art. 22.

Se la sospensione cessa durante il primo anno, l'ufficiale è richiamato immediatamente in servizio effettivo; ma, ove manchi il posto, è trasferito in aspettativa per riduzione di quadri, con diritto ad occupare il primo posto che si faccia vacante nel rispettivo quadro e grado.

Se la sospensione dall'impiego cessa oltre il primo anno, l'ufficiale è trasferito in aspettativa per riduzione di quadri, e la sua posizione è regolata analogamente all'art. 18.

Art. 23.

Fuori dei casi indicati nell'art. 2 e salvo le disposizioni della legge penale militare, le condanne proferite in applicazione della legge penale comune hanno per effetto la sospensione dall'impiego quando la pena inflitta sia la reclusione, la detenzione o l'arresto per un tempo non inferiore ai due mesi.

§ 5. — *Disposizioni comuni alle varie aspettative.*

Art. 24.

Verificandosi una causa diversa da quella che determinò l'aspettativa, l'ufficiale può essere trasferito ad altra aspettativa, purchè complessivamente non si ecceda il limite di tre anni.

Art. 25.

Nel caso di chiamata alle armi per mobilitazione o per altre eventualità non ordinarie, gli ufficiali in aspettativa possono essere richiamati immediatamente in servizio.

Art. 26.

I collocamenti in aspettativa, le successive proroghe, i trasferimenti da una ad altra aspettativa ed i richiami in servizio effettivo, sono attuati mediante decreto Reale.

Il decreto Reale col quale l'ufficiale è collocato in aspettativa, deve sempre indicarne la causa, e, ove trattisi di aspettativa per sospensione dall'impiego, deve inoltre contenere la motivazione del provvedimento ed essere accompagnato da relazione del ministro della guerra o della marina.

CAPO V.

Della dispensa dal servizio attivo permanente.

Art. 27.

Dispensato dal servizio attivo permanente è l'ufficiale che ha cessato definitivamente il servizio attivo e non può, in tempo di pace, esser provveduto d'impiego.

Art. 28.

L'ufficiale non può essere dispensato dal servizio attivo permanente se non per rinuncia accettata per decreto Reale, o per una delle cause seguenti:

a) per età o per anzianità di servizio, nei limiti stabiliti dalle leggi speciali, quando dichiarato non idoneo a servizi eventuali;

b) per infermità permanenti, ovvero temporanee quando sia trascorso il termine massimo dell'aspettativa a norma degli art. 16 e 17 della presente legge;

c) per definitiva esclusione dall'avanzamento ovvero per inidoneità a coprire gli uffici del proprio grado;

d) per aver contratto matrimonio senza il Reo assentimento, ovvero unione matrimoniale col solo rito religioso.

Art. 29.

Le cause di dispensa dal servizio attivo permanente indicate nell'articolo precedente debbono essere accertate nei modi stabiliti dai regolamenti militari approvati con decreto Reale.

La dispensa dal servizio attivo permanente è dichiarata mediante decreto Reale, che indicherà la causa della dispensa.

TITOLO III.

Del Consiglio di disciplina.

Art. 30.

Il Consiglio di disciplina, richiesto nei casi indicati dagli art. 2, lettera *c*) e *d*) e art. 69, comma *a*), *d*), *e*), *f*), della presente legge, consultando esclusivamente la propria convinzione ed il sentimento dell'onore e del dovere, esprime il suo avviso se, in base alla condotta o ai fatti sottoposti al suo esame, l'ufficiale possa o non possa continuare a servire, nelle armi, la patria senza detrimento del servizio.

CAPO I.

Ordinamento.§ 1. — *Disposizioni generali.*

Art. 31.

L'ufficiale del R. esercito o della R. marina, qualunque ne sia il grado, non può essere sottoposto a Consiglio di disciplina, se non per decisione del ministro della Guerra o della Marina, salvo i casi indicati agli articoli 42 e 48.

Art. 32.

Il Consiglio di disciplina, richiesto nei casi indicati dagli articoli 3, ultimo capoverso, 20 e 21 della presente legge, è composto di sette membri, rivestiti del grado prescritto dalle annesse tabelle secondo il grado dell'ufficiale sottoposto al Consiglio.

Quando, per un medesimo fatto o più fatti connessi, siano sottoposti ad uno stesso Consiglio ufficiali di grado diverso, il Consiglio è composto secondo il grado più elevato.

Nessuno dei membri può essere di grado inferiore a quello dell'ufficiale sottoposto al Consiglio, e, a parità di grado, di minore anzianità.

Art. 33.

I nomi degli ufficiali che debbono comporre il Consiglio sono estratti a sorte fra gli ufficiali che si trovano nella posizione di servizio effettivo con le norme seguenti:

Se l'ufficiale sottoposto a Consiglio appartiene al corpo di stato maggiore, alle armi

dei carabinieri reali, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e genio del R. esercito, ovvero allo stato maggiore generale della R. marina, il presidente ed almeno quattro membri debbono appartenere a questi corpi ed armi.

Se l'ufficiale sottoposto al Consiglio non appartiene ai corpi od armi suddetti, almeno quattro membri del Consiglio debbono, sempre che possibile, appartenere al corpo od arma cui è ascritto l'ufficiale.

Ove sieno sottoposti al Consiglio ufficiali di corpi diversi, un membro almeno del Consiglio deve, sempre che possibile, appartenere a ciascuno dei corpi cui sono ascritti gli ufficiali, ma in nessun caso potrà per ciascuno dei corpi stessi superarsi il numero di tre.

Art. 34.

Se, per un medesimo fatto o più fatti connessi, siano sottoposti ad uno stesso Consiglio ufficiali del R. esercito e ufficiali della R. marina, l'ordine di convocazione del Consiglio di disciplina è emanato dal ministro della guerra o della marina secondo che il più elevato in grado o il più anziano degli ufficiali sottoposti a Consiglio, appartenga al R. esercito od alla Regia marina. I nomi degli ufficiali che debbono comporre il Consiglio sono estratti alternativamente, e la sorte determina l'ordine della estrazione.

Anche in questo caso si applicano le disposizioni degli articoli precedenti; e il Consiglio si forma e si aduna nei modi e nei luoghi stabiliti dalla presente legge secondo il grado più elevato, e, a parità di grado, secondo la maggiore anzianità.

Art. 35.

Non sono compresi nella estrazione a sorte i nomi degli ufficiali:

a) che esercitano le funzioni di ministro o sottosegretario di Stato;

b) che appartengono alla Casa militare del Re o di alcuna fra le persone della famiglia Reale;

c) che sono addetti al Ministero della guerra o della marina o al comando generale dell'arma dei carabinieri Reali, o che fanno parte del Consiglio superiore di marina;

d) che esercitano le funzioni di capo di stato maggiore di corpo d'armata o divisione militare, ovvero di dipartimento o comando militare marittimo, o di forze navali;

e) che sono allievi delle scuole militari.

Art. 36.

Non possono far parte del Consiglio di disciplina:

a) gli ufficiali che fra loro siano parenti od affini sino al terzo grado inclusivamente;

b) l'offeso o danneggiato, e gli ufficiali che siano parenti od affini, sino al quarto grado inclusivamente, con l'ufficiale sottoposto al Consiglio o con l'offeso o danneggiato;

c) l'autore del rapporto o l'incaricato della inchiesta che determinarono la convocazione del Consiglio, e chi per ufficio diede parere in merito;

d) il comandante del corpo o della nave, della compagnia o squadra cui l'ufficiale appartiene, il presidente e il relatore del Consiglio d'amministrazione per l'ufficiale che vi era addetto come membro od ufficiale contabile, e l'ufficiale in secondo della nave a bordo della quale trovavasi l'ufficiale;

e) gli ufficiali che in qualsiasi modo abbiano avuto parte in un precedente giudizio penale o disciplinare per lo stesso fatto, ovvero siano indicati quali testimoni nel giudizio disciplinare di cui trattasi.

Art. 37.

L'ufficiale sottoposto a Consiglio ha facoltà di recusare due membri senza obbligo di dichiararne i motivi; e se gli ufficiali sottoposti al Consiglio siano due o più, eguale facoltà spetta a ciascuno di essi.

Tale facoltà non può esercitarsi che per una volta sola e fino al terzo giorno successivo a quello della comunicazione che all'ufficiale dovrà farsi dei nomi estratti.

Art. 38.

Il Consiglio è presieduto da quello fra i suoi membri che è più elevato in grado, e, a parità di grado, di maggiore anzianità.

Il relatore del Consiglio, sarà eletto dai membri del Consiglio stesso e dovrà essere sempre di grado superiore a quello dell'ufficiale sottoposto a Consiglio.

§ 2. — Disposizioni speciali per il R. esercito.

Art. 39.

Per gli ufficiali inferiori e superiori, il Consiglio di disciplina si forma e si aduna alla sede del comando della divisione militare, nella cui circoscrizione territoriale risiede l'ufficiale sottoposto al Consiglio; e se, per un medesimo fatto o più fatti connessi, siano sottoposti ad uno stesso Consiglio ufficiali residenti in divisioni diverse, il Consiglio si forma e si aduna alla sede del comando della divisione nella cui circoscrizione risiede l'ufficiale di grado più elevato, e, a parità di grado, di maggiore anzianità.

Per formare il Consiglio sono compresi nella estrazione a sorte tutti gli ufficiali del grado richiesto residenti nella circoscrizione territoriale della divisione militare.

Se il numero di essi, per ciascun grado, non superi il numero di ufficiali da estrarsi per la composizione del Consiglio, sono compresi nella estrazione a sorte tutti gli ufficiali di quel grado residenti nell'altra divisione del corpo d'armata, e, ove occorra, anche quelli residenti nella divisione il cui capoluogo è più vicino, e successivamente collo stesso criterio di vicinanza, in altre divisioni.

Art. 40.

Per gli ufficiali generali, il Consiglio di disciplina si forma e si aduna presso il Ministero della guerra.

Per formare il Consiglio sono compresi nella estrazione a sorte tutti gli ufficiali generali del R. esercito rivestiti del grado richiesto.

In mancanza di essi, la estrazione a sorte è fatta fra gli ufficiali generali rivestiti del grado superiore a quello dell'ufficiale sottoposto al Consiglio, e, ove occorra, anche fra gli ufficiali ammiragli della R. marina del grado o dell'anzianità corrispondente.

Art. 41.

L'estrazione a sorte dei nomi degli ufficiali che debbono comporre il Consiglio è fatta:

a) se l'ufficiale sottoposto al Consiglio sia un ufficiale inferiore o superiore, dal capo di stato maggiore della divisione o da chi ne fa

le veci, alla presenza del comandante la divisione e del più anziano maggior generale, o, in mancanza di questi, dell'ufficiale superiore più elevato in grado o più anziano, residente e presente nel capoluogo della divisione stessa.

b) se l'ufficiale sottoposto al Consiglio sia un ufficiale generale, dal capo di stato maggiore del corpo d'armata della capitale, o da chi ne fa le veci, alla presenza del comandante il corpo d'armata e del maggiore generale più anziano, residente e presente nel capoluogo del corpo d'armata stesso.

Art. 42.

Per gli ufficiali delle R. truppe dislocate ne presidi delle colonie o spedite all'estero, e per gli ufficiali appartenenti ad armi e corpi mobilitati, l'ordinamento del Consiglio di disciplina è stabilito da speciali regolamenti approvati con decreto Reale; ferme le disposizioni contenute nel precedente § 1.

Ove per deficienza di ufficiali nei luoghi suindicati non possa comporsi il Consiglio di disciplina, questo si radunerà nel Regno.

§ 3. — Disposizioni speciali per la R. marina.

Art. 43.

Per gli ufficiali inferiori e superiori, il Consiglio di disciplina si forma e si aduna alla sede del comando in capo di dipartimento, o alla sede del comando militare marittimo, dal quale rispettivamente dipende l'ufficiale sottoposto al Consiglio; e se, per un medesimo fatto o più fatti connessi, siano sottoposti ad uno stesso Consiglio ufficiali che non dipendono dallo stesso dipartimento o comando, il Consiglio si forma e si aduna alla sede del comando in capo del dipartimento, o alla sede del comando militare marittimo, dal quale dipende l'ufficiale di grado più elevato, e a parità di grado, di maggiore anzianità.

Per formare il Consiglio sono compresi nell'estrazione a sorte tutti gli ufficiali del grado richiesto, che dipendono dallo stesso comando in capo di dipartimento o dallo stesso comando militare marittimo, e sono presenti alla sede del rispettivo comando.

Se il numero di essi, per ciascun grado, non superi il numero degli ufficiali da estrarsi per la composizione del Consiglio, sono compresi nell'estrazione a sorte gli ufficiali di quel grado del più vicino dipartimento o comando militare marittimo, come sopra designati, e, ove occorra, successivamente degli altri dipartimenti o comandi militari marittimi.

Art. 44.

Per gli ufficiali inferiori e superiori imbarcati su navi facenti parte di forze navali autonome, il Consiglio di disciplina si forma e si aduna sulla nave del comandante la forza navale, e, nel caso di navi distaccate, su quella del comandante sott'ordini ovvero del comandante superiore.

Per formare il Consiglio sono compresi nella estrazione a sorte tutti gli ufficiali del grado richiesto imbarcati sulle navi che compongono la forza navale dal comando della quale dipende l'ufficiale sottoposto al Consiglio e che si trovano allo stesso ancoraggio, porto o rada.

Se il numero di essi, per ciascun grado, non superi il numero di ufficiali da estrarsi per la composizione del Consiglio, sono compresi nella estrazione a sorte gli ufficiali di quel grado del più vicino dipartimento o comando militare marittimo, e ove occorra, successivamente, degli altri dipartimenti o comandi militari marittimi designati come nell'articolo precedente.

Art. 45.

Per gli ufficiali ammiragli il Consiglio di disciplina si forma e si aduna presso il Ministero della marina.

Per formare il Consiglio sono compresi nella estrazione a sorte tutti gli ufficiali ammiragli della R. marina rivestiti del grado richiesto.

In mancanza di essi, l'estrazione a sorte è fatta fra gli ufficiali ammiragli del grado superiore a quello dell'ufficiale sottoposto al Consiglio, e, ove occorra, anche fra gli ufficiali generali del R. esercito del grado o dell'anzianità corrispondente.

Art. 46.

Se l'ufficiale sottoposto al Consiglio sia un ufficiale inferiore o superiore, l'estrazione a

sorte dei nomi degli ufficiali che debbono comporre il Consiglio è fatta:

a) nel caso preveduto nell'art. 43, dal capo di stato maggiore o da chi ne fa le veci, del comandante in capo del dipartimento o del comandante militare marittimo, alla presenza del comandante stesso e del più anziano contrammiraglio, o, in sua mancanza, dell'ufficiale superiore più elevato in grado o più anziano, residente e presente dove si raduna il Consiglio;

b) nel caso preveduto nell'art. 44, dal comandante della forza navale e, ove si tratti di navi distaccate, dal comandante sott'ordini, ovvero dal comandante superiore, assistiti dai due ufficiali che lo seguono immediatamente in grado od in anzianità.

Art. 47.

Se l'ufficiale sottoposto al Consiglio sia un ufficiale ammiraglio, l'estrazione a sorte dei nomi degli ufficiali che debbono comporre il Consiglio è fatta dal segretario del Consiglio superiore di marina, alla presenza del presidente di detto Consiglio e del contrammiraglio più anziano residente e presente nella capitale.

Art. 48.

Per gli ufficiali imbarcati su navi all'estero, ovvero destinati a servizi organizzati a terra nelle colonie o fuori del territorio dello Stato, ovvero su navi mobilitate, l'ordinamento del Consiglio di disciplina è stabilito da speciali regolamenti approvati con decreto Reale, ferme le disposizioni contenute nel precedente § 1.

Ove per deficienza di ufficiali nei luoghi suindicati non possa comporsi il Consiglio di disciplina, questo si radunerà nel Regno.

CAPO II.

Procedura.

§ 1^o. — Atti preliminari.

Art. 49.

L'ordine di convocazione del Consiglio di disciplina è trasmesso, unitamente ai rapporti, alle inchieste e ad ogni altro documento utile alla manifestazione della verità, all'autorità militare che, a norma degli articoli 41, 46 e 47 deve provvedere alla estrazione a sorte per la formazione del Consiglio.

Art. 50.

Compiuta l'estrazione, l'autorità militare che vi ha presieduto, invita gli ufficiali, designati dalla sorte per comporre il Consiglio, a dichiarare se trovinsi in alcuno dei casi d'incompatibilità indicati nell'art. 36; e fa inoltre comunicare all'ufficiale sottoposto a Consiglio i nomi dei membri estratti a sorte.

Surrogati poscia, ove occorra, e mediante nuova estrazione a sorte, gli ufficiali incompatibili, ricusati, infermi od altrimenti impediti, l'autorità che ha presieduto alla estrazione a sorte notifica la definitiva composizione del Consiglio al presidente di esso e gli rimette i rapporti, le inchieste e gli altri documenti ricevuti dall'autorità che ha emanato l'ordine di convocazione del Consiglio.

La definitiva composizione del Consiglio è anche notificata all'ufficiale.

Ai documenti devono essere uniti lo stato di servizio e delle punizioni dell'ufficiale, e le sue note caratteristiche.

Art. 51.

Il presidente del Consiglio esamina gli atti, e, occorrendo, provvede che, a cura del relatore, sia raccolto ogni altro elemento di fatto, dichiarazione di testimoni o documento, sia a carico che a discarico, che egli reputi necessario od utile per mettere il Consiglio in grado di pronunciare il suo verdetto con piena conoscenza dei fatti che si attribuiscono all'ufficiale sottoposto al Consiglio.

Art. 52.

Il relatore comunica all'ufficiale sottoposto al Consiglio i rapporti, le inchieste e gli altri documenti ricevuti dall'autorità che ha emanato l'ordine di convocazione del Consiglio, nonché le informazioni assunte per disposizione del presidente del Consiglio, a norma dell'articolo precedente.

L'ufficiale, alla presenza del relatore, può esaminare gli atti suindicati e prendere nota dei punti salienti, e, nel termine di tre giorni successivi a quello della comunicazione, può fare le sue istanze al presidente del Consiglio, e può anche consultarsi con un suo collega fra i presenti nella località ove ha luogo il Consiglio di disciplina.

Art. 53.

La legge affida all'onore e alla coscienza del presidente la facoltà di accogliere o respingere le istanze dell'ufficiale per la produzione di nuovi documenti o la udizione di altre persone in aggiunta a quelle esaminate, ovvero per altri oggetti concernenti il procedimento disciplinare di cui trattasi.

Art. 54.

Esaurite, se ammesse, le nuove indagini, il relatore ne unisce i documenti relativi a quelli precedenti, redigendo l'indice generale di essi.

Art. 55.

L'ufficiale, almeno tre giorni prima della riunione del Consiglio, alla presenza del relatore, può riesaminare tutti gli atti e prenderne gli appunti che ravvisa opportuni alla sua difesa, ma non è ammesso a fare nuove istanze; salvo, in ogni caso, l'esercizio delle facoltà discrezionali del presidente del Consiglio.

Art. 56.

Il presidente indica le persone che devono comparire a deporre avanti al Consiglio, stabilisce il giorno della sua riunione e può anche prorogarlo.

§ 2. — *Discussione.*

Art. 57.

Le sedute del Consiglio di disciplina sono tenute a porte chiuse.

Art. 58.

Adunato il Consiglio, il presidente fa chiamare l'ufficiale che vi è sottoposto.

Ove l'ufficiale non si presenti senza giustificare un legittimo impedimento, il Consiglio delibera non ostante la sua assenza, facendone menzione nel processo verbale.

Art. 59.

L'ufficiale sottoposto al Consiglio, sia presente od assente, non può farsi assistere da un difensore.

Art. 60.

Il presidente invita il relatore a leggere l'ordine di convocazione del Consiglio, e i documenti che riguardano il procedimento disciplinare.

Dopo tale lettura il presidente interroga l'ufficiale sul fatto che gli si ascrive.

Art. 61.

Le persone chiamate a deporre avanti al Consiglio sono introdotte una dopo l'altra nell'ordine stabilito dal presidente, e fanno separatamente le loro attestazioni al Consiglio.

Il presidente può domandare ad esse e all'ufficiale sottoposto al Consiglio gli schiarimenti che ritiene necessari; i membri del Consiglio e l'ufficiale possono chiederli per organo del presidente.

Dopo ciascuna deposizione il presidente domanda all'ufficiale sottoposto a Consiglio se abbia da fare osservazioni.

Nel verbale delle sedute sono esposte le dichiarazioni delle persone per la prima volta udite e le osservazioni dell'ufficiale sottoposto al Consiglio.

Art. 62.

Ultimato l'esame delle persone chiamate a deporre, il presidente dà facoltà all'ufficiale di leggere ed esporre le sue giustificazioni.

Le richieste dell'ufficiale e le ragioni addotte a propria giustificazione, sono riassunte in calce alla sua giustificazione scritta e controfirmata da esso.

Il presidente unisce questo allegato al verbale.

Dopo ciò il presidente dichiara terminata la discussione, e invita l'ufficiale a ritirarsi.

§ 3. — *Deliberazione.*

Art. 63.

Terminata la discussione, il Consiglio deve immediatamente deliberare.

Nulladimeno, ove durante la discussione siano emerse nuove circostanze che modifichino sostanzialmente il fatto ascritto all'ufficiale, il Consiglio sospende la seduta ed il presidente

rimette gli atti per via gerarchica al Ministero che ha emanato l'ordine di convocazione del Consiglio.

Art. 64.

Le questioni da sottoporsi alla votazione del Consiglio sono stabilite dal Ministero che ha emanato l'ordine di convocazione del Consiglio, ed il Consiglio non può deliberare sopra altre questioni.

Art. 65.

Quando trattisi di rimozione o di eliminazione dai ruoli, la questione deve essere posta con la formola: « *Il signor è nel caso di essere rimosso per? ovvero eliminato dai ruoli per?* », enunciando rispettivamente la causa indicata dal Ministero che ha emanato l'ordine di convocazione del Consiglio e che, a norma delle lettere c) e d) dell'art. 2, importa la rimozione o la eliminazione dai ruoli.

Quando trattisi di sospensione, per il caso di cui all'art. 20, la questione è posta con la formola: « *Il sig. , in aspettativa per sospensione dall'impiego, è nel caso di essere confermato in tale sospensione oltre l'anno?* »; per il caso di cui all'art. 21, la questione è posta con la formola: « *Il sig. , in aspettativa per sospensione dall'impiego, è nel caso di essere confermato in tale sospensione?* ».

Art. 66.

La votazione è fatta a voti segreti e per ordine inverso di grado e anzianità.

Art. 67.

Il parere del Consiglio viene enunciato nel verbale delle sedute, che, redatto dal relatore, è sottoscritto da tutti i membri.

Il Consiglio, espresso il suo parere, è sciolto di pien diritto; e tutti gli atti e documenti del procedimento disciplinare sono sempre inviati per via gerarchica al Ministero competente.

Art. 68.

Il ministro deve sottoporre gli atti della procedura all'esame di apposita Commissione consultiva prima di emettere la sua decisione per

assicurarsi soltanto che siano state osservate nello svolgimento della procedura tutte le disposizioni di legge e di regolamento.

Egli ha facoltà di modificare solo in favore dell'ufficiale il parere emesso dal Consiglio di disciplina.

PARTE SECONDA

Degli ufficiali in congedo

TITOLO I.

Del grado.

Art. 69.

Fuori dei casi preveduti nei numeri 1° e 2°, lettera d), dell'art. 2, le disposizioni contenute nel titolo I, parte prima, della presente legge, si applicano anche agli ufficiali in congedo.

Incorre inoltre nella perdita del grado l'ufficiale in congedo:

a) che venga a trovarsi in posizione sociale incompatibile col decoro del grado;

b) che, trasgredendo le norme dei regolamenti, si trovi non provveduto degli oggetti componenti la divisa militare;

c) che risulti irreperibile;

d) che, senza giustificati motivi, non si presenti alle armi per prestare il servizio di prima nomina;

e) che, in tempo di pace, non obbedisca, senza giustificati motivi, alla chiamata in servizio;

f) che, senza autorizzazione, assuma servizio militare presso uno Stato estero.

Art. 70.

Nei casi indicati nel capoverso dell'articolo precedente, la perdita del grado è dichiarata mediante decreto Reale, previo conforme parere di un Consiglio di disciplina nei casi di cui alle lettere a), d), e) ed f); e secondo le norme stabilite dai regolamenti militari, approvati con decreto Reale, negli altri casi.

TITOLO II.

Dell'impiego.

Art. 71.

L'ufficiale in congedo non è normalmente provveduto d'impiego, e può trovarsi in una delle seguenti posizioni:

- 1° iscritto per eventuali servizi;
- 2° in servizio temporaneo;
- 3° dispensato dal servizio.

Art. 72.

Il servizio temporaneo è la posizione dell'ufficiale in congedo, che può appartenere ai quadri organici del Regio esercito o della Regia marina ed è provveduto d'impiego.

Art. 73.

Dispensato dal servizio è la posizione dell'ufficiale in congedo che ha cessato definitivamente dal servizio, e non può, in nessun caso, essere provveduto d'impiego.

Art. 74.

L'ufficiale in congedo non può essere dispensato dal servizio, se non per una delle cause seguenti:

a) per rinunzia, accettata con decreto Reale fermo il disposto delle leggi sull'obbligo generale del servizio militare;

b) per età, nei limiti stabiliti dalle leggi speciali;

c) per infermità, nei casi e nei modi determinati dalle leggi speciali e dai regolamenti approvati con decreto Reale.

La dispensa è dichiarata mediante decreto Reale, che ne indicherà la causa.

TITOLO III.

Del Consiglio di disciplina.

Art. 75.

Quando debba convocarsi un Consiglio di disciplina per ufficiali in congedo, si applicano le stesse disposizioni contenute nel titolo III, parte prima, della presente legge.

Art. 76.

Il Governo del Re è autorizzato a dare le disposizioni transitorie e le altre necessarie per coordinare la presente legge colle altre leggi dello Stato, udito il Consiglio di Stato.

TABELLE DELLA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA

A) Per gli ufficiali del Regio esercito.

GRADO dell'Ufficiale sottoposto al Consiglio	Grado e numero degli ufficiali che compongono il Consiglio							
	Tenente generale	Maggiore generale	Colonnello	Tenente colonnello	Maggiore	Capitano	Tenente	Sottotenente
Sottotenente	—	—	1	1	1	1	2	1
Tenente	—	—	1	1	1	2	2	—
Capitano	—	—	1	1	3	2	—	—
Maggiore	—	1	1	3	2	—	—	—
Tenente colonnello	—	1	3	3	—	—	—	—
Colonnello	1	3	3	—	—	—	—	—
Maggiore generale	4	3	—	—	—	—	—	—
Tenente generale	7	—	—	—	—	—	—	—

B) Per gli ufficiali della Regia marina.

GRADO dell'Ufficiale sottoposto al Consiglio	Grado e numero degli ufficiali che compongono il Consiglio							
	Vice ammiraglio	Contrammiraglio	Capitano di vascello	Capitano di fregata	Capitano di corvetta	Tenente di vascello	Sottotenente di vascello	Guardia marina
Guardia marina	—	—	1	1	1	1	2	1
Sottotenente di vascello	—	—	1	1	1	2	2	—
Tenente di vascello	—	—	1	1	3	2	—	—
Capitano di corvetta	—	1	1	3	2	—	—	—
Capitano di fregata	—	1	3	3	—	—	—	—
Capitano di vascello	1	3	3	—	—	—	—	—
Contrammiraglio	4	3	—	—	—	—	—	—
Vice ammiraglio	7	—	—	—	—	—	—	—



CLXX.

TORNATA DEL 15 MARZO 1907

Presidenza del Presidente CANONICO.

Sommario. — *Sunto di petizioni — Comunicazione della Presidenza — Commemorazione del senatore Ponsiglioni, alla quale si associano il senatore Curta-Mameli e il ministro della guerra, a nome del Governo — Messaggio della Camera dei deputati e presentazione di disegni di legge — Senza discussione si approvano le conclusioni della Commissione per il Regio decreto 29 novembre 1906 (N. LXXVI-A Documenti) — Si procede alla discussione degli articoli del disegno di legge: « Istituzione del Magistrato alle acque per le provincie Venete e di Mantova » (N. 303-A) — All' articolo 1 il senatore Arrivabene propone un' emendamento, a nome anche di altri senatori — Dopo osservazioni del relatore, senatore Veronese, e del ministro dei lavori pubblici, questo emendamento non è approvato — Si approva la seconda parte di un emendamento proposto dal senatore Casana, accettato dall' Ufficio centrale e dal ministro dei lavori pubblici — Il senatore Cadolini presenta un emendamento di cui ritira la prima parte, dopo osservazioni del senatore Pierantoni — Il senatore Arrivabene propone un altro emendamento, che poi ritira, uditi gli argomenti in contrario dei senatori Cadolini, Veronese, relatore, e del ministro dei lavori pubblici — Dopo osservazioni del relatore, e del ministro dei lavori pubblici, il senatore Cadolini non insiste nella seconda parte del suo emendamento — Si approva una modificazione all' ultimo capoverso dell' art. 1, concordato tra l' Ufficio centrale, il ministro dei lavori pubblici e il senatore Cadenazzi, e poi il complesso dell' art. 1 emendato — I senatori Cadolini e Sani svolgono i loro emendamenti all' art. 2; ma poi li ritirano in seguito alle osservazioni del senatore Veronese, relatore, e del ministro dei lavori pubblici — L' art. 2 è approvato — Dopo osservazioni e proposte dei senatori Cadolini, Rossi Luigi, Veronese, relatore, e del ministro dei lavori pubblici, si approva l' art. 3 emendato, secondo la proposta dell' Ufficio centrale, e del senatore Rossi Luigi — Senza discussione si approva l' art. 4, e, dopo osservazioni del ministro dei lavori pubblici, del relatore, e del senatore Rossi Luigi, si approva l' art. 4-bis — All' art. 5 il senatore Cadolini ritira un suo emendamento, uditi il ministro dei lavori pubblici, e il senatore Veronese, relatore, e l' art. 5 è approvato nel testo dell' Ufficio centrale — Approvasi l' art. 6 secondo le modificazioni proposte dal Governo d' accordo con l' Ufficio centrale — Sono approvati l' art. 7 con un emendamento proposto dal ministro dei lavori pubblici, e senza osservazioni gli articoli 8 e 9 — Il seguito della discussione è rimandato alla successiva tornata.*

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti i ministri dei lavori pubblici, della guerra, della marina, dell' agricoltura, industria e commercio, di grazia e giustizia e dei culti, e dell' istruzione pubblica.

FABRIZI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Sunto di petizioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del sunto di petizioni pervenute al Senato.

FABRIZI, *segretario*, legge:

« N. 304. La Lega di miglioramento e di mutuo soccorso fra gli scaricanti, stivatori di bordo e barcaioli del porto di Palermo, con ordine del giorno votato in adunanza 23 febbraio 1907, esprime voti al Senato per l'approvazione del disegno di legge: Provvedimenti a favore dell'ospedale civile di Palermo e riforme di lasciti esistenti in Sicilia (N. 435);

« 305-307. Il Collegio notarile dei distretti di Pisa e Volterra, la Camera di commercio ed arti di Catanzaro esprimono voti per aggiunte e modificazioni al disegno di legge sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili (N. 187);

« 306. Il Consiglio comunale di Monteleone Calabro (Catanzaro) esprime voti perchè col disegno di legge sull'ordinamento del notariato sia provveduto all'istituzione di una Cassa notarile di previdenza e a dare esecutorietà alle deliberazioni dei Consigli notarili;

« 308. Il Consiglio direttivo dell'Associazione nazionale fra gl'insegnanti pareggiati (sezione Arezzo) esprime voti al Senato per alcune aggiunte al disegno di legge: Estensione agl'impiegati delle amministrazioni provinciali e delle Istituzioni pubbliche di beneficenza della legge 6 marzo 1904, n. 88 (N. 439);

« 309. I Consigli comunali di Trapani Acquafondata (Caserta) e Tortorì (Cagliari) esprimono voti perchè ai bilanci dei comuni meridionali e delle isole siano apportati sgravi di spese in dipendenza della legge del Mezzogiorno;

« 310. Il Consiglio comunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) esprime voti per la costruzione di un doppio binario sulla linea Catania-Messina ».

Comunicazioni della Presidenza.

PRESIDENTE. Ho ricevuto dall'Ambasciatore di Francia la lettera seguente:

« Monsieur le Président,

« Dès l'ouverture de la séance d'hier, le Sénat du Royaume a bien voulu, sur la propo-

sition éloquent de M. l'amiral Canevaro, envoyer au Sénat français l'expression de ses sympathies émues à l'occasion de la terrible catastrophe qui vient d'atteindre notre marine.

« Cette manifestation unanime de la haute assemblée sera accueillie avec reconnaissance par le Parlement et par la nation française. Il m'est agréable, au nome de mon Gouvernement, d'en remercier le Sénat par la haute entremise de Votre Excellence et je joins à ces sentiments de vive gratitude les assurances de ma haute considération.

« CAMILLE BARRÈRE ».

Come il Senato sa, l'altro giorno, seduta stante, ho subito telegrafato al Presidente del Senato francese affinché i voti espressi così vivamente dal senatore Canevaro e dal ministro Mirabello ed approvati all'unanimità dall'Assemblea, pervenissero al Senato francese nella stessa giornata. Ieri sera ho ricevuto il seguente telegramma dal Presidente del Senato francese:

« Profondément touché de la manifestation spontanée dont vous m'avez adressé l'expression émue, le Sénat me charge de vous transmettre, et par vous au Sénat italien, avec ses remerciements, la nouvelle affirmation des fraternelles sympathies qui unissent nos deux patries dans leurs malheurs respectifs (*très bien! très bien! - Vifs applaudissements*).

« ANTONIN DUBOST ».

Commemorazione del senatore Ponsiglioni.

PRESIDENTE. Signori Senatori!

Il senatore Antonio Ponsiglioni, dopo lunga malattia, moriva nel pomeriggio di ieri nella sua villa di Quinto, presso Genova, in età di 65 anni, essendo nato a Cagliari l'11 febbraio 1842.

Di vivace ingegno, acquistò, ancor giovane, fama di eletto giurista, e rivolse ad un tempo gli studi alle discipline economiche.

Scrisse intorno a queste, oltre a' suoi trattati *dell'economia sociale e dell'economia pubblica*, molti pregiati lavori, come ad esempio: *Il bunchetto della vita, Il giuoco del lotto, La fisiologia del credito, L'avvenire dell'operaio*.

Sulle società popolari d'istruzione e temperanza, ed altri parecchi su svariati argomenti.

Professore di economia politica nella Università di Genova, fu nel corso della XIII Legislatura eletto deputato di Cagliari, e chiamato a sedere in Senato il 21 novembre 1901. Prendendo parte attiva ai lavori del Parlamento, egli vi portava quell'argomentare stringato e quella rapidità di espressione che singolarmente lo distinguevano.

Per la sua modestia, per la semplicità dei modi, per la cortese e schietta affabilità, per la bontà del cuore, era carissimo a tutti.

Al mesto ed affettuoso saluto per l'estinto collega, il Senato unisce le vive condoglianze all'afflitta famiglia. (*Approvazioni*).

CARTA-MAMELI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARTA-MAMELI. Dopo la bella ed eloquente commemorazione del senatore Ponziglioni fatta dal nostro illustre Presidente, a me non resterebbe altro da aggiungere; e non parlerei se non fossi mosso da due considerazioni. La prima è che sono un concittadino del compianto senatore Ponziglioni: la seconda, che da ormai 50 anni eravamo legati da intima, affettuosa amicizia, che non si smenti mai per un solo istante.

Appena diciassettenne egli si arruolò nelle schiere di Garibaldi e combattè valorosamente durante tutta la campagna dell'Italia meridionale. Questa finita, riprese e compì i suoi studi interrotti, ed in breve salì in reputazione ed in onore. Scrittore valoroso di economia politica, dotto e diligente professore e rettore per parecchi anni, dell'Università di Genova, egli era stimato ed amato da tutti quanti lo conoscevano. Quando venne fra noi era già minato dalla malattia che lo trasse al sepolcro, e però non poté dare la giusta misura del suo acuto ingegno e della vasta sua cultura. Egli era non solo stimato, ma amato da tutti, da professori e da studenti nell'Ateneo genovese; e contava numerosi amici, tanto a Cagliari, che a Genova, sua seconda patria. E se è vero che nelle urne confortate di pianto il sonno della morte è meno duro, è certo che il sonno eterno del povero amico mio non sarà turbato.

Pregherei il nostro presidente di voler comunicare alla famiglia desolata le condoglianze

del Senato per la perdita del buono ed amato collega. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. La Presidenza ha già prevenuto il desiderio del senatore Carta-Mameli.

VIGANÒ, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIGANÒ', *ministro della guerra*. A nome del Governo, mi associo a cuore aperto alle nobili parole pronunciate dal nostro Presidente e dal senatore Carta-Mameli in commemorazione del senatore Ponziglioni, che fu, come tutti sanno, egregio patriota e valente economista. (*Bene*).

Messaggio della Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Ho ricevuto dalla Presidenza della Camera dei deputati un messaggio col quale si trasmettono alla Presidenza del Senato i seguenti due disegni di legge di iniziativa parlamentare:

« Distacco del comune di Petina dal mandamento di Postiglione e sua aggregazione al mandamento di Polla;

« Autorizzazione alla Cassa dei depositi e prestiti a trasformare i prestiti contratti per esecuzione di opere riguardanti la provvista di acqua potabile ».

Do atto al Presidente della Camera di questa comunicazione. I due progetti di legge saranno stampati e distribuiti agli Uffici pel loro esame.

Presentazione di progetti di legge.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge, approvato dall'altro ramo del Parlamento per « Autorizzazione al Governo di anticipare le somme occorrenti per l'esecuzione di lavori di somma urgenza diretti ad arrestare il movimento delle frane ».

Prego che questo progetto sia inviato per l'esame alla Commissione di finanze e dichiarato d'urgenza.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro dei lavori pubblici della presentazione di questo disegno di legge.

Il signor ministro domanda che questo progetto sia dichiarato d'urgenza e mandato alla Commissione di finanze.

Se non si fanno obiezioni, questa proposta s'intenderà accolta.

(Approvato).

Approvazione della relazione della Commissione pei decreti registrati con riserva sul Regio decreto 29 novembre 1906 col quale si danno nuove disposizioni in riguardo al Consorzio obbligatorio per l'industria solfifera siciliana (N. LXXVI-A - Documenti).

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la relazione della Commissione per i decreti registrati con riserva sul Regio decreto 29 novembre 1906 col quale si danno nuove disposizioni in riguardo al Consorzio obbligatorio per l'industria solfifera siciliana.

Il Senato ha sott'occhio questa relazione: se non si fanno osservazioni in contrario, si intenderà approvata.

(Approvata).

Seguito della discussione del disegno di legge: « Istituzione del Magistrato alle acque per le provincie Venete e di Mantova » (N. 303-A).

PRESIDENTE. Riprenderemo ora la discussione del disegno di legge: « Istituzione del Magistrato alle acque per le provincie Venete e di Mantova ».

Ricorda il Senato che venne chiusa ieri la discussione generale; passeremo ora alla discussione degli articoli.

Siccome vari sono gli emendamenti, prego l'Ufficio centrale di dire, articolo per articolo, se e quali accetta.

Art. 1.

È istituito un ufficio per le opere idrauliche delle provincie di Venezia, Padova, Treviso, Vicenza, Verona, Rovigo, Udine, Belluno e del bacino della provincia di Mantova, compreso tra la sinistra del Po e del Mincio, che ha per recipiente di scolo il fiume Tartaro.

Questo ufficio prende il nome di *Magistrato alle acque*; ha sede in Venezia, e comprende in un unico compartimento amministrativo i territori sopraindicati.

Per decreto Reale, su domanda dei rispettivi Consigli provinciali, altre provincie o bacini

di altre provincie finitime, potranno essere aggregate al compartimento del Magistrato alle acque.

A questo articolo vi sono due emendamenti, l'uno dell'onor. Casana, l'altro dell'onor. Cadolini.

Essi sono così concepiti:

Nel 1° comma, dopo le parole: « e del bacino della provincia di Mantova » sostituire fino al termine del comma le seguenti: « le cui acque colano nel fiume Tartaro ».

Nel 2° comma, dopo le parole: « Compartimento amministrativo » intercalare le seguenti: « nei limiti ed agli effetti della presente legge ».

CASANA.

Nel secondo capoverso, alle parole: « prende il nome di Magistrato alle acque » sostituire le seguenti: « prende il nome di *Direzione compartimentale delle opere idrauliche nelle provincie venete* ».

Soppressione del terzo capoverso che comincia con le parole: « Per decreto Reale... ».

CADOLINI.

ARRIVABENE. Domando la parola per presentare un altro emendamento a questo articolo primo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ARRIVABENE. A nome anche degli onorevoli colleghi Cadenazzi e Guerrieri-Gonzaga, proporrei l'emendamento seguente al primo comma dell'art. 1: « È istituito un ufficio per le opere idrauliche delle provincie di Venezia, Padova, Treviso, Vicenza, Verona, Rovigo, Udine e Belluno ».

Signori senatori, coll'emendamento da noi proposto a questo articolo, primo dello schema di legge, miriamo a mantenere intatto il regime idraulico del bacino del Mincio sotto l'egida della legge comune. La storia dolorosa delle passate alluvioni, gli allarmi e i pericoli corsi dalle popolazioni mantovane, ci ammoniscono di non mutare giurisdizione.

Signori senatori, non sono le terse e modulate acque dei canali mantovani quelle che impensieriscono gli abitanti operosi dell'antico delta padano, bensì, come disse il veterano degl'ingegneri veronesi, il Bognòlo, le acque torbide del Po; ed è infatti il Po, onorevoli

senatori, che insidia costantemente quelle nobili e ubertose regioni agricole, dalla fossa di Polesella che mette in comunicazione il gran fiume col canal Bianco. Una carta topografica, onorevoli colleghi, meglio della parola vi renderebbe persuasi di ciò. E perchè allora contro questo formidabile nemico e le opere idrauliche attinenti, debbonsi stabilire i rapporti del Magistrato, che andiamo ad istituire, per mezzo di semplice regolamento, mentre questo semplice mezzo si vieta alle acque del Mincio? I Polesani non saranno certamente grati a chi tracciò per primo il perimetro idraulico del Magistrato. A voi, signori senatori, alla vostra veggente saggezza il decidere.

PRESIDENTE. Il Senato ha udito. I senatori Arrivabene, Cadenazzi e Guerrieri-Gonzaga, hanno presentato il seguente emendamento all'articolo 1:

« È istituito un ufficio per le opere idrauliche per le provincie di Venezia, Padova, Treviso, Vicenza, Verona, Rovigo, Udine e Belluno ».

Chiedo all'Ufficio centrale il suo avviso su questo emendamento.

L'onor. relatore ha facoltà di parlare.

VERONESE, *relatore*. Dopo il discorso da me fatto ieri, dopo quello dell'onor. ministro, dopo i discorsi autorevoli degli onorevoli Casana, Cadolini, Sormani-Moretti e di altri, mi parrebbe inutile aggiungere alcuna parola; ma poichè l'onorevole collega Arrivabene ha voluto ribattere nuovamente alcuni argomenti dai quali sembrerebbe che quasi coattivamente si fosse compreso il bacino della provincia di Mantova per favorire le provincie venete, debbo respingere questa accusa immeritata, inquantochè l'Ufficio centrale nel determinare il perimetro del Compartimento si è ispirato al principio dell'unità idrografica, e non alla divisione amministrativa delle provincie, per evitare tutti i danni che si sono verificati fino ad oggi anche fra la parte in contestazione di Mantova e quella Veneta, che costituiscono un solo bacino idrografico.

Io ho già detto che così facendo l'Ufficio centrale ha ritenuto di fare l'interesse sia della provincia di Verona e di Rovigo, sia della provincia di Mantova, perchè si provvede sotto una sola direzione ai bisogni veramente urgenti di questo importantissimo bacino. Che se i Mantovani volessero essere idraulicamente indipen-

denti dalle provincie di Verona e di Rovigo, si dovrebbe costruire un canale apposito per mandare le loro acque di scolo per altra via che non sia per il Tartaro che scorre nella provincia di Verona. Lo ripeto, questo perimetro determinato dall'Ufficio centrale non può essere di nessun danno alla irrigazione del Mincio inquantochè il progetto stesso di legge dice che nulla è innovato all'art. 11 rispetto alle vecchie concessioni le quali sono determinate dai trattati più volte ricordati. In quanto alle nuove concessioni non viene sentito che il parere del Magistrato, e quindi non può darsi che il Magistrato possa fare gl'interessi veneti ostacolando la derivazione del Mincio. Il suo non è che un parere, deciderà sempre il ministro.

Non può questo bacino ostacolare quel progetto grandioso di sistemazione del Mincio, di cui ieri abbiamo parlato, inquantochè anzi la unione di Mantova al Magistrato ne faciliterebbe l'esecuzione, qualora si rendesse possibile tecnicamente e finanziariamente; nè può ostacolare la formazione di questo bacino la istituzione di un apposito ufficio a Mantova, inquantochè anche istituendo quest'ufficio, la parte del bacino in contestazione dovrebbe sempre appartenere al Magistrato.

Per tutte queste considerazioni l'Ufficio centrale non crede, per fare il suo dovere, di poter accettare l'emendamento proposto dai colleghi Arrivabene, Cadenazzi e Gonzaga, ritenendo che ferirebbe il principio fondamentale della legge.

Debbo ripetere ancora all'amico Cadenazzi che col dire « il bacino è compreso fra la sinistra del Mincio e la sinistra del Po » non intendiamo che tutto il bacino compreso fra questi due fiumi debba appartenere al Magistrato, ma solo quella parte che ha per recipiente di scolo il fiume Tartaro.

Conosco benissimo che c'è una parte importante di questo bacino fra la sinistra del Po e del Mincio che scola nel Mincio e nel Po; questa s'intende che viene esclusa.

Dopo queste dichiarazioni, io credo che i colleghi Arrivabene e Cadenazzi dovrebbero accontentarsi e ritirare il loro emendamento. Ad ogni modo siamo dolenti, ma non possiamo proprio accettarlo.

ARRIVABENE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARRIVABENE. Noi manteniamo il nostro emendamento. Se dovessi rispondere, citando fatti storici sulle contestazioni tecniche e sugli studi fatti da insigni idraulici mantovani per il Mincio e il lago di Garda, ma in ispecie per il Mincio che da Peschiera, attraversando Mantova, scende al Po, dovrei intrattenere lungamente il Senato, e rientrerei nella discussione generale, il che mi guardo bene di fare.

Risponderò solo all'onorevole relatore: che appunto, per il fatto del passaggio di Peschiera alla provincia di Verona, mentre Napoleone I col trattato di Campoformio l'aveva sottratta al Veneto, assegnandola, per la difesa militare e per ragione idraulica a Mantova, che i Mantovani ebbero dopo il 1866, continui dibattiti coi Veronesi per le acque del fiume.

In questo alto Consesso fu relatore della legge che restituisce Peschiera a Verona, il venerando senatore Giovanni Arrivabene, il quale esprimeva un voto di concordia e di stimolo per sollecitare la regolarizzazione del Mincio alla sua uscita dal lago di Garda. Ma quel voto, onor. Veronese, non venne sin qui esaudito!

A ragione quindi i Mantovani sono allarmati dall'art. 1 di questa legge; specie gli uomini tecnici, e temono assai che il grande problema idraulico mantovano abbia, per la sua risoluzione, danno e ritardo, dividendo il bacino del Mincio fra due giurisdizioni distinte, come viene proposto.

È per questo che a malincuore, e non per fare atto di opposizione, la quale non è nell'animo nostro, ma per sostenere gl'interessi vitali delle popolazioni della provincia di Mantova, che ha bisogno di un'unica Magistratura che tuteli i suoi argini e le difese idrauliche, che noi manteniamo l'emendamento, e desideriamo che la saggezza del Senato decida su questa per noi grave questione.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Non ripeterò ciò che ho detto ieri al Senato; mi basta dichiarare che mi associo alle considerazioni dell'onorevole relatore, aggiungendo solo che, dopo così lunga discussione, non sono riuscito ancora a vedere le ragioni di tanta e così pertinace opposizione fatta dai senatori

Arrivabene e Cadenazzi. E lo dico con tanta maggiore coscienza in quanto, e l'uno e l'altro, mi renderanno questa giustizia, sono stati fra coloro che hanno preso maggiormente a cuore gli interessi idraulici di Mantova.

È mio convincimento che, mentre gli interessi di Mantova non sono in nessuna maniera vulnerati da questo disegno di legge, anzi dal confidarli al Magistrato alle acque, che è munito di un personale specializzato e di mezzi sufficienti, essi saranno tutelati più largamente e con maggior competenza, d'altra parte non vi è forza di legge che possa violentare la natura e i bacini che natura ha unito, non può il legislatore separare. I rapporti che corrono tra il Tartaro, che è un recipiente, e il Mincio, che è un affluente del Tartaro, sono inscindibili e assoggettare a potestà diversa il Tartaro che dovrebbe, secondo il progetto Averone, ricevere le acque del Mincio, sarebbe, a parer mio, rendere molto difficile così il compito del Magistrato come quello del Genio civile. Di guisa che, con la piena coscienza che non solo in nessuna maniera sono vulnerati gli interessi di Mantova, ma che li affidiamo in buone ed esperte mani, io debbo, per quanto mi dolga far cosa poco gradita agli onorevoli Arrivabene e Cadenazzi, pregare il Senato di respingere il loro emendamento.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento proposto dagli onor. Arrivabene, Cadenazzi e Guerrieri-Gonzaga che rileggo:

Al primo comma dell'art. 1 sostituire la seguente dizione:

« È istituito un Ufficio per le opere idrauliche delle provincie di Venezia, Padova, Treviso, Vicenza, Verona, Rovigo, Udine e Belluno ».

Coloro che intendono approvare questo emendamento, non accettato nè dal Governo nè dall'Ufficio centrale, sono pregati di alzarsi.

(Non è approvato).

Ricordo che su questo art. 1 vi sono altri due emendamenti, proposti uno dall'onor. Casana e l'altro dall'onor. Cadolini.

Rileggo l'emendamento proposto dall'onor. Casana:

Nel 1° comma, dopo le parole: « e del bacino della provincia di Mantova » sostituire fino al termine del comma le seguenti: « le cui acque colano nel fiume Tartaro ».

Nel 2° comma, dopo le parole: « Compartimento amministrativo » intercalare le seguenti: « nei limiti ed agli effetti della presente legge ».

PRESIDENTE. Chiedo all'Ufficio centrale se accetta questi emendamenti.

VERONESE, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VERONESE, *relatore*. A me pare che la prima parte di questo emendamento non la possiamo accettare, perchè la nostra forma è più precisa. Anche tecnicamente mi pare che la nostra dizione sia più determinata. Possiamo invece accettare la seconda parte dell'emendamento Casana, cioè che nel secondo comma, dopo le parole: « in un unico compartimento amministrativo », si aggiungano le parole: « nei limiti ed agli effetti della presente legge ».

È questione di forma, perchè noi riteniamo che facendo la legge, al compartimento amministrativo si debba applicare la legge e non altra. Ad ogni modo la proposta si può anche accettare.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, l'Ufficio centrale accetta solo la seconda parte dell'emendamento del senatore Casana.

Pongo ai voti la prima parte dell'emendamento del senatore Casana, non accettato nè dal Governo nè dall'Ufficio centrale. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Pongo ora ai voti la seconda parte di questo emendamento accettato dall'Ufficio centrale, che consisterebbe nell'aggiungere al secondo comma dopo le parole: « compartimento amministrativo » queste altre: « nei limiti ed agli effetti della presente legge ».

Coloro che intendono approvare questa modificazione sono pregati di alzarsi.

È approvata.

Rileggo l'emendamento dell'onor. Cadolini del tenore seguente:

Art. 1.

Nel secondo capoverso, alle parole: « prende il nome di *Magistrato alle acque* » sostituire le seguenti: « prende il nome di *Direzione compartimentale delle opere idrauliche nelle provincie venete* ».

Soppressione del terzo capoverso che comincia con le parole: « Per decreto Reale... ».

CADOLINI.

PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PIERANTONI. Prego l'onorevole mio amico Cadolini di ritirare l'emendamento, perchè abbiamo inteso che cosa si è dichiarato. L'onorevole ministro ha detto essere vera la dimostrazione da me fatta, che non vi è la men che remota analogia tra le sanzioni della legge e il *Magistrato delle acque della Serenissima Repubblica*; aggiunse che il titolo è una specie di voto augurale e che dobbiamo gloriarci più dei ricordi che dei fatti (*si ride*). Quando noi studiavamo legge, di leggi augurali non sentimmo parlare nei tempi nostri. Poi dirò cosa intima.

Io non voglio dar dispiacere all'onorevole nostro collega il senatore Tiepolo. Egli, sangue di dogi, mi pregò l'altro ieri di non dargli dispiacere (*si ride*), e voi sapete, onorevole Cadolini, che ve ne furono due di dogi. Ci fu un doge Baione esiliato per la famosa congiura, vi fu anche un Tiepolo pittore. Diamo al collega una soddisfazione che dirò atavistica, dopo che tutti abbiamo riconosciuto che il titolo *Magistrato alle acque* non corrisponde nè alla nomenclatura giuridica romana, nè al diritto pubblico nostro, nè al contenuto di questa legge, la quale temo si riduca a promettere molto e a concretare assai poco; chè al solito il venturo regolamento supera l'azione della legge.

Temo che possa avvenire quello che lessi della testa del colosso di Rodi; la ruppero, ma dentro vi si trovarono le ragnatele (*si ride*). Per questa legge che comprende le acque salate e le dolci, - non tocca le acque minerali - (*si ride*), le foreste rimangono sempre assegnate all'alta tutela del mio buon amico, l'onorevole Cocco-Ortu. Le foreste distrutte cagionarono il maggior danno all'estuario e alla laguna Veneta.

Voi dite che i battellieri e il popolo sono entusiasti per la parola ritolta dai ruderi delle istituzioni locali. Quando vedranno che la denominazione non contiene quello che essi sperano, perchè è quasi impossibile ai tempi nostri di impedire che le alluvioni continuino a fare danni e rovine, si dorranno dell'opera legislativa.

La denudazione del versante italiano delle Alpi occidentali fu lungamente studiata. I danni recati alle pianure e alla navigazione dei fiumi,

pel sedimento trascinato al basso dai torrenti, trassero la Repubblica in vari periodi storici, tra il settimo e il diciannovesimo secolo, a pubblicare leggi per proteggere le foreste. I provvedimenti obbligavano i proprietari delle terre montuose a ripiantare i boschi; ma i comandi non furono rigorosamente osservati. Alfonso di Béranger pubblicò nel 1863 un pregevole *Saggio storico della legislazione veneta forestale*, e vorrei che fosse sudiato. Notissima è la scienza ch'ebbero gli idrografi teorici italiani, fu grande l'abilità de' nostri ingegneri; ma l'importanza generale dei boschi non fu generalmente riconosciuta in Italia. I boschi, che moderavano e regolavano il corso delle sorgenti e dei fiumi, furono assai spesso sotto una giurisdizione, e sotto un'altra erano le pianure irrigate e devastate dalle piene dei torrenti. Il difetto della legge, che andiamo deliberando, è questo: di non combinare insieme l'azione comune intorno ai due obbietti per la conservazione e il restauro delle foreste e per la direzione dei corsi d'acqua. Non dobbiamo nasconderci la possibilità delle delusioni, che la legge potrà addurre. Io avrei desiderato che la distesa dell'azione del così detto Magistrato avesse compreso tutto l'Estuario, il catino dell'Adriatico e il lungo tratto del Po, il quale non è navigabile per mancanza di acque, ma perchè ha corso troppo rapido fin presso a Piacenza, ove tanto è diminuita la velocità da non poter più trasportare grande quantità di materia minerale, se non sia molto smiuzzata. Furono studiate le materie, che ne rialzano il fondo. Gli affluenti meridionali trascinano dagli Appennini terra in grandissima quantità di varie formazioni geologiche e assai fina; invece i suoi tributari alpini, all'occidente del Ticino, sono in gran parte carichi di materiale roccioso, di ghiaia e di sabbia. La Trebbia, che scaturisce dall'alto Appennino e a Piacenza si versa nel Po, rotola ciottoli e grossa ghiaia. Avviene che gli argini che frenano la corrente nelle piene, e in pari tempo ne aumentano la velocità, trascinano la maggior parte de' detti sedimenti nell'Adriatico. Secondo i calcoli del Lombardini, il Po trasporta alle sponde dell'Adriatico non meno di 42,760,000 metri cubi all'anno di fango e di sabbia, che protendono la linea litorale del mare in ragione di circa sessanta metri all'anno.

L'Adige trasporta ogni anno all'Adriatico

molti metri cubi di detriti alpini; considerevole è il tributo del Brenta. Però le acque del Lago Maggiore e di Como e di altri piccoli bacini lacustri trattengono i detriti derivanti dalla superficie meridionale delle Alpi, tra il Monte Rosa e le sorgenti dell'Adda, onde non giungono al mare.

Non voglio citare i calcoli del Mengotti, quelli del Marsch, del Dumont. Sono indicazioni utili a far aprire gli occhi ai tecnici, agli studiosi, ai patriotti, perchè si diano pensiero delle variazioni che questi riempimenti adducono. Ravenna, fabbricata, come Venezia, in mezzo ad una laguna, bagnata dall'Adriatico, che nel principio dell'era cristiana ne lambiva le mura, per la belletta recata dal Po ora è ben quattro miglia lontana dal mare. La città di Adria al tempo di Augusto era tuttora un porto famoso, tanto da dare il suo nome al mare Adriatico. Posta tra l'Adige e il Po, per l'azione riunita dei due fiumi, tanto la linea litorale avanzò, che ora la città è dentro terra per più di quattordici miglia. Possano gli uffici tecnici e amministrativi adunati in Venezia fare opera buona per preservare la dominatrice antica dei mari dalla minaccia di veder ridotto il suo splendore, e possano, se non vincere pienamente i danni delle inondazioni, correggerli, ridurli.

Però, contento che il mio buon amico, il ministro dei lavori pubblici abbia riconosciuta la verità delle cose da me dette, non credo che il titolo evocato dagli ordinamenti veneti possa addurre fortuna.

Ella, onor. ministro, che è tanto eloquente, che ama le arti, non faccia poesie. Il Magistrato alle acque, che giunse ad essere composto di 73 veneti tra senatori, savi ed esecutori, ebbe il suo aumento, e perfino la potenza di tagliare le teste — non quelle dei ministri (*si ride*) — quando con la scoperta del Capo di Buona Speranza, con l'oppressione della Spagna, i corrotti costumi, le sfibrate energie ridussero i commerci. Molte cose ho dette per reminiscenza di studi, perchè ogni giorno conviene a me più vivere del passato, che nutrire speranze per l'avvenire.

Mi batte il cuore ad ogni pensiero che è indirizzato alla grandezza e al benessere della mia patria. Terminando, riassumo brevemente quanto sostenni. Non stimai opportuno il titolo

dato alla legge, non lo trovai corrispondente all'obbietto, non al nostro diritto pubblico; ma mi sono arreso alla volontà dei colleghi; avrei voluto che la custodia e la conservazione delle foreste fossero state unite all'Ufficio, che avrà sede in Venezia; approvai un insegnamento che debba essere più pratico che teorico; pensai bene sulla Padova tra le acque dolci e le marittime; volli mantenuta la incompatibilità tra legislatori e amministratori; non tacqui le grandi difficoltà che si dovranno combattere, se non vincere. Ancora una volta dopo sedici anni mi conforta il pensiero di aver potuto recare la mia parola a vantaggio della regione veneta, la cui storia e il cui avvenire sempre fecero palpitare l'anima mia.

CADOLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CADOLINI. Io ho presentato questo emendamento, perchè mi sembra che la denominazione proposta non risponda al linguaggio delle nostre leggi; ma, vedendo tanta resistenza ad accettarla, e siccome è una legge di decentramento, e può anch'essere di decentramento filologico, ritiro l'emendamento.

ARRIVABENE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ARRIVABENE. Io spero di portare un ramo di ulivo tra l'allarme di tutto il corpo degli ingegneri idraulici mantovani, riflettente l'argine sinistro del Mincio, l'Ufficio centrale e l'onor. ministro. L'emendamento sarebbe il seguente, che io presento anche a nome dei miei colleghi Cadenazzi e Guerrieri-Gonzaga:

Al primo comma, dopo le parole « che ha per recipiente di scolo il fiume Tartaro » aggiungere le parole: « escluso l'argine sinistro del Mincio ».

È cosa lieve questa, ma converrete con me che il fiume Mincio, che dopo i laghi se ne va fra due alti argini con banche, contro-banche e sotto-banche fino a Governolo, non ha bisogno di essere mantenuto, protetto, diretto da due legislazioni diverse.

Io prego l'Ufficio centrale ed il ministro di accettare questa modesta modificazione, che varrà ad evitare che in avvenire si ripetino quelle secolari contestazioni che già vi furono in materia sì delicata, quale quelle delle acque, tra il Mantovano ed il Veronese.

CADOLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CADOLINI. Come si è già detto ieri, gli argini rimangono sotto la direzione dell'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile di Mantova. Tutto ciò è stato detto e ripetuto, dunque non è il caso di scriverlo nella legge, perchè così facendo chissà quali altre aggiunte si dovrebbero introdurre. Anche per le province venete che hanno gli argini alla riva del Po, questi rimangono sotto gli uffici del Genio civile di ciascuno di esse. Dopo tante dichiarazioni fatte dal ministro, e dal relatore, mi pare che proprio non sia il caso d'introdurre nella legge un'espressione che potrebbe impegnare e compromettere anche la legge stessa.

PRESIDENTE. L'onor. relatore accetta la proposta del senatore Arrivabene?

VERONESE, *relatore*. Ma l'emendamento è superfluo, perchè dicendo: « è compreso tra la sinistra del Po ed il Mincio » sono esclusi gli argini del Po e del Mincio. Dopo questa dichiarazione a me pare che l'onor. Arrivabene ed anche il collega Cadenazzi possono accontentarsi; il regolamento provvederà.

La dicitura mi sembra matematicamente esatta, e che non possa dar luogo ad equivoci.

Non saprei usare una forma più precisa, mentre coll'emendamento dell'onor. Arrivabene bisognerebbe aggiungere anche la sinistra del Po.

Perciò io prego caldamente l'onor. amico Arrivabene di ritirare il suo emendamento, accontentandosi della mia dichiarazione, fatta anche dall'onor. Cadolini, che è tecnico eminente, e che cioè con la frase adoprata dal progetto s'intende esclusa la sinistra del Mincio.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Io non posso che confermare le dichiarazioni fatte ieri, e oggi ripetute dall'illustre relatore.

Se qualche dubbio vi fosse, bisognerebbe eliminarlo rispetto alla questione del Mincio e del Po.

A prescindere che nel primo comma si è già deliberato nel merito, il testo dice chiaramente che gli argini rimangono sotto la potestà ordinaria.

ARRIVABENE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ARRIVABENE. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole relatore, suffragate dalla parola fluente ed ornata del ministro dei lavori pubblici, anche a nome dei miei colleghi che hanno firmato l'emendamento, dichiaro di non insistervi.

PRESIDENTE. Allora non rimane al Senato che pronunciarsi sull'emendamento del senatore Cadolini e che concerne la soppressione del terzo capoverso dell'articolo.

CADOLINI. Chiede di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CADOLINI. Una volta adottato nel primo articolo il criterio fondamentale del bacino idrografico, non si può nello stesso articolo ammettere, che siano di poi aggiunte e comprese nel perimetro del bacino idrografico altre province, perchè ogni provincia non rappresenta un nuovo bacino idrografico.

Oltre a ciò non si comprende perchè si voglia conferire al Ministero la proposta facoltà, mentre nella legge ci sono delle tabelle che stabiliscono il personale, e la legge è tutta dettata con un criterio generale, quello cioè del bacino idrografico. Quando si ampliasse il perimetro e si allargasse notevolmente la giurisdizione del Magistrato delle acque, bisognerebbe anche modificare le tabelle del personale.

Dunque conviene lasciare le cose come sono. Se si renderà opportuna alcuna aggiunta, il Governo potrà farne la proposta con un nuovo disegno di legge.

Per queste ragioni a me sembra opportuno sopprimere il terzo capoverso così concepito:

« Per decreto Reale, su domanda dei rispettivi Consigli provinciali, altre province o bacini di altre provincie finitime, potranno essere aggregate al compartimento del Magistrato alle acque ».

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*.

L'osservazione dell'onor. Cadolini è sostanzialmente giusta, essendo fondamento della legge la costituzione del compartimento sotto il rispetto puramente idrografico, esclusa cioè qualunque importanza di ripartizioni artificiali amministrative.

Egli dice bene quando chiede che sia emendato l'ultimo comma dell'art. 1°, nel senso che

possano essere aggiunte al compartimento, non altre provincie, ma altri bacini idrografici.

Ma il senatore Cadolini, prendendo oggi la parola, è andato oltre alla proposta fatta ieri, perchè domanderebbe la soppressione del comma ultimo di questo articolo. Io lo pregherei di non volere insistere su questa soppressione, perchè è materia che non può essere facilmente disciplinata per legge.

Il Governo vedrà se il personale che si aggiunge al ruolo del Genio civile sia sufficiente, altrimenti domanderà al Parlamento una modificazione del ruolo organico.

CADOLINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CADOLINI. Io consento alla proposta dell'onorevole ministro, la quale produce un miglioramento, poichè mette in armonia questo capoverso col principio adottato. Ma quando penso quali possono essere i bacini idrografici da collegare con quello veneto, m'avvedo che essi fanno parte del grande bacino del Po.

Per quale ragione dobbiamo sottrarre a quest'ultimo gli affluenti della sinistra, che si collegano col recipiente? Perchè sottrarre allo studio generale dei provvedimenti, per la sistemazione del grande fiume, il regime dei corsi d'acqua che sono tributari di questo? Non è egli vero che la sistemazione dei fiumi i quali alimentano la corrente del Po può contribuire a risolvere, il grave problema della navigazione?

Dunque è desiderabile che il Ministero non decreti mai alcuna aggregazione; ma se questo è il nostro pensiero, tanto vale sopprimere interamente il capoverso che potrebbe creare pericolose complicazioni, per ciò che riguarda il grande disegno della navigazione. Io quindi pregherei caldamente l'onor. ministro e l'onorevole relatore di accettare la mia proposta.

VERONESE, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VERONESE. A me sembra che l'onorevole Cadolini possa essere soddisfatto della modificazione accettata dall'onor. ministro, cioè che si tolga la parola « provincia » perchè la provincia non costituisce già una unità idraulica. Invece ci possono essere dei bacini ora distaccati che, uniti a quello determinato dall'art. 1, possono costituire ancora una unità idrografica. Per esempio nel primitivo disegno di legge vi

era una parte della provincia di Brescia e la provincia di Mantova fino all'Oglio, e quindi può darsi benissimo che anche per quei progetti che interessano la provincia di Mantova si possa, senza venir meno a quel grande concetto della unità idraulica del Po, unire al territorio del Magistrato come l'abbiamo votato, anche quella parte della provincia di Mantova e quella parte della provincia di Brescia che è rasente alla riva destra del Garda, qualora si venga ad attuare quel progetto di sistemazione del Garda e del Mincio che naturalmente a Mantova interessa moltissimo.

Perciò io manterrei l'articolo come lo ha modificato l'onor. ministro, anche nelle eventualità future relative alla provincia di Mantova.

La formula della modificazione sarebbe quindi questa: « per decreto Reale su domanda dei rispettivi Consigli provinciali altri bacini di provincie finitime potranno essere aggregati al Compartimento del Magistrato alle acque ».

PRESIDENTE. Vi sarebbe ora un altro emendamento del senatore Cadenazzi che consentirebbe di aggiungere le parole: « di Mantova » dopo la parola: « bacini », dicendovi così: « Altri bacini di Mantova o di provincie finitime ».

CADENAZZI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CADENAZZI. Io spero che almeno questo emendamento, il quale ha un carattere quasi grammaticale, sarà accettato dall'Ufficio centrale. Ieri chiudendo il mio dire espressi un voto e la speranza che una volta bene costituita la magistratura delle acque, possa la stessa provincia di Mantova, persuadendosi del proprio interesse, di sua iniziativa domandare di far parte della magistratura stessa. Ciò seguendo anche il pensiero manifestato dai relatori della legge in ambedue le Camere. Ora, decisa la sorte di Mantova, accettandosi l'ultimo comma dell'articolo in votazione con l'emendamento proposto dall'onorevole ministro e accettato dall'onorevole relatore, la provincia di Mantova resterebbe esclusa dalla possibilità di ottenere ciò che potrebbe esserle di beneficio. Io quindi propongo, in armonia anche all'emendamento dell'onorevole ministro, la seguente modificazione « per decreto Reale, su domanda dei rispettivi Consigli provinciali, altri bacini, di Mantova e di altre provincie finitime, ecc. ».

VERONESE, *relatore*. Accetto.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Anch'io accetto questa modificazione.

CADOLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CADOLINI. Io mantengo la proposta della soppressione per questa ragione. L'articolo dice: « altri bacini »; ma non c'è altro bacino se non quello che si trova a occidente del Mincio; cioè il solo confinante col territorio Veneto. Nè si può dire bacino della provincia di Mantova, perchè questa non forma un bacino idrografico. Il solo bacino confinante è quello che abbraccia il lago di Garda e che risale anche la Valle del Chiese fino al lago d'Idro, a Montesuelo e a Bagolino.

È una grande regione che non va sottratta alla circoscrizione del Po. Ecco perchè insisto nel proporre la soppressione dell'ultimo capoverso, con la quale non si pregiudica nulla, perchè il Governo potrà sempre presentare un disegno di legge per quei provvedimenti che crederà opportuni.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Debbo rassicurare l'onor. Cadolini, il quale teme che, con l'aggiunzione di altri bacini al Compartimento del Magistrato alle acque possa venire turbata la navigazione del Po.

Il Governo sa benissimo che turbare la navigazione interna del Po sarebbe un vero delitto contro la patria.

Ma, evidentemente, quando un Consiglio provinciale abbia domandato l'aggregazione al Magistrato, la domanda non implica che il Governo debba accoglierla. Il Governo esaminerà quale influenza l'accoglimento possa avere.

Nè vorrei che il senatore Cadolini, insistendo, sollevasse un conflitto con la Camera dei deputati, poichè, quando nell'altro ramo del Parlamento l'onorevole Mantovani insistette per togliere dal Compartimento la provincia di Mantova, il sottosegretario di Stato Ferrero, disse: non chiudiamo la via a Mantova, essa si accorgerà dell'utilità di questa legge, e vorrà esser compresa nel Compartimento. Questo comma, approvato dall'altro ramo del Parlamento, apre quindi la via a nuove aggregazioni, quando altre provincie riconoscano gli effetti,

che credo saranno benefici e copiosi, di questa legge. Confidi il senatore Cadolini che il Governo non abuserà di questa facoltà e non dimenticherà l'interesse della navigazione interna; e si appaghi della modificazione concordata col l'Ufficio centrale, nella quale si parla di bacini e non di provincie, di Compartimenti creati dalla natura e non dalla legge.

PRESIDENTE. Insiste l'onorevole Cadolini nella sua proposta?

CADOLINI. Insisto.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti il terzo comma dell'articolo 1 avvertendo, che chi intenderà approvare la proposta del senatore Cadolini, dovrà votare contro il comma.

Chi l'approva si alzi.

(Approvato).

Ora porrò ai voti l'emendamento concordato fra il ministro e l'Ufficio centrale nel quale si accoglie anche l'emendamento presentato dal senatore Cadenazzi e che sarebbe così concepito:

« Per decreto Reale su domanda dei rispettivi Consigli provinciali, altri bacini, di Mantova o di provincie finitime, potranno essere aggregati al compartimento del Magistrato alle acque ».

Coloro che lo approvano sono pregati di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ora ai voti il complesso dell'articolo 1° così emendato, che rileggo:

Art. 1.

È istituito un ufficio per le opere idrauliche delle provincie di Venezia, Padova, Treviso, Vicenza, Verona, Rovigo, Udine, Belluno e del bacino della provincia di Mantova, compreso tra la sinistra del Po e del Mincio, che ha per recipiente di scolo il fiume Tartaro.

Questo ufficio prende il nome di *Magistrato alle acque*; ha sede in Venezia, e comprende in un unico compartimento amministrativo i territori sopraindicati.

Per decreto Reale, su domanda dei rispettivi Consigli provinciali, *altri bacini di Mantova e di provincie finitime*, potranno essere aggregate al compartimento del Magistrato alle acque.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Presentazione di disegni di legge.

MIRABELLO, *ministro della marina*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MIRABELLO, *ministro della marina*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti due disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Modificazioni alla legge 27 marzo 1904, n. 114 sull'avanzamento nei corpi militari della R. marina;

Provvedimenti a favore dei militari del Corpo Reale equipaggi.

Prego di voler dichiarare quest'ultimo progetto di urgenza.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro della marina della presentazione di questi due progetti di legge, che saranno stampati e distribuiti agli Uffici. Il signor ministro ha chiesto l'urgenza per il progetto di legge: « Provvedimenti a favore dei militari del Corpo Reale equipaggi ».

Se non si fa opposizione, l'urgenza è accordata.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo ora la discussione sul Magistrato alle acque.

Approvato l'articolo 1, passeremo al secondo, che rileggo:

Art. 2.

Il Magistrato alle acque provvede in conformità alle leggi, per il compartimento amministrativo summenzionato, al buon governo delle acque pubbliche, così nei riguardi del regime forestale come in quello delle opere idrauliche, del sistema delle bonifiche e del regime dei porti, del lido del mare e dei fari.

Per la competenza e la direzione delle opere idrauliche attinenti al fiume Po e alle diramazioni del suo delta, comprese nel compartimento del Magistrato alle acque, sarà provveduto per regolamento. In ogni caso sui progetti di sistemazione, di difesa, di navigazione e di polizia riguardanti le opere suddette sarà sentito il parere del Comitato tecnico di Magistratura.

In casi di urgenza spetterà al Magistrato alle acque il servizio di difesa degli argini del Po compresi nel compartimento.

A questo articolo 2° vi sono due emendamenti. Il primo dell'onor. senatore Cadolini, così concepito:

« Al secondo e terzo capoverso sostituire quelli corrispondenti del disegno del Ministero ».

Il secondo del senatore Sani è nei seguenti termini:

Dopo la parola « regolamento », aggiungere « in base ai criteri della presente legge ».

CADOLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CADOLINI. A me sembra che le disposizioni, com'erano formulate nel progetto ministeriale, fossero più chiare e precise, e rispondessero allo scopo della legge, meglio degli emendamenti proposti dall'Ufficio centrale.

L'articolo del Ministero è così concepito: « Sono escluse dalla competenza del Magistrato alle acque tutte le opere idrauliche attinenti al fiume Po e alle diramazioni del suo delta ».

Questa disposizione riguarda le grandi opere di sistemazione del Po, le quali rimangono escluse dalla competenza del Magistrato, perchè devono studiarsi con un criterio d'ordine generale.

Poi l'articolo prosegue: « Il solo servizio per la difesa degli argini in tempo di piena, che sarà previamente organizzato d'accordo fra il Magistrato alle acque ed il capo dell'ufficio per le opere idrauliche del Po, spetterà al Magistrato alle acque che ne avrà la direzione ».

Anche questa seconda parte è chiarissima, e conferma ciò che si è detto dapprima per calmare le preoccupazioni dei senatori di Mantova. Dunque, perchè non dobbiamo attenerci a questi due capoversi, che sono tanto chiari, mentre, secondo la formola dell'Ufficio centrale, si intende provvedere con un regolamento, che non si comprende a che cosa debba servire.

Anche il secondo capoverso dell'Ufficio centrale crea dei dubbi, perchè dice: « In casi di urgenza spetterà al Magistrato alle acque il servizio di difesa degli argini del Po compresi nel compartimento ». Ma veramente in casi di urgenza, e specialmente nei momenti delle piene, siccome gli ispettori non possono essere dovunque, conviene lasciare la intera responsabilità delle difese agli ingegneri capi; in caso contrario si corre il pericolo che i provvedimenti non siano presi in tempo. Io perciò proporrei che si

mantenessero i due capoversi del progetto ministeriale.

SANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANI. Signori senatori, non giudicatemi temerario se, fra tante illustri competenze, mi intrometto io pure in questa discussione a rischio di essere, come dice il Giusti:

In una musica
Solenne e grave
Un corno, un oboe
Fuori di chiave.

Non sarà un discorso quello che vi farò; ma l'espressione di alcuni dubbi sorti nell'animo mio alla lettura di questo articolo 2°; dubbi che vorrei mi fossero chiariti, anzi dissipati dall'autorevole parola del nostro Ufficio centrale e più ancora dalle dichiarazioni del ministro dei lavori pubblici, alle cui mani è affidato l'avvenire della presente legge, che, malgrado le laudi quasi D'Annunziane che abbiamo sentito risuonare in quest'aula nei giorni decorsi, non rappresenta a mio avviso che un piccolo passo sperimentale verso la definitiva soluzione del problema idraulico specialmente nelle provincie italiane percorse dai maggiori e più pericolosi nostri fiumi.

Ma, strano caso! Proprio il primo, il più grande di questi fiumi, quello che percorre la provincia di Rovigo nella sua lunghezza, da Ostiglia fino al mare nella parte meridionale, quello in cui si versano tutti gli scoli dei consorzi, quello che ha lo scolo principale del Tartaro, in certe epoche dell'anno, quando il Po può riceverlo, e dove c'è un manufatto chiamato della Fossa Polesine, che in molti casi può essere pericolosissimo, proprio quello rimane con la presente legge in uno stato così incerto, che io temo, se non si provvede efficacemente, come certo l'onor. ministro dei lavori pubblici vorrà fare, possa far svanire i sogni dorati che la nostra immaginazione ha creato intorno a questa magistratura delle acque.

Il progetto ministeriale, voleva escluse dalla competenza del Magistrato alle acque le opere idrauliche del Po; ma tutti i corpi morali della provincia di Rovigo, come è scritto a pagina 5 della relazione, i consorzi idraulici, di bonifiche le rappresentanze, i deputati politici e provin-

ciali, chiesero a giusta ragione che anche quest'opere fossero comprese nelle attribuzioni del Magistrato, essendo esse indissolubilmente legato al regime idraulico della provincia di Rovigo.

La Commissione della Camera accolse e non accolse questi voti delle rappresentanze della provincia di Rovigo. Notate bene che la provincia di Rovigo, rispetto alle altre provincie venete, si trova in una delle situazioni più tristi e pericolose, perchè essa ha tre grandi fiumi che congiurano a suo danno, Po, Adige e Canal Bianco; dunque, se anche manifesta delle apprensioni, che potrebbero a chi non conosce i luoghi, sembrare esagerate, bisogna tener conto che i danni patiti sono così gravi, che giustificano anche i timori pel futuro. Ebbene la Commissione della Camera, come ho detto accolse e non accolse, con uno di quei ripieghi, che sono spesso il nostro patrimonio politico e si limitò ad aggiungere il comma terzo, il quale dice: che nei casi di piena il solo servizio per la difesa degli argini, sarebbe spettato al Magistrato alle acque. Io, se fosse lecito di celiare in una materia così grave ed importante, direi che proprio questo concorso del Magistrato alle acque quando la piena è già arrivata, mi rappresenterebbe il soccorso di Pisa, perchè, come argutamente osserva la stessa relazione dell'Ufficio centrale a pag. 5, « sembrerebbe che la difesa in tempo di piena non si potesse scindere opportunamente da quella in tempo ordinario e che, in caso di disastri il Magistrato alle acque e l'Ufficio del Po se ne getterebbero la responsabilità l'uno sull'altro, riuscendo difficile il determinarla ». E dietro questo ragionamento giustissimo, secondo il mio parere, ha modificato il comma dell'articolo secondo, sostituendo le parole « in casi di urgenza » a quelle altre « in tempo di piena », parole che all'onor. Cadolini non garbano.

Ma anche esso, l'Ufficio centrale, messo di fronte ad un problema così grave, non ha avuto il coraggio di risolverlo ed ha finito col proporre un nuovo articolo 2°, col quale:

a) Si rimanda ad un regolamento il determinare la competenza e la direzione delle opere idrauliche attinenti al fiume Po;

b) Si dispone che su tutti i progetti di sistemazione e di difesa, di navigazione stessa, sentito il parere del Comitato tecnico della magistratura;

c) Si dice che in caso d'urgenza spetterà al Magistrato alle acque il servizio agli argini del Po compresi nel dipartimento.

Pare a me che parecchie incognite e forse anche la possibilità di attriti si contengano in questo articolo e quindi credo che sia opportuno che vi sia qui dentro una voce, sia pur modesta come la mia, che li additi perchè poi dalle dichiarazioni del ministro e dell'Ufficio centrale coloro che saranno incaricati della compilazione del regolamento abbiano a tenerne conto. In questo senso io ho presentato quella piccola aggiunta e pregherei il ministro e l'Ufficio centrale di volerla accettare poichè non ha che un carattere esplicativo.

Ora vengo particolarmente ad alcuni principali dubbi. Anzitutto credo che il regolamento debba ispirarsi al concetto dominante in questo disegno di legge, cioè quello di un moderato decentramento e d'una razionale autonomia; perchè trattandosi appunto di determinare la competenza e la direzione delle opere che deve avere la magistratura alle acque, è naturale che si adottino i criteri che hanno servito per il disegno di legge per cui questa magistratura fu creata. Viene poi una seconda parte, quella del parere del Comitato tecnico della magistratura. Qui bisognerà determinare in caso di conflitto tra il parere del comitato tecnico e quello del Consiglio superiore dei lavori pubblici e quale sia la norma di procedura da seguirsi e se il Comitato tecnico della magistratura interverrà di diritto all'adunanza del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Infine poi, e questa è la parte più grave ed importante, si dovrà bene precisare i casi di urgenza contemplati nell'ultimo comma dell'articolo 2°, perchè qualunque incertezza, qualunque oscillanza può essere cagione di gravi danni dei quali poi non si potrà domandar conto a nessuno a causa del palleggiamento delle responsabilità.

Altra questione gravissima. Chi provvederà alla difesa dell'argine sinistro del Po che trovasi nella provincia di Mantova, e precisamente in quel punto, così pericoloso per chi conosce i luoghi, fra Ostiglia e Serravalle, ma dal quale, con tutta la vigilanza del Magistrato, potrebbe venire l'inondazione di buona parte del territorio compreso nella sua giurisdizione?

Nella relazione del nostro Ufficio centrale si parla dell' istituzione di un ufficio idraulico speciale nella provincia di Mantova ed allora avremo la trinità idraulica, vale a dire il Magistrato alle acque, l' ufficio compartimentale del Po e l' ufficio speciale che si costituirà a Mantova.

A dir la verità, tre medici mi paiono un po' troppo! Signori, io non mi estenderò maggiormente perchè non voglio abusare del tempo; aspetto le spiegazioni che vorrà favorirmi l'onorevole ministro, e nutro la speranza che accetterà la mia piccola proposta. Ad ogni modo io voterò questa legge pur deplorando che i nostri fratelli mantovani oggi si stacchino da noi e facendo voti che vogliano fra breve ritornare nelle nostre braccia, chè l' interesse nostro e loro lo richiede.

VERONESE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERONESE, *relatore*. Nella mia relazione mi pare di avere accennato alle ragioni per cui l' Ufficio centrale ha tenuto conto appunto delle condizioni speciali del delta del Po, dell' influenza, che ha avuto sempre rispetto alla laguna di Venezia che, come ho detto, è un sistema idraulico meraviglioso, ma al quale attentano specialmente i fiumi, mediante quelle torbide acque a cui ha accennato anche l'onorevole Tiepolo nel discorso dell'altro giorno, mediante correnti litoranee e movimenti del fondo che trasformano le spiagge in modo continuo, ossia i fiumi che sono inferiormente alla laguna e i fiumi che sono superiormente, portano sempre una quantità enorme di sabbia che si dispone in modi diversi. Perciò la repubblica stessa, che ha lasciato un monumento di sapiente energia nel governo delle acque, ha sempre avuto di mira il delta del Po, e ha fatto tutti quei grandiosi lavori che noi conosciamo. Questa è una delle ragioni principali, tanto più dopo gli studi fatti dal Comitato geologico italiano, che servono di confutazione ad altre opinioni espresse da scienziati stranieri intorno alla sorte futura della laguna di Venezia. Io credo che se l' arte e la scienza continueranno la lotta titanica che da secoli hanno combattuto, la laguna di Venezia sarà salva. Ma invece di trarre queste profezie dalla storia della natura, io le traggo dalla storia degli sforzi compiuti dall' uomo sotto l' impulso vigoroso della Serenissima.

Le forze naturali prevalenti certamente sono contrarie alla conservazione delle lagune, e già ne abbiamo visto sparire parecchie di queste lagune. Ma noi abbiamo vinto appunto lottando e correggendo queste forze naturali, e siccome non conosciamo i limiti in cui agiscono, dobbiamo sempre vigilare anche sul delta del Po.

Ecco perchè il Magistrato più che l' ispettore che può essere alla direzione di tutto il Po, ha l' interesse di esaminare quali influenze possono avere tutte le opere che siano fatte nel corso superiore del Po e nel corso inferiore. Ma un' altra ragione di cui si è occupato l'onorevole Sani è precisamente la situazione specialissima e pericolosissima della provincia di Rovigo.

Oltre che la provincia di Rovigo si trova compresa fra i due fiumi principali d' Italia, l' Adige e il Po, - e quanti disastri hanno portato entrambi nella provincia di Rovigo - essa si preoccupa giustamente delle condizioni speciali sue. Si sono fatte molte bonifiche; la Padana, la Polesana, che hanno costato circa 12 milioni; quelle recenti dell' isola d' Ariano, ove ci sono molte derivazioni d' acque; e di tutto il sistema del delta del Po, così complesso, vi deve essere una unità di direzione. E certamente, se avessimo badato soltanto al delta, avremmo dovuto affidarlo al Magistrato alle acque. Però ci siamo anche preoccupati dell' altra condizione, che un grande fiume come il Po deve avere una unità di direzione; così è in altri paesi. Quindi da questo lato ci siamo trovati incerti, non già perchè non avessimo avuto il coraggio di risolvere la questione, ma perchè abbiamo trovate giuste le ragioni per cui Rovigo insisteva che le opere del Po fossero affidate al Magistrato, ed anche giuste le ragioni dell' onor. Cadolini, che le vorrebbe affidate ad una sola unità di direzione. Nella stessa relazione ho accennato ad alcune soluzioni. Ecco perchè ci siamo attenuti al regolamento: perchè questo potrà variare, l' esperienza potrà correggere, si potranno tentare varie soluzioni, e quando l' esperienza abbia indicata la soluzione migliore, potremo sanzionarla per legge.

Altrimenti, se preferiamo oggi una soluzione per legge, sarà difficile cambiar la legge domani, mentre sarà facile mutare il regolamento. Io, per esempio, ho manifestato l' idea che il

Po, pur essendo sottoposto ad una unica direzione, questa sia una direzione generale per il regime del Po e dei suoi affluenti, ma che la esecuzione delle opere sia lasciata agli uffici speciali. Ma intanto all'Ufficio centrale pare di avere scelta la via migliore, stabilendo che con un regolamento il ministro determini la competenza dell'ufficio del Po. In ogni caso però il Magistrato deve essere sempre sentito sulle opere idrauliche nuove e di difesa o sulle opere per la navigazione che si faranno nel territorio del Magistrato, e deve intervenire in caso d'urgenza. L'onor. Cadolini vorrebbe si dicesse in caso di piena, come era detto nel progetto ministeriale. Il caso di piena certamente è un caso d'urgenza, ma il Magistrato dovrebbe intervenire quando si verifica il caso di piena, cioè quando il fiume è sopra guardia; quando è sotto guardia dovrebbe intervenire un altro ufficio. Ma il caso d'urgenza rimane anche quando il fiume non è sopra guardia; possono occorrere opere di difesa per premunirsi presto da piene che siano certo o probabili; ed ecco che anche se non c'è la piena, in questi casi si deve provvedere, perchè è caso d'urgenza.

E altri casi d'urgenza si possono presentare, quando non ci sia proprio la piena, ma quando occorra provvedere in determinati momenti, in un certo breve intervallo di tempo per riparare un argine minacciato per qualsiasi ragione, per sifone o per corrosioni avvenute o sprofondamenti.

Ma vi è anche un'altra ragione per giustificare la formula da noi adottata. L'art. 14 dice che in caso d'urgenza il Magistrato potrà provvedere alle opere di sua iniziativa fino a lire 200,000, non solo approvandole, ma anche dando l'ordine di esecuzione, mentre in tempo di pace, diremo così, questa facoltà di dare l'ordine di esecuzione appartiene al ministro. Si capisce che in caso d'urgenza non è possibile informare sufficientemente i ministri in tempo, quindi bisogna dare immediatamente gli ordini. Ecco perchè abbiamo adoperato la stessa formula, onde si possa applicare la disposizione dell'articolo 14 anche ai casi urgenti che non sono casi di piena. Con ciò rispondo ad un'altra osservazione dell'onor. Cadolini, inquantochè, se è vero che l'ingegnere capo, che è lì sul posto, deve provvedere, è però il Magistrato che

ha la facoltà di dare l'ordine di esecuzione. Il Magistrato potrà delegare i suoi ingegneri capi di provvedere nei momenti urgenti. Il regolamento potrà stabilire delle norme in questi casi d'urgenza e anche specificarli come desidera l'egregio collega Sani. A me pare dunque che l'Ufficio centrale sia stato in quella via che non turba gl'interessi nè dell'una parte, nè dell'altra; quindi pregherei l'onor. Cadolini di accontentarsi di queste dichiarazioni.

In quanto poi all'onor. Sani mi pare che il suo emendamento sia proprio superfluo, perchè ritengo sia già implicito nella legge, che il regolamento deve essere ispirato ai criteri fondamentali della legge stessa e che non si possa fare un regolamento con criteri più ristrettivi e non ispirati al concetto dell'autonomia proprio della legge stessa.

CADOLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CADOLINI. In seguito alle dichiarazioni dell'onorevole relatore, io non ho difficoltà a recedere dalla proposta, affidandomi alle spiegazioni date rispetto al significato della parola *urgente*.

Ma, giacchè egli ha parlato della laguna, io mi permetto di dire una parola su questo importantissimo argomento.

La laguna fu danneggiata dalla immissione delle acque del Brenta nella zona lagunare presso Chioggia, che pur troppo fu fatta per iniziativa di uno dei nostri più grandi idraulici. Il Governo italiano, con una spesa credo di 12 a 14 milioni, riparò al grave errore, riconducendo quelle acque direttamente al mare. Ma al danno prodotto per lunghi anni dalle torbide del Brenta, non si pose rimedio, e però sarebbe necessario che il Governo studiasse un disegno di legge per riparare progressivamente alle peggiorate condizioni della laguna.

Già un disegno di legge era stato presentato al Parlamento, ma, pur troppo, esso cadde alla chiusura della sessione. Per assicurare le sorti della laguna occorrono provvedimenti in virtù dei quali ogni anno si facciano lavori di bonificazione e di miglioramento, atti ad assicurare ad esso la conservazione dello intero specchio d'acqua.

Con siffatto pensiero, che deve altamente preoccupare i Veneziani, e perciò la nuova istituzione che si crea con questa legge, sembra che il Governo farà opera assai utile se, tosto

che sia creato il Magistrato alle acque proporrà, coll'aiuto di questo, un disegno di legge per assicurare le sorti della laguna...

SORMANI-MORETTI (*interrompendo*). Per questo presenteremo un apposito ordine del giorno.

PRESIDENTE. A questo articolo, come ho detto, sono stati presentati due emendamenti, l'uno dell'onor. Cadolini e l'altro dell'onor. Sani.

CADOLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CADOLINI. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole relatore dell'Ufficio centrale, non intendo di insistere sul mio emendamento.

PRESIDENTE. Allora non rimane che quello del senatore Sani.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. La questione del regime amministrativo del Po formò oggetto di studi fin dal tempo della Commissione presieduta dall'onor. Romanin-Jacur, che preparò il presente disegno di legge.

Quella Commissione ebbe a riconoscere l'opportunità che tutto il Po fosse assoggettato al Governo di una sola autorità, per ragioni di carattere strettamente idrografico. Si legge infatti in quella relazione: « è opportuno di escludere dalla circoscrizione del compartimento del Magistrato tutte le opere idrauliche relative al fiume Po e affluenti, per lasciare alla direzione di un'unica autorità quanto interessa il regime del Po e le opere relative, giacchè il Po ha leggi naturali affatto proprie, che esigono un'unità e continuità di osservazioni, di studi; è d'uopo quindi riconoscere che fu savio provvedimento istituire un compartimento d'ispezione, soddisfacendosi alla necessità imposta dalle condizioni speciali del più grande fiume d'Italia e sarebbe errore gravissimo apportarvi ora modificazioni ».

Che cosa è accaduto più tardi? Si è vista la possibilità di un conflitto di attribuzioni fra il Magistrato alle acque e gli uffici, a cui fosse commesso il regime amministrativo del Po. Come risolvere questo conflitto? V'era una risoluzione rigida, quella del disegno di legge approvato dall'altro ramo del Parlamento. L'Ufficio centrale del Senato ha creduto che quella soluzione avrebbe potuto presentare difficoltà,

tanto più che ben doveva distinguersi la questione della potestà di compilare e approvare i progetti dall'altra della potestà di ordinare l'esecuzione di opere. Per questa ragione l'Ufficio centrale del Senato ha preferito una forma più ampia, che lascia adito ad ulteriori studi, agli studi stessi del Magistrato delle acque intorno a quest'argomento, proponendo che il regolamento determini ciò che si riferisce a dirimere questo conflitto.

Mi rallegro che il senatore Cadolini abbia accettato il concetto dell'Ufficio centrale e poichè egli non insiste nel suo emendamento, io lo ringrazio della sua condiscendenza, ed egli sia pur sicuro che il regolamento terrà conto delle sue osservazioni.

Vengo ora alle osservazioni fatte dall'onorevole Sani.

Egli ha proposto un emendamento dettato dalla preoccupazione di ciò che, purtroppo, altre volte è accaduto, che i regolamenti cioè non abbiano bene interpretato lo spirito della legge, anzi lo abbiano talvolta adulterato; egli si è preoccupato della possibilità che il regolamento non si ispiri ai concetti di autonomia, naturalmente circoscritta nei confini dettati dalla necessità pratica e dalla ragione, ma che si ispiri a concetti accentratori, e perciò vorrebbe aggiungere che il regolamento debba esser conforme ai concetti fondamentali della legge.

Ora assicuro l'onor. Sani che il regolamento sarà fatto appunto con l'intendimento stesso della legge, sicchè la sua aggiunta può esser convertita in una raccomandazione.

L'onor. Sani ha poi fatto alcune particolari osservazioni e ha detto: come si farà a stabilire se c'è urgenza? Almeno il progetto ministeriale diceva: « in caso di piena ». L'urgenza, onor. Sani, si manifesterà non per mezzo di parole o di giudizi, ma coi fatti. Sarà l'acqua che dirà dove ci è l'urgenza, ma l'acqua non soltanto (se sia sopra o sotto la guardia), anche perchè, se pure è sotto la guardia, le piogge seguite, le condizioni dei fiumi nei bacini montani possono esser tali da lasciar prevedere che la piena è imminente ed allora vi sarà certamente l'urgenza.

È questione di fatto e si è adoprata perciò la forma più larga per impedire che al Magistrato delle acque sia chiusa la porta, sol perchè l'acqua è ancora sotto la guardia.

L'onor. Sani diceva inoltre: qui ci sono troppo medici. Avete un primo medico, il Comitato della Magistratura, poi il Magistrato alle acque, poi l'ispettore, indi l'ufficio del Genio civile. Come si coordinerà l'azione di tanti medici e quali medicine somministreranno? È un problema che presenta gravi difficoltà pratiche e l'esperienza può consigliare successivi mutamenti, sicchè è ragionevole lasciarne facoltà al regolamento.

Vengo alla raccomandazione dell'onor. Cadolini. Egli ha invitato il Governo a prendere in questa occasione l'impegno di ripresentare un disegno di legge, che regoli le condizioni idrografiche e giuridiche della laguna. Il sistema idrografico della laguna costituisce una gloria della nostra ingegneria; purtroppo la laguna ha sofferto dei grossi guai quando in essa è stato immesso il Brenta. Fu cercato di ripararvi, ma non vi si è ancora completamente riusciti. Ebbene il Governo prenderà i provvedimenti all'uopo necessari. L'onor. Cadolini mi permetta tuttavia di non fargli oggi alcuna promessa: mi limiterò solo a dirgli che il Governo considera come problema nazionale quello della conservazione della laguna veneta. E voglio sperare che l'onor. Cadolini si accontenti di queste dichiarazioni.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sani.

SANI. Non vorrò essere dammeno dell'onorevole Cadolini in fatto di cortesia verso l'onorevole ministro e verso l'Ufficio centrale. Non insisto quindi perchè il mio emendamento sia messo ai voti; prendo atto però delle dichiarazioni tanto dell'Ufficio centrale quanto dell'onor. ministro pregando che nella compilazione del regolamento vorrà l'onor. ministro chiamare a far parte della Commissione anche un rappresentante del Magistrato alle acque. Confido che l'onor. ministro non si rifiuterà a secondare questo desiderio tanto onesto quanto modesto.

PRESIDENTE. Non insistendosi negli emendamenti proposti, non resta che mettere ai voti l'art. 2 come fu proposto dall'Ufficio centrale.

Chi intende di approvarlo favorisca di alzarsi. (Approvato).

Art. 3.

Il capo del compartimento, o *presidente della Magistratura alle acque*, sarà nominato tra i

funzionari dello Stato con decreto Reale, su proposta del Consiglio dei ministri.

Il *presidente della Magistratura alle acque* rappresenta il ministro dei lavori pubblici, dipende da lui ed è di fronte a lui responsabile di quanto si attiene ai servizi ed alle attribuzioni assegnategli dalla legge.

L'ufficio di *presidente della Magistratura* è incompatibile con quello di membro del Parlamento e di consigliere delle provincie, dei comuni e dei consorzi idraulici di difesa, di scolo, di bonifica e forestali *nel compartimento*.

Do ora lettura di tutti gli emendamenti proposti all'art. 3.

Al primo capoverso proposto dall'Ufficio centrale, sostituire quanto segue: « Il direttore compartimentale sarà nominato fra gli ispettori superiori del genio civile, con decreto Reale, su proposta del Consiglio dei ministri ».

CADOLINI.

Sopprimere le parole: « tra i funzionari dello Stato ».

CASANA.

In fine, sostituire alle parole « nel compartimento », quest'altre che già erano nel testo del Ministero: « nel territorio sottoposto alla sua giurisdizione ».

ROSSI LUIGI.

Vi è poi un emendamento proposto dall'Ufficio centrale, d'accordo col ministro di agricoltura, industria e commercio, così concepito:

Art. 3, comma 2°.

Il presidente della Magistratura alle acque rappresenta il ministro dei lavori pubblici, dipende da lui ed è di fronte a lui responsabile di quanto si attiene ai servizi ed alle attribuzioni assegnategli dalla legge, tranne nei riguardi del regime forestale in cui il Presidente stesso rappresenta il ministro di agricoltura, industria e commercio e da lui dipende.

CADOLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CADOLINI. L'emendamento da me proposto non ha alcun legame con quello concordato.

fra l'onorevole ministro e l'Ufficio centrale, che testè abbiamo udito leggere.

L'emendamento mio ha per iscopo di stabilire, che il capo del compartimento, anzichè genericamente « tra i funzionari dello Stato » sia nominato « tra gli ispettori del Genio civile », che fra i funzionari sono certamente i più idonei ad occupare il nuovo ufficio che si istituisce con questa legge.

Tale designazione presenta anche un altro vantaggio. Mentre, secondo il disegno del ministero, il direttore del compartimento non ha accanto a sè chi lo possa supplire in caso di bisogno, quando invece il direttore fosse scelto fra gl'ispettori del Genio civile, in caso di assenza esso sarebbe sostituito da un altro degli ispettori componenti il comitato; la qual cosa gioverebbe molto dacchè nella tabella organica del personale, non è designato alcun funzionario amministrativo che abbia un grado prossimo al direttore e quindi possa farne le veci.

In un articolo del progetto leggonsi bensì queste parole: « il direttore o chi ne fa le veci », ma quale sia il funzionario chiamato a farne le veci non è detto.

È molto difficile che il ministro possa trovare al di fuori degli ispettori del Genio civile una persona che abbia sufficiente competenza nelle discipline idrauliche; ma quando lo trovasse, se poi non corrispondesse all'aspettativa, e risultasse disadatto a quell'ufficio riuscirebbe difficile cambiarlo; mentre se il prescelto sarà un ispettore del Genio civile, si potrà facilmente destinarlo ad un altro diverso servizio, e surrogarlo nella direzione del compartimento.

Questa è la soluzione migliore che toglie di mezzo anche tutte le questioni della incompatibilità, imperocchè, bisogna notare che, rispetto ai deputati, l'incompatibilità sussiste, perchè la legge elettorale non ammette che coloro i quali appartengono a certe categorie di funzionari, fra le quali il Magistrato non sarebbe compreso. Laonde non sarebbe necessario di dichiarare « l'incompatibilità ».

Il meglio è che il capo di un ufficio così importante, non sia distratto da cure parlamentari, siano quelle della Camera, siano quelle del Senato. È meglio designare un funzionario il quale non abbia impegni che lo obblighino ad assentarsi dal luogo dove deve dirigere il suo ufficio.

Ecco perchè io propongo che si sostituiscano queste parole: « il direttore compartimentale sarà nominato fra gli ispettori superiori del Genio civile con decreto Reale su proposta del Consiglio dei ministri ».

VERONESE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERONESE, *relatore*. Riguardo a questo articolo una discussione è stata già fatta l'altro giorno quando procedemmo alla discussione generale.

Alcuni colleghi volevano togliere addirittura questa parola « funzionario », altri volevano togliere ogni incompatibilità come nel primitivo progetto di legge.

Invece l'onor. Cadolini vorrebbe restringere ancora più la scelta nella categoria dei funzionari.

A me pare che nelle parole stesse dell'onorevole ministro ci sia già la ragione per cui l'Ufficio centrale non può accettare questo emendamento. Come non poteva accettare l'emendamento proposto dagli altri colleghi, che ammettevano che il Governo potesse scegliere in una categoria più larga di persone oltre ai funzionari, così non possiamo ammettere che si restringa.

Vi possono essere benissimo altri funzionari all'infuori del Genio civile, che possano assumere la carica di Presidente della magistratura. Probabilmente esso sarà scelto fra gl'ispettori del Genio civile, perchè certo questi sono i più indicati, ma non è escluso che possa pure essere un professore, un direttore di una scuola d'applicazione, un consigliere di Stato.

Già abbiamo ristretto il campo di scelta del Consiglio dei ministri. Non restringiamolo di più. Quindi l'Ufficio centrale prega l'onorevole senatore Cadolini di ritirare il suo emendamento. Del resto questa restrizione io la comprendo col concetto che egli ha della direzione compartimentale.

Ci vuole la persona che abbia oltre le qualità tecniche anche quelle amministrative, e questa persona non sarà tanto facile trovarla.

Quanto poi all'incompatibilità parlamentare di cui parlava il senatore Cadolini, mi pare che non sussista per gl'ispettori del Genio civile.

Ad ogni modo non potendo l'Ufficio centrale accettare la proposta Cadolini, rimane

anche « l'incompatibilità » nel secondo comma dell'art. 3°.

PRESIDENTE A questo articolo l'Ufficio centrale ha fatto un'aggiunta.

VERONESE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERONESE, *relatore*. L'Ufficio centrale ha fatto un'aggiunta d'accordo col signor ministro. Dalla tabella non risulta se le 10 mila lire ivi iscritte sono una indennità o uno stipendio, perchè il presidente della Magistratura è un funzionario non compreso nel ruolo del Genio civile; e quindi si è ritenuto necessario che nella legge stessa si dica che ha lo stipendio di 10 mila lire giacchè non si tratta d'indennità.

CADOLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CADOLINI. Gli argomenti esposti dall'onorevole relatore non risolvono le obiezioni che io ho sollevate. Egli vuole che si consenta la scelta in un campo più largo. Ci può essere, egli osserva, un professore di Università il quale offra le qualità occorrenti per occupare questo ufficio. Ora par chiaro che l'ispettore del Genio civile, il quale ha passato la sua vita nei lavori idraulici, varrà sempre meglio in quest'ufficio di qualunque professore di idraulica, il quale non si occupò che di svolgere formule teoriche, che nella pratica hanno pochissima applicazione. L'onorevole relatore ha ammesso che: « probabilmente sarà un ispettore », perchè dunque non lo fissiamo senz'altro?

L'onor. relatore ha detto che per gl'ispettori non c'è incompatibilità; ma faccio osservare che la legge elettorale vigente è diversa da quella di un tempo. Secondo l'antica legge, quando una persona aveva due uffici, se uno lo rendeva eleggibile, questo prevaleva. Invece ora, quando una persona ha due uffici, uno dei quali la rende incompatibile, egli non è ammissibile. Questa è la situazione presente, e noi ricordiamo la storia di uomini insigni, che dovettero lasciare la Camera e passare in Senato, perchè la nuova legge li rendeva ineleggibili per la ragione che ho accennato.

Ma lasciamo questa questione dell'incompatibilità sulla quale nessuno ha fatto proposte. Converrebbe a mio avviso riconoscere fin d'ora che il funzionario più idoneo ad occupare l'ufficio di Capo di compartimento, sia proprio quello

di ispettore del Genio civile. Ammettendo questa proposta, si risolverebbe anche la questione del sostituto, sul quale l'onor. relatore non ha risposto. Perciò — sebbene con poca speranza che il Senato lo accolga — mantengo il proposto emendamento il quale tende a guarentire che a governare le acque del compartimento sarà chiamata una fra le persone più competenti nelle materie idrauliche.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Sono grato al senatore Cadolini per la insistenza che egli ha posta nell'emendamento, che darebbe soltanto agl'ispettori superiori del Genio civile il diritto di presiedere il Magistrato alle acque, perchè questa sua insistenza è titolo di onore per un Corpo altamente benemerito. Io mi rallegro che da uomini autorevoli, come il senatore Cadolini, vengano riconosciuti i servigi veramente eminenti che il Corpo del Genio civile ha reso alla pubblica amministrazione, ma, mentre mi rallegro di ciò, prego il senatore Cadolini di non insistere nella sua proposta.

Perchè limitare il diritto del Governo di scegliere più largamente, in qualche caso in cui non vi sia, poniamo, tra gl'ispettori del Genio civile un idraulico eminente, e vi sia invece nelle Università, nelle Scuole di applicazione?...

CADOLINI. Sono teorici quelli...

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Ella sa meglio di me che anche nelle nostre Scuole di applicazione non ci sono solo teorici eminenti, ma uomini pratici, che al culto della scienza accoppiano l'esperienza e sono in grado di presiedere ottimamente un ufficio importante come quello del Magistrato alle acque. Si affidi al Governo la potestà di scegliere l'uomo che meglio risponda ai voti della legge.

Altra questione più grave è quella della incompatibilità.

Il senatore Cadolini diceva: è inutile tale dichiarazione! Ma io prego di considerare che l'art. 82 della legge elettorale, mentre proclama l'ineleggibilità dei funzionari, dice: « ad eccezione dei membri del Consiglio superiore della pubblica istruzione, del Consiglio superiore di sanità, del Consiglio superiore dei lavori pubblici »; e poichè gl'ispettori superiori

del Genio civile fanno parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici, essi sono eleggibili, ma sono incompatibili. È quindi necessaria una disposizione espressa. Noi intendiamo che questi funzionari, che non vengano alla Camera se il sorteggio li soccorra, a spendere quel tempo che vogliamo destinino al loro ufficio. Mi associo poi alla considerazione del relatore, che a scanso di equivoci, si dica essere le 10 mila lire stipendio, non indennità; è bene sopprimere la tabella *c* annessa a questo disegno di legge ed aggiungere nel primo comma che il Magistrato alle acque avrà lo stipendio annuo di L. 10,000.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento proposto dall'onorevole Cadolini, vale a dire di sostituire al primo comma proposto dall'Ufficio centrale il seguente: « il direttore compartimentale sarà nominato fra gl' ispettori del Genio civile con decreto Reale su proposta del Consiglio dei ministri ».

Questo emendamento non è accettato nè dall'Ufficio centrale nè dall'onorevole ministro. Lo pongo ai voti: chi lo approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Vi è poi la proposta di soppressione fatta dal senatore Casana delle parole « tra i funzionari dello Stato » non accettata nè dal Governo nè dall'Ufficio centrale. Pongo dunque ai voti le parole « tra i funzionari dello Stato ».

Chi le approva si alzi.

Sono approvate.

Per ciò l'emendamento Casana non è accettato.

Rimane finalmente la proposta di aggiunta fatta dall'Ufficio centrale, costituita dalle seguenti parole: « e godrà dello stipendio annuo di lire 10,000 ». La pongo ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Al secondo comma vi sarebbe un emendamento dell'Ufficio centrale proposto d'accordo coll'onor. ministro di agricoltura, industria e commercio. Esso consiste, come ho già detto, nel sostituire alla dicitura prima proposta la seguente: « Il presidente della Magistratura alle acque rappresenta il ministro dei lavori pubblici, dipende da lui ed è di fronte a lui responsabile di quanto si attiene al servizio ed alle attribuzioni assegnategli dalla legge tranne nei

riguardi del regime forestale in cui il Presidente stesso rappresenta il ministro di agricoltura, industria e commercio e da lui dipende ».

Pongo ai voti questo emendamento. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Al terzo comma vi è un emendamento del senatore Rossi Luigi che consiste nel sostituire alle ultime parole « nel compartimento », le altre che erano già nel testo ministeriale « nel territorio sottoposto alla sua giurisdizione ». L'Ufficio centrale accetta questo emendamento?

VERONESE, *relatore*. L'Ufficio centrale aveva cancellate le parole « sottoposto alla sua giurisdizione », perchè sembrava che giurisdizione non vi fosse, e vi aveva sostituito le parole « nel compartimento »; sicchè se si potesse togliere quella parola « giurisdizione », noi saremmo lieti di accogliere questo lieve emendamento di forma.

ROSSI LUIGI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ROSSI L. Io ho domandato il ritorno alla formula ministeriale perchè vi possono essere, anche fuori del compartimento, altre regioni soggette al dominio del Magistrato alle acque. E mi sembrava che le parole « nel compartimento » fossero disadatte a determinare il concetto dell'articolo. Però non ho nessuna difficoltà di ridurre la mia proposta di modifica alle seguenti parole: « nel territorio ad esso sottoposto ».

VERONESE, *relatore*. L'Ufficio centrale accetta.

PRESIDENTE. Coloro che intendono di approvare questo emendamento favoriscano di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ora ai voti il complesso dell'art. 3 così emendato. Lo rileggo:

Art. 3.

Il capo del compartimento, o presidente della Magistratura alle acque, sarà nominato tra i funzionari dello Stato con decreto Reale, su proposta del Consiglio dei ministri, e godrà dello stipendio annuo di L. 10,000.

Il presidente della Magistratura alle acque rappresenta il ministro dei lavori pubblici, dipende da lui ed è di fronte a lui responsabile di quanto si attiene ai servizi ed alle attribu-

zioni assegnategli dalla legge, tranne nei riguardi del regime forestale in cui il presidente stesso rappresenta il ministro di agricoltura, industria e commercio e da lui dipende.

L'ufficio di presidente della Magistratura è incompatibile con quello di membro del Parlamento e di consigliere delle provincie, dei comuni e dei consorzi idraulici di difesa, di scolo, di bonifica e forestali nel territorio ad esso sottoposto.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

Art. 4.

Il presidente della Magistratura alle acque ha alla sua dipendenza, per l'esecuzione della presente legge, tutto il personale tecnico ed amministrativo in questa legge contemplato e presiede il Comitato tecnico di Magistratura.

Tale Comitato tecnico si compone, oltre al presidente, di quattro ispettori superiori del Real Corpo del Genio civile, di un ispettore superiore forestale e del capo dell'ufficio amministrativo.

In assenza del presidente il Comitato è presieduto dall'ispettore superiore più anziano.

(Approvato).

Art. 4-bis.

Il Comitato tecnico di Magistratura ha le funzioni di una sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici per le opere idrauliche e marittime del compartimento, secondo le leggi e i regolamenti vigenti per le sezioni del Consiglio medesimo.

A questo articolo 4 bis vi sono due emendamenti: uno proposto dal senatore Casana che vuole aggiunte in fine all'articolo le parole « ed in tale funzione siede presso il Magistrato delle acque ». L'altro dell'onorevole Rossi Luigi che vorrebbe sostituire alla redazione dell'Ufficio centrale la redazione seguente: « Le funzioni attualmente spettanti al Consiglio superiore dei lavori pubblici rispetto alle opere idrauliche e marittime del Compartimento sono trasferite nel Magistrato alle acque ».

GIANTURCO, ministro dei lavori pubblici.
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANTURCO, ministro dei lavori pubblici.
Vorrei pregare l'onor. Rossi di non insistere in questo emendamento perchè potrebbe dar luogo ad un grave dubbio.

Come l'onor. senatore Rossi sa benissimo, vi è un regolamento che disciplina le attribuzioni proprie delle sezioni del Consiglio superiore e le attribuzioni proprie dell'adunanza generale. E vi è pure una disposizione per cui il ministro può sempre ordinare che un affare di competenza di una Sezione, venga esaminato, per la sua grave importanza, nell'adunanza generale. Ora potrebbe nascere il dubbio con la formula adottata dall'onor. Rossi che il Comitato tecnico di magistratura avesse non solo le funzioni di Sezione, ma quelle del Consiglio superiore dei lavori pubblici, infatti si legge: « le funzioni attualmente spettanti al Consiglio superiore dei lavori pubblici rispetto alle opere idrauliche e marittime del compartimento, sono trasferite nel Magistrato alle acque ».

Invece il concetto dell'onor. Rossi è che possano spettare al Comitato di Magistratura le attribuzioni che altrimenti spetterebbero alla sezione del Consiglio superiore; ma niente vieta che se l'affare paia al ministro di tale importanza da essere esaminato in adunanza generale, egli lo ordini, e se l'affare è per intrinseca sua natura di competenza dell'adunanza generale, deve in questa essere esaminato.

Non dubito di essere d'accordo con un uomo di così alto ingegno come il senatore Rossi; e lo pregherei di non insistere nella formula, perchè questa dell'Ufficio centrale mi pare meglio corrispondente al concetto che è suo, com'è mio.

ROSSI LUIGI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI L. Dalla relazione si vedeva chiaramente quale fosse il concetto dell'Ufficio centrale, quello cioè di deferire al Magistrato alle acque alcuna delle funzioni che sono di competenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici. A questo concetto non mi sembrava che rispondesse perfettamente la formula adottata, e per questo vi avevo sostituito la mia. Però, dopo le spiegazioni date dall'onorevole ministro, io non insisto e ritiro l'emendamento.

GIANTURCO, ministro dei lavori pubblici.
Ringrazio.

PRESIDENTE. Domando all' Ufficio centrale se accetta la proposta dell'onor. Casana.

VERONESE, *relatore*. Non essendo presente l'onor. Casana, dichiaro purtuttavia che non si può accettare questo emendamento perchè l'onor. Casana ammetterebbe con esso e con un altro che viene in seguito, che il Comitato tecnico sia una sezione del Consiglio superiore, quasichè avessimo modificata la legge organica del Consiglio superiore. Il Comitato tecnico di magistratura ha le funzioni di una sezione, ma non è una sezione del Consiglio stesso.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Perfettamente.

PRESIDENTE. Pongo allora ai voti l'emendamento del senatore Casana. Chi lo approva si alzi.

Non è approvato.

Pongo ai voti l'articolo 4 bis, come è stato proposto dall' Ufficio centrale.

(Approvato).

Art. 5.

Una Commissione costituita da tanti delegati quante sono le provincie in tutte o in parte comprese nel compartimento del Magistrato alle acque, eletti per un quinquennio ciascheduno dal rispettivo Consiglio provinciale, e nel seno di questo, sarà sentita dal presidente della Magistratura quando si tratti della esecuzione di nuove opere, o d'importanti opere di difesa, o di conflitti fra provincie, comuni e consorzi. Essa sarà presieduta dal presidente della Magistratura che potrà chiederne il parere quando lo creda utile.

A quest'art. 5 vi sono due emendamenti, uno dell'onor. Cadolini e l'altro dell'onor. Casana.

L'onor. Cadolini propone la soppressione di quest'articolo.

L'emendamento del senatore Casana è il seguente.

Dopo le parole: « sarà sentita dal Presidente della Magistratura » intercalare le seguenti: « ogni volta questo lo creda opportuno ovvero se ne faccia richiesta dal Presidente della Deputazione provinciale di una delle provincie del compartimento ed in ogni modo »;

e sopprimere le ultime parole: « che potrà chiederne il parere quando lo creda utile ».

CADOLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CADOLINI. A me pare che la creazione di una Commissione interprovinciale sia assolutamente superflua. Quando si consideri che il Magistrato ha accanto a sè un Comitato di ispettori del Genio civile, il quale potrà con la massima competenza, consigliare le opere e proporre i disegni, non s'indovina qual valore potranno avere i consigli, i pareri, di una Commissione composta dei rappresentanti delle provincie, che si dovranno chiamare, così dalla montuosa Belluno, come dalla pianeggiante Rovigo. Notisi bene che neppure è detto se essa dovrà comporsi d'uomini tecnici.

Quando poi sorgono conflitti fra provincie vicine la Commissione non avrà nè competenza, nè autorità. Per risolvere i conflitti il Magistrato dovrà esclusivamente rivolgersi alle Deputazioni e ai Consigli delle provincie interessate nei conflitti stessi; sembra perciò che convenga sopprimere senz'altro quest'articolo, e non parlare di una Commissione la quale non servirebbe ad altro che a preparare complicazioni e difficoltà al Magistrato alle acque.

VERONESE, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VERONESE, *relatore*. Nella discussione generale ho già risposto in gran parte alle considerazioni svolte dall'onor. Cadolini. A queste considerazioni si oppongono le altre dell'onorevole Casana che vorrebbe dare maggiori attribuzioni a questa Commissione. La questione fu molto discussa dall' Ufficio centrale, se cioè fosse opportuno di costituire questo corpo consultivo nella Magistratura delle acque.

L'origine dall'articolo l'abbiamo trovata in una petizione fatta dalle provincie interessate.

Le provincie venete pagano molto, essendo il percorso dei fiumi veneti grandissimo, e quindi son tenute per leggi a contribuire per le opere di seconda e terza categoria e per bonifiche, mentre non sono sufficientemente sentiti i loro desiderii. Così si è creduto, secondo l'Ufficio centrale, di mantenere l'articolo che era stato proposto dalla Camera limitandolo a pochi casi bene determinati.

Noi crediamo che nei limiti da noi segnati, si possa mantenere questa Commissione.

Effettivamente l'articolo come è venuto dalla Camera, cioè che ogni qual volta le provincie

fossero interessate la Commissione dovesse essere sentita dal presidente della Magistratura, poteva dar luogo a gravi imbarazzi, perchè le provincie sono, si può dire, interessate in tutte le opere idrauliche, mentre invece limitandosi ai casi di nuove opere, o d'importanti opere di difesa che si possono ritenere come nuove opere, e anche a quello di conflitti, ci pare che la Commissione debba essere sentita.

Anche il Paleocapa, trattando della legge sui lavori pubblici del 1861 nei riguardi delle provincie Venete, ha sostenuto la opportunità che le provincie che sono così gravate dalle spese in virtù della legge del '65 per la costruzione delle nuove opere, dovessero essere sentite, osservando che le provincie Venete si trovano in condizione molto diversa e speciale di quello che non si trovino le altre provincie.

CADOLINI Ma le provincie Venete nel '65 non erano state ancora annesse all'Italia.

VERONESE, *relatore*. È stato quando nel '66 si trattava di applicare la legge del '65, ed il Paleocapa parlava appunto dell'estensione che si faceva allora della legge del 1865 alle provincie Venete dopo il 1866. Ad ogni modo nei casi che noi abbiamo contemplato, la Commissione non potrà recare svantaggio e potrà portare la voce dell'interesse pubblico delle varie provincie, presso il presidente del Magistrato che sta a Venezia; ed egli stesso potrà trarre lumi dai rappresentanti delle provincie.

Noi abbiamo limitata anche la scelta dei delegati delle provincie, che devono essere scelti nei rispettivi Consigli provinciali, e per un quinquennio, perchè bisogna evitare che gl'interessi particolari si facciano troppo sentire presso il Magistrato alle acque. Il regolamento potrà limitare meglio anche il numero delle sedute, perchè non è una Commissione che si dovrà convocare molto spesso; ma basterà che sia convocata una o due volte l'anno. Noi non abbiamo creduto di entrare in questi particolari nella legge. Così si soddisfa ad un desiderio manifestato dalle provincie interessate, ed io pregherei quindi l'onorevole Cadolini di volerlo accettare. Per le ragioni dette in risposta all'onor. Cadolini, non possiamo accettare invece la proposta fatta dall'onor. Casana che, per la domanda di un presidente di Deputazione provinciale, il presidente della Magistratura debba sentire questa Commissione.

Il presidente la sentirà ogniqualvolta lo crederà opportuno.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Assicuro l'onorevole Cadolini che questa Commissione non sarà inutile ruota nel Magistrato alle acque.

Il Comitato di magistratura, come dice lo stesso suo nome, sarà un ufficio di carattere schiettamente tecnico; ma alcune questioni che il Magistrato avrà dinanzi, avranno non solo aspetto tecnico, ma altresì aspetto amministrativo.

Ora, questa Commissione appunto è chiamata ad esaminare l'aspetto amministrativo dei vari problemi che il Magistrato deve risolvere. Noi facciamo una legge di decentramento e non possiamo cominciare dal chiudere la bocca agli enti locali interessati. Altro è sentire le Deputazioni provinciali separatamente, altro i delegati tutti raccolti, chè nel contraddittorio è più facile venire a conclusioni concrete e ad accordi. Se l'onorevole Cadolini vuole interpellare tutte le Deputazioni provinciali, comprese nel compartimento, si perderà molte tempo; e anziché rendere rapida l'azione del Magistrato alle acque, noi l'avremo resa più lenta di quella del Genio civile.

Io credo quindi che non vi sia duplicazione, e che sarà benefica l'azione di questa Commissione. Questo dico per mantenere l'articolo così com'è; ampliarlo no.

Non posso consentire nell'emendamento proposto dall'onorevole Casana, che cioè il Magistrato debba convocare la Commissione, ogniqualvolta il rappresentante della provincia ne faccia richiesta, poichè s'intralcerebbe inutilmente l'opera del Magistrato, il quale deve essere giudice dell'opportunità di chiamare o no i rappresentanti delle provincie a dire il loro avviso intorno a gravi questioni. Quindi mi associo all'onorevole relatore nel pregare l'onorevole Cadolini di non volere insistere nel suo emendamento.

CADOLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CADOLINI. Faccio osservare all'onorevole ministro, che quando, nel caso di conflitto fra due provincie, occorra di consultare le Depu-

tazioni provinciali, saranno due sole le Deputazioni da interpellare, non tutte, perchè, se sorge una questione, fra la provincia di Verona e quella di Vicenza, non si dovrà interrogare la Deputazione di Belluno. Ma l'onorevole ministro è troppo eloquente, quindi io non posso competere con lui. Io abbandono la mia proposta, ma spero che il regolamento restringerà le attribuzioni della Commissione alla stregua delle dichiarazioni dell'onorevole relatore, il quale crede che dovrà essere convocata una o due volte l'anno.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, verremo ai voti.

Avendo l'onor. Cadolini ritirato la sua proposta, non vi rimangono che gli emendamenti del senatore Casana, non accettati nè dall'onorevole ministro, nè dall'onorevole relatore. Chi li approva voglia alzarsi.

Non sono approvati,

Allora pongo ai voti l'art. 5 nel testo proposto dall'Ufficio centrale. Chi lo approva si alzi.

(Approvato).

Passeremo ora alla discussione dell'art. 6.

Art. 6.

È approvata la tabella A annessa alla presente legge, che comprende il *presidente della Magistratura* alle acque ed il personale del Genio civile e quello amministrativo, posto alla sua dipendenza.

È autorizzata la maggiore spesa di lire 113,100 per il personale indicato nella tabella C annessa alla presente legge ed aggiunto al corpo del R. corpo del Genio civile, quale risulta dalla tabella B, annessa alla *legge 8 luglio 1906, n. 301*.

Il personale del Genio civile, di cui alla tabella A, pur continuando a far parte del ruolo del Genio civile, non potrà che per *breve tempo* essere trasferito dal compartimento del Magistrato alle acque ad altri uffici del Regno e percorrerà di *regola* tutta la carriera fino al grado di ispettore superiore negli uffici del compartimento stesso.

Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, *udito il parere del presidente della Magistratura*, saranno assegnati preferibilmente agli uffici del Veneto gli ufficiali del

Genio civile che vi sono addetti alla data della pubblicazione della presente legge e che ne faranno domanda, nonchè entro i limiti dei posti disponibili quelli degli altri uffici del Regno che pure ne faranno domanda.

A questo articolo sono stati proposti due emendamenti: uno del senatore Casana e l'altro proposto dall'Ufficio centrale d'accordo con il ministro dei lavori pubblici.

L'emendamento del senatore Casana è così concepito:

Al 3° comma far seguire le seguenti parole: « tale ultima disposizione non si applica tuttavia al personale del Genio civile che possa essere chiamato temporaneamente a sostituire il personale della tabella A stato trasferito altrove con riserva di ritorno al compartimento ».

Al 4° comma sostituire quanto segue:

« Saranno destinati al Magistrato delle acque, *udito il parere del Presidente*, di preferenza quegli ufficiali del Genio civile i quali ne faranno domanda, e che speciali attitudini ovvero l'esperienza acquistata per essere da tempo addetti agli uffici del Veneto abbiano rivelati di particolare competenza riguardo agli studi e lavori occorrenti nel compartimento ».

L'emendamento dell'Ufficio centrale, concordato con il ministro dei lavori pubblici, proporrebbe di sostituire al secondo capoverso dell'articolo la seguente dizione: « È autorizzata la maggiore spesa di lire 10 mila da stanziarsi in apposito capitolo del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per lo stipendio del presidente del Magistrato alle acque ». Proporrebbe poi di togliere dal terzo comma del medesimo articolo dopo le parole « ruolo del Genio civile » la frase: « Non potrà che per breve tempo essere trasferito dal compartimento del Magistrato delle acque ad altri uffici del Regno » restando le rimanenti parole: *percorrerà di regola, ecc.*

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*.
Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*.
Ho domandato la parola per dar ragione al Senato di questo emendamento, concordato con l'Ufficio centrale. Il Senato ricorderà che in occasione della discussione della *legge 8 luglio 1906, modificatrice degli organici del Genio civile*, fu annessa alla legge una tabella

comprensiva, non solo del personale che veniva aggiunto agli uffici del Genio civile, ma ancora del personale che sarebbe stato necessario per l'attuazione della legge sul Magistrato alle acque.

La spesa di 113 mila lire, necessaria per tale aumento del personale, è stata perciò già deliberata con la legge 8 luglio 1906.

Nel fare le promozioni, pel rispetto che sento e devo al Parlamento, mi sono limitato a fare le promozioni solo per quella parte del personale addetta ai veri e proprii uffici del Genio civile, e non le ho fatte (in attesa del voto del Parlamento) per la parte che dovrà essere destinata al Magistrato alle acque.

È questa la ragione per cui, ad evitare equivoci, e perchè non paia che si tratti di nuovo personale e di nuove spese, propongo la soppressione di questo comma, la quale trae seco la soppressione della tabella C, facendo una semplice aggiunta, che cioè lo stipendio di 10,000 lire al presidente del Magistrato alle acque dovrà essere aggiunto annualmente al capitolo del bilancio del Ministero dei lavori pubblici, relativo al personale del Genio civile.

VERONESE, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Mi riferisco alle ragioni esposte dall'onorevole ministro, essendo stato, l'emendamento da noi presentato, accolto dal ministro stesso.

Al terzo comma abbiamo proposto la soppressione delle parole: « non potrà che per breve tempo essere trasferito dal compartimento del Magistrato alle acque ad altri uffici del Regno », perchè esse appaiono in contraddizione col resto del comma ove è detto che il personale « percorrerà di regola tutta la carriera fino al grado di ispettore superiore negli uffici del compartimento stesso ». Ai trasferimenti si provvede già coll'articolo 7. Abbiamo quindi creduto opportuno, per questione di forma più che per altro, sopprimere questo inciso, senza che con questa soppressione si tolga nulla all'articolo stesso.

Circa poi all'emendamento dell'onor. Casana a quest'articolo 6, dico subito che l'Ufficio centrale lo ritiene superfluo, perchè si comprende bene che al personale che sostituirà momentaneamente il personale del luogo non può applicarsi la legge.

Al secondo comma poi non ci pare utile spe-

cificare troppo minutamente le qualità che dovrà avere il personale che sarà assunto in servizio. Questa questione sarà risolta dal presidente del Magistrato, il quale terrà appunto conto delle qualità richieste per l'ufficio. Una disposizione tassativa, come quella da noi adottata per l'ammissione degli allievi ingegneri, senza garanzie sufficienti di scelta, potrebbe dar luogo facilmente a reclami.

Noi abbiamo già migliorato questa disposizione, perchè con la disposizione del disegno ministeriale non era sentito neppure il presidente della Magistratura.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento proposto dal senatore Casana.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Pongo ai voti le modificazioni proposte dall'Ufficio centrale d'accordo col ministro.

Chi le approva si alzi.

(Approvato).

Allora rileggo l'articolo 6 con le modificazioni approvate.

Art. 6.

È approvata la tabella A annessa alla presente legge, che comprende il *presidente della Magistratura* alle acque ed il personale del Genio civile e quello amministrativo, posto alla sua dipendenza.

È autorizzata la maggiore spesa di L. 10,000 da stanziarsi in apposito capitolo del bilancio dei lavori pubblici per lo stipendio del presidente del Magistrato alle acque.

Il personale del Genio civile, di cui alla tabella A, pur continuando a far parte del ruolo del Genio civile, percorrerà di *regola* tutta la carriera fino al grado di ispettore superiore negli uffici del compartimento stesso.

Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, *udito il parere del presidente della Magistratura*, saranno assegnati preferibilmente agli uffici del Veneto gli ufficiali del Genio civile che vi sono addetti alla data della pubblicazione della presente legge e che ne faranno domanda, nonchè entro i limiti dei posti disponibili quelli degli altri uffici del Regno che pure ne faranno domanda.

Coloro che intendono approvare quest'articolo favoriscano di alzarsi.

(Approvato).

Rileggo ora l'articolo 7 e i vari emendamenti che a tale articolo si propongono:

Art. 7.

Al personale del Genio civile, di cui nella tabella A, saranno applicabili tutte le disposizioni delle leggi organiche del Genio civile, in quanto non sia derogato dalla presente legge. Nessun *trasferimento* nè *temporaneo* nè *definitivo*, od *altro* provvedimento, potrà esser preso riguardo al detto personale, nè alcun incarico estraneo alle ordinarie attribuzioni gli potrà essere affidato, senza la *richiesta* o il preventivo parere del *presidente della Magistratura*, al quale sarà riservata la esclusiva facoltà di distribuire il personale stesso fra i vari uffici del compartimento, e di disporre i trasferimenti da un ufficio all'altro.

Nella destinazione di ingegneri-allievi negli uffici del compartimento sarà data la preferenza agli ingegneri che in concorsi banditi dal Ministero abbiano date prove di speciale capacità nelle discipline idrauliche.

Nel caso di promozione a gradi fino a quello di ingegnere capo, per i quali non esistano contemporaneamente vacanze negli uffici dipendenti dal *presidente della Magistratura*, l'ufficiale promosso potrà, quando il servizio lo esiga, ed in seguito a richiesta del *presidente*, rimanere a disposizione del *presidente* stesso per prestar servizio presso l'ufficio centrale di Venezia, o presso gli altri uffici.

Il più anziano fra gli ispettori superiori addetti al Magistrato sarà aggiunto con diritto di voto al Comitato del personale del Genio civile di cui all'art. 9 della legge 22 agosto 1895, n. 547.

Gli ispettori superiori di cui alla tabella A risiedono presso il Magistrato alle acque in Venezia e intervengono alle adunanze generali del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Intervengono alle sedute delle sezioni quando per casi speciali siano invitati dal presidente del Consiglio.

A quest'art. 7 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Nel 1° comma, dopo le parole: « in quanto non sia derogato dalla presente legge » sostituire quanto segue:

« È riservata al presidente della Magistratura delle acque la facoltà di distribuire il personale fra i vari uffici e disporre i trasferimenti da un ufficio all'altro nel Compartimento.

« Per qualsiasi altro trasferimento temporaneo o definitivo, ed in genere per ogni altro provvedimento rispetto a quel personale, deve sentirsi il parere del presidente della Magistratura delle acque ».

Nel 2° comma, dopo le parole: « intervengono alle sedute delle sezioni » aggiungere le seguenti: « che non siano quelle indicate dall'art. 4 bis soltanto ».

CASANA.

Sopprimere le parole « intervengono alle adunanze generali del Consiglio superiore dei lavori pubblici ».

CADOLINI.

Domando all'Ufficio centrale e al signor ministro se li accettano.

VERONESE, *relatore*. Domando la parola.

VERONESE, *relatore*. Per le considerazioni già svolte nella discussione generale, non possiamo accettare gli emendamenti che sono stati proposti all'art. 7 dagli onorevoli senatori Casana e Cadolini, tanto più che riteniamo sia utile che gli ispettori del Genio civile di Venezia intervengano alle sedute generali del Consiglio superiore per gli affari del territorio sottoposto al Magistrato alle acque, e per tutti gli affari generali.

Quindi pregherei il senatore Cadolini di non insistere nel suo emendamento.

CADOLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CADOLINI. Se si ammette che gli ispettori appartenenti al Comitato debbano intervenire alle adunanze generali del Consiglio superiore dei Lavori pubblici, essi si troveranno impegnati in tal maniera che non potranno indefessamente dedicarsi ai lavori del Magistrato. Meno male se si dicesse che dal ministro potranno esser chiamati a intervenire a speciali adunanze. In questa forma l'articolo potrebbe essere approvato. Che gli ispettori del Magistrato debbano periodicamente intervenire alle frequenti adunanze del Consiglio, non pare opportuno perchè troppo frequentemente dovrebbero allontanarsi dalla loro sede; mentre negli studi

tecnici è necessaria la continuità del lavoro, e giova sempre evitare qualsiasi interruzione.

Se si trovasse una formula la quale ammettesse soltanto che potranno per invito del ministro intervenire a speciali adunanze del Consiglio superiore, io ne sarei pago.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*.
Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*.
Riconosco la giustezza dell'osservazione fatta dal senatore Cadolini, nel senso che non si debba negare agli ispettori addetti al Magistrato alle acque, il diritto d'intervenire alle adunanze del Consiglio superiore dei lavori pubblici; ma lo stabilire che ne abbiano l'obbligo, può distoglierli con troppa frequenza dal loro ufficio, che richiede cure assidue e costanti. Quindi, d'accordo con l'Ufficio centrale sono disposto a modificare l'articolo nel modo seguente: « Gli ispettori superiori di cui alla tabella a) risiedono presso il Magistrato alle acque in Venezia e se invitati dal ministro — intervengono alle adunanze ». ecc.

CADOLINI. Dopo l'emendamento proposto dall'onor. ministro, non ho più ragione d'insistere nel mio.

PRESIDENTE. Vi sarebbe ora l'emendamento proposto dal senatore Casana, non accettato dal ministro, nè dall'Ufficio centrale.

Lo pongo ai voti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Non rimane quindi che l'emendamento proposto dall'onor. ministro, che consiste nell'aggiungere all'ultimo capoverso, dopo le parole: « in Venezia e », le altre: « se invitati dal ministro » ecc., come nel seguito dell'articolo.

Accetta l'Ufficio centrale questa proposta?

VERONESE, *relatore*. L'Ufficio centrale accetta l'emendamento proposto dal ministro.

PRESIDENTE. Allora lo metto ai voti.

Chi lo approva si alzi.

(Approvato).

Do lettura dell'art. 7 come è stato modificato:

Art. 7.

Al personale del Genio civile, di cui nella tabella A, saranno applicabili tutte le disposizioni delle leggi organiche del Genio civile, in

quanto non sia derogato dalla presente legge. Nessun *trasferimento* nè *temporaneo* nè *definitivo* od *altro* provvedimento potrà essere preso riguardo al detto personale, nè alcun incarico estraneo alle ordinarie attribuzioni gli potrà essere affidato, senza la *richiesta* o il preventivo parere del *presidente della Magistratura*, al quale sarà riservata la esclusiva facoltà di distribuire il personale stesso fra i vari uffici del compartimento, e di disporre i trasferimenti da un ufficio all'altro.

Nella destinazione di ingegneri-allievi negli uffici del compartimento sarà data la preferenza agli ingegneri che in concorsi banditi dal Ministero abbiano date prove di speciale capacità nelle discipline idrauliche.

Nel caso di promozioni a gradi fino a quello di ingegnere capo, per i quali non esistano contemporaneamente vacanze negli uffici dipendenti dal *presidente della Magistratura*, l'ufficiale promosso potrà, quando il servizio lo esiga, ed in seguito a richiesta del *presidente*, rimanere a disposizione del *presidente* stesso per prestar servizio presso l'ufficio centrale di Venezia, o presso gli altri uffici.

Il più anziano fra gli ispettori superiori addetti al Magistrato sarà aggiunto con diritto di voto al Comitato del personale del Genio civile di cui all'art. 9 della legge 22 agosto 1895, n. 547.

Gli ispettori superiori di cui alla tabella A risiedono presso il Magistrato alle acque in Venezia, e se invitati dal ministro, intervengono alle adunanze generali del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Intervengono alle sedute delle sezioni quando per casi speciali siano invitati dal presidente del Consiglio.

Chi lo approva si alzi.

(Approvato).

Art. 7 bis.

Il personale di custodia del compartimento sarà nominato dal ministro dei lavori pubblici su proposta del presidente della Magistratura.

Saranno fissate per regolamento le norme per l'ammissione e per i provvedimenti relativi al personale di custodia e di guardia.

(Approvato).

Art. 8.

Agli uffici del Genio civile, attualmente esistenti nel compartimento territoriale del Magistrato alle acque, rimangono affidate, sotto la dipendenza dell'Amministrazione centrale, tutte le altre attribuzioni loro conferite dalle leggi e non comprese nella presente.

Il ministro dei lavori pubblici, con decreto motivato, potrà però delegare al Magistrato alle acque quelle funzioni che l'esperienza dimostrasse compatibili con le attribuzioni speciali a lui affidate da questa legge, e che risultassero utili nell'intento di rendere più facile e più sollecito il disbrigo degli affari.

A quest'articolo vi è un emendamento dell'onor. Casana, il quale vorrebbe modificare la forma del primo comma nel seguente modo: «Tutte le attribuzioni conferite dalle leggi agli uffici del Genio civile, che non formano oggetto della presente legge, rimangono ad essi affidate».

L'Ufficio centrale accetta questo emendamento?

VERONESE, *relatore*. Mi pare che sia inutile.

Ho già detto ieri che la forma poteva forse essere corretta, ma questa è questione di gusto, e noi abbiamo lasciato il progetto come è venuto dalla Camera.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento proposto dal senatore Casana. Chi lo approva voglia alzarsi.

Non è approvato.

Pongo ai voti l'art. 8 nel testo già letto.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 9.

Presso la sede del Magistrato alle acque risiederà agli effetti della presente legge, il personale forestale quale risulta dalla tabella B annessa alla presente legge.

È autorizzata la spesa relativa di lire 13,400, e sono consentite le analoghe variazioni nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Il personale forestale necessario per lo studio e la esecuzione dei lavori di sua competenza, derivanti dalla presente legge, dipenderà nei riguardi tecnici dal *presidente della Magistra-*

tura e costituirà un *reparto* speciale destinato a prestare servizio nel compartimento del Magistrato.

Tanto il personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici quanto il personale forestale, pure essendo posti alla dipendenza del Magistrato alle acque, continueranno a far parte dei rispettivi organici.

(Approvato).

Sull'art. 10 vi sono parecchi emendamenti e quindi sarà bene rimandare il seguito della discussione alla seduta di domani.

Domani quindi seduta pubblica alle ore 15 col seguente ordine del giorno:

I. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Personale civile dei depositi di allevamento cavalli (N. 442);

Costituzione in comune autonomo della frazione di Santa Maria la Fossa (Grazzanise) (N. 456).

II. Votazione per la nomina di un componente della Commissione di finanze.

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Istituzione del Magistrato alle acque per le provincie venete e di Mantova (N. 303 - *urgenza - Seguito*);

Costituzione dei Consorzi per la difesa della viticoltura contro la fillossera (N. 389);

Provvedimenti a favore dell'Ospedale civile di Palermo e riforme di lasciti esistenti in Sicilia (N. 435);

Modificazioni all'articolo 3, numero 5°, della legge 12 dicembre 1875, n. 2837, che istituiva due Sezioni temporanee di Corte di Cassazione in Roma (N. 400);

Organico dei veterinari governativi di confine e di porto (N. 340);

Estensione agli impiegati delle Amministrazioni provinciali e delle istituzioni pubbliche di beneficenza della legge 6 marzo 1904, n. 88 (N. 439);

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1901-902 (N. 223);

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1902-903 (N. 224);

Autorizzazione della spesa pel pagamento ai signori Talamo e Mannajuolo della somma ad essi dovuta in seguito alla sentenza 11 dicembre 1905 della Corte di appello di Roma in ordine al progetto di una nuova aula nel palazzo di Montecitorio (N. 457);

Distacco del comune di Vidracco dal mandamento di Vico Canavese e sua aggregazione al mandamento di Castellamonte (N. 419);

Aumento del fondo stanziato nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio, per il concorso dello Stato nella concessione dei mutui, in dipendenza dell'articolo 9 della legge 18 agosto 1902, n. 356 (N. 451);

Chiusura dello stralcio della liquidazione dell'antico Monte di Pietà di Roma (N. 396);

Modificazioni agli stipendi ed all'organico del personale della giustizia militare (N. 441);

Modificazione alla legge sull'ordinamento del Regio esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra relativa al personale degli stabilimenti militari di pena ed a quello dei depositi di allevamento cavalli (N. 443);

Aggregazione del comune di Guardialfiera al mandamento di Casacalenda (N. 418);

Separazione delle frazioni di Mercatino, Petticara, Secchiano, Uffogliano, Torricella e Santiano dalla frazione di Talamello in provincia di Pesaro, e costituzione in due comuni autonomi (N. 421);

Tombola telegrafica a favore degli ospedali civili di Lanciano e di Vasto (N. 447);

Tombola telegrafica a favore dell'Ospedale civico di Terni (N. 449);

Modificazioni al ruolo organico della Regia scuola mineraria di Caltanissetta (N. 453);

Ruoli organici del personale civile insegnante della Regia Accademia navale e della Regia Scuola macchinisti (N. 450);

Modificazioni nelle competenze del personale delle scuole secondarie governative all'estero (N. 472).


La seduta è sciolta (ore 18).

Licenziato per la stampa il 21 marzo 1907 (ore 20)

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche





CLXXI.

TORNATA DEL 16 MARZO 1907

Presidenza del Presidente CANONICO.

Sommario. — *Approvazione del disegno di legge: « Personale civile dei depositi di allevamento cavalli » (N. 442) — Nella discussione generale del disegno di legge: « Costituzione in comune autonomo della frazione di S. Maria La Fossa (Grazzanise) » (N. 456), parlano i senatori Pisa, e Colonna Fabrizio, relatore — Senza discussione si approvano i due articoli del disegno di legge — Votazione a scrutinio segreto — Seguito della discussione del disegno di legge: « Istituzione del Magistrato alle acque per le provincie Venete e di Mantova » (N. 303-A) — Dopo osservazioni dei senatori Cerruti V., Cadolini, Pierantoni, Veronese, relatore, e del ministro dell'istruzione pubblica, si approva l'articolo 1° in un nuovo testo concordato tra l'Ufficio centrale, il ministro dell'istruzione pubblica ed il senatore Cerruti V. — Si approva l'art. 11 con emendamenti del senatore Casana e dell'Ufficio centrale, d'accordo col ministro dei lavori pubblici — L'art. 12, i cui 2° e 3° comma il senatore Cadolini propone di eliminare, è approvato, dopo osservazioni del senatore Veronese, relatore, nella forma proposta dal ministro dei lavori pubblici — Presentazione di disegni di legge — Ripresa la discussione, si approva l'art. 13, dopo dichiarazioni e osservazioni del senatore Pellegrini e del ministro dei lavori pubblici, con un emendamento proposto dal senatore Rossi Luigi — I senatori Pellegrini, Veronese, relatore, e Cadolini, ed il ministro dei lavori pubblici, parlano sull'art. 14, che è approvato con modificazioni dei senatori Veronese, relatore, e Cadolini — Senza discussione si approvano tutti gli articoli del disegno di legge — Il senatore Sormani-Moretti propone e svolge un suo ordine del giorno, che, udite le dichiarazioni del ministro dei lavori pubblici, converte poi in una raccomandazione — Si approvano le tabelle A e B; la prima, dopo osservazioni del senatore Pellegrini, alla quale risponde il ministro dei lavori pubblici, e la seconda senza discussione — A proposta del Presidente, l'Ufficio centrale è incaricato del coordinamento del disegno di legge — Si approva il disegno di legge: « Autorizzazione della spesa per il pagamento ai signori Talamo e Mannaiuolo della somma ad essi dovuta in seguito alla sentenza 11 dicembre 1905 (della Corte di appello di Roma), in ordine al progetto di una nuova aula nel Palazzo di Montecitorio » (N. 417) — Chiusura e risultato di votazione.*

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti i ministri di agricoltura, industria e commercio, della pubblica istruzione, della guerra, dei lavori pubblici, degli affari esteri e della marina.

MELODIA, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente il quale è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Personale civile del deposito allevamento cavalli » (N. 442).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge che ha per titolo: « Personale civile del deposito allevamento cavalli ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene, di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 442).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale, passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

I posti di buttero e di assistente del personale civile inferiore dei depositi di allevamento cavalli sono soppressi.

I butteri e gli assistenti attualmente in servizio passano a far parte del personale degli operai dipendenti dal Ministero della guerra, costituendo apposita categoria sotto la denominazione: « Sorveglianti e lavoranti dei depositi allevamento cavalli ».

(Approvato).

Art. 2.

Per gli effetti di cui all' articolo 158 del vigente testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, la data d'iscrizione a matricola degl' individui già in servizio nei depositi allorquando quel personale venne costituito in pianta stabile, corrisponde a quella del decreto ministeriale con cui essi furono nominati agenti o sottoagenti, butteri o assistenti nei detti stabilimenti.

(Approvato).

Art. 3.

Ai sorveglianti e lavoranti dei depositi d'allevamento cavalli, di cui all' articolo 1^o, spetta il trattamento della pensione stabilita dalla legge 15 luglio 1906, n. 360.

(Approvato).

Art. 4.

Le pensioni per il personale dei sorveglianti e lavoranti dei depositi d'allevamento sono rette dalle stesse norme generali di cui al titolo V, sezione II, del vigente testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà votato oggi stesso a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Costituzione in comune autonomo della frazione di Santa Maria La Fossa (Grazzanise) » (N. 456).

PRESIDENTE. Viene ora in discussione il disegno di legge: « Costituzione in comune autonomo della frazione di Santa Maria La Fossa (Grazzanise) ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene, di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:
(V. Stampato, N. 456).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

PISA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PISA *dell' Ufficio centrale*. L'onor. relatore senatore Colonna in questa succinta e chiarissima relazione ha creduto di compiere un dovere d'ufficio e un dovere di cortesia verso i colleghi accennando che vi fu una minoranza la quale ha votato contro l'approvazione di questo disegno di legge.

Ho già ringraziato il senatore Colonna del modo chiaro con cui ha esposto l'idea che ha mosso gli oppositori, ma compio il gradito ufficio di porgergli anche pubblici ringraziamenti a nome del collega che con me consentiva. E credo doveroso esporre chiaramente al Senato il concetto che ha mosso l'Ufficio che io rappresentava, a darmi mandato negativo nell'Ufficio centrale, e il concetto che ha mosso me e il mio collega, a negare il voto a questa creazione di nuovo comune. Si tratta di un principio generale, di un motivo di massima di grande importanza che ci ha indotti a questo avviso, ed è il pensiero che non convenga allo Stato di procedere oltre su questa via di sminuzzamento continuo dei comuni italiani. Questo sminuzzamento dei comuni porterà senza dubbio gravissimi danni al nostro paese, e lo si comprende di leggieri se si riflette che già ora abbiamo le dure conseguenze di troppi comuni in povere condizioni per poca popolazione e per deficienti risorse.

Già in altre occasioni in Senato, e recentemente quando si trattò dei provvedimenti per la Calabria, si osservò giustamente al ministro dei lavori pubblici, qui presente, l'importanza grande che assumeva per quelle parti d'Italia la viabilità, ed ebbi la soddisfazione

dell'appoggio cordiale di uno dei nostri colleghi più stimabili e più distinti per l'esperienza acquistata, il senatore Cadolini, che insistè con me, verso il ministro dei lavori pubblici, sulla necessità di preoccuparsi soprattutto e avanti tutto della costruzione delle strade comunali, che per gran parte d'Italia, e specialmente per l'Italia meridionale e per l'Italia insulare, come ci dicono le statistiche, sono assolutamente deficienti. Converrete con noi che senza comunicazioni non è possibile di ammettere che un paese possa progredire. Manca la via del progresso economico e del progresso morale; manca la via del progresso economico per gli scambi ostacolati; manca la via del progresso morale per l'ostacolo all'istruzione. E qui cade in acconcio di rammentare la preoccupazione nostra per il fenomeno dell'analfabetismo che, malgrado si sia dichiarato di voler combattere dacchè si è iniziato il Regno d'Italia, purtroppo resiste ancora vittoriosamente ai nostri sforzi. Ora a molti di questi comuni è resa quasi impossibile l'istruzione elementare senz'altro, per difetto di comunicazioni e per difetto delle comunicazioni primordiali delle vie comunali.

È poco tempo che uno dei più eminenti uomini parlamentari d'Italia, in una intervista che ebbe con un giornalista in Sicilia, accennò a questo come a uno dei principali difetti nostri, e mi preme di rammentare che prima di questo discorso la voce dell'onorevole Cadolini, con molta maggior autorità della mia, ed anche la mia, ha risuonato in quest'aula per segnalare al Governo tale gravissima lacuna. Nè questa è una digressione fuori di proposito perchè se noi procederemo sulla via di sminuzzare sempre più i comuni italiani creeremo un maggior ostacolo al progresso economico e al progresso morale del nostro paese. D'altronde la legge aveva previsto che in questi casi dovesse provvedere il Governo; e fu già accennato in questa aula quanto sia preferibile che al Governo si debbano indirizzare le domande dei comuni chiedenti di essere disgregati da altri e di fare da sè come comuni autonomi, ed al Governo spetti la decisione.

Ora, da qualche tempo, pur troppo, il Governo tiene un contegno che mi limiterò a chiamare *passivo*. Ben di rado viene avanti al Parlamento con proposte da lui sostenute in questa materia di divisione di comuni, di creazione

di nuovi comuni, e ciò deve interpretarsi nel senso, che il Governo non ravvisa la necessità, non ravvisa la convenienza, di giudicare in merito a siffatte singole domande, e non tiene presente questo pensiero che ho accennato al Senato del pericolo di continuare nel soverchio frazionamento dell'organo elementare dello Stato, cioè del comune.

Anche in questo caso c'è stata una domanda al Governo fin dal 1902 posta da questo comune che chiede oggi di far parte da sè, presentata da questo comune al Governo ripeto, fin dal 1902.

Il Governo (deve supporre il Senato; certo non può supporre il contrario) non ha fatto buon viso a questa domanda perchè mai la concretò in un progetto di legge adesivo, finchè venne l'iniziativa parlamentare e siamo davanti al progetto odierno. Questo progetto è suffragato dalle consuetudini ammesse dal Senato, sia dal voto favorevole del Consiglio comunale sia dal voto favorevole del Consiglio provinciale, ma nè me, nè il mio collega hanno capacitato abbastanza questi due voti che ripeto sono passati spesso per consuetudine in Senato come sufficienti a legittimare la creazione di un nuovo comune.

Abbiamo riflesso oltre al concetto generale, che ho creduto mio dovere di esporre al Senato, abbiamo riflesso, ripeto, anche all'evidenza di una cifra, poichè si tratta di creare un comune nuovo con 1500 abitanti: circa 1500 abitanti, voi lo sapete, non formano certo un nucleo d'importanza tale da esigere per sè un regime autonomo, ed è da supporre e del resto non vi tedierò col citare cifre, che un patrimonio minimo corrisponda anche alla piccola entità di numero di abitanti di questo nuovo comune che si vuol creare.

Dunque anche nel caso speciale non vi sono quelle sufficienti garanzie che potrebbero incoraggiare ad un'eccezione. Ma non voglio soffermarmi su questo criterio, che chiamerò di dettaglio, e mi richiamo al concetto che ho cercato di esporre chiaramente al Senato e che non voglio più ripetere, perchè abbastanza chiaro e perchè credo che anche dal banco dei ministri non mi si potrà contestare che sia esiziale allo Stato questo continuo frazionamento di Comuni, questo continuo aumento di Comuni, i quali si trovano così in facile maggior disagio

economico e per necessità di cose, inferiori a quelle funzioni elementari che dovrebbero compiere per diventare coefficienti del progresso economico del paese.

Non voglio proseguire oltre nell'argomento che ho cercato di esprimere il più chiaramente e domando scusa al Senato, se mi sono dilungato più di quanto avrei desiderato. E mi rimetto alla saviezza del Senato, per la decisione che crederà di prendere tenute presenti le considerazioni ch'ebbi l'onore di svolgere.

COLONNA FABRIZIO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLONNA F., *relatore*. In molte cose dette dal senatore Pisa l'Ufficio centrale conviene perfettamente, ed anche nella relazione ha deplorato lo sminuzzamento che si fa del territorio nazionale in troppi piccoli comuni. Nel fatto speciale però, l'Ufficio centrale, nella sua maggioranza, ha creduto di non potere inaugurare la massima di respingere queste proposte di legge d'iniziativa parlamentare, che il Senato ha sempre accettate.

L'Ufficio centrale ha creduto poi di proporre l'approvazione al Senato di questo disegno di legge anche in considerazione, che se questo comune che si va a creare, non avrà che una popolazione di 1500 abitanti, sta il fatto che ve ne sono degli altri, i quali hanno una popolazione anche più meschina.

Questo dunque non era un criterio sufficiente e tale da indurre l'Ufficio centrale ad inaugurare la massima di respingere queste creazioni di nuovi comuni. Però vedrebbe bene e sarebbe certamente molto soddisfatto, se il Governo credesse di trovare il modo di non facilitare troppo questo disgregamento del territorio nazionale in comuni troppo piccoli.

Dopo questo, prego il Senato di voler, anche per questa volta, consentire questa creazione del comune di S. Maria la Fossa.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo ora alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

La frazione di Santa Maria la Fossa è distaccata dal comune di Grazzanise ed è costituita in comune autonomo.

(Approvato).

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a dare le disposizioni opportune per l'attuazione della presente legge dal 1° luglio 1907.

(Approvato).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei due disegni di legge testè approvati per alzata e seduta, e alla votazione per la nomina di un componente della Commissione di finanze.

Prego l'onor. senatore, segretario, Taverna, di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimarranno aperte.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Istituzione del Magistrato alle acque per le provincie Venete e di Mantova » (N. 303).

PRESIDENTE. Passeremo ora al seguito della discussione del disegno di legge sul Magistrato alle acque. Jeri la discussione si è arrestata all'art. 9 che fu approvato.

Rileggo l'art. 10.

Art. 10.

Al fine di promuovere la formazione di funzionari esperti ed addottrinati nelle discipline idrauliche e delle applicazioni tecniche che vi si riferiscono, con speciale riguardo al regime forestale, presso la Scuola d'applicazione della Regia Università di Padova, si provvederà:

alla separazione della cattedra di idraulica da quella di costruzioni idrauliche;

all'istituzione di corsi speciali di perfezionamento, di cicli di esercitazioni pratiche in laboratorio e in campagna, di viaggi di istruzione, di conferenze di eminenti tecnici specialisti;

alle dotazioni dei gabinetti e laboratori.

Con decreto Reale promosso dal ministro della pubblica istruzione, di concerto col ministro del tesoro, saranno determinati l'organico per gli insegnamenti e le modalità per gli esercizi pratici.

Il ministro della pubblica istruzione ha facoltà di provvedere con decreto Reale all'istituzione di un diploma speciale nelle discipline idrauliche.

La spesa complessiva annua non potrà eccedere le L. 40,000 e sarà iscritta nel bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica a cominciare dall'esercizio 1907-908.

Le nomine del personale saranno fatte secondo le leggi vigenti per le scuole d'applicazione per gl'ingegneri.

A questo articolo sono stati proposti tre emendamenti, uno del senatore Cerruti V., un altro del senatore Casana ed un terzo del senatore Cadolini. Siccome la proposta del senatore Cerruti, quando fosse approvata, verrebbe a cambiare totalmente la redazione dell'articolo, così a me sembra che questo emendamento debba avere la precedenza sugli altri.

Do lettura degli emendamenti.

Art. 10.

Sostituire alla redazione dell'Ufficio centrale la seguente:

« Il Governo del Re è autorizzato a riordinare in relazione all'art. 2 (1° comma) della presente legge gli insegnamenti che sulle discipline idrauliche e forestali già esistono nella Scuola di applicazione degl'ingegneri di Padova e ad istituirne de' nuovi, modificando il ruolo organico del personale ed aggiungendo alla dotazione i maggiori stanziamenti che si renderanno necessari per i laboratori ed i gabinetti, per le esercitazioni pratiche ed i viaggi d'istruzione e per provvedere ad eventuali conferenze di eminenti tecnici specialisti.

« La spesa complessiva annua non potrà eccedere le L. 40,000 e sarà iscritta nel bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica, impostandola *pro rata parte* in aumento ai due capitoli relativi al personale ed alla dotazione della medesima Scuola ».

V. CERRUTI.

Art. 10.

Dopo le parole: « con speciale riguardo al regime » aggiungere la parola « fluviale ».

CASANA.

Art. 10.

Al primo capoverso dell'art. 10 sostituire il seguente: « Presso le scuole d'applicazione degli ingegneri saranno ampliati e completati gli

insegnamenti pratici delle discipline idrauliche e forestali, e si provvederà »: Indi modificare gli altri capoversi dell'articolo, coordinandoli a quello suesposto.

CADOLINI.

Ha facoltà di parlare il senatore Cerruti.

CERRUTI V. La nuova formula che io ho proposto, a titolo di emendamento, per l'art. 10, ne lascia intatta nelle linee generali la sostanza; solo ne sfronda alcune parti che a mio avviso o sono superflue o possono generare equivoci di interpretazione od anche creare delle difficoltà nella sua attuazione pratica. L'articolo comincia con una specie di introduzione dove è esposto il fine a cui esso tende. A me questa introduzione sembra superflua: credo che gli articoli di legge debbano dare delle disposizioni tassative e non esporne le motivazioni. Le motivazioni risultano dalla relazione ed anche dalla discussione avanti i due rami del Parlamento; ma, data e non concessa la convenienza di una simile introduzione, essa è incompleta. Si potrebbero addurre dei motivi d'ordine più generale atti a giustificare ampiamente l'articolo, senza bisogno di ricorrere alla considerazione del fine speciale di preparare dei funzionari abili per i servizi deferiti al Magistrato alle acque delle provincie venete.

Dal momento che la enumerazione è incompleta e che d'altra parte a farla completa non si finirebbe più, tanto vale levarla di mezzo.

Ma io soggiungo che la introduzione presta il fianco a degli equivoci, e può condurre a conseguenze non buone. Non soltanto arzigogolando sul tenore della introduzione, ma anche interpretandolo bonariamente, nasce il dubbio che i corsi di perfezionamento che si vogliono istituire presso la Scuola di ingegneri di Padova, abbiano ad essere riservati esclusivamente per coloro i quali aspirano ad assumere servizio presso il Magistrato alle acque, e che tra coloro soltanto i quali avranno seguito tali corsi, verrà scelto il personale tecnico dipendente dal Magistrato.

Non credo che questo sia il pensiero dell'Ufficio centrale; in ogni caso non credo possa esser quello del ministro della pubblica istruzione. Egli certo non può desiderare un'interpretazione così restrittiva, tanto più che

ha ora sulle spalle un'agitazione di tutte le scuole degli ingegneri per un equivoco nato, almeno tale io lo credo, sopra un disegno di legge che sta dinanzi all'altro ramo del Parlamento, dubitandosi che una certa classe di ingegneri resti esclusa dai concorsi per i servizi delle belle arti e antichità. Non piacerà al ministro, m'immagino, che si aggiunga nuova esca all'incendio, creando un'altra esclusione...

RAVA, *ministro della pubblica istruzione*. Certamente no.

CERRUTI V. Va bene, ma siccome la dicitura che vo criticando, può prestarsi all'equivoco, è meglio correggerla.

Voterò di gran cuore l'articolo sol perchè convinto che, meglio concepito ed applicato seriamente, apporterà un grande vantaggio all'insegnamento e alla scienza. Ma se esso dovesse avere unicamente per obiettivo di creare dei funzionari, davvero nol farei, e molto meno mi rassegnerei a votare la somma relativamente importante che ivi è prevista.

Comprendo bene come è venuta fuori questa introduzione. Abbiamo qui una legge che regola una materia aliena dall'ordinamento degli studi superiori, una materia che ha una qualche connessione con gli studi di ingegneria, ma che non ha col loro ordinamento una relazione diretta, e si è sentita la necessità di giustificare l'apparizione nella legge di materia estranea alla legge medesima. In linea di massima una simile apparizione non mi sembra approvabile e non mi piace; ma non oserei fare troppo il difficile, perchè ormai ci siamo abituati.

Quando abbiamo visto in una legge di tasse ribadire in modo solenne la prescrizione, contenuta già in altre leggi, che nelle Università non si potessero tenere che due sessioni di esami all'anno, una al principio ed una alla fine dell'anno scolastico, col bel risultato che sappiamo di veder tutti gli anni e dappertutto violata così la legge nuova come l'antica, francamente non so più trovar cosa strana che trattandosi di una legge sul Magistrato alle acque si sia parlato di ordinamenti di una scuola di ingegneri. Tanto più che il fine buono che si vuole ottenere nel caso presente, credo certo che si otterrà, mentre non lo si è ottenuto nel caso che ho testè ricordato.

Ma sopra questa parte d'ordine generale, basti quanto ho detto, e veniamo alle disposizioni positive dell'articolo.

Una prima categoria di disposizioni riguarda gl'insegnamenti che si vogliono riformare od istituire *ex-novo* nella scuola d'applicazione di Padova e si compone di due parti distinte.

La prima concerne la separazione della cattedra d'idraulica da quella di costruzioni idrauliche, la seconda consiste in una generica designazione d'insegnamenti e di esercitazioni pratiche da creare di sana pianta.

Quanto alla prima non la vedo troppo di buon occhio messa così nuda e cruda, non perchè io non possa giudicare utile in generale ed anche necessaria nel caso particolare, la separazione delle due cattedre. Ma una considerazione di massima mi fa ritenere poco opportuno che ciò si faccia per disposizione espressa di legge.

Finora almeno la distribuzione delle cattedre tanto nelle Università, quanto in tutti gli istituti di studi superiori ed in ispecie nelle scuole di applicazione degli ingegneri si è sempre ritenuta materia regolamentare e non di legge. Per le scuole degli ingegneri poi l'art. 8 del regolamento comune stabilisce in termini tassativi che certe materie possono essere aggregate o suddivise variamente da scuola a scuola e da anno in anno. Disposizione questa conforme allo spirito dell'art. 161 della legge Casati, purtroppo non mai applicato nelle Università, il quale articolo rimette alle Facoltà la ripartizione degli insegnamenti fra le varie cattedre.

Forse la menzione espressa della separazione della cattedra idraulica da quella di costruzioni idrauliche fu determinata per antivenire la difficoltà, che potrebbe sorgere qualora il titolare attuale dei due insegnamenti riuniti si rifiutasse alla separazione. Ma la legge 13 novembre 1859, nell'art. 105, garantisce a vita la qualità di ordinario ad un professore, non già la integrità assoluta della cattedra, per la quale fu primamente nominato; vale a dire la lettera e lo spirito del citato art. 105 della legge non implicano che la materia delle cattedre abbia a rimanere sempre e invariabilmente la stessa; una interpretazione così angusta dell'articolo renderebbe impossibile ogni progresso nell'insegnamento. Dunque alla se-

parazione de' due insegnamenti nella legge ostacoli non ci sono.

Comprendo che all'atto pratico, quando si vuole addivenire alla divisione di una cattedra, si debba procedere con dei riguardi verso il professore che ne è investito; che sia giusto, per esempio, lasciargli la opzione tra quelle in cui la primitiva viene divisa, ma non credo che egli possa affacciare, come diritto invulnerabile, che la sua cattedra non venga mai separata in più altre.

Eliminata questa difficoltà, in tesi generale, nel caso concreto avrei ancora un'altra ragione per non consentire alla indicazione precisa dell'articolo in discussione. Oggi parrà opportuna a Padova la scissione della cattedra di idraulica e di costruzioni idrauliche: domani, cambiate le circostanze, si troverà più conveniente la riunione, e fors'anco una divisione diversa dell'insegnamento complessivo.

Quando si dice: *idraulica e costruzioni idrauliche*, pare che si dica qualche cosa di molto preciso.

Invece non è. Sono certamente dei capitoli dell'idraulica che nessuno confonderà mai con altri delle costruzioni idrauliche, ma sono tra le due discipline delle zone comuni, e che mal si saprebbe decidere a quale di esse si debbano attribuire. Per questo sarebbe pernicioso vincolarsi con legge ad una determinazione troppo recisa.

E mi confermo ulteriormente nella mia opinione per un altro riflesso. L'articolo contempla soltanto la costituzione di due cattedre distinte per l'idraulica e le costruzioni idrauliche; ma chissà che, esaminando meglio tutto l'ordinamento degli studi nella scuola di Padova, non abbia a manifestarsi la necessità, ai fini della legge, di organizzare diversamente anche altri insegnamenti.

Quindi a me pare utile adottare una dicitura più elastica, e quella da me proposta è la seguente:

« Il Governo è autorizzato a riordinare gli insegnamenti che sulle discipline idrauliche e forestali già esistono nella scuola di applicazione degli ingegneri in Padova ».

Così, se nella riorganizzazione risulterà indispensabile la separazione preconizzata dall'Ufficio centrale, eccezioni non si potranno sollevare.

Procedendo oltre, a me pare che circa la istituzione dei corsi di perfezionamento ed in specie dei cicli di esercitazioni pratiche, si entri in troppe minuzie, che dovrebbero essere lasciate al regolamento interno della scuola, tanto più che l'esperienza potrebbe consigliare di variarle da un anno all'altro.

Perciò io ho creduto di riassumere la seconda parte sinteticamente così: « istituirne dei nuovi, modificando il ruolo organico del personale e aggiungendo alle dotazioni i maggiori stanziamenti che si renderanno necessari per i laboratori ecc. ».

Con questa dicitura tutta la seconda parte dell'articolo viene condensata, e, secondo il mio avviso, resa più armonica.

L'art. 10 contiene altre tre parti che analizzerò in ordine inverso a quello in cui sono riportate nel testo dell'articolo. E comincerò dall'ultima.

« Le nomine del personale saranno fatte secondo le norme vigenti per le Scuole di applicazione degli ingegneri ».

Questo capoverso lo credo superfluo. Che vuole l'articolo? Che nella Scuola degli ingegneri di Padova si istituiscano delle nuove cattedre; ma saranno cattedre appartenenti alla Scuola, ed i professori chiamati a coprirle, saranno professori della Scuola: niun dubbio quindi che la procedura a seguire per la loro nomina dovrà essere quella che è stabilita per i professori della Scuola.

In un solo caso era possibile l'equivoco: nel caso cioè che l'articolo 10 fosse stato formulato così: « alla Scuola degli ingegneri in Padova è aggregato un istituto per preparare i funzionari ecc. ».

In tal caso era lecito dubitare che l'istituto non fosse equiparabile ad una Scuola superiore di ingegneri; e gli insegnanti dell'Istituto, come non pareggiati ai professori universitari, dovessero per la nomina andar soggetti a norme diverse. Ma tanto col testo dell'articolo formulato dall'Ufficio centrale, quanto col testo proposto da me, tale equivoco non può nascere.

Un altro capoverso poi autorizza una spesa complessiva annua di L. 40,000 per attuare le disposizioni sancite nell'articolo. Veramente la cifra primitiva del progetto ministeriale ammontava a L. 15,000: la generosità è andata crescendo per strada. La Camera la portò a

20,000 e vedo con piacere che adesso si è giunti a 40,000. Non eravamo abituati a tanta generosità verso gli studi superiori, ed io non posso che darne lode al Governo, e mi rallegro che esso continui a mantener fede all'impegno assunto, presentandosi nel mese di giugno passato, di promuovere l'istruzione tecnica superiore. Infatti, dopo di allora abbiamo avuto la legge sul Politecnico di Torino, ed ora questo beneficio ragguardevole per la Scuola degli ingegneri di Padova.

Di ciò non posso che mostrarmi grato al Governo: forse come direttore d'una Scuola d'applicazione, nella mia gratitudine, non mi sento in tutto e per tutto disinteressato. Vedendo che il Governo si è messo sopra così buona strada rispetto alle Scuole degli ingegneri, spero che, come ha allargato la mano per il Politecnico di Torino e per la Scuola di Padova, non vorrà stringerla per altre non meno degne di considerazione.

Finalmente resta un ultimo capoverso dell'articolo che leggerò nel testo dell'Ufficio centrale:

« Il ministro dell'istruzione pubblica ha facoltà di provvedere con decreto Reale all'istituzione di un diploma speciale nelle discipline idrauliche, ecc. ».

Il capoverso non è molto chiaro, perchè si presta a due interpretazioni differenti. Ragiono nelle due ipotesi. Una interpretazione sarebbe questa: che si voglia creare, coll'istruzione dei nuovi insegnamenti, anche una nuova classe di ingegneri che, per intenderci, chiameremo idraulici.

Ovvero si può interpretare nel senso che questi corsi di perfezionamento, senza produrre mutazione nel titolo professionale, diano diritto ad un diploma speciale supplementare. Cominciamo dalla prima ipotesi.

Non so se sia stato bene o male, ma finora i titoli professionali non vennero mai stabiliti per legge, ma per regolamento...

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. È della Commissione l'articolo.

CERRUTI V. Non so di chi sia, parlo dell'articolo nel testo com'è davanti al Senato. Dunque finora, o bene o male, i titoli professionali furono sempre stabiliti per regolamento e non per legge.

Ora, se fu bene, perchè si vuole abbando-

nare una tradizione ritenuta buona sin qui? se male, perchè si vuol risolvere così in via incidentale, in un caso particolarissimo, una questione tanto ponderosa? Io sarei grato all'onorevole ministro dell'istruzione pubblica se, occorrendo, volesse presentare un disegno di legge per disciplinare la materia del conferimento dei titoli professionali a chi ha fatto studi nelle Università o negli Istituti d'istruzione superiore.

Quanto poi alla questione speciale in sè, cioè quanto alla creazione di una classe di ingegneri idraulici avrei da fare alcune riserve. Non credo cosa buona il moltiplicare il numero de' diplomi di ingegneri specializzati; ve ne sono già troppi. Per quelli che ormai hanno acquistato diritto di cittadinanza, tiriamo via; ma il metterne fuori dei nuovi non è scevro di pericoli, perchè si vanno suscitando conflitti di competenze e cause di litigi senza fine e senza pro. Conosciamo per esperienza le controversie interminabili fra ingegneri civili ed architetti, (parlo degli architetti che hanno fatto la scuola di applicazione, non dei professori di disegno architettonico, usciti dalle scuole di Belle arti che pure si arrogano, abusivamente, il titolo di architetto). A dirimere le controversie furono replicate volte disturbate le Scuole di applicazione, la Giunta del Consiglio superiore d'istruzione pubblica e il Consiglio di Stato ed i tribunali.

Non mi pare dunque opportuno aggiungere una nuova fonte di competizioni professionali, tanto più che nel caso speciale non so trovare una vera differenza tra un ingegnere civile, ed un altro che è pure civile, ma che si occupa di preferenza delle acque, anzichè delle strade o simili. Si tratta soltanto di un ingegnere meglio preparato nelle costruzioni idrauliche e nulla più. Ma intanto, massime nelle gare dei pubblici concorsi, sorgerebbero dissidi implacabili.

Pertanto, anche per considerazioni di quieto vivere, credo che bisognerebbe astenersi dalla creazione del nuovo titolo. Sono, è vero, due correnti; la corrente di chi vorrebbe sminuzzare i diplomi all'infinito e la corrente di chi invece vorrebbe ridurli a ben pochi. Se il Ministero dell'istruzione pubblica crederà di provocare un disegno di legge per regolare tutta la materia che è abbastanza intricata, le due correnti potranno farsi valere e trionferà l'uno

l'altro principio o qualche altro intermedio: ma nel momento presente rifuggiamo dall'aggravare la matassa già abbastanza arruffata.

Considererò ora l'altra ipotesi, che si tratti di un diploma da darsi come attestato di studi complementari o di perfezionamento. Se questo fosse, non opporrei nessuna difficoltà alla concessione.

Osservo però che non sarebbe bisogno di dirlo nella legge; è materia di regolamento non solo, ma di regolamento interno della Scuola, e non occorre veruna sanzione legislativa.

Infatti nel Politecnico di Torino esiste la Scuola di perfezionamento « Galileo Ferraris » per l'elettrotecnica, e gl'ingegneri che ne frequentano i corsi, ricevono dalla Scuola uno speciale diploma.

A Milano ci sono Scuole di perfezionamento per le costruzioni civili e per le costruzioni di macchine, e coloro che le frequentano, vi ricevono dei certificati speciali.

In una forma sia pure meno solenne, a Roma stessa è istituito da molti anni un corso facoltativo di elettrotecnica, ed a chi lo segue, vien rilasciato un attestato degli studi compiuti, in aggiunta al diploma d'ingegnere.

Mi si dirà che prevedendo la concessione di un simile attestato nella legge, non si guasta nulla. Rispondo: qualcosa si guasta, perchè in certo modo si viene a compromettere una situazione di fatto consacrata nei regolamenti ed a far credere, che nuovi attestati relativi a tali studi di perfezionamento non si possano più concedere senza esserne espressamente autorizzati per legge; e questo non deve avvenire.

Riassumendo, ho proposto un testo emendato dell'art. 10, non per opposizione alla sostanza dell'articolo, che approvo pienamente e voterò ben volentieri, ma soltanto per renderlo, a mio avviso, più chiaro e di più facile applicazione, e per togliervi quanto potesse infirmare consuetudini già vigenti nelle nostre scuole, e che hanno dato buoni frutti.

Nutro fiducia che l'Ufficio centrale vorrà farlo suo; sarei lieto ad ogni modo se, anche modificandone la redazione materiale, vorrà almeno conservarne il concetto direttivo, bastandomi che le idee svolte nel mio discorso restino conservate nel testo definitivo dell'articolo.

CADOLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CADOLINI. Io ho proposto un emendamento a quest'articolo, ma ora lo riduco ai minimi termini. Naturalmente il primo periodo, non ne dubito, sarà soppresso perchè alle disposizioni di legge non si premettono motivazioni. Del resto poi questa non è che questione di forma, di poco interesse.

Il pensiero mio è questo, che se rispetto all'insegnamento idraulico si intende decretare provvedimenti, per separare la cattedra di idraulica da quella di costruzioni idrauliche, per creare corsi di perfezionamento, circoli di esercitazioni pratiche, ecc., come è proposto nell'articolo 1, tali provvedimenti, anzichè essere limitati all'Università di Padova, dovrebbero essere estesi anche alle altre scuole d'applicazione, od almeno ad una scuola del Mezzogiorno.

Sarebbe un errore il credere che, soltanto nelle province venete occorrano provvedimenti di tale natura, mentre nella Calabria, nella Sardegna, in tutto il resto d'Italia, si hanno bonifiche da compiere o da iniziare; si hanno torrenti da sistemare; porti da ampliare o da creare, ecc.

Questo è il mio pensiero, e però propongo che il provvedimento si estenda a tutte le Università, od almeno ad una delle Università meridionali.

PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PIERANTONI. Io comprendo che si possa dare ad altre Università questo insegnamento speciale di applicazione, ma il mio egregio amico deve pensare che molti giovani, dalle più opposte parti vanno a studiare nelle altre Università. Per esempio, anche prima che si fosse tanto estesa la gloria e la reputazione della scuola Politecnica degl'ingegneri di Milano, molti giovani andavano come vanno tuttora a studiare nel Belgio. Io metterei delle borse, perchè molti giovani andassero a studiare quello che si fa nell'Olanda, dove tra le altre meraviglie vi è sopra un ponte questa iscrizione: « a perpetua memoria del genio Olandese si ricorda che questo ponte fu fatto con l'economia di parecchi milioni sopra quello che si era valutato ». Noi sappiamo come si son fatti i nostri monumenti e le nostre ferrovie, si cominciano coll'annuncio di pochi milioni e poi si aumentano a dismisura.

Se io non volessi rimanere nell'obiettivo speciale di provvedere alla Venezia e a parte dell'estuario, potrei dire che in questo momento le genti Abruzzesi della mia terra, ricordandosi di me, assente fin dalla mia gioventù dalla terra natale, mi danno notizia con telegrammi con informazioni, affinché senatori e deputati oriundi della regione facciano discorsi pietosi, vivissime raccomandazioni all'anima ben nata del nostro ministro Gianturco, onde faccia soccorrere alcuni paesi vittime della frana, pericolanti, perchè si disboscano tutte le quercie e le grandi selve della maestosa schiena dorsale dell'Appennino, che ha perduto l'onore delle foreste.

Perciò, le acque che dalla cima delle montagne precipitano violente nell'Adriatico portano tale e tanto materiale che rovina il terreno, su cui posano gl'infelici paesi.

A tali dolorose notizie io penso che, essendo legge naturale atmosferica che, dopo le prime inondazioni nell'inverno, esse si rinnovino in primavera per la liquefazione delle nevi, sarebbe meglio trasportare quelle popolazioni in terre più sicure e stabili ed obbligare il Governo, più che a fare lavori di difesa, a ricostruire le case, i paeselli visto che, mentre si mette un argine, un puntello, la natura, più forte della cura degli uomini e dei mezzi che offre il bilancio, torna a guastare quello che per salvezza si è fatto.

Non dilatiamo la questione; per ora si dia modo di fondare una buona Scuola speciale di applicazione. Occorre molto tempo, prima che si abbiano molti valorosi ingegneri... Ma non c'illudiamo nel credere che potranno vincere le forze della natura perchè saranno migliori, non aumentiamo sentimenti e speranze, che potranno essere fallaci. Debbo per tanto lodare la virtù del mio buon amico Cadolini, il quale, nato tra quelle terre, si mostra sempre italianissimo, volendo dare a tutti quello che si dà ad uno.

Non voglio combattere il mio amico e collega, il Cerruti, perchè oggi egli invoca principi che tante volte io difesi e che non furono ascoltati, poichè avviene nelle assemblee legislative, che spesso ha torto chi può aver ragione. Egli ha invocato la legge Casati che sanziona di non dare agevolezza al potere esecutivo di fare a suo libito ordinamenti di nazionale cultura: invece di giorno in giorno,

poichè la legge dell'equilibrio dei poteri non è ben stabilita, accade che il potere esecutivo o più forte o favorito dall'ambiente parlamentare, faccia tutto quello che vuole e, non sempre cose fatte per il bene inseparabile del Re e della patria. Si parla del freno riposto della responsabilità ministeriale (parola che non so cosa valga) perchè dal milleottocentosettantaquattro ho veduto numerosi ministri caduti per voti contrari. E non è vero che la vita politica, consuma gli uomini, le crisi li restaura un poco, talchè escono oggi per ritornare domani. *(Si ride).*

VERONESE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VERONESE, *relatore*. Cercherò di rispondere brevemente alle osservazioni fatte dai colleghi Cerruti e Cadolini, perchè sono d'accordo con l'onor. Pierantoni sulla questione di estendere alle altre Università del Regno il provvedimento che è indicato per la scuola di applicazione di Padova. L'ho detto nella relazione, che è un difetto gravissimo quello, (per un concetto di uniformità che è sbagliato, a mio avviso), di estendere a tutti gli istituti universitari, a tutti gli istituti superiori le stesse norme e gli stessi ordinamenti, in quanto che ciascuna scuola si trova in una regione speciale, che ha dei bisogni speciali. Provvediamo quindi a quei bisogni in quella data scuola. Il ministro della pubblica istruzione lo sa, e lo sapete anche voi, noi abbiamo un numero grande di istituti universitari, e sarebbe difficilissimo che lo Stato potesse da per tutto, e, collo stesso modo, provvedere. È perciò molto migliore il sistema di provvedere secondo i bisogni speciali delle regioni. Se si trattasse, per esempio, di istituire a Padova una sezione industriale, io, per primo, sarei contrario, perchè, a pochissima distanza, a Milano, abbiamo precisamente la sezione industriale e sarebbe proprio inutile istituirne una a Padova, anche per le considerazioni che ha fatto l'egregio collega Pierantoni; è bene che i giovani viaggino e che quando sono arrivati ad una certa età, vadano innanzi da soli nella vita e acquistino molte cognizioni che, nella propria città difficilmente acquisterebbero, rafforzando così anche il loro carattere.

Vi è poi la questione finanziaria, egregio collega Cadolini. Le 40,000 lire che si sono

date per la scuola di applicazione di Padova, difficilmente il ministro del tesoro le potrebbe dare per tutte le scuole del Regno. Io convengo con lei che non sarà soltanto a Padova che bisognerà istituire questi corsi speciali d'idraulica e che quando il Ministero potrà, anche in qualche altra scuola saranno da introdurre questi insegnamenti, in una Università centrale o meridionale. Ma, a tutte le scuole non sarebbe saggio estendere questa disposizione. Quanto all'onor. collega ed amico Cerruti, rispondo che per la prima parte di questo articolo le sue osservazioni sono più questioni di forma, che di sostanza, specialmente dopo le sue dichiarazioni, vale a dire che nell'articolo non deve essere data la motivazione per cui la disposizione è istituita. In questo noi conveniamo e quindi non mi dilungo nella discussione.

Così, riguardo alla separazione delle cattedre, si tratta di una legge speciale, poichè anche per Torino abbiamo fatto una legge con determinate norme speciali; e quindi si tratta di provvedere anche al momento presente. Ora, in questo momento, abbiamo il professore di idraulica che ha concorso soltanto per quest'insegnamento ed è stato poi investito, suo malgrado, anche della cattedra di costruzioni idrauliche, pare in seguito ad un voto dello stesso Consiglio superiore della pubblica istruzione. Non so come ciò sia avvenuto. Certo è che il professore avrebbe potuto ricorrere; ma non lo ha fatto. Quindi, anche perchè queste due cattedre erano tenute prima a Padova da due illustri idraulici, e perchè si tratta di due cattedre fondamentali, sarà bene separarle.

Capisco le ragioni per cui il collega onorevole Cerruti insiste di non mettere nella legge la separazione delle cattedre, perchè il regolamento dà una certa latitudine ed elasticità nel disporre, a seconda dei bisogni del momento, circa la unione o separazione degli insegnamenti; ma se, come mi pare, egli ha già inteso di dare alle parole che intenderebbe di sostituire il significato che noi vogliamo dare in questo momento all'articolo, e se questo significato lo dà anche l'onorevole ministro, noi non abbiamo difficoltà ad accettare la formola più larga proposta dall'onorevole Cerruti. Perciò io avrei qui redatto, tenendo conto anche delle nostre proposte, il primo e secondo comma.

In quanto al comma che riguarda le nomine,

è certo che usando la forma adoperata dal collega Cerruti, si può farne a meno. Nella forma usata dal disegno ministeriale e da noi adottata sembrava che i nuovi professori fossero da nominarsi in aggiunta a quelli già esistenti; onde bisognava dire che la loro nomina doveva essere fatta secondo le leggi vigenti. Con la forma proposta dall'onorevole Cerruti, e che noi adottiamo, si dice di modificare il ruolo organico della scuola. Ne consegue che anche le nomine del nuovo personale devono esser fatte in base alle leggi vigenti, e quindi è inutile l'ultimo comma.

In quanto alla spesa, l'onorevole Cerruti non ha incluso nella sua proposta, che questa spesa sarà iscritta nel bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica a cominciare dall'esercizio 1907-908, e questo credo sarà da lui accettato giacchè bisogna pur dare un principio all'esecuzione della legge.

Soltanto noi desidereremmo che il regolamento da approvarsi con decreto Reale stabilisca i provvedimenti necessari per l'esecuzione di queste disposizioni, anche per tener conto dei rapporti che possono passare tra la Facoltà di scienze e la Scuola di applicazione, poichè la Facoltà di scienze ha una sezione d'ingegneria, e, come si è fatto per Torino, è bene coordinare col regolamento l'insegnamento della sezione d'ingegneria con quello della Scuola di applicazione. E in quanto a questo credo che l'onor. Cerruti non avrà niente in contrario.

Sulla questione poi del diploma si può obiettare che queste Scuole non sono rette da nessuna legge. Ci sarebbe, è vero, la legge Casati che le contempla, ma viceversa poi i regolamenti delle Scuole di applicazione non sono conformi alle disposizioni della legge Casati. Ed io non sono contrario ai regolamenti di queste Scuole, perchè esse vanno benissimo con i regolamenti che hanno, ma non si può parlare della legge Casati; conviene anzi di tacere, perchè altrimenti sarebbe necessario applicare ad esse gli articoli della legge Casati, che, secondo noi, è bene non siano applicati. Ma bisogna regolare un po' le Scuole di applicazione anche per legge. Abbiamo già provveduto per il Politecnico di Torino, abbiamo già parlato di corsi e di diplomi nuovi per i quali è necessario un decreto Reale. Ed io

credo che ciò sia bene, giacchè si tratta anche qui di una legge speciale, salvo a risolvere poi la questione generale che i diplomi siano concessi sempre per decreto Reale e che non ci sia invece nelle Scuole e nelle Università l'abitudine di dare questi diplomi senza l'autorizzazione ministeriale non solo, ma senza il decreto Reale, che dia ad essi la importanza che meritano. Altrimenti voi vedete che gli altri ministri sono autorizzati senza legge a fare altrettanto, creando perfino delle lauree.

Vediamo oggi che cosa succede: che il titolo d'ingegnere viene adoperato anche dai periti agrimensori, anche da chi, secondo una sentenza di Cassazione, ha ingegno, perchè effettivamente esso titolo non è sanzionato per legge, mentre il titolo di dottore in diritto, in medicina, in matematica, in lettere e filosofia è contemplato dalla legge.

È bene che si cominci a stabilire per legge che questo titolo di ingegnere vale quanto gli altri titoli accademici. Io poi sono di una tendenza diversa da quella dell'onorevole amico Cerruti. Egli dice che è meglio avere un solo titolo di ingegnere e poi dei certificati speciali; io credo invece che sia bene, anche per abbreviare il tempo degli studi, di fare delle sezioni speciali d'ingegneria, ciascuna che dia diritto a quel determinato ordine di impieghi, ma non obbligare i giovani a fare degli studi generali, per poi obbligarli, ancora, a fare altri studi speciali. Se noi vogliamo applicare questa disposizione per l'idraulica, a Padova i giovani non se la caveranno con meno di sei anni di studio. Diceva l'onor. Pellegrini: voi gravate i giovani troppo, piuttosto si dovrebbero istituire dei corsi di perfezionamento. La nostra disposizione non decide del resto la questione, la lascia impregiudicata; si può tanto concedere un diploma complementare a quello d'ingegnere civile, come istituire una sezione di ingegneri idraulici. Lasciamo la cosa al ministro dell'istruzione, sia pure sentito il Consiglio superiore.

Questa facoltà di istituire non solo un certificato per le discipline idrauliche, ma anche un diploma speciale per l'idraulica, questo è forse il solo punto in cui noi siamo alquanto discordi dall'onorevole Cerruti. L'Ufficio centrale mantiene quest'inciso, aggiungendo soltanto, per maggiore garanzia: « sentito il Consiglio direttivo della scuola e il Consiglio su-

periore della pubblica istruzione ». Con questo mi pare di aver risposto sufficientemente.

La forma dell'articolo sarebbe quindi questa: « In relazione all'art. 2, comma I della presente legge, il Governo del Re è autorizzato:

A riordinare gli insegnamenti delle discipline idrauliche che già esistono nella scuola di applicazione della R. Università di Padova, ad istituirne altri sulle stesse discipline e sulle applicazioni tecniche che vi si riferiscono, modificando il ruolo organico del personale, ad aggiungere alla dotazione i maggiori stanziamenti necessari per i laboratori e i gabinetti; per le esercitazioni pratiche, ed i viaggi di istruzione, e per provvedere a conferenze di eminenti specialisti.

La spesa annua non potrà eccedere le L. 40,000 e sarà iscritta nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione a cominciare dall'esercizio 1907-908.

Il ministro della pubblica istruzione, sentiti il Consiglio direttivo della scuola e il Consiglio superiore della pubblica istruzione, ha facoltà di autorizzare con decreto Reale, la concessione di un diploma nelle discipline idrauliche. Con regolamento da approvarsi con decreto Reale saranno dati tutti i provvedimenti per la esecuzione di queste disposizioni.

CERRUTI V. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERRUTI V. Prima di tutto ringrazio l'Ufficio centrale ed in particolare il suo relatore per avere accettato in gran parte il mio emendamento. Però sull'ultimo punto non potrei essere d'accordo. Forse non mi sarò spiegato bene. La mia opposizione consisteva in ciò soltanto, che io non so approvare la istituzione di un nuovo titolo professionale di ingegnere idraulico oltre ai titoli di ingegnere civile, d'ingegnere industriale e di architetto, che sono quelli che ora si concedono dalle nostre scuole degli ingegneri.

L'onor. relatore dice: se non autorizziamo il nuovo diploma per profittare dei nuovi corsi i giovani dovranno impiegare almeno 6 anni di studi. Ma questo non è. Purtroppo nelle nostre scuole di applicazione è in generale troppa scarsità di insegnamenti perchè vi si possa concedere libera scelta fra certe materie agli aspiranti ad un medesimo diploma, i quali abbiano per altro assoluto taluni studi fonamen-

tali comuni. Esse per lo più hanno appena i corsi indispensabili al conseguimento de' diplomi, che sono abilitate a rilasciare.

Invece nell'Istituto tecnico superiore di Milano, dov'è abbondanza d'insegnamenti, escono col medesimo titolo professionale, giovani che hanno frequentato corsi diversi. Hanno bensì la medesima preparazione generale, ma ciascuno può scegliere negli ultimi anni alcuni corsi di suo particolare piacimento, lasciandone altri. Del resto l'amico Veronese sa benissimo che noi diamo un solo diploma di laurea in matematiche, eppure non vi sono forse due giovani che nel secondo biennio di studi seguano identicamente i medesimi corsi.

Orbene, quando a Padova ci saranno i nuovi corsi di perfezionamento, nelle discipline forestali ed idrauliche, nulla vieta che la scuola possa concedere agli aspiranti al diploma di ingegnere civile di addentrarsi a preferenza in esse dispensandoli da altre che sono presentemente obbligatorie: ed allora la obiezione portata dal relatore cadrebbe da sé. Ho già esposto per minuto le ragioni che secondo me rendono pericoloso il mettere in circolazione il titolo di ingegnere idraulico di fronte a quello generico di ingegnere civile. Poiché non si tratta di ingegneri che abbiano una preparazione sostanzialmente diversa o competenza diversa, nel caso pratico, la coesistenza de' due titoli potrebbe essere fomite di contestazioni deplorabili.

Ringrazio dunque ancora una volta l'Ufficio centrale, ma sono dolente di non potermi accordare sull'ultimo punto in cui esso dissente dalla mia proposta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il ministro dell'istruzione pubblica.

RAVA, *ministro della pubblica istruzione.* Le osservazioni brevemente esposte nella discussione generale degli onorevoli Cadolini, Pellegriani e Pierantoni, sull'insegnamento delle scuole idrauliche e sviluppate largamente dal senatore Veronese, nella dotta relazione dell'Ufficio centrale, hanno trovato oggi una larga eco nella discussione dell'articolo relativo alla scuola di applicazione per gli ingegneri di Padova, tanto che originarono oggi nuove proposte.

Primo oratore è stato l'onor. Cerruti, che valendosi della sua grande autorità ed esperienza come direttore della scuola degli inge-

gnieri di Roma, ha fatto una sottile ed acuta analisi dell'art. 10 come è stato formulato dall'Ufficio centrale dopo lunghi studi.

Egli ha diviso in cinque parti questo articolo, ed all'analisi critica di queste parti ha voluto premettere alcune considerazioni generali. E ha subito rilevato la poca pertinenza che ha questo articolo speciale — che modifica l'ordinamento della scuola degli ingegneri di Padova, — colla materia del disegno di legge sul Magistrato alle acque.

In questo punto il senatore Cerruti ha facilmente ragione. Ma egli sa bene come nella tecnica dei lavori nelle assemblee parlamentari alle volte si debba profittare in occasione di una legge che riforma un certo gruppo di servizi, per far posto a soluzioni complementari; e per ascoltar anche la voce che viene dalla scienza, o dalla opportunità pratica. E così altra volta si fece per provvedere ad insegnamenti speciali o riforme non strettamente pertinenti alla materia delle leggi discusse. Ricordo come nacque la scuola nazionale di setificio a Como. Le considerazioni generali del senatore Cerruti sono di indole scientifica, preoccupandosi egli oggi del fatto che si potessero con questa legge creare gli ingegneri con titoli specialissimi per date carriere, come era indicato nella prima parte dell'articolo, che allude ai fini della riforma e accennava alla preparazione del personale tecnico.

Posso assicurare il senatore Cerruti che nell'animo mio, non fu mai idea di creare una categoria di ingegneri che avessero una specie di monopolio dottrinale per concorrere ad impieghi. I giovani faranno a Padova il loro corso di studi e, mentre raggiungono la meta, cioè la laurea, avranno nelle cattedre nuove che si istituiscono a Padova un titolo di più, un documento di altri studi fatti, che sarà vagliato e tenuto in particolare considerazione da coloro che dovranno decidere sui concorsi e non altro.

Ringrazio il senatore Cerruti di aver posto questa questione che ha dato occasione alle mie dichiarazioni. La scuola degli ingegneri resta quello che è. La legge dà i mezzi per nuove cattedre complementari speciali e non obbligatorie per tutti.

Egli concluse la prima parte del suo discorso dichiarando che non ammette scuole speciali

per funzionari; e il senatore Veronese, a nome dell'Ufficio centrale, ha già rinunciato pel resto dell'articolo a esporre le ragioni per cui si pensava la modificazione dell'ordinamento della scuola di applicazione di Padova. Dunque siamo concordi tutti e tre. Restano solo le cattedre nuove e i mezzi per provvedervi degnamente.

Non vi è una scuola. un corso per creazione speciale di funzionari, ma soltanto ampliamento della scienza che in dato ambiente, per particolari condizioni, domanda maggiore sviluppo di certi studi e di insegnamenti speciali. In regioni eminentemente industriali altre diverse cattedre saranno invocate.

Così ho risposto alla parte generale del discorso.

Nelle considerazioni speciali fatte dall'onorevole senatore Cerruti sull'articolo del disegno di legge per moltissima parte consento e avrei voluto rispondere a lungo se il senatore Veronese, parlando per l'Ufficio centrale, non avesse in gran parte già fatto e accolto le sue considerazioni, tantochè con mia soddisfazione vedo che i due illustri oratori tecnici sono quasi d'accordo sul modo di formulare l'articolo, essendo accettata, per così dire, la redazione che ne ha proposto il senatore Cerruti e che l'onorevole Veronese approva. Già anche dalla sua relazione si leggeva questo suo pensiero.

Sono grato all'onor. Cerruti che ha voluto notare e lodare l'aumentato stanziamento di 40 mila lire, compiacendosi di questa larghezza del ministro del tesoro.

Chi studia il bilancio deve riconoscere che per la scienza ormai ogni anno si allargano i cordoni della borsa. Se l'onor. Cerruti volesse fare un esame comparativo di quello che costa oggi e che costava solo cinque anni fa, l'insegnamento superiore, egli vedrebbe come la curva in questi ultimi anni salga rapidamente. Da questo deve dunque trarre sicuro auspicio che nemmeno le altre scuole di applicazione saranno trascurate.

Il senatore Cerruti e gli altri signori senatori sanno già il forte movimento fatto in ordine a queste scuole superiori, tanto rispondente ai nuovi bisogni del paese. Napoli ha avuto dalla legge speciale la scuola *Politecnica*; Torino con legge speciale il *Politecnico*; Palermo ha in corso una convenzione che spero sarà approvata tra pochi giorni: in essa anche enti locali,

e privati generosi concorreranno a dotare la scuola di applicazione di nuovi insegnamenti e di nuovi mezzi. Sono anche in corso studi e progetti per aumenti di locali. Non tutti gli ordinamenti, programmi saranno eguali e di ciò è da essere lieti.

Altre considerazioni ha fatto il senatore Cerruti e si è detto desideroso di evitare conflitti fra ingegneri civili ed ingegneri architetti e idraulici. È quanto io cerco con ogni cura di fare.

Consento con lui; lasciamo il titolo simpatico, antico, d'ingegnere e specializziamo gli studi; ognuno segua nelle materie complementari il suo genio.

Il senatore Cerruti ha considerato che una parte di questo art. 10, dove si diceva: « le nomine del personale saranno fatte secondo le leggi vigenti », fosse superflua, e, ora, dal relatore è stata soppressa. Così ci avviciniamo all'accordo.

Un'altra considerazione obiettava l'onorevole Veronese alle ragioni esposte dal senatore Cerruti: la iscrizione in bilancio della spesa e la fissazione della somma secondo gli anni. In questo non può non consentire il senatore Cerruti, bisogna dirlo, è una necessità di amministrazione.

L'onor. Cerruti si è dichiarato contrario al diploma speciale. L'on. Veronese ha largamente spiegato le ragioni del suo articolo e le ha concretate nel nuovo testo che ora ha presentato alla Presidenza e che mi dispiace di non vedere stampato. Lo ricordo però, e credo che egli consenta nelle idee dell'onor. Cerruti. La differenza è solo in un punto relativo alla facoltà data al ministro di creare con decreto Reale questo diploma speciale.

L'onor. Cerruti non desidera questa facoltà nel ministro. L'onor. Veronese invece insiste in questo, con copia di argomentazioni. Trattandosi di una legge che riguarda il regime idraulico della laguna e dei fiumi veneti e la più spedita amministrazione dei lavori loro e l'opera delle difese, e dei provvedimenti speciali per regolare il corso ai fiumi del Veneto, non vorrei con tale legge alterare le leggi della istruzione superiore.

Io considero che nelle scuole d'applicazione come nelle Facoltà nostre ci debba essere una certa larghezza e varietà d'insegnamenti. Sono

d'accordo che questi insegnamenti a Padova e in altre scuole d'applicazione non diventino obbligatori per tutti. Un giovane può seguirli se li desidera, non seguirli se ne preferisce altri, secondo gli esempi che ha citato il senatore Cerruti. Ora io pregherei l'Ufficio centrale di volere consentire in queste proposte. Lasciamo che la scuola d'applicazione di Padova accordi la sua laurea finale a chi studiò regolarmente, e che a dimostrazione del buon risultato degli studi dei giovani che hanno seguito con particolare amore questi nuovi e speciali corsi istituiti per mettere gl'insegnamenti di quell'ambiente scientifico in relazione dell'ambiente orografico ed idrografico, economico e geologico, e con le condizioni di fatto della regione, si dia un certificato, un documento speciale, che dimostri l'esame speciale superato.

Si potrà fare ciò anche in altre scuole di applicazione per materie importanti e nuove. E gli enti locali potranno per effetto di questa libertà aiutare l'istituzione dei corsi desiderati.

Le leggi nostre consentono di sostenere gli esami anche nei corsi non obbligatori: diamo dunque il certificato degli studi fatti e del profitto ottenuto; la firma dei professori eminenti che insegneranno, e che saranno chiamati, per effetto di questa legge, le materie importanti che i giovani avranno più specialmente seguito, oltre la laurea per gli studi generali, faranno sì che essi saranno considerati specialisti. E così, in ogni concorso, in cui si richiedano particolari cognizioni di idraulica e di bonifiche, e di costruzioni idrauliche e di studi sull'idraulica fluviale (un tempo iniziati in Italia, e poi abbandonati) i giovani provvisti di questo certificato, avranno la dimostrazione di aver impiegato utilmente il loro tempo. Con questa legge, che è di alta amministrazione, invece di stabilire un diploma speciale o dare facoltà al ministro di creare questo diploma (riserviamo ad altra legge la creazione o no di diplomi speciali) contentiamoci di istituire i nuovi insegnamenti, per completare fortemente la scuola di applicazione di Padova e metterla in relazione con i particolari bisogni del tempo e dell'ambiente. Col dare ai giovani, che di quelle cattedre hanno seguito i corsi, un certificato speciale di studio e di esami superati e della tecnica acquisita, otteniamo lo stesso effetto e non disturbiamo l'euritmia del-

l'insegnamento universitario. Di più potremmo preparare praticamente, e sperimentalmente la via ad un diploma speciale.

Questa questione dei diplomi speciali nelle scuole di applicazione, ha già un principio di attuazione, lo diceva il senatore Cerruti. Ma non è eguale in tutte le scuole di applicazione; le quali, onor. senatore Veronese, non rispondono alla legge Casati, perchè queste scuole di applicazione dipendono, ma non sono comprese nella legge Casati, e sono dirette dai loro speciali regolamenti, che però non sono eguali per tutte le scuole, il che è male e bene nello stesso tempo, più bene che male anzi, perchè si adattano alle particolari attitudini e ai singoli bisogni. Non è questa una condizione di malessere, ma è per esse la via aperta a particolari esigenze: la si potrà correggere, ma con un provvedimento speciale e non con questa legge. Intanto i risultati utili di questa riforma li otteniamo con questo certificato che avrà solennità di certificato finale di studi complementari e non altera la natura della laurea, ma è utile, efficace, nobile complemento di essa. In altre scuole, ripeto, altri corsi potranno essere fondati.

Spero che questa forma concilierà le due tendenze.

Debbo infine poche parole agli onor. senatori Cadolini e Pierantoni.

Il senatore Cadolini, spinto dai suoi ideali di scienziato e di patriota, lamenta che oggi si faccia un ordinamento per una regione sola e invoca mezzi per altre scuole. Io posso assicurare l'onor. Cadolini che senza metterlo in questa legge speciale, è possibile raggiungere il suo voto. Oramai si vanno sempre creando cattedre nuove in Scuole Superiori e Facoltà; non c'è bisogno di una legge speciale per farlo, ed è facile indicare cattedre che rispondano a particolari bisogni di un dato ambiente scientifico ed economico. Col trattato di commercio con la Svizzera dello scorso anno si creò la scuola nazionale di setificio essendo io ministro del commercio. E senza legge speciale altre scuole e cattedre si sono istituite anche di recente. Posso assicurare il senatore Cadolini che la sua raccomandazione, degna di grande attenzione da parte del Governo, può essere accolta in pratica e condurre ai risultati che egli desidera, senza

farne argomento di una disposizione in questa legge specialissima.

L'onor. Pierantoni vorrebbe far viaggiare i giovani e propone molto acutamente e opportunamente delle borse di studio. Plaudo. Non lo possiamo far qui, nè lo possiamo fare solo per Padova. Credo anch'io che bisogni agevolare ai giovani la via dell'estero aiutandoli; ella sa che istituii al Ministero di agricoltura, industria e commercio tali borse e che ci sono posti di perfezionamento all'estero per gli studi delle varie Facoltà. Cercheremo che siano date anche per gli studi di ingegneria.

Il nuovo regolamento universitario le accresce, ma dà al Consiglio superiore la scelta delle materie. Una considerazione finale ha fatto il senatore Pierantoni, nella quale bisogna che dissenta assolutamente da lui.

Egli ha notato che queste leggi vengono a dare troppa facoltà al potere esecutivo. Onorevole Pierantoni, se Ella guarda tutta la legislazione universitaria scolastica in questi ultimi anni, vedrà che siamo passati dalle molte facoltà che la legge Casati dava al ministro, che voleva responsabile, e da quelle più tardi venute nell'uso, a una continua restrizione, per cui il ministro è strettamente tenuto in una selva di disposizioni di legge e di regolamenti; è costretto a muoversi dentro un prestabilito binario. Dunque, se qui si pone qualche agevolezza per adattare l'insegnamento ai bisogni e alle condizioni naturali della regione, è tanto di guadagnato e credo ne possano trarre giovamento gli studi e la coltura nazionale.

Dopo ciò, prego il Senato di volere approvare l'articolo nella formula ormai concordata, per così dire, tra il senatore Cerruti, il relatore dell'Ufficio centrale e il ministro, e sarà di conforto per la scienza italiana sapere che dal Senato oggi parte un voto che accresce importanza a quegli studi di idraulica nei quali l'Italia da Galileo in poi ha lasciato così nobili e meravigliosi documenti. (*Approvazioni*).

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Estraggo a sorte i nomi di tre senatori incaricati di fare lo spoglio della votazione per la nomina di un componente della Commissione di finanze.

Risultano estratti i nomi dei senatori Arrivabene, Barracco Roberto e Pellegrini.

Prego questi signori senatori ed i senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne. (Si procede allo spoglio delle schede ed alla numerazione dei voti).

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo la discussione sul Magistrato alle acque.

CADOLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CADOLINI. Rispondo poche parole all'onorevole relatore, il quale ha detto che solo per desiderio di uniformità, ho presentato la proposta di ampliare l'insegnamento dell'idraulica pratica anche nelle altre Università. Il Senato mi consenta di dichiarare che il pensiero onde son animato, non ha nulla di comune col desiderio dell'uniformità, e ciò chiaro appare quando si consideri avere io dichiarato che sarei pago se il provvedimento fosse applicato non di più che in una seconda scuola, particolarmente del Mezzogiorno d'Italia.

Non c'è ragione alcuna che la proposta riforma concernente l'insegnamento delle discipline idrauliche, sia applicata alla sola scuola di Padova. E, se invece di insistere che sia estesa a tutte le Università, mi accontento invece che si estenda soltanto ad un'altra, ciò dimostra che sono animato dal modesto desiderio di veder propagato e reso più intenso lo studio di una scienza che può rendere eminenti servigi a tutte le provincie del Regno. Tale proposta pertanto non risponde al concetto della uniformità, che mi è stato attribuito, mentre non è quello onde sono animato.

A dir vero non mi pare che le dichiarazioni dell'onorevole ministro dell'istruzione pubblica l'impegnino abbastanza, e che valgano ad assicurarci che il predetto insegnamento sarà esteso almeno ad una delle scuole di applicazione del Mezzogiorno.

Ma onorevole ministro, se ella non mi ascolta, cesserò di parlare...

RAVA, ministro dell'istruzione pubblica. L'ascolto, onorevole senatore. Prendevo appunti per risponderle.

CADOLINI. ...A me sembra che si potrebbe provvedere con un ordine del giorno così concepito: « Il Senato, prendendo atto delle dichia-

razioni del ministro dell'istruzione, colle quali ha dato affidamento che l'insegnamento pratico delle discipline idrauliche sarà ampliato anche in un'altra Università come in quella di Padova, passa all'ordine del giorno ».

Avendo ridotta la proposta a più modeste proporzioni, confido che l'onorevole ministro si compiacerà di accettare l'ordine del giorno.

RAVA, *ministro dell'istruzione pubblica*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RAVA, *ministro dell'istruzione pubblica*. Io posso accettare, onor. Cadolini, il voto che gli studi idraulici siano maggiormente curati e sviluppati anche in altre scuole di applicazione, ma le cattedre fondamentali di idraulica esistono in tutte le altre scuole.

CADOLINI. Il provvedimento che si fa per Padova, si faccia anche per un'altra Università.

RAVA, *ministro dell'istruzione pubblica*. Questo non lo posso accettare, perchè porterei l'articolo 10 di questo disegno di legge in tutte le scuole di applicazione.

CADOLINI. Non in tutte, in un'altra soltanto.

PRESIDENTE. Prego di non interrompere.

RAVA, *ministro dell'istruzione pubblica*. Ma per farlo mi manca lo stanziamento in bilancio. Non lo posso accettare oggi, perchè non saprei poi come fare le spese. Osservavo poco fa che se un'altra scuola di applicazione chiede una cattedra speciale di idraulica o di bonifiche od altra materia specializzata, io posso, preparando l'aumento nel bilancio, accontentarla in questo desiderio. Credo che l'onor. Cadolini possa essere soddisfatto di queste dichiarazioni che segnano anche la via pratica per raggiungere l'intento suo. Il trasportare gl'insegnamenti di cui all'art. 10 in un'altra scuola di applicazione va al di là delle mie forze, perchè non ne ho i mezzi. Si possono ora aumentare due o tre cattedre nelle Facoltà, con stanziamenti in bilancio, quando siano approvati dal Senato e dalla Camera e dal ministro del tesoro che da i fondi. Di un'altra cosa posso assicurare l'onorevole Cadolini: siccome a me seduce l'idea di fondare borse di studio anche all'interno (e saranno comprese nel bilancio) si potrà incominciare a mandare a Padova i giovani di altre provincie e scuole perchè si perfezionino in quegli studi tecnici che saranno istituiti a Padova.

Ella vede che per due vie io cerco di raggiungere il suo nobile intento: colla via delle borse di studio e con la via dell'aumento di cattedre in un'altra scuola di applicazione, modificando opportunamente gli stanziamenti nel bilancio dello Stato. Mi pare che l'onor. Cadolini abbia colle sue giuste osservazioni ed avvedimenti ottenuto risultato buono con la possibilità di avere aperte due vie per raggiungere il suo intento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pierantoni.

PIERANTONI. Dissi ieri all'onorevole mio amico Cadolini che questa specie di concentrazione della gioventù italiana a Padova, era giustificata non solo dalla natura del terreno, ma dalle acque, tanto che mi dolsi che nella zona contemplata dalla legge non fosse compreso il Po, e ricordai che nel 1862 si era pensato a fare una Scuola idraulica a Ferrara che sarebbe stata cosa molto opportuna...

SORMANI-MORETTI. Ci fu un decreto Farini che stabiliva un'Università a Ferrara, ma non se ne fece mai nulla.

PIERANTONI. È questo fatto verissimo. Di averlo ricordato ringrazio l'onorevole amico. Lo dissi e lo ripeto; a Napoli non so su quale volume di acqua potrebbero gl'ingegneri fare studio di applicazione, a meno che non si faccia del mare acqua dolce e fluviale (*Interruzione dell'onor. Di Marzo*).

Io non so perchè l'onorevole Di Marzo m'interrompa. Se ha ragioni per contrariarmi, domandi la parola e volentieri l'ascolterò.

PRESIDENTE. Prego di non interrompere.

PIERANTONI. Nel Corano è detto che se un'Uri facesse cadere uno sputo nel mare le acque salate diverrebbero dolci; fin quando il miracolo non avverrà io, pensando alle inondazioni del povero Abruzzo a cui provvederà il Governo, mi contento di quanto si fa oggi per la Venezia e per le provincie contermini.

Al mio amico Rava rispondo che se leggi restrittive furono fatte, i regolamenti, veri caoutchouc, le dilatarono. Sono professore, da 41 anno, ed ho veduti parecchi regolamenti nascere da una sola legge, talchè una volta che l'onor. Bonghi mi rimproverò di non saper bene il regolamento del tempo, io dissi che aspettavo il venturo (*Si ride*). I regolamenti vengono

fatti nel numero corrispondente ai ministri che passano al Governo. Tutti vogliono dare il loro nome al regolamento universitario; e questo variar continuo è un'altra tortura per noi; l'instabilità adduce confusione per l'insegnamento, a cui si ripara, facendone o poco o nessun uso.

CADOLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CADOLINI. Sull'importanza di questo argomento voglio citare un fatto. Recentemente fu aperto il concorso per diversi posti di ingegneri del Genio civile, e da quanto mi fu riferito mancarono i concorrenti. Sapete perchè? perchè, come mi fu assicurato, il primo quesito si riferiva alle costruzioni marittime, ed i concorrenti se ne sono sgomentati...

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Se ne sono presentati 37, mentre i posti erano 40, ma non sapevano già i quesiti.

CADOLINI. ...probabilmente si saranno ritirati quando ne presero cognizione. Da tale risultato si può facilmente argomentare, come questa materia sia insegnata in modo imperfetto, per non dire deplorabile.

Ad ogni modo, prendo atto delle dichiarazioni dell'onor. ministro, e quando si discuterà il bilancio della pubblica istruzione, non mancherò di ricordargli questa gravissima questione, al fine di persuaderlo che l'insegnamento idraulico pratico deve essere impartito diffusamente e nelle stesse proporzioni, come a Padova, anche in una scuola di applicazione del Mezzogiorno.

PRESIDENTE. Annuncio al Senato che, d'accordo col Ministero, l'Ufficio centrale ha presentato questa nuova redazione dell'art. 10.

« In relazione all'art. 2 (comma 1°) della presente legge il Governo del Re è autorizzato:

« a riordinare gl' insegnamenti sulle discipline idrauliche che già esistono nella scuola d'applicazione della Regia Università di Padova e ad istituirne altri sulle stesse discipline e sulle applicazioni tecniche che vi si riferiscono, modificando il nuovo organico del personale;

« ad aggiungere alla dotazione i maggiori stanziamenti necessari per i laboratori ed i gabinetti per le esercitazioni pratiche ed i viaggi d'istruzione e per provvedere a conferenze di eminenti tecnici e specialisti ».

« La spesa annua non potrà eccedere le lire 40,000 e sarà iscritta nel bilancio del Mini-

stero della pubblica istruzione a cominciare dall'esercizio 1907-908.

« Il ministro della pubblica istruzione, sentiti il Consiglio direttivo della scuola ed il Consiglio superiore della pubblica istruzione, ha facoltà di autorizzare con decreto Reale la concessione di un diploma nelle discipline idrauliche.

« Con regolamento da approvarsi con decreto Reale saranno dati tutti i provvedimenti per la esecuzione di queste disposizioni ».

Questa nuova dizione esclude implicitamente l'emendamento del senatore Casana.

CERRUTI V. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERRUTI V. Ho domandato la parola perchè venga tolto un possibile equivoco. Cosa s'intende quando si dice: « Diploma nelle discipline idrauliche »? s'intende che in luogo del diploma di ingegnere civile, si sostituisce, nel caso, un diploma in discipline idrauliche? oppure il nuovo diploma non serve che di complemento al diploma comune di laurea?

RAVA, *ministro della pubblica istruzione*. S'intende un complemento.

CERRUTI V. Allora sta bene.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti la nuova formula dell'articolo 10 e che ho già letto.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Passeremo all'art. 10 bis; lo rileggo:

Art. 10 bis.

Al Magistrato alle acque è affidato l'incarico di provvedere alla raccolta ordinata e metódica delle osservazioni idrografiche, in relazione alle meteorologiche, che riguardano i fiumi e loro bacini montani del compartimento, la laguna ed il mare di Venezia, sentita un'apposita Commissione scientifico-tecnica da nominarsi secondo le norme da stabilirsi nel regolamento.

Al Magistrato alle acque sono pure affidati: lo studio sistematico permanente di tutti i corsi d'acqua e loro bacini e della laguna; la preparazione, anche di propria iniziativa, dei progetti per opere idrauliche, di loro sistemazione, di difesa o di perfezionamento nel territorio ad esso sottoposto e di fare al Ministero dei lavori pubblici le relative proposte.

PELLEGRINI. Domando la parola, PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLEGRINI. Io ho chiesto la parola solamente per sapere se si debba dire « Ministero » oppure « ministro ». Solo questo io domando, perchè mi pare che si dovrebbe dire ministro e non Ministero.

VERONESE, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VERONESE, *relatore*. Siccome in quest' articolo si dice « Magistrato alle acque »; il Magistrato si rivolge al Ministero; quando noi parliamo di magistratura, allora questa si rivolge al ministro.

PELLEGRINI. Sta bene.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, pongo ai voti l'art. 10 *bis* testè letto.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 11.

Spettano al Magistrato alle acque nei limiti territoriali determinati dalla presente legge:

a) le attribuzioni assegnate al Ministero dei lavori pubblici dalle seguenti leggi cogli articoli qui indicati:

dalla legge sulle *opere idrauliche*, testo unico, 25 luglio 1904, n. 523:

Art 7: per l'istruttoria a richiesta degli interessati o per iniziativa del Governo, al fine della iscrizione delle opere in 3^a categoria comprese quelle di rimboscamento e rinsodamento dei terreni montani che alle opere medesime siano naturalmente collegate e coordinate, ferma restando l'iscrizione stessa per decreto Reale, sentiti i Consigli comunali e provinciali;

art. 14: per la dichiarazione della obbligazione delle spese per opere di 4^a categoria delle quali è detto nel *comma terzo* e per l'alta sorveglianza sulla esecuzione di opere di 3^a categoria delle quali nel *comma quinto*;

art. 15: per l'autorizzazione, nei casi e modi ivi stabiliti, agli ufficiali del Genio civile per la compilazione di progetti e direzioni di lavori di opere idrauliche delle tre ultime categorie;

art. 40, comma primo: per l'approvazione dei progetti esecutivi di opere di 3^a categoria comprendenti anch i lavori di rimboscamento

o di rinsodamento dei terreni montani, naturalmente collegati e coordinati colle opere stesse, entro il limite di costo di L. 200,000, ferma restando oltre tale limite l'approvazione dei progetti al ministro dei lavori pubblici sentito il parere della Commissione speciale di cui al 2^o comma;

art. 61: per la manutenzione, riparazione, nuove costruzioni e custodia degli argini e servizio di guardia lungo le arginature;

art. 98: per le costruzioni e variazioni delle diverse opere ivi specificate lungo le sponde o negli alvei dei fiumi e torrenti;

dalla legge *sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi*, testo unico 22 marzo 1900, n. 1905:

art. 8: per gli studi sulla determinazione del perimetro di ciascuna bonifica ed eventualmente dei bacini nei quali essa possa essere divisa; la compilazione dei progetti di massima ed esecutivi, col riparto delle spese tra gli enti e i proprietari interessati, secondo le quote di contributo obbligatorio per legge; la formazione o l'approvazione del piano di classificazione dei beni di proprietà privata da assoggettare alla *tassa speciale di bonificazione*:

art. 10, 25, 30 e 31: per la revisione dei progetti tecnici e dei rispettivi piani economici presentati dagli enti interessati per la concessione delle bonifiche, e le conseguenti proposte al Ministro dei lavori pubblici per l'approvazione, per la concessione e per la determinazione della quota di concorso dello Stato;

art. 50: per la nomina della Commissione di accertamento del compimento delle bonifiche;

b) le attribuzioni assegnate al Ministero di agricoltura, industria e commercio dalla legge *forestale* 20 giugno 1877, n. 3917;

art. 5: per la nomina di un ingegnere a membro del Comitato forestale;

art. 11, comma primo: per il rimboschimento dei terreni vincolati;

dalla legge *sui rimboschimenti* 1^o marzo 1888, n. 5238;

articoli 1 e 2: per la formazione degli elenchi dei terreni da rimboschire o da rinsodare, proponendone, ove occorra, al Ministero d'agricoltura, industria e commercio la espropriazione a' termini degli articoli 11, 12 e 15;

Spettano in particolare al presidente della Magistratura nello stesso territorio:

c) l'approvazione in linea tecnica dei progetti che abbiano avuto il voto favorevole del Comitato tecnico di Magistratura nei limiti della competenza di questo segnati dall'art. 4 bis.

d) le attribuzioni assegnate ai prefetti:

dalla legge sulle opere idrauliche, testo unico 25 luglio 1904, n. 523:

articoli 2, 57, comma primo; 58, comma terzo, 59, per gli argini ed altre opere che riguardano il regime delle acque, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 101, per la polizia delle acque pubbliche;

art. 77: la determinazione delle norme generali da osservare o da introdurre nei regolamenti speciali per le darsene e luoghi di pubblico approdo sui corsi di acque pubbliche:

art. 80 e seguenti: la determinazione delle norme generali e speciali per la fluitazione dei legnami a' termini degli articoli 80 e seguenti, ferma per le une e per le altre la cura della esecuzione e della vigilanza nelle autorità provinciali e locali;

dalla legge sulle bonificazioni sopra citata:

art. 13: la presidenza della Commissione di vigilanza sull'esecuzione dei lavori delle bonificazioni, nella quale potrà farsi rappresentare da un suo delegato;

e) la facoltà di proporre ai prefetti di sollevare i conflitti di attribuzione di cui all'art. 1 e seguenti della legge 31 marzo 1877, n. 3761;

f) la sorveglianza, secondo le disposizioni delle leggi vigenti, sui Consorzi di difesa, di scolo, di bonifica e forestali; la facoltà di promuovere dalle autorità competenti gli stanziamenti di ufficio a norma di legge nei rispettivi bilanci delle somme necessarie per i lavori ordinati o intrapresi e per la conservazione degli eseguiti, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento; il coordinamento dell'azione dei Consorzi stessi secondo l'interesse generale del buon regime delle acque e la necessità della difesa; nonchè il promuovere in casi eccezionali la riunione tecnica e amministrativa di più comprensori fra di loro per le esigenze idrauliche dei terreni, con le cautele e le garanzie di legge per i consorzi esistenti; la nomina di rappresentanti del Governo nei Consigli d'amministrazione dei Consorzi stessi alle opere dei quali contribuisce lo Stato, per quanto riguarda la costruzione e la manutenzione delle

opere; e l'esame dei risultati tecnici, agricoli, igienici ed economici delle opere eseguite;

h) la facoltà di convocare le rappresentanze di Consorzi o loro apposite delegazioni per trattare insieme sotto la sua presidenza e risolvere per amichevoli componimenti i loro conflitti in materia di acque o di opere, salvo ratifica da parte delle rispettive assemblee, quando occorra per legge; come pure per derimere e comporre contrasti tra la legale rappresentanza del Consorzio e consortisti. I risultati delle convocazioni saranno consacrati in verbale giusta le norme dettate dal regolamento e di essi sarà tenuto conto nell'esame degli eventuali ricorsi;

i) le proposte motivate, *in concorso coi prefetti delle rispettive provincie* per gli scioglimenti delle amministrazioni dei consorzi sopradetti e delle nomine dei commissari straordinari;

h) le gestione tecnica economica ed amministrativa dei lavori concernenti opere idrauliche di 1^a e 2^a categoria, opere marittime e di bonificazione di prima categoria, riservate però al Ministero dei lavori pubblici le attribuzioni assegnategli in argomento con le leggi 2 aprile 1885, n. 3095 e 22 marzo 1900, n. 195;

l) le proposte di formazione e di modificazione dei regolamenti per la conservazione degli argini e dei manufatti, per la difesa loro in tempo di piena e per l'esercizio della navigazione, della fluitazione, ed occorrendo, di proporre nuovi regolamenti;

m) la direzione delle opere di rimboschimento già affidate ai Comitati forestali dall'articolo 11 della legge 20 giugno 1887, n. 3917;

n) la facoltà di provvedere alla esecuzione dei lavori, delle provviste e dei servizi in genere da esso dipendenti col mezzo delle trattative private o ad economia nei casi nei quali tale facoltà è attribuita dalle leggi al ministro dei lavori pubblici;

Nulla è innovato alle norme amministrative vigenti in materia di concessioni per derivazioni di acque pubbliche. Il Magistrato alle acque dovrà però essere inteso prima che le domande per nuove concessioni sieno ammesse all'istruttoria, e sui risultati dell'istruttoria medesima.

La polizia idraulica nei riguardi delle concessioni già esistenti e di quelle che verranno concesse spetterà al Magistrato.

PRESIDENTE. In ordine a questo articolo abbiamo un emendamento del senatore Casana di cui do lettura:

Alle parole: « nello stesso territorio », dopo le altre: « spettano in particolare al Presidente della Magistratura » sostituire le seguenti: « nel territorio contemplato dalla presente legge »

Nel comma *m*) alle parole: « la nomina dei rappresentanti del Governo nei Consigli d'amministrazione dei Consorzi », sostituire le parole: « la designazione al ministro dei lavori pubblici dei rappresentanti del Governo nei Consigli di amministrazione dei Consorzi ».

Nel comma *i*) sostituire alle parole: « e della nomina dei commissari straordinari », le seguenti: « e le proposte per le nomine dei commissari straordinari ».

Nel comma *l*) sostituire alle parole: « ed occorrendo di proporre nuovi regolamenti », le parole seguenti: » ed occorrendo, le proposte di nuovi regolamenti ».

Nel penultimo comma, alle parole: « prima che le domande per nuove concessioni siano ammesse all'istruttoria e pei risultati dell'istruttoria medesima », sostituire le seguenti: « per le sue osservazioni intorno alla relativa istruttoria ».

Abbiamo poi due altri emendamenti, proposti dall'Ufficio centrale d'accordo coll'onorevole ministro.

Il primo consisterebbe nell'aggiungere alla fine della lettera *d*) le seguenti parole: « e dalla legge sui porti, spiagge e fari, testo unico, 2 aprile 1895, n. 3095 ».

L'altro consisterebbe nel modificare il comma *f*) nel modo seguente: « la vigilanza secondo le disposizioni delle leggi vigenti sui consorzi di difesa, di scolo, di bonifica e forestali, ferme restando la sorveglianza governativa e la tutela nelle autorità che ne sono investite secondo la legge comunale e provinciale; la facoltà ecc., come nel comma ».

PELLEGRINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLEGRINI. Degli emendamenti proposti dal senatore Casana a questo articolo, quello che mi sembrerebbe necessario di accettare sarebbe quello relativo alla lettera *i*).

VERONESE, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VERONESE, *relatore*. Degli emendamenti proposti dal senatore Casana l'Ufficio centrale accetta appunto quello riferentesi al comma *i*) dell'art. 11, che alle parole « e della nomina dei commissari straordinari » vorrebbe sostituire le altre « e le proposte per le nomine dei commissari straordinari ».

È una semplice modificazione di forma, ma che è necessario di fare, perchè non si incorra in false interpretazioni della legge.

Riguardo ad un'osservazione che mi fa l'onorevole senatore Cadolini, posso assicurare che l'Ufficio centrale intende che tra le opere idrauliche siano anche compresi gli acquedotti per l'acqua potabile

PRESIDENTE. Allora, se non vi sono altre osservazioni pongo ai voti la modificazione al comma *i*) dell'art. 11, proposta dal senatore Casana ed accettata dall'Ufficio centrale.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo poi ai voti le modificazioni a questo articolo, proposte dall'Ufficio centrale d'accordo con l'onorevole ministro, e delle quali ho testè dato lettura.

Chi le approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo infine ai voti l'intero art. 11 così emendato.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Passeremo ora alla discussione dell'art. 12.

Art. 12.

A deroga dell'art. 5 del testo unico approvato con Regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, e per un periodo di tre anni dalla pubblicazione della presente legge, è data facoltà al ministro dei lavori pubblici, sopra proposta del *presidente* approvata dal *Comitato tecnico di Magistratura* e sentiti i Consigli provinciali delle provincie interessate, di ordinare nella zona territoriale del compartimento, la iscrizione in seconda categoria delle opere idrauliche in essa non ancora classificate, provvedendo del pari alla iscrizione in categorie inferiori di opere, per avventura, classificate nella seconda categoria.

Il concorso dello Stato nelle spese di *sistemazione* per dette opere di seconda categoria non potrà superare l'importo di tre milioni, e la spesa relativa dovrà distribuirsi in dieci esercizi a cominciare dall'anno finanziario 1907-1908.

Il ministro dei lavori pubblici provocherà a termini di legge i relativi decreti Reali per le singole assegnazioni.

A questo articolo è stato proposto un emendamento dal senatore Cadolini nel senso che vengano soppressi il secondo ed il terzo comma di quest'articolo.

CADOLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CADOLINI. Il secondo e il terzo capoverso dell'art. 12 sono così concepiti:

« Il concorso dello Stato nelle spese di *sistemazione* per dette opere di seconda categoria non potrà superare l'importo di 3 milioni, e la spesa relativa dovrà distribuirsi in dieci esercizi a cominciare dall'anno finanziario 1907-1908.

« Il ministro dei lavori pubblici, provocherà a termini di legge i relativi decreti Reali per le singole assegnazioni ».

È pertanto a sapersi che le opere di seconda categoria sono costruite dallo Stato, col concorso delle province e degli interessati; perciò è erroneo il dire: « Il concorso dello Stato » bisogna trovare un'altra dizione. Non si può parlare di concorsi che dia lo Stato, mentre sono invece dallo Stato raccolti i concorsi che la legge pone a carico delle province e degli interessati.

Io dunque vorrei sapere come può spiegarsi l'articolo così proposto. Se si sopprimesse l'intero capoverso sarebbe tutto finito, imperocchè, trattandosi delle somme che il Governo si propone d'impiegare nelle opere idrauliche di seconda categoria, esso potrà, secondo il bisogno, iscrivere anno per anno in bilancio gli stanziamenti, oppure, quando si tratti di spese straordinarie, in apposite leggi.

Dunque a me pare che sia meglio sopprimere questa parte, oppure cambiar dicitura.

VERONESE, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VERONESE, *relatore*. Non comprendo l'obiezione dell'onor. senatore Cadolini.

L'articolo dà facoltà al ministro, dietro proposta del Magistrato, che dovrà sentire a sua volta il Comitato tecnico di Magistratura, di provvedere *extra legem* a questa classificazione di opere di seconda categoria: classificazione che è urgente perchè ci sono opere di seconda categoria incomplete, come quelle di alcuni argini che chiudono i perimetri già classificati in seconda categoria ed ai quali una piena può riuscire esiziale e dannosissima anche per le finanze dello Stato.

Quindi non legge speciale per queste opere, ma il ministro ha facoltà di classificarle con decreto Reale. Naturalmente per la spesa entra il ministro del tesoro il quale dice: io non posso spendere tutto quello che mi viene richiesto, e se questa classificazione dovesse portare una spesa che superasse un certo limite, io non potrei consentirla, perchè non posso dare più di tre milioni. Anzi posso dire che queste opere che già hanno ottenuto voto favorevole alla classificazione dalle autorità competenti, risulterebbe che la cifra di tre milioni è inferiore ai bisogni.

Ma abbiamo anche osservato che con questi tre milioni si provvederà intanto alle opere più urgenti; e poi il ministro potrà provvedere alle rimanenti con leggi speciali.

Ora lasciare la cosa indeterminata è questione riguardante il ministro del tesoro. Naturalmente le province dovranno contribuire con la parte che loro spetta secondo la legge per le opere idrauliche. Quindi mi pare che non ci sia alcun dubbio sulla interpretazione.

CADOLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CADOLINI. Non si può dire « il concorso » perchè nel bilancio dei lavori pubblici si trova un capitolo denominato non già « Concorso nelle opere idrauliche di seconda categoria », bensì: « Costruzione (oppure manutenzione) delle opere idrauliche di seconda categoria », e nel bilancio dell'entrata poi sono iscritte le entrate derivanti dai concorsi delle province e degli interessati a siffatte opere.

Dunque la dicitura non è esatta, e non risponde al principio della legge generale.

Nota poi che parlare di concorsi delle province e degli interessati è irrisorio, poichè dovete sapere che il concorso delle province e degli interessati limitato al ventesimo della imposta fondiaria, e l'eccedenza va a ca-

rico dello Stato; e siccome in tutte queste province fu raggiunto il predetto limite del 20° della fondiaria non si potrà loro imporre contributi maggiori.

Osservo poi che se i 3,000,000 saranno divisi in 10 anni, questo concorso dello Stato risulterà irrisorio in rapporto coi grandi bisogni di quelle province.

Sarà una questione di forma, ma è certo che non si può dire « il concorso dello Stato ».

Presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il ministro della marina.

MIRABELLO, *ministro della marina*. Ho l'onore di presentare al Senato, per incarico del collega ministro del tesoro, i seguenti disegni di legge, già approvati della Camera dei deputati:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1907-908;

Maggiori assegnamenti e diminuzioni di stanziamenti su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1906-907.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della marina della presentazione fatta, per incarico del ministro del tesoro, di questi due disegni di legge, che saranno inviati alla Commissione di finanze.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo la discussione del disegno di legge.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Non esito a riconoscere che l'osservazione fatta dal senatore Cadolini è sostanzialmente esatta, perchè per la legge vigente, le opere idrauliche di seconda categoria, per l'art. 102, sono costruite dallo Stato, e per l'art. 95 sono le provincie ed altri enti interessati che pagano il contributo. La formula sarebbe esatta se si trattasse di opere di quarta o quinta categoria, ma non è esatta quando si tratta di opere di seconda.

Per queste ragioni io prego l'Ufficio centrale

ed il Senato di accettare una nuova formula per il secondo comma, che dovrebbe dire così: « Le spese a carico dello Stato per la sistemazione di dette opere di seconda categoria, non potranno superare » ecc.

Non potrei però accettare la soppressione del secondo comma domandata pure dal senatore Cadolini, poichè la sua importanza consiste nel limite della spesa dello Stato, il quale limite dev'essere mantenuto.

CADOLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CADOLINI. Dal momento che è stato modificato il 1° comma dell'articolo, quantunque a me sembri irrisoria la somma stanziata, pur non ho più ragione d'insistere sulla soppressione del 2° e 3° capoverso.

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale accetta la modificazione proposta dall'onorevole ministro?

VERONESE, *relatore*. L'accetta.

PRESIDENTE. Il Senato ha udito l'emendamento proposto dall'onorevole ministro ed accettato dall'Ufficio centrale al 2° comma dell'art. 12.

Coloro che intendono di approvarlo sono pregati di alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Rileggo ora l'art. 12, per porlo ai voti.

Art. 12.

A deroga dell'art. 5 del testo unico approvato con Regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, e per un periodo di tre anni dalla pubblicazione della presente legge, è data facoltà al ministro dei lavori pubblici, sopra proposta del presidente approvata dal Comitato tecnico di Magistratura e sentiti i Consigli provinciali delle provincie interessate, di ordinare nella zona territoriale del compartimento, la iscrizione in seconda categoria delle opere idrauliche in essa non ancora classificate, provvedendo del pari alla iscrizione in categorie inferiori di opere, per avventura, classificate nella seconda categoria.

Le spese a carico dello Stato per la sistemazione di dette opere di seconda categoria, non potranno superare l'importo di tre milioni, e la spesa relativa dovrà distribuirsi in dieci esercizi a cominciare dall'anno finanziario 1907-1908.

Il ministro dei lavori pubblici provocherà a termini di legge i relativi decreti Reali per le singole assegnazioni.

Coloro che l'approvano sono pregati di alzarsi.
(Approvato).

Art. 13.

Contro i provvedimenti del *presidente della Magistratura* è ammesso il ricorso al ministro dei lavori pubblici a norma dell'art. 379 della legge sulle opere pubbliche, *in quanto non sieno provvedimenti spettanti al ministro e delegati al presidente della Magistratura dalla presente legge.*

Contro i provvedimenti definitivi dalle vigenti leggi attribuiti ad altre autorità ed ora deferiti al *presidente della Magistratura* e contro i provvedimenti definitivi del ministro, è ammesso il ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato, che decide anche in merito.

A questo articolo sono stati proposti i seguenti emendamenti:

Nell'ultimo comma sopprimere le parole: « che decide anche in merito ».

CASANA.

In fine, alle parole: « è ammesso il ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato che decide anche in merito », sostituire le seguenti: « è ammesso il ricorso alla IV e alla V Sezione del Consiglio di Stato, secondo la rispettiva competenza ».

LUIGI ROSSI.

PELLEGRINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLEGRINI. Dichiaro che il senatore Casana ritira la formula del suo emendamento e si associa a quella presentata dal senatore Rossi Luigi a quest'art. 13.

Io però pregherei il ministro e l'Ufficio centrale e il senatore Rossi Luigi di non parlare nè di IV, nè di V Sezione, ma dire, in genere, salvo il ricorso alle Sezioni contenziose del Consiglio di Stato; altrimenti, secondo il testo proposto nel disegno di legge, verrebbe stabilito che il Consiglio di Stato avrà sempre ed in tutti i casi la facoltà di decidere in me-

rito sui ricorsi dei quali qui trattasi; e ciò non posso accettare.

Non conviene estendere il giudizio di merito a qualsivoglia ricorso, ed estenderlo alla cieca, senza sapere quali saranno le questioni da trattarsi avanti il Consiglio di Stato. Quindi prego il ministro e l'Ufficio centrale di voler consentire alla soppressione delle ultime parole di questo articolo, cioè delle parole « anche in merito ». Si deve lasciare intatta la determinazione, secondo le leggi vigenti, dei limiti del ricorso.

ROSSI LUIGI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ROSSI LUIGI. Il mio emendamento è così chiaro che non ha bisogno di commenti. Con esso viene coordinata questa legge a quella già votata dal Senato sulla giustizia amministrativa.

Questo è il concetto; non mi preoccupo delle parole.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici.* Io vorrei che fosse ben chiarito il pensiero del legislatore intorno a questo argomento.

Il testo del Ministero, accettato dall'Ufficio centrale, ammetteva in ogni caso la possibilità di un ricorso di merito. L'onor. Pellegrini dice: sopprimiamo queste parole.

Quali sono i termini della questione?

La regola è che si ammette il ricorso per l'articolo 24 per motivi di pura legittimità. Ma vi sono pure materie sottoposte alla decisione di merito della quarta Sezione del Consiglio di Stato, fra cui i ricorsi in materia di Consorzi per opere idrauliche, per le quali provvede lo Stato in concorso delle provincie o degli interessati, o nelle quali concorre lo Stato nell'interesse generale, ecc. ecc.

Ora, il quesito deve essere esaminato in tutta la sua continenza. Si vuole perseverare nel concetto del Ministero proponente e dell'Ufficio centrale, cioè attribuire la competenza in merito in tutte le materie attribuite al Magistrato alle acque? O vogliamo mantenere immutato il diritto vigente? E allora si può fare a meno di parlarne, o parlare di quarta o quinta Sezione, secondo la rispettiva competenza.

Su questo punto richiamo l'attenzione del-

l'onor. senatore Rossi. Intende egli mantenere la competenza di merito della quarta o quinta Sezione unicamente nei casi in cui le leggi vigenti lo consentono, o vuole estendere la competenza di merito a tutti i provvedimenti che rientrano nell'attribuzione del Magistrato alle acque?

Attenderò la sua risposta prima di discutere in merito la grave questione.

ROSSI LUIGI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI Luigi. Io mi sono limitato a domandare di sostituire alle parole: « è ammesso il ricorso alla quarta sezione del Consiglio di Stato che decide anche in merito », queste altre: « è ammesso il ricorso alla quarta o quinta sezione del Consiglio di Stato, secondo la rispettiva competenza », perchè ho voluto coordinare il testo dell'Ufficio centrale alle disposizioni della nuova legge sulla giustizia amministrativa. Quindi io non aveva parlato di giudizi di merito, perchè questo è implicito ai poteri demandati dalla legge alla quinta sezione. Quanto al quesito posto dall'onorevole ministro io potrei rivolgere a lui la domanda che egli rivolgeva a me.

Io non vorrei nè estendere, nè limitare gli intendimenti posti dall'Ufficio centrale nel dettare l'art. 13. Sia che l'Ufficio centrale abbia creduto di portare tutte le questioni di merito nel dominio del Consiglio di Stato, sia che abbia voluto mantenere i limiti delle vecchie leggi, io non ho a questo riguardo obbietto da contrapporre. Ho voluto soltanto correggere la formula proposta, in quanto dimenticava le nuove disposizioni della legge sulla giustizia amministrativa.

PELLEGRINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLEGRINI. Dirò qualche parola per spiegare meglio il mio concetto.

Nelle leggi vigenti sono già determinati i casi, come ha ricordato l'onor. ministro, in cui espressamente è attribuita alle Sezioni contenziose del Consiglio di Stato la facoltà di decidere anche in merito su certi ricorsi, e quindi è naturale che, sopresse le parole ultime dell'articolo, cioè non dicendo nulla in questo progetto di legge, quelle materie che per le leggi vigenti sono di competenza, anche pel merito, delle Sezioni contenziose del Consiglio di Stato,

continueranno ad essere giudicate in merito dal Consiglio stesso sui relativi ricorsi. Ma vi sono altre materie e questioni, che possono nascere nell'applicazione di questa legge, per le quali le leggi che oggi vigono non attribuiscono al Consiglio di Stato il giudizio di merito ma solo di legittimità. Ora domando: perchè dobbiamo con questo articolo 13, senza esaminare i vari casi che si possono presentare all'applicazione di questa legge, estendere la competenza delle Sezioni contenziose del Consiglio di Stato, sempre ed in ogni caso anche col merito? Ecco quel che non vorrei. Non vorrei, nè limitare, nè estendere qui quella competenza, perchè in tema di attribuzione di giurisdizioni voglio pronunciarmi *cognita causa*; e siccome qui non si possono predeterminare tutte le questioni a cui possa dar luogo questa legge, nè quindi i motivi di ogni possibile ricorso, prego l'Ufficio centrale di lasciare le cose come sono stabilite dalle leggi in vigore. Se l'esperienza dirà che non sono sufficienti, e che per altre determinate questioni relative alla presente legge, è da estendere la competenza del Consiglio di Stato perchè possa giudicarle in merito, suppliremo in seguito alla insufficienza quando sarà dimostrata.

Non credo che in occasione di una legge particolare si possa dire in genere « tutte le questioni trattate dal Magistrato alle acque e sottoposte al ministro, tutte queste questioni in seguito a ricorso, saranno giudicate in merito dal Consiglio di Stato ».

Noti il Senato che tale estensione generica dell'esame nel merito è tanto più grave, dacchè la nuova legge sulla IV e V Sezione del Consiglio di Stato dà alla Sezione facoltà di ordinare un'istruttoria prima di decidere il merito: e che ora il progetto di legge ridusse le attribuzioni del Magistrato alle acque alle sole questioni tecniche.

Quindi il giudizio di merito del Consiglio di Stato avrebbe principalmente per oggetto questioni tecniche; il che non è ammissibile.

GIANTURCO, ministro dei lavori pubblici. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANTURCO, ministro dei lavori pubblici. Con quanto ho detto prima, io non inteso che precisare l'importanza della questione.

Evidentemente i termini dell'articolo mini-

steriale, accettato dall'Ufficio centrale, attribuiscono in ogni caso alla quinta Sezione la competenza di giudicare in merito tutti i ricorsi contro i provvedimenti definitivi, sia del Magistrato, sia del ministro.

Così si estende la competenza di merito del Consiglio di Stato, sia nella Sezione V, sia nella Sezione IV.

Invece colla formula proposta dal collega Rossi, appoggiata dal senatore Pellegrini, la competenza della quarta o quinta Sezione pel giudizio di merito rimarrebbe contenuta nei limiti che oggi il diritto vigente riconosce, e soprattutto per l'art. 21 della legge del 1890.

Ora io riconosco la gravità delle osservazioni fatte dal senatore Pellegrini, cioè che in questa materia, così irta di difficoltà e di pericoli, poichè il giudizio di merito implica di necessità alcune cognizioni tecniche che talvolta il Consiglio di Stato può non avere, occorra procedere cauti, e capisco come egli sia restio di andare oltre il diritto vigente, tanto più che i casi nei quali presentemente è attribuito il diritto di giudicare nel merito al Consiglio di Stato, sono casi in cui, più che competenza tecnica, è competenza finanziaria e amministrativa che si richiede nei giudizi.

In questo stato di cose, dato l'emendamento del senatore Rossi, io non insisto nel concetto di allargare in tutti i casi al giudizio di merito la competenza del Consiglio di Stato; vorrà dire che, nella ipotesi in cui il provvedimento venga impugnato per pura legittimità, la competenza sarà della IV Sezione; nella ipotesi in cui, secondo il diritto vigente, sia riconosciuto una competenza di merito, sarà la causa di competenza della V Sezione, e allora la formula del senatore Rossi risponde a questo concetto.

In questo senso accetto la formula del senatore Rossi.

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale accetta questo modificazione?

VERONESE, *relatore*. L'Ufficio centrale consente.

PRESIDENTE. Pongo allora ai voti l'emendamento del senatore Rossi, accettato dal ministro e dall'Ufficio centrale.

Lo rileggo:

« È ammesso il ricorso alla IV e alla V Sezione del Consiglio di Stato, secondo la rispettiva competenza ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'intero art. 13 così modificato.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

Presentazione di progetti di legge.

TITTONI, *ministro degli esteri*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge già approvati dalla Camera dei deputati:

« Trattato di commercio e navigazione stipulato fra l'Italia e la Serbia il 19 gennaio 1907 »;

« Approvazione del trattato di commercio stipulato fra l'Italia e la Romania il 5 dicembre 1906 »;

« Contratto di permuta di un terreno demaniale sito sulla spiaggia di Porto Said con altro del Governo egiziano per la costruzione di un edificio scolastico »;

« Approvazione del trattato di commercio e di amicizia fra Italia ed Etiopia firmato ad Addis Abeba il 21 luglio 1906 ».

Camera dei deputati nella seduta del 27 febbraio 1907.

Prego il Senato di voler dichiarare d'urgenza i primi due ed inviare poi tutti i progetti alla Commissione speciale dei trattati.

PRESIDENTE. Do atto all'onore ministro degli esteri della presentazione di questi disegni di legge.

È stata chiesta l'urgenza per i due trattati di commercio e navigazione stipulati tra l'Italia e la Serbia e l'Italia e la Romania.

Se non si fanno opposizioni, l'urgenza si intenderà concessa.

Questi disegni di legge saranno tutti inviati alla Commissione speciale dei trattati.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo la discussione, passeremo all'articolo 14, di cui do lettura.

Art. 14.

È riservata al Magistrato alle acque, udito il Comitato tecnico di magistratura, la facoltà di approvare, in casi di urgenza, i progetti di opere relative al compartimento da esso amministrato, nonchè di autorizzarne e disporre la esecuzione quando il loro importo non ecceda la somma di lire 200,000, e le opere medesime sieno state debitamente autorizzate per legge, e comprese in fondi stanziati in bilancio.

Alla esecuzione dei lavori sono applicabili tutte le norme vigenti in materia di appalti di lavori pubblici a Società cooperative di produzione e lavoro.

Il senatore Cadolini propone la soppressione dell'ultimo capoverso di questo articolo.

PELLEGRINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLEGRINI. Dopo votato l'articolo 11, lettera c) secondo la quale spetta in particolare al presidente della Magistratura l'approvazione in linea tecnica dei progetti, che abbiano avuto voto favorevole dal Comitato tecnico di Magistratura nei limiti della competenza di questo, segnati dall'art. 4 *bis* mi pare che sia necessario di modificare la dizione dell'articolo 14, perchè altrimenti, lasciando l'articolo quale è, parrebbe che solamente per i casi di urgenza ci fosse la facoltà di approvare i progetti, che invece è generica e senza limitazioni di somma, secondo l'art. 11, lettera c). Quindi bisogna limitare l'art. 14 a quello che costituisce il suo vero oggetto, cioè a dire che il Magistrato alle acque, oltre alla facoltà di cui all'art. 11, lettera c), avrà l'altra di autorizzare e disporre la esecuzione, quando vi sia urgenza di lavori, e il loro importo non ecceda la somma di L. 200.000.

E bisogna rammentare anche, che nell'articolo 2, fu attribuita al Magistrato la difesa, in caso di urgenza, dell'argine del Po. Dunque, secondo me, è necessario esprimere che l'autorizzazione, di cui all'art. 14, si riferisce sia alle opere relative al Compartimento affidato normalmente alla Magistratura alle acque, sia anche a quelle di difesa dell'argine del Po, che in caso di urgenza è pur demandata alla Magistratura stessa.

Su questo proposito l'altro ieri io avevo pro-

posto che la facoltà di fare eseguire i lavori fino a 200,000 lire, fosse mantenuta al Magistrato alle acque anche fuori dei casi di urgenza. Non mantengo questa mia proposta, con grande rincrescimento, perchè so che l'onorevole ministro non l'accetta, e quindi non voglio far perder tempo al Senato, rinnovando una domanda che non avrebbe speranza di accoglimento.

Credo invece che la modificazione, ora proposta, che è puramente di forma, sarà accettata tanto dall'Ufficio centrale che dall'onorevole ministro. Sostituirei questa dizione al paragrafo 1 dell'art. 14: « Oltre la facoltà di cui all'art. 11, lettera c), è riservata al presidente del Magistrato, udito il Comitato tecnico, la facoltà, in caso di urgenza, di autorizzare e disporre la esecuzione di progetti di opere relative al Compartimento, o alla difesa dell'argine del Po a termini dell'articolo 2, quando l'importo di tali opere non ecceda le L. 200,000 e le opere stesse siano state debitamente autorizzate per legge e comprese nei fondi stanziati in bilancio.

VERONESE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERONESE, *relatore*. Se il ministro non ha niente in contrario, mi pare che la formula proposta dal senatore Pellegrini precisi meglio le cose, perchè dopo l'approvazione data dal Magistrato per le opere contemplate dall'art. 4 *bis*, qui si verifica un caso speciale, il caso di urgenza, in cui oltre alla facoltà di approvare, già compresa nell'art. 11 lettera c), diamo la facoltà di autorizzare l'esecuzione delle opere (nei limiti delle 200 mila lire) relative al compartimento ed al Po, perchè in caso di urgenza ha il dovere di provvedere anche alla difesa degli argini del Po.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. L'onorevole senatore Pellegrini vuole che sia chiarito nell'art. 14 che i poteri del Magistrato alle acque si estendano anche ai provvedimenti relativi agli argini del Po in tempo di piena, anzi, con una frase più larga, *in caso d'urgenza*.

Non mi par dubbio che questa debba essere l'interpretazione da darsi all'art. 14, e non mi oppongo a che il concetto sia espresso più chia-

ramente; ma mi pare che i termini dell'art. 14 non derogino alle disposizioni dell'art. 2, in cui si parla nominativamente delle attribuzioni del Magistrato alle acque in caso d'urgenza. Del resto, concorde con l'opinione espressa dall'Ufficio centrale, dico che potrebbe bastare la dizione attuale, chiarissima.

Ho qualche dubbio circa l'opportunità dell'altro chiarimento. L'onorevole Pellegrini vorrebbe che in questo articolo fosse concesso al Magistrato di approvare in caso d'urgenza i progetti, e si richiama all'art. 11, lettera c, dove è detto che « spetta al presidente della Magistratura l'approvazione in linea tecnica dei progetti che abbiano avuto il voto favorevole del Comitato tecnico di Magistratura nei limiti della competenza di questo, segnati all'articolo 4 bis ».

Ora l'art. 4 bis, che attribuisce al Comitato tecnico di Magistratura le funzioni di una sezione del Consiglio superiore, autorizza il Magistrato ad approvare i progetti quando basti aver sentito su di essi una sezione del Consiglio superiore; ma se i progetti fossero più importanti il Magistrato non potrebbe approvarli. Non vorrei si pensasse che in caso d'urgenza, parola elastica, potesse il Magistrato alle acque approvare progetti che importino spese rilevanti, adducendo il pretesto dell'urgenza in un tempo cui basta un telegramma per avere l'autorizzazione del ministro.

Prego l'onor. Pellegrini di appagarsi delle dichiarazioni che ho fatto testè, che cioè possa il Magistrato approvare i progetti, ed ordinarne perfino l'esecuzione in casi d'urgenza; ma, quando i progetti stessi siano di tale importanza da richiedere il voto dell'assemblea generale del Consiglio superiore, allora è il ministro che deve ordinare le opere.

Riassumendo, credo che il primo chiarimento chiesto dall'onor. Pellegrini sia implicito nelle dichiarazioni mie e del relatore, e si potrebbe omettere, perchè superfluo.

Quanto all'altro emendamento, lo prego di non insistere, perchè non lo potrei accettare senza ingenerare equivoci maggiori di quelli che si vorrebbero evitare.

PELLEGRINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLEGRINI. Io credo che l'onorevole mi-

nistro non abbia sott'occhio il testo dell'articolo da me proposto, perchè altrimenti non potrebbe nascere l'equivoco in cui mi sembra che il ministro sia caduto.

Io credo sia dipesa da questo fatto la opposizione dell'onorevole ministro, perchè con il mio emendamento non si tratta che di ridurre l'articolo ai veri termini dell'oggetto che esso è destinato a regolare. Il timore che ha l'onorevole ministro che io voglia, sotto il pretesto dell'urgenza, dar facoltà al Magistrato alle acque di approvare, senza limiti, progetti di massima, non ha ragione di essere. La portata dell'art. 11, lettera c, rimane integra, quindi rimane la limitazione di cui all'art. 4 bis, che è citato nello stesso art. 11, lettera c.

L'emendamento col confermarla non l'estende. Ma siccome abbiamo votato quell'art. 11, lettera c, che riguarda l'approvazione dei progetti nei limiti ivi fissati, perchè riparlare di approvazione dei progetti nell'art. 14? L'art. 14 non ha altro fine che di limitare la facoltà di autorizzare e di disporre la esecuzione delle opere d'importo non superiore alle L. 200,000, ai soli casi d'urgenza: cioè a dire, che questa urgenza, come il limite della somma, deve essere richiesta soltanto perchè il presidente possa da sè disporre la esecuzione e ordinarla, ferma l'altra condizione, che le opere siano già state autorizzate e che siano comprese nei fondi stanziati. Dunque, ripeto, a me pare che la prima parte di questo articolo sia inutile anzi crei un equivoco, dopo che si è votato l'art. 11. Quanto all'aggiunta da me proposta circa agli « argini del Po », io l'ho fatta unicamente, perchè, essendo eccezionale la giurisdizione del Magistrato, scritta in un articolo speciale, quella al n. 2, non potesse nascere il dubbio, che questa disposizione sulla urgenza, sempre limitata nella somma di L. 200,000 non si applicasse alle opere dell'art. 2. Se del resto il signor ministro crede che sia inutile di aggiungere questa specificazione, poichè s'intende che l'art. 14 comprende tutte le opere, anche quelle per eccezione attribuite al Magistrato, io non ho nulla in contrario a sopprimere la indicazione degli argini del Po, preso atto della dichiarazione dell'onorevole ministro.

Io spero che, così limitata la vera portata di questo mio emendamento, l'onorevole ministro non avrà difficoltà di accettarlo.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Dichiaro subito al senatore Pellegrini che, dopo la lettura del suo emendamento lo accetto, perchè rende più chiaro ancora il pensiero della legge; e così ammetto che si aggiunga la facoltà d'ordinare la esecuzione dei progetti, non solo se attinenti al compartimento, ma anche alla difesa degli argini del Po; ma, ripeto, che non posso accettare quella parte del suo emendamento, nella quale il senatore Pellegrini dice così: « Oltre alla facoltà di cui (all'art. 2, lett. c) è riservato al presidente del Magistrato alle acque la facoltà dell'autorizzazione e della approvazione di altre opere ».

L'onorevole Pellegrini col suo acuto ingegno comprende che il dire: « oltre a questa facoltà » fa nascere appunto quel dubbio che l'onorevole Pellegrini stesso vorrebbe evitare, cioè che oltre alla facoltà di approvare i progetti di competenza della Sezione del Consiglio superiore, la legge gli abbia dato facoltà d'approvare anche altri progetti maggiori. Questo è il dubbio che io desidero di togliere e che spero voglia togliere anche il senatore Pellegrini.

Noi possiamo facilmente metterci d'accordo su una nuova forma, aggiungendo a titolo di chiarimento le parole: « compresa la difesa degli argini del Po » e sopprimendo la prima parte dell'emendamento.

PELLEGRINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLEGRINI. Il dubbio che a me viene per la dizione propostaci alla prima parte dell'articolo 14, è questa: può o non può il Magistrato, di cui si parla nella detta parte, approvare i progetti quando non vi sia urgenza? Stando alla lettera dell'art. 14 dovrebbe dirsi di no. In altre parole, quella lettera C dell'articolo 11 resta ferma o viene limitata dall'articolo 14, che richiede l'urgenza anche per la sola approvazione delle opere?...

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Può approvare purchè per l'approvazione vi sia il voto favorevole della Sezione del Consiglio superiore.

PELLEGRINI... Ma l'art. 14 proposto non dice niente perchè lo si possa coordinare con

l'art. 11 e per non limitare la portata di questo. Quindi, si intenderà che quando non vi è urgenza il Presidente non possa approvare se non in quanto vi sia il voto favorevole del Comitato? Io non so se l'Ufficio centrale la pensi come il signor ministro; io non voglio appellarmi al Senato per dissipare l'equivoco. Non metto in dubbio la parola autorevole del ministro, e mi rimetto a quello che deciderà l'Ufficio centrale, perchè, se tutti concordano nel senso da dare all'articolo 14, io sarò soddisfatto.

VERONESE, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VERONESE, *relatore*. Il ministro ha ragione in quanto al dubbio che può sorgere; bisognerebbe che l'onor. Pellegrini redigesse diversamente l'emendamento; s'intende che il Magistrato abbia facoltà, e tanto più in caso di urgenza, e poi sempre udito il parere del Comitato tecnico delle Magistrature, perchè si suppone che il presidente della Magistratura alle acque possa anche non essere un ispettore del Genio civile. Quindi bisogna anche dire che il Magistrato ha la facoltà accordatagli dall'art. 11 lettera c in caso di urgenza di eseguire le opere.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Vorrei pregare l'onor. Pellegrini di considerare che vi è una differenza importante tra il caso preveduto dalla lettera c) dell'art. 11 ed il caso dell'art. 14. Mentre nel caso dell'art. 14, e in via normale, la legge, a garanzia della serietà delle deliberazioni, richiede il voto favorevole del Comitato di Magistratura, — sicchè il Magistrato non potrebbe approvare ciò che il Comitato di Magistratura non avesse approvato, o il contrario — invece, quando vi sia urgenza, e occorra prendere provvedimenti immediati, uno solo deve assumere la direzione di tutta la difesa contro le acque: è il Magistrato il quale personalmente deve assumere le responsabilità tutte, ed udito il Comitato di Magistratura, per il suo semplice parere, egli deve avere facoltà di provvedere secondo la sua coscienza ed esperienza. Non vorrei, richiamando l'art. 11, lettera c), si venisse alla conclusione opposta; e perciò pregherei l'onore-

revole Pellegrini di accettare la formula già concordata.

PELLEGRINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLEGRINI. Udite le dichiarazioni dell'onorevole ministro e dell'Ufficio centrale e la spiegazione che viene a ricevere per essa l'articolo 14, io ritiro il mio emendamento.

Prendo atto che l'onor. ministro dichiarò di essere disposto ad includere nell'articolo 14 un'espresso richiamo ai lavori per la difesa degli argini del Po: e prego l'Ufficio centrale, di aggiungerlo nell'art. 14.

VERONESE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERONESE, *relatore*. Il primo comma dell'articolo 14 rimane concordato così: alle parole « al Magistrato alle acque », va sostituito: « al presidente della Magistratura alle acque »; e dopo le parole « i progetti di opere relative al compartimento da esso amministrato » vanno aggiunte le altre: « o la difesa degli argini del Po a termini dell'art. 2 ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti questo emendamento concordato tra il ministro e l'Ufficio centrale.

Al 1° capoverso dell'articolo 14, in luogo « del Magistrato alle acque », si dica « il presidente della Magistratura alle acque », e dopo le parole « i progetti di opere relative al compartimento da esso amministrato », si aggiunga « o alla difesa degli argini del Po, a termini dell'art. 2 ».

Chi approva questo emendamento è pregato di alzarsi.

(Approvato).

RESIDENTE. Ricordo che il senatore Cadolini propone la soppressione del comma ultimo di questo articolo 14.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Dichiaro di accettare l'emendamento soppressivo proposto dall'onor. Cadolini, poichè giustamente egli osserva che la legislazione delle nostre cooperative non è stata ispirata al concetto di ammettere le cooperative agli appalti secondo l'indole delle opere, ma invece secondo le garanzie che esse possono presentare.

CADOLINI. Ringrazio l'onor. ministro.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo 14 così emendato:

Art. 14.

È riservata al presidente della Magistratura alle acque, udito il Comitato tecnico di magistratura, la facoltà di approvare, in casi di urgenza, i progetti di opere relative al compartimento da esso amministrato, o alla difesa degli argini del Po, a termini dell'art. 2, nonchè di autorizzarne e disporre la esecuzione quando il loro importo non ecceda la somma di L. 200,000, e le opere medesime siano state debitamente autorizzate per legge, e comprese in fondi stanziati in bilancio.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 15.

Le disposizioni degli articoli 9, 14, 15 del testo unico 17 febbraio 1884, n. 2016, sulla amministrazione e sulla contabilità dello Stato, e quelle degli articoli 43, 45, 47 e 71 del relativo regolamento, non si applicano ai contratti per lavori approvati dal Ministero o *dal presidente della Magistratura alle acque*, quando il loro ammontare non ecceda L. 200,000.

Tali contratti però non potranno avere esecuzione ove essi non riportino l'approvazione a maggioranza assoluta del Comitato tecnico di magistratura, di cui all'articolo 4 di questa legge.

VERONESE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERONESE, *relatore*. Nella stampa di questo articolo 15 è avvenuto un errore, ma un semplice errore di stampa. Nel primo comma, dove si dice: *Il Ministero*, bisogna dire: *il ministro*.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola pongo ai voti l'art. 15 con la semplice correzione di stampa indicata dal relatore.

Chi intende di approvarlo è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 16.

Per le opere e per le spese contemplate dalla presente legge e per quelle necessarie all'ap-

plicazione dell'art. 10 *bis*, saranno istituiti appositi titoli e capitoli nella parte ordinaria e straordinaria del bilancio dei lavori pubblici.

Nulla però è derogato alle discipline e cautele prescritte intorno al controllo sugli impegni ed alle registrazioni dei contratti dalle leggi sulla contabilità di Stato e sull'ordinamento della Corte dei conti.

Alle spese occorrenti per i servizi del Magistrato alle acque sarà provveduto con mandati a disposizione e di anticipazione, emessi dall'Amministrazione centrale dei lavori pubblici a favore del capo del compartimento o di chi ne fa le veci.

I mandati a disposizione potranno essere emessi per somma non eccedente le 250,000 lire e quelli di anticipazione in caso di opere da farsi in economia per non oltre 50,000 lire.

I fondi posti a disposizione del capo del compartimento saranno dal medesimo erogati mediante buoni, a favore dei creditori, tratti sulla sezione di tesoreria provinciale di Venezia, o mediante aperture sussidiarie di credito a favore dei funzionari residenti nel compartimento da prenotarsi a cura del locale delegato del tesoro, sul mandato dal quale vengono attinte e da trasferirsi sulle sezioni di tesoreria delle provincie, nelle quali risiedono i detti funzionari.

Di tali aperture sussidiarie di credito verrà dai funzionari delegati reso conto al capo del compartimento, il quale comprenderà le contabilità relative nel proprio rendiconto.

Per i pagamenti superiori alle L. 250.000 sarà provveduto con mandati diretti da emettersi dall'Amministrazione centrale dei lavori pubblici.

A cura del Ministero del tesoro saranno sottoposte a verifica, almeno una volta all'anno, le scritture e le casse pertinenti alla gestione del Magistrato alle acque.

(Approvato).

Art. 17.

Alla stipulazione dei contratti presso il Magistrato alle acque sarà delegato con decreto ministeriale un segretario amministrativo.

(Approvato).

Art. 17-*bis*.

Le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge saranno punite a norma dell'articolo 374 e seguenti della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, allegato *F*.

(Approvato).

Art. 18.

Tutte le disposizioni contrarie alla presente legge sono abrogate.

Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge con Regio decreto, sentito il Consiglio di Stato, sarà approvato il regolamento il quale determinerà le norme per l'esecuzione della presente legge.

Il Governo del Re, udito il Comitato tecnico di Magistratura ed il Consiglio di Stato, è autorizzato a pubblicare in testo unico tutte le disposizioni di legge tuttora vigenti nelle provincie formanti parte del compartimento amministrato dal Magistrato alle acque e per le materie relative alla sua competenza.

(Approvato).

PRESIDENTE. Do lettura di una proposta del senatore Casana, che consiste nell'aggiungere, quale disposizione transitoria, un articolo 19 così concepito:

« L'incompatibilità di cui all'ultimo comma dell'art. 3 s'intende sospesa per la prima nomina del Presidente della Magistratura delle acque; ma in tal caso la durata in ufficio di questo sarà limitata ad un biennio dalla data del decreto Reale di nomina ».

PELLEGRINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLEGRINI. Debbo dichiarare al Senato che il senatore Casana, impossibilitato ad intervenire alla seduta odierna, m'incarica di far noto che egli, avendo ragione di sapere che la sua proposta contenuta nell'articolo ora letto, troverebbe troppo viva opposizione, non v'insiste, sebbene con vivo rincrescimento, perchè sempre rimane convinto della bontà dei motivi per i quali lo aveva proposto. Quindi a nome dell'onor. collega Casana ritiro il suo articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Allora, come il senatore Pellegrini ha dichiarato, l'onor. Casana ritira la sua proposta.

Rimane un ordine del giorno del senatore Sormani-Moretti così concepito:

« Il Senato invita il Governo a voler ripresentare, appena sarà istituito il Magistrato alle acque, una nuova legge per la polizia della laguna di Venezia ».

SORMANI-MORETTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SORMANI-MORETTI. Interloquendo l'altro giorno nella discussione generale intorno a questo disegno di legge, mi ero riservato di presentare a suo tempo un ordine del giorno, pel quale si sollecitasse la ripresentazione d'altra proposta di legge per un nuovo regolamento lagunare.

In coerenza e per conseguenza propongo al Senato la votazione dell'ordine del giorno testè letto dal nostro onorando Presidente.

Quest'ordine del giorno non è che una ripetizione, parola per parola, d'un voto espresso nella relazione del nostro Ufficio centrale, a cui io non ho fatto che preporvi la frase necessaria per tradurlo in un ordine del giorno: « Il Senato invita il Governo a volere ripresentare, appena sarà istituito il Magistrato alle acque, una nuova legge per la polizia della laguna di Venezia ».

Dell'urgenza e dell'importanza di un nuovo regolamento lagunare hanno parlato, anche in quest'occasione, parecchi oratori, e ieri pure l'onor. Cadolini. La sua immediata necessità è di grande importanza sia dal punto di vista degli interessi demaniali e finanziari dello Stato, sia dal punto di vista degli interessi piscicoli, acquicoli ed agricoli. Ricordo, a titolo di onore, la relazione e le discussioni sostenute in quest'aula dall'onor. senatore Santamaria-Nicolini che fu appunto il relatore dell'Ufficio centrale del Senato pel relativo disegno di legge stato qui approvato e votato. Tale regolamento per circostanze parlamentari, per successivi parecchi mutamenti di Ministeri, per chiusure di Sessioni, ecc., non è stato peranco discusso e votato dal ramo elettivo del Parlamento. Ma urgendo sostituire con nuova legge il regolamento vigente che è tuttora quello austriaco, io prego il Senato di accentuare, approvando con esplicito voto e sottolineando così, le parole state saviamente messe nella sua relazione dal nostro Ufficio centrale.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Sinceramente desidererei fare cosa gradita al senatore Sormani-Moretti, che è così competente nelle questioni riguardanti le condizioni idrauliche del Veneto e della laguna Veneta. Ma, come ebbi già a dichiarare nell'altra seduta, non posso accettare l'impegno che tosto che sia entrato in ufficio il Magistrato alle acque, io debba presentare un disegno di legge per la difesa della Laguna. Il proposito mio è di giovarmi a tal fine della esperienza del Magistrato. Credo che tanto maggiore autorità avrà un disegno di legge, quanto sarà stato più sicuramente preparato coi dati dell'esperienza.

L'opera della difesa della Laguna contro le insidie che da ogni parte i fiumi le fanno, è opera assai difficile, in cui si è esercitata la scienza degli antichi, e che dovrà ancora più largamente esercitare l'ingegno degli ingegneri moderni, chiamati a difendere il mare contro le invasioni della terra.

Ma, appunto per ciò, pregherei l'onor. Sormani-Moretti a voler convertire in raccomandazione il suo ordine del giorno; io posso dargli affidamento che, quando il Magistrato alle acque, con la esperienza che avrà via via acquistato, avrà raccolto i dati tecnici per compilare un progetto sicuro, chi rappresenterà il Governo su questi banchi non mancherà al suo dovere di proporre al Parlamento i provvedimenti atti a difendere la Laguna, lo che è un interesse non solo del Veneto ma di tutta Italia.

SORMANI-MORETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SORMANI-MORETTI. In seguito alle esplicite dichiarazioni dell'onorevole ministro dei lavori pubblici ed in quelle riposandomi tranquillo, consento convertire il mio ordine del giorno in una speciale raccomandazione a lui ed al Ministero. Non dubito punto che il Magistrato alle acque riconoscerà, nella sua saviezza, come convenga senz'altro indugio sostituire una nuova legge savia e ben ponderata ad un regolamento continuamente inosservato ed il quale quindi riesce, ad evidenza, dannoso non solo, ma di vero pubblico scandalo.

PRESIDENTE. Passeremo ora all'approvazione delle tabelle.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Ricordo che la terza tabella non deve essere votata, poichè è già stata compresa nella legge del 19 luglio dello scorso anno. Rimangono quindi da votare soltanto le tabelle A e B.

PELLEGRINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLEGRINI. In una delle scorse sedute avevo proposto che si elevassero gli stipendi del presidente e degli ispettori addetti alla Magistratura alle acque, per considerazioni che non starò qui a ripetere. Non insisto nella mia proposta; ma chiedo se nel regolamento, di cui si è fatta delegazione al Ministero, sarà dato a titolo d'indennità di missione o di residenza o per altro titolo, qualche compenso che venga a completare lo stipendio di questi funzionari, come credo che sia stato già fatto per altri addetti a lavori in altre parti d'Italia.

Temo che altrimenti, se in qualche modo

non si incoraggerà questo personale, i migliori funzionari cercheranno di non essere adibiti al Magistrato. Quindi raccomando che il ministro si riservi la facoltà di completare egli in qualche modo gli stipendi dei funzionari dei quali ho parlato.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Prego il senatore Pellegrini di non insistere. Il personale addetto alla Magistratura alle acque rimane infatti iscritto nel ruolo del Genio civile, ed io non potrei fare al personale del Veneto, il quale si trova nelle migliori residenze d'Italia, condizioni migliori e diverse da quelle che posso fare al personale residente nei disagiati paesi delle Calabrie, di Sicilia, di Basilicata ecc. Quindi non posso nè debbo dargli affidamento che a quel personale sia fatto nel regolamento un trattamento migliore di quello degli altri.

PRESIDENTE. Do lettura della tabella A per porla ai voti:

TABELLA A.

PERSONALE DEL REGIO MAGISTRATO ALLE ACQUEPresidente della Magistratura alle acque — *Stipendio annuo L. 10,000*

Personale del Corpo Reale dei Genio civile addetto al Magistrato alle acque.

GRADO E CLASSE	Numero	Stipendio individuale	Spesa complessiva
Personale superiore.			
Ispettori superiori di 1 ^a classe	2	9,000	18,000
Id. id. di 2 ^a id.	2	8,000	16,000
Ingegneri capi di 1 ^a classe	7	6,000	42,000
Id. id. di 2 ^a id.	4	5,000	20,000
Ingegneri di 1 ^a classe	16	4,000	64,000
Id. di 2 ^a id.	15	3,500	52,500
Id. di 3 ^a id.	11	3,000	33,000
Ingegneri allievi	8	2,000	16,000
Personale subalterno.			
Aiutanti principali	9	3,500	31,500
Id. di 1 ^a classe	21	3,000	63,000
Id. di 2 ^a id.	20	2,400	48,000
Id. di 3 ^a id.	12	1,800	21,600
Personale d'ordine.			
Archivisti	4	2,500	10,000
Ufficiali d'ordine di 1 ^a classe	10	2,000	20,000
Id. id. di 2 ^a id.	6	1,500	9,000
Id. id. di 3 ^a id.	3	1,200	3,600
Personale di servizio.			
Inservienti di 1 ^a classe	6	1,200	7,200
Id. di 2 ^a id.	7	1,000	7,000
Id. di 3 ^a id.		900	5,400
			487,800

AVVERTENZA. — Al presidente della Magistratura sono dovute le indennità spettanti ai presidenti di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Segue TABELLA **A**.

Personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici addetto al Magistrato alle acque.

GRADO E CLASSE	Numero	Stipendio individuale	Spesa complessiva
Personale amministrativo.			
Capo sezione amministrativo di 1 ^a classe	1	5,000	5,000
Segretario amministrativo di 1 ^a classe	1	4,000	4,000
Id. id. di 2 ^a id.	1	3,500	3,500
Personale di ragioneria.			
Segretario di ragioneria di 1 ^a classe	1	4,000	4,000
Id. id. di 2 ^a id.	1	3,500	3,500
Personale d'ordine.			
Archivista di 2 ^a classe	1	3,200	3,200
			23,200

Pongo ai voti la tabella A, coloro che l'approvano sono pregati di alzarsi.
(Approvato).

Ora leggerò la tabella B:

TABELLA B.

Personale forestale che risiederà presso il Magistrato alle acque.

GRADO E CLASSE	Numero	Stipendio individuale	Spesa complessiva
Ispettore superiore forestale di 1 ^a classe	1	6,000	6,000
Id. forestale di 1 ^a classe	1	4,000	4,000
Sotto-ispettore forestale	1	2,500	2,500
Sorvegliante forestale	1	900	900
			13,400

Coloro che l'approvano sono pregati di alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Ora si dovrebbe procedere alla votazione a scrutinio segreto della legge testè approvata per alzata e seduta sul Magistrato alle acque.

Ma io ritengo che per questo progetto sia necessario un coordinamento.

Domando quali sono le intenzioni dell'Ufficio centrale in proposito.

VERONESE, *relatore*. L'Ufficio centrale ritiene giusta l'osservazione dell'onor. Presidente e nella seduta di lunedì riferirà sul coordinamento del progetto di legge.

Incidente sull'ordine del giorno.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Rivolgo al Senato ed all'illustre signor Presidente una preghiera.

È iscritto all'ordine del giorno un disegno di legge per pagare somme in seguito ad una

sentenza passata in giudicato, sulle quali decorrono gl'interessi; questo progetto porta il n. 457. E siccome è a ritenersi non darà luogo ad osservazioni, pregherei di volerlo discutere ora.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito l'onorevole ministro dei lavori pubblici chiede sia posto subito in discussione il progetto di legge: « Autorizzazione della spesa pel pagamento ai signori Talamo e Mannaiuolo della somma ad essi dovuta in seguito alla sentenza 11 dicembre 1905 della Corte di appello di Roma, in ordine al progetto di una nuova aula nel palazzo di Montecitorio ».

Se non vi sono opposizioni la sua proposta si intenderà approvata.

Approvazione del disegno di legge: « Autorizzazione della spesa per il pagamento ai sigg. Talamo e Mannaiuolo della somma ad essi dovuta in seguito alla sentenza 11 dicembre 1905 della Corte di appello di Roma, in ordine al progetto di una nuova aula nel Palazzo di Montecitorio » (N. 457).

PRESIDENTE. Prego quindi il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura di questo disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 457).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Se nessuno chiede la parola, la discussione generale è chiusa, e procederemo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

È autorizzata la spesa straordinaria di lire 84,898.24, da pagarsi giusta la sentenza della Corte di appello di Roma 11-30 dicembre 1905 agli ingegneri Edoardo Talamo e Giuseppe Mannajuolo; e ciò per lire 77,057.50 a titolo di compenso del progetto, degli studi e dei rilievi da essi fatti per la costruzione di una nuova aula nel palazzo della Camera dei deputati e per lire 7840.74 a titolo di rimborso di spese giudiziali e per interessi legali sulla prima somma dal 30 dicembre 1905 al 31 dicembre 1906.

(Approvato).

Art. 2.

La detta spesa di lire 84,898.24 sarà iscritta nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1906-907, mediante prelevamento dal fondo di riserva di cui al n. 15 della tabella B annessa alla legge 21 giugno 1906, n. 238.

(Approvato).

Questo progetto di legge sarà poi votato a scrutinio segreto nella seduta di lunedì.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato delle votazioni a scrutinio segreto.

Nomina di un commissario nella Commissione di finanze:

Votanti	78
Maggioranza	40
Il senatore Morin	ebbe voti 66
Voti nulli o dispersi	7
Schede bianche	5

Eletto il senatore Morin.

Costituzione in comune autonomo della frazione di S. Maria la Fossa (Grazzanise):

Senatori votanti	77
Favorevoli	42
Contrari	35

Il Senato approva.

Personale civile dei depositi di allevamento cavalli:

Senatori votanti	77
Favorevoli	65
Contrari	12

Il Senato approva.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di lunedì:

ALLE ORE 14.30.

Riunione degli Uffici.

ALLE ORE 15 — SEDUTA PUBBLICA

I. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Tombola telegrafica a favore degli ospedali civili di Lanciano e di Vasto (N. 447);

Tombola telegrafica a favore dell'Ospedale civico di Terni (N. 449);

Modificazioni nelle competenze del personale delle scuole secondarie governative all'estero (N. 472);

Modificazioni agli stipendi ed all'organico del personale della giustizia militare (N. 441);

Modificazione alla legge sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra relativa al personale degli stabilimenti militari di pena ed a quello dei depositi di allevamento cavalli (N. 443).

II. Coordinamento e votazione a scrutinio segreto del seguente disegno di legge:

Istituzione del Magistrato alle acque per le provincie Venete e di Mantova (N. 303).

III. Votazione a scrutinio segreto del seguente disegno di legge:

Autorizzazione della spesa pel pagamento ai signori Talamo e Mannajuolo della somma ad essi dovuta, in seguito alla sentenza 11 di-

cembre 1905 della Corte di Appello di Roma, in ordine al progetto di una nuova aula nel palazzo di Montecitorio (N. 457).

IV. Discussione dei seguenti disegni di legge-

Costituzione dei Consorzi per la difesa della viticoltura contro la fillossera (N. 389);

Provvedimenti a favore dell'Ospedale civile di Palermo e riforme di lasciti esistenti in Sicilia (N. 435);

Modificazioni all'articolo 3, numero 5°, della legge 12 dicembre 1875, n. 2837, che istituiva due Sezioni temporanee di Corte di cassazione in Roma (N. 400);

Organico dei veterinari governativi di confine e di porto (N. 340);

Estensione agli impiegati delle Amministrazioni provinciali e delle istituzioni pubbliche di beneficenza della legge 6 marzo 1904, n. 88 (N. 439).

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1901-902 (N. 223);

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1902-903 (N. 224);

Distacco del comune di Vidracco dal mandamento di Vico Canavese e sua aggregazione al mandamento di Castelmonte (N. 419);

Aumento del fondo stanziato nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio per il concorso dello Stato nella concessione dei mutui, in dipendenza dell'articolo 9 della legge 18 agosto 1902, n. 356 (Numero 451);

Chiusura dello stralcio della liquidazione dell'antico Monte di Pietà di Roma (N. 396);

Aggregazione del comune di Guardialfiera la mandamento di Casacalenda (N. 418);

Separazione delle frazioni di Mercatino, Peticara, Secchiano, Uffogliano, Torricella e Sartiano dalla frazione di Talamello in provincia di Pesaro, e costituzione in due comuni autonomi (N. 421);

Modificazioni al ruolo organico della Regia scuola mineraria di Caltanissetta (N. 453);

Ruoli organici del personale civile insegnante della Regia Accademia navale e della Regia Scuola macchinisti (N. 450);

Convalidazione di decreti Reali coi quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio 1906-907 durante il periodo delle vacanze parlamentari dal 15 luglio al 26 novembre 1906 (N. 455);

Tombola telegrafica a favore dell'erigendo Civico Ospedale di Correggio (N. 468);

Alienazione di navi ed acquisto di carbone (N. 445);

Costruzione di un secondo bacino di carenaggio nel Regio arsenale di Taranto (N. 446);

Tombola telegrafica nazionale a favore dell'Ospedale di Reggio Calabria (N. 484).

La seduta è sciolta (ore 18.30).

Licenziato per la stampa il 22 marzo 1907 (ore 20).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

CLXXI

TORNATA DEL 18 MARZO 1907

Presidenza del Presidente CANONICO.

Sommario. — *Presentazione di disegni di legge* — Senza discussione si approvano i disegni di legge: « Tombola telegrafica a favore degli Ospedali civili di Lanciano e di Vasto » (N. 447); « Tombola telegrafica a favore dell' Ospedale civico di Terni » (N. 449); « Modificazioni nelle competenze del personale delle scuole secondarie governative all' Estero » (N. 472) — Si discute poi il disegno di legge: « Modificazioni agli stipendi e all' organico del personale della giustizia militare » (N. 441) — Non ha luogo discussione generale — Si approvano i primi quattro articoli; e l' articolo quinto è votato, dopo osservazioni del senatore Borgatta, alle quali rispondono il senatore Bacci, relatore, ed il Ministero della guerra — Il disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto — A proposta del ministro delle poste e dei telegrafi e dei senatori Rossi Luigi, e Borgatta, si deferisce al Presidente la nomina delle Commissioni per l' esame dei disegni di legge presentati e dichiarati d' urgenza nell' odierna seduta — Rinvio allo scrutinio segreto dei disegni di legge: « Modificazioni alla legge sull' ordinamento del Regio esercito e dei servizi dipendenti dall' Amministrazione della guerra relativi al personale degli stabilimenti militari di pena ed a quello di deposito allevamento cavalli » (N. 443-A) — Il senatore Veronese, relatore, riferisce sul coordinamento del disegno di legge: « Istituzione del Magistrato alle acque per le provincie venete e di Mantova » (N. 303) e il Senato ne approva le proposte — *Votazione a scrutinio segreto* — *Nomina di Commissioni* — Nella discussione generale del disegno di legge: « Costituzione dei Consorzi per la difesa della viticoltura contro la fillossera » (N. 389), parlano i senatori Bettoni e Di Camporeale, relatore, ed il ministro di agricoltura, industria e commercio — Senza discussione, si approvano i primi 16 articoli del disegno di legge, e il 5° con un emendamento del senatore Di Camporeale, relatore — L' articolo 17 è approvato dopo osservazioni dei senatori Arrivabene, Munassei, Di Camporeale, relatore, e del ministro di agricoltura, industria e commercio — Si approva, senza discussione, l' articolo 18 — Parlano sull' articolo 19 i senatori Arrivabene, Di Camporeale, relatore, Di Marzo, ed il ministro di agricoltura, industria e commercio — L' articolo 19 è approvato, e senza osservazioni si votano gli articoli 20, 21, 22 e 23; l' art. 24 è approvato dopo una raccomandazione del senatore Arrivabene, accettata dal ministro di agricoltura, industria e commercio — Senza discussione si approvano tutti gli altri articoli del disegno, che è rinviato allo scrutinio segreto — A proposta del senatore Rossi Luigi, combattuta dal senatore Arcoleo, appoggiata dal senatore De Marinis, ed accettata dal relatore, senatore Paternò, e dal Presidente del Consiglio, ministro dell' interno si rinvia il disegno di legge: « Provvedimenti a favore dell' Ospedale civile di Palermo e riforme di lasciti esistenti in Sicilia » (N. 435-A) — *Chiusura e risultato di votazione.*

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti i ministri dei lavori pubblici, di agricoltura, industria e commercio, della guerra, delle poste e dei telegrafi, della marina, di grazia giustizia e dei culti, della pubblica istruzione ed il sottosegretario di Stato al Tesoro.

ARRIVABENE, *segretario*, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Il Presidente della Camera dei deputati, con due suoi messaggi, trasmette al Senato i seguenti disegni di legge di iniziativa parlamentare, già approvati dalla Camera:

Costituzione in comune autonomo della frazione di Vallefredda;

Tombola telegrafica a favore degl'istituti pii di Potenza;

Costituzione in comune autonomo della frazione di Collepasso.

Do atto al Presidente della Camera dei deputati di questa comunicazione.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, che ha per titolo: « Unificazione degli istituti, di previdenza del personale delle ferrovie dello Stato ».

Prego il Senato di voler consentire che questo disegno di legge sia dichiarato di urgenza e mandato pel suo esame alla Commissione di finanze.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro dei lavori pubblici, della presentazione di questo disegno di legge, del quale l'onor. ministro chiede l'urgenza e l'invio alla Commissione permanente di finanze.

Se non vi sono approvazioni queste domande si intenderanno accolte.

SCHANZER, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SCHANZER, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge sull'« Ampliamento e miglio-

ramento dei servizi postali, telegrafici e telefonici », approvato dalla Camera nella tornata del 16 marzo. Faccio viva istanza perchè questo disegno di legge sia inviato subito agli Uffici, essendo necessario preparare la esecuzione della legge stessa che dovrebbe essere applicata il 1° luglio di quest'anno.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro delle poste e dei telegrafi della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato e distribuito agli Uffici.

L'onor. ministro ne ha chiesto l'urgenza. Se non vi sono opposizioni, l'urgenza s'intenderà accordata.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. A nome del mio collega del Tesoro, ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge per « Maggiori assegnazioni e diminuzione di stanziamenti su alcuni capitoli dello Stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1906-907 ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro di agricoltura della presentazione, fatta a nome del suo collega del Tesoro, del progetto di legge testè letto. Esso sarà stampato e trasmesso alla Commissione di finanze.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Diminuzione del dazio doganale sul petrolio;

Graduale avocazione allo Stato delle spese di cui all'art. 272 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con Regio decreto 10 febbraio 1889, n. 5921;

Provvedimenti per l'Istituto di Santo Spirito in Sassia e Ospedali riuniti in Roma;

Costruzione di fabbricati carcerari;

Proroga della facoltà di cui all'art. 36 della legge 6 marzo 1904, n. 88, per le iscrizioni dei segretari ed impiegati comunali alla Cassa nazionale di previdenza.

Pregherei il Senato di voler dichiarare d'urgenza il disegno di legge per la riduzione del dazio sul petrolio, perchè in vista di questa diminuzione sono cessati gli sdaziamenti, e se il provvedimento ritardasse verrebbero a mancare gli approvvigionamenti; il disegno di legge che si riferisce all'avocazione allo Stato di alcune spese ora a carico dei comuni, e provvedimenti per i comuni meridionali, perchè molti comuni meridionali, senza questo disegno di legge, non possono pareggiare i loro bilanci; e finalmente quello che ha per titolo « Provvedimenti per l'Istituto di Santo Spirito in Roma », perchè senza il mutuo che è consentito con la Cassa dei depositi e prestiti da questo disegno di legge, l'Ospedale non è in grado di pagare i fornitori per scadenze già avvenute.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Presidente del Consiglio della presentazione dei cinque disegni di legge da lui indicati. Per tre di essi l'onorevole Presidente del Consiglio domanda l'urgenza.

Se non si fanno osservazioni l'urgenza si intenderà accordata.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Tombola telegrafica a favore degli ospedali civili di Lanciano e di Vasto » (N. 447).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca:

Discussione del disegno di legge che ha per titolo: « Tombola telegrafica a favore degli ospedali civili di Lanciano e di Vasto ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a concedere con l'esonero da ogni tassa, alle Amministrazioni degli ospedali di Lanciano e di Vasto, una tombola telegrafica per l'ammontare di L. 100,000.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di articolo unico questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Tombola telegrafica a favore dell'ospedale civico di Terni » (N. 499).

PRESIDENTE. Viene ora in discussione il disegno di legge: « Tombola telegrafica a favore dell'ospedale civico di Terni ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a concedere una tombola telegrafica nazionale di L. 500,000 a beneficio dell'Ospedale civico di Terni, con l'esonero da ogni tassa e diritto erariale.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di articolo unico sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Modificazione nelle competenze del personale delle scuole secondarie governative all'estero (Numero 472).

PRESIDENTE. Viene ora all'ordine del giorno il disegno di legge: « Modificazione nelle competenze al personale delle scuole secondarie governative all'estero, n. 472 ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 472).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

È approvata l'unita tabella degli stipendi, indennità di residenza ed assegni al personale delle scuole secondarie governative all'estero, da applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 1907.

(Approvato).

Art. 2.

È abrogata la tabella A annessa al Regio decreto 23 agosto 1894, n. 394.

(Approvato).

Art. 3.

Nel bilancio del Ministero degli affari esteri, a cominciare dall'esercizio 1906-907, saranno

introdotte le variazioni necessarie per l'applicazione della tabella di cui all'art. 1.
(Approvato).

TABELLA A.

Stipendi, indennità di residenza ed assegni al personale delle scuole secondarie governative all'estero.

Stipendi.

1° RUOLO — GINNASIO INFERIORE.

Insegnanti straordinari	L.	1800
Insegnanti ordinari.	»	2000

2° RUOLO.

LICEO-GINNASIO SUPERIORE — SCUOLE TECNICO-COMMERCIALI.

Insegnanti straordinari	L.	2200
Insegnanti ordinari.	»	2500

Incaricati della ginnastica nelle scuole secondarie.

Assegni da lire 300 a lire 800, secondo il numero dei corsi e degli allievi.

Disposizione transitoria. — Aumento di stipendio immediato agli insegnanti titolari, reggenti ed incaricati delle materie d'insegnamento di ruolo, attualmente in servizio all'applicazione della presente tabella, lire 500.

Nota. — Per gli effetti della presente tabella lo stipendio di ciascun attuale professore titolare si considererà formato dallo stipendio di ruolo e dai sessenni già conseguiti, e quello dei reggenti dallo stipendio goduto. Qualora, però, detti stipendi, aumentati delle lire 500, di cui nelle *disposizioni transitorie*, risultino inferiori al minimo stabilito nel rispettivo ruolo della presente tabella, essi saranno aumentati fino a raggiungere il limite minimo.

Indennità di residenza.

PER GL'INSEGNANTI STRAORDINARI ED ORDINARI DEL 1° E 2° RUOLO.

Celibi	L.	900	} per qualsiasi località.
Ammogliati o conviventi con un solo genitore a carico.	»	1000	
Ammogliati o vedovi con prole o conviventi con i genitori a carico	»	1100	

Nota A. — Quando in una famiglia vi sono più insegnanti conviventi, uno soltanto riceve il massimo della indennità di residenza e gli altri il minimo della tabella del rispettivo ruolo per i celibi e per le nubili.

Nota B. — Ai professori titolari e reggenti attualmente in servizio saranno conservate le indennità di residenza attribuite ora alle singole località qualora risultino superiori a quelle delle singole tabelle.

Ai professori incaricati, nominati a norma dell'art. 22 del Regio decreto organico 22 agosto 1894, n. 394, essendo insegnanti provvisori, non spetta indennità di residenza.

Assegni per gl'incarichi delle direzioni.

Per la presidenza di liceo-ginnasiale	L.	1000
Per le direzioni delle scuole ginnasiali o tecnico-commerciali	»	800

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Modificazioni agli stipendi ed all'organico del personale della giustizia militare » (N. 441).

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni agli stipendi ed all'organico del personale della giustizia militare ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Arrivabene a voler dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procederemo ora alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

L'articolo 49 del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Regio esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra, approvato con Regio decreto 14 luglio 1898, n. 525, è sostituito dal seguente:

La giustizia militare in tempo di pace è amministrata da:

un Tribunale supremo di guerra e marina;

tre Tribunali militari.

(Approvato).

Art. 2.

La tabella n. XVI, del personale della giustizia militare, annessa al predetto testo unico delle leggi sull'ordinamento, è sostituita dalla seguente:

1 avvocato generale militare;
1 sostituto avvocato generale militare di 1^a classe;
1 sostituto avvocato generale militare di 2^a classe;
3 avvocati fiscali militari di 1^a classe;
4 » » » di 2^a »
6 » » » di 3^a »

6 sostituti avvocati fiscali militari di 1^a classe;
7 » » » » di 2^a »
6 » » » » di 3^a »
2 segretari principali;
2 segretari di 1^a classe;
4 » di 2^a »
7 » di 3^a »
12 sostituti segretari di 1^a classe;
10 » » di 2^a »
5 » » aggiunti.

7 Totale.

15 ufficiali istruttori e sostituti istruttori (capitani e tenenti) (a).

92 Totale generale.

(Approvato).

(a) Compresi nella tabella degli ufficiali fuori quadro.

Art. 3.

La tabella n. VI, annessa al testo unico delle leggi sugli stipendi e assegni fissi per il Regio esercito, approvato con Regio decreto 14 luglio 1898, n. 380, è modificata, per quanto riguarda il personale della giustizia militare, come segue:

Avvocato generale militare	L. 12,000
Sostituto avvocato generale militare	{ 1 ^a classe » 8,000 2 ^a » » 7,000
Avvocato fiscale militare	{ 1 ^a classe » 7,000 2 ^a » » 6,000 3 ^a » » 5,000
Sostituto avvocato fiscale militare	{ 1 ^a classe » 4,000 2 ^a » » 3,500 3 ^a » » 3,000
Segretario principale	» 5,000
Segretario	{ 1 ^a classe » 4,500 2 ^a » » 4,000 3 ^a » » 3,500
Sostituto segretario	{ 1 ^a classe » 3,000 2 ^a » » 2,500
Sostituto segretario aggiunto	» 2,000
Ufficiali istruttori e sostituti istruttori	Stipendio del grado.

(Approvato).

Art. 4.

Il soprassoldo fisso, di cui alla tabella n. IV, lettera p), annessa al testo unico di cui al precedente articolo 3°, per gli ufficiali istruttori dei tribunali militari è ridotto a lire 400. (Approvato).

Art. 5.

La presente legge andrà in vigore dal 1° gennaio 1907.

Per gli impiegati, che a norma della presente legge ricevano un aumento di stipendio superiore al decimo, il computo del sessennio di servizio comincerà a decorrere dalla data suddetta.

BORGATTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BORGATTA. Quest'articolo 5 dà effetto retroattivo al 1° gennaio di quest'anno alla legge che discutiamo. Bisogna tener presente che la parte finanziaria di questa legge si basa sulla soppressione di un tribunale militare, sulla riduzione da 85 a 77 degli impiegati civili della giustizia militare, più sulla riduzione da L. 600 a 400 dell'assegno annuo agli ufficiali addetti ai tribunali stessi. Ora manifestamente la soppressione del Tribunale non ha ancora avuto luogo, la riduzione degli impiegati egualmente non ha avuto luogo, e meno ancora avrà avuto luogo la riduzione degli assegni agli ufficiali istruttori da 600 a 400 lire, perciò se noi votiamo quest'articolo come è stato proposto, mi pare che votiamo una grave incongruenza e che poi il ministro della Guerra sarà imbarazzato a darvi esecuzione. Quindi sarebbe più ragionevole si stabilisse che questa legge andrà in vigore al 1° luglio od al 1° maggio prossimo, quale termine può bastare al ministro per riportare la legge davanti all'altro ramo del Parlamento, così almeno non voteremo una grave incongruenza.

BACCI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BACCI, *relatore*. Dirò poche parole. Credo che il senatore Borgatta sia partito da un principio non esatto, cioè a dire che per sopperire a questi miglioramenti, debbano trarsi i fondi dalla soppressione di un tribunale e dalla diminuzione del personale. Questa può essere

una fonte per acquistare i mezzi di provvedere a quei miglioramenti, ma non è la sola, perchè il Ministero appunto si è deciso a ciò in vista di altri provvedimenti che sono esuberanti nel Ministero della guerra medesima. Perciò io, anche per non ritardare l'esecuzione di questa legge, pregherei il senatore Borgatta e volersi accontentare di questa spiegazione.

BORGATTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGATTA. Per mia parte ho creduto di dover richiamare l'attenzione del Senato su questa disposizione della legge affinché non passi inosservata davanti al Senato, perchè in fondo, come ho già detto, è una contraddizione vera. Fra l'altro si darebbe effetto retroattivo alla riduzione degli assegni agli ufficiali istruttori. Crede l'onorevole relatore, crede l'onorevole ministro di far riversare all'erario quel sopraplù che costoro abbiano percepito? Certo sarà difficile.

Giustamente anche il collega Pellegrini osserva come non è buon sistema di dare effetto retroattivo alle leggi, ad ogni modo io ho sottoposto queste osservazioni al Governo del Re.

VIGANO', *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIGANO', *ministro della guerra*. Io pregherei l'onor. Borgatta a non insistere su questa piccola modificazione, per non obbligarci a riportare alla Camera dei deputati questa legge; poichè è una legge stata fatta esclusivamente per migliorare la situazione finanziaria di questi valenti ed operosi impiegati della giustizia militare. È una legge che si trascina da tanto tempo. Era già stabilito, in una prima dizione, che dovesse andare in vigore il 1° luglio 1906. Alla Camera dei deputati si è portata al 1° gennaio 1907. È questione da poco, e vi è nel bilancio sufficiente elasticità per sopperire al lievissimo carico. L'onor. Borgatta quindi comprende che, emendando, non si farebbe che ritardare un'opera buona imposta da un sentimento di equità. Pensi che i funzionari della giustizia militare aspettano questa legge da tanto e tanto tempo. Di nuovo dunque pregherei quindi l'onor. Borgatta di non insistere nella sua proposta.

BORGATTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BORGATTA. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole ministro della guerra, e del relatore, dichiaro di non insistere nella mia proposta.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola, pongo ai voti l'art. 5.

Chi intende di approvarlo è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Disposizioni transitorie.

I funzionari del Pubblico ministero e di segreteria dei Tribunali militari che si troveranno in eccedenza rispetto all'organico modificato dalla presente legge, verranno conservati in soprannumero sino a quando potranno entrare nell'organico stesso.

Quelli degli attuali segretari di 1^a classe a lire 3,500 che non potranno essere compresi nella 1^a classe dei segretari a lire 4,500 portata dal nuovo organico, saranno ascritti alla 2^a classe con stipendio di lire 4,000, ma conserveranno il titolo di segretari di 1^a classe.

Gli attuali segretari di 2^a classe a lire 3,000 passeranno a far parte della 3^a classe con stipendio di lire 3,500, conservando però il titolo di segretari di 2^a classe.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Incidente sull'ordine del giorno.

SCHANZER, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SCHANZER, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Dato il carattere d'urgenza del disegno di legge sull'ampliamento e miglioramento dei servizi delle poste e telegrafi, da me presentato oggi, pregherei caldamente il Senato di voler consentire che l'esame di questo disegno di legge sia deferito ad una speciale Commissione.

ROSSI-LUIGI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ROSSI L. Siccome poco fa l'onor. Presidente del Consiglio ha domandato l'urgenza per tre disegni di legge e l'onor. ministro dei lavori pubblici ha pure domandato l'urgenza per un altro disegno di legge, date le condizioni in cui ci troviamo, se i suddetti disegni di legge

passassero per la solita via degli Uffici, sarebbe molto difficile che essi potessero essere approvati prima delle prossime vacanze.

Pregherei quindi il Senato di voler demandare a speciali Commissioni anche l'esame di questi altri quattro disegni di legge, oltre quello presentato dal ministro delle poste e dei telegrafi.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Io mi unisco alla preghiera dell'onor. senatore Rossi Luigi.

Egli, che è più pratico di me della procedura, ha intuito il pericolo che i tre disegni di legge, che ho presentato, potessero non essere approvati prima delle vacanze, ciò che sarebbe male.

Il disegno di legge sul petrolio, come ho già detto, ci metterebbe in condizione di veder mancare gli approvvigionamenti, perchè nessuno ormai compra più il petrolio gravato della tassa di 48 lire quando tra breve tempo lo potrà avere a 24.

I comuni meridionali in molti luoghi non hanno i bilanci approvati, perchè manca loro quell'aiuto che consente il secondo disegno di legge testè presentato.

L'ospedale di Santo Spirito in Roma poi è in condizioni di non poter pagare i suoi fornitori.

Quanto alla questione delle casse dei ferrovieri, essa agita una numerosa classe che vi ha interesse, epperò questa questione è bene che sia risolta al più presto, in modo definitivo.

Data, quindi, la straordinaria urgenza di questi disegni di legge, sarebbe opportunissimo che il Senato approvasse la proposta dell'onor. senatore Rossi Luigi, alla quale, ripeto, mi associo.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, il senatore Rossi proporrebbe di demandare l'esame dei cinque disegni di legge testè presentati dai ministri dell'interno, dei lavori pubblici e delle poste e telegrafi a cinque speciali Commissioni.

Domando al Senato se intende di approvare questa proposta. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

BORGATTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BORGATTA. Pregherei il Senato di domandare all'onor. nostro Presidente la nomina di queste Commissioni.

PRESIDENTE. Il Senato ha udito la proposta del senatore Borgatta.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Farò più tardi conoscere al Senato i nomi dei signori senatori chiamati a far parte di queste Commissioni.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Modificazione alla legge sull'ordinamento del R. Esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra relativi al personale degli stabilimenti militari di pena ed a quello di deposito allevamento cavalli ». (N. 443-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazione alla legge sull'ordinamento del Regio esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra relativa al personale degli stabilimenti militari di pena ed a quello dei depositi di allevamento cavalli ».

L'Ufficio centrale avrebbe fatto alcune modificazioni al testo di questo disegno di legge. Domando all'onor. ministro della guerra se accetta che la discussione si svolga sopra il testo proposto dall'Ufficio centrale.

VIGANO', *ministro della guerra*. Accetto che la discussione di questo disegno di legge si svolga sul testo proposto dall'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Allora prego l'onor. senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura di questo disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Sono approvate le seguenti proposte di modificazioni alla legge sull'ordinamento del Regio esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra, relative al personale degli stabilimenti militari di pena, ed a quello dei depositi di allevamento cavalli:

Art. 21.

Le compagnie di disciplina e gli stabilimenti militari di pena comprendono:

- un comando;
- sei compagnie di disciplina;
- un carcere militare;
- due reclusori.

Gli ufficiali del personale di governo degli stabilimenti militari di pena, sono scelti fra gli ufficiali di qualsiasi arma in attività, ed idonei a tal servizio, i quali ne facciano volontaria domanda. Quando non fossero sufficienti le domande dei riconosciuti idonei per coprire i posti vacanti, è in facoltà del ministro della guerra di sostituirli con ufficiali di qualsiasi arma da richiamarsi dalla posizione di servizio ausiliario.

Tabella n. VI degli ufficiali dell'arma di cavalleria (a)

20 colonnelli;
32 tenenti colonnelli;
52 maggiori;
231 capitani;
598 tenenti e sottotenenti (b);
<u>933</u> totale.

(a) Per il personale dei depositi allevamento cavalli il Ministero della guerra è autorizzato a trattenerne ufficiali provetti nel servizio dei depositi stessi e che, per ragioni d'età, debbono essere collocati in posizione ausiliaria, richiamandoli in servizio contemporaneamente al loro collocamento in detta posizione.

(b) Fino alla concorrenza di un quarto potranno essere sostituiti da ufficiali di complemento.

Articolo aggiuntivo proposto (21-bis).

Agli ufficiali in servizio presso i depositi di allevamento cavalli, siano effettivi, siano comandati, è concesso il seguente soprassoldo fisso:

Funzioni o grado	Somma annua
Direttore	1,200
Caposezione	1,000
Vicedirettore e capitani veterinari e contabili	800
Tenenti veterinari e contabili	600

Il soprassoldo fisso di lire 300, stabilito per gli ufficiali veterinari addetti ai depositi d'allevamento cavalli è soppresso.

Agli ufficiali trasferiti effettivi nel personale dei depositi d'allevamento spetta una sola razione foraggio e l'indennità cavalli di lire 280.

Nel suddetto senso sono modificate le tabelle II, III e IV annesse alla legge sugli stipendi e assegni fissi pel Regio esercito (testo unico approvato con Regio decreto 14 luglio 1898, n. 380).

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di articolo unico, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Coordinamento del disegno di legge: « Istituzione del Magistrato alle acque per le provincie Venete e di Mantova » (N. 303).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il coordinamento del disegno di legge sull'istituzione del Magistrato alle acque.

Il senatore Veronese, relatore dell'Ufficio centrale, ha facoltà di parlare per riferire sul coordinamento.

VERONESE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERONESE, *relatore*. Nei limiti della forma abbiamo fatto il coordinamento, e parmi che errori effettivamente non vi siano.

L'art. 1 rimane qual è nel testo stampato.

All'art. 2 le parole « così nei riguardi del regime forestale come in quello delle opere idrauliche » anzichè esser comprese fra due virgole, proponiamo siano comprese fra due linee, inquantochè quell'inciso si riferisce al buon governo delle acque pubbliche.

All'art. 3, proponiamo che si dica: anzichè, « Il capo del Compartimento o presidente della Magistratura alle acque », si dica « Il capo del Compartimento, presidente della Magistratura alle acque ». Non si fa che togliere la lettera o, e invece di dire « godrà dello stipendio annuo di lire 10,000 » proponiamo si dica « avrà lo stipendio annuo di lire 10,000 ».

Si tolgano le parole « articolo 3, comma 2° ». giacchè si tratta di un solo articolo.

Si modificherebbe poi un po' la forma del

2° capoverso ove è detto: « dipende da lui » ecc. si direbbe « dal quale dipende ed è di fronte a lui responsabile ». E anzichè dire « tranne nei riguardi del regime forestale » ecc. si metterebbe punto dopo « assegnatagli dalla legge », e si direbbe « Nei riguardi del regime forestale, il Presidente stesso rappresenta il ministro » ecc.

L'art. 4 bis diventa art. 5, il 5 diventa 6, e alla fine dell'articolo invece di dire « quando lo creda utile », proponiamo si dica « ogni qualvolta lo creda utile ».

L'art. 6 diventa 7. Invece di dire « che comprende il presidente della Magistratura alle acque ed il personale del Genio civile » ecc. proponiamo di dire « posti » anzichè « posto alla sua dipendenza » perchè altrimenti parrebbe si trattasse soltanto del personale amministrativo. Quindi posta una virgola dopo le parole « presidente della Magistratura alle acque », si dica « il personale del Genio civile e quello amministrativo posti » ecc.

L'art. 7 diventa 8 e alla fine della pag. 3 invece di « preso » proponiamo si dica « fatto ».

L'art. 7 bis diventa art. 9, l'art. 8 diventa art. 10. Nel secondo comma, si dice « Il ministro dei lavori pubblici con decreto motivato, potrà però delegare al Magistrato alle acque quelle funzioni che l'esperienza dimostrasse compatibili con le attribuzioni speciali a lui affidate » ecc. Siccome si tratta dell'ufficio, proponiamo si dica « ad esso affidate ».

L'art. 9 diventa 11.

L'art. 10 diventa 12, e quel punto e virgola dopo le parole « della presente legge » va tolto.

L'art. 10-bis diventa 13, e alla fine invece di dire: « e di fare al Ministero dei lavori pubblici le relative proposte », proponiamo si dica: « per le relative proposte al Ministero dei lavori pubblici ».

L'art. 11 diventa 14.

A pag. 8 alla lettera c) dove si dice: « dall'articolo 4-bis », deve dirsi: « dall'art. 5 ».

Così alla lettera f) invece di dire: « la vigilanza secondo le disposizioni delle leggi vigenti sui Consorzi di difesa », proponiamo si dica: « la vigilanza sull'azione dei Consorzi di difesa » perchè le leggi vigenti sono accennate dopo.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Prego l'Ufficio centrale di accettare quest'emendamento, « la vigilanza su questi Consorzi di difesa, di scolo, di bonifica e forestali, ferme restando la sorveglianza governativa e la tutela delle autorità che ne sono investite secondo le leggi vigenti », anzichè richiamare la sola legge comunale e provinciale.

VERONESE, *relatore*. Sta bene.

Alla lettera l) fu dimenticato l'emendamento di forma, proposto dall'onor. Casana e cioè alla fine invece dire: « anzichè di proporre nuovi regolamenti », si dica: « le proposte di nuovi regolamenti ».

Alla lettera m) pag. 9, invece di dire: « ... della legge 20 giugno 1887 », bisogna dire: « della legge 20 giugno 1877 ».

L'articolo 12 diventa 15, l'articolo 13 diventa 16, l'articolo 14 diventa 17, l'articolo 15 diventa 18 ed alla fine dell'articolo 15 (ora 18), ci sembrano inutili, le parole: « di cui all'articolo 4 di questa legge ». Siccome nella legge abbiamo sempre parlato di questo Comitato tecnico di Magistratura, ci sembra inutile richiamare qui l'articolo 4.

L'articolo 16 diventa 19, e nel primo comma invece di dire: « necessarie all'applicazione dell'articolo 10-bis », si dovrà dire: « necessarie all'applicazione dell'articolo 13 ».

Finalmente l'articolo 17 diventa 20, il 17-bis diventa 21, ed il 18 diventa 22.

Nella tabella A), invece di dire: « Presidente della Magistratura alle acque - annue L. 10,000 », si dirà: « Presidente della Magistratura alle acque - Stipendio annuo lire 10,000 ».

Non vi sono altre osservazioni a fare.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni sul coordinamento, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge approvati per alzata e seduta nella seduta di sabato ed in quella odierna.

Prego l'onor. senatore, segretario, Taverna di fare l'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Nomina di Commissioni.

PRESIDENTE. In omaggio all'incarico avuto dal Senato, a comporre le Commissioni speciali, incaricate di esaminare i progetti di legge oggi presentati dal Presidente del Consiglio, dal ministro dei lavori pubblici e da quello delle poste e dei telegrafi, ho nominato:

Per il disegno di legge: « Ampliamento e miglioramento dei servizi postali, telegrafici e telefonici » i signori senatori: Sani, Biscaretti, Cadolini, Bacci, De Martino Giacomo;

Per il disegno di legge: « Unificazione degli istituti di previdenza del personale delle ferrovie dello Stato », i signori senatori: Rossi Luigi, Borgatta, Di Marzo, Bettoni, Tiepolo;

Pel disegno di legge: « Provvedimenti per l'Istituto di S. Spirito in Sassia e Ospedali riuniti di Roma », i signori senatori: Guala, Carta-Mameli, Tommasini, Conti, Racioppi;

Pel disegno di legge: « Diminuzione del dazio sul petrolio », i signori senatori: Finali, Mezzanotte, Vacchelli, Martuscelli, Cotti;

Pel disegno di legge: « Graduale avocazione allo Stato delle spese di cui all'art. 272 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 10 febbraio 1889, n. 921 », i signori senatori: Mariotti Giovanni, Niccolini, Cavasola, Di Sambuy, Di Martino Gerolamo.

Discussione del disegno di legge: « Costituzione dei consorzi per la difesa della viticoltura contro la fillossera » (N. 389-A).

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge: « Costituzione dei Consorzi per la difesa della viticoltura contro la fillossera ».

Accetta l'onor. ministro che la discussione si apra sul testo modificato dall'Ufficio centrale?

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Accetto.

PRESIDENTE. Allora prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del disegno di legge, secondo il testo dell'Ufficio centrale.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 389-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Ha facoltà di parlare l'onor. Bettoni, quale primo iscritto.

BETTONI. Sarò brevissimo. Non mi sembrava conveniente lasciar passare questo disegno di legge, senza dire una parola di lode sia all'onor. ministro di agricoltura, industria e commercio, che ha voluto presentarlo prima al Senato, sia all'Ufficio centrale che l'ha con tanta diligenza studiato ed ampliato. Penso però che alcune osservazioni convenga di fare prima di portare questo disegno di legge alla votazione.

E ciò, tanto più che, essendo appunto stata la legge presentata prima al Senato, non sarà un gran male, se per avventura, si dovesse portare alcune modificazioni, prima che vada alla Camera.

E le osservazioni brevissime che io intendo fare, riflettono prima una questione d'indole generale. Io approvo moltissimo l'idea di decentramento che si è voluta consacrare in questo disegno di legge per cui vennero presentati questi Consorzi là ove il bisogno lo richiede.

Ma io penso che, forse, dappoiché si creano questi nuovi organi, sarebbe stato conveniente, che essi avessero a compenetrare diverse funzioni ora devolute ad uffici diversi.

Poco tempo fa, invero, il Governo impressionato dal gravissimo pericolo che corre la nostra agricoltura per il fatto dell'invasione della *diaspis pentagona*, ha presentato saggi provvedimenti di legge. Si sono costituiti, anche a tale uopo, delle specie di Consorzi che debbono combattere questo flagello, ma effettivamente, hanno fatto assai poco. È vero che tale invasione è di una gravità veramente eccezionale. Quando questi insetti invadono il gelso, il combatterli è tanto difficile che, spesso, torna più conto recidere la pianta e rimetterla di nuovo. Con tuttociò questo modo radicale di provvedere non si può porre in opera dappertutto. Quindi si sono costituiti questi Consorzi destinati a studiare altri rimedi ed applicarli.

Ora io penso che dove l'agricoltura si occupa sia della vite, sia del gelso, sarebbe stato opportuno far compenetrare le operazioni protettive contro le relative invasioni di parassiti, in una stessa Commissione e dappoiché si fa-

cevano questi Consorzi, si poteva dare a loro il duplice incarico. Io non faccio proposta concreta in proposito, poichè non vorrei che le mie parole portassero una dilazione dannosa all'approvazione dell'attuale legge. Se, per altro, il ministro di agricoltura e l'Ufficio centrale, trovassero maniera di poter comprendere in questa legge una disposizione che avesse quest'effetto io me ne dichiarerei lieto.

Vengo ora a casi più particolari.

Vedo all'art. 3 che l'Ufficio centrale ha voluto semplificare assai quello che il Governo aveva formulato più opportunamente.

L'art. 3 del Governo suona così.

« Non si procederà alla costituzione dei Consorzi se non quando la metà dei proprietari di vigneti e dei terreni vitati, possedenti almeno il terzo della superficie vitata, diano il loro assentimento.

Nondimeno il Ministero di agricoltura, sentita la Deputazione provinciale e la Commissione consultiva per la fillossera, potrà ordinare la costituzione dei Consorzi anche senza l'assentimento della maggioranza degli interessati, qualora la trascuranza di essi ne ritardasse la costituzione impedendo con ciò la difesa di importanti regioni vitate e costituendo così per esse un grave pericolo ».

Invece il nostro Ufficio centrale ha semplificato in questo modo:

« I Consorzi potranno stabilirsi per provincia, per mandamento, per comuni o gruppi di comuni che abbiano identici interessi viticoli ».

Vi sono poi altre disposizioni all'articolo 4 e all'articolo 5, ma queste non includono l'obbligo di fare domanda alla Deputazione provinciale nell'eventualità che i Consorzi non si volessero comporre.

Io trovo che questa semplificazione è troppo ardita: chiedere alla Deputazione provinciale il suo parere parmi utile, onde pregherei l'Ufficio centrale di volere accettare questa aggiunta. Trovo invece eccellente la disposizione che l'Ufficio centrale ha portato al disegno di legge all'art. 7 nel quale stabilisce che dove vi sono cooperative già operanti, non vi sia bisogno di creare questi nuovi consorzi.

E finalmente un'ultima osservazione ed una raccomandazione al ministro. Raccomandazione

che io spero l'onor. ministro, così disposto a rendere il più utile possibile questa legge, vorrà darmi affidamento di accettare.

L'art. 19 dice:

« Sono a carico dello Stato gli assegni e le indennità spettanti al Regio commissario, ai vicecommissari ed ai delegati tecnici.

Potranno essere scelti come delegati tecnici i direttori delle cattedre ambulanti d'agricoltura ai quali, in questo caso, verrà solo retribuita una indennità da stabilirsi anch'essa col regolamento.

Tranne questa eccezione, tutti i delegati necessari per l'applicazione della presente legge saranno nominati per pubblico concorso ».

Questo Regio commissario evidentemente sarà un alto funzionario che dovrà avere in mano l'intera direzione di questo nuovo organismo. Io pregherei l'onor. ministro di volermi dare affidamento che detto funzionario non sarà distratto da altri incarichi, e ciò perchè, questa della difesa contro la fillossera, è questione che, se ben curata, deve assorbire completamente tutto il tempo di questo personale.

Dopo di che, non ho che a ripetere il mio compiacimento pel modo con cui la legge fu presentata, ed auguromi che sia senz'altro approvata da questo ramo del Parlamento.

DI CAMPOREALE, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DI CAMPOREALE, *relatore*. Ringrazio il senatore Bettoni per il modo gentile col quale ha giudicato l'opera dell'Ufficio centrale.

Egli ha fatto due osservazioni: avrebbe voluto che ai Consorzi che si istituiscono per la fillossera fossero altresì affidate altre materie come la lotta contro la *dyaspis pentagona*, la mosca olearia, ecc. Sono d'accordo con lui in massima, faccio però osservare che trattandosi di una legge speciale che si riferisce esclusivamente alla fillossera, l'Ufficio centrale non poteva farci entrare altra materia.

Mi sembra però che questa lacuna non debba avere gravi conseguenze, poichè una volta costituiti questi Consorzi, di cui faranno parte gli agricoltori più attivi e volenterosi, niente vieta che possano occuparsi anche di altre materie che riguardano la industria agricola.

Ed è anzi a prevedere che, di fatto, questi

Consorzi assorbiranno tutte le funzioni similari a quelle che questo progetto loro affida e quindi in pratica molto probabilmente, per non dire certamente, sarà soddisfatto il giusto desiderio del senatore Bettoni.

All'art. 3 il senatore Bettoni ha fatto un'osservazione circa la soppressione da noi proposta dell'inciso prescrivente che dovesse esser sentita la Deputazione provinciale riguardo alla opportunità di costituire i consorzi. Negli articoli 4, 5 e 6, si prevedono tre ipotesi. Prima, i Consorzi si possono costituire per spontanea volontà degli agricoltori, seconda, possono altresì sorgere quando però vi siano delle ragioni speciali che consiglino e rendano opportuno che questi Consorzi si istituiscano e a tal fine è stabilito che il R. commissario possa invitare i proprietari del luogo per mezzo del Prefetto, a deliberare se intendono o no di costituirsi in Consorzio.

Infine vi è una terza ipotesi. Quando, cioè, manchi la spontanea o la consigliata adesione dei proprietari, ma vi siano ragioni d'interesse generale che impongano la formazione dei consorzi.

Nel primo caso l'intervento della Deputazione provinciale non ha ragione di essere, nel terzo caso mi pare chiaro che non occorra nemmeno, poichè gl'interessi generali che impongono la costituzione dei consorzi riguardano la difesa di provincie vicine. Credo invece che, se il ministro acconsente, si potrebbe accettare la proposta del senatore Bettoni per quanto riguarda la seconda ipotesi, quella contemplata dall'art. 5. Nel quale articolo dopo le parole « su richiesta del R. commissario » si potrebbe aggiungere: « sentita la Deputazione provinciale ».

In questo modo sarebbe soddisfatto il desiderio del senatore Bettoni.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Il favore col quale è stato accolto questo disegno di legge, ed il consenso dato ai concetti ed agli intenti che lo ispirano, ai quali ha fatto plauso il senatore Bettoni, mi consentono succinte dichiarazioni. Anzitutto lo ringrazio delle cortesi parole rivoltemi, pur soggiungendomi che non deve attribuirsi a merito

mio esclusivo la proposta legislativa che discutiamo. Io feci anzitutto tesoro degli studi della Commissione consultiva della fillossera e più che altro mi valse della esperienza fatta del sistema dei Consorzi nelle provincie pugliesi.

Io non ho fatto che profittare di quegli studi e di questa esperienza, anche per modificare la legge imperante in guisa da rendere l'istituzione dei Consorzi meglio rispondente alla necessità della difesa della viticoltura italiana, anche nelle altre provincie.

L'onor. senatore Bettoni ha richiamato l'attenzione del Senato e mia sulla opportunità di estenderle anche per difesa contro altri parassiti, che minacciano la nostra produzione agraria. Ed ha accennato in modo speciale alla *diaspis pentagona*. Non sarà difficile far tesoro, a momento opportuno, dell'autorevole suggerimento, poichè, come l'onor. relatore ha osservato, non essendovi un divieto assoluto nel disegno di legge, nulla osterebbe a che l'opera dei Consorzi si estendesse anche ad aiutare e provvedere alla difesa da quest'altro pericolo.

Ad ogni modo, sarebbe molto facile provvedere con una disposizione speciale di legge, se nascesse qualche dubbio relativamente a tale estensione. Stabilirla fin d'ora sarebbe d'altra parte prematuro. Intanto importa che i Consorzi si costituiscano per adottare ed attuare con unità di forze e d'azione i mezzi e i metodi già conosciuti e adottati per salvare la produzione viticola dai danni cagionati dall'invasione fillosserica. Noi sappiamo che cosa essi devono fare e con quali sistemi procedere per conseguire l'intento voluto.

Infatti nella campagna contro la fillossera sono gli stessi seguiti negli altri paesi, che hanno aderito alla Convenzione internazionale antifillosserica di Berna, dei quali ricordo la Francia, la Germania, la Svizzera, l'Ungheria. E noto, che secondo consiglia il bisogno, o ricorriamo al sistema distruttivo o estensivo delle piccole infezioni; o di quelle che minacciano grandi zone vitate; o quello curativo per le grandi infezioni e ciò pur di ritardare la morte delle viti. Insieme si attua il sistema della ricostituzione dei vigneti mediante legno americano. Invece per la *diaspis pentagona* siamo ancora nello stadio iniziale delle indagini, degli esperimenti, degli studi che si compiono dai nostri Istituti di entomologia agraria. Augu-

riamoci presto anche per la campagna contro i danni della *diaspis pentagona* esplicitare un'azione pratica efficace e in tal caso i Consorzi antifillosserici potranno servire a tale scopo. Ora vengo alle osservazioni che riflettono alcune disposizioni speciali del disegno di legge. Circa il parere della Deputazione provinciale, ha già detto il relatore le ragioni per le quali non si è creduto sempre necessario richiederlo.

Ad ogni modo accetto la proposta dell'Ufficio centrale come accettai ed era ovvio che si modificasse il disegno di legge ministeriale sopra questo punto, dopo che si mutarono alcune delle norme stabilite nel medesimo relativamente alla formazione dei Consorzi.

Con l'emendamento ora proposto resta l'obbligo di sentire la Deputazione provinciale nel caso in cui ciò si renda utile e necessario.

In ultimo il senatore Bettoni ha espresso l'opinione e il pensiero che i commissari addetti al servizio antifillosserico non siano distratti per altri uffici e meno per quelli amministrativi del Ministero. È quanto oggi si fa. Se alcuno di essi sta in Roma vi rimane unicamente nell'interesse di quei servizi. Ma d'altra parte è così vasta l'azione che dovranno spiegare i commissari ed abbiamo disgraziatamente tale diffusione della fillossera in tutto il Regno che hanno poco tempo da dedicare ad altre cure. Infatti dai tre comuni in cui si era scoperta la prima volta, essa nella sua marcia fatale si è estesa a quarantadue provincie ed ha invaso circa 600 mila ettari di terreno in 1442 comuni e minaccia altre zone finora immuni. Orbene, se vuoi esercitare una azione assidua di vigilanza e provvedere utilmente, l'opera di questi commissari sarà interamente assorbita dall'ufficio che sono chiamati a compiere; ed il Ministero non potrebbe distrarli o valersene per altri servizi.

Date queste spiegazioni non mi resta che ringraziare l'onorevole Bettoni della sua autorevole adesione al disegno di legge, ed esprimere con lui la fiducia che gli sarà favorevole il voto del Senato.

BETTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BETTONI. Ringrazio l'onor. ministro e l'onorevole relatore per le risposte e le spiegazioni

datemi, e per la parte che hanno fatto alle mie raccomandazioni.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo.

Art. 1.

In tutte le provincie del Regno nelle quali sarà ritenuto necessario, dovranno istituirsi, col concorso dello Stato, Consorzi fra i proprietari di vigneti e di terreni vitati per la difesa della viticoltura contro la fillossera.

(Approvato).

Art. 2.

Fermi restando allo Stato ed alle provincie le facoltà e gli obblighi loro attribuiti con la legge 4 marzo 1888, n. 5252, saranno ai Consorzi estese le disposizioni della legge 6 giugno 1901, n. 355, in quanto non siano modificate dalla presente legge.

(Approvato).

Art. 3.

I Consorzi potranno stabilirsi per provincia, per mandamento, per comuni o gruppi di comuni che abbiano identici interessi viticoli.

(Approvato).

Art. 4.

Sarà ritenuta necessaria la costituzione dei Consorzi quando il quarto dei proprietari di vigneti e terreni vitati possedenti almeno il terzo della superficie vitata ne facciano domanda al Prefetto.

Ricevuta la domanda dei proprietari il Prefetto, sentito il parere della Commissione provinciale e del Regio commissario, stabilirà la circoscrizione del Consorzio.

(Approvato).

Art. 5.

Qualora manchi la domanda di cui all'articolo precedente, il Prefetto, su richiesta del R. commissario, dovrà, nel termine e con le forme stabilite dal regolamento, invitare i proprietari di uno o più comuni a dichiarare se intendono costituirsi in Consorzio.

DI CAMPOREALE, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DI CAMPOREALE, *relatore*. A questo articolo, secondo il desiderio espresso dall'onorevole Bettoni, si devono aggiungere dopo le parole « su richiesta del R^o commissario, dovrà », le altre « sentita la Deputazione provinciale », ecc.

PRESIDENTE. Accetta il ministro quest'aggiunta?

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Siamo già d'accordo.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l'art. 5 con l'aggiunta proposta dall'onor. Bettoni, chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 6.

Il ministro d'agricoltura, sentito il parere della Commissione consultiva per la fillossera, potrà ordinare la costituzione di Consorzi quando la loro mancanza costituisca un danno od un pericolo per le provincie o pei comuni finitimi, ovvero si tratti della difesa di importanti regioni vitate tuttora immuni.

(Approvato).

Art. 7.

Potranno assumere le funzioni dei Consorzi le Associazioni, Unioni o Società cooperative regolarmente costituite che dal Ministero di agricoltura, udito il parere della Commissione consultiva per la fillossera, siano giudicate in grado di sostituire l'opera dei Consorzi stessi. In tal caso saranno a dette associazioni estese le disposizioni degli articoli 13, 14, 15 e 20 della presente legge.

(Approvato).

Art. 8.

Il ministro di agricoltura su domanda dei Consorzi interessati o su proposta del R. commissario, potrà, sentito il parere della Commissione consultiva per la fillossera, mutare la circoscrizione dei Consorzi, suddividerli o ordinare la unione di due o più Consorzi. Verificandosi uno di tali casi il fondo di cassa esi-

stente presso i Consorzi interessati, sarà proporzionalmente ripartito con le modalità da stabilirsi col regolamento.

(Approvato).

Art. 9.

Il Comune che rifiuti la compilazione e la pubblicazione degli elenchi e dei ruoli dei proprietari di vigneti e terreni vitati, cade sotto la sanzione dell'articolo 193 della legge comunale e provinciale.

I ricorsi degli interessati contro l'elenco sono ammessi nel termine di giorni 30 dalla sua pubblicazione, e sopra di essi provvederà definitivamente il Prefetto, udito il Consiglio di prefettura.

(Approvato).

Art. 10.

Nel termine di un mese dalla pubblicazione degli elenchi, il sindaco del comune capoluogo del progettato Consorzio, con avviso notificato dal messo comunale e pubblicato all'albo pretorio di ciascun Comune, convoca tutti i proprietari di vigne e di terreni vitati per deliberare se intendano costituirsi in Consorzio.

(Approvato).

Art. 11.

La Commissione consorziale sarà composta di un presidente e di 6 membri e durerà in carica 5 anni. Essa sarà nominata mediante elezione di secondo grado allorquando i Consorzi siano costituiti da più Comuni ed il numero dei proprietari iscritti negli elenchi non sia inferiore ai 500: mediante elezione diretta o di primo grado in tutti gli altri casi.

Nel primo caso il numero degli elettori consorziali sarà proporzionale alla superficie indicata negli elenchi, secondo il rapporto che verrà stabilito dalla Deputazione provinciale, sentito il parere della Commissione provinciale e del Regio Commissario. La metà degli elettori consorziali sarà nominata dalla Deputazione provinciale fra i maggiori contribuenti del Consorzio, l'altra metà dall'assemblea di tutti i contribuenti presieduta da un delegato prefettizio.

La convocazione dei contribuenti per la nomina degli elettori consorziali e quella delle

assemblee elettorali di primo o di secondo grado per la nomina della Commissione consorziale sarà fatta nei termini e con le norme che verranno stabiliti dal regolamento per la esecuzione della presente legge.

(Approvato).

Art. 12.

Almeno trenta giorni prima che scada il quinquennio della nomina della Commissione consorziale, il presidente di questa nel caso di elezione di secondo grado, convoca gli elettori consorziali per la nomina della Commissione, nel caso invece di elezione di primo grado convoca i proprietari iscritti negli elenchi pel medesimo scopo. Qualora egli non adempia a quella disposizione, vi provvederà d'ufficio il Prefetto.

Per le dette convocazioni ed elezioni, valgono le norme dell'articolo precedente.

(Approvato).

Art. 13.

Gli elettori consorziali nominati dai contribuenti o dalla Deputazione provinciale dureranno in carica cinque anni.

Trenta giorni prima che scada il quinquennio dalla loro nomina si dovrà procedere alla nuova loro elezione seguendo le norme indicate nell'art. 7.

(Approvato).

Art. 14.

La contribuzione annua dei consorziati in nessun caso potrà eccedere la misura di lire una per ogni ettaro di terreno vitato e sarà stabilita dalla Commissione consorziale ed approvata dal Ministero, sentita la Commissione provinciale.

Per la frazione di ettaro la tassa sarà intera se raggiunge l'estensione di mezzo ettaro, sarà ridotta alla metà se inferiore a mezzo ettaro.

Saranno esenti i proprietari di vigneti e di terreni vitati che posseggano, anche in vari appezzamenti, una estensione inferiore ad un quarto di ettaro. Essi non saranno compresi nel ruolo dei proprietari agli effetti dell'art. 4 della presente legge.

(Approvato).

Art. 15.

Gli esattori comunali incaricati di riscuotere le contribuzioni hanno l'obbligo di depositare per conto del Consorzio alla Cassa di risparmio postale, tutte le somme giacenti in cassa quando esse superano le lire cinquecento.

Le operazioni di deposito e rimborso sono regolate dalle disposizioni della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e dai relativi regolamenti. (Approvato).

Art. 16.

Negli elenchi, oltre a notare i trasferimenti della proprietà dei vigneti e dei terreni vitati, vi si apportheranno, ogni anno, quelle varianti che risultino dagli accertamenti eseguiti, giusta quanto dispone l'articolo 8 della legge 6 giugno 1901, n. 355, e saranno in conformità modificati ogni anno i ruoli di contribuzione.

(Approvato).

Art. 17.

Spetterà ai Consorzi oltre il promuovere la ricostituzione dei vigneti con legno resistente, anche la vigilanza contro la diffusione della fillossera e la esecuzione della relativa difesa nel territorio di ogni Consorzio.

Il Ministero di agricoltura però, sentito il parere della Commissione consultiva per la fillossera, potrà consentire l'applicazione del metodo distruttivo, per la difesa di un territorio consorziato, solamente quando le infezioni da distruggere non siano troppo estese o troppo sparse e quando mirino a salvaguardare importanti regioni vitate tuttora immuni.

ARRIVABENE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ARRIVABENE. In questo articolo si dice che spetterà ai Consorzi il promuovere la ricostituzione dei vigneti con legno resistente.

Qui certo si fa allusione (siccome la legge deve essere coordinata con quella del 1901 che riflette le Puglie), alla formazione in ciascun Consorzio di vivai di viti americane, anzi in quella legge mi pare che siavi una disposizione per cui il Governo stesso fornisce le talee e le barbatelle. Ora, io faccio una speciale raccomandazione all'onorevole ministro, ed è che

questi vivai dello Stato non solo abbiano ad essere bene coltivati, ma che, quando si tratta di potare dalla pianta i tralci per avere le talee, o di togliere le barbatelle dalla loro dimora, per trasferirle in altra località, si abbia una cura particolare per custodirle in luoghi appositi e spedirle bene imballate.

Potrei citare degli esempi di talee e barbatelle che sono giunte nei paesi dove il Governo le fornisce ai vivai di Consorzi, o di privati, in condizioni tali che la percentuale di quelle che attecchiscono è minima.

Ora, come possiamo preparare il legno resistente, come possiamo noi dare effetto alla legge sulla fillossera e promettere la ricostruzione dei vigneti distrutti, con talee e barbatelle fornite dallo Stato, quando questi soggetti che vengono dalle piantagioni dello Stato, sono male preparati, per trascuranza dei riguardi di cui hanno tanto bisogno perchè abbiano ad attecchire?

Faccio una semplice raccomandazione, che però ha una grande importanza, perchè l'onorevole ministro sa che quando le talee e le barbatelle che vengono date dai vivai dello Stato non attecchiscono, l'agricoltore empirico non ha più fede in questi mezzi, e si abbandona a quella fatale negligenza che è la reazione contro qualunque progresso dell'agricoltura.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i Senatori segretari a voler procedere alla numerazione dei voti.

(I signori segretari fanno lo spoglio delle urne).

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del disegno di legge sulla costituzione dei Consorzi per la difesa della viticoltura contro la fillossera.

MANASSEI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MANASSEI. Alcune osservazioni ch'io volevo fare le ha già fatte il collega Arrivabene, perciò non avrei più occasione di parlarne; ma siccome ho la parola, me ne servirò per rivolgere una domanda di chiarimento all'onorevole relatore, che è così competente, non solo come

relatore, ma come presidente della Commissione antifillosserica, per sapere quali sono veramente gli intendimenti del Governo intorno ai vivai delle viti americane.

Come benissimo disse il collega Arrivabene, in quest' articolo si fa allusione alla legge che regola questa materia per i Consorzi delle Puglie.

Ora là è stabilito in un articolo, che ogni Consorzio debba aver il suo vivaio. Domando prima di tutto di sapere se ogni Consorzio costituito avrà l'obbligo di formare questo vivaio, ed allora mi nasce il dubbio che i vivai così moltiplicati non sieno bene regolati e ben ordinati come quelli che ora regola lo Stato; stantechè occorre per questo, una competenza tecnica e una seria vigilanza di persone molto competenti. Ed osservo a questo proposito che lo Stato, con questa legge, non intende certo di rinunciare, nè ai suoi doveri, nè ai suoi impegni, perchè questa legge è legge che istituisce i Consorzi obbligatori per integrare l'azione dello Stato e non già che l'azione dello Stato integri l'azione dei Consorzi, quindi allo Stato deve rimanere sempre, come è indicato nell'articolo, non solo la direzione, ma la responsabilità maggiore di questo servizio, tanto più che le prove fatte non sono davvero ingloriose, e tanto più che la lotta finora sostenuta dallo Stato con le sole sue forze, ha dato risultati di cui dobbiamo esser soddisfatti. Si dice che sono infetti 500,000 ettari, ma se lo Stato non operava come ha operato, invece di 500,000 sarebbero stati forse 1,000,000. A me pare che non dobbiamo lamentarci ed essere malcontenti di quello che lo Stato ha operato e dobbiamo sempre contare che seguiti con la stessa energia, tanto più che, con questo, allo Stato resterà la responsabilità delle maggiori spese.

Non deve per l'istituzione dei nuovi Consorzi potersi supporre o temere che gli assegni che farà lo Stato a questo titolo siano diminuiti. E per questo che io desidero dall'onorevole relatore una parola di assicurazione, per quanto riguarda la formazione dei vivai, ritenendo che se questa difesa in gran parte resti allo Stato, sarà per il bene del servizio e per continuare la lotta contro la fillossera più efficacemente.

DI CAMPOREALE, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DI CAMPOREALE, *relatore*. Il senatore Arrivabene, ed il senatore Mauassei, entrambi hanno fatto utilissime raccomandazioni al ministro perchè siano eliminati alcuni inconvenienti che si sono verificati in passato rispetto alla distribuzione di talee e barbatelle. Farò osservare agli onorevoli colleghi che uno degli scopi appunto di questa legge è di eliminare gl'inconvenienti che si sono verificati anche in questa materia cogli antichi grandi vivai.

Quando si crearono questi vivai, molti anni addietro, si sapeva poco o niente della nuova viticoltura americana, e si è creduto a lungo, che bastava mettere delle viti americane in qualunque luogo, di qualunque genere fossero, perchè fosse risolto il problema della ricostituzione dei vigneti.

Ma l'esperienza e gli studi che si sono fatti da allora in poi hanno dimostrato che il problema è molto meno semplice di quello che allora non pareva.

Delle qualità, delle specie di viti americane, ve ne sono oggi delle migliaia e non tutte hanno lo stesso grado di resistenza, non tutte si adattano agli stessi terreni; non tutte hanno affinità con le viti nostrali che si vogliono riprodurre.

Ora, questo lavoro di adattamento delle viti americane alle condizioni speciali delle varie parti d'Italia, è un lavoro che non si poteva fare nei grandi vivai regionali che vi erano finora; è soltanto un lavoro di sminuzzamento, di esperimento locale che può facilitare la ricostituzione dei vigneti, col legno americano ed evitare agli agricoltori dolorosi e costosi insuccessi.

Quindi la necessità di moltiplicare questi vivai e di portarli a immediato contatto coi proprietari e coi fondi nei quali poi dovrà essere piantato il materiale prodotto.

Questo è indispensabile, se si vuol giovare alla ricostituzione della vigna italiana.

Ed è appunto questo il maggior pregio degli istituendi Consorzi, i quali faranno dei piccoli vivai locali e naturalmente concentreranno gli studi e gli esperimenti a quelle specie di viti americane che meglio si adattano ai terreni circostanti e ai quali poi dovranno distribuire il legno. E così saranno anche evitati gli inconvenienti che accennava l'on. Arrivabene, perchè è evidente che quando queste

viti saranno trasportate da un vivaio vicino potranno essere estirpate e portate nel fondo dove dovranno essere piantate in 24 o 48 ore, mentre ora se a Mantova, per esempio vogliono avere delle viti dal vivaio di Velletri, evidentemente passeranno 15 o 20 giorni, e, con gli abituali ritardi ferroviari, anche più. Nessuna meraviglia quindi se le barbatelle arrivano secche e si ha una forte percentuale di fallenze.

Il collega Manassei poi, facendo un giusto elogio a quello che fino ad ora ha fatto il Governo nella difesa contro la fillossera, ha espresso il desiderio che quest'azione non sia rallentata con l'istituzione di questi consorzi.

Credo che questo pericolo non ci sia. Il Governo data l'estensione presa dall'infezione non può, come nel passato provvedere da solo; deve essere aiutato dagli interessati, ma il Governo mantiene, pur istituendo i Consorzi, l'alta direzione su di essi. La mantiene perchè è un funzionario dello Stato il quale dà l'indirizzo tecnico ed ha l'alta sorveglianza e direzione di tutti i Consorzi, dallo Stato sussidiati in larga misura.

Ai Consorzi sono destinati dei delegati fillosserici, anch'essi funzionari dello Stato, e dallo Stato nominati e pagati. Niente perciò è mutato allo stato attuale delle cose sotto questo riguardo, perchè anche adesso tutte le operazioni antifillosseriche sono appunto affidate ai delegati antifillosserici. Se mutamento c'è, è un mutamento in meglio, perchè il metodo di reclutamento dei delegati antifillosserici d'ora innanzi darà molte maggiori garanzie di quello che non abbia dato per il passato. E così saranno eliminati molti inconvenienti giustamente lamentati, appunto perchè il crescente bisogno di delegati aveva costretto il Ministero molte volte a far scelta di persone che hanno fatto cattiva prova.

Quindi credo che il collega Manassei potrà essere rassicurato che, votata questa legge, non verrà per nulla attenuata l'alta sorveglianza del Ministero, sopra i servizi antifillosserici, anzi quest'azione sarà effettuata in modo più efficace e più utile all'agricoltura.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, indu-*

strià e commercio. L'onorevole relatore dell'Ufficio centrale ha, colla competenza che gli è stata giustamente riconosciuta, esaurientemente risposto alle acute osservazioni degli onorevoli senatori Arrivabene e Manassei.

Io posso soggiungere che da parte del Governo si porrà ogni cura a fine di evitare o almeno scemare gl'inconvenienti ai quali si è accennato. Anzi uno degli scopi della legge è quello d'impedire che quest'inconvenienti si rinnovino o si verificino. Dirò di più ed è che la esperienza fatta sui luoghi dove si sono formati ed hanno funzionato regolarmente i Consorzi col sistema che si propone di estendere a tutte le provincie d'Italia, ci affida che esso riuscirà ugualmente utile da per tutto, dove converrà attuarla.

Infatti nei quattro anni da che è in esecuzione la legge sui Consorzi pugliesi e sebbene il tempo trascorso non sia sufficiente a valutare tutti gli effetti dell'opera intesa alla ricostituzione dei vigneti, pure, mercè l'opera dei delegati tecnici, si è volta la mente a preparare anzitutto l'ambiente e si è fatto ed ottenuto molto. E ciò soprattutto per la concorde azione dello Stato e dei Consorzi. Poichè, e in ciò sono d'accordo col senatore Di Camporeale, non bastano le vigili cure e l'azione del Governo. Esse non possono intensificarsi e abbracciare vaste estensioni di centinaia di migliaia di ettari di terreno, invasi, minacciati dalla marcia disastrosa dell'insetto distruttore, senza l'aiuto e la cooperazione delle energie e delle iniziative locali. E questo è lo scopo precipuo del disegno di legge.

Questo si è fatto nel Teramano e nelle Puglie. Ivi si noverano ben 175 vigneti sperimentali; moltiplicati si sono i vivai; quasi tutti i delegati tecnici preparano le barbatelle innestate con nuovo metodo della forzatura. Si aprirono scuole d'innesto in cui si diedero 1425 lezioni per i 6000 alunni circa iscritti, dei quali oltre 4000 le frequentarono. Furono numerose le conferenze sulla viticoltura, l'enologia ed altri argomenti agrari. Inoltre si è avuto cura di compilare anche una carta viticola ed una monografia, che sarà tra breve pubblicata sulla viticoltura e l'enologia pugliese. Ben vedono quindi gli onorevoli senatori Arrivabene e Manassei che si preparano i mezzi di sostenere virilmente la campagna

contro i danni dell'infezione fillosserica anche nelle altre provincie.

PRESIDENTE. Se nessun altro fa osservazioni, pongo ai voti l'articolo 17, di cui ho dato già lettura.

(Approvato).

Art. 18.

La vigilanza sul servizio antifillosserico dovrà essere esercitata da un Regio commissario coadiuvato da due vice-commissari da nominarsi con decreto Reale su proposta del ministro di agricoltura d'accordo con quello del tesoro.

Nel regolamento saranno determinati gli assegni e le indennità spettanti al Regio commissario ed ai vice-commissari.

(Approvato).

Art. 19.

Sono a carico dello Stato gli assegni e le indennità spettanti al Regio commissario, ai vice-commissari ed ai delegati tecnici.

Potranno essere scelti come delegati tecnici i direttori delle cattedre ambulanti d'agricoltura ai quali, in questo caso, verrà solo retribuita una indennità da stabilirsi anch'essa col regolamento.

Tranne questa eccezione, tutti i delegati necessari per l'applicazione della presente legge saranno nominati per pubblico concorso.

ARRIVABENE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARRIVABENE. L'articolo 19 dispone che la scelta dei delegati tecnici sarà fatta tra i direttori delle cattedre ambulanti di agricoltura; e perchè non si potrà fare anche tra gli assistenti di esse? E domando ora al ministro, perchè non si estende la scelta pure a questi assistenti?

Noi non abbiamo in Italia grande abbondanza di giovani che possano fornire direttori e che si presentino ad un concorso; il loro numero sarà sempre scarso. Una delle grandi difficoltà da superare, sia dai titolari delle cattedre ambulanti, sia dagli assistenti, è quella di essere compresi, creduti, apprezzati dagli agricoltori.

Presso le cattedre ambulanti di maggiore

lavoro contiamo dei giovani assolutamente valenti; poichè, se alle scuole superiori di agricoltura si fornisce ai giovani il patrimonio scientifico, di rado si forma quello della pratica; i giovani predetti questa pratica non l'acquistano che presso le cattedre. Di più, se viene un giorno che come direttori per la fillossera abbiano da fare osservare questa legge ai proprietari di vigneti e ai coltivatori della vigna, bisogna che abbiano conquistata la fiducia di questi; e per godere la fiducia non basta che vadano là investiti del solo prestigio che può dare loro una nomina governativa; bisogna che godano la fiducia degli agricoltori, giacchè non giova illuderci, noi italiani siamo ancora molto in arretrato; abbiamo ancora l'empirismo dominante nelle pratiche agrarie, nelle campagne, perchè mancano le scuole elementari provinciali agrarie. Vi è ancora nel nostro paese una gran deficienza di cultura; e l'agricoltore ha bisogno di osservare prima degli esempi o prove sperimentali per acquistare quella certezza dei risultati, che non gli viene concessa dalla istruzione.

Talvolta, per mancanza d'istruzione, essi non si piegano ad obbedire al professore della cattedra. Per queste ragioni, io credo che i giovani assistenti delle cattedre ambulanti, e quelli che godono di speciali borse governative, non dovrebbero essere esclusi dall'essere impiegati nella lotta contro la fillossera, specialmente dove ci sia minaccia di grave invasione.

La mia non è una proposta, ma una modesta osservazione che rivolgo al ministro: egli ne terrà il conto che crederà. (Approvazioni).

DI CAMPOREALE, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI CAMPOREALE, *relatore*. Farò osservare all'onor. collega Arrivabene che estendere anche agli assistenti la disposizione dell'art. 19 potrebbe produrre qualche inconveniente. È stato già perfino discusso se era conveniente ammettere che possano essere nominati gli stessi direttori delle cattedre ambulanti per la ragione che il servizio contro la fillossera sarà in molti casi così assorbente da non potere essere cumulato con le tante altre mansioni che debbono disimpegnare, ed anche perchè vi possono essere degli ottimi direttori di cattedre ambulanti che non abbiano speciale competenza in

questo speciale ramo di agricoltura, la quale oggi si è specializzata, mentre non in tutte le nostre scuole di agricoltura vi sono corsi speciali per preparare adatto personale.

Per altro, se vi sono fra gli assistenti delle cattedre ambulanti, giovani che abbiano conoscenze speciali nella materia, nulla vieta si possono presentarsi al concorso ed il fatto di essere già assistenti di una cattedra potrà costituire un titolo a loro vantaggio di fronte agli altri concorrenti.

Spero che l'onor. senatore Arrivabene si persuaderà che è prudente lasciare l'art. 19 così com'è stato proposto.

ARRIVABENE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ARRIVABENE. Io non comprendo la specializzazione invocata dal senatore Di Camporeale.

I giovani che escono dalle scuole superiori di agraria dello Stato, non debbono specializzarsi, ma debbono possedere tutto il complesso delle cognizioni della scienza agraria; e trovandosi nel campo pratico, dinanzi agli agricoltori, essi debbono rispondere a ogni interrogazione.

Guai se uno dicesse: io non mi sono specializzato nella fillossera! Ma come! presso di noi, che siamo insidiati da tanti nemici vegetali ed animali, com'è possibile che un direttore di una cattedra od altro professore di agricoltura possa dire: io non mi sono specializzato in questa o in quell'altra materia?

Ciò sarebbe molto grave, signori senatori, e vorrebbe dire che quella cattedra o quell'istituto agrario non hanno nessuna influenza sui progressi dell'agraria nella zona dove operano. (*Approvazioni*).

L'onor. relatore ha detto: si presenteranno al concorso. Ma quei giovani, i quali agognano di andare piuttosto presso le cattedre, che l'esperienza di dieci o dodici anni ci ha insegnato quale progresso hanno saputo ottenere; quei giovani, ripeto, che desiderano appunto di stare presso una cattedra per fare il tirocinio e acquistare la pratica che l'istituto superiore d'agraria non ha loro dato, concorreranno essi al posto di direttore fillosserico per lasciare quello che hanno presso la cattedra di agricoltura? Ne dubito. Oppure potranno rimanere presso la cattedra come assistenti e aver l'incarico di direttori fillosserici?

Se così è, non ho altro da dire, ma certo ho voluto sostenere questa tesi, perchè da qualche tempo si osserva che gli allievi che escono dalle scuole superiori di agricoltura, dimostrano una certa deficienza di nozioni pratiche, e questi potrebbero concorrere e riuscire vittoriosi nel concorso.

Invece io darei sempre il mio voto a coloro che hanno acquistato la pratica presso qualche cattedra; quelle cattedre che vanno citate ad esempio per il progresso che hanno arrecato in tutti i rami dell'agricoltura, nelle zone agrarie nelle quali operano.

Io non insisto nella mia proposta; vuol dire che le mie parole rimarranno come un'osservazione che rappresenta il bisogno dei nostri vignaiuoli di avere a loro disposizione persone colte e pratiche ad un tempo stesso! (*Approvazioni*).

DI MARZO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI MARZO. Giacchè il senatore Arrivabene non insiste nel suo emendamento, potrei dispensarmi dal parlare; ma mi permetto di richiamare la sua attenzione sul fatto, che se si dà l'incarico ai delegati tecnici, anche nei Consorzi fillosserici, di direttori delle Cattedre ambulanti, si fa cosa consentanea alla loro missione. Essi debbono avere esatta conoscenza di tutto ciò che si riferisce all'agricoltura, non solo come arte, ma come scienza e come esperienza dei campi, in modo da corrispondere a tutte le esigenze degli agricoltori locali. Il direttore di Cattedra ambulante, insomma, dev'essere un perfetto agronomo e come tale diviene, per modo di dire, l'agronomo condotto della provincia o della zona agricola, alla quale estende la sua azione. A lui ricorrono gli agricoltori per consiglio e direzione nelle intraprese di migliorie agrarie e nella condotta delle colture.

Il volere concedere le funzioni di delegati tecnici agli assistenti, sarebbe una disposizione improvvida, se non esorbitante; quando si rifletta l'importanza pratica, economica dei detti Consorzi, destinati, nonchè a combattere la propagazione della fillossera, a conservare la viticoltura locale, mediante la ricostituzione dei vigneti resistenti all'insetto devastatore; donde la necessità d'impianti di estesi vivai di viti americane. Sicchè la direzione tecnica data ai

direttori affida meglio, specialmente dopo la pubblicazione dell'ultimo R. decreto che stabilisce, fra le norme di concorso a direttore di Cattedre ambulanti, dover essere i candidati forniti non solo del diploma di Scuola superiore di agricoltura, ma altresì di titoli che attestino di avere fatti corsi pratici di agronomia in Istituti dotati di poderi o di aver diretta una importante azienda agraria.

Si contenti dunque il senatore Arrivabene di lasciare così quale è la dizione dell'articolo 19; poichè, ripeto, la direzione tecnica di un Consorzio fillosserico è ben ardua; specialmente per l'impianto e la condotta dei vivai, che richiedono cognizioni largamente sperimentali e singolari attitudini: dirigere un vivaio di viti americane, oltre che a tutte le difficoltà a cui ha accennato l'onor. Di Camporeale, riguardanti la scelta delle varietà dei vitigni, che meglio e più possono corrispondere all'adattamento e come soggetti e come attecchimento e vigoria di vegetazione in determinati terreni, comprende anche le complicate difficoltà e delicate cure che richiedono gli studi sulla scelta di quei vitigni più adatti alle ibridazioni.

Ora, per adempiere a tutto ciò, occorrono doti non comuni. Però, non insistendo più l'onorevole senatore Arrivabene, io mi taccio.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCCO-ORTU, *ministro d'agricoltura, industria e commercio*. I senatori Di Camporeale e Di Marzo hanno posto in evidenza le ragioni tecniche che non consentono di modificare l'articolo 19 secondo il desiderio e il suggerimento del senatore Arrivabene.

Io fui mosso a proporlo da un altro ordine di considerazioni.

Non occorre che ricordi gli utili servizi che rendono le cattedre ambulanti e che il numero ne è molto limitato relativamente ai bisogni. E anzi noto che l'opera degli insegnanti a cui sono affidate è insufficiente a rispondere pienamente alle richieste ed ai servizi che l'insegnamento ambulante è chiamato a rendere in un paese eminentemente agricolo quale è il nostro. E quindi di evidenza che non possiamo distrarre il personale addetto alle cattedre ambulanti dall'ufficio cui deve dedicare le sue cure più assidue.

Non meno necessaria è l'opera degli assistenti. Ed anche per un'altra ragione. Essi soprattutto sono chiamati non solo a coadiuvare i direttori, ma a compiere un tirocinio non breve a fin d'acquistare le cognizioni pratiche che li preparino ad assumere la direzione delle nuove cattedre.

Una delle ragioni per cui abbiamo dovuto limitarci a non aderire alle domande di molte parti d'Italia che le chiedevano, è stata la mancanza di numero sufficiente di insegnanti idonei, perchè, se noi affidassimo l'insegnamento ambulante a mano inesperte, le cattedre, con la stessa rapidità con cui hanno prosperato in questi ultimi anni, decadrebbero, perchè perderebbero la fiducia degli agricoltori italiani. Lasciamo quindi che ciascuno compia il suo ufficio non solo, ma l'onor. Arrivabene, competentissimo in questa materia, sa che una delle tendenze dell'insegnamento ambulante è quella di specializzare le cattedre.

Ora, se gli assistenti fossero chiamati a compiere le funzioni di delegati tecnici, antifillosserici, ed a cumulare più uffici, ci metteremo in una via del tutto contraria.

Confido che il senatore Arrivabene giudicherà plausibili le ragioni che mi determinarono a formulare l'articolo come è stato proposto, e gli son grato che non abbia insistito nel suo emendamento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 19.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 20.

La scelta del delegato straordinario di cui all'articolo 11 della legge 6 giugno 1901, n. 325, potrà cadere anche fra i non proprietari di vigneti o di terreni vitati appartenenti al Consorzio.

Il decreto di scioglimento della Commissione consorziale fisserà i termini dell'amministrazione straordinaria e della convocazione dell'assemblea consorziale per procedere all'elezione della nuova Commissione nei termini e nei modi indicati dall'articolo 7.

(Approvato).

Art. 21.

Le Commissioni provinciali durano in carica 5 anni.

Il Regio Commissario interviene alle adunanze di esse con voto consultivo.

Alle Commissioni provinciali spetterà provvedere qualora l'assemblea consorziale non approvi i bilanci.

(Approvato).

Art. 22.

I locali occorrenti alle Commissioni consorziali saranno forniti dal Comune ove ha sede il Consorzio.

L'opera dei funzionari amministrativi e contabili occorrenti alle Commissioni consorziali sono forniti dai Comuni consorziati, ripartendosi la eventuale spesa, in proporzione alla estensione che ciascun Comune rappresenta.

Nel regolamento per l'applicazione della presente legge saranno indicate le norme per detta spesa ed i limiti entro cui dovrà mantenersi.

(Approvato).

Art. 23.

I locali occorrenti alle Commissioni provinciali saranno forniti dalla provincia.

L'opera amministrativa e contabile occorrente alla Commissione provinciale, sarà prestata dal delegato tecnico residente al capoluogo della provincia.

(Approvato).

Art. 24.

Le guardie nominate dai Consorzi per la osservanza dei divieti e per la vigilanza sono considerate come agenti di polizia giudiziaria.

ARRIVABENE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ARRIVABENE. Questo articolo, evidentemente, è il solo che accenni all'esecuzione di questa legge. Ora io richiamo l'attenzione del Senato e dell'onor. ministro sul fatto che proprio è il caso di dire col poeta:

Le leggi son, ma chi pon mano ad elle?

Perchè sta di fatto che tutte queste leggi, le quali riflettono la lotta che noi combattiamo contro le malattie parassitarie che colpiscono

la vite ed il gelso, si può dire che rimangono lettera morta. Pochi giorni or sono accadde a me di vedere un grande carro carico di rami potati di gelso, sui quali era stereotipata la florescenza biancastra della *diaspis pentagona*: mi rivolsi al conducente per sapere se gli erano note le disposizioni della legge contro quella malattia, ed egli ignorava di che si trattasse; quella legge eragli perfettamente sconosciuta. La mia raccomandazione quindi verte sulla necessità di dare la massima diffusione a queste leggi.

Non solamente quelli che sanno leggere e scrivere le debbono conoscere, ma sono specialmente gli agricoltori che ne debbono essere edotti. Da noi, in molte parti d'Italia, vi sono degli eccellenti agricoltori, quasi analfabeti. Bisognerà quindi trovare il mezzo per penetrare nelle viscere delle popolazioni agrarie, adoperando a tal uopo anche il sacerdote, il quale dal pulpito, quando è riunita la popolazione in chiesa, come fa per gli avvisi militari riguardanti la leva, così potrebbe far note tutte le disposizioni date da queste leggi, non che le multe comminate ai trasgressori di esse.

Così, ad esempio, la legge votata da noi per i carabinieri è assolutamente ignorata: ebbi notizia da un ufficiale superiore che le facilitazioni accordate per gl'ingaggi dei carabinieri, sono ignorate affatto dalle popolazioni; epperò non si è ancora stabilito quel movimento per potere avere il numero di allievi carabinieri che, secondo la legge, abbisognano. Dunque sono questi mezzi di pubblicità popolare che occorrono; perchè, onor. ministro, anche dal lato di chi eseguisce le leggi, è questione di onestà.

Tanto questa legge come quella sulla *diaspis pentagona* comminano delle multe abbastanza sensibili, e le persone della campagna sono sovente multate in base alla legge che ignorano! È una raccomandazione fervida che io faccio: non basta mettere una legge all'albo municipale, bisogna che entri nelle viscere della popolazione. E quando abbiamo certe rappresentanze municipali, affaccendate di tutt'altro che di ciò che interessa veramente le popolazioni, questi poveri agricoltori sono multati da un momento all'altro, e sovente l'applicazione delle disposizioni di legge è una vera ingiustizia, perchè i campagnuoli ignorano

completamente anche ciò che sia la malattia parassitaria delle viti e dei gelsi, e come si deve fare a combatterla, come prevenirla. (*Approvazioni*).

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Purtroppo la incuria lamentata dall'onor. Arrivabene è vera e dipende dalle condizioni di cultura delle nostre popolazioni specialmente rurali. Il Ministero di agricoltura, sia con l'insegnamento ambulante, sia con tutti i mezzi di propaganda dei quali può disporre, si adopera a migliorare le condizioni e le cognizioni delle classi agricole. E quest'opera assidua sarà continuata con instancabile costanza, specialmente nell'intento di diffondere tutto ciò che può essere utile a far ottenere, quando sia approvato il disegno di legge in discussione, che essa produca i maggiori vantaggi, nell'interesse della produzione viticola.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 24. Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 25.

Sono abrogate le disposizioni della legge 6 giugno 1901, n. 355, in quanto siano contrarie a quelle della presente legge, che si estende anche ai Consorzi delle provincie di Bari, Foggia e Lecce e dei mandamenti di Città Sant'Angelo e Pianella.

(Approvato).

Art. 26.

Per la esecuzione della presente legge e in specie per l'amministrazione e la contabilità dei Consorzi, sarà provveduto con regolamento da approvarsi per decreto Reale, su proposta del Ministro di agricoltura udito il Consiglio di Stato.

Potranno i Consorzi deliberare regolamenti speciali, che saranno esecutivi dopo l'approvazione del Ministero di agricoltura.

(Approvato).

Art. 27.

Mediante decreto Reale su proposta del ministro di agricoltura e commercio d'accordo con quello del tesoro, potrà essere autorizzato il prelevamento dagli stanziamenti iscritti nel bilancio per la ricerca e la distruzione della fillossera, di somme destinate ad accrescere, ove sia necessario, gli stanziamenti destinati alla ricostituzione dei vigneti con legno resistente.

(Approvato).

Art. 28.

È data facoltà al Governo del Re di pubblicare in testo unico le disposizioni della presente legge coordinate con quelle della legge 6 giugno 1901, n. 355.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di progetti di legge

RAVA, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Nè ha facoltà.

RAVA, *ministro della pubblica istruzione*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, che ha per titolo:

« Pagamento della somma dovuta ai Regi ospedali riuniti di S. Chiara in Pisa, per le spese sostenute in servizio delle cliniche universitarie dall'anno scolastico 1866-67 a quello del 1881-82 ».

Chiedo che questo disegno di legge sia esaminato dalla Commissione di finanze.

Ho pure l'onore di presentare al Senato un altro disegno di legge che ha per titolo:

« Esami di abilitazione all'insegnamento delle lingue straniere nelle scuole medie ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della pubblica istruzione della presentazione di questi due disegni di legge.

Per il primo il signor ministro domanda che sia esaminato dalla Commissione di finanze, e, non facendosi opposizione, così resterà stabilito. L'altro sarà stampato e distribuito agli Uffici.

Rinvio del disegno di legge: « Provvedimenti a favore dell'ospedale civile di Palermo e riforme di lasciti esistenti in Sicilia » (N. 435-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti a favore dell'Ospedale civico di Palermo, e riforme di lasciti esistenti in Sicilia ».

Interrogo l'onorevole presidente del Consiglio, ministro dell'interno, se consente che la discussione si apra sul progetto modificato dall'Ufficio centrale.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Accetto.

PRESIDENTE. Allora prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 435-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

ROSSI LUIGI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ROSSI LUIGI. Ho domandato la parola, non per discutere le disposizioni di questo disegno di legge, ma per pregare il Senato di sospendere la discussione; non per avversione ma al disegno di legge, quale è stato proposto, nè ai suoi fini, nè alle sue singole disposizioni, ma perchè non mi sento sufficientemente informato sulle disposizioni medesime.

Si tratta di trasferire nell'ospedale civico di Palermo, altre opere di beneficenza, altre fondazioni, lasciti, legati, congreghe, compagnie, e non ne vedo l'elenco.

Si tratta di far assorbire dal patrimonio dell'ospedale civico di Palermo il patrimonio di altre molteplici opere di beneficenza, e non vedo nessuna indicazione, nè della quantità, nè della natura dei beni, nè del loro valore.

Al disegno di legge che abbiamo dinanzi non è allegato nemmeno un bilancio nè dell'istituto assorbente, nè degli istituti che dovrebbero essere assorbiti.

Non basta; l'assorbimento dei beni obbligherà a sciogliere le amministrazioni che vanno a cessare. Ma con quali norme, con quali discipline? L'organico dell'istituto assorbente è sufficiente allo scopo, oppure si deve mutarlo, perchè sia coordinato alla nuova situazione di cose

che si va a creare? Ecco un altro punto interrogativo.

Io, ripeto, non ho nessunissima avversione a questo disegno di legge. Ma, poichè lo stesso Ufficio centrale, nella sua proposta, ha presentato degli emendamenti su punti capitali ed importanti del progetto, e conseguentemente è a presumere che esso dovrà ritornare alla Camera dei deputati, viene anche a mancare l'urgenza di discuterlo nell'ora che volge.

Per tutte queste ragioni, io prego il Senato di sospendere la discussione di questo disegno di legge, rinviandolo allo stesso Ufficio centrale col mandato di procurare quegli schiarimenti che abbiamo cercato invano nelle proposte che abbiamo dinanzi.

PRESIDENTE. Ora la parola spetterebbe all'onorevole Arcoleo, ma a me pare che la questione messa innanzi dall'onorevole Rossi Luigi sia una questione pregiudiziale, e debba perciò avere la precedenza.

ARCOLEO. Domando la parola contro la pregiudiziale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ARCOLEO. Ho chiesto la parola per fare qualche osservazione sulla pregiudiziale, perchè mi parrebbe un cattivo precedente, anche per l'ordine dei lavori del Senato.

Il collega Rossi, che spero non voglia essere ostile in massima al disegno di legge, ha deliberato in merito la questione. Ora, quando sul disegno di legge il presidente del Consiglio accetta gli emendamenti e si sono tolti gli ostacoli, a me pare sia buona consuetudine il discuterlo.

Se poi sorgono difficoltà, quali credo abbia in mente l'onorevole Rossi, vuol dire che il Senato potrà prendere le sue deliberazioni. Ma così, sul principio, confondere la ragione procedurale con la ragione di merito, significa già demoralizzare il disegno di legge, il che potrebbe costituire un cattivo precedente per l'ordine dei lavori parlamentari.

Non so comprendere l'espressione: l'ora che volge; ma mi pare che si possa discutere ancora per una settimana, ed il Senato potrebbe continuare nei suoi lavori.

DE MARINIS. Domando la parola sulla pregiudiziale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DE MARINIS. Signori senatori, qui non ci sono ambienti più o meno favorevoli nei quali si debba discutere questa legge. Questa legge è come tutte le leggi. L'ambiente nel quale esse si discutono è unico, quello della giustizia, sentita sempre dai componenti del Senato. È una legge intorno alla quale, diceva il collega senatore Rossi, mancano accertamenti indispensabili, mancano i fatti. Corrono voci gravi intorno alla esistenza o meno della possibilità che quest'ospedale esista, a confronto di bisogni veramente civili, veramente degni della civiltà presente.

Si tratta di sapere come quest'ospedale sarà mantenuto, e si tratta di dare perciò a quest'ospedale una prima dotazione, e si dice che questa prima dotazione deve essere il doppio milione che deve risultare...

PRESIDENTE. Prego l'onor. De Marinis di non entrare in merito.

DE MARINIS ...Parlo della necessità di specificare i fatti. Ed in secondo luogo la dotazione deve esser data sulle rovine di tutte le istituzioni determinate nell'art. 1° che esistono nella città di Palermo, nella provincia, nelle altre provincie altresì.

Ora io dico: si è arrivato financo a dichiarare e a sostenere che ai malati dell'ospedale non arrivano che poche migliaia di lire, delle molte che già sono in possesso dell'ospedale con la legge precedente. Vogliamo accertare se tutto questo è vero? Vogliamo accertare quali sono le rendite destinate all'alimento, alla cura, ed alla guarigione dei malati? Vogliamo accertare quali sono le rendite che verrebbero a mancare a quegli'istituti dei quali si è fatta l'enunciazione generica, parlandosi d'istituti aventi scopi di certo o di non certo genere, ma non se n'è determinata veramente la specificazione? Quando questi fatti mancano, io credo che il Senato abbia il diritto di dichiarare di non essere in grado di giudicare della opportunità di questa legge.

Quando, dunque, si fa la proposta dal collega Rossi di accertare i fatti intorno alla materia della quale si tratta, io credo che la sua domanda sia più che giusta, quella cioè di sospendere la discussione della legge, fino a quando una apposita Commissione abbia con un'inchiesta accertato i fatti, o che il Ministero del

l'interno, esso stesso, voglia accertare questi fatti.

Si tratta di una legge, è vero, di beneficenza, ma è molto grave il pensare che si proponga la trasformazione dell'indole degli'istituti, dichiarando esaurito lo scopo di essi. È gravissimo il caso ed il fatto anche che una Commissione speciale nominata, sia quella che debba esclusivamente giudicare intorno all'applicabilità della legge. Si dice che avverso alle deliberazioni di questa Commissione non vi sia il ricorso al Re, negando anche il ricorso all'azione giudiziaria.

Si tratta di cose importanti, ed io prego il Senato di attendere alla proposta dell'onor. senatore Rossi alla quale io mi associo.

PATERNÒ, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PATERNÒ, *relatore*. Il discorso del senatore De Marinis mi mette in un grande imbarazzo, perchè, mentre il senatore Rossi aveva, senza entrare in merito, detto le ragioni per le quali egli giudicava conveniente rimandare la legge e si poteva quindi discutere serenamente sulla sua proposta, senza entrare nel merito, il senatore De Marinis ha fatto un discorso nettamente contrario allo spirito della legge, mostrando, a suo modo di vedere, tutti i gravi inconvenienti che essa presenta e dicendo inoltre che corrono delle voci sull'amministrazione dell'ospedale, che non so quali possano essere, ma che, certamente, il senatore De Marinis avrebbe fatto meglio a lasciar procedere nella loro corsa e non fermarle per portarle in Senato.

Cosicchè la mia risposta ora è dubbia, perchè io vorrei fare in nome dell'Ufficio centrale piena adesione al desiderio del senatore Rossi, perchè, quando si chiede tempo per studiare meglio una questione, è dovere di cortesia di dare il tempo necessario per questo studio. È bensì vero che io sono pronto a qualunque discussione e che potrei anche in questo istante dare al senatore Rossi tutti gli schiarimenti ch'egli desidera, potrei togliergli tutti i dubbi che sono nella sua mente, compreso quello dell'elenco delle Opere pie che verrebbero ad essere convertite a favore dell'ospedale, perchè questo elenco è in gran parte allegato al progetto presentato dal Ministero Fortis alla

Camera, e quindi io non dovrei far altro che darne lettura.

Ma, di fronte alle manifestazioni del senatore De Marinis, pur disposto ad attendere ed a rimettermi, in nome dell'Ufficio centrale, all'opinione del Senato e del Governo, per ciò che riguarda la sospensiva, prego il Senato di consentirmi una parola di protesta contro le accuse ingiustificate mosse dal senatore De Marinis all'amministrazione dell'ospedale di Palermo, perchè non è possibile che resti negli Atti del Senato e nell'opinione dei senatori, l'eco del suono di una sola campana.

Esiste, è vero, una pubblicazione nella quale, interpretandosi *ad usum delphini* una relazione del prefetto di Palermo intorno all'ospedale, è detto che solo poche migliaia di lire restano per uso dei malati poveri.

L'affermazione (non parlo del senatore De Marinis, perchè, non c'è bisogno di dirlo, egli è nella più assoluta e completa buona fede) la affermazione, se è stata fatta in buona fede, come io amo credere, è effetto d'ignoranza.

Ed è effetto d'ignoranza perchè il prefetto di Palermo, senatore De Seta, in base ad un certificato rilasciatogli dal contabile dell'ospedale, divide in due parti gli introiti dell'ospedale stesso. Su di una parte di circa 400 mila lire, che rappresenta le rendite proprie lorde dell'ospedale, gravano le spese di amministrazione, il personale e le tasse, cosicchè rimangono disponibili le poche migliaia di lire cui è stato accennato...

PRESIDENTE. La prego di non entrare in particolari troppo minuti e di trattare solo il tema della pregiudiziale.

PATERNO', *relatore*... Mi è pur necessario di entrare in particolari per rispondere alle accuse mosse dal senatore De Marinis.

Gli autori di quella pubblicazione, onorevole De Marinis, dimenticano però che continuando a leggere nella relazione, si trova un altro introito di 338 mila lire, che è dato dai contributi dei vari enti. Quindi restano per i malati poveri, non le sole poche migliaia di lire, ma altre 338 mila.

Questo è scritto nella relazione del prefetto De Seta, e non era lecito, travisando le cose, affermare che solo pochi avanzi sono destinati a beneficio dei poveri.

Se ho sfiorato la discussione generale, prego

il Senato di scusarmi, ma era mio dovere chiarire questo punto. E ripeto sono qui disposto, come relatore, a fornire tutti i chiarimenti che intorno a questa legge possano darsi, ma questo non significa che io debba credere il Senato completamente preparato a discutere la legge; e, se altre indagini sono credute necessarie, non ho alcuna difficoltà, a nome anche dell'Ufficio centrale, di accettare un breve rinvio, perchè così si farà meglio la luce: con questo guadagneremo tutti e sarà più agevole sfatare questa specie di leggenda che si è voluta fare intorno a questa legge, leggenda che esiste solo nelle menti acciecate di quei pochi che sarebbero colpiti nei loro privati interessi.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Questa legge trae motivo dalla indeclinabile necessità di provvedere all'ospedale di Palermo, il quale ora si trova in condizioni tali che dovrebbe chiudersi, onde una città così importante verrebbe a mancare di un ospedale.

Per ovviare a ciò, il Governo è venuto nel proposito di provvedere nel modo indicato nel progetto di legge in esame. Io non sarei entrato nel merito di esso, se il senatore De Marinis si fosse fermato alla questione pregiudiziale. Ma tengo a mostrare che la questione è stata studiata, non improvvisata.

Nell'art. 1° vi è questa condizione singolare di cose cui si rimedia. Si tratta di opere di beneficenza che sono state vincolate per un decennio a favore dell'ospedale di Palermo, e queste verrebbero definitivamente trasformate a favore dell'ospedale stesso, eliminando così l'inconveniente, che ora si verifica, e cioè che, quantunque dette rendite siano ad esso devolute, le singole amministrazioni continuano rispettivamente a gestirle, e continuano a pagare inutilmente degli impiegati. È questo uno stato di cose cui indubbiamente dovevasi provvedere.

Nell'art. 3° si abrogano delle circolari borboniche, mercè le quali si veniva a modificare la volontà dei testatori, per devolvere a beneficio di privati delle somme in modo diverso dalla volontà stessa dei testatori.

Non mi fermo sulle altre disposizioni della

legge; ho voluto soltanto accennare che vi è uno stato di cose che evidentemente non può, e non deve continuare.

La riforma principale consiste nella trasformazione delle doti di maritaggio a beneficio dell'ospedale. Ora io non credo che vi sia forma di beneficenza più strana ed illogica che quella delle piccole doti di maritaggio, che non servono ad altro che a far fare dei non buoni matrimoni, promossi dalla avidità di riscuotere due o trecento lire e far pochi giorni di allegria. Si è infatti riconosciuto quasi da per tutto che la prima forma di beneficenza da trasformare sia appunto questa delle doti. Ciò non ostante, poichè si è espresso il desiderio di una istruzione ulteriore, convengo che sia bene farla, come sia bene altresì pubblicare il bilancio dell'ospedale di Palermo, e i predetti rescritti borbonici di cui non tutti hanno cognizione.

Aggiungo di più che, in vista dei reclami trasmessi da Palermo — e originati quasi esclusivamente da impiegati, che temono di veder cessato il loro stipendio, che ora godono senza far nulla, o da privati, interessati a mantenere uno stato di cose, creato da rescritti borbonici che violano la volontà dei testatori — l'amministrazione dell'ospedale ha fatto istanza al Ministero dell'interno, perchè fosse disposta una inchiesta sul funzionamento di quel Nosocomio.

Ed io, aderendo a questo desiderio dell'Amministrazione, che mi fu manifestato per mezzo del prefetto di Palermo, mandai sul posto un ispettore generale della beneficenza e un ispettore generale della Sanità pubblica, perchè esaminassero le condizioni dell'ospedale di Palermo dal punto di vista sanitario e amministrativo. Io ritengo che questi egregi funzionari potranno già essere a buon punto nella loro inchiesta, i cui risultati mi riservo di trasmettere all'Ufficio centrale.

E tanto più m'induco ad aderire alla richiesta breve proroga, inquantochè l'Ufficio centrale propone alcuni emendamenti, che riconosco indispensabili, e che renderanno necessario di ripresentare questa legge all'altro ramo del Parlamento, il quale attualmente è chiuso.

Per queste considerazioni consento al rinvio, proponendomi di trasmettere all'Ufficio centrale tutti i documenti che avrò nel frattempo raccolti, e confidando che il Senato vorrà ripor-

tare in discussione il presente disegno di legge con la maggiore sollecitudine possibile, sì da evitare che questa sospensione produca danno ad un'Opera pia indispensabile alla vita di Palermo, e la quale nelle condizioni attuali non potrebbe ulteriormente corrispondere alla sua finalità.

Infatti, se per qualche tempo si è andati innanzi, ciò è dovuto all'amministratore capo di questo ospedale, il quale ha versato del proprio delle somme per evitarne la chiusura; ma non potendosi fare certamente perenne affidamento sulla generosità di un privato, è necessario porre l'ospedale in condizioni da poter con le sue risorse funzionare. In questa fiducia io consento alla proposta del relatore.

PRESIDENTE. Il Senato ha udito la proposta sospensiva del senatore Rossi, accettata dall'Ufficio centrale e dal presidente del Consiglio. Coloro che l'approvano sono pregati di alzarsi. (Approvato).

La discussione di questo progetto di legge è rinviata ad altra seduta.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Tombola telegrafica a favore degli ospedali civili di Lanciano e di Vasto:

Senatori votanti	95
Favorevoli	68
Contrari	27

Il Senato approva.

Tombola telegrafica a favore dell'Ospedale civico di Terni:

Senatori votanti	96
Favorevoli	67
Contrari	29

Il Senato approva.

Modificazioni nelle competenze del personale delle scuole secondarie governative all'estero:

Senatori votanti	95
Favorevoli	86
Contrari	9

Il Senato approva.

Modificazioni agli stipendi ed all'organico del personale della giustizia militare:

Senatori votanti	92
Favorevoli	84
Contrari	8

Il Senato approva.

Modificazione alla legge sull'ordinamento del Regio esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra, relativi al personale degli stabilimenti militari di pena ed a quello dei depositi dell'allevamento cavalli:

Senatori votanti	92
Favorevoli	84
Contrari	8

Il Senato approva.

Istituzione del magistrato alle acque per le provincie Venete e di Mantova:

Senatori votanti	95
Favorevoli	84
Contrari	1

Il Senato approva.

Autorizzazione della spesa pel pagamento ai signori Talamo e Mannajuolo della somma ad essi dovuta, in seguito alla sentenza 11 dicembre 1905 della Corte di Appello di Roma, in ordine al progetto di una nuova aula nel palazzo a Montecitorio:

Senatori votanti	95
Favorevoli	74
Contrari	21

Il Senato approva.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

I. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Disposizioni per la leva sui nati nel 1887 (N. 495);

Autorizzazione al Governo di anticipare le somme occorrenti per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza diretti ad arrestare il movimento delle frane (N. 502 - *urgenza*);

Ruoli organici del personale civile insegnante della Regia Accademia navale e della Regia Scuola macchinisti (N. 450).

II. Votazione a scrutinio segreto del seguente disegno di legge:

Costituzione dei Consorzi per la difesa della viticoltura contro la fillossera (N. 389).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Alienazione di navi ed acquisto di carbone (N. 445);

Costruzione di un secondo bacino di carenaggio nel R. arsenale di Taranto (N. 446);

Convalidazione di decreti Reali coi quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio 1906-907 durante il periodo delle vacanze parlamentari dal 15 luglio al 26 novembre 1906 (N. 455);

Organico dei veterinari governativi di confine e di porto (N. 340);

Tombola telegrafica a favore dell'erigendo civico ospedale di Correggio (N. 468);

Modificazioni al ruolo organico della Regia scuola mineraria di Caltanissetta (N. 453);

Estensione agli impiegati delle Amministrazioni provinciali e delle istituzioni pubbliche di beneficenza della legge 6 marzo 1904, n. 88 (N. 439).

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1901-902 (N. 223);

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1902-903 (N. 224);

Distacco del comune di Vidracco dal mandamento di Vico Canavese e sua aggregazione al mandamento di Castellamonte (N. 419);

Aumento del fondo stanziato nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio, per il concorso dello Stato nella concessione dei mutui, in dipendenza dell'art. 9 della legge 18 agosto 1902, n. 356 (N. 451);

Chiusura dello stralcio della liquidazione dell'antico Monte di pietà di Roma (N. 396);

Aggregazione del comune di Guardialfiera al mandamento di Casacalenda (N. 418);

Separazione delle frazioni di Mercatino, Perticara, Secchiano, Uffogliano, Torricella e Sartiano dalla frazione di Talamello in provincia di Pesaro, e costituzione in due comuni autonomi (N. 421);

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 MARZO 1907

Tombola telegrafica nazionale a favore dell'ospedale di Reggio Calabria (N. 484);

Tombola telegrafica per l'ospedale di Città di Castello (N. 483);

Tombola telegrafica a favore della Società meteorologica italiana (N. 485);

Modificazioni all'art. 3, n. 5, della legge 12 dicembre 1875, n. 2837, che istituiva due

Sezioni temporanee di Corte di cassazione in Roma (N. 400).

La seduta è sciolta (ore 18.15).

Licenziato per la stampa il 24 marzo 1907 (ore 20)

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche



DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO NELLA TORNATA DEL 18 MARZO 1907

Istituzione del Magistrato alle acque per le Province Venete e di Mantova

Art. 1.

È istituito un ufficio per le opere idrauliche delle provincie di Venezia, Padova, Treviso, Vicenza, Verona, Rovigo, Udine, Belluno e del bacino della provincia di Mantova, compreso tra la sinistra del Po e del Mincio, che ha per recipiente di scolo il fiume Tartaro.

Questo ufficio prende il nome di Magistrato alle acque; ha sede in Venezia, e comprende in un unico compartimento amministrativo nei limiti ed agli effetti della presente legge i territori sopraindicati.

Per decreto Reale, su domanda dei rispettivi Consigli provinciali, altri bacini di Mantova e di provincie finitime potranno essere aggregati al compartimento del Magistrato alle acque.

Art. 2.

Il Magistrato alle acque provvede in conformità alle leggi, per il compartimento amministrativo summenzionato, al buon governo delle acque pubbliche — così nei riguardi del regime forestale come in quello delle opere idrauliche —, del sistema delle bonifiche e del regime dei porti, del lido del mare e dei fari.

Per la competenza e la direzione delle opere idrauliche attinenti al fiume Po e alle diramazioni del suo delta, comprese nel compartimento del Magistrato alle acque, sarà provveduto per regolamento. In ogni caso sui progetti di sistemazione, di difesa, di navigazione e di polizia riguardanti le opere suddette sarà sentito il parere del Comitato tecnico di Magistratura.

In casi di urgenza spetterà al Magistrato alle acque il servizio di difesa degli argini del Po compresi nel compartimento.

Art. 3.

Il capo del compartimento, presidente della Magistratura alle acque, sarà nominato tra i funzionari dello Stato con decreto Reale, su proposta del Consiglio dei ministri, e avrà lo stipendio annuo di L. 10,000.

Il presidente della Magistratura alle acque rappresenta il ministro dei lavori pubblici, dal quale dipende, ed è di fronte a lui responsabile di quanto si attiene ai servizi ed alle attribuzioni assegnategli dalla legge. Nei riguardi del regime forestale il presidente stesso rappresenta il ministro di agricoltura, industria e commercio e da lui dipende.

L'ufficio di presidente della Magistratura è incompatibile con quello di membro del Parlamento e di consigliere delle provincie, dei comuni e dei consorzi idraulici di difesa, di scolo, di bonifica e forestali nel territorio ad esso sottoposto.

Art. 4.

Il presidente della Magistratura alle acque ha alla sua dipendenza, per l'esecuzione della presente legge, tutto il personale tecnico ed amministrativo in questa legge contemplato e presiede il Comitato tecnico di Magistratura.

Tale Comitato tecnico si compone, oltre al presidente, di quattro ispettori superiori del

Real Corpo del Genio civile, di un ispettore superiore forestale e del capo dell'ufficio amministrativo.

In assenza del presidente il Comitato è presieduto dall'ispettore superiore più anziano.

Art. 5.

Il Comitato tecnico di Magistratura ha le funzioni di una sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici per le opere idrauliche e marittime del compartimento, secondo le leggi e i regolamenti vigenti per le sezioni del Consiglio medesimo.

Art. 6.

Una Commissione costituita da tanti delegati quante sono le provincie in tutte o in parte comprese nel compartimento del Magistrato alle acque, eletti per un quinquennio ciascheduno dal rispettivo Consiglio provinciale, e nel seno di questo, sarà sentita dal presidente della Magistratura quando si tratti della esecuzione di nuove opere, o d'importanti opere di difesa, o di conflitti fra provincie, comuni, e consorzi. Essa sarà presieduta dal presidente della Magistratura che potrà chiederne il parere ogni qualvolta lo creda utile.

Art. 7.

È approvata la tabella A annessa alla presente legge, che comprende il presidente della Magistratura alle acque, ed il personale del Genio civile e quello amministrativo posti alla sua dipendenza.

È autorizzata la maggiore spesa di lire 10,000 che sarà stanziata in apposito capitolo del bilancio del Ministero dei lavori pubblici, per lo stipendio del presidente della Magistratura alle acque.

Il personale del Genio civile, di cui alla tabella A, pur continuando a far parte del ruolo del Genio civile, percorrerà di regola tutta la carriera fino al grado di ispettore superiore negli uffici del compartimento stesso.

Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, udito il parere del presidente della Magistratura, saranno assegnati preferibilmente agli uffici del Veneto gli ufficiali del Genio civile che vi sono addetti alla data della

pubblicazione della presente legge e che ne faranno domanda, nonchè entro i limiti dei posti disponibili quelli degli altri uffici del Regno che pure ne faranno domanda.

Art. 8.

Al personale del Genio civile, di cui nella tabella A, saranno applicabili tutte le disposizioni delle leggi organiche del Genio civile, in quanto non sia derogato dalla presente legge. Nessun trasferimento nè temporaneo nè definitivo, od altro provvedimento, potrà esser fatto riguardo al detto personale, nè alcun incarico estraneo alle ordinarie attribuzioni gli potrà essere affidato, senza la richiesta o il preventivo parere del presidente della Magistratura, al quale sarà riservata la esclusiva facoltà di distribuire il personale stesso fra i vari uffici del compartimento, e di disporne i trasferimenti da un ufficio all'altro.

Nella destinazione di ingegneri-allievi negli uffici del compartimento sarà data la preferenza agli ingegneri che in concorsi banditi dal Ministero abbiano dato prove di speciale capacità nelle discipline idrauliche.

Nel caso di promozione a gradi fino a quello di ingegnere capo, per i quali non esistano contemporaneamente vacanze negli uffici dipendenti dal presidente della Magistratura, l'ufficiale promosso potrà, quando il servizio lo esiga, ed in seguito a richiesta del presidente, rimanere a disposizione del presidente stesso per prestar servizio presso l'ufficio centrale di Venezia, o presso gli altri uffici.

Il più anziano fra gli ispettori superiori addetti al Magistrato sarà aggiunto con diritto di voto al Comitato del personale del Genio civile di cui all'art. 9 della legge 22 agosto 1895, n. 547.

Gli ispettori superiori di cui alla tabella A risiedono presso il Magistrato alle acque in Venezia e intervengono, se invitati dal ministro, alle adunanze generali del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Intervengono alle sedute delle sezioni quando per casi speciali siano invitati dal presidente del Consiglio.

Art. 9.

Il personale di custodia del compartimento sarà nominato dal ministro dei lavori pubblici

su proposta del presidente della Magistratura.

Saranno fissate per regolamento le norme per l'ammissione e pei provvedimenti relativi al personale di custodia e di guardia.

Art. 10.

Agli uffici del Genio civile, attualmente esistenti nel compartimento territoriale del Magistrato alle acque, rimangono affidate, sotto la dipendenza dell'Amministrazione centrale, tutte le altre attribuzioni loro conferite dalle leggi e non comprese nella presente.

Il ministro dei lavori pubblici, con decreto motivato, potrà però delegare al Magistrato alle acque quelle funzioni che l'esperienza dimostrasse compatibili con le attribuzioni speciali ad esso affidate da questa legge, e che risultassero utili nell'intento di rendere più facile e più sollecito il disbrigo degli affari.

Art. 11.

Presso la sede del Magistrato alle acque risiederà agli effetti della presente legge il personale forestale quale risulta dalla tabella *B* annessa alla presente legge.

È autorizzata la spesa relativa di lire 13,400, e sono consentite le analoghe variazioni nel bilancio del Ministero d'agricoltura, industria e commercio.

Il personale forestale necessario per lo studio e la esecuzione dei lavori di sua competenza, derivanti dalla presente legge, dipenderà nei riguardi tecnici dal presidente della Magistratura e costituirà un reparto speciale destinato a prestare servizio nel compartimento del Magistrato.

Tanto il personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici quanto il personale forestale, pure essendo posti alla dipendenza del Magistrato alle acque, continueranno a far parte dei rispettivi organici.

Art. 12.

In relazione all'art. 2 (comma primo) della presente legge il Governo del Re è autorizzato:

a riordinare gli insegnamenti sulle discipline idrauliche che già esistono nella scuola di applicazione della R. Università di Padova

e ad istituirne altri sulle stesse discipline e sulle applicazioni tecniche che vi si riferiscono, modificando il ruolo organico del personale;

ad aggiungere alla dotazione i maggiori stanziamenti necessari per i laboratori ed i gabinetti; per le esercitazioni pratiche ed i viaggi di istruzione, e per provvedere a conferenze di eminenti tecnici specialisti.

La spesa annua non potrà eccedere le lire 40,000 e sarà iscritta nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione a cominciare dall'esercizio 1907-908.

Il ministro della pubblica istruzione, sentiti il Consiglio direttivo della Scuola ed il Consiglio superiore della pubblica istruzione, ha facoltà di autorizzare con decreto Reale la concessione di un diploma nelle discipline idrauliche.

Con regolamento da approvarsi con decreto Reale saranno dati tutti i provvedimenti per la esecuzione di queste disposizioni.

Art. 13.

Al Magistrato alle acque è affidato l'incarico di provvedere alla raccolta ordinata e metodica delle osservazioni idrografiche, in relazione alle metereologiche, che riguardano i fiumi e loro bacini montani del compartimento, la laguna ed il mare di Venezia, sentita un'apposita Commissione scientifico-tecnica da nominarsi secondo le norme da stabilirsi nel regolamento.

Al Magistrato alle acque sono pure affidati: lo studio sistematico permanente di tutti i corsi d'acqua e loro bacini e della laguna; la preparazione, anche di propria iniziativa, dei progetti per opere idrauliche, di loro sistemazione, di difesa o di perfezionamento nel territorio ad esso sottoposto, per le relative proposte al Ministero dei lavori pubblici.

Art. 14.

Spettano al Magistrato alle acque nei limiti territoriali determinati dalla presente legge:

a) le attribuzioni assegnate al Ministero dei lavori pubblici dalle seguenti leggi cogli articoli qui indicati;

dalla legge sulle *opere idrauliche*, testo unico, 25 luglio 1904, n. 523;

art. 7: per l'istruttoria a richiesta degli interessati o per iniziativa del Governo, al fine della iscrizione delle opere in 3^a categoria comprese quelle di rimboscamento e rinsodamento dei terreni montani che alle opere medesime siano naturalmente collegate e coordinate, ferma restando l'iscrizione stessa per decreto Reale, sentiti i Consigli comunali e provinciali;

art. 14: per la dichiarazione della obbligatorietà delle spese per opere di 4^a categoria delle quali è detto nel comma terzo e per l'alta sorveglianza sulla esecuzione di opere di 3^a categoria delle quali nel comma quinto;

art. 15: per l'autorizzazione, nei casi e modi ivi stabiliti, agli ufficiali del Genio civile per la compilazione di progetti e direzione di lavori di opere idrauliche delle tre ultime categorie;

art. 40, comma primo: per l'approvazione dei progetti esecutivi di opere di 3^a categoria comprendenti anche i lavori di rimboscamento o di rinsodamento dei terreni montani, naturalmente collegati e coordinati colle opere stesse, entro il limite di costo di L. 200,000, ferma restando oltre tale limite l'approvazione dei progetti al Ministero dei lavori pubblici sentito il parere della Commissione speciale di cui al comma 2°;

art. 61: per la manutenzione, riparazione, nuove costruzioni e custodia degli argini e servizio di guardia lungo le arginature;

art. 98: per le costruzioni e variazioni delle diverse opere ivi specificate lungo le sponde o negli alvei dei fiumi e torrenti;

dalla legge *sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi*, testo unico 22 marzo 1900, n. 195;

art. 8: per gli studi sulla determinazione del perimetro di ciascuna bonifica ed eventualmente dei bacini nei quali essa possa essere divisa; la compilazione dei progetti di massima ed esecutivi, col riparto delle spese tra gli enti e i proprietari interessati, secondo le quote di contributo obbligatorio per legge; la formazione o l'approvazione del piano di classificazione dei beni di proprietà privata da assoggettare alla tassa speciale di bonificazione;

art. 10, 25, 30 e 31: per la revisione dei progetti tecnici e dei rispettivi piani economici presentati dagli enti interessati per la concessione delle bonifiche, e le conseguenti proposte al

Ministero dei lavori pubblici per l'approvazione, per la concessione e per la determinazione della quota di concorso dello Stato;

art. 50: per la nomina della Commissione di accertamento del compimento delle bonifiche;

b) le attribuzioni assegnate al Ministero di agricoltura, industria e commercio dalla legge *forestale* 20 giugno 1877, n. 3917;

art. 5: per la nomina di un ingegnere a membro del Comitato forestale;

art. 11, comma primo: per il rimboschimento dei terreni vincolati;

dalla legge *sui rimboschimenti* 1° marzo 1888, n. 5238:

articoli 1 e 2: per la formazione degli elenchi dei terreni da rimboschire o da rinsodare, proponendone, ove occorra, al Ministero d'agricoltura, industria e commercio la espropriazione a' termini degli articoli 11, 12 e 15.

Spettano in particolare al presidente della Magistratura nello stesso territorio:

c) l'approvazione in linea tecnica dei progetti che abbiano avuto il voto favorevole del Comitato tecnico di Magistratura nei limiti della competenza di questo segnati dall'art. 5;

d) le attribuzioni assegnate ai prefetti:

dalla legge *sulle opere idrauliche*, testo unico 25 luglio 1904, n. 523:

articoli 2, 57, comma primo; 58, comma terzo, 59, per gli argini ed altre opere che riguardano il regime delle acque, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 101, per la pulizia delle acque pubbliche;

art. 77: la determinazione delle norme generali da osservare o da introdurre nei regolamenti speciali per le darsene e luoghi di pubblico approdo sui corsi di acque pubbliche;

art. 80 e seguenti: la determinazione delle norme generali e speciali per la fluitazione dei legnami a' termini degli articoli 80 e seguenti, ferma per le une e per le altre la cura della esecuzione e della vigilanza nelle autorità provinciali e locali;

dalla legge *sulle bonificazioni* sopra citata:

art. 13: la presidenza della Commissione di vigilanza sull'esecuzione dei lavori delle bonificazioni, nella quale potrà farsi rappresentare da un suo delegato;

dalla legge *sui porti, spiagge e fari*, testo unico 2 aprile 1885, n. 3095;

e) la facoltà di proporre ai prefetti di sollevare i conflitti di attribuzione di cui all'art. 1 e seguenti della legge 31 marzo 1877 n. 3761;

f) la vigilanza sull'azione dei Consorzi difesa, di scolo, di bonifica e forestali, ferme restando la sorveglianza governativa e la tutela nelle autorità che ne sono investite secondo le leggi vigenti; la facoltà di promuovere dalle autorità competenti gli stanziamenti di ufficio a norma di legge nei rispettivi bilanci delle somme necessarie per i lavori ordinati o intrapresi e per la conservazione degli eseguiti, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento; il coordinamento dell'azione dei Consorzi stessi secondo l'interesse generale del buon regime delle acque e la necessità della difesa; nonchè il promuovere in casi eccezionali la riunione tecnica e amministrativa di più comprensori fra di loro per le esigenze idrauliche dei terreni, con le cautele e le garanzie di legge per i Consorzi esistenti; la nomina di rappresentanti del Governo nei consigli d'amministrazione dei Consorzi stessi alle opere dei quali contribuisce lo Stato, per quanto riguarda la costruzione e la manutenzione delle opere; e l'esame dei risultati tecnici, agricoli, igienici ed economici delle opere eseguite;

h) la facoltà di convocare le rappresentanze di Consorzi o loro apposite delegazioni per trattare insieme sotto la sua presidenza e risolvere per amichevoli componimenti i loro conflitti in materia di acque o di opere, salvo ratifica da parte delle rispettive assemblee, quando occorra per legge; come pure per derimere e comporre contrasti tra la legale rappresentanza del Consorzio e consortisti. I risultati delle convocazioni saranno consacrati in verbale giusta le norme dettate dal regolamento e di essi sarà tenuto conto nell'esame degli eventuali ricorsi;

i) le proposte motivate, in concorso coi prefetti delle rispettive provincie per gli scioglimenti delle amministrazioni dei Consorzi sopradetti, e delle nomine dei commissari straordinari;

k) la gestione tecnica economica ed amministrativa dei lavori concernenti opere idrauliche di 1^a e 2^a categoria, opere marittime e di bonificazione di prima categoria, riservate però al Ministero dei lavori pubblici le attribuzioni assegnategli in argomento con le leggi 2 aprile 1885, n. 3095, e 22 marzo 1900, n. 195;

l) le proposte di formazione e di modifica-

zione dei regolamenti per la conservazione degli argini e dei manufatti, per la difesa loro in tempo di piena e per l'esercizio della navigazione, della fluitazione, ed occorrendo, le proposte di nuovi regolamenti;

m) la direzione delle opere di rimboscimento già affidate ai Comitati forestali dall'art. 11 della legge 20 giugno 1877, n. 3917;

n) la facoltà di provvedere alla esecuzione dei lavori, delle provviste e dei servizi in genere da esso dipendenti col mezzo delle trattative private o ad economia nei casi nei quali tale facoltà è attribuita dalle leggi al ministro dei lavori pubblici.

Nulla è innovato alle norme amministrative vigenti in materia di concessioni per derivazioni di acque pubbliche. Il Magistrato alle acque dovrà però essere inteso prima che le domande per nuove concessioni sieno ammesse all'istruttoria, e sui risultati dell'istruttoria medesima.

La polizia idraulica nei riguardi delle concessioni già esistenti e di quelle che verranno concesse spetterà al Magistrato.

Art. 15.

A deroga dell'art. 5 del testo unico approvato con Regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, e per un periodo di tre anni dalla pubblicazione della presente legge, è data facoltà al ministro dei lavori pubblici, sopra proposta del presidente approvata dal Comitato tecnico di Magistratura e sentiti i Consigli provinciali delle provincie interessate, di ordinare nella zona territoriale del compartimento, la iscrizione in seconda categoria delle opere idrauliche in essa non ancora classificate, provvedendo del pari alla iscrizione in categorie inferiori di opere, per avventura, classificate nella seconda categoria.

Le spese a carico dello Stato per la sistemazione di dette opere di seconda categoria, non potranno superare l'importo di tre milioni, e dovranno distribuirsi in dieci esercizi a cominciare dall'anno finanziario 1907-908.

Il ministro dei lavori pubblici provocherà a ermini di legge i relativi decreti Reali per le singole assegnazioni.

Art. 16.

Contro i provvedimenti del presidente della Magistratura è ammesso il ricorso al ministro

dei lavori pubblici a norma dell'art. 379 della legge sulle opere pubbliche, in quanto non sieno provvedimenti spettanti al ministro e delegati al presidente della Magistratura dalla presente legge.

Contro i provvedimenti definitivi dalle vigenti leggi attribuiti ad altre autorità ed ora deferiti al presidente della Magistratura e contro i provvedimenti definitivi del ministro è ammesso il ricorso alla IV e alla V Sezione del Consiglio di Stato, secondo la rispettiva competenza.

Art. 17.

È riservata al presidente della Magistratura alle acque, udito il Comitato tecnico di magistratura, la facoltà di approvare, in casi di urgenza, i progetti di opere relative al compartimento da esso amministrato, o alla difesa degli argini del Po, a termini dell'art. 2, nonchè di autorizzarne e disporre la esecuzione quando il loro importo non ecceda la somma di lire 200,000, e le opere medesime sieno state debitamente autorizzate per legge, e comprese in fondi stanziati in bilancio.

Art. 18.

Le disposizioni degli articoli 9, 14, 15 del testo unico 17 febbraio 1884, n. 2016 sulla amministrazione e sulla contabilità dello Stato, e quelle degli articoli 43, 45, 47 e 71 del relativo regolamento non si applicano ai contratti per lavori approvati dal ministro o dal presidente della Magistratura alle acque, quando il loro ammontare non ecceda L. 200,000.

Tali contratti però non potranno avere esecuzione ove essi non riportino l'approvazione a maggioranza assoluta del Comitato tecnico di magistratura.

Art. 19.

Per le opere, le spese contemplate dalla presente legge e per quelle necessarie all'applicazione dell'art. 13, saranno istituiti appositi titoli e capitoli nella parte ordinaria e straordinaria del bilancio dei lavori pubblici.

Nulla però è derogato alle discipline e cautele prescritte intorno al controllo sugli impegni ed alle registrazioni dei contratti dalle leggi

sulla contabilità di Stato e sull'ordinamento della Corte dei conti.

Alle spese occorrenti per i servizi del Magistrato alle acque sarà provveduto con mandati a disposizione e di anticipazione, emessi dall'Amministrazione centrale dei lavori pubblici a favore del capo del compartimento o di chi ne fa le veci.

I mandati a disposizione potranno essere emessi per somma non eccedente le 250,000 lire e quelli di anticipazione in caso di opere da farsi in economia per non oltre 50,000 lire.

I fondi posti a disposizione del capo del compartimento saranno dal medesimo erogati mediante buoni, a favore dei creditori, tratti sulla sezione di tesoreria provinciale di Venezia, o mediante aperture sussidiarie di credito a favore dei funzionari residenti nel compartimento da prenotarsi a cura del locale delegato del tesoro, sul mandato del quale vengono attinte e da trasferirsi sulle sezioni di tesoreria delle provincie, nelle quali risiedono i detti funzionari.

Di tali aperture sussidiarie di credito verrà dai funzionari delegati reso conto al capo del compartimento, il quale comprenderà le contabilità relative nel proprio rendiconto.

Per i pagamenti superiori alle L. 250,000 sarà provveduto con mandati diretti da emettersi dall'Amministrazione centrale dei lavori pubblici.

A cura del Ministero del tesoro saranno sottoposte a verifica, almeno una volta all'anno, le scritture e le casse pertinenti alla gestione del Magistrato alle acque.

Art. 20.

Alla stipulazione dei contratti presso il Magistrato alle acque sarà delegato con decreto ministeriale un segretario amministrativo.

Art. 21.

Le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge saranno punite a norma dell'articolo 374 e seguenti della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, allegato F.

Art. 22.

Tutte le disposizioni contrarie alla presente legge sono abrogate.

Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge con Regio decreto, sentito il Consiglio di Stato, sarà approvato il regolamento il quale determinerà le norme per l'esecuzione della presente legge.

Il Governo del Re, udito il Comitato tecnico

di Magistratura ed il Consiglio di Stato, è autorizzato a pubblicare in testo unico tutte le disposizioni di legge tuttora vigenti nelle provincie formanti parte del compartimento amministrato dal Magistrato alle acque e per le materie relative alla sua competenza.

TABELLA A.

PERSONALE DEL REGIO MAGISTRATO ALLE ACQUE

Presidente della Magistratura alle acque — *Stipendio annuo L. 10,000*

Personale del Corpo Reale dei Genio civile addetto al Magistrato alle acque.

GRADO E CLASSE	Numero	Stipendio individuale	Spesa complessiva
Personale superiore.			
Ispettori superiori di 1 ^a classe	2	9,000	18,000
Id. id. di 2 ^a id.	2	8,000	16,000
Ingegneri capi di 1 ^a classe	7	6,000	42,000
Id. id. di 2 ^a id.	4	5,000	20,000
Ingegneri di 1 ^a classe	16	4,000	64,000
Id. di 2 ^a id.	15	3,500	52,500
Id. di 3 ^a id.	11	3,000	33,000
Ingegneri allievi	8	2,000	16,000
Personale subalterno.			
Aiutanti principali	9	3,500	31,500
Id. di 1 ^a classe	21	3,000	63,000
Id. di 2 ^a id.	20	2,400	48,000
Id. di 3 ^a id.	12	1,800	21,600
Personale d'ordine.			
Archivisti	4	2,500	10,000
Ufficiali d'ordine di 1 ^a classe	10	2,000	20,000
Id. id. di 2 ^a id.	6	1,500	9,000
Id. id. di 3 ^a id.	3	1,200	3,600
Personale di servizio.			
Inservienti di 1 ^a classe	6	1,200	7,200
Id. di 2 ^a id.	7	1,000	7,000
Id. di 3 ^a id.	6	900	5,400
			487,800

AVVERTENZA. — Al presidente della Magistratura sono dovute le indennità spettanti ai presidenti di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Segue TABELLA **A.**

Personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici addetto al Magistrato alle acque.

GRADO E CLASSE	Numero	Stipendio individuale	Spesa complessiva
Personale amministrativo.			
Capo sezione amministrativo di 1 ^a classe	1	5,000	5,000
Segretario amministrativo di 1 ^a classe	1	4,000	4,000
Id. id. di 2 ^a id.	1	3,500	3,500
Personale di ragioneria.			
Segretario di ragioneria di 1 ^a classe	1	4,000	4,000
Id. id. di 2 ^a id.	1	3,500	3,500
Personale d'ordine.			
Archivista di 2 ^a classe	1	3,200	3,200
			23,200

TABELLA B.

Personale forestale che risiederà presso il Magistrato alle acque.

GRADO E CLASSE	Numero	Stipendio individuale	Spesa complessiva
Ispettore superiore forestale di 1 ^a classe	1	6,000	6,000
Id. forestale di 1 ^a classe	1	4,000	4,000
Sotto-ispettore forestale	1	2,500	2,500
Sorvegliante forestale	1	900	900
			13,400





CLXXIII.

TORNATA DEL 19 MARZO 1907

Presidenza del Presidente CANONICO.

Sommario. — *Approvazione dei disegni di legge: « Disposizioni per la leva sui nati nel 1887 » (N. 495); « Autorizzazione al Governo di anticipare le somme occorrenti per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza diretti ad arrestare il movimento delle frane » (N. 502) — Dopo osservazioni e dichiarazioni del ministro della marina e del senatore Bava-Beccaris, relatore, si rinvia allo scrutinio segreto il disegno di legge: « Ruoli organici del personale civile insegnante della Regia Accademia Navale e della Regia scuola macchinisti » (N. 450 — Votazione a scrutinio segreto — Nella discussione generale del disegno di legge: « Alienazione di navi ed acquisto di carbone » (N. 445), parlano i senatori Vacchelli, Finali, presidente della Commissione di finanze, Bettoni, il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed il ministro della marina — Senza osservazioni si approvano gli articoli e la tabella del disegno di legge — Si discute il disegno di legge: « Costruzione di un secondo bacino di carenaggio nel Regio Arsenale di Taranto » (N. 446) — Dopo una domanda del senatore Borgatta, a cui risponde il ministro della marina, si chiude la discussione generale, e senza osservazioni si votano i due articoli del disegno — Approvazione dei disegni di legge: « Convalidazione di decreti Reali coi quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal Fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio 1906-907, durante il periodo delle vacanze parlamentari dal 15 luglio al 26 novembre 1906 » (N. 456): « Organico dei veterinari governativi di confine e di porto » (N. 340); « Tombola telegrafica a favore dell'erigendo civico ospedale di Correggio » (N. 468); « Modificazioni al ruolo organico della Regia scuola mineraria di Caltanissetta » (N. 453) — Presentazione di un disegno di legge — Discussione del disegno di legge: « Estensione agli impiegati delle Amministrazioni provinciali e delle istituzioni pubbliche di beneficenza della legge 6 marzo 1904, n. 88 » (N. 439) — Il senatore Paternostro, relatore, riferisce su di una petizione riguardante il disegno di legge ed il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ne accetta le conclusioni, che sono anche approvate dal Senato — Senza osservazioni si votano gli articoli del disegno di legge — A proposta del Presidente del Consiglio, si rimanda alla ripresa dei lavori parlamentari la discussione di alcuni disegni di legge — Risultato di votazione.*

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti il presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed i ministri dei lavori pubblici, dell'agricoltura, industria e commercio, della marina, della guerra, di grazia e

giustizia e culti e il sottosegretario di Stato per il tesoro.

ARRIVABENE, segretario. Dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Disposizioni per la leva sui nati nel 1887 » (N. 495).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni per la leva sui nati nel 1887 ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 495).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale, e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Gli iscritti della leva sulla classe 1887 che siano riconosciuti idonei alle armi e non abbiano diritto all'assegnazione alla terza categoria, saranno arruolati in prima categoria. È fatta eccezione per quelli provenienti dalle leve anteriori a quella sulla classe 1872 e per quelli provenienti dalla leva sulla classe 1876, che, pel numero già avuto in sorte, avessero dovuto essere assegnati alla seconda categoria, i quali, in caso di riconosciuta idoneità alle armi, saranno arruolati in quella categoria.

(Approvato).

Art. 2.

Gli iscritti che furono rimandati dalle leve precedenti sulle classi 1885 e 1886 come rivedibili, a senso degli art. 78 e 80 della legge sul reclutamento, se saranno dichiarati idonei ed arruolati in prima categoria nella leva sulla classe 1887, assumeranno, quelli nati nel 1885 la ferma di anni uno, e quelli nati nel 1886 la ferma di anni due.

(Approvato).

Art. 3.

È fatta facoltà al ministro della guerra di stabilire il numero degli uomini nati nel 1887 arruolati nella prima categoria, che dovranno assumere la ferma di anni due prevista dalla legge sul reclutamento.

(Approvato).

Art. 4.

Per gli effetti contemplati nella legge suddetta, nelle provincie della Venezia ed in quella di Mantova, il distretto amministrativo rappresenta il mandamento.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge « Autorizzazione al Governo di anticipare le somme occorrenti per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza diretti ad arrestare il movimento delle frane » (N. 502).

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del seguente disegno di legge: « Autorizzazione al Governo di anticipare le somme occorrenti per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza diretti ad arrestare il movimento delle frane ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura di questo disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Per la esecuzione dei lavori di somma urgenza diretti ad arrestare il movimento di frane minaccianti abitati di comuni o frazioni, o a ripristinare sulle strade provinciali o comunali il transito interrotto o reso mal sicuro in causa di frane o di alluvioni, è data facoltà al Governo di anticipare ai Prefetti, in base a perizie sommarie della relativa spesa, le somme all'uopo necessarie sui fondi stanziati nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici in dipendenza degli art. 3 e 4 della legge 30 giugno 1904, n. 293.

Tali somme saranno computate a diminuzione dei sussidi spettanti agli enti danneggiati a termini dei citati articoli di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa; e, trattandosi di un progetto di legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Ruoli organici del personale civile insegnante della Regia Accademia navale e della Regia scuola macchinisti (N. 450).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ruoli organici del personale civile insegnante della R. Accademia navale e della R. Scuola macchinisti ».

Prego il signor senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura di questo disegno di legge.
ARRIVABENE, segretario, legge:

Articolo unico.

I ruoli organici del personale civile insegnante della Regia Accademia navale e della Regia Scuola macchinisti sono stabiliti in conformità delle tabelle A e B annesse alla presente legge.

TABELLA A.

Quadro organico del corpo civile insegnante della Regia Accademia Navale.

GRADO E CLASSE	Stipendio	Numero
Professori di scienze o lettere di 1 ^a classe col massimo stipendio di L.	5,000	5
Professori di scienze o lettere di 1 ^a classe »	4,000	2
Professori di scienze o lettere di 2 ^a classe »	3,500	7
Professori di scienze o lettere di 3 ^a classe »	3,000	2
Professore aggiunto di scienze o lettere di 1 ^a classe »	2,500	1
Maestro di 1 ^a classe o professore di 1 ^a classe di disegno od altro »	3,000	1
Maestro di 2 ^a classe o professore di 2 ^a classe di disegno od altro »	2,500	1
Maestri di 3 ^a classe o professori di 3 ^a classe di disegno od altro »	2,000	2
Maestri aggiunti di 1 ^a classe o professori aggiunti di 1 ^a classe di disegno od altro (o preparatore di 1 ^a classe) »	1,500	4
		25

TABELLA B.

Quadro organico del corpo civile insegnante della Regia Scuola macchinisti.

GRADO E CLASSE	Stipendio	Numero
Professore di scienze o lettere di 1 ^a classe L.	4,000	1
Professore di scienze o lettere di 2 ^a classe »	3,500	1
Professore di scienze o lettere di 3 ^a classe »	3,000	1
Professori aggiunti di scienze o lettere di 1 ^a classe »	2,500	2
Professore aggiunto di scienze o lettere di 2 ^a classe o assistente »	,000	1
Maestro di 2 ^a classe o professore di 2 ^a classe di disegno od altro »	2,500	1
Maestro di 3 ^a classe o professore di 3 ^a classe di disegno od altro »	2,000	1
Maestro aggiunto di 1 ^a classe o professore aggiunto di 1 ^a classe di disegno od altro (o preparatore di 1 ^a classe) »	1,500	1
		9

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

MIRABELLO, *ministro della marina*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MIRABELLO, *ministro della marina*. La relazione dell'onor. Bava-Beccaris e l'ordine del giorno col quale la relazione stessa si chiude e nel quale l'Ufficio centrale domanda che si istituisca un insegnamento di etica militare alla Accademia, mi obbligano di chiarir bene gli intendimenti da me espressi nella mia relazione, anche perchè il Senato sia informato di quello che effettivamente si fa nell'Accademia navale a riguardo dell'importantissimo argomento dell'istruzione morale, civile e militare degli allievi.

Io sarò breve, e lo sarei tanto più se l'onorevole collega senatore Bava-Beccaris non avesse nella sua relazione citata una mia frase in modo che non mi pare risponda perfettamente a quanto la relazione mia all'altro ramo del Parlamento diceva.

Secondo l'onorevole Bava-Beccaris, in quella relazione io asserivo: « gli allievi entrano nell'Accademia navale muniti o della licenza liceale o di quella dell'Istituto tecnico in un'età cioè in cui la loro coscienza religiosa e morale è già fatta, e perciò ritengo che sia opportuno devolvere la somma spesa pel cappellano ad un insegnante di tedesco ».

Ora mi permetta l'onorevole relatore ed anche il Senato di leggere le poche righe che io scrissi. Queste sono: « Invece oggidì è dimi-

nuito di assai il numero degli allievi, i quali inoltre entrano nell'Accademia già muniti della licenza liceale o dell'istituto tecnico, di guisa che l'Accademia ha ormai assunto un esclusivo carattere di istituto superiore, nel quale alla *educazione morale* degli allievi provvedono opportunamente coi continui ammonimenti e con la virtù dell'esempio quegli ufficiali che, preposti all'istruzione e alla disciplina loro, vegliano allo sviluppo del loro carattere e della loro cultura professionale e *morale* ».

Evidentemente è ripetuta due volte in questo periodo la questione dell'educazione morale. Senonchè l'onorevole relatore, senatore Bava-Beccaris, ha citato anche nella sua relazione, una frase tolta dalla discussione che si è fatta, brevissima, nell'altro ramo del Parlamento e questa frase del discorso che io avrei pronunciato in risposta all'onorevole deputato Santini, sarebbe la seguente: « ad un giovane di 19 anni non si può dare nessun insegnamento morale: a quell'età la morale o l'ha acquistata o non l'acquista più », e soggiunge: « noi non possiamo accettare completamente questa teoria esposta dall'onorevole ministro ».

Ora se l'onorevole relatore vuol compiacersi di riesaminare la breve discussione cui si allude, certamente vedrà che l'onorevole Santini ha svolto tutte le sue argomentazioni nel campo *morale e religioso* sostenendo la tesi che il cappellano dovesse essere mantenuto specialmente per le campagne annuali. Egli infatti ha parlato della religione dello Stato che è la cattolica, delle funzioni religiose sulle navi inglesi ed ha anche rievocato i poetici ricordi della nostra preghiera serale già regolamentare a bordo delle nostre navi in quell'ora del tramonto, così efficacemente cantata dal poeta. In tutto questo tema l'onorevole Santini non parlò che di morale religiosa ed infatti conchiuse col chiedere che sia mantenuto l'unico cappellano esistente nella R. marina. La mia risposta, che parmi incompletamente citata dall'onorevole relatore, era informata al concetto che emanava appunto dalla premessa. Io risposi precisamente in questi termini (che tolgo dalla relazione della Camera dei deputati): « Onorevole Santini, ella stessa vorrà ammettere che al giorno d'oggi il mondo è progredito. Che insegnamento morale vuol dare ad un giovane che ha 19 anni? A quest'età la morale o l'ha acquistata o non l'acquisterà più ».

Questa è la frase citata. Questo può dirsi sempre parlando nel senso di morale religiosa, perchè l'onor. Santini a cui io rispondeva aveva sempre alluso esplicitamente ad essa. Ed aggiungevo inoltre: « Per me sta di fatto che il vero sentimento religioso e morale si acquista in famiglia; se i padri e le madri sono capaci di far apprendere ai loro figli il rispetto verso di loro ed i loro propri sentimenti educandoli ad essere galantuomini, religiosi e buoni cittadini; ma se questi sentimenti non li hanno i genitori, e se non sapranno incuterli nei loro figli fin dalla tenera età non sarà certo il cappellano che potrà riuscirvi quando i giovani hanno già 19 anni di età! Questo è il mio convincimento ». Ritengo per certo d'avere dalla mia parte l'opinione dei più, per giudicare troppo tardivo l'insegnamento religioso a giovani che abbiano già fatto il liceo o l'istituto tecnico. Evidentemente mi dispenso dal dire altro, sperando di aver chiarito perfettamente il mio concetto e vengo senz'altro all'argomento dell'ordine del giorno relativo all'insegnamento speciale di etica militare.

Ora se con questo l'Ufficio centrale e l'onorevole relatore hanno inteso di propugnare una speciale cattedra per impartire un insegnamento morale in relazione ai doveri militari (insegnamento che non avrebbe riscontro negli altri istituti del R. esercito) sembra che un simile provvedimento non si presenti come indispensabile. Infatti i professori sì militari che civili nonchè gli ufficiali tutti addetti a quell'istituto hanno appunto fra i loro doveri quello di indirizzare la mente e il cuore dei giovani nell'esatta concezione e preparazione della carriera che li attende, di temprare alle finalità della stessa l'anima e il fisico di ciascun giovane.

Generalmente uno stesso ufficiale istruttore accompagna gli allievi, dal momento in cui entrano in accademia, tanto a terra che a bordo e nelle campagne annuali, per tutti e tre gli anni dell'accademia stessa fino a che non escono ufficiali. Egli quindi è perfettamente in grado di studiare le attitudini, le qualità di ognuno dei suoi allievi e può in questo modo intensificare la sua azione importantissima per l'educazione di coloro che dovranno formare l'ufficialità dell'armata.

Questo risultato, a parer mio, non potrebbe

certo raggiungersi se l'insegnamento della morale nei riflessi dei doveri militari fosse assegnato ad uno solo degli ufficiali, in un'ora qualsiasi del giorno o della settimana, a guisa di lezione, dovendo invece esser conseguenza dell'opera diuturna incessante e minuziosa dell'ufficiale istruttore, preposto a ciascun corso.

Una prova del grande interessamento portato da questi ufficiali nell'adempimento al delicato loro compito si ha nelle pubblicazioni che molti di essi, separandosi dagli allievi dopo tre anni, scrivono a complemento dell'opera prestata.

Sono opuscoli a stampa con aforismi militari, con pensieri, massime e consigli lasciati come ricordo e guida insieme, pei primi anni di carriera.

Infine, a dimostrare come nulla si tralasci per coltivare nei nostri futuri ufficiali l'alto sentimento morale, ricorderò che nello scorso anno venne da Sua Maestà concessa all'Accademia navale la bandiera reggimentale, che fu consegnata con grande solennità, dallo stesso Augusto nostro Sovrano.

Il Senato del resto consentirà che io constati qui come il sistema da noi adottato sia ottimo, riferendomi all'ammirazione e al rispetto che gli ufficiali nostri sanno guadagnarsi ovunque vadano attorno al globo.

Non ho infine bisogno di ricordare al Senato i numerosi ufficiali della Regia marina che hanno lasciato negli ultimi anni la loro vita sulle coste del Benadir e nell'estremo Oriente; non ricorderò gli ufficiali che hanno saputo meritarsi medaglie d'oro e d'argento al valor militare nelle campagne di Cina; non ricorderò gli ufficiali che hanno preso parte a spedizioni nell'interno dell'Africa come il Vannutelli, accanto a Bòttego; non ricorderò il Camperio che nel mar Rosso due o tre anni fa ha ricevuto la medaglia al valore per la lotta contro i pirati di quel mare; non ricorderò le glorie di un nome augusto, quello di uno dei due principi di Casa Savoia educato alla vita del mare nella Accademia Navale; il Duca degli Abruzzi.

Ebbene, o signori, questi fugaci ricordi mentre onorano la marina, provano quali risultati prepari l'educazione militare che gli allievi ricevono nel nostro istituto di Livorno.

Tutto dunque dimostra che nell'Accademia

Navale l'insegnamento etico militare che deve preparare i nostri giovani ufficiali ad essere ottimi comandanti e ad avere altissimo il sentimento del dovere, è effettivamente impartito non solo, ma con la massima efficacia e coi più splendidi risultati!

Io quindi pregherei l'onor. relatore e l'Ufficio centrale a volersi compiacere di ritirare l'ordine del giorno. Io posso accettare, lo dico di mia spontanea volontà, una raccomandazione in tal senso dall'Ufficio centrale e dal Senato, che sempre volle dimostrare quanto affetto, quanto interesse e quanto amore porti alla nostra marina. (*Approvazioni vivissime*).

BAVA-BECCARIS, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BAVA-BECCARIS, *relatore*. Consentirà il Senato che io dica brevi parole per spiegare meglio il concetto della relazione.

Sono lieto di aver dato occasione all'onorevole ministro della marina di pronunziare parole così eloquenti, le quali toccano il cuore di tutti noi, che aneliamo alla gloria della nostra marina, nella quale abbiamo completa fiducia. Io faccio queste dichiarazioni colla più grande sincerità, affinché il ministro non voglia supporre menomamente che, nello scrivere quelle parole, vi fosse in me il più piccolo dubbio sulla morale degli ufficiali della nostra marina.

Noi abbiamo fatto una distinzione tra l'istruzione religiosa e l'istruzione morale, ma in quanto a questa ultima, ciò che aveva impressionato l'Ufficio centrale, erano le parole pronunciate dal ministro nell'altro ramo del Parlamento, dove affermò che all'età di 18 o 19 anni, la morale si ha o non si ha, e che quindi non si acquista più.

L'onor. ministro, spiegando meglio il suo concetto, ha detto oggi che riferivasi alla morale religiosa di cui aveva parlato un deputato. Può dunque darsi che su questo punto, ci sia stato equivoco; noi abbiamo pensato che nel momento attuale, in cui nelle scuole ed ovunque domina piuttosto una tendenza individualista e di tornaconto, ed, in cui, l'idea della patria, come vediamo purtroppo, si va ogni giorno più affievolendo, accadrà facilmente che questi giovani risentano di queste influenze deleterie che si vanno manifestando, e che assorbono

questo veleno anche inconsciamente, ed è perciò che noi abbiamo creduto utile che, entrando alla scuola navale, i giovani potessero trovare un'istruzione elevata, tale da prepararli ad una carriera di sacrifici e di abnegazione ben diversa da quella che generalmente i giovani oggi desiderano.

Io ho inteso dire che, in un istituto creato pochi giorni or sono, si è voluta fondare una cattedra di onestà commerciale. Ma perbacco, l'onestà la debbono avere tutti, e che vi sia per questa un'apposita cattedra, sembra davvero eccessivo.

Se si è sentito tale bisogno in un Istituto civile, sembra che un alto insegnamento di etica non sarebbe fuor di posto, in un Istituto navale di preparazione, per la carriera della marina militare, e crediamo che questo insegnamento non debba essere in alcun modo trascurato. Il ministro ha detto che questo insegnamento è impartito quotidianamente dagli ufficiali preposti alla educazione degli allievi. Io convengo che gli ufficiali possano fare abbastanza bene questa istruzione, ma altra è questa istruzione data dagli ufficiali preposti al governo dell'Accademia che devono spiegare i regolamenti e tante altre buone cose; non tutti possono avere il fascino della parola per impartire questo insegnamento con tanta efficacia da lasciare nei giovani tracce durature.

Tant'è vero che anticamente nell'Accademia militare, dove si abbondava e nell'insegnamento e nelle pratiche religiose, vi era pure un insegnamento speciale di etica.

Ma poichè il ministro ci assicura che questo insegnamento è impartito all'Accademia navale con intensità ed efficacia, l'Ufficio centrale non ha nessuna difficoltà a ritirare il suo ordine del giorno, che mantiene soltanto come raccomandazione

MIRABELLO, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MIRABELLO, *ministro della marina*. Io accettava la raccomandazione, ma pregava l'Ufficio centrale di voler ritirare l'ordine del giorno, perchè mi lusingo di avere dimostrato con le mie povere parole e con i fatti citati, già noti del resto al Senato, che effettivamente nell'Accademia navale esiste questo insegnamento di etica militare. Ho anche detto che è mia opi-

nione, e credo di non essere il solo ad averla, che questo insegnamento non si può utilmente impartire con lezioni separate e ritengo (e in questo forse sono dissenziente dall'onor. relatore) che s'impartisca meglio tale educazione militare col metodo vigente nell'Accademia navale, che in qualsiasi altro modo.

Questo ho voluto ripetere e mi scuserà il Senato, se ho dovuto ritornare sull'argomento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di un progetto che ha un articolo unico sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Ora si passerà alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge ieri ed oggi approvati per alzata e seduta.

Prego il senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Discussione del progetto di legge: « Alienazione di navi ed acquisto di carbone » (N. 445).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Alienazione di navi ed acquisto di carbone ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 445).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Ha facoltà di parlare l'onor. senatore Vacchelli.

VACHELLI. Ho domandato la parola non per contrastare la proposta spesa di 7 milioni per acquistare del carbone, spesa alla quale do il mio voto, ma solo per fare alcune osservazioni relativamente al modo con cui il corrispondente aggravio viene impostato nei bilanci dello Stato. La commissione di finanze ha desiderato di avere nel suo seno il ministro del tesoro per sentire le sue spiegazioni in argomento: siccome le spiegazioni che egli ci ha favorito non mi hanno persuaso della sua proposta, mi sento in dovere di esporre brevemente alcune considerazioni.

Il ministro del tesoro, per far fronte a questa

spesa di 7 milioni, vuol fare assegnamento per una somma di un milione e 700 mila lire sugli avanzi accertati dell'esercizio 1905-1906; e questa sua non è una proposta isolata, ma si connette a parecchie e diverse altre analoghe, per le quali propone di prelevare dall'avanzo dell'esercizio precedente, 3 milioni per l'arsenale di Taranto, 28 milioni per l'ampliamento dei servizi postali e telegrafici, 18 milioni per spese di porti, 7 milioni per la navigazione interna ed altre, tutto insieme 60 milioni circa che preleva dall'avanzo dell'esercizio 1905-1906 ed iscrive tra le entrate al bilancio in corso a quello prossimo e ai successivi in corrispondenza agli stanziamenti di spesa.

Il modo di applicazione della cosa è questo: nel disegno di legge in discussione non è indicato, ma è lo stesso di quello degli altri e prendo ad esempio quello indicato per i bacini di carenaggio di Taranto, disegno di legge che è all'ordine del giorno dopo questo. Il modo, ripeto, è il seguente: il ministro del tesoro fa un decreto ministeriale, per il quale il fondo di cassa che si trova nella situazione finanziaria alla chiusura del precedente esercizio è diminuito di questa somma di un milione 700 mila lire, e poi iscrive in entrata questa somma di un milione e 700 mila lire a pareggio della spesa. Avverta il Senato che questo non è affatto necessario per raggiungere il pareggio del bilancio, perchè il bilancio che abbiamo in corso, secondo la legge di assestamento, presenta un avanzo di 42 o 43 milioni ed opina il ministro, ed opino anch'io, che crescerà piuttosto che diminuire, tanto che raggiungerà forse i 50 milioni.

Il bilancio del 1907-908 negli stati di previsione distribuiti, presenta un avanzo di 55 milioni, è vero che dovrà sopportar l'onere della diminuzione del dazio sul petrolio, ma è anche vero che vi saranno altri cespiti di maggior reddito, tanto che, senza dubbio, 30 o 40 milioni di avanzo si avranno anche nell'esercizio 1907-908.

Vedete quindi che fra le somme disponibili sul bilancio in corso, e quelle nel prossimo bilancio, si potrebbero benissimo stanziare i 60 milioni di spese che si vogliono prelevare dai residui del 1905-906, e ne avanzerebbero ancora, talchè i bilanci non solo si chiuderebbero in pareggio, ma anche in avanzo, di

modo che questa operazione che si vuol fare non è affatto necessaria.

Come si procede attualmente? Secondo la nostra legge di contabilità gli avanzi o disavanzi di una chiusura di esercizio vengono trasportati nei conti del Tesoro, e prendono posto nella situazione finanziaria del Tesoro. Di fatti anche per il 1905-906, mentre la situazione finanziaria del Tesoro, al 30 giugno 1905 presentava una passività (perchè i debiti superavano i crediti) di 199 milioni, avendosi nel 1905-906 sessantatré milioni di avanzo, l'art. 12 della legge accerta il *deficit* della situazione finanziaria del Tesoro in 136 milioni. Quindi, se noi andiamo a prendere i denari dalla situazione finanziaria del Tesoro, li prendiamo dove non c'è avanzo disponibile, ma dove tutte le somme riversate al Tesoro lasciano ancora un *deficit* nella situazione finanziaria.

Sostanzialmente col sistema del ministro che cosa accade? Accade che, alla chiusura dei conti del bilancio che abbiamo in corso, se gli si attribuissero quelle spese che gli si vogliono attribuire, e che son circa 20 milioni di quei 60, senza prelevarli dall'esercizio precedente, l'avanzo sarebbe solo di 20 milioni e non di 40; ma essendo stati quei 20 milioni prelevati dai conti del Tesoro, rimarranno in avanzo 40 milioni. Questo è l'effetto pratico del metodo nuovo.

Ed in tal modo si altera e si offende ogni concetto del bilancio di competenza, e ciò, non solo, ma la cosa si può ripetere successivamente, perchè, ammesso che questo si possa fare per il 1905-906 a vantaggio dell'esercizio successivo, si potrà ripetere negli esercizi seguenti, lo stesso gioco, riportando quella stessa somma dei milioni del 1905-906, dall'uno all'altro bilancio, e così far apparire un avanzo sempre superiore di venti milioni a quello della effettiva competenza dell'esercizio, perchè in fondo non si fa che portare un'entrata due volte in bilancio. Infatti quella somma che rappresenta l'avanzo di cassa, è stata già registrata in entrata nei bilanci precedenti, e se la riporto in un bilancio successivo, l'avrò registrata due volte, e come l'ho registrata due volte posso registrarla anche tre volte e più finchè si voglia continuare l'illusione contabile.

Questo sistema che si comincia ad introdurre, a mio avviso è anche contrario alla legge di contabilità, perchè la legge di contabilità di-

chiara quali sono le somme che si possono iscrivere in entrata; naturalmente fra queste elenca il ricavo che si può avere dalla alienazione di una parte del patrimonio.

Ora l'egregio ministro, in seno alla Commissione di finanze, per giustificare questo suo sistema nuovo che vuole introdurre, diceva: ma la giacenza di cassa, una volta che è stato chiuso il conto, diventa una parte del patrimonio dello Stato. Ora io prendo una somma da questa moneta e considero di alienarla e il ricavo lo iscrivo nei bilanci dello Stato. Questa argomentazione è sottile, ma veramente mi persuade poco. Per un contratto di vendita è necessario che si abbia uno che venda ed un altro che compri, altrimenti uno che vende a se stesso io non lo comprendo.

Con questo sistema si offende la sincerità del bilancio, perchè si gonfia artificialmente l'avanzo del bilancio, e l'offenderne la sincerità nuoce al credito dello Stato e nuoce anche politicamente, perchè quando ci sono avanzi grossi tutti vogliono sgravi e si chiedono spese che non sono del tutto necessarie. Io non m'illudo tanto da supporre che si cambino questi disegni di legge che già sono in corso e che stanno per essere approvati, ma voglio sperare che i ministri si persuadano a considerarli un provvedimento transitorio e da non ripetersi nell'avvenire.

Io invece vorrei che si cercasse di eliminare i grossi avanzi e li eliminerei proponendo due cose. Ora abbiamo che nel bilancio del Tesoro, per servizi di certi debiti redimibili dello Stato (tabella A, legge del 1894), cosa che si è fatta allora per necessità perchè non si aveva il pareggio, si provvede al pagamento di 10 milioni con emissione di rendita, con assunzione di nuovi debiti, tanto per il servizio di ammortamento, quanto per il pagamento degli interessi.

Quindi, il primo provvedimento sarebbe quello di eliminare l'applicazione di quelle disposizioni della legge del 1894 e restituire a tutto peso del bilancio del Tesoro questi 10 milioni che occorrono annualmente, ancora per alcuni anni, per pagare gli interessi e gli ammortamenti di quei debiti redimibili.

Un'altra cosa che io farei sarebbe quella di diminuire un po' l'ammontare di quella somma che domandiamo al credito, accendendo debiti,

pei lavori che si devono fare per mettere in buono assetto le ferrovie esistenti.

Nei prossimi esercizi, con le leggi che abbiamo votate, sono 200 milioni all'anno che dobbiamo fare di debiti per avere i mezzi con cui sopperire alla provvista del materiale mobile ed alle opere di miglioramento delle ferrovie dello Stato.

Prima ad una parte di queste spese si sopperiva colle rendite di ciascun esercizio, iscrivendole nella categoria delle costruzioni ferroviarie. Ora invece si provvede con un semplicissimo articolo del bilancio del Tesoro che non è nemmeno iscritto nella categoria delle spese ferroviarie, ma insieme al pagamento dei debiti col titolo « somministrazione all'esercizio delle ferrovie di Stato per aumento del materiale rotabile e per le opere da farsi per mettere in buon assetto le ferrovie dello Stato ».

Ora non dico i 200 milioni, ma una parte almeno, 20 o 30 milioni, se vi sono disponibilità di bilancio, lasciate che vadano a carico dell'esercizio nel quale le opere si compiono.

Secondo me è con questo indirizzo che si rafforza la solidità del nostro bilancio, si rafforza il credito dello Stato e si assicura sempre meglio quella diminuzione del tasso degli interessi, del prezzo del denaro, che giova tanto, non solo allo Stato, ma anche alle industrie ed all'agricoltura.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Desidero rispondere alla questione di regolarità della procedura contabile, di cui questo disegno di legge è uno dei primi esempi che si presentano.

Il senatore Vacchelli trova non essere corretto il sistema che si segue in questo, ed in altri disegni di legge, per provvedere ad alcune spese straordinarie. Come egli ha ricordato, non si tratta solamente di un milione e 700,000 lire, ma di circa 60 milioni, che in maggior parte sono destinati a provvedere al servizio telefonico e telegrafico, ai bacini di carenaggio della marina e ad altre spese straordinarie.

La questione che l'onor. Vacchelli ora solleva è stata già discussa in seno alla Commissione centrale del Senato dal mio collega, il ministro del tesoro, ora momentaneamente assente, e che io supplisco. La stessa questione

fu sollevata, e largamente esaminata, davanti all'altro ramo del Parlamento, ma coloro che avevano in essa sostenuta la tesi, che oggi ha svolto l'onor. Vacchelli, finirono coll'abbandonarla, ritenendo che il procedimento del Governo fosse corretto. Ecco di che cosa si tratta. Il bilancio del 1905-906 presenta un avanzo considerevole, superiore ai 60 milioni, i quali non sono necessari per la situazione del tesoro, perchè questo è in condizione vantaggiosa ed i debiti di tesoreria sono assai minorati.

Ora, dovendosi fare alcune spese straordinarie, che in fondo hanno carattere di aumento del patrimonio dello Stato, il Ministero è venuto nel proposito di destinare ad esse le somme che si trovano in cassa, come avanzi del detto esercizio 1905-906.

Che ciò si possa fare, anche stando alle più strette norme costituzionali, basta a dimostrarlo la circostanza di fatto, che il conto consuntivo del 1905-906 non è ancora approvato per legge, quindi è un conto aperto. V'è un progetto di conto consuntivo, ma non v'è ancora un conto consuntivo approvato per legge. È dunque, ripeto, un conto aperto. Oltre a ciò noi non proponiamo di iscrivere in quel consuntivo altre spese, ma di adoperare per le spese stesse le somme che dal consuntivo risultano essere disponibili. Ciò premesso, la questione si presenta così: È scorretto adoperare per una spesa straordinaria i denari che si hanno già in cassa?

Io credo che basti porre questa questione per dimostrare che non vi può essere metodo più corretto nè più severo, se non quello di aspettare, per disporre delle spese, che i denari siano stati riscossi, e siano a disposizione del Tesoro. In sostanza la tesi dell'onor. Vacchelli giungerebbe a questa conclusione: non si possono spendere i denari che si hanno già, ma si devono invece spendere quelli che si spera di riscuotere in avvenire.

Ora a me sembra che il provvedimento proposto dal Ministero non dimostri che il Ministero siasi incamminato per una via pericolosa, perchè, fin quando un Governo si contenterà di spendere i denari che ha già riscosso, certamente non porterà la finanza alla rovina.

Dice l'on. Vacchelli (e qui ha ragione): questo è un sistema nuovo. Ma ciò dipende dal perchè fortunatamente siamo in un campo nuovo, non avendo noi mai avuto in passato avanzi dei

quali non vi fosse stata necessità per il servizio del tesoro.

Ora si presenta al Governo questo metodo così semplice e così corretto, che è parso fosse nulla di meno che prudente il seguirlo, tanto più che la legge di contabilità non ha alcuna disposizione che lo vieti.

Soggiunge l'onor. Vacchelli: ma in questo modo voi artificialmente fate apparire la situazione finanziaria più florida, e l'avanzo del bilancio più alto. Ora se noi proponessimo di inscrivere queste somme già riscosse, come entrata, senza fare contemporaneamente alcuno stanziamento nella spesa, si aumenterebbe, è vero, artificialmente l'avanzo; ma noi nel bilancio in corso inscriviamo, invece, la maggiore entrata, che si ottiene mediante il prelevamento di questa somma dalla cassa, ed in pari tempo la spesa di carattere straordinario nella somma perfettamente corrispondente.

Ed è evidente, che quando in un bilancio si iscrive la stessa somma in entrata ed in uscita non se ne altera in alcuna maniera la fisionomia.

Effettivamente del resto, l'onor. Vacchelli non ha fatto proposta di non accettare questo sistema, ma ha creduto di dover richiamare l'attenzione del Governo sui pericoli, che il sistema stesso può presentare.

Io, francamente, pericoli non ne vedo, e mi auguro anzi che gli avanzi del bilancio siano in avvenire così larghi, che si possa ottenere di addossare molte spese di carattere straordinario non più alle speranze dell'avvenire, ma ai fondi disponibili in cassa; e credo che questa sarà la finanza più solida che si possa avere.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. L'onorevole Presidente del Consiglio, con lucidità meravigliosa, ha esposto le ragioni favorevoli al sistema che si inaugura con questa legge, il quale, secondo lui, sarebbe una semplificazione e sarebbe un sistema da seguire con vera soddisfazione.

Mi dispiace di sentire da lui questa proposizione; perchè egli ha l'onore e il merito di aver apposto il suo nome ad una legge, la quale tende ad impedire che spese di un esercizio possano andare a carico di un altro. Mi pare infatti che porti il suo nome e fosse da

lui proposta, la legge la quale determina le condizioni per le quali si riconoscono gl' impegni, a fine che una spesa di un esercizio non possa andare a carico di un altro...

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Quando è stata fatta quella legge, eravamo in tempi di disavanzo.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Il vero è sempre vero, qualunque sia la condizione della finanza.

Questa questione è stata sollevata nella Commissione di finanze; la quale non ha espresso alcun voto. Se l'avesse espresso, non si sa quale sarebbe stato.

Ma la Commissione deliberò di non fare alcuna proposta, di accettare questo ed altro progetto di legge, così come sono, persuaso dall'onorevole ministro della marina che fosse urgente l'approvazione di questi due progetti di legge, sia per l'acquisto del carbone che per la costruzione di un nuovo bacino di carenaggio nell'arsenale di Taranto; ed anche perchè, in fondo il patrimonio dello Stato non ci perde nulla. È questione di metodo.

Ora mi permetta il Senato di esporre delle idee che mi si sono, direi quasi, cristallizzate nella mente.

Per una diecina di anni ho avuto l'onore di insegnare contabilità di Stato nell'Università di Roma; e certe idee mi si sono cristallizzate in modo che io le considero come principii indiscutibili.

Io credo che nessun principio contabile sia più serio, più degno di essere osservato di quello della distinzione assoluta fra i bilanci dei vari esercizi finanziari.

Per me, veda onorevole Presidente del Consiglio, nell'ordine contabile la distinzione dei bilanci ha quasi la stessa importanza che la distinzione dei poteri nell'ordine costituzionale.

Ora, che cosa dice la nostra legge contabile, la quale, checchè se ne pensi, è una delle meglio ordinate, delle più logiche leggi che noi abbiamo? Dice che materia del conto di bilancio sono le entrate accertate in un dato esercizio finanziario, e dall'altra parte sono materia di bilancio le spese ordinate o impegnate nello stesso esercizio.

Ora con questo concetto, si può dire che, il 1,700,000 lire per il carbone e i 3,300,000 lire per il bacino di carenaggio dell'arsenale di

Taranto, che, togliendoli all'esercizio 1905-06, si vogliono portare nel bilancio 1906-07, siano entrate o spese dell'esercizio 1906-07?

L'ingegno umano pare fatto a posta per sostenere...

Voci. Gli assurdi.

FINALI... non gli assurdi, ma i paradossi.

Ci vuole più ingegno a sostenere i paradossi, che non le idee piane come quelle che espongo io.

Ora esponendo le varie ragioni che molto abilmente ha messo innanzi l'onorevole ministro, ha detto: Badate, l'esercizio 1905-06 ha delle risultanze che non sono state ancora approvate per legge. Ma allora non ci sono neppure gli avanzi.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ho però i denari in cassa.

FINALI... Seguo il suo concetto, perchè, fin tanto che la legge non vi abbia dichiarato quale è la risultanza del bilancio, voi non potete dire che vi è un avanzo e di quanto questo avanzo sia.

Io non trovo proprio plausibile questo sistema; perchè è vero che il patrimonio si compone anche della cassa; ma nella cassa forse gli elementi che compongono i fondi di essa si distinguono per esercizio? Mai più. La cassa è una sola, e la consistenza di essa può essere di 200 o 300 milioni o di una somma x , senza che nessuno determini, e sia in grado di determinare, come sia stato composto questo fondo di cassa.

L'arditissima tesi cui ha accennato il senatore Vacchelli, mi pare che non sia stata ripresa dall'onorevole presidente del Consiglio. E la tesi era veramente molto ardita nel sostenere che in questo caso si tratti di una alienazione. Ma che alienazione! Il tipo del contratto di alienazione è quello che, trapassando l'oggetto o la cosa da una ad altra persona, si ha in corrispettivo il danaro. E del resto chi è qui che compra e vende? Io, senza un venditore ed un compratore, senza la surrogazione di un prezzo ad una cosa, non intendo l'alienazione.

Io mi ero messo d'accordo coi miei colleghi della Commissione, che avrei dichiarato quali erano i dubbi e le incertezze che erano state sollevate in seno alla Commissione, e che avrei anche liberamente esposto le mie opinioni personali in questa materia. Ma queste

opinioni non portano per ora a conseguenze; perchè, attesa la natura dei due progetti di legge che ci sono dinanzi, la Commissione ha creduto di non fare nessuna proposta che potesse ritardare la loro approvazione, rimandandoli all'altro ramo del Parlamento.

Debbo però dichiarare che nell'opinione della Commissione la questione non è risolta, e che è più che probabile che in altro caso simile la Commissione stessa torni a discutere il grave argomento; giacchè spero che l'onor. ministro vorrà riconoscere che l'argomento è abbastanza grave, riferendosi alla separazione od alla confusione dei vari bilanci tra di loro.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bettoni.

BETTONI. Cedo il mio turno all'onor. Vacchelli.

PRESIDENTE. Allora ha facoltà di parlare l'onor. Vacchelli.

VACCHELLI. Riprendo la parola soltanto per rispondere all'onor. Presidente del Consiglio. Egli ha detto: Badate che il conto 1905-1906 non è un conto chiuso. Abbiamo i mezzi disponibili e perchè non dobbiamo valercene? Onor. presidente del Consiglio, se lei intende valersi del conto aperto per iscriverci altre spese nello stesso conto io non faccio difficoltà. Se tutte queste spese che si vogliono fare con quei mezzi si fossero fatte iscrivere come una appendice al conto del consuntivo del 1905-1906, prima che venga approvato, non avrei difficoltà, come non l'ho avuta in passato, perchè abbiamo un precedente, quello delle spese di circa 10 milioni per la conversione della rendita.

Per quella spesa si era data facoltà al Governo di farvi fronte cogli avanzi del 1905-1906, ed il Governo infatti, sebbene quella spesa sia stata fatta dopo la chiusura dell'esercizio, ve la iscrisse, e quindi la fece coi mezzi del consuntivo.

Mi oppongo invece a che si prenda dalla giacenza di cassa, che è passata nei conti del Tesoro, e si riversi con un movimento di entrata che si potrebbe ripetere anche in avvenire.

Riguardo alla situazione del Tesoro, consento col presidente del Consiglio che se anche essa viene menomata del vantaggio di questi 60 milioni si troverà sempre in condizioni abbastanza

buone, ma intendiamoci, in condizioni buone perchè il credito di cui gode il Tesoro italiano è buonissimo, e per la facoltà che ha la direzione del Tesoro di valersi di 125 milioni di anticipazioni statutarie, e di 300 milioni di buoni del Tesoro, per la quale il Tesoro può fare un debito di 425 milioni, che sono molto più della sua deficienza di cassa; è però anche certo che l'insieme delle attività e passività della situazione del Tesoro, presenta un *deficit* alla chiusura dell'anno 1905-1906, di 136 milioni.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *presidente del consiglio e ministro dell'interno*. Il senatore Finali ha detto che questa questione non è oggi proposta alle risoluzioni del Senato; ma, siccome è una questione elegante, io credo sia bene esaminarla un po' sotto i suoi diversi aspetti.

Il senatore Finali teme che possa nascere confusione nei vari esercizi. Io ritengo invece che essa nascerebbe, se si desse facoltà al Governo di disporre con un atto amministrativo, con un atto del potere esecutivo, degli avanzi di un esercizio in favore di un altro; ma qui non siamo in questo caso, qui si tratta di una legge che autorizza a prendere nel fondo di cassa, dove abbiamo sovrabbondanza, una somma per destinarla a determinate spese, iscrivendo nell'esercizio futuro le une e le altre contemporaneamente in entrata ed in uscita. Non vi è quindi confusione di esercizi, poichè non mandiamo ad iscrivere delle spese in un esercizio già decorso, ma si tratta invece di una legge speciale, votata dai due rami del Parlamento, la quale, riconoscendo che vi sono in cassa sessanta milioni di cui il Tesoro non ha bisogno, e riconoscendo la necessità di alcune spese straordinarie, autorizza a sostenere queste spese con quel fondo disponibile, iscrivendo entrata e spesa nel bilancio successivo. E la cosa è assolutamente senza danno nè pericolo per il servizio del Tesoro, poichè da moltissimo tempo il Tesoro non ha più preso un centesimo delle anticipazioni statutarie dagli Istituti di emissione, e l'ammontare dei buoni del Tesoro è molto al disotto del limite cui il Governo sarebbe autorizzato ad arrivare.

Se in passato si è trovato che era pericoloso far gravare su di un esercizio precedente delle

spese che sarebbero spettate a esercizi successivi, ciò è perfettamente spiegabile, pel sistema che si seguiva allora, e che il senatore Finali stesso ha osservato non esser corretto. Allora infatti si maudavano ad iscrivere delle spese in esercizi passati, per far apparire minore la spesa negli esercizi futuri. Ma quel sistema era precisamente il contrario di ciò che noi ora intendiamo seguire. Noi, infatti, adesso proponiamo questo: vi sono in cassa sessanta milioni e vi è bisogno di una spesa di sessanta milioni; adoperiamo questa somma, ed iscriviamola nell'esercizio in cui la spesa si farà.

Allora, come dicevo, era prevalso il sistema contrario, perchè, per far apparire minore il disavanzo, si stabiliva, con disposizioni di legge, di iscrivere delle spese nei conti consuntivi già chiusi, confondendosi così i vari esercizi.

Ed osservo al senatore Vacchelli che quando un Governo viene al Parlamento e dice: vi è da fare questa spesa straordinaria; i denari sono in cassa; domando l'autorizzazione di fare un prelevamento dalla cassa, ed iscrivere la stessa somma come entrata e come spesa, non vi può essere procedimento più leale, e sistema più corretto.

Ad ogni modo io sarò molto lieto di vedere discussa questa questione in altra occasione, e ne sarò tanto più lieto, perchè potrà allora partecipare alla discussione anche il mio collega competente, il ministro del tesoro. Ringrazio ad ogni modo l'Ufficio centrale, il quale ha consentito che per ora si possa passare alla votazione di questo disegno di legge.

BETTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTONI. Nel leggere la relazione dell'onorevole ministro della marina e quella dell'Ufficio centrale, mi sono subito convinto che la eliminazione delle navi che formano oggetto della vendita, che deve darci cinque milioni circa, per acquisto di carbone, è cosa ben fatta in rapporto all'uso che si può attribuire a tale naviglio, quando lo si voglia mettere in linea di combattimento.

Desidererei dall'onor. ministro invece sapere se alcune di dette navi, e specialmente quelle che hanno blindatura in acciaio fuso, non possano servire come forti di sbarramento, quando fossero armate con artiglierie moderne, forti di sbarramento, che forse potrebbero evitare

spese non indifferenti per alcuni porti più importanti della nostra costa.

Ripeto, non voglio nè posso addentrarmi in una questione tecnica di tanta importanza. Il ministro della marina è troppo competente perchè non sia in grado di darmi ragioni e convincimenti da acquetarmi e quindi attendo fidente la sua parola.

Un'altra raccomandazione vorrei fare al ministro della marina, e cioè che se si addiverrà, come credo, alla votazione per cui queste navi debbono essere vendute, si faccia tale vendita presto, perchè in questo momento il mercato dei metalli è talmente favorevole che l'Erario non potrebbe che avvantaggiarsene.

Altra raccomandazione aggiungo e cioè che queste vendite non si facciano per mezzo di contratti, così detti, di trasformazione. Questi contratti sono sempre stati più o meno esiziali all'Erario, inquantochè, di solito, si va ad acquistare per i nostri arsenali del materiale che non serve immediatamente e resta in giacenza nei magazzini. E poi sarebbe dannoso oggi fare un contratto di tal natura, perchè andremmo ad acquistare appunto il metallo ad un prezzo fortissimo, mentre si potrebbe comprarlo forse a patto migliore al momento in cui divenisse necessario.

E finalmente: tralasciando di riparlare del milione e 700 mila lire, questione che è stata tanto bene trattata dai diversi oratori che mi hanno preceduto, perchè quel milione e 700 mila lire comunque lo si consideri è un'attività effettiva esistente in cassa e proveniente dall'avanzo dell'esercizio 1905-906, mi permetto invece fare una osservazione sopra gli altri 5 milioni. Questi 5 milioni, che andiamo a spendere, sono il ricavato di un incasso speciale, che, è probabile, non si rinnoverà facilmente, e va a coprire una spesa che è pure necessarissima per quanto eccezionale, l'acquisto di un importante *stock* di carbone. Ora l'onorevole ministro della marina può assicurare che queste spese speciali non si rinnoveranno? Che per certo tempo il carbone sarà, non solo sufficiente, ma se n'avrà una buona scorta? Pur troppo coi nuovi bisogni che la marina presenta continuamente temo che queste spese speciali si debbano ripresentare presto e con urgenza, e perciò in questo caso, in cui vedo fare fronte ad un bisogno imperioso con un incasso

eccezzionalissimo, io domando all'onor. ministro della marina se non sia bene di dire al Senato tutta la verità, e cioè se il suo bilancio sia troppo ristretto o sia abbastanza largo da affidarci che nuovi sacrifici non si debbono fare presto ed in larga misura.

Questo domando, perchè la sincerità è la cosa più desiderabile, specialmente quando si tratta di finanze.

MIRABELLO, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà

MIRABELLO, *ministro della marina*. Risponderò per ordine al senatore Bettoni.

Egli ha domandato anzitutto se le navi in nota per essere radiate potrebbero essere utilizzate come forti di sbarramento a difesa delle coste qualora vi fossero installate artiglierie moderne.

Non esito a rispondere che dette navi non potrebbero servire, per il loro armamento, allo scopo a cui ha alluso il senatore Bettoni.

Non sarebbe conveniente nè economico, secondo me, utilizzare queste navi, direi così, come affusto e installarvi artiglierie di nuovo modello; perchè evidentemente la installazione di nuovi cannoni costerebbe doppiamente: anzitutto per l'acquisto dei caunoni nuovi, e poi per dover rimuovere le sistemazioni esistenti, e provvedere a quelle nuove. Oltre a ciò il contributo che una nave può dare in tali casi non consiste nella presenza della nave considerata come galleggiante immobile, ma bensì nel concorso che essa potrebbe portare alla difesa uscendo, non dico al largo, ma in vicinanza per difendere quella zona cui fosse destinata. In questo senso la utilizzazione delle navi di cui trattasi non sarebbe possibile, nè conveniente.

La seconda raccomandazione dell'onorevole Bettoni sarebbe quella di vendere al più presto le navi che sono radiate.

Questa raccomandazione l'accolgo tanto più volentieri, inquantochè è nell'intimo del mio cuore; ma, purtroppo, per vendere ci vuole il compratore; evidentemente quando si fanno tutti gli sforzi possibili perchè queste navi siano comprate, il ministro non può fare altro in quest'ordine d'idee.

Non è tanto facile trovare a vendere navi come il *Duilio*, con corazze di 45 centimetri sui

fianchi, che occorre togliere con non poca spesa; ma più facile sarà per altre navi, come quelle del tipo *Bausan*, *Fieramosca*, ecc.

DI MARZO. E il tipo *Doria*?

MIRABELLO, *ministro della marina*. Sono anch'esse dello stesso tipo del *Duilio*, spostano circa 11,000 tonnellate, e presentano gli stessi inconvenienti per il compratore.

Noi abbiamo ancora, ad esempio, nell'arsenale di Spezia i cannoni del *Dandolo* che sono in terra; nessuno li vuol comprare e intanto a noi imbarazzano!

Chi compra ricava più da una nave del tipo *Goito*, *Fieramosca*, ecc., senza corazzatura, che non da certe grandi corazzate.

Ad ogni modo assicuro il senatore Bettoni che sto escogitando tutti i modi per vendere queste navi, e penso già anche alla vendita delle navi che saranno radiate in avvenire.

Ha domandato l'onor. Bettoni se per gli altri 5 milioni e mezzo posso assicurare che queste spese speciali non si rinnoveranno e se il bilancio della marina è troppo ristretto. Sono due domande che si collegano l'una con l'altra.

In quanto al bilancio della marina se sia o no adeguato ai bisogni, non credo che questo sia il momento di fare una dichiarazione di simile genere.

Quel che posso dichiarare è che, come il senatore Bettoni sa, questa legge tende non ad una fornitura di carattere continuativo ma ad assicurare l'aumento necessario nello *stok* di carbone, che fin'ora mancava, o che per lo meno, era insufficiente ai bisogni della mobilitazione della flotta; e poichè questa va gradatamente aumentando, e, come è necessario per l'Italia, spero che aumenterà anche di più, così s'imponeva provvedere a costituire uno *stock* che non soffra troppe sensibili riduzioni per i bisogni ordinari delle esercitazioni.

E poichè anche le esercitazioni degli equipaggi aumenteranno col crescere della flotta, così bisogna consumare molto più carbone, e se occorreranno altri denari il ministro certo non mancherà di domandarli.

Non ho ben compreso infine la terza raccomandazione che l'onor. Bettoni ha fatto.

Egli ha parlato di contratti di trasformazione, quindi desidererei da lui qualche chiarimento in proposito.

BETTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BETTONI. I contratti di trasformazione che esistono nella marina sono quelli per i quali gli arsenali sono chiamati a prendere del materiale contro materiale; di questi contratti se ne fanno moltissimi e sono sempre dannosi per il Ministero stesso: ed è ciò che io desidererei si evitasse, perchè non vorrei che il Ministero cedesse una di queste navi, ad esempio quelle blindate di ferro omogeneo, contro altri materiali da costruzione, perchè altrimenti avverrebbe quello che è avvenuto altre volte che si sono riempiti i magazzini di roba che più tardi non è potuta servire allo scopo per cui era stata comperata. Vorrei che queste navi fossero vendute a contanti.

MIRABELLO, *ministro della marina*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MIRABELLO, *ministro della marina*. Non ho mai pensato di vendere con contratti così detti a trasformazione le navi da alienarsi; la vendita si fa a contanti e non crederei conveniente alcun altro sistema. Convengo perciò in quanto raccomanda l'onor. senatore Bettoni.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire italiane 7,250,000 per l'aumento della dotazione dei depositi di carbone e per gli impianti dei depositi stessi.
(Approvato).

Art. 2.

Per far fronte alla spesa di cui al precedente articolo vengono assegnate:

a) la somma di lire italiane 1,700,000 da

prelevarsi dall'avanzo accertato col conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1905-906;

b) fino alla concorrenza della somma di lire italiane 5,500,000, le somme ricavabili dalla vendita delle navi descritte negli elenchi A e B della presente legge, valutate complessivamente per lire italiane 7,400,000, che l'Amministrazione della R. Marina è autorizzata ad effettuare durante gli esercizi dal 1906-1907 al 1911-1912.

(Approvato).

Art. 3.

Il ricavato dalla alienazione delle navi contemplate da questa legge sarà versato in Tesoreria con imputazione ad un apposito capitolo del bilancio dell'entrata.

(Approvato).

Art. 4.

Con decreti del ministro del tesoro, sopra proposta di quello della marina, saranno stanziati in appositi capitoli della parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina, la somma proveniente dal comma a), art. 2, e quelle che, giusta il disposto del comma b) dello stesso articolo, risulteranno effettivamente versate in Tesoreria, fino a raggiungere complessivamente l'ammontare rispettivamente indicato nell'allegato C della presente legge.

I versamenti eccedenti la somma di L. 5,500,000 di cui al comma b) dell'art. 2, saranno portati in aumento del capitolo « Materiale per la costruzione di nuove navi e manutenzione del naviglio esistente » della parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina.

(Approvato).

ALLEGATO A.

Navi da alienare già contemplate nell'art. 2 della legge del bilancio della marina per l'esercizio 1906-907.

<i>Stromboli</i>	dislocamento tonn.	3900
<i>Euridice</i>	»	920
<i>Calatafimi</i>	»	850
<i>Colombo</i>	»	2760
<i>Archimede</i>	»	970
<i>Rapido</i>	»	1520
<i>Eridano</i>	»	4200
<i>Messaggero</i>	»	1000
13 torpediniere di 2 ^a classe .	»	1050
5 torpediniere di 3 ^a classe .	»	210
<i>Principe Amedeo</i>	»	
<i>Città di Napoli</i>	»	
<i>Città di Genova</i>	»	
<i>Vittorio Emanuele</i>	»	
<i>Baleno</i>	»	200
<i>Daino</i>	»	
<i>Sirena</i>	»	
<i>Dora</i>	»	
<i>Vulcano</i>	»	
<i>Eploratore</i>	»	
<i>Ischia</i>	»	
<i>Diligente</i>	»	30
2 Cannoniere lagunari . . .	»	180

Valore presuntivo della vendita di dette navi a scopo di demolizione, lire 2,100,000.

ALLEGATO **B**.

Navi da alienare nel quinquennio 1906-907 al 1911-912 in aggiunta a quelle contemplate dalla legge del bilancio della marina per l'esercizio 1906-907.

<i>Duilio</i>	dislocamento tonn.	11,138
Una nave (tipo <i>Doria</i>)	»	» 11,000
<i>Bausan</i>	»	» 3,330
2 navi (tipo <i>Fieramosca</i>).	»	» 6,900
<i>Dogali</i>	»	» 2,090
Una nave (tipo <i>Umbria</i>).	»	» 2,280
4 navi (tipo <i>Minerva</i>).	»	» 3,320
<i>Goito</i>	»	» 850
<i>Saetta</i>	»	» 400
<i>Affondatore</i>	»	» 3,900
<i>Castelfidardo</i>	»	» 4,260
<i>Barbarigo</i>	»	» 820
<i>Colonna</i>	»	» 660
<i>Staffetta</i>	»	» 1,800
<i>Volturmo</i>	»	» 1,200
30 torpediniere di 2 ^a classe.	»	» 2,400
25 torpediniere di 3 ^a classe.	»	» 875
<i>Murano</i>	»	» 290
<i>Mestre</i>	»	» 270

Valore presuntivo della vendita di dette navi a scopo di demolizione, lire 4,400,000.

Riepilogo.

Per le navi dell'allegato <i>A</i>	L. 2,100,000
Per le navi dell'allegato <i>B</i>	» 4,400,000

Totale L. 6,500,000

Maggiore introito a calcolo per quelle navi che potranno essere vendute come enti completi	» 900,000
--	-----------

Totale generale L. 7,400,000

ALLEGATO C.

Prospetto delle spese presunte per l'acquisto di carbone ed impianti.

Capitolo n.	Acquisto straordinario di carbone per l'aumento della dotazione dei depositi	L. 5,900,000
» »	Costruzione ed impianto a Spezia di una fabbrica per la trasformazione in mattonelle del polverino di carbone	426,000
» »	Lavori per impianto ed ampliamento di depositi, acquisto e messa in opera di macchinari per imbarco e sbarco del carbone	924,000
	Totale	<u>L. 7,250,000</u>

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e prego i signori senatori segretari di procedere allo spoglio dei voti.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Discussione del disegno di legge: « Costruzione di un secondo bacino di carenaggio nel Regio Arsenale di Taranto » (N. 446).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Costruzione di un secondo bacino di carenaggio nel R. arsenale di Taranto ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Arrivabene di darne lettura.

ARRIVABENE, segretario, legge:

(V. Stampato N. 446).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

BORGATTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BORGATTA. A proposito di questo nuovo bacino di carenaggio, desidererei dal signor ministro della marina un chiarimento. Vorrei

sapere se questo nuovo bacino di carenaggio potrà sorgere vicino a quello già esistente, come sarebbe desiderabile per la economia del funzionamento dei due bacini, ovvero se per necessità di spazio sarà necessario porlo in una posizione lontana da quello ora in funzione.

MIRABELLO, ministro della marina. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MIRABELLO, ministro della marina. La questione della ubicazione del nuovo bacino di Taranto, che ha sollevato le osservazioni dell'onorevole Borgatta, è stata già con molta diligenza studiata dal Ministero della marina. Sono stati interpellati in proposito tanto il Consiglio superiore di marina, come i comandanti militari marittimi che si sono succeduti a Taranto.

Nell'antico progetto l'ubicazione del secondo bacino era lontana da quello attuale, perchè a fianco di questo dovevano sorgere altri due bacini, o almeno uno di dimensioni minori.

Ora si sono fatti studi sia per l'una che per l'altra ubicazione; la decisione finale dipende da quello che riferirà una Commissione che io ho nominata appositamente, della quale fanno parte anche i due egregi ingegneri dei lavori pubblici, l'ing. comm. Inglese e l'ing. Luigi Luiggi, il quale, come tutti sanno, ha diretto lavori importantissimi di questo genere a Baia Blanca in America.

BORGATTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGATTA. Poichè ero a conoscenza di queste difficoltà nel determinare la località in cui il nuovo bacino doveva sorgere, mi son permesso di richiamare l'attenzione del ministro sulla questione, e desideravo da lui qualche chiarimento. Egli ha assicurato che la questione si sta studiando da persone competenti, quindi ho piena fiducia che sarà risolta secondo il migliore interesse della marina, quantunque si comprenda facilmente come sarebbe utile che possibilmente sorgesse nella vicinanza del bacino esistente, per usufruire dello stesso macchinario pel prosciugamento pel bacino, e per aver vicini i magazzini.

MIRABELLO, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MIRABELLO, *ministro della marina*. L'osservazione che giustamente fa l'onorevole senatore Borgatta fu appunto già esaminata e ci sono ragioni per avere i due bacini vicino, e ragioni potenti per mettere il nuovo bacino in quella località nella quale era stato progettato con l'antico piano di Taranto. La deliberazione definitiva non è stata ancor presa dal Ministero, e mi permetta questa riserva, l'onorevole Borgatta, perchè ho plausibili motivi per non dire, per ora, di più.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Per la costruzione di un secondo bacino di carenaggio nel R. arsenale di Taranto è autorizzata la spesa straordinaria di lire 3,300,000, da stanziarsi nella parte straordinaria del bilancio del Ministero della marina, per metà in ciascuno degli esercizi 1906-907 e 1907-908, in aggiunta alla somma complessiva di spesa effettiva consolidata per ognuno degli esercizi stessi con la legge 2 giugno 1905, n. 320.

(Approvato).

Art. 2.

La somma di lire 3,300,000, di cui all'articolo precedente, sarà prelevata dall'avanzo accertato col conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1905-906, e iscritta a uno speciale capitolo dello stato di previsione della entrata, per metà in ciascuno degli esercizi 1906-907 e 1907-908.

A tale effetto, con decreto del ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, il fondo di cassa di ciascuno degli indicati esercizi sarà ridotto della somma di lire 1,650,000, che verrà imputata, come versamento avvenuto, allo speciale capitolo di cui sopra.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Convalidazione di decreti Reali coi quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio 1906-907, durante il periodo delle vacanze parlamentari dal 15 luglio al 26 novembre 1906 » (N. 455).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

« Convalidazione di decreti Reali coi quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio 1906-907 durante il periodo delle vacanze parlamentari dal 15 luglio al 26 novembre 1906 ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di voler dare lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Sono convalidati i regi decreti coi quali furono autorizzate le prelevazioni, descritte nell'annessa tabella, dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto al capitolo n. 126, dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1906-907.

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 MARZO 1907

Tabella dei Decreti Reali di approvazione delle prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste eseguite nel periodo di vacanze parlamentari dal 15 luglio al 26 novembre 1906.

Data e Numero dei Regi decreti	Capitoli del bilancio ai quali vennero iscritte le somme prelevate		Somma prelevata
	Numero	Denominazione	
		Ministero del tesoro.	
15 luglio 1906 n. 401	146 <i>bis</i>	Somma da pagarsi agli eredi del signor Gaetano Barbatelli, ex ricevitore generale della provincia di Avellino, in esecuzione di sentenza 25 marzo-30 aprile 1906, del regio tribunale di Roma	164,100 »
30 ottobre 1906 n. 601	146 <i>quater</i>	Spese per l'impianto della luce elettrica nei nuovi uffici della Corte dei conti	4,645 »
		Ministero delle finanze.	
9 novembre 1906 n. 602	254 <i>bis</i>	Retribuzioni per lavori straordinari ed altre spese inerenti all'esecuzione delle leggi 15 e 19 luglio 1906, nn. 383 e 390 riguardanti provvedimenti a favore delle provincie meridionali, delle isole di Sicilia e di Sardegna e dei danneggiati dall'eruzione del Vesuvio, nell'aprile 1906	25,000 »
		Ministero dell'istruzione pubblica.	
22 novembre 1906 n. 609	10 <i>bis</i>	Ministero - Fitto di locali	9,360 »
15 luglio 1906 n. 414	207 <i>bis</i>	Università di Palermo - Concorso dello Stato nelle spese per la commemorazione del 1° centenario dalla fondazione dell'Università	4,000 »
1° settembre 1906 n. 504	211 <i>bis</i>	Università di Pavia - Lavori di restauro ai tetti del Museo di mineralogia e della biblioteca dell'Università	24,000 »
15 luglio 1906 n. 414	222 <i>bis</i>	Università di Torino - Concorso dello Stato nelle spese per la commemorazione del 5° centenario dalla fondazione dell'Università	4,000 »
15 luglio 1906 n. 413	260 <i>bis</i>	Compensi per opera straordinaria al personale addetto ai lavori per la prima applicazione delle leggi sullo stato giuridico e sul miglioramento economico del personale delle scuole medie, per le relative operazioni contabili di pagamento e per eventuali lavori di copiatura a cottimo	25,000 »
22 luglio 1906 n. 416	273 <i>bis</i>	Sussidio all'Istituto nazionale per l'incremento dell'educazione fisica in Italia	5,000 »

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 MARZO 1907

Data e Numero dei Regi decreti	Capitoli del bilancio ai quali vennero iscritte le somme prelevate		Somma prelevata
	Numero	Denominazione	
		Ministero dell'interno.	
11 ottobre e 12 novembre 1906 nn. 566-608	51	Sussidi diversi di pubblica beneficenza ed alle istituzioni dei ciechi	70,000 »
26 luglio 1906 n. 460	159 <i>bis</i>	Spese per il concorso della Direzione generale per la sanità pubblica all'esposizione internazionale di Milano del 1906	35,000 »
		Ministero delle poste e dei telegrafi.	
22 luglio 1906 n. 415	106 quinquies	Retribuzioni, indennità e spese di qualsiasi natura per l'esercizio e la manutenzione della rete telefonica urbana di Venezia	80,000 »
		Ministero di agricoltura industria e commercio.	
8 settembre 1906 n. 505	166	Spese per l'esecuzione della legge 31 marzo 1904 n. 140 portante provvedimenti speciali a favore della provincia di Basilicata	6,000 »

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa e trattandosi di un progetto di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Organico dei veterinari governativi di confine e di porto » (N. 340).

PRESIDENTE. Ora viene la discussione del disegno di legge:

« Organico dei veterinari governativi di confine e di porto ».

Prego il senatore, segretario, Melodia di dar lettura del disegno di legge.

MELODIA, segretario, legge:

(V. Stampato N. 340).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Procederemo ora alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

I veterinari governativi di confine e di porto indicati dall'art. 21 della legge 22 dicembre 1888, n. 5849, modificato dall'altra legge 26 giugno 1902, n. 272, formano un unico personale di cui il numero, le classi e gli stipendi sono determinati dalla tabella organica annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

I veterinari governativi di confine e di porto possono essere traslocati secondo le esigenze del servizio. L'ufficio loro è incompatibile con qualsiasi impiego od ufficio presso enti pubblici, o società, o private intraprese aventi scopo di lucro: ed è vietato ad essi anche il cumulo con ogni altro impiego dipendente dall'esercizio della zooteria o dall'insegnamento. Potrà soltanto, in linea eccezionale, consentirsi dal Ministero dell'interno che i veterinari governativi ai confini terrestri possano accettare incarichi temporanei di veterinario comunale o consorziale nelle località di loro residenza, a condizione che ciò sia richiesto dalla necessità di assicurare il servizio zooterico locale, e possa farsi senza danno del servizio governativo; siffatta concessione sarà inoltre revocabile in qualunque momento, senza dar luogo ad alcuna ragione di risarcimento o compenso. (Approvato).

Art. 3.

Con apposito regolamento, da pubblicarsi per decreto Reale, sentito il Consiglio superiore di sanità ed il Consiglio di Stato, saranno determinate le norme circa le nomine, le promozioni, la disciplina e le attribuzioni del personale dei veterinari governativi di confine e di porto, nonchè le norme per le supplenze temporanee od altri incarichi straordinari. (Approvato).

Art. 4.

Entro i sei mesi dalla pubblicazione del regolamento indicato nell'articolo precedente, sarà provveduto alla nomina definitiva, senza formalità di concorso od esame e in base alla tabella organica annessa alla presente legge, dei veterinari di confine e di porto in servizio con nomina ministeriale, che alla data di promulgazione della legge 16 giugno 1902, n. 272, si trovavano già in ufficio da almeno tre anni e che a giudizio di apposita Commissione, da istituirsi presso la Direzione generale di sanità pubblica, abbiano sufficienti requisiti di studio e di lodevole servizio prestato. Detta nomina definitiva non avrà però effetto se non a condizione che i veterinari designati dalla Commissione ottemperino al disposto dell'art. 2

della presente legge, e facciano rinunzia degli impieghi od incarichi da essi eventualmente tenuti e non consentiti dall'articolo stesso.

(Approvato).

Art. 5.

Ai veterinari governativi di confine e di porto, che antecedentemente alla promulgazione della legge 26 giugno 1902, n. 272, erano muniti di uno stipendio in misura superiore a quella massima risultante dalla tabella annessa alla presente legge, verrà, ottenendo la nomina in pianta stabile, conservato detto maggior stipendio, corrispondendosi la differenza come assegno personale.

(Approvato).

Tabella indicante il ruolo organico dei veterinari governativi di confine e di porto.

CLASSI	Numero dei posti	Stipendio annuo individuale	Ammontare degli stipendi
Veterinari di confine e di porto di 1 ^a classe	14	3,000	42,000
Veterinari di confine e di porto di 2 ^a classe	14	2,500	35,000
Veterinari di confine e di porto di 3 ^a classe	14	2,000	28,000
	42		105,000

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di un disegno di legge.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. A nome del mio collega ministro del tesoro ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, per « Aumento della dotazione della Camera dei deputati per l'esercizio finanziario 1906-907 ».

LEGISLATURA XXII — 1ª SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 MARZO 1907

PRESIDENTE. Do atto all'onore. Presidente del Consiglio della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato ed inviato alla Commissione di finanze.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Tombola telegrafica a favore dell'erigendo civico ospedale di Correggio » (N. 468).

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Tombola telegrafica a favore dell'erigendo civico ospedale di Correggio.

Prego il senatore, segretario, Melodia di dar lettura del disegno di legge.

MELODIA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a concedere con esonero di ogni tassa all'Amministrazione comunale di Correggio una tombola telegrafica a favore dell'erigendo civico Ospedale, per l'ammontare di seicentomila lire.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, si voterà poi a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Modificazioni al ruolo organico della Regia scuola mineraria di Caltanissetta » (N. 453).

PRESIDENTE. Segue nell'ordine del giorno il progetto di legge: « Modificazioni al ruolo organico della Regia scuola mineraria di Caltanissetta.

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 453).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Gli stipendi ed assegni del personale dirigente insegnante e di segreteria della Regia Scuola mineraria di Caltanissetta sono stabiliti, dal 1° gennaio 1907, in conformità della tabella annessa alla presente legge.
(Approvato).

Art. 2.

Per l'attuazione del ruolo organico anzidetto è autorizzato il trasporto della somma annuale di lire 330 dal capitolo 101 al capitolo 99 dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio.
(Approvato).

Ruolo organico della R. Scuola mineraria di Caltanissetta.

Insegnamenti ed incarichi	Ruolo organico attuale			Nuovo ruolo organico	Differenza nella spesa
	Stipendi ed assegni	Aumenti per decimi sessennali	Stipendi ed assegni complessivi		
Direzione (incarico)	300	—	300	300	—
Coltivazione delle miniere, mineralurgia dello zolfo e meccanica applicata (incarico)	1,800	—	1,800	1,800	—
Geologia e metallurgia (incarico) . .	1,000	—	1,000	1,000	—
Trigonometria, topografia e costruzioni (incarico)	1,000	—	1,000	1,000	—
Fisica, chimica generale, industriale e analitica e relative manipolazioni. .	(a) 2,400	480	2,880	3,000	+ 120
Lettere italiane, storia e geografia. .	(a) 2,400	480	2,880	3,000	+ 120
Matematica, geometria descrittiva e disegno	(a) 2,160	—	2,160	2,400	+ 240
Lingua francese	1,800	—	1,800	1,500	— 300
Assistente	1,500	300	1,800	1,800	—
Segretario	1,500	150	1,650	1,800	+ 150
Totali			17,270	17,600	+ 330

(a) Negli stipendi dei professori titolari sono compresi i due decimi stabiliti dalle leggi del 30 giugno 1872, n. 893, e 26 dicembre 1877, n. 4213.

PRESIDENTE. Anche questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Estensione agli impiegati delle Amministrazioni provinciali e delle istituzioni pubbliche di beneficenza della legge 6 marzo 1904, n. 88 » (N. 439).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Estensione agli impiegati delle amministrazioni provinciali e delle istituzioni di pubblica beneficenza della legge 6 marzo 1905, n. 88 ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, segretario, legge:
(V. Stampato N. 439).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

PATERNOSTRO, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATERNOSTRO, relatore. In relazione a questo disegno di legge, è stata presentata una petizione al Senato dal presidente del Consiglio direttivo dell'Associazione nazionale fra gl'insegnanti di istituti pareggiati, a firma del prof. Guido Paliotti.

In questa petizione si chiede che gli insegnanti di scuole secondarie, mantenute da istituzioni pubbliche di istruzione, non siano esclusi dai benefici di questa legge; ciò che avverrebbe se essa fosse votata senza modificazioni.

Si chiede inoltre il riconoscimento del diritto di cumulare, agli effetti della pensione, il servizio prestato alla dipendenza degli enti locali con quello prestato alla dipendenza dello Stato, alla quale questi insegnanti passeranno o intendono di passare da enti comunali e provinciali o da altri corpi morali.

L'Ufficio centrale, a cui è stato rimessa dalla Presidenza questa petizione, a norma del regolamento, l'ha presa in attento esame ed ha considerato che il disegno di legge in discussione non è veramente la sede più adatta per discutere i desiderii espressi da questa categoria d'impiegati. Si potrà tenerne conto in avvenire, ma a ciò si richiedono studi speciali, per poter prevedere le conseguenze che porterebbe una simile estensione dei benefici della Cassa di previdenza a questa categoria d'impiegati.

Quindi l'Ufficio centrale, pur non dissentendo dal concetto che possano esser tenuti presenti questi desiderii, è di avviso che sia opportuno di trasmettere la petizione al ministro proponente questa legge, perchè la tenga nella dovuta considerazione.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. La nostra legislazione in questa materia di Casse di previdenza si svolge gradatamente. Abbiamo fatto una prima Cassa per i maestri elementari, poi un'altra per i segretari comunali, poi una terza per i medici condotti; ora ne facciamo un'altra ancora per gl'impiegati addetti alle Opere pie e agli Istituti di pubblica beneficenza.

Accetto quindi volentieri l'invio di questa petizione, che costituirà argomento di studi, per vedere se si possa con un'altra legge estendere i benefici della Cassa di previdenza anche alla categoria di impiegati, cui la petizione stessa si riferisce.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, dichiaro chiusa la discussione generale.

Prima di passare alla discussione degli articoli, pongo ai voti la proposta del relatore per il rinvio al Ministero della petizione dal relatore ricordata avente il n. 308.

Chi approva questa proposta voglia alzarsi.
(Approvata).

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo.

Art. 1.

Agli impiegati delle amministrazioni provinciali e alle amministrazioni stesse sono estese le disposizioni della legge 6 marzo 1904 n. 88, che ha istituito la Cassa di previdenza per le pensioni ai segretari ed altri impiegati comunali.

(Approvato).

Art. 2.

Agli impiegati delle istituzioni pubbliche di beneficenza ed alle istituzioni stesse sono pure estese le disposizioni della stessa legge, salve le modificazioni apportate coi seguenti articoli 3, 4 e 5.

(Approvato).

Art. 3.

Le istituzioni pubbliche di beneficenza, le quali da sole o, se dipendenti da una stessa amministrazione, complessivamente dispongono di una rendita inferiore alle lire 5 mila, non sono obbligate a corrispondere nè il contributo annuale di cui all'art. 6, nè quello straordinario stabilito dall'art. 38 della legge succitata.

Gli impiegati di dette istituzioni, quando vogliono iscriversi alla Cassa, debbono corrispondere, oltre al proprio, anche il contributo che avrebbe carico a l'istituzione pubblica di beneficenza.

(Approvato).

Art. 4.

Le istituzioni pubbliche di beneficenza contemplate dall'art. 3 non possono assumere l'onere di alcun contributo, se non sono autorizzate dalla Commissione provinciale di assistenza e beneficenza pubblica.

Tale autorizzazione è pure necessaria nel caso in cui, ai termini dell'ultima parte del primo capoverso dell'art. 2 della legge predetta, la iscrizione alla Cassa è facoltativa, qualunque sia l'ammontare della rendita delle istituzioni predette.

(Approvato).

Art. 5.

Quando le amministrazioni delle istituzioni pubbliche di beneficenza si valgano di insegnanti elementari, medici, segretari, ed impiegati comunali e di altre categorie di personale, per le quali provvedono leggi speciali in riguardo alla pensione, sono esonerate da ogni contributo.

I funzionari anzidetti possono iscriversi alla Cassa di previdenza nella loro qualità di impiegati delle istituzioni pubbliche di beneficenza, corrispondendo, oltre al proprio, anche il contributo dell'ente.

(Approvato).

Art. 6.

È data facoltà al Governo del Re di applicare il disposto del penultimo capoverso dell'art. 1 della legge 6 marzo 1904 n. 88, e di stabilire con decreto reale, sentito il Consiglio di Stato ed il Consiglio superiore di pubblica assistenza

e beneficenza, le disposizioni modificative, per rendere applicabili agli enti ed agli impiegati di cui agli articoli precedenti la detta legge ed il relativo regolamento.

Agli obblighi ad alle responsabilità sanciti dall'art. 10 della legge, sono soggetti, per la riscossione dei contributi a carico degli enti e degli impiegati predetti, i ricevitori provinciali e gli esattori comunali ed i tesoriери o cassieri delle istituzioni pubbliche di beneficenza, anche se nominati anteriormente all'attuazione della presente legge.

(Approvato).

Art. 7.

La presente legge andrà in vigore dal 1° gennaio 1908.

Il termine, di cui al capoverso dell'art. 36 della legge 6 marzo 1904 n. 88, per chiedere il riconoscimento del servizio non superiore ai 15 anni prestato anteriormente al 1° gennaio 1908, dagli impiegati delle amministrazioni provinciali e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, è fissato in anni due a partire dalla data del decreto reale previsto nel precedente art. 6.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio della discussione di progetti di legge.

GIOLITTI, *presidente del consiglio e ministro dell'interno*. Domando là parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Non essendo presente il ministro del tesoro, rivolgo a suo nome al Senato la preghiera che i due disegni di legge per i rendiconti consuntivi 1901-1902 e 1902-1903, che seguono immediatamente all'ordine del giorno, siano rimandati alla ripresa dei lavori parlamentari.

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni, così rimarrà stabilito.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato delle votazioni a scrutinio segreto avvenuto nella seduta odierna.

Costituzione dei Consorzi per la difesa della viticoltura contro la fillossera:

Senatori votanti	81
Favorevoli	74
Contrari	7

Il Senato approva.

Disposizioni per la leva sui nati nel 1887:

Senatori votanti	81
Favorevoli	77
Contrari	4

Il Senato approva.

Autorizzazione al Governo di anticipare le somme occorrenti per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza diretti ad arrestare il movimento delle frane:

Senatori votanti	81
Favorevoli	75
Contrari	6

Il Senato approva.

Ruoli organici del personale civile insegnante della Regia Accademia navale e della Regia Scuola macchinisti:

Senatori votanti	81
Favorevoli	68
Contrari	13

Il Senato approva.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Alienazione di navi ed acquisto di carbone (N. 445);

Costruzione di un secondo bacino di carenaggio nel Regio arsenale di Taranto (N. 446);

Convalidazione di decreti Reali coi quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio 1906-907 durante il periodo delle vacanze parlamentari dal 15 luglio al 26 novembre 1906 (N. 455);

Organico dei veterinari governativi di confine e di porto (N. 340);

Tombola telegrafica a favore dell'erigendo Civico ospedale di Correggio (N. 468);

Modificazioni al ruolo organico della Regia scuola mineraria di Caltanissetta (N. 453);

Estensione agli impiegati delle Amministrazioni provinciali e delle istituzioni pubbliche di beneficenza della legge 6 marzo 1904, n. 88 (N. 439).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Unificazione degli Istituti di previdenza del personale delle ferrovie dello Stato (N. 514);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1906-907 (N. 516);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1906-907 (N. 459);

Aumento del fondo stanziato nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio, per il concorso dello Stato nella concessione dei mutui, in dipendenza dell'art. 9 della legge 18 agosto 1902, n. 356 (N. 451);

Distacco del comune di Vidracco dal mandamento di Vico Canavese e sua aggregazione al mandamento di Castellamonte (N. 419);

Tombola telegrafica per l'Ospedale di Città di Castello (N. 483);

Tombola telegrafica a favore della Società Meteorologica Italiana (N. 485);

Tombola telegrafica nazionale a favore dell'Ospedale di Reggio Calabria (N. 484);

Separazione delle frazioni di Mercatino, Peticara, Secchiano, Uffogliano, Torricella e Sartiano dalla frazione di Talamello in provincia di Pesaro, e costituzione in due comuni autonomi (N. 421);

Aggregazione del comune di Guardiafiera al mandamento di Casacalenda (N. 418);

Distacco del comune di Petina dal mandamento di Postiglione e sua aggregazione al mandamento di Polla (N. 500);

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 MARZO 1907

Chiusura dello stralcio della liquidazione dell'antico Monte di Pietà di Roma (N. 396);

Modificazioni all'art. 3 n. 5, della legge 12 dicembre 1875, n. 2837, che istituiva due Sezioni temporanee di Corte di cassazione in Roma (N. 400);

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio 1901-1902 (N. 223);

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio 1902-1903 (N. 224).

La seduta è sciolta (ore 17.30).

Licenziato per la stampa il 25 marzo 1907 (ore 20).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.



DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO NELLA TORNATA DEL 19 MARZO 1907

Costituzione dei Consorzi per la difesa della viticoltura contro la fillossera.

Art. 1.

In tutte le provincie del Regno nelle quali sarà ritenuto necessario, dovranno istituirsi, col concorso dello Stato, Consorzi fra i proprietari di vigneti e di terreni vitati per la difesa della viticoltura contro la fillossera.

Art. 2.

Fermi restando allo Stato ed alle provincie le facoltà e gli obblighi loro attribuiti con la legge 4 marzo 1888, n. 5252, saranno ai Consorzi estese le disposizioni della legge 6 giugno 1901, n. 355, in quanto non siano modificate dalla presente legge.

Art. 3.

I Consorzi potranno stabilirsi per provincia, per mandamento, per comuni o gruppi di comuni che abbiano identici interessi viticoli.

Art. 4.

Sarà ritenuta necessaria la costituzione dei Consorzi quando il quarto dei proprietari di vigneti e terreni vitati possedenti almeno il terzo della superficie vitata ne facciano domanda al Prefetto.

Ricevuta la domanda dei proprietari il Prefetto, sentito il parere della Commissione provinciale e del Regio commissario, stabilirà la circoscrizione del Consorzio.

Art. 5.

Qualora manchi la domanda di cui all'articolo precedente, il Prefetto, su richiesta del R. commissario, sentita la Deputazione provinciale, dovrà, nel termine e con le forme stabilite dal regolamento, invitare i proprietari di uno o più comuni a dichiarare se intendono costituirsi in Consorzio.

Art. 6.

Il ministro d'agricoltura, sentito il parere della Commissione consultiva per la fillossera, potrà ordinare la costituzione di Consorzi quando la loro mancanza costituisca un danno od un pericolo per le provincie o pei comuni finitimi, ovvero si tratti della difesa di importanti regioni vitate tuttora immuni.

Art. 7.

Potranno assumere le funzioni dei Consorzi le Associazioni, Unioni o Società cooperative regolarmente costituite che dal Ministero di agricoltura, udito il parere della Commissione consultiva per la fillossera, siano giudicate in grado di sostituire l'opera dei Consorzi stessi. In tal caso saranno a dette associazioni estese le disposizioni degli articoli 13, 14, 15 e 20 della presente legge.

Art. 8.

Il ministro di agricoltura su domanda dei Consorzi interessati o su proposta del R. com-

missario, potrà, sentito il parere della Commissione consultiva per la fillossera, mutare la circoscrizione dei Consorzi, suddividerli o ordinare la unione di due o più Consorzi. Verificandosi uno di tali casi il fondo di cassa esistente presso i Consorzi interessati, sarà proporzionalmente ripartito con le modalità da stabilirsi col regolamento.

Art. 9.

Il comune che rifiuti la compilazione e la pubblicazione degli elenchi e dei ruoli dei proprietari di vigneti e terreni vitati, cade sotto la sanzione dell'articolo 193 della legge comunale e provinciale.

I ricorsi degli interessati contro l'elenco sono ammessi nel termine di giorni 30 dalla sua pubblicazione, e sopra di essi provvederà definitivamente il Prefetto, udito il Consiglio di prefettura.

Art. 10.

Nel termine di un mese dalla pubblicazione degli elenchi, il sindaco del comune capoluogo del progettato Consorzio, con avviso notificato dal messo comunale e pubblicato all'albo pretorio di ciascun comune, convoca tutti i proprietari di vigne e di terreni vitati per deliberare se intendano costituirsi in Consorzio.

Art. 11.

La Commissione consorziale sarà composta di un presidente e di 6 membri e durerà in carica 5 anni. Essa sarà nominata mediante elezione di secondo grado allorché i Consorzi siano costituiti da più comuni ed il numero dei proprietari iscritti negli elenchi non sia inferiore ai 500: mediante elezione diretta o di primo grado in tutti gli altri casi.

Nel primo caso il numero degli elettori consorziali sarà proporzionale alla superficie indicata negli elenchi, secondo il rapporto che verrà stabilito dalla Deputazione provinciale, sentito il parere della Commissione provinciale e del Regio commissario. La metà degli elettori consorziali sarà nominata dalla Deputazione provinciale fra i maggiori contribuenti del Consorzio, l'altra metà dall'assemblea di tutti i contribuenti presieduta da un delegato prefettizio.

La convocazione dei contribuenti per la nomina degli elettori consorziali e quella delle assemblee elettorali di primo o di secondo grado per la nomina della Commissione consorziale sarà fatta nei termini e con le norme che verranno stabiliti dal regolamento per la esecuzione della presente legge.

Art. 12.

Almeno trenta giorni prima che scada il quinquennio della nomina della Commissione consorziale, il presidente di questa nel caso di elezione di secondo grado, convoca gli elettori consorziali per la nomina della Commissione; nel caso invece di elezione di primo grado convoca i proprietari iscritti negli elenchi pel medesimo scopo. Qualora egli non adempia a quella disposizione, vi provvederà d'ufficio il Prefetto.

Per le dette convocazioni ed elezioni, valgono le norme dell'articolo precedente.

Art. 13.

Gli elettori consorziali nominati dai contribuenti o dalla Deputazione provinciale dureranno in carica cinque anni.

Trenta giorni prima che scada il quinquennio dalla loro nomina si dovrà procedere alla nuova loro elezione seguendo le norme indicate nell'art. 7.

Art. 14.

La contribuzione annua dei consorziati in nessun caso potrà eccedere la misura di lire una per ogni ettaro di terreno vitato e sarà stabilita dalla Commissione consorziale ed approvata dal Ministero, sentita la Commissione provinciale.

Per la frazione di ettaro la tassa sarà intera se raggiunge l'estensione di mezzo ettaro, sarà ridotta alla metà se inferiore a mezzo ettaro.

Saranno esenti i proprietari di vigneti e di terreni vitati che posseggano, anche in vari appezzamenti, una estensione inferiore ad un quarto di ettaro. Essi non saranno compresi nel ruolo dei proprietari agli effetti dell'art. 4 della presente legge.

Art. 15.

Gli esattori comunali incaricati di riscuotere le contribuzioni hanno l'obbligo di depositare per conto del Consorzio alla Cassa di risparmio postale, tutte le somme giacenti in cassa quando esse superano le lire cinquecento.

Le operazioni di deposito e rimborso sono regolate dalle disposizioni della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e dai relativi regolamenti.

Art. 16.

Negli elenchi, oltre a notare i trasferimenti della proprietà dei vigneti e dei terreni vitati, vi si apportheranno, ogni anno, quelle varianti che risultino dagli accertamenti eseguiti, giusta quanto dispone l'articolo 8 della legge 6 giugno 1901, n. 355, e saranno in conformità modificati ogni anno i ruoli di contribuzione.

Art. 17.

Spetterà ai Consorzi oltre il promuovere la ricostituzione dei vigneti con legno resistente, anche la vigilanza contro la diffusione della fillossera e la esecuzione della relativa difesa nel territorio di ogni Consorzio.

Il Ministero di agricoltura però, sentito il parere della Commissione consultiva per la fillossera, potrà consentire l'applicazione del metodo distruttivo, per la difesa di un territorio consorziato, solamente quando le infezioni da distruggere non siano troppo estese o troppo sparse e quando mirino a salvaguardare importanti regioni vitate tuttora immuni.

Art. 18.

La vigilanza sul servizio antifillosserico dovrà essere esercitata da un Regio commissario coadiuvato da due vice-commissari da nominarsi con decreto Reale su proposta del ministro di agricoltura d'accordo con quello del tesoro.

Nel regolamento saranno determinati gli assegni e le indennità spettanti al Regio commissario ed ai vice-commissari.

Art. 19.

Sono a carico dello Stato gli assegni e le indennità spettanti al Regio commissario, ai vice-commissari ed ai delegati tecnici.

Tranne questa eccezione, tutti i delegati necessari per l'applicazione della presente legge saranno nominati per pubblico concorso.

Art. 20.

La scelta del delegato straordinario di cui all'articolo 11 della legge 6 giugno 1901, n. 325, potrà cadere anche fra i non proprietari di vigneti o di terreni vitati appartenenti al Consorzio.

Il decreto di scioglimento della Commissione consorziale fisserà i termini dell'amministrazione straordinaria e della convocazione dell'assemblea consorziale per procedere all'elezione della nuova Commissione nei termini e nei modi indicati dall'articolo 7.

Art. 21.

Le Commissioni provinciali durano in carica 5 anni.

Il Regio Commissario interviene alle adunanze di esse con voto consultivo.

Alle Commissioni provinciali spetterà provvedere qualora l'assemblea consorziale non approvi i bilanci.

Art. 22.

I locali occorrenti alle Commissioni consorziali saranno forniti dal comune ove ha sede il Consorzio.

L'opera dei funzionari amministrativi e contabili occorrenti alle Commissioni consorziali sono forniti dai comuni consorziati, ripartendosi la eventuale spesa, in proporzione alla estensione che ciascun comune rappresenta.

Nel regolamento per l'applicazione della presente legge saranno indicate le norme per detta spesa ed i limiti entro cui dovrà mantenersi.

Art. 23.

I locali occorrenti alle Commissioni provinciali saranno forniti dalla provincia.

L'opera amministrativa e contabile occorrente alla Commissione provinciale, sarà prestata dal delegato tecnico residente al capoluogo della provincia.

Art. 24.

Le guardie nominate dai Consorzi per la osservanza dei divieti e per la vigilanza sono considerate come agenti di polizia giudiziaria.

Art. 25.

Sono abrogate le disposizioni della legge 6 giugno 1901, n. 355, in quanto siano contrarie a quelle della presente legge, che si estende anche ai Consorzi delle provincie di Bari, Foggia e Lecce e dei mandamenti di Città Sant'Angelo e Pianella.

Art. 26.

Per la esecuzione della presente legge e in ispecie per l'amministrazione e la contabilità dei Consorzi, sarà provveduto con regolamento da approvarsi per decreto Reale, su proposta del Ministro di agricoltura udito il Consiglio di Stato.

Potranno i Consorzi deliberare regolamenti speciali, che saranno esecutivi dopo l'approvazione del Ministero di agricoltura.

Art. 27.

Mediante decreto Reale su proposta del ministro di agricoltura e commercio d'accordo con quello del tesoro, potrà essere autorizzato il prelevamento dagli stanziamenti iscritti nel bilancio per la ricerca e la distruzione della fillossera, di somme destinate ad accrescere, ove sia necessario, gli stanziamenti destinati alla ricostituzione dei vigneti con legno resistente.

Art. 28.

È data facoltà al Governo del Re di pubblicare in testo unico le disposizioni della presente legge coordinate con quelle della legge 6 giugno 1901, n. 355.



CLXXIV.

TORNATA DEL 20 MARZO 1907

Presidenza del Presidente CANONICO.

Sommario. — Il Presidente comunica i ringraziamenti della famiglia Ponsiglioni per le onoranze rese al defunto senatore; dà poi lettura di un messaggio del Presidente della Camera dei deputati ellenici, con cui si esprimono le condoglianze per la morte del senatore Carducci — *Votazione a scrutinio segreto* — Approvazione di disegni di legge: « Unificazione degli Istituti di previdenza del personale delle Ferrovie dello Stato » (N. 514); « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli, dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1906-907 » (N. 516); « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1906-907 » (N. 459); « Aumento del fondo stanziato nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio, per il concorso dello Stato nella concessione dei mutui, in dipendenza dell'art. 9 della legge 18 agosto 1902, n. 356 » (N. 451); « Distacco del comune di Vidracco dal mandamento di Vico Canavese e sua aggregazione al mandamento di Castellamonte » (N. 419); « Tombola telegrafica per l'ospedale di Città di Castello » (N. 483); « Tombola telegrafica a favore della Società Meteorologica Italiana » (N. 485); « Tombola telegrafica nazionale a favore dell'ospedale di Reggio Calabria » (N. 484); « Separazione delle frazioni di Mercatino, Peticara, Secchiano, Uffogliano, Torricella e Sartiano dalla frazione di Talamello in provincia di Pesaro, e costituzione in due comuni autonomi » (N. 421); « Aggregazione del comune di Guardialfiera al mandamento di Casacalenda » (N. 418); « Distacco del comune di Petina dal mandamento di Polla » (N. 500); « Chiusura dello stralcio della liquidazione dell'antico Monte di Pietà di Roma » (N. 396) — *Chiusura e risultato di votazione.*

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed i ministri della marina e dei lavori pubblici, delle poste e dei telegrafi, e della pubblica istruzione.

MELODIA, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza.

PRESIDENTE. La famiglia del defunto senatore Ponsiglioni ringrazia il Senato per le condoglianze inviate.

Il Presidente della Camera Ellenica mi ha trasmesso la seguente lettera, della quale mi compiaccio dar lettura:

« Onorevole Presidente,

« Ho l'onore di trasmettere all'Eccellenza Vostra, pel tramite della R. Legazione di Grecia in Roma, cencinquanta (150) esemplari dei processi verbali della seduta XXXVI del 12 febbraio a. c. della Camera dei deputati Ellenica, in cui sulla proposta dell'onor. A. Typaldo-Bassia, deputato di Palli di Cefalonia, e questore della Camera, la Camera, per alzata ed

ovazioni, ha commesso a questa Presidenza di esprimere al Senato del Regno, al R. Governo d'Italia ed alla nobilissima famiglia dell'illustre e compianto Giosue Carducci, le sue vive condoglianze per la morte del poeta laureato.

« In codesti processi verbali sono inseriti il testo ufficiale della proposta dell'onor. Bassià, nonché quello della deliberazione della Camera; e sono accompagnati da traduzione italiana.

« Prego V. E. nel volere gradire queste condoglianze della Camera dei deputati Ellenica, per la morte del grande figlio della sorella Italia, di cui la perdita deplora la Grecia unitamente a tutto il mondo civile, di volere altresì disporre onde gli esemplari vengano distribuiti agli onorevoli senatori, facendo in pari tempo rimettere alcuni dei medesimi agli archivi del Senato.

« Voglia l'Eccellenza Vostra, onorevole Presidente, gradire gli atti del mio massimo ossequio.

« Il Presidente
« N. D. LEVODI ».

Sicuro di essere interprete dei sentimenti di tutti i colleghi, mi farò un dovere di esprimere al Presidente della Camera ellenica i ringraziamenti del Senato per l'affettuosa testimonianza di cordoglio data a noi ed al nostro paese, per la morte dell'illustre e compianto Carducci. (Approvazioni).

Gli esemplari inviati verranno distribuiti ai signori senatori.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge discussi ieri.

Prego l'onor. senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, segretario, fa l'appello nominale.
PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Approvazione del disegno di legge: « Unificazione degli istituti di previdenza del personale delle ferrovie dello Stato » (N. 514).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge che ha per ti-

tolo: « Unificazione degli istituti di previdenza del personale delle ferrovie dello Stato ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, segretario, legge:

(V. Stampato N. 514).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa. Procederemo ora alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Le Casse pensioni ed i Consorzi di mutuo soccorso per il personale delle tre ex reti Mediterranea, Adriatica e Sicula, di cui al titolo II della legge 29 marzo 1900, n. 101, e i tre nuovi Istituti di previdenza creati ai termini dell'articolo 1 della citata legge per il personale assunto in servizio a partire dal 1° gennaio 1897, saranno riuniti rispettivamente in una sola Cassa pensioni, in un solo Consorzio di mutuo soccorso ed in un solo nuovo Istituto di previdenza sempre distinto nelle sue due sezioni per il personale delle ferrovie dello Stato.

Con decreto Reale promosso dal ministro di agricoltura, industria e commercio di concerto coi ministri dei lavori pubblici e del tesoro, sentiti il Consiglio della previdenza e delle assicurazioni sociali ed il Consiglio di Stato, saranno apportate agli statuti vigenti delle Casse pensioni, dei Consorzi di mutuo soccorso e dei nuovi Istituti di previdenza le riforme necessarie per l'attuazione della disposizione contenuta nella prima parte del presente articolo.

(Approvato).

Art. 2.

Dei Comitati amministratori della Cassa pensioni, del Consorzio di mutuo soccorso e del nuovo Istituto di previdenza faranno parte un rappresentante del Ministero di agricoltura, industria e commercio e due rappresentanti del Ministero del tesoro.

Sono abrogate le disposizioni dei due ultimi capoversi dell'art. 10, e del capoverso dell'articolo 19 della legge 29 marzo 1900, n. 101.

(Approvato).

Art. 3.

È modificata la disposizione contenuta nel 3° alinea dell'art. 6 della legge 29 marzo 1900, n. 101, nel senso che le somme accumulate nel conto individuale del partecipante al nuovo Istituto di previdenza che, prima dei termini di cui nell'articolo stesso, lasci il servizio in seguito a destituzione, sono assegnate alla moglie ed ai figli minorenni del partecipante medesimo, limitatamente alle sue ritenute con gl'interessi composti fino al 31 dicembre dell'anno precedente.

La stessa disposizione si applica pure nei riguardi degli agenti in prova partecipanti all'Istituto, quando lasciano il servizio in seguito a licenziamento per motivi disciplinari.

Quando la destituzione avviene dopo compiuto quindici anni di partecipazione all'Istituto, la moglie ed i figli minorenni hanno diritto all'assegnazione dell'intera somma accumulata nel conto individuale, con le norme e nella misura stabilite nello statuto per le vedove e i figli minorenni degli agenti morti dopo eguale periodo di partecipazione.

Alla moglie e ai figli minorenni del partecipante alla Cassa pensioni e al Consorzio di mutuo soccorso, che lasci il servizio in seguito a destituzione, sarà fatto trattamento analogo a quello stabilito nei rispettivi statuti per le vedove ed i figli minorenni dei partecipanti.

(Approvato).

Art. 4.

I valori appartenenti agli Istituti di previdenza, di cui all'art. 1, sono custoditi e gestiti gratuitamente dalla Cassa depositi e prestiti, e gli effetti pubblici che li costituiscono sono esenti dalla tassa di custodia stabilita dall'articolo 12 della legge 17 maggio 1863, n. 1270, modificato coll'art. 6 della legge 8 luglio 1897, n. 252.

(Approvato).

Art. 5.

La presente legge entrerà in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, del Regio decreto indicato nel capoverso dell'art. 1.

(Approvato).

Art. 6.

Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, il Governo del Re determinerà per ciascuna Cassa pensioni e per ciascun Consorzio di mutuo soccorso del personale delle ex Reti Mediterranea, Adriatica e Sicula, la situazione patrimoniale alla data della unificazione, nonché tutti gli elementi atti a stabilire gl'impegni di ciascuno dei detti Istituti alla data medesima, sia per le pensioni e per i sussidi continuativi già stanziati dai Comitati amministratori degli Istituti stessi, sia per le pensioni e i sussidi continuativi da liquidare in avvenire ai partecipanti ed alle loro famiglie in guisa che le situazioni medesime di fronte alle Società non abbiano a subire alcuna modificazione, nè alterazione qualsiasi, nè ora, nè poi, per il fatto della unificazione amministrativa disposta colla presente legge.

(Approvato).

Questo disegno di legge verrà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« **Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e per l'esercizio finanziario 1906-907** » (N. 516).

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge: « **Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1906-907** ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di L. 86,052.50 e le diminuzioni di stanziamento per egual somma sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1906-907, indicati nella tabella annessa alla presente legge.

Tabella di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1906-907.

Maggiori assegnamenti.

Cap. n.	1. Rendita consolidata 5 per cento (Spesa obbligatoria) L.	4,050 »
»	12. Debiti redimibili non iscritti nel gran libro. — Interessi e premi (Spesa obbligatoria) »	740 »
»	13. Obbligazioni per i lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di L. 12,000,000 del concorso governativo, di cui alle leggi 20 luglio 1890, n. 6980 e 28 giugno 1892, n. 299 (Spesa obbligatoria) »	12.50
»	49. Spese d'ufficio del Ministero »	9,250 »
»	89. Assegni di valetudinarietà ai lavoranti di Zecca, sussidi ai medesimi e loro superstiti. — Premi per modelli di nuovi tipi di monete. — Spese per la Commissione artistica-tecnica-monetaria istituita con Regio decreto 29 gennaio 1905, n. 27, e per lavori straordinari. »	5,000 »
»	92. Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione a favore del personale (Spese fisse). »	11,000 »
»	93. Retribuzioni e compensi agli impiegati e al personale di basso servizio dell'Amministrazione centrale e provinciale del tesoro per lavori e prestazioni straordinarie. — Compensi alle Commissioni di esami e alla Commissione tecnica permanente di cui all'art. 20 del regolamento 30 ottobre 1886, n. 508. »	25,000 »
»	96. Spese per i servizi delle Delegazioni all'estero, per l'applicazione dell' <i>affidavit</i> e per telegrammi di borsa »	10,000 »
»	99. Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati in missione »	15,000 »
»	100. Indennità di tramutamento agli impiegati ed al personale di basso servizio ed indennità di trasferimento al domicilio eletto, dovute agli impiegati ed al personale suddetto collocati a riposo ed alle famiglie di quelli morti in servizio »	6,000 »
		L. <u>86,052 50</u>

Diminuzioni di stanziamento.

Cap. n.	3. Rendita consolidata 4 per cento al netto (Spesa obbligatoria).	L.	3,240 »
»	11. Debiti redimibili iscritti nel gran libro-Interessi (Spesa obbligatoria)	»	1,562.50
»	45. Personale di ruolo del Ministero (Spese fisse)	»	15,000 »
»	69. Personale di ruolo di ragioneria, ufficiali di scrittura e magazzinieri-economi delle Intendenze (Spese fisse) »	»	21,400 »
»	73-bis. Personale delle Delegazioni del tesoro e degli uffici di gestione e di controllo (Spese fisse)	»	25,600 »
»	94. Spese di commissioni e di cambio per i pagamenti all'estero (Spesa obbligatoria).	»	10,000 »
»	95. Spese di commissione per la riscossione delle indennità dovute dal Governo cinese (Spesa obbligatoria)	»	8,000 »
»	116. Spese d'ufficio al Cassiere speciale dei biglietti di Stato. - Studi e lavori diversi inerenti alla fabbricazione dei biglietti di Stato	»	1,250 »
		L.	<u>86,052.50</u>

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione. Trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, si voterà poi a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1906-907 » (N. 459).

PRESIDENTE. Segue nell'ordine del giorno il progetto di legge: « Maggiori assegnazioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1906-907 ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene, di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, segretario, legge:
(V. Stampato N. 459).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 1,763,000 e le diminuzioni di stanziamento per lire 1,773,000 nei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1906-907, indicati nella tabella modificata annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

È autorizzata la maggiore assegnazione di lire 10,000 al capitolo n. 126 « Fondo di riserva per le spese impreviste » iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1906-907.

(Approvato).

Tabella di maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1906-907.

Maggiori assegnazioni.

Cap. n.	3. Ministero - Retribuzioni agli scrivani ed inservienti giornalieri (Spese fisse) L.	13,000
»	5. Spese per la copiatura a cottimo »	18,000
»	6. Ministero - Assegni, indennità, ecc., per gli addetti ai Gabinetti. »	3,500
»	20. Ispezioni e missioni amministrative »	250,000
»	26. Compensi agl'impiegati e scrivani dell'Amministrazione centrale per lavori straordinari e compensi al personale di servizio per maggior orario. . . »	8,000
»	30. Spese di liti »	5,000
»	32. Pensioni ordinarie (Spese fisse) »	50,000
»	40. Amministrazione provinciale - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) »	2,000
»	45. Compensi agl'impiegati dell'Amministrazione provinciale per lavori straordinari »	4,000
»	52. Spese per spedalità »	50,000
»	59. Cura e mantenimento di ammalati celtici contagiosi negli ospedali »	275,000
»	60. Dispensari celtici - Spese e concorso per funzionamento, ecc. »	35,000
»	69. Stabilimento termale di Acqui per gl'indigenti, ecc. »	18,500
»	70. Lavori di miglioramento e di manutenzione delle stazioni sanitarie »	60,000
»	76. Spese, assegni ed indennità per la visita del bestiame alla frontiera, spese per l'alpeggio, ecc. . . . »	12,000
»	86. Funzionari ed impiegati di pubblica sicurezza - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) »	3,500
»	91. Spese per trasferte ai funzionari, agli ufficiali, alle guardie di città, ecc. »	520,000
»	107. Abbonamento, impianto e manutenzione dei telefoni e dei telegrafi ad uso della pubblica sicurezza (Spese fisse) »	32,000
»	111. Indennità di via e trasporto d'indigenti, ecc. . . »	100,000
»	117. Personale di direzione, di amministrazione e tecnico delle carceri - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) »	2,000
»	121. Spese d'ufficio, di posta ed altre per le direzioni degli stabilimenti carcerari, ecc. »	5,000
»	124. Spese di viaggio agli agenti carcerari. »	40,000
»	125. Compensi, remunerazioni, sussidi al personale carcerario, ecc. »	20,000
	<i>Da riportarsi</i> L.	1,526,500

	<i>Riporto</i>	. . . L.	1,526,500
Cap. n. 129. Retribuzioni ordinarie e straordinarie agl'inservienti liberi, ecc. »			25,000
» 138. Servizio delle manifatture carcerarie - Carta, Stampati, ecc. - Minute spese per le lavorazioni. . . »			10,000
» 139. Servizio delle manifatture carcerarie - Indennità per gite fuori residenza »			1,500
» 142. Manutenzione dei fabbricati carcerari »			200,000
	Totale	. . . L.	<u>1,763,000</u>

Diminuzioni di stanziamento.

Cap. n. 74. Veterinari provinciali - Stipendi (Spese fisse). . . L.	40,000
» 85. Funzionari ed impiegati di pubblica sicurezza - Personale (Spese fisse) »	293,000
» 89. Guardie di città (Spese fisse) »	1,100,000
« 127. Mantenimento dei detenuti e degl'inservienti, combustibile e stoviglie. »	300,000
» 131. Spese pei domiciliati coatti, ecc. »	40,000
	Totale . . . L.
	<u>1,773,000</u>
Differenza in meno . . . L.	<u>10,000</u>

Questa somma di lire 10,000, in conformità all'articolo 2, sarà portata in aumento al fondo di riserva per le spese impreviste.

PRESIDENTE. Anche questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Aumento del fondo stanziato nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio per il concorso dello Stato nella concessione dei mutui, in dipendenza dell'art. 9 della legge 18 agosto 1902 » (N. 356).

PRESIDENTE. Viene ora il progetto di legge: « Aumento del fondo stanziato nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio, per il concorso dello Stato nella concessione dei mutui, in dipendenza dell'art. 9 della legge 16 agosto 1902 ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, segretario, legge:

Articolo unico.

La somma inscritta per la durata di anni 35 nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio in dipendenza dell'art. 9 della legge 18 agosto 1902, n. 356, e da erogarsi agli effetti degli articoli 5 e 6 della citata legge sarà aumentata di lire seimila all'anno. Le eventuali eccedenze sulla predetta somma saranno vincolate fino all'estinzione totale dei crediti degli Enti ed Istituti sovventori per il capitale ed accessori.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione. Trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo si voterà poi a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Distacco del comune di Vidracco dal mandamento di Vico Canavese e sua aggregazione al mandamento di Castellamonte » (N. 419).

PRESIDENTE. Viene ora in discussione il progetto di legge: « Distacco del comune di Vidracco dal mandamento di Vico Canavese e sua aggregazione al mandamento di Castellamonte ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene, di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Il comune di Vidracco, ora facente parte del mandamento di Vico Canavese, viene aggregato al mandamento di Castellamonte agli effetti amministrativi e giudiziari a partire dal 1º gennaio 1906, fermi gli impegni in corso derivanti da legge o contratto.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, si voterà poi a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Tombola telegrafica per l'ospedale di Città di Castello » (N. 483).

PRESIDENTE. Viene ora in discussione il progetto di legge: « Tombola telegrafica per l'ospedale di città di Castello ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a concedere, con l'esenzione da ogni tassa e diritto, alla Congregazione di carità di Città di Castello, una tombola telegrafica nazionale per l'ammontare di lire duecentocinquantamila ad esclusivo favore dell'Istituto dei cronici nell'ospedale civico di detta città.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, si voterà a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Tombola telegrafica a favore della Società meteorologica italiana » (N. 485).

PRESIDENTE. Ora viene il progetto di legge: « Tombola telegrafica a favore della Società meteorologica italiana ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a concedere alla Società Meteorologica Italiana una tombola telegrafica per l'importo di lire 600,000 con esonero da ogni tassa e diritto erariale.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, si voterà poi a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Tombola telegrafica nazionale a favore dell'Ospedale di Reggio Calabria » (N. 484).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Tombola telegrafica nazionale a favore dell'ospedale di Reggio Calabria ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura di questo disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a concedere, con esenzione da ogni tassa erariale, una tombola telegrafica nazionale a favore dell'ospedale di Reggio Calabria, amministrato da quella Congregazione di Carità, per l'ammontare di lire 800 mila ed a fissare la data della estrazione.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo la parola, la discussione è chiusa; e trattandosi di un articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Separazione delle frazioni di Mercatino, Peticara, Secchiano, Uffogliano, Torricella e Sartiano dalla frazione di Talamello in provincia di Pesaro e costituzione in due Comuni autonomi » (N. 421).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Separazione delle frazioni di Mercatino, Peticara, Secchiano, Uffogliano, Torricella e Sartiano dalla frazione di Talamello in provincia di Pesaro, e costituzione in due comuni autonomi ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura di questo disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 421).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo.

Art. 1.

Le frazioni di Mercatino, Peticara, Secchiano, Uffogliano, Torricella e Sartiano sono distaccate dal Comune di Talamello e costituite in Comune autonomo, che prenderà il nome di Mercatino Marecchia.

La frazione di Talamello formerà un comune isolato, a sè, conservando il suo antico nome.
(Approvato).

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a dare le disposizioni opportune per l'esecuzione della presente legge.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella tornata di domani.

Approvazione del disegno di legge: « Aggregazione del comune di Guardialfiera al mandamento di Casacalenda » (N. 418).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aggregazione del comune di Guardialfiera al mandamento di Casacalenda ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura di questo disegno di legge:

ARRIVABENE, *segretario*, legge.
(V. Stampato N. 418).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo la parola; dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo allora alla discussione degli articoli, che rileggo.

Art. 1.

Il comune di Guardialfiera, in provincia di Campobasso, è distaccato dalla pretura mandamentale di Civitacampomariano ed aggregato a quella di Casacalenda.

(Approvato).

Art. 2.

Con decreto Reale il Governo provvederà all'esecuzione della presente legge fra un mese dalla promulgazione di essa.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella tornata di domani.

Approvazione del disegno di legge: « Distacco del comune di Petina dal mandamento di Postiglione e sua aggregazione al mandamento di Polla » (N. 500).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Distacco del comune di Petina dal mandamento di Postiglione e sua aggregazione al mandamento di Polla ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura di questo disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:
(V. Stampato n. 500).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo la parola, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

Il comune di Petina (provincia di Salerno) è separato dal mandamento di Postiglione ed aggregato a quello di Polla a tutti gli effetti amministrativi e giudiziari.

Tale distacco avrà effetto a datare dal 1° luglio 1907.

(Approvato).

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare per decreto Reale le disposizioni per l'esecuzione della presente legge.

(Approvato).

Questo disegno sarà poi votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Approvazione del disegno di legge: « Chiusura dello stralcio della liquidazione dell'antico Monte di pietà di Roma » (N. 396).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Chiusura dello stralcio della liquidazione dell'antico Monte di pietà di Roma ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura di questo disegno di legge.

ARRIVABENE, segretario, legge:
(V. Stampato n. 396).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo la parola, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo.

Art. 1.

Col 31 dicembre 1906 è definitivamente chiuso lo stralcio della liquidazione dell'antico Monte di Pietà di Roma, assunta dalla Cassa depositi e prestiti per effetto della legge 28 giugno 1874, n. 2054.

(Approvato).

Art. 2.

I quadri e gli altri oggetti d'arte che costituiscono i resti della Galleria già del Monte di Pietà, e rimasti invenduti al giorno dell'attuazione della presente legge, saranno acquistati dalla Cassa depositi e prestiti col ribasso già autorizzato nelle vendite dal Consiglio permanente di amministrazione della Cassa depositi e prestiti.

(Approvato).

Art. 3.

La partita attiva costituita dai crediti che ancora trovansi iscritti presso la Cassa depositi e prestiti sulla *tavola alfabetica dei debitori insolventi*, e le partite passive costituite dall'annua prestazione e dagli assegni che ancora sono corrisposti dalla Cassa per conto della liquidazione, verranno assunte dal Tesoro dello Stato.

(Approvato).

Art. 4.

Il credito netto, senza alcuna aggiunta d'interessi, che al giorno dell'attuazione della presente legge, spetterà alla Cassa depositi e prestiti in dipendenza dei risultati della liquidazione del già Monte di Pietà e del relativo stralcio, sarà rimborsato a carico degli utili netti annuali che spettano al Tesoro dello Stato sulla gestione propria della Cassa depositi e prestiti, a cominciare da quelli che a favore del Tesoro saranno liquidati per l'anno 1906.

Tale rimborso avrà luogo in dodici uguali rate annuali, ed il credito della Cassa depositi e prestiti continuerà a rimanere infruttifero.

(Approvato).

Questo disegno sarà poi votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Rinvio di un progetto di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno richiederebbe adesso la discussione del disegno di legge sulle « Modificazioni all'articolo 3 n. 5 della legge 12 dicembre 1875 n. 2837 che istituiva due sezioni temporanee di Corte di Cassazione di Roma ». Non essendo presente il mi-

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MARZO 1907

ministro di grazia e giustizia, la discussione di questo disegno di legge è rinviata alla ripresa dei lavori parlamentari.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. La votazione è chiusa.

Prego i signori senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato delle votazioni a scrutinio segreto nei seguenti disegni di legge:

Alienazione di navi ed acquisto di carbone:

Senatori votanti	76
Favorevoli	71
Contrari	5

Il Senato approva.

Costruzione di un secondo bacino di carenaggio nel Regio arsenale di Taranto:

Senatori votanti	75
Favorevoli	67
Contrari	8

Il Senato approva.

Convalidazione di decreti Reali coi quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio 1906-907 durante il periodo delle vacanze parlamentari dal 15 luglio al 26 novembre 1906:

Senatori votanti	76
Favorevoli	70
Contrari	6

Il Senato approva.

Organico dei veterinari governativi di confine e di porto:

Senatori votanti	76
Favorevoli	70
Contrari	6

Il Senato approva.

Tombola telegrafica a favore dell'erigendo civico Ospedale di Correggio:

Senatori votanti	76
Favorevoli	56
Contrari	20

Il Senato approva.

Modificazioni al ruolo organico della Regia scuola mineraria di Caltanissetta:

Senatori votanti	76
Favorevoli	71
Contrari	5

Il Senato approva.

Estensione agli impiegati delle Amministrazioni provinciali e delle istituzioni pubbliche di beneficenza della legge 6 marzo 1904, n. 88:

Senatori votanti	75
Favorevoli	68
Contrari	7

Il Senato approva.

Leggo l'ordine del giorno per domani:

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Unificazione degli Istituti di previdenza del personale delle ferrovie dello Stato (N. 514 - *urgenza*);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1906-907 (N. 516);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1906-907 (N. 459);

Aumento del fondo stanziato nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio per il concorso dello Stato nella concessione dei mutui, in dipendenza dell'articolo 9 della legge 18 agosto 1902, n. 356 (Numero 451);

Distacco del comune di Vidracco dal mandamento di Vico Canavese e sua aggregazione al mandamento di Castelmonte (N. 419);

Tombola telegrafica per l'Ospedale di Città di Castello (N. 483);

Tombola telegrafica a favore della Società Meteorologica italiana (N. 485);

Tombola telegrafica nazionale a favore dell'Ospedale di Reggio Calabria (N. 484).

Separazione delle frazioni di Mercatino, Peticara, Secchiano, Uffogliano, Torricella e Sartiano dalla frazione di Talamello in provincia di Pesaro, e costituzione in due comuni autonomi (N. 421);

Aggregazione del comune di Guardialfiera la mandamento di Casacalenda (N. 418);

Distacco del comune di Petina dal mandamento di Postiglione e sua aggregazione al mandamento di Polla (N. 500);

Chiusura dello stralcio della liquidazione dell'antico Monte di Pietà di Roma (N. 396).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Diminuzione del dazio sul petrolio (N. 517-*urgenza*);

Provvedimenti a favore dei militari del Corpo Reale Equipaggi (N. 504-*urgenza*);

Provvedimenti per l'Istituto di S. Spirito in Sassia e ospedali riuniti di Roma (N. 519-*urgenza*);

Istituzione di un Acquario nell'isola dei Ciclopi (N. 420);

Condizioni pel pagamento dei sussidi di cui godono alcuni comuni dell'Umbria a vantaggio delle loro Scuole medie (N. 460);

Modificazioni al ruolo organico del personale addetto al servizio geodinamico (N. 452);

Aumento della dotazione della Camera dei deputati per l'esercizio finanziario 1906-1907 (N. 524);

Approvazione di eccedenze d'impegni e di maggiori assegnazioni, riguardanti Stati di previsione e conti consuntivi dei Ministeri delle finanze, della pubblica istruzione, dei lavori pubblici, della guerra, della marina, di agricoltura, industria e commercio, di grazia, giustizia e dei culti, e dell'interno (NN. 469, 470, 471, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 488);

Graduale avocazione allo Stato delle spese di cui all'art. 272 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Regio decreto 10 febbraio 1889, n. 5921, e integrazione provvisoria delle deficienze nei bilanci dei comuni del Mezzogiorno continentale, della Sicilia e della Sardegna, causate dall'applicazione della legge 15 luglio 1906, num. 383 (N. 518-*urgenza*);

Ampliamento e miglioramento dei servizi postali telegrafici e telefonici (N. 515-*urgenza*);

Trattato di commercio e navigazione stipulato fra l'Italia e la Serbia il 14 gennaio 1897 (N. 505-*urgenza*);

Approvazione del trattato di commercio stipulato fra l'Italia e la Romania il 5 dicembre 1906 (N. 506-*urgenza*),

Approvazione del trattato di commercio e di amicizia fra l'Italia ed Etiopia firmato ad Addis-Abeba il 21 luglio 1906 (N. 507);

Tombola telegrafica a favore dell'Ospedale civile di Ostuni (N. 464);

Conversione in governative, istituzione e ripristinamento di scuole medie (N. 494);

Modificazioni all'articolo 3, numero 5°, della legge 12 dicembre 1875, n. 2837, che istituiva due Sezioni temporanee di Corte di cassazione in Roma (N. 400);

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1901-902 (N. 223);

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1902-903 (N. 224).

La seduta è sciolta (ore 16).

Licenziato per la stampa il 25 marzo 1907 (ore 21).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

CLXXV.

TORNATA DEL 21 MARZO 1907

Presidenza del Presidente CANONICO.

Sommario. — *Votazione a scrutinio segreto* — *Discussione del disegno di legge: « Diminuzione del dazio sul petrolio » (N. 517)* — *Parlano nella discussione generale i senatori Finali, presidente e relatore, della Commissione speciale, Bettoni, Pisa e il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno* — *Chiusa la discussione generale, senza osservazioni si approvano gli articoli del disegno di legge* — *Approvazione del disegno di legge: « Provvedimenti a favore dei militari del corpo Reali Equipaggi » (N. 504)* — *Chiusura di votazione* — *Discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per l'Istituto di Santo Spirito in Sassia e ospedali riuniti di Roma » (N. 519)* — *Nella discussione generale il senatore Durante propone un ordine del giorno, che poi, udite le dichiarazioni del Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ritira* — *Senza osservazioni, si approvano gli articoli del disegno di legge* — *Approvazione di disegni di legge: « Istituzione di un acquario nell'Isola dei Ciclopi » (N. 420); Condizioni pel pagamento dei sussidi di cui godono alcuni comuni dell'Umbria a vantaggio delle loro scuole medie » (N. 460); « Modificazioni al ruolo organico del personale addetto al servizio geodinamico » (N. 452); Aumento della dotazione della Camera dei deputati, per l'esercizio finanziario 1906-907 » (N. 524); Approvazione di 14 disegni di legge per eccedenze di impegni e di maggiori assegnazioni, riguardanti stati di previsione e conti consuntivi dei Ministeri delle finanze, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, della guerra, della marina, di agricoltura, industria e commercio, di grazia, giustizia e dei culti, e dell'interno » (dal N. 469 al 482 e 488)* — *Il senatore Paternò, cui si associa il ministro dell'istruzione pubblica, propone ed il Senato approva all'unanimità, che siano inviate al Senato francese vive condoglianze per la perdita del senatore Berthelot* — *Risultato di votazione.*

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno ed i ministri della guerra, della marina, della pubblica istruzione, dei lavori pubblici, di agricoltura, industria e commercio, di grazia e giustizia, e dei culti, delle poste e telegrafi e degli affari esteri.

MELODIA, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Unificazione degli Istituti di previdenza del personale delle ferrovie dello Stato;

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1906-907;

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1906-907;

Aumento del fondo stanziato nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio, per il concorso dello Stato nella concessione dei mutui, in dipendenza dell'art. 9 della legge 18 agosto 1902, n. 356;

Distacco del comune di Vidracco dal mandamento di Vico Canavese e sua aggregazione al mandamento di Castellamonte;

Tombola telegrafica per l'Ospedale di Città di Castello;

Tombola telegrafica a favore della Società Meteorologica italiana;

Tombola telegrafica nazionale a favore dell'Ospedale di Reggio Calabria;

Separazione delle frazioni di Mercatino, Peticara, Secchiano, Uffogliano, Torricella e Sartiano dalla frazione di Talamello in provincia di Pesaro, e costituzione in due comuni autonomi;

Aggregazione del comune di Guardialfiera al mandamento di Casacalenda;

Distacco del comune di Petina dal mandamento di Postiglione e sua aggregazione al mandamento di Polla;

Chiusura dello stralcio della liquidazione dell'antico Monte di Pietà di Roma.

Prego il signor senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Discussione del disegno di legge: « Diminuzione del dazio sul petrolio » (N. 517).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Diminuzione del dazio sul petrolio ».

Prego il senatore, segretario, Melodia di dar lettura del disegno di legge.

MELODIA, *segretario*, legge.

(V. Stampato N. 507).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

FINALI, *presidente della Commissione e relatore* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI, *presidente della Commissione e relatore*. Ho osservato che nella relazione è incorso un errore di stampa. Dove doveva dirsi che il dazio del petrolio rappresentava prima più del triplo del valore del petrolio stesso, è stato invece stampato *più del terzo*. Ed è il triplo, perchè il valore comune del petrolio fuori dazio è di lire 15, ed il dazio, essendo di 48 lire, rappresenta più del *triplo* del valore del petrolio stesso.

Perciò, mentre prego il Senato di voler tener conto di questa correzione, aggiungo che questa è una ragione di più per raccomandare l'approvazione di questo disegno di legge.

BETTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BETTONI. La legge che ci sta dinanzi, e che ebbe il suffragio dell'altro ramo del Parlamento, si presta ad alcune osservazioni di indole diversa.

Il provvedimento di sgravare uno dei prodotti più popolari di consumo, è per se stesso tanto simpatico, che effettivamente non può che presentarsi sotto auspicii favorevoli e degni di essere presi in considerazione. Ma, come ho detto, il provvedimento stesso per sua natura è di così grande importanza, che merita di essere considerato sotto diversi lati.

Il lato principale a cui noi dobbiamo por mente, è, secondo il mio avviso, se la nostra finanza sia in condizioni tali da potersi dare il lusso di sgravi tanto importanti. In altri termini, siamo noi così ricchi da potere rinunciare a 16 milioni, come si fa nel caso attuale? Effettivamente lo credo che questo non si possa asserire e che si debba tracciare, per questo lato, un grande punto interrogativo, inquantochè, se noi ci troviamo di fronte ad uno stato di cose veramente brillante in materia di finanze, e vediamo il gettito delle nostre imposte aumentare tutti i giorni, d'altra parte vediamo che i nostri servizi pubblici e l'economia nazionale richiedono grandissimi sacrifici, ai quali non so se riusciremo a far fronte con la dovuta abbondanza. Ora mi si domanderà se io sono contrario al principio di questi sgravi. Rispondo subito che a sgravi non sono contrario, anzi sono favorevolissimo e vedo con piacere che questi consumi popolari vengano facilitati. Ma, d'altra parte, per amore di sincerità desidererei che in luogo di sgravi si parlasse

più frequentemente e più abbondantemente di trasformazioni tributarie; vorrei che i contribuenti sapessero che l'erario non è in condizione tali da rinunciare a proventi così importanti, ma che d'altra parte essi si debbono richiedere a coloro che più facilmente possono pagare.

Con una frase molto felice, in altri tempi, l'attuale Presidente del Consiglio ebbe a dire che la nostra finanza è basata sopra una progressività all'inverso: ed è vero.

Per correggere questo principio poco si è fatto, e se da un lato si correggesse e si mettesse sulla retta strada la nostra finanza, domandando ai maggiori abbienti quel tanto di cui si aggravano i minori, me ne rallegrerei di gran cuore. Ma se rinunziassimo a cespiti come a quello del petrolio e del sale, cui accenna il relatore, senza riserva dei succedanei, temo ci troveremo un giorno nelle condizioni di aver perduto una parte delle nostre risorse per non averne incassate di nuove. E allora avremo creduto di aver fatto il vantaggio della economia nazionale, mentre non l'avremo che danneggiata, perchè ci mancheranno le necessarie risorse per far fronte ai servizi pubblici, a quelle della difesa nazionale, all'istruzione pubblica e a tutte quelle altre provvidenze che sempre più si verificano urgenti. Non credo con tutto ciò, che, data la specialità di questo provvedimento, si possa negargli il voto, anzi trovo che la riforma si presenta sotto un aspetto assai simpatico.

Probabilmente i sedici milioni che si perdono saranno restituiti sotto forma di maggiore consumo. E infine, poi, chi ha piena fiducia nel Governo che propone la riforma, non può a meno di dare voto favorevole. Io ho voluto fare queste semplici osservazioni perchè credo bene che non debba passare un provvedimento di questo genere, senza che il paese sappia dalle voci che partono dalla nostra Assemblea, che i sacrifici ai quali si espone oggi la nostra finanza con questi sgravi, effettivamente non sono tali che possano ripetersi e dovranno essere presto risarciti. Faccio poi un'altra osservazione e cioè che lo sgravio proposto col presente disegno di legge va specialmente a vantaggio di una merce che non è nazionale, mentre, forse, quando si devono fare degli sgravi sarebbe molto più giovevole avvantaggiare quei prodotti che sono completamente nostri, con profitto quindi di

tutta l'economia nazionale: voglio parlare ad esempio dell'energia elettrica e del carburo di calcio. Con queste osservazioni non intendo di fare opposizione alla legge proposta, alla quale, come dissi, di buon grado darò il mio voto.

PISA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PISA. Solo qualche osservazione mi credo in debito di fare, perchè non mi trovo pienamente d'accordo con tutte le opinioni espresse dal mio ottimo amico e preopinante senatore Bettoni.

Prima di tutto, non mi sembra che si possa tacciare questo sgravio di minore patriottismo, in quanto che colpisce un prodotto che non è nazionale. Si tratta di un dazio eminentemente fiscale, quale è quello del petrolio, e del quale noi ne produciamo pochissimo, ed è un assioma generale, anche per la scuola protezionista, di domandare allo Stato di proteggere i prodotti nazionali con delle barriere doganali. Ribassando le barriere daziarie del petrolio, non si fa danno all'industria nazionale, e anzi, se si potesse maggiormente ribassare questo dazio, ne verrebbe grande vantaggio all'industria, perchè il petrolio potrebbe pure servire facilmente come combustibile. D'altro lato si rende un servizio alla maggioranza dei consumatori meno abbienti, perchè il petrolio potrà servire più agevolmente a scopo di illuminazione per tutte le classi che oggidi sono costrette ad adoperarlo, a causa del maggior prezzo degli altri mezzi di luce.

L'onor. preopinante rifletteva che le nostre finanze non sono in condizioni di sopportare questo aggravio di 16 milioni, preventivati come perdita dell'erario. Ciò non posso assolutamente affermare, ma mi sembra però che si tratti appunto di uno di quegli sgravi che egli ha accennato nell'ultima parte del suo discorso; si tratta di uno sgravio che molto facilmente darà poi al tesoro in breve tempo un ricupero grande, e forse in alcuni anni il ricupero totale.

A me basta ricordare quello ch'è accaduto col caffè. Nel caffè abbiamo avuto la fortuna di avere delle pressioni dal paese che lo produce; esitammo, ma poi si abbassò grandemente il dazio d'entrata del caffè, ed in pochi anni l'aumento del consumo e quindi dell'introduzione è stato tale da far riguadagnare al Tesoro tutto ciò che aveva perduto, non solo, ma da produrre un maggior gettito tanto, che se ne ebbe una vera risorsa. Questo timore

dell'amico senatore Bettoni a mio debole avviso sembra eccessivo; si poteva discutere certo, come si è discusso, a quale dei diversi sgravi si dovesse dare la preferenza, ovvero, date le nostre buone condizioni finanziarie, se fosse bene di provvedere alle deficienze gravi dei servizi pubblici, L'attuale ministro del tesoro ha adottato la via di mezzo, non ha abbandonato l'idea, ed anzi ha già fatto votare dal Parlamento cospicui mezzi per venire in aiuto dei servizi pubblici e specialmente delle ferrovie, ma, nel medesimo tempo, ha voluto iniziare un giusto sgravio per i contribuenti che da tanti anni erano sotto il peso di soverchie imposte fiscali come questa.

Il relatore ha già detto che noi eravamo il paese d'Europa, e forse del mondo, che colpivamo di più il petrolio con un dazio che equivaleva a 3 o 4 volte il suo valore effettivo, ed era una enormità che si ripercuoteva sul bilancio con la diminuzione del dazio d'entrata. Abbiamo scelto bene, perchè il petrolio è una delle prime materie di consumo popolare.

Il relatore ha voluto citare anche il sale, ma, pur troppo, mi permetto di dire ad un uomo come lui competentissimo, che mi può essere maestro, che questo suo desiderio, se non passerà in seconda linea, passerà certo nella terza, perchè lo sgravio del sale, mentre sarebbe la misura più umanitaria che noi potessimo adottare, è tale, da non far presupporre un facile ricupero.

Avevamo invece in vista, e se ne è discusso largamente, lo sgravio sullo zucchero, che è un'altra materia di consumo generale e anche in certa guisa popolare, materia per la quale noi paghiamo molto più, in generale, delle altre nazioni, materia in cui il consumatore italiano statisticamente figura fra gli ultimi consumatori del mondo, perchè purtroppo, esaminando la relativa statistica, si vede che il consumo dello zucchero in Italia, per testa, è uno dei più esigui.

Ma non voglio dilungarmi di più; ho creduto solo di domandare la parola per eccitare alquanto la discussione sopra un argomento così grave come quello che oggi ci è sottoposto e per dire, francamente, a un collega mio amico e di cui rispetto la competenza, che non potevo sottoscrivere interamente a tutto quello ch'egli ha esposto.

Concludendo, però, dichiaro che mi associo ad

una delle sue idee, a quella del *desideratum* della migliore ripartizione dei tributi in Italia, ma debbo fargli osservare che anche su questa via abbiamo già mosso qualche passo, perchè, in quest'aula, ho votato io pure l'aggravio sulle successioni con una certa progressione che non è poi delle più tenui; e l'aggravio delle successioni ha colpito precisamente le classi abbienti.

Abbiamo quindi già iniziata l'applicazione del principio di una migliore distribuzione delle tasse, ma bisogna andare adagio su questa via e sperare invece che la nostra prosperità economica ed il lavoro nostro continuino a far sì, come hanno fatto finora, che il bilancio nostro fiorisca, per la prudenza dovuta dai governanti, in modo da permetterci di migliorare continuamente le condizioni dei contribuenti, senza ricorrere a nuovi aggravii, che prima di tutto colpiscono sempre qualche classe in modo da renderla meno soddisfatta dell'ordine di cose esistenti e secondariamente, come fu detto da eminenti finanziari, danno sempre sul principio cespiti minori e richiedono lungo lasso di tempo per essere applicate largamente. Sarebbe poi duro, dopo che abbiamo raggiunto da anni il pareggio del bilancio, dopo che abbiamo un avanzo continuato, e che si può dire ormai sicuro, se continueremo una politica prudente, dopo che abbiamo convertito la rendita ultimamente, mostrando al mondo quanto abbiamo potuto fare col lavoro degli Italiani, sarebbe troppo duro di venire, all'indomani di tutti questi bei risultati, ad applicare al popolo italiano, che è composto di tutte le classi sociali, nuove imposte, nuovi tormenti.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Il senatore Bettoni, pure dichiarando che avrebbe votato questo disegno di legge, ha sollevato alcuni dubbi sull'opportunità della via, che si dovrà intraprendere. Egli ha osservato che vi sono in Italia dei grandi bisogni, specialmente per i pubblici servizi, ed ha espresso il dubbio se, piuttosto che a sgravi d'imposta, non convenga provvedere gradatamente a questi servizi pubblici.

Il Governo è perfettamente convinto e conscio della necessità dei miglioramenti che richie-

dono i nostri pubblici servizi, e di questa sua convinzione ha dato la prova più manifesta, proponendo: una spesa di 600 milioni per le ferrovie, da erogarsi in 4 anni: una spesa di 100 milioni, che esso consentirà di aumentare ancora per circa altri 20 o 25 milioni, per i porti (legge, questa, la più ampia che si sia presentata dal 1860 ad oggi): una spesa di 25 milioni per il riordinamento dei servizi telegrafici e telefonici, e pei quali il mio collega delle poste e telegrafi proporrà probabilmente ancora altri provvedimenti.

Abbiamo inoltre aumentato largamente le retribuzioni di molte classi d'impiegati dello Stato, disciplinando meglio i servizi della pubblica sicurezza con una legge approvata or son tre mesi, e disponendo l'erogazione di 13 milioni pel miglioramento degli assegni ai carabinieri, alle guardie di pubblica sicurezza ed agli agenti di custodia.

Il Ministero adunque ha dimostrato la convinzione profonda, che molti dei nostri pubblici servizi hanno bisogno di maggiori dotazioni, provvedendovi con una larghezza che non ha riscontro negli anni passati, nei quali per altro mancavano i mezzi finanziari necessari; ma da ciò allo escludere in modo assoluto che si cominci in pari tempo ad apportare una graduale diminuzione degli oneri tributari, credo sarebbe cadere in un eccesso.

È un fatto che l'Italia ha sopportato finora delle imposte nella misura maggiore di qualunque altro paese d'Europa, e le ha sopportate in vista della necessità di ristabilire la finanza, di consolidare l'unità della Patria, di provvedere a servizi che erano indeclinabilmente necessari.

Ma quando v'è un avanzo notevole di bilancio, che persiste da parecchi anni, continuare a premere con la stessa violenza sul contribuente, sarebbe far cosa tanto economicamente che politicamente errata. Ritengo, invece, che un principio di sgravio d'imposte, nelle condizioni del nostro paese, s'imponga.

Ma quali sono le imposte delle quali è prudenza cominciare lo sgravio? Noi abbiamo creduto che all'uopo fosse doveroso tener conto soprattutto di due circostanze: che lo sgravio vada a beneficio delle classi più povere, e che esso ricada su di un genere che permetta al tesoro dello Stato di rivalersene, e cioè su di

un genere di consumo, nel quale la diminuzione d'imposta debba con ogni probabilità produrre un aumento considerevole nel consumo stesso, per modo che il Tesoro dello Stato possa rifarsi gradatamente della somma che perde immediatamente.

L'onor. senatore Bettoni, parlando degli sgravi d'imposta, ha ricordato una mia opinione, espressa in tempo lontano, ma che io confermo pienamente, cioè a dire che il nostro sistema tributario ha il difetto di essere progressivo al rovescio, perchè avendo noi dovuto, non essendo il nostro paese molto ricco, chiedere i proventi alle imposte ed ai generi di prima necessità, siamo venuti così a colpire più duramente le classi meno abbienti.

L'onor. Bettoni dice: non sarebbe meglio, anzichè limitarsi a diminuire le imposte, tener conto di questa progressione a rovescio, ed aumentare anche le imposte, procedendo sulla via di una imposta progressiva?

Il senatore Bettoni ricorderà che, quando io proposi consimili provvedimenti, le condizioni del bilancio dello Stato erano sostanzialmente diverse da quelle di oggi.

Quando avevamo il bilancio in disavanzo, per correggere la progressione al rovescio, non si presentava altro mezzo, se non quella di gravare più fortemente le classi ricche, per alleviare in proporzione le più povere; ma ora che v'è un avanzo, ci si presenta una via molto più semplice e piana: destinare, cioè, parte degli avanzi allo sgravio delle imposte che colpiscono più duramente le classi povere, ed ottenere, così, che quella progressione si attenui. E se saremo in condizioni di continuare per un certo numero di anni sulla via di sgravi dei dazi sui generi di prima necessità, e delle imposte sulle piccole proprietà, faremo man mano scomparire la lamentata disuguaglianza, senza ricorrere ad inasprimenti, i quali, come disse il senatore Pisa, creano sempre una condizione di cose molto difficile.

Venendo poi al disegno di legge in esame, nessun dubbio che le condizioni della nostra finanza consentano la proposta diminuzione. Su ciò furono d'accordo anche i più severi finanziari, sia di questo che dell'altro ramo del Parlamento, ove anzi mi è accaduto di dovermi difendere da severissimi custodi della solidità della finanza dello Stato, i quali in

questo momento avrebbero voluto largheggiare di più. Io ho creduto, come credo sempre, che in questa materia sia prudente fare un passo alla volta: la solidità della finanza è tale forza pel paese, che non dobbiamo comprometterla in alcuna guisa, e tanto meno soltanto per la impazienza di provvedere a mali da tutti riconosciuti. Ritengo, invece, che il procedere per gradi sia il modo migliore e più sicuro, anche nell'interesse stesso del contribuente.

Qui noi, in sostanza, abbiamo destinato allo sgravio del petrolio, ed alla diminuzione degli oneri dei comuni, mediante l'avocazione di alcune spese allo Stato, la somma che questo ha ottenuto dalla conversione della rendita. Sono 20 milioni, che la conversione della rendita rende disponibile per i primi cinque anni dell'operazione, ed appunto questi 20 milioni sono ora destinati a diminuire il dazio sul petrolio, ed a sgravare i comuni di alcune spese, di carattere più generale che locale.

Io credo che il senatore Bettoni vorrà convenire con me, che, dopo essersi largamente provveduto ai pubblici servizi, dei quali ho testè parlato, sia opportuno oggi fare un primo passo a beneficio dei contribuenti, tanto più che questo passo è fatto su di un genere di consumo, pel quale possiamo nutrire molta speranza che il tesoro in prosieguo, e gradatamente, ricuperi ciò che temporaneamente perde.

E se il tesoro riuscirà a conseguire ciò, la stessa somma potrà essere in seguito destinata ad altri sgravi, in modo da far sì che il nostro sistema tributario cessi per sempre di essere, oltre che il più oneroso di Europa, quello maggiormente a carico delle classi meno abbienti.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Nella tariffa generale dei dazi doganali sono introdotte le seguenti modificazioni:

Numero e lettera della tariffa	Denominazione della merce	Unità	Dazio di entrata
8	Oli minerali, di resina e di catrame:		
b	altri	Quintale	24
81 b)	Vernici senza spirito:		
	1) contenenti oli minerali	Id.	30

(Approvato).

Art. 2.

La tassa interna sulla trasformazione o rettificazione degli oli minerali greggi e sull'estrazione degli oli minerali, di resina o di catrame, dai residui della distillazione degli oli minerali, dal catrame o da ogni altra materia, di origine nazionale, stabilita dall'articolo 1°, lettera a), dell'allegato C, alla legge 8 agosto 1895, n. 486, è abolita.

(Approvato).

Art. 3.

Sui contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della presente legge, con amministrazioni dello Stato, delle provincie, dei comuni, di istituti di pubblica beneficenza, per appalti nei quali siasi tenuto conto del dazio doganale sugli oli minerali, di resina e di catrame, sarà applicata ai prezzi d'appalto una diminuzione proporzionale al minor costo derivante dalla riduzione di dazio stabilita per questi oli dall'articolo 1° della presente legge.

Siffatta diminuzione sarà determinata seguendo la procedura indicata negli articoli 4 e 5 dell'allegato B, alla legge 22 luglio 1894, n. 339.

In nessun caso sarà ammessa altra azione o ricorso; nè in via amministrativa, nè in via giudiziaria.

(Approvato).

Art. 4.

La restituzione del dazio pagato sull'olio minerale impiegato dalle fabbriche nazionali per l'estrazione dei sali di chinina viene ridotta a lire 2,75 per ogni chilogramma di sali di chinina, di cinchonina, di conchinina e di cinconidina esportati.

(Approvato).

Art. 5.

Con Decreto Reale sarà stabilita la data di applicazione della presente legge.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: «Provvedimenti a favore dei militari del Corpo Reale equipaggi» (N. 504).

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca: «Provvedimenti a favore dei militari del Corpo Reale equipaggi».

Prego l'onor. senatore, segretario, Melodia di dar lettura del progetto.

MELODIA, segretario, legge.

(V. Stampato N. 504).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale; passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo.

Art. 1.

La tabella n. 1 annessa alla legge 3 dicembre 1878, n. 4610 (serie 2^a) che determina la composizione gerarchica e la corrispondenza di grado dei militari del Corpo Reale equipaggi è abrogata e sostituita da quella unita alla presente legge (tabella A).

(Approvato).

Art. 2.

Le paghe giornaliere spettanti ai sottufficiali, sottocapi e comuni del Corpo Reale equipaggi sono quelle stabilite dall'annessa tabella B.

Ogni altra contraria disposizione è abrogata.

Le norme per l'applicazione del presente articolo saranno stabilite da apposito regolamento.

(Approvato).

Art. 3.

Il capoverso aggiunto colla legge del 15 luglio 1906, n. 345 (serie 5^a) all'articolo 3 della legge 6 marzo 1896, n. 59 è sostituito dal seguente:

«La permanenza massima nel grado di nocchiere di 2^a classe e gradi corrispondenti e nella 1^a classe dei secondi macchinisti è di sei anni, trascorsi i quali i detti sottufficiali, purchè idonei, saranno promossi al grado rispettivamente superiore.

«I secondi macchinisti di 2^a classe dopo tre anni di tirocinio, se riconosciuti idonei, saranno classificati secondi macchinisti di prima classe.

«La promozione al grado di nocchiere di seconda classe e gradi corrispondenti, quello di macchinista escluso, avrà luogo a scelta».

(Approvato).

Art. 4.

Alla tabella fissa delle pensioni di ritiro per i militari del Corpo Reale equipaggi annessa alla legge del 25 gennaio 1885, n. 2889, è sostituita la seguente:

Gradi	Minimo a 20 anni di servizio	Aumento per ogni anno di servizio	Massimo a 35 anni di servizio
Nocchiere di 1 ^a , 2 ^a e 3 ^a classe e altri militari pareggiati a tale grado	1,030	18	1,300
Secondo nocchiere e altri militari pareggiati a tale grado . .	710	15	935
Sottonocchiere ed altri militari pareggiati a tale grado .	585	10	735
Marinaio scelto, marinai e comuni di 1 ^a e 2 ^a classe di altre categorie	510	8	630
Mozzi e comuni di 3 ^a classe di altre categorie	425	7	530

I nocchieri di 1^a e 2^a classe e gli altri militari del Corpo Reale equipaggi, pareggiati a questi gradi e classi, che contino complessiva-

mente dodici anni di permanenza nella 1ª, 2ª e 3ª classe e che siano collocati a riposo per ragioni di età e per anzianità di servizio, in base all'articolo 2 della legge 15 luglio 1906, n. 345, avranno diritto all'aumento di due quinti della pensione, da computarsi al disopra del massimo fissato dalla tabella precedente.

(Approvato).

Art. 5.

Le disposizioni contenute negli art. 1, 2 e 3 entreranno in vigore al 1º luglio 1907; quelle contenute nell'art. 4 avranno effetto dal 1º gennaio 1907.

(Approvato).

Art. 6.

La somma di spese effettive consolidate del bilancio del Ministero della marina rimane stabilita come segue:

Per l'esercizio 1907-908 . . . L. 135,440,000

Per gli esercizi 1908-1909 a

1916-917 » 136,440,000

(Approvato).

Art. 7.

Le maggiori assegnazioni, rispetto a quelle stabilite con la legge 2 luglio 1905, n. 320, dipendenti dalle disposizioni dell'art. 6 della presente legge saranno ripartite fra i capitoli della parte ordinaria del bilancio per provvedere al miglioramento delle condizioni dei militari del Corpo Reale equipaggi.

(Approvato).

Art. 8.

Le modificazioni nello stanziamento dei vari capitoli dello stato di previsione della spesa della marina, per l'esercizio finanziario 1907-1908 che si renderanno necessarie in conseguenza delle disposizioni della presente legge, saranno attuate con decreto del Ministero del tesoro.

(Approvato).

Disposizioni transitorie.

Art. 9.

Alla data in cui entrerà in vigore la presente legge i sottufficiali che rivestono il soppresso grado di nocchiere di 3ª classe e corrispondenti saranno classificati nella 2ª classe.

Gli attuali macchinisti di 3ª classe, se abbiano le condizioni di permanenza nel grado e di periodo d'imbarco stabilite dalla legge 6 marzo 1898, n. 59 (serie 4ª), per l'avanzamento all'attuale grado di macchinista di seconda classe, saranno classificati secondi macchinisti di 1ª classe.

Gli altri macchinisti di 3ª classe saranno classificati secondi macchinisti di 2ª classe e nominati secondi macchinisti di 1ª classe quando riuniranno le condizioni di avanzamento anzidette. Uguale trattamento sarà usato agli allievi macchinisti stati ammessi alla Regia scuola macchinisti in base all'ordinamento di quell'Istituto approvato con Regio decreto del 13 marzo 1898, n. 138.

(Approvato).

TABELLE

Composizione gerarchica e corrispondenza grado dei militari del Corpo reale equipaggi.

Denominazione generica	Marinai	Timonieri	Cannonieri	Torpedinieri	Aiutanti	Macchinisti	Fuochisti	Operai	Musicanti e Trombettieri	Infermieri	Semaforisti	Furieri
Sottufficiali . . .	Nocchiere di 1 ^a classe	Capo timoniere di 1 ^a classe	Capo cannoniere di 1 ^a classe	Capo torpediniere di 1 ^a classe	Aiutante di 1 ^a classe	Primo macchinista	Capo fuochista di 1 ^a classe	Maestro di 1 ^a cl.	Capo musica di 1 ^a cl.	Capo infermiere di 1 ^a classe	Capo semaforista di 1 ^a classe	Capo furiere di 1 ^a classe
	Nocchiere di 2 ^a classe	Capo timoniere di 2 ^a classe	Capo cannoniere di 2 ^a classe	Capo torpediniere di 2 ^a classe	Aiutante di 2 ^a classe	Secondo macch. {di 1 ^a cl. {di 2 ^a cl.	Capo fuochista di 2 ^a classe	Maestro di 2 ^a cl.	{Capo musica di 2 ^a cl. {Capo tromb. di 2 ^a cl.	Capo inferm. di 2 ^a cl.	Capo semaforista di 2 ^a classe	Capo furiere di 2 ^a classe
	Secondo nocchiere	Secondo capo timoniere	Secondo capo cannoniere	Secondo capo torpediniere	Secondo aiutante	—	Secondo capo fuochista	Secondo maestro	{Secondo capo music. {Secondo capo tromb.	Secondo capo inferm.	Secondo capo semaforista	Secondo capo furiere
Sottocapi. . . .	Sotto nocchiere	Sottocapo timoniere	Sottocapo cannoniere	Sottocapo torpediniere	Sotto aiutante	—	Sotto capo fuochista	Sotto maestro	{Sottocapo musicante {Sottocapo trombett.	Sottocapo infermiere	Sottocapo semaforista	Sottocapo furiere
Comuni di 1 ^a cl. .	Marinaio scelto	Timoniere	Cannoniere scelto	Torpediniere scelto	—	—	Fuochista scelto	Operaio	Musicante o trombettiere scelto	Infermiere scelto	Semaforista	Furiere scelto
Id. di 2 ^a cl. .	Marinaio	Allievo timoniere	Cannoniere e allievo specialista cannoniere	Torpediniere e allievo specialista torpediniere	—	—	Fuochista ed allievo fuochista	Allievo operaio	Allievo musicante o trombettiere	Infermiere ed allievo infermiere	Allievo semaforista	Furiere e allievo furiere
Id. di 3 ^a cl. .	Mozzo	—	—	—	—	Allievo macchinista	—	—	—	—	—	—

TABELLA B.

Paga giornaliera assegnata ai militari di bassa forza del Corpo reale equipaggi.

CATEGORIE	GR DI	Paga giornaliera		NOTE
		su navi in armamento, armamento ridotto e riserva	su navi in disponibilità ed a terra	
Marinai	Capo di 1 ^a classe . .	3.90	3.80	(a) La paga giornaliera dei Secondi capi e Sottocapi di tutte le categorie, sia a terra che a bordo, aumenta di lire 0.40 per i primi e di lire 0.20 per i secondi quando abbiano compiuto tre anni di permanenza nel grado rispettivo.
	Capo di 2 ^a classe . .	3.30	3.10	
	Secondo capo	1.95	1.65	
Timonieri				(b) La paga giornaliera dei Cannonieri scelti e dei Torpedinieri scelti minatori aumenta di lire 0.10, sia a terra che a bordo, finchè non siano raffermati col soprassoldo
Cannonieri				
Torpedinieri				
Aiutanti				
Operai	Sotto capo	1.60	1.35	
Musicanti				
Trombettieri				
Infermieri				
Semaforisti	Comune di 1 ^a classe .	1 —	0.80	
Furieri	Comune di 2 ^a classe .	0.70	0.50	
	Comune di 3 ^a classe .	0.30	0.20	
Macchinisti	Primo macchinista . .	5 —	4 —	
	Secondo macchinista	1 ^a cl. .	4 —	3.30
		2 ^a cl. .	3.30	3.10
	Allievo macchinista .	0.30	0.20	
Fuochisti	Capo fuochista di 1 ^a cl.	4.25	3.80	
	Capo fuochista di 2 ^a cl.	3.65	3.10	
	Secondo capo fuochista	1.95	1.65	
	Sotto capo fuochista .	1.60	1.35	
	Fuochista scelto . . .	1 —	0.80	
	Fuochista	0.70	0.50	
	Allievo fuochista . .	0.70	0.50	

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i signori senatori segretari di volere procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Discussione del disegno di legge: «Provvedimenti per l'Istituto di S. Spirito in Sassia e ospedali riuniti di Roma» (N. 519).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: «Provvedimenti per l'Istituto di S. Spirito in Sassia e ospedali riuniti di Roma».

Prego il senatore, segretario, Melodia di dar lettura del disegno di legge.

MELODIA, *segretario*, legge:

(V. *Stampato N. 519*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

DURANTE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DURANTE. Dietro questo progetto di legge, sorge una questione di altissima importanza sociale e umanitaria, anzi mi meraviglio come il partito socialista, tanto tenero del povero popolo, dentro e fuori il Parlamento, non abbia mai preso a trattare questa questione; forse perchè i malati non sono ad esso utili.

Gli ospedali di Roma sono in fallimento. Malgrado la legge che oggi noi discutiamo, domani o doman l'altro saranno costretti a chiudersi. I quattro milioni che questa legge assegna, basteranno appena a pagare i debiti che attualmente esistono.

Già sin dal 1905 vi è un disavanzo di lire 441 mila e il consuntivo di quest'anno, non ancora pubblicato, mi si riferisce, andrà ancora al di là di questa cifra.

Nè quello che attualmente dà il Governo agli ospedali sarà sufficiente contributo, rappresentato non dalle 700 o 800 mila lire che ad esso spettano, ma da lire 2,127,983.56. Ebbene, malgrado questa ingente somma gli ospedali domani falliranno; non potranno andare avanti. Questa cospicua somma risulta da leggi precedenti: dallo Stato gli ospedali percepiscono, per ef-

fetto della legge 31 maggio 1900, lire 300 mila; per effetto della legge 8 luglio 1903, 500 mila lire, per effetto della stessa legge, all' art. 3, 847,760 lire. Dalla provincia percepiscono, per effetto della legge 31 maggio 1900, L. 111,123.56. Dal Ministero della pubblica istruzione, per mantenimento delle cliniche, lire 204,900. Indennità per riscaldamento lire 109,375. Assicurazioni incendi, manutenzioni, ecc., L. 54,825. Totale 2,127,983.56. Ebbene, malgrado questa ingente somma che lo Stato paga agli ospedali, questi sono in fallimento. Nonostante tale notevole contributo, si è chiuso il bilancio del 1905 con 441 mila lire di disavanzo, che in quest'anno ascenderà a 500 mila lire e più. Di chi è la colpa? Certo non voglio accusare l'Amministrazione di tanto danno. Due cause principali hanno influito a questo grave disavanzo finanziario degli ospedali: l'aumento progressivo della città, restando fermo il numero degli ospedali, che esistevano prima del 1870, quando Roma contava appena 150 mila abitanti; e il miglioramento igienico e sanitario conseguito dagli ospedali.

Gli stabilimenti sanitari odierni, come sono ordinati in Roma, non sono più le carnaie del Medio Evo, ove i poveri malati esauriti andavano per morire, ma sono divenuti le vere case di salute del popolo, dove accorrono, non solo i diseredati assolutamente dalla fortuna, ma coloro che hanno anche una certa buona posizione economica. Accorrono agli ospedali, sicuri di avere l'assistenza, le amorevoli cure e tutto il necessario di cui può disporre un signore nella sua reggia.

Questa condizione di cose, questo miglioramento igienico e sanitario degli ospedali ha portato un aumento enorme della popolazione ospedaliera, tanto enorme che in questi ultimi anni soltanto, per non dilungarmi, risultò dalla statistica come nel 7 dicembre del 1904 furono ricevuti 402 infermi in più del 1903. Nel 28 gennaio del 1905 furono ricevuti 409 infermi in più del 1904. Nel 1906 furono ricevuti 258 infermi in più del 1905, e infine il giorno 15 febbraio ultimo scorso si ebbero 4194 degenti con un massimo in più di 550 malati.

Andando di questo passo, comprenderete facilmente che gli ospedali di Roma, malgrado la costruzione del Policlinico, tanto osteggiato come ospedale di lusso, si troveranno nella

condizione di non poter ricevere altri ammalati, e la cosa nel dicembre venturo, o al più tardi nel gennaio, si aggraverà di più, perchè i vecchi ospedali devono perdere una gran parte dei loro letti; l'ospedale di S. Antonio per l'apertura della strada Napoleone III, avrà abbattuti alcuni padiglioni; l'ospedale di S. Spirito per la costruzione del Lungo Tevere deve perdere braccio il corrispondente; onde, in tutto si avranno in meno circa 400 letti.

Risultato finale: aumento di difficoltà nel soccorrere i poveri infermi.

Quindi urge di provvedere a un bilancio ordinario e ad un bilancio straordinario per gli ospedali, visto che la legge che ci sta dinanzi non servirà che a pagare i debiti passati. Il bilancio ordinario provvederà a questo massimo di degenza negli ospedali, il bilancio straordinario provvederà alla costruzione di nuovi ospedali. Abbiamo bisogno di almeno tre ospedali: l'ospedale per le malattie acute, l'ospedale per i cronici, l'ospedale per i convalescenti, che attualmente non esiste, per cui una gran parte degli infermi vengono trattenuti negli ospedali comuni, benchè vi sia la sorveglianza dei medici governativi, i quali non permettono l'introduzione di un ammalato che non abbia urgente bisogno di essere curato, nè la lunga degenza dei malati che hanno bisogno di un periodo di convalescenza. Spesso i poveri infermi, prima ancora che siano bene in gamba, sono licenziati, e ciò è doloroso.

Per provvedere dunque a queste due deficienze, bisogna che il Governo pensi in un modo o in un altro a venire in aiuto.

Si dirà: sapete che la legge che provvede al pagamento dei comuni per gli infermi non aventi domicilio in Roma può darvi una somma significativa? Ed infatti trovo iscritto un credito degli ospedali per il 1905 di 946,000 lire.

È una illusione questa che gli ospedali possano ricavare queste somme dovute dai comuni di provenienza degli infermi curati negli ospedali di Roma, perchè questi infermi sogliono partire da paeselli di un migliaio o duemila abitanti, i quali hanno un poverissimo bilancio, che basta appena per pagare il medico condotto e il segretario comunale...

Voci: Ed il maestro.

DURANTE... Ed il maestro, quando l'hanno; mentre i comuni che hanno un bilancio mi-

gliore, e sono in condizioni di sussidiare i loro infermi, hanno al medesimo tempo ospedali propri.

Si potrà spillare con leggi vessatorie la somma destinata agli ospedali da questi piccoli paesi, ma dico, con leggi vessatorie, perchè molte volte negli ospedali di Roma, d'un solo paesello vi sono tanti ammalati per i quali tutto il bilancio ordinario di esso non basterebbe per pagare la degenza dovuta per legge. In quei paeselli, per la miseria in cui vive la maggior parte degli abitanti, tutti gli ammalati emigrano e sono consigliati ad emigrare dagli stessi sindaci e dagli stessi medici che, privi dei mezzi necessari per la cura di alcune malattie, incoraggiano gli infermi a ricorrere agli ospedali di Roma.

Questa è la condizione tristissima delle cose.

È stata una gran fortuna che la costruzione del Policlinico sia venuta in tempo per dar ricovero a un migliaio di ammalati, altrimenti in questo momento vedremmo insorgere il popolo; e questa volta i socialisti avrebbero ragione, e gli uomini di cuore li avrebbero certo assistiti, trattandosi di miserie morali e fisiche gravi.

Il Policlinico è un ospedale modello; è il più bello stabilimento sanitario del mondo, e con mio dispiacere so che gli italiani stessi non lo conoscono. È il più grande e il più bello stabilimento sanitario dal punto di vista scientifico e dal punto di vista igienico.

Va data lode al Governo per averlo fondato, ma con quante difficoltà, con quante insistenze! Io potrei fare una lunga storia su queste argomenti, ma mi guarderò bene dal farlo in questo luogo. Il Policlinico però non è amministrato, nè funziona come dovrebbe. Il funzionamento del Policlinico è difettoso: avendo i migliori mezzi per funzionare in modo perfetto, invece non funziona affatto o assai male. La ragione di questo stato di cose è economica. Noi tutti i giorni vediamo come gli apparecchi di ventilazione non agiscano. Questo sarebbe ancora poco male, poichè vi sarebbe l'aria libera, quando però il Policlinico non fosse circondato da un'atmosfera di polvere, essendo le strade circostanti sterrate. Questo è un inconveniente igienico che è dannosissimo ai malati; se le strade fossero lastricate, la polvere sarebbe sottratta dagli apparecchi in

funzione, apparecchi che del resto non funzionano per economia. Il Policlinico è costruito in modo che esso nei suoi ambienti può avere aria purissima, spoglia da ogni traccia di microrganismi; per ogni letto si hanno infatti 30 m. c. d'aria per ogni ora.

Il Policlinico è costruito in modo che le sue fognie sono dirette verso la grande caminiera, e questa brucia l'aria che proviene da esse e la lancia a 65 metri d'altezza. Quindi non vi possono essere infezioni da parte delle fognie, non vi può essere infezione da parte dell'aria, specialmente d'inverno, quando gli ambienti sono completamente chiusi. Ebbene, questo povero Policlinico, per la ragione dell'economia ospitaliera, si trova in pessime condizioni igieniche. Il Governo, sperando forse che il Policlinico costasse meno di quello che effettivamente costa, facendolo amministrare dagli ospedali, con una certa, direi quasi, leggerezza, dopo avere speso 20 milioni, consegna lo stabilimento alla Commissione ospitaliera col patto che mantenga le cliniche, le quali poi, in realtà, debbono essere sussidiate dal Ministero della pubblica istruzione. Non si fece al momento della cessione però il ragionamento, che quando gli ospedali fossero privi dei mezzi necessari per sostenere il Policlinico, nessun altro, fuori che il Governo, avrebbe dovuto pensare ad esso. Non si sbaglia. Chi può supplire infatti alle deficienze degli ospedali di Roma? Il Governo.

Non c'è altra via, giacchè la beneficenza pubblica ai nostri giorni poco contribuisce al mantenimento dei malati. Tutte le risorse di beneficenza di altro genere sono state, in virtù di varie leggi, già accumulate nel patrimonio degli ospedali e pur tuttavia questo non è sufficiente al mantenimento del Policlinico.

Perchè il Governo lascia ancora il Policlinico nelle mani della Commissione ospitaliera? Spera forse che nell'avvenire questa Commissione possa amministrarlo meglio di quello che farebbe il Governo? Certamente no. Quello che io so di positivo è che nell'Amministrazione attuale il Policlinico diventa uno stabilimento finanziariamente insopportabile, così almeno dicono gli amministratori, che prendono pretesto da questo per far credere al Governo che gli ospedali di Roma non avrebbero bisogno di altri sussidi, se il Policlinico non divorasse

la maggior parte delle somme ricevute dallo Stato. Ora questo non è vero, ma, se fosse vero, sarebbe inutile pensare che gli ospedali possano provvedere al Policlinico.

A quale obbietto fu fondato il Policlinico? Esso fu fondato allo scopo di stabilire un gran centro d'istruzione.

La geniale idea del mio illustre collega Baccelli, di fondare questo grande stabilimento, non fu poi da lui stesso, non so per quali ragioni, con eguale insistenza mantenuta. L'onorevole Baccelli, stanco forse delle difficoltà incontrate, abbandonò il Policlinico agli ospedali, mentre, se il Policlinico fosse stato amministrato dal Governo, indubbiamente esso sarebbe costato di meno di quello che costa sotto l'amministrazione ospedaliera, la quale si trova nella impossibilità di sorvegliare convenientemente i molteplici servizi, e per conseguenza ovunque sciupo enorme. Credo che sia a conoscenza del ministro dell'interno che in un anno solo si rubarono 100,000 lire di carbone. (*Impressione vivissima*).

Ora, se il carbone soltanto è rubato in queste vaste proporzioni, che cosa diremo di tutto il resto?

E i fornitori? Ed il personale? Chi lo sa quanto rubano?

In questo modo è naturale che, facendo i conti, in fine dell'anno, si trovi che un malato giacente al Policlinico, rappresenti una spesa enorme, tale che ha determinato l'Amministrazione ospitaliera a stabilire una retta di L. 6 50 al giorno per i ricoverati nelle sezioni chirurgiche, e di lire 5 in quelle mediche. (*Impressione*).

Si fanno pagare lire 6.50 a della povera gente, che viene qui da ogni parte d'Italia, attirata dall'idea che il Policlinico di Roma sia il *non plus ultra* della capacità sanitaria.

Quelli che sono mandati dai comuni, godono per legge una retta di favore.

Noi adunque ci troviamo di fronte a questo tristissimo fatto, che lo Stato, con il contributo degli italiani, ha creato un ospedale modello; che lo Stato, col contributo degli italiani, mantiene questo ospedale modello; e gli italiani in quest'ospedale modello non possono entrare, se non sono domiciliati in Roma. (*Impressione vivissima*).

È possibile mantenere questo stato di cose?

Io pregherei vivamente il Governo e per esso il ministro dell'interno, che certamente ha chiara la visione delle cose, di sottrarre il Policlinico all'Amministrazione ospitaliera, di porlo sotto un'amministrazione autonoma, alla dipendenza del Ministero dell'istruzione pubblica, poichè il Policlinico è un grande stabilimento d'istruzione, e per questo esclusivo scopo fu fondato.

In questo modo si avranno grandissimi vantaggi e per l'economia e per l'istruzione. Si fonderà così il vero istituto di Stato per il perfezionamento nelle discipline medico-chirurgiche.

A conclusione di queste poche parole, mi prendo la libertà di presentare, e spero che il Governo vorrà accettare, un ordine del giorno del tenore seguente:

« Il Senato invita il Governo a presentare il più presto possibile una legge la quale:

« a) provveda alle spese ordinarie e straordinarie necessarie pel mantenimento degli ospedali di Roma;

« b) riavochi allo Stato l'amministrazione e il funzionamento del Policlinico, perchè in questo si possa efficacemente esplicitare un'azione umanitaria nazionale, ed un largo indirizzo educativo nell'insegnamento clinico ».

Non ho altro da dire.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Come ha ricordato in principio del suo discorso il senatore Durante, questa non è una legge di ordinamento definitivo degli ospedali di Roma, è un provvedimento di necessità immediata per impedire che essi si debbano chiudere.

Col primo articolo si accorda un prestito di 4 milioni, che deve essere destinato a pagare le passività degli ospedali. Si determina poi nell'articolo seguente un modo di rendere loro possibile il ricupero dei loro crediti, perchè, come notò il senatore Durante, molti comuni sono in debito verso gli ospedali di Roma di somme, che ora non sarebbero in condizioni di pagare prontamente, rappresentando il cumulo di molte annualità; il pagamento di queste somme da parte dei comuni debitori si ripartisce in 30 rate annuali. Essendo questo lo scopo della legge attuale, non si pregiudica

affatto con essa l'ordinamento definitivo degli ospedali di Roma, al quale poi — ed in ciò sono d'accordo col senatore Durante — sarà necessario provvedere per eliminare gl'inconvenienti, che sono gravi ed antichi.

Sta in fatto che essi, con le dotazioni che avevano in origine, dovevano provvedere ai bisogni di una popolazione che non raggiungeva i 200,000 abitanti; ora questa supera il mezzo milione; quindi evidentemente, anche se il patrimonio fosse stato per lo passato sufficiente, ed amministrato correttissimamente, vi sarebbe oggi una deficienza per lo meno di tre quinti della spesa necessaria. Si aggiunga che nella Capitale occorre un gran numero di operai, e si ha quindi un aumento di quella popolazione che dà agli ospedali un contributo proporzionalmente maggiore di fronte a quello che diano le altre classi sociali. A tutto ciò si aggiunga ancora che vi furono dei periodi, in cui l'amministrazione degli ospedali di Roma, procedette in un modo deplorabile, e che non trova esempio in alcuna altra parte d'Italia. Ricordo che nel 1884 l'ospedale di Santo Spirito aveva un debito di cambiali per 6 milioni, ciò che ritengo non siasi mai verificato in qualsiasi altra amministrazione ospitaliera. (*Commenti*).

E ricordo ancora che in quel tempo una tenuta di 13 mila ettari di superficie era amministrata in economia, ed era passiva, perchè le spese d'amministrazione superavano le entrate; oggi quella tenuta, che appartiene ancora all'Ospedale di Santo Spirito, rende oltre a 200 mila lire. Basta ciò a dimostrare con quali criteri di amministrazione sia stato curato questo patrimonio della pubblica beneficenza. Nessuna meraviglia quindi che le condizioni degli ospedali siano divenute deplorabili, e che il male si sia aggravato in maniera che le forze dei corpi locali non potendo giustamente esser chiamate a provvedere ad un simile disastro, si dovette, con le leggi ricordate dal senatore Durante, addossare all'erario dello Stato la somma necessaria per mettere gli ospedali in condizioni di funzionare.

Ora lo stato di fatto è questo. Abbiamo, se non erro, otto ospedali retti da un'amministrazione sola, e bene organizzata, cui negli ultimi tempi fu aggiunta quella del Policlinico, del quale fece giustamente grandi elogi il senatore Durante, e che, come egli notò, fu ritenuto una

specie di appendice dell'amministrazione stessa. Che questo stato di cose non debba durare, lo riconosco tanto, che ho incaricato in questi ultimi giorni una Commissione composta di tre funzionari, uno del Ministero del tesoro e due del Ministero dell'interno, di procedere ad un attento esame dello stato dei bilanci di ciascuna di queste opere pie, per vedere fin dove si possa, mediante le loro rendite, provvedere alla bisogna, e di propormi poi una soluzione, per determinare con una legge, che mi riservo di presentare, il modo migliore di funzionamento degli ospedali e del Policlinico.

Io non potrei ora determinare in modo esatto quale ordinamento converrà dare a questa Amministrazione, perchè è necessario aver prima uno studio ben preciso dei mezzi finanziari dei quali essa dispone, per poter poi giudicare quali siano gli altri mezzi con cui lo Stato dovrebbe concorrere allo scopo di raggiungere una sistemazione definitiva; come non potrei nemmeno dire fin d'ora, se sarà opportuno scindere l'Amministrazione del Policlinico da quella degli ospedali.

La mia tendenza è nello stesso senso accennato dal senatore Durante, e cioè che convenga separare completamente il Policlinico dalle altre amministrazioni. Il Policlinico ha principalmente per iscopo l'istruzione: ad esso è annesso un grande ospedale, che potrà, se non erro, accogliere da 1000 a 1200 malati, e che potrà servire appunto a provvedere alle cliniche gli elementi necessari per lo studio. Aggiungo che con la legge per Roma, che abbiamo presentata all'altro ramo del Parlamento, si provvede alla costruzione di 4 cliniche, che ancora vi mancavano.

Dunque a me pare che la soluzione migliore sarebbe di tenere per conto dello Stato il Policlinico, come un istituto che ha per iscopo principale l'alta istruzione medica, ed organizzare gli altri ospedali, come tutte le altre consimili istituzioni.

Ripeto, però, che questa è una tendenza mia soltanto, perchè prima di prendere una risoluzione definitiva, ritengo necessario attendere, il risultato degli studi che ho disposto in questi ultimi giorni, e che credo potranno esser compiuti rapidamente; dopo di che non mancherò di formulare un disegno di legge da presentarsi al Parlamento.

Stante ciò io pregherei il senatore Durante di non insistere per una votazione formale sul suo ordine del giorno, perchè con esso si verrebbe, in sostanza, a dare alla questione quella risoluzione definitiva, per la quale, credo necessario attendere ancora, per avere prima tutti gli elementi di fatto indispensabili.

L'ordine del giorno direbbe:

« Il Senato invita il Governo a presentare al più presto possibile una legge colla quale provveda alle spese ordinarie e straordinarie degli ospedali di Roma ».

Ora su questo primo punto faccio una parentesi. Io non potrei ammettere nemmeno come principio che gli ospedali di Roma debbano essere esclusivamente mantenuti dallo Stato: nè potrei escludere per Roma il contributo dei comuni, che sono tenuti al pagamento delle rette dei malati appartenenti per domicilio al loro territorio, perchè invero se noi facessimo questa eccezione per Roma, mancherebbe ogni ragione per non seguire lo stesso sistema in tutta Italia.

Ora, se ammettessimo il principio che la pubblica beneficenza debba gravare sul bilancio dello Stato, verremmo ad assumere un onere assolutamente incognito.

Nessuno di noi, infatti, è in grado di determinare di quanti milioni avremmo bisogno il giorno in cui fosse stabilito, che i malati poveri si dovessero curare a spese dello Stato. È un principio, che riuscirebbe addirittura disastroso per le finanze dello Stato, tanto più che, ripeto, se lo ammettessimo, come regola, per Roma, non potremmo negarlo alle altre provincie, giacchè non v'è ragione che un malato proveniente da Civitavecchia, curato a Roma, non debba pagare, mentre lo dovrebbe, se curato a Firenze.

Io posso convenire, considerando il Policlinico come un istituto diretto principalmente alla alta istruzione medica, che i malati in esso curati possano ricadere a spese dello Stato, e vi può essere anche una ragione di equità, perchè, come notò il senatore Durante, la diarria nel Policlinico, per la grande perfezione di quello stabilimento, è in una misura superiore a quella di tutti gli ospedali d'Italia, giungendo a L. 6.50. Speriamo che mediante una oculata amministrazione, essa possa venire ri-

dotta, ma ritengo che, ciò non ostante resterà sempre più alta di quella normale.

Ora, finchè si tratta di addossare allo Stato soltanto le spese dei malati, ricoverati principalmente a scopo di istruzione, si può anche ammettere, trattandosi di uno stato di cose eccezionale; ma, se io accettassi il principio formulato nel primo alinea dell'ordine del giorno del senatore Durante, e cioè che i malati ricoverati in tutti gli ospedali di Roma dovessero andare a carico dello Stato, le conseguenze per la finanza sarebbero disastrose.

La seconda parte dell'ordine del giorno Durante direbbe così: «riavochi allo Stato l'Amministrazione e il funzionamento del Policlinico, perchè questo possa efficacemente esplicare l'azione umanitaria nazionale ed un alto indirizzo educativo dell'insegnamento clinico».

Questa seconda parte è conforme ai miei intendimenti.

Ma, ripeto, pregherei il senatore Durante di non insistere per la votazione del suo ordine del giorno, perchè la prima parte produrrebbe conseguenze, che non è possibile accettare, e per la seconda, prima di prendere una deliberazione formale, è bene aver sott'occhio tutti i dati di fatto indispensabili, per sapere quale sia la spesa che si verrebbe ad addossare allo Stato. Un provvedimento di questa importanza, in verità, va presentato al Parlamento, studiato in tutte le sue parti, non soltanto circa il modo di tradurlo in esecuzione, ma anche dal lato finanziario, per potere avere perfetta coscienza dell'onere che lo Stato verrebbe con esso ad assumersi.

Io sono d'accordo, dunque, col senatore Durante su due punti: necessità assoluta di dare un ordinamento logico e completo alla beneficenza ospitaliera in Roma, e necessità di dare al Policlinico i mezzi di cui ha bisogno, a fin di poter provvedere all'alta istruzione medica.

Credo che l'onor. Durante, dopo queste mie dichiarazioni, potrebbe considerare accettato come raccomandazione, in quelle due parti, il suo ordine del giorno, e non insistere perchè sia messo ai voti. (*Approvazioni*).

DURANTE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DURANTE. Una volta che il Presidente del Consiglio non accetta l'ordine del giorno, io sarò costretto a ritirarlo, fidandomi, non dico,

delle promesse formali, ma delle intenzioni decise che ha espresso l'onor. ministro dell'interno circa l'idea di separare, dall'amministrazione ospitaliera, l'amministrazione del Policlinico. Nè credo che sia poi necessario aspettare in fondo i risultati degli studi, che egli ha iniziato intorno alla condizione finanziaria del Policlinico, perchè, se anche il Policlinico costasse come si vuol far credere che costi, dovendolo pur fare funzionare, chi lo manterrà? È il Governo che avrà questo compito, anche quando si voglia sostenere che il Governo non possa fare la beneficenza pubblica soltanto per Roma, senza farla contemporaneamente per tutto il resto d'Italia; ed infatti sarebbe enorme la condizione economica a lui imposta da questo modo di vedere.

Nè io avrei mai pensato ad imporre un onere di questo genere, solo avrei desiderato che il Governo cercasse di formulare una legge la quale potesse, come quella sulla previdenza, come la legge sugli infortuni e l'altra sulla vecchiaia, obbligare anche gli operai all'iscrizione per assicurarsi dalle malattie, e una tale legge potrebbe, a mio avviso, dare somme notevolissime e sufficienti al mantenimento della beneficenza ospitaliera di tutta Italia.

Ad ogni modo non voglio andare innanzi in una questione di questo genere, che merita profondo studio e meditazione: dico solo che, per il Policlinico il ministro dell'interno, d'accordo con il ministro della istruzione pubblica, potrebbe sin d'ora darci sicuro affidamento che esso sarà distaccato dalla amministrazione ospitaliera e messo alla dipendenza del Ministero della istruzione pubblica. Per quel che riguarda gli ospedali, con leggi successive ed inevitabili, si dovrà provvedere perchè non si chiudano.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Per dimostrare quanto sia necessario fare degli esatti studi e precisi calcoli finanziari, mi limito a far rilevare che, stando alla diaria accennata dall'onorevole Durante, anzi a quella un po' attenuata, a sei lire il giorno, mille e duecento malati importerebbero una spesa di due milioni e mezzo all'anno, solo pel loro mantenimento.

Io credo che questo giustifichi appieno la

necessità di uno studio preliminare, per poi portare la questione innanzi al Parlamento, trattandosi di una spesa così ingente.

DURANTE. Diaria esagerata però, tanto è vero che, per i malati i quali provengono dalla provincia, la diaria si dimezza e si riduce anche ad un terzo.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo ora alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Ferme restando le disposizioni della legge 8 luglio 1903, n. 321, la Cassa dei depositi e prestiti somministrerà al Tesoro, per fornirla al pio Istituto di Santo Spirito in Sassia ed ospedali riuniti di Roma, la somma di lire 4,000,000.

Tale somma verrà rimborsata in trenta annualità eguali, comprensive dell'interesse al 4 per cento e della quota di ammortamento.

L'annualità sarà pagata dal Tesoro, portandola in deduzione dell'assegno da corrispondersi agli ospedali, giusta l'art. 3 della legge 8 luglio 1903, sopra citata.

(Approvato).

Art. 2.

L'amministrazione ospitaliera indicata nel precedente articolo riscuoterà le somme, delle quali è tuttora in credito verso i comuni del Regno, e riferibili agli esercizi arretrati fino al 31 dicembre 1906, dividendole in 30 annualità eguali, comprensive dell'interesse al 4 per cento e della quota di ammortamento.

(Approvato).

Art. 3.

Per i crediti verso i comuni dal 1^o gennaio 1907 in avanti, saranno applicabili, fino a nuove disposizioni, le norme contenute negli articoli 3 e successivi della legge 31 maggio 1900, n. 211, con le modificazioni seguenti:

La determinazione della diaria e del presuntivo disavanzo per la cura degli infermi poveri non romani, sarà fatta in sede di bilancio preventivo in base ai risultati degli ultimi tre conti consuntivi regolarmente approvati.

Il debito risultante a carico dei comuni, giusta le lettere *a*, *b*, *c*, dell'anzidetto art. 3, sarà riscosso in base a ruoli vistati dal Ministero dell'interno appena il degente viene rilasciato dagli ospedali, ed in casi di lunga degenza, alla scadenza dei singoli bimestri.

I comuni avranno facoltà di pagare le somme da loro dovuto entro l'anno successivo a quello nel quale avranno avuto la notifica del debito liquidato a loro carico.

(Approvato).

Art. 4.

Ai componenti la Commissione istituita con la legge 19 luglio 1906, n. 305, saranno aggiunti tre funzionari del Ministero del Tesoro.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Istituzione di un acquario nell'isola dei Ciclopi » (N. 420).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione di un acquario nell'isola dei Ciclopi ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge.

(V. Stampato N. 420).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo.

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a concedere una lotteria, con esenzione da ogni tassa e diritto erariale, in favore della Regia Università di Catania per la creazione nell'isola dei Ciclopi di un istituto annesso che serva da Acquario scientifico e da stabilimento di piscicoltura per il ripopolamento dei laghi, dei fium. e delle coste della Sicilia.

La concessione sarà fatta per la somma di due milioni di lire e l'estrazione dei premi dovrà aver luogo in un triennio.

(Approvato).

Art. 2.

Con decreto Reale saranno determinate le disposizioni per l'esecuzione della presente legge, sia per l'approvazione del piano finanziario sia per l'investimento dei fondi ricavati.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge « Condizioni per il pagamento dei sussidi di cui godono alcuni comuni dell' Umbria a vantaggio delle loro scuole medie » (N. 460).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Condizioni per il pagamento dei sussidi di cui godono alcuni comuni dell' Umbria a vantaggio delle loro scuole medie ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Le condizioni a cui è sottoposto il pagamento dei sussidi concessi dal decreto 10 novembre 1860, n. 156, del Regio Commissario straordinario generale per l' Umbria ai comuni di Foligno, Città di Castello, Orvieto, Todi, Terni, Norcia, Poggio Mirteto, Assisi, Città della Pieve s'intenderà soddisfatta rispetto alle scuole medie, qualora ciascuno di essi mantenga solamente un ginnasio oppure una scuola tecnica Regia o pareggiata.

Alla medesima condizione il comune di Gubbio continuerà a godere del sussidio stanziato in suo favore nel bilancio della pubblica istruzione in dipendenza del decreto 9 gennaio 1861, n. 754, del Regio Commissario generale straordinario delle provincie delle Marche.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di un progetto che ha un solo articolo unico sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Modificazioni al ruolo organico del personale addetto al servizio geodinamico » (N. 452).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge che ha per titolo: « Modificazioni al ruolo organico del personale addetto al servizio geodinamico ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 452).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale; passeremo a quella degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Dal 1° gennaio 1907 lo stipendio annesso al posto di assistente all'Osservatorio geodinamico di Catania, compreso nel ruolo organico del personale addetto al servizio geodinamico approvato col Regio decreto del 28 luglio 1904, n. 444, è stabilito in annue lire 2000.

(Approvato).

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a fare le necessarie variazioni nelle proposte assegnazioni dei capitoli della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio 1906-907, trasportando dal capitolo 110 al capitolo 106 la somma annuale di lire 200.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge « Aumento della dotazione della Camera dei deputati per l'esercizio finanziario 1906-907 » (N. 524).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge che ha per titolo: « Aumento della dotazione della Camera dei deputati per l'esercizio finanziario 1906-1907 ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È autorizzata la maggiore assegnazione di L. 30,000 al capitolo 43 « Spese per la Camera dei deputati » dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1906-907.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa; e trattandosi di progetto che ha un articolo unico sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di L. 2,657,827.61 sopra alcuni capitoli concernenti spese obbligatorie e d'ordine del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1905-906 risultanti dal Rendiconto generale consuntivo dell'esercizio stesso » (N. 469).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approva-

zione di eccedenze d'impegni per la somma di L. 2,657,827.61 sopra alcuni capitoli concernenti spese obbligatorie e d'ordine del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1905-1906 risultanti dal Rendiconto generale consuntivo dell'esercizio stesso ».

Prego il signor senatore, segretario, Fabrizi di voler dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Sono approvate le eccedenze d'impegni risultanti dal rendiconto generale dell'esercizio finanziario 1905-906 su taluni capitoli di « spese obbligatorie e d'ordine » nella complessiva somma di lire duemilioneisecocinquantesette-milaottocentoventisette e centesimi sessantuno (lire 2,657,827.61) ripartita fra i Ministeri ed i capitoli descritti nell'unita tabella.

Tabella delle eccedenze d'impegni su capitoli di spese obbligatorie e d'ordine del bilancio 1905-906 risultanti dal rendiconto generale consuntivo dell'esercizio stesso.

Ministero delle finanze.

Cap. n. 103. Restituzioni e rimborsi (Amministrazione imposte dirette e catasto) L. 2,521,270.67

Ministero della guerra.

Cap. n. 26. Quota spesa mantenimento degli allievi delle scuole militari corrispondente alla retta a loro carico da versarsi all'erario L. 133,025. »
 » n. 41. Spese di giustizia penale militare » 3,531.94
 L. 136,556.94

Riassunto.

Ministero delle finanze L. 2,521,270.67
 Ministero della guerra » 136,556.94
 L. 2,657,827.61

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo progetto di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa e trattandosi di un progetto di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 14,012.94 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1905-906 concernenti spese facoltative » (N. 470).

PRESIDENTE. Ora viene la discussione del disegno di legge: « Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 14,012,94 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1905-906 concernenti spese facoltative.

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge.

(V. Stampato N. 470).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Si procede ora alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 13,968.62 verificatesi nell'assegnazione del capitolo n. 53: « Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati in missione nell'interesse dei servizi dipendenti dall'Amministrazione del demanio e delle tasse sugli affari » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1905-906.

(Approvato).

Art. 2.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 44.32 verificatesi nell'assegnazione del capitolo n. 212: « Personale dei magazzini di deposito dei sali e tabacchi - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) » dello stato di previsione

nella spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1905-906.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di L. 43,268.08 verificatesi nelle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1905-906 concernenti spese facoltative » (N. 471).

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di L. 43,268.08 verificatesi nelle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1905-906, concernenti spese facoltative ».

Prego il signor senatore, segretario, Fabrizi di voler dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 471).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 732.97 verificatesi nell'assegnazione del capitolo n. 2: « Ministero - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1905-1906.

(Approvato).

Art. 2.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 11,469.54 verificatesi nell'assegnazione del capitolo n. 8: « Ministero - Spese d'ufficio » dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1905-906.

(Approvato).

Art. 3.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 881.76 verificatasi nell'assegnazione del capitolo n. 13: « Ispezioni e missioni diverse ordinate dal Ministero - Indennità alla Commissione consultiva e alle Commissioni esaminatrici per concorsi nel personale dirigente ed amministrativo - Spese per missioni all'estero e congressi » dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1905-906.

(Approvato).

Art. 4.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 10,282.35 verificatasi nell'assegnazione del capitolo n. 18: « Spese di stampa » dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1905-1906.

(Approvato).

Art. 5.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 1,771.48 verificatasi nell'assegnazione del capitolo n. 19: « Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria » dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1905-906.

(Approvato).

Art. 6.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 277.02 verificatasi nell'assegnazione del capitolo n. 26: « Regie provveditori agli studi - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) » dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1905-906.

(Approvato).

Art. 7.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 8,740.18 verificatasi nell'assegnazione del capitolo n. 39: « Regie Università ed altri Istituti universitari - Stabilimenti scientifici e segreterie delle Regie Università - Indennità e retribuzioni per eventuali servizi straordinari - Spese

da sostenersi con i fondi provenienti dai diritti di segreteria (articoli 132 e 151 del regolamento generale universitario approvato con Regio decreto 26 ottobre 1903, n. 465) » dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1905-1906.

(Approvato).

Art. 8.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 5,296.26 verificatasi nell'assegnazione del capitolo n. 101: « Accademie ed Istituti di belle arti - Regia calcografia di Roma - Galleria nazionale di arte moderna - Assegni, indennità e remunerazioni per servizi straordinari » dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1905-906.

(Approvato).

Art. 9.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 34.78 verificatasi nell'assegnazione del capitolo n. 103: « Accademie ed Istituti di belle arti - Regio opificio delle pietre dure in Firenze - Regia calcografia di Roma - Galleria nazionale di arte moderna - Dotazioni » dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1905-1906.

(Approvato).

Art. 10.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 1,455.17 verificatasi nell'assegnazione del capitolo n. 116: « Aiuti ad Istituti artistici non governativi - Acquisto di azioni di società promotrici di belle arti e concorso ad esposizioni artistiche estere e nazionali » dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1905-1906.

(Approvato).

Art. 11.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 2,241.57 verificatasi nell'assegnazione del capitolo n. 153: « Sussidi ad Istituti tecnici e nau-

tici, a scuole nautiche e speciali, a società e circoli filologici e stenografici e ad altre istituzioni consimili; acquisto di materiale didattico destinato, a titolo di sussidio, ad Istituti industriali e professionali - Spese per laboratori di legislazione doganale annessi alle cattedre corrispondenti negli Istituti tecnici di Roma e di Genova » dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1905-906.

(Approvato).

Art. 12.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 85 verificatasi nell'assegnazione del capitolo n. 288: « Impegni per paghe ad operai assunti in servizio dei musei, delle gallerie, degli scavi, dei monumenti e di altri Istituti artistici di Roma » dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1905-906.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di L. 1,258,592.51 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1905-906 concernenti spese facoltative » (N. 473).

PRESIDENTE. Ora viene la discussione del disegno di legge: « Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di L. 1,258,592.51 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1905-1906 concernenti spese facoltative ».

Prego il signor senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, segretario, legge:

(V. Stampato N. 473).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 3,969.47 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 7: « Ministero - Spese di ufficio » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1905-906.

(Approvato).

Art. 2.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 581.41 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 15: « Medaglie, diplomi e sussidi per atti di valore civile » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1905-906.

(Approvato).

Art. 3.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 1,395.99 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 31: « Spese casuali » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1905-906.

(Approvato).

Art. 4.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 15,673.83 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 52: « Spese di spedalità e simili » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1905-906.

(Approvato).

Art. 5.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 65,302.59 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 59: « Sale celtiche - Cura e mantenimento di ammalati celtici contagiosi negli ospedali » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1905-906.

(Approvato).

Art. 6.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 3,397.68 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 75: « Spesa, assegni ed indennità per

la visita del bestiame di transito per la frontiera — Spesa per l'alpeggio del bestiame italiano all'estero — Compensi ai veterinari per lavori straordinari nell'interesse della polizia zoiatrica » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1905-906.

(Approvato).

Art. 7.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 59,688.52 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 89: « Spese per trasferte a funzionari, agli ufficiali, alle guardie di città ed agli altri agenti di pubblica sicurezza per servizi fuori di residenza e per trasferimento alle guardie di città » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1905-906.

(Approvato).

Art. 8.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 357.15 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 106: « Spese di trasporto, abiti alla borghese, lanterne ed altre relative per i Reali carabinieri » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1905-906.

(Approvato).

Art. 9.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 1,491.07 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 117: « Spese di ufficio, di posta ed altre per le direzioni degli stabilimenti carcerari — Gite del personale nell'interesse dell'amministrazione domestica » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1905-906.

(Approvato).

Art. 10.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 2,050.27 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 119: « Armamento ed indennità cavallo agli agenti carcerari » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1905-906.

(Approvato).

Art. 11.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 9,553.51 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 120: « Spese di viaggio agli agenti carcerari » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1905-906.

(Approvato).

Art. 12.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 14.67 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 129: « Provviste e manutenzione dei veicoli per il trasporto dei detenuti e spese accessorie » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1905-906.

(Approvato).

Art. 13.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 2,721.98 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 132: « Servizio delle manifatture carcerarie — Mercedi ai detenuti lavoranti e gratificazioni straordinarie » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1905-906.

(Approvato).

Art. 14.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 1,938.99 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 133: « Servizi delle manifatture carcerarie — Retribuzioni e gratificazioni ai capi d'arte liberi, agli agenti carcerari funzionanti da capi d'arte, ai commissionari, agli inservenienti ed agli agronomi, aiuti agronomi, assistenti tecnici e retribuzioni agli operai liberi per i lavori di rifinitura di manufatti, ed anche a persone estranee per servizi resi nell'interesse delle manifatture carcerarie » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1905-906.

(Approvato).

Art. 15.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 12,626.62 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 134: « Servizio delle manifatture car-

cerarie - Carta, stampati, minuti oggetti di facile logorazione, posta, facchinaggio e trasporti - Minute spese per le lavorazioni » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1905-906.
(Approvato).

Art. 16.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 30,399.15 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 137: « Manutenzione dei fabbricati carcerari » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1905-906.

(Approvato)

Art. 17.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 1,047,429.61 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 156: « Soprassoldo, trasporto ed altre spese per le truppe comandate in servizio speciale di pubblica sicurezza ed indennità ai Reali carabinieri » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1905-906.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 34,048.64 verificatesi sull'assegnazione di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1905-906, concernenti spese facoltative » (N. 474).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 34,048.64 verificatesi sull'assegnazione di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1905-906, concernenti spese facoltative ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura di questo disegno di legge.

FABRIZI, segretario, legge:

(V. Stampato N. 474).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Se nessuno chiede la parola, non essendovi oratori iscritti, la discussione generale è chiusa; e si passerà alla discussione degli articoli, che rileggo.

Art. 1.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 1,404 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 7 « Assegni, indennità di missione e spese diverse di qualsiasi natura per gli addetti ai gabinetti » dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1905-906.

(Approvato).

Art. 2.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 14,628.97 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 8 « Spese d'ufficio per l'amministrazione centrale e per i circoli ferroviari d'ispezione » dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1905-906.

(Approvato).

Art. 3.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 7,798 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 9 *bis* « Fitto dei locali per uso degli uffici dei circoli ferroviari d'ispezione (Spese fisse) » dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1905-906.

(Approvato).

Art. 4.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 9,967.84 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 11 « Spese di stampa e per la pubblicazione del *Bollettino ufficiale* del Ministero - Premi ai funzionari autori delle migliori monografie tecniche ed amministrative » dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1905-1906.

(Approvato).

Art. 5.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 249.83 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 12 « Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria » dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1905-906.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 201,993.44 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1905-906, concernenti spese facoltative » (N. 475).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 201,993.44 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1905-906, concernenti spese facoltative ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura di questo disegno di legge.

FABRIZI, segretario, legge:
(V. Stampato N. 475).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Se nessuno chiede di parlare, la discussione generale è chiusa e si passerà alla discussione degli articoli, che rileggo.

Art. 1.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 78,463.37 verificatasi sulle assegnazioni del capitolo n. 13: « Pensioni ordinarie » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1905-906.

(Approvato).

Art. 2.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 73,406.07, verificatasi sulle assegnazioni del capitolo n. 15: « Stati maggiori ed Ispettorati » dello

stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1905-906.

(Approvato).

Art. 3.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 30,997.50, verificatasi sulle assegnazioni del capitolo n. 31: « Indennità eventuali ed indennità di residenza in Roma per gli impiegati civili delle amministrazioni dipendenti » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1905-906.

(Approvato).

Art. 4.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 19,126.50, verificatasi sulle assegnazioni del capitolo n. 36: « Spese per esigenze dei servizi di mobilitazione » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1905-906.

(Approvato).

Questo disegno di legge si voterà poi a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 559,118.13 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1905-906, concernenti spese facoltative » (N. 476).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 559,118.13 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1905-906, concernenti spese facoltative ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar di dar lettura di questo disegno di legge.

FABRIZI, segretario, legge:
(V. Stampato N. 476).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Se nessuno chiede di parlare, la discussione generale è chiusa e si passerà alla discussione degli articoli, che rileggo.

Art. 1.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 1654.31 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 3: « Ministero - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) » dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1905-906.

(Approvato).

Art. 2.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 245,881.10 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 19: « Spese di trasferta e di missioni del personale della marina militare, della marina mercantile e del personale civile » dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1905-906.

(Approvato).

Art. 3.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 1,829.62 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 28: « Persona e d'ordine e personale avventizio delle Capitanerie di porto (Spese fisse) » dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1905-906.

(Approvato).

Art. 4.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 189,992.80 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 43: « Corpo reale Equipaggi - Vestiario e spese generali » dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1905-906.

(Approvato).

Art. 5.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 20,941.92 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 44: « Corpo reale Equipaggi - Soprasoldi e spese varie » dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1905-906.

(Approvato).

Art. 6.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 13,406.14 verificatasi sull'assegnazione del ca-

pitolo n. 47: « Soprasoldi vari al personale militare addetto al servizio semaforico, fattorini e cantonieri » dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1905-906.

(Approvato).

Art. 7.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 3435.62 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 64: « Personale pel servizio dei fabbricati e delle fortificazioni della regia marina » dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1905-1906.

(Approvato).

Art. 8.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 3980.16 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 67: « Disegnatori della regia marina (Spese fisse) » dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1905-906.

(Approvato).

Art. 9.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 76,250.04 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 76: « Spese varie per il personale lavorante » dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1905-906.

(Approvato).

Art. 10.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 1746.42 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 79: « Assegni di aspettativa e disponibilità (Spese fisse) » dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1905-906.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Approvazione di eccedenza d'impegni per la somma di lire 1832.41 verificatasi sulla assegnazione di un capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1905-906, concernente spese facoltative » (N. 477).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione di eccedenza d'impegni per la somma di lire 1832.41 verificatasi sull'assegnazione di un capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1905-906, concernenti spese facoltative ».

Prego il senatore, segretario, Melodia di dar lettura di questo disegno di legge.

MELODIA, segretario, legge.

Articolo unico.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 1,832.41 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 27 « Pensioni ordinarie » dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1905-906.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo la parola la discussione è chiusa, e trattandosi di un articolo unico sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione della maggiore assegnazione di 5492.02 lire per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto del Ministero di grazia, giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1905-906 » (N. 478).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione della maggiore assegnazione di lire 5492.02 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto del Ministero di grazia, giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1905-906 ».

Prego il senatore, segretario, Melodia di dar lettura di questo disegno di legge.

MELODIA, segretario, legge.

(V. Stampato N. 478).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Se nessuno chiede la parola, la discussione generale è chiusa e si passerà alla discussione degli articoli, che rileggo.

Art. 1.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 130.81 per provvedere al saldo della spesa residua iscritta al cap. 35-*quater*: « Eccedenza d'impegni verificatasi al cap. n. 6. - Indennità di tramutamento - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1897-98 » del conto consuntivo della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1905-906. (Approvato).

Art. 2.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 839.65 per provvedere al saldo della spesa residua iscritta nel cap. 35-*quinqüies*: « Eccedenza d'impegni verificatasi al cap. n. 7 - Indennità di tramutamento - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1904-905 », del conto consuntivo della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1905-906. (Approvato).

Art. 3.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 4521.56 per provvedere al saldo della spesa residua iscritta al cap. n. 35-*sexies*: « Eccedenza d'impegni verificatasi al cap. n. 23 - Magistrature giudiziarie-Personale (Spese fisse) - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1904-905 », del conto consuntivo della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1905-906. (Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione di maggiori assegnazioni per 17,630.90 lire per provvedere al saldo di spese residue iscritte sul conto consuntivo del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1905-906 » (N. 479).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approva-

zione di maggiori assegnazioni per lire 17,630.90 per provvedere al saldo di spese residue inscritte sul conto consuntivo del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1905-906 ».

Prego il senatore segretario Melodia di dar lettura di questo disegno di legge.

MELODIA, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 479).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Se nessuno chiede la parola, la discussione generale è chiusa e passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo.

Art. 1.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 4.17, iscritta al capitolo n. 305⁴⁶: « Saldo degl'impegni riguardanti il capitolo n. 1 - Ministero - Personale (Spese fisse) - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1904-905 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1905-906.

(Approvato).

Art. 2.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 8, iscritta al capitolo n. 305⁴⁷: « Saldo degli impegni riguardanti il capitolo n. 7 - Ministero - Spese d'ufficio - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1904-905 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi sul conto consuntivo della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1905-906.

(Approvato).

Art. 3.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 2,512.50, iscritta al capitolo n. 305⁴⁸: « Saldo degl'impegni riguardanti il capitolo n. 12 - Ispezioni e missioni diverse ordinate dal Ministero; indennità alla Commissione consultiva ed alle Commissioni esaminatrici per concorsi nel personale dirigente ed amministrativo - Spese per missioni all'estero e congressi - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio

finanziario 1904-905 », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1905-1906.

(Approvato).

Art. 4.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 469.99, iscritta al capitolo n. 305⁴⁹: « Saldo degl'impegni riguardanti il capitolo n. 13 - Indennità di trasferimento a funzionari dipendenti dal Ministero - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1904-905 e retro », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1905-906.

(Approvato).

Art. 5.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 11.86 iscritta al capitolo n. 305⁵⁰: « Saldo degl'impegni riguardanti il capitolo n. 18 - Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1904-905 », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1905-906.

(Approvato).

Art. 6.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 800, iscritta al capitolo n. 305⁵¹: « Saldo degl'impegni riguardanti il capitolo n. 32 - Regie Università - Personale (Spese fisse) - Stipendi ai professori ordinari e straordinari e retribuzioni agl'incaricati di materie obbligatorie - Retribuzioni per supplenze agl'insegnamenti dai medesimi impartiti. Assegni ai dottori collegiali della Regia Università di Bologna - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1904-905 », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1905-906.

(Approvato).

Art. 7.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 957, iscritta al capitolo n. 305⁵²: « Saldo degl'impegni riguardanti il capitolo n. 38 - Regie Università ed altri Istituti universitari - Stabilimenti scientifici e segreterie delle Regie Università - Indennità e retribuzioni per eventuali servizi straordinari - Spese da sostenersi coi fondi provenienti dai diritti di segreteria (articoli 132 e 151 del Regolamento generale universitario approvato con R. decreto 26 ottobre 1903, n. 465) - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1904-905 », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1905-906.

(Approvato).

Art. 8.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 2071.87, iscritta al capitolo n. 305⁵³: « Saldo degl'impegni riguardanti il capitolo n. 43 - Regie Università ed altri Istituti universitari - Supplemento alle dotazioni ed altre spese a vantaggio delle Regie Università ed altri Istituti universitari - Ricerche sperimentali - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1904-905 e *retro* », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1905-906.

(Approvato).

Art. 9.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 144.80, iscritta al capitolo n. 305⁵⁴: « Saldo degl'impegni riguardanti il capitolo n. 44 - Indennità ai membri di Commissioni esaminatrici per le nomine e promozioni del personale delle Regie Università e degli altri Istituti universitari - Compensi per lavori di segreteria e spese inerenti per concorsi e cattedre universitarie; compensi ed indennità per incarichi, ispezioni e missioni in servizio dell'istruzione superiore - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1904-905 », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni ve-

rificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1905-906.

(Approvato).

Art. 10.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 880, iscritta al capitolo 305⁵⁵: « Saldo degli impegni riguardanti il capitolo n. 42 - Biblioteche governative - Dotazioni - Assegni ad altre biblioteche - Supplemento alle dotazioni e agli assegni per maggiori spese imprevedute e sussidi a biblioteche non governative - Compensi e indennità alle Commissioni esaminatrici per l'ammissione e le promozioni degl'impiegati delle biblioteche; indennità e spese per ispezioni e missioni eventuali - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1903-904 », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1905-906.

(Approvato).

Art. 11.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 3191.55, iscritta al capitolo n. 305⁵⁶: « Saldo degl'impegni riguardanti il capitolo n. 71 - Musei, gallerie ed oggetti d'arte - Uffici delle licenze per l'esportazione degli oggetti di antichità e d'arte - Fondo comune per maggiori spese urgenti e non prevedute che potessero occorrere - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1904-905 », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1905-906.

(Approvato).

Art. 12.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 266.66 iscritta al capitolo n. 305⁵⁷: « Saldo degli impegni riguardanti il capitolo n. 78. - Convitti nazionali e Convitto *Principe di Napoli* in Assisi, per i figli degli insegnanti - Personale (*Spese fisse*) - Stipendi e remunerazioni - Assegni al personale della scuola professionale ed a quello di servizio annessa al Convitto *Principe di Napoli* in Assisi - dello stato

di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1903-904 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1905-906.
(Approvato).

Art. 13.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 390.90 iscritta al capitolo n. 305⁵⁸: « Saldo degli impegni riguardanti il capitolo n. 99. — Accademie ed istituti di belle arti — Regio ufficio delle pietre dure in Firenze — Regia calcografia di Roma — Galleria nazionale di arte moderna — Dotazioni — dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1904-905 », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1905-906.
(Approvato).

Art. 14.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 140.80 iscritta al capitolo n. 305⁵⁹: « Saldo degli impegni riguardanti il capitolo n. 115. — Spese per ispezioni e missioni ordinate dal Ministero: rimborso di spese e indennità ai membri della Giunta superiore di belle arti, della Commissione permanente per le arti musicale e drammatica e di altre Commissioni in servizio dei monumenti, delle scuole d'arte e degli istituti d'istruzione musicale e drammatica — Compensi ai segretari della Giunta superiore di belle arti e della Commissione permanente per le arti musicale e drammatica — dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1904-905 », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1905-906.
(Approvato).

Art. 15.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 311 iscritta al capitolo n. 305⁶⁰: « Saldo degli impegni riguardanti il capitolo n. 117. — Regi ginnasi e licei — Personale (*Spese fisse*) — Stipendi e remunerazioni per supplenze; com-

pensi per maggiore orario ai professori di lettere latine e greche nei licei — dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1904-905 e retro », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1905-906.
(Approvato).

Art. 16.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 50 iscritta al capitolo n. 305⁶¹: « Saldo degli impegni riguardanti il capitolo n. 129. — Indennità e compensi per le ispezioni e missioni in servizio dell'istruzione secondaria classica — dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1904-905 », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1905-906.
(Approvato).

Art. 17.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 300 iscritta al capitolo n. 305⁶²: « Saldo degli impegni riguardanti il capitolo n. 142. — Istituti tecnici e nautici — Scuole nautiche e scuole speciali — Personale (*Spese fisse*) — Rimunerazioni ed assegni per duplicazioni di classi — dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1904-905 », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1905-906.
(Approvato).

Art. 18.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 175 iscritta al capitolo n. 305⁶³: « Saldo degli impegni riguardanti il capitolo n. 149. — Scuole tecniche — Personale (*Spese fisse*) — Stipendi e remunerazioni per supplenze — dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1904-905 e retro », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1905-906.
(Approvato).

Art. 19.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 29.70, iscritta al capitolo n. 305⁶⁴: « Saldo degli impegni riguardanti il capitolo n. 158. - Indennità e compensi per ispezioni e missioni in servizio degli istituti tecnici e nautici e delle scuole tecniche - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1904-905 », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1905-906.

(Approvato).

Art. 20.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 41.50, iscritta al capitolo n. 305⁶⁵. « Saldo degli impegni riguardanti il capitolo n. 159: - Indennità per ispezioni dei regi provveditori agli studi alle scuole tecniche sussidiate dallo Stato - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1904-905 », per provvedere al saldo delle eccedenze di impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1905-906.

(Approvato).

Art. 21.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 2,133, iscritta al capitolo n. 305⁶⁶: « Saldo degli impegni riguardanti il capitolo 160. - Scuole normali e complementari - Personale (Spese fisso) - Stipendi e remunerazioni per supplenze - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1904-905 », per provvedere al saldo delle eccedenze di impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1905-906.

(Approvato).

Art. 22.

È approvata la maggior assegnazione di lire 348, iscritta al capitolo n. 305⁶⁷: « Saldo degli impegni riguardanti il capitolo n. 162. - Scuole normali e complementari - Personale - Compensi e remunerazioni per i maestri e le maestre delle classi elementari di tirocinio an-

nesse alle scuole normali; per le coadiutrici alle maestre giardiniere; per gl'insegnanti di lavoro manuale e per gli addetti a lavori di segreteria nelle scuole normali delle principali città - Assegno supplementare ad insegnanti di agraria - Rimunerazioni per eventuali servizi straordinari - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1904-905 » per provvedere al saldo dell'eccedenza d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1905-906.

(Approvato).

Art. 23.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 2,400, iscritta al capitolo n. 305⁶⁸: « Saldo degli impegni riguardanti il capitolo n. 179 - Assegni e sussidi a scuole elementari di comuni ed altri enti morali e ad altre istituzioni che mantengono scuole elementari - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1904-905 e retro », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1905-906.

(Approvato).

Art. 24.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 9, iscritta al capitolo n. 305⁶⁹: « Saldo degli impegni riguardanti il capitolo n. 112 *ter* - Spese per medaglie d'oro già conferite in base ai regi decreti 2 giugno 1895 e 27 febbraio 1902 - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1903-904 », per provvedere al saldo delle eccedenze di impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1905-906.

(Approvato).

Art. 25.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 3.60, iscritta al capitolo n. 305⁷⁰: « Saldo degli impegni riguardanti il capitolo n. 111. - Assegni, sussidi e spese per l'istruzione della ginnastica - Sussidi ed incoraggiamenti a scuole normali pareggiate, a società ginnastiche, pa-

lestre, corsi speciali, ecc. - Acquisto di fucili ed attrezzi di ginnastica, premi per gare diverse - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1900-901 », per provvedere al saldo delle eccedenze di impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1905-906.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione di maggiori assegnazioni per la somma di lire 106,188.79 per provvedere al saldo delle spese residue iscritte sul conto consuntivo del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1905-906 » (N. 480).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione di maggiori assegnazioni per la somma di lire 106,188.79 per provvedere al saldo delle spese residue iscritte sul conto consuntivo del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1905-906 ».

Prego il senatore, segretario, Melodia di dar lettura di questo disegno di legge.

MELODIA, segretario, legge.

(V. Stampato N. 480).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Se nessuno chiede di parlare, la discussione generale è chiusa, e si passerà alla discussione degli articoli, che rileggo.

Art. 1.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 30.99, iscritta al capitolo n. 160 *ter A*: « Eccedenza d'impegno verificatasi al capitolo n. 2 - Ministero - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1904-905 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1905-906.

(Approvato).

Art. 2.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 652.58, iscritta al capitolo n. 160 *ter B*: « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 16 - Indennità di traslocamento agli impiegati - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1904-905 e retro », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1905-906.

(Approvato).

Art. 3.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 160 iscritta al capitolo n. 160 *ter C*: « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 21 - Sussidi ad impiegati invalidi, già appartenenti all'amministrazione dell'interno, e loro famiglie - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1902-903 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze di impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1905-906.

(Approvato).

Art. 4.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 193, iscritta al capitolo n. 160 *ter D*: « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 30 - Spese casuali - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1904-905 », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1905-906.

(Approvato).

Art. 5.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 120 iscritta al capitolo n. 160 *ter E*: « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 38 - Amministrazione provinciale - Personale (Spese fisse) - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1904-1905 », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1905-906.

(Approvato).

Art. 6.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 87.26, iscritta al cap. n. 160 *ter F*: « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 39: - Amministrazione provinciale - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1904-905 e retro », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1905-906.

(Approvato).

Art. 7.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 15,142.47, iscritta al capitolo n. 160 *ter G*: « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 49: - Servizi di pubblica beneficenza - Spese di spedalità e simili - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1904-905 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1905-906.

(Approvato).

Art. 8.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 1,498.25, iscritta al capitolo n. 160 *ter H*: « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 51 - Fondo a calcolo per le anticipazioni della spesa occorrente al mantenimento degli inabili al lavoro fatti ricoverare negli appositi stabilimenti (legge sulla sicurezza pubblica del 30 giugno 1889, n. 6144, serie 3^a, articolo 81, e regio decreto 19 novembre 1889, n. 6535, art. 24) (Spesa d'ordine) - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1904-905 e retro », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1905-906.

(Approvato).

Art. 9.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 28.85, iscritta al capitolo n. 160 *ter I*: « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo

n. 51 *ter* - Indennità ai membri delle Commissioni di vigilanza sui manicomi pubblici e privati e sugli alienati curati in casa privata - Spese varie per il loro funzionamento - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1904-905 », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1905-906.

(Approvato).

Art. 10.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 14,188.36, iscritta al capitolo n. 160 *ter K*: « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 54 - Sale celtiche - Cura e mantenimento di ammalati celtici contagiosi negli ospedali - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1904-905 e retro », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegno verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1905-906.

(Approvato).

Art. 11.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 1,191.20, iscritta al capitolo n. 160 *ter L*: « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 57 - Indennità ai componenti le Commissioni sanitarie, le Commissioni giudicatrici dei concorsi per il personale tecnico, centrale e provinciale, dipendente dalla Direzione generale della sanità pubblica, il Consiglio superiore di sanità ed i Consigli provinciali sanitari - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1904-905 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1905-906.

(Approvato).

Art. 12.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 731.65, iscritta al capitolo n. 160 *ter M*: « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 50 - Spese per il funzionamento dei laboratori della sanità pubblica - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1902-903 e retro », per provvedere al saldo delle ecce-

denze d'impegni verificatesi nel consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1905-906.

(Approvato).

Art. 13.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 1,118.75 inscritta al capitolo n. 160 *ter N*: « Eccedenza d'impegni verificatesi al capitolo n. 61 - Sussidi per provvedimenti profilattici in casi di endemie ed epidemie - Spese per acquisto e preparazione di materiale profilattico - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1904-905 e retro », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1905-906.

(Approvato).

Art. 14.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 30 inscritta al capitolo n. 160 *ter O*: « Eccedenza d'impegni verificatesi al capitolo n. 70 - Spesa, assegni e indennità per la visita del bestiame di transito per la frontiera - Spesa per l'alpeggio del bestiame italiano all'estero - Compenso ai veterinari per lavori straordinari nell'interesse della polizia zoiatrica - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1904-905 », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1905-906.

(Approvato).

Art. 15.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 80, inscritta al capitolo n. 169 *ter P*: « Eccedenza d'impegni verificatesi al capitolo n. 95 - Fitto di locali per gli uffici di pubblica sicurezza e per le delegazioni distaccate (Spese fisse) - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1904-905 », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1905-906.

(Approvato).

Art. 16.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 302.50, inscritta al capitolo n. 160 *ter Q*: « Eccedenza d'impegni verificatesi al capitolo n. 96 - Manutenzione dei locali ed acquisto e manutenzione dei mobili per gli uffici di pubblica sicurezza e per le delegazioni distaccate, e per la scuola allievi guardie di città - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1903-904 », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1905-906.

(Approvato).

Art. 17.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 455.50, inscritta al capitolo n. 160 *ter R*: « Eccedenza d'impegni verificatesi al capitolo n. 99 - Spese di trasporto: abiti alla borghese, lanterne ed altre relative per i Reali carabinieri - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1904-905 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1905-906.

(Approvato).

Art. 18.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 69.88, inscritta al capitolo n. 160 *ter S*: « Eccedenza d'impegni verificatesi al capitolo n. 78 - Carceri - Personale di custodia, sanitario, religioso e d'istruzione - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1899-900 », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1905-906.

(Approvato).

Art. 19.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 6.25, inscritta al capitolo n. 160 *ter T*: « Eccedenze d'impegni verificatesi al capitolo n. 110 - Spese d'ufficio, di posta ed altre per le direzioni degli stabilimenti carcerari - Gite del personale nell'interesse dell'Amministra-

zione domestica - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1904-905», per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1905-906.

(Approvato).

Art. 20.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 650, iscritta al capitolo 160 *ter U*: « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 111 - Premi d'ingaggio agli agenti carcerari - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1904-905 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1905-906.

(Approvato).

Art. 21.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 9.70, iscritta al capitolo n. 160 *ter V*: « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 113 - Spese di viaggio agli agenti carcerari - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1904-905 e retro », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1905-906.

(Approvato).

Art. 22.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 23,954.61, iscritta al capitolo n. 160 *ter X*: « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 116 - Mantenimento dei detenuti e degli inservienti, combustibile e stoviglie - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1904-905 e retro », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1905-906.

(Approvato).

Art. 23.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 27,012.10, iscritta al capitolo n. 160 *ter Y*: « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo

n. 117 - Provvista e riparazioni di vestiario, di biancheria e libri per le carceri - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1904-905 e retro », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1905-906.

(Approvato).

Art. 24.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 49.12, iscritta al capitolo n. 160 *ter Z*: « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 118 - Retribuzioni ordinarie e straordinarie agli inservienti liberi, agli assistenti farmacisti e tassatori di medicinali per le carceri - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1904-905 », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1905-906.

(Approvato).

Art. 25.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 102, iscritta al capitolo n. 160 *ter A'*: « Eccedenze d'impegni verificatasi al capitolo n. 119 - Mantenimento nei riformatorii dei giovani ricoverati per oziosità e vagabondaggio - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1904-905 », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni, verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1905-906.

(Approvato).

Art. 26.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 7,828.30, iscritta al capitolo n. 160 *ter B'*: « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 120 - Spese per i domiciliati coatti e per gli assegnati a domicilio obbligatorio (R. decreto 17 febbraio 1881, n. 74, e relativo regolamento, approvato con decreto ministeriale 10 dicembre 1881) - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1904-905 e retro », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1905-906.

(Approvato).

Art. 27.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 1,907.72, inscritta al capitolo n. 160 *ter C'*: « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 121 - Trasporto dei detenuti e indennità di trasferta alle guardie - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1904-905 e retro », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1905-906.

(Approvato).

Art. 28.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 20.51, inscritta al capitolo n. 160 *ter D'*: « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 125 - Servizio delle manifatture carcerarie, mercedi ai detenuti lavoranti e gratificazioni straordinarie - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1904-905 », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1905-906.

(Approvato).

Art. 29.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 914.27, inscritta al capitolo n. 160 *ter E'*: « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 127 - Servizio delle manifatture carcerarie (carta, stampati, minuti oggetti di facile logorazione, posta, facchinaggio e trasporti), minute spese per le lavorazioni - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1904-905 e retro », per provvedere alle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1905-906.

(Approvato).

Art. 30.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 5,215.95, inscritta al capitolo n. 160 *ter F'*: « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 130 - Manutenzione dei fabbricati carcerari - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1904-905 e retro », per

provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1905-906.

(Approvato).

Art. 31.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 105.57, inscritta al capitolo n. 160 *ter G'*: « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 132 - Fotografie di malfattori più pericolosi (art. 448 del Regolamento generale degli stabilimenti carcerari, approvato con decreto Reale 1° febbraio 1891, n. 260) - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1904-905 », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1905-906.

(Approvato).

Art. 32.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 2,331.45, inscritta al capitolo n. 160 *ter H'*: « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 148 - Sicurezza pubblica (Soprassoldo, trasporto ed altre spese per le truppe comandate in servizio speciale e indennità ai Reali carabinieri) - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1904-905 », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1905-906.

(Approvato).

Questo disegno sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Approvazione di maggiori assegnazioni in lire 440.67 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1905-906 » (N. 481).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 440.67 per provvedere al saldo di spese residue iscritte

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 MARZO 1907

nel conto consuntivo del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1905-906 ».

Prego il senatore, segretario, Melodia di dar lettura di questo disegno di legge.

MELODIA, segretario, legge.

Articolo unico.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 440.67 inscritta al cap. n. 67-bis: *Saldo delle spese di giustizia* relativa all'esercizio 1904-905 eccedenti i fondi residui del cap. n. 39 dello stato di previsione della spesa di detto esercizio » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1905-906.

PRESIDENTE. Se nessuno chiede di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 79,384.82 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia, giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1902-906, concernenti spese facoltative » (N. 482).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 79,384.82 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia, giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1905-906, concernenti spese facoltative ».

Prego il senatore, segretario, Melodia di dar lettura di questo disegno di legge.

MELODIA, segretario, legge.

(V. Stampato N. 482).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Se nessuno chiede la parola, la discussione generale è chiusa e si passerà alla discussione degli articoli, che rileggo.

Art. 1.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 20,847.58 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 5 « Ministero - Spese d'ufficio » dello

stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1905-906.

(Approvato).

Art. 2.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 32,835.90 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 6 « Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali del Ministero » dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1905-906.

(Approvato).

Art. 3.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 15,427.73 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 7 « Indennità di tramutamento agli impiegati ed indennità di trasferimento al domicilio eletto dovute agli impiegati collocati a riposo ed alle famiglie di quelli nuovi » dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1905-906.

(Approvato).

Art. 4.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 10,273.61 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 26 « Magistrature giudiziarie - Personale » dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1905-906.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Approvazione dell'eccedenza d'impegni di lire 40,000 verificatasi nell'esercizio 1905-906 nelle spese per la Camera dei deputati » (N. 488).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione dell'eccedenza d'impegni di lire 40,000 verificatasi nell'esercizio 1905-906 nelle spese per la Camera dei deputati ».

Prego il senatore, segretario, Melodia di dar lettura di questo disegno di legge.

MELODIA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 40,000 da iscriversi nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1906-907 ad uno speciale capitolo con la denominazione « Eccedenza di impegni verificatasi al capitolo n. 45 - Spese per la Camera dei deputati - dello stato di previsione per l'esercizio finanziario 1905-906 ».

PRESIDENTE. Se nessuno chiede di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Proposta del senatore Paternò.

PATERNÒ. Domando la parola

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PATERNÒ. Quando l'Italia perdette il più grande dei suoi poeti civili dell'epoca nostra, il Senato francese si affrettò a mandare a noi le sue condoglianze. Il Senato francese ha ora perduto uno dei suoi più illustri membri, la Francia ha perduto uno dei suoi più grandi figli, Marcellino Berthelot, che non era solo un chimico eminentissimo, ma era pure scrittore insigne, pensatore profondo, carattere di tempra antica. Io propongo che al Senato francese, del quale il Berthelot faceva parte da lunghi anni come senatore inamovibile, siano inviate le condoglianze del Senato italiano. (*Approvazioni*).

RAVA, *ministro della pubblica istruzione*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RAVA, *ministro della pubblica istruzione*. A nome del Governo aderisco alle nobili parole pronunziate dal senatore Paternò in onore dell'illustre prof. Berthelot. Appena ebbi notizia del grande lutto che aveva colpito la nazione francese e la scienza di tutto il mondo, telegrafai all'illustre ministro dell'istruzione pubblica di Francia i sentimenti di profondo cordoglio che le Università italiane e la scienza italiana sentivano per la perdita che faceva la Francia di questo grande scienziato e patriota

e uomo politico. Fu veramente, il Berthelot, come ha detto l'onorevole Paternò, un nobile esempio di scienziato, di maestro e di pensatore; profondo non solo nella chimica, dove fu sommo, ma nell'indagine filosofica, in cui ha lasciato un'orma imperitura con lo studio da lui fatto della chimica *organica* e con le mirabili e specialissime ricerche per passare dall'analisi chimica a quella *sintesi* per cui il suo nome resterà famoso nel mondo scientifico. Mi associo quindi a nome del Governo alla proposta del senatore Paternò. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Il Senato ha udito la proposta del senatore Paternò d'inviare al Senato francese le condoglianze del Senato italiano per la perdita dell'illustre scienziato Berthelot. Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

È approvata all'unanimità.

Mi farò interprete presso il Senato francese dei sentimenti di condoglianza espressi dall'onorevole Paternò e dall'onorevole ministro della pubblica istruzione e del voto unanime dell'Assemblea.

Stante l'ora tarda, il seguito dell'ordine del giorno è rimandato a domani.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato delle votazioni a scrutinio segreto oggi compiute.

Unificazione degli istituti di previdenza del personale delle ferrovie dello Stato:

Senatori votanti	83
Favorevoli	79
Contrari	4

Il Senato approva.

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1906-907:

Senatori votanti	84
Favorevoli	81
Contrari	3

Il Senato approva.

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 MARZO 1907

previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1906-907:

Senatori votanti	83
Favorevoli	79
Contrari	4

Il Senato approva.

Aumento del fondo stanziato nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio, per il concorso dello Stato nella concessione dei mutui, in dipendenza dell'art. 9 della legge 18 agosto 1902, n. 356:

Senatori votanti	84
Favorevoli	79
Contrari	5

Il Senato approva.

Distacco del comune di Vidracco dal mandamento di Vico Canavese e sua aggregazione al mandamento di Castellamonte:

Senatori votanti	85
Favorevoli	65
Contrari	20

Il Senato approva.

Tombola telegrafica per l'Ospedale di Città di Castello:

Senatori votanti	85
Favorevoli	62
Contrari	23

Il Senato approva.

Tombola telegrafica a favore della Società Meteorologica italiana:

Senatori votanti	85
Favorevoli	60
Contrari	25

Il Senato approva.

Tombola telegrafica nazionale a favore dell'Ospedale di Reggio Calabria:

Senatori votanti	85
Favorevoli	58
Contrari	27

Il Senato approva.

Separazione delle frazioni di Mercatino, Perticara, Secchiano, Uffogliano, Torricella e Sartiano dalla frazione di Talamello in provincia di Pesaro, e costituzione in due comuni autonomi:

Senatori votanti	84
Favorevoli	59
Contrari	25

Il Senato approva.

Aggregazione del comune di Guardialfiera al mandamento di Casacalenda:

Senatori votanti	83
Favorevoli	65
Contrari	18

Il Senato approva.

Distacco del comune di Petina dal mandamento di Postiglione e sua aggregazione al mandamento di Polla:

Senatori votanti	83
Favorevoli	60
Contrari	23

Il Senato approva.

Chiusura dello stralcio della liquidazione dell'antico Monte di Pietà di Roma:

Senatori votanti	83
Favorevoli	77
Contrari	6

Il Senato approva.

Avvertenze del Presidente.

PRESIDENTE. Avverto il Senato che domani alle 14.30 si riuniranno gli Uffici I e III per l'esame di alcuni disegni di legge e per la nomina dei commissarii, non essendosi oggi detti Uffici trovati in numero.

Avverto pure che domani avranno luogo due votazioni, una in principio e l'altra in fine di seduta.

Leggo l'ordine del giorno per domani.

ALLE ORE 14.30.

Riunione del 1° e del 3° Ufficio.

ALLE ORE 15 — SEDUTA PUBBLICA.

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Diminuzione del dazio sul petrolio (N. 517);
Provvedimenti a favore dei militari del Corpo reale equipaggi (N. 504);

Provvedimenti per l'Istituto di S. Spirito in Sassia e ospedali riuniti di Roma (N. 519);

Istituzione di un Acquario nell'isola dei Ciclopi (N. 420);

Condizioni pel pagamento dei sussidi di cui godono alcuni comuni dell'Umbria a vantaggio delle loro Scuole medie (N. 460);

Modificazioni al ruolo organico del personale addetto al servizio geodinamico (N. 452);

Aumento della dotazione della Camera dei deputati per l'esercizio finanziario 1906-1907 (N. 524);

Approvazione di eccedenze d'impegni e di maggiori assegnazioni, riguardanti Stati di previsione e conti consuntivi dei Ministeri delle finanze, della pubblica istruzione, dei lavori pubblici, della guerra, della marina, di agricoltura, industria e commercio, di grazia, giustizia e dei culti, e dell'interno (NN. 469, 470, 471, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 488).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Graduale avocazione allo Stato delle spese di cui all'art. 272 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Regio

decreto 10 febbraio 1889, n. 5921, e integrazione provvisoria delle deficienze nei bilanci dei comuni del Mezzogiorno continentale, della Sicilia e della Sardegna, causate dall'applicazione della legge 15 luglio 1906, n. 383 (N. 518-urgenza);

Ampliamento e miglioramento dei servizi postali, telegrafici e telefonici (N. 515-urgenza);

Tombola telegrafica a favore dell'Ospedale civile di Ostuni (N. 464);

Tombola telegrafica a favore della Società « Pro Infantia » di Roma e dell'Ospedale di Pesaro (N. 448);

Trattato di commercio e navigazione stipulato fra l'Italia e la Serbia il 14 gennaio 1907 (N. 505-urgenza);

Approvazione del trattato di commercio stipulato fra l'Italia e la Romania il 5 dicembre 1906 (N. 506-urgenza);

Approvazione del trattato di commercio e di amicizia fra l'Italia ed Etiopia firmato ad Addis-Abeba il 21 luglio 1906 (N. 507);

Modificazioni all'art. 3, numero 5°, della legge 12 dicembre 1875, n. 2837, che istituiva due Sezioni temporanee di Corte di Cassazione in Roma (N. 400);

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1901-902 (N. 223);

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1902-903 (N. 224).

La seduta è sciolta (ore 17.45).

Licenziato per la stampa il 26 marzo 1907 (ore 20)

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche

CLXXVI.

TORNATA DEL 22 MARZO 1907

Presidenza del Presidente **CANONICO.**

Sommario. — *Messaggio della Corte dei conti — Votazione a scrutinio segreto — Discussione del disegno di legge: « Graduale avvezione allo Stato delle spese di cui all'articolo 272 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Regio decreto 10 febbraio 1889, n. 5921, e integrazione provvisoria delle deficienze nei bilanci dei comuni del Mezzogiorno continentale, della Sicilia e della Sardegna causate dall'applicazione della legge 15 luglio 1906, n. 383 (N. 518) — Parlano nella discussione generale il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, i senatori Mariotti G., relatore, e Di Sambuy, presidente della Commissione; il senatore Cefaly propone un ordine del giorno, il quale è accettato dal Governo, ed approvato — Parimenti è approvato un ordine del giorno della Commissione, consentito dal Presidente del Consiglio, ministro dell'interno — Chiusa la discussione generale, si approvano l'art. 1, dopo osservazioni dei senatori Astengo, Mariotti G., relatore, e del Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, l'art. 2 dopo un discorso del senatore Casana, cui risponde il ministro dell'interno, senza discussione gli articoli 3 e 4, il 5, dopo chiarimenti chiesti dal senatore Astengo e dati dal ministro dell'interno, e infine senza osservazioni l'art. 6, ultimo del progetto — Si annunzia una domanda d'interpellanza del senatore Pisa al ministro dell'istruzione pubblica, sul ritardato compenso ai professori delle Regie Scuole tecniche per l'insegnamento nelle sezioni aggiunte a Milano — Il Senato ne consente l'immediato svolgimento — Discorso del senatore Pisa e risposta del ministro dell'istruzione pubblica — L'interpellanza è esaurita — Si discute il disegno di legge: « Ampliamento e miglioramento dei servizi postali, telegrafici e telefonici » (N. 515) — Il senatore Sani riferisce sul disegno di legge — Aperta la discussione generale, parlano il senatore Blaserna, il ministro delle poste e dei telegrafi, e il relatore, senatore Sani — Chiusa la discussione generale, si approvano senza osservazioni tutti gli articoli del disegno di legge — Comunicazione — Chiusura di votazione — Approvazione dei disegni di legge: « Tombola telegrafica a favore dell'Ospedale civile di Ostuni (N. 464); « Tombola telegrafica a favore della Società " Pro Infantia " di Roma e dell'Ospedale di Pesaro » (N. 448); « Trattato di commercio e navigazione stipulato fra l'Italia e la Serbia il 14 gennaio 1906 » (N. 505); « Approvazione del trattato di commercio stipulato fra l'Italia e la Romania il 5 dicembre 1906 » (N. 506); « Approvazione del trattato di commercio e di amicizia fra l'Italia e l'Etiopia firmato ad Addis-Abeba il 31 luglio 1906 » (N. 507) — Risultato di votazione — Votazione a scrutinio segreto, sua chiusura e risultato — Il Senato è convocato a domicilio.*

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti: il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, il ministro della guerra, della pubblica istruzione, delle poste e dei telegrafi, d'agricoltura, industria e commercio, dei lavori pubblici, degli affari esteri.

MELODIA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Comunicazione.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Melodia, di dar lettura di un messaggio del Presidente della Corte dei conti.

MELODIA, *segretario*, legge:

« Roma, 21 marzo 1897.

« In esecuzione al disposto della legge 15 agosto 1867, n. 3853, ho l'onore di rimettere a V. E. l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei conti nella 1^a quindicina del mese di marzo 1907.

« Il Presidente
« DI BROGLIO ».

PRESIDENTE. Do atto al Presidente della Corte dei conti di questa comunicazione.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca:

Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

- Diminuzione del dazio sul petrolio;
- Provvedimenti a favore dei militari del Corpo Reale equipaggi;
- Provvedimenti per l'Istituto di S. Spirito in Sassia e ospedali riuniti di Roma;
- Istituzione di un Acquario nell'isola dei Ciclopi;
- Condizioni pel pagamento dei sussidi di cui godono alcuni comuni dell'Umbria a vantaggio delle loro Scuole medie;
- Modificazioni al ruolo organico del personale addetto al servizio geodinamico;
- Aumento della dotazione della Camera dei deputati per l'esercizio finanziario 1906-1907;
- Approvazione di eccedenze d'impegni e di maggiori assegnazioni riguardanti stati di previsione e conti consuntivi dei Ministeri delle

finanze, della pubblica istruzione, dei lavori pubblici, della guerra, della marina, di agricoltura, industria e commercio, di grazia, giustizia e dei culti, e dell'interno.

Prego il signor senatore, segretario, Taverna di voler procedere all'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale. PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Discussione del disegno di legge: « Graduale avocazione allo Stato delle spese di cui all'articolo 272 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Regio decreto 10 febbraio 1889, N. 5921, e integrazione provvisoria delle deficienze nei bilanci nei comuni del Mezzogiorno continentale, della Sicilia e della Sardegna, causate dall'applicazione della legge 15 luglio 1906, n. 383 ». (N. 518).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Graduale avocazione allo Stato delle spese di cui all'art. 272 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Regio decreto 10 febbraio 1889, n. 5921, e integrazione provvisoria delle deficienze nei bilanci dei comuni del Mezzogiorno continentale, della Sicilia e della Sardegna, causate dall'applicazione della legge 15 luglio 1906, n. 383.

Prego il senatore, segretario, Melodia di dar lettura del disegno di legge.

MELODIA, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 518).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Sono in dovere, perchè non nasca equivoco, di chiarire un punto, nel quale io non sono d'accordo con l'onorevole relatore dell'Ufficio centrale. Questi, nell'ultima parte della sua relazione, sostiene che, nella parola casermaggio per i reali carabinieri, si deve intendere compreso anche l'affitto delle caserme. Egli adduce, a sostegno della sua tesi, una dichiarazione che, nell'altro ramo del Parlamento, quando si discusse la legge comunale e provinciale, cioè nel 1888, sarebbe stata fatta dal relatore di quella Commissione.

L'onor. relatore, per avvalorare il suo argomento, aggiunge che, siccome io facevo parte della detta Commissione, e non protestai contro siffatte dichiarazioni, debesi ritenere che io fossi dello stesso avviso.

In verità, se ogni volta che un deputato presente ad un discorso, dovesse intendersi aderente alle dichiarazioni in esso fatte, sol perchè non protesti, le discussioni parlamentari diventerebbero molto difficili. (*Approvazioni*).

Devo quindi esporre le ragioni per cui ritengo questa interpretazione assolutamente inaccettabile.

In primo luogo, allorché approvata dalla Camera la legge comunale e provinciale, venne in discussione in Senato, fu sollevata esplicitamente, con la presentazione di un ordine del giorno, questa questione, se cioè la spesa di affitto delle caserme fosse compresa fra quelle che, per l'art. 272, passavano a carico dello Stato. Ed il ministro del tempo, l'onorevole Crispi, dichiarò anche esplicitamente, che il Governo non intendeva che vi fosse compresa, e pregò i proponenti di ritirare qualunque proposta fatta in questo senso, al che tutti gli oratori aderirono, riconoscendo che quella era l'interpretazione vera.

Ma questa sarebbe storia antica, e veniamo a quella di oggi.

Quando si presentò questo disegno di legge, il quale non parla più di casermaggio nei due sensi, cui accenna l'onor. relatore, ma parla di *Casermaggio* per i carabinieri, e circa le spese di pubblica sicurezza si riferisce soltanto a tutte quelle poste a carico dei comuni, quando fu presentato questo disegno di legge, dicevo, la Commissione nominata dall'altro ramo del Parlamento esaminò di proposito la questione e interpellò formalmente i ministri, i quali risposero per iscritto e oralmente.

E nella risposta scritta, che io mandai in nome del Governo, esclusi nel modo più assoluto che nel disegno di legge presentato potessero comprendersi le caserme dei carabinieri, ed esclusi del pari ogni proposta di estendere la portata della legge. Del resto che la spesa dell'affitto delle caserme non fosse compresa in questo disegno di legge, risultava anche dal fatto che i calcoli finanziari che avevo esibito la escludevano espressamente; conchiusi che se io fossi stato messo nel bivio, o di accet-

tare questa aggiunta che aumentava l'onere di più di 4 milioni all'anno, o di ritirare la legge, mi sarei attenuto a questo secondo partito. Intervenuto in seno alla Commissione, ripetei le stesse dichiarazioni.

La Commissione allora esaminò lungamente la questione, ed il relatore in nome di essa espose alla Camera tutte le ragioni per le quali non si doveva intendere assolutamente compreso l'affitto delle caserme nelle spese, che per effetto di questa legge passano a carico dello Stato.

Nè basta. La questione fu sollevata di nuovo nella pubblica discussione, mediante un emendamento, nel senso di aggiungere alla legge l'avocazione della spesa per le caserme, proposto da 23 deputati, ed al quale mi opposi, pregando i proponenti di ritirarlo. Essi non vollero farlo; onde procedutosi alla sua votazione, la Camera, a grandissima maggioranza, lo respinse, confermando così, in modo da eliminare qualsiasi dubbio, quale dovesse ritenersi il significato di questa disposizione.

Io questo ho voluto dire ad evitare che alcune frasi contenute in proposito nella relazione, avessero potuto probabilmente, ove io non avessi interloquuto, dar luogo ad una serie di liti, in modo da far sì che questa legge, destinata a beneficio delle provincie, venisse a ricadere invece a beneficio degli avvocati delle provincie stesse. (*ilarità*).

Una lite in argomento sarebbe veramente insostenibile; ma si può presumere che in molte provincie non mancherebbe qualche zelante avvocato che ne assumesse il patrocinio. Questa è la ragione, ripeto, per la quale ho ritenuto necessario di fare tali dichiarazioni.

MARIOTTI G. *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MARIOTTI G., *relatore*. Avvocato gratuito delle provincie, debbo una breve risposta all'onor. Presidente del Consiglio, che ha attribuito a me solo l'interpretazione che la mia povera relazione dà dell'art. 1° del disegno di legge.

Essa non è soltanto cosa mia; è l'interpretazione unanime dell'intera Commissione, la quale si onora di avere a presidente un illustre senatore che, in questa stessa aula, nella memoranda discussione del 4 dicembre 1888, aveva presentato, appunto a proposito delle caserme

dei carabinieri, un emendamento all' art. 272, e poi lo ritirò, ritenendolo superfluo, giacchè nell'articolo le caserme già erano indubbiamente comprese.

L'art. 272 della legge comunale e provinciale del 1889 ha una lunghissima storia, forse anche troppo lunga; una storia che cammina per lunghi anni prima che l'articolo sia sancito in legge; una storia dolorosissima di sospensioni e di ritardi che corre quasi per vent'anni dopo che la legge già era stata promulgata. Ma per interpretare davvero quell'articolo bisogna conoscere come esso sia nato. E quando, in una recente relazione, presentata all'altro ramo del Parlamento, si dice che le caserme non erano comprese nell'art. 272 si cade in evidente errore.

L'art. 272 ha la sua origine in due splendide relazioni presentate alla Camera dei deputati nella XV e nella XVI legislatura: la prima presentata il 14 giugno 1884 da una Commissione di 18 deputati, di cui fu presidente l'onorevole Di Rudinì, relatore l'onor. Lacava e membro autorevolissimo l'attuale presidente del Consiglio; la seconda, opera di altra Commissione di cui fu ancora gran parte l'onor. Giolitti, presentata il 18 maggio 1888, quando caduti gli antichi disegni di legge per il chiudersi delle sessioni e per il finire delle legislature, ne fu presentato uno nuovo dall'onor. Crispi. Ed in quelle belle, ampie ed accuratissime relazioni è stato precisato il significato vero dell'art. 272 e la portata finanziaria di esso.

Nella relazione del 18 maggio 1888 (e cito l'ultima perchè è quella in base alla quale la Camera, due mesi dopo, votò) si dice che la Commissione « propone, annuente il ministro, che passino allo Stato, a cominciare dal 1º gennaio 1894:

« e) le spese ordinate dalla legge 20 marzo 1865, allegato A sulla pubblica sicurezza, relative al personale e casermaggio delle guardie di pubblica sicurezza »;

« f) le spese pel casermaggio dei Reali carabinieri ».

Poi, terminato il non lungo elenco delle altre spese che dai bilanci delle provincie e dei comuni dovevano passare a quello dello Stato, soggiunge: « Da una nota ricevuta dalla Direzione generale della statistica le spese so-

pradette pel 1885 sono distribuite nel seguente modo:

Provincie.

« Spese pel mobilio degli uffici di prefettura ecc. L. 411,691

« Spese per i Reali carabinieri (comprese L. 241,482 straordinarie) 4,094,191

« Spese relative all'ispezione delle scuole elementari, nonchè per pensioni ad allievi ed allieve nelle scuole normali 143,976

In tutto per le provincie L. 4,649,858

Seguono poi le spese dei comuni per lire 7,005,089, formando così uno sgravio complessivo, fra comuni e provincie, di L. 11,654,947.

Dunque le « spese di casermaggio dei Reali carabinieri » che la Commissione parlamentare proponeva di togliere dal bilancio delle provincie per passarle a quello dello Stato, ammontavano allora (comprese L. 241,482 di spese straordinarie) a L. 4,094,191; ma il casermaggio, come lo si vorrebbe inteso ora, non ha mai importato più di un milione e mezzo; quindi, dentro questa somma dei 4,094,191 vi sono compresi indubbiamente gli affitti delle caserme.

Tuttavia mi restava ancora qualche dubbio, e sono andato a ricercare nei volumi della nostra ricca biblioteca, e vi ho trovato uno studio accuratissimo sui bilanci provinciali per l'anno 1885, un prezioso volume pubblicato a cura della Direzione generale della statistica negli ultimi mesi nel 1887, cioè poco prima che uscisse la citata relazione parlamentare 18 maggio 1888.

In esso, provincia per provincia, categoria per categoria, articolo per articolo, sono indicate tutte le spese preventivate dalle singole provincie nei bilanci per il 1885; e, infine, sono poi riassunti, per ogni articolo, gli stanziamenti complessivi per tutte le provincie del Regno.

Nella categoria 6ª (*Sicurezza pubblica*) sono indicate le spese obbligatorie per i Reali carabinieri, e sono così suddivise:

« Spese delle caserme L. 2,266,798

« Appalto degli effetti di casermaggio » 1,376,057

« Concorso pel comando della legione » 209,854

Queste somme, insieme riunite, importano lire 3,852,709; ma in questa cifra non sono comprese le spese straordinarie, le quali appaiono poi più innanzi, alla categoria 6^a delle spese straordinarie obbligatorie, e proprio in quella precisa somma di lire 241,432, che ci è enunciata dalla relazione parlamentare del 18 maggio 1888.

Si viene, così, a formare precisamente quella somma di lire 4,094,191, della quale la Commissione presieduta dall'onor. Miceli (di cui è così vivo in quest'aula il rimpianto) voleva si esonerassero le provincie, le cui condizioni finanziarie erano allora descritte a così foschi colori dagli onorevoli Lacava e Giolitti e dagli altri commissari.

La Camera accettò questa proposta in un articolo del disegno di legge, che divenne poi il 272 del nuovo testo unico. In esso fu inserita quella precisa locuzione « spese di casermaggio dei RR. carabinieri » che già abbiamo vista adottata e spiegata nella relazione parlamentare; e nello stesso articolo, alla lettera precedente, si era detto: « spese di casermaggio per le guardie di pubblica sicurezza ».

A quest'ultima locuzione — già lo abbiamo ampiamente dimostrato nella nostra relazione — si dava prima, si dette allora, e si dà oggi, il significato di spese per i locali e per gli effetti di casermaggio.

Quindi allora la Camera, seguendo la Commissione, ha dato alle due locuzioni identiche dello stesso articolo, identico significato.

Credo che oggi non si possa dare ad esse un significato diverso, molto più che fortunatamente le espressioni usate dal disegno di legge, che abbiamo dinanzi a noi, sono identiche a quelle della legge del 1889.

Ecco perchè unanime la Commissione ha ritenuto che la legge si debba interpretare così; ecco perchè unanime la Commissione ritiene che non sia necessario alcun emendamento al nuovo disegno di legge perchè sia mantenuto alle provincie quello che generosamente è stato loro concesso nel 1888, auspice l'attuale Presidente del Consiglio e gli altri onorandi uomini che fecero parte di quelle antiche benemerite Commissioni parlamentari.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Quando fu proposta la sospensione dell'articolo 272, il Ministero nella sua relazione ministeriale, dichiarò allora esplicitamente che per interpretazione costante da esso sostenuta innanzi al Senato dapprima, e seguita dopo, non si era inteso mai in tutte le circolari del Ministero della guerra, in tutti i decreti, che le parole *casermaggio dei RR. Carabinieri* comprendessero il fitto delle caserme.

Io tengo a far ben chiaramente questa dichiarazione, perchè, come ho dianzi detto, davanti all'altro ramo de Parlamento fu ponderatamente discusso, se si dovesse o no comprendervi la spesa per le caserme; e la Camera, come la Commissione, riconobbero che non si dovesse ritenerla compresa, respingendo alla quasi unanimità la proposta da alcuni fatta in senso contrario. Io credo che le dichiarazioni fatte dall'Ufficio centrale, non potranno avere alcun effetto innanzi ai tribunali, quando per avventura questi fossero chiamati a pronunciarsi in proposito, di fronte alle dichiarazioni fatte dal ministro proponente, tanto nel 1888, quanto negli anni seguenti; alle dichiarazioni fatte dal Ministero successivo, che sospese la legge; alle dichiarazioni fatte dal Ministero attuale davanti la Commissione, e registrate negli atti della Commissione stessa; alle dichiarazioni della Commissione della Camera che la pretesa interpretazione non era la vera, ed alla votazione esplicita, infine, della Camera che la respingeva. A me sembra, in vero, che l'opinione di un relatore o dell'Ufficio centrale del Senato non possa avere per effetto di modificare una interpretazione costantemente seguita per molti e molti anni, e cui non contraddice altro, se non una dichiarazione improvvisata di un deputato, nell'altro ramo del Parlamento.

Io non credo che le interpretazioni delle leggi possano andarsi a ricercare nell'opinione di un singolo individuo, da nessuno autorizzato ad esprimerla. (*Approvazioni*).

MARIOTTI GIOVANNI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIOTTI GIOVANNI, *relatore*. Non sulla sola dichiarazione improvvisata di un relatore dinanzi alla Camera noi basiamo la nostra interpretazione ma su tutti gli atti che hanno preparato l'art. 272. D'altra parte, non chie-

diamo nessuna modificazione all' articolo della legge.

L' articolo resta quello che è; quello che lo hanno fatto le autorevoli Commissioni parlamentari, che lo hanno proposto, i deputati e i senatori che lo hanno approvato.

Io spero che non ne vengano liti, quelle liti a cui accenna il Presidente del Consiglio. Egli nelle comunicazioni fatte all' altro ramo del Parlamento ha dichiarato che se le condizioni buone delle finanze nei futuri esercizi continueranno a progredire, come tutti auguriamo, si studieranno altri mezzi per venire in aiuto alle provincie e ai comuni; ed io son certo che in breve termine il Presidente del Consiglio studierà questi mezzi, e senza dubbio troverà che l' interpretazione esatta dell' articolo, come noi l' abbiamo indicata, sarà uno dei migliori e dei più graditi aiuti che possano venire alle provincie italiane.

Non bisogna dimenticare che le provincie gravano i loro tributi, che pur troppo vanno ogni dì aumentando, solo sopra una classe di cittadini; che le provincie sono ridotte allo stremo e che alcune di esse già hanno dovuto far punto e dare ai creditori una somma ben minore di quella che erano obbligate a pagare. Davanti a questo desolante spettacolo di comuni e provincie che non possono in alcun modo far fronte ai loro impegni, mentre lo Stato ogni anno migliora i suoi bilanci, sono certo che il Presidente del Consiglio, che è stato il primo e principale autore delle disposizioni benefiche dell' art. 272, saprà dare ad esse la massima estensione.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell' interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell' interno*. Tengo a dichiarare che io feci parte di quella Commissione, ma essendo essa composta di 18 membri, non se ne può attribuire a me tutto il merito; io non ne ho che la diciottesima parte (*ilarità*).

Io non nego che si possa in seguito, a misura che le condizioni del bilancio miglioreranno, venire in aiuto ulteriore delle provincie e dei comuni; questo anzi è il proposito del Governo; ma ciò che io trovo non opportuno è di incoraggiare delle liti, che evidentemente

non faranno che gravare le provincie di spese inutili.

Qui ci troviamo di fronte a una dichiarazione recisa, fatta dal Governo quando presentò il disegno di legge all' altra Camera, dichiarazione ripetuta innanzi la Commissione di quel ramo del Parlamento, nel senso che il Governo, piuttosto che erogare questi altri quattro milioni, avrebbe ritirato il disegno di legge, perchè la responsabilità della finanza spetta al Governo, e di 4 milioni annui di più in questo momento non potevamo disporre.

Di fronte a queste dichiarazioni, accettate dalla Commissione della Camera dei deputati, espresse esplicitamente innanzi alla Camera stessa, e da questa condivisa con voto quasi unanime, il venire a dire oggi che *per via di interpretazione* si possa ritenere che lo Stato debba pagare questi 4 milioni, è affermazione questa che non potrei accettare. Se l' Ufficio centrale anzi proponesse un ordine del giorno in questo senso, pregherei il Senato di respingerlo, perchè credo che non sia ammissibile far sorgere, per via di interpretazione di un articolo di legge in discussione (e che fu già dall' altro ramo del Parlamento in modo formale ed esplicito interpretato nel senso opposto) un gran numero di liti che, lo ripeto, non potrebbero essere se non un disastro, invece di un aiuto, per gli enti locali.

DI SAMBUY. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI SAMBUY, *presidente della Commissione*. Io posso completamente rassicurare il Presidente del Consiglio sulle intenzioni che per un momento pare abbia potuto supporre animassero la Commissione o qualcuno dei suoi componenti. Si persuada che da questo banco, nessuno intende creare difficoltà, e tanto meno vuol sia aperto il valico alle liti. A nessuno dei membri della Commissione poteva sorgere un simile pensiero, e nessuno lo avrebbe accolto, tanto meno sarebbe per incoraggiarlo.

Però, onor. Presidente del Consiglio, ella disse or ora che a circa 4,000,000, salirebbero gli oneri dello Stato rimborsando la spesa delle caserme. Perdoni, ma questa differenza per i locali di casermaggio non importa tanto...

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell' interno*. Ho fatto lo spoglio dei bilanci dei prefetti ed ho riscontrato che sono 4,000,000,

senza tener conto ancora di altre spese per i locali di proprietà delle provincie.

DI SAMBUY. Io affermo che le spese delle caserme superano di poco i 2,000,000; ma quando con i 4,000,000 si evitasse ogni pericolo delle liti paventate dall'onor. ministro, essendo indiscutibile che questi 4,000,000 riddonderebbero a beneficio di tutto il paese si potrebbe nelle migliori condizioni nostre...

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. La Camera ha votato in senso opposto, ed io non ho il diritto di andare contro il voto della Camera.

DI SAMBUY. Lasciamo dunque la questione impregiudicata. Osservi però il Senato che le esplicite dichiarazioni fatte dal presidente del Consiglio, per nulla cambiano la situazione delle cose. Ed infatti la Commissione non è venuta con nessun emendamento a modificare la legge. Anzi l'egregio relatore senatore Mariotti, colla magistrale relazione, che per profonda conoscenza delle nostre leggi, ha, in poco d'ora, potuto estendere, relazione che è la monografia dei tormenti dovuti applicare dallo Stato agli enti locali, propone la legge all'approvazione del Senato colle seguenti parole:

« Per queste considerazioni e perchè non si ritardino neppure di un giorno provvidenze urgenti e desideratissime a favore di provincie e comuni ormai ridotti allo stremo, la vostra Commissione, signori senatori, raccomanda vivamente al vostro voto il disegno di legge negli stessi termini precisi in cui fu votato dalla Camera dei deputati ».

Dunque, favorevoli alla legge; che cosa rimane? Rimane fra il Governo e la Commissione una differenza di interpretazione, o forse solo di apprezzamento...

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Propongano un emendamento ed il Senato si pronunzierà. Perchè dobbiamo fare una legge nella quale non siamo d'accordo circa il suo significato?

DI SAMBUY. Non presentammo emendamenti per non intralciare in alcun modo l'andamento di questa legge che, anche imperfetta, è però un vantaggio per i comuni e per le provincie. Piccolo vantaggio, ma che apre una strada, la quale, come dice il relatore, è desideratissima, come quella che deve sgombrare la via a successivi miglioramenti; epperò presentammo un

ordine del giorno che dia fede ai comuni e alle provincie di un migliore avvenire.

Ella, onorevole Presidente del Consiglio, desidera che noi rinunciemo alle nostre convinzioni, le quali sono, più delle sue, vantaggiose alle provincie. Lo ripeto, non compromettiamo in nessun modo la legge e la raccomandiamo invece ai voti del Senato; ma santo Dio! troppo spesso accade che si debbano votare in fretta e furia le leggi, vuoi per l'approssimarsi del Natale, vuoi per i calori del luglio, e allora non si possono pacatamente studiare e non si possono seriamente modificare.

Pur troppo in Italia si fanno molte leggi in furia e fretta e ci è giuocoforza prenderle come sono, lasciando al tempo di accomodare le cose.

Ma vediamo quali sono, non già le modificazioni, ma solo le interpretazioni alle quali il Presidente del Consiglio non vuole assolutamente aderire.

Sono due. Noi possiamo conservare le nostre rispettive opinioni, il che non toglie che la legge venga approvata sì e come ci fu mandata dall'altro ramo del Parlamento.

La prima, non dirò più neanche difficoltà, per non suscitare nel Presidente del Consiglio il pensiero di una minaccia di guerra che non abbiamo nessuna intenzione di muovere...

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Preferirei una guerra, almeno si viene ad una risoluzione!

DI SAMBUY. La risoluzione la troverà il Presidente del Consiglio nelle future leggi che proporrà e che ha già anzi preannunziate, per potere, a misura che le finanze dello Stato si troveranno in condizioni migliori, farne beneficiare l'intero Paese.

Dunque le questioni erano: il mobilio...

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Questa è definita: sono le caserme dei carabinieri il punto di divergenza.

DI SAMBUY. Per il mobilio delle prefetture mi permetto di dire una parola che non compromette nulla. C'era la legge del 1902 che stabiliva persino come si doveva rimborsare alle provincie la spesa del mobilio delle prefetture, che dalle provincie era stato pagato al Governo.

Ora tutti sanno che se allora quelle spese erano minori, perchè i prefetti non ottenevano facilmente dal Governo quanto ora ottengono

più liberalmente dalle Deputazioni provinciali, ora le cose sono mutate alquanto.

Vi sono delle provincie che ci avvertono: badate che non bisogna lasciare l'articolo primo quale è (e noi lo lasciamo quale è) perchè ci si faranno perdere somme rilevanti per il mobilio, mentre il vantaggio che trarremo dalla legge attuale, col gravame delle caserme, sarà insignificante.

Ma, dice il Presidente del Consiglio, è molto più importante l'altra questione del casermaggio.

Qui devo chiedere il permesso di dire una parola per fatto personale. Il Presidente del Consiglio ha affermato che nel 1888 in quest'Aula si era ritirato l'emendamento proposto, per definire che col casermaggio si doveva intendere altresì la spesa delle caserme, riconoscendo giusta l'interpretazione data dall'onor. Crispi; ora siccome io, appunto, avevo proposto in quella discussione un emendamento nel quale aggiungevo alla lettera e) dell'articolo 79, diventato 272, la parola «alloggio» a quella di «casermaggio», debbo dichiarare che non ritirai questo emendamento per aver riconosciuto, come suppone il Presidente del Consiglio, giusta e vera l'interpretazione dell'onor. Crispi; ma ritirai in blocco tutti gli emendamenti da me proposti alla legge comunale e provinciale, perchè vedevo che il Senato non era in buona disposizione per discutere a fondo quella legge in ogni suo particolare.

Ma lasciamo questo fatto personale. Pur troppo debbo riconoscere che il Governo è assolutamente inesorabile nel mantenere quanto è stato votato dalla Camera dei deputati. Ed allora si allieti del non aver noi nulla modificato; la nostra era una forma di raccomandazione, di motivazione, che ha la sua esatta espressione nell'ordine del giorno, in cui domandiamo al Governo di esser più benevolo colle provincie, non appena le finanze dello Stato lo permetteranno. Non c'è altra ragione nel nostro ordine del giorno: le convinzioni della Commissione, possono rimanere quali erano; ma questo non modifica per nulla lo stato delle cose. D'altronde, osservi l'onor. Presidente del Consiglio che, come tutti noi siamo disinteressati in questa questione — ed io più di tutti poichè non sono neanche più consigliere provinciale — noi raccomandiamo specialmente le

provincie al suo sguardo benigno, e ciò facciamo nel suo interesse.

Abbia la gloria di sgravare le provincie oberate e in modo che possa averne vanto presso la nobile provincia che presiede e così portare un beneficio all'Italia intera. (*Bene*).

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Vi sono due questioni completamente separate: quella sollevata dal relatore e quella che trattò ultimamente il senatore Di Sambuy, vale a dire, se sia opportuno od urgente venire, con altre leggi, in ulteriore aiuto delle provincie.

Su questo ultimo punto, l'ho dichiarato già, io credo che uno dei doveri che avremo, appena la condizione del bilancio lo consentirà — e speriamo presto — sarà quello di venire ancora in aiuto delle provincie. E sono talmente in quest'ordine di idee, che dichiaro fin d'ora di non avere difficoltà di accettare l'ordine del giorno, proposto dall'Ufficio centrale, il quale dice:

« Il Senato del Regno, lieto che le migliorate condizioni finanziarie dello Stato consentano l'attuazione dell'art. 272 della legge comunale e provinciale 10 febbraio 1889;

« Confida che il Governo del Re vorrà, in attesa di più radicali riforme nell'interesse degli enti locali, prendere in considerazione le ristrettezze finanziarie delle provincie oberate da ognor crescenti spese obbligatorie di molto superiori alla loro capacità tributaria ».

Non ho difficoltà, ripeto, di accettare quest'ordine del giorno, il quale indica la convenienza di continuare nella intrapresa via di sgravi.

Ma circa l'altra questione non posso accettare alcun temperamento o transazione, perchè ci troviamo di fronte ad un testo di legge presentato dal Governo, con l'esplicita dichiarazione che non conteneva la spesa per le caserme; ciò che veniva confermato dagli allegati trasmessi dal Ministero alla Camera. La Commissione della Camera esaminò la questione, e propose di ritenere escluse le spese per le caserme. Venuto il progetto alla Camera dei deputati, si propose da 23 deputati un emendamento per includerle invece. Il Governo si

oppose a questo emendamento, e pregò i proponenti di ritirarlo; essi insistettero, e venutosi ai voti, la Camera, ad immensa maggioranza, lo respinse.

Dopo di ciò la Commissione ora mette innanzi un argomento, per sostenere che in questa legge le caserme sono comprese. In qual modo io potrei inscrivere in bilancio questi 4 milioni? Lasciamo da parte che in questo momento le condizioni delle finanze neppure lo consentono, ma io di fronte alla dichiarazione esplicita della Camera, ed al voto della Camera stessa, non posso assolutamente farlo.

Quindi che avverrà? Che se rimarrà ferma l'interpretazione data dal relatore della Commissione, avremo una serie di liti tra le provincie e lo Stato: le provincie invocheranno dinanzi ai tribunali l'interpretazione della Commissione del Senato, e lo Stato la legge qual'è stata approvata dalla Camera. Io non credo sia bene che nel votare le leggi si vada avanti con questi dubbi d'interpretazione. Purtroppo le leggi, per quanto si cerchi di farle chiare, lasciano sempre adito alle liti; ma farle di proposito, in modo da promuovere delle controversie, mi pare cosa non conveniente.

Desidererei quindi che venisse fatta piuttosto una proposta esplicita, cosicchè il Senato potesse manifestamente dichiarare se accetti o meno questa interpretazione; perchè avere una legge votata dai due rami del Parlamento, ma con interpretazione diversa, non è ammissibile.

CEFALY. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CEFALY. Ad evitare ogni equivoco, a me pare assolutamente necessario che il Senato si pronunci. E, giusta la richiesta fatta dal Presidente del Consiglio, mi permetto di presentare il seguente ordine del giorno:

« Il Senato, prendendo atto delle dichiarazioni del Presidente del Consiglio, passa alla discussione degli articoli ».

MARIOTTI G., *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIOTTI G. *relatore*. Noi non intendevamo in alcun modo di modificare la legge; nè d'altra parte credo che il voto che possa prendere oggi il Senato possa modificare il significato di quanto fu votato dalla Camera e dal Senato venti anni addietro.

Ad ogni modo dichiaro, anche a nome della Commissione, che accettiamo le dichiarazioni fatte dal Presidente del Consiglio; che cioè tra i primi provvedimenti che egli cercherà di proporre, ve ne sarà qualcuno che tenderà a sollevare le provincie da questa spesa delle caserme che diventa, per nuovi continui aumenti, sempre più gravosa.

PRESIDENTE. Il senatore Cefaly ha presentato il seguente ordine del giorno:

« Il Senato prendendo atto delle dichiarazioni del Presidente del Consiglio, passa alla discussione degli articoli ».

Il Presidente del Consiglio accetta quest'ordine del giorno?

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Lo accetto.

MARIOTTI G., *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIOTTI G., *relatore*. La Commissione vota essa pure l'ordine del giorno, prendendo atto degli affidamenti dati dal Presidente del Consiglio di provvedere al più presto possibile all'avvenire delle provincie (*Commenti*).

PRESIDENTE. Metto ai voti quest'ordine del giorno. Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Do ora lettura dell'ordine del giorno proposto dalla Commissione:

« Il Senato del Regno, lieto che le migliorate condizioni finanziarie dello Stato consentano l'attuazione dell'art. 272 della legge comunale e provinciale 10 febbraio 1889;

« confida che il Governo del Re, vorrà in attesa di più radicali riforme, nell'interesse degli enti locali, prendere in considerazione le ristrettezze finanziarie delle provincie oberate da ognor crescenti spese obbligatorie di molto superiori alla loro capacità tributaria ».

Pongo ai voti quest'ordine del giorno, accettato dal Governo. Chi l'approva voglia alzarsi. (Approvato).

Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ora passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Dal 1° gennaio 1907 i comuni sono esonerati dalle spese poste a loro carico per le sedi dei tribunali, delle Corti di assise e delle preture

e per l'indennità di alloggio ai pretori, e le provincie sono esonerate dalle spese per il mobilio delle prefetture e delle sottoprefetture e degli alloggi dei prefetti e sottoprefetti. Quest'ultima esenzione è vincolata alla condizione che le provincie cedano allo Stato il mobilio ora in dotazione dei detti uffici e alloggi.

Dal 1° luglio 1908 sarà assunta per metà dallo Stato la spesa ora a carico dei comuni per le spese di pubblica sicurezza ai sensi degli articoli 30 e 52 della legge 21 dicembre 1890, n. 7321, e quella posta a carico delle provincie per il casermaggio dei reali carabinieri e per le pensioni agli allievi ed allieve delle scuole normali.

Col 1° luglio 1909 tali spese passeranno per intero a carico dello Stato.

ASTENGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTENGO. Vorrei chiedere uno schiarimento alla Commissione e al Presidente del Consiglio. In qualche provincia, dove forse in altri tempi le condizioni economiche erano migliori delle attuali, vi è anche dell'argenteria.

Ora domando: quest'argenteria viene compresa nel mobilio che va ceduto allo Stato? Io credo di no, ma desidererei un chiarimento su questo proposito.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Io non mi credo autorizzato a far da interprete delle leggi: l'interpretazione dovranno darla, qualora sorgessero contestazioni, i tribunali. Io non mi ritengo facultato a dichiarare se una legge debba intendersi in un modo, piuttosto che in un altro, nè sarei propenso ad accettare, qualora lo si proponesse, un emendamento.

Certo io, come ministro dell'interno, non ho alcuna predisposizione ostile alle provincie, e largheggerò moltissimo nell'esecuzione della legge stessa; ma una interpretazione di essa non mi sento oggi autorizzato a darla.

MARIOTTI G. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MARIOTTI G., *relatore*. La Commissione non ha creduto di affrontare la questione della proprietà dei mobili nel senso di proporre un emen-

damento a ciò che era già stato votato dalla Camera. Parve alla Commissione che non fosse opportuno ritardare di qualche mese, e forse anche mettere in pericolo l'approvazione definitiva di una legge altamente benefica, che segna un passo molto vigoroso sopra una via nuova nei rapporti di finanza fra lo Stato e gli enti locali. Tuttavia la Commissione crede di dover fare una raccomandazione al Governo e soprattutto al ministro dell'istruzione pubblica.

Nelle sedi delle prefetture, in alcune specialmente, che sono situate in palazzi storici e insigni per pregi artistici, vi sono mobili che da tempo antico erano nei palazzi stessi, e che contribuiscono a rendere più interessanti e pregevoli quegli antichi edifici; mobili che le provincie hanno comperati, pagandoli al Governo, nel 1865, e che oggi il Governo si riprende gratuitamente.

Sarebbe bene che quei mobili non fossero distaccati dai palazzi a cui sono destinati, a meno che non si trasportassero nelle gallerie e nei musei della stessa città in cui ora si trovano. La Commissione raccomanda che si abbia uno speciale riguardo a questi mobili artistici; alle statue, ai quadri, agli arazzi, ai bronzi, che sono dotazioni di palazzi importantissimi, come il palazzo Riccardi di Firenze, il palazzo Brignole di Genova, il palazzo Ducale di Parma, e tanti altri dei palazzi antichi che furono comperati dalle provincie e che ora sono occupati dalle prefetture.

È una raccomandazione che noi della Commissione ci crediamo in dovere di fare, sia al ministro dell'interno, sia al ministro della pubblica istruzione; e siamo certi che i due onorevoli ministri, che hanno tanto affetto per le cose d'arte, l'accoglieranno favorevolmente.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ho chiesto la parola solo per assicurare l'onorevole relatore che tutti i mobili ed oggetti che si possono trovare negli alloggi dei prefetti, saranno, a cura mia, d'accordo col collega dell'istruzione pubblica, presi in massima cura.

Tengo a fare questa dichiarazione perchè l'onorevole relatore sembra che voglia quasi mettere in cattiva luce il Governo...

MARIOTTI G., *relatore*. No, mai.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. ... facendo credere che questi mobili sarebbero già stati largamente pagati dalle provincie al Governo. È bene constatare questo fatto, e cioè che, verificati i consuntivi, per accertare quanto le provincie avessero pagato questi mobili nel 1865, si è constatato che lo Stato, per questo titolo, non introitò in tutto il Regno che 50,000 lire! (*Ilarità*).

MARIOTTI G., *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIOTTI G. *relatore*. Ho chiesto di parlare solo per rettificare un fatto che non è esattissimo. Nel '65 si saranno riscosse solo 50,000 lire, perchè la legge fu promulgata nel marzo di quell'anno, quando i bilanci provinciali già erano fatti; ma si sarà continuato poi ad esigere altre somme negli anni successivi, sopra residui attivi per lo Stato, e sopra appositi stanziamenti passivi fatti man mano nei bilanci delle provincie. Quanto alla provincia mia posso assicurare che ha acquistato dal demanio e il palazzo ove ha sede la prefettura e tutti i mobili che vi erano dentro e li ha pagati colla più scrupolosa precisione. Vuol dire che noi restituiamo gratuitamente ciò che abbiamo comprato, purchè il Governo almeno non ci tolga gli oggetti d'arte, che ci sono carissimi.

DI SAMBUY, *presidente della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI SAMBUY, *presidente della Commissione*. Se lo Stato ha solo riscosso nel 1865 L. 50,000 siccome la città di Torino ne ha pagate da sola L. 35,000 vuol dire che tutto il resto d'Italia non ha pagato che 15,000 lire!

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Dai consuntivi risulta che lo Stato non ha riscosso che L. 50,000.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare pongo ai voti l'art. 1.

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Passeremo all'art. 2.

Art. 2.

Lo Stato subentra nei contratti che le provincie e i comuni avessero regolarmente stipu-

lato per provvedere ai servizi posti attualmente a loro carico, ma non sarà tenuto a subentrare in quelli che fossero stipulati dopo la presentazione della presente legge, se non vi abbia dato la sua approvazione nei termini e modi che saranno stabiliti dal regolamento.

CASANA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CASANA. Desidero richiamare l'attenzione del ministro sul disposto di questo articolo, in quanto può dar luogo ad inconvenienti nei rinnovi di affitti cui possano essere le provincie e i comuni condotti, prima dell'approvazione del regolamento». L'art. 2 infatti dichiara: «ma sarà tenuto a subentrare in quelli che fossero stipulati dopo la presentazione della presente legge, solo in quanto saranno approvati nei termini e modi che saranno stabiliti dal regolamento. Non ho bisogno di richiamare l'attenzione dell'onor. presidente del Consiglio sull'opportunità che questo regolamento (che certamente non deve essere molto complesso) possa essere redatto in breve tempo, ma in ogni caso, a me pare che non è inopportuna una sua dichiarazione, che se nel frattempo, urgenze speciali conducessero gli enti morali a dover provvedere in qualche modo, possa ritenersi che con l'autorizzazione del Governo questi rinnovi si possano fare quando anche non ancora pubblicato il regolamento.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Come l'onor. Casana ha veduto, la disposizione di questo art. 2 era necessaria, trattandosi di subentrare in contratti fatti, non dalle sole provincie, ma da tutti i comuni.

Si è voluto evitare che qualche comune facesse un cattivo contratto, e poi l'addossasse allo Stato, e quindi si è stabilito che lo Stato debba riconoscere per momento tutti i contratti fatti prima della presentazione di questa legge. Quanto a quelli stipulati dopo, evidentemente se si riscontra che il contratto sia stato fatto in modo regolare e per la necessità del servizio, lo Stato non potrà far altro che riconoscerlo. Si è voluto unicamente evitare, ripeto, la possibilità di qualche frode a danno delle finanze dello Stato; ma certamente i contratti fatti per

necessità pubblica, per necessità di servizio, saranno rispettati dal Governo.

CASANA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASANA. Ringrazio l'onor. presidente del Consiglio e ministro dell'interno, ma mi pareva appunto opportuna una sua dichiarazione in questo senso.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 2. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Art. 3.

Nelle località ove le sedi degli uffici giudiziari di cui all'articolo 1 sieno stabilite in fabbricati di proprietà dei comuni, l'affitto che lo Stato pagherà ai comuni stessi sarà ragguagliato alla somma che a titolo d'affitto ora si ripartisce fra i comuni tenuti alla spesa.

(Approvato).

Art. 4.

La maggiore spesa occorrente per l'esecuzione della presente legge andrà in aumento alla dotazione del bilancio del Ministero dell'interno per quanto riguarda le spese per il mobilio delle Prefetture e Sottoprefetture, per le spese di pubblica sicurezza a sensi degli articoli 30 e 52 della legge 21 dicembre 1890, n. 7321, e quelle del casermaggio dei reali carabinieri; del Ministero di grazia, giustizia e culti per quanto riguarda la spesa per le sedi dei tribunali, delle Corti d'assise, delle preture e per l'indennità di alloggio ai pretori; e del Ministero dell'istruzione pubblica per le spese delle pensioni agli allievi ed alle allieve delle scuole normali di cui all'articolo 236, n. 12, del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con Regio decreto 4 maggio 1898, n. 164.

Al Ministero del tesoro è data facoltà d'introdurre nei bilanci predetti le variazioni necessarie.

(Approvato).

Art. 5.

Sarà corrisposta dallo Stato per gli anni 1907 e 1908 a favore dei comuni del Mezzogiorno continentale, della Sicilia e della Sardegna, in quanto non possano provvedere al pareggio dei

loro bilanci, senza aumentare la sovrimposta e senza imporre nuove tasse, una quota di concorso ragguagliata all'effettiva diminuzione dei proventi determinata per tali comuni dall'applicazione delle disposizioni sui tributi locali di cui al titolo 3° della legge 15 luglio 1906, n. 383.

La somma occorrente sarà stanziata in apposito articolo nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

ASTENGO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ASTENGO. Desidero dall'onor. Presidente del Consiglio uno schiarimento su questo art. 5. Nel Consiglio di Stato, or ora, esaminandosi le domande di alcuni comuni del Mezzogiorno per essere autorizzati a eccedere il limite massimo delle tasse locali, è sorto il dubbio se vi si opporrà l'art. 5 del presente progetto di legge coll'inciso « senza aumentare la sovrimposta e senza imporre nuove tasse » ecc. Ora, se un comune aumenta le aliquote oltre i limiti fissati, può nascere il dubbio che la legge in esame vi si opponga, e che non permetta l'aggravio delle tasse esistenti.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. L'art. 5 dice così: « Sarà corrisposta dallo Stato per gli anni 1907 e 1908 a favore dei comuni del Mezzogiorno continentale della Sicilia e della Sardegna in quanto non possono provvedere al pareggio dei loro bilanci, senza aumentare la sovrimposta e senza imporre nuove tasse ». Ora, anche nell'altro ramo del Parlamento qualcuno aveva proposto di adottare la formula, cui ora accenna l'onorevole Astengo, cioè senza gravare quelle esistenti; ma non l'abbiamo accettata, perchè, per esempio, può esservi il caso in cui, un contribuente sia sfuggito all'imposta: forse per questo non lo si potrà più colpire? Evidentemente la formula, se accettata, avrebbe potuto avere effetti eccessivi.

Vi sono inoltre comuni che hanno imposte in grandissimo numero: ma vi è anche qualche comune che ha tasse così tenui, che non sarebbe logico gravare ancora dippiù gli oneri dello Stato, mentre sarebbe più equo che pa-

gassero i contribuenti del luogo. Insomma si è voluto soltanto impedire che si aumentasse la sovrimposta, o si ricorresse ad altre tasse, che non fossero in vigore fino a quel momento.

Evidentemente poi l'onor. Astengo non può ammettere che questo provvedimento abbia una più estesa applicazione, perchè si tratta di un aiuto per due soli anni, e per l'anno in corso i ruoli sono già fatti, ed in riscossione, e non sarebbe ammissibile il rifarli.

La questione quindi non ha che un'importanza assai lieve, e se non si è voluto ammettere in modo assoluto il divieto di aumentare qualsiasi tassa, ciò è dipeso, ripeto, dal perchè possono esservi dei comuni che applicano le tasse in misura così tenue, che non sarebbe logico farne pagare allo Stato la differenza.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola, pongo ai voti l'art. 5. Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Passeremo ora all'art. 6 che rileggo.

Art. 6.

Le quote di concorso saranno accertate e liquidate su proposta delle Commissioni provinciali dalla Commissione centrale istituita dall'articolo 20 della legge 23 gennaio 1902, n. 25 allegato A, secondo il procedimento e colle facoltà di cui agli articoli 19, 20 e 21 della legge stessa.

Alla Commissione centrale predetta viene aggiunto un altro rappresentante del Ministero dell'interno e un altro del Ministero delle finanze.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Annunzio e svolgimento d'interpellanza.

PRESIDENTE. Debbo annunciare al Senato che l'onor. Pisa ha presentato una domanda di interpellanza all'onorevole ministro della pubblica istruzione così concepita:

« Il sottoscritto chiede di interrogare l'onorevole ministro della pubblica istruzione circa il pagamento ritardato del compenso a cui hanno diritto i professori delle Regie scuole tecniche per l'insegnamento nelle sezioni aggiunte, a Milano ».

Prego l'onorevole ministro della pubblica istruzione di dichiarare se e quando intenda rispondere a questa interpellanza.

RAVA, *ministro della pubblica istruzione*. Dichiaro che sono pronto a rispondere anche subito.

PRESIDENTE. Interrogo il Senato se consente che l'onor. Pisa possa svolgere subito l'interpellanza da lui presentata.

Chi approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Il senatore Pisa ha facoltà di svolgere la sua interpellanza.

PISA. Debbo dire solo poche parole per chiarire al Senato il concetto della mia interpellanza. Sarò brevissimo, anche perchè la questione non è per sè molto grave, sebbene rivesta una importanza speciale di attualità. Quanto accade, però, mentre sembrerebbe menomare il diritto degli insegnanti al compenso che debbono avere per le loro fatiche, viene pure a ledere il decoro dello Stato. Gli insegnanti degli Istituti tecnici di Milano si lamentano perchè non sono loro pagati, e si fanno loro attendere troppo, i compensi che, a norma di legge, spettano loro per le prestazioni che essi fanno nei corsi aggiunti; e per la stampa circola una lettera da loro indirizzata al Provveditore degli studi di Milano, sul tenore della quale non voglio trattenere il Senato, chè sarebbe certo poco parlamentare, ma che però è scusabile visto il motivo da cui sono spinti, inquanto che questi insegnanti hanno bisogno del danaro che loro spetta, e naturalmente non comprendono perchè lo Stato non faccia il proprio dovere pagando loro questi compensi supplementari.

Non si capisce perchè l'onor. ministro della pubblica istruzione, che è sempre così zelante nell'adempimento delle sue funzioni, e che certo ha a cuore anche gli insegnanti delle scuole secondarie, in quanto reclamano puramente e semplicemente ciò che loro è dovuto, non si comprende, dico, per qual motivo non abbia ancora provveduto.

Anzi voglio supporre che si debba trattare di qualche ragione non facilmente comprensibile, di qualche ragione temporanea, e che se il provvedimento non è stato ancora preso, si sia sul punto di adottarlo d'ora in ora. Fatto sta che reputo necessaria un po' di luce su questo episodio disgraziato di insegnanti di istituti

tecniche, che reclamano il loro avere dopo una troppo lunga attesa. Spero che l'onor. ministro della pubblica istruzione potrà chiarire l'argomento e potrà tranquillizzare noi tutti sull'andamento dell'istruzione secondaria, anche per quanto riguarda il doveroso pagamento dei compensi che spettano ai professori degli istituti tecnici di Milano per i loro corsi supplementari.

RAVA, *ministro della pubblica istruzione.*
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAVA, *ministro dell'istruzione pubblica.* Risponderò subito alle giustissime domande dell'onor. senatore Pisa, lieto di potergli dare buone assicurazioni sull'andamento di questo servizio e sulla necessità di provvedere a taluni inconvenienti che si sono verificati. Il Senato sa che i nostri insegnanti secondari, per la legge nuova, hanno lo stipendio per il loro corso normale, più compensi speciali per le classi aggiunte. E il Senato sa pure che le classi aggiunte si formano in relazione al numero delle iscrizioni dei discepoli, e dopo che i corsi normali sono completati. Avviene così che all'apertura delle scuole non si sa quante siano queste classi aggiunte, quanti i corsi da sdoppiare. Tale difetto si è manifestato anche negli anni passati e tutti ricordano le lagnanze, fatte anche più vivamente di quest'anno, in cui si sono sentiti lamenti solo da alcune città per pagamenti non eseguiti subito nei primi mesi, come era mio desiderio che avvenisse. I pagamenti per le classi aggiunte cominciano dall'ottobre, ma giova notare che in quel mese queste classi non funzionano ancora. Si tratta poi non di stipendi normali ma di compensi, come bene ha detto l'onor. senatore Pisa, per le ore supplementari che i professori fanno nelle classi aggiunte: ore pagate in base alla legge con retribuzione che varia tra un massimo di L. 150 ed un minimo di L. 60 all'anno per ogni ora settimanale di lezione. La legge nuova, preoccupata degli indugi verificatisi negli anni passati, aveva voluto cambiar sistema e ha introdotto un articolo che dà facoltà al ministro di pagare, per maggior sollecitudine, sul luogo, senza lunghi carteggi, e con mandati a disposizione dei prefetti. Questa nuova via, onor. Pisa, com'è così pratico delle nostre leggi di contabilità facilmente intende, è più semplice e

spedita, ed è stata seguita, con speranza di buoni risultati, dal Ministero.

Quest'anno il Ministero dovette compiere il nuovo ordinamento di tutte le scuole medie, la graduatoria, così difficile, e l'assegnazione dello stipendio nuovo per tutti gli 8000 professori, cioè un lavoro enorme, che il Senato ben conosce, perchè ne parlai nella discussione del bilancio in dicembre. Tutto ciò fu fatto con singoli decreti per evitare che l'errore di un nome nuocesse agli altri. Finito questo lavoro, si sono ordinate, secondo il soprannumero degli studenti iscritti, le classi aggiunte. Ordinate queste, e fu cosa grave — e si superarono, lo dico ora, le previsioni che il Tesoro a stento aveva accettate, credendo esagerati i miei calcoli — e date le nuove istruzioni per i pagamenti alla fine dicembre, si sono cominciati a spedire ai prefetti questi mandati a disposizione. Con una prima spedizione di gennaio furono inviate 764,000 lire, con una seconda di febbraio altre 660,000 lire, e con un terzo mandato, richiesto da alcuni prefetti, furono altre lire 350,000. Più lire 175,000 di altre ore supplementari. In tal modo, onor. Pisa, si sono in meno di tre mesi spedite, salvo poche migliaia di lire, 2 milioni ai prefetti per pagare le classi aggiunte. E altri mandati sono in corso.

Era un servizio nuovo per le prefetture. Si dovettero preparare istruzioni e calcoli nuovi, fatti secondo la legge, prontuari di pagamento e moduli non certo facili; e farli stampare a migliaia di copie e distribuire. Attesi io stesso col collega Ciuffelli a tale lavoro. Nelle città poco popolate non ci furono indugi, ed i primi mandati, che potevano raggiungere le 30,000 lire, erano bastevoli per le urgenze.

In tal modo, ripeto, si diedero subito ai signori prefetti 2,000,000 di lire per i pagamenti delle classi aggiunte. E in quasi tutte le provincie questi compensi dovuti per le classi aggiunte sono stati pagati. Reclami pochi, e presto liquidati.

Ma v'è un inconveniente speciale per le grandi città. I mandati a disposizione dei prefetti non possono superare, per la legge di contabilità, la somma di lire 30,000 ciascuno. E non si può fare un secondo mandato quando non si sia avuta la giustificazione del primo, almeno per i due terzi.

Debbo dichiarare che per le mie insistenze il

ministro del tesoro ha agevolato la via, e così pure ha fatto la Corte dei conti, non esigendo un rendiconto formale, ma contentandosi della dimostrazione che le prime 30,000 erano state erogate. Qualche prefettura, pur sollecita in questo lavoro, non poté inviare il resoconto di tutte le 30,000 lire, ma ha spedito soltanto il resoconto per una parte di esse; ed allora il secondo mandato non poté essere di 30,000 lire, ma di 30,000, meno la somma di cui mancava ancora la dimostrazione della spesa.

Così è il caso di Milano. Ho qui i conti di tutte le provincie. Milano ebbe un primo mandato di 30,000 lire nel gennaio. Ne chiese un altro il 18 febbraio; il 20 febbraio venne la lettera al Ministero, il 21 fu fatto il mandato, che il 28 dello stesso mese fu registrato alla Corte dei conti e messo a disposizione del prefetto. Era di lire 20,000, non essendosi appunto giustificata la spesa delle altre 10,000 del primo.

Esaurito questo secondo mandato per due terzi, il prefetto di Milano — che è sempre pronto e cortese e si prestò volentieri anche per questo nuovo onere capitato addosso alle prefetture, — ha chiesto il giorno 11 marzo un terzo mandato a disposizione; il 12 ebbi la lettera; il 16 marzo il mandato di lire 25,000 fu passato alla Corte dei conti, che probabilmente oggi lo avrà (spero) registrato.

Si diede notizia telegrafica il giorno 14 a Milano che il mandato era stato emesso, e si sollecitò per avere il conto del residuo dei due precedenti e ciò per mandare altri fondi. Era una sollecitudine del Ministero, spontanea.

Ora, onorevole senatore Pisa, quando il Ministero, due giorni dopo ricevuta la domanda, spedisce il mandato alla Corte nella somma massima che la legge consente, ha adempiuto bene al suo dovere. Ella deve riconoscerlo.

A Roma, a Torino, a Genova, a Firenze e anche a Bologna i mandati furono tutti di 30,000 lire o poco meno, avendo subito le autorità scolastiche mandato il conto completo del precedente.

Può capitare un altro inconveniente: cioè che nelle liquidazioni in provincia non si proceda con lo stesso criterio per tutti, ossia pagando il gennaio o il febbraio o il dicembre per ciascuna delle classi aggiunte; e sia invece accaduto di far mandati per tutti i mesi e per tutti, senza badare se il totale della spesa stava

nei limiti dei mezzi. Così che qualche professore è stato pagato per parecchi mesi e qualche altro, per la mancanza di fondi, è stato pagato solamente per il mese di ottobre o di novembre o magari per nessuno. E può esser ciò accaduto per una scuola e per un'altra no. Di questo il Ministero non ha nè colpa nè notizia.

È un inconveniente che io cerco di correggere. Ad ogni modo, data l'opportunità di abbandonare la lunga strada dei mandati diretti, dato il nuovo mezzo offerto dalla legge, di procedere cioè più rapidamente coi mandati a disposizione, data la necessità delle nuove istruzioni, dei calcoli di liquidazione pei compensi a ora, più presto di così quest'anno non si poteva fare. E se si bada all'indugio iniziale della formazione delle classi aggiunte, le quali dovendo corrispondere ad un ordinamento nuovo, si sono formate più tardi che negli anni scorsi, si vedrà che si è guadagnato del tempo rispetto al passato. In altre prefetture, anche in quella di Firenze, dove parevano molte le difficoltà (ho avuto notizia dal prefetto senatore Anarratone due giorni fa), tutto è liquidato e tutto è in pieno ordine e tutto ora procede mese per mese regolarmente. Spero che a Milano succederà lo stesso: e confido che il nuovo mandato sia uscito dalla Corte e sia già stato spedito. Appena esaurito questo, se le contabilità a Milano sono pronte, se ne farà un quarto e un quinto in modo da pagare tutti, come si è già pagato nelle altre città grandi. Dipende dai direttori degli istituti il far presto i conti.

Onorevole senatore Pisa, resta una conseguenza da trarre da quanto io ho detto, e la conseguenza è questa: che bisognerà ritoccare la legge, e non per tornare ai mandati diretti (dell'utilità di questo ritorno mi fa dubbioso la storia del passato), ma per aumentare la somma se vogliamo procedere col sistema, ottimo in sé, dei mandati a disposizione dei prefetti. Quel che va bene per alcune provincie, non va bene per le grandi che hanno molte scuole e tante classi aggiunte, ed io mi propongo presentare una riforma per corrispondere meglio alle esigenze di questo servizio e al bisogno degli insegnanti. È stato però errore del passato far credere che per le classi aggiunte i professori potessero aver subito il compenso come hanno lo stipendio. È retribuzione speciale e si liquida solo dopo costituita la classe per cui

si deve pagare. A novembre non si sa quali e quante siano le classi aggiunte e come è possibile pagar subito e anche per l'ottobre?

Io sento vivo il dovere di pagare e di pagare a tempo, voglio farlo colla massima sollecitudine; ma debbo seguire le norme della legge. Ciò scrivo, dico, ripeto a ogni ora, sapendo i vecchi mali della Minerva. E molti milioni ho pagato di arretrati, e per farlo ho cresciuto il numero dei ragionieri. Spero che l'onor. Pisa sarà soddisfatto.

Però, onorevole senatore Pisa, debbo rilevar questo: i reclami e le singolari proteste che ella ha ricordato, si vedono nei giornali, ma non giungono al Ministero. Ciò è doloroso; troppi reclami in genere si conoscono per la stampa: e se alcuno ignora i fatti è tratto a credere a disordini che spesso sono inesistenti. Sarebbe bene reclamare direttamente piuttostochè pubblicare ogni momento, e non sempre con fondamento, sui giornali proteste, che spesso non giungono al Ministero, dove è mia cura far ragione dei reclami che ricevo. Tutto questo non è veramente confortante per la scuola italiana, nè giova a migliorarne la condizione. (Approvazioni).

PISA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PISA. Le parole pronunciate dall'onorevole ministro, le ultime specialmente, sono molto soddisfacenti. Egli ha ragione anzitutto di dolersi che queste lagnanze degli insegnanti invece che dirette al ministro, siano rivolte assai spesso solo alla stampa, ed ha anche ragione quando dice che la legge attuale non è pratica, in quanto che impedisce al ministro, malgrado la sua migliore volontà, di far sì che gl'insegnanti siano pagati in tempo.

Prendo atto, e lo ringrazio, di quanto egli ha dichiarato, tanto più che, stante la premura da lui messa, stante la sollecitudine della Corte dei conti, ora che parliamo, deve essere già imminente il pagamento del compenso al quale i professori hanno sacrosanto diritto.

Io credo che il Senato non debba dolersi di aver impiegato un quarto d'ora di tempo, per questa interpellanza, poichè è supponibile che pel tramite stesso della stampa, la quale è stata adoperata a torto dagli insegnanti, questa volta invece andrà direttamente al loro orecchio, una spiegazione che dimostrerà che se inconvenienti

sono accaduti, dipendono da una legge che sarà in breve corretta, e che il ministro dell'istruzione pubblica ha fatto tutto ciò che era in suo potere.

PRESIDENTE. Non facendosi proposte, l'interpellanza è esaurita.

Discussione del disegno di legge: « Ampliamento e miglioramento dei servizi postali, telegrafici e telefonici » (N. 515).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ampliamento e miglioramento dei servizi postali, telegrafici e telefonici ».

Prego il senatore, segretario, Melodia di dar lettura del disegno di legge.

MELODIA, segretario, legge:

(V. Stampato N. 515).

PRESIDENTE. Il senatore Sani, relatore, ha facoltà di leggere la sua relazione.

SANI, relatore. Signori senatori. — La necessità di approvare questo disegno di legge prima che il Senato prenda le sue ferie pasquali, ha impedito alla vostra Commissione, e al suo relatore di dettare una relazione scritta quale la vastità e l'importanza dell'argomento avrebbero richiesto. Consentitemi quindi di illustrare con brevi parole il disegno di legge che ci sta dinanzi.

La presente legge fu presentata all'altro ramo del Parlamento il 21 dicembre 1906; la Commissione del bilancio presentò la sua relazione il 6 marzo 1907; impiegò quindi 73 giorni di tempo per studiare e riferire. Con tutto ciò l'onorevole relatore della Commissione del bilancio scrive queste parole:

« Ciò premesso, la Commissione si studiò di esaurire premurosamente il suo compito, ed il suo relatore a maggiore ragione si è studiato di portare nel più breve termine che gli fu possibile la sintesi delle discussioni nella Commissione avvenute, confidando che la manifestazione del suo intendimento, condiviso da tutti i suoi colleghi di affrettare l'approvazione del disegno di legge, servirà presso di voi di scusa per le manchevolezze della relazione che vi presenta ».

A questa stregua che cosa dovrebbe dire la vostra Commissione, e il modesto relatore che oggi ha l'onore di parlarvi, dopo tre giorni appena che un provvedimento di tanta mole

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 MARZO 1907

gli venne affidato? Dirà questo solo, che esso farà tutto il possibile per meritare almeno il vostro compatimento, cercando di riassumere i documenti illustrativi delle proposte del Governo; ma se questa volta *volere* non fosse *potere*, vogliate non attribuirne la colpa a lui, bensì alla mancanza del tempo necessario per studiare a fondo la materia.

Fortuna vuole che alle lacune nostre potrà supplire, oltre alla relazione fatta alla Camera dalla Commissione del bilancio, quella del Ministero, lavoro meritevole d'elogio sotto ogni rapporto e nel quale tutte le questioni furono chiarite con tale ampiezza e chiarezza di esposizione, con tale copia di dati e di citazioni, che di più e di meglio non si potrebbe desiderare.

E dopo ciò, entro nell'argomento.

Sono 25 milioni che il Governo ci chiede per migliorare ed ampliare i servizi postali, telegrafici e telefonici, così ripartiti:

Esercizio 1907-908	L.	11,369,000
» 1908-909	»	8,481,000
» 1909-910	»	3,706,000
» 1910-911	»	1,444,000

Di questi 25 milioni, vanno attribuiti: a) ai servizi postali, compresi gli edifici, 4,010,000; b) ai servizi telegrafici 12,500,000; c) alle stazioni radiotelegrafiche 90,000; d) all'estensione delle reti telefoniche 8,200,000; e) all'Istituto superiore postale e telegrafico 200,000.

Nella relazione della Commissione del bilancio si trattò la questione della regolarità di destinare gli avanzi accertati col bilancio consuntivo per provvedere a spese degli esercizi successivi. Noi abbiamo creduto di passarvi sopra, perchè per essa si può dire che acqua passata non macina più: essa infatti fu sottoposta al giudizio del Parlamento con l'esposizione finanziaria fatta il 4 dicembre 1906 e più ancora col bilancio dell'entrata per l'esercizio in corso, la di cui discussione si chiuse col seguente ordine del giorno:

« La Camera udite le dichiarazioni del ministro del tesoro, passa alla discussione degli articoli ».

Ed anche il Senato, approvando i progetti del ministro della marina, ha ormai chiuso le porte ad ogni discussione.

Possiamo quindi concludere che, dopo i prov-

vedimenti che furono adottati per le ferrovie, e quelli che lo saranno per la navigazione, ragione e giustizia vogliono che anche l'importante servizio postale telegrafico e telefonico sia messo in grado di funzionare in modo organico ed efficace. E qui va notato che tutti i componenti del vostro Ufficio furono d'accordo nell'approvare il concetto organico dei provvedimenti sottoposti al nostro esame, i quali, sebbene non rappresentino, come si esprime il ministro nella chiusa della sua relazione, che un passo importante per la definitiva risoluzione del problema, pure ci affidano che non saremo costretti a ritornare sulle nostre orme; ma procederemo anche, *adelante si puedes con juicio*, per la via che ci è tracciata.

Ed ora ai particolari.

Servizi postali. — Spese per i servizi lire 2,650,000; per i fabbricati di Milano e Napoli lire 1,360,000.

Con la legge 22 dicembre 1905 fu stanziata la spesa di 1,400,000 lire per l'acquisto di veicoli postali adibiti al servizio ambulante. Più l'Amministrazione destinò nella parte ordinaria del bilancio 100,000 lire nell'esercizio 1905-906 e 230,000 in quello 1906-907. In totale 1,730,000 lire; ma questa somma si mostrò insufficiente, sia per il logoramento del materiale, sia per le esigenze sempre crescenti dei servizi, che richiedono nuovi uffici ambulanti, il miglioramento del servizio di messaggeri, nonchè, per necessaria conseguenza, l'acquisto di cassette e sacchi.

Ora l'Amministrazione richiede 1,650,000 lire con le quali si promette di acquistare 25 carrozze ambulanti a tre assi, 10 carrozze per messaggeri a due assi e di trasformare 20 ambulanti resi inservibili al servizio in carri trasporto pacchi per messaggeri. E inoltre a provvedere: 200,000 sacchi delle varie categorie per un valore di lire 350,000 e delle cassette postali per altre lire 200,000.

Posta pneumatica. — Una primizia portataci da questo disegno di legge è quella della istituzione della posta pneumatica a titolo di esperimento, come si è espresso l'onorevole ministro, nelle città di Roma, Napoli e Milano, e possibilmente, residuando alcuni fondi, anche in Torino, come l'onorevole ministro ha dichiarato, se non sbaglio, nell'altro ramo del Parlamento.

Sarebbe però una posta pneumatica a scartamento ridotto, vale a dire in proporzioni più ristrette di quelle che esistono già nelle principali città di Europa, Londra, Parigi, Berlino, Vienna e di quella che si ha in America. Essa servirebbe: primo, per l'invio dei telegrammi tra gli Uffici centrali di S. Silvestro e quelli situati nella stazione ferroviaria di Termini; secondo, per l'invio al centro di lettere espresse in arrivo alla ferrovia e da recapitarsi ai destinatari domiciliati nella parte nord della città; terzo, per l'invio all'ufficio postale della ferrovia delle corrispondenze impostate all'ultimo momento, anche dieci minuti prima della partenza dei treni.

A Napoli poi servirebbe ad allacciare la ferrovia colla posta centrale ed il Molo, e quella colla Torretta; ed a Milano a mettere in comunicazione il nuovo Palazzo delle poste colla ferrovia centrale e la nuova stazione.

Noi vi proponiamo di accettare l'esperimento, che auguriamo favorevole, tanto da poterlo, non solo estendere ad altre città, ma perfezionare per una più larga applicazione del sistema.

Sistemazione dei locali a Milano e a Napoli. — A parte la questione generale della risoluzione di tutto il problema che riguarda i locali che il ministro non si sente di affrontare tutta di un fiato, del che gliene va data lode, preferendo una graduale attuazione in armonia colla progressiva espansione dei servizi e cogli interessi della finanza, egli ci chiede oggi 1,360,000 lire, vale a dire 960,000 lire per Milano e 400,000 lire per Napoli. *Sunt lacrymae rerum*, direbbe Virgilio, se fosse senatore del Regno d'Italia.

Lasciando a parte quello di Napoli, per cui, or non son tre anni, fu fatto un provvedimento legislativo che però, se la memoria non mi tradisce, riguardava solo l'ufficio del porto, e fermandoci a Milano, io, che fui relatore della legge ultima del 1905, con cui si chiedevano altre L. 350,000 in più di L. 1,600,000 già assegnate, non potei non restar meravigliato, che, pochi mesi dopo che il palazzo fu adibito al pubblico servizio, siasi manifestata la necessità di spendere un altro milione, con che quell'edificio verrebbe a costare la bella somma di 3 milioni circa.

La mia meraviglia proviene da ciò, che io,

allora relatore della legge, avendo interpellato per iscritto il ministro se i locali fossero ritenuti sufficienti per un tempo abbastanza lungo, ne ebbi esplicite ed ampie assicurazioni, basate sopra un confronto tra la superficie già occupata dagli uffici centrali della posta e del telegrafo e quella del nuovo palazzo, in confronto del quale risultavano m. q. 3758 di locali in più.

Sicché, se quei documenti dicevano la verità, bisognerebbe concludere che il servizio a Milano sia in pochi mesi quasi raddoppiato!

Debbo dire per amor del vero, che questa questione non fu discussa in seno alla Commissione. Le osservazioni quindi, che mi sono permesso di fare, appartengono al relatore; ma, malgrado questo, mi pare che siano abbastanza importanti, perchè l'onor. ministro voglia darci qualche schiarimento, e soprattutto voglia imprimere per l'avvenire un sapiente indirizzo per la costruzione dei nuovi locali che non saranno nè pochi nè di poca spesa.

Telegrafi. — Vengo ora ai telegrafi. La spesa totale, come ho detto in principio della mia relazione, ammonta a lire 12,500,000. A questo riguardo le proposte dell'onor. ministro mirano appunto a dare a questo servizio un'adeguata sistemazione ed estensione tale, da far fronte agevolmente, non solo agli scambi attuali ed ai normali incrementi; ma anche allo sviluppo indubitabile che sarà certamente provocato dal ribasso della tariffa telegrafica. Senza addentrarmi in una lunga esposizione dei molteplici e complessi lavori, sembra tuttavia opportuno far cenno dei criteri di massima, su cui si aggirano le proposte dell'onorevole ministro. Il primo pensiero fu rivolto a migliorare le comunicazioni telegrafiche tra le varie regioni e la capitale. Milano in alcune ore della giornata rimane ora collegato a Roma con un solo filo; col presente progetto ne avrà due nuovi di bronzo e serviti da apparati rapidi. Genova, che pur sin d'ora era in condizioni migliori di Milano, avrà un nuovo filo di bronzo ed altrettanto si farà per Firenze. Per Napoli, che ha un traffico notevolissimo con Roma e da questa dista poche ore di ferrovia, occorre provvidimenti speciali e si provvede infatti con tre nuovi fili, uno di bronzo e due di ferro. La Sicilia avrà finalmente un regolare sicuro servizio, poichè Palermo, Mes-

sina, Catania avranno ciascuna a disposizione una comunicazione con fili di bronzo con Roma, oltre alle attuali in fili di ferro.

Con queste nuove grandi arterie, che completano la rete già esistente, si potrà dire di avere assicurato un ottimo servizio fra il centro della Nazione e i centri più importanti.

Una seconda serie di costruzioni tende a costituire altre linee, pure d'importanza principale, per collegare le regioni fra loro, senza accentrare il traffico alla capitale. Così Napoli disporrà di una nuova comunicazione diretta in filo di bronzo, con Milano, Genova, Venezia, Firenze e Palermo, di altre in ferro con Ancona e Livorno, senza parlare delle altre minori. I due importanti centri marittimi dell'Adriatico, Bari e Venezia, avranno un circuito diretto in bronzo. La Sardegna, oltre alle attuali comunicazioni con la capitale, disporrà di una nuova comunicazione diretta, pure in bronzo, con Firenze che per la sua ubicazione è un centro utilissimo di deposito e di smistamento della corrispondenza telegrafica. Ed insieme a questi, nuovi altri fili sono destinati a stabilire ed a facilitare le relazioni telegrafiche fra i centri principali, in modo da evitare molti ritardi a cui i telegrammi vanno ora soggetti. Ad integrare questi provvedimenti, che costituiranno come l'ossatura principale della rete telegrafica, si formerà una rete quasi altrettanto importante di circuiti normalmente destinati a mettere in comunicazione, due, tre, quattro centri minori fra loro e col capoluogo della regione, ed eccezionalmente, cioè in caso di guasti e di avvenimenti straordinari, utilizzabili a sussidio delle linee principali.

In conclusione, la rete formata così come la progettano le tabelle annesse al disegno di legge acquisterà una scorta ed una elasticità che le permetteranno, senza lunghe interruzioni, di far fronte a qualsiasi avvenimento.

Ma bisognava anche non trascurare il traffico di tutti i piccoli centri, perchè sarebbe stato un provvedimento incompleto il facilitare lo scambio dei telegrammi sulle grandi linee di transito e di renderne stentato e difficile il corso all'origine od all'arrivo negli uffici secondari. Ora è noto che da molti anni si lamenta che la estensione delle linee non avveniva proporzionalmente all'aumento di uffici nuovi, all'apertura dei quali si provvedeva, includen-

doli senz'altro sulle comunicazioni esistenti, cosicchè erano andati man mano aggruppandosi a 7, 8, 9 e perfino a 13 sopra lo stesso filo, con quale esito del servizio telegrafico è facile immaginare. A ciò si provvede col presente disegno di legge: la rete secondaria verrà infatti, non solo ampliata in modo da condurre entro limiti tecnicamente pratici il numero di uffici inclusi in uno stesso circuito, ma anche riordinata col criterio di tener conto, nei vari aggruppamenti, delle speciali relazioni correnti tra città e città.

È da notare che per le 15 nuove reti previste da questa legge, si propongono fili di tre millimetri, abbandonando il criterio della legge 22 dicembre 1905 che li voleva di 4 millimetri, anzi si riducono inoltre da 4 a 3 millimetri quelli dell'antica legge, che non sono stati ancora posti in opera. Nell'altro ramo del Parlamento questa questione fu sollevata, e l'onorevole ministro diede ampie spiegazioni che i miei onor. colleghi troveranno a pag. 7 della relazione, nella quale, premesse alcune dichiarazioni che riguardano la finanza, vale a dire la economia che ne risulta dall'adottare un filo di 3 millimetri invece di 4, considerazioni che io vi risparmierei per amore di brevità, dice poi (e questo è bene che mi permettiate di leggere): « indipendentemente da queste considerazioni di carattere finanziario, è da tener presente che nessuna ragione tecnica consiglia l'impiego di filo di 4 millimetri per comunicazioni telegrafiche, siano pure di notevole lunghezza e ancorchè servite da apparati celeri, e ne è prova indiscutibile il fatto che fino dal 1894 funziona benissimo il filo Bari-Milano di 3 millimetri, servito da Hughes (944 chilometri); dal 1903 quello Roma-Torino a Baudot quadrupla (723 chilometri); quello Roma-Berlino della lunghezza totale di 1695 chilometri di cui chilometri 1659 sono di filo di bronzo di 3 millimetri; quello Roma-Londra di chilometri 2105 di cui 1719 tra Roma e Parigi di bronzo a tre millimetri ».

E dopo ciò, onor. colleghi, voi capirete benissimo che la Commissione non poteva entrare in una questione di tecnicismo; ma credo che, sotto la responsabilità dell'onor. ministro, non ci sia possibilità di poter fare obiezioni od osservazioni di sorta.

Costituita così la rete telegrafica su basi

solide, occorre darle quella potenzialità che la tecnica odierna permette e suggerisce. Una considerevole parte del progetto si riferisce infatti alla estesa applicazione degli apparati a grande rendimento. Così sono in complesso 23 nuove comunicazioni attivate col sistema quadruplo Baudot, 13 col duplex Baudot, 12 coll' Hughes duplex e 40 coll' Hughes semplice stampante.

Questo provvedimento, già di per sé efficace a garantire il servizio, fu opportunamente emendato dalla Camera elettiva dando all'Amministrazione telegrafica la facoltà di sostituire là, dove le esigenze del traffico lo consigliano, l'apparato Baudot col Rowland. Questo ultimo apparato rappresenta, come è noto, uno dei più recenti progressi della telegrafia, permettendo il contemporaneo scambio di otto telegrammi sullo stesso filo. L'amministrazione italiana è stata la prima a farne l'applicazione nella linea Roma-Napoli; ne estenderà gradualmente l'uso, coordinando così felicemente l'adozione di apparati celeri all'ampliamento della rete.

In fine il progetto considera l'impianto di tre stazioni radiotelegrafiche, una a Napoli, una a Palermo e l'altra a Cagliari, le quali avranno il duplice scopo di completare il ciclo delle comunicazioni che legano le due grandi isole nostre tra loro e con la penisola, e di rappresentare un esperimento pratico del servizio che da tali impianti si può trarre. Pongo fine a questa parte dei telegrafi con l'accennare alla posa dei seguenti nuovi cavi sotto-marini:

- a) Orbetello-Golfo degli Aranci, chilom. 219;
- b) Stretto di Messina cavi multipli, chilometri 16;
- c) Massa Lubrense-Capri, chilometri 10;
- d) Miniscola-Procida, chilometri 4;
- e) Procida-Ischia, chilometri 6;
- f) Piombino-Porto Ferrajo, chilometri 11;
- g) Piccoli cavi nella Laguna veneta, chilometri 1500.

Si propone inoltre il ministro di istituire nuove officine, e su questo non avvi bisogno che l'Ufficio centrale dia ulteriori spiegazioni, perchè viene naturalmente da sé che quando la rete avrà preso uno sviluppo così grande, dovranno essere necessarie le officine sul luogo; non per fare lavori nuovi, ma per la manutenzione e la riparazione di quegli apparati.

Telefoni. — Vengo ora ai telefoni. La spesa per i telefoni, come ho detto, è di 8 milioni e 200 mila lire. Accennerò di volo che su questa spesa la Commissione del bilancio nell'altro ramo del Parlamento ha proposto una piccola modificazione negli stanziamenti annuali, aumentando di qualche cosa i primi due anni e diminuendo gli ultimi due. Io mi auguro che l'onorevole ministro nei primi due anni li possa spendere tutti, e con ciò e certo che sarà maggiormente avvantaggiato il servizio.

Del resto, come io ebbi occasione di accennare altra volta in alcune delle mie relazioni sul bilancio delle poste e dei telegrafi, l'Italia era in questa parte del servizio di una inferiorità tale verso tutte le altre Potenze da essere causa di dolore e di umiliazione per tutti quelli che sentano altamente del proprio paese.

Senza parlare della Germania che nel 1904 ha raggiunto un'entrata lorda di oltre 85 milioni per il solo servizio telefonico, la Francia ha un'annua entrata di 30 milioni; 14 l'Austria-Ungheria; 8 milioni e mezzo la Svezia; 6 il Belgio; 7 la Svizzera; mentre noi nell'ultimo esercizio si superò di poco il milione e mezzo!

Altre e non meno eloquenti cifre di statistica comparata relative alla estensione delle linee, si trovano nella relazione ministeriale presentata all'altro ramo del Parlamento; epperò non occorre indugiarsi sopra questo servizio.

La somma prevista è assai lontana dai bisogni; così dice anche la relazione della Commissione del bilancio nell'altra Camera, ma pure non si può negare che un grande impulso viene dato dalle proposte del Governo, perchè vengono notevolmente migliorate le comunicazioni attualmente esistenti tra i centri più importanti, Roma, Milano, Torino, Genova, Venezia, Bologna, Firenze, Ancona, Napoli, Bari, Palermo, Messina, e Catania, sia costituendo nuove, e lunghe arterie con fili del diametro di 4 e 5 millimetri, sia aggiungendo comunicazioni sussidiarie.

Inoltre vengono collegati con giusto criterio i centri più importanti rispetto alla circoscrizione amministrativa e all'entità dei traffici commerciali ed industriali.

Sarebbe stato certamente desiderabile che tutti i capiluoghi di circondario e di mandamento fossero collegati colla rete; ma è dove-

roso riconoscere che, coi mezzi assegnati, il Governo non potrebbe fare di più.

Non è fuor di luogo rilevare che, opportunamente, il disegno di legge provvede a migliorare i collegamenti della rete nazionale preesistente, dei capiluoghi delle Marche e degli Abruzzi a cui per ovvie difficoltà finanziarie, provvede imperfettamente la legge del 1903; e come, con savio criterio di equità, si provveda a dotare di reti urbane ben 17 capiluoghi di provincia, dove non si sarebbe forse affermata l'industria privata.

Ed ora, associandoci al voto espresso dall'altro ramo del Parlamento dal relatore della Commissione del bilancio, noi ne facciamo un altro, che provincie, comuni e privati aiutino l'opera del Governo, perchè un paese in cui deve far tutto il potere centrale, è condannato a non avere alcun avvenire di progresso e di ricchezza.

Scuola superiore postale e telegrafica. — Prima di parlare della scuola superiore, sarà bene rammentare che alcuni commissari, avendo espresso qualche dubbio su alcune disposizioni del progetto, tra le quali eravi appunto quella della scuola, fu pregato l'onor. ministro a volere intervenire in seno alla Commissione ed egli diede soddisfacenti spiegazioni, sia sull'aumento degli impiegati, sia sulle officine, sia sulla posta pneumatica, sia sulla scuola che, egli disse, ha per iscopo di creare funzionari direttivi che abbiano speciale competenza e capacità, come avviene negli Stati esteri, specialmente in Francia e in Germania. La vostra Commissione plaude ben di cuore, non solo all'idea in sè, che è ottima, ma anche al concetto di lasciare che si svolga (almeno nel suo inizio) sotto il sole della libertà, salvo a dettare le regole del suo funzionamento, quando l'esperienza avrà dimostrato quali siano le norme che meglio valgono a raggiungere il fine che l'Amministrazione si propone.

Signori senatori. Giunto alla fine della mia povera e disadorna relazione, non mi resta che pregarvi a dare il vostro voto favorevole a questa legge, con sicura coscienza che sarà utile all'avvenire della patria, la quale ha il diritto, ma, più del diritto, il dovere, di prendere, tra le nazioni, il posto assegnatole dalla sua posizione geografica, dalla sua popolazione, dalla sua storia e dalla nobiltà antica delle sue tradizioni. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

BLASERNA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BLASERNA. Signori senatori! Era mia intenzione di svolgervi una serie di considerazioni su questo progetto di legge; ma, vista l'ora alla quale siamo arrivati, io chiedo al Senato il permesso di toccare soltanto alcuni punti e di lasciare tutte le altre considerazioni da parte, perchè l'ora non consentirebbe diversamente. Vi sono alcune questioni d'indole tecnica che meritano di essere esaminate e sulle quali io vorrei richiamare la vostra attenzione e quella dell'onor. ministro.

Dalla lucida esposizione fatta dal nostro egregio relatore avete veduto che si tratta di un progetto di legge estremamente largo e vasto. Il voler trattare tutti gli argomenti richiederebbe un tempo assai lungo, nè mi sentirei in grado di potervi dare un giudizio tecnico su tutte le questioni. Mi limito quindi a svolgerne alcune soltanto.

Trautandosi dell'ampliamento e miglioramento della rete telegrafica, devo dire che il ministro ha presentato un progetto, si può dire completo, di ciò che intende di fare. Non accade spesso di vedere dei progetti così bene elaborati come quello che il ministro ci ha presentato, e, specialmente per questa parte, si può dire che esso rappresenta tutto ciò che si può desiderare in questo momento. Devo aggiungere che la Camera dei deputati ha modificato un articolo, per mezzo del quale, a mio modo di vedere, il progetto è stato ancora sensibilmente migliorato. Permettetemi, dunque, di entrare in qualche particolare.

Se si esamina tutta quanta la storia dello sviluppo della telegrafia col filo, si vede che c'è anche un filo conduttore che ha guidato tutti gli inventori verso una medesima meta.

Questo filo conduttore, che ha dato la direzione a tutti gli inventori, consiste in ciò: di cercare di utilizzare il filo telegrafico, il filo di linea, nel modo più completo possibile. Per quanto siano diversi i sistemi, che furono escogitati per la telegrafia col filo, tale concetto traspare sempre. Mi permetta il Senato di dare alcuni piccoli esempi per chiarire questo concetto.

Il primo telegrafo che ancora si è conservato, dopo 50 anni di pratica, è il telegrafo

Morse. È un telegrafo che utilizza poco il filo, perchè, siccome l'alfabeto di Morse, come voi sapete, è un alfabeto convenzionale formato di linee e punti, per spedire una lettera occorrono in media tre segnali, di modo che un telegramma, inviato col sistema Morse, richiede un tempo molto lungo, per essere spedito.

Dopo è venuto il sistema di Hughes. Con questo non solamente si stampano le lettere, ma per ogni lettera c'è un segnale solo; e quindi, così all'ingrosso, il tempo è stato ridotto ad un terzo e col medesimo filo si possono mandare tre volte più telegrammi che col sistema di Morse.

Dopo è venuto quello che si chiama il sistema duplex. Era sorta la questione se non si potesse telegrafare nello stesso tempo in direzioni opposte, e questo problema è stato risolto già fin dal 1873. E con ciò si è di nuovo guadagnato, nel senso che col medesimo filo si possono mandare due volte più telegrammi che non col sistema semplice di Hughes.

Ma anche questo non è bastato. Col sistema Hughes, per esempio, che stampa le lettere, fra lettera e lettera, come è naturale, vi è un intervallo. Non si può stampare un telegramma mettendo le lettere una accanto all'altra. Quell'intervallo rappresenta naturalmente una perdita di spazio e quindi di tempo. È sorta allora questa questione. Si è detto se non fosse possibile togliere tale intervallo; e anche questo problema è stato risolto con l'accavallare insieme due telegrammi diversi, i quali vengono sovrapposti, così come le dita delle mani in modo che il dito dell'una mano corrisponda all'intervallo delle dita dell'altra. Ciò formerebbe un sistema compatto, ma, se le staccate, avete le due mani e quindi i due telegrammi nello stesso momento. Con tale sistema è stato di nuovo raddoppiato il numero dei telegrammi che si possono mandare. E, se voi tenete conto del fatto, che questi due telegrammi si possono spedire in due direzioni opposte, avete quel sistema che si chiama quadruplex. Il sistema Baudot, per esempio, che adoperiamo molto nella nostra amministrazione, è fondato su questo, ed è un sistema, nel suo complesso, quadruplex.

Pareva che questa dovesse essere l'ultima espressione della scienza, quando venne un americano, il prof. Rowland, ora morto purtroppo, ma che fu uno dei più grandi scienziati del-

l'America, il quale è riuscito a risolvere il problema di mandare nel medesimo tempo, con un solo filo, quattro telegrammi in una direzione e quattro telegrammi nella direzione opposta. È il così detto sistema octuplex. Nello stesso tempo tutto il congegno è stato sensibilmente migliorato e, si può dire, reso molto più semplice per il suo maneggio. Si hanno dei tasti come nelle macchine per velocigrafare. Questo sistema, che esiste nella nostra Amministrazione, perchè è già da parecchi anni che esso funziona fra Roma e Napoli, fa rimanere stupefatti per il modo come esso funziona. Ora, quando si pensi che si possono spedire otto telegrammi simultaneamente col medesimo filo, quattro in una direzione e quattro nell'altra, bisogna proprio dire che questa costituisce la più grande e larga soluzione del problema.

Io ho visto quindi con piacere che col progetto di legge, come è stato discusso dalla Camera e come da essa ci è venuto, si autorizza il Governo a servirsi anche molto del sistema di Rowland, che, secondo me, rappresenta proprio l'avvenire della telegrafia.

Il ministro, nella nitida sua relazione fatta all'altro ramo del Parlamento, insiste molto sul punto: che si desidera generalmente di ridurre la tariffa dei dispacci telegrafici. Ora l'utilità di tale riforma mi pare evidente; anche dai calcoli, che esso stesso nella relazione fa, risulta chiaro che si tratterrebbe, non solo di un grande servizio reso al paese, ma che si è anche sicuri che il numero dei telegrammi aumenterebbe subito notevolmente. Ed è in vista di tale aumento che il Ministero vi presenta un progetto di legge che deve provvedere non solo al servizio attuale telegrafico, ma dovrà servire anche per quello molto più ampliato che si ha diritto di aspettarsi il giorno, in cui sarà operata questa riforma.

Ed in tale riguardo io dico che il sistema di Rowland è proprio fatto a posta per ottenere questo risultato: perchè permette di andare molto in là coll'enorme sua potenzialità.

Si può cominciare, per esempio, con adoperare solo due delle tastiere in un senso e due nell'altro, avendo poi la possibilità di andare, a mano a mano, fino alle quattro tastiere, dall'una e dall'altra parte; il che vuol dire, che si ha il modo di avere un margine notevole per tutti questi progressi successivi. Io confesso che sono

rimasto così ammirato del nuovo sistema, che già alcuni anni fa ho commemorato nel mio Istituto il Rowland, che è stato uno dei più grandi scienziati d'America, e nello stesso tempo ho pregato il giovane mio amico Quirino Majorana di fare una conferenza per spiegare bene i concetti di tale macchina. Ebbene, questa mia convinzione è andata crescendo con gli anni; ed io sono persuaso che veramente questa è proprio la macchina dell'avvenire. Io quindi non posso fare altro che lodare il ministro, perchè ha accettato d'introdurre nel progetto di legge la possibilità di servirsi anche su larga base di questo sistema; poichè è il sistema certamente con cui si potranno rendere i più grandi servizi al Paese.

Le difficoltà che vi possono essere, nella pratica applicazione, le giudicherà il ministro; io non voglio premere su di lui, perchè è il ministro che ha la responsabilità dei servizi che deve impiantare. Ma esprimo questo desiderio: che esso tenga conto di questa macchina nel modo più largo possibile, poichè, lo ripeto, sono persuaso che essa è la vera macchina telegrafica dell'avvenire.

Un'altra questione ancora, sulla quale vorrei richiamare un momento l'attenzione del Senato, è quella della tabella A, nella quale si parla delle singole spese e dei singoli servizi; vedo che si tratta finalmente d'impiantare tre stazioni radio-telegrafiche, a Napoli, a Palermo ed a Cagliari. L'utilità di queste stazioni radio-telegrafiche è evidente: quando per una burrasca vengono a mancare tutti gli altri mezzi di comunicazione, la comunicazione per mezzo della telegrafia senza fili rimane sempre. Si è stupefatti di vedere che fino ad ora, non ostante tutto l'entusiasmo che abbiamo avuto e che abbiamo per Marconi, non si sia pensato ad utilizzare la sua invenzione in forma industriale.

La ragione si spiega facilmente: realmente di sei mesi in sei mesi il Marconi ci faceva sempre conoscere nuovi risultati e nuovi progressi. Egli ha camminato così presto, che non si aveva il coraggio di prenderlo in un momento di passaggio, e si preferiva aspettare per vedere fin dove arrivava.

Adesso egli ha risolto anche il problema di dirigere un segnale in una sola parte. Ed allora il triangolo, che si propone qui, Napoli,

Palermo e Cagliari, potrà funzionare in modo perfetto.

Vorrei poi richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro sopra un altro fatto.

Nell'anno scorso il suo predecessore aveva nominato una Commissione, che io ho avuto l'onore di presiedere, e che doveva occuparsi della possibilità di un servizio radiotelegrafico anche fra le principali città d'Italia, e non solamente per mare come qui si tratta. La Commissione si è trovata un po' imbarazzata, perchè le scoperte che si fanno e le invenzioni di scienza applicata, non sono rese di pubblica ragione, come sono le scoperte fatte nella scienza pura; siccome vi entra di mezzo la questione del danaro, molti preferiscono tenerle nascoste, fino a che non sono in grado di utilizzarle. Tuttavia noi siamo stati informati allora sufficientemente per mezzo del Marconi stesso e per mezzo del Ministero della marina, il quale, in modo tanto lodevole, ha sempre tenuto dietro ai progressi della telegrafia senza filo, spendendo, incoraggiando e coadiuvando; e siamo arrivati alla conclusione che sarebbe bene di cominciare anche sul continente a impiantare di queste stazioni, e cercare di riunire Roma con Milano, Roma con Napoli e Napoli con Venezia, e via via, esaminando nello stesso tempo fino a che punto ed entro quali limiti si può utilizzare quel fascio di raggi che il nuovo sistema Marconi manda, misurando l'ampiezza in cui esso si svolge, e studiando così in via pratica il numero delle stazioni che si possono stabilire.

Io avrei molto piacere se l'onorevole ministro volesse, quando che sia, esaminare questa questione e fare qualche cosa in tale riguardo. Le stazioni radiotelegrafiche hanno la caratteristica che il loro impianto costa poco, e da questa stessa tabella annessa al disegno di legge, rileviamo che per le stazioni di Napoli, di Palermo e di Cagliari non sono stanziati complessivamente che 90,000 lire, cioè 30,000 lire per ciascuna. Ciò è assai poco, il che permette anche il lusso di fare qualche esperienza senza effetto; perchè, se l'una o l'altra di queste esperienze non dovesse riescire favorevole, non sarà certo perciò il finimondo. Sono esperienze che si debbono fare in grande, i nostri laboratori essendo affatto insufficienti a tale scopo.

Finalmente vorrei richiamare l'attenzione del Senato anche sopra la questione dell'Istituto postale e telegrafico. Alcuni anni addietro, quando era ministro il compianto Stelluti-Scala, nella discussione del bilancio delle poste e telegrafi io gli feci osservare, che egli aveva alla sua dipendenza servizi tecnici e scientifici di grandissima importanza per il paese e per la scienza. I molteplici problemi che sorgono continuamente per i progressi incessanti della telegrafia ordinaria, della telegrafia senza fili e della telefonia, sono talmente rapidi, che ci vuole proprio un osservatorio speciale per tenervi dietro; e nei nostri laboratori, e nei nostri gabinetti non possiamo occuparcene per mancanza di mezzi sufficienti. Noi non abbiamo a nostra disposizione tutta una rete telegrafica: dobbiamo lavorare in piccolo, e, se abbiamo un giardino da utilizzare, è tutto ciò che possiamo pretendere di avere. Io dissi allora che il Ministero delle poste e telegrafi, sull'esempio dei maggiori Stati, doveva creare un laboratorio per suo proprio uso e consumo, dotato di tutti i mezzi necessari per risolvere i grandi problemi che gli si pongono innanzi. Il compianto Stelluti-Scala accettò questo concetto e nominò una Commissione che di nuovo ho avuto l'onore di presiedere, con l'incarico di fare un programma particolareggiato e di proporre le persone che fossero le più adatte a questo servizio.

La Commissione si recò a visitare un locale che le era stato indicato e che si trova sul viale del Re, vicino alla stazione di Trastevere. Ebbene, io sono rimasto sorpreso quando ho visto quel locale; è un laboratorio di primissimo ordine, come non ne possediamo alcuno in Italia. Io non esito a dichiarare che, per la sua ampiezza e per la sua solidità, è anche superiore all'istituto fisico di Roma, per il quale ho pure qualche debolezza di paternità. È un laboratorio di primissimo ordine, costruito venti anni addietro dalla Direzione generale dei telegrafi, con un concetto consimile; ma poi le vicissitudini ministeriali avevano fatto scomparire la cosa. Vi trovai collocate dentro delle carte e altre cose più o meno utili, ma era peccato lasciarle in un edificio di quel valore. Noi proponemmo, dunque, che quell'edificio fosse destinato al nuovo Istituto superiore postale e telegrafico. I ministri che si succedettero ac-

cettarono il concetto e adesso quel laboratorio funziona benissimo ed è posto sotto la direzione del prof. Majorana, il quale era la persona più adatta che noi potevamo indicare al Ministero per quel posto.

Vedo che adesso si tratta di ampliarlo e di meglio corredarlo e che sono stanziati 200 mila lire a tale scopo. Siccome esso deve servire, non solo a formare allievi per la carriera superiore, ma nello stesso tempo deve dare loro un'istruzione pratica e condurli anche alle esperienze necessarie a risolvere i molteplici problemi che interessano altamente quei servizi, non posso che plaudire caldamente al concetto del ministro, che si trova spiegato dalla cifra stata stanziata, sicuro, come sono, che il nuovo laboratorio sarà all'altezza dei migliori d'Europa.

E dopo ciò, non voglio tediare ulteriormente il Senato, stante l'ora avanzata; e lo ringrazio soltanto dell'attenzione benevola che mi ha voluto accordare. (*Approvazioni*).

SCHANZER, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHANZER, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Mi consenta anzitutto il Senato di ringraziare gli onorevoli senatori, i quali hanno voluto rivolgermi parole molto lusinghiere, parole che non attribuisco al mio merito, ma alla loro benevolenza. Io, se un merito ho potuto avere, modestissimo, è quello di avere studiato coscienziosamente le necessità dell'Amministrazione alla quale sono preposto e di avere queste necessità esposte con franchezza a chi di ragione. Ma il merito principale è di chi, apprezzando con moderata chiarezza di vedute le necessità del momento attuale, la necessità di dotare più largamente i pubblici servizi, mi ha messo in condizione di poter formulare le proposte sulle quali oggi il Senato è chiamato a deliberare.

Io non credo sia necessario riassumere le basi fondamentali di questo disegno di legge, tanto più dopo la nitida e diffusa, quantunque orale, relazione dell'onorevole Sani, e dopo il discorso dell'onorevole senatore Blaserna il quale, colla sua grande autorità, ha illustrato alcune parti tecniche del disegno di legge.

Si tratta di una legge la quale ripara al passato e provvede alle necessità urgenti del pre-

sente e del prossimo avvenire. L'Amministrazione nostra per molti anni si è trovata nella condizione di non poter far ciò che qualunque industriale, che abbia degl'impianti, è uso di fare, cioè svolgere ed ampliare questi impianti secondo i bisogni dell'aumentato traffico. Per 15 anni l'Amministrazione nostra ha dovuto limitare gli stanziamenti di bilancio al puro necessario, sia per quello che riguarda la manutenzione delle linee, sia per quello che riguarda gli uffici e gli apparati. Quindi è urgente la necessità di provvedere.

Per ciò che riguarda la distribuzione delle somme che il disegno di legge mette a disposizione del Ministero delle poste e telegrafi è stato rilevato dal relatore che una parte relativamente modesta è destinata al servizio postale e la parte più importante ai servizi elettrici. Ma credo che ciò non abbia bisogno di speciale giustificazione, quando si consideri che sono appunto i servizi elettrici che richiedono dotazione maggiore e nei quali gl'impianti hanno una prevalente importanza.

L'onor. relatore ha parlato anzitutto dei servizi postali e della posta pneumatica. Egli ha detto che la posta pneumatica, come è considerata nel disegno di legge, è una posta pneumatica a scartamento ridotto. Ed io non respingo questa qualifica, poichè evidentemente con un solo milione, come quello che è stato concesso, non era possibile fare altrimenti. In materia di posta pneumatica vi può essere un programma massimo e un programma minimo; ho dovuto attenermi a questo, che consiste nel collegare specialmente gli uffici postali centrali colla ferrovia pel trasporto di telegrammi e delle lettere espresse e nel render possibile il ritardo dell'impostazione delle lettere, di modo che negli uffici centrali postali questa impostazione si possa fare pochi minuti prima della partenza dei treni.

Quando invece si voglia attuare la posta pneumatica, com'è stata attuata in alcune grandi capitali europee, e soprattutto in America, si richiedono evidentemente mezzi molto maggiori; ma del resto ritengo che noi non siamo ancora arrivati al punto in cui questo provvedimento sia necessario, perchè, per quanto da noi il traffico postale sia considerevolmente aumentato, non ha ancora raggiunto

quella enorme espansione che si verifica, specialmente in America.

A proposito di servizi postali l'onor. relatore ha accennato alla questione del palazzo postale di Milano, ed ha lamentato che, appena finita la costruzione di esso, si sia riscontrato insufficiente ai bisogni del servizio. Certo il palazzo postale di Milano anche per l'amministrazione è stato una delusione; ma, fortunatamente, a questa delusione d'altra parte ha corrisposto una soddisfazione, quella cioè di vedere l'incremento notevolissimo, meraviglioso del traffico postale nella città di Milano, che è un esponente del progresso economico notevolissimo di quell'importante città. Mi basti a questo proposito citare una sola cifra, ed è questa che, nell'ultimo mese a cui si riferiscono le statistiche postali di quest'anno, nella sola Milano il traffico postale ha dato 600,000 lire d'introito di più che nel mese corrispondente dell'anno passato, notando che era già chiusa l'esposizione.

Quindi si spiega come, appena finito di costruire questo palazzo, esso siasi rivelato già insufficiente ai bisogni, perchè, per quanto la previsione si fosse fatta con una certa larghezza, essa è stata di gran lunga sorpassata dalla realtà delle cose.

Ed è appunto perciò che il Governo, pur dovendo rinunciare pel momento a risolvere la questione degli edifici postali, la cui risoluzione completa avrebbe richiesto una somma di ben L. 15,000,000, si è limitato coll'attuale progetto di legge a provvedere alle necessità più impellenti e indeclinabili, che sono appunto quelle di provvedere all'ufficio postale della stazione ferroviaria di Napoli e di ampliare il palazzo postale di Milano. A quest'ultimo scopo è destinata una somma di 960 mila lire, che noi ci auguriamo sia per essere sufficiente.

Per ciò che riguarda i servizi telegrafici, bisogna pur convenire che veramente essi si trovano attualmente in una condizione di sofferenza.

Forse qualche volta le lagnanze che muove il pubblico e la stampa sono alquanto eccessive, perchè non si tien conto abbastanza delle difficoltà in mezzo a cui si dibatte l'amministrazione, ma certo è che questi servizi hanno bisogno di essere elevati ad un livello più conveniente. Ed a tale scopo il disegno di legge destina una somma di ben 12 milioni e mezzo.

Gli obbiettivi del disegno di legge sono diversi.

Anzitutto si tratta di raddoppiare molte comunicazioni, le quali si sono dimostrate insufficienti; in secondo luogo di posare dei fili fra centri, tra cui si è svolto negli ultimi tempi un movimento commerciale importante e che non sono ancora direttamente collegati. Si tratta inoltre di costruire linee trasversali, le quali in Italia mancano quasi completamente, il che è un grande inconveniente, specialmente data la configurazione geografica del paese, perchè, siccome le nostre arterie sono tutte nel senso della lunghezza dello stivale, e quindi tutte parallele, accade in caso di disastri atmosferici, bufere, ecc. che, quando si verifica una interruzione nei fili principali, tutto il servizio telegrafico resta paralizzato, non essendovi la possibilità d'indirizzarlo per altra via.

Inoltre il disegno di legge si propone di congiungere meglio il nord al sud, e finalmente di aumentare notevolmente e migliorare il macchinario. Se a ciò si aggiunge la divisata radicale trasformazione della rete telegrafica secondaria, si ha quel complesso di provvedimenti che, mentre aumenterà sensibilmente la potenzialità dei mezzi, permetterà di fare, a breve scadenza di tempo, quella riduzione della tariffa dei telegrammi, che ormai è invocata da tutti.

Prima di rispondere ad alcune osservazioni del senatore Blaserna, debbo una risposta all'onorevole relatore, il quale ha parlato della riduzione del diametro dei fili da 4 a 3 millimetri.

Colla legge del 1905 si era stabilito di posare una serie di fili di bronzo con la spesa complessiva di due milioni e mezzo. Ora in questa legge è accaduto un fatto curioso. Mentre l'Amministrazione aveva preveduto del filo di bronzo di 4 mm. per le linee più lunghe e per le altre di 3 mm., nella stampa della legge è accaduto che fu messo « filo di bronzo di mm. 4 », con riferimento a tutte le linee.

È accaduto così che l'Amministrazione ha incominciato ad eseguire la legge come era scritta; ma ad un certo punto, quando io assunsi la direzione del Ministero, rifatti i conti, ho visto che, se si doveva continuare a posare i fili del diametro di 4 mm., non sa-

rebbero bastati i due milioni e mezzo, ma sarebbe stata necessaria una somma maggiore. Ed allora ho dovuto interpellare i tecnici del Ministero su tale questione e la risposta è stata questa: che mentre per le comunicazioni telefoniche è necessario, per le grandi distanze, un filo di 4 e anche di 5 mm., per le comunicazioni telegrafiche è assolutamente sufficiente quello di 3 mm.: e si ha una prova di ciò nel fatto che questo filo già funziona in modo soddisfacente sulla linea Bari-Milano della lunghezza di 944 chilometri fin dal 1903, sulla Roma-Berlino di 1217 chilometri e sulla Roma-Londra che supera i 2000 chilometri. Si è perciò che credo poter assumere la responsabilità del provvedimento in base agli accertamenti ed al voto dei tecnici dell'Amministrazione.

L'onorevole Blaserna ha intrattenuto con la sua alta competenza il Senato sulla macchina Rowland che è veramente meravigliosa, ed io molto volentieri ho studiato il progetto che era stato presentato al Ministero dalla Compagnia Rowland, la quale voleva cogliere l'occasione della trasformazione della rete telegrafica italiana per far sì che s'introducesse largamente nel servizio quella macchina.

A questo proposito bisogna dire che l'Italia ha il vanto di essere stato il primo paese che ha adottato la Rowland, poichè, prima ancora ch'essa fosse adottata sulla New York-Boston (e questo è merito di uno dei miei predecessori), noi l'abbiamo adottata sulla Roma-Napoli dove ha dato risultati brillantissimi, specialmente in alcune occasioni di calamità pubbliche, come, ad esempio, le eruzioni del Vesuvio, il terremoto delle Calabrie, in cui si è arrivati a poter trasmettere tra Roma e Napoli 4 o 5 mila telegrammi al giorno. Tuttavia non posso tacere che l'esperienza pratica ha dimostrato che questa macchina presenta qualche difetto: come tutte le macchine molto potenti è molto delicata e facilmente ha degli arresti; allora tutto quanto il traffico si ferma e bisogna smaltirlo per altre vie. Di più è stato osservato che la Rowland richiede una grande corrente e quindi influenza facilmente le linee telefoniche, di modo che sarebbe necessario per le comunicazioni con la macchina Rowland di costruire una palificazione speciale, il che ne renderebbe più costosa l'introduzione. La Compagnia Rowland a questa

obbiezione ha risposto che si potrebbe fare il servizio anche con correnti di forza minore, e questa questione sarà sottoposta all'esame del Consiglio superiore dei servizi elettrici. Noi abbiamo dunque sperimentata la Rowland sopra una linea di non grande lunghezza; abbiamo fatto un altro esperimento sulla Roma-Milano in occasione dell'Esposizione, e questo è stato meno soddisfacente: però il rappresentante della Compagnia ha spiegato la cosa con la natura speciale del filo messo a sua disposizione. Ad ogni modo ho già dato ordini di istituire lo stesso servizio sulla linea Roma-Bologna, ed ho poi volentieri accettato l'emendamento presentato nell'altro ramo del Parlamento che dà facoltà al ministro delle poste e dei telegrafi di sostituire alla macchina Baudot quadrupla le Rowland quando abbiamo dato buoni risultati nella pratica. Credo pure che effettivamente sarà conveniente di estendere considerevolmente l'uso di queste macchine, quantunque io non possa accettare il concetto della Compagnia Rowland, la quale vorrebbe fondare tutto il servizio sul grande rendimento della macchina e diminuire il numero dei fili. Io credo che la via giusta sia nel mezzo, cioè quella di posare un numero considerevole di fili che assicurino il servizio e di aumentare anche in giusta misura il rendimento delle macchine.

E vengo a dire brevemente delle stazioni radiotelegrafiche. Anche qui l'onorevole Blaserna ha lodato le proposte del disegno di legge ed ha detto che sarebbe conveniente di estendere sempre più il servizio radiotelegrafico.

Posso a questo proposito far conoscere al Senato che i lavori della grande stazione ultrapotente di Coltano, la quale sarà la più forte stazione del mondo intero, progrediscono; ed anche in questi ultimi giorni, ho ricevuto una lettera di Guglielmo Marconi il quale, dandomi notizia degli ultimi suoi perfezionamenti, mi dice che di questi perfezionamenti profitterà notevolmente per la stazione di Coltano, la quale dovrebbe comunicare, come il Senato sa, con un'altra stazione ultrapotente nell'Argentina.

Con gli onorevoli ministri degli esteri e della marina, sto studiando l'impianto di una rete radio telegrafica nel Benadir che avrebbe una grande importanza non solo telegrafica, ma

anche politica e strategica, perchè vi sono dei mesi dell'anno, quelli di costa chiusa, in cui le comunicazioni fra il Benadir e le navi sono impossibili, mentre sarebbero resi possibili dalla radiotelegrafia.

Vi è anzi allo studio al Ministero un progetto anche più ampio, consistente nell'impiantare, oltre alle stazioni del Benadir, una stazione al capo Guardafui, che è sotto la nostra protezione, ed un'altra stazione in Assab. In questo modo si assicurerebbero da una parte le comunicazioni tra l'Eritrea e il Benadir, e dall'altra parte si potrebbe mettere in comunicazione l'Eritrea direttamente con l'Italia, con la stazione di Coltano, quando questa sarà aperta al pubblico servizio, il che avrebbe una grande importanza poichè emanciperebbe l'Italia dalle compagnie inglesi dei cavi, di cui siamo tributari.

Però il Senato comprende che tuttocìò richiede spese considerevoli e non è possibile per ora prendere impegni al riguardo. Ma ho il dovere di dire una parola su l'idea dell'impianto radiotelegrafico interno a cui ha accennato l'onorevole Blaserna.

Io ho trovato i lavori della Commissione che egli aveva presieduta non solo, ma ho intavolato trattative col ministro della guerra per questo impianto, perchè debbo far presente all'onorevole Blaserna che qui veramente si tratta di un interesse di carattere alquanto misto. La radiotelegrafia in generale è considerata come sussidiaria della telegrafia, e come tale funzionerà il triangolo; Palermo-Napoli-Cagliari, nel senso cioè che quando manchi o sia insufficiente il servizio telegrafico, supplisce la radiotelegrafia.

Ma, quando si tratta di servizio interno, questo concetto non sarebbe giustificato, perchè nell'interno del paese il servizio telegrafico in un modo o nell'altro, specialmente dopo l'attuazione di questo disegno di legge, sarà sempre assicurato; ed allora subentra un altro concetto, quello di difesa interna, il concetto di difesa strategica, per cui la spesa non è più giusto che vada ad aggravare unicamente sul bilancio delle poste e dei telegrafi.

Perciò avevo intavolato delle trattative col ministro della guerra, che non hanno ancora condotto ad un risultato. La spesa per questo disegno di legge era stata preventivata in lire

385,000, e mi auguro che sia possibile in avvenire di poter attuare anche questo progetto.

Ringrazio poi l'onorevole Blaserna di ciò che egli ha detto sull'Istituto superiore telegrafico. Veramente, venendo da un uomo della sua autorità, le sue dichiarazioni hanno un alto valore, e mi incoraggiano maggiormente a chiedere al Parlamento una somma di 200,000 lire, la quale (siccome noi abbiamo già il locale) potrà essere sufficiente come spesa d'impianto per questo Istituto superiore, che dovrà formare i nostri funzionari direttivi, e dare ad esso una dotazione tale da collocarlo fra i più importanti Istituti congeneri del mondo.

Il concetto di questo Istituto è precisamente questo: professionale da una parte, e di cultura scientifica superiore per i nostri funzionari dall'altra. Istituto di carattere autonomo nel quale la pratica dei servizi si deve sposare alla teoria e alla scienza di cui oggigiorno i nostri funzionari hanno assoluto bisogno.

Dopo ciò credo di aver sufficientemente risposto alle osservazioni che sono state fatte, e non voglio più oltre abusare della pazienza del Senato.

Questa legge certo non basterà da sola a risolvere i gravi problemi dei servizi postali telegrafici e telefonici in Italia, ma credo che essa segni un passo molto notevole per l'amministrazione e per il miglioramento dei nostri servizi che sono tanta parte della vita economica del paese (*Approvazioni vivissime*).

SANI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANI, *relatore*. Io non ho preso la parola per rispondere; mi limiterò soltanto a dar lettura di un telegramma *petizione* pervenuto all'ultimo momento, del tenore seguente:

« A nome della Camera di commercio di Bologna invio rispettosa *petizione* al Senato del Regno affinché, modificando l'elenco dei capiluoghi di circondario da allacciare col servizio telefonico, voglia far comprendere Imola, la cui popolazione attuale supera i 10,000 abitanti nel centro agglomerato, ed i 30,000 per l'intero comune.

« Supplico V. E. a disporre perchè la presente *petizione* sia presa in considerazione benevola dalla Camera vitalizia e porgo omaggi riverenti.

« GIUSEPPE GALLOTTI,

« *Presidente della Camera di commercio di Bologna* ».

Io prego l'onor. ministro di voler dare qualche chiarimento in proposito.

SCHANZER, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SCHANZER, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Siccome l'onor. relatore fino da ieri mi aveva accennato a questo telegramma, io sono in grado di dare subito al Senato la spiegazione della esclusione di Imola dal disegno di legge. La ragione è semplicemente questa che, mentre Imola sarebbe stata compresa nel disegno di legge in base ai criteri che sono stati stabiliti per l'estensione della rete telefonica nazionale, perchè Imola è capoluogo di circondario ed ha più di 10 mila abitanti, io non ho potuto comprendere Imola nelle tabelle annesse al disegno di legge per una ragione semplicissima; vale a dire che, allorquando il disegno di legge non era, forse, non solo presentato, ma nemmeno concepito, era già stata iniziata una pratica per dare ad una società privata la concessione di una linea telefonica che comprende Imola. Infatti ho qui la copia del decreto il quale dice: « Alla società telefonica di Romagna in Rimini è data concessione d'impiantare e di esercitare una linea telefonica per servizi pubblici fra Imola e Rimini con stazioni intermedie ecc. ».

Questo decreto è stato già spedito alla Corte dei conti per la registrazione, dimodochè, se Imola non avrà il beneficio del telefono da questa legge, lo avrà per effetto della concessione che già è stata fatta dal Governo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale su questo disegno di legge.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire 25,000,000 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi, con le destinazioni ed a carico degli esercizi indicati nella annessa tabella A. (Approvato).

Art. 2.

La somma di cui all'articolo precedente sarà prelevata dall'avanzo accertato col conto con-

suntivo dell'esercizio finanziario 1905-906 e inscritta nello stato di previsione dell'entrata degli esercizi dal 1907-908 al 1910-911 ad uno speciale capitolo della categoria *movimento di capitali*, e nella seguente misura:

Esercizio 1907-908	L.	11,369,000
» 1908-909	»	8,481,000
» 1909-910	»	3,706,000
» 1910-911	»	1,444,000

Approvato lo stato di previsione dell'entrata di ciascuno dei detti esercizi, il ministro del tesoro, con decreto da registrarsi alla Corte dei conti, preleverà dal fondo di cassa la somma rispettivamente attribuita ad ogni esercizio, che verrà imputata, come versamento avvenuto, allo speciale capitolo di cui sopra.

(Approvato).

Art. 3.

L'assegnazione di lire 12,500,000 per l'ampliamento e per il miglioramento della rete telegrafica sarà erogata, per le linee, per le spese e per i materiali indicati nell'annessa tabella *B*.

È data facoltà al ministro delle poste e telegrafi, sentito il Consiglio superiore dei servizi elettrici, di accrescere gli stanziamenti indicati nel quadro *V*, tabella *B*, per acquisto di apparecchi, realizzando corrispondenti economie sia nella posa dei fili, sia nell'acquisto dei materiali accessori indicati nel quadro settimo della stessa tabella, allo scopo di applicare nei centri di maggior lavoro apparati Rowland od altri riconosciuti convenienti, anche, ove ne sia il caso, in sostituzione agli apparati Baudot quadrupli previsti dal predetto quadro *V*, tabella *B*.

(Approvato).

Art. 4.

I fili telegrafici di bronzo Genova-Messina (km. 1315), Napoli-Torino (km. 1040), Bari-Firenze (km. 900), Napoli-Reggio (km. 560), Roma-Venezia (km. 670) della legge del 22 dicembre 1905, n. 614, i quali dovranno essere ancora messi in opera, saranno costituiti col diametro di 3 mm. anzichè di 4.

L'economia che si otterrà da questo provvedimento sarà destinata al miglioramento delle palificazioni delle linee principali non comprese nella tabella *B*, di cui al precedente articolo, ed al rimpiazzo di vecchi cordoni deteriorati nelle gallerie.

(Approvato).

Art. 5.

L'assegnazione di lire 8,200,000 per la estensione della rete telefonica nazionale sarà erogata per le linee e per gli impianti indicati nella annessa tabella *C*.

Sulle linee telefoniche costruite e da costruire, escluse le linee principali colleganti direttamente centri di popolazione superiore ai duecento mila abitanti, saranno inclusi anche quei comuni che alla pubblicazione della presente legge siano sedi di uffici postali di prima classe od abbiano un porto il cui tonnello annuo complessivo superi le cinquantamila tonnellate, purchè detti comuni si trovino sul percorso delle linee suddette.

Le linee telefoniche urbane previste da questa legge dovranno essere compiute nel corso dei primi due prossimi esercizi.

(Approvato).

Art. 6.

È abrogata la disposizione contenuta nel secondo capoverso dell'art. 26 del testo unico della legge sui telefoni, approvato con regio decreto n. 196 del 3 maggio 1903.

(Approvato).

Art. 7.

È istituito un « Istituto superiore postale e telegrafico » allo scopo di impartire una istruzione professionale superiore ai funzionari della carriera direttiva, di studiare le proposte per conseguimento di miglioramenti tecnici nei servizi, di determinare le condizioni tecniche cui deve soddisfare il materiale elettrico e di provvedere al collaudo del materiale stesso.

(Approvato).

Art. 8.

Con apposito regolamento da approvarsi per decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, saranno stabilite le norme per il funzionamento dell'Istituto e per la scelta del personale da adibirvisi e determinati i programmi d'insegnamento, la durata dei corsi, l'ammissione ai corsi stessi dei funzionari dell'Amministrazione e degli estranei che ne facciano domanda, nonchè gli effetti del diploma dell'Istituto.

(Approvato).

TABELLA A.

Assegnazione per titoli e per esercizi finanziari dei fondi da destinarsi al miglioramento ed all'ampliamento dei servizi postali, telegrafici e telefonici.

Servizi ai quali sono da imputarsi le singole assegnazioni	1907-908	1908-909	1909-910	1910-911	Totale
Acquisto di carrozze ambulanti.	1,000,000	100,000	»	»	1,100,000
Acquisto di cassette d'impostazione . . .	100,000	100,000	»	»	200,000
Acquisto di sacchi	200,000	150,000	»	»	350,000
Posta pneumatica	500,000	500,000	»	»	1,000,000
Ampliamento e miglioramento della rete te- legrafica	5,000,000	5,000,000	2,500,000	»	12,500,000
Impianto di stazioni radiotelegrafiche a Na- poli, Palermo e Cagliari.	90,000	»	»	»	90,000
Estensione della rete telefonica.	2,919,000	2,631,000	1,206,000	1,444,000	8,200,000
Istituto superiore postale e telegrafico . .	200,000	»	»	»	200,000
Sistemazione di edifici postali a Napoli e a Milano	1,360,000	»	»	»	1,360,000
	11,369,000	8,481,000	3,706,000	1,444,000	25,000,000

TABELLA B.

Ampliamento e miglioramento della rete telegrafica.

QUADRO 1º. — Posa di nuovi fili di bronzo di 3 mm.
per l'ampliamento ed il miglioramento della rete telegrafica principale.

Num. d'ordine	NUOVI FILI	Lunghezza in chilometri di ogni filo	Annotazioni
1	Roma-Milano (2 fili)	738	
2	Roma-Genova (1 filo)	540	
3	Roma-Firenze (id.)	316	
4	Roma-Napoli (id.)	269	
5	Roma-Napoli (id.)	269	Mediante allacciamento con filo di bronzo di prossima posa fra Napoli e Reggio-Calabria (della legge 22 dicembre 1905) sarà formata una comunicazione tutta di bronzo Roma-Messina.
	Reggio Calabria-Messina (id.)	31	
6	Roma-Palermo (id.)	1052	
7	Napoli-Firenze (id.)	609	
8	Milano-Napoli (id.)	1018	
9	Napoli-Genova (id.)	788	
10	Roma-Catania (id.)	907	
11	Napoli-Palermo (id.)	803	
12	Napoli-Venezia (id.)	908	
13	Bari-Venezia (id.)	1114	
14	Firenze-Orbetello (id.)	265	Mediante collegamento al cavo sottomarino Orbetello-Golfo Aranci, di cui all'articolo 3 di questa tabella, sarà costituita una comunicazione Firenze-Sassari.
	Golfo Aranci-Sassari (id.)	140	

In complesso Km. 10,505 di filo di bronzo di 3 mm.

Previsione della spesa:

Prezzo chilometrico lire 318.

Spesa totale lire 3,340,590, compreso il consolidamento delle linee e la mano d'opera di posa dei fili e la indennità al personale subalterno di manutenzione.

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 MARZO 1907

Segue TABELLA B.

QUADRO 2^o. — Posa di nuovi fili di ferro di mm. 4.31 per l'ampliamento della rete principale.

Num. d'ordine	NUOVI FILI	Lunghezza in chilometri di ogni filo	Annotazioni
1	Roma-Napoli (2 fili)	269	
2	Venezia-Belluno (1 filo)	120	
3	Milano-Vicenza (id.)	200	
4	Milano-Torino (id.)	149	
5	Genova-Torino (id.)	169	
6	Milano-Brescia (id.)	103	
7	Napoli-Foggia (id.)	182	
8	Bari-Foggia (id.)	126	
9	Bari-Lecce (id.)	153	
10	Napoli-Ancona (id.)	505	
11	Napoli-Roma (id.)	269	Mediante allacciamento con filo che rimarrà disponibile Roma-Pisa, sarà costituita una comunicazione diretta Napoli-Livorno.
	Pisa-Livorno (id.)	22	
12	Caserta-Campobasso (id.)	148	Sarà innestato ad un filo che rimarrà disponibile Caserta-Napoli per formare una comunicazione diretta Napoli-Campobasso.
13	Napoli-Benevento (id.)	100	
14	Napoli-Salerno (id.)	54	Sarà congiunto ad un filo che rimarrà disponibile Roma-Napoli, per formare una comunicazione diretta Roma-Salerno.
15	Genova-Sampierdarena (id.)	4	
16	Palermo-Caltanissetta (id.)	132	
17	Milano-Cremona (id.)	103	
18	Livorno-Pisa (id.)	22	Mediante allacciamento con un filo che rimarrà disponibile Pisa-Sarzana, si formerà una comunicazione Livorno-Carrara-Spezia.
	Sarzana-Spezia (id.)	16	
19	Sarzana-Spezia (id.)	16	Sarà innestato ad un filo che rimarrà disponibile Piacenza-Sarzana per formare una nuova comunicazione Spezia-Parma-Piacenza.
20	Roma-Avezzano-Sulmona (id.)	172	Sarà collegato ad un filo che rimarrà disponibile Sulmona-Napoli per formare una nuova comunicazione Roma-Avezzano-Sulmona-Napoli.

Segue TABELLA B.

Segue QUADRO 2°

N. d'ordine	NUOVI FILI (a)	Lunghezza in chilometri di ogni filo	Annotazioni
21	Venezia-Treviso (1 filo)	30	Sarà collegato ad un filo che rimarrà disponibile Milano-Venezia, per formare una comunicazione Milano-Venezia-Treviso.
22	Firenze-Forli-Ancona (id.)	339	
23	Verona-Mantova-Rovigo (id.)	134	
24	Modena-Mantova-Cremona (id.)	125	
25	Verona-Brescia-Cremona-Piacenza (id.)	157	
26	Brescia-Bergamo-Como (id.)	116	
27	Torino-Cuneo-Portomaurizio (id.)	200	
28	Chieti-Foggia-Potenza (id.)	308	
29	Potenza-Taranto-Cosenza (id.)	342	
30	Salerno-Avellino-Foggia (id.)	181	
31	Foggia-Campobasso (id.)	187	
32	Catania-Caltanissetta-Girgenti (id.)	199	
33	Napoli-Brindisi-Lecce (id.)	425	
34	Ancona-Bari (id.)	446	
35	Roma-Ascoli Piceno (id.)	325	
36	Roma-Perugia-Ancona-Pesaro (id.)	435	
37	Firenze-Montecatini (id.)	47	
38	Ancona-Pesaro-Ravenna-Venezia (id.)	332	
39	Roma-Grosseto-Siena (id.)	321	
40	Aquila-Chieti-Campobasso (id.)	298	

In totale Km. 8,250 di filo di ferro di mm. 4.31.

Previsione della spesa:

Prezzo chilometrico lire 200.

Spesa complessiva lire 1,650,000, compreso il consolidamento delle linee, la mano d'opera di posa dei fili e l'indennità al personale subalterno di manutenzione.

(a) Con vari fili che rimarranno disponibili in seguito alla posa dei fili di bronzo, si formeranno inoltre le seguenti comunicazioni: Napoli, Bologna - Torino, Bologna - Milano, Piacenza - Venezia, Rovigo - Roma, Caserta - Roma, Pisa - Genova, Pisa - Messina, Catania - Firenze, Arezzo, Perugia - Roma, Ferrara, Rovigo - Sulmona, Aquila, Rieti, Terni - Perugia. Foligno, Spoleto, Terni - Roma, Salerno, Cosenza, Catanzaro, Messina.

In conseguenza dello ampliamento della rete si migliorano, rendendole dirette, anche le comunicazioni: Genova, Savona - Genova, Bologna - Bari, Brindisi - Roma, Foggia - Roma, Aquila - Roma, Spezia - Roma, Catanzaro - Milano, Parma - Milano, Udine - Palermo, Siracusa - Milano, Mantova - Messina, Siracusa - Milano, Padova - Cosenza, Catanzaro.

Segue TABELLA B.

QUADRO 3° — Posa di nuovi cavi sottomarini per la rete principale e per la secondaria.

N. d'ordine	NUOVI CAVI	Lunghezza in chilometri di ogni cavo	Annotazioni
1	Orbetello-Golfo Aranci (1 cavo)	219	Serve per la formazione di una comunicazione diretta Firenze-Sassari.
2	Massa Lubrense-Capri (id.)	10	Serviranno per migliorare ed assicurare di più la continuità delle comunicazioni con le isole del Golfo di Napoli.
3	Minisola-Procida (id.)	4	
4	Procida-Ischia (id.)	6	
5	Piombino-Portoferraio (id.)	11	Servirà per migliorare ed assicurare di più la continuità delle comunicazioni con l'Isola d'Elba.
6	Vari cavi a più conduttori nello stretto di Messina	16	Oltre a provvedere alle nuove comunicazioni fra il continente e le città di Palermo, Messina e Catania, si poserà un conduttore di scorta.
7	Piccoli cavi nella Laguna Veneta.	1,500	Serve per migliorare le comunicazioni coi paesi dell'estuario.

Previsione della spesa complessiva, a calcolo, compresa la mano d'opera di posa, e la indennità al personale subalterno di manutenzione L. 1,467,000.

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 MARZO 1907

Segue TABELLA B.

QUADRO 4^o. — *Costruzione di nuovi tratti di palificazione e posa di nuovi fili di ferro di mm. 3.17 per il riordinamento della rete secondaria.*

Direzioni delle costruzioni nella cui giurisdizione avrà luogo il riordinamento	Nuove palificazioni Km.	Nuovi fili Km.	Annotazioni
Alessandria	48	1,113	Non si dettagliano i lavori, trattandosi di numerosissime variazioni da apportare a molte centinaia di circuiti.
Ancona.	133	1,027	
Bari	3	750	
Bologna	38	419	
Brescia.	47	816	
Cagliari	60	684	
Caltanissetta	30	192	
Castrovillari	101	1,344	
Firenze.	30	560	
Foggia	33	881	
Foligno.	53	651	
Genova	45	1,435	
Messina	—	735	
Milano	12	992	
Napoli	—	1,016	
Palermo	20	790	
Parma	19	553	
Pisa	36	1,103	
Potenza	—	498	
Reggio Calabria	24	887	
Roma	56	734	
Salerno.	55	1,585	
Sassari	50	500	
Sulmona	65	1,130	
Torino	4	815	
Venezia	14	834	
Verona.	10	365	
—	14	—	Impreviste

In totale Km. 1000 di nuove palificazioni e Km. 22,409 di filo di ferro di mm. 3.17.

Previsione della spesa:

Prezzo chilometrico delle palificazioni lire 200.

Prezzo chilometrico del filo lire 180.

(A) Spesa complessiva delle palificazioni lire 200,000;

(B) Spesa complessiva pel filo lire 4,033,623, compreso il consolidamento delle linee esistenti, la mano d'opera di posa e la indennità al personale subalterno di manutenzione.

Segue TABELLA B.

QUADRO 5°. — *Acquisto di apparati per gli uffici principali e per i secondari.*

Indicazioni degli apparati	Prezzo unitario	Costo totale	Annotazioni
	— Lire	— Lire	
Gruppi Morse N. 849	400	339,600	(compresi i tavoli completi sussidiari Morse).
Gruppi Morse duplex » 16	1,283	20,528	
Apparati Hughes » 120	1,960	235,200	
Apparati Hughes duplex » 39	2,825	110,175	
Apparati Baudot dupli » 42	4,950	207,900	
Apparati Baudot quadrupli » 61	8,550	521,500	
Spesa complessiva		1,434,903	

QUADRO 6°. — *Impianto di 11 nuove officine meccaniche nelle città di Alessandria, Chieti, Como, Cosenza, Foggia, Perugia, Potenza, Sassari, Siracusa, Verona, Vicenza.*

Spesa occorrente per l'impianto di ciascuna officina lire 2,000.

Spesa complessiva lire 22,000.

QUADRO 7°. — *Acquisto di commutatori, accumulatori, fili per le comunicazioni interne degli uffici strumenti di misura, ecc., e spese impreviste.*

Somma complessiva, a calcolo, lire 351.887.

Riepilogo delle Spese.

1° Fili di bronzo di mm. 3	L.	3,340,590
2° Fili di ferro di mm. 4.31	»	1,650,000
3° Cavi sottomarini	»	1,467,000
4° { A) Nuove palificazioni	»	200,000
{ B) Fili di ferro di mm. 3.17	»	4,033,620
5° Apparati	»	1,434,903
6° Nuove officine	»	22,000
7° Acquisti vari per la sistemazione degli uffici e spese impreviste	»	351,887
Totale generale		L. 12,500,000

TABELLA C.

QUADRO I.

Ampliamento della rete telefonica nazionale.

Esercizio 1907-908.

N. d'ordine	LINEE TELEFONICHE	Lunghezza in chilometri	Spesa prevista
1	Roma-Milano (4 mm.)	665	600,000
2	Roma-Ancona (4 mm.)	300	285,000
3	Roma-Caserta-Bari (4 mm.)	510	488,000
4	Ancona-Bologna (4 mm.)	208	198,000
5	Torino-Milano (3 mm.)	150	90,000
6	Genova-Torino (3 mm.)	166	83,000
7	Bologna-Padova (4 mm.)	123	116,500
8	Venezia-Padova-Rovigo (3 mm.)	85	42,500
9	Treviso-Venezia	30	15,000
10	Trapani-Alcamo-Castellammare Golfo	65	32,500
11	Siracusa-Noto-Modica	95	47,500
12	Catania-Nicosia-Mistretta	144	72,000
13	Ravenna-Lugo	30	15,000
14	Foggia-San Severo	29	14,500
15	Girgenti-Sciacca	68	34,000
16	Bari-Altamura-Matera (Km. 2 di palificazione)	69	48,000
17	Catania-Caltagirone-Terranova Sicilia	135	67,500
18	Cagliari-Iglesias	55	27,500
19	Palermo-Termini-Cefalù-Mistretta	116	58,000
20	Ancona-Porto Civitanova	43	21,500
21	Macerata-Ascoli	90	45,000
22	Porto Civitanova-Fermo	23	11,500
23	Chieti-Penne-Teramo	111	55,500
24	Roma-Civitavecchia (S. Marinella)-Civitavecchia Centro	81	40,500
			2,508,500
	Per l'impianto di reti urbane in Trapani Reggio Calabria-Caltanissetta-Salerno, Caserta, Catanzaro e Siracusa (a calcolo)		210,000
	Acquisto apparati, sistemazione uffici ed impreviste, anche per assetto linee		200,500
	Totale L.		2,919,000

Segue TABELLA C.

QUADRO II.

Esercizio 1908-909.

N. d'ordine	LINEE TELEFONICHE	Lunghezza in chilometri	Spesa prevista
1	Napoli-Messina-Palermo (5 mm.)	812	1,200,000
2	Venezia-Milano (4 mm.)	265	250,000
3	Trapani-Marsala-Mazzara-Castelvetro (3 mm.)	77	38,500
4	Ferrara-Cento	34	17,000
5	Cuneo-Mondovi-Savona	97	49,500
6	Chieti-Vasto-Lanciano	109	54,500
7	Pesaro-Urbino	57	28,500
8	Teramo-Ascoli (15 chilometri di nuova palificazione)	36	20,500
9	Catanzaro-Nicastro-Monteleone Calabro	104	57,000
10	Alessandria-Novi Ligure	22	11,000
11	Benevento-Ariano di Puglia	46	23,000
12	Alessandria-Tortona	22	11,000
13	Parma-Casalmaggiore.	24	12,000
14	Palermo-Corleone	70	35,000
15	Cuneo-Saluzzo	33	16,500
16	Caserta-S. Maria di Capua-Sora	125	62,500
17	Novara-Domodossola	112	56,000
18	Caltanissetta-Piazza Armerina-Caltagirone	122	61,000
19	Sassari-Tempio	60	30,000
20	Verona-Legnago	60	30,000
21	Caserta-Maddaloni-Nola	24	12,000
22	Alessandria-Acqui	34	17,000
23	Modena-Mirandola	33	16,500
24	Caserta-Aversa	15	7,500
25	Campobasso-Isernia	50	25,500
26	» Larino	51	25,000
			2,167,000
	Per costruzioni reti urbane di Chieti, Benevento, Teramo, Avellino, Aquila, Cosenza, Belluno, Potenza, Campobasso e Grosseto (a calcolo)		300,000
	Acquisto apparati, sistemazione uffici e spese imprevedute, anche per assetto linee.		164,000
	Totale lire		2,631,000

Segue TABELLA C.

QUADRO III.

Esercizio 1909-910.

N. d'ordine	LINEE TELEFONICHE	Lunghezza in chilometri	Spesa prevista
1	Firenze-Genova (4 mm.)	243	225,000
2	Bergamo-Como (3 mm.)	70	35,000
3	Firenze-Arezzo (3 mm.)	90	45,000
4	Pisa-Volterra (chilometri 12 di nuova palificazione)	67	35,000
5	Lecce-Gallipoli	54	27,000
6	Cosenza-Castrovillari-Rossano.	135	67,500
7	Reggio Calabria-Palmi	42	21,000
8	Napoli-Casoria	10	5,000
9	Modena-Pavullo.	48	24,000
10	Parma-Borgo S. Donnino	22	11,000
11	Reggio Emilia-Guastalla.	31	15,500
12	Roma-Frosinone.	91	45,500
13	Messina-Barcellona-Patti-Mistretta	153	76,500
14	Barcellona-Castroreale	7	3,500
15	Monselice-Montagnana	24	12,000
16	Vicenza-Lonigo	25	12,500
17	Brescia-Chiari	23	11,500
18	Ferrara-Comacchio.	61	30,500
19	Sassari-Alghero	35	17,500
20	Reggio Calabria-Gerace	105	52,500
	<i>Da riportarsi.</i>		773,000

Segue TABELLA C.

Segue QUADRO III.

N. d'ordine	LINEE TELEFONICHE	Lunghezza in chilometri	Spesa prevista
	<i>Riporto</i> . . .		773,000
21	Vicenza-Arzignano	19	9,500
22	Treviso-Montebelluna	20	10,000
23	Barletta-Andria-Corato	24	12,000
24	Bari-Molfetta-Bisceglie	34	17,000
25	Barletta-Trani-Cerignola	39	19,500
26	Sassari-Ozieri-Nuoro	161	80,500
27	Catanzaro-Cotrone	73	36,500
28	Cosenza-Paola	41	20,500
29	Aquila-Avezzano	62	31,000
30	Ivrea-Aosta	67	33,500
31	Cagliari-Oristano	96	48,000
			1,091,000
	Acquisto apparati e sistemazione uffici - Spese impreviste, anche per as- setto linee		115,000
			1,206,000

Segue TABELLA C.

QUADRO IV.

Esercizio 1910-911.

N. d'ordine	LINEE TELEFONICHE	Lunghezza in chilometri	Spesa prevista
1	Bologna-Milano (4 mm.)	216	183,000
2	Roma-Genova (4 mm.)	498	423,000
3	Lagonegro-Castrovillari (3 mm.).	80	40,000
4	San Remo-Ventimiglia	17	8,500
5	Firenze-Pisa	78	39,000
6	Pisa-Lucca	24	12,000
7	Terni-Rieti	41	20,500
8	Siena-Montepulciano	80	40,000
9	Livorno-Portoferraio (compreso cavo telefonico)	150	198,000
10	Belluno-Feltre	31	15,500
11	Macerata-Camerino	51	25,500
12	Caserta-Gaeta	90	45,000
13	Modena-Carpi	17	8,500
14	Ancona-Jesi-Fabriano	71	35,500
15	Ancona-Senigallia	25	12,500
16	Pesaro-Fano	12	6,000
17	Bari-Bitonto-Ruvo	33	16,500
18	Bari-Monopoli	45	22,500
19	Barletta-Canosa	25	12,500
20	Brindisi-Ostuni	40	20,000
21	Modica-Ragusa-Vittoria	31	15,500
22	Caltanissetta-Castrogiovanni	39	19,500
23	Girgenti-Canicattì-Licata	76	38,000
24	Spezia-Pontremoli	41	20,500
25	Viadana-Parma	25	12,500
26	Potenza-Melfi	83	41,500
			1,331,500
	Acquisto apparati, sistemazione uffici, spese impreviste, anche per assetto linee .		112,500
	Totale L.		1,444,000

Segue TABELLA C.

QUADRO V.

Riassunto della Spesa.

ESERCIZI	Spesa totale per nuove linee e nuovi collegamenti	Spesa a calcolo per costruzione reti urbane	Spesa per sistemazione uffici e linee ed impreviste	Totale
1907-908	2,508,500	210,000	200,500	2,919,000
1908-909	2,167,000	300,000	164,000	2,631,000
1909-910	1,091,000	»	115,000	1,206,000
1910-911	1,331,500	»	112,500	1,444,000
Totali	7,098,000	510,000	592,000	8,200,000

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Comunicazione.

PRESIDENTE. Mi faccio premura di comunicare il seguente telegramma testè ricevuto dal Presidente del Senato francese:

« Paris, 22 mars 1907.

« Sénat français remercie vivement Sénat italien de la nouvelle marque de sympathie par laquelle il s'associe à la douleur de la France et déplore en termes si nobles la perte de l'illustre Berthelot.

« ANTONIN DUBOST ».

(Approvazioni).

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i signori senatori segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori, segretari, procedono allo spoglio delle urne).

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Tombola telegrafica a favore dell'Ospedale civile di Ostuni » (N. 464).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Tombola telegrafica a favore dell'Ospedale civile di Ostuni ».

Prego il senatore, segretario, Melodia di dar lettura del disegno di legge.

MELODIA, segretario, legge:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a concedere una tombola telegrafica a favore dell'ospedale civile di Ostuni, di lire duecentomila, con esonero di ogni tassa e diritto erariale.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, si voterà poi a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Tombola telegrafica a favore della Società « Pro-Infantia » di Roma e dell'Ospedale di Pesaro » (N. 448).

PRESIDENTE. Segue ora nell'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Tombola telegrafica a favore della Società « Pro Infantia » di Roma e dell'Ospedale di Pesaro ».

Prego il senatore, segretario, Melodia di dar lettura del disegno di legge.

MELODIA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a concedere, con esonero da ogni tassa, una tombola telegrafica per l'ammontare di L. 1,200,000 in favore della Società « Pro-Infantia » di Roma e dell'Ospedale San Salvatore di Pesaro.

L'ammontare della tombola è per L. 800,000 in favore della « Pro-Infantia », e per L. 400,000 in favore dell'Ospedale di Pesaro.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo la parola, la discussione è chiusa, e trattandosi di disegno di legge di un solo articolo, si voterà poi a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Trattato di commercio e navigazione stipulato fra l'Italia e la Serbia il 14 gennaio 1907 » (N. 505).

PRESIDENTE. Segue ora all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Trattato di commercio e navigazione stipulato fra l'Italia e la Serbia il 14 gennaio 1907 ».

Prego il senatore, segretario, Melodia di dar lettura di questo disegno di legge.

MELODIA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È data esecuzione al trattato di commercio e di navigazione fra l'Italia e la Serbia e al protocollo finale che vi è annesso, sottoscritti a Belgrado il 14 gennaio 1907 e le cui ratificazioni furono scambiate a Belgrado addì...

—

**Traité de commerce et de navigation
entre l'Italie et la Serbie.**

Sa Majesté le Roi d'Italie et Sa Majesté le Roi de Serbie, animés du désir de resserrer de plus en plus les relations commerciales entre leurs Etats, ont résolu de conclure un traité de commerce et de navigation et ont nommé à cet effet pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

SA MAJESTÉ LE ROI D'ITALIE:

M. le marquis Alessandro Guiccioli, sénateur du Royaume, Son Envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Belgrade;

M. Ludovico Luciolli, directeur chef de division au Ministère des finances;

M. Ernesto Koch, chef de section au Ministère des affaires étrangères;

SA MAJESTÉ LE ROI DE SERBIE:

M. Racha Milochévitch, directeur général des monopoles de l'Etat;

M. Sava R. Koukitch, directeur général des douanes;

lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

Art. 1.

Il y aura pleine et entière liberté de commerce et de navigation entre l'Italie et la Serbie.

Art. 2.

Les ressortissants de l'une des Parties contractantes seront libres de faire usage, sous les mêmes conditions et en payant les mêmes taxes

que les nationaux, des chaussées et autres routes, canaux, écluses, bacs, ponts et ponts tournants, des ports et endroits de débarquement, signaux et feux servant à désigner les eaux navigables, du pilotage, des grues et poids publics, magasins et établissements pour le sauvetage et le magasinage de la cargaison et autres objets, en tant que ces établissements ou institutions sont destinés à l'usage du public, soit qu'ils soient administrés par l'Etat, soit par des particuliers.

Sauf les réglemens particuliers sur les phares et fanaux et sur le pilotage, il ne sera perçu aucune taxe, s'il n'a été fait réellement usage de ces établissements et institutions.

Art. 3.

Les Parties contractantes s'engagent à n'entraver nullement le commerce réciproque des deux pays par des prohibitions à l'importation, à l'exportation, ou au transit.

Des exceptions à cette règle, en tant qu'elles soient applicables à tous les pays et aux pays se trouvant dans des conditions identiques, ne pourront avoir lieu que dans les cas suivants:

1° dans des circonstances exceptionnelles par rapport aux provisions de guerre;

2° par des raisons de sûreté publique;

3° pour les monopoles d'Etat actuellement en vigueur ou qui pourraient être établis à l'avenir;

4° en vue de l'application, aux marchandises étrangères, des prohibitions ou restrictions arrêtées par des lois intérieures à l'égard de la production intérieure des marchandises similaires, ou de la vente ou du transport à l'intérieur des marchandises similaires de production nationale;

5° par égard à la police sanitaire et en vue de la protection des animaux ou des plantes utiles, contre les maladies, les insectes et parasites nuisibles.

Pour ce qui concerne le bétail, ainsi que les produits bruts d'animaux et les objets pouvant servir de véhicules à la contagion, sont réservées les stipulations de la convention spéciale concernant les épizooties.

Art. 4.

Les négociants, fabricants et autres industriels qui prouvent, par l'exhibition d'une carte

de légitimation industrielle, délivrée par les autorités de leur pays, que dans l'Etat où ils ont leur domicile, ils sont autorisés à exercer leur commerce ou industrie et qu'ils y acquittent les taxes et impôts légaux, auront le droit personnellement, ou par des voyageurs à leur service, de faire des achats dans les territoires de l'autre Partie contractante, chez des négociants ou dans les locaux de vente publics ou chez les personnes qui produisent ces marchandises. Ils pourront aussi prendre des commandes, même sur échantillons, chez les négociants ou autres personnes dans l'exploitation industrielle desquels les marchandises du genre offert trouvent leur emploi. Ni dans un cas ni dans l'autre, ils ne seront astreints à acquitter pour cela une taxe spéciale plus élevée que les nationaux ou les ressortissants de la nation la plus favorisée.

Les industriels (voyageurs de commerce) munis d'une carte de légitimation industrielle ont le droit d'avoir avec eux des échantillons, mais non des marchandises.

Les cartes de légitimation industrielle devront être établies conformément au modèle ci-joint, et rédigées en italien ou en serbe avec traduction en français.

Les Parties contractantes se donneront réciproquement connaissance des autorités chargées de délivrer les cartes de légitimation, ainsi que des dispositions auxquelles les voyageurs doivent se conformer dans l'exercice de leur commerce.

Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux industries ambulantes, non plus qu'au colportage et à la recherche des commandes chez des personnes n'exerçant ni commerce ni industrie.

Les objets passibles d'un droit de douane qui seront importés comme échantillons par les voyageurs de commerce seront, de part et d'autre, admis en franchise de droits d'entrée et de sortie, à la condition que ces objets, sans avoir été vendus, soient réexportés dans un délai de douze mois et que l'identité des objets importés et réexportés ne soit pas douteuse, quel que soit, du reste, le bureau de douane par lequel ils passent à leur sortie.

La réexportation des échantillons devra être garantie dans les deux pays à l'entrée, soit par

le dépôt du montant des droits de douane respectifs, soit par cautionnement.

Les ressortissants de l'une des Parties contractantes se rendant aux foires ou marchés sur les territoires de l'autre, à l'effet d'y exercer leur commerce ou d'y débiter leurs produits, seront réciproquement traités comme les nationaux et ne seront pas soumis à des taxes plus élevées que celles perçues de ces derniers.

Art. 5.

Quant au montant, à la garantie et à la perception des droits d'importation et d'exportation, ainsi que par rapport au transit, à la réexportation, à l'entreposage, aux droits locaux et aux formalités douanières, au transbordement des marchandises, aux transports sur les voies ferrées et, en général, pour tout ce qui se rapporte à l'exercice du commerce et de l'industrie, chacune des deux Parties contractantes s'engage à faire profiter l'autre de toute faveur, de tout privilège ou abaissement dans les tarifs à l'importation ou à l'exportation des produits du sol et de l'industrie, des deux pays, que l'une d'elles pourrait avoir accordés à une tierce Puissance. Aussi toute faveur, ou immunité concédée plus tard à une tierce Puissance, sera étendue immédiatement, sans conditions et par ce fait même, aux produits du sol et de l'industrie de l'autre Partie contractante.

Art. 6.

Les produits du sol et de l'industrie de l'Italie qui seront importés en Serbie, et les produits du sol et de l'industrie de la Serbie qui seront importés en Italie, destinés soit à la consommation, soit à l'entreposage, soit à la réexportation ou au transit, seront soumis au même traitement et ne seront passibles de droits ni plus élevés ni autres que les produits de la nation la plus favorisée sous ces rapports.

D'ailleurs les produits du sol et de l'industrie de la Serbie, énumérés dans le tarif A, joint au présent traité, à leur importation en Italie, et les produits du sol et de l'industrie de l'Italie, énumérés dans le tarif B, joint au présent traité, à leur importation en Serbie, ne seront assujettis à des droits d'entrée autres ni plus élevés que ceux consolidés par lesdits tarifs.

Art. 7.

A l'exportation vers l'Italie il ne sera perçu en Serbie, et à l'exportation vers la Serbie il ne sera perçu en Italie, d'autres ni de plus hauts droits de sortie qu'à l'exportation des mêmes objets vers le pays le plus favorisé à cet égard. De même, toute autre faveur accordée par l'une des Parties contractantes à une tierce Puissance à l'égard de l'exportation sera immédiatement et sans conditions étendue à l'autre.

Art. 8.

Il est entendu que la clause de la nation la plus favorisée ne s'appliquera pas aux faveurs spéciales résultant d'une union douanière, ni aux faveurs actuellement accordées ou qui pourraient être accordées ultérieurement à d'autres Etats limitrophes pour faciliter le trafic-frontière.

Art. 9.

Les marchandises de toute nature venant de l'un des deux Etats ou y allant, seront réciproquement exemptes dans l'autre de tout droit de transit, soit qu'elles transitent directement, soit que, pendant le transit, elles doivent être déchargées, déposées et rechargées.

Art. 10.

Les droits intérieurs, perçus pour le compte de l'Etat, des communes ou des corporations, qui grèvent ou grèveront la production, la fabrication ou la consommation d'un article dans le territoire d'une des Parties contractantes, ne frapperont sous aucun prétexte les produits de l'autre d'une manière plus forte ou plus gênante que les produits indigènes de la même espèce.

Les produits du sol et de l'industrie de l'un de deux pays importés dans le territoire de l'autre et destinés à l'entreposage ou au transit ne seront soumis à aucun droit interne.

Art. 11.

Les dispositions applicables en Italie à la nation la plus favorisée en ce qui concerne le paiement des droits de douane et des droits accessoires étant valables même pour les produits du sol et de l'industrie de la Serbie, les

produits du sol et de l'industrie de l'Italie, en tant qu'il ne soit autrement convenu, ne seront nullement soumis en Serbie à des surtaxes douanières, locales ou d'autre genre, ou à d'autres droits nouveaux, ou à des droits supérieurs à ceux qui existent actuellement à l'égard des nations les plus favorisées, savoir :

1^o droit de port: 20 *para* de *dinar* les 100 kg. et seulement dans les localités où le service est fait par des employés de douane;

2^o droit de pavage: 10 *para* de *dinar* les 100 kg.;

3^o droit de magasinage: 5 *para* de *dinar* par 100 kg. et par jour; ce droit est augmentable de 10 *para* par 100 kg. et par jour pour les marchandises facilement inflammables et explosibles.

Il est bien entendu que les taxes accessoires ne pourront être perçues que si les services pour lesquels elles doivent être payées ont été effectivement prêtés en conformité aux prescriptions et aux lois douanières.

Il demeure encore entendu que toute diminution de ces droits additionnels accordée aux marchandises d'une tierce Puissance sera également appliquée aux produits du sol ou de l'industrie italiens.

Art. 12.

Les sociétés par actions (anonymes) et autres associations commerciales, industrielles ou financières, domiciliées dans l'un des deux pays et à condition qu'elles y aient été valablement constituées conformément aux lois en vigueur, seront reconnues comme ayant l'existence légale dans l'autre pays et elles y auront notamment le droit d'ester en justice devant les tribunaux, soit pour intenter une action, soit pour s'y défendre,

Lesdites sociétés et associations jouiront dans l'autre pays des mêmes droits qui sont ou seraient accordés aux sociétés similaires d'un pays quelconque.

Art. 13.

Les navires italiens et leur cargaison en Serbie, et, réciproquement, les navires serbes et leur cargaison en Italie, à leur arrivée, soit directement du pays d'origine, soit d'un autre pays, et quel que soit le lieu de provenance ou

la destination de leur cargaison, jouiront, sous tous les rapports, du même traitement que les navires nationaux et leur cargaison.

Tout privilège et toute franchise accordés à cet égard à une tierce Puissance par l'une des Parties contractantes seront accordés à l'instant même et sans conditions à l'autre.

Art 14.

Si des contestations venaient à surgir au sujet de l'interprétation ou de l'application du présent traité, y compris les tarifs et le protocole final, ainsi que toutes les questions concernant l'exercice du commerce entre les deux pays, et que l'une des Parties contractantes demande qu'elles soient soumises à la décision d'un tribunal arbitral, l'autre Partie devra y consentir, même pour la question préjudicielle de savoir si la contestation est de nature à être déférée au tribunal arbitral.

Le tribunal arbitral sera constitué pour chaque contestation de manière que chacune des deux Parties ait à nommer en qualité d'arbitre un propre ressortissant et que les deux Parties choisissent pour troisième arbitre le ressortissant d'une tierce Puissance amie.

Les Parties contractantes se réservent de s'accorder, en anticipation et pour une période de temps déterminée, sur la personne du troisième arbitre à désigner en cas de besoin.

La décision des arbitres aura force obligatoire.

Art. 15.

Les Gouvernements des deux Parties contractantes se mettront d'accord à l'égard de la date de la mise en vigueur du présent traité, qui aura lieu le plus tôt possible après l'échange des ratifications et au plus tard le 1^{er} avril 1907 (nouveau style).

Le présent traité restera exécutoire jusqu'au 31 décembre 1917. Les Parties contractantes se réservent toutefois la faculté de dénoncer douze mois avant le 31 décembre 1915 le présent traité, dans lequel cas il sera mis hors de vigueur le 1^{er} janvier 1916. Si aucune des Parties contractantes ne faisait usage de cette faculté et n'avait non plus notifié douze mois avant le 31 décembre 1917 son intention d'en faire cesser les effets, le traité demeurera obligatoire jusqu'à l'expiration d'un an, à partir du jour où l'une

ou l'autre des Parties contractantes l'aura dénoncé.

Les Parties contractantes se réservent la faculté d'introduire dans ce traité, d'un commun accord, toute modification qui ne serait pas en opposition avec son esprit et ses principes, et dont l'utilité serait démontrée par l'expérience.

Art. 16.

Le présent traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Belgrade aussitôt que possible.

En foi de quoi les Plénipotentiaires l'ont signé et l'ont revêtu de leurs cachets.

Fait, en double expédition, à Belgrade le 1/14 janvier 1907.

(L. S.) GUICCIOLI m. p.

(L. S.) RACHA MILOCHE-
VITCH m. p.

(L. S.) L. LUCIOLLI m. p.

(L. S.) S. R. KOUKITCH
m. p.

(L. S.) E. KOCH m. p.

LEGISLATURA XXI — 1^a SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 MARZO 1907

TARIF A. — Droits à l'entrée en Italie.

Numéro du tarif général italien	DÉNOMINATION DES MARCHANDISES	Unités	Droits Lires en or
ex 84 b)	Noir d'os	100 kg.	0.50
85	Chanvre, lin et autres végétaux filamenteux, excepté le coton :		
a)	bruts	—	exempts
b)	peignés	—	exempts
ex 143	Tapis de pied, de laine et de bourre de laine.	100 kg.	100 —
152	Coccons	—	exempts
ex 153	Soie dévidée, simple, moulignée ou torse (soie artificielle exclue) :		
a)	grège	—	exempte
ex 171	Bois :		
ex a)	commun :		
	1) brut ou simplement dégrossi ou coupé à la hache	—	exempt
	2) équarri, scié en long	—	exempt
	<i>Ad n° 171 a).</i> — Les douves (merrains) rentrent sous le n° 171 a) 1.		
ex 199	Peaux :		
ex a)	brutes, vertes ou sèches :		
	1) impropres à la pelleterie	—	exemptes
280	Blé ou froment	100 kg.	7.50
281	Seigle	id.	4.50
282	Avoine	id.	4 —
283	Orge	id.	4 —
ex 284	Autres céréales :		
a)	maïs blanc	id.	7.50
ex b)	maïs autre que blanc et haricots secs	id.	1.15

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 MARZO 1907

Numéro du tarif général italien	DÉNOMINATION DES MARCHANDISES	Unités	Droits
			Lires en or
ex 298	Prunes fraîches	100 kg.	1 —
ex 302	Fruits secs :		
f)	pruneaux	id.	2 —
	<i>Ad n° 302 f).</i> — 1) Les pruneaux sont admis au droit conventionnel de cette position sans distinction d'emballage ou de récipient, en tant qu'il ne s'agit pas de récipients hermétiquement fermés.		
	2) Le produit qualifié en Serbie par le mot « Pekmez » (prunes cuites et concentrées, sans sucre), importé en fûts, suit le régime conventionnel de cette position.		
313	Bœufs	par tête	38 —
315	Vaches	id.	10 —
316	Génisses et taurillons	id.	8 —
	<i>Ad n° 316.</i> — Suivent le régime conventionnel de cette position, les génisses et les taurillons qui n'ont pas perdu plus de 4 dents de lait.		
317	Veaux	id.	8 —
	<i>Ad n° 317.</i> — Suivent le régime conventionnel de cette position, les veaux qui ont encore toutes leurs dents de lait.		
318	Brebis et chèvres	id.	3 —
319	Porcs :		
a)	pesant jusqu'à 10 kg. inclusivement	id.	3 —
b)	pesant plus de 10 kg. jusqu'à 20 kg. inclusivement.	id.	3 —
c)	pesant plus de 20 kg.	id.	10 —
ex 320	Viande :		
a)	fraîche	100 kg.	12 —
ex c)	salée, enfumée ou autrement préparée, excepté les jambons et le lard	id.	25 —
321	Volailles (vivantes et mortes)	id.	5 —

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 MARZO 1907

Numéro du tarif général italien	DÉNOMINATION DES MARCHANDISES	Unités	Droits Lires en or
332	Œufs de volailles	—	exempts
334	Graisses animales autres que le saindoux	—	exemptes
340	Miel de toute sorte	100 kg.	10 —
ex 341	Cire:		
ex a)	jaune:		
	1) non préparée	id.	15 —

TARIF B. — Droits à l'entrée en Serbie.

Le tarif général serbe mentionné dans le présent tarif est le tarif général du 31 mars-13 avril 1904.

En tant que ce tarif fait dépendre le montant du droit à percevoir sur une certaine marchandise du montant du droit établi pour une autre marchandise et qu'il y a plusieurs taux, généraux ou conventionnels, du droit déterminant, on se basera, pour la fixation du droit dépendant, sur le moins élevé de ces différents taux applicable aux produits italiens à leur importation en Serbie.

Numéro du tarif général italien	DÉNOMINATION DES MARCHANDISES	Unités	Droits Dinars
ex 5	Riz: 1) mondé <i>Ad n° 5. — L'écart entre les droits du riz mondé et du riz brut ne dépassera en aucun cas dinars 2.50 les 100 kg.</i>	100 kg.	6.50
ex 7	Légumes et autres plantes potagères, frais: ex 1) Choux pommes, choux fleurs, haricots, fèves et petits pois verts, pastèques et melons, asperges, tomates, céleris, arichauts, aulx 2) oignons. 3) pommes de terre	Id. Id. Id.	4.50 5 — 3 —
ex 9 2)	Conserve de tomates, en fûts et autres récipients semblables	Id.	12 —
ex 11	Raisins frais: 1) de table: a) en caisses pesant jusqu'à 5 kg. b) en caisses pesant plus de 5 kg.	Id. Id.	6 — 6 —
ex 16	Noisettes: 1) en coque 2) sans coque	Id. Id.	10 — 14 —
17	Citrons, oranges, oranges amères (vertes ou jaunes), avec ou sans écorce: 1) frais	—	exempts
ex 19	Amandes: ex 1) mûres, avec ou sans coque	100 kg.	12 —

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 MARZO 1907

Numéro du tarif général italien	DENOMINATION DES MARCHANDISES	Unités	Droits Dinars
ex 20	Figues: ex 2) sèches: b) autrement emballées	100 kg.	8 —
ex 21	Olives sèches ou en saumure	Id.	8 —
ex 22	Caroubes, châtaignes, marrons et pignons	Id.	15 —
31-4)	Graines de trèfle, de toute espèce	—	exemptes
ex 76	Cuir et peaux: 1) d'animaux domestiques: a) bruts b) secs ou salés, passés à la chaux, avec ou sans poil	— —	exempt exempt
104-3)	Huile d'olive NOTES <i>ad</i> n. 104-3. — I. L'huile d'olive, destinée à des usages techniques, moyennant dénaturation, est admise en exemption de droit. II. Pour l'huile d'olive en récipients en fer blanc (<i>stagnoni</i>) pesant moins de 25 kg. le droit est augmenté de 10 <i>dinars</i> .	100 kg.	18 —
ex 115-1a)	Vin de Marsala et vermouth, contenant jusqu'à 18 pour cent d'alcool, en fûts <i>Ad</i> n. 115. — La surtaxe à laquelle sont assujettis à leur importation en Serbie les vins en fûts contenant plus de 12 pour cent d'alcool ne sera perçue, pour les vins italiens, que sur la quantité d'alcool excédant 14 degrés. Les vins italiens d'une force alcoolique ne dépassant pas les 14 degrés seront par conséquent soumis au paiement du seul droit de douane qui serait applicable aux vins en fûts les plus favorisés, d'une autre provenance quelconque.	Id.	25 —
ex 145	Olives en récipients hermétiquement fermés	Id.	30 —
ex 145	Conserve de tomates en récipients hermétiquement fermés	Id.	20 —
186	Savons ordinaires et savons pour usages industriels, durs, ou mous, en caisses, fûts, etc., en pains, tablettes, bâtons, etc. même avec des empreintes ou modelés	Id.	20 —
ex 197	Soufre: 1) brut, non épuré 2) épuré et fleur de soufre. :	— 100 kg.	exempt 1 —

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 MARZO 1907

Numéro du tarif général italien	DÉNOMINATION DES MARCHANDISES	Unités	Droits Dinars
273	Ouates de coton:		
	1) cardées, mêmes collées	100 kg.	14 —
	2) hydrophiles et antiseptiques	Id.	40 —
ex 274	Fils de coton, simples:		
	1) jusqu'au n. 8 anglais:		
	a) écrus.	Id.	25 —
	b) blanchis.	Id.	30 —
	ex c) teints	Id.	35 —
	2) au-dessus du n. 8 jusqu'au n. 20:		
	a) écrus.	Id.	25 —
	b) blanchis.	Id.	30 —
	ex c) teints	Id.	35 —
	3) au-dessus du n. 20 jusqu'au n. 30:		
	a) écrus.	Id.	35 —
	b) blanchis.	Id.	40 —
	ex c) teints	Id.	45 —
ex 275	Fils de coton, à deux ou plusieurs bouts:		
	1) jusqu'au n. 8 anglais:		
	a) écrus.	Id.	30 —
	b) blanchis.	Id.	35 —
	ex c) teints	Id.	40 —
	2) au-dessus de n. 8 jusqu'au n. 20:		
	a) écrus.	Id.	30 —
	b) blanchis.	Id.	35 —
	ex c) teints	Id.	40 —

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 MARZO 1907

Numéro du tarif général italien	DÉNOMINATION DES MARCHANDISES	Unités	Droits Dinars
ex 275 (suite)	Fils de coton à deux ou plusieurs bouts (suite): 3) au-dessus du n. 20 jusqu'au n. 30: a) écrus. b) blanchis. ex c) teints	100 kg. Id. Id.	40 — 45 — 50 —
ex 277	Tissus de coton, unis: 1) pesant plus de 120 gr. par mètre carré, et contenant en chaîne et en trame dans un cm. carré: a) jusqu'à 50 fils b) au-dessus de 50 jusqu'à 80 fils c) au-dessus de 80 fils ex 2) pesant plus de 60 jusqu'à 120 gr. par mètre carré, et contenant en chaîne et en trame dans un cm. carré: a) jusqu'à 50 fils b) au-dessus de 50 jusqu'à 80 fils <i>Ad n° 277. — Les droits fixés au n° ex 277 sont applicables aux tissus écrus. Les tissus blanchis et mercerisés sont soumis à une surtaxe de 15 pour cent; les tissus teints, en couleurs, gaufrés ou imprimés, sont assujettis à une surtaxe de 20 pour cent.</i>	Id. Id. Id. Id. Id.	80 — 100 — 130 — 130 — 160 —
280	Bonneteries: 1) en pièce (à débiter au mètre). ex 2) en objets finis: bas et gants, en bonneterie pesant plus de 300 grammes le mètre carré: a) coupés et cousus b) façonnés — bas et gants, en bonneterie pesant jusqu'à 300 grammes le mètre carré: a) coupés et cousus b) façonnés. 3) non spécialement dénommées.	Id. Id. Id. Id. Id. Id.	150 — 150 — 180 — 200 — 250 — 150 —

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 MARZO 1907

Numéro du tarif général italien	DÉNOMINATION DES MARCHANDISES	Unités	Droits Dinars
ex 231	Autres tissus de laine, à l'exception de ceux spécialement dénommés:		
	2) pesant plus de 300 jusqu'à 700 gr. par mètre carré.	100 kg.	200 —
	3) pesant jusqu'à 300 gr. par mètre carré.	Id.	250 —
335	Tissus de soie, serrés:		
	1) de soie pure	Id.	1,500 —
	2) de mi-soie	Id.	450 —
	<i>Ad n° 335.</i> — Les tissus de soie pure (335-1) blanchis, teints ou imprimés sont soumis à une surtaxe de 10 pour cent.		
364	Chapeaux pour hommes, en feutre:		
	a) garnis	la pièce	1 —
	b) non garnis.	Id.	0.60
ex 366	Cloches en feutre pour chapeaux.	Id.	0.15
ex 367	Chapeaux de paille:		
	1) pour hommes:		
	a) garnis	Id.	0.90
	b) non garnis.	Id.	0.60
ex 467-1	Enveloppes, non imprimées:		
	b) autres	100 kg.	50 —
ex 469	Papier à lettres et enveloppes, à l'exception de ceux qui rentrent sous le n° 459 du tarif général, en boîtes de carton:		
	1) sans combinaison avec d'autres matières	Id.	50 —
ex 519	Perles en émail ou en verre (<i>conterie</i>), même simplement inflées sur des fils de matière textile pour en faciliter l'emballage et le transport:		
	1) blanches et colorées	Id.	35 —
	2) peintes, dorées, argentées.	Id.	60 —

(Modèle)

CARTE DE LÉGITIMATION

POUR

VOYAGEURS DE COMMERCE

pour l'année . . .

(ARMOIRIES)

N. de la Carte . . .

Valable pour l'Italie et la Serbie

PORTEUR :

(prénom et nom de famille)

Fait à le (jour, mois, année)

(Sceau)

(Autorité compétente)

Signature

Il est certifié que le porteur de la présente carte
 { possède un (désignation de la fabrique ou du commerce) à sous
 { la raison
 { est employé, comme voyageur de commerce, dans la maison
 { à qui y possède un (désignation de la fabrique ou du commerce).
 Le porteur de la présente carte désirant rechercher des commandes et
 faire des achats pour le compte de sa maison, ainsi que ^{de la maison suivante} ~~des maisons suivantes~~
 (désignation de la fabrique ou du commerce) à il est certifié, en outre, que
^{ladite maison est tenue} ~~lesdites maisons sont tenues~~ d'acquitter dans ce pays-ci les impôts légaux pour l'exer-
 cice de ^{leur} ~~son~~ commerce (industrie).

Signalement du porteur :

Age:

Taille:

Cheveux:

Signes particuliers:

Signature:

.

Avis.

Le porteur de la présente carte ne pourra rechercher des commandes ou faire
 des achats autrement qu'en voyageant et pour le compte ^{de la maison susmentionnée} ~~des maisons susmentionnées~~
 Il pourra avoir avec lui des échantillons, mais point de marchandises. Il se
 conformera, d'ailleurs, aux dispositions en vigueur dans chaque Etat.

Note. — Là où le modèle ci-dessus contient un double texte, le formulaire à employer
 pour l'expédition des cartes présentera l'espace nécessaire pour y insérer l'un ou l'autre des
 textes, suivant les circonstances du cas particulier.

PROCOLE FINAL.

Au moment de procéder à la signature du traité de commerce et de navigation conclu à la date de ce jour, entre l'Italie et la Serbie, les Plénipotentiaires soussignés ont fait les réserves et déclarations suivantes qui auront à former partie intégrante du traité même :

Ad Art. 10.

Les droits du nouveau tarif de douane de la Serbie comprenant l'impôt de l'*obrt*, qui jusqu'ici était perçu séparément desdits droits, cet impôt ne sera plus perçu, à l'avenir, sur les marchandises importées en Serbie de l'Italie.

Les marchandises qui sont produites ou fabriquées en Italie et non en Serbie, pourront être soumises au paiement de l'impôt dit *trocharina*, perçu au profit de l'Etat ou des communes, pourvu qu'elles y soient soumises au moment de la conclusion du présent traité, et que la mesure en vigueur n'en soit pas dépassée.

Les marchandises importées de l'Italie en Serbie pour lesquelles des réductions ou des consolidations de droits ont été stipulées dans le tarif conventionnel serbe, ne peuvent être assujetties en Serbie à aucun autre impôt interne de quelque nature que ce soit, perçu pour le compte de l'Etat, des communes ou des corporations.

Ad Art. 13.

Les dispositions du présent traité concernant l'application dans l'un des deux pays aux navires de l'autre et à leur cargaison, du traitement réservé aux navires nationaux et à leur cargaison, ou bien aux navires de la nation la plus favorisée et à leur cargaison ne dérogent en rien aux exceptions et aux exclusions établies à ce sujet et en matière de pêche par les lois et règlements actuellement en vigueur dans les deux pays.

Ad Art. 14.

A l'égard de la procédure dans le cas où l'arbitrage a lieu d'après les deux premiers alinéas de l'article 14, les Parties contractantes sont convenues de ce qui suit :

Au premier cas d'arbitrage, le tribunal arbitral

siégera dans le territoire de la Partie contractante défenderesse, au second cas dans le territoire de l'autre Partie contractante, et ainsi de suite alternativement dans l'un et dans l'autre territoire. La Partie, sur le territoire de laquelle siégera le tribunal désignera le lieu du siège. Elle aura la charge de fournir les locaux, les employés de bureau et le personnel de service, nécessaires pour le fonctionnement du tribunal.

Le tribunal sera présidé par le surarbitre. Les décisions seront prises à la majorité des voix.

Les Parties contractantes s'entendront, ou le cas échéant ou une fois pour toutes, sur la procédure du tribunal arbitral. A défaut d'une telle entente, la procédure sera réglée par le tribunal même. La procédure pourra se faire par écrit, si aucune des Parties contractantes ne souleve d'objections; dans ce cas on pourra se départir des dispositions de l'alinéa 1^{er} de cet article.

Pour la citation et l'audition des témoins et des experts, les autorités de chacune des Parties contractantes, sur la réquisition du tribunal arbitral à adresser au Gouvernement respectif, prêteront leur assistance de la même manière que sur les réquisitions des tribunaux civil du pays.

Les Parties contractantes s'entendront sur la répartition des frais, soit à l'occasion de chaque arbitrage, soit par une disposition applicable à tous les cas. A défaut d'entente, l'article 57 de la Convention de la Haye du 29 juillet 1899 sera appliqué.

Le présent protocole qui sera considéré comme approuvé et sanctionné par les Parties contractantes, sans autre ratification spéciale, par le seul fait de l'échange de ratifications du traité auquel il se rapporte, a été dressé, en double expédition, à Belgrade le 1/14 janvier 1907.

GUICCIOLI m. p.	RACHA MILOCHEVITCH m. p.
L. LUCIOLI m. p.	S. R. KOUKITCH m. p.
E. KOCH m. p.	

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo la parola, la discussione è chiusa e trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Approvazione del trattato di commercio stipulato fra l'Italia e la Romania il 5 dicembre 1906 » (N. 506).

PRESIDENTE. Segue ora all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Approvazione del trattato di commercio stipulato fra l'Italia e la Romania il 5 dicembre 1906 ».

Prego il senatore segretario, Melodia, di dar lettura di questo disegno di legge.

MELODIA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È data esecuzione al trattato di commercio, dogana e navigazione fra l'Italia e la Romania e all'annesso protocollo finale sottoscritti a Bucarest il 5 dicembre 1906, le cui ratificazioni sono state scambiate a Bucarest addi. . .

**Trattato di commercio, dogana e navigazione
 fra l'Italia e la Romania.**

Sa Majesté le Roi d'Italie et Sa Majesté le Roi de Roumanie, animés du désir de resserrer de plus en plus les relations commerciales et maritimes entre leurs Etats, ont résolu de conclure un traité de commerce, de douane et de navigation et ont nommé à cet effet pour leurs Plénipotentiaires, savoir :

SA MAJESTÉ LE ROI D'ITALIE :

Monsieur Emanuele Beccaria des marquis d'Incisa, Son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi de Roumanie ;

Monsieur Lodovico Lucioli, Directeur chef de division au Ministère des finances, et Monsieur Ernesto Koch, Chef de section au Ministère des affaires étrangères ;

SA MAJESTÉ LE ROI DE ROUMANIE :

Monsieur Jacques Lahovary, général de division, Son Ministre Secrétaire d'Etat au Département des affaires étrangères ;

lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. 1^{er}.

Il y aura pleine liberté de commerce et de navigation entre les deux Etats; les ressortissants de l'une des Parties contractantes ne seront pas soumis, à raison de leur commerce et de leur industrie, dans les ports, villes et autres lieux quelconques de l'autre Partie contractante, soit qu'ils s'y établissent, soit qu'ils y résident temporairement, à des droits, impôts, taxes ou patentes, sous quelque dénomination que ce soit, autres ni plus élevés que ceux qui sont ou seront perçus sur les nationaux et sur les ressortissants de la nation la plus favorisée, et les droits, privilèges, exemptions, immunités et autres faveurs quelconques dont jouiraient, en matière de commerce ou d'industrie, les ressortissants de l'une des Parties contractantes ou de la nation la plus favorisée seront communs à ceux de l'autre.

Il est entendu toutefois que la stipulation qui précède ne déroge en rien aux lois, ordonnances et règlements spéciaux en manière de police et de sûreté publique ou d'encouragement de l'industrie nationale, en vigueur dans chacun des deux Etats et applicables à tous les étrangers, ni à la réserve en faveur des nationaux quant à l'exercice de certains métiers ou professions, selon les lois des deux pays.

Art. 2.

Pour ce qui concerne le droit d'acquérir, de posséder ou d'aliéner toute espèce de propriété mobilière ou immobilière, les italiens en Roumanie et les roumains en Italie jouiront des droits des sujets de l'Etat le plus favorisé, sans être assujettis à des taxes, impôts ou charges, sous quelque dénomination que ce soit, autres ou plus élevés que ceux qui sont ou seront établis sur les nationaux.

Ils pourront, de même, exporter librement le produit de la vente de leur propriété et leurs biens en général, sans être tenus à payer des droits autres ou plus élevés que ceux que les nationaux auraient à acquitter en pareille circonstance.

Art. 3.

Les ressortissants de chacune des deux Parties contractantes seront exempts, sur le territoire de l'autre, de tout service militaire, soit dans

les armées de terre et de mer, soit dans les gardes ou milices nationales.

Ils seront également dispensés de toute fonction officielle obligatoire, judiciaire, administrative ou municipale, de toute réquisition ou prestation militaire, ainsi que des emprunts forcés et autres charges qui seraient imposés pour les besoins de la guerre ou par suite d'autres circonstances exceptionnelles. Seront toutefois exceptées les charges qui sont connexes à la possession ou à la location d'un bien-fonds, aussi bien que les prestations et les réquisitions militaires auxquelles les nationaux et les ressortissants de la nation la plus favorisée peuvent être appelés à se soumettre comme propriétaires, fermiers ou locataires d'immeubles.

Ils ne pourront être assujettis, ni quant à leurs personnes, ni quant à leurs biens meubles ou immeubles, à des obligations, restrictions, taxes et impôts autres que ceux auxquels seront assujettis les nationaux.

Art. 4.

Les négociants, fabricants et autres industriels qui prouvent, par l'exhibition d'une carte de légitimation industrielle, délivrée par les autorités de leur pays, que dans l'Etat où ils ont leur domicile, ils sont autorisés à exercer leur commerce ou industrie et qu'ils y acquittent les taxes et impôts légaux, auront le droit personnellement, ou par des voyageurs à leur service, de faire des achats dans les territoires de l'autre Partie contractante, chez des négociants ou dans les locaux de vente publics ou chez les personnes qui produisent ces marchandises. Ils pourront aussi prendre des commandes, même sur échantillons, chez les négociants ou autres personnes dans l'exploitation industrielle desquels les marchandises du genre offert trouvent leur emploi. Ni dans un cas ni dans l'autre, ils ne seront astreints à acquitter pour cela une taxe spéciale plus élevée que les nationaux ou les ressortissants de la nation la plus favorisée.

Les industriels (voyageurs de commerce) munis d'une carte de légitimation industrielle ont le droit d'avoir avec eux des échantillons, mais non des marchandises.

Les cartes de légitimation industrielle devront être établies conformément au modèle

ci-joint et rédigées en italien ou en roumain avec traduction en français.

Les Parties contractantes se donneront réciproquement connaissance des autorités chargées de délivrer les cartes de légitimation, ainsi que des dispositions auxquelles les voyageurs doivent se conformer dans l'exercice de leur commerce.

Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux industries ambulantes, non plus qu'au colportage et à la recherche des commandes chez des personnes n'exerçant ni commerce, ni industrie.

Les objets passibles d'un droit de douane qui seront importés comme échantillons par les voyageurs de commerce seront, de part et d'autre, admis en franchise de droits d'entrée et de sortie, à la condition que ces objets, sans avoir été vendus, soient réexportés dans un délai de douze mois et que l'identité des objets importés et réexportés ne soit pas douteuse.

La réexportation des échantillons devra être garantie à l'entrée, dans les deux pays, soit par le dépôt du montant des droits de douane respectifs, soit par cautionnement.

Les ressortissants de l'une des Parties contractantes se rendant aux foires ou marchés sur les territoires de l'autre, à l'effet d'y exercer leur commerce ou d'y débiter leurs produits, seront réciproquement traités comme les nationaux et ne seront pas soumis à des taxes plus élevées que celles perçues de ces derniers.

Art. 5.

Les Parties contractantes s'engagent à n'entraver nullement le commerce réciproque des deux pays par des prohibitions à l'importation, à l'exportation ou au transit.

Des exceptions à cette règle, en tant qu'elles soient applicables à tous les pays ou aux pays se trouvant dans des conditions identiques, ne pourront avoir lieu que:

- 1° dans des circonstances exceptionnelles par rapport aux provisions de guerre;
- 2° par des raisons de sûreté publique;
- 3° par égard à la police sanitaire et en vue de la protection des animaux ou des plantes utiles contre les maladies ou les insectes et parasites nuisibles;
- 4° en vue de l'application, aux marchan-

dises étrangères, des prohibitions ou restrictions arrêtées par des lois intérieures à l'égard de la production intérieure des marchandises similaires, ou de la vente ou du transport à l'intérieur des marchandises similaires de production nationale.

Art. 6

Quant au montant, à la garantie et à la perception des droits d'importation et d'exportation, ainsi que par rapport au transit, à la réexportation, à l'entreposage, aux droits locaux et aux formalités douanières, au transbordement des marchandises et, en général, pour tout ce qui se rapporte à l'exercice du commerce, de la navigation et de l'industrie, chacune des deux Parties contractantes s'engage à faire profiter l'autre de toute faveur, de tout privilège ou abaissement dans les tarifs, à l'importation ou à l'exportation des produits du sol et de l'industrie des deux pays, que l'une d'elles pourrait avoir accordé à une tierce Puissance. Aussi, toute faveur ou immunité concédée plus tard à une tierce Puissance, sera étendue immédiatement, sans conditions et par ce fait même, aux produits du sol et de l'industrie de l'autre Partie contractante.

Les dispositions qui précèdent ne s'appliqueront pas aux faveurs actuellement accordées ou qui pourraient être accordées ultérieurement à d'autres Etats limitrophes pour faciliter le trafic-frontière.

Art. 7.

Les produits du sol et de l'industrie de l'Italie qui seront importés en Roumanie et les produits du sol et de l'industrie de la Roumanie qui seront importés en Italie, destinés soit à la consommation, soit à l'entreposage, soit à la réexportation ou au transit, seront soumis au même traitement et ne seront passibles de droits ni plus élevés ni autres que les produits de la nation la plus favorisée sous ces rapports.

D'ailleurs les produits du sol et de l'industrie de la Roumanie, énumérés dans le tarif A, joint au présent traité, à leur importation en Italie, et les produits du sol et de l'industrie de l'Italie, énumérés dans le tarif B, joint au présent traité, à leur importation en Roumanie, ne seront assujettis à des droits d'entrée autres ni plus élevés que ceux inscrits dans lesdits tarifs.

Art. 8.

A l'exportation vers l'Italie il ne sera perçu en Roumanie, et à l'exportation vers la Roumanie il ne sera perçu en Italie, d'autres ni de plus hauts droits de sortie qu'à l'exportation des mêmes objets vers le pays le plus favorisé à cet égard. De même, toute autre faveur accordée par l'une des Parties contractantes à une tierce Puissance à l'égard de l'exportation sera immédiatement et sans conditions étendue à l'autre.

Art. 9.

Les marchandises de toute nature venant de l'un des deux Etats ou y allant, seront réciproquement exemptes dans l'autre de tout droit de transit, soit qu'elles transitent directement, soit que, pendant le transit, elles doivent être déchargées, déposées et rechargées.

Art. 10.

Les droits intérieurs, perçus pour le compte de l'Etat, des communes ou des corporations, qui grèvent ou grèveront la production, la fabrication ou la consommation d'un article dans le territoire d'une des Parties contractantes, ne frapperont, pour aucun motif, les produits de l'autre d'une manière plus forte ou plus gênante que les produits indigènes de même espèce ou, en absence de ceux-ci, que les produits de la nation la plus favorisée.

Les produits du sol et de l'industrie de l'un des deux pays, importés dans le territoire de l'autre et destinés à l'entreposage ou au transit, ne seront soumis à aucun droit interne.

Art. 11.

Les navires italiens et leur cargaison en Roumanie et réciproquement, les navires roumains et leur cargaison en Italie, à leur arrivée, soit directement du pays d'origine, soit d'un autre pays, et quel que soit le lieu de provenance ou la destination de leur cargaison, jouiront, sous tous les rapports, du même traitement que les navires nationaux et leur cargaison.

Tout privilège et toute franchise accordés, à cet égard, à une tierce Puissance par une des Parties contractantes seront accordés à l'instant même et sans conditions, à l'autre.

Toutefois, il est fait exception aux dispositions précédentes en ce qui concerne :

1^o les avantages dont les produits de la pêche nationale sont ou pourront être l'objet dans l'un ou dans l'autre des deux Etats;

2^o le cabotage, lequel continue à être régi par les lois qui sont ou seront en vigueur dans chacun des deux Etats. En tout cas, les navires italiens et roumains pourront passer d'un port de l'un des deux pays contractants dans un ou plusieurs ports du même pays, soit pour y déposer toute ou partie de leur cargaison apportée de l'étranger, soit pour y composer ou compléter leur chargement pour une destination étrangère.

Art. 12.

Aucun droit, taxe ou charge quelconque, pesant sous quelque dénomination que ce soit, sur la coque du navire, son pavillon ou sa cargaison, et perçu au nom ou au profit du Gouvernement, des fonctionnaires publics, des particuliers, des corporations ou établissements quelconques, ne sera imposé aux bâtiments de l'un des deux Etats dans les ports de l'autre, à leur arrivée, durant leur séjour et à leur sortie, qui ne serait également et dans les mêmes conditions imposé aux navires nationaux.

Art. 13.

En tout ce qui concerne le placement des navires, leur chargement et leur déchargement dans les ports, rades, hâvres ou bassins et, généralement pour toutes les formalités et dispositions quelconques auxquelles peuvent être soumis les navires de commerce, leurs équipages et leurs cargaisons, il ne sera accordé aux navires nationaux de l'un des deux Etats, aucun privilège ni aucune faveur qui ne le soit également aux navires de l'autre, la volonté des Parties contractantes étant que, sous ce rapport, les bâtiments italiens et les bâtiments roumains soient traités sur le pied d'une parfaite égalité et jouissent réciproquement des avantages accordés aux nationaux ou aux ressortissants de la nation la plus favorisée.

Art. 14.

Les navires italiens entrant dans un port de Roumanie et, réciproquement, les navires roumains entrant dans un port d'Italie, qui n'y viendraient que pour compléter leur chargement ou décharger une partie de leur cargaison, pourront, en se conformant toutefois aux lois et règlements des Etats respectifs, conserver à leur bord la partie de leur cargaison qui serait destinée à un autre port, soit du même pays, soit d'un autre, et la réexporter, sans être astreints à payer, pour cette dernière partie de leur cargaison, aucun droit, sauf ceux de surveillance, lesquels d'ailleurs ne pourront être perçus qu'au taux fixé pour la navigation nationale.

Art. 15.

Seront complètement affranchis de droits de tonnage et d'expédition, dans les ports de chacun des deux Etats :

1^o les navires qui, entrés sur lest de quelque lieu que ce soit, en repartiront sur lest;

2^o les navires qui, passant d'un port de l'un des deux Etats dans un ou plusieurs ports du même Etat, justifieront avoir acquitté déjà ces droits dans un autre port du même Etat;

3^o les navires qui, entrés avec un chargement dans un port, soit volontairement soit en relâche forcée, en sortiront sans avoir fait aucune opération de commerce.

En cas de relâche forcée, ne seront pas considérés comme opérations de commerce le débarquement et le rechargement des marchandises pour la réparation du navire, le transbordement sur un autre navire, en cas d'innavigabilité du premier, les dépenses nécessaires au ravitaillement des équipages et la vente des marchandises avariées, lorsque l'administration des douanes en aura donné l'autorisation.

Il est entendu que les stipulations de cet article ne regardent pas les droits sanitaires, dont la perception sera réglée d'après les législations respectives.

Art. 16.

En cas d'échouement ou de naufrage d'un navire de l'une des Parties contractantes sur les côtes ou rivages de l'autre, ce navire y jouira, tant pour le bâtiment que pour la car-

gaison, des faveurs et immunités que la législation de chacun des pays respectifs accorde à ses propres navires en pareille circonstance. Il sera prêté toute aide et assistance au capitaine et à l'équipage, tant pour leurs personnes que pour le navire et sa cargaison. Les opérations relatives au sauvetage auront lieu conformément aux lois du pays. Tout ce qui aura été sauvé du navire et de la cargaison, ou le produit de ces objets, s'ils ont été vendus, sera restitué aux propriétaires ou à leurs ayants-cause, et il ne sera payé de frais de sauvetage plus forts que ceux auxquels les nationaux seraient assujettis en pareils cas.

Les Parties contractantes conviennent, en outre, que les marchandises sauvées ne seront sujettes au paiement d'aucun droit de douane, à moins qu'on ne les destine à la consommation intérieure.

Art. 17.

La nationalité des bâtiments sera reconnue, de part et d'autre, d'après les lois et règlements particuliers à chaque Etat, au moyen des titres et patentes délivrés par les autorités compétentes.

Art. 18.

Si des contestations venaient à surgir entre les deux Parties contractantes au sujet de l'interprétation ou de l'application du présent traité, y compris les tarifs et le protocole final, ainsi que de toutes les questions concernant l'exercice du commerce entre les deux pays, et que l'une des Parties contractantes demande qu'elles soient soumises à la décision d'un tribunal arbitral, l'autre Partie devra y consentir, même pour la question préjudicielle de savoir si la contestation est de nature à être déférée au tribunal arbitral.

Le tribunal arbitral sera constitué pour chaque contestation, de manière que chacune des deux Parties ait à nommer, en qualité d'arbitre, un ressortissant d'une tierce Puissance amie.

Les Parties contractantes se réservent de s'accorder, en anticipation et pour une période de temps déterminée, sur la personne du troisième arbitre à désigner en cas de besoin.

La décision des arbitres aura force obligatoire.

Art. 19.

Le présent traité entrera en vigueur à une date à convenir entre les Gouvernements des deux Parties contractantes et qui ne dépassera pas le 1^{er}/14 avril 1907. A partir de la date de la mise en vigueur de ce traité, la convention commerciale conclue le 11/23 décembre 1892 entre l'Italie et la Roumanie cessera d'exercer ses effets.

Le présent traité restera exécutoire jusqu'au 18/31 décembre 1917. Dans le cas où aucune des deux Parties contractantes n'aurait notifié, douze mois avant l'échéance de ce terme, son intention d'en faire cesser les effets, il demeurera obligatoire jusqu'à l'expiration d'un an, à partir du jour où l'une ou l'autre des Parties contractantes l'aura dénoncé.

Art. 20.

Le présent traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Bucarest aussitôt que possible.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires l'ont signé et revêtu de leurs cachets.

Fait à Bucharest, le ^{22 novembre}/_{5 décembre} 1906.

(L. S.) E. DI BECCARIA.

(L. S.) Général J. LAHOVARY.

(L. S.) L. LUCIOLLI.

L. S.) E. KOCH.

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 MARZO 1907

TARIF A. — Droits à l'entrée en Italie.

Numéro du tarif général	DÉSIGNATION DES MARCHANDISES	Unités	Droits en liras en or
ex 3 a	Résidus de la distillation des huiles minérales . . .	la tonne	2 —
	<p>NOTE. — Sont admis au droit conventionnel de 2 liras la tonne les résidus de la distillation des huiles minérales satisfaisant à toutes les conditions suivantes:</p> <p>a) qu'ils soient visqueux et de couleur noirâtre;</p> <p>b) qu'ils aient un poids spécifique supérieur à 0.925 à la température de 15° du thermomètre centésimal;</p> <p>c) qu'il ne contiennent pas plus de 20 % (en volume) de produits distillant jusqu'à 310 C.; ces produits ayant un poids spécifique non inférieur à 0.885 à 15° C.;</p> <p>d) que leur point d'inflammabilité (déterminé avec l'appareil Martens-Pensky) ne soit pas inférieur à 100° C. ni supérieur à 150° C.;</p> <p>e) qu'ils contiennent, dans une proportion excédant 15 %, des matières goudroneuses ou résineuses précipitables par l'acide sulfurique concentré (66° Bé).</p>		
280	Blé ou froment	100 kg.	7.50
282	Avoine	id.	4 —
ex 284 b	Maïs, autre que blanc	id.	1.15
ex 284 b	Millet	id.	1.15
ex 284 b	Fèves, haricots, lentilles et pois, secs	id.	1.15

TARIF B. — Droits à l'entrée en Roumanie.

Le tarif général roumain mentionné dans le présent tarif est le tarif général actuellement en vigueur.

En tant que ce tarif fait dépendre le montant du droit à percevoir sur une certaine marchandise du montant du droit établi pour une autre marchandise et qu'il y a plusieurs taux, généraux ou conventionnels, du droit déterminant, on se basera, pour la fixation du droit dépendant, sur le moins élevé de ces différents taux applicable aux produits italiens à leur importation en Roumanie.

Numéro du tarif général	DÉSIGNATION DES MARCHANDISES	Unités	Droits en lei
64	Peaux tannées de brebis, bélier, agneau, chèvre, chevreau, dites chamois, maroquin, basane, sous n'importe quelle forme	100 kg.	140 —
81	Gants en peau de toute sorte, même fourrés ou doublés	1 kg.	9 —
ex 102	Tissus de laine, d'un poids au-dessous de 600 jusqu'à 400 grammes par mètre carré	100 kg.	175 —
ex 103	Tissus de laine, d'un poids au-dessous de 400 jusqu'à 200 grammes par mètre carré	id.	200 —
119	Cloches pour chapeaux en feutre fin, dont la laine et le poil fin, tel que de lièvre, lapin, chameau, forment la matière principale	id.	100 —
121	Chapeaux en feutres fin, dont la laine et le poil fin, tel que de lièvre, lapin, chameau, forment la matière principale	id.	600 —
	NOTE aux nos 153 à 161, 164 et 165. — Les fils, tissus, la bonneterie et la rubanerie de soie, mélangés avec toute autre matière textile, seront traités aux nos 153 à 161, 164 et 165 sans aucune réduction, en tant qu'ils contiennent 50 % ou plus de soie.		
168	Fils, tissus, bonneterie et rubanerie de toute matière textile, mélangés avec de la soie, la soie étant dans une proportion inférieure à 50 %	—	Droits des numéros 153 à 161, 164 à 166 avec une réduction de 50 %.
178	Riz décortiqué	100 kg.	7.50
ex 186	Pâtes dites d'Italie (macaroni, vermicelles et autres) .	id.	20 —
ex 222	Huile d'olive en barils, outres et récipients au-dessus de 15 kg.	id.	5 —
ex 223	Huile d'olive en récipients de 15 kg. et au-dessous .	id.	12 —

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 MARZO 1907

Numéro du tarif général	DÉSIGNATION DES MARCHANDISES	Unités	Droits
			en lei
ex 235	Citrons, oranges, oranges amères, mandarines . . .	100 kg.	0.50
ex 238	Amandes sans coque	id.	10 —
ex 240	Caroubes	id.	2 —
ex 240	Figues en chapelets	id.	1.50
ex 241	Noisettes	id.	5 —
268	Tanins non dénommés et extraits de toute matière ser- vant au tannage	id.	5 —
ex 297	Manches et bâtons pour ombrelles, non combinés avec des matières fines	id.	150 —
ex 316	Chapeaux de paille ou de copeaux, en bandes cousues, non blanchis, ni apprêtés, ni garnis	id.	900 —
ex 317	Chapeaux de paille ou de copeaux, en bandes cousues:		
	a) blanchis ou apprêtés, mais non garnis . . .	id.	1000 —
	b) garnis	id.	1100 —
333	Fils de coton à un seul bout, écrus, non teints . . .	id.	5 —
334	Les mêmes, blanchis	id.	8 —
335	Les mêmes, teints ou imprimés	id.	18 —
337	Fils de coton à deux ou plusieurs bouts, à simple torsion.	id.	Droits des fils simples dont ils sont composés, plus 8 lei.
338	Fils de coton à quatre ou plusieurs bouts, à torsion multiple.	id.	Droit des fils simples dont ils sont composés, plus 16 lei.
358	Tissus de coton de toute sorte, excepté ceux spéciale- ment dénommés, écrus, non teints, pesant au-dessus de 180 grammes par mètre carré:		
	a) ayant en chaîne et en trame cumulativement jusqu'à 35 fils par cm. carré	id.	55 —
	b) ayant 36 jusqu'à 55 fils par cm. carré . . .	id.	65 —
	c) ayant plus de 55 fils par cm. carré	id.	100 —
359	Tissus de coton de toute sorte, excepté ceux spéciale- ment dénommés, écrus, non teints, pesant de 180 à 100 grammes par mètre carré:		
	a) ayant jusqu'à 40 fils par cm. carré	id.	60 —
	b) ayant 51 jusqu'à 70 fils par cm. carré . . .	id.	75 —
	c) ayant plus de 70 fils par cm. carré	id.	120 —

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 MARZO 1907

Numéro du tarif général	DÉSIGNATION DES MARCHANDISES	Unités	Droits en lei
360.	Tissus de coton de toute sorte, excepté ceux spécialement dénommés, écrus, non teints, pesant de 100 à 70 grammes par mètre carré :	100 kg.	70 —
	a) ayant jusqu'à 50 fils par cm. carré	id.	90 —
	b) ayant 51 jusqu'à 80 fils par cm. carré	id.	130 —
	c) ayant plus de 80 fils par cm. carré.		
362	Tissus des numéros 358 à 361, blanchis	—	Droits des tissus écrus, augmentés de 20 %.
363	Les mêmes, teints en une seule couleur	—	Droits des tissus écrus, augmentés de 20 %.
364	Les mêmes, imprimés ou teints en deux ou plusieurs couleurs.	—	Droits des tissus écrus, augmentés de 20 %.
365	Organdi et canevas de coton, de tout poids, apprêtés .	100 kg.	80 —
ex 377	Etoffes à mailles de tous textiles végétaux, même mélangés ou combinés entre eux, écrues, non teintées :		
	a) pesant par mètre carré plus de 300 grammes.	id.	130 —
	b) pesant de 300 jusqu'à 150 grammes par mètre carré.	id.	160 —
378	Les mêmes, blanchies ou teintées.	id.	Droits des étoffes à mailles écrues, plus 20 lei.
ex 379	Bonneterie de tous textiles végétaux, même mélangés ou combinés entre eux, teints ou non :		
	b) bas et chaussettes	id.	215 —
383	Sacs de jute, confectionnés avec des tissus du n° 350 a)	id.	Droit du tissu, plus 1 lei.
ex 485	Dalles pour pavages et bordures pour trottoirs, en pierre lave, grossièrement équarries.	id.	0.40
ex 495	Marbre brut ou grossièrement équarri.	id.	0.75
ex 496	Marbre scié ou façonné grossièrement, mais non achevé ni ciselé.	id.	1.50
ex 497	Marbre équarri, prêt à être employé soit dans les constructions, soit dans d'autres ouvrages et objets, mais non poli, ni en plaques plus minces de 4 centimètres, ni en objets pesant moins de 5 kilogrammes et non compris au n° 501.	id.	4 —
ex 505	Corail ouvré, non monté.	1 kg.	5 —

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 MARZO 1907

Numéro du tarif général	DÉSIGNATION DES MARCHANDISES	Unités	Droits en <i>lei</i>
525	Faïence et majolique, blanches ou colorées d'une seule teinte, même avec dessins imprimés en relief. . .	100 kg.	15 —
ex 583	Plomb brut.	id.	0.50
ex 660	Tuyaux en plomb	id.	—
733	Soufre en canons ou en poudre	id.	0.50
ex 735	Moteurs à vapeur, gaz, pétrole et dérivés, air comprimé ou toute autre force motrice, excepté l'électricité, montés ou démontés, mais dont les organes font partie de la même pièce, pesant:		
	a) 100,000 kg. ou davantage	id.	6 —
	b) au-dessous de 100,000 jusqu' à 10,000 kg. . .	id.	7 —
	c) au-dessous de 10,000 jusqu' à 2,500 kg. . . .	id.	8 —
	d) au-dessous de 2,500 jusqu' à 500 kg.	id.	10 —
	e) moins de 500 kg.	id.	12 —
ex 833	Extrait colorants de bois, racines, écorces, feuilles . .	id.	5 —

(ANNEXE)

(Modèle)

CARTE DE LÉGITIMATION

POUR

VOYAGEURS DE COMMERCE

pour l'année . . .

(ARMOIRIES)

N. de la Carte . . .

Valable pour l'Italie et la Roumanie

PORTEUR:

(prénom et nom de famille)

Fait à le (jour, mois, année)

(Sceau)

(Autorité compétente)

Signature

Il est certifié que le porteur de la présente carte
 { possède un (désignation de la fabrique ou du commerce) à , sous
 { la raison
 { est employé, comme voyageur de commerce, dans la maison
 { à qui y possède un (désignation de la fabrique ou du commerce).

Le porteur de la présente carte désirant rechercher des commandes et
 faire des achats pour le compte de sa maison, ainsi que ^{de la maison suivante} _{des maisons suivantes} (désignation de la fabrique ou du commerce) à il est certifié, en outre, que
^{ladite maison est tenue} _{les dites maisons sont tenues} d'acquitter dans ce pays-ci les impôts légaux pour l'exercice de ^{son} _{leur} commerce (industrie).

Signalement du porteur:

Age:

Taille:

Cheveux:

Signes particuliers:

Signature:

.

Avis.

Le porteur de la présente carte ne pourra rechercher des commandes ou faire des achats autrement qu'en voyageant et pour le compte ^{de la maison susmentionnée} _{des maisons susmentionnées}
 Il pourra avoir avec lui des échantillons, mais point de marchandises. Il se conformera, d'ailleurs, aux dispositions en vigueur dans chaque Etat.

Note. — Là où le modèle ci-dessus contient un double texte, le formulaire à employer pour l'expédition des cartes, présentera l'espace nécessaire pour y insérer l'un ou l'autre des textes, suivant les circonstances du cas particulier.

PROTOCOLE FINAL

Au moment de procéder à la signature du traité de commerce, de douane et de navigation conclu à la date de ce jour, entre l'Italie et la Roumanie, les Plénipotentiaires soussignés ont fait les réserves et déclarations suivantes qui auront à former partie intégrante du traité même.

I. — *En ce qui concerne le texte du traité.**Ad Art. 3.*

Il est entendu que, s'il y a des doutes sur la nationalité d'un conscrit, celui-ci, avant que sa nationalité ne soit établie, ne pourra être contraint à se soumettre ni à des prestations militaires, ni surtout à la visite médicale requise pour la conscription.

Ad Art. 7.

Il est convenu que dans les cas des réclamations d'intéressés de l'un des deux Etats, demandant pour une marchandise le traitement selon le tarif conventionnel de l'autre Etat ou concernant l'interprétation des dispositions de ce tarif, une décision déjà émise par les autorités compétentes en dernière instance, ne pourra servir de motif à écarter toute possibilité de discussions ultérieures sur l'objet de la réclamation et n'empêchera pas, le cas échéant, une nouvelle décision de l'autorité en question, pourvu, toutefois, que la réclamation soit présentée, par voie diplomatique et avec appui de déclarations d'experts ou d'autre autorité compétente, dans un délai de six mois à partir du jour où la première décision aura été officiellement notifiée aux intéressés. La décision prise sur recours ne pourra viser que le cas en question, pour lequel elle sera sans appel. Toutefois, les Parties contractantes auront la faculté de provoquer, pour le cas en question et les cas futurs, une correcte interprétation ou application des stipulations du présent traité selon l'article 18.

Ad Art. 11 et 12.

Les navires italiens et les marchandises italiennes importées par voie d'eau, après avoir acquitté les droits d'entrée, ne seront soumis en

Roumanie à aucun droit additionnel ou à des taxes accessoires, si ce n'est les taxes établies dans le seul but d'améliorer les ports et de favoriser l'exécution de certains travaux publics, destinés à faciliter le chargement ou le déchargement des marchandises. Sous le rapport de ces taxes, du droit de quaiage, ainsi que sous tous les autres, les navires et les marchandises italiennes seront assimilés dans les ports roumains à ceux de la nation la plus favorisée.

Les marchandises italiennes entrant en Roumanie par voie de terre seront exemptes de tout droit additionnel.

Ad Art. 11 à 16.

Il sera permis aux compagnies de navigation et aux propriétaires de bateaux italiens, faisant un service régulier de transport, de louer, dans le rayon des ports, pour leurs bureaux, ateliers et magasins, des terrains, même appartenant à l'Etat, contre un prix convenable, lorsqu'il n'en aura pas besoin pour d'autres usages. Il reste entendu que lesdits magasins seront considérés comme entrepôts dès qu'ils répondront aux exigences légales.

Ad Art. 18.

A l'égard de la procédure dans le cas où l'arbitrage a lieu d'après l'article 18, les Parties contractantes sont convenues de ce qui suit :

Au premier cas d'arbitrage, le tribunal arbitral siégera dans le territoire de la Partie contractante défenderesse, au second cas dans le territoire de l'autre Partie contractante, et ainsi de suite alternativement dans l'un et dans l'autre territoire. La Partie, sur le territoire de laquelle siégera le tribunal, désignera le lieu du siège. Elle aura la charge de fournir les locaux, les employés de bureau et le personnel de service, nécessaires pour le fonctionnement du tribunal.

Le tribunal sera présidé par le surarbitre. Les décisions seront prises à la majorité de voix.

Les Parties contractantes s'entendront, ou le cas échéant ou une fois pour toutes, sur la procédure du tribunal arbitral. A défaut d'une telle entente, la procédure sera réglée par le tribunal même.

La procédure pourra se faire par écrit, si aucune des Parties contractantes ne soulève d'objection; dans ce cas, on pourra se départir des dispositions de l'alinéa 1^{er} de cet article.

Pour la citation et l'audition des témoins et des experts, les autorités de chacune de Parties contractantes, sur la réquisition du tribunal arbitral à adresser au Gouvernement respectif, prêteront leur assistance de la même manière que sur les réquisitions des tribunaux civils du pays.

Les Parties contractantes s'entendront sur la répartition des frais, soit à l'occasion de chaque arbitrage, soit par une disposition applicable à tous les cas. A défaut d'entente, l'article 57 de la convention de la Haye du 29 juillet 1899 sera appliqué.

II. — *En ce qui concerne le tarif A.*
(Droits à l'entrée en Italie).

Ad N. ex 8 a. — Il est entendu que les résidus de la distillation des huiles minérales, admis au droit conventionnel de 2 livres la tonne, sont exempts du droit de statistique.

III. — *En ce qui concerne le tarif B.*
(Droits à l'entrée en Roumanie).

Ad N. 222. — En présence des règles spéciales en vigueur en Roumanie pour le dédouanement des huiles d'olive à leur entrée dans le territoire du Royaume, dans le but de constater qu'elles ne sont pas mêlées avec d'autres huiles, il est convenu que seront reconnus en Roumanie les certificats d'analyse délivrés par les Instituts scientifiques du Royaume d'Italie, qui y seront autorisés d'après les accords à prendre à ce sujet entre les Gouvernements des deux Parties contractantes.

Les huiles qui seront accompagnées par les certificats dont il s'agit ne seront pas soumises à de nouvelles analyses, pourvu qu'il résulte desdits certificats que l'analyse a été faite en Italie d'après les règles établies d'un commun accord entre les deux Gouvernements.

Cette disposition ne porte toutefois aucun préjudice au droit réservé aux autorités roumaines de vérifier de leur côté, en cas de doute, l'analyse des huiles importées avec les certificats.

Ad N. 268. Le droit de 5 lei les 100 kg. fixé pour les tanins non dénommés et les extraits de toute matière servant au tannage, ne sera appliqué qu'à partir du 1-14 septembre 1908.

Le présent protocole, qui sera considéré comme approuvé et sanctionné par les Parties contractantes, sans autre ratification spéciale, par le seul fait de l'échange des ratifications du traité auquel il se rapporte, a été dressé, en double expédition, à Bucarest, le ^{22 novembre}/_{5 décembre} 1906.

(L. S.) E. DI BECCARIA (L. S.) Général LAHOVARY.
(L. S.) L. LUCIOLLI
(L. S.) E. KOCH

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione, e trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, si voterà poi a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Approvazione del trattato di commercio e di amicizia fra l'Italia ed Etiopia firmato ad Addis-Abeba il 21 luglio 1906 » (N. 507).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca da ultimo la discussione del disegno di legge: « Approvazione del trattato di commercio e di amicizia fra l'Italia e l'Etiopia firmato ad Addis-Abeba il 31 luglio 1906 ».

Prego il senatore, segretario, Melodia di dar lettura di questo disegno di legge.

MELODIA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data al trattato di commercio e di amicizia fra l'Italia e l'Etiopia, firmato a Addis Abeba il 21 luglio 1906.

Trattato di commercio e di amicizia
fra l'Italia e l'Etiopia.

Addis Abeba, 21 luglio 1906.

Sua Maestà Vittorio Emanuele III, Re d'Italia
e Sua Maestà Menelik II, Re dei Re d'Etiopia,
guidati dal desiderio di rendere durevolmente

amichevoli i rapporti tra i due Stati e di facilitare il movimento commerciale tra i nazionali rispettivi, hanno convenuto, a tale scopo, di concludere un trattato.

Ed in conformità, Sua Maestà il Re d'Italia per mezzo del suo ministro plenipotenziario commendatore Federico Ciccodicola, e Sua Maestà l'Imperatore Menelik, agendo in nome proprio come Re dei Re d'Etiopia, hanno concordato le seguenti disposizioni, alle quali intendono vincolare se stessi come i loro eredi e successori.

I.

I nazionali protetti di ciascuno degli Stati contraenti godranno nei territori dell'altro Stato piena libertà di soggiornare, di viaggiare e di esercitare il commercio e l'industria.

II.

Ciascuno degli Stati contraenti garantisce ai nazionali e protetti dell'altro Stato, i quali soggiornano nel suo territorio, la sicurezza della persona e della proprietà.

III.

Ciascuno degli Stati contraenti accorda ai nazionali e protetti dell'altro Stato tutti i diritti vantaggi e privilegi che sono stati o verranno in avvenire concessi ai nazionali di un terzo Stato, specialmente anche riguardo ai dazi doganali, alle imposte ed alla giurisdizione. Pei traffici d'importazione e di esportazione, per qualunque strada in Etiopia, sarà pagata la dogana in un solo posto.

IV.

I nazionali del Regno d'Italia ed i protetti avranno il diritto di servirsi delle linee telegrafiche, delle istituzioni postali, e di tutti gli altri mezzi di traffico esistenti in Abissinia alle stesse condizioni ed alle stesse tasse che gli indigeni od i nazionali di un terzo Stato.

V.

Ciascuna delle due parti contraenti potrà di comune accordo inviare rappresentanti accreditati nel territorio dell'altra; questi risiederanno nei luoghi ove interessi commerciali o di altra specie faranno apparire necessaria e desiderabile la loro presenza, e nel Tigrè risiederà uno a Macallè.

VI.

Il presente trattato rimarrà in vigore per tre anni a datare dal giorno della sua andata in esecuzione. Se nè l'una, nè l'altra delle due parti annuncerà, mediante dichiarazione ufficiale, dodici mesi prima della decorrenza di questo termine, la sua intenzione di porre fine all'efficacia del trattato, questo rimarrà in vigore per un altro anno e così durerà fino allo scadere di un anno dal giorno in cui la summenzionata denuncia avrà avuto luogo.

Il presente trattato entrerà in vigore un mese dopo la data nella quale la ratifica a mezzo del Governo d'Italia sarà stata comunicata a Sua Maestà l'Imperatore d'Etiopia.

In fede di che, Sua Maestà Menelik II, Re dei Re d'Etiopia, in nome del suo Impero, ed il ministro plenipotenziario comm. Federico Ciccodicola per Sua Maestà il Re d'Italia, hanno firmato questo trattato in due esemplari di eguale tenore in lingua italiana ed amarica, e vi hanno apposto i loro sigilli.

(L. S.) FEDERICO CICCODICOLA.

(Sigillo dell'Imperatore Menelik).

Ratificato da S. M. il Re d'Italia l'8 ottobre 1906

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la discussione è chiusa, e trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, si voterà poi a scrutinio segreto.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione sui seguenti disegni di legge:

Diminuzione del dazio sul petrolio:

Senatori votanti	86
Favorevoli	82
Contrari	4

Il Senato approva.

Provvedimenti a favore dei militari del Corpo Reale equipaggi:

Senatori votanti	85
Favorevoli	81
Contrari	4

Il Senato approva.

Provvedimenti per l' Istituto di S. Spirito in Sassia e ospedali riuniti di Roma:

Senatori votanti	82
Favorevoli	73
Contrari	9

Il Senato approva.

Istituzione di un acquario nell' isola dei Ci-
clopi:

Senatori votanti	86
Favorevoli	74
Contrari	12

Il Senato approva.

Condizioni per il pagamento di sussidi di cui godono alcuni comuni dell' Umbria a vantaggio delle loro scuole medie:

Senatori votanti	86
Favorevoli	80
Contrari	6

Il Senato approva.

Modificazioni al ruolo organico del perso-
nale addetto al servizio geodinamico:

Senatori votanti	86
Favorevoli	79
Contrari	7

Il Senato approva.

Aumento della dotazione della Camera dei
deputati per l'esercizio finanziario 1906-907:

Senatori votanti	85
Favorevoli	74
Contrari	11

Il Senato approva.

Approvazione di eccedenze d' impegni e di maggiori assegnazioni, riguardanti Stati di previsione e conti consuntivi dei Ministeri delle finanze, della pubblica istruzione, dei lavori pubblici, della guerra, della marina, di agricoltura, industria e commercio, di grazia e giustizia e dei culti, dell' interno e della Camera dei deputati:

Senatori votanti	85
Favorevoli	78
Contrari	7

Il Senato approva.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procederà ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi approvati per alzata e seduta.

Prego il senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*. Procede all' appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto testè avvenuta e prego i senatori segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Graduale avocazione allo Stato delle spese di cui all' art. 272 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con Regio decreto 10 febbraio 1889, n. 5921 e integrazione provvisoria nelle deficienze nei bilanci dei comuni del Mezzogiorno continentale, della Sicilia e della Sardegna, causate dalla applicazione della legge 15 luglio 1906, n. 383:

Senatori votanti	81
Favorevoli	77
Contrari	4

Il Senato approva.

Ampliamento e miglioramento dei servizi postali telegrafici e telefonici:

Senatori votanti	81
Favorevoli	75
Contrari	6

Il Senato approva.

Tombola telegrafica a favore dell'ospedale civile di Ostuni:

Senatori votanti	80
Favorevoli	43
Contrari	37

Il Senato approva.

LEGISLATURA XXII — 1ª SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 MARZO 1907

Tombola telegrafica a favore della società « Pro Infantia » di Roma e dell'ospedale di Pesaro:

Senatori votanti	80
Favorevoli	44
Contrari	36

Il Senato approva.

Trattato di commercio e navigazione, stipulato tra l'Italia e la Serbia il 14 gennaio 1907:

Senatori votanti	78
Favorevoli	70
Contrari	8

Il Senato approva.

Approvazione del trattato di commercio stipulato tra l'Italia e la Romania il 5 dicembre 1906:

Senatori votanti	74
Favorevoli	67
Contrari	7

Il Senato approva.

Approvazione del trattato di commercio e di amicizia tra l'Italia ed Etiopia firmato ad Addis Abeda il 21 luglio 1906:

Senatori votanti	78
Favorevoli	69
Contrari	9

Il Senato approva.

Essendo esaurito l'ordine del giorno, i signori senatori saranno convocati a domicilio.

La seduta è sciolta (ore 18.30).

Licenziato per la stampa il 27 marzo 1907 (ore 12).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.



CLXXVII

TORNATA DEL 24 APRILE 1907

Presidenza del Presidente CANONICO.

Sommario. — *Sunto di petizioni ed elenco di omaggi — Comunicazioni — Commemorazione dei senatori Sanseverino Vimercati e Caselli — Il ministro di grazia e giustizia e dei culti si associa in nome del Governo — Sorteggio degli Uffici — Annunzio di un'interpellanza del senatore De Cristoforis ai ministri dell'interno e di grazia e giustizia e dei culti — Comunicazioni del Governo — Discussione del disegno di legge: « Modificazioni all'art. 3, n. 5, della legge 15 dicembre 1875, n. 2837, che istituisce due Sezioni temporanee di Corte di cassazione in Roma » (N. 400) — Parlano nella discussione generale i senatori De Marinis, dell'Ufficio centrale, Borgnini, Pinelli che propone un ordine del giorno sospensivo, Pagano, relatore, ed il ministro di grazia e giustizia e dei culti — Il senatore Pinelli ritira il suo ordine del giorno, sostituendolo con altro, che non è accettato dal ministro di grazia e giustizia e dei culti — Dopo dichiarazioni del senatore Pagano, relatore, ed osservazioni del senatore Pierantoni, il senatore Pinelli ritira il suo ordine del giorno, e il Senato approva la proposta del ministro di rinviare il disegno di legge all'Ufficio centrale.*

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno ed i ministri di grazia e giustizia e dei culti, delle finanze, della marina, dell'agricoltura, industria e commercio ed il ministro della guerra.

MELODIA, *segretario*, dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.

Sunto di petizioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Melodia di dar lettura del sunto delle petizioni pervenute al Senato.

MELODIA, *segretario*, legge:

N. 311 e 312. La Giunta municipale di Marsiconuovo (Potenza) con due separate petizioni, esprime voti per la costruzione di un tronco ferroviario che congiunga le stazioni di Brienza

e Rito e per l'approvazione del disegno di legge sul « Riordinamento delle giurisdizioni ».

N. 313. Il sindaco di Catanzaro esprime voti per una riforma dell'art. 18 del disegno di legge sull'« Ordinamento del notariato e degli archivi notarili ».

N. 314. Le signore Matilde Guarrella e Pierina Consoli, da Modica, esprimono voti per alcune modifiche al disegno di legge « Provvedimenti a favore dell'ospedale civile di Palermo e riforme di lasciti esistenti in Sicilia » (435).

N. 315. Il signor Cipriani Luigi da Terlizzi (Bari) invoca un provvedimento a suo favore.

N. 316. Il presidente del R. Comitato agrario del circondario di Siena trasmette un ordine del giorno del Consiglio direttivo, nel quale si fanno voti perchè il Senato non prenda in considerazione la proposta di legge d'iniziativa del senatore Conti sull'« Assicurazione obbligatoria dei contadini per gli infortuni sul lavoro ».

N. 317. Il Consiglio comunale di Sala Consilina (Salerno) esprime voti perchè il disegno di legge sull' « Ordinamento del notariato » ecc. venga emendato nel senso che tutti gli archivi notarili distrettuali, ora esistenti, siano conservati.

N. 318. Con petizione anonima a stampa ed a firma « I danneggiati dal terremoto del 1905 nella provincia di Messina » si chiede al Senato che i comuni di detta provincia di Messina vengano equiparati a quelli delle Calabrie, nella concessione dei mutui ipotecari di cui alla legge 25 giugno 1906, n. 255.

N. 319. La Giunta municipale di Favara (Girgenti) esprime voti per la sollecita approvazione del disegno di legge « Riordinamento delle giurisdizioni ».

N. 320. I Consigli comunali di Calvanico (Salerno), Riposto (Catania) e Lentella (Chieti) esprimono voti per l'avocazione della scuola primaria allo Stato.

N. 321. Il sindaco di Cefalù (Palermo) trasmette un ordine del giorno votato il 7 aprile 1907 dall'assemblea dei sindaci di quel circondario, nel quale si fanno voti per l'avocazione della scuola primaria allo Stato e s'invocano altri provvedimenti a favore del circondario stesso.

Elenco di omaggi.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Melodia di dar lettura dell'elenco di omaggi fatti al Senato.

MELODIA, segretario, legge:

Il presidente dell'Accademia Pontoniana, Napoli: *Atti di quell'Accademia per l'anno 1907* (vol. XXXVI).

Il presidente del III^o Congresso pellagrologico italiano, Milano: *Atti di quel III^o Congresso* (gennaio 1907).

Il presidente del Regio Istituto di scienze sociali « Cesare Alfieri », Firenze: *Classi e comuni rurali nel medio evo italiano*. Saggio di Storia economica e giuridica.

La Direzione del Museo di etnografia italiana, Firenze: *Sulla raccolta di materiali per la etnografia italiana*.

L'onorevole senatore Filippo Mariotti, Roma: *Contributo alla serie dei Potestà di Tolentino*.

L'onorevole senatore C. F. Gabba, Pisa: *Introduzione al diritto civile internazionale italiano* (fasc. 1^o).

L'onorevole senatore Giovanni Capellini, Bologna:

1^o *Sulla data precisa della scoperta dei minuti foraminiferi e sulla prima applicazione del microscopio all'analisi meccanica delle rocce* per Iacopo Bartolomeo Beccari;

2^o *Balene fossili toscane*;

3^o *Di un uovo di Aepyornis nel Museo di Storia naturale di Lione e di altre uova od ossa fossili dello stesso uccello raccolte a Madagascar nell'ultimo decennio del secolo XIX*;

4^o *Balenottera miocenica del monte Titano, Repubblica di S. Marino*;

5^o *Aperçu historique du Congrès international d'antropologie et d'archéologie préhistorique*;

6^o *Le piastre marginali della Protospargis Veronensis*.

Il signor Raffaele Santarelli, Ancona: *Le Società anonime e le anonime Cooperative nei riguardi della legge commerciale della vigilanza governativa e delle ispezioni*.

L'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio, Roma: *Provvedimenti a favore della Calabria* (legge 25 giugno 1906, n. 255 e regolamento).

Il procuratore generale della Corte d'appello di Napoli: *Relazione-statistica dei lavori compiuti nel distretto di quella Corte di appello nell'anno 1906*.

Il presidente della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, Milano: *La beneficenza di quella Cassa di risparmio dell'anno 1906*.

L'onorevole ministro degli affari esteri, Roma: *Trattati, convenzioni, accordi, protocolli ed altri documenti relativi all'Africa* (1825-1906, vol. 1^o, 2^o e 3^o).

Il direttore generale del Banco di Napoli: *Relazione di quel Consiglio d'amministrazione sulla gestione del 1906*.

L'onorevole ministro della guerra, Roma: *Relazione medico-statistica delle condizioni sanitarie del Regio esercito nell'anno 1903*.

Il presidente della Deputazione provinciale di Siracusa: *Atti di quel Consiglio provinciale per la sessione ordinaria e straordinaria 1905 e 1907*.

Il signor Leopoldo A. Ferretti, Roma:

1° *Progetto di una Darsena sussidiaria al porto di Ancona;*

2° *Supplemento al progetto di una Darsena sussidiaria al porto di Ancona.*

Il presidente del pio ricovero Martinez, Genova: *Conto morale* di quel pio istituto per l'esercizio 1905.

Il presidente della Deputazione provinciale di Ascoli Piceno: *Atti* di quel Consiglio provinciale per l'anno 1905.

Il presidente della Compagnia Reale delle ferrovie sarde, Roma: *Relazione e bilancio* presentati da quel Consiglio d'amministrazione sull'esercizio 1906.

Il presidente della Deputazione provinciale di Ravenna: *Atti* di quel Consiglio provinciale per l'anno 1906.

Comunicazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Melodia di dar lettura di alcune comunicazioni pervenute dal Presidente della Corte dei conti.

MELODIA, segretario, legge:

« Roma, 17 aprile 1907.

« In esecuzione del disposto della legge 15 agosto 1867, n. 3853, il sottoscritto ha l'onore di trasmettere all'E. V. l'elenco delle registrazioni con riserva, eseguite dalla Corte dei conti, durante la seconda quindicina del mese di marzo 1907.

« Il Presidente
« DI BROGLIO ».

« Roma, 18 aprile 1907.

« In adempimento del disposto dalla legge 15 agosto 1867, n. 3853, il sottoscritto ha l'onore di partecipare a V. E. che nella prima quindicina del corrente aprile non è stata eseguita da questa Corte alcuna registrazione con riserva.

« Il Presidente
« DI BROGLIO ».

PRESIDENTE. Do atto al Presidente della Corte dei conti di queste comunicazioni.

Prego il senatore, segretario, Melodia di dar lettura di alcuni messaggi del Presidente del Consiglio.

MELODIA, segretario, legge:

« Roma, 25 marzo 1907.

« Mi onoro informare l'E. V. che Sua Maestà il Re, con decreto in data 24 corrente mese, ha incaricato di reggere per interim il Ministero delle finanze l'onorevole avv. prof. Angelo Majorana, deputato al Parlamento, ministro del tesoro.

« Con profonda osservanza.

« Il Presidente del Consiglio
« GIOLITTI ».

« Roma, 25 marzo 1907.

« Mi onoro informare l'E. V. che Sua Maestà il Re, con decreto in data 24 corrente mese, ha accettato le dimissioni dalla carica di sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia e culti rassegnate dall'onorevole avv. Gaspare Colosimo, deputato al Parlamento.

« Con profonda osservanza.

« Il Presidente del Consiglio
« GIOLITTI ».

« Roma, 20 aprile 1907.

« Mi onoro informare l'E. V. che Sua Maestà il Re, con decreti in data del 19 corrente mese, ha accettato le dimissioni dalla carica di ministro segretario di Stato per le finanze rassegnate dall'onorevole avv. Fausto Massimini, deputato al Parlamento, ed ha nominato alla carica stessa l'onorevole avv. Pietro Lacava, deputato al Parlamento.

« Con profonda osservanza.

« Il Presidente del Consiglio
« GIOLITTI ».

« Roma, 20 aprile 1907.

« Mi onoro informare l'E. V. che Sua Maestà il Re, con decreto in data del 9 corrente mese, ha nominato sottosegretario di Stato per la Grazia, giustizia e culti l'onorevole avv. Marco Pozzo, deputato al Parlamento.

« Con profonda osservanza,

« Il Presidente del Consiglio
« GIOLITTI ».

« Roma, 23 aprile 1907.

« Mi onoro informare l'E. V. che con decreto d'oggi Sua Maestà il Re ha nominato sottose-

gretario di Stato per le finanze l'onor. avv. Vittorio Cottafavi, deputato al Parlamento.

« Con profonda osservanza,

« Il Presidente del Consiglio
« GIOLITTI ».

PRESIDENTE Partecipo al Senato che, già da tempo, l'onor. senatore Morandi mi aveva manifestato il desiderio di non far più parte della Commissione centrale per l'istruzione elementare nel Mezzogiorno e nelle Isole; naturalmente io lo pregai di desistere da tale intendimento. Egli però ha persistito nel suo proposito, ed ora mi scrive quanto appresso:

« Roma, 22 aprile 1907.

« Eccellenza,

« Ragioni indipendenti dalla mia volontà mi obbligano a dimettermi da componente la Commissione centrale per l'istruzione elementare nel Mezzogiorno e nelle Isole.

« Grato agli onorevoli colleghi della fiducia che avevano riposta in me, prego V. E. di comunicare loro questa mia risoluzione; e la prego insieme di credermi

« Suo Dev.mo
« LUIGI MORANDI ».

Dopo ciò, al Senato non rimane che prender atto delle dimissioni del senatore Morandi.

In altra seduta si procederà poi alla nomina di un nuovo commissario, a complemento della Commissione centrale per l'istruzione elementare nel Mezzogiorno e nelle Isole.

Commemorazioni dei senatori Sanseverino Vimercati ed Enrico Caselli.

PRESIDENTE. Signori Senatori!

Il 31 marzo 1907 morì a Milano, dove era nato il 28 gennaio 1836, il senatore Alfonso Sanseverino Vimercati.

Non degenerare dal padre senatore Faustino, più pregevole ancora della nobiltà dei natali fu in lui l'operosa nobiltà della vita, consacrata tutta quanta al servizio della patria.

Laureatosi ingegnere, militò come distinto ufficiale d'artiglieria nelle guerre dell'indipendenza.

Fra i più notevoli cittadini lombardi, fu ben presto chiamato ad alti uffici. Noterò solo

quello di assessore del municipio di Milano, e di presidente della Cassa di risparmio; nella quale carica succedette al conte Porro.

Prefetto di Napoli in un periodo non facile, con l'equilibrato suo ingegno, con la fermezza del carattere, con la signorile amabilità dei modi, resse degnamente quell'ufficio, acquistandosi la stima e l'affetto di tutti.

Nominato senatore il 15 febbraio 1880, fu meno assiduo alle nostre sedute di quanto avrebbe desiderato, trattenuto com'era a Milano dalle molteplici cure di importanti Istituti finanziari e commerciali, di cui era a capo; fra gli altri della Società che si assunse l'impresa del Benadir.

Egli non aveva mai un istante di posa; ma sapeva serbare nel disbrigo di numerosi affari la più grande calma e serenità di criterio: onde è che l'opera sua riesciva in tal modo solerte e proficua.

È un'altra benemerita figura che scompare lasciando cordiale rimpianto nel paese, e ricordo carissimo in quanti lo conobbero da vicino. (*Bene*).

Pochi giorni dopo, si spense a Roma, il corrente aprile, un altro nostro collega, il senatore Enrico Caselli.

Nato a Napoli il 23 settembre 1833, rivolses tutta l'attività sua agli studi giuridici, e percorse la carriera giudiziaria. Giudice dapprima al tribunale di Chieti, poi sostituto procuratore del Re a Napoli, procuratore del Re a S. Germano, a Campobasso, consigliere d'appello a Potenza e a Trani, presidente del tribunale di Cassino, poi di nuovo consigliere d'appello a Napoli, presidente di Sezione della Corte d'appello di Catanzaro, indi consigliere ed infine presidente di Sezione alla Corte di cassazione di Roma — il Caselli mostrò sempre in tutti questi uffici una grande alacrità e diligenza, una profonda conoscenza del diritto civile ed un retto criterio giuridico.

Le cure del suo ufficio non gli permisero di frequentare molto il Senato, dove fu chiamato a sedere il 17 novembre 1898.

La perdita immatura dell'egregio nostro collega priva la magistratura di un ottimo elemento, e lascia la famiglia nel lutto, al quale di gran cuore il Senato si associa. (*Benissimo*).

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Mi associo a nome del Governo alle nobili parole dette dal nostro illustre Presidente alla memoria degli onorevoli senatori, di cui l'alto Consesso rimpiange la recente perdita, del conte di Sanseverino e di Enrico Caselli.

Mi si consenta particolarmente di rivolgere alla memoria di questo insigne magistrato un saluto doloroso e riverente. Se anche altri titoli egli non avesse all'ammirazione nostra ed al nostro attuale rimpianto, questo solo basterebbe ricordare: una vita operosa e vigile di dignità dedicata all'Amministrazione della giustizia. Egli era uno degli ultimi, per tempo non per valore, uno degli ultimi campioni di quella scuola giuridica napoletana, veramente magnifica palestra, in cui si addestrarono nobili ingegni, che restano tuttora gloria del diritto e della magistratura italiana. Da questa scuola egli trasse quella cultura profondamente assimilata, che non fa soltanto l'erudito ma altresì il sapiente. Comune agli insigni suoi compagni di quella scuola egli ebbe quella alacrità, quella flessibilità, quella facilità, quella forza di penetrazione nelle questioni giuridiche, che sono le più alti doti del giurista e ci sia lecito di dirlo con fierezza nazionale, le vere caratteristiche d'oro del giurista italiano. Vada giustamente il saluto di riverenza, che oggi il Senato gli rivolge per mezzo del suo Presidente; vada a lui il saluto della gratitudine della magistratura italiana, di cui in questo momento io sono sicuro di interpretare il sentimento unanime.

Sorteggio degli Uffici.

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca: Sorteggio degli Uffici.

Prego l'onor. senatore, segretario, Taverna di procedere al sorteggio degli Uffici.

TAVERNA, *segretario*, procede al sorteggio ed alla proclamazione degli Uffici, che risultano così costituiti:

UFFICIO I.

S. A. R. il Principe V. E. di Savoia-Aosta
Amato-Pojero
Astengo

Bertini
Borgatta
Brusa
Cadenazzi
Calabria
Capellini
Cardona
Carnazza-Amari
Caruso
Casana
Cavalli
Cerruti Valentino
Chigi-Zondadari
Cognata
Coletti
Colonna Fabrizio
Compagna Francesco
Compagna Pietro
De Cesare
De Cupis
De Marinis
De Sonnaz
Di Broglio
Di Marzo
Di Prampero
Di Sambuy
Di San Giuliano
Di Terranova Pignatelli
D'Oncieu de la Batie
Doria Giacomo
Driquet
Faldella
Farina
Finali
Fiocca
Frigerio
Frola
Gattini
Ginistrelli
Giorgi
Grocco
Guerrieri-Gonzaga
Guiccioli
Levi
Lucchini
Majnoni d'Intignano
Mangiagalli
Maragliano
Martuscelli
Mazzolani
Mirri

Morra
Pacinotti
Palberti
Papadopoli
Ponza di San Martino
Prinetti
Quigini Puliga
Rossi Giovanni
San Martino
Speroni
Tolomei
Torrighiani
Trincherà
Visconti-Venosta
Vischi

UFFICIO II.

S. A. R. il Principe Ferdinando

Aporti
Atenolfi
Aventi
Badini
Baldissera
Balestra
Barracco Giovanni
Barracco Roberto
Besozzi
Bettoni
Bodio
Boncompagni-Ludovisi
Borgnini
Caetani
Calenda
Caracciolo di Castagneta
Carutti
Cerruti Alberto
Colocci
Colonna Prospero
Contarini
Cruciani Alibrandi
D'Adda
De La Penne
Del Giudice
Del Mayno
De Seta
Di Collobiano
Di Revel Ignazio
Doria Ambrogio
D' Ovidio Enrico
Fabrizi

Fava
Ferro Luzi
Fogazzaro
Giorgini
Grassi-Pasini
Guala
Guglielmi
Inghilleri
Lorenzini
Manfrin
Mangili
Majelli
Mariotti Filippo
Massarucci
Nannarone
Oliveri
Parona
Paternò
Pellegrini
Pelloux Leone
Pelloux Luigi
Petrella
Piaggio
Pinelli
Primerano
Ricciuti
Ridolfi
Rossi Giuseppe
Sani
Senise Tommaso
Siacci
Sonnino
Tortarolo
Trotti
Valotti
Veronese

UFFICIO III.

S. A. R. il Principe Emanuele Filiberto

Adamoli
Albini
Annaratone
Arcoleo
Armò
Avarna
Bacci
Beltrami
Beltrani-Scalia
Bianchi
Biscaretti

Bonvicini
 Bordonaro
 Cadolini
 Cagnola
 Canevaro
 Caracciolo di Sarno
 Carta Mameli
 Cibrario
 Cittadella Vicodarzere
 Codronchi
 Colmayer
 Cordopatri
 Corsini
 Cucchi
 D'Ali
 D'Antona
 De Cristoforis
 De Larderel
 Del Zio
 De Mari
 Doria d'Eboli
 Doria Pamphili
 Figoli de Geneys
 Lanza
 Manassei
 Mantegazza
 Marazio
 Martelli
 Massabò
 Menafoglio
 Mezzanotte
 Monteverde
 Moscuza
 Mosso
 Nigra
 Pasolini-Zanelli
 Paternostro
 Peiroleri
 Pisa
 Plutino
 Ponti
 Ponzio Vaglia
 Rossi Girolamo
 Rossi Luigi
 Roux
 Schiaparelli
 Schupfer
 Serena
 Tasca-Lanza
 Taverna
 Tiepolo

Todaro
 Tournon
 Tranfo
 Vaccaj
 Zoppi
 Zumbini

UFFICIO IV.

S. A. R. il Principe Tomaso
 Aula
 Balenzano
 Blaserna
 Bonasi
 Borghese
 Buonamici
 Cannizzaro
 Cardarelli
 Carle
 Cavasola
 Chiesa
 Civelli
 Colombo
 Comparetti
 Cotti
 D'Arco
 Del Lungo
 De Siervo
 Di Camporeale
 Di Carpegna
 Di Casalotto
 Di Martino Girolamo
 Di Revel Genova
 Di Scalea
 Durante
 Ellero
 Facheris
 Faina Eugenio
 Faraggiana
 Fecia di Cossato
 Frescot
 Gabba
 Garroni
 Gherardini
 Golgi
 Gravina
 Greppi
 Guarneri
 Malvano
 Manfredi
 Martinelli

Masi
 Morandi
 Municchi
 Niccolini
 Odescalchi
 Pagano-Guarnaschelli
 Pansa
 Parpaglia
 Rattazzi
 Resti-Ferrari
 Ricotti
 Righi
 Rignon
 Ruffo Bagnara
 Saletta
 Scialoja
 Severi
 Tajani
 Tittoni
 Tommasini
 Treves
 Vacchelli
 Vidari
 Vigoni Giulio
 Villari
 Visocchi

UFFICIO V.

S. A. R. il Principe Luigi Amedeo
 Alfazio
 Arrivabene
 Baccelli
 Bassini
 Bava-Beccaris
 Bocconi
 Bombrini
 Boucompagni-Ottoboni
 Caldesi
 Camerini
 Candiani
 Carafa
 Caravaggio
 Carnazza Puglisi
 Cefaly
 Consiglio
 Conti
 D'Ancona
 D'Ayala Valva
 De Giovanni
 Delfico

De Martino Giacomo
 De Renzi
 Dini
 D'Ovidio Francesco
 Emo Capodilista
 Faina Zeffirino
 Fergola
 Lanzara
 Lioy
 Luciani
 Mariotti Giovanni
 Medici
 Melodia
 Mirabello
 Morin
 Morisani
 Oddone
 Orengo
 Palumbo
 Pasolini
 Patamia
 Pedotti
 Pessina
 Pierantoni
 Polvere
 Pullè
 Quarta
 Racagni
 Racioppi
 Riberi
 Riolo
 Rossi Angelo
 Sacchetti
 Saladini
 Santamaria-Nicolini
 Schininà di Sant'Elia
 Senise Carmine
 Sismondo
 Sormani-Moretti
 Spinola
 Strozzi
 Tassi
 Tornielli
 Viganò
 Vigoni Giuseppe
 Volterra

Annunzio d'interpellanza.

PRESIDENTE. È pervenuta al banco della Presidenza la seguente domanda d'interpellanza:

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 APRILE 1907

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro dell'interno ed il ministro di grazia e giustizia e dei culti per sapere:

a) se e come intendano proporre le modificazioni dello stato giuridico dei figli nati fuori di matrimonio, quali vennero replicatamente reclamate e promesse nel Parlamento italiano;

b) se e come intendano di modificare più efficacemente l'assistenza nei brefotrofi alla prole illegittima ».

« Sen. dott. DE CRISTOFORIS ».

Domando all'onor. Presidente del Consiglio ed al suo collega di grazia e giustizia e dei culti, se e quando intendano di rispondere a questa interpellanza.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno*. Dichiaro di accettare l'interpellanza dell'onor. senatore De Cristoforis, e mi rimetto al Senato per il giorno dello svolgimento. Per parte mia sono a disposizione del proponente e del Senato.

DE CRISTOFORIS. Allora si potrebbe svolgere anche domani.

PRESIDENTE. Se il Senato non ha difficoltà, lo svolgimento dell'interpellanza dell'onor. De Cristoforis sarà fissato per domani.

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno richiederebbe lo svolgimento di una proposta di legge d'iniziativa del senatore De Marinis per modificazioni ai capitoli 3 e 5 del titolo 5°, libro I, del Codice di procedura civile.

Però essendosi l'onor. De Marinis posto d'accordo con l'onor. Pagano-Guarnaschelli e col guardasigilli, se non vi sono opposizioni, lo svolgimento della proposta De Marinis si farà in altra tornata.

Resta così stabilito.

Comunicazioni del Governo.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ho l'onore di annunciare al Senato che S. M. il Re, con decreto 24 marzo scorso, ha incaricato di reggere l'*interim* del

Ministero delle finanze l'onorevole avv. Angelo Majorana, deputato al Parlamento, ministro del tesoro, ed ha accettato le dimissioni dalla carica di sottosegretario di Stato per il Ministero di grazia e giustizia e culti, presentate dall'avv. Gaspare Colosimo deputato al Parlamento.

Con successivo decreto 19 volgente mese ha accettato le dimissioni dell'onorevole Fausto Massimini, deputato al Parlamento, da ministro delle finanze ed ha nominato alla carica stessa l'onorevole deputato Pietro Lacava.

Con altro decreto Reale di pari data S. M. ha nominato sottosegretario per il Ministero di grazia e giustizia e culti, l'avv. Marco Pozzo, deputato al Parlamento, e finalmente, con decreto di ieri, ha nominato sottosegretario di Stato alle finanze, l'avv. Vittorio Cottafavi, deputato al Parlamento.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Presidente del Consiglio delle fatte comunicazioni.

Discussione del disegno di legge: « Modificazioni all'art. 3, n. 5 della legge 12 dicembre 1875, n. 2837, che istituiva due sezioni temporanee di Corte di cassazione in Roma » (N. 400).

PRESIDENTE. Ora, passeremo alla discussione del disegno di legge: « Modificazioni all'art. 3, n. 5, della legge 12 dicembre 1875, n. 2837, che istituiva due sezioni temporanee di Corte di cassazione di Roma ».

Prego il senatore, segretario, Melodia di dar lettura del disegno di legge:

MELODIA, *segretario*, legge:

Art. 1.

Il num. 5° dell'art. 3 della legge 12 dicembre 1875, n. 2837, è emendato nel seguente modo:

« 5° I ricorsi contro sentenze pronunziate, sia « pure tra privati soltanto, e che siano impugnate per violazione o falsa applicazione.

« a) . . . b) . . . come nel testo ».

Art. 2.

Per la trasmissione alla cancelleria della Cassazione di Roma dei ricorsi e controricorsi per questa legge devoluti alla competenza di essa, saranno osservate le disposizioni degli art. 5 e seguenti del Regio decreto 23 dicembre 1875, n. 2852.

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Ha facoltà di parlare il senatore De Marinis.

DE MARINIS. Nei lavori degli Uffici io non fui incondizionatamente favorevole al disegno di legge proposto. Con questo disegno di legge si propone che l'art. 3, n. 5 della legge del 1875 sia modificato nel senso che, cancellate le parole che si riferiscono alla presenza in giudizio della pubblica Amministrazione, siano sostituite le altre, con le quali si accenna alla giurisdizione speciale della Corte di cassazione di Roma anche quando il giudizio abbia luogo tra privati e privati.

Pare che il proponente la legge, l'onorevole amico senatore Pagano, ritenga che la legge del 1875, abbia voluto creare un privilegio in favore della pubblica Amministrazione.

Ora io credo per varie ragioni che questo non possa suppersi.

La legge del 1875 non fece che determinare *obbiettivamente* le ragioni che stabilivano una competenza speciale. Queste ragioni sono nella indicazione dei diritti del pubblico erario o dell'Amministrazione pubblica in genere, a proposito della materia tributaria e della applicazione delle leggi sull'asse ecclesiastico.

Se così è, il legislatore determinò la competenza secondo le norme generali, cioè con la obbiettività dei diritti ai quali si volle riferire, seguendo così la regola che la competenza non si determina che dall'oggetto della domanda; ma che effettivamente questo volle fare il legislatore del 1875, io lo ricavo da questo, che non c'era bisogno della determinazione della presenza della pubblica Amministrazione, allorché si trattava di parlare dei tributi e dell'applicazione della legge sull'asse ecclesiastico.

Così facendo quel legislatore non avrebbe fatto che seguire l'esempio della legge comune. Infatti il Codice di proc. civ., allorché ha voluto parlare della competenza intorno alla esazione dei tributi, senza nominare la pubblica Amministrazione si limitò ad escludere la competenza del giudice singolare creando quella esclusiva dei tribunali.

Un altro argomento si desume da ciò che volendo immaginare un giudizio o per tributi o per l'applicazione delle leggi sull'asse ecclesiastico tra privati è, io credo, impossibile.

I privati possono occuparsi dei *danni* e delle

rivalse, ma non mai possono tra loro discutere dell'applicabilità di leggi di tributi o di asse ecclesiastico.

Credo dunque che basta dire obbiettivamente che l'oggetto del giudizio si riferisca ai tributi o all'asse ecclesiastico perchè senza bisogno di ricorrere alla designazione della pubblica Amministrazione si possa intendere trattarsi di materia della quale esclusivamente debba essere competente la Corte di cassazione romana.

Ed è per questo che io avrei proposto un emendamento alla legge, emendamento il quale consisterebbe nella proposta che, cancellate pure le parole che si trovano nella legge del 1875 accennanti alla presenza della pubblica Amministrazione, non si dica nemmeno che si possano queste leggi relative ai tributi ed all'asse ecclesiastico applicare tra privato e privato.

Queste sono le semplici idee per le quali io mi discostai nel lavoro degli Uffici dal proponente della legge della quale si tratta. Io raccomando al Senato il mio emendamento, onde si dica che la giurisdizione della Corte di cassazione è esclusiva sempre quando si tratti di giudizi che si riferiscono all'applicazione della legge dei tributi e sull'asse ecclesiastico, senz'altra limitazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Borgnini.

BORGNINI, *dell'Ufficio centrale*. Signori senatori, membro della minoranza dell'Ufficio centrale, io sento il dovere di spiegare al Senato in poche parole quali sono le ragioni, le quali mi avrebbero determinato ad avere un avviso contrario alla proposta di legge d'iniziativa parlamentare del mio amico e collega senatore Pagano.

Io intendo di sottoporre al Senato alcune considerazioni, prima di metodo, e poi di merito relativamente a questo progetto di legge. Mi permetterà il Senato però che prima io rettifichi un fatto enunciato nella relazione, che ci fu presentata su questo progetto di legge.

Io leggo nella relazione stessa che vi fu un membro dell'Ufficio centrale, il quale si mostrò contrario all'adozione di questo progetto. Mi pare che veramente ciò non sia perfettamente esatto: l'Ufficio centrale si è radunato due volte; la prima volta si è proceduto alla nomina del

presidente dell'Ufficio centrale e del segretario: la seconda volta non si era in numero sufficiente, e mancava qualche rappresentante di uno degli Uffici. Così si radunò nuovamente l'Ufficio centrale, e si passò alla nomina del relatore.

Membro della minoranza, io non assistei a questa seconda riunione, ero lontano, e d'altronde avevo visto che la mia presenza era inutile, inquantochè sapevo già che vi era una maggioranza favorevole alla discussione del progetto di legge, anzi allo stesso progetto di legge.

Però nella prima adunanza io avevo già manifestato apertamente che per mandato del mio Ufficio avrei dovuto chiedere che questo progetto di legge venisse respinto; quindi non è esatto il dire che un solo membro si è opposto. È vero che nella seconda adunanza si è opposto solo il De Marinis, il quale, coerente a se stesso, ha esposto le ragioni che l'inducevano ad un avviso diverso, ma è certo che si sapeva, e non si poteva ignorare, che anche io ero contrario a questo progetto di legge. Quindi unicamente per mettere i fatti al loro posto, ho voluto ricordare che nell'Ufficio centrale si trovarono due membri contrari e due favorevoli; poi i membri favorevoli ebbero la maggioranza, perchè ad essi si unì il terzo membro che è lo stesso proponente della legge, ed anzi il suo relatore.

Poste così le cose nel vero loro stato per qualunque ragione che potesse determinare il Senato a valutare il numero dei votanti favorevoli o dei votanti contrari, io passo alle mie osservazioni.

Ragioni di metodo.

La legge che ci è proposta oggi indubitatamente accenna a mutare le competenze giurisdizionali delle varie Corti di cassazione, e mira precisamente a far sì che sia diminuita la competenza delle quattro Corti così dette territoriali, e sia invece estesa quella della Corte di cassazione di Roma.

Ora, mi pare che, trattandosi di cosa così delicata qual'è quella del mutamento delle giurisdizioni, il metodo più appropriato non possa essere quello di un progetto di legge presentato d'iniziativa personale e parlamentare.

La questione, secondo me, vuole essere considerata con criteri ampi, con criteri generali,

e non unicamente con criteri ristretti alle quattro Corti di cassazione territoriali e alla Corte di Roma.

Ora, per non dilungarmi troppo, mi pare che una legge di questo genere non potrebbe opportunamente venire presentata al Senato, se non da parte del Governo.

Il ministro di grazia e giustizia, il quale è estimatore competente ed equanime della convenienza di estendere o di restringere la competenza delle varie Corti di cassazione, a mio avviso, è il solo che può, quando lo creda opportuno, presentare una legge la quale abbia l'intento, a cui mira il progetto del nostro collega e dell'amico mio personale.

Queste sono le ragioni di metodo, le quali mi paiono tali che possano scongiurare l'adozione senz'altro di questa legge.

Ora vengo alla ragione di merito.

Ho letto attentamente la relazione molto accurata e molto ragionata che ci ha presentato il relatore di questa legge; ma veramente non ho trovato una ragione grave, una ragione seria la quale possa giustificare la presentazione d'un piccolo progetto di legge per modificare una legge che esiste da tanti, anzi da moltissimi anni.

Parve di conoscere da quella relazione che nella mente del relatore e della maggioranza dell'Ufficio centrale la ragione consistesse in ciò:

Con la legge del 12 dicembre 1875 si è accordata alla Corte di cassazione di Roma una competenza in materia d'imposte e in materia di liquidazione di asse o di benefici ecclesiastici. Quella competenza tal quale è stabilita è ristretta, e, secondo il relatore dell'Ufficio centrale, non vi è ragione perchè questa giurisdizione rimanga ristretta come è, e credendo che ciò porti certi inconvenienti nell'amministrazione della giustizia, ecco che il progetto di legge dice: *per correggere un errore*; forse interpretiamo la volontà del legislatore il quale allora non lo ha fatto e forse lo farebbe oggi; completiamo questa giurisdizione e lasciamo che in tutte le questioni, le quali riguardano l'imposta e la liquidazione dei benefici ecclesiastici, la sola Corte di cassazione di Roma sia competente a decidere.

Or bene, studiando un po' questa legge, io ne trarrei un argomento affatto opposto, sono

d'avviso che, se il legislatore del 1875 non ha creduto di attribuire alla Corte di cassazione di Roma una competenza completa e piena, l'ha fatto dopo averci seriamente pensato.

Quando si tratta d'imposte in genere, si comprende benissimo che l'Amministrazione centrale abbia grande interesse ad avere un Tribunale unico che decida su questa materia, e quindi era suo interesse di avere un Tribunale unico quando si trattava allora, come si tratta anche oggi, della liquidazione dei benefici ecclesiastici, i quali, si può dire, coprivano l'Italia intera.

L'Amministrazione centrale aveva interesse di sapere che essa era giudicata da un solo Tribunale, e sapeva che questo Tribunale aveva la sua sede in Roma, e che l'Amministrazione centrale sia in fatto d'imposte, sia in fatto di liquidazioni di benefici ecclesiastici, non era obbligata a ricorrere, a dipendere da tutte le Corti di cassazione sparse nelle diverse parti d'Italia.

Ma, se il legislatore d'allora non ha voluto attribuire una giurisdizione completa, aveva le sue buone ragioni. Per una ragione di ordine pubblico, si comprende che il legislatore allora abbia voluto attribuire questa competenza unicamente alla Corte di cassazione di Roma, perchè si trattava dell'Amministrazione pubblica; ma, quando si tratta di privati, quando si tratta di questioni che non hanno nessun carattere pubblico, quando si tratta di decidere fra privati e privati, cessa la ragione della legge del 1875. Anzi bisogna credere che il legislatore assolutamente non ha voluto attribuire giurisdizione completa, e perchè? perchè avrebbe sottratto le parti e i litiganti ai loro giudici naturali. Quale è la ragione, per cui quando si tratta d'imposte fra privati o di liquidazioni ecclesiastiche anche fra privati, debba esservi un Tribunale, e questo Tribunale debba essere la Corte di cassazione di Roma? Perchè essa ha la competenza, quando si tratta di questioni che riflettono l'Amministrazione pubblica.

La cosa è affatto diversa, ed io anzi credo che il legislatore allora ha pensato che egli avrebbe violato le garanzie statutarie, se dopo avere attribuita la competenza alla Corte di cassazione di Roma in materia d'imposte, quando l'Amministrazione pubblica è interessata, a-

vrebbe violato lo Statuto se per le stesse ragioni che per le parti non servono, avesse voluto che anche le parti dovessero riconoscere di avere un Tribunale eccezionale nella Corte di cassazione di Roma.

Del resto, a parte la costituzionalità, a parte la verità, o meno, che una norma statutaria sarebbe stata violata, e lo sarebbe quando le parti, sottratte ai loro giudici naturali, dovessero venire a chiedere giustizia alla Corte di cassazione di Roma, vi è anche una ragione di fatto. Perchè obbligare le sette ottave parti dei giudicabili d'Italia a venire a Roma a cercare un procuratore, un avvocato, per farsi difendere in una questione, la quale è assolutamente e perfettamente d'indole privata? Le parti hanno i loro giudici naturali e non debbono essere distratte da questi.

Del resto la Corte di cassazione di Roma emette indubitatamente delle sentenze sapientissime; ed io mi ricordo di un vecchio proverbio il quale dice: che con gli anni cresce il senno. Ora, partendo da questo proverbio, io ho fatto un po' di statistica, e debbo ricordare al Senato che le Corti di cassazione di Napoli e di Palermo hanno quasi 40 anni di vita; tanto è vero che il decreto della loro istituzione data dal 1862. La Corte di cassazione di Firenze è più vecchia di quelle di Napoli e di Palermo.

Perchè? Perchè la Corte di cassazione esisteva già a Firenze fin dall'epoca del regno del duca Leopoldo.

Ora veniamo a quella di Torino.

La Corte di cassazione di Torino fu istituita con una legge del 1847; quindi la Corte di Firenze è vecchissima, le Corti di Napoli e Palermo hanno quarant'anni di vita, quella di Torino sessanta, e, oltre di aver sessant'anni di vita, fu l'erede delle massime di quelle antiche magistrature le quali si chiamavano Senato di Torino, Senato di Chambéry, Senato di Genova e, naturalmente, fu la depositaria di queste massime non solo, ma fino al 1847 servì di norma a tutte le altre Cassazioni per l'esercizio del loro ufficio, e così anche alla Cassazione di Roma.

Ma la Cassazione di Roma, non ripetendo la sua vita che dal 1875, è la più giovane di tutte, poichè non conta che trenta anni di vita. Questo per far vedere che non è da dubitare che, quando in queste questioni dovessero con-

tinuare a giudicare le Corti territoriali, esse saprebbero corrispondere e rendere sentenze le quali soddisfacciano le parti. Queste le ragioni di merito.

Qui però mi accade di invocare l'attenzione del Senato e quella dell'Ufficio centrale sopra un fatto che, a mio avviso, ha la sua importanza. Quando si è formata l'Italia con Roma sua capitale, noi avevamo già stabilito il regime della Cassazione e le varie regioni italiane lo accettarono: lo accettarono perchè esisteva, e perchè non parve opportuno di chiedere che ad esso venisse sostituito un regime diverso; la accettarono con altrettanta maggiore facilità, in quanto che, comunque potessero esservi predilezioni diverse, il regime di Corti di cassazioni multiple parve soddisfare abbastanza ai bisogni locali, come quello che rende agevole e non disagiata la ricerca della giustizia.

Rilevasi intanto dalla relazione sul progetto del senatore Pagano che una delle ragioni, dalle quali ne fu anche suggerita la presentazione, e ne spiegherebbe la convenienza e la utilità, sia quella « di un notevole avviamento a quell'unificazione del massimo istituto giudiziario che, piaccia o no, deve essere la mèta logica ed il voto costante di chiunque guarda serenamente ed obbiettivamente le cose, astraendo da *preconcetti* o dal *movente di secondari interessi* ».

Sui *preconcetti* e sul *movimento di secondari interessi*, ai quali ha accennato l'egregio senatore Pagano, proponente la legge che si discute, credo meglio passare sopra e non occuparmene; dirò bensì che, sebbene ai tecnici possa sembrare cosa strana e contraria o ripugnante all'istituto speciale della Corte di cassazione, che essa non sia unica e costituita solamente in Roma, io pensi invece che molto e molto cammino occorra ancora di fare in Italia prima che una Corte di cassazione unica possa essere utilmente e convenientemente istituita in Roma. A mio avviso, una unificazione della Cassazione, per chi abbia o voglia avere un po' di senso pratico, non si attua e non si ottiene per virtù sola di un decreto o di una legge: essa non è possibile finchè, come avviene in Italia, questa Corte di cassazione unica sarebbe investita dell'esame di sette ad ottomila ricorsi nell'anno: finchè per le nostre

leggi organiche il patrocinio avanti alle Corti supreme è accordato dopo cinque anni di esercizio della professione di avvocato, mentre colla legge del 1847, nelle antiche provincie subalpine, era fissato a soli sedici il numero dei patrocinatori, abilitati a firmare i ricorsi ed a sostenerne la discussione, i quali patrocinatori, se non erro e non credo di errare, in tutta la Francia, sono in numero di sessanta; finchè la Corte di cassazione unica dovrebbe rendere più e più migliaia di sentenze dopo una pubblica discussione, mentre dalle ultime statistiche risulta che nella Francia stessa la sua Corte, nel corso di un anno, non giunge a rendere duecento e cinquanta sentenze. Di questi fatti, che pure hanno la loro grande rilevanza, non è fatta parola alcuna nella dottissima e minuta relazione dell'egregio collega ed amico senatore Pagano, per quanto possano meritare di essere tenuti in conto.

L'egregio autore e relatore del progetto di legge in discussione non ha poi neppure mostrato di sospettare di un pericolo, a mio modo di vedere, assai grave. I fautori della terza istanza in Italia non sono pochi e finora, per le ragioni già accennate, tacquero senza però rinunciare, capitando propizia l'occasione di ingaggiare nuova battaglia: anzi è certo che, se mai una battaglia si ingaggiasse, i fautori crescerebbero in misura ragguardevole.

Basta infatti ricordare che, or non è gran tempo, quando in altro progetto di modificazioni all'ordinamento giudiziario, per fortuna abbandonato, si accennava a trasformare le Corti di cassazione in Corti di terza istanza, la adombrata riforma sorrideva ed era benevolmente accolta anche da molti che, non favorevoli per intimo desiderio e per principio, l'accettavano però come quella che spostava meno gli interessi regionali, ed anzi materialmente li favoriva.

Ora, è facile scorgere che al progetto del senatore Pagano attribuendosi esplicitamente e principalmente dal suo autore il proposito di un notevole avviamento alla unificazione del massimo istituto giudiziario, naturalmente con sede principale, quanto meno, in Roma, detto progetto, una volta approvato dal Parlamento, non avrebbe potuto e non potrebbe a meno di essere il segnale di un'agitazione per tentare la soluzione definitiva del non ancora risolto

problema: se in Italia debba costituirsi e prevalere il sistema della cassazione ora vigente, o se convenga meglio sostituirgli quello della terza istanza, preferito per lunga abitudine da tutte le provincie lombarde e venete, non avversato dalle provincie del Mezzogiorno, e non respinto certamente dalle stesse provincie subalpine, quando prossima ed imminente si mostrasse la minaccia di una cassazione unica in Roma, impotente, per le condizioni del paese e per una fatalità delle condizioni proprie a soddisfare alle giuste e legittime aspirazioni delle varie regioni d'Italia.

Nè crediate, o signori senatori, che io evochi lo spauracchio di questo pericolo, perchè io personalmente sia fautore della terza istanza in confronto col sistema della cassazione: non se ne possono disconoscere i grandi pregi, ma, a mio avviso, l'istituto della terza istanza non converrebbe mai all'Italia nostra, come quello che, anzichè frenare, favorirebbe le morbose tendenze e il genio litigioso che presso di noi invade e predomina.

Non è per fermo in Italia, dove per le ultime statistiche si sa che annualmente i litigi solamente giudiziari salgono a più di due milioni e cinquecentomila, che si potrebbe preferire mai il sistema della terza istanza, ragione ed occasione diretta di nuovi procedimenti e di nuovi giudizi in quarta sede.

Ho accennato bensì a quel pericolo, parendomi che sia opportuna, in mezzo a tanta farragine ed oscillanza di progetti giudiziari in corso, una agitazione diretta per avventura a mutare una base fondamentale dell'ordinamento patrio giudiziario già tanto tormentato, ma non mi è parso che una simile agitazione possa essere desiderata dallo stesso Governo.

Lasciando invece, per ora, le cose come stanno, ed evitando di turbare maggiormente le cose della giustizia, che hanno tanto bisogno di un po' di tranquillità e di un po' di pace, con piccole modificazioni che, nell'apparenza insignificanti, negli effetti loro sono insidiose e non bene accolte, non mancherà tempo al Governo, con prudente accorgimento, di provvedere meglio ed assennatamente ai veri bisogni della giustizia, la quale mai forse come oggi ha diritto di pretendere ad avere ordinamenti stabili e seri che le mancarono man mano da trent'anni circa a questa parte.

E a maggior diritto si ha ragione di desiderare che con grande prudenza e ponderazione, e non con piccole leggi di occasione, si provveda saldamente alle cose della suprema o meglio delle supreme magistrature, che sono infine le moderatrici della giustizia e che bene ordinate, anche con qualche sapiente modificazione, sapranno e saprebbero rendere al paese grandi servigi, quali sempre ha saputo rendere al paese suo ogni magistratura fortemente costituita.

Ebbi già l'onore di accennare al Senato in ispecie che, o per necessità di cose, o per esigenze di Governo, o come una conseguenza immediata dei rivolgimenti politici che si andarono man mano e successivamente verificando presso di noi, alla Corte di cassazione di Roma si assegnarono uffici ed attribuzioni tali da costituirne quasi un corpo giudicante di eccezione: e dissi ancora che tale eccezionalità di attribuzioni non può tornare a vantaggio della stessa Corte, considerata come una suprema magistratura giudiziaria.

Aggiungo ora in genere che il lavoro oggimai domandato alla stessa Corte è talmente grande, che lo stesso proponente — sebbene il personale di essa sia numerosissimo, e ben si può dire enorme, e la Corte di Roma in conseguenza, nei rapporti della unità ed uniformità della giurisprudenza, debba necessariamente essere meno di un desiderio — non ha potuto dispensarsi nella sua relazione dal preannunziare la necessità che, approvato il presentato progetto di legge, di sua iniziativa, per l'accresciuto lavoro, si proceda ad una revisione *delle tabelle organiche* per accrescere ancora il personale della Corte di Roma.

Ma vi ha di più. Tutto il fin qui detto riguarda il servizio d'indole civile, ma è invece quello degli affari penali che ne aumenta a dismisura la soma.

Quando il lavoro penale delle prime quattro Corti di cassazione fu assegnato alla Corte di Roma, si era fatto assegnamento sulla unicità della giurisprudenza in rapporto al nuovo Codice penale ora vigente, e su di una presunta diminuzione nel numero dei ricorsi, per effetto del concentramento della giustizia penale, di ultima cognizione, in Roma. Il fatto però, pur troppo, non corrisponde alle previsioni; non parlo della desiderata unicità della giuris-

prudenza che, fatalmente fu ed è un mito: dirò solo ed invece che i ricorsi duplicarono, e ammontano oggimai ad un tale numero, che le spalle, per quanto poderose, di una magistratura unica non possono continuare a sopportarne il peso opprimente, senza lasciare ragione o pretesto di dubitare o di chiedere se l'Amministrazione della giustizia penale risponde ai suoi alti fini.

Non si può infatti pretendere che due Sezioni di Corte di cassazione, per quanto attive ed abili, riescano ad esaminare e decidere convenientemente in un anno e quindici e sedici ed anche diciassettomila ricorsi; tutto ciò però può concorrere e può giovare a far riflettere al Senato sull'opportunità o meno di estendere ancora le attribuzioni della Corte di Roma, diminuendo quelle, come è detto nella relazione, delle altre Corti di cassazione col mezzo di minute leggi di iniziativa personale, quale è la legge in discussione, e se, seguendo questa via, si sappia e si debba credere che si provvederà veramente alla distribuzione di una migliore giustizia.

È ormai tempo però che io non abusi maggiormente della benevola sofferenza, della quale mi furono generosi i miei colleghi del Senato; e chiudo, limitandomi a ricordare che, a mio avviso, non possa assolutamente ravvisarsi un carattere di urgenza nel progetto di legge dell'onorevole mio collega ed amico senatore Pagano, diretto a modificare uno stato di cose, che dura oramai da trentadue anni, e senza, a mio parere, quei gravi inconvenienti accennati dall'egregio proponente; che comunque si desideri di sostenere che esso è di un'importanza minima, trattandosi di un minuscolo progetto composto di una semplice modificazione al n. 5 dell'art. 3 della legge 12 dicembre 1875, n. 2837, è invece di una rilevanza massima, mirando il progetto del senatore Pagano ad introdurre una grave mutazione nella competenza giurisdizionale delle Corti di cassazione del Regno; che sia migliore e più prudente partito lo attendere che il Governo, e per esso il ministro di grazia e giustizia, con criteri più ampi e generali, con quella competenza che egli soltanto può avere per la responsabilità che gli spetta, credendo venuta l'opportunità, presenti all'esame del Parlamento quelle modificazioni all'ordinamento attuale delle magi-

strature di Cassazione, che esso reputerà essere necessarie e convenienti.

PRESIDENTE. Do lettura di un ordine del giorno del senatore Pinelli, pervenuto alla Presidenza.

« Il Senato, considerando che quanto ha tratto alla proposta di modificazione dell'art. 3, n. 5, della legge 12 dicembre 1875, implica materia che vuole essere coordinata con altre disposizioni d'ordine organico delle Corti di cassazione del Regno, sospende ogni deliberazione in merito e mandando a comunicare all'onorevole ministro guardasigilli la relativa proposta di legge per l'ulteriore corso che stimerà del caso, passa all'ordine del giorno ».

Il senatore Pinelli ha facoltà di parlare per svolgere la sua proposta.

PINELLI. Mi consenta il Senato brevissime parole onde propugnare l'approvazione di un ordine del giorno d'indole assolutamente sospensiva, che già ebbi l'onore di rassegnare al nostro Presidente e la cui ragionevolezza mi pare che assolutamente non sia discutibile. L'ordine del giorno sarebbe questo:

« Il Senato, considerando che quanto ha tratto alla proposta di modificazione dell'art. 3, n. 5, della legge 12 dicembre 1875, implica materia che vuole essere coordinata con altre disposizioni d'ordine organico delle Corti di cassazione del Regno, sospende ogni deliberazione in merito e mandando a comunicare all'onorevole ministro guardasigilli la relativa proposta di legge per l'ulteriore corso che stimerà del caso, passa all'ordine del giorno ».

Il Senato ha già udito dagli onorevoli colleghi De Marinis e Borgnini le ragioni che comunque sotto diverso aspetto si opporrebbero all'approvazione del progetto di legge che ci sta dinanzi, nè io mi farò qui a ripetere quanto fu già eloquentemente e perspicuamente detto a sostegno del loro assunto.

Piuttosto mi soffermerò sull'affermazione che parmi molto discutibile dell'illustre proponente, che cioè la di lui proposta non possa neanche sollevare alcuna pregiudiziale.

Io invece, rispettosamente, osservo che la pregiudiziale sta *in re ipsa*, nella sostanza stessa della fatta proposta che, pur recando il modesto titolo di semplice modificazione, parmi che in realtà sia invece di massima importanza, mi-

rando a sconvolgere la giurisdizione e l'organamento delle Corti di cassazione del Regno.

Difatti, se tema gravissimo è sempre quello che riflette la determinazione di giurisdizione di competenze, tanto più lo sarà, se male non mi appongo, quando si tratta di supreme magistrature.

Parmi quindi che le proposte modificazioni non siano suscettibili di serie discussioni se non si pongono a raffronto con l'intiera economia della legge organica che gl'Istituti stessi regge ed informa. Sia pure, come non si mancò di avvertire nella stessa dotta ed elaborata relazione che precede il progetto di legge in esame, che già ripetutamente ed autorevolmente siasi dai due rami del Parlamento riconosciuto poter la riforma del supremo Istituto star bene da sè senza d'uopo di associarvi la soluzione di altri complicati e meno facili problemi attinenti a riforme complete dell'organismo giudiziario: ma, se non m'inganno, la portata vera di siffatta enunciazione, cui pur io di buon grado sottoscriverei, altro non potrebbe essere tranne questa: che cioè quando si riconoscesse l'urgenza e la necessità d'una riorganizzazione delle nostre supreme magistrature, o dicasi pure senza reticenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione di Roma, questa si possa proporre dal Governo del Re e discutere dai due rami del Parlamento senza che vi sia d'uopo di contemporaneamente presentare e discutere un intiero progetto d'organamento giudiziario. E se così è, si affretti pure dall'onorevole guardasigilli la presentazione di siffatto progetto di legge; che come ogni altro sarà sempre, da noi studiato e discusso, ne presumerei affermare fin d'ora che le modificazioni che col progetto di legge, che ora ci sta dinanzi si chiedono, non potrebbero fors'anche esservi introdotte; ma allo stato delle cose la fatta proposta parmi, ripeto, sia assolutamente prematura, come quella che indurrebbe, senza alcuna seria possibile discussione una vera e propria *diminutio capitis* delle quattro Cassazioni territoriali, che pure devono essere, e sono difatti, autonome ed indipendenti, non avendo, come tali, altri rapporti con quella delle Sezioni unite di Roma, tranne quelli che in singoli casi sono dalla legge determinati e e prefissi.

Nè ad indurre in contrario avviso si potrebbe

per avventura opporre altro argomento, che l'illustre proponente non mancò di far valere nella dotta ed elaborata sua relazione; quello cioè dell'urgenza e del beneficio che ne avrebbero i litiganti col veder cessate, coll'incertezza sulle competenze, le maggiori spese per la ricerca del proprio giudice; poichè, se codeste riflessioni, in massima assennatissime, hanno potuto avere grande influenza negli anni trascorsi verso il 1900, non l'hanno più ora che, come in parte riconobbe lo stesso proponente, ed aggiungerò io, in gran parte per merito suo, la giurisprudenza si è confermata con ripetuti giudicati riconducendosi oramai al vero dettame della legge; tanto che ben fu detto dovebbesi a rigor di logica infliggere una penalità all'incauto e poco sereno patrono della parte soccombente che s'attendesse a promuovere una contraria decisione.

Gli è perciò che parendomi meno conveniente ed opportuna fin d'ora una discussione in merito sull'avanzata proposta di legge, io mi determinai a proporre l'ordine del giorno di cui vi ho dato lettura, ordine del giorno che mi auguro possa essere accettato dall'onorevole guardasigilli ed ottenere l'ambita approvazione del Senato.

PAGANO-GUARNASCHELLI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGANO-GUARNASCHELLI, *relatore*. Benchè nemico degli esordii, mi è necessario questa volta derogare alla regola e farne uno, dichiarando nettamente il mio pensiero, di fronte alle questioni radicali che si sono sollevate.

E l'esordio è questo, che siamo veramente nel caso di una tempesta in un bicchiere d'acqua. Io dimostrerò ciò in un modo a parer mio evidentissimo, e sono convinto, che quando il Senato che ha già preso conoscenza della mia relazione, avrà anche colla viva voce conosciuto, quali sono le giuste proporzioni del progetto di legge, che, facendo uso della mia facoltà d'iniziativa parlamentare, ho proposto, quando toccherà con mano gli inconvenienti gravissimi verificatisi, e che con lievi ritocchi potranno essere eliminati, vedrà come tutte le obiezioni, certamente ispirate da nobilissimi sentimenti, e specialmente le vive ed al tutto infondate preoccupazioni anche d'ordine politico, del senatore Borgnini, per l'avvenire

delle Cassazioni, non abbiano il menomo valore ed il Senato al pari di me non tarderà a convincersi, che siamo proprio di fronte a una tempesta in un bicchier d'acqua.

Per procedere in forma sintetica, e dire con brevità e chiarezza, come è mio costume, qual'è il vero stato delle cose, io credo, che bisognerà capovolgere l'ordine delle osservazioni fatte, e prima di aver l'onore di rispondere all'antico amico e collega anche d'ufficio, il senatore De Marinis, sarà mestieri esaminare la sospensiva dell'onor. Pinelli che si fonde e si confonde con le pregiudiziali del senatore Borgnini.

Ed in primo luogo, credo, che anche prima delle pregiudiziali importi rilevare la osservazione fatta dal senatore Borgnini circa il procedere dell'Ufficio centrale. Non credo che vi sia un fatto personale; lungi da lui questa intenzione, e anche da me il bisogno di raccogliergli; ma realmente è bene che si faccia la diagnosi dell'andamento procedurale adottato dall'Ufficio centrale e della esposizione delle diverse opinioni quali vennero compendiate nella relazione, per dedurne che il procedimento dell'Ufficio fu correttissimo e che la relazione fu lo specchio fedele della realtà delle cose.

Eravamo in cinque come al solito; ci raccogliemmo in quattro, perchè il senatore Borgnini, benchè avvisato con larghezza di termini se ne stette lontano; egli ebbe cura però di far sapere in iscritto alla presidenza del Senato, che persisteva nelle opinioni già manifestate nell'adunanza pubblica nella quale fu presa in considerazione la mia leggina. E fu perciò, e non poteva farsi altrimenti, che nella relazione in forma corretta fu affermato che un solo dei commissari fu dissenziente e se ne dissero sommariamente le ragioni.

Ora facendo la vivisezione del resto, si ha, che rimanemmo in quattro, e che nel principio di massima fummo tutti favorevoli, compreso il senatore De Marinis. Senonchè questi mise fuori una speciale opinione che fu esaminata e trovò una risposta nella relazione; opinione che ha oggi meglio chiarito col suo emendamento, e che in fondo non riguarda che una modalità, senza allontanarsi dal principio fondamentale della proposta di legge.

Dunque tutto ciò che fu detto dall'Ufficio centrale fu la fedele riproduzione del fatto; una maggioranza si formò realmente sul con-

cetto di base, e fu di quattro contro un solo dissenziente.

Eliminata così la parte preliminare delle osservazioni del collega senatore Borgnini, entriamo nei vari argomenti che sono stati esposti.

Il senatore Borgnini in fondo ha formulato due concetti; uno relativo al metodo, e l'altro di merito; è chiaro però che il primo si confonde con la sospensiva del collega Pinelli, e l'uno e l'altro pertanto vanno esaminati insieme.

Quanto al metodo il senatore Borgnini ha enunciato un principio, che a parer mio è troppo severo e senza ragione limitativo delle facoltà che hanno i singoli legislatori nel fare uso della iniziativa parlamentare. Egli ha detto che non si dovrebbe usare col cuor leggero di queste facoltà, e certamente è così; ma non credo che l'uso da me fatto possa aver nota di leggerezza. Io fui incoraggiato dal buon successo ottenuto due anni or sono da un'altra leggina da me proposta per il miglior funzionamento delle Sezioni unite della Cassazione di Roma. E dal modo unanime come il Senato l'accolse, dal plauso, non solo del Governo consenziente, ma anche della pubblica opinione, io trassi coraggio e credetti che il metodo sperimentale dei ritocchi, lungi dall'essere contrario allo spirito della Carta costituzionale, fosse un modo legittimo del retto uso della facoltà che spetta ai membri del Parlamento, massime quando l'uso di tale facoltà è figlio dell'esperienza; poichè avendo la fortuna di stare a capo della Cassazione di Roma, mi fu dato quasi in tutti i giorni di potere osservare taluni inconvenienti, e di rilevare la opportunità di porvi riparo, nel modo stesso praticato da un chirurgo coscienzioso, che vede i mali del suo infermo ed è spinto a cercare e ricorrere a tempo ai rimedi.

Del resto quando si vedrà qual'è la proporzione modesta di questa legge, credo, che ciascuno di noi sarà facilmente convinto che fu fatto un retto e discreto uso di quella facoltà senza invadere il campo delle ampie riforme, per le quali, come già osservò lo stesso Ufficio centrale ed ha oggi ben detto il senatore Borgnini, dev'essere riservata la iniziativa al Governo del Re.

E sotto questo aspetto, io penso, che la questione del metodo e dei suoi limiti, nel caso presente, si confonde con la questione e l'esame del merito, giacchè dalle proporzioni ristrette

del disegno di legge in esame, si vedrà appunto, che si rimane nei giusti e modesti confini di una semplice e speciale proposta in un punto circoscritto e determinato.

Qual è dunque l'obbietto della legge? Quali sono le proporzioni di essa, e che con sentimento doveroso stimai presentare insieme con un'altra proposta, la quale è rimasta in sospenso per uno scrupolo costituzionale del compianto ministro onor. Gallo, sospensiva che del resto produce continui e sempre nuovi inconvenienti?

Per vedere i termini e la portata della proposta attuale, bisogna fare un po' di storia; vedere cioè quale fu la ragion motiva per cui venne fuori questa, che a mio modo di vedere è una ibrida disposizione di legge, ed aberrante dai principî razionali. La genesi storica è questa ed io la espongo attingendo alle fonti, perchè è mio sistema di nulla affermare che non sia provato e sicuro, ed ebbi perciò la pazienza di leggere tutte le discussioni e proposte che ebbero luogo a cominciare dal 1875. Si cominciò con un'amplissima proposta del Mantellini per le leggi sull'asse ecclesiastico, poi vennero i progetti Vigliani, e gli studi del Piroli, del Mancini e di altri valentuomini, una serie di proposte e di discussioni, improntate a **saviezza** e degne di sicura ammirazione. In sostanza, il pensiero dominante fu quello di creare in Roma la Corte di cassazione, destinata a divenire la Cassazione unica; ma per smussare le difficoltà e per non dare ombra, le si diede il titolo modesto di Sezioni temporanee.

Da principio le idee erano larghissime. Per iniziativa, come si è detto, del Mantellini, il Vigliani si era innamorato della tesi che tutte le cause dello Stato dovessero venire a Roma. Ma parve troppo, ed il Mancini specialmente, nella Commissione, della quale, pur non essendo nè presidente nè relatore, era autorevolissimo membro, poichè era il Mancini, mise l'acqua sul fuoco, e disse: « Ma voi fareste credere così operando che si voglia creare un tribunale di privilegio a favore del fisco; bisogna scegliere invece le materie più importanti fra quelle di pubblico diritto, e tali materie, perchè di supremo interesse, affidare alla Cassazione di Roma ».

Le materie di pubblico diritto scelte furono l'elettorato, l'asse ecclesiastico, e la materia tributaria.

Il programma era ampio dapprima; tutto ciò che si riferiva all'asse ecclesiastico, ai tributi diretti e indiretti di qualunque natura si volevano affidare alla Corte di Roma, ma, apriti cielo! s'ingaggiò una vera battaglia. Bisogna leggere le discussioni di trenta anni or sono per formarsene un concetto. Del resto a tanta distanza e dopo tanto cammino, un'eco della lotta si è rilevata anche oggi da noi, per le calde ed accentuate parole dell'onorevole Borgnini, che vede per la presente proposta anche in pericolo le altre Corti di cassazione.

Erano gravi allora le preoccupazioni e le paure; ebbe inizio una grande agitazione e si contrastò palmo a palmo il terreno. Non si voleva ad ogni costo che si istituisse in Roma una Cassazione sotto un titolo qualsiasi nemmeno col modesto titolo, da vera Cenerentola, di Sezioni temporanee.

Ma poichè prevalse l'opinione favorevole alla tesi del Governo, superato il primo punto di base cominciò un'altra battaglia sopra i punti speciali; e si disse: se alla Corte di Roma dovrà venire la cognizione dei ricorsi circa le imposte dirette e indirette di qualunque natura ed allora vi saranno comprese anche le imposte comunali e provinciali, e questo è troppo; bisogna andare adagio. E così via via, senza che io qui stia a tediare il Senato con tutti i particolari, il concetto predominante allora, come è riconosciuto anche da scrittori autorevoli, e che da trenta anni si ripete, e che prevalse, fu questo, che la Corte di Cassazione di Roma non sorse con una forma obbiettiva quale ad un savio legislatore si addice, ma come una transazione, come avviene talvolta nelle assemblee legislative, per via di concessioni, creandosi organismi imperfetti.

Per l'elettorato che è inscindibile, sia esso amministrativo che politico, non si fecero obiezioni, e si accettò, che fosse dato integralmente a Roma, e nessuno per tale materia concepisce paure d'invasioni o di assorbimento di attribuzioni. Invece si potè più facilmente combattere sull'asse ecclesiastico e sulle imposte.

E poichè fu per tali materie reputato utile, anzi necessario, unico organo giurisdizionale, per la sperata uniformità (in quanto possibile) della giurisprudenza, s'ideò ed attuossi la speciale condizione della necessaria presenza dello

Stato, come condizione indispensabile per determinare il carattere di pubblico interesse, rilievo questo sul quale converrà ritornare per l'esame dell'emendamento del collega De Marinis. Fu così, che si volle aggiungere la qualifica limitativa *erariali* alle imposte sulla proposta dell'onor. Castellano, che poi, su proposta Vigliani, divenne *di Stato*.

Ma questo sistema fu ibrido, ed è facile dimostrarlo.

In primo luogo non è un sistema razionale. La materia tributaria dovrebbe bastare per sè, per determinare in modo obbiettivo la competenza, siavi o non siavi la presenza dello Stato; la interpretazione delle leggi tributarie per il suo valore dottrinale e per l'applicazione delle leggi non muta.

Il sistema non razionale, per essersi richiesto il doppio elemento della materia e della persona, fu anche incoerente, in confronto di quanto nelle leggi è disposto per escludere il giudice singolo.

Su questo punto il legislatore (come è consentito da una costante giurisprudenza) non si limita ai tributi erariali. Anche per le tasse od imposte comunali e provinciali e per qualunque interpretazione delle leggi relative, è competente il magistrato collegiale, anche tra privati e pei minimi valori.

Invece, per la esclusiva competenza della Cassazione di Roma, il solo elemento della materia tributaria non basta.

Nè ciò è tutto.

Il sistema attuale ha prodotto e produce non lievi inconvenienti.

Già la giurisprudenza della Cassazione di Roma non sempre si rassegnò alle rigorose condizioni della legge scritta. Talvolta, e più specialmente verso il 1900, se ne emancipò e non mancarono le critiche. Talvolta in fatti si disse, che la competenza dovesse intendersi stabilita per materia, presente o no la pubblica Amministrazione.

Dal cadere del 1900 in poi, e ne sono testimone, dacchè sto a capo della Corte, si ritornò all'osservanza della legge scritta, dalla quale nessuno è più sapiente.

Ma intanto le incertezze da parte degli interessati non mancarono.

E fu mestieri ricorrere alla procedura spe-

ciale dettata nel 1875, per la risoluzione del dubbio.

Basti notare che, come attingesi dall'ultima relazione della Commissione di statistica nell'anno di grazia 1904, la Cassazione di Roma dichiarò in 54 casi la propria competenza ed in altri 45 casi la competenza delle altre Cassazioni.

Ora tutto questo come avviene? Senta il Senato e vegga quali siano i gravi inconvenienti che con un piccolo provvedimento, importa ed urge eliminare.

Sebbene le Cassazioni antiche abbiano un'autonomia in materia di diritto comune ed entro determinati confini, era necessità coordinare l'opera loro, per procedere con armonia e senza conflitti, in relazione alla speciale giurisdizione attribuita alla Cassazione di Roma.

Da ciò la necessità di un giudizio per dirimere il conflitto latente.

Da ciò la legge del 1875 che, come poi avvenne per la giustizia amministrativa, tolse alle Cassazioni antiche la potestà di conoscere della propria competenza.

Providamente ora e con savio consiglio è venuta testè la legge che per la giustizia amministrativa e con grande beneficio dei contribuenti e dei litiganti, eliminò l'inconveniente. Ma l'inconveniente per la magistratura ordinaria perdura.

E perdura in modo veramente affannoso, dispendioso e grave, poichè senza uopo di una formale domanda del procuratore generale, o de' difensori delle parti sia nel ricorso o nelle memorie difensive, basta un semplice dubbio espresso anche all'ultima ora ed in udienza e per fini non sempre corretti, per chiudere la bocca alla Cassazione locale.

Devono chiudersi le carte ed inviarsi subito a Roma perchè la Cassazione decida e dica il suo verbo definitivo.

Ciò non è bello.

Non dirò che sia umiliante per le Cassazioni antiche, giacchè nell'esecuzione della legge e pel regolamento di competenza non può sollevarsi questione di amor proprio o di altro sentimento umano.

Non dirò che siavi una *diminutio capitis*, ma certamente mentre da un lato si afferma così una volta di più la supremazia della Cas-

szazione di Roma, crescono i mali e si moltiplicano i dispendi dei poveri litiganti.

Si persuada il Senato, che in siffatte questioni, e nel determinare la giurisdizione non è il caso di guardare, per dir così all'estetica, non trattasi di un bell'edificio, poichè le giurisdizioni tanto valgono in quanto sono opportune per il bene pubblico ed in quanto servono a spezzare il pane della giustizia ai cittadini ed a spezzarlo col minimo dispendio e disagio.

Ora colla procedura attuale è tutto il contrario.

Sollevalo un dubbio qualsiasi, occorre un provvedimento (ordinanza o sentenza secondo i casi) e sempre in carta bollata. Si viene a Roma ed occorre prima della deliberazione un termine per le difese di 15 giorni. La competenza è delle Sezioni unite, non quelle che provvedono in tema di conflitti in pubblica udienza, ma Sezioni unite ugualmente e sempre con quindici giudicanti in Camera di Consiglio. Ed ecco un secondo provvedimento, ecco una sentenza anch'essa in carta bollata, e con attribuzione o meno, secondo i casi, di spese ed onorari e con perdita di deposito occorrendo. E si avrà così in detto modo alla perfine la designazione del giudice naturale che dovrà finalmente conoscere del merito del ricorso.

Si parla di diminuzione di capo per il mio progetto.

Non credo che sia appropriato un tale concetto in tema di regolamento di competenza, per il necessario coordinamento derivante dalla coesistenza di più Corti Supreme. Ma se volesse ritenersi in detto caso una *diminutio capitis* noi già l'avremmo e da tempo, poichè le Cassazioni antiche, sia pure in presenza di un dubbio infondato, debbono per la legge attuale sospendere ogni giudizio e mandare a Roma, come se non avessero occhi per vedere e mente per giudicare...

BORGNINI. No.

PAGANO-GUARNASCHELLI. ... Sì, è così per la legge del 1875.

E le anomalie non finiscono qui. Infatti per la legge sui conflitti del 1877, la Cassazione di Roma (e sta bene e nessuno per il momento vuole il contrario) si dee limitare ad affermare o negare la competenza giudiziaria, e nel caso di affermazione deve per il merito rinviare le

parti ad altra Cassazione, se competente per la materia norma di legge.

Nè basta, poichè in senso opposto se la Cassazione di Roma è competente giusta la legge del dicembre 1888 a giudicare per l'art. 547 proc. civ. per dirimere il dissidio tra la Cassazione che pronunziò l'annullamento e le due magistrature di merito, dopo la decisione del punto controverso a Sezioni unite, rimane a Sezione semplice, la Cassazione di Roma, e non la Cassazione territoriale, investita della cognizione degli altri mezzi del ricorso.

Quanti mali, quante anomalie! Ma non è di esse che per ora si tratta. Invece per la materia della legge presente, è una piccola modificazione che s'invoca poichè rendendo completa la competenza di Roma in materia tributaria e per l'asse ecclesiastico, vengono a cessare gli inconvenienti accennati e la necessità del cammino duplice anzi triplice nelle vie di giustizia, perchè dai litiganti si ottenga giustizia.

Ma oltre alla paura di una menomata autonomia o di una questione di dignità che è fuori di luogo, il caro amico e collega Borgnini con la sua fantasia veramente giovanile, vede altri pericoli.

Nientemeno in questa modesta proposta di modifica e di chiarimento di dubbi circa la competenza, vede una violazione della Carta costituzionale, vede il cittadino distolto da' suoi giudici naturali, vede la creazione di un tribunale eccezionale.

Signori senatori, come non si dirà passionato, dico passionato in buon senso, un tale giudizio? I giudici naturali? Ma chi sono i giudici naturali? Vi è forse un diritto preconstituito intangibile? I giudici naturali sono quelli creati dalla legge, che distribuisce e modifica le competenze secondo i bisogni.

Oggi la Cassazione di Torino ha un numero di provincie e di Corti sotto la sua giurisdizione che forse non ebbe un tempo e può non avere domani. La Cassazione di Torino fu trasferita un tempo e per breve durata a Milano, poi ritornò alla antica sua sede. E la Corte di Roma andò impinguandosi secondo i bisogni, di nuove provincie.

Tribunale eccezionale? Ma è da senno che ciò viene affermato? E se mai, la eccezione delle giurisdizioni speciali attribuite a Roma non

dura dal 1875? E sarà una nuova eccezione il chiarire i limiti della sua competenza?

Son cose chiarissime e non vale la pena di insistere.

La verità è che le modificazioni proposte sono modeste e semplici, sono il portato dell'esperienza, sono un modo certo e sicuro di eliminarne gl'inconvenienti innegabili e da me già accennati.

Così potessi aprir bocca per difendere anche l'altra proposta, che è in sospenso e per la quale io sto sempre vigilante. Il compianto ministro Gallo ne riconobbe la ragionevolezza e non sarà diverso l'avviso dell'attuale guardasigilli l'onor. Orlando, che apprezzo e stimo altamente e da tempo per le sue elevatissime doti.

La posizione attuale, relativamente ai rapporti delle cinque Cassazioni, ove avvenga da parte delle antiche una invasione degli attributi della Cassazione di Roma, è grave, difficile, direi quasi insostenibile. E i mali ogni giorno più si accrescono. Avvenuto l'eccesso di potere, la Cassazione di Roma, ha il diritto e il dovere, o meglio ha la potestà assoluta di ricondurre le cose nelle vie del diritto e di negar valore alle sentenze delle altre Cassazioni, ma come si attua una tale potestà? In quali modi, con quali forme, in quali termini? La legge nulla prevede e nulla scrisse. Tutto rimane nel prudente arbitrio. Tutto dipende dall'intelligenza ed applicazione di principii razionali. Ma invece, per disciplinare termini e forme ed infliggere decadenze, è mestieri di una legge scritta che guidi e governi l'azione del cittadino. Io mi propongo pertanto di star sempre all'erta ed occorrendo di riprendere la mia proposta che è rimasta in sospenso.

E vengo all'emendamento del caro amico e collega De Marinis.

Un dubbio da lui fu accennato nell'Ufficio centrale e vi fu data breve risposta nella relazione.

Pareva, che tal dubbio consistesse in ciò, che forma tema di discussioni nella dottrina e nella giurisprudenza, e cioè, se la competenza in materia tributaria debba intendersi in modo limitativo per le sole questioni d'imposta. La giurisprudenza prevalente invece è più larga e ritiene compresa ogni questione relativa alla applicazione delle leggi regolatrici della materia.

Ma il dubbio vero del collega De Marinis non era questo, ed oggi è stato, in seguito alla proposta di emendamento, meglio chiarito.

Egli intende sopprimere l'inciso « sia pure fra privati soltanto ».

E qui l'Ufficio centrale per mio mezzo pensa e dice, come ordinariamente si dice per le sentenze, che, se non fosse per la motivazione, si potrebbe accettare il dispositivo.

E ciò perchè con la soppressione dell'inciso, e tolta di mezzo altresì la presenza necessaria dell'Amministrazione dello Stato, quale è in atto, il risultato sarebbe uguale e lo scopo della proposta accettata dalla maggioranza dell'Ufficio centrale sarebbe raggiunto.

Ma è per la motivazione che l'emendamento non può essere accolto, perchè il suo pensiero è questo, che non possano esservi questioni tributarie o di asse ecclesiastico senza l'interesse della pubblica Amministrazione.

Ora su questo punto non si può essere d'accordo.

L'interpretazione delle leggi tributarie o di asse ecclesiastico, che per il valore dottrinale ha sempre un interesse indiretto anche in rapporto all'Amministrazione pubblica, può aver luogo pure nel caso che l'Amministrazione non sia presente in giudizio e che la disputa verta tra privati soltanto. Saranno casi minori, ma non mancano esempi continui.

Ora a dimostrare, che pur tra privati s'impegnano controversie, per le quali bisogna interpretare ed applicare le leggi speciali vi sono parecchi argomenti.

Si comincia con l'esame della lettura della legge. Se fosse vero, che la materia tributaria sia veramente quella che impegni l'Amministrazione dello Stato, non si sarebbe detto nella legge del 1875, che la competenza di Roma non avrebbe potuto aver luogo, che sotto una duplice condizione, il concorso cioè e della materia e della persona dello Stato.

Che poi non sia superfluo anzi occorra di dover chiarire il detto punto, si fa palese dall'evoluzione della giurisprudenza e dai casi che si sono presentati per dirimere il dubbio circa la competenza della Cassazione di Roma o delle altre Cassazioni.

Basta leggere i diarii giuridici. Ma posso a memoria citare qualche esempio, anche recente. Uno ed importante e certamente ben noto al

ministro dell'interno, è il caso testè deciso relativamente all'uso perpetuo o proprietà reclamata dell'isola di S. Servolo, dai Fatebenefratelli in confronto delle sette provincie venete, che in quell'isola hanno costituito un manicomio interprovinciale.

Il Fondo culto se ne è disinteressato, e la controversia è rimasta tra le dette provincie e i frati, per sapere se la loro corporazione religiosa, sia stata ovver no soppressa.

Mancando la presenza del Fondo culto e del Demanio, la Cassazione di Roma dichiarò nel marzo ultimo la competenza della Cassazione di Firenze.

Le chiese ricettizie, le comunie ci forniscono un altro esempio. Esse erano contemplate dalla legge del 1867. Finalmente con la legge e col regolamento del 1898 e 1899 i beni furono attribuiti ai comuni; ebbene dove prima v'era il Fondo per il culto e il Demanio, oggi vi sono i comuni.

Le dispute sono e saranno sempre le stesse; legati autonomi o no, congrue, spese di culto e criterii per fissarne la giusta misura.

Mancando l'Amministrazione dello Stato, giudicheranno le Cassazioni locali, ma applicheranno le leggi stesse, che la Cassazione di Roma è chiamata ad applicare quando lo Stato è presente.

Un'altra sentenza or ora fu emessa, il 12 aprile in causa Badano, e nientemeno si veniva a Roma per uno di quei casi ibridi non disciplinati dalla legge positiva, con un ricorso cioè proposto contro una sentenza della Cassazione di Torino. Era questione di enti autonomi o no, di svincoli già eseguiti, di patroni svincolanti che in via di fatto avevano fatto rivivere gli enti, di altri patroni impugnanti tutto ciò che era stato eseguito, per pretesa violazione delle leggi eversive.

E la Cassazione di Roma rigettò il ricorso perchè l'Amministrazione già disinteressata era assente.

E si noti, che il ricorso era stato proposto con deposito e nei modi formali, tanto è vero, che comunque manchi la legge scritta, già è nella coscienza di tutti, che bisogna trovar la via ad ogni modo per regolare la competenza delle Cassazioni locali in confronto della giurisdizione speciale della Cassazione di Roma.

E sui tributi è lo stesso.

Non voglio tediare il Senato. Basti un esempio.

Già una fonte di dubbi, d'incertezze ed il conseguente movimento di giurisprudenza, è venuta fuori dalla ricerca in molti casi necessaria, per sapere cioè se e quando sia presente l'Amministrazione.

Vi è bisogno della presenza di un organo ordinario, Intendente o Ministro? Vi è bisogno della presenza dell'Avvocatura? In molti casi la rappresentanza è altrove.

Basta che vi sia l'esattore, o l'appaltatore o il comune abbonato per voci erariali.

E vi sono dei casi tipici.

Si è or ora per esempio verificato, che impugnata un'asta fiscale per inosservanza o meno di leggi, per la fatta o non fatta esecuzione mobiliare che deve precedere la immobiliare, si chiarì che i privilegi fiscali dall'esattore, che durano un quinquennio, erano scaduti.

D'onde la conseguenza che un giorno prima della scadenza la competenza sarebbe stata di Roma, ma un giorno dopo la stessa identica materia con le identiche questioni e responsabilità, divenne di competenza della Cassazione locale, alla quale dopo tanto dispendio e discussioni furono le parti rimandate dalla Cassazione di Roma.

Ora una semplice e modesta modificazione toglierà di mezzo gl'inconvenienti notati.

Riassumendo, niente violazione dello Statuto, niente menomazione di autonomia o dignità di Corti Supreme, ma semplificazioni di congegni e di organismi, a beneficio di chi ha la poca ventura di litigare.

A così semplice proposta, già consentita dal guardasigilli, non mancherà di certo il voto favorevole del Senato.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia*.
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia*.
Onorevoli senatori, abbiamo oggi dinanzi al Senato una pura questione di tecnica giuridica, elegante quanto si vuole, ma così ardua e sottile, come tutte le questioni giuridiche, da non affascinare un'assemblea, ma da richiedere soltanto un contributo di natura dottrinale, od abbiamo una grossa questione, cioè a dire l'ordinamento della giurisdizione ed in ispecie l'ordinamento della giurisdizione della magistratura massima?

Questo è il primo punto, che va risoluto, e al quale si sono riferiti i discorsi Borgnini e Pinelli e la mozione sospensiva del senatore Pinelli.

Dichiaro subito la mia impressione, che il Senato deve ritenere perfettamente sincera. Io ho visto nel disegno di legge di iniziativa del senatore Pagano una portata esclusivamente tecnica. È ben vero (ed è l'onorevole Pagano che trovò la frase arguta) che trattasi di tempesta in un bicchier d'acqua; ma è pur vero forse che in questa tempesta un poco contribuì un suo soffio, cioè quella frase, che anche me ha colpito, della sua relazione, colla quale egli dice esplicitamente — il che fa onore alla sua sincerità — ma dà una certa giustificazione alla resistenza oggi incontrata: egli dice cioè che questa legge è un passo verso l'unificazione. È qui da ricordare l'espressione dantesca: « *di quanto mal fu madre* » non la tua legge ma quella espressione. Io dichiaro subito, poi ché la questione si è posta e non sarebbe degno che la sfuggissi, io dichiaro che se davvero il disegno di legge, che oggi è dinanzi all'esame del Senato, significasse un passo verso l'unificazione, e se, come dice altresì il senatore Borgnini, esso importasse una estensione della competenza della Cassazione di Roma in danno della competenza delle altre quattro Cassazioni, che non chiamerò regionali, perchè in un certo senso lo sono tutte, se questo fosse, io sarei senz'altro per la pregiudiziale proposta. La questione è troppo grave, perchè si possa risolverla così per via d'incidenti.

Io qui non porto, nè posso portare (e il Senato l'intende) il pensiero collettivo del Governo che della questione non ha avuto occasione di occuparsi; ma porto il mio pensiero ed è, lo dico senza ambagi, che questa questione è assolutamente prematura.

E credo che queste mie dichiarazioni, cui non manca il pregio della precisione, dovranno soddisfare gli onorevoli Borgnini e Pinelli.

La discussione d'oggi ad ogni modo non è stata inutile anche sotto questo aspetto, poichè essa ci ha fatto ascoltare poderosi e giovanili discorsi (*ilarità*). Ciò che fa la giovinezza è lo spirito, innanzi tutto.

Tale discussione ha anche avvertito il Governo quali fedeli e vigili scolte vegliano all'incolumità delle Cassazioni regionali; ma sotto questo

aspetto io dirò all'onor. Borgnini che forse il Governo non ne aveva di bisogno. Lo sapeva.

La questione, dunque, riconduciamola nei suoi termini, è una questione tecnica, la quale, onor. Borgnini, secondo me non importa nè deve importare estensione della competenza della Cassazione di Roma, ma soltanto maggiore determinazione dei limiti attuali della sua competenza.

Direi, se qui possiamo mutuarci quest'espressione propria del diritto, che non si tratta di azione di rivendica, ma di un'azione *finium regundorum*; si regolano i confini, i quali (bisogna riconoscerlo) non sono certi. Lo ha detto in maniera direi inappellabile e lo ha dimostrato l'onor. Pagano con la sua vita vissuta di tali questioni.

Realmente l'espressione, di cui la legge del 1875 si è servita, ha dato luogo ad una serie di dubbi gravi, i quali hanno ingenerato, direi quasi, un'incertezza di diritto: la qual cosa è peggiore della incertezza di giurisprudenza.

Le incertezze della giurisprudenza non sono poi tutto il gran male, che si vuol far credere, sicchè la grande ragione a favore della unità della Cassazione, in quanto assicurerebbe l'unità della giurisprudenza, è ragione che su di me ha ben lieve peso.

Io dico che le incertezze della giurisprudenza sono inevitabili anche con la Cassazione unica e non sono in certo senso un male; perchè impediscono la perpetuazione dell'errore, perchè — non dimentichiamolo — quando supponiamo una massima affermata, non sappiamo se poi sia la vera o la falsa.

Ora su questa questione si era ingenerata di peggio della incertezza della giurisprudenza, si era ingenerata una specie d'incertezza di diritto. Come il senatore Pagano ha lealmente ricordato, la Cassazione di Roma in questa materia aveva manifestato la più grande discordanza di giurisprudenza. Anche questo dimostra che l'unità della Cassazione non sta a dimostrare l'unità di giurisprudenza. Aveva mutato radicalmente più volte, ingenerando quei danni, che l'onor. Pagano ha vivamente colorito. Io non aggiungerò nulla a quanto egli efficacemente ha detto. I danni ci sono; ma non dimentichiamo una cosa: e cioè, che soprattutto questi danni dipendono dalla mancanza di un

criterio sicuro legislativamente fissato per regolare i rapporti di competenza fra le Cassazioni: le altre quattro e quella di Roma. Per cui è avvenuto ed avviene che un litigante audace e temerario (sono fatti, onor. senatori, non sono ipotesi) ha chiesto al Presidente un differimento della causa, il Presidente lo ha rifiutato, e l'avvocato si è presentato all'udienza ed ha eccepito che su quella questione entra l'imposta (anche quando non ci ha niente a che vedere) e che quindi la questione debba rinviarsi alla Cassazione di Roma. E la Cassazione locale, non avendo a sua disposizione alcun mezzo per evitare queste forme capziose d'insistenza degli avvocati, è costretta a rinviare alla Cassazione di Roma: gravissimo inconveniente a cui bisogna riparare. Ne do affidamento al senatore Pagano ed al Senato. Ma con la mia solita obbiettività, ripeto che si tratta di questioni, in cui la politica non entra per niente. La verità è che sotto questo aspetto il progetto di legge attuale non modifica nulla. Non è suo compito modificarlo — d'accordo; ma teniamo pur certo che le cose continueranno andare come vanno, per questo riguardo.

Consideriamo, dunque, la portata dell'articolo della legge del 1875, di cui conosciamo i danni che ha apportato e vediamo se vi si può rimediare.

Qui si è detto che la dizione dell'art. 3 della legge del 1875 sia una dizione volontariamente inesatta. Disse l'onor. Pagano che fu una trascuratezza. Si ripeté allora la bella giostra, che oggi abbiamo ammirata tra i difensori delle Cassazioni locali e i difensori della Cassazione di Roma, e si trovò questa frase di cui non si ebbe perfetta coscienza della intrinseca inesattezza; ma tanto per tagliar corto ad un dibattito parlamentare.

Ora io non sono di questa opinione; io ho grande riverenza per la legge; e quando noi diciamo davanti alle Corti giudiziarie che il legislatore è il più sapiente di tutti, diciamo una grande verità.

Il legislatore è il più sapiente, anche quando non sa ciò che fa; lo assiste quasi uno spirito santo e le cose vengono bene, come veniva bene ad Apelle la spuma del cavallo, che tornava dalla battaglia, dipinta non dal pennello ma da un atto di impazienza, quando l'artista gettava la spugna dei colori.

Nel 1875 la espressione della legge ha la sua ragione e lo mostrerò or ora. Lasciamo stare la grande questione, se indipendentemente da una espressa dichiarazione della legge perchè vi sia materia tributaria, occorre la presenza dell'Amministrazione dello Stato. Questa opinione è autorevolmente rappresentata nella scienza, ma non è seguita dalla giurisprudenza.

Nella scienza, però, — ripeto — è largamente rappresentata. Perchè vi sia causa tributaria occorre che lo Stato sia presente, perchè lo Stato ha diritto di esigere. È qui la ragione subbiettiva, e qui mi avvicino a dare la ragione della legge del 1875. La ragione soggettiva serve per illuminare la ragione oggettiva. Non è una competenza creata *intuitu personae*, ma qui la persona è indicativa della cosa, cioè a dire che per esservi rapporto con la imposta, bisogna che vi sia imperante e suddito, perchè solo fra loro una questione d'imposta può porsi.

Vi è, dunque, una certa ragione, per cui autorevolissimi scrittori e qualche sentenza pure hanno ritenuto che anche in rapporto all'articolo 71 del Codice di procedura civile, che deroga la competenza tra ragione e valore, tra pretore e tribunale e afferma solo che in materia di imposta è sempre competente il tribunale, hanno ritenuto che anche senza che la legge lo dicesse occorresse sempre la presenza dell'Amministrazione dello Stato.

Con ciò io non voglio dire che, in parecchi dei casi citati dal senatore Pagano non debba ritenersi che la ragione tributaria vi sia, benchè non sia presente in causa l'Amministrazione dello Stato.

Appunto, ciò avviene se l'idea di Amministrazione di Stato presente si integri coll'idea di rappresentanza dell'Amministrazione dello Stato e questa della rappresentanza si integri coll'altra idea di aver causa dall'Amministrazione dello Stato, per esempio l'esattore è un rappresentante. Il terzo che ha acquistato dall'esattore, si può ritenere se non un rappresentante, un avente causa e quindi per questo nesso indiretto si arriva all'Amministrazione dello Stato. Capisco quello che dice l'onor. Pagano: ma come? Ci è una aggiudicazione in seguito ad un giudizio di esecuzione immobiliare per ragione di imposte; si impugna quell'aggiudicazione? Se l'esattore è presente e rappresenta l'Amministrazione dello

Stato è competente la Cassazione di Roma; se non è presente (e qualche volta non lo si cita, perchè gli esattori spesso e volentieri falliscono e allora il proprietario dice: è inutile citare l'esattore, e fa la lite contro l'aggiudicatario) ma come in questa causa - domanda il senatore Pagano - che ha con l'altra identità assoluta di materia non sarà competente la Cassazione di Roma? Io dico: ha ragione il senatore Pagano. La Cassazione di Roma deve essere competente; ma questo non significa che si possa dare causa tributaria senza l'Amministrazione dello Stato, significa che l'Amministrazione dello Stato può essere rappresentata, ed arrivo sino al punto che vi può essere lite tra parti, di cui una abbia causa con l'Amministrazione dello Stato. Ma i dubbi vi sono stati, e quindi cerchiamo di eliminarli: è opportuna una formula, che impedisca il verificarsi di questi dubbi.

Io, quindi, nell'intento sono d'accordo con l'onor. Pagano; ma vediamo ora se la nuova formula proposta eviti gli inconvenienti o per dir meglio, eviti gl'inconvenienti attuali, che l'onor. Pagano ha citati, o se per avventura non possa ingenerarne altri e forse anche peggiori.

E qui io do la giustificazione della disposizione della legge del 1875.

Come è scritta la legge del 1875 e come la muteremo noi oggi?

La legge non si servì della espressione « La Cassazione di Roma è competente in materia tributaria o di asse ecclesiastico », ma si servì di quest'altra espressione: « Sono deferiti, ecc. i ricorsi contro le sentenze pronunciate tra privati e l'Amministrazione dello Stato che sia imputata per violazione o falsa applicazione delle leggi sulle imposte ».

Io vado in Cassazione, impugno una sentenza per violazione di queste leggi; c'è l'Amministrazione dello Stato, quindi è competente la Cassazione di Roma.

Abbiamo almeno un criterio abbastanza certo, che ha dato - è vero - luogo ad inconvenienti; c'è questo elemento che la sentenza sia impugnata per violazione delle leggi sulle imposte o sull'asse ecclesiastico, e che sia presente l'Amministrazione dello Stato.

L'onor. Pagano sopprime « l'Amministrazione dello Stato » e dice anche tra privati e privati. Allora l'articolo sarà così concepito: « sono di

competenza della Cassazione di Roma i ricorsi contro le sentenze pronunciate anche tra privati, che siano impugate per violazione o falsa applicazione delle leggi delle imposte ».

Ora che cosa potrà accadere? L'onor. Pagano ha considerato la cosa dal punto di vista degli inconvenienti, che si sono verificati: consenta a me di considerare la questione sotto l'aspetto degli inconvenienti, che potranno verificarsi.

C'è una lite tra privati, in cui la ragione tributaria non c'entra, nè punto nè poco: l'avvocato nel dedurre l'elenco delle violazioni adduce una serie di violazioni di leggi tributarie. Che cosa potrà accadere?

Prima di tutto, per via di arte di caudico - sono arti che io ho bene apprese, ma non adoperate - può accadere anche nella più naturale maniera, senza nessun secondo fine, per esempio in materia di successione del coniuge superstite, una questione di diritto privato, in cui non entra per niente lo Stato. Come argomento per dimostrare una delle due tesi famose che sia o non sia erede, qualche volta si cita la legge sul registro e quindi per una questione tra privati e per ragioni private, si fa un ricorso in Cassazione, in cui si dice: « fu citata la legge sul registro », ed allora, secondo la nuova formula, questa causa dovrebbe andare alla Cassazione di Roma.

In materia di miniere, ricordo cause celeberrime, a proposito dei frutti delle miniere, se importasse o meno alienazione di proprietà; uno degli argomenti, cavalli di battaglia, era quello di desumere dalla tassa sui frutti della miniera, e se qui si solleva una questione di violazione della legge sul bollo, questa causa andrà alla Cassazione di Roma.

L'onor. Pagano mi dirà che non ci andranno; ma intanto io domando: il testo, come noi l'approveremo, non autorizzerebbe la competenza della Cassazione di Roma, posto che sarà un ricorso contro una sentenza pronunciata per violazione o falsa applicazione di una legge sulle imposte?

Io aveva pensato di abbandonare il criterio della legge violata, perchè è un criterio pericoloso: il che vi dà la ragione dell'essersi voluta la presenza dell'amministrazione dello Stato nella legge del 1875, per cui non fu poi quell'errore che si crede. Mettiamo il concetto della ragione di materia e diciamo: Sono deferite alla com-

petenza della Cassazione di Roma tutte le cause in materia tributaria; ma è pericolosissimo ciò. L'onor. Pagano Guarnaschelli, nella sua grande equanimità, riconoscerà che è pericoloso appellarsi a quest'articolo di legge, perchè allora si sarebbe evitato Scilla e si cadrebbe in Cariddi, perchè anche in materia puramente tributaria, in cui è presente l'Amministrazione dello Stato con tutta la più manifesta evidenza, si può presentare la questione di puro diritto comune, che non ci sia nessuna ragione di portarla dinanzi alla Sezione speciale della Cassazione di Roma.

Per esempio, in una lite per imposte fra lo Stato ed un privato, lite perfetta, davanti alla Corte d'appello, si fece la questione che l'appello era inammissibile per decorrimento di tempo. La Corte d'appello ha accolto questo motivo dell'inammissibilità. Ma se affermiamo che la Cassazione di Roma è competente per ragione di materia, la materia comprende la causa e tutta la causa nel complesso inscindibile, e quest'argomento, che non dovrebbe interessare la Cassazione di Roma, pur verrebbe portato dinanzi ad essa.

Ricondotta la questione nei suoi termini tecnici, io spero che il Senato mi darà ragione: sono questioni di una delicatezza suprema, straordinaria, in cui, se si tocca da un lato, dall'altro lato il liquido della questione si versa e così reciprocamente.

Ora, per riassumere, pregherei l'onor. Pinelli di non insistere nel suo ordine del giorno per quella motivazione, che contiene, quantunque in ciò potrebbe apparire ch'io sia più realista del Re. Infatti quella sua motivazione mette le mani avanti e presume che qui si venga a toccare l'ordinamento della Cassazione. Io dico: Niente affatto, è inutile fare l'affermazione di una cosa, che secondo me è fuori questione. Io riconosco che i motivi, che hanno mosso l'onorevole Pagano, sono motivi altamente seri e attendibili; che realmente l'espressione, di cui per ora la legge si serve, dia luogo a dubbi, che è bene diradare e che sia opportuno trovare una formula, la quale precisando definitivamente questi limiti di competenza non invada i campi riservati alla Cassazione, ma per servirmi dell'espressione già detta, allorchè l'ho definita come un'*actio finium regundorum*, sia tale da evitare o attenuare i danni dell'interpretazione, che per ora ci sono.

L'espressione, di cui il progetto presentato si serve, mi pare che non risolva tutti i dubbi possibili, nè che ci possa completamente tranquillare sugli effetti della legge.

Improvvisarne un'altra, francamente, in materia di competenza, in materia di legge procedurale, me lo interdico; non si sa mai dove si può finire. Credo che il più prudente consiglio sia questo: eliminata la ragione pregiudiziale, che qui non trova luogo, pregare la Commissione, con un rinvio del disegno di legge, tenute presenti tutte le cose che oggi sono state dette al Senato, di ritornare sulla formula. Magari, se la Commissione vuole onorarmi col domandare il mio intervento, perchè per ora non ho potuto trovar modo, per la maniera in cui legge si è svolta, durante la malattia del mio predecessore, di portare il contributo, non della mia competenza, che è piccola cosa di fronte alle autorevoli persone di cui si compone la Commissione, ma quella parte di responsabilità che su di me grava come membro del Governo, se dunque vogliono che io sia onorato di intervenire fra loro, studieremo insieme una formula, che concili tutti i desiderii.

E con questa preghiera, che rivolgo all'Ufficio centrale, termino ringraziando il Senato della sua benevola attenzione.

BORGNINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGNINI. Dopo le dichiarazioni del ministro guardasigilli, io mi limiterò a brevissime dichiarazioni, e lo farò più per l'onore delle armi, che per altro.

Veramente io ho seguito molto attentamente il mio amico e collega Pagano nelle dotte sue osservazioni, ed avrei sperato che egli mi avesse persuaso che io era nell'errore combattendo il suo progetto. Mantengo però intieri i miei convincimenti, inquantochè non ho udito che il senatore Pagano abbia dimostrato che gli inconvenienti da lui accennati siano tali da giustificare di urgenza una modificazione al n. 5 dell'art. 3 della legge del 1875.

Dirò però francamente che mi confortai, quando il ministro di grazia e giustizia riconobbe che la questione, sollevata dal mio amico senatore Pagano con la sua proposta di legge, che lo stesso proponente disse essere modestissima e di nessuna importanza, era invece tanto

grave negli effetti suoi, per cui meritava di essere studiata seriamente.

Io non aggiungo altro; sono lietissimo delle dichiarazioni che ha fatto il ministro guardasigilli, perchè ero, come sono, persuaso che gli effetti di questa legge sarebbero stati gravissimi, nel senso che, oltre di arrecare una profonda perturbazione nell'attuale funzionamento del regime vigente, inopportunamente e con inevitabile pregiudizio della giustizia e delle parti, si sarebbe diminuita l'autorità ed il prestigio delle Supreme Corti di cassazione territoriali, che conviene mantenere intieri fino a tanto che dura, come durerà ancora e chissà per quanto tempo, l'alto e delicato loro mandato.

Mi associo con queste poche dichiarazioni a quella forma qualunque, per cui il progetto dell'onorevole senatore Pagano verrà rinviato a tempo migliore e più propizio.

DE MARINIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE MARINIS. Ho chiesto la parola per osservare che il proposto emendamento, col quale si sostituisce la materia alle persone, mi sembra adatto a risolvere la questione posta dall'eccellentissimo guardasigilli.

PINELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINELLI. Di fronte alle dichiarazioni dell'onorevole ministro guardasigilli non ho difficoltà alcuna di ritirare il mio ordine del giorno sospensivo sostituendovi questo: « Udite le dichiarazioni dell'onor. ministro guardasigilli, il Senato delibera doversi rinviare al ministro stesso il progetto in esame per ulteriori sue proposte ».

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ORLANDO, *ministro di grazia, giustizia e dei culti*. Ho chiesto la parola solo per dichiarare come la forma del rinvio al ministro non la comprendo. Non mi sembrerebbe costituzionale, perchè qui si tratta di un progetto di legge d'iniziativa parlamentare e non comprendo come possa essere rinviato al ministro. I progetti di legge sono governativi o sono d'iniziativa parlamentare; il Governo i suoi progetti li mantiene o li ritira. Il rinvio a me (di un progetto d'iniziativa parlamentare non lo comprendo.

Io avevo proposto un rinvio all'Ufficio centrale perchè studi meglio la cosa.

PAGANO-GUARNASCHELLI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PAGANO-GUARNASCHELLI, *relatore*. Ho preso la parola per dichiarare quale sia il pensiero dell'Ufficio centrale, di fronte a' dubbii sollevati dall'onor. guardasigilli, dubbii facilmente spiegabili, giacchè, se il ministro del tempo plaudì al concetto della legge proposta, ora il nuovo ministro ha ben fondato il diritto di sottoporre a disamina il progetto stesso per parte sua.

Se non che, parmi, che male a proposito di tali dubbii e del desiderio mostrato dal ministro di ulteriori studi si sono ingegnati i colleghi Borgnini e Pinelli di dedurne, con una formola e con una procedura nuova, che si debba invitare il ministro stesso a far suo il disegno di legge sottraendolo all'Ufficio centrale, per riproporlo oppur no.

È un modo ingegnoso di far rientrare per altra via la pregiudiziale o la sospensiva.

Ciò non sarebbe corretto a norma dei nostri regolamenti, e non risponde al pensiero del ministro. Questi ha accettato in massima la proposta di legge, ha riconosciuto di quali inconvenienti sia causa il sistema vigente, ma a traverso una serie di considerazioni diverse, temendo, che altri inconvenienti possano sorgere dalla formola da noi proposta, ha mostrato il desiderio di un ulteriore studio per trovare una formola più comprensiva e tale da far raccogliere lo scopo del disegno di legge in modo più sicuro e senza incertezze.

Dunque è semplice questione di studio e l'Ufficio centrale non può ricusarsi a secondare il voto espresso autorevolmente dal nuovo guardasigilli. Non è il caso quindi di accogliere le nuove proposte degli onor. Borgnini e Pinelli, e per parte sua si ripromette l'Ufficio centrale di eliminare i dubbii e di poter presentare una nuova formola concordata e che valga ad eliminare tutte le apprensioni e tutti gli inconvenienti.

PINELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINELLI. In seguito alle osservazioni dell'onor. ministro, modifico il mio ordine del giorno, così: « Udite le dichiarazioni dell'ono-

revoles ministro guardasigilli, il Senato delibera il rinvio all'Ufficio centrale del progetto in esame, per ulteriori sue proposte ».

PIERANTONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERANTONI. È nella nostra consuetudine ed applicazione del nostro regolamento che, quando vi è discrepanza sopra la bontà di un articolo o sopra alcuna particella di esso, non essendo prudente che s'improvvisi emendamento in pubblica seduta, si mandi all'Ufficio centrale di ponderare le ragioni contrarie e di proporre poi una studiata emendazione. Anzi, non di rado, l'Ufficio centrale usa la cortesia di invitare quelli che fecero obiezioni e di ascoltarli singolarmente. È necessario perciò di votare un ordine del giorno per sospendere la discussione a questo fine?

(Voci: No, no).

Prego quindi l'onorevole collega Pinelli di non aggiungere *ordine del giorno* ad *ordini del giorno*, versando l'Assemblea nel caso di semplice procedura parlamentare.

PINELLI. Ritiro la mia proposta.

PRESIDENTE. Avendo l'onor. senatore Pinelli ritirato il suo ultimo ordine del giorno, interrogo il Senato se intende che questo disegno di legge sia rinviato all'Ufficio centrale per un nuovo studio.

Coloro che accettano questo rinvio, sono pregati di alzarsi.

(Approvato).

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

I. Interpellanza del senatore De Cristoforis ai ministri dell'interno e di grazia e giustizia e dei culti per sapere:

a) se e come intendano proporre le modificazioni dello stato giuridico dei figli nati fuori di matrimonio quali vennero replicatamente reclamate e promesse nel Parlamento italiano;

b) se e come intendano di modificare più efficacemente l'assistenza nei brefotrofi alla prole illegittima.

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1907-908 (N. 458);

Proroga della facoltà di cui all'art. 36 della legge 6 marzo 1904, n. 88, per l'iscrizione

dei segretari ed impiegati comunali alla Cassa di previdenza (N. 521);

Ordinamento della Somalia italiana (Benadir) (N. 264);

Contratto di permuta di un terreno demaniale sito sulla spiaggia di Porto Said con altro del Governo egiziano per la costruzione di un edificio scolastico (N. 508);

Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1907-908 (N. 487);

Tombola telegrafica a beneficio della Società delle industrie femminili italiane (N. 465);

Tombola telegrafica a favore degli Istituti Pii di Potenza (N. 512);

Convalidazione del Regio decreto n. 606, in data 30 ottobre 1904, portante modificazioni al repertorio per l'applicazione della tariffa dei dazi doganali (N. 461);

Convalidazione del Regio decreto 4 marzo 1906, n. 54, portante modificazioni al repertorio e alle disposizioni preliminari della tariffa generale dei dazi doganali (N. 462);

Abolizione delle revisioni biennali dei redditi di ricchezza mobile ed altre modificazioni alla legge sulla imposta di ricchezza mobile (N. 491);

Disposizioni relative ai terreni danneggiati dalla fillossera (N. 492);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1906-1907 (N. 510);

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1901-902 (N. 223);

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1902-903 (N. 224).

Pagamento della somma dovuta ai RR. Spedali riuniti di S. Chiara in Pisa per le spese sostenute in servizio delle cliniche universitarie dall'anno scolastico 1866-67 a quello 1881-82 (N. 522);

Sui professori straordinari delle Regie Università e altri Istituti superiori universitari nominati anteriormente alla legge 12 giugno 1904, n. 253 (N. 92-B).

La seduta è sciolta (ore 18.15).

Licenziato per la stampa il 29 aprile 1907 (ore 21).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

CLXXVII

TORNATA DEL 25 APRILE 1907

Presidenza del Presidente CANONICO.

Sommario. — Il Presidente comunica i ringraziamenti della vedova signora Caselli per le onoranze rese al defunto senatore — Il senatore De Cristoforis svolge un'interpellanza ai ministri dell'interno e di grazia e giustizia e dei culti, per sapere se e come intendano modificare lo stato giuridico dei figli nati fuori matrimonio e l'assistenza nei brefotrofi alla prole illegittima — Risposta del Presidente del Consiglio, ministro dell'interno — Osservazioni del senatore Cavalli — Replica l'interpellante — L'interpellanza è esaurita — Discussione del bilancio del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1907-908 (N. 458) — Non ha luogo discussione generale, e senza osservazioni si approvano i primi 45 capitoli — Sul cap. 46 parlano i senatori Astengo, Pierantoni e Cefaly, ai quali risponde il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno — Il capitolo 46 è approvato — Tutti gli altri capitoli del bilancio sono approvati senza discussione; il 57, dopo osservazioni dei senatori Todaro, Scialoja, relatore, e Astengo, e del Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed il 165 dopo osservazioni e raccomandazioni dei senatori Del Giudice, Pierantoni, Scialoja, relatore, e Finali, ai quali risponde il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno — Senza discussione si approvano i riassunti per titoli e per categorie; l'articolo unico del disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto — Rinviasi pure allo scrutinio segreto il disegno di legge: « Proroga della facoltà di cui all'art. 36 della legge 6 marzo 1904, n. 88, per l'iscrizione dei segretari ed impiegati comunali alla Cassa di previdenza » (N. 521) — Discussione del bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1907-908 » (N. 487) — Non ha luogo discussione generale — Senza osservazioni si approvano i primi 154 capitoli — Sul capitolo 155 parlano i senatori Pisa, Carta-Mameli, Pierantoni e Finali, e il ministro di agricoltura, industria e commercio — Il seguito della discussione è rimandato alla successiva tornata.

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed i ministri di grazia e giustizia e dei culti, delle finanze, della guerra, dell'agricoltura, industria e commercio.

ARRIVABENE, segretario. Dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. La vedova del nostro compianto collega Caselli ringrazia il Senato delle onoranze rese al caro estinto.

Svolgimento della interpellanza del senatore De Cristoforis ai ministri dell'interno e di grazia e giustizia e dei culti per sapere:

« a) se e come intendano proporre le modificazioni dello stato giuridico dei figli nati fuori di matrimonio, quali vennero replicatamente reclamate e promesse nel Parlamento italiano;

« b) se e come intendano di modificare più efficacemente l'assistenza nei brefotrofi alla prole illegittima ».

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'interpellanza dell'onorevole senatore De Cristoforis agli onorevoli ministri

dell'interno e di grazia e giustizia e dei culti per sapere:

a) se e come intendano proporre le modificazioni dello stato giuridico dei figli nati fuori di matrimonio, quali vennero replicatamente reclamate e promesse nel Parlamento italiano;

b) se e come intendano di modificare più efficacemente l'assistenza nei brefotrofi alla prole illegittima.

L'onorevole De Cristoforis ha facoltà di svolgere la sua interpellanza.

DE CRISTOFORIS. Onorevoli senatori, l'argomento che mi propongo di svolgere è di triplice indole: giuridica, sanitaria, sociale. Non ho alcun intendimento di trattare ampiamente la materia dal lato giuridico; me ne sento incompetente, massime di fronte all'abbondanza di trattazione che ne fu fatta nella Camera legislativa, nelle Commissioni e nelle relazioni di cui il Senato è già a conoscenza.

Questo campo lo sfiorerò soltanto, specie dal punto di vista cronologico, poichè da esso non si può totalmente astrarre per necessaria connessione d'idee; e piuttosto di preferenza mi fermerò sulle argomentazioni d'indole sociale e sanitaria, dove la mia parola ha maggior ragione di farsi sentire.

In Italia cominciò il ministro Nicotera a proporre il mantenimento del fanciullo abbandonato e illegittimo e l'abolizione della così detta ruota o turno per l'esposizione incognita della prole.

Si viene poi alle ispezioni ufficiali fatte nel 1888 ai Brefotrofi ed al servizio degli esposti, relatore il dottor E. Baresi; alla relazione della Commissione Reale per l'inchiesta sui brefotrofi stesa dal comm. Perla: alla proposta di legge del deputato Gianturco nel 1902, ripresa collettivamente nel 1903 dagli onorevoli Gianturco, Facheris, Morelli Gualtierotti e Lieto di Vollaro: infine si arriva ai molti resoconti dei direttori dei brefotrofi.

Pubblicazioni e atti tutti concordanti nel chiedere dal meno al più la riforma del nostro Codice civile per riguardo alla condizione giuridica della prole abbandonata, al riconoscimento materno, all'allattamento obbligatorio temporaneo materno, alla misura e ai modi di protezione della prole illegittima da parte degli istituti per gli esposti, al concorso nella

assistenza a questi per parte del padre, e infine alla ricerca legale della paternità.

È lunga la scala ascendente delle argomentazioni messe in campo dalla moderna scienza sociale a sostegno di parte o di tutto l'organismo che s'invocò: ed è pure ascendente in intensità la tendenza generale degli spiriti verso un sempre più umano trattamento dei reietti.

Ma pur troppo siamo ancora *ab ovo*, per quanto spetta alla legislazione in materia: e per dimostrarlo basta il fatto che, dopo la promulgazione della legge provinciale e comunale del 1865, invocante lo *statu quo ante*, per venire fino ad oggi, si aspetta tuttora un'apposita legge sugli esposti e sui brefotrofi: legge promessa esplicitamente appunto nel 1865, sollecitata vivamente dalla pubblica opinione e dagli incentivi venuti da parecchi rappresentanti della Nazione. Sono dunque 41 anno di tempo perduto per la riparazione morale e giuridica dei così detti *figli di nessuno*.

L'opera del legislatore fu assolutamente negativa: nessuna disposizione, fosse anche transitoria o di carattere sperimentale, è venuta a chiamare le due figure del padre e della madre al *redde rationem* della loro opera inumana: nulla che sia venuto ad assicurare al figlio illegittimo una condizione meno infelice dell'attuale per azione dell'autorità tutoria: nulla neppure che autorizzasse la provincia e i direttori di brefotrofi a prendere disposizioni che maggiormente tutelino l'esistenza, la vita di questi infelici.

E dal lato igienico-sanitario siamo al medesimo stato di cose di 40 anni fa.

La ruota o turno funziona ancora in circa 300 comuni del Regno, accogliendo illegittimi e legittimi: i nuovi esposti, presentati apertamente agli istituti provinciali, od accolti col barbaro metodo della ruota, salgono tuttora a 30 mila ogni anno: e sono 130 mila quelli che, un anno per l'altro, figurano a carico dei comuni o di Opere pie speciali: la spesa complessiva di questo doloroso e anacronostico sistema sale alla ingente cifra di 15 milioni annui: la mortalità nei brefotrofi oscilla dal 40 al 45 per cento: cifra che non può migliorare, attesa l'immensa difficoltà, sempre crescente, di trovare nutrici mercenarie appena discrete: attesa la insufficienza, anzi la deleterietà dell'allattamento artificiale, ad onta dei processi

chimici introdotti per umanizzare il latte vacchino: atteso il pericolo gravissimo sempre imminente di propagare la siflide, ancora latente nel neonato, alle nutrici mercenarie: infine, a riguardo dei superstiti dai pericoli dell'allattamento artificiale e a riguardo di quelli salvati dal mercenario, non dimentichiamo il misero avvenire che è riservato alla prole illegittima, l' inferiorità sociale e civile che li accompagna, sia nell'ambiente domestico posticcio in cui vennero allevati, sia nelle scuole, sia nei ranghi militari, oggetto sempre di diffidenza e di compassione continua.

Dalla quale condizione è facile il passo alla rivolta di questi miseri contro la società che non vuole, o non sa decidersi a proclamare il suo naturale diritto, seguendo l'esempio di legislazioni vigenti in paesi civili.

Ma il cuore e la mente, liberi da pregiudizi, si ribellarono presto: e nell'alta Italia le provincie di Ferrara, di Milano, di Torino, Alessandria, Novara, chiusero il loro *turno* ancor che lo Stato non sancisse la riforma: apersero le porte dei loro brefotrofi ai figli illegittimi, se presentati dalle rispettive madri, dietro dichiarazione delle loro generalità: videro una salvezza fisica, se non grande pur sempre rimarchevole, dei neonati nel persuadere le madri a trattenersi per qualche mese nell'istituto e dare il latte materno alla loro prole: non lesinarono nei mezzi necessari a tale compito: assegnarono a queste naturali nutrici un compenso equo non lieve e giunsero prestamente ad un risultato rimarchevole, quello di far scendere la mortalità di tali bambini dal 45 al 15, ed anche al 10 per cento: ottennero che non poche di queste madri infelici prendano affezione alla loro prole, di cui si presero cura per alcuni mesi; sentano il dovere di continuare nel sacro ufficio di madre: e bene spesso portino con sé la creatura del loro fallo quando escono dal brefotrofo e rientrano in famiglia.

Rovigo e Udine non si limitarono a chiudere il turno, ma si spinsero fino a deliberare di curarsi soltanto della prole delittuosamente abbandonata in luogo pubblico.

Così è che queste sette città uscirono da un metodo che certo nessun legislatore e nessun filantropo avrebbe oggi il coraggio di proporre *ex novo*, e che solo ha potuto durare fin qui per

la doppia pregiudiziale della tradizione e delle disposizioni del Codice.

Ed è degno di nota che tali fatti, tali riforme e provvedimenti hanno pieno vigore senza che le parti interessate vi si ribellino, senza che le autorità si oppongano, mentre, strettamente parlando, spetterebbe loro impedirlo, perché non sancito da alcuna legge.

Pur troppo alla bontà intenzionale di questi sforzi dei brefotrofi potranno corrispondere risultati di parziale efficacia: occorre che lo Stato intenda il dover suo, veda la questione della prole illegittima non da un solo lato: consideri come la tutela della moralità pubblica, e la difesa dell'onore delle famiglie e della madre nubile, devono accoppiarsi colla salvezza di tante vite: veda che i colpevoli di queste molte vittime devono subirne tutte, o almeno gran parte delle conseguenze: si persuada che l'attuale sistema di assistenza agl' illegittimi abbandonati è la negazione di ogni diritto civile; si convinca che deve cessare l'acquiescente complicità dei brefotrofi nel sollevare i procuratori anonimi da ogni responsabilità, specie dopo la luce fatta sulle case dei trovatelli, sul genere di clientela femminile fornitrice dei disgraziati bimbi. Clientela oggi costituita in minoranza da ragazze più o meno incoscienti, in maggioranza da donne più volte pluripare, dedite al vizio per istinto, le quali finiscono col trarre profitto del neonato per chiedere un sussidio, o peggio ancora per allogarsi come nutrici in case private, lasciando che la loro creatura corra le sorti perigliose dell'allattamento mercenario o dell'artificiale.

È noto ancora come spesso i genitori vivano in palese concubinato, o si coprano della finzione del solo matrimonio religioso al precipuo scopo di sollevare se stessi dalla ingombrante responsabilità dei nati e nascituri.

Io domando, dopo questo quadro raccapricciante: come mai si può persistere nel tollerare tanti coefficienti d'immoralità pubblica, tante insidie alla vita della prole illegittima, tanto spreco di forze pecuniarie del contribuente per mantenere immutata la sorte di un numero così grande d'infelici in senso materiale e morale?

E perchè in confronto soltanto della donna deve esercitarsi quell'azione persuaditrice, violentiva anche della legge, circa la designazione

nominativa della madre e della libertà individuale, quanto all'obbligo dell'allattamento: mentre si lascia completamente indenne e irresponsabile l'uomo, il padre reale o più segnatamente indiziato come tale?

Ingiustizia che non ha ragione, che non ha nome, che deve avere una fine.

Fummo sorpresi e lieti al medesimo tempo quando udimmo, nel recente congresso di assistenza pubblica e privata tenuto a Milano, l'egregio comm. Merlo, rappresentante del Ministero dell'interno, dichiarare — oltre molti fatti e molte considerazioni della maggior importanza — dichiarare, dico, nefasto il divieto alla ricerca della paternità, perchè, secondo il comm. Merlo, tale divieto « lascia libero d'ogni freno il malvagio che abusa della innocenza di inesperte giovinette, si presta alla seduzione ed alla immoralità, sottrae da ogni responsabilità gli autori di tanti infelici, ineluttabilmente destinati alla oziosità, al vagabondaggio, al delitto; miseri derelitti che passano l'infanzia accattando il pane per le vie, l'adolescenza in un riformatorio, e la virilità in carcere ».

Giudizio che per fortuna non risponde tutto affatto al vero circa le accennate tristi risultanze, ma verissimo per quanto si riferisce alla figura morale dell'esposto, e per quanto ha riguardo al dovere morale di dare a ciascuno dei genitori il suo, di renderli ciascuno per la propria parte responsabili, di farli concorrere amendue alla dovuta riparazione.

A tale soluzione del problema il comm. Perla non credette poter giungere col suo progetto di legge, in vista della disparità di preparazione psicologica delle varie regioni d'Italia; gli parve pericoloso l'azzardare una riforma legislativa che consacrasse l'obbligo al riconoscimento materno ed all'attribuzione giudiziaria della paternità per i figli nati fuori di matrimonio; si limitò a chiedere la sanzione legislativa delle disposizioni adottate già da taluni brefotrofi e che già ho accennate.

Nè molto larghi si dimostrano gli onorevoli deputati che presentarono di propria iniziativa progetti di legge sulla materia; chè le indagini nella paternità sono limitate ai casi di ratto o stupro violento rispondente a quello del concepimento, di seduzione con promessa di matrimonio, di possesso di stato della paternità, ai termini dell'art. 72 del vigente Codice civile.

Dimostrai già che l'assistenza ad indirizzo moderno, inaugurata da taluni brefotrofi, ha bensì limitata la derelizione e la mortalità infantile; ma il livello loro è ancora troppo alto, perchè non appaia urgente infrangere le ultime barriere che ancora fanno dipendere l'applicazione dei concetti medesimi dal beneplacito dei genitori, anzichè da precise disposizioni.

Occorre sia dalla legge:

1° proclamata la chiusura, entro un breve termine prestabilito, dei turni o ruote in tutta Italia; e ciò all'intento che cessi il delittuoso abbandono alla pubblica assistenza dei figli legittimi;

2° limitata la presentazione di questi ai casi di riconosciuta miseria dei genitori;

3° proclamato il dovere della madre di allattare la sua creatura legittima od illegittima, se si verificano in essa le condizioni volute, per almeno quattro mesi; e ciò allo scopo di diminuire la mortalità dei bambini presentati al brefotrofo, ravvicinare la madre alla sua prole, favorirne il riconoscimento e la tutela.

4° sia ricercato il padre del neonato o quello segnatamente riconosciuto per tale, e sia esso chiamato al concorso nell'assistenza e tutela del figlio naturale, dacchè su di esso, e non soltanto sulla madre, pesano le responsabilità.

Se per taluni di questi quesiti è innegabile potersi trovare una soluzione radicale o quasi, io stesso non mi dissimulo le difficoltà morali, legali, procedurali, giuridiche, dalle quali è circondato il problema della ricerca della paternità e la coercizione sull'autore che si tiene nascosto.

E però nessuno mi negherà che sia possibile sempre una via di temperamento, nè un termine, anche non radicale, direi transitorio, in attesa che la questione sia matura, sia entrata nella coscienza dei più: comunque in tal caso la coscienza già parli per se stessa e abbastanza altamente di fronte ad un caso di ingiustizia innegabile che reclama riparazione.

Allora soltanto, anche in Italia, come in altre nazioni più progredite, scomparirà la vergognosa finzione dei figli ignoti: finzione che, equivale, per gran parte di essi, a non poter sopravvivere che pochi giorni o pochi mesi all'atto d'ingiustizia legale perpetrata a loro danno.

Ricercare chi danneggiò la vita, o la proprietà, o l'onore altrui è voluto dal Codice: ammetta quindi, tutte volte sia possibile, la ricerca degli autori della vita di una creatura, che non diede alcun assenso alla sua procreazione, che si abbandona a sofferenze fisiche e morali, alla morte, od allo stare nella società disagiatamente senza propria colpa.

Io sono desideroso di udire il pensiero del Governo in tale materia: mi affida già assai la dichiarazione del rappresentante ufficiale al Congresso recente: e dirò che il paese nostro si è lavato da una secolare macchia, quando mi sarà accertato che il Governo, in sì viva questione, risponderà colle sue deliberazioni alla evoluzione dei tempi moderni e della scienza sociale, e quando la promessa, che giacque sepolta per 40 anni, sarà rinnovata con fermo proposito ed esaudita con sicuro affidamento in un tempo breve e determinato.

Attendo ansioso un'esauriente dichiarazione dal Governo intorno a tanta questione morale, civile e di pubblico diritto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Presidente del Consiglio.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. La prima parte del discorso dell'onor. interpellante, in cui è ricordata la lunga serie dei disegni di legge e degli studi, che si sono fatti intorno a questa materia, dimostra, per sè stessa, la grave difficoltà dell'argomento che si presenta al nostro esame.

Nella legislazione vigente, come ha detto il senatore De Cristoforis, non v'è altro che l'articolo 299 della legge comunale e provinciale, il quale dice così: « Fino alla promulgazione di un'apposita legge speciale, le spese del mantenimento degli esposti restano a carico dei comuni e delle provincie nella proporzione determinata da decreto Reale, sentiti previamente i Consigli provinciali e il Consiglio di Stato ». Il legislatore del 1865, trovandosi di fronte a un problema così grave, non seppe far altro che rimandarne la soluzione ad una legge posteriore, e quanto al modo di regolare provvisoriamente la questione demandarlo a un decreto Reale, da emanarsi. Dopo di allora moltissimi studi furono fatti a questo riguardo, perchè la materia è anche più estesa, se me lo consente l'onor. senatore, dell'argomento che si riferisce agli illegittimi. Il problema dell'infanzia abban-

donata, studiato nella sua ampiezza, deve riguardare non soltanto gli illegittimi, ma tutti gli infanti abbandonati, compresi anche i figli di genitori legittimi. Per questo abbandono vi sono due forme: l'abbandono materiale, quando i genitori sono morti, irreperibili o non possono per altre cause aver cura dei figli; l'abbandono morale, quando un ragazzo è affidato a genitori che lo maltrattano, tanto che l'autorità giuridiziarica deve toglierlo dalle loro mani, avendo anch'egli diritto alla tutela dello Stato.

Ebbene, tutti questi aspetti della questione io li ho presi in esame; anzi, negli ultimi giorni del mio precedente Ministero avevo cominciato questi studi, che ho poi ora concretato in un disegno di legge, che ritengo sia per quanto è possibile il più completo, appunto perchè tocca tutte le forme di abbandono, sia della prole illegittima, che della legittima.

E su questo disegno di legge ho richiesto prima di ogni altro il parere del Consiglio superiore di assistenza e beneficenza, presieduto dall'ill.mo senatore Finali. Avuto questo parere, ho trasmesso il disegno stesso al ministro guardasigilli, con preghiera di sentire il parere della Commissione per la riforma della legislazione sul diritto privato, perchè non si tratta qui solamente di una questione igienica e di assistenza pubblica, ma ancora di risolvere una serie di difficilissime questioni giuridiche, che meritano un attento studio.

Ora quella Commissione mi consta che ha finito il suo lavoro, e me lo trasmetterà al più presto, in modo che io spero non al di là di 10 o 12 giorni, di poter concretare definitivamente questo disegno di legge, per presentarlo immediatamente al Senato. Siccome quindi n'è prossima la presentazione, io pregherei l'onorevole senatore De Cristoforis di consentire che non venga oggi qui trattato incidentalmente una questione così complessa, ma che se ne discuta a suo tempo avendo sott'occhio un testo preciso, che, ripeto, è stato studiato lungamente dal Ministero dell'interno, dalla Commissione centrale di beneficenza ed anche ultimamente dalla Commissione che esamina la riforma della legislazione sul diritto privato.

Come ho detto, io sono certo di presentare questo disegno di legge entro pochissimi giorni, e vedrà il senatore De Cristoforis, che esso si

occupa non solamente delle questioni igieniche, cui egli, giustamente, ha dato tanta importanza, ma anche del modo di provvedere, sia agli illegittimi, e quindi alla costituzione ed al funzionamento dei brefotrofi, sia all'infanzia legittima abbandonata moralmente o materialmente. (*Approvazioni*).

Io confido che questa risposta lo possa soddisfare, e confido altresì nel contributo che lo stesso senatore De Cristoforis potrà portare poi all'esame del detto disegno di legge, che involge molte questioni importantissime dal punto di vista sanitario, sociale e giuridico. (*Bene*).

DE CRISTOFORIS. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFORIS. Sono soddisfattissimo della risposta avuta dall'onorevole ministro dell'interno. Se mi sono limitato nelle mie osservazioni al quesito dei brefotrofi, dove colpisce seriamente la mortalità, e la impossibilità di trovare un rimedio migliore di quelli già esperiti e sicuri, ho udito con piacere dalla parola dell'onor. ministro che la questione sarà da lui allargata, e comprenderà tutti i quesiti secondari che s'includono in questo principale. Sono quindi lietissimo delle sue dichiarazioni, ed attendendo con ansietà la presentazione del disegno di legge, a cui l'onor. ministro ha accennato.

CAVALLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALLI. Venti e più anni fa anche l'onorevole presidente del Consiglio di allora, l'onorevole Depretis, ad una mia interrogazione, dichiarava che era già pronto un progetto di legge sulla materia trattata dal senatore De Cristoforis, e che lo avrebbe presentato a giorni. (*Ilarità*).

Ho ritenuto in buona fede che il progetto venisse presentato; ma veramente sono passati venti anni e siamo ancora nell'attesa!... Ritengo per sicuro che il presidente del Consiglio dei ministri, onorevole Giolitti, non farà come l'onorevole Depretis. (*Ilarità*).

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Per consolare il senatore Cavalli posso attestare che il disegno di legge, intorno al quale sta completando i suoi studi il ministro di grazia e giustizia, è già in bozze di stampa. Spero che questo lo assicuri, che non occorreranno altri 20 anni, perchè possa esser presentato.

(*Viva ilarità, approvazioni*).

PRESIDENTE. L'interpellanza è così esaurita.

Discussione dello stato di previsione delle spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1907-1908 (N. 458).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1907-908 ».

Do lettura del disegno di legge.

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Prima di passare ai capitoli, avverto che, tanto per questo, quanto per gli altri bilanci, che verranno in seguito discussi, si avranno per approvati i capitoli sui quali non si facciano osservazioni.

Procederemo ora all'esame dei capitoli; prego il senatore, segretario, Arrivabene di darne lettura.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali.

1	Ministero - Personale (Spese fisse)	1,007,929 94
2	Ministero - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	98,000 »
3	Ministero - Retribuzione agli scrivani ed inservienti giornalieri (Spese fisse)	84,810 »
4	Ministero - Personale straordinario - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	20,200 »
5	Spese per la copiatura a cottimo	30,500 »
6	Ministero - Assegni, indennità di missione e spese diverse di qualsiasi natura per gli addetti ai gabinetti	20,500 »
7	Ministero - Spese d'ufficio	123,900 »
8	Ministero - Fitto di locali per Uffici dell'Amministrazione centrale (Spese fisse)	14,600 »
9	Ministero - Manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali	27,400 »
10	Consiglio di Stato - Personale (Spese fisse)	555,982 10
11	Consiglio di Stato - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	54,500 »
12	Consiglio di Stato - Spese d'ufficio	32,000 »
13	Consiglio di Stato - Fitto di locali (Spese fisse)	25,000 »
14	Funzioni pubbliche e feste governative	25,000 »
15	Medaglie, diplomi e sussidi per atti di valore civile	5,000 »
16	Personale del servizio araldico - Stipendi (Spese fisse)	6,350 »
17	Personale del servizio araldico - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	1,070 »
18	Spese diverse pel servizio araldico (art. 10 del Regio decreto 2 luglio 1896, n. 313)	10,830 »
	<i>Da riportarsi</i>	2,143,572 04

	<i>Riporto</i>	2,143,572 04
19	Indennità di traslocamento agli impiegati	235,000 »
20	Indennità di missioni	615,000 »
21	Telegrammi da spedirsi all'estero (Spesa obbligatoria)	21,000 »
22	Spese di posta	12,000 »
23	Spese di stampa	110,050 »
24	Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria	32,700 »
25	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
26	Compensi agli impiegati e scrivani dell'Amministrazione centrale per lavori straordinari e compenso al personale di servizio per maggiore orario	34,790 »
27	Sussidi ad impiegati ed al basso personale in attività di servizio nell'amministrazione centrale e provinciale, del Consiglio di Stato e degli archivi di Stato	25,000 »
28	Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti all'amministrazione dell'interno, e loro famiglie	40,000 »
29	Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari (Spesa d'ordine)	200 »
30	Spese di liti (Spesa obbligatoria)	3,000 »
31	Spese casuali	68,000 »
		<hr/> 3,340,312 04 <hr/>
	Debito vitalizio.	
32	Pensioni ordinarie (Spese fisse)	7,750,000 »
33	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria)	117,000 »
		<hr/> 7,867,000 » <hr/>
	Spese per gli archivi di Stato.	
34	Archivi di Stato - Personale (Spese fisse)	616,861 12
35	Archivi di Stato - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	12,360 »
		<hr/> 629,221 12 <hr/>
	<i>Da riportarsi</i>	

	<i>Riporto</i>	629,221 12
36	Spese d'ufficio, di ordinamento e di ispezione agli Archivi di Stato	65,000 »
37	Fitto di locali per gli Archivi di Stato (Spese fisse)	30,245 63
38	Manutenzione dei locali e del mobilio degli Archivi di Stato	80,000 »
		804,466 75
	Spese per l'amministrazione provinciale.	
39	Amministrazione provinciale - Personale (Spese fisse)	8,075,266 59
40	Amministrazione provinciale - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	43,700 »
41	Indennità di residenza ai prefetti (Spese fisse)	278,000 »
42	Spese d'ufficio per l'Amministrazione provinciale (Spese fisse)	554,845 29
43	Spese eventuali d'ufficio per l'Amministrazione provinciale e per vestiario uniforme agli uscieri delle principali prefetture del Regno.	8,249 71
44	Indennità agli incaricati del servizio di leva (Spese fisse)	82,970 »
45	Compensi agli impiegati dell'Amministrazione provinciale per lavori straordinari	16,000 »
46	Gazzetta ufficiale del Regno - Personale (Spese fisse)	26,720 »

ASTENGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTENGO. Una semplice raccomandazione all'onor. Presidente del Consiglio. L'anno scorso io richiamai l'attenzione del Governo sui troppi *errata-corrige* che si leggono nella *Gazzetta Ufficiale*. Per molte leggi o regolamenti, dopo due o tre giorni, si fa un'*errata-corrige*, e chi tiene la raccolta non può essere sicuro di avere il testo preciso della legge, perchè poi viene modificata per gli errori occorsi.

Io avevo domandato che si facesse un po' più attenzione, perchè è sconveniente per il giornale ufficiale del Regno, vedere così frequenti modificazioni per errori di stampa.

Mi si rispose che ciò entrava nelle competenze del guardasigilli. Ebbene, io prego l'onorevole Presidente del Consiglio dei ministri di richiamare l'attenzione del guardasigilli perchè veda di far cessare questo inconveniente.

Il personale della *Gazzetta Ufficiale* è numeroso, quindi potrebbe fare un pochino più di attenzione.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Veramente io non dissi che la stampa della *Gazzetta Ufficiale* dipendesse dal guardasigilli, bensì che da lui dipendeva la Raccolta ufficiale degli Atti del Governo, ossia delle leggi e decreti.

Per la *Gazzetta Ufficiale*, se ben ricordo, vi fu un periodo in cui si lamentarono molti errori, ed io provvidi facendo sostituire colui che era incaricato di correggere e controllare la stampa. Ma ad ogni modo non ho difficoltà di ripetere le raccomandazioni perchè simili errori di stampa non avvengano.

Ripeto però che mentre la *Gazzetta Ufficiale*

dipende dal Ministero dell'interno, la Raccolta ufficiale, in volumi separati, degli Atti del Governo, dipende dal ministro di grazia e giustizia.

PIERANTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERANTONI. Non so se siano passati 20 o 30 anni, certamente in un'epoca remota e nel secolo passato, raccomandai, onorevole Presidente del Consiglio, ad un suo predecessore cosa utilissima e di interesse pubblico.

I cittadini sono obbligati a studiare le leggi e specialmente i regolamenti, specie nell'epoca presente, in cui si delega molto al potere regolamentare, delegazione che io non approvo essendo vietata dallo Statuto.

La *Gazzetta Ufficiale* in ogni numero contiene tante cose, spesso numerose leggi, decreti e regolamenti. Ciascuno può aver bisogno di una singola legge, decreto o regolamento. Pensai e proposi che si potrebbero estrarre nell'interesse del pubblico le singole leggi e i regolamenti e farne una vendita separata per non costringere il pubblico ad aspettare che tutti i volumi delle leggi e degli atti del Governo siano pubblicati insieme, e per non obbligare chi ha bisogno di una data legge o di un dato regolamento di comprare tutta la *Gazzetta*. In Inghilterra si vendono separati gli atti legislativi e le raccolte dei dibattimenti parlamentari. Secondo le materie, costano ordinariamente 6 penny.

PATERNOSTRO. La stamperia Reale le vende.

PIERANTONI. Lo so, ma bisogna darle a buon prezzo, separate l'una legge e documento dagli altri. Questo vantaggio della separazione e della divisione del lavoro è utile.

Sottometto questa raccomandazione al Presidente del Consiglio e spero che egli la possa adottare, con la sua speciale competenza nel vantaggio del pubblico.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Naturalmente il senatore Pierantoni non ha voluto fare rimprovero a me di non avere ricordato un impegno preso 30 anni fa da un mio predecessore, di cui egli stesso non ricorda nemmeno il nome. (*ilarità*).

La raccomandazione da lui fatta ha lo scopo di vedere se sia possibile di stampare separatamente le leggi ed i regolamenti, che nella *Gazzetta Ufficiale* sono stampati insieme con altre pubblicazioni.

Certamente così si avrebbe un risparmio di carta, ma non credo che il pubblico vi guadagnerebbe gran che, perchè il prezzo a cui si vende il giornale ufficiale è così mite, che anche provvedendo separatamente a qualche pubblicazione, esso rimarrebbe forse sempre lo stesso.

Del resto l'onor. Pierantoni, volendo citare l'ideale del buon mercato, disse che le leggi inglesi sono vendute a sei penny. Io credo che la nostra *Gazzetta Ufficiale* costi meno. Ad ogni modo, non mi rifiuto di esaminare, a meno che non vi siano difficoltà tecniche, la possibilità di pubblicare separatamente queste leggi e questi decreti. Dirò anzi che ho fatto studiare se non sia possibile, invece di fare due edizioni delle leggi, una per la *Gazzetta*, e l'altra per la raccolta ufficiale, ottenere che la stamperia della *Gazzetta Ufficiale*, che pubblica le leggi e i regolamenti, le raccolga essa stessa, valendosi della medesima composizione tipografica, nella edizione ufficiale degli atti.

Ho messo allo studio anche questo argomento perchè non vedo la necessità di fare due composizioni tipografiche e due edizioni, una per la *Gazzetta Ufficiale* e l'altra per la Raccolta separata, duplicazione che potrebbe dar luogo qualche volta ad un numero maggiore di errori tipografici giacchè, evidentemente, è più facile vigilare una che non due composizioni. Facendo quello esame che si sta ora compiendo, non ho difficoltà di studiare adunque anche la questione proposta dal senatore Pierantoni.

ASTENGO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ASTENGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTENGO. Convengo pienamente colle osservazioni fatte dal Presidente del Consiglio, che cioè dovendosi fare due composizioni s'incorra più facilmente in errori tipografici. Però la *Gazzetta Ufficiale* è composta, come si dice in linguaggio tipografico, in corpo otto, mentre la raccolta separata delle leggi è in corpo dieci. Fate una composizione sola per gli atti del Governo della *Gazzetta Ufficiale*, in corpo dieci,

e così avrete una stessa composizione e si farà una grande economia per lo Stato.

In quanto alla mia prima osservazione, prescindendo dal cercare a chi spetti la responsabilità di tanti errori della *Gazzetta Ufficiale*, se al guardasigilli o al Ministero dell'interno, per quanto riguarda la pubblicazione delle leggi e dei decreti, cioè gli atti del Governo, mi limito a pregare che siano invitati gli impiegati addetti alla revisione della *Gazzetta Ufficiale* a fare più attenzione, onde più non si avveri l'inconveniente da me deplorato.

PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PIERANTONI. Onorevole ministro, forse mi sarò espresso male. Io non desidero che si faccia una composizione separata della legge e dei regolamenti che sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*. La *Gazzetta* per interesse generale deve pubblicare tutte le leggi e i regolamenti, dalla stessa composizione tipografica si possono fare le tirature isolate, secondo le materie, alle quali si possono unire le relative discussioni delle Assemblee. Pensai a questa riforma, quando visitai Londra e la Camera dei Comuni. In Inghilterra non si pubblica soltanto il testo delle leggi, ma col sistema colà dominante delle tre letture, si pubblicano anche i discorsi parlamentari che fanno comprendere le ragioni delle leggi. Io son sicuro che l'onorevole ministro dell'interno farà passare pochissimo tempo per risolvere questa questione. Ricordo che per la pubblicazione della *Gazzetta Ufficiale* si fecero buone economie. Quando si volle dare una pensione alla famiglia del generale Garibaldi, l'onor. Minghetti, ministro dell'interno, dichiarò al deputato proponente che poteva prelevare dal bilancio soltanto 50,000 lire; il Mancini invenne il modo di ottenere le altre lire 50,000 proponendo di ridurre le due tirature che si facevano della *Gazzetta Ufficiale* in due diversi formati ad una sola tiratura e si ebbero così 50,000 lire di economia all'anno.

Io son sicuro che guardando non dico con la lente dell'avaro, ma con accorgimento, si possano fare pubblicazioni singole delle leggi e dei regolamenti a buon prezzo.

CEFALY. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CEFALY. A proposito della *Gazzetta Ufficiale* mi permetta il Senato di fare anch'io una raccomandazione all'on. ministro, e, cioè di stralciare dalla *Gazzetta Ufficiale* la parte del resoconto stenografico parlamentare e di farne un abbonamento a mitissime condizioni.

La pubblicazione integrale dei resoconti delle discussioni delle due Camere, fatta in modo da essere larghissimamente diffusa, riuscirebbe utile non solo per tutelare e rialzare il prestigio del Parlamento, ma per raddrizzare la pubblica opinione, che certa stampa si diletta di fuorviare e pervertire, controllando gl'incompleti od inesatti resoconti riportati dai giornali.

Veda l'onor. ministro di trovar modo a che gli atti delle nostre discussioni possano penetrare, facilmente e sollecitamente, dappertutto, perchè è questo il mezzo migliore e più efficace per difendere l'istituto parlamentare, e con ciò renderà un vero servizio al paese.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Se non erro, credo che già attualmente si stampino separatamente i rendiconti parlamentari, e vi sia un prezzo minore per chi si abbona solamente ad essi; non ne ho presente l'ammontare, ma ritengo che gli abbonamenti siano in numero abbastanza ristretto, perchè disgraziatamente le discussioni parlamentari hanno un interesse immediato soltanto nel giorno in cui avvengono; e siccome i rendiconti ufficiali, per una infinità di ragioni, tardano parecchi giorni ad essere pubblicati, il numero dei lettori, che ad essi si interessano, è molto ristretto.

Ad ogni modo è bene il provocarne la maggiore diffusione possibile, ed io esaminerò quali mezzi si possano adottare per facilitare l'aumento di questi abbonamenti. Del resto la stampa quando vuole riprodurre esattamente le discussioni, ha il resoconto sommario, nel quale naturalmente v'è una sufficiente imparzialità.

I rendiconti parziali non sono effetto d'ignoranza, onor. Cefaly, ma sono effetto molte volte della passione dei partiti.

CEFALY. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CEFALY. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CEFALY. Non sapevo che vi fosse questo speciale abbonamento al resoconto stenografico; ma giacchè l'onor. ministro afferma che esiste, tanto meglio.

Però i resoconti sommarî e speciali fatti per la tribuna della stampa, come egli ha giustamente notato, non valgono allo scopo, perchè i giornalisti, a seconda delle loro tendenze politiche, mutilano, sopprimono e travisano i discorsi pronunciati. Insisto quindi, e prego l'onorevole Giolitti a curare la maggiore diffusione nel paese dei nostri resoconti parlamentari, quali si stampano nei volumi che si distribuiscono ai senatori ed ai deputati.

Vorrei che, oltre i comuni, li avessero gratuitamente i circoli di lettura, i casini di riunione e tutti gl'istituti e sodalizi congeneri, e, pel solo costo della tiratura, anche i privati cittadini. E se il ritardo nella pubblicazione

delle nostre discussioni toglie importanza e stimolo alla lettura di esse, si trovi modo a far sì che la pubblicazione avvenga più sollecitamente, poichè affrettare tale pubblicazione non è cosa difficile e dovrebbe essere doveroso.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Io sono perfettamente di avviso di studiare la questione, poichè è opportuno facilitare la conoscenza del testo completo delle discussioni parlamentari; ed esaminerò quale sia il modo con cui si possa raggiungere questo scopo, che riconosco pienamente giusto. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti il capitolo 46 nella cifra che ho letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

47	Gazzetta ufficiale del Regno - Personale straordinario - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	3,300 »
48	Gazzetta ufficiale del Regno e foglio degli annunci nelle provincie - Spese di stampa e di posta	222,900 »
49	Gazzetta ufficiale del Regno e foglio degli annunci nelle provincie - Spese di cancelleria, fitto di locali e varie	600 »
50	Retribuzione agli amministratori del foglio degli annunci nelle provincie	25,000 »
		9,337,551 59
Spese per la pubblica beneficenza.		
51	Sussidi diversi di pubblica beneficenza ed alle istituzioni dei ciechi .	230,000 »
52	Spese di spedalità e simili	30,000 »
53	Assegni fissi a stabilimenti diversi di pubblica beneficenza . . .	73,460 »
54	Fondo a calcolo per le anticipazioni della spesa occorrente al mantenimento degli inabili al lavoro fatti ricoverare negli appositi stabilimenti (Legge sulla sicurezza pubblica del 30 giugno 1889, n. 6144, serie 3 ^a , art. 81, e regio decreto del 19 novembre 1889, n. 6535, art. 24) (Spesa d'ordine)	700,000 »
55	Indennità ai membri delle commissioni provinciali e del Consiglio superiore di assistenza e di beneficenza pubblica - Spese di cancelleria, di copiatura, di lavori straordinari e varie per il funzionamento delle singole Commissioni e del Consiglio superiore	50,000 »

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 APRILE 1907

56	Indennità ai membri delle Commissioni provinciali di vigilanza sui manicomi pubblici e privati e sugli alienati curati in casa privata Spese varie per il loro funzionamento.	30,000 »
	Spese per la sanità pubblica.	1,113,460 »
57	Medici provinciali - Personale (Spese fisse)	301,979 45

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare su questo capitolo il senatore Todaro.

TODARO. Giacchè l'onorevole Presidente mi dà la parola io voglio fare una raccomandazione all'onorevole ministro dell'interno riguardo alla nomina dei medici provinciali e degli ufficiali sanitari.

La sanità pubblica risulta formata da due parti, dall'igiene e dalla polizia medica. Ora nel fare la nomina dei medici provinciali, noi abbiamo perfettamente soddisfatto ai bisogni dell'igiene; poichè nei concorsi esigiamo la prova di tutte le materie che spettano all'igiene, ma trascuriamo totalmente quanto riguarda la polizia medica. Quindi, mentre siamo sicuri che il servizio dell'igiene pubblica sarà perfettamente eseguito, disgraziatamente non possiamo esserlo per quanto concerne la polizia medica; essendochè non ci assicuriamo se essi hanno conoscenza sufficiente di medicina legale e soprattutto se conoscono esattamente le malattie mentali, conoscenze che sono indispensabili a tutti i medici che debbono essere assunti a servizio dello Stato.

Invero senza la perfetta conoscenza della psichiatria e della medicina legale è impossibile di fare il servizio della polizia medica. Io ho insistito su questo punto più volte, ma mai sono stato ascoltato. Vi ritorno anche quest'anno, colla speranza che finalmente la verità si faccia strada.

In Italia abbiamo una classe di medici che non vi sono nelle altre nazioni, voglio alludere ai medici condotti. Questi medici però sono a servizio dei comuni dai quali sono pagati. Possono prestare talvolta anche dei servizi di Stato, ma se si negano non possono essere obbligati, perchè essi sono tenuti a rendere servizio soltanto al comune che li stipendia. Perciò si è sentito il bisogno di creare, come in tutte le

altre nazioni civili, gli ufficiali sanitari per i servizi che devono rendere allo Stato nella cerchia del comune.

Bisogna premettere che l'istituzione dei medici per i servizi dello Stato è antichissima. Risale al secolo XVIII. Fin da quel secolo erano istituiti due diplomi: la laurea per il dottore in medicina, la quale abilitava all'esercizio della pratica, vale a dire, a curare le malattie; ed il diploma di dottore fisico, per i servizi allo Stato.

Naturalmente per ottenere questo diploma bisognava mostrarsi esperto nelle materie che sono necessarie a potere rendere con coscienza tale servizio. Questo sistema nato in Italia disgraziatamente è venuto a cessare da qualche tempo, come da noi sono venuti a cessare molte cose buone, che siamo stati noi i primi ad introdurre ed i primi ad abbandonare. Viceversa il sistema dei medici fisici per i servizi dello Stato in Germania e nell'Austria Ungheria ha continuato a funzionare ed a perfezionarsi sempre più. Anche in Francia si cerca adottare ora il sistema della Germania per la istituzione dei medici fisici che debbono fare i servizi dello Stato.

Pertanto, se noi vogliamo istituire gli ufficiali sanitari, come vi sono in tutti gli altri paesi civili, nei quali se manca il medico condotto comunale, vi è in ogni comune un ufficiale sanitario governativo, il quale deve guardare non solo l'igiene, ma provvedere alla polizia medica e soprattutto deve conoscere la psichiatria in modo speciale, poichè bisogna persuadersi che noi viviamo in un'epoca nella quale le malattie della mente sono molto frequenti. Mi direte che forse appaiono tali perchè oggi sono meglio conosciute ed anche perchè una volta si consideravano soltanto alienati di mente i pazzi furiosi. Ciò in parte è vero, ma io sostengo che in realtà oggi abbiamo le lesioni della

mente sono più frequenti di quello che non si creda. Forse sarà già l'effetto dell'alcoolismo, della sifilide, l'abuso di tutti gli eccitanti che esercitano un'azione deleteria sul cervello. Le passioni politiche (*ilarità*) possono avere influito, come anche tutte le malnate passioni, su l'aumento della pazzia nei nostri tempi. Certo è che le cause di questo fenomeno sono molte e complesse.

Nello stato presente della società le malattie mentali sono talmente cresciute, che se oggi si dovessero rinchiudere nei manicomiali tutti quelli che sono più o meno lesi di mente, bisognerebbe avere manicomi grandi come le città. (*Ilarità*).

Allora che cosa dobbiamo fare nello stato presente? Bisogna chiudere nei manicomiali soltanto quei pazzi che sono pericolosi per la società.

Lo Stato ha il dovere di salvaguardare gli averi e la vita dei suoi amministrati, e quindi ha l'obbligo di liberarci dalla gente che, conscientemente ed anche inconscientemente ci può fare del male, e cioè, oltre che dai veri delinquenti, deve guardare la società dai danni che possono recare i pazzi pericolosi.

Ma come si fa a dire che un tale è pazzo pericoloso? Per decidere su ciò ci vogliono medici esperti nelle conoscenze delle malattie mentali. Non bisogna credere che un medico qualunque possa risolvere questa questione. Ci vogliono dei medici che abbiano fatto studi speciali, teorici e pratici, di psichiatria. È quindi necessario che i medici provinciali gli, ufficiali sanitari, che sono appunto quelli addetti a questo servizio, sappiano, oltre l'igiene, le malattie mentali e sappiano pure la medicina legale anche per essere in grado a redigere un verbale onde evitare che questi sieno nulli per mancanza di forma, come accade non di rado.

Ora io dico, giacché facciamo questa nuova categoria di medici per i servizi dello Stato sotto il nome di ufficiali sanitari, perchè non li obblighiamo, prima di assumerli in servizio, a dare anche un esame intorno alle malattie mentali, o per lo meno non ci assicuriamo che abbiano frequentato una clinica psichiatrica o un manicomio.

Io ho raccomandato, e continuerò a raccomandare ciò al ministro dell'interno, finchè non vedrò questa mia idea attuata; e quindi

anche oggi insisto presso l'onor. Giolitti per richiamare la sua attenzione sopra una questione di sommo interesse per la società. E lo prego di guardare per un momento a ciò che si fa a questo riguardo in Germania, perchè in fatto di sanità pubblica, come di diritto amministrativo, bisogna rivolgersi alla Germania. Egli vedrà che in Germania vi sono due Commissioni per esaminare coloro che debbono diventare medici fisici per i servizi di Stato.

Questi medici debbono dare un esame che verte, oltre che sull'igiene, anche sulle malattie mentali e la medicina legale. E a questo esame non si possono presentare che coloro che hanno almeno per due semestri di studio seguito una clinica psichiatrica o frequentato un manicomio allo scopo di perfezionarsi nella psichiatria, oltre di essersi perfezionati nell'igiene e nella medicina legale. E questo esame in Germania è molto rigoroso; ma ciò è naturale perchè per i medici, che debbono servire lo Stato, è necessario un esame rigorosissimo.

Raccomando dunque al ministro dell'interno di prendere a cuore questa questione, per me di grandissima importanza, e vedere, ora che cerchiamo di fare la classe degli ufficiali sanitari, che essi sieno dotati delle conoscenze necessarie per adempiere tutte le funzioni che a loro si affidano.

Nel regolamento, che ora si è fatto per gli ufficiali sanitari, gli si è fatto l'obbligo di fare talune funzioni che riguardano la polizia medica. Ma come potranno questi medici adempiere a questo servizio, se essi non conoscono le malattie mentali? Preoccupandomi di questo stato di cose, ed essendo membro del Consiglio superiore di sanità, quando si è discusso tale regolamento, ho fatto a quel Consesso la stessa proposta che faccio ora al Senato; ma, siccome prevale l'elemento igienico, sapete cosa è avvenuto? La mia proposta è stata votata da me solo. Tuttavia ciò non mi scoraggia ed io insisto presso l'onor. Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, perchè studi la questione che è veramente molto importante, e degna della sua alta considerazione.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio e ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. In principio del discorso dell'ono-

revole senatore Todaro, credevo che egli si riferisse unicamente ai medici provinciali, ma ora, al termine del suo discorso, pare che egli si riferisca principalmente agli ufficiali sanitari od anche ai medici condotti.

L'onor. Todaro osservò che nelle nomine dei medici provinciali si bada principalmente agli studi dell'igiene, e non abbastanza a quelli di polizia medica, e specialmente di medicina legale e di psichiatria.

Quanto agli ufficiali sanitari debbo ricordare che vi fu un cambiamento sostanziale nella legislazione. Per la prima legge sanitaria del 1888 le funzioni di ufficiale sanitario potevano essere ed erano quasi sempre affidate al medico condotto. Nell'ultima legge, invece, si separò la funzione di medico condotto da quella di ufficiale sanitario, per la considerazione che il medico condotto, essendo dipendente dall'Amministrazione comunale, non era la persona più adatta per sorvegliare se l'Amministrazione comunale facesse o no il suo dovere. Si stabilì, anzi, come massima, che l'ufficiale sanitario, tranne casi di impossibilità, dovesse essere una persona diversa da quella del medico condotto. Le attribuzioni dell'ufficiale sanitario però hanno continuato ad essere quelle stabilite dalla legge del 1888, vale a dire l'ufficiale sanitario, a termini della legge, deve vigilare sulle condizioni igieniche sanitarie del comune, tenere informato il medico provinciale e denunciare ad esso o al sindaco tutto ciò che possa reclamare straordinari provvedimenti, e specialmente vigilare sopra le trasgressioni alla legge o al regolamento sanitario; infine assistere il sindaco nella vigilanza igienica e raccogliere gli elementi per poter fare una relazione annuale sulle condizioni sanitarie del comune. Quindi le funzioni dell'ufficiale sanitario sono per legge relative specialmente all'igiene. La parte, invece, che si riferisce alla medicina legale e alla psichiatria è funzione piuttosto del medico condotto, che dell'ufficiale sanitario. Questi è un funzionario che si tende a far diventare funzionario governativo, affine che possa meglio vigilare se l'Amministrazione comunale, e i medici condotti adempiano al loro dovere, se provvedano all'igiene, all'assistenza pubblica e via dicendo. Quindi il volere che l'ufficiale sanitario diventi uno specialista in malattie psichiatriche sarebbe chiamarlo a fun-

zioni diverse da quelle che la legge gli attribuisce.

Non contesto, anzi concordo pienamente con l'onor. senatore Todaro, sulla opportunità che la materia di polizia medica sia profondamente studiata dai medici provinciali, e per quanto si può anche dai medici condotti. Ma intanto questa materia si insegna nelle Università, ed io debbo ritenere che l'insegnamento sia impartito sul serio (*segni di diniego da parte del senatore Todaro*). L'onor. senatore Todaro dice di no, ma questo si riferisce all'ordinamento universitario, e non può il ministro dell'interno impiantare un'altra serie di Università, partendo dall'ipotesi che le Università ufficiali non servono a niente. (*Commenti*). Perchè se dovessimo ritenere che l'insegnamento dato nelle Università relativamente alle malattie mentali, non abbia alcun valore, o per lo meno non sia sufficiente, allora dovrei dare lo stesso giudizio per tutti gli altri insegnamenti che si impartiscono nelle Università stesse. Il ministro dell'interno, pel servizio sanitario, dovrebbe altrimenti, ripeto, impiantare altre Università, ed il senatore Todaro comprende che ciò è impossibile. Egli, del resto, converrà che il ministro dell'interno non può essere un tecnico, ed io quindi non mi riconosco competenza a giudicare dell'importanza maggiore o minore, e dell'estensione che si possa e si debba dare alle materie di esame per i medici provinciali. Io in questa materia mi sono sempre attenuto al parere del Consiglio superiore di sanità. I regolamenti, e i decreti che stabiliscono gli esami e le indicazioni delle materie e dei programmi degli esami dei medici provinciali, sono deliberati dal Consiglio superiore di sanità del quale, se non erro, è membro autorevolissimo l'onor. senatore Todaro. Io quindi credo che di questa materia dovrà soprattutto essere investito il Consiglio superiore di sanità, che è il solo competente a dire, dato l'insegnamento che si impartisce nelle Università, e dati i bisogni ai quali deve provvedere il medico provinciale e l'ufficiale sanitario, quali siano le materie sulle quali debbano vertere gli esami. Sotto questo punto di vista non ho alcuna difficoltà a far sì che il Consiglio superiore di sanità, sia chiamato a pronunziarsi se, e per quali specialità, debba essere modificato l'ordinamento degli esami che si danno da questi funzionari.

E pur troppo vero il proverbio che non tutti i matti sono ricoverati al manicomio, come disse il senatore Todaro, ed è verissimo che lo studio delle malattie mentali è molto difficile, ma che su questa materia a preferenza di tutte le altre debba particolarmente rivolgere la sua attenzione l'ufficiale sanitario, che per legge deve vigilare l'igiene, non mi sembrerebbe cosa molto esatta.

Ad ogni modo come ho detto, non ho difficoltà di richiamare l'attenzione del Consiglio superiore su questo argomento, perchè esamini quale complemento occorra agli studii, e agli esami di questi funzionari.

TODARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TODARO. Ringrazio l'onorevole ministro per le sue ultime dichiarazioni, ma debbo ancora dirgli che è verissimo che all'Università s'insegnano tutte le materie, compresa l'igiene; ma per fare il medico provinciale, o l'ufficiale sanitario, non bastano quelle conoscenze generali che si richiedono per conseguire la laurea in medicina, occorrono studi specialissimi di perfezionamento, tanto nell'igiene quanto nella psichiatria e nella medicina legale.

Ora se voi richiedete studi di perfezionamento per l'igiene, e fate bene, perchè non li richiedete per le malattie mentali? Io ritengo che sia necessario un corso di perfezionamento anche per la psichiatria e la medicina legale; poichè senza studi speciali in queste due materie è difficile potere accudire alla polizia medica. Ho portato l'esempio della Germania, ove la scienza è così progredita che noi mandiamo i nostri giovani a perfezionarsi. In Germania per assumere il servizio pubblico, i medici hanno bisogno di un diploma speciale, che è diverso dalla laurea in medicina e chirurgia.

Essi debbono frequentare i corsi per due semestri, e specializzarsi e perfezionarsi nell'igiene, nella psichiatria e nella medicina legale, perchè è necessario conoscere profondamente tutte e tre queste materie, per i servizi che richiede la sanità pubblica.

Presso di noi, per i medici provinciali e per gli ufficiali sanitari, si richiede già il perfezionamento d'igiene; ma perchè non esigete anche un corso di perfezionamento almeno per le malattie mentali?

Il ministro risponde, che l'Ufficio sanitario

deve occuparsi soltanto della parte igienica, perchè così dispone la legge, *dura lex sed lex*.

Ma io credo che in questo caso non si deve citare la legge, in questo caso va considerato lo stato sanitario del pubblico e si deve colmare la legge nella parte di cui manca.

Oggi più che mai vi è la necessità di una perfetta conoscenza delle malattie mentali, perchè i pazzi debbono essere mantenuti il minor tempo possibile nei manicomi, e la maggior parte della cura loro bisogna farla presso le loro famiglie. Come potrà farsi ciò se l'ufficiale sanitario non conosce le malattie mentali? Chi veglierà per sapere quando un pazzo può restare tranquillo nella famiglia, e quando invece deve essere rinchiuso in un manicomio come pericoloso alla società?

Il ministro dell'interno mi pare aver detto che ciò spetta al medico condotto. Non lo credo, perchè questo è a servizio del comune e non del governo; ma comunque sia, o il medico condotto o il medico fiscale, nell'effetto pratico potrà essere lo stesso, purchè ci sia quello che conosca le malattie mentali.

Intanto ringrazio l'onorevole ministro della promessa di richiamare l'attenzione del Consiglio superiore della sanità del Regno, sopra tale importante argomento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Scialoja.

SCIALOJA, *relatore*. Ho domandato la parola, non tanto perchè sono relatore del bilancio dell'interno, ma perchè da un altro posto, che occupo, io ho potuto verificare certi fatti, dei quali posso dare notizia al Senato e al senatore Todaro in particolare.

Certo gli studi della psichiatria e della neuropatologia sono ancora molto addietro, perchè la scienza stessa non ha progredito quanto le altre, essendo delle altre più giovane. Perciò avviene che i nostri medici, soprattutto quelli più provetti, i quali non hanno compiuti gli studi recenti nelle nostre Università, non hanno forse tutta quella coltura in questa materia che si richiederebbe; ma a ciò non può porre riparo certamente il ministro dell'interno, ma deve portare rimedio il tempo e l'attività delle Università.

In quanto all'attività delle Università, io ho dovuto constatare, non so se con piacere o con dolore, che le materie della psichiatria e della

neuropatologia sono diventate oggi tanto di moda che non passa una sola delle frequenti sessioni, della Giunta del Consiglio superiore della pubblica istruzione, senza che si debbano esaminare quattro o cinque domande di libera docenza in queste materie. Ho detto che non so se questa notizia debba recare piacere o dispiacere; può far piacere perchè dimostra una certa attività in questi studi, ma deve anche spaventare alquanto...

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. La clientela cresce!! (*ilarità*).

SCIALOJA. Cresce pur troppo la clientela, e i medici di questa materia vogliono crescere in proporzione, senza avere tutta la preparazione necessaria.

Rispetto alle Università (poichè di queste si è parlato), debbo dunque constatare una grande attività in questi insegnamenti, anzi una attività soverchia. Non credo quindi sia il caso di spingere troppo questi studi; piuttosto bisogna moderarli, per renderli più seri.

TODARO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TODARO. Sono costretto a rispondere al senatore Scialoja, il quale ha portato la questione in un altro campo.

Non voglio entrare nella questione dell'interesse che gli studi delle malattie nervose e della psichiatria hanno suscitato nei medici, dopo il 1870, dopo cioè l'influsso dei lavori del Meinert.

Da allora si aprì un grande campo per la struttura e le funzioni del cervello, e d'allora tutti si posero a lavorare per diverse vie sul cervello. Il progresso che abbiamo fatto riguardo la psicologia e la psichiatria è tale da superare in confronto a quanto si era fatto e detto in tutti i secoli passati, che possiamo affermare essersi aperta una era nuova. Quindi è naturale che adesso vi siano molte domande di libera docenza su queste materie, come ci ha detto il senatore Scialoja; ma ciò è un argomento che conforta la mia tesi, perchè dimostra il grande interesse che è stato riconosciuto per lo studio delle malattie mentali, ed è una ragione di più per dimostrare l'obbligo che incombe al ministro dell'interno di sorvegliare questa parte del servizio sanitario per mezzo dei medici provinciali e degli ufficiali sanitari, onde

scongiurare i danni che ne possono derivare alla società.

L'argomento del senatore Scialoja viene a stabilire che io non ho torto a spingere il ministro dell'interno a provvedere seriamente affinché i medici provinciali e gli ufficiali sanitari conoscano pienamente queste malattie oggi così comuni. Del resto il ministro dell'interno ha detto che porterà la questione dinanzi al Consiglio superiore il quale dirà come si debba provvedere.

Io ho fatto il mio dovere, non ho altro da aggiungere.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Credo opportuno di mettere nei termini precisi la questione.

Il ministro dell'interno può stabilire le condizioni di esame, più o meno rigorose, dei medici provinciali che sono uno per provincia, ma se dovesse invece pensare alla cura delle malattie mentali in tutti i comuni, dovrebbe richiedere un esame speciale per i medici condotti, perchè gli ufficiali sanitari per legge si occupano dell'igiene, principalmente, e chi cura il malato è il medico condotto. Ora riconosco la grande importanza della psichiatria, però non credo che ai medici condotti si debbano chiedere per questa materia nozioni speciali, a preferenza delle altre materie relative allo esercizio della medicina e della chirurgia. Ad ogni modo i medici condotti sono oltre diecimila in Italia. Se il ministro dell'interno dovesse organizzare lui delle scuole di perfezionamento per lo studio delle malattie mentali per i medici condotti, uscirebbe dal suo compito.

Io posso prescrivere degli esami, e non ammettere agli uffici governativi se non chi li supera, ma nello stabilirne i programmi naturalmente mi attengo all'avviso del Consiglio superiore di sanità, che è competente a dire quali siano le materie indispensabili per chi deve dirigere i servizi sanitari della provincia.

Quanto ai medici condotti non v'è che l'Università, e dovremmo duplicare le Università se dovessimo addestrare questi diecimila medici condotti per speciali malattie, la classe dei

medici condotti rappresentando, credo, la maggioranza dei medici che esistono in Italia.

TODARO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TODARO. Ho chiesto di parlare per dare una spiegazione a quello che diceva l'onorevole ministro dell'interno.

I medici che devono servire lo Stato, non sono soltanto i medici provinciali e gli ufficiali sanitari, ma anche i medici delle carceri, quelli della questura, quelli degli stessi manicomi, i periti fiscali; insomma tutti quelli che prestano i loro servizi allo Stato. Ora tutti questi medici devono conoscere in modo speciale l'igiene, la medicina legale e la psichiatria.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. È sempre bene essere chiari.

I medici di questura non sono che medici privati, ai quali si dà una indennità di 300 e 400 lire all'anno pel loro speciale ufficio.

Se io imponessi a questi sanitari di frequentare un corso eccezionale, evidentemente li costringerei ad uscire completamente dalle funzioni che hanno abitualmente.

A servizio dello Stato, e che subiscano speciale esame di concorso, non vi sono attualmente che i medici provinciali, e quei pochi che appartengono alla direzione generale della sanità.

ASTENGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTENGO. Io credo che almeno i medici degli uffici di pubblica sicurezza dovrebbero dimostrare di avere fatto studi speciali sulle malattie mentali. A questo proposito mi permetta il Senato che io racconti un aneddoto che, però, risale a molti anni addietro.

Una volta un medico di questura, non è il caso di dire per quale ragione, rilasciò un certificato che un Tizio era pazzo; ed una notte, mentre questo Tizio rientrava in casa, le guardie lo presero e lo portarono al manicomio.

Questo Tizio era mio amico, ed ebbe modo di corrompere un guardiano, il quale mi portò un biglietto a lapis, avvertendomi che lo avevano rinchiuso fra i pazzi.

Mi recai al manicomio e domandai al direttore: « Come avete potuto ricevere questo individuo che è sanissimo di mente? » Ed egli mi rispose che era stato ritirato per ordine della questura.

Andai in questura e mi sentii rispondere che era pazzo, come era stato certificato dal medico della questura.

Andai da questo medico e mi disse che stando nel caffè, senza parlare al preteso pazzo, dalle pupille aveva riconosciuto che si trattava di un mentecatto, e per ciò non aveva avuto alcuna difficoltà di rilasciare l'occorrente certificato per farlo rinchiudere.

Io protestai, minacciai di fare uno scandalo, di dare querela, e allora il direttore del manicomio capì che si trattava di un errore, e mi consegnò quel povero preteso pazzo, che viceversa era savissimo di mente.

Ecco perchè io ritengo che i medici di questura dovrebbero avere qualche maggiore nozione di psichiatria onde, nei casi di urgenza, non si avverino abusi deplorabilissimi.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. L'aneddoto raccontato dal senatore Astengo si riferisce, come del resto anche egli accennò, a parecchi anni fa. Ora egli deve ricordare che due anni or sono il Senato, a mia proposta, votò una legge sui manicomi, per effetto della quale non è più possibile col semplice certificato di un medico di questura rinchiudere chicchessia in un manicomio.

Quella legge stabilì garanzie molto serie per impedire appunto i lamentati gravissimi inconvenienti.

Oggi il medico di questura non è che il medico delle guardie di pubblica sicurezza, perchè lo Stato provvede per esse al servizio di assistenza sanitaria.

Ora, perchè si tratta di una funzione così limitata che si affida ad un medico esercente libero, non si fa che dar loro una indennità in misura modesta come quella che ho indicata.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni il capitolo 57 s'intende approvato.

LEGISLATURA XLII — SESSIONE 1904-007 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 APRILE 1907

58	Medici provinciali - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	700 »
59	Cura e mantenimento di ammalati celtici contagiosi negli ospedali.	298,990 »
60	Dispensari celtici - Spese e concorsi pel funzionamento, concorsi e sussidi ad enti pubblici ed istituti di beneficenza; compensi al personale, locali, arredi, medicinali, ecc.	225,350 »
61	Dispensari celtici - Personale straordinario - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	350 »
62	Indennità ai componenti le Commissioni sanitarie, le Commissioni giudicatrici dei concorsi pel personale tecnico, centrale e provinciale, dipendente dalla Direzione generale della Sanità pubblica, il Consiglio superiore di sanità e i Consigli provinciali sanitari e indennità di missioni all'estero per servizio sanitario	40,000 »
63	Laboratori della sanità pubblica - Personale (Spese fisse)	73,479 58
64	Laboratori della sanità pubblica - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	7,950 »
65	Spese pel funzionamento dei laboratori della sanità pubblica	40,000 »
66	Sussidi per provvedimenti profilattici in casi di endemie e di epidemie - Spese per acquisto, preparazione, trasporto, magazzinaggio e conservazione del materiale profilattico	120,000 »
67	Spese varie per i servizi della sanità pubblica - Compensi a persone estranee all'Amministrazione per lavori eseguiti nell'interesse della	
	<i>Da riportarsi</i>	1,108,799 03

	<i>Riporto</i>	1,108,799 03
	sanità pubblica che non possano imputarsi, neanche per analogia, ad altri capitoli del bilancio - Medaglie ai benemeriti della salute pubblica - Acquisto di opere scientifiche tecnico-sanitarie e spese diverse che non trovino luogo negli altri capitoli per le spese della sanità pubblica	20,000 »
68	Manutenzione del fabbricato di Sant'Eusebio in Roma, sede dei laboratori della sanità pubblica	2,000 »
69	Stabilimento termale di Acqui, per gli indigenti - Spese di funzionamento, manutenzione, miglioramenti	43,000 »
70	Lavori di miglioramento e di manutenzione delle stazioni sanitarie	30,000 »
71	Retribuzioni al personale sanitario, amministrativo e di basso servizio, assunto in via temporanea per le stazioni sanitarie	10,000 »
72	Mobili, spese di cancelleria, d'illuminazione, di riscaldamento, e spese varie per le stazioni sanitarie e per il servizio sanitario dei porti	230,000 »
73	Servizio sanitario dei porti e delle stazioni sanitarie - Personale (Spese fisse)	94,500 »
74	Veterinari provinciali - Stipendi (Spese fisse)	150,000 »
75	Veterinari provinciali - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	350 »
76	Spesa, assegni ed indennità per la visita del bestiame di transito per la frontiera - Spesa per l'alpeggio del bestiame italiano all'estero - Compensi ai veterinari per lavori straordinari nell'interesse della polizia zoiatrica	80,000 »
77	Provvedimenti profilattici contro le epizoozie - Sussidi, esperimenti e ricerche varie	21,000 »
78	Sussidi per aiutare la istituzione di condotte veterinarie consorziali e comunali	100,000 »
79	Quota a carico dello Stato per pagamento delle indennità per abbattimento di animali	44,000 »
80	Fitto di locali per gli uffici dei veterinari di confine (Spese fisse)	1,000 »
81	Spese di assegni per la visita veterinaria nei porti	15,000 »
82	Sussidi ai Comuni per l'impianto e il funzionamento degli Istituti curativi contro la pellagra	100,000 »
83	Spese per l'esecuzione della legge 11 luglio 1904, n. 388 per combattere le frodi nella preparazione e nel commercio dei vini	50,000
		2,099,649 03

Spese per la sicurezza pubblica.		
84	Servizio segreto	1,000,000 »
85	Funzionari ed impiegati di pubblica sicurezza - Personale (Spese fisse).	6,441,715 87
86	Funzionari ed impiegati di pubblica sicurezza - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	41,960 »
87	Spese d'ufficio per la sicurezza pubblica (Spese fisse)	217,700 »
88	Spese per la scuola pratica di polizia	12,000 »
89	Guardie di città - Personale (Spese fisse)	12,211,001 57
89 <i>bis</i>	Indennità di alloggio agli ufficiali di pubblica sicurezza, ai graduati ed alle guardie di città, ed agli agenti sedentari	300,000 »
90	Ufficiali delle guardie di città - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	2,800 »
91	Guardie di città - Premi d'ingaggio, di rafferma e soprassoldo di rafferma	1,620,000 »
92	Spese per trasferte ai funzionari, agli ufficiali, alle guardie di città ed agli altri agenti di pubblica sicurezza per servizi fuori di residenza, e per trasferimento alle guardie di città	480,000 »
93	Compensi al personale di pubblica sicurezza, agli ufficiali, alle guardie di città e ad altri agenti di pubblica sicurezza, non che agli uscieri ed ai commessi di questura e di sezione, al personale di altre amministrazioni ed a privati cittadini per concorso nell'arresto di malfattori e per altri servizi prestati nell'interesse dell'amministrazione della pubblica sicurezza. Premi per arresto di latitanti e per sequestro d'armi	110,000 »
94	Indennità di soggiorno ai funzionari ed alle guardie di città destinati in località di confine, isolate e malsane	22,000 »
95	Sussidi ai funzionari, agli impiegati ed uscieri di pubblica sicurezza, agli ufficiali ed alle guardie di città	40,000 »
96	Rimborso di debiti di massa delle guardie di città licenziate od espulse (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
97	Armamento, travestimento e risarcimento degli effetti di divisa delle guardie di città	43,254 »
98	Acquisto e manutenzione di biciclette per gli uffici di pubblica sicurezza	25,000 »
99	Istruzione e servizio sanitario per le guardie di città - Assegni ai maestri e medici di nomina ministeriale (Spese fisse)	46,500 »
	<i>Da riportarsi</i>	22,613,931 44

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 APRILE 1907

	<i>Riporto</i>	22,613,931 44
100	Personale incaricato dell'istruzione e servizio sanitario delle guardie di città - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	4,000 »
101	Compensi e onorari per l'istruzione e servizio sanitario ed altre spese per le guardie di città	20,000 »
102	Spese di spedalità per malattie contratte in servizio dalle guardie di città	10,000 »
103	Contributo da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti per la Cassa pensioni dei medici in servizio della pubblica sicurezza (legge 14 luglio 1898, n. 335)	5,280 »
104	Fitto di locali per le guardie di città destinate in custodia di domiciliati coatti presso gli uffici di confine (Spese fisse)	8,000 »
105	Casermaggio ed altre spese variabili per guardie ed allievi guardie di città	77,675 50
106	Fitto di locali per gli uffici di pubblica sicurezza e per le delegazioni distaccate (Spese fisse)	84,170 »
107	Manutenzione dei locali ed acquisto e manutenzione dei mobili per gli uffici di pubblica sicurezza, per le delegazioni distaccate e per la scuola allievi guardie di città	35,600 »
108	Abbuonamento, impianto e manutenzione dei telefoni e dei telegrafi ad uso della pubblica sicurezza (Spese fisse)	64,000 »
109	Compensi ai reali carabinieri	30,000 »
110	Spese di trasporto, abiti alla borghese, lanterne, ed altre relative per i reali carabinieri	90,000 »
111	Spese di cancelleria per i reali carabinieri (Spese fisse)	7,100 »
112	Indennità di via e trasporto d'indigenti per ragione di sicurezza pubblica; indennità di trasferta e trasporto di guardie di città e agenti di pubblica sicurezza in accompagnamento; spese pel rimpatrio dei fanciulli occupati all'estero nelle professioni girovaghe	550,000 »
113	Repressione del malandrino, estradizione di imputati o condannati, e spese inerenti a questo speciale servizio di sicurezza pubblica	1,150,000 »
114	Contributo del Ministero dell'interno a complemento della somma stanziata nel bilancio del Ministero della guerra per le spese relative all'Arma dei Reali carabinieri	13,434,025 50
115	Soprassoldo, trasporto ed altre spese per le truppe comandate in servizio speciale di sicurezza pubblica ed indennità ai reali carabinieri	900,000 »
116	Acquisto, Manutenzione, riparazione e trasporto delle biciclette in servizio dei Reali Carabinieri	60,000 »
		39,143,182 44

Spese per l'amministrazione delle carceri.

117	Carceri - Personale di direzione, di amministrazione e tecnico (Spese fisse)	1,334,000 »
118	Personale di direzione, di amministrazione e tecnico delle carceri - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	13,500 »
119	Personale di sorveglianza e disciplina dei riformatori governativi (Spese fisse)	408,500 »
119 <i>bis</i>	Personale di sorveglianza e di disciplina dei riformatori governativi - Indennità di residenza in Roma	3,000 »
120	Personale di custodia, sanitario, religioso e d'istruzione delle carceri (Spese fisse)	7,592,781 87
120 <i>bis</i>	Personale di custodia - Indennità di alloggio agli agenti ammogliati o vedovi con prole	432,000 »
120 <i>ter</i>	Personale di custodia - Premi annessi alla medaglia di servizio	150,000 »
121	Indennità in mancanza dell'alloggio in natura agli ispettori generali di seconda classe, direttori e funzionanti da direttori, e indennità di disagiata residenza agli impiegati effettivi di ruolo, agli agronomi ai sanitari e cappellani addetti a stabilimenti posti in località isolate o malsane (Spese fisse)	44,000 »
122	Spese di ufficio, di posta ed altre per le direzioni degli stabilimenti carcerari - Gite del personale nell'interesse dell'amministrazione domestica	76,400 »
123	Personale di custodia - Premi d'ingaggio, di rafferma e soprassoldi	600,000 »
124	Armamento ed indennità cavallo agli agenti carcerari	10,000 »
125	Spese di viaggio agli agenti carcerari	40,000 »
126	Compensi, remunerazioni e sussidi al personale carcerario - Compensi al personale di altre amministrazioni per servizi prestati nell'interesse dell'amministrazione carceraria e dell'amministrazione del fondo dei detenuti, depositato alla Cassa depositi e prestiti	65,000 »
127	Carceri - Spese per esami e studi preparatori	10,000 »
128	Mantenimento dei detenuti e degli inservienti, combustibile e stoviglie	11,136,000 »
129	Provvista e riparazioni di vestiario, di biancheria e libri per le carceri	1,000,000 »
130	Retribuzioni ordinarie e straordinarie agli inservienti liberi, agli assistenti farmacisti e tassatori di medicinali per le carceri	125,000 »
131	Mantenimento nei riformatori privati dei giovani ricoverati per correzione paterna e per oziosità e vagabondaggio	1,431,120 »
	<i>Da riportarsi</i>	24,471,301 87

	<i>Riporto</i>	24,471,301 87
132	Spese pei domiciliati coatti e per gli assegnati a domicilio obbligatorio	864,980 »
133	Trasporto dei detenuti ed indennità di trasferte alle guardie	1,290,000 »
134	Provvista e manutenzione di vetture e vagoni cellulari per il trasporto dei detenuti	20,000 »
135	Servizio delle manifatture carcerarie - Acquisto e manutenzione di macchine, attrezzi e utensili	170,000 »
136	Servizio delle manifatture carcerarie - Provviste di materie prime ed accessorie (articoli 1 e 3 della legge 10 febbraio 1898, n. 31)	3,000,000 »
137	Servizio delle manifatture carcerarie - Mercedi ai detenuti lavoranti e compensi straordinari	600,000 »
138	Servizio delle manifatture carcerarie - Retribuzioni e compensi ai capi d'arte liberi, agli agenti carcerari funzionanti da capi d'arte, ai commissionari, agli inservienti ed agli agronomi, aiuti agronomi, assistenti tecnici e retribuzioni agli operai liberi per i lavori di rifinitura di manufatti, ed anche a persone estranee per servizi resi nell'interesse delle manifatture carcerarie	165,000 »
139	Servizio delle manifatture carcerarie - Carta, stampati, minuti oggetti di facile logorazione, posta, facchinaggi e trasporti - Minute spese per le lavorazioni	185,000 »
140	Servizio delle manifatture carcerarie - Indennità per gite fuori di residenza	11,000 »
141	Fitto di locali di proprietà privata per le carceri (Spese fisse)	130,000 »
142	Spese di riduzione, di ampliamento e di costruzione dei fabbricati carcerari (articoli 1 e 5 della legge 10 febbraio 1898, n. 31)	512,000 »
143	Manutenzione dei fabbricati carcerari	540,000 »
144	Manutenzione dei fabbricati carcerari - Spese per lo studio e la compilazione dei progetti relativi all'impianto di stabilimenti carcerari, indennità per trasferte e per servizi straordinari	27,000 »
145	Fotografie dei malfattori più pericolosi (art. 448 del regolamento generale degli stabilimenti carcerari, approvato con regio decreto 1° febbraio 1891, n. 260)	8,000 »
146	Sussidi alle Società di patronato pei liberati dal carcere	13,300 »
147	Contributo da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti per la Cassa pensioni dei medici in servizio dell'amministrazione carceraria (legge 14 luglio 1898, n. 335)	47,000 »
		32,054,581 87

TITOLO II.

Spesa straordinaria.

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali.

148	Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione (Spese fisse) .	750 »
149	Assegni di disponibilità (Spese fisse)	32,000 »
150	Famiglie dei morti per la causa nazionale e danneggiati politici .	200,000 »
151	Assegnazioni vitalizie, indennità e sussidi ai danneggiati politici del 1848 e 1849 delle provincie napolitane (Legge 8 luglio 1883, n. 1496, serie 3 ^a , articoli 1 e 7 e legge 7 luglio 1901, n. 308, art. 2) .	525,000 »
152	Assegnazioni vitalizie, indennità e sussidi ai danneggiati politici del 1848 e 1849 delle provincie siciliane (Legge 8 luglio 1883, n. 1496, serie 3 ^a , articoli 1 e 7 e legge 7 luglio 1901, n. 308, art. 2) .	175,000 »
153	Assegnazioni vitalizie, indennità e sussidi ai danneggiati politici del 1848 e 1849 delle provincie siciliane (Legge 8 luglio 1883, n. 1496, serie 3 ^a , articoli 2 e 8)	67,743 77
154	Spesa occorrente per provvedere alle deficienze dei bilanci nell'intento esclusivo di assicurare il normale funzionamento nei comuni di Ottaiano, San Giuseppe Vesuviano, San Gennaro di Palma e Nola per la frazione di Piazzolla Cinquevie, Somma, Boscotrecase pel rione Oratorio. (Art. 11, legge 19 luglio 1906, n. 390) (Spesa ripartita) (ultima rata)	50,000 »
155	Spesa per le ricostruzioni e riparazioni delle chiese, dei locali della Corte d'appello di Catanzaro, delle caserme, degli stabilimenti carcerari, delle scuole di proprietà comunali, gravemente danneggiate o distrutte, e di altri edifici pubblici dello Stato, e dello edificio del Collegio italo-albanese di S. Adriano, distrutti o danneggiati dal terremoto del settembre 1905. (Legge 25 giugno 1906, n. 255, art. 16) (Spesa ripartita) (2 ^a delle 10 rate annuali)	500,000 »
		1,550,493 77
Spese per la pubblica beneficenza.		
156	Assegni a stabilimenti di pubblica beneficenza	8,910 »

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 APRILE 1907

Spese per la sanità pubblica.

157	Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui ai comuni più bisognosi, per opere di risanamento (Leggi 14 luglio 1887, n. 4791, 8 febbraio 1900, n. 50, art. 2, e 13 luglio 1905, n. 399, art. 2) (Spesa obbligatoria)	236,000 »
158	Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui contratti dai comuni con la Cassa depositi e prestiti, o con altri enti qualsiasi, per l'esecuzione di opere riguardanti la provvista di acque potabili per i bisogni delle popolazioni (Legge 8 febbraio 1900, n. 50, e 28 dicembre 1902, n. 566) (Spesa obbligatoria)	80,000 »
159	Concorso dello Stato nel pagamento della rata annua dovuta alla Cassa depositi e prestiti per interessi ed ammortamento del mutuo concesso al comune di Grosseto, giusta la legge 26 luglio 1888, n. 5615	26,687 28
160	Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sul prestito concesso dalla Cassa depositi e prestiti al comune di Scansano (Legge 20 luglio 1897, n. 321)	3,032 28
161	Concorso dello Stato al pagamento degli interessi sul prestito concesso dalla Cassa depositi e prestiti al comune di Comacchio (Legge 23 agosto 1900, n. 315)	9,933 64
		355,658 20

Spese per l'amministrazione delle carceri.

162	Costruzione di un nuovo edificio ad uso di carcere giudiziario nella città di Napoli (Legge 9 luglio 1905, n. 362) (Spesa ripartita) (3 ^a annualità)	600,000 »
-----	---	-----------

Spese diverse.

163	Compenso per i danni derivanti al comune di Scansano dalla abolizione dell'estatatura, disposto con la legge 20 luglio 1897, n. 321 (Legge 26 febbraio 1903, n. 61)	20,000 »
164	Spese a carico dello Stato per i mutui di favore da accordarsi ai comuni di Ottaiano, San Giuseppe Vesuviano, Boscotrecase, Somma Vesuviana e San Gennaro di Palma per la provvista di acqua potabile, giusta l'art. 5 della legge 19 luglio 1906, n. 390	<i>per memoria</i>
		20,000 »

CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.

165	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative	1,630,246 09
-----	--	--------------

DEL GIUDICE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL GIUDICE. Ringrazio innanzi tutto l'onorevole Presidente che mi concede ora la parola, perchè veramente mi erano sfuggiti gli articoli relativi agli archivi di Stato sui quali intendeva parlare.

Io intendo fare una brevissima raccomandazione all'onor. Presidente del Consiglio e ministro dell'interno.

Dalle relazioni parlamentari apparisce che è allo studio un progetto di legge riguardante una spesa d'oltre ottantamila lire per migliorare e aumentare il personale degli archivi. Sta bene; ma io richiamo l'attenzione dell'onorevole ministro sull'opportunità che questa spesa possa servire anche al riordinamento di alcuni archivi, i quali, per le condizioni in cui si trovano, rendono difficile lo studio di quel prezioso materiale che vi si custodisce. Certo non si può pretendere che tutti gli archivi siano ordinati con metodo e criterio uniforme. Vi sono tradizioni regionali che vanno rispettate; ma quello che importa è, che ogni archivio di Stato, specialmente quelli più interessanti per la storia, seguano lo stesso sistema per le carte di ciascun periodo; altrimenti le indagini riuscirebbero spesso infruttuose. Per questo rispetto credo che gli archivi toscani siano meglio ordinati che quelli dell'Alta Italia, almeno di quello milanese, del quale ho qualche pratica.

Ora, io rammento che l'archivio di Stato di Milano, specialmente per la parte relativa al periodo del risorgimento che va dalla seconda metà del secolo XVIII in poi, lascia non poco a desiderare. Un illustre storico che fu a capo di quell'archivio per molti anni, cominciò a distribuire con altro criterio il ricco materiale di quel periodo; ma il nuovo assetto rimase un semplice tentativo, e ne venne di conseguenza un certo disordine che naturalmente non giova alla ricerca dei documenti.

Io pochi mesi fa ebbi occasione di occuparmi del materiale legislativo conservato in quell'archivio dal 1796 al 1805. Ebbene, non mi è stato possibile rinvenire i verbali del Consiglio e del Corpo legislativo al tempo della Repubblica Cisalpina e Italiana.

Gli impiegati più provetti mi dissero: « questi verbali, questi documenti, certamente devono

esserci, ma non si sa come rintracciarli ». Questo inconveniente deriva senza dubbio dalla mancanza di un personale proporzionato all'importanza dell'archivio, e soprattutto di persone particolarmente addette a riordinare con metodo razionale e uniforme la suppellettile di esso. Si aggiunga poi che da più anni l'archivio milanese manca del suo titolare.

Io prego pertanto l'onor. ministro a voler portare la sua attenzione sopra questo punto di grave importanza, così nei riguardi amministrativi che nei riguardi degli studi storici, affinché le maggiori spese che si richiederanno per gli archivi di Stato siano in parte volte anche a questo scopo.

PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PIERANTONI. Mi permetto di dare una notizia al mio egregio collega. Egli sa che la Costituzione data alla Repubblica cisalpina, elaborata dal Talleyrand e dal Roederer ed approvata dalla Consulta straordinaria che si adunò a Lione, introdusse tre collegi elettorali: possidenti, dotti e commercianti, i quali avevano tre sedi: i possidenti si dovevano riunire in Milano, i dotti in Bologna, i commercianti a Brescia. Questa divisione di luoghi serviva a dare soddisfazione all'amor proprio provinciale, ma in pari tempo a rafforzare l'autorità del primo Console. I detti collegi dovevano prima di ogni altra azione nominare la Censura, gran tribunale elettorale, che sedeva a Cremona. I tre collegi presentavano alla censura le liste dei candidati per la Consulta di Stato, il corpo legislativo, i tribunali di revisione e di cassazione e i commissari di contabilità.

Occupandomi assiduamente degli studi di diritto costituzionale e di diritto internazionale, in altro tempo pensai alle ricerche escogitate dal collega. Seppi da un uomo competentissimo che molte carte, che mancano a Milano, si possono trovare negli archivi provinciali. Bisogna reintegrare le collezioni degli Atti della Repubblica cisalpina.

Ma senza che io più dica su questo obbietto, avverto che le maggiori notizie sono a Parigi negli archivi nazionali e nella corrispondenza del Ministero degli affari esteri. Non indico autori che li pubblicarono al collega, perchè certamente li conosce.

Dubito pertanto che in Milano, il collega

troverà utili documenti per studi storici relativi al periodo indicato.

Ed ora per fare buon uso della parola, la indirizzo all'onor. Presidente del Consiglio e ministro dell'interno, e narro fatti remoti, ma strani.

Quando si compose il Regno italiano, ella sa che vi erano due sistemi di leggi sul regime degli archivi. In alcuno dei caduti Stati gli archivi dipendevano dalla pubblica istruzione, in altri dipendevano dal Ministero dell'interno.

Si era adunata in Firenze e poi in Roma, una Commissione presieduta dal Bonaini, di cui facevano parte il Trinchera ed altri uomini eminenti che dirigevano gli archivi. Essi studiavano in un progetto di legge la cui soluzione fondamentale era questa: tutti gli archivi dovranno passare alla pubblica istruzione ovvero al Ministero dell'interno. Era ministro della pubblica istruzione l'onor. Correnti: l'illustre italiano si dimise, e prese l'*interim* della pubblica istruzione il conte Cantelli che reggeva l'interno. Il Cantelli con la doppia qualità di ministro dell'interno e di reggente temporaneo dell'istruzione pubblica fece una cosa arbitraria nuovissima: come ministro della pubblica istruzione cedette a se stesso ministro dell'interno gli archivi, violando il canone costituzionale che la legge posteriore debba variare o abrogare o aumentare l'antecedente.

L'onor. Gerra, segretario generale, sospese tutti gli studii storici, che erano in corso. Anch'io fui una vittima innocente di quel severo ordine, perchè studiavo in quel tempo e facevo copiare a mie spese la corrispondenza inedita dell'abate Galiani, onore d'Italia e della mia terra natale, tenuta col Tanucci da Parigi. Si determinò che bisognava aspettare 60 o 70 anni per pubblicare i documenti storici custoditi negli archivii. Intanto che cosa avvenne e che di continuo si osserva? Nicomede Bianchi ed altri defunti, nonchè bibliotecarii tuttora viventi, pubblicarono e vanno pubblicando documenti negati alla classe degli studiosi. Usano la prudenza di non citare i casellarii e di riassumere i testi; talchè gli impiegati e i direttori di archivio hanno per modo di dire un privilegio che altri non hanno. Vi è il diritto del ministro dell'interno di permettere le pubblicazioni innanzi il decorrimento del termine indicato, e voglio ammettere che il ministro

dell'interno abbia criterio liberale nel dare le permissioni di studiare fatti e di pubblicare episodi non molto remoti più o meno perfettamente conosciuti. Le raccomando, onorevole ministro, di ponderare se oggi, dopo tanto tempo che decorse dall'epoca del risorgimento italiano, non sia giunta l'ora di abbreviare la durata del divieto.

Ed ora ripeto una raccomandazione che feci altra volta al Ministero dell'interno. Sedeva su quel banco dei ministri, il mio carissimo amico l'onor. Rosano così infelicamente estinto. Io era da poco andato in Napoli e ancora una volta vista la indecenza dell'accesso al grandissimo archivio del Reame di Napoli, che dall'epoca dei Normanni in poi, con poche interruzioni, contiene tante dovizie storiche. Non ancora se ne era isolato il lato occidentale nella parte che si accosta agli antichi locali dell'Università.

Raccomandai che si provvedesse al necessario lavoro. Italiani e stranieri sono dolenti di vedere quanta lordura sia nel viottolo di cui parlo, e con la lordura vi è un pericolo immenso. Debbo ricordare che l'archivio fu minacciato dal grande incendio del palazzo del Monte di Pietà. Volli conoscere la ragione del mancato risanamento; persona competente mi disse che vi era un semplice dissidio tra la Società del risanamento e il Governo sul valore del prezzo necessario all'allargamento della strada; se ben ricordo la differenza era di 25 mila lire. E per sì modesta somma non si custodisce con rigore un gran tesoro della storia nazionale, un deposito di documenti, che diuturnamente servono a salvezza e difesa di ragioni individuali? Mi si promise che si sarebbe fatto presto a compiere la non ardua impresa; credo pertanto che finora nulla si sia fatto.

L'onor. ministro fa bene e fa presto. Lo prego sull'orma delle notizie da me date di sciogliere e mantenere una promessa così utile e doverosa.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Il senatore Del Giudice parlò di un disegno di legge che è innanzi all'altro ramo del Parlamento, pel miglioramento delle condizioni degli impiegati degli archivi.

Egli disse, nel principio del suo discorso, che

era opportuno destinare una parte della somma chiesta al riordinamento di certi speciali archivi che non sono in buone condizioni, e citò soprattutto l'archivio di Milano. Il disegno di legge che si trova dinanzi all'altro ramo del Parlamento è diretto principalmente a mettere gli impiegati degli archivi in condizioni tollerabili, perchè attualmente la carriera degli archivisti è così difficile che non si trova chi vi voglia attendere.

Poichè l'onor. senatore Del Giudice si è occupato di questa materia, certamente se ha incontrato qualche impiegato di archivio, avrà avuto un'eco delle lagnanze di quel personale. Di questa materia si occupa, soprattutto, il Consiglio generale degli archivi, composta di persone autorevolissime, di cui molti appartengono a questo alto Consesso, e sono certamente tra le persone che più a fondo si sono versate in studi storici.

In questa questione dell'aumento del personale io ho seguito i desiderii che il Consiglio generale degli archivi aveva espresso, perchè avere un personale in condizioni buone è elemento principale per avere anche un servizio lodevole.

Non mancherò, ad ogni modo, di prendere notizia delle condizioni dell'archivio di Milano e, se occorrerà qualche provvedimento speciale per dare ad esso un assetto normale, non mancherò di prenderlo.

Ma, ripeto, in questa materia, ho consuetudine di seguire i consigli che mi vengono dal menzionato autorevole consesso, composto di persone competenti, che hanno fatto studi speciali sulla materia.

Il senatore Pierantoni ha accennato all'opportunità di dare una maggiore larghezza agli studi relativi al periodo del nostro risorgimento.

Nessuna difficoltà da parte mia; devo però confessare che, in alcuni casi, in cui vennero fatte richieste per studi intorno a quel periodo, avendo richiamato io stesso i documenti di cui si voleva fare la pubblicazione, per vedere se lo si poteva senza inconvenienti, ho dovuto riconoscere, che il momento opportuno non era ancora giunto. Vi sono alcuni documenti pei quali è bene aspettare che il tempo abbia smorzato tutte le ire, per poter dare loro pubblicità senza andare incontro a pericoli.

Ad ogni modo sarò sempre favorevole ad

agevolare questi studi, entro i limiti della prudenza, consigliata da alcune necessità assolute.

L'onor. Pierantoni ha poi accennato al pericolo che può correre il grande archivio di Napoli, perchè il fabbricato non è completamente isolato.

Debbo confessare che è la prima volta che sento parlare di questo argomento. A me non giunsero lagnanze a questo riguardo; ma poichè me lo ha segnalato il senatore Pierantoni, prenderò notizia di questo fatto, e vedrò quali provvedimenti occorranza per evitare pericoli ad una raccolta di documenti così importanti per la storia d'Italia.

DEL GIUDICE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DEL GIUDICE. Ringrazio l'onor. ministro della promessa fatta.

Però, a chiarire meglio il mio pensiero, dirò ancora una parola. Io non invocava veramente che una parte della somma destinata a migliorare le condizioni economiche del personale degli archivi, fosse impiegata al riordinamento del materiale; ma piuttosto desiderava che il personale aumentato e migliorato fosse messo in grado di attendere, un po' più che non si faccia oggi, a mettere in buono assetto la massa dei documenti.

Quanto poi all'osservazione del senatore Pierantoni, io mi permetto di rilevare che quanto egli disse circa i dotti, i commercianti e i possidenti riguarda le classi degli elettori. I documenti relativi agli elettori possono bene trovarsi sparsi in centri diversi; ma quelli dei corpi legislativi, aventi sede nella città capitale, dovrebbero trovarsi a Milano e quindi custoditi nell'archivio di quella città. Che se alcuni di tali documenti fossero altrove (e ciò sarebbe prova di dispersione), converrebbe riportarli alla loro sede naturale.

PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PIERANTONI. Ringrazio l'onor. ministro dell'interno delle sue dichiarazioni: io avevo già ammesso che egli ha criteri liberali nel dare corso agli studi. Infatti potrei addurre qualche precedente, che conosco, di concessione data; ma io ho bramata una riforma legislativa ed ho esposto il desiderio di ridurre il termine dei lunghi anni. Ella sa che vi è la prudenza e che vi sono prudenze d'occasione e di circospezione

che non tutti dividono. Aggiungerò poi che spesso molte cose che si credono segrete sono già pubblicate, perchè vi sono topi di biblioteca che portano via tutto. E ne vuole una prova? Prendiamo i famosi processi dell'Austria, le feroci condanne, specialmente il famoso processo dei Carbonari, per cui il cardinale Rivarola con unica sentenza dell'agosto 1825 condannò 425 persone. Si stimavano occulte, ancora ignote molte carte. Invece tutti gli interrogatorii, che allora si chiamavano costituiti, raccolti a Venezia ed a Milano, furono mandati alla Polizia romana perchè servissero come elementi a cercare i due testimoni necessari all'accusa, perchè ella sa che vigeva nel tempo il sistema delle prove legali, onde era necessaria la testimonianza di due persone per la regola *testis unius testis nullis*. Quei documenti trafugati furono venduti alla biblioteca Vittorio Emanuele; io spesi il mio danaro e li feci copiare e li vob stampando. Potrei citare altri numerosi documenti che il Governo credeva ancora segreti e che invece erano stati pubblicati.

Non voglio citare libri di bibliotecari che ottennero fortuna, perchè usarono carte e pubblicarono episodi che i cittadini non possono leggere.

D'altronde intenderà bene, onorevole ministro dell'interno che ella, che ha tante cose a cui provvedere, non può consultare i documenti e metterli in rapporto con la storia del risorgimento italiano. Deve affidarsi alle proposte di ufficio.

Sperando io che ella continui nella buona tradizione di dare i permessi, le raccomando di far sorgere un diritto comune, pel quale non sarebbe più necessario di chiedere venia al potere esecutivo.

Per l'obbietto, a cui s'interessa l'amico e collega Del Giudice, rispondo che non ho parlato soltanto dei diversi corpi elettorali, ma del Tribunale della Censura sedente a Cremona. Molti documenti furono portati a Parigi dove si lessero e furono pubblicati, mentre non tutti i volenterosi li conoscono in Italia.

Potendo egli viaggiare nelle belle città lombarde, faccia indagini utili a lui ed agli altri; ma mi lasci dubitare del buon frutto delle cose che potrà scoprire, che forse sono già note, non potendo noi dimenticare che se l'azione del Bonaparte in Italia risvegliò il sentimento na-

zionale, Parigi dominava in ogni parte della penisola, e breve fu l'azione delle Repubbliche italiane rinnovate.

SCIALOJA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SCIALOJA, *relatore*. Poichè i colleghi hanno ripreso la questione degli archivi, mi sia permesso dire brevi parole su questo argomento. Anch'io nella relazione aveva fatto voti che il Governo provvedesse, come ha fatto per il personale, col progetto di legge presentato alla Camera dei deputati, anche al miglioramento dei locali e al riordinamento dei materiali conservati nei nostri archivi. Io spero che dopo aver permesso di provvedere alle istanze del personale, il nostro bilancio potrà dare modo al ministro dell'interno di provvedere anche al materiale.

Riguardo a ciò di cui si è discusso per ultimo, ossia alle date a cui risalgono i documenti dei quali è permesso liberamente l'esame nei nostri archivi, io vorrei fare una preghiera all'onorevole Presidente del Consiglio più che all'onorevole ministro dell'interno. Vorrei ricordare all'onorevole Presidente del Consiglio che nell'ultimo congresso storico tenuto a Roma, fu votato un ordine del giorno per invitare i vari Governi di Europa a mettersi d'accordo per fissare in un tempo più recente di quello che non sia ora, secondo le disposizioni di molti Stati, la data per la libera ricerca negli archivi. Noi in Italia ammettiamo che si ricerchino i nostri documenti fino a tempi abbastanza recenti, ma vi sono in Europa alcuni Stati, i quali fermano le ricerche persino alla fine del secolo decimo ottavo; parecchi si fermano al 1825 o al 1830. Noi siamo per questa parte tra gli Stati più liberali.

Io vorrei dunque cogliere questa occasione per rivolgermi al Presidente del Consiglio, più che al ministro dell'interno (poichè qui non si tratta di amministrazione interna), pregandolo di volere insieme col ministro degli esteri fare qualche pratica, affinchè d'accordo tutti gli Stati stabiliscano almeno una data più recente di quella che in media gli Stati europei ora ammettono per queste ricerche. (*Approvazioni*).

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro*

dell'interno. Comprendo il desiderio degli studiosi di storia di avere maggior libertà di accesso negli archivi di tutti gli Stati, e per parte mia, se sarà possibile un accordo internazionale, nel senso indicato dal senatore Scialoja, ne sarò lietissimo; ma egli comprenderà la grande difficoltà di andare a domandare ad uno Stato estero che modifichi i suoi criteri riguardo alla convenienza per esso, di permettere o no, la pubblicità di simili atti.

Vi sono degli Stati, come ha ricordato il senatore Scialoja, che si fermano ancora al 1740 nel permettere agli storici le ricerche nei loro archivi. Certamente quegli Stati ritengono che sia una necessità politica per loro questo procedimento. Si può sperare che concedano una modificazione? La credo cosa difficile; ma ad ogni modo conferirò col ministro degli esteri per vedere se crede alla possibilità di qualche pratica, che andrebbe fatta in ogni modo con molto garbo, perchè vi sarebbe il caso di sentirsi rispondere « pensate ai fatti vostri ».

Questo è un argomento delicato, che non può essere trattato che in via ufficiosa. Ad ogni modo, ripeto, non mancherò di tener conto del desiderio espresso dal senatore Scialoja.

FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze.* Io posso dare una notizia al senatore Del Giudice, il quale s'interessa di studi che riguardano i periodi storici importantissimi della repubblica Cisalpina e della repubblica italiana.

Posso dirgli che dieci o dodici anni fa a Milano fui a visitare il capo degli archivi di allora, Cesare Cantù, il quale mi mostrò degli atti dell'assemblee politiche tanto della Cisalpina che della repubblica Italiana; e che sopra un ampio scrittoio o banco, a destra ed a sinistra ne aveva dei cumuli; tanto che io credetti che in quelle carte fossero o tutti, o la massima parte, degli atti dei quali s'interessa l'onorevole Del Giudice.

Questa notizia forse può servirgli a rinnovare utilmente le sue ricerche presso l'archivio di Milano.

DEL GIUDICE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DEL GIUDICE. La notizia che ha voluto darmi il senatore Finali conferma appunto quello che io poco fa diceva.

Il Cantù pensò di riordinare a modo suo le carte del periodo del risorgimento, ma il lavoro essendo rimasto incompiuto, anzichè migliorare ha peggiorato la condizione primitiva. Perciò ora di molti documenti non si sa in quale filza o busta si trovino.

FINALI. Vi è almeno la certezza che in un tempo non lontano vi era tutta la raccolta di questi documenti.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola, pongo ai voti il cap. 165 nella cifra che ho letto.

(Approvato).

Dò lettura dei riassunti.

RIASSUNTO PER TITOLI**TITOLO I.****Spesa ordinaria****CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.**

Spese generali	3,340,312 04
Debito vitalizio	7,867,000 »
Archivi di Stato	804,466 75
Amministrazione provinciale	9,337,551 59
Pubblica beneficenza	1,113,460 »
Sanità pubblica	2,099,649 03
Sicurezza pubblica	39,143,182 44
Amministrazione delle carceri	32,054,581 87
TOTALE della categoria prima della parte ordinaria	95,760,203 72

TITOLO II.**Spesa straordinaria****CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.**

Spese generali	1,550,493 77
Pubblica beneficenza	8,910 »
<i>Da riportarsi</i>	1,559,403 77

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 APRILE 1907

	<i>Riporto</i>	1,559,403 77
Sanità pubblica		355,658 20
Amministrazione delle carceri		600,000 »
Spese diverse		20,000 »
TOTALE della categoria prima della parte straordinaria .		2,535,061 97
TOTALE delle spese reali (ordinarie e straordinarie)		98,295,265 69
CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO		1,630,246 09
 RIASSUNTO PER CATEGORIE <hr/>		
Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria) .		98,295,265
Categoria IV. — Partite di giro		1,630,246 09
TOTALE GENERALE		99,925,511 78

PRESIDENTE. Rileggo ora l'articolo unico del disegno di legge.

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Questo disegno di legge, trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Proroga delle facoltà di cui all'art. 36 della legge 6 marzo 1904, n. 88, per l'iscrizione dei segretari ed impiegati comunali alla Cassa di previdenza » (N. 521).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga delle facoltà di cui all'art. 36 della legge 6 marzo 1904, n. 88, per l'iscrizione dei segretari ed impiegati comunali alla Cassa di previdenza ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

Articolo unico.

La facoltà di cui all'articolo 36 (1) della legge 6 marzo 1904, n. 88, prorogata con legge 29 giugno 1905, n. 333, e 22 aprile 1906, n. 144, è ripristinata ed estesa al 31 dicembre 1907.

I contributi personali non pagati dai segretari e dagli altri impiegati comunali pe triennio 1904-906 possono essere versati, con i relativi interessi composti al saggio legale, in sette rate annuali, a cominciare dal 1° gennaio 1907.

(1) Art. 36. È riconosciuto utile per la liquidazione della pensione il periodo di servizio non superiore ai quindici anni, prestato anteriormente alla data dell'attuazione della presente legge, dall'impiegato per il quale l'iscrizione alla Cassa è facoltativa, giusta il disposto

PRESIDENTE. È aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa; e trattandosi di articolo unico, sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1907-1908 » (N. 487).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno recherebbe la discussione dei disegni di legge: « Ordine della Somalia italiana meridionale (Benadir) » e « Contratto di permuta di un terreno demaniale sito sulla spiaggia di Porto Said con altro del Governo egiziano per la costruzione di un edificio scolastico ». Però, non essendo presente il ministro degli affari esteri, si passerà al disegno di legge seguente, cioè allo « Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1907-908 ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario* legge:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa; si procede alla discussione dei capitoli, che leggo.

dell'art. 2, purchè esso versi il contributo straordinario di cui al secondo comma dell'articolo seguente.

Il termine perentorio per chiedere il detto riconoscimento è fissato in un anno, a partire dalla data predetta (6 marzo 1904).

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE

Spese generali.

1	Ministero - Personale di ruolo e della categoria transitoria degli ufficiali d'ordine e di scrittura - Personale straordinario di servizio - Stipendi ed assegni (Spese fisse)	1,168,356 58
2	Ministero - Personale straordinario ed avventizio - Stipendi ed assegni (Spese fisse)	34,080 »
3	Ministero - Indennità di residenza in Roma al personale di ruolo e della categoria transitoria degli ufficiali d'ordine e di scrittura e straordinario ed al personale straordinario di servizio (Spese fisse)	159,991 50
4	Ministero - Indennità in caso di licenziamento e di cessazione dal servizio per morte od altre cause, al personale della categoria transitoria e degli ufficiali d'ordine e di scrittura e straordinario ed a quello straordinario di servizio, da corrispondersi al personale stesso od alle famiglie.	5,000 »
5	Ministero - Concorso dello Stato al fondo di previdenza per il trattamento di riposo al personale di servizio dell'Amministrazione centrale (Spesa obbligatoria).	12,000 »
6	Ministero - Assegni, indennità di missione e spese diverse di qualsiasi natura per gli addetti ai Gabinetti	30,000 »
7	Ministero - Spese d'ufficio	76,000 »
8	Acquisto di libretti e scontrini ferroviari (Spesa d'ordine)	1,500 »
9	Biblioteche - Acquisto di opere e pubblicazioni periodiche di carattere scientifico e tecnico, rispondenti ai bisogni speciali del Ministero ad incremento della biblioteca; acquisto di libri e pubblicazioni diverse ed abbonamenti a riviste, per uso degli uffici amministrativi del Ministero	17,740 »
10	Acquisto ed abbonamento a giornali - Acquisto di atti parlamentari, orari, annuari, e pubblicazioni affini di qualsiasi natura	5,000 »
11	Fitto di locali e canoni d'acqua (Spese fisse)	128,600 »
12	Manutenzione, riparazioni ed adattamento dei locali dell'Amministrazione centrale	19,000 »
13	Indennità di tramutamento agli impiegati	15,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	1,672,268 08

	<i>Riporto</i>	1,672,268 08
14	Telegrammi da spedirsi all'estero (Spesa obbligatoria)	2,000 »
15	Spese di posta per corrispondenze	40,000 »
16	Spese per la spedizione del bollettino ufficiale e di altri bollettini speciali del Ministero	15,000 »
17	Spese di stampa di atti di Consigli e Commissioni, di annali, bollettini ed altre pubblicazioni relative ai servizi del Ministero e spese di stampa di circolari, modelli, istruzioni ed altro	95,000 »
18	Spese per la pubblicazione del bollettino ufficiale del Ministero e per la stampa dei riassunti ed estratti del bollettino stesso, per diffondere le notizie aventi carattere di speciale utilità pratica	54,000 »
19	Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria	20,000 »
20	Spese di rilegatura di registri e libri	8,000 »
21	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
22	Sussidi ad impiegati invalidi, già appartenenti all'amministrazione dell'agricoltura, industria e commercio e loro famiglie	32,100 »
23	Compensi per lavori straordinari di qualsiasi indole e per lavori di copiatura da corrispondersi agli impiegati, uscieri ed inservienti dell'amministrazione centrale	160,970 »
24	Sussidi ad impiegati di ruolo e straordinari, uscieri ed inservienti dell'amministrazione centrale e provinciale e loro famiglie	18,100 »
25	Spese di liti (Spesa obbligatoria)	4,300 »
26	Missioni diverse all'interno e all'estero nell'interesse generale dell'Amministrazione centrale dell'Agricoltura, Industria e Commercio, e per rappresentanze a congressi e ad esposizioni	68,700 »
27	Spese casuali	18,420 »
		2,208,858 08
	Debito vitalizio.	
28	Pensioni ordinarie	670,000 »
29	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria)	20,000 »
		690,000 »

Spese per servizi speciali.*Agricoltura.*

30	Stipendi agli ispettori dell'agricoltura e dell'insegnamento agrario (Spese fisse)	18,200 »
31	Indennità di residenza in Roma agli Ispettori dell'agricoltura e dell'insegnamento agrario (Spese fisse)	2,485 »
31 <i>bis</i>	Ispezioni e missioni diverse nell'interesse di speciali servizi dell'agricoltura	35,500 »
32	Istruzione agraria - Stazioni agrarie e speciali ordinate secondo la disposizione dell'art. 8 della legge 6 giugno 1885, n. 3141, serie 3 ^a - Stipendi, assegni e spese di mantenimento degli Istituti suddetti .	220,872 50
33	Istruzione agraria - Indennità di residenza in Roma al personale addetto alle stazioni agrarie e speciali (Spese fisse)	2,107 50
34	Istruzione agraria - Scuole superiori di agricoltura ordinate a senso della legge 6 giugno 1885, n. 3141, serie 3 ^a - Stipendi, assegni e spese di mantenimento degli istituti suddetti	431,000 »
35	Istruzione agraria - Scuole speciali e pratiche di agricoltura ordinate a senso della legge 6 giugno 1885, n. 3141, serie 3 ^a - Stipendi, assegni e spese di mantenimento degli istituti suddetti	1,356,477 67
36	Istruzione agraria - Spese per l'istituzione della scuola pratica di agricoltura in Pescia	<i>per memoria</i>
37	Istruzione agraria - Indennità di residenza in Roma al personale addetto alle scuole pratiche di agricoltura (Spese fisse)	920 »
38	Istruzione agraria - Scuole speciali e pratiche di agricoltura ordinate a senso della legge 6 giugno 1885, n. 3141, serie 3 ^a - Spese per l'azienda (Spesa d'ordine)	930,000 »
39	Concorso nelle spese d'impianto delle scuole pratiche e speciali di agricoltura secondo le disposizioni della legge 18 luglio 1878, n. 4460, e dell'art. 12 della legge 6 giugno 1885, n. 3141, serie 3 ^a	45,000 »
40	Sussidi straordinari a scuole speciali e pratiche di agricoltura per completare il loro arredamento	23,790 »
41	Istruzione agraria - Concorsi e sussidi fissi per stazioni, laboratori, scuole, colonie agricole, accademie ed associazioni agrarie	70,200 »
42	Spese per acquisto di pubblicazioni agrarie speciali da distribuirsi a stazioni, laboratori, scuole e colonie agrarie ed altre istituzioni intese a diffondere l'insegnamento agrario - Biblioteche circolanti a beneficio degli agricoltori ed operai agricoli	10,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	3,146,552 67

	<i>Riporto</i>	3,146,552 67
43	Istruzione agraria - Concorsi a scuole ed istituti agrari dipendenti dal Ministero ed altre istituzioni agrarie non governative che promuovono l'incremento e la diffusione dell'istruzione agraria - Viaggi d'istruzione e Congressi - Conferenze agrarie - Posti e borse di studio in istituti agrari all'interno ed all'estero - Posti e borse di studi governativi - Indennità ai commissari agli esami di laurea e di licenza negli Istituti stessi - Spese per le commissioni esaminatrici di concorsi	44,000 »
44	Istruzione agraria - Sussidi agli allievi delle scuole superiori, speciali e pratiche di agricoltura e di altri istituti di insegnamento agrario	3,000 »
45	Istruzione agraria - Concorsi a cattedre ambulanti ed a scuole governative, provinciali e comunali, o ad altri istituti che impartiscono l'insegnamento agrario ambulante - Posti e borse di studio presso le cattedre ambulanti di agricoltura.	300,000 »
46	Sussidi e incoraggiamenti a Consorzi agrari di acquisto, di produzione e di vendita	24,000 »
47	Servizio zootecnico - Miglioramento del bestiame di riproduzione e del caseificio - Esposizioni relative - Studi sperimentali sul bestiame, traduzioni - Consiglio zootecnico	335,330 »
48	Servizio zootecnico - Stipendio dell'ispettore (Spesa fissa)	6,000 »
49	Servizio zootecnico - Indennità di residenza in Roma all'ispettore (Spesa fissa)	670 »
49 <i>bis</i>	Ispezioni e missioni diverse nell'interesse del servizio zootecnico	11,000 »
50	Servizio zootecnico - Incoraggiamenti per la produzione mulattiera	24,000 »
51	Servizio zootecnico - Deposito di stalloni - Stipendi, paghe, assegni ed indennità al personale (Spese fisse)	585,637 »
52	Servizio zootecnico - Deposito di stalloni - Alimentazione dei cavalli	533,463 »
53	Servizio zootecnico - Depositi di stalloni - Rimonta e spese per gli incaricati degli acquisti all'interno ed all'estero - Spese generali pel funzionamento dei depositi; trasporti; compensi per lavori - Studi e traduzioni - Consiglio ippico - Stud-book.	626,000 »
54	Servizio zootecnico - Incoraggiamenti alla produzione cavallina. Premi alle cavalle destinate alla riproduzione. Sovvenzioni ad associazioni di allevatori. Cessione di stalloni e di cavalle, a prezzi di favore, a consorzi e privati - Esposizioni, concorsi ed altri incoraggiamenti. Visita agli stalloni privati	122,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	5,761,652 67

LEG SLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 APRILE 1907

	<i>Riporto</i>	5,761,652 67
55	Spese per la bachicoltura e l'apicoltura - Studi sperimentali e conferenze - Premi ed incoraggiamenti - Sussidi - Trasporti	9,500 »
56	Spese per la entomologia e la crittogamia - Studi sperimentali - Ispezioni - Missioni - Trasporti	13,000 »
57	Spese per gli studi e la ricerca di mezzi diretti a combattere la diffusione della <i>diaspis pentagona</i> (legge 24 marzo 1904, n. 139), della <i>mosca olearia</i> e della <i>brusca</i> ed altri insetti nocivi agli olivi - Ispezioni e missioni (Spesa obbligatoria)	30,000 »
58	Meccanica agraria - Acquisto e diffusione di macchine agrarie e spese di trasporto, di manutenzione, di custodia ed altre relative ai depositi	87,000 »
59	Esperienze agrarie - Acclimazione - Acquisto e trasporto di semi e piante - Pomologia - Orticoltura - Viticoltura - Esposizioni e concorsi a premi	66,000 »
60	Esperienze di concimazione e di mezzi atti ad accrescere la produzione frumentaria - Ispezioni e missioni	150,000 »
61	Enotecnici all'interno ed all'estero - Direttori ed assistenti delle cantine sperimentali - Direttori degli oleifici sperimentali - Professori ambulanti di zootecnia e di caseificio - Direttori ed assistenti di vivai di viti americane - Personale (Spese fisse)	87,755 »
62	Spese per le cinque cantine governative e per gli oleifici sperimentali - Fitto di locali e materiale	76,000 »
63	Spese per l'enologia e l'enotecnia all'interno ed all'estero; per le esperienze di distillazione, per la olivicoltura e l'oleificio - Spese per le cattedre ambulanti di viticoltura ed enologia e per le stazioni enotecniche - Studi - Spese per l'applicazione della legge 20 agosto 1897, n. 378, sulla sofisticazione del sommacco	113,000 »
64	Spese per l'attuazione dei provvedimenti per combattere le frodi nella preparazione e nel commercio dei vini, autorizzate con la legge 11 luglio 1904, n. 388	51,800 »
65	Spese per impedire la diffusione della <i>phylloxera vastatrix</i> Ispezioni e missioni nell'interesse del servizio (Spesa obbligatoria)	652,000 »
66	Spese per l'acquisto e la coltivazione di viti americane - Ispezioni e missioni nell'interesse del servizio (Spesa obbligatoria)	334,210 »
67	Spese per il Museo agrario in Roma e per il Consiglio dell'agricoltura e dell'insegnamento agrario	11,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	7,442,917 67

	<i>Riporto</i>	7,442,917 67
68	Classi agricole - Sussidi per diminuire le cause della pellagra e incoraggiamento e premi per istituzioni di assistenza e previdenza mutua e cooperativa	180,000 »
69	Classi agricole - Ricerche intorno alle condizioni dell'agricoltura - Notizie sull'andamento dei raccolti e sulle produzioni agrarie all'interno ed all'estero e sui bisogni del consumo all'interno - Mercuriali dei prodotti agrari - Esposizioni e mostre agrarie	7,000 »
70	Statistiche agrarie e monografia sulle condizioni agrarie delle singole provincie del Regno	20,000 »
71	Classi agricole - Sussidi e incoraggiamenti a cooperative di produzione e di consumo e ad altre istituzioni, che tendono a migliorare le condizioni dei lavoratori dei campi	21,000 »
72	Caccia - Pesca - Acquicoltura - Spese per l'applicazione delle leggi sulla caccia e sulla pesca - Spese inerenti alla piscicoltura marina ed in acque dolci - Sussidi, incoraggiamenti e premi - Studi, conferenze ed esperimenti - Mostre relative alla caccia, pesca ed acquicoltura - Commissione consultiva della pesca ed altre commissioni nell'interesse dei servizi della caccia, della pesca e dell'acquicoltura - Trasporti	55,000 »
73	Stazioni di piscicoltura in Brescia e Roma - Personale e dotazione	33,570 10
74	Stazioni di piscicoltura - Indennità di residenza in Roma al personale addetto alla stazione di Roma (Spese fisse)	704 40
75	Ispettorato del bonificamento agrario e della colonizzazione - Stipendi (Spese fisse)	67,400 »
76	Indennità di residenza in Roma al personale addetto all'ispettorato del bonificamento agrario e della colonizzazione (Spese fisse)	4,430 »
76 <i>bis</i>	Ispezioni e missioni diverse nell'interesse del servizio del bonificamento e della colonizzazione	30,000 »
77	Bonificamento dell'Agro Romano - Spese per l'esecuzione dell'art. 31 del testo unico delle leggi sull'Agro romano, approvato col R. decreto 10 novembre 1905, n. 647 - Spese per la Commissione di vigilanza - Descrizioni dei fondi - Compensi per ricerche e lavori compiuti da estranei - Pubblicazioni e acquisto d'istrumenti ed oggetti relativi al servizio	154,700 »
78	Bonificamento agrario dell'Agro romano - Annualità dovute alla Cassa dei depositi e prestiti in rimborso delle anticipazioni fatte per le espropriazioni di cui all'art. 10 del testo unico delle leggi sull'Agro romano, approvato col R. decreto 10 novembre 1905, n. 647, e spese per l'amministrazione temporanea dei beni espropriati (Spesa obbligatoria)	43,000 »
79	Mutui ai proprietari che hanno assunto l'obbligo di eseguire le opere di bonificamento, a tenore dell'art. 30 del testo unico delle leggi sull'agro romano, approvato col R. decreto 10 novembre 1905, n. 647	2,000,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	10,059,722 17

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 APRILE 1907

	<i>Riporto</i>	10,059,722 17
80	Prezzo delle espropriazioni dei terreni compresi nella zona dell'agro romano indicata dall'art. 1 del testo unico delle leggi sull'agro romano, approvato col R. decreto 10 novembre 1905, n. 647 (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
81	Spese di conduzione e di miglioramento del campo sperimentale di Sant'Alessio (Spesa d'ordine)	20,000 »
82	Spese per la colonizzazione all'interno e premi per costruzione di case coloniche	39,000 »
83	Spese per l'impianto del tenimento e dei poderi modello per il bonificamento agrario e la colonizzazione - Premi e incoraggiamenti	7,000 »
84	Cooperazione del Ministero d'agricoltura per combattere la malaria	13,500 »
85	Provvedimenti a favore dell'agricoltura in Sardegna, in Basilicata ed in Calabria - Spese di vigilanza, e diverse per la esecuzione delle leggi 2 agosto 1897, n. 382, 28 luglio 1902, n. 342, 31 marzo 1904, n. 140 e 25 giugno 1906, n. 255	7,700 »
86	Concorso a favore dei consorzi d'irrigazione (Legge 28 febbraio 1886, n. 3732, serie 3 ^a) - Premi per irrigazioni, bonificamenti e fognature.	25,700 »
87	Riparto dei beni demaniali comunali nelle provincie meridionali e vigilanza sugli enti collettivi regolati dalla legge 4 agosto 1894, n. 397 - Retribuzioni e compensi per studi e lavori compiuti da impiegati delle prefetture ed altre spese inerenti al servizio (Spesa obbligatoria)	36,900 »
88	Idraulica agraria, premi e sussidi per irrigazioni, bonificamenti e fognature - Studi relativi - Acquisti di macchine idrovore, ed altri apparecchi elevatori, serbatoi montani per irrigazione e ricerca di acque potabili	19,660 »
89	Idraulica agraria - Studi ed esperienze sul regime dei fiumi.	6,000 »
90	Servizio forestale - Stipendi, indennità ed assegni al personale (Spese fisse)	870,795 03
91	Servizio forestale - Indennità di residenza in Roma al personale (Spese fisse)	12,326 »
92	Servizio forestale - Insegnamento nell'Istituto forestale di Vallombrosa - Personale (Spese fisse)	31,090 »
92 <i>bis</i>	Ispezioni e missioni diverse nell'interesse del servizio forestale e dei rimboscamenti	54,500 »
93	Servizio forestale - Spese per il mantenimento dell'istituto forestale di Vallombrosa ed altre relative all'insegnamento ed alla diffusione dell'istruzione forestale - Trasporti	47,500 »
	<i>Da riportarsi</i>	11,461,393 20

LEGISLATURA XXII — 1ª SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 APRILE 1907

	<i>Riporto</i>	11,461,393 20
94	Servizio forestale - Spese di amministrazione e coltivazione dei boschi inalienabili dello Stato e mantenimento di strade e fabbricati - Costruzione e riparazione di strade e casette nei boschi inalienabili dello Stato - Spese per le stazioni climatiche di cui alla legge 29 dicembre 1901, n. 535	143,000 »
95	Servizio forestale - Compensi per lavori agli impiegati addetti all'amministrazione forestale	6,000 »
96	Servizio forestale - Spese per la R. Scuola di silvicoltura per le guardie forestali in Cittaducale	19,000 »
97	Servizio forestale - Spese per l'applicazione della legge forestale 20 giugno 1877, n. 3917 (serie 2ª) e della legge 4 luglio 1874, n. 2011 (serie 2ª) sui beni incolti dei comuni - Indennizzi varii - Locali, mobili, libri, casermaggio, armi, munizioni, cavalli, trasporti, industrie forestali	25,900 »
98	Servizio forestale - Sussidi e concorsi per rimboscamenti - Acquisto e trasporto di semi e piantine - Vivai e piantonai - Spese per coltivazione, custodia ed altro per promuovere nuove piantagioni, festa degli alberi, e spese per l'applicazione della legge 1º marzo 1888, n. 5238, sui rimboscamenti e della legge 30 marzo 1893, n. 173, sulle opere pubbliche - Concorsi ai comitati forestali - Acquisto di terreni nudi di montagna	493,000 »
99	Servizio forestale - Stipendi ed indennità al personale di custodia dei beni ademprivili nell'isola di Sardegna e dei tratturi del Tavoliere di Puglia (Spese fisse)	85,405 79
100	Servizio forestale - Custodia dei beni ademprivili nell'isola di Sardegna e dei tratturi nel Tavoliere di Puglia - Spese d'ufficio - Sussidi agli agenti forestali per acquisto di cavalli - Acquisto e riparazioni di bardature per cavalli delle guardie e dei brigadieri forestali	3,000 »
101	Servizio minerario - Stipendi ed indennità al personale (Spese fisse)	257,050 97
102	Servizio minerario - Indennità di residenza in Roma al personale (Spese fisse)	11,468 »
102 <i>bis</i>	Ispezioni e missioni diverse nell'interesse dei servizi minerario e geologico	55,000 »
103	Servizio minerario - Stipendi ed assegni al corpo dirigente ed insegnante nella scuola mineraria di Caltanissetta (Spese fisse)	17,515 »
104	Servizio minerario - Concorsi fissi a scuole minerarie	14,500 »
105	Servizio minerario - Libri, strumenti, sussidi a scuole minerarie - Compensi per lavori al personale addetto agli uffici minerari - Borse di studio a favore degli allievi licenziati dalle scuole minerarie del Regno - Trasporti	15,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	12,607,232 96

	<i>Riporto</i>	12,607,232 96
106	Servizio minerario - Retribuzioni ad amanuensi addetti agli uffici minerari - Spese per lavori straordinari di copia negli uffici medesimi	16,000 »
107	Servizio minerario - Indennità di residenza in Roma agli amanuensi degli uffici minerari (Spese fisse)	250 »
108	Servizio geologico - Spese relative alla formazione e alla pubblicazione della carta geologica del Regno	27,200 »
109	Servizio geologico - Indennità di residenza in Roma al personale straordinario addetto ai lavori della carta geologica del Regno (Spese fisse)	1,300 »
110	Servizio geodinamico e meteorologico - Personale (Spese fisse)	82,583 28
111	Servizio geodinamico e meteorologico - Indennità di residenza in Roma al personale (Spese fisse)	5,894 »
111 <i>bis</i>	Ispezioni e missioni diverse nell'interesse dei servizi geodinamico e meteorologico	4,000 »
112	Servizio geodinamico - Spese d'ufficio, istrumenti, libri, locali - Compensi e retribuzioni al personale addetto a questo servizio - Trasporti.	10,300 »
113	Servizio meteorologico - Spese d'ufficio, locali, libri, riparazione d'istrumenti e loro sistemazione negli osservatori - Trasporti	8,000 »
114	Servizio geodinamico e meteorologico - Impianto e mantenimento di osservatori geodinamici, meteorici e magnetici - Spese per locali e il loro arredamento - Acquisto e riparazione di istrumenti - Trasporto di istrumenti per gli osservatori	38,810 »
115	Servizio meteorologico e geodinamico - Spese per le pubblicazioni dell'Ufficio centrale di meteorologia e geodinamica	21,000 »
116	Servizio meteorologico - Compensi per lavori al personale dell'ufficio centrale di meteorologia e geodinamica e degli osservatori meteorici governativi	1,500 »
117	Servizio meteorologico - Spese per gli studi sui fenomeni dell'alta atmosfera - Studi sperimentali sulla formazione delle nubi temporalesche per impedire la caduta della grandine	9,000 »
118	Servizio meteorologico - Sussidi ad osservatori sismici, meteorici e termo-udometrici e di montagna	30,000 »
119	Servizio meteorologico - Concorso nelle spese di annuo mantenimento dell'osservatorio astronomico e meteorologico di Catania e dell'osservatorio centrale dell'Etna	2,200 »
		12,865,270 24

Credito e previdenza.

120	Stipendi al personale di vigilanza degli istituti di credito e di previdenza (Spese fisse)	51,000 »
121	Indennità di residenza in Roma al personale di vigilanza degli istituti di credito e di previdenza (Spese fisse)	3,617 50
121 <i>bis</i>	Ispezioni e missioni diverse nell'interesse del credito e della previdenza.	28,500 »
122 (a)	Spese per la vigilanza sulle casse di risparmio e sui monti di pietà - Retribuzioni e compensi per speciali lavori di revisione contabile agli impiegati dell'Amministrazione provinciale - Spese per la pubblicazione delle situazioni semestrali, dei rendiconti annuali e degli atti costitutivi o modificativi dei detti istituti.	15,000 »
124	Spese per la vigilanza sulle cooperative di produzione e di lavoro - Indennità di viaggio, di soggiorno e medaglie di presenza ai componenti la Commissione centrale e le Commissioni provinciali.	4,000 »
125	Indennità di viaggio e soggiorno alla Commissione consultiva per il credito agrario ed al Consiglio della previdenza - Spese diverse per il servizio del credito e della previdenza	5,000 »
126	Retribuzioni e compensi ad estranei per traduzioni occorrenti alla compilazione del bollettino mensile di notizie sul credito e sulla previdenza.	500 »
127	Medaglie e premi d'incoraggiamento e sussidi per promuovere lo svolgimento delle istituzioni di previdenza e cooperative e di quelle generalmente dirette a vantaggio delle classi operaie	15,000 »
128	Premi alle istituzioni agrarie siciliane vincitrici dei concorsi di cui all'art. 24 della legge 29 marzo 1906, n. 100	20,000 »
129	Pubblicazione del bollettino delle Società per azioni (Regolamento del Codice di commercio, art. 52) (Spesa obbligatoria)	190,000 »
130	Spese per l'esecuzione della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, sugli infortuni degli operai sul lavoro - Ispezioni ordinarie e straordinarie (art. 137 e seguenti del regolamento 13 marzo 1904, n. 141) Retribuzioni e compensi al personale avventizio e dell'Amministrazione provinciale ed altre spese per lavori inerenti all'applicazione della legge - Spese di materiale e diverse	28,000 »
131	Spese per le inchieste di cui agli articoli 79 e seguenti del regolamento approvato col R. decreto 13 marzo 1904, n. 141, per l'esecuzione	
	<i>Da riportarsi</i>	360,617 50

(a) Il capitolo n. 128 venne soppresso con la nota di variazione n. 579 *ter* del 14 febbraio 1907.

	<i>Riporto</i>	360,617 50
	della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, sugli infortuni degli operai sul lavoro (Spesa obbligatoria)	25,000 »
		385,617 50
	<i>Industria e commercio.</i>	
132	Stipendi agli ispettori dell'industria e dell'insegnamento industriale (Spese fisse)	29,500 »
133	Indennità di residenza in Roma agli ispettori dell'industria e dell'insegnamento industriale (Spese fisse)	1,810 »
133 <i>bis</i>	Ispezioni e missioni diverse nell'interesse dell'industria e dell'insegnamento industriale	<i>per memoria</i>
134	Museo commerciale di Torino - Personale	2,750 »
135	Insegnamento commerciale, industriale ed artistico-industriale - Contributi per le scuole commerciali, industriali, d'arti e mestieri, professionali, di disegno e d'arte applicata all'industria	1,052,040 »
136	Insegnamento commerciale, industriale ed artistico-industriale - Concorsi ed incoraggiamenti - Collezioni, modelli, materiale didattico e pubblicazioni - Consigli e Commissioni - Premi, medaglie, studi, traduzioni, lavori diversi e viaggi d'istruzione - Mostre didattiche e spese per le riunioni degli insegnanti - Compensi al personale delle scuole, non governativo - Sussidi al personale stesso ed alle famiglie	87,120 »
137	Concorsi e sussidi per spese di fondazione di scuole industriali e commerciali, per spese d'impianto ed ampliamento di laboratori o per acquisto di materiale ed altre	32,000 »
138	Insegnamento commerciale, industriale ed artistico-industriale - Concorso dello Stato al fondo di previdenza per il trattamento di riposo agli insegnanti delle scuole industriali e commerciali	50,000 »
139	Regia scuola industriale e museo di setificio in Como (Legge 29 dicembre 1904, n. 679) - Personale e dotazione	43,830 »
140	Camere di commercio italiane all'estero - Delegati commerciali - Agenzie commerciali italiane all'estero - Musei commerciali - Società di esplorazioni geografiche e commerciali ed altre istituzioni aventi il fine di promuovere l'incremento dei traffici all'estero - Spese per le mostre campionarie ed altre simili - Borse di pratica commerciale	180,000 »
141	Spese ed indennità per il Consiglio dell'industria e del commercio, per la Commissione del regime economico-doganale, per la Commissione permanente dei valori doganali e per altri Consigli e Commissioni - Traduzioni e lavori diversi, congressi, inchieste industriali e com-	
	<i>Da riportarsi</i>	1,479,050 »

	<i>Riporto</i>	1,479,050 »
	mercials - Ufficio d'informazioni commerciali - Acquisto di pubblicazioni riguardanti il commercio e l'industria - Spese diverse per i servizi dell'industria e del commercio	30,000 »
142	Spese ed indennità per l'applicazione delle disposizioni per la sorveglianza delle caldaie e dei recipienti a vapore, della legge sulle trasmissioni elettriche, della fabbricazione ed uso del carburo di calcio, del gas acetilene, degli impianti elettrici e per altri servizi analoghi - Studi e ricerche sulle forze motrici e sugli impianti elettrici all'interno ed all'estero	12,000 »
143	Compensi per gli studi sulle tariffe dei trasporti terrestri e marittimi delle merci - Ricerche sulle vie di comunicazioni più conveniente per agevolare la nostra esportazione - Spese per gli studi relativi ai trasporti, che si compiono dal Ministero d'accordo con altri dicasteri	2,000 »
144	Sussidi e spese per esposizioni all'interno ed all'estero ed acquisto di medaglie	15,000 »
145	Concorsi ad Istituti d'incoraggiamento ed altre istituzioni aventi per fine di promuovere lo svolgimento delle industrie - Premi e medaglie al merito industriale - Borse di pratica industriale. Borse di perfezionamento all'interno ed all'estero a favore di giovani licenziati dalle scuole industriali e dalla regia scuola industriale di setificio in Como	25,000 »
146	Incoraggiamento e spese diverse per promuovere il commercio e l'esportazione degli agrumi e la produzione e l'esportazione dei derivati, in esecuzione delle leggi 8 luglio 1903, n. 320, e 11 luglio 1904, n. 376	100,000 »
147	Sussidi ai facchini inabili delle sopresse corporazioni dei porti di Genova, Ancona e Livorno	57,300 »
148	Servizio pesi e misure e saggio dei metalli preziosi - Stipendi ed indennità fisse al personale per spese d'ufficio (Spese fisse)	480,127 11
149	Servizio pesi e misure e saggio dei metalli preziosi - Indennità di residenza in Roma al personale (Spese fisse)	6,020 »
149 <i>bis</i>	Ispezioni e missioni, visite e verificazioni straordinarie nell'interesse del servizio dei pesi e delle misure e del saggio dei metalli preziosi	7,500 »
150	Servizio pesi e misure e saggio dei metalli preziosi - Compenso agli ufficiali metrici per il giro di verificaione periodica ai sensi dell'art. 71 del regolamento per il servizio metrico, approvato col Regio decreto 7 novembre 1890, n. 7249, serie 3 ^a (Spesa obbligatoria)	98,000 »
151	Servizio pesi e misure e saggio dei metalli preziosi - Indennizzi vari - Acquisto e riparazione di materiale, di strumenti e di mobili per gli uffici metrici e per i laboratori centrali - Riparazioni di locali - Comparazione quinquennale ed aggiustamento dei campioni metrici -	
	<i>Da riportarsi</i>	2,311,997 11

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 APRILE 1907

	<i>Riporto</i>	2,311,997 11
	Spese per imballaggi e trasporti - Fabbricazione di punzoni e di timbri per gli uffici metrici e spese per la bollatura degli strumenti metrici - Contributo per la iscrizione degli operai, addetti al Laboratorio metrico centrale, alla Cassa Nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai e contributo per l'assicurazione di essi presso la Cassa nazionale per gli infortuni	51,000 »
152	Servizio pesi e misure e saggio dei metalli preziosi - Rimunerazione al personale metrico e del saggio per lavori straordinari - Rimunerazioni al personale comunale ed agli agenti addetti alla sorveglianza del servizio metrico.	3,500 »
153	Servizio pesi e misure e saggio dei metalli preziosi - Spese per la Commissione superiore dei pesi e delle misure e del saggio dei metalli preziosi - Acquisto di materiale scientifico - Insegnamento degli allievi - Assegni ai tirocinanti ed ai tirocinanti volontari nell'Amministrazione metrica - Spese varie per i laboratori centrali - Spese per la preparazione e l'ordinamento di mostre per il servizio metrico e per quello del saggio - Spese per la partecipazione al mantenimento dell'Ufficio internazionale dei pesi e delle misure in Parigi (Legge 26 dicembre 1875, n. 2375)	40,000 »
154	Servizio pesi e misure e saggio dei metalli preziosi - Restituzione e rimborsi di diritti di verificaione (Spesa d'ordine)	2,000 »
		2,408,497 11
	<i>Ufficio del lavoro.</i>	
155	Spese ed indennità per l'ufficio del lavoro, per il Consiglio superiore e per il Comitato permanente del lavoro - Studi, congressi, visite ed incarichi speciali, inchieste e pubblicazioni, spogli ed elaborazione di materiale statistico, compensi ai cancellieri dei Collegi di probiviri per servizi di statistica e copia di sentenze	40,000 »

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pisa.

PISA. L'importanza del Ministero d'agricoltura, industria e commercio, intuita già da più di mezzo secolo da uno dei più geniali dei nostri uomini di Stato, dal Conte di Cavour, è ora messa in chiara luce alla stregua dei fatti, dal continuo, enorme aumento della produzione in tutti i paesi civili.

L'influenza primaria presa dall'elemento economico in gran parte delle nazioni e nella politica mondiale, e l'urgenza che ne consegue della soluzione del problema del lavoro, soluzione da cui dipendono il benessere e la pace

sociale e il progresso generale, stanno ad attestarlo.

Alle principali mansioni del Ministero d'agricoltura, industria e commercio si è aggiunta perciò recentemente quella relativa alla legislazione sociale. La legislazione del lavoro, della necessità della quale ha ben mostrato di essere convinto, con larghezza di pensiero e con l'acume pratico che lo caratterizza, l'attuale Presidente del Consiglio dei ministri, che ne ha fatto menzione già parecchie volte nei suoi programmi davanti alla Camera.

Legislazione sociale a doverosa tutela della vita, della integrità personale e della salute dei

lavoratori, e a constatazione dei doveri e diritti che a loro spettano, siccome a validi collaboratori della produzione. E con ciò si mira a consolidare la prosperità e il progresso morale e materiale del paese, prevenendo possibilmente, scemando o conciliando, le lotte esiziali fra capitale e lavoro in quella grande opera della pacificazione sociale a cui attendono tutte le nazioni civili.

Appunto questo gravissimo compito spetta ora al Ministero d'agricoltura, industria e commercio, che deve esercitarlo specialmente col l'Ufficio e col Consiglio del lavoro istituiti da leggi dello Stato. Nè so spiegarmi, se non per la gravità dell'incarico che gl'incombeva, come l'onorevole mio amico personale e relatore, il senatore Carta-Mameli, abbia creduto di passare sotto silenzio questo ramo importantissimo di attività del Ministero d'agricoltura, industria e commercio...

CARTA-MAMELI. Domando la parola.

PISA. ...tanto più che l'onorevole amico mio senatore Carta-Mameli, ha accennato a due gravi scioperi agricoli, ossia allo sciopero agrario ora esistente sul Ferrarese, e allo sciopero, ormai testè terminato, che esisteva nel Vercellese. Non ha però aggiunto parola su quello gravissimo che contrista Terni, e che ha un'importanza grande dal lato industriale. Su questo argomento altrettanto difficile quanto complicato della legislazione sociale, io limiterò il mio dire, che sarà brevissimo, per fortuna del Senato e per fortuna mia.

La legge sulle assicurazioni degli infortuni del lavoro, che è già stata ritoccata una volta, presenta ancora difetti e lacune. Tra i difetti quello principale di dare adito a facili frodi nella liquidazione degli infortuni, frodi che diventano causa di angustie finanziarie per gli istituti assicuratori, e che diventano pure fomite di immoralità nel ceto operaio che, purtroppo, su questa brutta strada è condotto da alcuni professionisti indegni della professione che esercitano.

Fra le lacune la principale è stata già designata al Senato da un progetto di legge che è stato presentato con una certa fretta generosa dal collega Emilio Conti, il quale ha creduto giunto il momento di proporre al Senato l'allargamento della legge di assicurazione-infortuni anche agli agricoltori che sono i lavora-

tori più numerosi in Italia. Secondo me, la generosità del suo intento è innegabile, ma vi è forse una frettevolezza generosa nel proponente, perchè sta a vedersi se non convenga meglio prima emendare e poi aggiungere; ma di ciò ha maggior competenza della mia l'onorevole ministro che mi sta di fronte e che dirà liberamente il suo pensiero.

All'assicurazione-vecchiaia, che è uno dei temi più gravi per la vita dei lavoratori, abbiamo provveduto, se non in tutto, in qualche parte, con l'istituzione della Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e per la vecchiaia; però è certo che quest'istituto, vista la grande ampiezza del suo compito, ha bisogno di più larghi mezzi e di avere maggiore efficacia di azione, perchè, malgrado l'intelligente attività dell'attuale direttore, non ha potuto ancora arrecare tutti quei buoni frutti che si potrebbero sperare.

Sempre in questo tema di legislazione sociale non deve poi sfuggire a noi una parte assai importante, su cui ancora non si è legiferato in Italia, ma che conta leggi pratiche e complete in Germania e in Austria, cioè l'assicurazione contro la malattia. In Italia vi suppliscono alla meglio le moltissime società di mutuo soccorso; però ebbi già occasione di vedere dalle statistiche che queste società di mutuo soccorso purtroppo sono in numero infinitamente inferiore e con mezzi molto inadeguati al bisogno. Anzi, per gran parte d'Italia, si verifica poi un fenomeno doloroso, che è quello della diminuzione di queste società di mutuo soccorso.

Si può dire che dal Tronto in giù, comprese le isole, assistiamo ad un regresso nella previdenza e vi è una sensibile diminuzione delle società di mutuo soccorso, spiegabile pur troppo facilmente, oltrechè da altri motivi, dai due fenomeni tristissimi che affliggono, specialmente quelle parti del paese: l'emigrazione, che conduce oltre Oceano e oltre i confini i più validi i più giovani dei nostri lavoratori, e da una delle cause dell'emigrazione medesima, la miseria e l'ignoranza che hanno suggerito l'emigrazione e che tendono a farla dilagare in un modo da impensierire il nostro legislatore.

Di questo argomento ha trattato l'onorevole amico e relatore ed io sono lieto di portargli

per quel poco che vale, il mio tributo di elogio come testè fui obbligato a rilevargli una lacuna.

Ed ora vengo ad un argomento su cui mi occorre di richiamare tutta l'attenzione dell'onorevole ministro di agricoltura. Si tratta delle Casse di maternità, che sono state invocate dal Senato e dalla Camera dei deputati, già da cinque anni, con un ordine del giorno speciale che ho qui sott'occhio.

Già nella relazione della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli (che porta la data del 15 maggio 1902) parlandosi dell'obbligo imposto da quella legge alle donne operaie di non lavorare di regola trenta giorni dopo il parto, o almeno venti nei casi più normali, si diceva dal relatore che per queste lavoratrici il divieto del lavoro, durante l'ultimo periodo della gravidanza, e prima del puerperio « diventa quasi temibile, per la mancanza della mercede e del pane ». E soggiungeva poi: « Per assicurare l'esecuzione della legge, con l'adempimento rigido dell'obbligo dell'astensione dal lavoro delle gestanti, e delle puerpere, è necessario e logico sopperire alla loro sussistenza durante il periodo di ozio forzato ».

Il Senato poi votava a grandissima maggioranza questo ordine del giorno, proposto dall'Ufficio centrale: « Il Senato invita il Governo a proporre un disegno di legge per la istituzione di una o più Casse di maternità ».

E questo ordine del giorno del Senato, poco su, poco giù, era plasmato su un ordine del giorno, votato, pure a grandissima maggioranza, dalla Camera dei deputati e proposto dalla Commissione, di cui era benemerito relatore, il nostro attuale ed illustre collega l'onor. di San Giuliano.

Orbene, purtroppo, questi cinque anni sono passati e non siamo ancora giunti a qualcosa di concreto. Da lungo tempo pende davanti alla Camera dei deputati un disegno di legge, che ha appunto per iscopo l'istituzione di queste Casse di maternità, disegno di legge presentato, se non erro, da uno degli ultimi predecessori dell'onor. illustre mio amico, il ministro Cocco-Ortu.

Ora non sembra all'onor. ministro di agricoltura, che sia il caso che egli affretti la discussione e l'approvazione di questo disegno di legge, per non lasciare più oltre insoluta

una questione di debito sacrosanto dello Stato verso le madri operaie?

Già da cinque anni si è imposto alle donne operaie di non lavorare subito dopo il parto; già da cinque anni vi sono state certo gravi sofferenze per queste povere operaie, che forse possono pensare e dire: si stava meglio quando si stava peggio. Perchè prima avevano la triste libertà di rovinar sè e i loro poppanti, ora questa libertà non l'hanno più, perchè la legge le punisce, se la violano, ma viceversa esse sono in balia della fame, quando non soccorre la generosità dell'industriale. E questa, grazie al cielo, soccorre spesso, e io sono lieto di testimoniare qui la riconoscenza pubblica a quegli imprenditori, degni del loro alto ufficio sociale, che l'hanno fatto. Questa generosità degli industriali non esiste però di sovente nelle campagne e grandi città, e in queste soltanto cercano di sopperire alla bell'e meglio, in misura però insufficiente, le Casse di maternità di iniziativa privata.

L'onorevole ministro conosce certamente la Cassa di maternità di Torino, quella di Milano, e quella che si sta organizzando a Roma, ma che non agisce ancora.

Però queste Casse di maternità d'iniziativa privata sono soltanto dei pannicelli caldi, in confronto degli effetti deleteri che si sono prodotti con l'approvazione di una legge, che per sè era umanamente santa e buona, ma, per non essere fiancheggiata dalla Cassa di maternità, riuscì sinora dannosa alle operaie madri. Era per sè umanamente santa e buona, in quanto che si preoccupava dello stato di queste povere operaie e pensava anche all'avvenire fisico e igienico di quei bambini, che, se non sono curati nei primi mesi della loro vita, qualora sopravvivano, divengono poi degli uomini purtroppo gracili, non adatti al lavoro e propensi perciò ad ingrossare quella innumerabile falange di disoccupati e di criminali che purtroppo affligge il nostro paese. La criminalità dipende infatti da una moltitudine di cause, ma anche da quella non ultima della cattiva cura che si ha della prima infanzia.

Mi permetto soltanto di ricordare che nella relazione fatta in Senato su questa legge delle donne e dei fanciulli si citò la testuale frase di un distinto medico, che diceva che, non provvedendosi dal legislatore a questo riposo delle

puerpere e delle gestanti, si andava a perpetuare un delitto simile molto a quello citato nelle sacre carte della strage degli innocenti. Oro io non penso neanche lontanamente che l'onor. ministro dissenta da me in quest'idea, e perciò non suppongo neppure che egli abbia intenzione di ritirare questo progetto di legge, come egli ne avrebbe piena facoltà. Ma sta difatti che qualora si lasci dormire ancora in placido sonno questo progetto a Montecitorio, la conseguenza sarà eguale. Verrà una chiusura di sessione a norma di Statuto, che seppellirà tutti i progetti pendenti, quelli inutili, quelli meno utili, quelli dannosi o considerati dannosi dal Governo. E se andiamo di questo passo il progetto di legge sulla Cassa di maternità, promesso da cinque anni, già presentato dal predecessore dell'onor. ministro, già in possesso degli Uffici della Camera da più di un anno (mi pare di non andare errato), questo progetto cadrà e si dovrà ricominciare da capo. I cinque anni diventeranno sei o sette, e noi avremo fatto i primi passi sulla via della legislazione sociale in modo tale che non può compiacere l'onor. ministro di agricoltura, come non può compiacere il Senato, come non può compiacere me. Leggi di tutela sociale, sì, ma non leggi che mettano le operaie nella brutta alternativa o di contravvenire alla legge, commettendo un fatto punibile, o di soffrire la fame.

Leggi simili il legislatore italiano non può tollerarle per lunghi anni, e sarebbe ben meglio di revocare quest'articolo della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, il quale non trova esecuzione a meno di sacrifici inumani a carico di queste povere donne; meglio che di seguitare con questo andazzo, non completando questo disegno di legge con quello, umanamente indispensabile, di una Cassa di maternità.

Veda dunque l'onorevole ministro di agricoltura di adoperare tutta la sua autorità, che è grande, per evitare questo gravissimo sconcio e per far sì che il Governo e il Parlamento non siano responsabili della cattiva esecuzione di una legge che mirava al bene del ceto operaio, del popolo italiano in generale, e che si tradurrebbe in un vano conato che avrebbe dato luogo solo a sofferenze inutili.

Non vi è, a mio modo di vedere, l'ho già detto, e oggi lo ripeto, non vi è ciò che affer-

mano i socialisti ed i collettivisti, non v'è cioè una vera lotta di classe tra i lavoratori e tutte le altre classi sociali; una lotta di classe che, secondo la qualificano e accettano i collettivisti, sarebbe spietata, senza quartiere e senza fine. È bensì vero che vi possono essere e vi sono delle gravissime divergenze d'interessi, che producono conflitti fra chi dà e chi riceve il lavoro.

Ora non vi ha certo missione più nobile, più proficua per lo Stato moderno, che quella di escogitare tutti i mezzi possibili per scemare, se non per eliminare, queste occasioni di divergenze d'interesse, per renderle sempre più rare e per far sì che perdano quel carattere selvaggio che talora purtroppo assumono, specialmente negli scioperi agrari od industriali, quando insorgono in plaghe meno abitate e lontane dai centri. Ora anche in ciò può essere grande l'operosità del Ministero di agricoltura e basta che volga i suoi studi a tutto ciò che è stato già praticato da altre nazioni, o che presso ad altre nazioni è così avanzato, da diventare presto una realtà possibile.

Perciò raccomando all'onorevole ministro di portare più avanti che sia possibile gli studi sull'*arbitrato* che è uno dei mezzi più civili per sedare queste controversie del lavoro; gli studi sui *probi viri*, che è il magistrato popolare, *ex bono et equo*, che ha già risolte molte questioni e ne potrebbe risolvere di più gravi, qualora si potesse migliorarlo con una legge, anche secondo il desiderio comune manifestato da imprenditori e da operai.

Da ultimo potrebbe l'onorevole ministro affrettare gli studi difficili, ma fecondissimi, relativi al contratto di lavoro. Il contratto di lavoro è una forma che suppone esistente di fatto quel che oggi non esiste, una certa parità di condizioni tra chi dà e chi riceve il lavoro.

Oggi abbiamo da una parte imprenditore che assume operai con determinati obblighi e che risponde verso di loro col proprio patrimonio, coi propri mezzi, mentre queste maestranze da un momento all'altro, e talora per cause futilissime, talora per cause ingiuste, e sobillate anche da persone che non appartengono alla loro classe, lasciano impunemente il lavoro, provocando danni gravissimi all'industriale, danni gravi all'economia nazionale, e

danni gravi a loro medesimi che sono coinvolti nella lotta senza organizzazione, senza speranza di aiuti per lunghi mesi, ed in preda ad atroci sofferenze, spesso anche consigliere di tumulti.

Se si potesse redigere un modulo di contratto di lavoro, che venisse in qualche modo a colmare questa lacuna, fissandolo in una legge apposita, un grande passo sarebbe fatto sulla via della pacificazione tra imprenditori e industriali, via che è necessario percorrere, se si vuole assicurare il progresso nostro economico, che in questi ultimi tempi ha fatto passi realmente ammirabili.

CARTA-MAMELI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CARTA-MAMELI, *relatore*. Il mio caro amico e collega, il senatore Pisa non è contento.

PISA. Non sono contento *in parte*.

CARTA-MAMELI, *relatore*. Non è contento; e mi accusa non di aver fatto, ma di non aver fatto, cioè di avere, nella mia relazione, taciuto per quanto riguarda gli scioperi industriali.

Se il Senato mi farà l'onore di eleggermi ancora membro della Commissione di finanze; se i miei colleghi della Commissione di finanze mi faranno l'onore di confermarmi l'incarico avuto finora di relatore del bilancio di agricoltura, industria e commercio, prometto all'onorevole Pisa che, per contentarlo, l'anno venturo impiegherò una pagina di considerazioni sugli scioperi industriali.

PISA. Domando la parola.

CARTA-MAMELI, *relatore*. Non ho voluto parlare degli scioperi industriali, avendo già parlato degli scioperi agrari, fra i quali l'analogia è grande, e poi perchè pensai, che la questione andasse al di là del bilancio di agricoltura e commercio, e mi riservava nel caso di prendere la parola nella discussione, se lotta vi fosse stata; ma in questo recinto oggi vi è una pace idilliaca: l'unico battagliero è il senatore Pisa.

E la lotta ci sarebbe stata se ci fossero stati i combattenti, ed allora avrei espresso le mie idee e tendenze, che sono diametralmente opposte, in questa materia, a quelle del mio amico senatore Pisa.

Quasi quasi io mi lasciavo trascinare ad una discussione che si farà da qui a dodici mesi!

Chiudendo questo breve discorso, rettifico

una cosa che ha detto il senatore Pisa, nel parlare delle società di mutuo soccorso.

Ha affermato che queste società specialmente nelle isole, o muoiono o intristiscono.

PISA. Diminuiscono.

CARTA-MAMELI, *relatore*. Per l'isola mia posso dire l'opposto. Una delle più fiorenti società di mutuo soccorso d'Italia è quella fra gli operai di Cagliari, la quale l'anno passato celebrò il 50° anniversario della sua fondazione. Essa ha prodotto beneficii grandissimi.

PISA. Ne abbiamo anche noi di queste società.

CARTA-MAMELI, *relatore*. Dunque non bisogna generalizzare.

Rettificato questo punto, e calmato il mio amico senatore Pisa, mi siedo.

PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PIERANTONI. Io prendo argomento dal discorso dell'onorevole senatore Pisa per dichiarare che verso la fine dei lavori parlamentari dell'anno passato, l'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio, presentò una legge al Senato sopra il lavoro delle donne e dei fanciulli. Costituito l'Ufficio centrale, io ebbi l'onore di essere nominato relatore e mi posi con tutto zelo a compiere il mio dovere. Volli aspettare le decisioni della Conferenza di Berna che trattava simiglianti materie ed anche il Congresso di Milano, di cui poco fa parlavo col collega De Cristoforis.

Il Senato non ignora che io fui vittima di una irreparabile sventura domestica e di una infermità che m'impedirono ogni azione che non fosse mossa dal dolore. Credetti mio dovere, perchè il Senato nel mese di novembre potesse discutere quella legge, di rassegnare le mie dimissioni.

L'Ufficio centrale sollecitamente nominò un collega autorevole più di me a compiere l'ufficio di relatore. Da quel momento in poi la relazione non è stata ancora presentata per la discussione, e intanto io sono fatto segno a lettere e a dispacci di industriali e di persone interessate che vogliono sapere perchè io non abbia presentata la relazione. Vo' rispondendo per cortesia che potrò compiere l'ufficio di senatore, ma che non cerco di assumere nessuna responsabilità, non essendo più dal novembre passato relatore. Sempre a me dispiace

che al Senato si temporeggia a presentare le relazioni, onde molte leggi vanno abbandonate per la chiusura delle Sessioni. Ciò detto, non ho altro da aggiungere.

PRESIDENTE. Io ho fatto parecchie istanze al relatore il quale mi ha scritto ancora, ieri che la relazione è pronta e che la presenterà oggi o domani.

PISA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PISA. Ho domandato la parola per una specie di fatto personale amichevole.

Rispondo all'amico Carta-Mameli che della sua promessa il Senato prende atto con piacere, perchè io gli sono molto riconoscente della deferenza personale che vuol usarmi, ma non pretendo tanto da lui.

È il Senato che prende atto della cortese sua promessa di volersi occupare di questo argomento.

Soggiungo un'altra dichiarazione. Purtroppo il collega Carta-Mameli non mi ha bene compreso e la colpa è mia evidentemente. Io non gli ho chiesto di parlare di scioperi, perchè è meglio parlarne il meno possibile, trattandosi di una cosa che raramente fa del bene a chi l'inizia e raramente fa del bene all'economia nazionale, ma mi sono permesso di meravigliarmi lievemente del silenzio del relatore mio amico Carta-Mameli, così coscienzioso e diligente su tutto quanto si riferisce al Ministero di agricoltura e commercio, del silenzio serbato su ciò che riguarda quel tema gravissimo, recentissimo, modernissimo, che è studiato da tutte le nazioni con grande attenzione e con grande amore (basta pensare alla Francia dove tanto si discusse sull'istituzione della Cassa pensione degli operai), tema importantissimo che è rappresentato dalla legislazione sociale.

Io dunque ringrazio di nuovo il collega Carta-Mameli per la soverchia deferenza a mio riguardo, e spero che il Senato avrà il vantaggio e la compiacenza, l'anno venturo di vedere da lui accennato, come crederà meglio e nelle proporzioni che crederà più adatte questo tema importantissimo, questi argomenti nuovi, che preoccupano il Ministero del commercio, della legislazione sociale e della legislazione operaia.

FINALI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI, presidente della Commissione di

finanze. Dando un poco di svolgimento a una proposizione del senatore Carta-Mameli, mi preme dire che dell'argomento gravissimo degli scioperi la Commissione di finanze non si è disinteressata.

L'onor. Carta-Mameli ha detto che la questione degli scioperi trascende, considerata in un certo aspetto, le attribuzioni del ministro di agricoltura. Evidentemente egli accennava che la questione degli scioperi entra forse maggiormente nella competenza del Ministero dell'interno; e infatti nella relazione sul bilancio dell'interno, se fosse stata esaminata dall'onorevole Pisa con la stessa attenzione con la quale ha esaminata la relazione del bilancio di agricoltura, industria e commercio, egli avrebbe trovato che in quella relazione appunto si parla del grave argomento; che sarebbe colpa per le autorità politiche e per i poteri legislativi di non considerare e di non farne oggetto di studio.

Ho voluto dire questo, affinchè l'onor. Pisa ed il Senato tenessero presente che della questione la Commissione di finanze si è occupata.

COCCO-ORTU, ministro di agricoltura, industria e commercio. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCCO-ORTU, ministro di agricoltura, industria e commercio. Il discorso del senatore Pisa e le considerazioni svolte dal senatore Finali e dal relatore dell'Ufficio centrale mi ammoniscono che non è il momento, anche se il bilancio che discutiamo fosse la sede opportuna, di affrontare l'argomento degli scioperi e di ricercarne le cause e discutere i mezzi di pacificazione.

Però gli scioperi meritano, e hanno, non v'è chi ne dubiti, la vigile attenzione del Governo, soprattutto nell'opera di riforma della legislazione sociale, raccomandata dal senatore Pisa. Niuno dubita, ed è certo, che essa potrà giovare ad attenuarli e a prevenirli almeno in parte. Non bisogna però farsi soverchie illusioni, perchè anche nei paesi che il senatore Pisa ha additato ad esempio, e dove le leggi sociali hanno avuto maggiore svolgimento, anche in quei paesi, per ragioni a tutti note, le leggi sociali non valsero a far sparire la tormenta degli scioperi, che tanto perturba le condizioni dell'industria e che affligge le campagne, le quali, più di tutto, hanno bisogno di concordia e di pace per superare le difficoltà e miglio-

rare le sorti dell'agricoltura nel comune interesse.

Ma ciò non toglie valore all'opinione dell'onorevole senatore, ispirata da quell'amore e da quella competenza che porta nello studio dei grandi problemi del lavoro, ai quali egli dedica l'alacre opera sua, e che lo ha indotto oggi a svolgere un ampio e vasto programma di riforme.

Io non posso seguirlo facendo un esame analitico e con dichiarazioni specifiche sopra le molteplici e singole riforme, delle quali egli ha dato l'indice. Anche negli altri paesi, che ci hanno preceduto nella legislazione di cui ci occupiamo, alcuni problemi sono ancora insoluti e tutti gli altri ebbero solo gradatamente la voluta soluzione.

Le condizioni dell'industria e del lavoro che si trasformarono più tardi presso di noi che altrove, influirono a che quei problemi si affacciassero successivamente. Essi neppure si invocavano quando, secondo ricordava il senatore Pisa, il Ministero di agricoltura risorse ordinato secondo la geniale concezione del conte Cavour.

E come allora non si pensava alla questione sociale, non vi pensarono i suoi successori, poichè rammento che nel 1877 il Minghetti doveva, per difendersi dalle accuse di socialismo di Stato, accennare appena vagamente alla possibilità di adottare alcuni provvedimenti stabiliti nella legislazione inglese per la incolumità e la tutela degli operai nelle fabbriche.

Tanto sono mutate le tendenze e i tempi! Ho detto che io non mi sento e non parmi il caso di venire a dichiarazioni specifiche sui concetti e gli intenti miei intorno all'opera legislativa alla quale l'onorevole senatore Pisa vorrebbe si ponesse mano e che dovrebbe comprendere le assicurazioni, la mutualità, la previdenza, l'ordinamento dei proviviri, insomma le numerose complesse questioni che toccano l'ordinamento della legislazione del lavoro; e ciò sebbene io sia convinto, al pari di lui, del dovere, della necessità di non arrestarci sulla via delle riforme ispirate ai più alti ideali di equità e di pace sociale.

Il Governo ed il Parlamento non possono isolarsi dal movimento della vita moderna. E come in essa il lavoro è diventato uno dei coefficienti più potenti dell'attività economica, deve

essere considerato, tutelato e difeso, al pari di tutti gli altri fattori della produzione e della ricchezza, ispirandosi a sentimenti di giustizia, e con spirito alieno da favori e privilegi di classi, con alto sentimento del diritto di ciascuno e di tutti. Questi concetti e questi intenti dominano la mia opera, poichè sono in armonia coi miei intimi convincimenti.

La prima legge per soccorrere agli infortuni del lavoro porta la mia firma. Io presentai quella che ha reso possibile la vigilanza efficace e seria sulla esecuzione delle leggi operaie. Io ho avuto fortuna, col concorso del Parlamento, di condurre in porto la riforma all'istituto della Cassa di previdenza della vecchiaia che ne rende più larga e benefica l'azione.

Mi si consenta di rammentare che ho compiuto gli studi per un disegno di legge sugli uffici di collocamento; stanno dinanzi al Senato il disegno di legge sul riposo settimanale e quello sul contratto di lavoro nelle solfate. Un altro sul contratto di lavoro nelle risaie è sottoposto all'esame dell'altro ramo del Parlamento. Come ben vede l'onor. senatore Pisa, si è anche affrontato il problema del contratto di lavoro, coll'intendimento di avviarlo verso la soluzione, sebbene non con tutta la larghezza da lui desiderata. Anche un tempo vagheggiai un'estesa e radicale riforma or volgono alcuni anni, quando, ministro di grazia e giustizia, proposi al Parlamento un progetto di legge a tale scopo; la quale mirava a colmare una grande lacuna del nostro Codice civile, che alla locazione d'opera dedica poche disposizioni, quante rispondevano alle condizioni del tempo in cui fu sancito.

Ma l'esperienza mi ha ammonito che non è facile affrontare e risolvere con un unico progetto di legge tutto il vasto e complesso problema. Le condizioni dell'industria e del lavoro, i rapporti giuridici che ne derivano sono vari secondo i paesi, sono diversi secondo le varie industrie, e ogni riforma di legislazione sociale deve partire dal concetto di non perturbarle, in modo tale che il danno dell'industria si risolva in pregiudizio delle condizioni dei lavoratori. Perciò, ho preferito il sistema delle leggi speciali che regolino il contratto di lavoro per singole industrie o gruppi d'industrie affini.

A questo concetto rispondono i progetti ai

quali ho poc' anzi accennato, uno dei quali quello delle risaie, ha sollevato note manifestazioni fondate sopra un equivoco.

E ne è cagione quell'arbitrato sul quale l'onorevole Pisa mi ha eccitato ad affrettare opportune proposte legislative; ciò che ancora una volta palesa che anche le riforme le quali in astratto sembrano di facile risoluzione, quando poi si viene al concreto, sollevano dispute gravi e incontrano non lievi difficoltà.

Le agitazioni manifestatesi sulla legge delle risaie sono fondate sull'equivoco che si voglia imporre l'arbitrato obbligatorio colla disposizione intesa a far sì, che nei casi di conflitto i quali possono produrre la perdita del raccolto, si debba tentare la conciliazione davanti un collegio investito della facoltà di dare, non con mezzi coattivi, i provvedimenti prudenziali ed efficaci a non arrestare il lavoro, ad evitare le rovinose conseguenze dello sciopero e senza altra sanzione, tranne quella civile di porre a carico della parte che si rifiuta, la responsabilità dell'ingiusto scioglimento del contratto.

Quanto ho detto spero basti a dimostrare all'onor. Pisa che il Governo è animato dal fermo proposito di procedere risolutamente, *ma gradualmente*, nella via delle riforme sociali, di compierle con la ponderazione necessaria, in modo che esse raggiungano l'effetto voluto di essere veramente utili e di non riuscire invece perturbatrici dell'economia nazionale.

Circa il problema delle assicurazioni, sono felice che le opinioni da me altra volta qui manifestate abbiano l'adesione autorevole del senatore Pisa, il quale ha riconosciuto molto opportunamente, che le condizioni dell'agricoltura e della proprietà territoriale, i principii e il sistema della nostra legislazione sugli infortuni non consentono di estendere le assicurazioni stesse a tutti indistintamente i lavoratori dei campi.

Mi è stato rivolto dall'onor. Pisa un altro eccitamento che non può che trovare eco più simpatica nell'animo mio; ed è quello che concerne il disegno di legge sulla Cassa di maternità.

I precedenti legislativi, le conseguenze delle leggi operaie da lui citate, sentimenti di giustizia e considerazioni igieniche, tutto consiglia ad affrettare l'approvazione di questo disegno di legge.

Ma, quando si tratta di proposte che stanno dinanzi al Parlamento, il loro esito non dipende solo dal buon volere del ministro proponente, come lo ha dimostrato l'accenno del senatore Pierantoni al disegno di legge da lui ricordato che da lungo tempo attende di essere portato in discussione. Ad ogni modo posso assicurare, che in quanto può dipendere da me non vi saranno indugi. E lo dimostrai circa la Cassa di maternità, mantenendo il relativo disegno di legge e facendo alla Commissione parlamentare la proposta di alcuni emendamenti intesi a migliorare la legge stessa.

Vi sono però alcune difficoltà di indole finanziaria relativamente al contributo che deve versarsi per la Cassa, e su chi e in quali proporzioni esso debba gravare, questione sulla quale si fanno opportuni studi col desiderio di giungere ad una soluzione.

Ciò basta a dimostrare all'onor. Pisa, che io dedico le più assidue cure a queste leggi di riforme sociali e mi adopero perchè quelle proposte siano esaminate e portate a compimento nell'interesse di quella pacificazione che è nei voti di tutti. Certo che con le riforme sociali non potremo far sparire le agitazioni, poichè non v'è legge che possa rimuovere tutte le cause, e spesso cause dolorose, che sono cagione di esse; ma lo ripeto è dovere dello Stato di porre ogni opera, di volgere tutte le sue cure, perchè tutte le cagioni di conflitti, possibilmente, siano tolte nell'interesse delle classi operaie, dell'industria e del paese, alla cui prosperità dobbiamo tutti efficacemente cooperare.

PISA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PISA. Sono riconoscente all'onorevole ministro per le dichiarazioni da lui fatte, che in generale mi rendono soddisfatto; ma mi occorre di chiarir bene un punto a cui egli ha accennato.

Lontano dall'animo mio il chiedergli ch'egli affastelli queste leggi di ordine sociale, e sono perfettamente d'accordo con lui, e mi accontento che il Governo le gradui nella loro applicazione.

Faccio poi sicuro assegnamento, — dopo le parole dell'onorevole ministro, su tutto il suo impegno, che diventa impegno personale dell'onorevole ministro e non mio, giacchè egli è

più di me convinto della bontà della mia tesi, — su tutto il suo impegno personale per affrettare nei limiti del possibile, la discussione alla Camera dei deputati di questa legge sulla *Cassa di maternità* che costituisce un debito di onore del Parlamento italiano.

PRESIDENTE. Credo d'interpretare l'intenzione del Senato, nel rimandare il seguito di questa discussione a domani.

Leggo ora l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1907-1908 (N. 458);

2. Proroga della facoltà di cui all'art. 36 della legge 6 marzo 1904, n. 88, per l'iscrizione dei segretari ed impiegati comunali alla Cassa di previdenza (N. 521).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1907-908 (N. 487);

Ordinamento della Somalia italiana meridionale (Benadir) (N. 264);

Contratto di permuta di un terreno demaniale sito sulla spiaggia di Porto Said con altro del Governo Egiziano per la costruzione di un edificio scolastico (N. 508);

Tombola telegrafica a beneficio della Società delle industrie femminili italiane (N. 465);

Tombola telegrafica a favore degli Istituti Pii di Potenza (N. 512);

Convalidazione del Regio decreto n. 606, in data 30 ottobre 1904, portante modificazioni al repertorio per l'applicazione della tariffa dei dazi doganali (N. 461);

Convalidazione del Regio decreto 4 marzo 1906, n. 54, portante modificazioni al repertorio e alle disposizioni preliminari della ta-

riffa generale generale dei dazi doganali (Numero 462);

Abolizione delle revisioni biennali dei redditi di ricchezza mobile ed altre modificazioni alla legge sulla imposta di ricchezza mobile (N. 491);

Disposizione relative ai terreni danneggiati dalla fillossera (N. 492);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1906-1907 (N. 510);

Approvazione del contratto 4 luglio 1906, per la vendita al comune di Padova, verso il prezzo di L. 80,000, del fabbricato demaniale detto di San Matteo (N. 467);

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1901-902 (N. 223);

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1902-903 (N. 224);

Pagamento della somma dovuta ai RR. Spedali riuniti di S. Chiara in Pisa per le spese sostenute in servizio delle cliniche universitarie dall'anno scolastico 1866-67 a quello 1881-82 (N. 522);

Sui professori straordinari delle Regie Università e altri Istituti superiori universitari nominati anteriormente alla legge 12 giugno 1904, n. 253 (N. 92-B);

Impianto di vie funicolari aeree (N. 331 - *Seguito*);

Costruzione di nuova sede pel Ministero d'agricoltura, industria e commercio (N. 497).

La seduta è sciolta (ore 18.30).

Licenziato per la stampa il 30 aprile 1907 (ore 21).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.



CLXXIX

TORNATA DEL 26 APRILE 1907

Presidenza del Presidente CANONICO.

Sommario. — *Votazione a scrutinio segreto — Segue la discussione del bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1907-908* (N. 487) — *Approvato il capitolo 155, si votano senza osservazioni gli altri capitoli fino al 169 sul quale parlano i senatori Arrivabene, Visocchi, Carta-Mameli, relatore, Cavalli, e i ministri degli affari esteri e di agricoltura, industria e commercio — Il capitolo 169 è approvato — Chiusura di votazione — Senza osservazioni si votano tutti gli altri capitoli ed i riassunti per titoli e categorie — L'articolo unico del disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto — Discussione del disegno di legge: « Ordinamento della Somalia italiana meridionale (Benadir) » (N. 264) — Parlano nella discussione generale i senatori Pierantoni e Baldissera, il ministro degli affari esteri ed il relatore, senatore Sonnino — La discussione generale è chiusa e si rinvia alla successiva tornata la discussione degli articoli — Risultato di votazione.*

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti i ministri di agricoltura, industria e commercio, della guerra, delle finanze, degli affari esteri.

MELODIA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Votazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge approvati per alzata e seduta nella tornata di ieri.

Prego il senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello nominale per queste votazioni.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio » (N. 487).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora il seguito della discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio, per l'esercizio finanziario 1907-908 ».

Ieri, come ricorda il Senato, venne discusso il capitolo 155 che rileggo:

Ufficio del lavoro.

155. Spese ed indennità per l'ufficio del lavoro, per il Consiglio superiore e per il Comitato permanente del lavoro - Studi, congressi, visite ed incarichi speciali, inchieste e pubblicazioni, spogli ed elaborazione di materiale statistico, compensi ai cancellieri dei Collegi di probiviri per servizi di statistica e copia di sentenze, L. 40,000.

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).

156	Spese ed indennità per l'applicazione della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli e per altre leggi e regolamenti di carattere sociale - Spese per istituzioni aventi il fine di promuovere il benessere delle classi operaie	30,000 »
157	Spese di stampa, distribuzione e spedizione dei libretti di ammissione al lavoro, e delle denunce di esercizio e degli altri stampati relativi all'applicazione della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli (Spesa obbligatoria)	20,000 »
158	Spese di stampa, di circolari, bollettini, annali, modelli ed altre pubblicazioni occorrenti pel servizio dell'ufficio del lavoro	50,000 »
		140,000 »
<i>Privative industriali e diritti d' autore.</i>		
159	Proprietà industriale, letteraria ed artistica - Spese varie, comprese quelle per compensi di traduzioni da lingue estere - Concorso dell'Italia all'Ufficio internazionale di Berna per la tutela della proprietà intellettuale ed industriale - Medaglie di presenza ai membri della Commissione permanente per la revisione dei reclami ed a quelli di altre eventuali Commissioni temporanee	9,500 »
<i>Statistica.</i>		
160	Indennità di viaggio e di soggiorno e medaglie di presenza ai membri del Consiglio superiore di statistica	2,000 »
161	Compensi da corrisponderci agli aggiunti giudiziari, ai cancellieri ed al personale della Direzione generale della statistica per la compilazione delle statistiche in servizio del Ministero di grazia e giustizia e della Commissione per la statistica giudiziaria	5,000 »
162	Acquisto di strumenti da disegno, contatori ed altre macchine per il servizio della statistica	500 »
		7,500 »
<i>Economato generale.</i>		
163	Stipendi ai controllori dell'Economato generale ed assegni al personale straordinario addetto ai magazzini compartimentali (Spese fisse)	33,540 »
164	Indennità di residenza in Roma ai controllori dell'Economato generale (Spese fisse)	1,140 »
165	Spese per la Commissione tecnica dell'Economato generale e per quella di vigilanza per la stampa delle leggi e dei decreti in edizione ufficiale - Ispezioni ai magazzini compartimentali - Indennità di funzioni e visite ai magazzini compartimentali, ed a stabilimenti industriali, che hanno relazione con i servizi dell'Economato generale	2,800 »

166	Trasporti ed imballaggi, assistenza e cura nelle spedizioni degli stampati, assicurazione di locali, riscaldamento ed illuminazione dei magazzini centrale e compartimentali, vestiario degli uscieri ed inserienti e spese minute relative al servizio dell'Economato generale	72,000 »
167	Magazzini dell'Economato generale - Spese di manutenzione, riparazioni, acquisto di mobili ed attrezzi	400 »
168	Provvista di carta ed oggetti di cancelleria, oggetti vari e di merceria, cordami, ecc., per mantenere viva la scorta del magazzino dell'Economato generale, a fine di soddisfare alle richieste urgenti di forniture di uso comune in servizio delle Amministrazioni centrali dello Stato (Spesa d'ordine)	110,000 »
		219,880 »
TITOLO II.		
Spesa straordinaria		
—		
CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.		
Spese per servizi speciali.		
<i>Agricoltura.</i>		
169	Spese per l'esecuzione delle leggi 2 agosto 1897, n. 382, e 28 luglio 1902, n. 342, portanti provvedimenti per la Sardegna (Spesa ripartita)	307,300 »

ARRIVABENE. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARRIVABENE. Nell'esame di questa spesa straordinaria, come di quella ordinaria, del bilancio dell'agricoltura si rimane impressionati, signori senatori, dell'importanza, che è moltiplicata, dei bisogni segnalati col titolo dello stanziamento, messa a raffronto colla entità della somma impostata per provvedervi.

È un'antitesi stridente fra gli accertati, urgenti bisogni dell'agricoltura nelle più vaste regioni agricole del continente e delle isole, e la somma iscritta. Per tal fatto, nelle regioni dove l'iniziativa privata precede l'azione dello Stato, l'agricoltura progredisce nello svolgersi di un'annata rurale; dove manca invece, tanto il buon volere che l'azione del ministro di agricoltura, come quella dei suoi impiegati veggenti, resta paralizzata; risolvendosi talvolta in un semplice tentativo verso il fine propostosi che non lascia traccia di sorta.

Questo accade specialmente nelle regioni dove ogni sforzo dovrebbe essere rivolto a creare l'ambiente agricolo; senza del quale s'infrange ogni energia e viene meno l'azione stessa dello Stato.

Noi vediamo ad esempio, per parlare dei servizi per i quali gli stanziamenti sono tra i maggiori, l'istruzione agraria teorico-pratica è insufficiente al fine di creare l'ambiente agricolo nelle regioni dove manca. Così dicasi degli stanziamenti volti ad accrescere le produzioni equina e bovina, quelli per il rimboscimento delle Alpi, dell'Appennino e delle Isole, le piantagioni di vivai e la diffusione delle pratiche razionali per le coltivazioni specializzate; che sono sprone ed eccitamento agli impianti industriali manifatturieri.

Per tutto ciò, ripeto, gli stanziamenti sono scarsi e inadeguati.

Nel suo recentissimo discorso pronunciato a Catania, l'onorevole ministro di agricoltura e

commercio ammoniva che « l'agricoltura italiana un dì all'avanguardia restò stazionaria » e soggiungeva « che appena da poco tempo in alcune, e non ancora in altre contrade, ha rotto le pastoie di inveterate abitudini, accolto le innovatrici scoperte ».

Confessione autorevole, leale, sulle condizioni dell'agricoltura nazionale; che attesta altresì quanta strada resta a percorrere per ottenere dal nostro suolo la produzione quale si raggiungeva in secoli lontani; ed eguagliare altre nazioni. Quelle nazioni stesse che, per iniziativa del Re d'Italia, sono oggi collegate in uno istituto internazionale di agricoltura; istituto che ci deve essere sprone ed eccitamento per imprimere e promuovere un progresso più rapido all'agricoltura.

Ma oltrechè dalla parola eloquente ed ornata del discorso di Catania, possiamo attingere notizie sui servizi e bisogni dell'industria agricola in Italia, da due documenti degni di encomio: dalla relazione cioè del relatore della nostra Commissione di finanze e da quella fatta alla Camera dei deputati dal relatore per l'onorevole Commissione del bilancio. Sono due documenti, onorevoli colleghi, pregievolissimi, scritti con scrupolosa coscienza e con cognizione di causa. Relazioni intorno ai servizi vecchi e nuovi che presta il ministro dell'agricoltura a favore dell'industria agricola; che segnalano a loro volta la deficienza degli stanziamenti in confronto ai bisogni ed allo sviluppo dei principali rami di essa.

Gli stanziamenti diretti ad accrescere la produzione dei cavalli, ad esempio, malgrado la legge del 1904, sono scarsi; perchè il paese non è stato preparato anzitempo a produrre di più per surrogare con cavalli indigeni, i cavalli che prima dell'attuazione dei dazi protettori, giungevano ogni anno in Italia dall'estero, in numero ragguardevolissimo.

Non credo perciò, onorevole signor ministro, che si potranno soddisfare, in breve tempo, i bisogni dell'agricoltura e dell'esercito. Sono delle vane illusioni codeste, perchè l'esercito sul piede attuale potrà male a pena valersi di tre o quattromila cavalli l'anno, nati ed allevati nel paese, per rifornirsi; ma se dovesse porsi su un altro piede, come potrebbe provvedere ai bisogni suoi per la cavalleria, l'artiglieria e i parchi d'assedio!!

Noi constatiamo oggi che è grandemente scemata l'esportazione dei buoi da ingrasso, specialmente per il cresciuto consumo interno, il che è un bene. Ma come potremo noi riprendere l'ascendente sull'esportazione di prodotti di questo importantissimo ramo dell'industria agricola, senza duplicare almeno il numero dei capi, specializzandoli in bovini da carne, da latte e da lavoro?!

Lo Stato deve, per raggiungere questo intento, promuovere e Sindacati di allevamento, e federazioni di questi Sindacati, ed associazioni zootecniche; facilitando loro, in ogni modo, le loro singole esplicazioni! Questi dovrebbero essere, insieme ai Comizi agrari, i suoi consulenti naturali.

Così, il rimboschimento, per l'insufficienza dei mezzi, procede assai lentamente. Lo ha constatato, con un periodo incisivo, anche l'onorevole ministro a Catania; ma se da un lato, egli disse, la vista si allietta allo spettacolo di un territorio ricco di contrasti vaghissimi, dall'altro impensierisce e rattrista quello delle montagne, il cui profondo disordine perturba il regime idraulico e la consistenza del suolo.

Bisognerà inoltre curare l'aumento degli impianti di vivai della specie di viti americane che hanno un coefficiente alto di resistenza all'attacco della fillossera, nonchè vivai di gelsi nelle regioni meridionali e in quelle dell'isole. A questi vivai, che chiamerò nazionali, dovrebbe andare annessa una stazione di botanica agraria, indispensabile per l'accrescersi dei danni recati dai parassiti animali e vegetali alle produzioni annuali e alle piantagioni in Italia. Stazioni, che dovrebbero essere consacrate allo studio dei fenomeni della vita vegetale dal punto di vista della pratica coltura.

L'Italia non possiede oggidì, che la sola stazione di Pavia, che io sappia, per le crittogame.

Insisto particolarmente sui vivai nazionali di gelsi, della specie più resistente alla malattia del marciume delle radici, per distribuire gratuitamente (come si fa delle piantine più pregiate nelle colture silvane per promuovere il rimboschimento) ai privati e ad Enti morali in ispecie nelle provincie meridionali, in Sicilia e nella Sardegna.

Nel rimarchevole discorso dell'onor. Cocco-Ortu all'Esposizione catanese, da me ricordato,

egli constatava che alla rassegna delle colture promettenti maggior beneficio al paese, mancava quella del gelso, che alimentava un tempo anche nell'attraente e fertile isola, la più preziosa delle industrie nazionali, la seta! Il veggente ministro ha ragione. Questa della seta rimane sempre la nostra massima industria esportatrice, e ancora nel 1906 dava più del 37 per cento del totale del movimento di esportazione. Tanto più grandi devono essere perciò gli sforzi del Governo in Italia, dei privati e delle associazioni per agguerrire questa industria e renderla forte nelle prossime lotte internazionali della concorrenza.

Assistiamo invero, signori senatori, a questo spettacolo: vediamo non tanto la Cina e il Giappone che rapidamente accrescono le statistiche della loro produzione, ma vediamo ancora tutti i paesi del bacino del Mediterraneo e di quelli dell'Occidente dell'Asia, concorrere al medesimo fine; mentre, purtroppo, da diversi anni possiamo constatare che in Italia, con sforzi grandissimi, si stenta a mantenersi nel limite solito della produzione. È quindi urgente che intervenga l'azione dello Stato, e sollecitamente, ora che l'azione del legislatore e quella del Governo mirano a svolgere le iniziative nel Meridionale, che coscienziosamente lo merita.

Signori senatori, vi ho già segnalato che una grande difficoltà, una resistenza ostinata, oserei dire, all'azione dello Stato e all'attuazione delle sue iniziative per il miglioramento dell'agricoltura, è quella della completa mancanza in talune regioni, dell'ambiente agricolo. Questo ambiente, a mio modo di credere, non può essere creato che dall'istruzione agraria. A me sembra che si dovrebbe procedere a tutto un coordinamento dell'istruzione agraria nel nostro paese. Che cosa ha mai giovato, in 46 anni di vita nazionale, l'ordinamento presente, quando abbiamo le popolazioni agricole asservite all'ignoranza e, in alcune regioni, allo stato semi-bruto?

Ora, poichè tutti viviamo della terra e poichè lo studio dell'agricoltura, inteso nel senso più vasto e più teorico, è immensamente dilettevole, a me sembra, signori senatori, che dovrebbe essere una delle materie obbligatorie di coltura generale in tutte le scuole del Regno.

Io vorrei anche che un insegnamento libero fosse impartito nelle Università dagli uomini più benemeriti del nostro progresso agrario.

Quale beneficio immenso produrrebbe questo insegnamento libero, quale gran fonte di luce irradierebbe dalle Università italiane; come si nobiliterebbe più ancora, l'industria agricola, di per se stessa nobilissima! Non si apostrofarebbe più col nome di *villano* colui che coltiva la terra, e il farlo diverrebbe titolo d'onore!

Se si pon mente al più recente risultato delle scuole agrarie esistenti, si apprende che durante l'anno scolastico 1905-906 furono esaminati, nei vari corsi, 2188 allievi. Ma che cosa sono, onorevoli colleghi, questi 2188 giovani da istruire nelle pratiche agrarie, di fronte ai milioni di individui che costituiscono la popolazione agricola d'Italia? Povera cosa invero; e si noti che questa popolazione è tra le più intelligenti e svegliate della terra.

Per uscire da questa dannosa situazione, bisogna coordinare l'istruzione agraria e avviarci a preparare l'ambiente in cui deve svolgersi l'apostolato delle cattedre ambulanti e degli istituti agricoli affini.

Infatti, chiunque si interessa all'arte nobilissima dei campi, intravede una grande lacuna nel nostro insegnamento agrario; e finchè tale vuoto non sarà riempito, è vano sperare un completo risorgimento agrario nel nostro paese.

Noi abbiamo le Scuole superiori di agricoltura, scuole speciali, corsi superiori; abbiamo delle scuole pratiche e speciali. Ci mancano le scuole medie. Queste scuole medie dovrebbero essere istituite in ciascuna provincia del Regno. Sopra 69 provincie ce ne sono almeno 60 che hanno una base agricola; avente ciascuna un carattere proprio, conforme alle condizioni del clima ed alla natura del proprio suolo.

Le scuole pratiche di agricoltura, a mio avviso, non escludono le scuole medie; le quali dovrebbero essere la prosecuzione di quelle, e anello di congiunzione colle scuole superiori od universitarie agricole.

Nelle quarte e quinte classi elementari, nei comuni rurali, dovrebbero essere impartite, specialmente ai contadini, nozioni di agricoltura.

Cogli ordinamenti attuali, l'agricoltore di professione non sa dove andare; ed è per questo che i proprietari, gli affittuari, anche nelle regioni dove non difettano le cognizioni e consuetudini di una buona coltivazione, avviano

di preferenza i loro figli alle scuole classiche per farne dei dottori e dei letterati.

Al contrario, per l'esperienza che ho dell'industria agricola, ho osservato: che l'apostolo più accetto agli agricoltori, tra i titolari delle cattedre ambulanti, è quello che è uscito dal ceto degli agricoltori, perchè nato e cresciuto nell'ambiente agricolo.

Quanti sono che posseggono una laurea di dottori nelle scienze agrarie, e, ciò malgrado, stanno in forse nel distinguere la specie dei cereali appena usciti dal suolo, o scambiano la specie di una pianta con quella di un'altra!

A costoro il campagnolo non crede e non perdona l'errore; bensì si ostina nel seguire le pratiche empiriche, e lascerà languire, come negli anni passati, la misera e perdente sua industria.

Le scuole medie agrarie provinciali fondate o soccorse dallo Stato, a mio avviso, dovrebbero essere fine a se stesse; ma potrebbero altresì dare adito alle scuole superiori di agricoltura e mettere in condizione il figlio dell'agricoltore di professione, di divenire un direttore di cattedra sperimentale, un apostolo ambulante dell'industria agraria sperimentale e razionale in ogni regione d'Italia. (*Approvazioni*).

La vera utilità didattica, a mio avviso, è riposta in queste scuole medie provinciali, in quanto esse sono predisposte a creare le capacità atte ad entrare immediatamente nella vita per esercitare sull'industria agricola un'azione feconda.

Con questo coordinamento dell'istruzione agraria del nostro paese, coordinamento che da solo può, se convenientemente studiato e attuato, costituire la gloria di un ministro di agricoltura, noi prepareremo, signori senatori, quel rinnovamento agricolo che è nei voti dell'onorevole ministro Cocco-Ortu, che lo auspicava testè in Sicilia; e vedremo assurgere a una nuova vita e a dignità di cittadini, le popolazioni cui è affidata in Italia la coltivazione del suolo. (*Bene*).

Così operando, lo Stato, le associazioni, gli individui, specie quelli appartenenti alle classi di proprietari e di agricoltori, mostreranno coi fatti che non è vana parola, non fu bugiardo comando quello che una legge morale, sublime-

mente umana e comune a tutti i popoli civili, ci ingiunse di amarci come fratelli.

Così operando, vedremo che le popolazioni rurali, tanto facili ad apprendere il bene come a spingersi al male, fisseranno fidenti lo sguardo nell'avvenire loro e della patria. (*Approvazioni vivissime*).

VISOCCHI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VISOCCHI. Innanzi tutto debbo ringraziare l'onor. Arrivabene delle parole molto benevole che ha pronunziate pel maggior bene di contrade che più d'appresso mi riguardano, per le quali ha raccomandato all'onorevole ministro di far quanto più si possa per diffondere in esse l'istruzione agraria, colle scuole, colle cattedre ambulanti di agricoltura e con altri mezzi opportuni. Lodevolissima è certamente questa cortese sollecitudine che egli prende, perchè il progresso dell'agricoltura sia con maggiori cure promosso in quelle parti d'Italia dove maggiore se ne vede il bisogno, ed io volentieri mi associo a lui nel fare all'onorevole ministro le medesime raccomandazioni.

A mio modo di vedere, il Ministero assai lodevolmente cura il buon andamento delle scuole superiori di agricoltura, dalle quali veramente aspettiamo agricoltori che sappiano quanto ora è purtroppo necessario di sapere in agricoltura, poichè, se fino a pochi anni fa bastava conoscere la pratica agricoltura per poter coltivare i campi, oggi le cure ed i miglioramenti agrari sono andati così accrescendosi e perfezionandosi che, senza profonde cognizioni di chimica agraria, di batteriologia e delle altre scienze che stanno in aiuto dell'agricoltura, non si può regolare bene il miglioramento dei campi e l'aumento della produzione. Ecco perchè io credo che il nostro Governo faccia assai bene di portare grandi cure alle scuole superiori di agricoltura.

Quanto alle scuole speciali, esse danno eccellenti risultati e producono dei giovani assai valorosi; l'onor. Arrivabene disse che gioverebbe accrescerne il numero, ed in ciò consento con lui.

Vi sono poi le scuole pratiche di agricoltura che certo danno migliori frutti da quando i loro corsi furono portati a quattro anni. Ve ne sono di quelle lodevolissime e di quelle che rispondono meno largamente al loro compito,

e ciò dipende dalla qualità dei direttori, ed è da riflettere che l'onorevole ministro non li può foggare a sua posta. Se ce ne sono molti dei buoni, ci saranno molte buone scuole di agricoltura; se ce ne sono pochi, naturalmente le scuole di agricoltura preminenti per il loro valore e per il loro merito saranno poche; ma, ripeto, non sempre basta per ciò il buon volere del ministro.

Quanto alle cattedre ambulanti, che portano l'istruzione ed il conforto dei lumi della scienza proprio agli agricoltori ed ai proprietari di terreni che esercitano di fatto l'agricoltura, a me sembra che siano di grande utilità. Mi rallegro anzi col ministro che abbia potuto aumentare un poco il fondo destinato al mantenimento di queste cattedre e lo conforto ad accrescerlo sempre di più, ed a far quanto meglio si può, non solo per mantenere le cattedre, ma anche per istruire dei giovani i quali con conveniente tirocinio possano diventare abili professori.

Niuna cosa poi conferisce tanto bene quanto le cattedre ambulanti d'agricoltura a formare quel tale ambiente agricolo che il senatore Arrivabene ragionevolmente invoca, quel generale consentimento ed amore nella ricerca del progresso dell'agricoltura e delle produzioni che ad essa sono associate.

Dopo di ciò, debbo parlare di un argomento abbastanza dispiacevole e difficile. La nostra agricoltura e le nostre industrie cominciano a trovarsi in grande disagio per la mancanza di braccia, la quale mancanza dipende dall'eccessivo aumento dell'emigrazione.

Ho detto che l'argomento è difficile, perchè si può essere fraintesi ed alle migliori opinioni si può attribuire un intendimento non lodevole, e poi perchè è evidente la pochezza e difficoltà dei rimedi.

L'onorevole relatore della Commissione di finanze, ne ha parlato nella sua pregevole relazione con quella discrezione che l'argomento merita ed io lo imiterò; ma non posso fare a meno di rivolgere all'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio una sollecitazione, perchè egli, che siede nei consigli della Corona, con assidua cura ricerchi e faccia adottare i possibili provvedimenti per evitare il male gravissimo che al paese manchi l'importantissimo mezzo dell'opera dei cittadini.

Ora cominciano ad emigrare giovani al di sotto dei venti anni, ed ho inteso cosa che non mi par verosimile e che non ho avuto tempo di chiarir bene, che cioè, oltre alle grandi facilitazioni esistenti per lo adempimento degli obblighi di leva, altre se ne aggiungano, come quella della convocazione anticipata di appositi Consigli di leva, per esaminare, anche prima del tempo in cui cadrebbe la leva, le ragioni di esenzione e l'abilità al servizio di giovani che vogliono emigrare!

Ora, io dico, se pur non vogliamo porre impedimenti all'emigrazione, non eccediamo troppo nelle agevolanze e lasciamo almeno che questi giovani, che abbiamo avuto il peso ed il dispendio di allevare e di educare nella fanciullezza, e che avremo poi la gravezza di nutrire e mantenere in vecchiaia, possano, almeno per una piccola parte della loro gioventù, servire al bene del loro paese, invece di andare a fecondare le forze produttive dei paesi stranieri.

Quindi io spero che l'onorevole ministro non vorrà rigettare la mia preghiera di voler far sì che non si ecceda soverchiamente nelle facilitazioni all'emigrazione, la quale, se già produsse qualche vantaggio materiale (non certo morale) alla classe operaia, comincia ad essere ormai, per il bene del paese, assai pericolosa.

CARTA-MAMELI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARTA-MAMELI, *relatore*. Anch'io - ed è giustizia il farlo - comincio col ringraziare l'onorevole mio amico, il senatore Arrivabene, delle parole gentili che ha diretto al relatore della Commissione. E, dopo questi ringraziamenti, soggiungo che mi associo alle sue considerazioni e alle sue proposte. Ritengo, al pari di lui, che oltre le scuole superiori di agricoltura - che sono come il centro irradiatore di cognizioni scientifiche senza delle quali non si possono far progressi - vi debba essere anche la scuola media, la quale, per usare un gallicismo che ha usato il mio amico Arrivabene e che uso perchè mi fa comodo, serve a creare l'*ambiente* agricolo. Richiamo su questo punto tutta l'attenzione dell'onor. ministro di agricoltura. Il mio collega osserva sul proposito che gli stanziamenti sono scarsi. Io li trovo scarsi in tutto il bilancio di agricoltura, ma non ne ac-

cuso il ministro; il suo collega del Tesoro, trattandosi di un alto interesse per lo Stato dovrebbe allargare di più i cordoni della borsa: invece tutti i ministri del Tesoro li hanno quasi sempre serrati.

Quest'anno si riscontra un po' d'aumento; e, come tendenza, la cosa va bene. Per altro, studiando in sè questo aumento esso si riduce a piccola cosa, e in tal modo la nostra Amministrazione continua a praticare la massima che conviene fare economie *de bouts de chandelle*; risparmiando cioè pochi soldi per perdere poi delle migliaia o centinaia di migliaia di lire. Eppure l'aumento dei fondi per il servizio equino insegna che tale aumento stanziato due anni or sono, riuscì utile allo Stato; e cotesto aumento, nonchè l'indirizzo seguito, specie dall'onorevole Cocco-Ortu, dimostra come giovi aver il coraggio di spendere, allontanandosi dalla gretta economia. Se le statistiche dicono — come credo — il vero, la statistica dell'importazione dei cavalli nel passato anno 1906, presenta cifre già confortanti. Nel 1905 noi abbiamo spedito all'estero per acquisto di cavalli 29 milioni 726,000 lire. Nel 1906 abbiamo spedito 14 milioni 856,800; la differenza in meno è stata, quindi, di 14 milioni 870,000 lire.

Se il nostro ministro di agricoltura potesse ottenere da quello del Tesoro un aumento, che io desidererei fosse considerevole, potrebbe fare davvero opera utilissima per il paese, utilissima sotto il punto di vista economico, ed utilissima sotto il punto di vista militare.

So che quest'anno gli acquisti fatti fare dal ministro sono ottimi. Non ho sentito che lodi dei cavalli riproduttori acquistati; e di ciò mi congratulo con l'onorevole ministro.

Però prima di finire io ripeto il solito ritornello che canto da tre anni, e che temo torni anche noioso al Senato. Il ritornello è questo: nelle isole e nell'Italia meridionale in genere, si faccia a meno di mandare cavalli inglesi come riproduttori; si mandino invece cavalli orientali, per le ragioni già dette tante volte, specialmente dall'onor. Odescalchi.

Il servizio forestale è argomento grave. Mentre si pianta da una parte, si distrugge dall'altra.

Questa storia lunga è non solo tediosa, ma enormemente dannosa per il paese. Nella mia relazione citai una cifra della importazione del

legname dall'estero, cifra che è tale da impensierire. Nel 1906 il legname importato dall'estero fu del valore di circa 97 milioni, e non è piccola cosa.

Una legge, la nuova legge forestale, fu approvata dal Senato nel 1902 e ancora non è giunta in porto. Prego l'onorevole ministro di volermi dire che ne è avvenuto di quella legge.

Un suo predecessore, al dubbio che affacciai in quest'aula, che fosse morta, rispose che non era morta, ma ammalata nell'altro ramo del Parlamento. Io gli replicai: meno male; essendo soltanto ammalata, ci può essere speranza di guarigione.

Ora io domando all'onorevole Cocco-Ortu: È sempre molto ammalata, oppure è morta, e non si può più resuscitare, la legge forestale?

Nel caso che sia morta, io lo pregherei di presentare un altro disegno di legge. Discutiamo questa legge, ed usciamo una volta da una condizione dannosa oltre ogni dire.

E ugualmente gli domando: che fine ha fatto un'altra legge, quella sulla caccia votata dal Senato due anni fa?

Pare che il gridio degli interessati impedisca che questa legge si sollevi. Questa legge ha paura. Ha ragione di aver paura. Onorevole Cocco-Ortu, attendo dalla sua cortesia una risposta.

Della emigrazione ho già discusso nella mia relazione. Ora aggiungo che mi associo pienamente a quanto ha detto l'onor. Visocchi. E a questo proposito mi permetto di leggere un periodo della mia relazione. Le relazioni non sono divertenti e forse a qualche collega è sfuggito quanto osservai sull'emigrazione.

La mia relazione dice:

« L'emigrazione permanente dei nostri operai e contadini, oramai ha assunto tali proporzioni, che, anzichè una valvola di sicurezza per la sovrabbondanza della mano d'opera in Italia, diventa un canale di esaurimento e principia a impensierire, tanto più che in molte regioni, più che sovrabbondare, la mano d'opera scarseggia. E qui giova notare che l'emigrazione non è lieve neanche in luoghi ove le mercedi sono alte e giustamente remuneratrici. Onde una delle cause dell'esodo continuo deve ricercarsi, oltrechè nel bisogno, nel male che travaglia la società odierna, il male cioè di non esser nessuno contento di una condizione eco-

nomica mediocre. Tutti aspirano alla ricchezza, unico ideale di una società materialista. Forse incoraggiamo troppo l'emigrazione: converrebbe studiare i modi più acconci non per impedirli — ciò che sarebbe, oltrechè ingiusto e dannoso — impossibile; ma per limitarli con mezzi indiretti. Oramai il numero degli emigranti oltrepassa i 700,000 all'anno: cifra paurosa».

Non voglio più oltre tediare il Senato e finisco col congratularmi con l'onor. ministro per l'opera fatta e col pregarlo ed eccitarlo vivamente a seguire questa via, anche con lena maggiore. (*Bene*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Bettoni.

BETTONI. Avrei desiderato la presenza dell'onor. ministro della guerra, e mi spiace si sia assentato in questo punto, perchè la raccomandazione che desidero fare al ministro di agricoltura, industria e commercio poteva forse essere raccolta anche da lui. L'istanza che io voglio fare mi è dettata dalle parole pronunciate dal collega Visocchi.

Egli ha giustamente, secondo il mio modo di vedere, lodato l'opera delle cattedre ambulanti, le quali, laddove sono esercitate a dovere, fanno veramente assai bene.

In queste cattedre ambulanti insegnano dei giovani professori, che effettivamente dedicano tutto il loro apostolato ad un'opera così utile per il paese, che va certamente, non solo lodata, ma favorita.

In alcune provincie dove dette cattedre hanno una maggiore operosità, i professori, che le esercitano hanno portato la loro attenzione anche ad un'altra propaganda, che compiono in mezzo ad un ambiente veramente fruttifero, e cioè in mezzo all'esercito.

Vi sono dei professori di cattedre ambulanti i quali si sono messi d'accordo coi comandanti di presidio ed hanno potuto, specialmente l'inverno, nelle ore serali, quando i giovani militari non sanno come passare le lunghe ore, hanno potuto, ripeto, introdursi nelle caserme a dare quegli insegnamenti agrari che effettivamente riescono di grande vantaggio a quei giovani in gran parte provenienti dai campi.

Io quindi pregherei il ministro di agricoltura, industria e commercio, dato che trovi accettabile la mia raccomandazione, di convenire col ministro della guerra, onde mettersi

di accordo perchè questi insegnamenti siano estesi, laddove i professori di cattedre ambulanti hanno volontà ed hanno la possibilità di dare tali lezioni.

E poichè vedo al banco dei ministri anche l'onor. Tittoni, io mi permetto di fare anche un'altra raccomandazione, che forse potrà anche da lui essere raccolta, e la raccomandazione è questa: si deplora e si paventa l'eccessività dell'emigrazione, che rende spopolate molte provincie, specialmente nel Mezzogiorno.

Ebbene questa emigrazione è certamente favorita enormemente da speculazioni — che non sono sempre le migliori di coloro i quali approfittano degli emigranti per poter lucrare sul viaggio, che loro fanno compiere e sui contratti che fan loro stipulare.

Vorrei pertanto che il ministro degli esteri si compiacesse di ottenere che i consoli, anche con maggior vigilanza avessero ad ammonire coloro che si mettono nella via dell'emigrazione, a seconda dei casi, dei pericoli che molte volte essi incontrano nell'avventarsi alla ricerca di una fortuna, che lungi dall'esser toccata è sostituita da lagrime ed infiniti dolori.

Dobbiamo notare che l'emigrazione per esempio negli Stati Uniti ha raggiunto circa i tre milioni di italiani. Negli Stati Uniti oramai vi è, si può dire, un decimo della popolazione italiana e che cosa succede? Succede che quell'emigrazione purtroppo è tenuta in poco cale.

Infatti noi vediamo che a New York, dove abbiamo la maggiore città di Italiani del mondo, perchè vi sono 6 o 700 mila nostri connazionali, questa popolazione è ritenuta dopo quella cinese, la peggio quotata di tutte le colonie degli altri stranieri.

Che cosa vuol dir tutto ciò? Che questa emigrazione che pure è fra le più fortunate, fra quelle preferite dai nostri compaesani, è ben lungi dall'avere qui quel compenso che si ripromette l'emigrante partendo dall'Italia. Quindi, ripeto, è bene richiamare la massima attenzione da parte dei consoli onde por freno ad un esodo dannoso sotto ogni aspetto, che lo si voglia considerare.

CARTA-MAMELI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CARTA-MAMELI, *relatore*. Mi consenta il

Senato di dire ancora brevi parole sopra un argomento di non lieve importanza per l'Amministrazione.

Intendo parlare del personale forestale. Questo personale si trova oggi in condizioni deplorabili. Ora nell'interesse della conservazione dei nostri boschi e dei rimboschimenti, è bene che noi abbiamo un personale forestale, il quale sia trattato meglio di quanto è stato trattato sinora.

Se non ho male inteso, l'onor. ministro ha detto che per attuare un bene inteso ordinamento dell'Amministrazione forestale ci vorrebbero quasi 300 mila lire. No, onor. ministro: ci vorrebbe molto meno. Io oggi mi limito a discorrere degli ufficiali forestali, e non delle guardie.

Questi poveri ufficiali sono trattati peggio delle semplici guardie dell'Agro romano, le quali possono avere lo stipendio di 1500 lire all'anno, mentre un ufficiale forestale comincia la sua carriera con 1200 lire.

E, notisi, per conseguire cotesto stipendio chi concorre dev'essere licenziato in un liceo o in un istituto tecnico, e deve aver fatto un corso di quattro anni nell'istituto forestale di Vallombrosa, pagando la retta annuale di mille lire.

Può essere un personale contento questo? No certamente. Può avere un vero e vivo zelo? No, perchè bisognerebbe avere un grande eroismo e noi non possiamo imporre l'eroismo ad umili funzionari.

Perciò raccomando all'onor. ministro di prendere in considerazione anche la sorte di questi poveri impiegati,

La misera carriera non invoglia. Presentemente, 70 posti di ufficiale sono vacanti, e pochissimi sono i concorrenti; ed è naturale che così sia.

Ripeto dunque all'onor. ministro la mia calda raccomandazione a favore di questo personale, nell'interesse non solo dei funzionari, ma anche dell'Amministrazione e del paese.

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. Devo per poco intervenire in questa discussione, per debito di cortesia verso l'onorevole senatore Bettoni, il quale si è rivolto a me, a proposito dell'emigrazione.

Dirò pochissime parole, perchè non intendo invadere il campo del mio collega dell'agricoltura, il quale potrà trattare questa questione nei rapporti intimi e gravi che ha con l'economia agraria del nostro paese.

Dirò soltanto all'onorevole senatore Bettoni che il Governo si è grandemente preoccupato degli importantissimi interessi, dei quali egli si è fatto propugnatore.

Per quanto riguarda l'opera dei consoli, specialmente in America, devo dire che quest'opera è zelante, come risulta dai loro rapporti. Alcuni di essi, venuti a Roma, sono stati direttamente interrogati dal Comitato dell'emigrazione, che ha trovato così interessanti ed importanti le loro comunicazioni, che ha manifestato a loro riguardo un voto di plauso.

Del resto ora la loro azione è rafforzata dagli addetti dell'emigrazione, che sono stati creati per l'America, come già erano stati creati temporaneamente per la Svizzera e per la Germania. Questi addetti dell'emigrazione, non distratti come i consoli da altri molteplici servizi, e numerose attribuzioni, possono dedicare interamente la loro opera alla tutela degli emigranti.

Devo dichiarare che essi hanno fatto già buonissima prova, ed è animo mio di aumentarli anche più in avvenire.

Il senatore Bettoni ha notato opportunamente quanto per noi sia dannoso l'agglomeramento degli emigranti poveri nei grandi centri urbani dell'America, e specialmente a New York. Il tentativo che ora si sta facendo è appunto quello di decentrare il movimento degli emigranti nell'America e, se è possibile, far sì che di preferenza essi si rivolgano ai grandi territori agrari del Sud o dell'Ovest, più che agglomerarsi nelle grandi città.

Quanto poi ai danni che l'emigrazione produce, specialmente nell'ultima forma eccessiva e disordinata che ha assunto tra noi in questi ultimi anni, diceva benissimo il senatore Bettoni, è difficile con provvedimenti legislativi artificiali regolare od ostacolare questo movimento. Accade per l'emigrazione, come per tutti i grandi fenomeni economici, che risultano da un complesso di cause così difficili e varie, che l'azione dello Stato riesce malagevole ad esercitarsi, e spesso poi, quando è esercitata inavvedutamente e senza una conoscenza profonda ed esatta dei

fenomeni sociali, finisce per condurre al risultato opposto a quello che si aveva di mira.

Io ebbi già occasione di dire ieri alla Camera alcune parole su questo argomento. Poichè la preoccupazione dei danni che l'emigrazione può produrre nella forma eccessiva che ha preso, fa sì che di questo tema si discuta volentieri alla Camera, al Senato, sui giornali, in conferenze, e in pubblicazioni numerose.

Io già notava ieri come uomini eminenti, tra i quali ricordavo a titolo di onore il nostro egregio collega senatore Villari, mentre erano stati acutissimi nella disamina dei mali, erano riusciti poi molto indeterminati e vaghi nel suggerimento dei rimedi. Ora, secondo il Governo, v'è un provvedimento che può essere d'immediata attuazione, in attesa di altri che possano derivare da più maturi studi; v'è una cosa da fare urgentemente, cioè togliere quelle spinte, quegli incoraggiamenti artificiali all'emigrazione, che si trovano nella nostra legge.

Appunto io ho avuto l'onore di presentare alla Camera un progetto di riforma alla legge sull'emigrazione, progetto che è abbastanza voluminoso, ed io propongo, e credo che sarà secondato dalla Commissione parlamentare, che intanto, visto il carattere urgente, si stralcino da questo progetto e si portino alla discussione quelle disposizioni, che hanno per oggetto di togliere dalla legge stessa tutti gli incoraggiamenti artificiali all'emigrazione.

Questi provvedimenti sono di triplice ordine. Anzitutto quelli che riguardano la leva, perchè fino ad ora con le facilitazioni date a coloro che devono compiere il loro dovere verso il paese, si è ecceduto, facendo in modo che esse diventino poi una facilitazione per coloro che non hanno ancora adempiuto a quest'obbligo; facilitazione di andare all'estero, e poi di essere incoraggiati a rimanervi, piuttosto che a tornare in patria.

Un secondo ordine di provvedimenti consiste in una limitazione del numero dei rappresentanti dei vettori. È strano che la nuova legge, la quale doveva frenare la propaganda illecita per l'emigrazione, lo sfruttamento degli emigranti, porti invece a risultati del tutto diversi. Il numero dei rappresentanti dei vettori è infatti oggi maggiore di quello che era prima. Io ho pensato un momento se non fosse possibile venire addirittura ad una misura radicale, alla

soppressione cioè di questi rappresentanti, perchè l'ufficio loro principalmente è quello di vendere agli emigranti i biglietti, nei quali è compreso il viaggio di terra e quello marittimo, ufficio che può essere benissimo compiuto da speciali dicasteri governativi, ad esempio dagli uffici postali. Però nel progetto di legge, per ora, mi sono attenuto ad una misura media che diminuirà grandemente il numero dei rappresentanti dei vettori, poichè lo limita ad uno solo per ciascun capoluogo di circondario, con l'espreso divieto di lasciare la residenza e di recarsi in altri centri a fare in qualunque modo propaganda a favore dell'emigrazione, punendo le trasgressioni con pene gravissime. Infine altro provvedimento è questo: nella legge vi è ci sono una serie di facilitazioni per gli italiani che vogliono emigrare all'estero; ora queste facilitazioni si hanno per l'esodo degli italiani, mentre non si hanno per il ritorno in patria; sicchè la legge vigente, mentre incoraggia i cittadini italiani ad abbandonare la patria, non dà ad essi alcun incoraggiamento, quando vogliano ritornarvi. Ora, uno dei punti essenziali della riforma che io ho proposto, è appunto quello di estendere a favore di coloro che vogliono tornare in Italia tutte le facilitazioni che hanno quelli che vogliono abbandonarla. Questi semplici provvedimenti credo certamente che produrranno degli utili risultati. In ogni modo, essi servono d'indizio al Senato e al paese per giudicare l'indirizzo del Governo in questa materia, e per comprendere come il Governo intenda seriamente occuparsi di questa grave, importantissima questione. (*Benissimo, approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. L'autorevole adesione dell'onorevole senatore Arrivabene alle idee che io ebbi l'onore di esporre nell'inaugurare l'esposizione agricola siciliana, i benevoli incoraggiamenti dell'onor. relatore dell'Ufficio centrale e dei senatori Visocchi e Bettoni, m'impongono il dovere di esprimere i miei sinceri ringraziamenti e di assicurare che da parte mia continuerò a dedicare, spero con fortuna, certo con tenace proposito, le mie modeste forze, ogni mia cura al rifiorimento della nostra agricoltura. Io

penso che per mutare di secoli non ha perduto valore l'antico detto, ricordato non è molto dal Cancelliere germanico in un geniale convegno di agricoltori tedeschi: *nihil est agricultura melius, nihil uberius, nihil dulcius, nihil homine libero dignus*. E sono degni del Senato gli argomenti, oggi svolti intorno a questa principale fonte di produzione e di prosperità economica, e sui quali i vari oratori desiderano conoscere il mio pensiero, che non può essere per fermo discorde da quello in altre discussioni ed occasioni manifestato, sopra le stesse questioni. Prima d'addentrarmi nell'esame di esse, risponderò con studio di brevità ai vari oratori che hanno trattato il tema dell'emigrazione di cui non saprei disinteressarmi, sebbene la legislazione e i servizi che ad essa si riferiscono non entrino nella sfera delle funzioni del Ministero di agricoltura, come ha dimostrato il collega degli affari esteri alle cui dichiarazioni poco avrei da aggiungere, tranne che esprimere la speranza e l'augurio che il disegno di legge, di cui egli ha fatto conoscere al Senato le grandi linee, produca gli effetti che egli si ripromette in quanto possano giovare i provvedimenti isolati diretti ad eliminare i mezzi fittizi che servono a facilitare l'emigrazione.

Infatti essa costituisce un fenomeno che ha cause molteplici, ed è provocato da ragioni di varia indole, si è verificato egualmente in altri paesi, e non è senza precedenti nel nostro.

È noto che, molti anni or sono, nel Parlamento Subalpino, fu dai rappresentanti liguri, richiamata l'attenzione del Governo sul notevole movimento migratorio che si attribuiva a disagiate condizioni finanziarie ed economiche.

E allora il conte di Cavour, spiegandolo, non se ne mostrava impensierito oltremodo di quel fenomeno transitorio nella vita dei popoli. Egli ricordava il periodo non lontano in cui l'Inghilterra vedeva annualmente allontanare alla ricerca di migliore fortuna in lidi lontani 400,000 dei suoi cittadini.

Il grande statista piemontese era della opinione che lo Stato debba tenersi ugualmente lontano dal porre ostacoli fittizi come dai mezzi che influiscono a facilitarla.

Ma ripeto questo non è tema che direttamente dipenda dal Ministero a cui presiedo sebbene abbia dovuto esaminarlo in quanto

influisce sull'organizzazione produttiva dell'agricoltura.

Infatti in alcune provincie, come notai discutendo dello stesso argomento nella Camera elettiva, l'esodo dei lavoratori genera un aumento di salari, che l'industria agricola non può pagare in alcuni luoghi, e quindi ne consegue un degradamento nelle colture e un'ulteriore diminuzione nella mano d'opera che a sua volta genera un nuovo esodo.

Di fronte a questo circolo vizioso in cui si aggira l'economia agraria di quelle provincie, in altre sorge il problema anche esso grave dell'esuberanza di richieste di lavoro e di braccia. In pari tempo non può sfuggire alla nostra attenzione un altro fenomeno, quello delle migrazioni interne, anche imponente, al quale partecipano oltre 800,000 dei lavoratori; movimento di fronte al quale sembra modesto quello volgentesi all'estero, e che ha anch'esso una forma permanente. Durante i periodi di lavori agrari una gran parte di coltivatori si spostano ed abbandonano alcune regioni per cercar occupazione nelle altre.

Io ho rivolto il pensiero allo studio di un progetto che permetta d'incanalare, di disciplinare tutto questo movimento, e fare in modo che le braccia esuberanti di alcune regioni di Italia accorranò nelle altre.

Questo progetto di legge ho già sottoposto all'esame di consigli e di uomini competenti, e spero poterlo presentare fra non molto all'approvazione del Parlamento. E se esso potrà ottenere la sua approvazione, e diventar legge dello Stato, gioverà di certo a diminuire il disagio che la mancanza di braccia produce in molte parti dello Stato, non solo, ma produrrà anche l'altro vantaggio di riuscire di freno all'emigrazione, poichè molti emigrano da quelle provincie dove non trovano lavoro corrispondente.

Invece, facilitando i mezzi di trasporto, assicurando il collocamento e procurando migliori condizioni di lavoro, essi potranno trovarlo senza uscire dai confini della patria, e saranno felici di trovarlo nel suolo italiano tra i propri concittadini.

Ma il fenomeno dell'emigrazione, come tutti gli altri fenomeni economici, non può considerarsi isolatamente. Esso è un fenomeno complesso, perchè se è vero, come notava l'ono-

revole senatore Visocchi, e mi pare anche il relatore dell'Ufficio centrale, che si verifica il movimento emigratorio anche in regioni dove i salari sono aumentati, è certo che una delle cause che possono indurre il cittadino ad abbandonare il proprio paese per cercare una sorte migliore in paesi e climi lontani è quello della disagiata condizione economica.

Quindi è dovere nostro concorrere a migliorare la condizione dell'agricoltura a migliorare le condizioni della produzione del paese.

Io non dirò, come affermava il principe di Bismarck, quando si discuteva nel Parlamento tedesco dell'allarmante forte emigrazione germanica, che sia unico rimedio industrializzare il paese. Certo il diffondersi dell'industria manifatturiera giova a trattenere la popolazione e ne abbiamo esempi anche tra noi. Ma non conviene procedere con sistemi assoluti, come non conviene dimenticare che per l'Italia l'agricoltura è il principale fattore di produzione e di lavoro. Le condizioni nostre consigliano ed esigono che si pensi al miglioramento della coltura agraria e della condizione dei coltivatori. A questa politica deve ispirarsi l'azione dello Stato, come essa ha ispirato i suggerimenti e i consigli che mi sono venuti in questa discussione; suggerimenti e consigli che io accolgo volentieri e dei quali mi varrò.

E credo di averne data prova, e con me di averla data il Governo e il ministro del tesoro, il quale, me lo perdoni il mio amico, relatore dell'Ufficio centrale, non merita le critiche mossegli. Questo stesso bilancio rende testimonianza del suo buon volere nel secondare il ministro di agricoltura. Infatti questo bilancio segna un aumento sui bilanci precedenti di circa cinque milioni, senza contare che agli stanziamenti in esso iscritti dovranno a mano a mano aggiungersi quelli che figurano nei vari disegni di legge pendenti davanti questo o l'altro ramo del Parlamento, che importano spese notevoli, tutte rivolte a beneficio della agricoltura. E se questa scala ascendente di aumenti sarà consentita in seguito dalle condizioni sempre migliori della pubblica finanza, son sicuro che il ministro del tesoro non rifiuterà maggiori fondi. Ma d'altra parte tutti quelli che hanno a cuore gli interessi dell'agricoltura debbono pensare che vi sono altri servizi pubblici che domandano l'ausilio e l'intervento dello Stato,

debbono riflettere che molti di essi tornano a vantaggio dell'agricoltura. Ricordo le spese consigliate da una savia politica di trasporti e quelle che si propongono per i porti. Quando si provvede a migliorare i servizi ferroviari, a facilitare il traffico si fa opera provvida a vantaggio dell'attività economica del paese e dell'agricoltura.

Detto questo in linea generale, vengo agli argomenti speciali trattati con singolare competenza dall'onor. senatore Arrivabene.

Egli al pari del relatore dell'Ufficio centrale, ha accennato al bisogno di provvedere con nuovi stanziamenti e con più vigile cura al miglioramento del nostro servizio zootecnico. Io sono tanto interamente d'accordo con l'uno e con l'altro sopra questo punto, che io ho ottenuto dal ministro del tesoro un maggiore stanziamento, sicchè possiamo dedicare al miglioramento del bestiame equino e bovino oltre 2 milioni e 500 mila lire.

Coi mezzi dei quali disponiamo si potrà continuare l'opera di graduale progresso, di cui dappertutto si vedono segni manifesti e confortanti. L'esposizione di Milano ha mostrato che la produzione della zootecnica si va intensificando e quasi vivificando in ogni sua parte.

L'azione diretta dello Stato è secondata efficacemente dall'attività privata.

Questa cooperazione delle iniziative individuali e locali, non è stata invano sperata ed incoraggiata. Gli allevatori, guidati da metodi e intendimenti sempre migliori, usciti dalla incertezza, abbandonati i vecchi sistemi, superate felicemente le difficoltà prime, hanno risolutamente scelto la buona strada.

Accanto al servizio governativo, in tutte le provincie sorgono e si formano istituti privati e si fanno delle stazioni di monta, le quali danno largo contributo all'opera ed all'iniziativa diretta ed integratrice dello Stato, sicchè abbiamo aumentato la produzione equina in modo di non aver bisogno per l'esercito di ricorrere all'estero; ed è di molti milioni diminuita la nostra importazione.

È vero secondo fu notato da uno degli oratori, che è diminuita l'esportazione del bestiame bovino. Ma questo fatto non è argomento o prova di scemata produzione. Esso dipende da un notevole aumento del consumo locale ed è

prezioso sintomo di agiatezza e di migliori condizioni economiche delle nostre popolazioni.

Il censimento del bestiame che potrà compiersi sollecitamente, ove sia approvato, come spero il disegno di legge, non ha guari da me presentato, con l'eloquenza esatta dimostrerà certamente ciò che oggi si argomenta con cifre dai calcoli dedotti dalle indagini statistiche eseguite in alcune provincie e da altri elementi.

A tale scopo gioveranno le proposte legislative da me fatte per il miglioramento dei pascoli montani, e il miglioramento della produzione foraggiera. È mio fermo proposito di continuare vigorosamente l'azione diretta e promuovere l'allevamento del bestiame, convinto come sono che la questione zootecnica assume l'importanza di una grande questione economica e sociale.

Il relatore dell'Ufficio centrale mi ha ricordato la legge sulla caccia e la legge forestale, delle quali discorremmo nella discussione di questo stesso bilancio, or sono appena pochi mesi. Non posso che ripetere le dichiarazioni allora fatte, soggiungendo che per leggi di questa natura si commette un errore se si vuole compilarle ispirandosi a concetti astratti od assoluti, o regolandole con norme uguali in tutta Italia. Bisogna tener conto delle condizioni, delle tradizioni, tanto diverse nelle varie provincie; poichè non si produrranno effetti contrari a quelli che vorrebbero e si dovrebbero conseguire nell'interesse pubblico.

Ad ogni modo, io raccolgo i dati per vedere se mi riuscirà di attuare una riforma praticamente attuabile con norme che si adattino alle varie condizioni dei luoghi.

Problema non meno grave, sotto altri aspetti, e che presenta non lievi difficoltà, per considerazioni soprattutto d'indole finanziaria, è quello del rimboschimento.

Il Senato sa che io non ho esitato ad affrontarlo senza lasciarmi vincere dalla vastità dell'impresa o arrestare guardando a mezzi modesti dei quali mi era consentito di disporre. Infatti ove si volesse por mano alle opere di rimboschimento reclamate e necessarie occorrerebbero parecchie centinaia di milioni. Ed è appunto la impossibilità di averli che fu per l'addietro di ostacolo a pigliare qualunque iniziativa.

Invece io penso che sia meglio rompere gl'in-

dugi, non procrastinare fino a che si possa disporre di forti stanziamenti, e che giovi incominciare a mostrare al paese il vantaggio di por mano al rinsaldamento e rimboschimento dei bacini montani.

È vero che si dà principio in limitata misura; ma è sempre meglio che far nulla. Inoltre io confido molto che l'esempio sia di impulso e d'incoraggiamento a cose maggiori e che in tal modo ci avviamo verso una sicura soluzione del problema del rimboschimento.

Sovratutto poi influiranno a raggiungere l'intento le disposizioni del disegno di legge colle quali si provvede a che le iniziative private siano aidate ed eccitate, e con premi, e con facilitazioni fiscali.

Ed in questo ebbero consenzienti il ministro del tesoro e quello delle finanze.

Mediante questa doppia azione, l'azione diretta dello Stato, e quella degli interessati riusciremo a far molto. E non parmi vana la speranza della desiderata cooperazione dei privati e degli enti locali, poichè ho il conforto di poter dire al Senato che anche gli stessi consorzi volontari, i quali negli anni passati erano parsi inefficaci, hanno spiegata quest'anno, ricordando l'impulso del mio Ministero, una commendevole operosità e hanno assegnato maggiori contributi per il rimboschimento, ponendosi così in condizione di chiedere ed ottenerli maggiori anche dallo Stato. E questa è sicura manifestazione che nel paese si fa strada l'opinione che bisogna pensare a ridare il loro ornamento alle montagne, a rinnovare una delle più potenti fonti di ricchezza del nostro paese, che non può utilizzare due terzi circa del suolo nazionale meglio che con la coltura silvana.

Ma soprattutto, come bene notarono concordi tutti gli oratori, noi dobbiamo volgere il pensiero ad educare le nostre popolazioni rurali, a diffondere tra esse tutti i principî e gli insegnamenti, che aiutati dalla pratica possono trasformare la nostra coltura agraria. Ed è perciò che le mie cure più vigili si sono volte alla scuola. Il relatore dell'Ufficio centrale ha cortesemente voluto ricordare che io valendomi dei mezzi, proporzionatamente non molto grandi, di cui posso disporre, ho cercato di diffondere dappertutto l'insegnamento professionale, e non solo per l'agricoltura ma anche per le

industrie. Poichè noi non potremo certamente affrontare rinvigoriti la lotta della concorrenza, se a questa lotta non porteremo il contributo di un lavoro illuminato, intelligente e fecondo. Le scuole agrarie certamente non si trovano nelle condizioni più favorevoli, non hanno avuto lo svoglimento e i risultati che noi abbiamo ottenuto dall'insegnamento industriale. Mentre dalle nostre scuole d'arte, al pari che dalle commerciali esce annualmente una schiera di giovani che trovano tutti facile collocamento nei Banchi, nelle officine, nei traffici e nelle industrie, lo stesso non accade per le scuole agrarie. Dei duemila e più giovani licenziati, ricordati dall'onor. senatore Arrivabene, una parte purtroppo contribuisce ad accrescere la numerosa falange degli spostati. Io mi allarmai giustamente di questa condizione di cose. Non hanno ragione di essere, procedono con indirizzo, metodi e programmi sbagliati quelle scuole che non servono se non ad accrescere il numero dei vinti nelle lotte della vita, prima di averle affrontate.

Indagini accurate e diligenti han rivelato parecchi vizi di ordinamento nelle scuole agrarie, che non esistono nelle altre professionali. Queste sorgono per iniziativa e col concorso degli enti locali per dare alle maestranze dei singoli luoghi, in armonia dei bisogni di essi, l'insegnamento per un lavoro intelligente e proficuo. Invece per effetto della legge che regola le scuole pratiche e speciali di agricoltura, queste furono stabilite con un tipo pressochè identico. Ad esempio abbiamo fatto spesso delle scuole pratiche di agricoltura nelle quali non si è tenuto conto delle condizioni dell'industria agraria locale, per cui i giovani che escono da queste scuole non possono trovare occupazione.

Bisogna quindi riformare tali scuole in modo che il programma d'insegnamento e l'ordinamento di esse rispondano ai bisogni e alle condizioni di ciascuna delle località in cui sorgono.

In questo modo soltanto riusciremo a richiamarvi i figli dei coltivatori, a far rinascere la fiducia delle popolazioni nell'insegnamento agrario e si otterranno i risultati voluti dai senatori Carta-Mameli, Arrivabene e Bettoni. Soprattutto un migliore ordinamento le farà desiderare nelle provincie, le quali, come si è notato, non ne hanno alcuna, perchè gli enti locali non

saranno restii a dare il contributo voluto dalla legge. Da parte mia pongo ogni cura per ottenerlo.

Soprattutto l'insegnamento nostro ha il difetto, giustamente notato, di trascurare la gran massa dei coltivatori delle campagne. Quando sorsero le scuole di agricoltura, sotto il Ministero di Benedetto Cairoli, di cui io ero collaboratore, mi era proposto soprattutto quello scopo.

Invece l'ordinamento di esso andò man mano modificando, e allontanandosi dalle origini e si trasformarono in modo che una riforma si impone. Per studiarla e concretarla mi sono valso del sapere e dell'esperienza di persone tecniche, le quali hanno dato preziosi suggerimenti e proposte pratiche.

Queste ho sottoposto all'esame del Consiglio superiore dell'istruzione agraria, dal quale attendo i consigli e i suggerimenti per concretare un disegno di legge che giovi a risollevarle dappertutto le sorti dell'insegnamento agrario. Intanto esso trova un fattore potente di utile propaganda nelle cattedre ambulanti d'agricoltura, i cui titolari portano nelle campagne la luce della scienza, più che con la teoria, coll'insegnamento pratico di agricoltura. Io mi adopero a diffonderle con ogni cura, col massimo zelo, animato dal desiderio che si estendano in tutte le regioni d'Italia.

Ma, come ho avuto l'onore di dire al Senato altra volta, anche qui bisogna procedere con molta prudenza e molta cautela. La fortuna della cattedra ambulante dipende dall'abilità dell'insegnante e dal suo valore.

Ricordo un esempio. La prima di esse, sorta in Rovigo, visse vita stentata in modo che si era sul punto di sopprimerla. Affidata poi ad uno dei più valenti e benemeriti insegnanti, diede fecondi risultati e servì di modello e di impulso per le altre che si impiantarono successivamente e si moltiplicarono grandemente negli ultimi anni. Non domandai maggiori stanziamenti, perchè intendo procedere in modo che non sorgano nuove cattedre, se non quando abbia la certezza di poterle affidare ad insegnanti che offrano ogni garanzia.

Con questi propositi e questi intendimenti io mi propongo di riordinare l'insegnamento agrario, perchè risponda alle necessità scientifiche e pratiche che si fanno tanto più vivamente

sentire quanto più progrediscono e crescono i bisogni del miglioramento economico. A tale intento gioveranno le scuole superiori, coi loro insegnamenti, le stazioni agrarie sperimentali con le indagini scientifiche applicate all'arte dei campi, le scuole medie con indirizzi e programmi corrispondenti ai vari bisogni locali, quelle inferiori pratiche per le masse dei coltivatori, le cattedre ambulanti che irradiano nelle campagne la luce dei migliori metodi colturali. In tal guisa soltanto l'insegnamento agrario porrà la nostra agricoltura in condizione di riprendere il posto al quale io accennai nel discorso di Catania, ricordato dall'onor. Arrivabene e al quale è chiamata dalle sue tradizioni, dalla fertilità del suolo italiano. (*Approvazioni*).

Finora ho parlato di deficienze, ma è giusto d'altra parte che io ricordi al Senato che delle condizioni dell'agricoltura noi abbiamo ragione di compiacerci per i progressi fatti un po' da per tutto, notevoli e rapidi in alcune regioni specialmente. L'uso dei concimi chimici si allarga rapidamente e il consumo dei perfosfati minerali superò i quattro milioni di quintali e le fabbriche di essi si moltiplicano e la produzione può salire a sei milioni di quintali.

Uguale movimento ascensionale si ha nelle macchine agrarie, specialmente per la raccolta dei prodotti. Bastano poche cifre eloquenti. Dal 1901 al 1906 ne fu raddoppiata l'importazione che da 4,321,500 salì a 9,761,149. La diffusione di esse pone gli agricoltori in condizioni di avere il sussidio di perfezionati strumenti che permettono di produrre meglio e più a buon mercato.

Tutti i prodotti del suolo aumentano e in modo speciale quello medio del frumento; migliori metodi colturali si diffondono per tutte le campagne d'Italia. Noi abbiamo spesso pro-

dotti come il vino, gli agrumi ed altri soggetti a crisi di abbondanza. Ed è perciò che io ho raccomandato nel mio discorso di Catania quell'organizzazione commerciale che è mezzo potente per la difesa dei produttori, mezzo per l'equilibrio del mercato nazionale e la conquista dei mercati stranieri.

Soprattutto bisogna formare, come ben diceva l'onor. Arrivabene, l'ambiente agrario; e questo si forma colle organizzazioni, imitando l'esempio di quelle provincie nelle quali esse sono fortemente costituite, e delle quali offrono esempio le provincie nelle quali insieme con solide associazioni agricole sorgono nei vari comuni i consorzi agrari, le cooperative di produzione e di credito ed altri istituti, la cui opera concorde ha contribuito ad aumentare la produzione e l'esportazione.

Queste organizzazioni io raccomandai nell'ultimo congresso ai professori delle cattedre ambulanti che vi contribuiscono a crearle col loro apostolato e la loro indefessa propaganda e a quest'opera io attendo con l'amore, col sentimento, colla coscienza del dovere. (*Vive approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti il capitolo 169.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto e prego i signori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono allo spoglio delle urne).

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo ora la discussione dei capitoli.

170	Spese per l'esecuzione della legge 31 marzo 1904, n. 140, portante provvedimenti speciali a favore della provincia di Basilicata (Spesa ripartita)	566,000 »
171	Spese per l'esecuzione della legge 25 giugno 1906, n. 255, portante provvedimenti per la Calabria (Spesa ripartita)	389,500 »
172	Sussidi e spese per l'incremento dell'industria pescareccia e dell'acquicoltura in esecuzione della legge 11 luglio 1904, n. 378 (Spesa ripartita)	100,000 »

173	Spese per opere forestali di sistemazione e di rimboscamento di bacini montani in esecuzione degli articoli 6 e 7 della legge 13 luglio 1905, n. 400, relativa a provvedimenti a favore dei danneggiati dalle alluvioni del 1° semestre 1905 e dall'uragano dei 23-25 giugno 1905 (Spesa ripartita)	125,000 »
174	Spese straordinarie per la stampa di pubblicazioni arretrate dell'Ufficio centrale di meteorologia e geodinamica	5,000 »
		1,492,800 »
<i>Credito e previdenza.</i>		
175	Concorso nelle operazioni di credito fondiario a favore dei danneggiati dal terremoto nella Liguria (Legge 31 maggio 1887, n. 4511, serie 3 ^a , e regolamento approvato col Regio decreto 31 luglio 1887) (Spesa ripartita)	1,000,000 »
176	Concorso nelle operazioni di credito fondiario a favore dei danneggiati dalla frana nel comune di Campomaggiore (Legge 26 luglio 1888, n. 5600, serie 3 ^a) (Spesa ripartita)	<i>per memoria</i>
177	Contributo nelle operazioni di credito fondiario a favore dei danneggiati dal terremoto nei circondari di Rieti e Cittaducale (Legge 20 febbraio 1899, n. 53) (Spesa ripartita)	70,000 »
178	Contributo nelle operazioni di prestito a favore dei danneggiati dalle alluvioni e frane dell'ultimo trimestre 1899 (Legge 1° aprile 1900, n. 121) (Spesa ripartita)	12,000 »
179	Concorso dello Stato al pagamento delle annualità dei prestiti e mutui ipotecari consentiti a favore dei danneggiati dalle alluvioni e frane nel 1900, nel 1901 e nel 2° semestre 1902 in base agli art. 7 e 8 della legge 7 luglio 1901, n. 341, all'art. 8 della legge 3 luglio 1902, n. 298 ed agli art. 10 e 11 della legge 8 luglio 1903, n. 311) (Spesa ripartita)	365,000 »
180	Contributo nelle operazioni di prestito a favore dei danneggiati dal terremoto del 1901 (Legge 18 agosto 1902, n. 356 e 8 luglio 1903, n. 311) (Spesa ripartita)	24,000 »
181	Rimborso alla Cassa dei depositi e prestiti delle anticipazioni fatte a mente dell'articolo 58, lettera C, della legge 31 marzo 1904, n. 140, portante provvedimenti a favore dei danneggiati dalla frana di Campomaggiore (4 ^a annualità).	25,000 »
182	Somme anticipate dalla Cassa dei depositi e prestiti per far fronte alle spese occorrenti in conseguenza dei danni cagionati dalla frana di Campomaggiore (art. 58 della legge 31 marzo 1904, n. 140 (Spesa d'ordine)	<i>per memoria</i>
183	Contributo dello Stato ai termini della legge 13 luglio 1905, n. 400 relativa ai provvedimenti a favore dei danneggiati dalle alluvioni del 1° semestre 1905 e dall'uragano dei 23 e 25 giugno 1905 (Spesa ripartita)	160,000 »

184	Fondo per concessione di mutui ipotecari e favore dei privati danneggiati che vogliono ricostruire e riparare fabbricati distrutti dal terremoto (art. 17 della legge 25 giugno 1906, n. 255) portante provvedimenti per la Calabria (Spesa ripartita)	1,000,000 »
185	Concorso dello Stato a favore dei danneggiati dall'eruzione vesuviana dell'aprile 1906 (Legge 10 luglio 1906, n. 390). (Spesa ripartita) .	400,000 »
		3,056,000 »
<i>Industria e commercio.</i>		
186	Concorso a favore di consorzi per derivazione d'acqua a scopo industriale (Legge 2 febbraio 1888, n. 5192, serie 3 ^a) (Spesa ripartita).	1,500 »
CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.		
187	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative	204,200 14

CAVALLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CAVALLI. Mi permetto di osservare all'onorevole ministro che egli nel suo discorso si è dimenticato di parlare intorno ad un argomento sul quale aveva richiamato la di lui attenzione l'onor. Carta-Mameli, vale a dire sulle condizioni del personale forestale.

Lo pregherei perciò, primo che si chiuda la discussione di questo bilancio, di accennare se intenda provvedervi e di sollecitare la presentazione del disegno di legge, da tanti anni promesso, sulla riforma dell'organico del personale forestale.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura industria e commercio.* Parlando or ora con un onorevole senatore, io mi rimproverava appunto che mi fosse sfuggito di rispondere all'invito rivolto prima dall'onor. senatore Carta-Mameli, rinnovato ora dall'onor. senatore Cavalli, relativamente all'organico del personale forestale.

Non è la prima volta che riconosco la necessità di riformare questo organico, sia per migliorare le condizioni del personale, sia perchè esso possa rispondere ai bisogni del servizio.

Infatti, sia per l'applicazione delle leggi speciali sulle Calabrie, sulla Sardegna e sulla Basilicata, sia anche per l'attuazione (ove fosse approvato) del mio disegno di legge sul rimboschimento, occorrerà un personale forestale più numeroso e, soggiungo anche più intelligente.

E per avere un personale numeroso ed intelligente è condizione essenziale quella di modificare l'organico.

A tale scopo ho già concretato un disegno di legge, sul quale spero di avere l'adesione del mio collega del tesoro, che si manifestò disposto a concedermi i fondi necessari. Solo aspetto accordarmi con lui intorno ad alcuni particolari del disegno di legge.

Appena presi questi accordi, lo sottoporro alle deliberazioni del Parlamento.

CAVALLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CAVALLI. Ringrazio l'onor. ministro di agricoltura della sua cortese risposta.

Vorrei soltanto domandargli ancora, se dipenda dalla mancanza di personale il fatto che resta ancora vacante il posto del titolare nel distretto forestale di Asiago, in un'epoca così importante per le molte operazioni di martellata, stima e consegna di legnami e per i rimboschimenti.

Lo interesserei quindi a disporre perchè questo posto abbia ad essere al più presto ricoperto.

È forse per le condizioni del bilancio che manca gran numero di personale, come notava appunto il collega Carta-Mameli, che vi sono circa 70 posti di ufficiali vacanti?

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COCCO-ORTU, *ministro d'agricoltura, industria e commercio*. La deficienza del personale esiste certamente ed esiste anche perchè il reclutamento è assolutamente insufficiente. Nel

concorso bandito quest'anno per l'ammissione all'Istituto di Vallombrosa non abbiamo avuto un numero sufficiente di aspiranti.

CAVALLI. Certamente questa deficienza di personale dipende anche da insufficienza di compensi.

COCCO-ORTU, *ministro d'agricoltura industria e commercio*. È appunto per ciò che si rende necessario il nuovo organico al quale accennato.

Rispetto al caso speciale citato dall'onor. senatore Cavalli, debbo dichiarargli che ho dovuto provvedere alle Calabrie, dove bisognava organizzare gli uffici di ispezione e ho dovuto prendere funzionari per mandarli colà ad eseguire urgenti lavori. Questo personale manca naturalmente da un'altra parte.

Ad ogni modo cercherò di accontentare un po' tutti.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni il capitolo n. 187 si intende approvato.

(Approvato)

RIASSUNTO PER TITOLI

—
TITOLO I.

Spesa ordinaria

—
CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali	2,208,858 08																					
Debito vitalizio	690,000 »																					
	<table style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tbody> <tr> <td style="padding-left: 10px;"><i>Agricoltura</i></td> <td style="text-align: center;">.</td> <td style="text-align: right;">12,865,270 24</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 10px;"><i>Credito e previdenza</i></td> <td style="text-align: center;">.</td> <td style="text-align: right;">385,617 50</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 10px;"><i>Industria e commercio</i></td> <td style="text-align: center;">.</td> <td style="text-align: right;">2,408,497 11</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 10px;"><i>Ufficio del lavoro</i></td> <td style="text-align: center;">.</td> <td style="text-align: right;">140,000 »</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 10px;"><i>Privative industriali e diritti di autore.</i></td> <td style="text-align: center;">.</td> <td style="text-align: right;">9,500 »</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 10px;"><i>Statistica</i></td> <td style="text-align: center;">.</td> <td style="text-align: right;">7,500 »</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 10px;"><i>Economato generale</i></td> <td style="text-align: center;">.</td> <td style="text-align: right;">219,880 »</td> </tr> </tbody> </table>	<i>Agricoltura</i>	12,865,270 24	<i>Credito e previdenza</i>	385,617 50	<i>Industria e commercio</i>	2,408,497 11	<i>Ufficio del lavoro</i>	140,000 »	<i>Privative industriali e diritti di autore.</i>	9,500 »	<i>Statistica</i>	7,500 »	<i>Economato generale</i>	219,880 »	
<i>Agricoltura</i>	12,865,270 24																					
<i>Credito e previdenza</i>	385,617 50																					
<i>Industria e commercio</i>	2,408,497 11																					
<i>Ufficio del lavoro</i>	140,000 »																					
<i>Privative industriali e diritti di autore.</i>	9,500 »																					
<i>Statistica</i>	7,500 »																					
<i>Economato generale</i>	219,880 »																					
Spese per servizi speciali																						
TOTALE della categoria I della parte ordinaria		18,935,122 93																					

TITOLO II.

Spesa straordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese per servizi speciali	{	<i>Agricoltura</i>	1,492,800 »
		<i>Credito e previdenza</i>	3,056,000 »
		<i>Industria e Commercio</i>	1,500 »
TOTALE della categoria I della parte straordinaria.			4,550,300 »

TOTALE delle spese reali (ordinarie e straordinarie)	23,485,422 93
--	---------------

CATEGORIA IV. — PARTITE DI GIRO	204,200 14
---------------------------------	------------

RIASSUNTO PER CATEGORIE

Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	23,485,422 93
Categoria IV. — Partite di giro	204,200 14
TOTALE GENERALE	23,689,623 07

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo unico del progetto.

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Trattandosi di un progetto di legge di un solo articolo, sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Discussione del disegno di legge: « Ordinamento della Somalia italiana meridionale (Benadir) » (N. 264).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Ordinamento della Somalia italiana meridionale (Benadir) ».

Prego l'onor. ministro di dire se accetta che la discussione si apra sul disegno di legge modificato dalla Commissione o se insiste sul progetto ministeriale.

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. Accetto che la discussione si apra sul disegno della Commissione.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Melodia di dar lettura del disegno di legge.

MELODIA, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 264).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Pierantoni.

PIERANTONI. Signori senatori. Parlo per compiere un dovere, ossia per dimostrare che in armonia con le opinioni da me esposte sin dal 1885 in quest'Assemblea non mi è permesso dare il voto favorevole a questo disegno di legge. Comprendo come, dopo le leggi votate, numerosi atti amministrativi, spesso illegali, eppure tollerati, dopo alcuni accordi internazionali il Governo si ostini a ordinare a colonia la Somalia meridionale verso l'Oceano indiano, non volendo retrocedere, ma pensando di correggere il già fatto o fare quello, che non si è fatto; ma la ispezione politica è dovere, è necessità.

Avrò favorevole l'attenzione del Senato nella

esposizione storica, che riassumerà l'azione coloniale intrecciata al ricordo delle mie convinzioni esposte, per lungo studio e diligente cura ispirati alla grandezza della patria.

Al 30 gennaio di quest'anno comunicai ad un reputato giornale di Roma un documento importantissimo, non prima pubblicato, per far cessare una incredibile calunnia contro uomini benemeriti per i servizi resi alla integrazione nazionale e allo svolgimento della politica internazionale. Si disse, si ripeté, e lo scrissero anche persone ch'ebbero buona reputazione, che il Ministero Mancini-Depretis andò a Massaua senza saper neppure il punto geografico dove si voleva sbarcare, e che si andò senza un piano stabilito, che il comandante della spedizione non aveva neppure le carte geografiche che indicassero le strade che conducevano innanzi. Non rilevo lo sproposito di voler cercare le carte geografiche di quel tempo, che potessero indicare le strade da seguire in regioni ove da una parte s'incontrava il deserto e dall'altra le strade carovaniere, quando tutta l'arte e l'ardire degli esploratori erano indirizzati a cercare vie più sicure e a farle note. Il documento, di cui parlo, sono le istruzioni militari date al generale Saletta, le quali corrispondevano pienamente con le istruzioni del ministro degli affari esteri, salvo le maggiori difficoltà, che il detto Ministero doveva superare ossia di fare accettare all'Egitto, alla Turchia, all'Inghilterra e ad altre nazioni gelose che l'Italia entrasse nella gara della colonizzazione la impresa e far riconoscere la validità della occupazione e la nostra bandiera nelle sponde del mar Rosso. A far tacere, se fosse possibile, la diffamazione usata da taluna gente che servi i vivi cercando di distruggere l'alloro dei morti, leggerò il riepilogo delle conclusioni delle dette Istruzioni. Prima di tutto il Ministero deliberò che dovesse andar divisa la espansione coloniale in tre periodi. Il primo aveva i seguenti obbietti: a) stabilimento difensivo dell'isola di Taulud e Massaua; b) occupazione, quanto meno temporanea, del forte che protegge la presa d'acqua del canale di Massaua.

Il secondo: Stabilimento offensivo sulla terraferma, mediante costruzione su di essa di una testa di ponte. Il terzo: Ricognizione topografica militare delle linee probabili, specialmente quella centrale, spinta fino a Cassala.

Appena posto piede a terra il Comandante doveva provvedere al primo periodo, eseguendo senz'altro quanto poteva essere necessario per lo studio del secondo, e per la preparazione del terzo. Era vietato il passare alla esecuzione del secondo periodo, ed a *fortificari* del terzo, se non fosse riferito al Ministero, e non si avesse ottenuto il consenso.

Nel numero quinto delle *Istruzioni* era detto che il compito italiano non poteva essere unicamente passivo e limitarsi alla difesa di tale posizione marittima contro attacchi terrestri posizione marittima che già da sessant'anni il Ritter aveva dimostrato di quale grande importanza fosse; però bisognava prepararsi al caso dell'offesa all'interno.

Nel numero ottavo erano indicate le ricognizioni delle linee d'operazione. Era richiamata la maggiore attenzione sulla linea che mette a Cassala, la quale, secondo informazioni più o meno attendibili, presentava tre tratti ben distinti, cioè: il primo da Massaua al piede dell'altipiano Senaid, il secondo dal punto ora detto fino a Keren, ove, attraversato lo sperone ora indicato, raggiungeva il Baracca, il terzo fino a Cassala. Il primo tratto presentava per circa 60 chilometri di territorio sterile, sabbioso e sprovvisto di acqua; onde il Governo raccomandava di studiare una ferrovia a rotaia semplice, a trazione animale (sistema Lartigue), per sormontare le difficoltà di approvvigionamento nel primo tratto. Quindi il Ministero aveva un programma ben chiaro, di estendere da Massaua il suo raggio di occupazione, e preparare gli studi necessari per andare innanzi.

Prima ancora che fossere vinte le grandi difficoltà internazionali, il ministro Mancini pensava di andare all'Harrar. L'onorevole ministro degli esteri, che deve studiare la storia della espansione coloniale, sa che una Società geografica era nata, come disse Cesare Correnti, quasi riportata dentro le valigie dall'Antinori che onorò l'Italia e la sua Perugia nell'esilio, e l'Italia nelle esplorazioni geografiche e nell'espansione coloniale; onde quel cittadino fu bene onorato dopo la morte.

Io dissi altre volte in Senato che fui mandato, obbedendo ad un alto dovere verso chi aveva diritto di disporre di me, a Parigi, quale delegato tecnico alla conferenza internazionale

colà convocata per dettare il patto internazionale atto a garantire la neutralità del canale di Suez, e che in pari tempo passai a Londra per ottenere dal Ministero Gladstone-Grenville il consenso per rimanere a Massaua, perchè visti i sintomi della caduta del Ministero liberale inglese, amico dell'Italia tornava il partito *Tory* che poteva chiedere lo sgombro delle terre sottostanti all'Egitto e dalla nostra nazione occupate.

Si era data istruzione di tenersi sempre pronti a possibile attacco che muovesse dall'Egitto istigato da altra nazione, con la quale la patria nostra è oggi in perfetta concordia. Compiuto il mio ufficio, mandai moltissime relazioni al Governo del tempo, numerose notizie, che specialmente mi forniva Ferdinando Lesseps, il quale conosceva benissimo quei paesi, e che raccomandava di pregiare l'occupazione di Massaua e coltivare il pensiero di andare in alto, ma raccomandava di non pensare a Suakim per la malaria e per altri numerosi danni, che offriva.

Le mie lettere non avevano forse eleganza di stile, scritte spesso di notte, ma contenevano utilissime informazioni. Quando il Crispi volle pubblicare i documenti, che potevano essere divulgati, mandò le bozze di stampa al ministro Mancini, affinchè secondo la consuetudine indicasse se alcun brano di singolo documento era da sopprimere. Il ministro non fece osservazioni; ma chiese che fossero pubblicati i miei rapporti, parecchi dei quali io leggevo prima di spedirli all'ambasciatore generale Menabrea e al Ressimann. Il sotto-segretario rispose che i miei rapporti non esistevano. Io seppi che si tolsero dal posto in cui erano, non certamente per amore dei miei autografi. (*Ilarità*).

A Londra ottenni il consenso chiesto e l'approvazione della occupazione dell'Harrar. Scrissi che, dato l'ordine al colonnello Leitnitz di andare innanzi, il ministro Mancini rassegnò le dimissioni. Si sa che quando si è in tempo di crisi non si assumono grandi responsabilità ministeriali.

Ho narrato tali fatti, perchè si sappia che si era pensato di avere una colonia che da Cheren si sarebbe estesa all'Harrar, regione agricola, bene raccomandata a far sorgere colonia agricola e commerciale, nonchè di popolamento.

Aggiungo che pietra angolare dell'espansione coloniale era per animo del Ministro la condizione assoluta di non aversi un governatore militare ad uso francese, perchè ciascuno cerca di compiere il suo ufficio. I cantanti cantano, le ballerine ballano, gli avvocati fanno cause e i militari hanno voglia di far la guerra.

PRIMERANO. Gli avvocati fanno tutto.

PIERANTONI. Ha ragione il collega Primerano. Sotto le forme dei governi che dichiarano i diritti e i doveri non è possibile che facciano leggi quelli che non le conoscono.

Giusti cantò:

E se non sa di legge
Sappi che la corregge.

Ringrazio il caro collega Primerano della sua interruzione, benchè io sia stato anche tenente-colonnello ai suoi ordini. (*ilarità*).

Il Mancini fu nominato ministro ai 29 maggio 1881 e rimase in ufficio in tre Gabinetti presieduti dal Depretis sino al 29 giugno 1885.

Continuo la succinta narrazione. Dopo una breve reggenza del Depretis si chiamò da Vienna il conte di Robilant. Questi giunse e volle avocare a sè tutta la cosa coloniale; abolì il governatore civile, poco o nulla fece: onde si ebbe la strage di Dogali.

Chi ricorda la discussione del 30 giugno 1887 per la legge, che diede un credito di 20 milioni, mentre con urgenza se ne erano, il 6 febbraio, autorizzati due, e le dichiarazioni fatte dal Mancini molto apprese. Altri non lessero quelle dichiarazioni o non hanno tempo di leggere.

Nella seduta parlamentare del 7 luglio 1887 il conte di Robilant volle lasciare negli Atti del nostro Senato una difesa personale non chiesta. Sostenne che l'Italia si era impigliata in un'impresa, che definì un'*avventura africana*, ch'egli contrariissimo all'occupazione di Assab, non aveva potuto interloquire perchè esercitava ufficio diplomatico; che l'occupazione di Massaua fu condotta senza criterî ed obbiettivi determinati, onde non voleva accettare il Ministero degli affari esteri. Innanzi ha dimostrato che erano certi ed obbiettivi i fini della occupazione: aggiunse che accettò il Ministero per la virtù che comanda all'uomo di Stato di riconoscere i *fatti compiuti*. Erano fatti iniziali che addimandavano studio, zelo, operosità. Pienamente confutai quell'auto-difesa, perchè la

inerzia e gli errori di quel ministro addussero la strage di Dogali. Oggi ripeterei quel discorso senza mutarvi sillaba.

Alla fine giunse l'ora ambita da Francesco Crispi, che chiamato a compiere la vendetta del latin sangue gentile, esordì col riunire nel suo pugno più Ministeri. A quali estremi si ispirava l'ardito ministro? La prova fu fornita dal ministro Bertolè-Viale. Questi pubblicò la corrispondenza avuta col ministro degli affari esteri, che a lui ricordava le audacie garibaldine. Torturi la storia chi vuol fare lavoro per trovare analogie fra la redenzione della nazionalità italiana e la conquista abissina!

Il ministro che aveva iniziata la politica coloniale con perseveranti studi e tentativi di progressiva espansione si era valso dell'opera di Antonio Cecchi ch'ebbe compagno il mio amico e concittadino Giovanni Chiarini, dei lavori del Sapeto e del Bianchi e dei rilievi dello Stato maggiore molto lodati. Immensa era la sapienza di quell'uomo, che non ancora è pienamente dimenticato. Egli aveva fatto deliberare leggi necessarie all'ordinamento della Colonia, aveva studiato il sistema di stipulare protettorati, aveva reso continuo conto delle sue idee e de' suoi successi alle Assemblee legislative.

La bontà de' colleghi mi volle spesso uno dei commissari per le leggi relative all'Africa, e spesso l'Ufficio centrale mi diede il mandato di relatore. L'onor. Crispi presentò ai 31 maggio 1890 la legge necessaria per la pubblicazione delle leggi del Regno nella Colonia Eritrea, la quale dava inoltre al Governo la podestà conveniente a provvedere all'amministrazione della Colonia. Il collega Maiorana-Calatabiano fu il relatore. La relazione presentata addì 23 giugno 1890 contiene la prova che io esercitai un diritto, che ogni commissario può esercitare, ossia, che separandomi dalle opinioni del relatore, affermai una verità: che la nuova legge era l'applicazione alla Colonia Eritrea della legge 5 luglio 1882 lungamente studiata per la espansione italiana nell'altipiano abissino, e tra altre ragioni addussi questa che la legge aveva una grande importanza costituzionale, perchè riconosceva il diritto del potere legislativo ad ordinare la dipendenza di popoli non nazionali sulla sovranità italiana, la quale faceva delegazione di potere per i

necessari ordinamenti. A me fortemente dispiaceva la non temperata azione ministeriale, e fui il solo che con ponderazione più volte mi opposi a quel ministro. E non si può negare che se le assemblee legislative avessero esercitato il sindacato politico e mantenuta l'osservanza della divisione dei poteri, le sventure e i danni, che ne colsero, non sarebbero registrati nella nostra storia.

Il ministro Crispi volle far estendere all'Eritrea la legge ottenuta dal Mancini; io, per bontà del Senato, fui spesso nominato relatore delle leggi, che furono proposte per una colonizzazione territoriale di dominazione, pienamente opposta a quella sulle prime voluta, che, come ho detto, aveva per oggetto l'espansione, l'incremento commerciale, la sicurezza e lo svolgimento delle relazioni marittime e possibilmente una colonizzazione agricola di popolamento.

Però, signori, ricordatevi che a quella convenzione era annessa un'altra convenzione stipulata con la Banca d'Italia, per cui l'Harrar, che era stata la nostra aspirazione, era diventato un pegno dato alla Banca per garantire due milioni di lire date in prestito dopo che era stato preso da Menelick.

Fui relatore di altre leggi. Mi fermo a quella che dovette dare effetto alla convenzione tra l'Italia e l'Etiopia sottoscritta a Napoli il 1° ottobre 1889. A quella convenzione era unita una convenzione stipulata in Roma fra il Governo del Re e la Banca Nazionale per garantire il mutuo di due milioni fatto all'imperatore d'Etiopia dall'Istituto già pericolante. Nella relazione volli tutelare le prerogative legislative offese dal ministro. Egli credeva di avere stipulato un vero protettorato sul Re dei Re di Etiopia dando a lui la *potestà di servirsi del Governo italiano per tutte le trattative di affari che avesse con le altre Potenze o Governi*. Ebbi consenziente l'Ufficio centrale e il voto del Senato a rivendicare la necessità dell'approvazione legislativa, ch'era mancata al precedente trattato. Esortai il ministro in nome dell'Ufficio centrale ad assicurare alla patria confini militari bene adatti alla difesa, essendo stipulato che delegati delle due parti dovevano tracciare detti confini di separazione nelle due sovranità. Censurai il prestito, anche perchè parte della somma servì all'acquisto di armi.

Come altri avevano pensato, dissi che quelle armi potevano essere rivolte contro di noi da un successore; e aggiunsi altre ipotesi, quelle di sedizioni, di usurpazioni militari. L'Impero etiopico, spezzato in piccoli regni e feudi smise l'avito splendore, l'antica civiltà. L'aristocrazia abissina prima rese principati autonomi lo Scioa, l'Asmara e il Tigré, poscia suddivise le provincie di questi principati in molti feudi minori. Il militarismo feudale ferace di gravi rivolte produce in Abissinia guerre continue che hanno molta immagine con la storia del nostro medio evo. Per mio conto scrissi che l'Italia ebbe altri ideali di giustizia e ricordai l'odio implacabile dell'indigeno per l'uomo bianco. L'art. 10 voleva perpetuo il trattato anche per territori che non erano ancora nel dominio e l'Imperatore non aveva eredi, nè successori.

Cosa ancora oltremodo imprudente, il Governo diede all'Etiopia mezzo milione di cartucce, vendette i fucili presi nella capitolazione di Roma, sottoscritta non da un avvocato ma da un militare nostro collega, dotto e valoroso. Quella capitolazione tolse tutti i fucili Remington ai difensori delle Somme Chiavi. L'odio teologico è tale che in un libro stampato da un papista, lessi che Dio si era servito dei fucili presi nella capitolazione di Roma per punire gli Italiani per mezzo degli Abissini.

Taccio delle costanti opinioni da me studiate, i consigli dati dopo la grande strage di Abagarima. Fui presidente dell'Ufficio centrale della legge che prorogò le facoltà concesse al Governo del Re dei termini concessi dalla legge 31 dicembre 1900 per la pubblicazione delle leggi del Regno in Eritrea e per l'amministrazione della Colonia.

In altra occasione, esaminerò a qual punto l'ordinamento ora detto sia simile alla prima legge. Mi fermo a ricordare la discussione da me sollevata contro la convenzione sottoscritta a Roma il 25 maggio 1898, che fece concessione ad una Società anonima della città e dei territori del Benadir e del rispettivo *hinterland*.

Dichiarai che il Benadir fu acquistato all'Italia nel tempo delle avventure africane quando non pochi furono ingannati dal sogno e dall'ambizione di un Impero etiopico, e il Crispi volle sbocchi sull'Oceano Indiano.

Dissi che il territorio era a contatto di gente

musulmana sempre ostile ai cristiani, perchè obbedisce a quel precetto del Corano che comanda al seguace di Maometto di uccidere gl'infedeli con la promessa di godere le Uri in un Paradiso diverso da quello, di cui è custode San Pietro. I Somali all'interno sono ferocissimi. Il possedimento italiano per abuso di parola era detto *colonia*, perchè non vi erano coloni; era sempre esposto al pericolo di una invasione amarica. Dissi che si abusava delle parole di progresso e d'incivilimento. Le continue insurrezioni coloniali insegnano che quando l'occupante immobilizza le tribù, provoca in esse l'amore del loco natio; onde l'odio contro il bianco si fa più acuto. Essendo la pace condizione essenziale di ogni azione coloniale dissi che la società non aveva modo di assicurarla. Indicai che il territorio del Benadir si estendeva per una zona di dieci miglia marittime in elementi barbari, crudeli, che lasciavano vedere poche case e una torre, ricordo dell'occupazione portoghese.

Lo sviluppo agricolo era possibile più in là. La Scebéli e il Iuba erano stati in gran parte esplorati e in gran parte offrivano la possibilità di servire alla navigazione fluviale.

Lo Scebéli era navigabile sino a Ime ove affluiscono i prodotti della Arussi Galla: ma come garantire la sicurezza del corso delle acque? I tecnici e i marinai che vissero in quei paesi dimostrarono essere impossibile il correggere il flagello del mare che rende impossibile la navigazione per cinque mesi dell'anno.

I nostri ingegneri dissero che qualunque opera artificiale, che fosse fatta, quali gettate di macigni, scogliere artificiali, opere portuarie ed altre non sarebbero sicuri quei porti, perchè sarebbero subito portate dai furori del mare; in giugno ed ottobre il monzone-sud ovest batte violento in quelle sponde, talchè impedisce lavoro, approdo, commercio.

Biasimai la miserrima imitazione delle cospirazioni privilegiate che nel secolo XVII e nel secolo XIX Olandesi e Inglesi usarono per la esplorazione e per la colonizzazione di terre barbare. Ricordai che la concessione di una *Carta privilegiata* aveva condotto l'Inghilterra alla sanguinosa guerra contro i Boeri. Dissi chè con cuor leggero il Governo dava ad una misera Società col capitale di un milione l'esercizio di tutti i poteri dello Stato, il dettar leggi,

imporre tributi, correggere le tariffe doganali e persino inalberare la bandiera tricolore, quella bandiera, che l'eroismo dei nostri martiri, il valore dei nostri soldati, la redenzione della patria fecero simbolo che accende l'amore delle genti latine.

L'onor. Visconi-Venosta, ministro del tempo, il Gadda, di cui deploro la perdita, e il collega Giuseppe Vigoni assente, difesero la legge, ebbero fede nella Società privilegiata. Il ministro affermò che non si era più nel caso di decidere se il Benadir dovesse andare abbandonato, ma che bisognava dargli assetto, ordinamento per accrescere, per quanto era possibile, i profitti, e diminuire, per quanto era possibile, gli oneri dello Stato. E rapidamente affermo che il Benadir non doveva essere UNA COLONIA POLITICA E MILITARE; MA UNA COLONIA ESSENZIALMENTE COMMERCIALE.

Disse che la conclusione pratica del mio discorso era l'abbandono. Non lo stimo possibile; disse fosco il quadro da me fatto e non esatta l'affermazione che l'impresa era disperata. Vennero altri ministri; il Tittoni acquistò l'alta sovranità della Somalia dall'Inghilterra spendendo milioni ed assumendo oneri che non saranno mantenuti, stipulò un diritto di riveribilità. Il San Giuliano, che era stato in Africa, nel suo breve ministero non credeva chiarita l'utilità del possesso; onde ordinò una Commissione d'inchiesta, di cui parla nell'esordio della sua relazione il mio amico, il Sonnino. La Commissione ebbe una proroga, e dopo questa avvenne una crisi ministeriale; ed i membri della Commissione per delicatezza dissero: « Noi eravamo uomini di fiducia dell'onor. Sidney Sonnino e... » ed allora, cosa inaspettata e strana, il mio amico Guicciardini, ministro novello, senza indugio presentò questa legge, che oggi alla fine è venuta a discussione.

Io dovrei essere mandato alla Longara a soffrire una perizia psichiatrica (*ilarità*), se credessi che la mia parola possa impedire l'adozione della legge, che fonda una colonia di Stato, mentre i giornali annunziano che vi sarà aggregata una società di sfruttamento, la quale se darà vantaggio, e ne dubito, nella esportazione del caoutchouc, del cotone e di altri prodotti, non farà mai una colonia di po-

polamento. Io quindi per essere logico voterò contro la legge.

Il rapido riassunto delle vicende coloniali da me fatto addimostra la irrequieta azione dei governanti. L'idea ben condotta della colonizzazione proposta e iniziata dal Mancini, che dal miglior posto del mar Rosso ci avrebbe condotto a Cheren e all'Harrar per darci una colonia marittima, agricola e commerciale e di possibile popolamento, fu abbandonata dal Robilant. Crispi volle un impero coloniale e ci condusse ad Abba Carima; ci fece spendere 500 milioni, e fece spargere sangue purissimo d'italiani, nonchè pagare danni di guerra all'imperatore abissino.

L'onor. Visconti Venosta commise l'errore di far sorgere una miserrima società privilegiata. Che cosa fece e farà il ministro Tittoni? Lo vedremo.

Pertanto la schiettezza mia naturale e il lungo studio della materia mi fanno lodare l'onorevole ministro Tittoni, perchè si è preoccupato della necessità assoluta di stipulare accordi con altre nazioni per impedire dissidi, incertezze, reclami, a cui non è uso resistere il nostro Governo. Io attinsi dagli eccellenti studi di Emilio De Laveleye, ottimo scrittore, che usava più lingue, economista eminente, amico vero dell'Italia, la dimostrazione che la politica coloniale è infausta alla corretta azione delle forme parlamentari. Le frequenti crisi avvengono per questioni coloniali. Dal 1881 in poi avvennero crisi ministeriali spesso fondate sopra delusioni o danni coloniali. Il Ministero Gladston, cadde perchè cadde Kartum, il Ferry cadde per la politica del Tonkino e per la mancata promessa dell'oro, e il conte di Robilant e il Crispi caddero per le provocate sventure africane! Non parlo delle recenti vicende della Germania. Certa virtù sarebbe stata la nostra di non conservare e aumentare la Somalia, di rimanere nella poco promettente colonia dell'Eritrea e di assegnare i milioni, che ci costerà la Somalia a sollievo delle classi operaie ed agricole, alla colonizzazione interna della bella Italia che ancora ha tante piaghe da curare.

Nella relazione da me scritta e di cui ho innanzi parlato scrissi queste parole: « Se l'Africa è diventata l'ambizione dell'Europa civile, la civiltà europea e il cristianesimo, che in Africa incontrano un avversario comune, è irconciliabile, l'islamismo, allora soltanto soggioghe-

ranno il continente nero quando senza armi e sangue con senno politico e carità di scienza si comporranno formazioni di consorzi pacifici, nemici soltanto della vivente barbarie.

Nessuno Stato deve contendere l'egemonia politica in Africa; ma l'uno dare ausilio all'altro, perchè vi è posto per tutti ».

Gli ultimi atti internazionali, dei quali sarebbe lungo il fare discorso, dall'Egitto al Marocco rimossero sorgenti di dissidii, di rivalità, antagonismi pericolosi e mal fondati. Il mio voto fu esaudito. Parlerò soltanto di un accordo tra l'Italia, l'Inghilterra e la Francia per la soppressione del contrabbando delle armi e delle munizioni nel Mar Rosso, nel Golfo di Aden e nell'Oceano Indiano, firmato il 13 dicembre 1906, e presentato al Senato nella seduta del 18 dicembre 1906. L'Assemblea sa bene che fu approvato per legge del 10 luglio 1892 l'ATTO ANTISCHIAVISTA consentito a Bruxelles ai 2 luglio 1890; atto, che proibisce la tratta degli schiavi, il trasporto degli stessi e delle armi non solo, ed anche l'introduzione e la distilleria di speciali liquori. Sono note le grandi resistenze fatte dalla Francia, dal regno di Luigi Filippo, ad ammettere il diritto di visita e l'inchiesta della bandiera nei mari dove si esercita la tratta degli schiavi, stipulato nei trattati del 1841. Il Parlamento diceva che l'Inghilterra era la più numerosa per navi da guerra, e che per essere le navi francesi territorii galleggianti nel mare libero, protetti dalla bandiera francese, non doveva lo straniero mettere il piede sulle navi mercantili.

Il Parlamento francese respinse le convenzioni che il Guizot aveva stipulate col Governo della Regina Vittoria. Per poco non vi cadde il Ministero; il Guizot pensò di far visitare dal Re la Regina a Windsor per sopire le animosità. Nella storia del regime dell'Orléans è detto che la controversia sul diritto di visita accelerò la caduta del Napoleone della pace. (*Ilarità*).

Nell'Atto antischiavista del 1890 che assai poco fu osservato, confermò il diritto di visita per impedire il contrabbando delle armi e munizioni: il Governo francese si oppone tuttora a consentirlo. L'accordo recente segna un notevole progresso, benchè la Francia abbia accettata la sorveglianza, ma non il diritto di visita. La Convenzione per gli interessi co-

muni, che le tre nazioni hanno di prevenire ogni disordine nei territori che posseggono rispettivamente nella regione Etiopica e sopra il litorale del mar Rosso, del golfo di Aden e dell'Oceano indiano stipulò la sorveglianza. Dimostrerò un'altra volta che l'accordo dev'essere adottato per legge. Ma ora debbo ricondurre il pensiero dell'onorevole ministro ai ricordi della Roma antica e a quelli delle città marinare. L'onorevole ministro pensi alle leggi dagli Imperatori Romani pubblicate per impedire il commercio delle armi dello Impero stremato dall'invasione dei barbari. Fu persino proibito di vendere al nemico la pietra con cui si arrotavano le armi e di vendere il sale. Quelle leggi di sicurezza non valsero a impedire la caduta del logoro Impero.

La Chiesa nell'era delle Crociate fece sue le costituzioni e le leggi imperiali, alle quali aggiunse la scomunica e altre pene spirituali; ma Veneziani, Amalfitani, Genovesi e Pisani, ridendosi delle scomuniche, fecero il commercio di contrabbando di guerra. Nell'era nostra degli esorbitanti armamenti, delle deplorable invenzioni di armi e di esplosivi, per la gara di essere i più forti, l'un ordigno di guerra ratto è sostituito dall'altro, sorse l'ardita e vergognosa speculazione della malagente che si fa ricca per mal di tutti e strasporta e vende ai popoli barbari le armi che furono e diventano rifiuto degli eserciti europei. Il Governo per l'errore di volere una colonia nella Somalia, ha assunto il grave onere di mantenere navi ad impedire il vergognoso contrabbando in tempo di pace.

Nella fatale e dolorosa certezza che durerà continua la lotta delle razze africane contro gli europei, e nei giorni passati si parlò di aggressioni patite da alcuni ufficiali italiani al comando di Ascari, io termino augurando che l'azione del Ministero del nostro Paese possa essere felice, onde io non sia ancora una volta nunzio dolente di delusioni e di danni. Possa avere la gloria il nostro Governo di aver fatto una grande colonia non di sfruttamento, ma di popolamento. Se ciò sarà, esulteranno nella mia tomba le ossa umiliate.

Detto ciò, taccio; ripeto di astenermi dalla discussione, e di votare a modo antico contro il progetto di legge; anzi desidero che i sette od otto senatori che sempre danno un piccolo contingente di palle nere a tutte le leggi, vo-

gliano questa volta farmi rimanere unico solo a non approvare questa legge. (*Si ride*).

BALDISSERA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BALDISSERA. Ho chiesto la parola non tanto per intrattenere il Senato sulla legge in esame, quanto per chiamare l'attenzione dei colleghi sulle condizioni attuali della nostra colonia Sud-Africana.

Farò una parentesi. La colonia del Benadir, nella legge del 1905, è stata battezzata: « Somalia italiana meridionale », e ciò in omaggio allo stato di fatto e di diritto ed alla ragione geografica.

Ora, non comprendo perchè si debba sbattezzarla e imporle il nome di Benadir.

Benadir, plurale del vocabolo arabo *Bender*, significa *I Porti*, e i porti che vanno sotto questo nome generico sono quelli di Brava, Merca, Mogadiscio e Uarsceik.

In un senso più lato, secondo i geografi arabi, per costa del Benadir s'intende quel tratto di costa dell'Oceano indiano, che va dalla foce del Giuba fino a poco più dell'altezza d'Itala. Da Itala in su segue la cosiddetta *Costa lunga*, e finalmente la *Costa delle riserve d'acqua*, perchè alla foce dei torrenti, che vanno nell'Oceano indiano, si trova, scavando, sempre dell'acqua.

L'interno del paese è chiamato dagli Arabi e dai Somali: *Paese dei Somali*, dagli Inglesi: *Somaliland*. Ora, perchè noi lo chiameremo Benadir? Somalia Italiana parmi sarebbe stato nome più adatto per i nostri possedimenti nel corno Meridionale d'Africa. E poichè questi possedimenti si dividono in due parti, ed una parte è detta Somalia Italiana Settentrionale (dipendente da Aden), non vedo perchè non si debba mantenere all'altra il nome di Somalia Italiana Meridionale. Gli Inglesi chiamano la loro parte di Somalia « Somalia Inglese ». Chiudo la parentesi e ritorno senz'altro alle condizioni attuali del Benadir.

Esse, in verità, non potrebbero essere più anormali. Acquistato fin dal 1905 in forza di una legge dello Stato, questo possedimento non è mai stato ancora occupato in modo da potervi esercitare la nostra autorità e neppure la nostra influenza. Rinchiusi entro alcuni punti fortificati della nostra costa e in qualche altro lungo il fiume Giuba, noi ci siamo finora limi-

tati a riscuotere i dazi doganali. E questo stato di cose non è certamente fatto per accrescere il nostro prestigio e per favorire lo sviluppo e l'incivilimento di quella colonia. È una situazione dalla quale è forza uscire al più presto: oltre l'ufficio di doganieri, bisognerà d'ora innanzi esercitare anche quello di amministratori e di governanti. Ma ciò non si potrà fare fintantochè noi non avremo preso effettivo possesso di tutto il territorio compreso tra la costa Oceanica ed il fiume Scebeli, dalla sua foce al gran gonito ch'esso forma presso Gheleb: zona questa naturalmente ben distinta e, per di più, molto adatta a divenire una buona base per le nostre ulteriori relazioni con l'interno.

Se non che, per tradurre in realtà un tale programma di espansione territoriale, occorre innanzi tutto un sensibile aumento dell'attuale nostro contingente di truppe coloniali; ed aumentando le truppe, viene da sè che bisognerà altresì aumentare sensibilmente il contributo dello Stato per le spese della colonia, le quali oggi ammontano a sole 400 mila lire, oltre gli introiti delle dogane.

La forza massima richiesta per compiere con sicurezza l'occupazione definitiva della regione or ora indicata, sarebbe di 3500 ascari all'incirca; così pensano Luigi Mercatelli, il comandante Cerrina e il capitano Sapelli, tutti e tre conoscitori del paese e giudici competenti in materia.

Il Governo su questo punto non dissente, cioè ammette la necessità di aumentare le forze prima di arrischiarsi a fondo, ma laggiù vorrebbe, per ragioni di bilancio, che alla forza prevista di 3500 circa si andasse soltanto gradualmente e che, per conseguenza, anche l'occupazione di nuove stazioni avanzate non si facesse che gradualmente: vale a dire in un numero indeterminato di anni.

Per certo l'idea di una penetrazione pacifica, successiva, fatta per mezzo del commercio e della persuasione, sorride e seduce, e parrebbe dovesse essere senz'altro da chiunque approvata e accettata; pur tuttavia siffatto modo di procedere, nel momento attuale, potrebbe non appagare le aspirazioni di molta parte del pubblico nostro, reso oramai impaziente e nervoso dal lungo attendere; in ogni modo poi si andrebbe incontro a difficoltà di esecuzione assai maggiori, che non ne possa per avventura pre-

sentare una presa di possesso decisa e rapida, eseguita contemporaneamente su tutti i punti del territorio.

Così, all'iniziativa del Governo si presentano due modalità di azione: invadere noi (non appena possibile) d'un tratto tutto il territorio che abbiamo in animo di occupare, ovvero procedere a gradi, passo passo, prendendo di volta in volta consiglio dalle circostanze.

La scelta fra le due soluzioni non è questione facile, ma in tutti i modi è questione che va risolta prima d'ogni altra, inquantochè abbraccia più o meno ogni altra.

Veramente nella relazione ministeriale, che precede il disegno di legge in esame, è detto che si procederà all'occupazione della Somalia, gradualmente, e al momento opportuno. Ma se si procede gradualmente, i momenti opportuni dovranno essere parecchi; ed allora? converrà a noi, dopo dato il primo allarme, rinunciare ai vantaggi grandissimi che offre l'iniziativa e la sorpresa?

Converrà, dopo scoperto il nostro giuoco, lasciare agli indigeni tutto il tempo voluto per meditare vendette, per raggrupparsi, provvedersi di fucili, per intendersi col Mulah, e magari con gli Amahra, e finalmente per venire ad attaccarci all'improvviso? Certamente no. Importa al contrario che la decisione del da farsi rimanga sempre in pugno a noi, che dipenda sempre dalla nostra volontà; imperocchè la scelta del momento per entrare in azione deve adattarsi ai nostri bisogni, deve scaturire dalla situazione generale.

I tre funzionari, già citati, Mercatelli, Cerrina e Sapelli, sono unanimi per una espansione pronta, larga, sempre intesa ad occupare simultaneamente, se non tutti, almeno gran parte dei luoghi, il cui possesso sarà giudicato necessario per assicurare il nostro dominio, come il pieno esercizio della nostra autorità. E, valga il vero, tale modo di procedere appare non solo il meno arrischiato, ma sarebbe pure, nel suo complesso, il meno dispendioso; tanto che si può ben ritenere che il Governo non esiterebbe ad adottarlo, ove ragioni di bilancio non gliene facessero ostacolo.

Ma è un ostacolo, il quale con un po' di buona volontà e da parte del Governo e da parte del Parlamento, potrebbe, a mio credere, essere rimosso.

Bisogna ben riflettere che se noi, invece di agire prontamente, continueremo ad attendere dal caso l'occasione propizia per prendere una risoluzione, potremo aspettare degli anni, e intanto? Intanto gli Amahra, vere locuste, continueranno a devastare sempre più le fertili contrade retrostanti alla nostra costa e il commercio etiopico, scopo principale della nostra presenza laggiù, abbandonerà sempre più i suoi antichi sbocchi di Brava, Mogadisciu, Merca ecc. per dirigersi verso i possedimenti inglesi di Zeila e di Chisimaio; e quando noi finalmente ci decideremo ad intervenire sarà troppo tardi, e chi tardi arriva male alloggia, o, come dicevano più brutalmente gli antichi, *sero venientibus ossa*.

Del resto, il credere che sia in noi di poter attendere e scegliere il momento opportuno per entrare in azione contro i Somali, è una illusione: inquantochè, per poter agire con forza e piena sicurezza di riuscita, occorrono innanzi tutto (lo si è già detto) da 3000 a 4000 ascari, quanti non si possono raccogliere in meno di due anni e più; e poi, quando, cioè questa mossa sarà pronta, bisognerà, per ragioni economiche, impiegarla al più presto. Quindi, la scelta del momento propizio per invadere il territorio che vogliamo occupare definitivamente, è a noi limitata dalla necessità di radunare, prima di agire, una forza all'uopo bastevole, e dalla necessità di adoperare tale forza immantinente.

Così, se il Governo della colonia iniziasse fin da oggi l'arruolamento di 3000 nuovi ascari, chè un migliaio già l'abbiamo, gli occorrerebbero pur sempre non meno di due anni per trovarsi nel Benadir in condizioni di potervi agire con la voluta preponderanza.

In quanto a me, ritengo fermamente che ogni ulteriore indugio nel trasportare le nostre tende fino all'Uebbi sarebbe per tornare pregiudizievole ai nostri interessi coloniali.

Naturalmente per fare un passo così decisivo in avanti bisognerà spendere, e spendere grosso; ma quando mai si sono fondate delle colonie senza ingenti sacrifici di uomini e di denari? e ciò soprattutto nel loro nascere. Ed è per questa ultima considerazione appunto, che in luogo di incominciare, da parte dello Stato, con un contributo annualmente crescente da 400,000 lire fino a due milioni, come ci viene

proposto, bisognerebbe, invertendo l'ordine di progressione, incominciare con uno stanziamento di due milioni, da ridursi poi gradualmente, e a misura che potrà altresì essere ridotto il contingente, che è la causa determinante maggiore della sua entità.

L'operazione che stiamo per intraprendere nel nostro nuovo possedimento, comunque la si faccia, con le buone o con le cattive, sarà sempre una cosa molto seria, e tale da richiedere che si proceda con soverchiante preponderanza. Bisogna che circa la sua piena riuscita non rimanga dubbio di sorta, visto che il più piccolo insuccesso potrebbe avere per noi delle conseguenze molto spiacevoli.

E gli indigeni? Questi, per quanto buone possano essere le nostre intenzioni a loro riguardo, soporranno sempre che noi andiamo nel loro paese per impossessarci delle loro terre e ci saranno quindi sempre ostilissimi. Motivo per cui bisognerà usare sempre molta prudenza e trovarsi fino dall'inizio dell'espansione pronti ad ogni eventualità. Laggiù, nell'immenso continente nero, qualche cosa si muove, la gente di colore si desta e parla un linguaggio nuovo e minaccioso. Il bravo capitano Ferrandi chiese poco tempo addietro ad un capo somalo perchè mai preferisse ai bianchi gli Abissini saccheggiatori e devastatori del suo paese; rispose quel capo che preferiva gli Abissini perchè sono di colore nero come lui. Questi a me sembrano segni precursori di tempi nuovi, di avvenimenti straordinari, forse non più tanto lontani. In tutti i modi, sono manifestazioni che c'impongono di stare in guardia e di tenere asciutte le polveri. (*Approvazioni vivissime*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il ministro degli affari esteri.

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. I senatori Pierantoni e Baldissera si sono fatti interpreti, nei loro discorsi, di due opposte correnti di opinioni, tanto che il discorso dell'uno sembra essere la confutazione di quello dell'altro.

Il senatore Pierantoni, diffidente verso le imprese coloniali, ha ricordato come egli sia stato sempre coerente in questa attitudine di diffidenza, e, pur dichiarando di non votare il progetto, ha espresso le sue critiche in una forma molto mite e cortese, di che io lo ringrazio. E lo ringrazio anche della lode che mi

ha rivolto per la recente Convenzione circa il contrabbando delle armi che è stata stipulata fra l'Italia, l'Inghilterra e la Francia. Questa questione costituiva per noi uno dei punti più minacciosi della nostra situazione in Africa. Da tempo avevamo una Convenzione con l'Inghilterra, in cui ci eravamo riconosciuto reciprocamente il diritto di visita, e che ha prodotto buoni frutti per la repressione del contrabbando delle armi dalla parte del mare, ma rimaneva il contrabbando che si fa all'interno, per le vie di terra, per mezzo delle carovane, il quale aveva il suo centro nel porto francese di Gibuti. Ogni azione da noi spiegata riusciva sterile ed inefficace, perchè una quantità di fucili e di altre armi era portata a Gibuti, e di là andava ai vari mercati della Somalia.

Le trattative con la Francia sono state lunghe e difficili, poichè la Francia ha sempre dimostrato una tenace, per quanto inesplicabile, ripugnanza a collaborare con le altre nazioni civili nella repressione di questo contrabbando; nel che, più che obbedire a veri interessi, essa obbediva a tradizioni dottrinarie, a vecchi pregiudizi che, se erano possibili in altri tempi, sono in contraddizione coi principii della civiltà moderna. Avere quindi ottenuto l'adesione della Francia è stato un successo. In forza di questa Convenzione, notificata all'Imperatore Menelik, si potrà, d'accordo con l'Abissinia, ostacolare il trasporto delle armi nel territorio della Somalia.

Questa per noi è la questione più importante; perchè, bene ha detto il senatore Baldissera, quando quelle popolazioni, indomite e fanatiche, fossero tutte armate, l'Italia, l'Inghilterra e la Francia, per mantenere i loro possedimenti attuali, dovrebbero mandare corpi di spedizione, non di decine di migliaia, ma di centinaia di migliaia di uomini; senza di che sarebbero ricacciati alla costa. Quindi io assicuro il Senato che vigilerò attentamente e con azione solerte ed energica, perchè la Convenzione abbia la sua piena applicazione, e il contrabbando delle armi sia ostacolato e represso in tutti i modi possibili.

Il senatore Pierantoni ha ricordato opportunamente come uno degli ostacoli allo sviluppo della Colonia fosse il sistema che, a somiglianza degli altri Stati, avevamo inaugurato anche noi, di compagnie con carta privilegiata, e con poteri e funzioni che sono essenzialmente inerenti

allo Stato. Io già, quando richiesi la rescissione del contratto, discussi ampiamente questa questione, e mi dichiarai recisamente contrario a questo modo di sfruttamento delle Colonie, e dimostrai che anche presso l'Inghilterra e la Germania, dove questa forma era stata in onore, oggi può dirsi definitivamente tramontata.

Abbiamo avuto poi un periodo di interregno. C'è stato il periodo del Governo del Mercatelli che è stato brevissimo, perchè, in seguito ad accuse che gli vennero rivolte, fu chiamato in Italia, e sottoposto a provvedimento disciplinare, e si può dire che in tutto quel tempo la colonia sia rimasta senza governo. Vi è stato, è vero, come reggente il governo un egregio soldato che ha rilevato anche qualità di amministratore, e che merita la più ampia lode, il comandante Cerrina, ma egli non aveva la missione del governo stabile della Colonia; quindi si è dovuto limitare a compiere atti di ordinaria amministrazione, ed a provvedere, come degnamente ha fatto, alla difesa e alla sicurezza della colonia.

Il nuovo governatore appena ora s'imbarca per il Benadir. Egli dovrà svolgere tutto un nuovo programma, del quale finora non si è avuto nemmeno l'inizio, quindi la questione dell'ordinamento della Colonia comincia appena oggi. Sino ad ora siamo rimasti in un periodo preparatorio; periodo disordinato e tumultuoso, che non ha avuto nessuna linea direttiva, nessun concetto nè generale, nè pratico.

Il senatore Pierantoni ha voluto spiegare il suo voto contrario, risalendo a una questione generale, se sia per l'Italia opportuno avere quella Colonia. È stata fatta spesso tale questione in questo e nell'altro ramo del Parlamento ed io ho già dimostrato chiaramente il mio pensiero al riguardo. Nessuno del resto ha proposto formalmente l'abbandono della Colonia, e quindi non è il caso di discutere, ma è il caso di constatare che, dato che questa colonia esiste, e che non vogliamo abbandonarla, è necessario organizzarla. Di qui la giustificazione del presente progetto di legge.

Il senatore Baldissera poi, movendo da concetti opposti a quelli del senatore Pierantoni, e desiderando non l'abbandono, ma una espansione più pronta e più ardita, ha messo in rilievo i pericoli che, a suo avviso, si nascon-

dono dietro il principio di una occupazione lenta e graduale.

Egli stesso è venuto a riconoscere come l'occupazione immediata, quando anche volesse farsi, sarebbe di un immediato relativo per le difficoltà che s'incontrano nel reclutare il corpo degli ascari, ed egli stesso ha affermato che, volendo portare questo corpo all'effettivo necessario per una occupazione che non desse luogo a sorprese o ad insuccessi, ci vorrebbero almeno due anni.

Io credo che egli sia stato troppo reciso nelle sue affermazioni. Egli ha parlato di tempi nuovi, di uno spirito nuovo che agita le popolazioni musulmane della Somalia. Ma io credo che in questo il senatore Baldissera s'inganni. Non c'è nessuno spirito di tempi nuovi, non c'è soffio di libertà o di progresso, perchè ciò sarebbe in contraddizione col fanatismo religioso, cristallizzato ed immobile di quelle popolazioni.

Si è creduto un istante ritrovarlo in Egitto, nella insurrezione di Araby Pascià. Ma quella fu una delle più grandi illusioni che abbiano avuto i governanti d'Italia, poichè impedi all'Italia, non volendo consentire in quella che credeva occupazione liberticida, di prendere in Egitto il posto che le competeva. (*Approva- zioni*).

Non è uno spirito nuovo di libertà che anima quelle popolazioni, ma è il secolare fanatismo religioso, l'antico sentimento di odio contro gli stranieri, che costituisce il fondamento della loro religione; sentimento che essi hanno avuto sempre, che succhiano col latte e che in loro persisterà sempre.

Quindi noi non dobbiamo farci una soverchia illusione, che l'opera civilizzatrice in quelle regioni possa avere grande successo. È una disgrazia per noi, perchè non mancano nell'Africa popolazioni d'indole più mite, nelle quali è possibile spiegare un'azione di miglioramento, di progresso e di civiltà. Ma noi abbiamo a fare con una delle razze più feroci e refrattarie ad ogni sentimento di civiltà. E quando nei giornali lessi che lo scontro di Danane era dovuto ad una sollevazione degli indigeni, i quali vedevano che l'opera benefica dell'Italia tardava troppo, secondo i loro desideri, non potei a meno di sorridere, consta-

tando con quanta profonda ignoranza si parli in Italia delle cose coloniali. (*Si ride*).

Adunque io non potrei accettare il programma di una occupazione immediata. Lo stesso senatore Baldissera ha riconosciuto che occorrerebbero grandi sacrifici di uomini e di danaro. Tutti conosciamo lo stato dell'opinione pubblica del nostro paese, ed il Senato crede che il nostro paese sia pronto a consentire questi sacrifici?

Io, francamente, non ho questa opinione, e questa sola constatazione credo che dimostri l'impossibilità dell'attuazione del programma del senatore Baldissera. Il popolo italiano, che pur ha tante qualità, si è mostrato, bisogna riconoscerlo, nelle imprese coloniali, inferiore alle altre nazioni civili.

Noi non solo abbiamo mostrato di non avere quella attitudine che hanno altri popoli a civilizzare i nuovi continenti, ma neppure abbiamo saputo sempre conservare quel sangue freddo, che è tanto necessario negli insuccessi e nei disinganni che le imprese coloniali offrono fatalmente a tutti quelli che in esse si lanciano a cuor leggero.

Sono queste questioni delicate che bisogna trattare con grande prudenza e cautela, e non si possono discutere teoricamente, perchè bisogna tenere anche conto dello stato degli animi e delle idee che prevalgono nella pubblica opinione; soprattutto poi è pericoloso fare dei programmi teorici.

Diceva benissimo il senatore Baldissera che il Governo deve riservarsi l'iniziativa di procedere energicamente, ed io questa riserva, pur non accettando il programma suo, la faccio, perchè non nego che, in un dato momento, un'azione immediata possa essere opportuna; ma, se questo giorno verrà, e se ancora sarò a questo banco, dichiaro, nel modo più formale, che questa azione non la inizierò di sorpresa, non farò trovare il paese di fronte ad un fatto compiuto, non verrò a dire che ci sono stati degli scontri, nei quali abbiamo avuto delle vittime, e quindi l'onore della bandiera ci obbliga ad andare avanti a qualunque costo, ma, se dovrò assolutamente assumere una responsabilità, intendo di dividerla col Parlamento.

Detto questo, io credo che, ad ogni modo, anche quelli che col senatore Baldissera riten-

gono che l'azione del Governo sia abbastanza ampia ed energica, debbano intanto desiderare che come un primo passo si voti il progetto per l'ordinamento del Benadir. Intanto, dal punto di vista della difesa, qualcosa si è fatto; poichè fino ad ora, se nei rapporti d'indole generale si è accennato alla cifra di 4 mila ascari, come l'onor. Baldissera diceva, di richieste formali e concrete non ne ho avuta che una. Dopo lo scontro di Danane, il comandante Cerrina mi ha chiesto la facoltà di assoldare altri 500 ascari, più l'invio di un determinato numero di fucili, di artiglierie e di munizioni, ed io mi sono affrettato di corrispondere alle sue domande, ed a quest'ora l'arruolamento degli ascari è cominciato e le munizioni e le armi sono in viaggio.

E ho potuto far questo senza domandare nulla al Parlamento per nuovi fondi, perchè mi son prefisso il programma, che spero sia attuabile sin dall'inizio, di potere con l'attuale bilancio coloniale, profittando di alcuni pagamenti che vengono a cessare, far fronte alle nuove esigenze della colonia del Benadir e al suo futuro sviluppo; e dichiaro che farò tutto il possibile per rimanere nei limiti di questo programma, e non verrò a domandare al Parlamento nuovi fondi, se non in circostanze veramente gravi e quando la necessità di chiederli sia assolutamente dimostrata.

Intanto, traendo profitto da una notevole somma che si pagava al Tesoro, per rimborso, dal bilancio della colonia Eritrea, dalla cessione del canone che noi pagavamo alla ditta Pirelli per il cavo sottomarino, dalla legge sulle convenzioni marittime, per le quali la sovvenzione, che oggi è pagata dal bilancio coloniale, passerà al Ministero delle poste e dei telegrafi, e da un progetto di legge che presenterò subito al Senato, con cui la quota che viene rimborsata al Tesoro dello Stato per la somma che questo pagò per il riscatto del Benadir viene diluita in un maggior numero di annualità; con tutti questi espedienti, con tutti questi provvedimenti io oggi sono in grado di presentare un bilancio serio, e sufficientemente elastico per la colonia del Benadir, e di provvedere anche efficacemente alla sua difesa. (*Approvazioni*).

Cominciamo con questo primo passo; se sarà necessario fare di più in avvenire, lo faremo;

non voglio pregiudicare la mia azione con dichiarazioni teoriche, ma intendo procedere sperimentalmente, ed intendo che passo passo in questa mia azione sperimentale mi segua il consenso del Parlamento.

Fatte queste dichiarazioni, a me non rimane che pregare il Senato di approvare sollecitamente il progetto per il Benadir. Dopo che questo progetto sarà approvato, e sarà trascorso qualche tempo, allora il Parlamento avrà il diritto di chiedere quali sono stati i frutti, e allora vedremo quale potrà essere la nostra ulteriore azione. Per ora, non precorriamo gli avvenimenti e non pregiudichiamo nulla. Questo è il mio programma che, voglio sperare, incontrerà la benevola adesione del Senato. (*Bene*).

PIERANTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERANTONI. Rendo grazie all'onor. ministro dell'abbondanza con cui nel rispondermi ha confessato il tardo trionfo ora avuto, disdicendo il vieto sistema delle colonie per società o corporazioni privilegiate, dopo che nel 1899 ai 19 dicembre fui pienamente contrario alla legge, ma ebbi contrario tutto il Senato. Oggi si riconosce che io avevo ragione. Mi credano, i colleghi! Tarda soddisfazione è la mia che se appaga la coscienza di chi è costretto a studi di speciali argomenti, mi fa l'anima dolente per i danni sofferti dalla patria.

Mi permetta però, l'onor. ministro, che io, che gli ho reso misurata lode per la convenzione sul contrabbando, gli ricordi che prima ancora della inerzia del Robilant, delle audaci imprese del Crispi, una convenzione era stata stipulata con l'Inghilterra per la repressione della tratta. Non approvo il sistema di parecchi collaboratori di ministri, che credono forse di aver propizi i loro capi obliando i precedenti.

Però è mio dovere di fare due riserve: l'una costituzionale, della mancata presentazione di una legge che all'accordo desse l'effetto legale, essendo regola certa che tutta volta che una convenzione internazionale amplifica, modifica una legge o deroga ad essa occorre che sia approvata dal Parlamento. Dimostrerò che gli articoli dell'accordo, buoni per fini voluti, sono contrari al Codice della marina mercantile, alla legge consolare, e amplificano l'atto antischiavista che ha forza di legge. La mancata presen-

tazione di una legge e l'assenza dei documenti, che prepararono l'accordo, sono in contraddizione con la doverosa dichiarazione testè fatta dall'onor. Tittoni che non intende di agire senza il consenso del Parlamento.

Mi permetta inoltre che, riconoscendo la giovinezza dell'azione con cui prese a indirizzare la politica estera e coloniale, io non lasci passare sotto silenzio due affermazioni. Ella ha detto che il mio discorso e quello dell'onor. Baldissera sono tanto opposti che il secondo fu quasi una confutazione del primo: invece essi bene s'intendono e si consociano. Io ho combattuta una colonia, specie di Stato nelle regioni della Somalia, la cui indicazione è persino geograficamente sbagliata, ed ho opinato che la infelice infruttifera colonia sia abbandonata. So non essere questo il sentimento della maggioranza dell'assemblea che, per tradizione costante è in ogni caso benigna alla volontà del Governo anche quando muta pensiero e disegni per mutamento di ministri.

L'onor. Baldissera, dimostrando il pericolo della miseria della legge, mi ha dato ragione, e bene ha detto che vi sono sintomi nuovi di ostilità. Man mano che gli Stati cristiani si avanzano nelle terre abitate da popoli mal fermi, viventi a tribù, per razzie e prede, e introducono ferrovie e altri mezzi di locomozione, più facilmente si svolge l'azione dei Santoni e di tutti gli altri fanatici religiosi che vanno predicando la lotta dell'islamismo contro i cristiani fatta più acuta dalla perdita delle loro terre, dalla volontà di mutare i loro costumi. L'onorevole ministro degli esteri forse non conosce che nel Congresso delle religioni a Chicago un vescovo, nero di razza, dichiarò che 11 milioni di neri fatti cristiani aspettano il loro Jefferson. Tanto è forte l'odio dei neri contro i bianchi che quando incominciarono a farsi cristiani adottarono questo proverbio: « Il diavolo non è poi tanto bianco quanto si crede ». (*Ilarità*).

Infine, mi permetta, onorevole Tittoni, di dire che se fu detta facile la scienza del poi, Ella non fu esatto deplorando che il Governo non volle concorrere all'occupazione dell'Egitto. Ella, è certo di dire cosa esatta? Ha studiato i documenti che il paese conosce? Studii quelli presentati e le continue discussioni fatte nelle Assemblee legislative, perchè disdicono la grave, ma non vera affermazione. Questa di-

scussione storica la potremo fare, ed io potrò presentare le prove ufficiali contro l'approvazione poco fa ottenuta da pochi amici, che erano senatori vivi a quell'epoca ed i quali non fecero istanze per andare in Egitto. (*Ilarità*).

La non esatta notizia che ancora si ripete è questa: vi fu una richiesta fatta al Menabrea dall'Inghilterra per sapere se l'Italia volesse concorrere con l'Inghilterra ad occupare l'Egitto, a cui seguì un rifiuto. Il Gabinetto inglese temeva una grande insurrezione islamica e pensava di avere il concorso dell'Italia con un corpo di spedizione. Questa domanda ipotetica fu trasmessa al Ministero della guerra che la studiò; e nelle condizioni nelle quali si trovava la patria nostra, che voleva l'abolizione del macinato, e nel grande *deficit* finanziario, e nell'ora mattutina della pattuita triplice alleanza, mancavano assolutamente i mezzi per imbarcare rapidamente 15 o 20 mila uomini. Parlandosi della richiesta, chi conosceva la storia ricordava che quando il Piemonte mandò una divisione in Crimea si dovette fare molti apparecchi (se fosse presente l'onor. Ricotti potrebbe ricordare questo discorso avvenuto in Capodimonte), nullameno si bruciò il *Cresus*, una delle prime navi che recava approvvigionamenti.

L'Italia non fece rifiuto, rispose con riserva, mentre il Ministero della guerra studiava la eventualità!!! Nè il solo dispendio e la mancanza dei mezzi erano contrari al disegno, le condizioni internazionali erano tristissime, pericolose. La Tunisia era stata occupata. La Francia detestava la politica inglese che del Canale di Suez aveva comprate tutte le sue azioni.

Sorta la rivoluzione di Arabi Pascià, che chiamò tutte le nazioni presso ad Alessandria, il Governo mandò la *Castelfidardo* a Porto Said, a Smirne era la nostra flotta pronta agli ordini. Credo che il collega Orengo fosse imbarcato sopra una di quelle navi e fosse comandante di una divisione navale.

(*Il senatore Orengo accenna di sì*).

Vede che la mia memoria non mi tradisce.

Le nazioni impegnate volevano lo *statu quo*. Tralasciando altre parti di quella storia discussa in Parlamento, ricordo che l'11 luglio l'ammiraglio Lord Seymour bombardò Alessandria, e l'occupò. Gli Inglesi sanno fare abortire le re-

sistenze egiziane o africane secondo che a loro conviene.

Sa il ministro della spedizione di Lord Napier a vendicare l'offesa fatta agli inviati inglesi da Re Teodoro? Dopo aver data una piccola lezione, chiamò tutti i capi dell'esercito di Teodoro, fece agli Abissini vedere la potenza dei cannoni e lo splendore delle sterline.

L'occupante inglese con simulacro di giudizio vide condannato al bando Arabi, a cui gli indigeni volevano dar morte. Poi gli diedero una pensione di riposo e l'internarono nell'isola di Ceylan.

Ebbene, il Freyssinet sentiva che, se fossimo accorsi, anche i francesi dovevano venire forse a portare la guerra tra le diverse nazioni europee. Si oppose alla spedizione.

Fu un grande servizio reso alla civiltà di non occupare l'Egitto, ove avremmo fatto servizio agli inglesi, se le nazioni non si fossero opposte.

Riservandomi di scrivere su questo episodio della storia universale, una sola domanda farei al mio amico: Che cosa avrebbe fatto in quell'epoca l'Italia così povera a confronto dell'Inghilterra e della Francia?

Siamo lieti che si siano sopiti gli odii tra la Francia e l'Inghilterra, e che il nostro elemento italiano trovi modo di fare negozi in Egitto, dove ancora vige il sistema delle Capitolazioni e avemmo posto nel controllo finanziario e nella giustizia internazionale.

L'onorevole ministro non può negare che di recente l'Inghilterra ha dovuto aumentare la sua guarnigione in Egitto, perchè è legge storica, fatale che più si sviluppano i contatti con le razze Copte, le africane o asiatiche, più quelle genti prendono il segreto della nostra maniera di armarci e più ci maledicono e premeditano resistenze. Non è soltanto la religione, ma il dolore di veder cambiati i loro costumi, di vedersi disciplinati all'uso europeo che accende il pensiero di riscossa. Lord Cromer non era forse agitato delle condizioni di fervore del sentimento panislamistico?

Ma io non voglio convertire questa discussione in una conferenza storica; però non mi potevo aspettare che l'onorevole ministro degli affari esteri venisse a biasimare i morti, egli che ne deve studiare gli atti e rispettarne il valore.

Dirò da ultimo che, mentre ha tirato una freccia contro la supposta ricusata occupazione dell'Egitto, ha censurato tutti i suoi predecessori, accusandoli di aver fatto uno sgo-verno della Colonia della Somalia, dicendo che nulla avevano fatto, nulla concluso. Che avrebbero fatto tali uomini di Stato con la nostra miseria in Egitto? Auguro al collega che rimanga lungo tempo a quel posto; onde possa tra anni essere richiesto dei frutti che ottenne, mentre non sono stimati proporzionati alla indefinita impresa mezzi che richiede.

Non so se sia stata detta la discussione mia o quella del collega Baldissera teorica. Io ho fatto la storia delle fasi della colonizzazione. Sino al 1865 fu marittima, commerciale e determinata. Il Robilant non la curò. Crispi la volle imperiale, il Visconti-Venosta la ridusse a Colonia commerciale, per *Carta privilegiata*. Ella ne fa una Colonia di Stato, e non ci ha detto se sarà Colonia agricola commerciale o Colonia di popolamento. La legge è la cornice di un quadro che non sarà riempito.

L'onorevole Baldissera nel suo discorso, non da uomo teorico, si appalesò vecchio e prudente militare, che conosce per lunga dimora e per comando avuto la regione, quelle genti, i costumi e i pericoli che si presentano in quella zona.

Ancora una volta chiamo giudice il tempo tra noi!

PRESIDENTE. Ora la parola spetta all'onorevole relatore.

SONNINO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SONNINO, *relatore*. Io ho pochissime parole da dire perchè l'onor. ministro ha risposto perfettamente agli oratori che mi hanno preceduto. Il senatore Pierantoni trova inopportuna la legge; ora mi piace di rammentare ciò che già fu accennato nella mia relazione: che sono più di 15 anni che si dura nel provvisorio, ed è tempo oramai di uscirne. Prima abbiamo avuto l'occupazione del Governo, poi quella di Filonardi; poi siamo tornati colla Colonia in mano del Governo, e finalmente la si diede alla Società milanese che s'illudeva con 300,000 lire, quante bastano per comprare un villino a Roma, di far tutti i lavori necessari per metterla in valore.

Con questa legge noi non facciamo che uscire

da questo stato anormale ed illegale per dare un assetto definitivo all'Amministrazione di quella regione. Ma questo non sarebbe bastante, perchè mantenere una Colonia nello stato attuale, anche potendo escludere le piccole sorprese come quelle che sono ultimamente accadute, sarebbe inutile non solo, ma anche pericoloso.

Partendo da tale punto di vista, trovo che le ragioni accennate dall'onor. nostro presidente, senatore Baldissera, sono da tenersi in grande considerazione. Escludo che il Governo possa fare speculazioni dirette. Ma la principale necessità è di mettere la Colonia in condizioni tali che permetta ad una Società qualunque, la quale desse maggiori garanzie di quella passata, di offrirci l'opera sua. Ma come potrà trovarsi? Come potrà essere incoraggiata a metter fuori i suoi capitali, se non sente di essere in un ambiente sicuro e tranquillo?

Ecco perchè applaudo alle considerazioni svolte dall'onor. Baldissera. Del resto la sua opinione è suffragata, come ho accennato nella relazione, dal commissario attuale del Benadir, il quale, in un suo rapporto accenna appunto a questo bisogno, spiegando come in fondo sarebbe maggiore economia far tutto ciò che è necessario da principio, anzichè farlo poco per volta e con esito assai incerto.

Osservo finalmente che, sebbene l'onor. ministro abbia dichiarato che non poteva sottoscrivere completamente a queste teorie, non mi parve ad esse assolutamente contrario; egli è più che altro titubante per la possibilità della difficoltà che potrebbe incontrare, accennando all'opposizione dell'opinione pubblica in Italia a far nuove spese di questo genere.

Comunque, è nostro dovere di spingere il Governo ad aprire gli occhi a quelli che non vedono, anche a costo di essere criticati.

Per tutte queste ragioni la Commissione non può che insistere in quell'opinione che fu accennata e che fu così bene svolta dal suo illustre presidente.

Io non entrerà ora a discutere altre cose; sul valore della nostra colonia, sui benefizi che se ne possono trarre, perchè per far questo forse è già un po' tardi. A ogni modo sono qui a disposizione dei nostri colleghi, per la discussione degli articoli.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola, dichiaro chiusa la discussione generale su questo disegno di legge.

Si procederà nella seduta di domani alla discussione degli articoli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo ora il risultato delle votazioni a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1907-908:

Senatori votanti	84
Favorevoli	73
Contrari	11

Il Senato approva.

Proroga della facoltà di cui all'art. 36 della legge 6 marzo 1904, n. 98, per l'iscrizione dei segretari ed impiegati comunali alla Cassa di previdenza:

Senatori votanti	84
Favorevoli	77
Contrari	7

Il Senato approva.

Leggo ora l'ordine del giorno per la tornata di domani.

I. Votazione a scrutinio segreto del seguente disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1907-908 (N. 487).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Ordinamento della Somalia italiana (Benadir) (N. 264 - *Seguito*);

Contratto di permuta di un terreno demaniale sito sulla spiaggia di Porto Said con altro del Governo egiziano per la costruzione di un edificio scolastico » (N. 508);

Tombola telegrafica a beneficio della Società delle industrie femminili italiane (N. 465);

Tombola telegrafica a favore degli Istituti Pii di Potenza (N. 512);

Abolizione delle revisioni biennali dei redditi di ricchezza mobile ed altre modificazioni alla legge sulla imposta di ricchezza mobile (N. 491);

Disposizioni relative ai terreni danneggiati dalla fillossera (N. 492);

Convalidazione del Regio decreto n. 606,

in data 30 ottobre 1904, portante modificazioni al repertorio per l'applicazione della tariffa dei dazi doganali (N. 461);

Convalidazione del Regio decreto 4 marzo 1906, n. 54, portante modificazioni al repertorio e alle disposizioni preliminari della tariffa generale dei dazi doganali (N. 462);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario (1906-907 (N. 510);

Approvazione del contratto 4 luglio 1906, per la vendita al comune di Padova, verso il prezzo di lire 80,000, del fabbricato demaniale detto di San Matteo (N. 467);

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1901-902 (N. 223);

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato prr l'esercizio finanziario 1902-903 (N. 224);

Pagamento della somma dovuta ai RR. Spedali riuniti di S. Chiara in Pisa per le spese sostenute in servizio delle cliniche universitarie dall'anno scolastico 1866-67 a quello 1881-82 (N. 522);

Sui professori straordinari delle Regie Università ed altri Istituti superiori universitari nominati anteriormente alla legge 12 giugno 1904, n. 253 (N. 92-B);

Impianto di vie funicolari aeree (N. 331 - *Seguito*);


Costruzione di nuova sede pel Ministero di agricoltura, industria e commercio (N. 497).

La seduta è sciolta (ore 18.35).

Licenziato per la stampa il 2 maggio 1907 (ore 21).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.



CLXXX.

TORNATA DEL 27 APRILE 1907

Presidenza del Presidente CANONICO.

Sommario. — *Comunicazione — Votazione a scrutinio segreto — Segue la discussione del disegno di legge: « Ordinamento della Somalia meridionale (Benadir) » (N. 264) — Il senatore Sonnino, relatore, chiede, ed il Senato consente, di aggiungere altre dichiarazioni al discorso pronunziato nella precedente tornata; il senatore Carafa d'Andria, della Commissione, presenta, a nome di questo, un ordine del giorno che è appoggiato dal senatore Arcoleo — Dopo dichiarazioni del ministro degli affari esteri, il senatore Sonnino, relatore, in nome della Commissione, ritira l'ordine del giorno presentato, sostituendolo con un altro — Quest'ordine del giorno è approvato — Senza discussione, si approvano i primi due articoli del disegno di legge — Si votano l'art. 3 con un'aggiunta proposta dal ministro degli affari esteri e l'art. 4 con un emendamento della Commissione; gli articoli 5, 6 e 7 si approvano senza osservazioni; l'art. 8, dopo osservazioni del senatore Sonnino, relatore: l'art. 9 senza discussione; l'art. 10 con un emendamento della Commissione; senza osservazioni si votano gli articoli 11, 12, 13, 14 e 15; il 16 nel testo ministeriale, su proposta del ministro degli affari esteri; e infine senza discussione gli articoli dal 17 al 23, ultimo del disegno di legge, che è rimandato allo scrutinio segreto — Presentazione di disegni di legge — Chiusura di votazione — Approvazione del disegno di legge: « Contratto di permuta di un terreno demaniale sito nella spiaggia di Porto Said con altro del Governo Egiziano per la costruzione di un edificio scolastico » (N. 508) — Discussione del disegno di legge: « Tombola telegrafica a beneficio della Società delle industrie femminili italiane » (N. 465) — Parlano i senatori Sonnino, Bettoni, e Cadolini, relatore, ed i ministri degli affari esteri e delle finanze — L'articolo unico del disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto — Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Tombola telegrafica a favore degl' Istituti pii di Potenza » (N. 512) — Discussione del disegno di legge: « Abolizione delle revisioni biennali dei redditi di ricchezza mobile ed altre modificazioni alla legge sulla imposta di ricchezza mobile » (N. 491) — Non ha luogo discussione generale e, senza osservazioni, si approvano i primi tre articoli — L'articolo 4 ed ultimo è approvato dopo raccomandazioni fatte dal senatore Borgatta, relatore, accettate dal ministro delle finanze — Il disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto — Approvazione del disegno di legge: « Disposizioni relative ai terreni danneggiati dalla fillossera » (N. 492) — Votazione a scrutinio segreto — Chiusura e risultato di votazione.*

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti: Il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed i ministri della guerra, della marina, delle finanze, dell'agricoltura, industria e commercio, e degli affari esteri.

ARRIVABENE, *segretario*, dà lettura del processo verbale della tornata precedente il quale è approvato.

Comunicazione.

PRESIDENTE. Comunico al Senato la seguente lettera dell'onor. senatore Canevaro.

« Venezia, 25 aprile 1907.

« Eccellenza,

« Prego V. E. ed il Senato di volermi esonerare da membro della Commissione di vigilanza al Fondo per l'emigrazione durante la presente Sessione della XXI legislatura, perchè la mia condizione di salute non mi permette di recarmi alla Capitale quanto è necessario, per sostenere tale onorifico ed importante incarico.

« Come sempre di V. E.

« Devotissimo aff.mo collega
« N. CANEVARO ».

Do atto all'onor. Canevaro di queste dimissioni. Nella prossima tornata si provvederà alla nomina del Commissario vacante in questa Commissione, come pure alla nomina di un componente della Commissione per la diffusione dell'istruzione elementare nel Mezzogiorno e nelle Isole, in sostituzione del dimissionario senatore Morandi.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1907-1908 ». Prego l'onor. senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Ordinamento del Benadir (Somalia Italia meridionale) » (N. 264).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Ordinamento del Benadir (Somalia Italia meridionale) ».

Ieri fu chiusa la discussione generale su questo disegno di legge.

Si procede ora alla discussione degli articoli. SONNINO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SONNINO, *relatore*. Mi permetta il signor Presidente una domanda: ieri fu proprio chiusa definitivamente la discussione generale?

PRESIDENTE. Nessuno avendo domandato dopo di lei la parola, dichiarai chiusa la discussione generale. Però se il relatore crede di aggiungere qualche cosa anche oggi, credo che il Senato non vi si opporrà.

SONNINO, *relatore*. Sarebbe bene toccare un argomento già ieri accennato e sul quale la Commissione mi ha pregato di richiamare l'attenzione dei colleghi.

PRESIDENTE. Interrogo il Senato se consente che la Commissione faccia alcune dichiarazioni. (Il Senato consente).

PRESIDENTE. Allora do facoltà di parlare al relatore.

SONNINO, *relatore*. Fu ieri trattata la questione se il Governo doveva fare o più presto o più tardi ciò che era necessario per affermarci nella Colonia, per prendere possesso della medesima.

L'onorevole ministro non si spiegò perfettamente su questo proposito, sebbene non si dichiarasse assolutamente contrario.

La Commissione, discutendo a questo proposito, pensò che sarebbe stato prudente da parte nostra indicare più precisamente il nostro pensiero, vale a dire, associarsi più esplicitamente alle considerazioni svolte dall'onorevole presidente della Commissione, il senatore Baldissera. E a questo scopo abbiamo studiato e preparato un ordine del giorno ed incaricato l'onorevole collega Carafa D'Andria di svolgerlo.

PRESIDENTE. Il senatore Carafa D'Andria ha facoltà di parlare.

CARAFÀ D'ANDRIA, *segretario della Commissione*. Signori senatori, la discussione che

ieri si è svolta a proposito di questo disegno di legge che è innanzi all'esame del Senato, ha provocato una discussione assai grave. Le dichiarazioni del nostro illustre Presidente, generale Baldissera, erano dirette a considerare una condizione speciale nella quale si trova quello che si vuol chiamare una nostra colonia. Egli, riassumendo in breve le sue parole, disse che noi non occupiamo se non alcune località (non oserei chiamarli porti), della costa; che noi non abbiamo fatto altro che limitarci alla amministrazione delle dogane e che l'*hinterland* di queste località è minacciosa e pericolosa.

Egli fece osservare inoltre come al concetto di cominciare da un bilancio più stretto per arrivare ad una maggiore larghezza di stanziamento per la colonia, fosse invece da preferire assolutamente l'opposto; cioè cominciare dalla occupazione di questa colonia e poi sviluppare tutte quelle imprese economiche le quali, maggiormente garantite dalla sicurezza stabilita nella colonia stessa, potevano trovare quelle condizioni di sicurezza per le quali potevano svolgersi senza tentennamenti e senza ansie.

Faceva osservare inoltre che i conflitti e le spese non si sarebbero evitati col primo metodo, col metodo cioè del temporeggiare; ma che invece il procedere, non dirò per gradi, ma il procedere così a salti a seconda che l'opportunità potesse parere utile ad una nazione, portava con sé un pericolo, quello di dare tempo a questi Somali di riunirsi nei punti non occupati, di affilare le loro armi, di preparare le loro aggressioni.

Riassunto così, e io credo di essere stato abbastanza fedele, il pensiero del generale Baldissera (*il senatore Baldissera fa segni di assentimento*), la Commissione ha creduto di presentare un ordine del giorno ispirato appunto a questo concetto, ordine del giorno di cui do lettura e sul quale invoco l'attenzione dei signori senatori: « Il Senato, considerando che la legge in esame è diretta alla protezione di quelle imprese d'indole economica, le quali non possono efficacemente svilupparsi, se non garantite dalla autorità sensibile dello Stato sulle operazioni indigene, e considerando che il temporeggiare non evita le spese, nè pericoli, invita il Governo del Re a spiegare un'azione energica e potente per rendere effettivo il possesso della colonia ».

Io aggiungerò che quest'ordine del giorno, che la Commissione raccomanda al Senato, va inteso come semplice esortazione al Governo, ed è ben lontano dal voler essere una censura. Ed ora mi si permettano pochissime considerazioni.

Si è, e non solo dall'attuale ministro degli esteri, ma anche, ricordo, da altri ministri, sempre detto che l'opinione pubblica non era favorevole alle imprese d'indole coloniale. Ora io dico che questa opinione pubblica è stata provocata da un'azione che venne appunto dai Governi che si sono succeduti dopo la pace di Adua. I Governi che si sono succeduti dopo Adua, si sono quasi scusati delle imprese coloniali in Africa, dicendo: « Non ci siamo andati noi ». Ora è naturale che, quando il Governo del paese, che è quello che ha conquistato coi trattati e con le armi questa colonia, e che la dovrebbe sviluppare, dichiara quasi di non essere responsabile dell'errore di possedere la colonia stessa, è naturale, dico, che l'opinione pubblica non possa essere favorevole ad uno sviluppo coloniale.

Per quel che riguarda poi il Benadir noi abbiamo assistito al modo come si è svolta l'opinione pubblica rispetto a questa colonia.

Una Compagnia che amministrava le dogane, caduta in discredito, provocò maggiore avversione alla colonia stessa; dopo notizie di scontri con le tribù, nessun vantaggio d'indole economica era venuto a scuotere l'opinione pubblica. Poi venne questo disegno di legge, che è appunto diretto a proteggere quelle imprese coloniali, che non potrebbero mai svilupparsi quando non fossero sorrette dalla autorità e dall'azione dello Stato, imprese le quali, limitandosi alla parte puramente economica, cioè commerciale, industriale ed agricola (private, come del resto giustamente fu fatto, dell'esercizio della sovranità, perchè si è voluto, ripeto, giustamente togliere l'esercizio della sovranità a queste Compagnie e limitare la loro azione ad un'azione puramente economica), bisogna che siano garantite, e per farlo, occorre avere il possesso effettivo del territorio, perchè non è possibile proteggere imprese se non si ha effettivamente il possesso del territorio, e soprattutto se nella mente degli indigeni non ci sia un concetto alto della forza dell'autorità dello Stato occupante.

Chiunque si è occupato di cose orientali, chiunque anche per breve tempo, ha viaggiato nei paesi dell'Oriente, sa come la sola cosa che sia rispettata da quei popoli è la forza, e questo rispetto non viene solo a quelle popolazioni dal fatto che essendo barbare, primitive, non si può ottenere autorità su di esse in altro modo che con la forza, ma anche perchè la loro religione, col Corano, non fa che una continua imposizione, una continua esortazione all'esercizio della forza: basti ricordare un versetto, che dice, presso a poco così: « quando si va con fede in una impresa, l'Allah manda cinquemila angeli, ossia cinquemila guerrieri, ad accompagnarla ». Oggi la stessa relazione ministeriale ci avverte che non si esce da questa località della costa senza pericolo di aggressioni. Finora si sono avuti scontri con esito felice per le nostre armi, ma ciò si ripeterà sempre? Bisogna aggiungere che non è dato ad un paese di scegliere la penetrazione pacifica o quella a mano armata; la forma di penetrazione nelle colonie è dovuta a certe condizioni che non sono nella volontà del colonizzatore, ma sono il frutto di certe condizioni interne, dell'*hinterland*, le quali ora richiedono la persuasione, ora l'esercizio della forza.

Tutte queste regioni Somale io credo (e forse interpreto con questo il pensiero della Commissione) non possiamo amicarcele che solamente andando incontro a quei conflitti, i quali, se non sono diretti contro di esse, sono diretti contro i loro nemici, contro i razziatori Amara e contro tutti coloro che vengono a premere, sia per esazioni di tributi, sia per razzie, su quelle popolazioni. Quindi noi non potremo in nessun modo evitare conflitti, nè potremo evitare quelle spese inerenti al munizionamento, all'approvvigionamento di qualunque impresa, sia piccola che grande. La Commissione, invitando, esortando il Governo a fare in breve tempo quello che sarà obbligato a fare, a meno che non voglia rinunciare alla Colonia, e seguendo cioè il pensiero espresso ieri dal generale Baldissera, è venuta nella determinazione di presentare l'ordine del giorno che ho avuto l'onore di leggere al Senato. Quindi la Commissione prega l'onor. ministro di prendere in seria considerazione questa nostra esortazione, e certamente, quando egli avrà legato il suo nome ad una costituzione effettiva e seria di una

nuova colonia d'Italia, basterà questo perchè nell'attivo della sua azione politica possa segnare una pagina di cui gli dovranno essere riconoscenti tutti gli Italiani.

ARCOLEO. Domando la parola.

CARAFÀ D'ANDRIA, *segretario della Commissione*. Io non aggiungerò altro. La raccomandazione che si fa al ministro degli esteri viene appunto dal fatto che essa, ripeto, non suona censura, ma è un invito; e questo stesso invito si fa anche agli onor. senatori che ieri, con una così riverente attenzione, hanno udita la voce di un soldato italiano, di un nostro collega, alla cui opinione avversari e fautori debbono sempre inchinarsi. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Do lettura dell'ordine del giorno presentato dall'Ufficio centrale: « Il Senato, considerato che la legge in esame è diretta alla protezione di quelle imprese di indole economica, le quali non possono effettivamente svilupparsi se non garantite dall'autorità sensibile dello Stato sulle popolazioni indigene, e, considerando che il temporeggiare non evita nè spese nè pericoli, invita il Governo del Re a spiegare un'azione energica e prudente per rendere effettivo il possesso della Colonia ».

L'onor. Arcoleo ha chiesto di parlare; faccio però notare che la discussione generale era stata chiusa e solo perchè alcune osservazioni si volevano fare dall'Ufficio centrale, col consenso del Senato, è stata riaperta.

L'onor. Arcoleo vuol parlare sull'ordine del giorno?

ARCOLEO. Umilmente faccio osservare che l'ordine del giorno non è un monopolio della Commissione, per quanto autorevole. Quando viene presentato un ordine del giorno lo si deve discutere. Del resto sono ossequente al regolamento e all'autorità del Presidente.

PRESIDENTE. Allora l'onor. Arcoleo ha facoltà di parlare sull'ordine del giorno.

ARCOLEO. Ho preso la parola quasi per invito dell'illustre e caro mio amico, il ministro degli esteri. Egli si è doluto che veramente, rispetto alla politica coloniale, non ci sia una opinione pubblica. Lascio stare la definizione assai mitologica dell'opinione pubblica, ma per lo meno mi si permetterà di dire che vi sia un'opinione pubblica nel Senato; ora, avendo visto che la discussione si raggira tra il Presidente autorevole

della Commissione, la Commissione ed il ministro, ho voluto dire qualche cosa che serva come indizio di una possibile opinione pubblica. (*Siride*).

Anzitutto il ministro è stato troppo modesto. Onorevole ministro degli esteri, io ho sempre eccitato i ministri a sentirsi Governo, perchè mi pare che quella autorità sensibile che ora invoca la Commissione, con un aggettivo che non so se sia discutibile o no, si debba ravvisare in tutta l'azione del Governo. Ora il ministro ha detto: nella mia azione procederò sempre d'accordo col Parlamento. Queste sono forme assai prudenti, assai diplomatiche, ed io le vorrei sempre consacrate nei telegrammi o nelle note che si scambiano fra i Governi; ma dinanzi ai Parlamenti occorre che voi vi facciate sentire Governo, cioè assumiate le azioni e le responsabilità.

Nessuno di noi vuole eccitare a sorprese ed avventure, ma noi vogliamo che, quando si ha la fortuna di avere al Governo uomini prudenti come voi, prendiate l'iniziativa, perchè gli individui audaci e temerari li temiamo, i prudenti aspettano l'iniziativa dal Parlamento, e allora non si farà mai nulla.

Ecco perchè io credo che nelle reciproche transazioni avvenute tra l'Ufficio centrale ed il ministro degli esteri, si sia venuti ad una risoluzione che non mi pare molto concorde con l'ordine del giorno di oggi. Il ministro aveva nel suo progetto, credo all'art. 16, posto come titolo « Difesa della colonia », e ci si sentiva in quelle parole qualcosa che poteva anche coordinarsi con le idee esposte ieri, così autorevolmente, dal senatore Baldissera. L'Ufficio centrale ha sostituito « Tutela della colonia », vale a dire all'idea del Governo che poteva coordinarsi con una occupazione immediata, ha sostituito un concetto di pura e semplice amministrazione.

Ieri il ministro diceva che in questa specie di iniziative che si prendono ora nella espansione coloniale, di cui è primo sintomo questa transazione, fatta con molta prudenza e con molta assennatezza dal Governo, si vuole accentuare il concetto di amministrazione; questo si può dire per un territorio nostro, ma quando si tratta di espansione coloniale, anche solo economica, Governo ed amministrazione devono essere fusi ed uniti insieme, e non capi-

rei la tutela senza un substrato di difesa. Per questo io mi preoccupo, e lo dico francamente, che si voglia poi aspettare quella tale opportunità da qualche insuccesso; perchè, quando il Governo dice: « secondo l'opportunità e secondo l'evenienza dobbiamo provvedere », io credo che il Governo assuma solo l'ultima parte dei suoi compiti, che consistono nel vedere, prevedere e provvedere. Quindi non posso dichiararmi soddisfatto della trasformazione, dirò così, perfino del titolo all'articolo 16, essendosi soppressa quella parte, che, in certo modo, poteva essere coordinata alle idee esposte dal generale Baldissera.

Quanto poi a quello che costituisce la responsabilità nostra, onorevole ministro, lei ha detto che è nei limiti del bilancio, e noi non sappiamo che approvarlo, che lodarlo; ma d'altra parte se crede necessario di premunirsi fin d'ora, di far sentire che c'è un Governo, e che sarebbe espresso da quella forma molto carezzevole di autorità visibile, il ministro non si deve preoccupare, giacchè il Ministero concede i fondi che sono indispensabili perchè un governo ci sia.

È molto ingenuo il credere che in quelle regioni si possa soltanto fare dell'amministrazione, ed ella stesso dice che quelle popolazioni non solo sono incivili, ma irriducibili. Mi permetto di aggiungere un'ultima osservazione ed ho finito. Io sono stato provocato a parlare dalle parole del ministro quando ha detto: « ma che volete esercitare un'azione civilizzatrice presso quelle genti che sono dominate da un fanatismo che le cristallizza »!

Non intendiamo già di portare il faro della civiltà, o di portare altrove quella istruzione pubblica con cui non abbiamo saputo illuminare il nostro territorio, ma intendo accennare che questo fanatismo cristallizzato appunto implica che non c'è altro modo di farsi rispettare, che rendendo visibile la figura del Governo; e questa non si renderà visibile dinanzi a quelle popolazioni, se essa viene dopo una sconfitta o dopo un deplorabile avvenimento.

Per queste ragioni, concludo che non intendo neanche presentare una proposta perchè non me lo permetterebbe il regolamento, ma non aspetto neanche con molta fiducia la parola del ministro nel senso di accettare o no l'ordine del giorno, perchè questo lascia le cose

come sono; ma non devo dissimulare, che, data la prudenza, l'esperienza del presidente della Commissione, che ne ha dato saggio per lunghi anni, il ministro degli esteri consentirà che molti, più o meno autorevoli, siamo in Senato inclinati a credere che il generale Baldissera nel suo discorso abbia fatto una proposta che poteva essere un monito, e che, quale essa sia, il Governo farà bene a raccoglierla in qualche provvedimento, in qualche proposta ulteriore.

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. È bene spiegarsi chiaramente, perchè io credo che in questa discussione si nasconda un equivoco profondo. L'ordine del giorno della Commissione certo non lo chiarisce, poichè è un ordine del giorno vago ed indeterminato.

Che cosa si vuole dal Governo? Che cosa io intendo di fare? Io non potrei mai accettare l'ultima parte dell'ordine del giorno della Commissione perchè imporrebbe al Governo una impresa che io credo inattuabile. Che cosa s'intende per possesso effettivo di tutta la Colonia? La nostra Colonia, alla costa si estende dal fiume Giuba fino al capo Guardafui e verso l'interno i confini sono ancora indeterminati; anche volendola limitare a quella zona minima che l'Abissinia sostiene essere dei 60 chilometri dalla costa, costituisce una tale estensione enorme che, per occuparlo effettivamente, non sarebbero sufficienti quei 100 milioni che l'Inghilterra spese nella spedizione contro il Mullah, operando sopra una superficie di terreno che è appena il quarto della zona che si dovrebbe occupare. Quindi io dichiaro che l'occupazione immediata dell'intero protettorato della Somalia io l'escludo, perchè la credo d'impossibile attuazione.

L'onor. Arcoleo ha parlato di bilancio, ed ha detto: Fate quello che credete necessario, i fondi non vi saranno negati dai vostri colleghi. Certamente, ma dentro certi limiti. Potrei io oggi, leggermente, avventurare il paese in una spedizione che portasse un impegno di oltre 100 milioni, anzi molto al di là dei 100 milioni? La spedizione inglese è costata 100 milioni per quello che apparisce nel bilancio, ma ce ne sono parecchi altri che sono nascosti nel bilancio delle Indie, e credo di non andare er-

rato assegnando a 150 milioni il costo dell'intera spedizione.

Ora, in questo senso, quando si tratta d'impegni così rilevanti, non è il caso di avere il consenso del collega del tesoro e qui ricorre l'opportunità della mia frase, senza venir meno a nessuna responsabilità, perchè modestamente ho dimostrato che quando era il caso di assumere la responsabilità, io l'ho saputa assumere; qui è il caso di dire che ci vuole il consenso del Parlamento. Prima di avventurarci ciecamente in questa impresa bisogna calcolare quali sono le conseguenze, quali sono gli impegni e gli sforzi che si richiedono da parte nostra.

Detto questo, un'altro equivoco c'è nella discussione; escludendo questa spedizione la quale poi richiederebbe spese rilevanti, perchè occorrerebbe l'occupazione effettiva del territorio, mediante un esercito coloniale rilevante, per poter mettere la nostra Colonia al coperto da qualche sorpresa, pare che il lato opposto di questa impresa coloniale gigantesca sia il non far nulla; io non ho mai detto questo, io intendo di fare tutto quello che è possibile nei limiti ristretti in cui si trova il nostro bilancio. Io credo che il generale Baldissera sia incorso in un equivoco quando ha parlato di un corpo di 4000 ascari, che sarebbero sufficienti per l'occupazione della Colonia.

Egli ha citato i rapporti dei vari governatori, ma questi governatori accennando ad un corpo di 4000 ascari si proponevano un compito più modesto e limitato; si proponevano di provvedere contro le sorprese che potrebbero venire dalla tribù dei Binul, si proponevano appena l'occupazione di Gheledi che è poco distante da Mogadiscio. Da questo all'occupazione completa della Somalia vi è una differenza enorme.

Che cosa deve fare il Governo? Il senatore Baldissera accennava opportunamente alle carovane che vengono dall'interno, e che occorrerebbe impedire che fossero sviate, egli diceva, per Zeila o Kisimaio. Da Zeila non è questione, perchè le carovane che vanno a Zeila, non hanno che fare con quelle che approdano al Benadir. Il commercio del Benadir viene dalle regioni degli Arussi e dall'Ogaden. Una concorrenza pericolosa è quella di Kisimaio.

Una cosa che mi propongo di fare, e per la quale ho già dato mandato al governatore in

un foglio d'istruzione, che io stesso gli ho consegnato prima di partire, è questo: assicurare le vie da Lugh e Bardera per Brava e Giumbo e quindi aumentare il corpo degli ascari quanto è necessario, perchè le carovane che fanno capo a Lugh possano accedere con piena sicurezza ai porti del Benadir; nominare un ispettore che percorra tutta la linea del Giuba e dia al commercio fluviale tutte le possibili facilitazioni; valermi delle facoltà che l'ultimo trattato di commercio con l'Etiopia mi concede, nominando due residenti commerciali a Dolo e negli Arussi; in modo che operino colà attivamente perchè il commercio di quelle regioni affluisca ai porti del Benadir e, finalmente, come è stato ieri detto giustamente, se noi vogliamo sviluppare la colonizzazione verso l'interno, e soprattutto la coltivazione del cotone, che è quella che rappresenta l'avvenire della Colonia, poichè gli esperimenti che sono stati fatti in questi anni, in scala limitata, hanno dato risultati eccellenti, occorre che, se noi vogliamo che questa colonizzazione si estenda e che questa coltura sia possibile, ci mettiamo in grado di proteggere efficacemente coloro che si spingeranno verso l'interno per coltivare i terreni. Indipendentemente dalle trattative che sono in corso per la costituzione di una grande Società per lo sfruttamento della Colonia, è un fenomeno confortante che io abbia già ricevuto delle domande individuali, separate, di concessioni; ne ho già due di 5 mila ettari ciascuna per la coltivazione del cotone.

Ora il compito del governatore sarà precisamente di determinare quali sono i terreni dei quali lo Stato può disporre, di farne la pianta, di regolarne le concessioni e quindi poi d'impiantare in quei luoghi delle guarnigioni; perchè coloro che si recano nella Colonia per questa coltivazione siano tutelati e protetti. È anche indispensabile di assicurare la comunicazione tra Merka e Mogadiscio e la sicurezza della loro zona interna, e questo soprattutto, perchè durante il periodo della costa chiusa i residenti non siano obbligati a rinchiudersi in questa città e rimanervi quasi assediati. Questo è un programma abbastanza vasto. Questo io mi propongo di fare, questo io credo che sia pratico e possibile. Se la Commissione dall'ordine del giorno toglie le ultime parole che, secondo me, rappresentano una cosa assolutamente

inattuabile, io non ho difficoltà di accettarlo; in caso diverso, appunto per quella responsabilità che a me spetta, e che non intendo di declinare, io dovrei dichiarare che non accetto l'ordine del giorno.

SONNINO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SONNINO, *relatore*. Dopo tutte queste dichiarazioni esplicite e larghe, più di quello che ci promettevano le parole dell'onorevole ministro nella tornata di ieri, la Commissione non avrebbe nessuna difficoltà anche di ritirare l'ordine del giorno; ma, come abbiamo detto, avendo acconsentito alle dichiarazioni del Governo, col quale siamo di accordo, ripresentiamo lo stesso ordine del giorno modificandolo così: « confida nell'azione prudente ed energica del Governo del Re ».

PRESIDENTE. Allora la redazione definitiva dell'ordine del giorno presentato dall'Ufficio centrale sarebbe la seguente:

« Il Senato, considerando che la legge in esame è diretta alla protezione di quelle imprese d'indole economica, le quali non possono efficacemente svilupparsi se non garantite dall'autorità sensibile dello Stato sulle popolazioni indigene, confida nell'azione prudente ed energica del Governo del Re ».

Il ministro ha dichiarato di accettare quest'ordine del giorno. Lo pongo perciò ai voti. Coloro che intendono di approvarlo sono pregati di alzarsi.

(Approvato).

Ora passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo.

TITOLO I.

Del governo della colonia.

Art. 1.

Le regioni dell'Africa orientale soggette alla sovranità dell'Italia, poste tra il sultanato di Obbia ed il fiume Giuba e tra l'Oceano Indiano, l'Etiopia e la Somalia inglese, sono riunite sotto una unica Amministrazione, e denominate Benadir.

(Approvato).

Art. 2.

La colonia del Benadir è retta da un governatore civile, nominato con decreto Reale, su proposta del ministro degli affari esteri, sentito il Consiglio dei ministri.

Il governatore esercita le sue funzioni a mezzo di un ufficio di governo e di residenti.

In caso di assenza del governatore il ministro degli esteri indicherà il funzionario che ne farà le veci.

(Approvato).

Art. 3.

È data facoltà al Governo del Re:

a) di estendere al Benadir, opportandovi le modificazioni richieste dalle condizioni locali, purchè non riguardino lo stato personale e le relazioni di famiglia degli Italiani, i Codici, le leggi ed i regolamenti del Regno, e, sotto la medesima riserva, di promulgarvi disposizioni legislative nuove, mantenendo per gli indigeni in vigore le leggi e consuetudini locali in quanto non siano contrari ai principii delle leggi italiane;

b) di promulgare nella Colonia, tenuto conto delle condizioni locali, le disposizioni relative all'ordinamento amministrativo, giudiziario e militare;

c) di procedere all'accertamento di tutte le terre di libera disponibilità dello Stato, rispettando le occupazioni attuali che possono costituire diritti secondo consuetudini locali;

d) di alienare fabbricati o terreni di proprietà demaniale o di provvedere alla loro messa in valore, per mezzo di affitti o concessioni temporanee, o perpetue a titolo oneroso o gratuito;

e) di provvedere intorno ai tributi indigeni, ai dazi doganali e alle imposte e tasse aventi effetto anche su persone non residenti nella Colonia;

f) di regolare il sistema e la circolazione monetaria;

g) di contrarre mutui e di accendere debiti per la Colonia allo scopo di provvedere ad opere di pubblica utilità, per qualsiasi scopo. L'onere complessivo annuo del bilancio della Colonia, per interessi e quote di rimborso, non potrà superare una somma equivalente ai due terzi delle entrate proprie ordinarie della Colonia, computate sulla media dell'ultimo quinquennio, e l'impiego di bilancio non dovrà durare oltre venti esercizi finanziari.

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. D'accordo con l'Ufficio centrale, propongo che al comma *g* di questo articolo, dopo le parole: «di contrarre mutui e di accendere debiti, ecc.» si aggiungano le altre: «in esenzione di qualsiasi imposta».

La ragione di questa aggiunta sta nel fatto che il bilancio coloniale è consolidato.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro degli esteri propone, d'accordo con la Commissione, di aggiungere al comma *g* dell'art. 3, dopo le parole: «di contrarre mutui, e di accendere debiti», ecc., le altre: «in esenzione di qualsiasi imposta».

Pongo ai voti questa proposta. Coloro che intendono approvarla sono pregati di alzarsi.

(Approvata).

Se nessun altro domanda la parola su questo articolo, porrò ai voti l'intero art. 3 così modificato. Chi intende di approvarlo è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Passeremo alla discussione dell'art. 4, che rileggo.

Art. 4.

Il Governo del Re, è autorizzato a delegare, con decreti Reali, sentito il Consiglio coloniale, al Regio commissario, le facoltà di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *g*), dell'art. 3.

Nel Reale decreto di delega della facoltà di cui alla lettera *g*) dell'art. 3, dovranno essere indicate le opere per provvedere alle quali tale facoltà è consentita al Regio commissario.

SONNINO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SONNINO, *relatore*. C'è da fare una piccola modificazione di forma a questo articolo: Dove si dice: *R. commissario*, bisogna invece dire *governatore*, e ciò perchè negli altri articoli si è fatto lo stesso.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare su questo art. 4, lo pongo ai voti con la modificazione indicata dal relatore. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 5.

Le facoltà indicate negli articoli 3 e 4 sono esercitate dal Governo del Re con decreti Reali, sentito il Consiglio coloniale, istituito in virtù dell'art. 1 della legge 24 maggio 1903, n. 205, (Approvato).

Art. 6.

Nei rispetti della Colonia del Benadir tutte le facoltà e tutte le attribuzioni deferite al Governo del Re saranno esercitate per mezzo del ministro degli affari esteri. (Approvato).

Art. 7.

Il governatore, nella sua qualità di rappresentante del Governo centrale, è investito di tutte le facoltà che i ministri del Re possono delegare. (Approvato).

Art. 8.

Il Governatore ha facoltà:

- a) di variare i diritti doganali di uscita secondo la necessità del commercio;
- a-bis) di regolare il cambio;
- b) di aumentare o diminuire, quando speciali circostanze lo richieggano, i tributi indigeni, limitatamente all'esercizio in corso ed entro i limiti di un terzo;
- c) di provvedere con suo decreto ai servizi delle residenze, di pubblica sicurezza, delle carceri, di porto, di posta e telegrafo, di contabilità, di cassa, dei lavori pubblici, della sanità pubblica ecc.;
- d) di emanare regolamenti per l'esercizio della caccia e della pesca, per la razionale utilizzazione e la conservazione delle foreste e per la concessione di terreni a scopo edilizio;
- e) di tener sospesa l'applicazione delle pene e d'interromperne l'espiatione, anche quando fosse incominciata, in quei casi eccezionali nei quali egli credesse conveniente di proporre la grazia;
- f) di condonare qualsiasi multa dovuta all'erario pubblico, salvo quelle dipendenti da inadempimento di contratto;
- g) di preudere, con ordinanza propria, i provvedimenti di sicurezza richiesti dall'ordine

pubblico e di farli eseguire, previo bando, dalla forza a sua disposizione.

i) di stornare dall'uno all'altro articolo del bilancio, con suo decreto da comunicarsi al ministro degli affari esteri, con le opportune giustificazioni, fondi non destinati a spese d'ordine ed obbligatorie.

SONNINO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SONNINO, *relatore*. In questo articolo, osservo che non può restare il secondo capoverso distinto col numero *a bis*) e l'altro distinto con la lettera *i*), ma bisogna cambiare le lettere.

PRESIDENTE. È giusto, l'articolo sarà poi coordinato, cambiandosi l'indicazione delle lettere del comma. Lo pongo ai voti.

Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 9.

Tutte le facoltà accordate al governatore in virtù della presente legge, si esplicano con snoi decreti da comunicarsi immediatamente al Governo del Re.

(Approvato).

Art. 10.

I residenti hanno la rappresentanza del governatore ed agiscono in suo nome nelle regioni loro rispettivamente affidate con decreto commissariale. Essi esercitano funzioni amministrative, giudiziarie, di stato civile e di polizia, secondo lo speciale regolamento, di cui alla lettera *c* dell'art. 8, ed hanno alla propria dipendenza, nei riguardi politici, le truppe della regione loro affidata.

SONNINO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SONNINO, *relatore*. In questo articolo 10 bisogna correggere qualche cosa, poichè non può restare la dicitura come in esso articolo è posta. L'articolo dice: « i residenti hanno la rappresentanza del governatore ed agiscono in suo nome nelle regioni loro rispettivamente affidate »; ora bisogna dire invece: « i residenti saranno nominati dal governatore » e sopprimere inoltre nel periodo stesso le parole: « con decreto commissariale ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti le modificazioni proposte dal relatore.

Coloro che le approvano, sono pregati di alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo 10 con la introdotta modificazione.

Art. 10.

I residenti sono nominati dal governatore ed agiscono in suo nome nelle regioni loro rispettivamente affidate. Essi esercitano funzioni amministrative, giudiziarie, di stato civile e di polizia, secondo lo speciale regolamento, di cui alla lettera *c* dell'art. 8, ed hanno alla propria dipendenza, nei riguardi politici, le truppe della regione loro affidata.

Lo pongo ai voti. Chi l'approva si alzi.

(Approvato).

TITOLO II.

Dell'amministrazione della giustizia.

Art. 11.

I cittadini italiani e assimilati, saranno soggetti alle leggi italiane, quali esse sono applicate nella Colonia, giusta il disposto dell'art. 3 lettera *a*) e sempre quando non trovino ostacolo in disposizioni regolarmente promulgate nella Colonia.

(Approvato).

Art. 12.

I sudditi coloniali e assimilati saranno giudicati secondo le norme vigenti in Colonia del diritto musulmano (*sceria*) e del diritto consuetudinario indigeno (*testur*), semprechè sieno in armonia con lo sviluppo civile del paese e non presentino stridente contrasto con la nostra civiltà. Il loro stato personale e le loro relazioni di diritto privato saranno regolati secondo le varie prescrizioni religiose e secondo le varie consuetudini.

(Approvato).

Art. 13.

Le giurisdizioni civili e penali, le giurisdizioni speciali e le norme di procedura degli

organi della giustizia coloniale, saranno stabilite dal regolamento giudiziario, di cui all'art. 3, lettera *b*).

(Approvato).

Art. 14.

Gli indigeni e razze affini potranno chiedere un magistrato italiano che li giudicherà a norma dell'art. 12.

(Approvato).

Art. 15.

Ai decreti Reali 2 maggio 1904, n. 311 e 26 gennaio 1905 n. 90, con i quali il Governo del Re ha finora provveduto all'amministrazione della giustizia, in materia penale, è riconosciuta piena efficacia per i procedimenti già incoati anteriormente all'attuazione della presente legge.

È altresì riconosciuta piena efficacia al regolamento 6 gennaio 1906, n. 48 e al decreto 18 aprile successivo, n. 72, coi quali il Governo del Benadir ha provveduto in via provvisoria anteriormente all'attuazione della presente legge all'ordinamento giudiziario della Colonia, alle norme di procedura ed alla competenza per la cognizione in secondo grado delle controversie decise in prima istanza dai residenti.

(Approvato).

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. Domando la parola

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. D'accordo con la Commissione, propongo che sia mantenuto il testo dell'articolo 16 come è proposto nel testo ministeriale.

PRESIDENTE. Sta bene, e darò lettura dell'art. 16 del titolo III e del quale era proposta la soppressione.

TITOLO III.

Della difesa della Colonia.

Art. 16.

La difesa e la sicurezza della Colonia sono affidate al « Regio corpo di truppe coloniali del Benadir », composto di truppe indigene al comando di ufficiali italiani tratti dal Regio

esercito; al « corpo di polizia del Benadir », composto di agenti indigeni comandati da ufficiali e graduati dell'arma dei Reali carabinieri; e alle Regie navi che si trovino di stazione o di passaggio nelle acque della Colonia.

Al governatore o a chi ne fa le veci spetta la facoltà di ordinare le operazioni militari.

Il « corpo di polizia del Benadir » è alla diretta dipendenza del governatore o di chi ne fa le veci.

(Approvato).

Art. 17.

L'ordinamento militare della Colonia è stabilito dal Governo del Re su proposta del governatore, il quale, tenuto conto della situazione politica della Colonia e delle condizioni del bilancio coloniale, sottoporrà annualmente all'approvazione del Governo del Re, previo il parere dell'autorità militare che unirà alle proposte, il contingente di truppa da tenersi sotto le armi nei vari reparti, e gli organici militari.

(Approvato).

Art. 18.

Per gli ufficiali italiani nella colonia del Benadir sono in vigore le leggi ed i regolamenti del Regio esercito per i graduati ed i militari di truppa, i regolamenti delle truppe indigene nella colonia Eritrea, modificati secondo le speciali condizioni di persone e di luoghi con le formalità prescritte dall'art. 15.

(Approvato).

TITOLO IV.

Dell'amministrazione finanziaria.

Art. 19.

Il bilancio della Colonia, agli effetti della legge di contabilità generale dello Stato, fa parte integrale di quello del Ministero degli esteri e verrà presentato al Parlamento, munito di una particolare relazione illustrativa, nella quale si darà pure conto dei mutui contratti e delle concessioni di varia natura fatte nel corso dell'esercizio finanziario.

Esso è formato sotto la direzione del governatore e secondo le sue istruzioni.

Entro la prima quindicina di ottobre, il governatore trasmette al Ministero degli affari esteri il consuntivo dell'esercizio precedente, *da presentarsi al Parlamento*, ed entro gennaio il bilancio di previsione.

Al progetto del bilancio di previsione sono annessi gli organici civili e militari da presentarsi al Parlamento, con il bilancio stesso.

(Approvato).

Art. 20.

La Corte dei conti eserciterà il suo controllo sul rendiconto consuntivo e sulle relative contabilità che le verranno sottoposte per mezzo del Ministero degli affari esteri, con tutti i documenti giustificativi necessari. La Corte dei conti giudicherà i conti degli agenti dell'amministrazione del Benadir ed eserciterà sopra i funzionari stipendiati della Colonia, la giurisdizione di cui all'art. 67 del testo unico della legge 28 febbraio 1884, n. 2016.

(Approvato).

TITOLO V.

Disposizioni generali.

Art. 21.

Il ministro degli affari esteri presenterà annualmente prima della fine di novembre, una relazione sull'amministrazione, gestione e condizione della Colonia, corredata dagli opportuni allegati.

(Approvato).

Art. 22.

Tutti i decreti Reali, concernenti la Colonia del Benadir, saranno pubblicati nella raccolta delle leggi e dei decreti del Regno ed avranno valore quindici giorni dopo la loro pubblicazione sul *Bullettino ufficiale della Colonia del Benadir*, salvo speciali disposizioni in contrario.

Gli atti del Governo della Colonia, pubblicati nel *Bullettino* predetto, saranno anno per anno raccolti e presentati al Parlamento.

(Approvato).

Art. 23.

Ogni disposizione generale o speciale, contraria alla presente legge, rimane abrogata. La presente legge non potrà tuttavia essere invocata in alcuna sua parte contro diritti acquisiti derivanti da disposizioni o sentenze emanate dalle competenti autorità, prima della sua promulgazione.

La detta legge avrà vigore dal giorno della sua promulgazione e si intende promulgata un mese dopo la sua pubblicazione nella sede del Governo della Colonia.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà votato poi a scrutinio segreto.

Pregherei poi la Commissione di avere la bontà di procedere al coordinamento di questo disegno di legge.

Presentazione di disegni di legge.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, per « Variazioni al piano di ammortamento di prestiti concessi dalla Cassa depositi e prestiti al comune di Pisa, in base alla legge 14 luglio 1887 ».

PRESIDENTE. Do atto al Presidente del Consiglio della presentazione di questo disegno di legge, il quale sarà stampato e mandato alla Commissione di finanze.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Ho l'onore di presentare due disegni di legge per « Maggiori assegnazioni e diminuzione di stanziamento sulla spesa del Ministero degli affari esteri, e del Ministero di grazia e giustizia ».

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro della presentazione di questi due disegni di legge, che saranno stampati e mandati alla Commissione permanente di finanze.

Approvazione del disegno di legge: « Contratto di permuta di un terreno demaniale sito sulla spiaggia di Porto Said con altro del Governo egiziano per la costruzione di un edificio scolastico » (N. 508).

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Contratto di permuta di un terreno demaniale sito sulla spiaggia di Porto Said con altro del Governo egiziano per la costruzione di un edificio scolastico ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

(*V. Stampato, n. 508*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Se nessuno chiede la parola, la discussione generale è chiusa; si passa alla discussione degli articoli, che rileggo.

Art. 1.

È approvato l'annesso contratto stipulato in Cairo d'Egitto tra S. E. Ahmed Mazloum pacha, ministro delle finanze, per conto del Governo egiziano, e il Governo italiano rappresentato dal marchese Salvago-Raggi, agente diplomatico e console generale di S. M. il Re d'Italia in Egitto, per la permuta di un terreno demaniale sito sulla spiaggia di Porto Said, con altro del Governo egiziano per essere adibito alla costruzione di un edificio per le Regie scuole di Porto Said.

Art. 2.

La somma di lire 3,362.40 da pagarsi al Governo egiziano a titolo di compensazione per la permuta di cui nell'articolo precedente, sarà imputata al capitolo 36 del bilancio del Ministero degli affari esteri.

CONTRAT D'ECHANGE

Entre S. Exc. Ahmed Mazloum pacha, Ministre des finances agissant pour le Gouvernement égyptien, d'une part, et

Le Gouvernement italien représenté par M. le marquis Salvago Raggi, Agent Diplomatique et Consul Général de Sa Majesté le Roi d'Italie en Egypte, d'autre part,

Il a été d'abord exposé ce qui suit:

Attendu que le Gouvernement italien a acheté en 1888 du Gouvernement égyptien un lot de terrain des biens libres de l'Etat à Port-Said, et indiqué sur le plan des terrains de la plage par le n° 2, d'une contenance de 4199^m2, 76, au prix de 5 fr. le mètre carré, en vue de l'affecter à la construction d'un hôpital;

Attendu que jusqu'à présent cet hôpital n'a pu être bâti sur le susdit terrain, étant donné que sa superficie est de beaucoup supérieure à ce qu'il n'en faut pour le but envisagé;

Attendu que, d'autre part, le dit Gouvernement désire construire dans la même localité une école pour l'éducation des enfants sans distinction de nationalité ni de religion et qu'il ne convient pas au point de vue hygiénique d'ériger les deux établissements dont il s'agit sur ce même lot;

Attendu que pour cette raison le Gouvernement italien a proposé tout dernièrement au Gouvernement égyptien par l'entremise de son Agent Diplomatique, et Consul Général en Egypte:

1° de rétrocéder au Gouvernement égyptien, au prix de 20 fr. le mètre carré, la partie Est du lot désigné par une teinte jaune et par lettre A sur le plan en double annexé aux présentes et dûment signé par les parties contractantes, laquelle partie a une contenance de 2183^m2.76 et est limitée au Nord sur une longueur de 30^m.33 par la rue dite Charie-El-Gharbien n. 41; au Sud sur une longueur de 30^m.38, par la rue dite Charie Ibrahim n. 40; à l'Ouest sur une longueur de 72 m. par la partie Ouest restant du lot n. 2 au Gouvernement italien; et à l'Est sur une longueur de 72 m., par la rue dite Charie-El-Ahram n. 49;

2° de prendre en échange de la susdite partie, la partie Ouest du lot n. 16 des terrains de la plage de Port-Said, au prix de 25 fr. le mètre carré, laquelle partie est indiquée sur ce même plan par des hachures rouges et par lettre B. Cette partie est d'une superficie de 2016 m. et limitée au Nord sur une longueur de 28 m. par la rue dite Charie Ibrahim n. 40; au Sud, sur une longueur de 28 m. par la rue dite Charie Tewfik n. 39; à l'Ouest sur une longueur de 72 m. par la rue dite Charie-El-Suez n. 46; et à l'Est sur une

longueur de 72 m. par la partie Est, restant de ce lot au Gouvernement égyptien;

3° la différence entre le montant total de chacun des deux prix ci-dessus indiqués étant de 6724 fr. 80 en faveur de la partie B, le Gouvernement italien a proposé également de payer au Gouvernement égyptien la moitié seulement de cette différence et ce en vue du but humanitaire et de bienfaisance auquel les terrains seront exclusivement et uniquement affectés.

Il a été arrêté et convenu ce qui suit:

Art. 1.

Le Gouvernement italien rétrocède au Gouvernement égyptien, qui accepte, la susdite partie A de la contenance de 2183^m2,76 au prix de 20 fr. le mètre carré soit au prix total de 43,675 fr. 20 c. et en échange le Gouvernement égyptien, vu les motifs exposés ci-dessus, a consenti de céder au Gouvernement italien, aux clauses et conditions pour la vente des immeubles libres de l'Etat insérées au Journal officiel sub n° 99 en date du 6 septembre 1902, la partie B, dont la contenance et les limites sont indiquées ci-dessus et ce au prix de 25 fr. le mètre carré soit au prix total de 50,400 fr.

La moitié de la différence entre les deux prix s'élevant à 3362 fr. 40 c. a été effectivement payée par le Gouvernement italien à la caisse du Ministère des finances suivant récépissé n° . . . en date du . . . et pour laquelle somme Son Exc. le Ministre des finances donne par les présentes entière et définitive quittance.

Art. 2.

Monsieur l'Agent Diplomatique et Consul Général d'Italie en Egypte déclare par les présentes avoir parfaite connaissance de l'emplacement et de la superficie de la partie B, donnée en échange au Gouvernement italien et d'en avoir déjà été mis en possession. De même le Gouvernement égyptien déclare avoir été mis en possession de la partie A à lui rétrocédée par le Gouvernement italien.

Art. 3.

Le Gouvernement égyptien ne sera tenu à rien vis-à-vis du Gouvernement italien en ce qui concerne l'usage qui sera fait de la partie

A qui lui est rétrocédée par les présentes, étant entendu qu'il reste libre d'en disposer comme bon lui semblera sans aucune réserve quelconque tant que pour lui que pour celui à qui il pourra en transférer la propriété.

Art. 4.

Le Gouvernement italien s'engage formellement à affecter exclusivement la partie B à la construction d'une école ou bien à l'usage d'une institution de bienfaisance et à maintenir d'une manière exclusive, constante et in perpetuo, la destination des lieux à cet usage étant entendu que c'est uniquement en vue de cette destination que la différence entre les prix des deux terrains a été réduite de la moitié.

En cas de contravention à cette clause, le Gouvernement italien sera tenu de payer au Gouvernement égyptien à titre de supplément de prix le montant de la différence entre le prix réduit de la partie B qui est de 47,037 fr. 60 c. et la valeur estimative de cette partie au moment où la contravention sera constatée tel que cette valeur sera fixée par les agents du Gouvernement égyptien. En aucun cas le supplément du prix ci-dessus ne pourra être inférieur à la moitié de la différence entre les prix totaux des deux parties A et B laquelle moitié s'élève à 3362 fr. 40.

Art. 5.

Toutes les clauses de l'acte de vente passé en 1888 pour le terrain dont une partie est rétrocédée au Gouvernement égyptien par les présentes, restent maintenues dans toutes les dispositions qui ne sont pas contraires au présent contrat.

Fait en double au Caire, le....

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Tombola telegrafica a beneficio della Società delle industrie femminili italiane » (N. 465).

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Tombola telegrafica a beneficio della Società delle industrie femminili italiane ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Il Ministero delle finanze è autorizzato a concedere con esenzione di tasse una tombola telegrafica per la somma di un milione di lire, a beneficio della Società delle industrie femminili italiane.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

SONNINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SONNINO. Quando venne questo modesto progetto di legge agli Uffici io presi la parola per osservare che non mi sembrava il caso di dare il consenso a questa tombola.

Certamente l'opera per la quale si richiede un aiuto è simpaticissima; lo scopo è benefico, e nulla desidererei di meglio che poter dare il mio voto a qualche cosa che possa giovare all'impresa. Però, dal punto di vista legale, mi pare che ciò che stiamo per votare, prepari un pericoloso precedente, inquantochè ora si tratta di una Società cooperativa per azioni, la quale nel suo Statuto parla di interessi e di azioni.

Nella relazione molto estesa del nostro collega Cadolini, si dice che questi interessi sono abbandonati: lo credo perfettamente, tanto più che fra gli azionisti vediamo che figura Sua Maestà, il quale non prenderà certamente dei dividendi.

Ma chi toglierà dalla mente di qualcuno che possa anche ritirarli? Ad ogni modo se non si riscuotano è tutta bontà degli azionisti, ma legalmente essi hanno ogni diritto di incassarli. Ora se noi concediamo la facoltà di fare una lotteria ad una Società che è rappresentata da signore molto benemerite, ma che è sempre una cooperativa, io domando come potrebbe rifiutarsi questo consenso anche a delle Società cooperative di muratori, di calzolari, od altro? Con questo si pregiudica in modo assoluto la questione, mentre si potrebbe girare benissimo le difficoltà se la Società in questione si convertisse in una di mutuo soccorso.

Nella relazione, siccome si accenna alle difficoltà che furono fatte nell'Ufficio, mi si dice quasi ostile a questa istituzione: niente di meno vero. Io vorrei in tutti i modi cooperare al suo

incremento; ma mi pare che non sia questo proprio il modo. La scusa neppure è buona ed il momento non è stato ben scelto, poichè noi sappiamo (e lo dice la relazione) che fu appunto dopo l'incendio che avvenne a Milano dove furono distrutte molte di quelle mercanzie quivi esistenti, che sorse questa idea. Ora questa disgrazia è veramente spiacevole. Non si è potuto, sembra, recuperare dalla Società assicuratrice la somma assicurata, poichè si andò a cercare non in Italia, ma nel Belgio, una piccola Società in cui, mi si dice, gli azionisti fanno versamenti via via, secondo l'importanza delle assicurazioni che vengono contrattate.

Quell'Istituto non è rappresentato e non ha facoltà di operare in Italia, ed il processo bisogna farlo laggiù.

Io non dico che le signore vogliano coprirsi con questa tombola, ma ad ogni modo si può supporre che vogliano togliersi da ogni difficoltà con la tombola in questione. Non è gran somma quella che si è perduta 140,000 o 150,000 lire credo, e si chiede un milione. Ora anche un milione, che sarà ridotto a 300,000 o 400,000 lire (perchè gl'impresari e i banchieri che fanno questo genere di affari si prendono una buona parte per loro), mi pare una somma enorme, esorbitante per i bisogni di queste industrie.

I danari non fanno mai male, è vero, ma io dico che il momento non è stato scelto bene, perchè genera il sospetto che le signore avendo chiesto questo aiuto al paese possano approfittarne, quantunque io non credo che ciò sia nell'animo loro.

Io dunque consiglierai di ripresentare al più presto questa legge, ma cambiandone la veste legale. Questa Società invece di essere una cooperativa per azioni dovrebbe diventare una di mutuo soccorso od assumere altra forma di Opera pia o di beneficenza. E ciò non dico a caso perchè anche io, come il relatore, ho cercato lo Statuto, dove all'art. 16 si dice: « il patrimonio della Società è costituito oltre che dall'importo delle azioni, dalle riserve » ecc. ecc. « Dagli utili sociali saranno prelevati anzitutto gli interessi in quella misura che sarà determinata » dall'Assemblea, ma non superiori al 4 per cento, e ciò è già un discreto impiego. Gl'interessi non si pagano sul valore nominale dell'azione, se esse non siano state pagate

da almeno un semestre, dimodochè le povere operaie che le pagano poco per volta non godono di questi interessi.

Gli utili netti risultati hanno poi una ripartizione come segue: il 20 per cento va alla riserva, il 20 per cento al personale (e si capisce che questo passa per il primo) e finalmente il 60 per cento resterà agli operai...

Tutto insieme questo Statuto non brilla per una grande generosità. Ripeto si cambi la forma di esso ed io sarò il primo a votare la tombola.

Chiusura di votazione.

IL PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i senatori segretari di voler procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari procedono allo spoglio delle urne).

Ripresa della discussione.

IL PRESIDENTE. Riprenderemo la discussione del disegno di legge N. 465.

Ha facoltà di parlare il senatore Bettoni.

BETTONI. Sperava proprio che dopo la relazione esauriente fatta dall'onorevole Cadolini il collega Sonnino avrebbe dimesse le armi contro questa legge, che in fondo ha un'importanza anche morale, alla quale forse lo stesso collega Sonnino non ha fatto attenzione come si conviene.

E l'importanza morale, secondo il mio modo di vedere, consiste nel fatto che si tratta di appoggiare un'iniziativa veramente benemerita. È un fatto che queste industrie femminili, lungi dal rappresentare quella speculazione che il collega Sonnino ha creduto di far rilevare, costituiscono dei sacrifici fatti da persone, che si prestano largamente per facilitare a povere operaie il modo di guadagnarsi da vivere. L'assenza completa del desiderio di lucro da parte delle iniziatrici è stata così bene provata dalla relazione del collega Cadolini che mi dispenso dal dover aggiungere parole.

Non siamo di fronte ad una vera Società per azioni, ma ad una specie di associazione che ha il suo capitale rappresentato da delle obbligazioni, se pure così possono chiamarsi, obbligazioni, le quali non riscuotono neppure l'in-

teresse legale e che in realtà hanno tutt'altra ragione di essere che quella del pensiero d'un guadagno possibile. Perchè dunque voler negare un aiuto ad una iniziativa di questo genere, iniziativa, che ha tutta la fragranza di essere qualche cosa di veramente elevato, inquantochè richiama l'attenzione ad opera seria e proficua di una parte della Società, che il più delle volte si dedica a cose frivole, sia detto pure senza offendere alcuno, e che in questo caso ripeto si volge invece ad uno scopo utile per il bene sociale e per l'assistenza delle classi lavoratrici? E ciò tanto più in quanto questo sussidio venne da noi invece largheggiato in tutti i modi in altre circostanze? A me pare proprio che si voglia cercare il pelo nell'uovo ed in una materia affatto inopportuna.

Ha detto il collega Sonnino che l'assicurazione fatta a Milano per la esposizione delle industrie femminili fu eseguita in un modo poco prudente; ed è vero; ma questo prova ancora una volta che queste benemerite iniziatrici che non sono guidate dal desiderio di lucro, meritano di esser secondate tanto più, in quanto l'opera loro fu attraversata da una doppia calamità: l'incendio ed il mancato risarcimento.

Se ciò non fosse, proprio per queste ragioni vorreste ancor maggiormente infierire contro questa Società, e darle meno aiuto perchè possa riaversi? In definitiva contro chi si ripercuoterebbe questa severità? Appunto contro coloro, che non sono beneficate, ed in fondo finireste per distruggere un'opera, che è lodata da tutti compreso il collega Sonnino. Dopo queste brevi osservazioni non ho altro che porgere una parola di lode all'iniziativa in sè ed alla relazione dell'onorevole Cadolini, che ha così bene illustrato la domanda che fu fatta dalla Società e pregare l'onorevole Sonnino a voler spuntar le armi (per la cortesia che gli è innata) che ha voluto rivolgere contro questa legge benefica. (*Approvazioni*).

SONNINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SONNINO. Prima di tutto in questioni di legge da votare io sono lieto di scambiare cortesie con amici e con tutti, ma voto secondo la mia coscienza e non secondo le preghiere.

Dunque l'onor. Bettoni ha principiato col dire che sperava che io non avessi parlato e la sua speranza era giusta, perchè di questo affare mi

ero intrattenuto nell'Ufficio e non volevo più occuparmene qui. Ma è avvenuto un fatto che mi ha non poco sorpreso: una circolare di un ministro il quale prega... (*Commenti*).

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. Domando di parlare per fatto personale.

SONNINO... il quale prega i colleghi di votare questa legge (*commenti e rumori*). Il ministro si è indicato da sè. Questo trovo che non è corretto. Io capisco un atto simile nel Consiglio dell'Impero della Russia (*rumori prolungati e commenti*), ma qui ogni senatore vota secondo la propria coscienza e non per preghiere. Ecco la vera ragione per cui ho preso oggi la parola (*interruzioni e commenti*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il ministro degli affari esteri.

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. Io devo protestare sdegnosamente contro le parole inconsulte dell'onor. Sonnino. Io, come ministro, me ne appello a tutti i colleghi, non ho mai tentato di esercitare nessuna pressione sul Senato. Sarebbe stato atto stolido, che il Senato non avrebbe sopportato e non sopporterebbe da nessuno. Soltanto come senatore, in forza dello stesso diritto che ha il senatore Sonnino, e che rivendico altamente anche per me, mi sono permesso di manifestare ad alcuni amici la mia opinione su questo disegno di legge. Questo e non altro è il fatto, e mi meraviglio altamente che il senatore Sonnino, il quale già altra volta, in occasione di discussioni alte e serene, è venuto a muover attacchi personali a me, abbia scelto molto infelicitamente questa occasione per ripeterli.

SONNINO. Io il ministro non l'ho nominato, ho detto un ministro in genere. È dal ministro degli esteri però che era firmata la circolare, e non dal senatore Tittoni. (*Rumori vivissimi, interruzioni*).

CADOLINI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CADOLINI, *relatore*. Il concetto della istituzione di cui ci occupiamo, e che si presenta con un carattere assolutamente nuovo, è stato ispirato da un altissimo sentimento di filantropia e di bontà.

Tale istituzione, come è detto nella relazione, ha per iscopo, di sostituire alla lotta di classe la fratellanza fra le classi. Animate da sì eletto fine vediamo le più distinte dame occuparsi

umanamente della sorte delle operaie, che sogliono chiamare le loro compagne facendosi intermediarie fra esse e le acquirenti, di guisa che la loro opera è per intero remunerata, anzichè essere sfruttata dagli speculatori. Per ottenere che i lavori riescano pregevoli e perfetti, le signore del Comitato, dànno personalmente alle lavoratrici i modelli, i disegni e gli insegnamenti e nel tempo stesso le provviste occorrenti.

Mai prima d'ora è sorta una istituzione cotanto benefica, e cotanto lodevole. Nè si comprende come l'onor. Sonnino voglia abbassare, ponendola a pari colla più volgare speculazione, un'istituzione che è tanto alta e tanto nobile. (*Approvazioni vivissime*).

Egli vorrebbe rintracciare, dove non sono, i caratteri della speculazione; ma nella relazione si è dimostrato, che i suoi apprezzamenti sono assolutamente erronei.

Egli nota che furono emesse azioni alle quali sono assegnati dividendi, mentre nella relazione si è dimostrato che queste si chiamano bensì azioni, ma in realtà tali non sono; dappoichè esse rappresentano una forma speciale di mutui, che il Comitato dirigente dovette contrarre al fine di creare il capitale circolante, indispensabile per anticipare la spesa delle provviste, e per poter retribuire le operaie prima che gli oggetti sieno venduti.

Non sono vere azioni, e poco importa che ne abbiano la denominazione, quando, guardando alla sostanza, facilmente si rileva che sono proprie e vere obbligazioni, perchè il dividendo ad esse assegnato non può superare il 4 per cento e può anche ridursi a zero, come avvenne l'anno scorso, mentre le vere azioni sono quelle che dividono senza limiti tutto il beneficio e che hanno per iscopo il proprio lucro; qui invece hanno per iscopo di beneficiare le lavoratrici.

Tutto ciò è già stato spiegato dall'Ufficio centrale, e non s'indovina perchè l'onor. Sonnino non tenga conto delle considerazioni espresse. Nella relazione sono state anticipatamente distrutte le argomentazioni che egli ha testè svolte innanzi a voi; e appare increscioso il dover fare una discussione di tale natura, sopra un ordinamento il cui scopo è tanto palese.

L'onor. Sonnino suggerisce che la cooperativa si trasformi in una Società di mutuo soccorso! Ma che mutuo soccorso! È il caso in-

verso della mutualità, perchè il soccorso (quando così si voglia chiamare) è dato da una parte e ricevuto dall'altra. Sussiste invece la cooperazione, nè può esservi mutualità fra le istitutrici che sono permanenti e le lavoratrici che sono avventizie. Mentre invece, allorchè si verifichi il beneficio, questo va alle operaie, sebbene sieno già state retribuite in ragione del lavoro che hanno presentato.

L'onor. Sonnino ha poi voluto alludere al doloroso evento dell'incendio e della assicurazione presso una Società, che non fu felicemente scelta; ma questo incidente non ci riguarda. Noi dobbiamo tener presente che lo scopo della cooperativa non può esser più bello, che il fine del disegno di legge è di dare più largo incremento ad una istituzione, la quale ha un carattere rispondente in modo eminente ai sentimenti dei tempi nostri; e tende a confortare la società borghese nel fermo, civile, umano proposito di contrapporre il socialismo e l'azione morale, al socialismo anarchico. (*Approvazioni*).

È in questo senso che noi dobbiamo considerare l'istituzione, senza entrare in certi particolari che non ci riguardano.

E l'Ufficio centrale confida che il Senato vorrà fare buon viso a questo disegno di legge, senza tenere in alcun conto le peregrine osservazioni che sono già state eliminate, e anticipatamente per intero confutate nella relazione.

LACAVA, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LACAVA, *ministro delle finanze*. Mi permetta il Senato di aggiungere brevi osservazioni in difesa del progetto di legge.

Anzitutto osservo che, come ha egregiamente dimostrato l'onorevole senatore Cadolini, presidente e relatore dell'Ufficio centrale, la Società delle industrie femminili italiane, sorta per iniziativa di nobili signore, non mira a scopi di speculazione. Essa tende ad un alto fine di solidarietà sociale e se ha emesso azioni, queste sono di valore assai limitato e non danno diritto a dividendo. È vero che nello statuto si accenna ad un modico interesse, ma esso è variabile e può anzi dirsi facoltativo il corrisponderlo. In fatto questo interesse talvolta, come nell'anno scorso, non è stato corrisposto nemmeno in modica misura. Aggiungo che il 60 per cento degli utili è de-

stinato alle operaie; e che a formare il capitale hanno concorso principi appartenenti alla Casa Reale e finanche i nostri Augusti Sovrani! Il che basta ad escludere ogni carattere di speculazione.

In concreto lo scopo della Società è triplice: procura e agevola il lavoro alle operaie; si fa intermediaria fra queste e gli acquirenti per lo smercio dei lavori; fornisce alle operaie i modelli più perfetti per i loro lavori.

Mi permetta il Senato di affermare che è questa un'istituzione eminentemente educativa ed istruttiva, la quale promuove e dirige l'onesto lavoro, garanzia di moralità. Su questo io richiamo tutta la vostra attenzione. Nessuna speculazione vi è in una tale opera di solidarietà sociale.

Infine aggiungo che la nostra legislazione è stata sempre larga di favori alle società cooperative e tanto più deve esserlo verso una cooperativa informata a scopi educativi ed umanitari.

Per queste ragioni io mi auguro che il Senato voglia dare il suo voto favorevole a questo progetto di legge. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, la discussione è chiusa; e trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, si procederà poi alla votazione a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del progetto di legge: « Tombola telegrafica a favore degli istituti pii di Potenza » (N. 512).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Tombola telegrafica a favore degli istituti pii di Potenza ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura di questo disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Il ministro delle finanze è autorizzato a concedere con esenzione di tasse una tombola telegrafica per la somma di 400 mila lire a beneficio di quattro istituti pii di Potenza — Ospizio di mendicizia — Asilo infantile — Ricovero per le orfanelle ed ospedale civile.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo si voterà poi a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Abolizione delle revisioni biennali dei redditi di ricchezza mobile ed altre modificazioni alla legge sulla imposta di ricchezza mobile ». (N. 491).

PRESIDENTE. Segue nell'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Abolizione delle revisioni biennali dei redditi di ricchezza mobile ed altre modificazioni alla legge sulla imposta di ricchezza mobile ».

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura di questo disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

(V. Stampato n. 491).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo la parola, e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo.

Art. 1.

A cominciare dall'anno 1907 sono abolite le revisioni biennali dei redditi soggetti all'imposta di ricchezza mobile, ordinate dall'art. 22, secondo comma, della legge 24 agosto 1877, n. 4021 (testo unico).

I redditi accertati per ogni singolo contribuente non possono essere variati per iniziativa dell'agenzia delle imposte, se non decorso un quadriennio dall'anno per il quale avvenne l'accertamento, e per iniziativa dei contribuenti se non decorso un biennio dall'anno stesso; fermo restando, per il rimanente, il disposto dall'art. 28 della citata legge e salvo il diritto allo sgravio in caso di cessazione del reddito.

In ognuno dei casi indicati nel comma precedente, la valutazione dei redditi sarà fatta sulla media dei due esercizi annuali anteriori a quello in cui la rettificazione è promossa.

(Approvato).

Art. 2.

Il periodo utile per la presentazione delle rettifiche da parte dei contribuenti decorre dal 1° maggio al 31 luglio, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. L'agente potrà fare le proprie rettificazioni e controrettificazioni fino alla pubblicazione dei ruoli.

(Approvato).

Art. 3.

Per le Società e gli Istituti indicati nell'articolo 25 della legge 24 agosto 1877, n. 4021, rimane fermo il disposto dell'articolo stesso.

Tali enti però devono ogni anno presentare, agli effetti dell'imposta per l'anno successivo, le proprie denunce entro tre mesi dall'approvazione dei rispettivi bilanci, ma non oltre il 31 dicembre. L'agente può notificare le proprie proposte anche dopo la pubblicazione dei ruoli purchè non siano decorsi due mesi dalla presentazione della denuncia.

(Approvato).

Art. 4.

Il Governo del Re provvederà alla riforma del regolamento approvato con Regio decreto 3 novembre 1894, n. 493.

BORGATTA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BORGATTA, *relatore*. Nella relazione dell'Ufficio centrale, che accompagna questo disegno di legge, il Governo del Re è invitato, in occasione della revisione del regolamento per l'esecuzione della legge, come gli se ne dà facoltà dall'art. 4, a considerare se non sia il caso di portare da due anni a quattro la permanenza in ufficio delle Commissioni mandamentali e provinciali.

Gradirei per tanto di sapere dall'onor. ministro se egli accetta questa raccomandazione.

LACAVALA, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LACAVALA, *ministro delle finanze*. Dichiaro di accettare la raccomandazione fatta nella relazione dell'Ufficio centrale a questo riguardo e per due ragioni. Prima perchè noi sappiamo pur troppo quanto sia più difficile la condizione dei contribuenti i cui reclami debbono essere

giudicati dalle nuove Commissioni mandamentali e provinciali e poi anche per porre un rimedio ai gravi ritardi che frappongono queste Commissioni al principio dei lavori in occasione dell'insediamento biennale, quando si verifica una notevole sospensione nelle loro funzioni giudicanti.

Perciò quando sarà approvato questo disegno di legge, si rivedrà il regolamento ed in esso sarà tenuto conto di quanto raccomanda l'Ufficio centrale.

BORGATTA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BORGATTA, *relatore*. Prendo atto delle cortesie dichiarazioni dell'onor. ministro delle finanze e sentitamente lo ringrazio.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola, pongo ai voti l'art. 4.

Chi intende di approvarlo è pregato alzarsi.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Disposizioni relative ai terreni danneggiati dalla fillossera » (N. 492).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « disposizioni relative ai terreni danneggiati dalla fillossera ».

Prego il senatore, segretario, Melodia di dar lettura di questo disegno di legge.

MELODIA, *segretario*, legge:

(V. Stampato n. 492).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo la parola, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

Pei terreni coltivati a vite, dichiarati invasi dalla fillossera, saranno accordate moderazioni annuali d'imposte e sovrimposte per gli anni nei quali, a causa della fillossera, sia perduto almeno la metà del prodotto.

Le nuove piantagioni di viti sostituite a quelle danneggiate o distrutte dalla fillossera, saranno esenti dall'imposta durante 5 anni dal ripian-

tamento. Lo stesso appezzamento però non potrà godere dell'esenzione più di una volta.

Questo beneficio verrà accordato dal 1° gennaio 1908 anche agli impianti che siano già avvenuti al momento della esecuzione della presente legge, purchè non risalgano oltre il 1905.

(Approvato).

Art. 2.

Dove ancora non è formato il nuovo catasto, ordinato dalla legge 1° marzo 1886, n. 3682 (serie 3^a), la rendita catastale dei terreni, nei quali, a causa della fillossera, venga a mancare almeno la metà del prodotto ordinario della vite, sarà determinata considerandoli spogli di viti, e destinati a quella fra le colture di suolo in uso nel comune o nei comuni limitrofi, che meglio si adatti alle loro condizioni.

Qualora si proceda alla sostituzione con altre viti, le nuove piantagioni godranno dell'esenzione quinquennale dall'imposta di cui all'art. 1°. Trascorsi i cinque anni, vi saranno assoggettate determinandone la rendita catastale con i criteri di stima stabiliti per la formazione del catasto.

(Approvato).

Art. 3.

Con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, saranno date le norme per la esecuzione delle disposizioni contenute nella presente legge.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procederà ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè approvati per alzata e seduta.

Prego il senatore, segretario, Taverna di fare l'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, procede all'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Presentazione di disegni di legge.

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge approvati dalla Camera dei deputati dal titolo: « Convenzione internazionale a favore delle navi ospitaliere »;

« Stanziamento di L. 152,000 in uno speciale capitolo della parte straordinaria del bilancio del Ministero degli affari esteri per l'esercizio 1907-908 con la denominazione: « Spese per la Macedonia »;

« Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1906-907 »;

« Riordinamento delle carriere del Ministero degli affari esteri ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro degli esteri della presentazione di questi disegni di legge. Quello per le carriere del Ministero degli esteri sarà mandato agli Uffici; quelli per le maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa per il Ministero degli esteri, e per lo stanziamento di L. 152,000 in uno speciale capitolo della parte straordinaria del bilancio del Ministero degli affari esteri, alla Commissione di finanze; ed infine quello per la Convenzione internazionale a favore delle navi ospitaliere, alla Commissione per i trattati.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i signori senatori segretari di procedere alle spoglie delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Risultato di votazioni.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1907-908:

Senatori votanti	85
Favorevoli	79
Contrari	6

Il Senato approva.

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 APRILE 1907

Ordinamento della Somalia italiana meridionale (Benadir):

Senatori votanti	78
Favorevoli	57
Contrari	21

Il Senato approva.

Contratto di permuta di un terreno demaniale sito sulla spiaggia di Porto Said con altro del Governo egiziano per la costruzione di un edificio scolastico:

Senatori votanti	78
Favorevoli	67
Contrari	11

Il Senato approva.

Tombola telegrafica a beneficio della Società delle industrie femminili italiane:

Senatori votanti	78
Favorevoli	61
Contrari	17

Il Senato approva.

Tombola telegrafica a favore degli Istituti pii di Potenza:

Senatori votanti	78
Favorevoli	58
Contrari	20

Il Senato approva.

Abolizione delle revisioni biennali dei redditi di ricchezza mobile ed altre modificazioni alla legge sulla imposta di ricchezza mobile:

Senatori votanti	78
Favorevoli	68
Contrari	10

Il Senato approva.

Disposizioni relative ai terreni danneggiati dalla fillossera:

Senatori votanti	78
Favorevoli	67
Contrari	11

Il Senato approva.

PRESIDENTE. Leggo l'ordine del giorno della seduta di lunedì alle ore 15:

I. Votazione per la nomina:

a) di un componente della Commissione per la diffusione della istruzione elementare nel Mezzogiorno e nelle Isole;

b) di un commissario di vigilanza al fondo per l'emigrazione.

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1907-908 (N. 509);

Convalidazione del Regio decreto n. 606, in data 30 ottobre 1904, portante modificazioni al repertorio della tariffa dei dazi doganali (N. 461);

Convalidazione del Regio decreto 4 marzo 1906, n. 54, portante modificazioni al repertorio e alle disposizioni preliminari della tariffa generale dei dazi doganali (N. 462);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1906-907 (N. 510);

Approvazione del contratto 4 luglio 1906, per la vendita al comune di Padova, verso il prezzo di lire 80,000, del fabbricato demaniale detto di San Matteo (N. 467);

Costruzione di nuova sede pel Ministero di agricoltura, industria e commercio (N. 497);

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1901-902 (N. 223);

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1902-903 (N. 224);

Pagamento della somma dovuta ai Regi Spedali riuniti di S. Chiara in Pisa per le spese sostenute in servizio delle cliniche universitarie dall'anno scolastico 1866-67 a quello 1881-82 (N. 522);

Sui professori straordinari delle Regie Università e altri Istituti superiori universitari anteriormente alla legge 12 giugno 1904, n. 253 (N. 92-B);

Impianto di vie funicolari aeree (N. 331 - *Seguito*).

La seduta è sciolta (ore 17.30).

Licenziato per la stampa il 3 maggio 1907 (ore 21).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO NELLA TORNATA DEL 27 APRILE 1907

Ordinamento del Benadir (Somalia italiana meridionale)

TITOLO I.

Del governo della Colonia.

Art. 1.

Le regioni dell'Africa orientale soggette alla sovranità dell'Italia, poste tra il sultanato di Obbia ed il fiume Giuba e tra l'Oceano Indiano, l'Etiopia e la Somalia inglese, sono riunite sotto una unica amministrazione, e denominate Benadir.

Art. 2.

La Colonia del Benadir è retta da un governatore civile, nominato con decreto Reale, su proposta del ministro degli affari esteri, sentito il Consiglio dei ministri.

Il Governatore esercita le sue funzioni a mezzo di un ufficio di governo e di residenti.

In caso di assenza del Governatore il ministro degli esteri indicherà il funzionario che ne farà le veci.

Art. 3.

È data facoltà al Governo del Re:

a) di estendere al Benadir, apportandovi le modificazioni richieste dalle condizioni locali, purchè non riguardino lo stato personale e le relazioni di famiglia degli Italiani, i codici, le leggi ed i regolamenti del Regno, e, sotto la medesima riserva, di promulgarvi disposizioni legislative nuove, mantenendo per gli indigeni in vigore le leggi e consuetudini locali in quanto non siano contrari ai principii delle leggi italiane.

b) di promulgare nella Colonia, tenuto conto delle condizioni locali, le disposizioni relative all'ordinamento amministrativo, giudiziario e militare.

c) di procedere all'accertamento di tutte le terre di libera disponibilità dello Stato, rispettando le occupazioni attuali che possono costituire diritti secondo consuetudini locali;

d) di alienare fabbricati o terreni di proprietà demaniale o di provvedere alla loro messa in valore, per mezzo di affitti o concessioni temporanee, o perpetue a titolo oneroso o gratuito;

e) di provvedere intorno ai tributi indigeni, ai dazi doganali e alle imposte e tasse aventi effetto anche su persone non residenti nella Colonia.

f) di regolare il sistema e la circolazione monetaria;

g) di contrarre mutui e di accendere debiti per la Colonia, con esenzione di qualsiasi imposta, allo scopo di provvedere ad opere di pubblica utilità, per qualsiasi scopo. L'onere complessivo annuo del bilancio della Colonia, per interessi e quote di rimborso non potrà superare una somma equivalente ai due terzi delle entrate proprie ordinarie della Colonia computate sulla media dell'ultimo quinquennio, e l'impegno di bilancio non dovrà durare oltre venti esercizi finanziari.

Art. 4.

Il Governo del Re, è autorizzato a delegare, con decreti Reali, sentito il Consiglio coloniale,

al Governatore le facoltà di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *g*), dell'articolo 3.

Nel Reale decreto di delega della facoltà di cui alla lettera *g*) dell'art. 3, dovranno essere indicate le opere per provvedere alle quali tale facoltà è consentita al Governatore.

Art. 5.

Le facoltà indicate negli articoli 3 e 4 sono esercitate dal Governo del Re con decreti Reali, sentito il Consiglio coloniale, istituito in virtù dell'art. 1 della legge 24 maggio 1903, n. 205, e sentiti i ministri direttamente interessati.

Art. 6.

Nei rispetti della Colonia del Benadir tutte le facoltà e tutte le attribuzioni deferite al Governo del Re saranno esercitate per mezzo del ministro degli affari esteri.

Art. 7.

Il governatore, nella sua qualità di rappresentante del Governo centrale, è investito di tutte le facoltà che i ministri del Re possono delegare.

Art. 8.

Il governatore ha facoltà:

a) di variare i diritti doganali di uscita secondo la necessità del commercio;

b) Di regolare il cambio.

c) di aumentare o diminuire, quando speciali circostanze lo richieggano, i tributi indigeni, limitatamente all'esercizio in corso ed entro i limiti di un terzo;

d) di provvedere con suo decreto ai servizi delle residenze, di pubblica sicurezza, delle carceri, di porto, di posta e telegrafo, di contabilità, di cassa, dei lavori pubblici, della sanità pubblica ecc.;

e) di emanare regolamenti per l'esercizio della caccia e della pesca, per la razionale utilizzazione e la conservazione delle foreste e per la concessione di terreni a scopo edilizio;

f) di tener sospesa l'applicazione delle pene e d'interromperne la espiatione, anche quando fosse incominciata, in quei casi eccezionali nei quali egli credesse conveniente di proporre la grazia;

g) di condonare qualsiasi multa dovuta all'erario pubblico, salvo quelle dipendenti da inadempimento di contratto;

h) di prendere, con ordinanza propria, i provvedimenti di sicurezza richiesti dall'ordine pubblico e di farli eseguire, previo bando, dalla forza a sua disposizione.

i) di stornare dall'uno all'altro articolo del bilancio, con suo decreto da comunicarsi al ministro degli affari esteri, con le opportune giustificazioni, fondi non destinati a spese d'ordine ed obbligatorie.

Art. 9.

Tutte le facoltà accordate al governatore in virtù della presente legge, si esplicano con suoi decreti da comunicarsi immediatamente al Governo del Re.

Art. 10.

I residenti sono nominati dal governatore ed agiscono in suo nome nelle regioni loro rispettivamente affidate. Essi esercitano funzioni amministrative, giudiziarie, di stato civile e di polizia, secondo lo speciale regolamento, di cui alla lettera *c* dell'art. 8, ed hanno alla propria dipendenza, nei riguardi politici, le truppe della regione loro affidata.

TITOLO II.

Dell'amministrazione della giustizia.

Art. 11.

I cittadini italiani e assimilati, saranno soggetti alle leggi italiane, quali esse sono applicate nella Colonia, giusta il disposto dell'articolo 3 lettera *a*) e sempre quando non trovino ostacolo in disposizioni regolarmente promulgate nella Colonia.

Art. 12.

I sudditi coloniali e assimilati saranno giudicati secondo le norme vigenti in Colonia del diritto musulmano (*sceria*) e del diritto consuetudinario indigeno (*testur*), semprechè sieno in armonia con lo sviluppo civile del paese e non presentino stridente contrasto con la nostra civiltà. Il loro stato personale e le loro relazioni

di diritto privato saranno regolati secondo le varie prescrizioni religiose e secondo le varie consuetudini.

Art. 13.

Le giurisdizioni civili e penali, le giurisdizioni speciali e le norme di procedura degli organi della giustizia coloniale, saranno stabilite dal regolamento giudiziario, di cui all'art. 3, lettera b).

Art. 14.

Gli indigeni e razze affini potranno chiedere un magistrato italiano che li giudicherà a norma dell'art. 12.

Art. 15.

Ai decreti Reali 2 maggio 1904, n. 311 e 26 gennaio 1905, n. 90, con i quali il Governo del Re ha finora provveduto all'Amministrazione della giustizia, in materia penale, è riconosciuta piena efficacia per i procedimenti già incoati anteriormente all'attuazione della presente legge.

È altresì riconosciuta piena efficacia al regolamento 6 gennaio 1906, n. 48 e al decreto 18 aprile successivo, n. 72, coi quali il Governo del Benadir ha provveduto in via provvisoria anteriormente all'attuazione della presente legge all'ordinamento giudiziario della colonia, alle norme di procedura ed alla competenza per la cognizione in secondo grado delle controversie decise in prima istanza dai residenti.

TITOLO III.

Della difesa della Colonia.

Art. 16.

La difesa e la sicurezza della Colonia sono affidate al « Regio corpo di truppe coloniali del Benadir », composto di truppe indigene al comando di ufficiali italiani tratti dal Regio esercito; al « corpo di polizia del Benadir », composto di agenti indigeni comandati da ufficiali e graduati dell'arma dei Reali carabinieri; e alle Regie navi che si trovino di stazione o di passaggio nelle acque della Colonia.

Al governatore o a chi ne fa le veci spetta la facoltà di ordinare le operazioni militari.

Il « corpo di polizia del Benadir » è alla diretta dipendenza del governatore o di chi ne fa le veci.

Art. 17.

L'ordinamento militare della Colonia è stabilito dal Governo del Re su proposta del governatore, il quale, tenuto conto della situazione politica della Colonia e delle condizioni del bilancio coloniale, sottoporrà annualmente all'approvazione del Governo del Re, previo il parere dell'autorità militare che unirà alle proposte, il contingente di truppa da tenersi sotto le armi nei vari reparti, e gli organici militari.

Art. 18.

Per gli ufficiali italiani nella Colonia del Benadir sono in vigore le leggi ed i regolamenti del Regio esercito per i graduati ed i militari di truppa, i regolamenti delle truppe indigene nella Colonia Eritrea, modificati secondo le speciali condizioni di persone e di luoghi con le formalità prescritte dall'articolo 5.

TITOLO IV.

Dell'amministrazione finanziaria.

Art. 19.

Il bilancio della Colonia, agli effetti della legge di contabilità generale dello Stato, fa parte integrale di quello del Ministero degli esteri e verrà presentato al Parlamento, munito di una particolare relazione illustrativa, nella quale si darà pure conto dei mutui contratti e delle concessioni di varia natura fatte nel corso dell'esercizio finanziario.

Esso è formato sotto la direzione del governatore e secondo le sue istruzioni.

Entro la prima quindicina di ottobre, il governatore trasmette al Ministero degli affari esteri il consuntivo dell'esercizio precedente, *da presentarsi al Parlamento*, ed entro gennaio il bilancio di previsione.

Al progetto del bilancio di previsione, sono annessi gli organici civili e militari da presentarsi al Parlamento, con il bilancio stesso.

Art. 20.

La Corte dei conti eserciterà il suo controllo sul rendiconto consuntivo e sulle relative contabilità che le verranno sottoposte per mezzo del Ministero degli affari esteri, con tutti i documenti giustificativi necessari. La Corte dei conti giudicherà i conti degli agenti dell'amministrazione del Benadir ed eserciterà sopra i funzionari stipendiati della Colonia, la giurisdizione di cui all'art. 67 del testo unico della legge 28 febbraio 1884, n. 2016.

TITOLO V.

Disposizioni generali.

Art. 21.

Il ministro degli affari esteri presenterà annualmente prima della fine di novembre, una relazione sull'amministrazione, gestione e condizione della Colonia, corredata dagli opportuni allegati.

Art. 22.

Tutti i decreti reali, concernenti la Colonia del Benadir, saranno pubblicati nella raccolta delle leggi e dei decreti del Regno ed avranno valore quindici giorni dopo la loro pubblicazione sul « Bullettino ufficiale della Colonia del Benadir », salvo speciali disposizioni in contrario.


Gli atti del governo della Colonia, pubblicati nel Bullettino predetto, saranno anno per anno raccolti e presentati al Parlamento.

Art. 23.

Ogni disposizione generale o speciale, contraria alla presente legge, rimane abrogata. La presente legge non potrà tuttavia essere invocata in alcuna sua parte contro diritti acquisiti derivanti da disposizioni o sentenze emanate dalle competenti autorità, prima della sua promulgazione.

La detta legge avrà vigore dal giorno della sua promulgazione e si intende promulgata un mese dopo la sua pubblicazione nella sede del governo della Colonia.





CLXXXI.

TORNATA DEL 29 APRILE 1907

Presidenza del Presidente CANONICO.

Sommario — *Congedo* — *Votazione a scrutinio segreto* — *Discussione dello « Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1907-908 » (N. 509)* — *Parlano nella discussione generale i senatori Bettoni, Carta-Mameli, Melodia, Pisa e Colombo, relatore, ed il ministro delle finanze* — *Senza osservazioni si approvano tutti i capitoli del bilancio e i riassunti per titoli e per categorie* — *L'articolo unico del disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto* — *Chiusura e risultato di votazione* — *Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1906-907 » (N. 510).*

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti i ministri della guerra, delle finanze, dell'agricoltura, industria e commercio e della marina.

ARRIVABENE, *segretario*, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Congedo.

PRESIDENTE. L'onorevole senatore Sormani-Moretti domanda un congedo di quindici giorni per motivi di famiglia. Se nessuno fa opposizione, questo congedo s'intende accordato.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: *Votazione per la nomina:*

a) di un componente della Commissione per la diffusione dell'istruzione elementare nel Mezzogiorno e nelle Isole; in sostituzione dell'onor. Morandi dimissionario;

b) di un commissario di vigilanza al fondo per l'emigrazione, in sostituzione dell'onorevole Canevaro, pure dimissionario.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale. PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Discussione dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1907-908 (N. 509).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1907-908 ».

De lettura di questo disegno di legge:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Ha facoltà di parlare il senatore Bettoni, primo iscritto.

BETTONI Onorevoli colleghi! La bella relazione dell'onor. Colombo fu distribuita soltanto ieri nel pomeriggio, talchè il tempo a riflettere convenientemente intorno alle osservazioni importanti, ch'egli fa sopra il bilancio, che ci sta innanzi, non può dirsi davvero eccessiva.

Mi studierò di dare un rapido sunto delle impressioni, che detta l'esame di questo bilancio, poichè in un paese come il nostro, avviato ad una trasformazione radicale e benefica, tutto quanto rifletta il modo di procacciarsi i mezzi finanziari, necessari allo svolgimento della pubblica cosa, è problema di tale importanza, che può paragonarsi a quello che in un individuo è rappresentato dalla necessità di mantenere sano ed intatto il sangue vivificatore della propria esistenza.

Mi è caro pertanto constatare, che in chi resse il dicastero delle finanze nell'ultimo esercizio, il sentimento alto e preciso di imprimere nuova vita a questo importantissimo ramo della pubblica cosa, si manifestò in un lavoro serio, proficuo e di cui rimarrà traccia non peritura. Le parole di cordiale augurio, che ha scritte l'illustre relatore, per il ricupero della salute dell'onor. Massimini, sono la prova della stima ch'egli s'era meritata ed un giudizio implicitamente benevolo dell'opera sua.

A questi auguri, inutile dire, si aggiungono quelli del mio cuore a lui legato da sentimento fraterno, così duramente colpito da una sventura, che è pure disgrazia del paese.

La presenza al banco dei ministri dell'onorevole Lacava succeduto all'amico infermo conforta certamente a ben sperare che il saggio indirizzo impresso dal suo predecessore sarà continuato.

E parmi giusto constatare come questo indirizzo lodevole emergesse e dalla ferma attitudine che il ministro manifestò allorquando la disciplina minacciava di rompersi tra le file dei suoi dipendenti, e quando provvedeva a migliorare le sorti dei funzionari del suo dicastero affrettando l'adozione di organici lungamente attesi, come quelli delle guardie di finanza, ed altri predisponendone per le *Intendenze di finanze*, delle *agenzie delle imposte*

dirette, del dazio consumo di Napoli e Roma e dettando provvedimenti riguardanti il personale del catasto e dei servizi tecnici.

Di quest'ultimo disegno di legge pendente all'altro ramo del Parlamento, faccio viva istanza all'onor. Lacava perchè voglia accelerare la discussione, mantenendo le conclusioni del suo predecessore, conclusioni — che a parer mio — rispondono tutte in modo preciso a giustizia ed opportunità.

Nè l'opera compiuta in questo scorcio di tempo si è limitata a quanto ho detto, ma ha preparato progetti interessanti come quello per la revisione ogni 4 anni anzichè ogni 2 anni dei redditi di ricchezza mobile, riforma votata l'altro ieri dal Senato in seguito a pregevole relazione del collega Borgatta.

Tale riforma in apparenza modesta ha invece importanza assai grande e risponde ai giusti desideri spesso manifestati, di facilitare l'incremento della ricchezza, vessando il meno possibile i contribuenti.

Importantissime poi le leggi presentate per la derivazione delle acque pubbliche e della riforma dei tributi locali.

Come ben dice l'onor. Colombo su questa legge, che a mio avviso riflette il più grave problema economico pendente per la nostra finanza, non dobbiamo anticipare discussioni, che mi auguro peraltro vengano sollecite, dopo maturo esame dell'Ufficio centrale e tali che rispondano ai veri interessi del paese.

E dopo questa rapida rivista sul già fatto e su quanto è predisposto, mi sia concesso di scrutare alquanto il futuro. Siamo in sede di previsioni, l'esame per ciò dell'avvenire si adice al momento volgente.

La domanda più naturale che si presenta alle nostre menti è la seguente: questo meraviglioso rigoglio delle forze del nostro paese: questo svolgersi della nostra economia nazionale, che si manifesta sotto forma di agricoltura in progresso, d'industria, che ascende a vette insperate, di risparmio e di movimento vertiginoso, di ogni nostra attività, tutto questo ben di Dio in fondo ci affida e ci assicura che lo Stato coi mezzi e coi sistemi attuali potrà far fronte alle funzioni che gli competono?

È lecito dubitarne. E il dubbio è dettato dal fatto che i bisogni per ora precorrono i nuovi redditi, che puro scaturiscono e scaturiranno

dall'incremento della ricchezza, sicchè è assolutamente prudente a non indebolire il nostro bilancio.

Ho detto altra volta che il paese più debole è quello che s'illude di essere forte quando non lo è. E così noi saremo deboli sempre ed inetti ad ottenere un rinnovamento grande del nostro paese se non sapremo convincerlo che per diventare ricco e potente bisogna sappia fare grandi sacrifici. Ed ai sacrifici i contribuenti sono abituati, e pur troppo, per ora, non è possibile divezzarli.

Se non che in tutte le cose vi è modo e modo di provvedere.

E così è assai giusta l'osservazione del relatore quando accenna a non premere eccessivamente, dico eccessivamente, sopra gli organi di produzione onde non intisichirne le radici, e sulla convenienza di diminuire certe tasse là ove il farlo è sicuro il rimarginamento della ferita per il maggiore gettito probabile.

A queste raccomandazioni del relatore io mi associo di gran cuore, ma sempre però tenendo fermo che il bilancio non abbia a soffrirne, nel qual caso proporrei che lo sgravio consentito al dato consumo trovasse compenso nell'aggravio di altra ricchezza, che rappresentasse un superfluo pel cittadino che la possiede.

Non è qui il luogo di intavolare una discussione intorno all'opportunità che il Governo in ogni modo si preoccupi grandemente della più rapida produzione della ricchezza nazionale, poichè questo è tema da svolgersi più convenientemente al bilancio del tesoro.

Ma intanto il ministro delle finanze voglia portare in porto due grandi progetti. Il primo riguarda un ritocco coraggioso di tutte quelle vessazioni, che, lungi dal giovare alle rendite dello Stato, ne impediscono l'incremento, poichè frenano lo svolgersi rapido e proficuo delle industrie e dei commerci.

L'altro riflette alla sistemazione dei tributi locali, resa urgente dal fatto che comuni e provincie non sanno più quali pesci prendere per provvedere ai propri bisogni, restando poi perplessi sul da fare nell'ambito della propria azione in attesa della tanto invocata riforma.

Io sono convinto che tanto maggiori effetti

si ottengono quanto più semplici sono gli organismi che si creano.

Ed è per ciò ch'io raccomando all'onor. ministro che adoperi tutta la sua esperienza, già provata da studi e da progetti altra volta predisposti, e dalla forza che gli viene dall'autorità di una lunga ed onorata carriera politica, per far prevalere concetti rigeneratori per la finanza dello Stato e degli enti locali.

Ed infine accolga il monito dell'onor. relatore, inteso ad assicurare allo Stato per le sue aziende tecnici di vaglia.

Noi gridiamo spesso, troppo spesso, contro la burocrazia, ma non consideriamo, invece, sufficientemente i pregi dei funzionari italiani. Essi, in mezzo ad un miglioramento generale delle funzioni private dei proprietari, dei commercianti, degli industriali, hanno dovuto far fronte ai crescenti bisogni cogli stipendi di poco aumentati, mentre lo svilimento del denaro ha largamente diminuito l'importanza degli stessi.

Eppure quanta onestà ed abnegazione troviamo in mezzo a codesta burocrazia, così malmenata dalla pubblica fama.

Pensate dunque, onor. ministro, voi che siete a capo d'un personale eccellente, a dimostrarli, che se si pretende da lui una giusta diligenza, se ne sa apprezzare i servizi che rende.

Chiudo il mio dire con due raccomandazioni. La prima intesa ad appoggiare quanto so e posso la diffusione nel paese della coltivazione del tabacco, rimuovendo per quanto si può, le difficoltà che circondano gli agricoltori che si dedicano a tale coltura. Le splendide pubblicazioni fatte dal Ministero mi ammoniscono di quanto si è fatto e quanto si può fare, e di ciò va data lode larghissima a chi pone affetto ed intelligenza a pro di questo ramo interessante della nostra finanza, e però, se il ministro dedicherà le sue cure all'incremento di tale ricchezza nazionale, si renderà veramente benemerito. La seconda raccomandazione, più modesta, ch'io intendo di fare, riguarda la diminuzione di tassa sulle biciclette.

Già l'anno scorso, discutendosi questo bilancio, si è fatta analoga raccomandazione al ministro Majorana, che venne poi in breve periodo di mesi sostituito da altri tre ministri su quel banco, che ormai emula la rapidità cinematografica nel presentare nuovi titolari.

L'onor. Majorana promise allora di voler secondare questa riforma non appena fosse provato che l'erario non avesse sofferto dall'altra precedente dell'introduzione della targhetta mobile.

Gradirei sapere dall'onor. Lacava se è nello stesso ordine di idee, e se sì, a che risultato abbia addotto la riforma stessa.

Dopo di che non mi resta che ringraziare il Senato ed il Governo per la benevole ascoltazione concessami, ed a ben augurare per le finanze della nostra cara patria, i cui destini stanno certamente alla cima di tutti i nostri pensieri. (*Approvazione*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Carta-Mameli.

CARTA-MAMELI. Nella sintetica e, come sempre, dotta e perspicua relazione del mio illustre amico, il senatore Colombo, una delle parti che mi hanno vivamente impressionato è quella che riguarda l'andamento delle nostre manifatture dei tabacchi. Si tratta della più vasta azienda industriale che esista in Italia, di un'azienda che rende circa 140,000,000 di lire all'anno.

Quest'azienda è diretta egregiamente da un valoroso funzionario. L'attuale direttore generale riuscirebbe a fare anche meglio se il Governo gli fornisse i mezzi necessari per fare procedere secondo i suoi desideri questa Amministrazione, la quale, come ha osservato il relatore, deve avere un carattere industriale. Non basta una buona mente direttrice, se questa non ha a sua disposizione i mezzi efficaci per tradurre in atto il suo pensiero.

Due elementi sono necessari: il macchinario e il personale tecnico. In quanto al macchinario bisogna largheggiare. Sarebbe improvvida politica quella di mirare a gretti risparmi. Il risultato sarebbe questo: perturbare e intristire l'andamento dell'azienda.

Vi sono macchine che costano parecchio; — non lo nego. La scienza progredisce tutti i giorni e inventa macchine nuove, o perfeziona le esistenti. E coteste nuove macchine sono necessarie per ottenere un maggior prodotto con la minore spesa.

È debito del Governo di provvedere al macchinario, e non dubito che l'onorevole Lacava provvederà.

In quanto al personale, il relatore, del quale

non si può disconoscere la grande competenza tecnica ed amministrativa, reclama da vari anni, nelle sue pregevoli relazioni, un organamento nuovo del personale tecnico, sia per quanto riguarda gli stipendi, sia per quanto concerne il congegno direi amministrativo della manifattura.

L'anno passato pareva che questo nuovo ordinamento dovesse avere vita; ma, forse, per le circostanze dolorose accennate dal senatore Bettoni e dall'onorevole relatore, questo nuovo ordinamento non ebbe attuazione — e siamo nelle condizioni di prima — condizioni deplorabili.

Qui giova che io ricordi quanto dice autorevolmente l'onor. relatore nella sua relazione, su questo proposito.

Egli scrive così:

« Già si era osservato in linea generale la necessità che in tutte le Amministrazioni dello Stato, nelle quali entra l'elemento tecnico, come sono, per quanto concerne il Ministero delle finanze, i servizi tecnici propriamente detti e quelli del catasto e delle privative, si avessero ad elevare le retribuzioni del personale tecnico, e specialmente degli ingegneri che vi sono addetti. Oggigiorno le imprese private, dovendo valersi dell'elemento tecnico in larga e sempre più crescente misura, accaparrano gli ingegneri appena usciti dalle scuole, a condizioni di gran lunga migliori di quelle che può offrire lo Stato coi suoi stipendi minimi e massimi. Questo fa sì che i giovani ingegneri non sentono alcuna attrattiva ad entrare al servizio dello Stato e rifuggono dai concorsi, come si è veduto in questi ultimi anni; e quando se ne presentano ai concorsi, non son sempre i migliori; e quelli stessi che sono entrati nelle aziende dello Stato, spiano l'occasione di uscirne, e se son buoni, la trovano molto facilmente. Ciò che si dice dei servizi tecnici del Ministero delle finanze vale anche per l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e pel Genio civile. Lo Stato, adunque, se non penserà a migliorare grandemente le condizioni offerte al personale tecnico del quale ha bisogno, dovrà accontentarsi di quello, sempre più scarso, che troverà ancora disponibile, e finirà anche a non trovarne più del tutto.

« Ora le aziende per le quali il personale tecnico è necessario, sono fra quelle dalle quali

maggiormente dipendono le risorse della finanza, cioè i lavori pubblici, le tasse di fabbricazione e di consumo e le privative. Queste ultime sono vere e proprie industrie, che vogliono esser esercite coi criteri stessi coi quali sono esercite le industrie private».

E soggiunge:

« Non si tratta soltanto di stipendi; si tratta anche dell'organizzazione dei servizi, che vuole essere uniformata a criteri industriali. Dove ci sono dei servizi tecnici, bisogna mettere alla loro testa dei tecnici, oltre che degli amministratori. Così, oltre al direttore generale, bisogna che a fianco di un vice-direttore amministrativo ci sia un vice-direttore tecnico; e i servizi delle manifatture e delle coltivazioni, come quello dei sali, devono essere organizzati cogli stessi criteri.

« A questo scopo appunto il Consiglio tecnico dei tabacchi appoggiò caldamente presso il Ministero un nuovo ordinamento del servizio delle privative ».

L'onor. Lacava potrebbe scrivere una bella pagina nei primordi del suo Ministero laddove ponesse fine a questo stato di cose — certamente dannoso al paese — presentando una proposta concreta di legge. Badiamo; si tratta non solo di un largo cespite di entrata per l'erario dello Stato, ma anche di un grande interesse economico per il paese.

Non è trascorso lungo tempo da che, a chiunque chiedeva la estensione della coltivazione dei tabacchi, si rispondeva sorridendo — con quella olimpica serenità di cui è larga dispensiera l'ignoranza — che il tabacco indigeno non valeva niente. E qui si numerava una serie di difetti e tra gli altri quello — che non sarebbe veramente piccolo per il tabacco da fumo — di non bruciare.

Questo si è ripetuto per parecchio tempo. I fatti hanno sbugiardato cotesta asserzione. Il tabacco indigeno si è deciso a bruciare. La coltivazione e la produzione di esso da due milioni trecentomila lire salì, in sei anni, a 7 milioni.

Il buon andamento delle manifatture dei tabacchi potrà giovare, e gioverà certamente, alla economia nazionale. Con una produzione più perfezionata si otterrà maggior consumo, e i nostri tabacchi potranno essere materia di esportazione.

E prima di finire faccio un'altra raccomandazione all'onor. ministro, ed è questa: Badi, onor. ministro, che lo spirito di disciplina fra gli operai delle manifatture, fa difetto. Finché gli operai hanno ragione bisogna contentarli, ed in parecchie cose hanno ragione; quando hanno torto occorre avere una mano di ferro come dissi altra volta, sia pure inguantata di velluto. E con l'augurio che l'onor. ministro riesca nell'intento, chiudo il mio discorso (*Bene*).

MELODIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MELODIA. Debbo anch'io, come coloro che mi hanno preceduto, ricordare la sintetica, lucida relazione dell'illustre relatore, mio amico, senatore Colombo, il quale ha accennato, e l'ha ricordato testè anche il senatore Carta-Mameli, alle condizioni poco felici dei funzionari tecnici al servizio dello Stato.

Mi permetta il Senato che io ricordi all'onorevole ministro lo stato dei funzionari tecnici addetti al catasto, che chiamerei, fra i non felici, infelicissimi.

Io credo che l'errore nel quale si cadde, quando fu discussa e votata nel 1885 la legge sulla perequazione fondiaria, credendosi che quella legge avrebbe potuto venire attuata completamente in venti anni, sia stata una delle cause più efficienti a procurare il disagio nel quale adesso vivono gl'ingegneri e geometri *di ruolo* del catasto; e dico di ruolo, perchè una legge recentemente presentata avanti all'altro ramo del Parlamento e ch'è una di quelle ricordate poc' anzi dal senatore Bettoni riguarda gli straordinari.

Si credè allora che i lavori potevano menarsi a termine con un personale in massima parte straordinario, ed in quel tempo molti giovani intelligenti e volenterosi concorsero e furono nominati. Lo stipendio, specialmente se ci riportiamo alle condizioni di quel tempo, ossia a venti anni fa, era soddisfacente, perchè gli ingegneri ebbero 3100 lire, i geometri 2400.

Dopo parecchi anni, immobilizzati in un lavoro arduo, pesante ed arido, essi accettarono di entrare in pianta organica, allo scopo di assicurarsi una posizione stabile, confidando che il sacrificio momentaneo che allora facevano dovesse venir loro compensato dai progressi nella carriera. Invece le loro aspirazioni furono assolutamente frustrate, e noi vediamo adesso

91 ingegneri e circa 50 geometri del catasto, che hanno sorpassato l'età di 45 anni e che servono lo Stato da oltre venti anni, godere il magro stipendio i primi di 2000 o di 2500 lire, i geometri di 1500 o 2000. Quando entrarono nel catasto, come impiegati di ruolo, essi, senza nessun assegno *ad personam*, perdettero, gl'ingegneri lire 1120 annue di stipendio, passando dallo stipendio di 3120 lire a quello di 2000, e i geometri 900, passando da 2400 a 1500 lire. Ora questo stato di cose a me pare che basti accennarlo, perchè l'onor. ministro veda la necessità assoluta di un provvedimento impellente.

Non ho bisogno di far raffronti con le altre classi di funzionari non tecnici, dipendenti anche dal Ministero delle finanze; ma, se per poco si volesse fare questo raffronto si vedrebbe un fatto stranissimo, che cioè individui, muniti di titoli accademici, accettati o con concorsi o con severa scelta, dopo una lunghissima carriera, si trovano a tanta distanza indietro da altri, che non hanno i loro studi, nè hanno prestato un servizio faticoso come il loro.

L'onor. Massimini, al quale, associandomi alle affettuose parole dell'amico senatore Bottoni, invio un saluto affettuoso ed i più caldi voti per la sua prossima, completa guarigione, ricevendo poco tempo prima della sua sventura una Commissione di ingegneri del catasto, li assicurava che sarebbe stato preso presto un provvedimento per migliorare la loro carriera.

A lei, onor. Lacava, che recentemente, prima di essere assunto all'alto ufficio che copre, ha scritto un lavoro pregevolissimo con grande competenza e molto acume sul catasto, non può certamente sfuggire che il giustificato malcontento di quella benemerita classe non può non avere il suo contraccolpo nelle operazioni difficili e delicate che essa è chiamata ad eseguire.

Da lei, perciò, mi aspetto non una vaga promessa, non una parola gentile, ma l'assicurazione della prossima presentazione di un disegno di legge che metta un termine a questo penosissimo stato di cose, e possa ridare la pace a questi egregi funzionari, i quali, bisogna tenerne conto, debbono accoppiare alle facoltà intellettuali una vigoria atta a resistere ai disagi del loro arduo lavoro. (*Bene*).

PISA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PISA. L'illustre amico mio personale, e relatore, onor. Colombo, detta delle relazioni che sono, non esagero, veri capolavori del genere. Egli è già stato elogiato dagli onorevoli colleghi preopinanti, ed io non ho altro da aggiungere a quanto è stato detto se non che sottoscrivo a questi elogi; anzi li amplifico.

Non avevo nessuna intenzione di prendere la parola oggi e vi fui spinto appunto da questa così chiara, così competente e così suggestiva relazione. La chiamo suggestiva perchè tocca i problemi più importanti che si connettono a questo bilancio e li tocca in modo da suggerire anche alle persone di minor competenza le lacune su cui occorra di spendere parola.

L'anno scorso l'onor. relatore ha toccato della necessità di diminuire il dazio sul petrolio ed il Senato con me si rallegra oggi di vedere assecondato questo voto, esposto così chiaramente allora dal relatore della nostra Commissione di finanze.

Oggi toccando moltissimi importanti argomenti ne accenna fra gli altri uno di non lieve importanza e che mi rende necessario di ripetere al Senato il periodo della relazione per il quale ho domandato la parola, quasi chiamato dalle frasi del relatore. Questo periodo è del seguente tenore: « le condizioni attuali, tanto in riguardo ai diversi progressi compiuti con l'utilizzazione del gaz e dell'energia elettrica come mezzo di illuminazione e riscaldamento, quanto dipendentemente dall'introduzione di nuove sostanze illuminanti in concorrenza del gaz e dell'elettricità sono grandemente mutate dall'epoca della pubblicazione di quella legge (ossia della legge 8 agosto 1895) e quindi sarebbe ormai tempo di rivederla. Queste imposte fiscali sui consumi, se sono studiate in modo da esser giuste e perequate al momento della loro prima applicazione, possono anche non esserlo più, grazie al rapido progresso scientifico, pochi anni dopo. È dunque necessario, soggiunge il nostro illustre relatore, che il Governo segua con occhio vigile le mutazioni portate dal progresso per rivedere le leggi relative, e impedire che una tassa, equamente distribuita da prima, diventi poi una fonte di sperequazione fra i contribuenti e quindi causa di ingiuste concorrenze ».

Sottolineo questa ultima frase: *per rivedere le leggi relative e impedire che una tassa, equamente distribuita da prima, diventi poi una fonte di sperequazione fra i contribuenti, e quindi causa di ingiuste concorrenze.*

Questa profonda e savia riflessione dell'illustre relatore mi ha richiamato alla memoria una interrogazione che mi fu posta parecchio tempo fa da un grande industriale e da una persona di affari, interrogazione che mi limiterò perciò a girare all'onor. ministro, mio illustre amico personale, e all'onor. relatore. L'interrogazione era presso a poco del seguente tenore: « perchè si deve vedere in Italia obbligati al pagamento d'imposte, relativamente non lievi, il gas e la luce elettrica, e perchè deve andare ancora esente da ogni imposta una nuova materia prima, il carburo di calcio, che serve, tra gli altri suoi scopi, anche a quello della illuminazione, mentre ormai questa industria del carburo di calcio ha messo qualche radice in Italia, e ha raggiunto una importanza non lieve? ». Soggiungeva questa persona di affari, competente in materia: il carburo di calcio in Italia, oggi (e questo discorso lo faceva un anno o un anno e mezzo fa), ha una produzione che rasenta le 30,000 tonnellate annue, e per quanto mi consta, la fabbricazione di questo carburo di calce lascia un margine che si aggira dalle 90 alle 110 lire per tonnellata. Dato questo margine (torno a ripetere, i calcoli non sono miei, io giro la domanda e giro questi dati all'onor. ministro che è assai più di me competente ed in caso di giudicare se questi dati sono esatti, come li giro all'illustre mio amico, il relatore) e se tale è la condizione delle cose, cioè di una produzione di trenta mila tonnellate, e se questa produzione lascia un margine che si aggira dalle 90 alle 100 e alle 110 lire per tonnellata, perchè il legislatore non applica su questa industria un'imposta, che (pur lasciandole un margine più che discreto), si potrebbe spingere facilmente alle 30, alle 40 e alle 50 lire per tonnellata? E tanto più si dovrebbe fare per giustizia distributiva, come ha pure accennato l'onor. relatore, poichè la tassa vige già da tempo sul gas e sulla luce elettrica. Perchè deve continuare questa assoluta esenzione da imposta a vantaggio di una singola industria che viene così favorita, non si sa per quale ragione, ormai che è passato quel periodo ini-

ziale che giustifica l'esonero da ogni imposta. E in ciò concordo coll'onor. relatore nel ritenere che il periodo d'inizio di ogni industria deve essere sempre lasciato esente dal fisco.

Io non ho altro da aggiungere. Attenderò la sapiente risposta dell'onor. ministro, e se anche l'illustre relatore, l'autore di questa così bella relazione, toccante tanti punti interessanti, ed anche questo, di cui io ho trattato, se l'illustre relatore vorrà pure esprimermi il suo autorevole avviso in materia, io gliene sarò riconoscente.

LACAVALA, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LACAVALA, *ministro delle finanze*. Permetta il Senato che io cominci coll'associarmi a tutti quegli oratori che hanno qui volto il pensiero al mio egregio ed illustre predecessore; che tanto più mi è caro ora di ricordare, in quanto egli aveva dedicato tutto se stesso allo studio delle questioni finanziarie. Io, di fronte a lui, mi trovo a disagio, poichè, assunto a questo ufficio da pochi giorni, non potrò portare innanzi a voi, tutta quella maturità di studi, che egli aveva e che io certamente non ho. Di gran cuore poi mi associo al voto, che è il maggiore da parte mia, quello cioè che possa al più presto ristabilirsi in salute, e con questo caldo augurio mando a lui il più affettuoso saluto.

Io ho trovato molti progetti presentati dal mio egregio predecessore, e siccome appartengo alla categoria di quegli uomini politici che non distruggono mai ciò che fu fatto da coloro che li precedettero, così mi sono proposto, come regola generale, di mantenere quello che l'onor. Massimini ha presentato. Sia pur sicuro quindi l'onor. Bettoni che io mantengo in massima i progetti già presentati in ordine al personale, lieto se, con l'esperienza mia e con quella degli uffici da me dipendenti, potrò migliorarli.

Mantengo perciò il progetto di legge sul personale delle Intendenze di finanza e di alcuni altri uffici locali, come pure assicuro il mio amico Melodia che, d'accordo con il ministro del tesoro, presenterò degli emendamenti a favore del personale di ruolo del catasto, poichè a me è parsa una stridente contraddizione quella di pensare soltanto al personale straordinario, il quale aveva avuti molti miglioramenti per il

passato, lasciando da parte il personale di ruolo. Anzi, a questo proposito, ricordo di aver avuto col mio egregio predecessore, l'onorevole Massimini, un colloquio nel quale gli feci rilevare questa, che ho chiamata contraddizione, di migliorare cioè il personale straordinario lasciando da parte il personale di ruolo, ed egli se ne persuase, osservando soltanto che la soluzione della questione dipendeva, più che dal ministro delle finanze, da quello del tesoro.

Io ho fatto fare degli studi, constatando così che la somma necessaria non è considerevole, come pareva in sul principio, ed ho potuto ottenere dal ministro del tesoro il consenso, sotto forma di emendamento, alla presentazione di un progetto di legge; per quanto riguarda il personale di ruolo del catasto. Ho voluto accennare solo a questa questione, senza dire di altre eventuali modificazioni che fosse il caso di apportare al disegno in corso. Così mantengo anche le altre proposte che il mio egregio predecessore ha formulate; e, per quanto riguarda la riforma tributaria, quasi direi (permettetemi la frase) *noblesse oblige*. Io da tempo mi sono occupato di questa questione tributaria; essa (e non ho bisogno di dirlo al Senato) è molto grave e complessa, poichè non riguarda lo Stato soltanto, ma anche tutti gli enti locali, ossia i comuni e le provincie, che dagli stessi cespiti dello Stato attingono tanta parte della loro vita; onde è impossibile che si possa, così su due piedi, indicare sia pure le linee generali di un progetto di legge che risolva interamente e adeguatamente il ponderoso problema dell'assetto tributario. Prometto però al Senato di continuare a studiarlo con amore, e di concretare, se ne avrò tempo, alcune riforme che da me sono state sempre vagheggiate.

Tutti hanno lodata la sobria, diligente relazione dell'onor. Colombo; quanto a me l'ho ammirata come modello di lucidità e di chiarezza. Nel leggerla ho subito riconosciuto in essa l'ingegno e l'acume del mio egregio amico onor. Colombo. Egli accenna nella sua relazione parecchie questioni, ma mi sembra che principalmente ne indichi quattro; che io tratterò secondo l'ordine della relazione. La prima è quella dell'applicazione dell'imposta sui fabbricati agli edifici industriali e alla forza motrice. La seconda concerne l'imposta di ricchezza mobile sui soprapprezzi delle azioni delle Società anonime; la

terza riguarda le tasse sugli affari; la quarta l'industrializzazione delle privative dello Stato e il relativo personale. Mi farò un dovere di rispondere succintamente al Senato, e quindi all'onor. relatore, così come la brevità del tempo me lo consente, su tutte queste questioni.

Relativamente all'applicazione dell'imposta sui fabbricati agli edifici industriali e alle forze motrici, trattasi di questione che anche nell'altro ramo del Parlamento si è sollevata, e fu allora osservato che, negli edifici industriali, le forze motrici si risguardano come immobili per destinazione al fabbricato; e tale è anche il concetto della legge dell'11 luglio 1889.

Ma il problema ha due aspetti, a seconda che si considera dal punto di vista della legislazione attuale oppure da quello di nuove eventuali disposizioni. *De lege condita*, io non ho bisogno di dire al Senato che, date le condizioni degli opifici, le forze e le energie idrauliche sono legate al fabbricato, in modo da non potersi esimere dall'imposta sui fabbricati, pel loro valore locativo reale o presunto. Che cosa dice infatti la legge 11 luglio 1889 che è l'ultima disposizione che regola la materia? Dice così: «devono considerarsi come parti integranti degli opifici i generatori della forza motrice e i meccanismi e gli apparecchi che servono a trasmettere la forza motrice stessa, quando siano connessi e incorporati col fabbricato». Quindi, nel campo dell'attuale legislazione positiva, io non potrei che attenermi a questa, tanto più poi che la Corte di cassazione, a Sezioni riunite, nonchè la Commissione centrale, hanno giudicato sempre conformemente agli accennati principii, nel senso cioè che si ritengono immobili non solo i fabbricati degli opifici industriali, ma anche i loro accessori. Ma io debbo pur manifestare all'onor. Colombo che, non ostante sia questa la *legge positiva*, l'Amministrazione ha guardato sempre con equità tutte queste questioni, tanto che esistono circolari del ministro onor. Carcano, che cercavano di attenuare il rigore della legge, di fronte al progresso delle industrie, affinché non fosse questa legge cristallizzatrice del movimento industriale e commerciale.

In tema, poi, *De lege condenda*, io mi propengo, onor. Colombo, di far studiare questa questione, poichè non intendo che il progresso delle industrie sia menomato e avversato, per

il cumulo delle due imposte, quella dei fabbricati e quella di ricchezza mobile.

Infatti, tra i quesiti che farò studiare all'Amministrazione, c'è il seguente: « se ed in qual modo si possa modificare l'assetto delle due imposte sui fabbricati e di ricchezza mobile, in guisa che, pur mantenendo la necessaria proporzione fra il reddito e i due tributi, non resti impedito il movimento ascensionale, il progresso delle industrie, che meritano tutti i riguardi del legislatore e specialmente del legislatore finanziario, il quale non deve guardare al solo bilancio dello Stato, ma anche al bilancio dell'economia nazionale, perchè l'uno e l'altro non possono mai essere in antitesi.

Questa questione sollevata dall'onor. senatore Colombo si riannoda anche a quella del canone, per la derivazione delle acque pubbliche che pur tocca molto da vicino alle industrie.

Il Senato sa che v'è una legge dinanzi al Parlamento, quindi io non intendo fermarmi sull'esame di tal questione, perchè ne verrà poi il tempo ed allora potrà essere convenientemente risolta.

La seconda questione riguarda la imposta di ricchezza mobile sui sopraprezzi. Anche questa è una *vexata quaestio*, e nell'altro ramo del Parlamento se ne è largamente discusso. Essa si può dividere in due parti: una, che chiamerei di merito, l'altra che si può dire riguardi un concetto di uguaglianza e di parità di trattamento in tutte le regioni del Regno; poichè finora ci si troverebbe in questa condizione, che, in un determinato periodo, una regione sarebbe stata gravata dall'accertamento dell'imposta sui sopraprezzi e le altre no.

Io dirò subito che, per quanto riguarda la prima parte, la questione cioè di merito, noi dobbiamo lasciare alle autorità competenti di risolvere il problema se il sopraprezzo delle azioni, nelle Società commerciali, importi un aumento di capitale, o se importi una produzione di reddito; perchè, nel primo caso, la ricchezza mobile non può colpire tale provento, non essendo una imposta sul capitale, mentre, nel secondo, essa può e deve colpirlo.

La controversia è stata, per qualche tempo, in vario modo risolta fino a che, mi pare, nel 1897 il supremo magistrato sentenziò a Sezioni unite che il sopraprezzo era capitale e non red-

dito e che quindi come tale non fosse soggetto a ricchezza mobile.

L'Amministrazione parve acquietarsi. Però nel 1905 la questione rinacque e rinacque appunto per le molte emissioni di nuove azioni delle società anonime, con cospicui sopraprezzi sul valore nominale, e, questa volta, la Commissione centrale ritenne ultimamente che tali cospicui fossero soggetti alla ricchezza mobile, poichè non rappresentano capitale ma redditi. Che cosa può fare il Ministero? Lasciare naturalmente agli organi amministrativi e giudiziari la risoluzione della questione; non può esso, di fronte alla legge attuale, fare diversamente.

Potrà il Ministero studiare se questo argomento tanto dibattuto, in cui la giurisprudenza ha giudicato in vario modo, debba essere oggetto di riforme legislative, ma *hic et nunc* dobbiamo tener presenti le condizioni in cui si trova la giurisprudenza ultima della Commissione centrale sulla applicazione della ricchezza mobile al caso in esame.

Vengo ora al secondo lato della questione, quello della parità di trattamento; ed io sono il primo a riconoscere che solo in qualche regione si accertò la ricchezza mobile sui sopraprezzi, per 1904-1905-1906, mentre poi l'Amministrazione, soltanto ai primi del 1906, con una circolare agli agenti credette di estendere la tassazione a tutto il Regno con effetto dal 1907. Ora pare anche a me che si debba riparare a questa disparità di trattamento, poichè se nel 1906 si decise formalmente di cominciare l'applicazione della imposta di ricchezza mobile sui sopraprezzi per tutto il Regno, non vi è ragione perchè si debba applicare per tempo anteriore in quella regione nella quale questo accertamento isolatamente fu fatto. E ciò prometto al Senato che sarà oggetto di mia proposta presso il Consiglio dei ministri, affinché questa parità di trattamento abbia luogo.

L'onor. senatore Colombo tratta di poi la questione delle tasse sugli affari, questione sulla quale mi pare che si sia intrattenuto, con molta competenza e con molta deferenza verso di me, l'onor. Bettoni.

Ora per le tasse sugli affari io manifesto al Senato (che del resto deve esserne già informato) come vi sia una Commissione Reale, la quale porta il suo studio su tutte le tasse di

registro e di bollo che si connettono ad una serie molteplice di atti i quali sono una gran parte della vita sociale. Materia delicatissima, quindi, tanto per lo Stato quanto per i contribuenti, poichè se lo Stato deve esigere dal contribuente quello che è dovuto, credo d'altra parte che l'Amministrazione della finanza non debba adottare criteri inopportuno-fiscali, pur salvaguardando, come è suo dovere, l'interesse dell'erario, che è pur l'interesse di tutti i cittadini.

C'è dunque una Commissione che studia tutte queste questioni relative alle tasse sugli affari; mi si domanda però: che cosa ha fatto questa Commissione?

Io debbo dichiarare al Senato che, per vicende parlamentari, la presidenza di essa è passata da un membro del Parlamento ad un altro, e ciò ha prodotto qualche interruzione di lavoro. Però mi conviene di dire, e debbo dichiararlo a cagione di onore, che l'onorevole Gianturco, l'ex-presidente di questa Commissione, ora presieduta dall'onorevole senatore Baccelli, diede un notevole impulso all'opera sua diramando, tra l'altro, alle Magistrature del Regno, alle Camere di commercio, ai Comizi agrari, ai principali Istituti di credito ed alle più importanti riviste giudiziarie e finanziarie, specifici questionari, i quali hanno portato ad un lavoro immane di raccolta e di indagini e che ora formano oggetto appunto di accurato studio. Intanto, affinchè l'opera della Commissione fosse al più presto esaurita, l'onorevole Majorana, ministro *ad interim* delle finanze, ha, con decreto del 18 aprile scorso, prescritto alla Commissione stessa un termine, per modo che questo progetto di riforma sia al più presto presentato al ministro.

Ho fede che la detta Commissione esaurirà, nel prefisso termine, i suoi lavori; intanto credo opportuno di dichiarare al Senato come, a mio modo di vedere, le riforme complesse difficilmente raggiungono il loro scopo, non fosse altro perchè gli inevitabili ostacoli delle vicende parlamentari impediscono che esse giungano in porto, ond'io preferisco di presentare piccole riforme sugli argomenti di più vitale interesse, procurando, in questo modo, di raggiungere meglio lo scopo desiderato.

Ad ogni modo, io esaminerò con la maggiore ponderazione i lavori di questa benemerita Com-

missione, per farne oggetto di un apposito disegno di legge.

Vengo ora all'ultima questione, così magistralmente toccata dal mio egregio amico il senatore Colombo, quella che riguarda la industrializzazione delle private, questione alla quale si collega quella del personale, e risponderò così anche al senatore Carta-Mameli, che ha trattato anch'egli del modo di organizzare gli uffici tecnici dipendenti dalla Direzione generale.

Sono lieto anzitutto di essermi incontrato colle idee del senatore Colombo, poichè, fin dalla scorsa settimana, portai alla firma di S. M. il Re un decreto per la istituzione di un ufficio speciale composto di cinque membri, scelti nei Ministeri del tesoro, delle finanze e dell'interno e presieduti da un consigliere della Corte dei conti, al quale ufficio si affida l'incarico particolare di studiare alcune riforme tributarie, ma specialmente poi l'industrializzazione delle private. Leggo il primo considerando di questo decreto:

« Ritenuta la necessità di dare unità d'indirizzo e di metodo alle indagini, studi e proposte concernenti le riforme da introdursi nel sistema tributario e di ottenere, nell'azienda di monopoli dello Stato, una più efficace organizzazione industriale, ecc., ecc., si propone la nomina della Commissione alla quale ho accennato, poco numerosa, perchè il lavoro si possa fare rapidamente. Il primo studio affidato a questa Commissione sarà quello appunto della industrializzazione delle private ».

Spero che tali dichiarazioni soddisferanno l'egregio relatore della Commissione del bilancio, al quale confermo che mantengo, in massima, il progetto di legge presentato dalla Direzione generale al mio egregio predecessore; circa l'amministrazione delle private. In quel progetto campeggiano due concetti, che trovansi in perfetta armonia con le idee svolte nella relazione dell'onor. Colombo circa la direzione generale delle private, alla quale si darà una ragionevole sistemazione dei servizi eminentemente tecnici ed industriali, migliorando nel medesimo tempo le condizioni dei funzionari che di quei servizi sono l'anima, così da non perdere i buoni elementi che abbiamo e da poterne reclutare dei migliori. Si sa, purtroppo, che quei funzionari sono mal pagati,

e, trattandosi di servizi tecnici, questo stato di cose dà luogo ad un doppio ordine d'inconvenienti, e cioè che i buoni elementi già acquisiti all'Amministrazione facilmente l'abbandonano per più remunerative carriere industriali, mentre, d'altra parte, riesce assai malagevole trovare giovani valenti che accettino di entrare nell'azienda dei monopoli.

Il senatore Pisa disse, a proposito delle tasse di consumo, che le leggi non debbono rimanere immutate, ma seguire invece il progresso di questi consumi. Al riguardo, io posso dirgli che mi associo a quanto egli ha dichiarato e che questa è appunto un'altra delle riforme che io mi propongo di fare studiare. Non intendo naturalmente di dare un giudizio improvvisato sulla questione; ma cercherò di studiarla e allora indagherò anche quale sia la relazione che può passare tra il consumo del gas e dell'elettricità e quello del carburo per venire poi a quei provvedimenti che si presentassero opportuni. Null'altro posso dire, allo stato attuale delle cose.

L'onor. Bettoni mi ha parlato delle biciclette. Anche questo importante studio della riduzione della tassa sulle biciclette sarà oggetto di cura da parte mia.

Ecco, signori senatori, quello che ho voluto dire a voi, sebbene in forma molto succinta e fors'anche non ordinata, poichè non preparato a questa importante discussione dello stato di previsione delle finanze, come lo sarebbe stato certo il mio egregio predecessore. Ad ogni modo io prego il Senato di fare a fidanza sulla sincerità dei miei intendimenti, la quale è sicuro pegno che la promessa da me fatta di studiare con amore tutte le questioni indicate nella relazione dell'onor. Colombo e quelle accennate testè dagli onor. senatori che hanno presa la parola, sarà mantenuta.

PISA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PISA. L'onor. ministro delle finanze ha esordito con grande compiacenza del Senato, non ne dubito, dicendo che egli appartiene a quella scuola di uomini politici, che, andando al potere, non hanno fretta di cancellare l'opera dei propri predecessori, anche quando essa è soltanto in gestazione. È perciò che io faccio assegnamento sulla sua laboriosità ed intelligenza, per studiare quest'opera anche in quel punto che ho toccato e sul quale ha voluto darmi af-

fidamenti dei quali lo ringrazio. Parrebbe infatti che uno dei suoi autorevoli predecessori, l'onor. Carcano, si sia già altre volte preoccupato di questa materia che oggi ho toccato e che avesse in animo, e non so bene se stesse per presentare un progetto di legge, che rimediava a questa sperequazione a cui accennò così bene l'onorevole relatore.

Non ho altro da aggiungere, senonchè ringraziare il ministro delle dichiarazioni che egli ha voluto fare in relazione a quanto io gli domandava.

MELODIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELODIA. Io non posso che ringraziare l'onorevole ministro e prendere atto delle sue parole. La, purtroppo, ormai lunga e non interrotta amicizia personale e politica che a lui mi unisce, la grande fiducia che io ho in lui e nella sua equità, mi fanno esser certo che gli emendamenti che proporrà alla legge che ora è avanti all'altro ramo del Parlamento varranno ad eliminare i gravissimi inconvenienti da me poc'anzi accennati.

COLOMBO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLOMBO, *relatore*. Io devo innanzitutto ringraziare l'onorevole ministro e i colleghi che mi hanno preceduto per le parole molto gentili che hanno voluto rivolgermi per la mia relazione.

Io veramente sono confuso di aver sentito apprezzamenti che non corrispondono, io credo, all'entità di quelle poche osservazioni che ho avuto l'onore di fare sul bilancio delle finanze.

Il primo punto sul quale io ho chiamato la attenzione dell'onorevole ministro, a nome dell'intera Commissione delle finanze, è quello della legge per l'imposta sui fabbricati e della sua estensione alle macchine e alla forza motrice. Ma io, come l'onorevole ministro avrà bene osservato, non intendevo di far prevalere una determinata interpretazione alla legge in vigore, per quanto riguarda l'articolo relativo alle macchine; io ho osservato soltanto che esso si presta ad una interpretazione la quale va molto al di là di quello che lo spirito della legge dovrebbe consentire, e quindi io pregavo l'onorevole ministro di volere studiare l'argomento, e trovando convenienti e giuste le mie osservazioni, stabilire con un nuovo disegno di legge,

o con una revisione della legge vigente, quale è il senso nel quale si deve interpretare quell'articolo.

L'articolo dice che sono considerati come immobili per destinazione anche i motori e le macchine per trasmettere la forza motrice, quando siano incorporati nel fabbricato; ma motore non vuol dire forza motrice.

Ora nell'interpretazione di questo articolo, a poco a poco, gli agenti delle imposte hanno considerato, non solamente i motori, ma la forza stessa che il motore utilizza; hanno esteso il senso dell'articolo a questo punto, che persino la conduttura elettrica che porta quella forza a 30 o 40 chilometri di distanza, è considerata come un appendice del fabbricato. Questo vuol dire portar molto lontano la interpretazione della parola *fabbricato*, contro la lettera e lo spirito della legge.

Io ho osservato, che, quando si è fatta la legge di imposta sui fabbricati e vi si è messo quell'articolo, del quale ha dato lettura anche l'onor. ministro, e che è stato poi leggermente modificato, mentre era ministro delle finanze l'onor. Seismit-Doda, l'industria era organizzata assai diversamente da oggi.

Gli opifici mossi dalla forza dell'acqua, e qualche volta gli stessi opifici mossi a vapore, come i molini, le pilerie da riso, i torchi da olio e simili, si trovavano in possesso dei proprietari del terreno, sul quale esistevano. Il proprietario, non essendo industriale egli stesso, affittava l'opificio a un industriale; ed allora era naturale che sulle macchine e sulla forza che egli dava in affitto e dalle quali ricavava un reddito insieme al reddito del fabbricato, egli dovesse pagare l'imposta; mentre l'industriale alla sua volta doveva pagare l'imposta di ricchezza mobile per l'esercizio della sua industria.

Questa fu l'origine di quell'articolo della legge sull'imposta sui fabbricati. Ma ora l'industria è assai diversamente organizzata; ora ci sono quelle colossali officine centrali elettriche, dove si utilizzano diecine di migliaia di cavalli; e queste officine e il fabbricato e il terreno sul quale son poste, e i canali e le condutture elettriche, sono proprietà dell'ente industriale che esercisce l'industria, che utilizza la forza e la trasmette a grandissime distanze.

Ora, il voler scindere artificialmente il pro-

prietario dall'industriale, come se il primo pagasse un canone d'affitto al secondo, mentre sono una persona sola; il voler considerare separatamente il reddito dalla forza, come se questa forza fosse utilizzata da altri, e poi considerarla di nuovo per imporle la tassa di ricchezza mobile, come fonte del reddito industriale, è evidentemente un voler far pagare due imposte alla medesima persona per la medesima cosa; è un voler fare una duplicazione affatto artificiale, non consentita, nè dalla lettera, nè dallo spirito della legge sulla imposta dei fabbricati.

Ma, siccome non siamo noi i giudici, siccome ci sono le Commissioni e i tribunali che devono giudicare, non ci è lecito entrare in questo dibattito sull'interpretazione di una legge; solo possiamo dire all'onor. ministro: è una legge la cui interpretazione è andata al di là di quello che avrebbe dovuto essere: tocca dunque al potere legislativo il compito di riparare al danno che l'economia nazionale risente per quella erronea interpretazione, determinando con una nuova legge l'interpretazione più conforme allo spirito della legge e alle nuove condizioni dell'industria.

LACAVA, *ministro delle finanze*. E per questo ho proposto il quesito alla Commissione.

COLOMBO. L'onorevole ministro ha detto, ed ora mi conferma, che avrebbe studiato la questione; ed io gliene sono grato.

Quanto ai così detti sopraprezzi io veramente non ne ho fatto che un cenno fuggevole nella relazione sul bilancio, come pure ho appena accennato alle recenti disposizioni, colle quali si è applicata l'imposta sui fabbricati a certi fabbricati rurali che dovrebbero essere esenti, come i caseifici. Se ne è parlato nell'altro ramo del Parlamento; ed io non ho voluto che appoggiare col voto della Commissione di finanze le osservazioni che ivi sono state mosse.

L'onorevole ministro si è soffermato sulla questione dei sopraprezzi.

Innanzitutto bisognerebbe distinguere fra il caso in cui si consideri la differenza fra il prezzo di borsa e il prezzo di emissione di un'azione industriale, che ha dato luogo a una vertenza sulla valutazione degli utili delle aziende dipendentemente dai valori da esse possedute, e il caso in cui si tratti della differenza tra il prezzo di una nuova emissione di azioni e il

valore nominale. La questione che si dibatte ora è questa: facendo una nuova emissione di azioni, le quali abbiano in Borsa un prezzo più elevato del nominale, l'emissione nuova si può fare ad un prezzo più alto di quello della prima emissione, ma minore di quello di Borsa; c'è dunque un così detto premio che si volle considerare come un utile nei riguardi dell'imposta, mentre invece altri lo considerano come un aumento di capitale. Anche qui non pretendo di entrare in una discussione legale sull'opera degli agenti; ma mi limito a richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro sulla questione, perchè veda in qual senso convenga risolverla pel migliore interesse, non tanto della finanza, quanto dell'economia nazionale.

Sono poi molto grato all'onorevole ministro delle finanze di avere risposto al mio quesito sui lavori della Commissione che studia le tasse sugli affari. È da lungo tempo che questa Commissione è stata nominata e se ne attende con impazienza il verdetto. L'onorevole ministro ha spiegato come avvenne che la Commissione non abbia potuto fino ad ora dare il risultato dei suoi studi, e ha promesso che fra breve essa riferirà le sue conclusioni. Io non dubito che queste conclusioni saranno tali da permettere di dare a questa importantissima tassa quell'assetto che da tutti è desiderato; perchè il bollo, il registro e le tasse di borsa sono imposte che colpiscono nel vivo il movimento industriale e commerciale, e non sarà mai sufficiente la cura che si mette nello studiarle, in guisa da renderle meno fastidiose e meno dannose che sia possibile.

Finalmente l'onor. ministro ha avuto la cortesia di rispondermi molto soddisfacentemente rispetto alla questione dei monopoli dei sali e tabacchi, e all'organizzazione del servizio delle privative. Già il mio amico onor. Carta Mameli ha parlato su tale questione e ha fatto osservare quanta sia la sua importanza, per l'alto reddito che le privative danno allo Stato. La cifra da lui esposta come utile netto derivato dal monopolio dei tabacchi, lo prova ad esuberanza. Ora l'onor. ministro ha confermato che esiste un progetto di legge, preparato del suo predecessore, il quale organizza l'azienda dei sali e dei tabacchi in un modo più industriale, cioè più conforme alla sua vera natura. Quel progetto propone un organico nuovo, il quale ha per

oggetto di mettere alla testa di servizi tecnici un personale tecnico. Al presente c'è un direttore generale e un vice-direttore alla testa dell'azienda; e può benissimo avvenire, se l'organico in vigore continuasse senza modificazioni, che a quei due posti giungessero due funzionari amministrativi, coll'assoluta eliminazione dell'elemento tecnico. Per ovviare a tale pericolo, nel nuovo organico si stabilisce molto opportunamente che ci siano due vice-direttori generali, uno amministrativo, ed uno tecnico; e si creano poi divisioni speciali per i diversi servizi tecnici, manifattura, coltivazione e sali. Quest'organico è stato portato anche in seno al Consiglio tecnico dei tabacchi, che io ho l'onore di presiedere; il Consiglio ne ha fatto uno studio approfondito, ed è venuto nella risoluzione di raccomandarlo vivamente al ministro. Io spero dunque che il progetto di legge, al quale l'onor. ministro ha alluso e che non è ancora presentato al Parlamento, lo sarà fra breve. Io vorrei anzi pregare l'onor. ministro, che agli studi della Commissione incaricata di esaminare le questioni tributarie e l'industrializzazione dell'azienda delle privative, voglia fare precedere l'approvazione, da parte del Consiglio dei ministri, di quell'organico, per non ritardarne ulteriormente l'approvazione.

Io debbo poi ringraziare in modo speciale il mio carissimo amico Pisa, non solo delle sue gentili parole, ma anche di aver messo, direi, il nome preciso a una designazione di indole generale che io aveva fatto nella mia relazione, a proposito della tassazione delle materie illuminanti.

Vi è già, da quando quella legge fu fatta, una sperequazione fra le stesse materie che quella legge contempla; perchè a quell'epoca non era ancora esteso l'uso del becco Auer, col quale 100 litri di gas invece di produrre, come nei becchi antichi, una luce di circa 9 candele ne danno da 30 a 50. Non sta dunque più l'equiparazione che allora si era fatta fra l'energia elettrica e il gas nei riguardi della luce da loro prodotta.

Ma d'allora in poi un altro materiale illuminante, e l'onor. Pisa l'ha designato nel carburo di calce, è venuto sulla scena, e questo materiale ha ora estesissime applicazioni. L'onorevole Carcano, quando era ministro delle finanze, aveva appunto fatte proposte relativamente a

questo nuovo materiale illuminante; non rammento se il progetto sia caduto con la legislatura o per altra causa, ma certo non vi fu dato seguito. Ora l'onorevole ministro ha risposto al senatore Pisa che si occuperà anche di questo argomento, ed io ne lo ringrazio, come lo ringrazio in generale del favore col quale ha voluto accogliere i desideri formulati nella relazione. (*Approvazioni*).

CARTA-MAMELI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CARTA-MAMELI. Mentre ringrazio l'onorevole ministro delle sue dichiarazioni, in conforto della tesi dell'onorevole relatore e mia, e prendo atto delle dichiarazioni stesse, lo prego di far sì che questo progetto di nuovo ordinamento venga presto tradotto in una proposta di legge. A me fa paura che ci sia di mezzo una Commissione. Ho una gran paura, perchè per esperienza so che le Commissioni procedono soventi con molta lentezza, e nel caso nostro si tratta di risolvere una grave questione che si agita, non da uno, ma da parecchi anni.

E però io pregherei l'onorevole ministro di non lasciar pace alla Commissione, finchè non presenti il suo lavoro.

BETTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BETTONI. Le osservazioni, che ha fatte l'onorevole relatore intorno al problema della tassazione delle acque mi fa suggerire una distinzione che mi sembra conveniente di fare. La distinzione consiste in questo. Egli ha detto giustamente che non è equo, nè giusto il tassare le forze idrauliche come immobili, poichè sopportano già un altro aggravio sia sotto forma di ricchezza mobile sia sotto forma di canone, che pagano allo Stato. Ma siccome io credo che non bisogna domandare troppo, acciocchè questo troppo domandato non faccia perdere anche il giusto, io penso che deve esser tenuta presente una circostanza, e cioè che vi sono due ordini di forze idrauliche; le forze idrauliche di vecchio uso, le quali non pagano nessun canone al Governo, e le forze idrauliche concesse di recente, le quali invece pagano un canone allo Stato. Ora le prime hanno un debito verso l'erario che non hanno le seconde; quindi io credo che converrebbe limitare la domanda giustissima dell'onorevole relatore a quanto riflette

le forze idrauliche concesse recentemente che pagano il canone. Le altre debbono pure retribuire al Governo un qualche contributo e per questo esse possono essere considerate come un immobile aggiunto al fabbricato industriale. Non faccio speciale questione di ciò, ma l'osservazione mi venne suggerita in questo momento dalla descrizione così chiara fatta dal relatore, ed anche perchè mi pareva opportuno far ciò presente all'onorevole ministro, perchè ne tenga quel conto che crede. Debbo poi ringraziare l'onorevole Lacava delle parole cortesi per l'amico Massimini, e ancora per l'affidamento che egli ha voluto darmi di mantenere quei progetti di legge che egli aveva presentato alla Camera dei deputati prima che gli accadesse la disgrazia che tutti deploriamo.

LACAVALA, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LACAVALA, *ministro delle finanze*. Debbo fare una brevissima osservazione all'onor. Carta-Mameli. Nel proporre un ufficio speciale di studi per le riforme tributarie per l'industrializzazione delle private, non intendo che esso debba studiare anche l'organico che fu presentato già dalla Direzione generale al mio egregio antecessore. Questo progetto è stato da me ricevuto e sarà da me esaminato. L'onor. Carta-Mameli può essere d'altronde sicuro che io intendo di dare la maggiore importanza al problema della industrializzazione dei monopoli di Stato e specialmente dell'azienda dei tabacchi, tenendo conto del lavoro che già si è fatto e specialmente dell'opera del Consiglio tecnico dei tabacchi, di cui egregio ed illustre presidente è l'onor. relatore.

CARTA-MAMELI. Ringrazio l'onor. ministro delle assicurazioni date.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiuse le votazioni a scrutinio segreto, ed estraggo ora a sorte i nomi dei signori senatori che dovranno procedere allo spoglio delle urne.

Sono estratti a sorte, quali scrutatori:
per la votazione per la nomina di un componente della Commissione per la diffusione

dell'istruzione elementare nel Mezzogiorno e nelle Isole, i nomi dei signori senatori: Doria-Pamphily, Lorenzini e De Cupis;

per la votazione per la nomina di un commissario di vigilanza al Fondo per l'emigrazione, i nomi dei signori senatori Orengo, Todaro e Caravaggio.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Chiusa la discussione generale, passeremo alla discussione dei capitoli del bilancio delle Finanze.

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di darne lettura.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

TITOLO I.

Spesa ordinaria.

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali di amministrazione.

Ministero.

1	Personale di ruolo del Ministero (Spese fisse)	2,151,200 »
2	Personale di ruolo del Ministero - Indennità di residenza in Roma (spese fisse)	295,330 »
3	Assegni agli ufficiali d'ordine a complemento della retribuzione che avevano nella qualità di scrivani straordinari	14,700 »
4	Paghe ai diurnisti avventizi ed agli inservienti straordinari	64,500 »
5	Personale straordinario del Ministero - Indennità di residenza in Roma	12,000 »
6	Spese d'ufficio	110,200 »
7	Spese di manutenzione ordinaria e di servizio del palazzo delle finanze e sue dipendenze e paghe agli operai che vi sono addetti	55,000 »
8	Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria per l'amministrazione centrale	37,000 »
9	Fitto di locali privati pel Comando generale della Guardia di finanza	4,000 »
		2,743,930 »
	<i>Intendenze di finanza, uffici esterni del Catasto e Canali Cavour.</i>	
10	Personale amministrativo, d'ordine e di servizio delle Intendenze di finanza, dell'Amministrazione esterna del Catasto e dei Canali Cavour (Spese fisse)	4,321,400 »
11	Personale amministrativo, d'ordine e di servizio delle Intendenze di finanza, dell'Amministrazione esterna del Catasto e dei Canali Cavour - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	21,000 »
		4,342,400 »
	<i>Da riportarsi</i>	

	<i>Riporto</i>	4,342,400 »
12	Assegni agli ufficiali d'ordine a complemento della retribuzione che avevano nella qualità di scrivani straordinari	16,000 »
13	Paghe ai diurnisti avventizi ed agli inservienti straordinari	107,000 »
14	Personale straordinario delle Intendenze - Indennità di residenza in Roma	2,500 »
15	Spese d'ufficio (Spese fisse e variabili)	334,000 »
16	Fitto di locali non demaniali (Spese fisse)	108,900 »
		4,910,800 »
	<i>Servizi diversi.</i>	
17	Indennità di viaggio e di soggiorno al personale dell'Amministrazione centrale e al personale amministrativo, d'ordine e di servizio delle intendenze per missioni relative ai servizi dipendenti dal segretariato generale	15,000 »
18	Indennità di tramutamento agli impiegati ed al personale di basso servizio dipendenti dal segretariato generale (uffici direttivi) ed indennità per recarsi al domicilio eletto agli impiegati ed agenti di basso servizio, collocati a riposo ed alle famiglie degli impiegati ed agenti morti in servizio	35,000 »
19	Sussidi ad impiegati già appartenenti all'amministrazione delle finanze e loro famiglie	113,500 »
20	Trasporti di registri, stampe, mobili ed altro per conto dell'amministrazione finanziaria (Spesa obbligatoria)	25,000 »
21	Telegrammi da spedirsi all'estero (Spesa obbligatoria)	4,000 »
22	Spese postali	18,000 »
23	Stampe di testo, registri e stampati per gli uffici centrali, e stampati d'uso promiscuo	240,000 »
24	Rimborso al Ministero del tesoro della spesa occorrente per la provvista della carta bollata, delle marche da bollo, delle carte-valori, dei contrassegni doganali, dei bolli e punzoni e per altre forniture occorrenti per i vari servizi finanziari, da farsi dall'officina governativa delle carte-valori (Spesa d'ordine)	890,000 »
25	Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per le forniture occorrenti per i vari servizi finanziari da farsi dalla zecca di Roma (Spesa d'ordine)	14,500 »
	<i>Da riportarsi</i>	1,355,000 »

	<i>Riporto</i>	1,355,000 »
26	Acquisto di libretti e scontrini ferroviari per gl'impiegati dell'Amministrazione centrale e provinciale delle finanze (Spesa d'ordine)	2,000 »
27	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
28	Sussidi ad impiegati di ruolo e straordinari, agli usceri ed al personale di basso servizio in attività di funzioni dell'Amministrazione centrale e provinciale	86,000 »
29	Assegni, indennità di missione e spese diverse di qualsiasi natura per gli addetti ai Gabinetti	20,000 »
30	Compensi per lavori straordinari al personale dell'Amministrazione centrale	54,000 »
31	Compensi per lavori straordinari al personale amministrativo, d'ordine e di servizio delle Intendenze di finanza	15,000 »
32	Spese casuali	25,000 »
33	Indennità ai volontari delle intendenze di finanza e delle Amministrazioni esterne delle gabelle, delle imposte dirette e delle privative, giusta l'articolo 63 del regolamento approvato col Regio decreto 29 agosto 1897, n. 512	115,140 »
		<hr/> 1,672,140 » <hr/>
	<i>Debito vitalizio.</i>	
34	Pensioni ordinarie (Spese fisse)	12,053,000 »
35	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, a' termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria)	155,000 »
		<hr/> 12,208,000 » <hr/>
	Spese per servizi speciali.	
	<i>Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici.</i>	
36	Personale tecnico e d'ordine, di ruolo, dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici (Spese fisse)	2,407,510 »
	<i>Da riportarsi</i>	<hr/> 2,407,510 » <hr/>

	<i>Riporto</i>	2,407,510 »
37	Personale tecnico e d'ordine, di ruolo, dell'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici - Indennità di residenza in Roma (spese fisse)	18,930 »
38	Spesa pel Consiglio superiore dei lavori geodetici	500 »
39	Retribuzioni del personale tecnico straordinario addetto alla formazione e conservazione del nuovo catasto e retribuzioni, mercedi, soprassoldi e rimborso spese di viaggio al personale subalterno straordinario ed agli inservienti per lavori di campagna (Spesa obbligatoria)	3,758,860 »
40	Indennità di missione al personale tecnico di ruolo e al personale tecnico straordinario del catasto (Spesa obbligatoria).	1,200,000 »
41	Contributo dello Stato alla Cassa di previdenza per gl'impiegati tecnici straordinari del catasto e dei servizi tecnici (Spesa obbligatoria).	70,000 »
42	Indennità e spese per la Commissione censuaria centrale, pel Consiglio del catasto e per le Giunte tecniche provinciali (Spesa obbligatoria)	200,000 »
43	Acquisto di strumenti, mobili, carta da disegno ed oggetti diversi occorrenti per lavori di formazione e conservazione del nuovo catasto e spese per la riproduzione zincografica delle mappe	120,000 »
44	Spese d'ufficio, manutenzione e riparazione di mobili, istrumenti e materiale diverso, legature dei registri, adattamento, illuminazione e riscaldamento dei locali d'ufficio, trasporti e spese diverse per la formazione e conservazione del nuovo catasto	160,480 »
45	Provvisa di registri e stampati per l'Amministrazione esterna del catasto e dei servizi tecnici finanziari	92,000 »
46	Personale straordinario dell'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici - Indennità di residenza in Roma	10,000 »
47	Assegni al personale straordinario degli uffici tecnici di finanza	160,000 »
48	Indennità di viaggio e di soggiorno al personale di ruolo e straordinario degli uffici tecnici di finanza	485,000 »
49	Indennità di tramutamento al personale dell'amministrazione esterna del catasto e dei servizi tecnici	20,000 »
50	Spese d'ufficio, materiali, mobili, riscaldamento locali e trasporti degli uffici tecnici di finanza	36,000 »
51	Compensi per lavori straordinari al personale dell'Amministrazione provinciale del catasto e degli uffici tecnici di finanza	6,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	8,745,280 »

	<i>Riporto</i>	8,745,280 »
52	Fitto di locali non demaniali ad uso degli uffici catastali e degli uffici tecnici di finanza (Spese fisse)	50,000 »
		8,795,280 »
	<i>Amministrazione del demanio e delle tasse sugli affari.</i>	
	Servizi diversi del demanio e delle tasse sugli affari.	
53	Personale di ruolo (Spese fisse)	1,711,578 »
54	Personale di ruolo dell'amministrazione del demanio e delle tasse sugli affari - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	11,500 »
55	Stipendi ed assegni al personale addetto alle proprietà immobiliari del demanio (Spese fisse)	56,000 »
56	Spese di personale per speciali gestioni patrimoniali (Spese fisse)	65,229 »
57	Aggio di esazione ai contabili; assegni di aspettativa, sovvenzioni alimentari, compensi in luogo di aggio, indennità al personale avventizio (Spesa d'ordine)	5,800,000 »
58	Compenso per le spese d'ufficio ai conservatori delle ipoteche ed ai ricevitori del registro incaricati del servizio ipotecario - Art. 6, allegato G, legge 8 agosto 1895, n. 486 (Spesa obbligatoria)	880,000 »
58 <i>bis</i>	Sussidi al personale, non di ruolo, addetto agli uffici esecutivi demaniali	3,000 »
59	Spese di materiale, personale avventizio, indennità e compensi per le speciali gestioni patrimoniali dell'antico demanio	65,000 »
60	Indennità di viaggio e di soggiorno agl'impiegati per reggenze d'uffici esecutivi demaniali ed altre missioni compiute nell'interesse dei servizi dipendenti dall'amministrazione del demanio e delle tasse sugli affari (Spesa obbligatoria)	60,000 »
61	Indennità di tramutamento al personale dell'amministrazione esterna del demanio (spesa obbligatoria)	28,000 »
62	Indennità agli ispettori (Spese fisse)	205,000 »
63	Indennità ai volontari dell'amministrazione demaniale	35,000 »
64	Spese per la compilazione delle statistiche periodiche delle tasse sugli affari, del debito ipotecario, del Demanio e dell'Asse ecclesiastico, per la formazione del massimario generale, per studi di legislazione comparata e per traduzioni all'uopo occorrenti	9,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	8,929,307 »

	<i>Riporto</i>	8,929,307 »
65	Premi e spese per la scoperta e la repressione delle contraffazioni di bolli, carta bollata e marche e dei furti a danno dell'amministrazione demaniale; premi per l'accertamento delle contravvenzioni alle leggi per le tasse sugli affari e compensi a funzionari di pubblica sicurezza, alle guardie di finanza ed agenti della forza pubblica	6,000 »
66	Spese di ufficio variabili e materiale per l'amministrazione centrale .	5,800 »
67	Spese di ufficio variabili e materiale per l'amministrazione provinciale	6,200 »
68	Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori (Spesa obbligatoria)	582,000 »
69	Compra e riparazioni di mobili, acquisto di casse forti per gli uffici esecutivi demaniali e spese relative	80,000 »
70	Provvista di registri e stampati per gli uffici provinciali del demanio.	150,000 »
71	Spese per trasporti di valori bollati, di contrassegni per i velocipedi e gli automobili, di registri e di stampe, e per la bollatura, imballaggio e spedizione della carta bollata e per retribuzione ai bollatori diurnisti pel servizio del bollo straordinario (Spesa obblig.)	78,000 »
72	Spese per le Commissioni provinciali incaricate della determinazione dei valori capitali da attribuirsi ai terreni e fabbricati agli effetti delle tasse di registro e di successione - Articoli 15 e 18 dell'allegato C alla legge 23 gennaio 1902, n. 25 (Spesa obbligatoria) .	35,000 »
73	Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine)	3,500,000 »
74	Restituzioni di tasse sul pubblico insegnamento e di quote di tasse universitarie d'iscrizione da versarsi nelle casse delle università per essere corrisposte agli insegnanti ufficiali ed ai privati docenti, giusta l'art. 67 del regolamento 21 agosto 1905, n. 638 (Spesa d'ord.).	820,000 »
75	Contribuzioni fondiari sui beni dell'antico demanio - Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale (Spesa obbligatoria) . . .	4,350,000 »
76	Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria e di miglioramento delle proprietà demaniali e spese per lavori di sicurezza negli uffici demaniali posti in locali di proprietà privata	842,500 »
77	Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali patrimoniali dell'antico demanio (Spesa obbligatoria) .	240,000 »
78	Annualità e prestazioni diverse (Spese fisse ed obbligatorie) . . .	3,112,000 »
79	Spese di materiale ed altre spese per la tassa sulla circolazione dei velocipedi ed automobili (Spesa obbligatoria)	70,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	22,806,807 »

	<i>Riporto</i>	22,806,807 »
80	Compensi al personale provinciale di ruolo e straordinario	3,000 »
81	Fitto di locali (Spese fisse)	330,000 »
		23,139,807 »
	Amministrazione dei canali riscattati (Canali Cavour).	
82	Personale di ruolo dei canali demaniali d'irrigazione (Canali Cavour) e dei canali patrimoniali dell'antico demanio (Spese fisse)	161,460 »
83	Spese d'ufficio e di materiale, indennità di missione ed assistenza ai lavori	17,710 »
84	Restituzioni di somme indebitamente percepite e rimborsi per risarcimenti di danni (Spesa d'ordine)	10,000 »
85	Spese di amministrazione, miglioramento e manutenzione ordinaria e straordinaria (Spesa obbligatoria)	460,000 »
86	Fitti, canoni ed annualità passive (Spese fisse)	27,600 »
87	Spese per imposte e sovrimposte (Spesa obbligatoria).	264,000 »
88	Spese di coazioni e di liti (Spesa obbligatoria)	9,000 »
89	Aggio agli esattori delle imposte dirette sulla riscossione delle entrate (Spesa d'ordine)	12,000 »
		961,770 »
	Asse ecclesiastico.	
90	Stipendi ed assegni al personale assunto per la sorveglianza dei beni (Spese fisse).	16,000 »
91	Spese di amministrazione	47,500 »
92	Oneri e debiti ipotecari afferenti i beni provenienti dall'Asse ecclesiastico (Spese fisse ed obbligatorie)	180,000 »
93	Restituzione di indebiti dipendenti dall'amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico (Spesa d'ordine)	180,000 »
94	Contribuzioni fondiari - Imposta erariale e sovrimposta provinciale e comunale (Spesa obbligatoria)	390,000 »
95	Spese di coazioni e di liti dipendenti dall'amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico (Spesa obbligatoria)	110,000 »
		923,500 »

	Cassa Nazionale di previdenza per gli operai.	
96	Spese relative alle eredità devolute allo Stato apertesi dal 26 agosto 1898 e passaggio del prodotto netto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, giusta la legge 17 luglio 1898, n. 350 (Spesa obbligatoria e d'ordine)	33,250 »
	<i>Amministrazione delle imposte dirette e della conservazione del catasto.</i>	
97	Personale di ruolo degli ispettori e delle agenzie delle imposte dirette e del catasto (Spese fisse)	4,684,809 »
98	Personale di ruolo degli ispettori e delle agenzie delle imposte dirette e del catasto - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse).	19,200 »
99	Indennità agli ispettori ed al personale di ruolo delle agenzie per giri d'ufficio, per reggenze ed altre missioni compiute nell'interesse del servizio delle imposte dirette e del catasto (Spesa obbligatoria)	340,000 »
100	Indennità di tramutamento al personale della amministrazione esterna delle imposte dirette	30,000 »
101	Indennità fisse per spese di cancelleria assegnate alle agenzie delle imposte dirette e compenso per eventuali maggiori spese di ufficio (Spese fisse)	135,000 »
102	Inservienti delle agenzie delle imposte - Indennità di residenza in Roma	450 »
103	Retribuzioni al personale avventizio assunto in servizio delle agenzie per lavori diversi eventuali ed a cottimo	90,000 »
104	Rimunerazioni per lavori straordinari pel servizio delle imposte dirette eseguiti dal personale provinciale alla dipendenza della Direzione generale	3,000 »
105	Acquisto, riparazioni e trasporto di mobili, acquisto di libri e periodici ed altre spese minute diverse occorrenti per il servizio dell'amministrazione provinciale delle imposte dirette.	50,000 »
106	Provvisa di stampati e registri diversi, e rilegatura di libri e registri in servizio dell'amministrazione provinciale delle imposte dirette.	120,000 »
107	Anticipazione delle spese occorrenti per l'esecuzione di ufficio delle volture catastali - Articolo 6 del testo unico delle leggi sulla conservazione del catasto approvato con R. D. 4 luglio 1897, n. 276,	
	<i>Da riportarsi</i>	5,472,459 »

	<i>Riporto</i>	5,472,459 »
	ed articolo 62 del regolamento relativo (Spesa obbligatoria e d'ordine)	40,000 «
108	Spese pel servizio di accertamento dei redditi di ricchezza mobile e dei fabbricati e spese per le notificazioni di avvisi riguardanti il servizio delle imposte dirette e del catasto (Spesa obbligatoria)	94,540 »
109	Spese d'indole amministrativa riflettenti la conservazione del catasto presso le agenzie delle imposte dirette	24,000 »
110	Spese per la gestione delle esattorie (Spesa obbligatoria)	3,000 »
111	Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti allo Stato in forza dell'art. 54 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette 29 giugno 1902, n. 281 (Spesa obbligatoria)	40,000 »
112	Spese di coazioni e di liti (Spesa obbligatoria)	60,000 »
113	Spese per le commissioni di prima istanza delle imposte dirette (Spesa obbligatoria)	530,000 »
114	Decimo dell'addizionale 2 per cento per spese di distribuzione, destinato alle spese per le Commissioni provinciali - Art. 36 del regolamento 3 novembre 1894, n. 493, sull'imposta di ricchezza mobile (Spesa d'ordine)	200,000 »
115	Spese per la Commissione centrale delle imposte dirette (Spesa obbligatoria)	30,000 »
116	Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine)	10,000,000 »
117	Rimborso alla provincia ed ai comuni della Basilicata delle rispettive sovrimposte sui fabbricati, in corrispondenza alla esenzione di imposta concessa coll'art. 69 della legge 31 marzo 1904, n. 140 (Spesa obbligatoria).	260,000 »
118	Imposta sui terreni non devoluta ai proprietari in provincia di Potenza aventi un reddito imponibile superiore a lire 8,000 e da versarsi alla Cassa provinciale del credito agrario nella stessa provincia (art. 66 della legge 31 marzo 1904, n. 140) (Spesa obbligatoria)	110,000 »
119	Imposta erariale sulle zolfare di Sicilia riscossa nell'esercizio 1906-907 e da pagarsi al Consorzio per l'industria zolfifera (Art. 17 legge 15 luglio 1906, n. 333) (Spesa obbligatoria)	177,000 »
120	Fitto di locali per le agenzie delle imposte dirette (Spese fisse)	230,000 »
		<hr/> 17,270,999 »

<i>Corpo della guardia di finanza.</i>		
121	Soldi, soprassoldi ed indennità giornaliera d'ospedale per la guardia di finanza	17,541,979 50
122	Personale degli ufficiali della guardia di finanza, commessi ed agenti subalterni - Indennità di residenza in Roma	1,640 »
123	Premi di rafferma ai sottufficiali ed alle guardie di finanza - Art. 12 della legge 19 giugno 1906, n. 367.	1,000,000 »
124	Assegni ed indennità di giro, di alloggio, di servizio volante ed altre per la guardia di finanza	2,248,820 »
125	Indennità di tramutamento, di missione per la guardia di finanza	525,000 »
126	Compensi alla guardia di finanza	2,000 »
127	Sussidi alla guardia di finanza	10,000 »
128	Casermaggio, spese di materiale, lume e fuoco ed altre spese per la guardia di finanza	983,500 »
129	Impianto e manutenzione dei mezzi per diminuire le cause della malaria nelle zone dichiarate infette ove risiedono le guardie di finanza - Art. 5 della legge 2 novembre 1901, n. 460 (Spesa obbligatoria).	50,000 »
130	Costruzione di casotti, lavori di manutenzione, di sistemazione e di ampliamento e spese di acquisto dei locali ad uso di caserme delle guardie di finanza	265,000 »
131	Costruzione, riparazione, manutenzione ed esercizio dei battelli di proprietà dello Stato e fitto di battelli privati per la sorveglianza finanziaria	600,000 »
132	Pagamento ai Ministeri della guerra e della marina per la spesa del mantenimento delle guardie di finanza incorporate nella compagnia di disciplina o detenute nel carcere militare e per concorso alle spese di giustizia militare (Spesa obbligatoria)	105,000 »
133	Fitto di locali in servizio della guardia di finanza (Spese fisse)	700,000 »
		24,032,939 50
<i>Amministrazione delle Gabelle.</i>		
<i>Spese generali.</i>		
134	Compensi agl'impiegati, agenti ed operai dell'Amministrazione esterna delle gabelle	3,000 »
<i>Da riportarsi</i>		3,000 »

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 APRILE 1907

	<i>Riporto</i>	3,000 »
135	Sussidi agli operai ed agenti dell'Amministrazione delle gabelle	1,000 »
136	Preventive spese per la scoperta e repressione del contrabbando e concorso nella spesa per le rettifiche di confine nell'interesse della vigilanza	22,000 »
137	Indennità di tramutamento al personale civile dell'Amministrazione esterna delle gabelle	43,000 »
138	Provvista di stampati e registri per i servizi delle gabelle	108,500 »
139	Personale di ruolo dei laboratori chimici delle gabelle - (Spese fisse)	129,840 »
140	Personale dei laboratori chimici delle gabelle - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	6,860 »
141	Spese di materiale, assegni ed indennità al personale, acquisto di pubblicazioni scientifiche ed altre spese per i laboratori chimici delle gabelle	65,000 »
142	Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (Spesa obbligatoria)	30,000 »
143	Spese di giustizia penale - Indennità a testimoni e periti - Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario (Spesa obbligatoria)	30,000 »
144	Prelevamento di campioni, indennità di trasferta, compensi e premi per la scoperta delle contravvenzioni, trasporto dei corpi di reato ed altre spese per l'esercizio della vigilanza diretta a reprimere la fabbricazione ed il commercio dei vini artificiali ai sensi della legge 11 luglio 1904, n. 388	50,000 »
		489,200 »
	Tasse di fabbricazione.	
145	Personale di ruolo (Spese fisse)	591,890 »
146	Personale di ruolo delle tasse di fabbricazione - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	5,538 »
147	Indennità di viaggio e di soggiorno e competenze ai membri delle Commissioni (Spesa obbligatoria)	620,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	1,217,428 »

LEGISLATURA XXII — I^a SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 APRILE 1907

	<i>Riporto</i>	1,217,428 »
148	Compensi per lavori straordinari per gli impiegati dell'Amministrazione provinciale; nonchè per lavori straordinari eseguiti nell'interesse delle gabelle da impiegati dipendenti da altre amministrazioni	10,000 »
149	Aggio agli esattori, ai ricevitori provinciali ed ai contabili incaricati della riscossione, indennità ai ricevitori del registro per la vendita delle marche da applicarsi agli involucri dei fiammiferi e delle polveri, e indennità per il rilascio delle bollette di legittimazione e per altri servizi relativi alle tasse di fabbricazione (Spesa d'ordine) .	80,000
150	Restituzione di tasse di fabbricazione sullo spirito e sullo zucchero impiegati nella preparazione dei vini tipici e dei liquori, dei vini liquorosi, dell'aceto, dell'alcool, delle profumerie e di altri prodotti alcoolici esportati, sulla birra, sulle acque gassose esportate, e restituzione della tassa sull'acido acetico adoperato nelle industrie (Spesa obbligatoria)	3,400,000 »
151	Restituzione di tasse di fabbricazione indebitamente percepite (Spesa d'ordine)	30,000 »
152	Acquisto, costruzione e manutenzione di strumenti, acquisto di materiale per il suggellamento di meccanismi e per l'adulterazione degli spiriti adoperati nelle industrie e mercedi al personale straordinario incaricato della vigilanza nelle officine di gas-luce e di energia elettrica e dell'applicazione e riparazione di congegni meccanici; spese per misure di previdenza a favore del personale medesimo ed altre diverse relative alle tasse di fabbricazione	470,000 »
153	Personale straordinario delle tasse di fabbricazione - Indennità di residenza in Roma	350 »
154	Fitto di locali (spese fisse)	4,000 »
		5,211,778 »
	<i>Dogane.</i>	
155	Personale di ruolo (Spese fisse)	3,955,250 »
156	Personale di ruolo delle dogane - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	47,112 »
157	Spese d'ufficio ed indennità (Spese fisse)	102,150 »
158	Compenso agli agenti doganali per servizi notturni e per trasferte, ed indennità agli impiegati doganali destinati a servizi disagiati od in disagiata residenza presso le dogane internazionali situate sul territorio estero.	280,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	4,384,512 »

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 APRILE 1907

	<i>Riporto</i>	4,384,512 »
159	Indennità di viaggio e di soggiorno agl'impiegati in missione nell'interesse del servizio doganale	24,000 »
160	Assegni ai traduttori addetti all'ufficio di legislazione e statistica delle dogane istituito col regio decreto 28 luglio 1883, n. 1555 (serie 3 ^a), e compensi per traduzioni straordinarie occorrenti all'amministrazione — Compensi per la compilazione delle statistiche periodiche del commercio, delle tasse di fabbricazione e di quelle annuali del movimento commerciale e della navigazione eseguita in via straordinaria dagl'impiegati degli uffici finanziari di provincia	13,500 »
161	Traduttori addetti all'ufficio di legislazione e statistica delle dogane — Indennità di residenza in Roma	550 »
162	Acquisto, riparazione e manutenzione del materiale ad uso delle dogane	165,000 »
163	Costruzione di caselli doganali manutenzione, sistemazione e ampliamento dei locali delle dogane.	175,000 »
164	Tasse postali per versamenti, trasporto di fondi e indennità ai proprietari di merci avariate nei depositi doganali (Spesa obbligatoria)	23,000 »
165	Spese pel collegio dei periti; pel mantenimento del corso annuale d'istruzione tecnica degl'impiegati doganali e per la Commissione del regime economico doganale	52,000 »
166	Assegno alle visitatrici provvisorie doganali ed agli uffici non doganali incaricati dell'emissione delle bollette di legittimazione, spese di facchinaggio e compensi per lavori straordinari eseguiti dagli impiegati dell'amministrazione provinciale	15,000 »
167	Acquisto di libri e abbonamento a pubblicazioni periodiche e a giornali italiani e forestieri e spese per la loro conservazione	12,000 »
168	Restituzione di diritti all'esportazione (Spesa obbligatoria).	1,900,000 »
169	Restituzione di diritti indebitamente riscossi, restituzione di depositi per bollette a cauzione di merci in transito, quota da corrispondersi alla Repubblica di San Marino, giusta gli articoli 39 e 40 della convenzione 28 giugno 1897, e pagamento al comune di Genova delle somme riscosse a titolo di tassa supplementare d'ancoraggio per gli approdi nel porto di Genova (Spesa d'ordine)	1,100,000 »
170	Fitto di locali (Spese fisse)	115,000 »
		7,979,562 »

Dazio di consumo.		
171	Restituzione di diritti indebitamente esatti anteriormente al 1° gennaio 1896, e spese per la vigilanza sulla riscossione del dazio consumo affidato ai Comuni, esclusi quelli di Roma e Napoli; lavori e pubblicazioni statistiche, indennità di viaggio e di soggiorno e competenze delle Commissioni (Leggi 8 agosto 1895, n. 481, 14 luglio 1898, n. 302, e 23 gennaio 1902, n. 25).	30,000 »
172	Compensi al personale dell'Amministrazione provinciale per lavori straordinari eseguiti nell'interesse del dazio consumo, compresi i comuni di Roma e di Napoli	8,000 »
173	Quota di concorso per la graduale soppressione del dazio sui farinacei, da corrispondersi ai Comuni, meno quelli di Roma e di Napoli - Articoli 2 e 3 dell'allegato A alla legge 23 gennaio 1902, n. 25 (Spesa obbligatoria).	18,942,000 »
174	Sussidio annuo ai Comuni di seconda, terza e quarta classe che dalla categoria dei chiusi faranno passaggio a quella degli aperti - Articolo 15 dell'allegato A alla legge 23 gennaio 1902, n. 25	1,187,242 25
175	Contributo dello Stato nella gestione del dazio consumo di Napoli in amministrazione diretta corrispondente all'eccedenza delle spese sulle entrate della gestione stessa (Spesa obbligatoria).	4,738,447 50
176	Metà dell'eccedenza dell'entrata sulla spesa del dazio consumo di Roma, da corrispondersi al comune di Roma, giusta l'art. 4 della legge 8 luglio 1904, n. 320 (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
		24,905,689 75
<i>Amministrazione delle private.</i>		
Spese generali.		
177	Personale di ruolo degli ispettori centrali delle private (Spese fisse).	29,416 60
178	Personale di ruolo degli ispettori centrali delle private - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse).	2,040 »
179	Sussidi al personale operaio in servizio dell'Amministrazione esterna delle private, agli operai che hanno appartenuto all'amministrazione medesima e ai superstiti di questi.	11,000 »
180	Premi e spese per la scoperta e repressione nel contrabbando	25,000 »
181	Provvista di registri e stampati per i servizi delle private	85,000 »
<i>Da riportarsi</i>		152,456 60

	<i>Riporto</i>	152,456 60
182	Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (Spesa obbligatoria)	12,000 »
183	Spesa di giustizia penale - Indennità a testimoni e periti - Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario (Spesa obbligatoria)	30,000 »
		194,456 60
	Servizio del lotto.	
184	Personale di ruolo (Spese fisse)	627,774 »
185	Personale di ruolo del lotto - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	12,500 »
186	Spese d'ufficio (Spese fisse)	17,400 »
187	Indennità, mercedi al personale ed altre spese per le estrazioni, per il funzionamento degli archivi segreti e dei magazzini del lotto, medaglie di presenza ai componenti la Commissione centrale per il conferimento dei banchi; indennità di missione, di tramutamento ed altre speciali per le funzioni di controllo; visite medico-fiscali e concorso obbligatorio per costituzione di doti ad alcuni Istituti di beneficenza in Napoli	71,500 »
188	Compensi ad impiegati dell'Amministrazione provinciale e ad altri per lavori straordinari, per studi e prestazione d'opera in servizio dell'azienda del lotto	14,000 »
189	Acquisto di macchine; di materiale, mobili e di articoli vari, vestiario agli inservienti, spese d'illuminazione, di trasporti ed altre	16,600 »
190	Spese per provvista di carta, per la stampa, per il trasporto e per l'imballaggio dei bollettari del lotto e mercedi per la verifica e pel collaudo dei bollettari stessi. (Spesa obbligatoria)	184,500 »
191	Aggio d'esazione (Spesa d'ordine)	5,600,000 »
192	Vincite al lotto (Spesa obbligatoria)	35,900,000 »
193	Fitto di locali (Spese fisse)	18,960 »
		42,463,234 »

Tabacchi.		
194	Personale di ruolo delle coltivazioni dei tabacchi (Spese fisse)	497,930 »
195	Personale delle coltivazioni dei tabacchi - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	1,550 »
196	Personale di ruolo delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi (Spese fisse)	918,526 »
197	Personale delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	17,090 »
198	Indennità di tramutamento, di giro e di disagiata residenza al personale dell'amministrazione esterna dei tabacchi - Indennità di viaggio e di soggiorno per le missioni degli impiegati dell'amministrazione centrale e provinciale, agenti subalterni e operai pel servizio dei tabacchi e supplemento di indennità ai volontari dell'amministrazione suddetta	140,000 »
199	Paghe al personale operaio delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi, mercedi agli operai ammalati, assegni di parto, indennizzi per infortuni sul lavoro e concorso dello Stato a favore del detto personale da versarsi alla Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai ed alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie (Spesa obbligatoria)	9,960,000 »
200	Pensione agli operai delle manifatture dei tabacchi e dei magazzini di deposito dei tabacchi greggi esteri (Spese fisse e obbligatorie)	1,500,000 »
201	Paghe e soprassoldi ai verificatori subalterni ed agli operai delle agenzie di coltivazione; indennità di licenziamento al personale suddetto e contributi dell'amministrazione, da versarsi a favore dello stesso personale alla Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai ed alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie (Spesa obbligatoria)	1,000,000 »
202	Compensi ad impiegati dell'Amministrazione provinciale, ad agenti subalterni, ad operai, alle guardie di finanza aventi le funzioni di verificatori subalterni e ad altri per lavori straordinari, per studi e prestazioni di opera in servizio dell'azienda dei tabacchi	28,000 »
203	Premi d'incoraggiamento ai coltivatori dei tabacchi	30,000 »
204	Spese inerenti alle coltivazioni e ai campi sperimentali, al servizio didattico e sperimentale del R. Istituto di Scafati ed a studi per nuovi centri di coltura, per mercede ad operai, compensi ai proprietari dei campi sperimentali, premi e sovvenzioni ai coloni dei campi suddetti ed a collettività di piccoli coltivatori in nuovi centri di produzione, affitto di terreni e di locali e costruzioni di capan-	
<i>Da riportarsi</i>		14,093,096 »

LEGISLATURA XXII — 1ª SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 APRILE 1907

	<i>Riporto</i>	14,093,096 »
	noni per la cura dei tabacchi; acquisto e trasporto di macchine, mobili, utensili ed attrezzi, concimi e semi; indennità di missione, spese di libri, pubblicazioni, carte topografiche ed altre diverse e minute	125,000 »
205	Assegni e indennità al personale per la vigilanza delle coltivazioni di tabacco destinato all'esportazione ed altre spese relative (Spesa obbligatoria)	50,000 »
206	Compra di tabacchi, lavori di bottaio e facchinaggi; spese per informazioni e missioni all'estero nello interesse dell'acquisto e della coltivazione dei tabacchi; spese per campionamento e perizia dei tabacchi (Spesa obbligatoria)	28,000,000 »
207	Spese dell'agenzia governativa e delle sue succursali negli Stati Uniti dell'America del Nord per l'acquisto dei tabacchi	40,000 »
208	Trasporto di tabacchi e di materiali diversi e facchinaggi interni per tabacchi lavorati nei magazzini di deposito dei generi di privativa (Spesa obbligatoria).	1,370,000 »
209	Acquisto, nolo e riparazione di macchine, di mobili e materiali diversi, d'ingredienti, di recipienti, combustibili ed altri articoli per uso delle agenzie di coltivazione, dei magazzini dei tabacchi greggi e delle manifatture; provvista di carta, cartoni ed etichette per involucro dei tabacchi lavorati nelle manifatture (Spesa obbligatoria)	2,625,000 »
210	Manutenzione, adattamento e miglioramento dei fabbricati in servizio dell'azienda dei tabacchi	450,000 »
211	Spese d'ufficio, di materiali di ufficio, di assistenza medica e medicinali; di visite medico collegiali per l'ammissione ed il collocamento a riposo del personale a mercede giornaliera; di mantenimento degli incunaboli ed asili infantili ed altre per le coltivazioni, nei magazzini dei tabacchi greggi e per le manifatture; acquisto di libri, abbonamenti a pubblicazioni periodiche e spese per traduzioni occorrenti all'Amministrazione centrale ed agli uffici suddetti	160,000 »
212	Spese per la pubblicazione e diffusione di notizie nell'interesse del monopolio concernenti la coltivazione e la vendita dei tabacchi	20,000 »
213	Fitto di locali di proprietà privata per uso degli uffici delle coltivazioni, dei magazzini dei tabacchi greggi e delle manifatture (Spese fisse)	80,000 »
		<hr/> 47,013,096 » <hr/>
	Sall.	
214	Personale di ruolo delle saline (Spese fisse)	103,100 »
	<i>Da riportarsi</i>	103,100 »

	<i>Riporto</i>	103,100 »
215	Paghe agli agenti subalterni ed agli operai delle saline, mercedi agli operai ammalati ed ai richiamati sotto le armi e indennizzi per infortuni sul lavoro, contributo dello Stato alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia del personale suddetto, alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie ed alla Cassa sociale di risparmio fra gli operai della Salina di Lungro (Spesa obbligatoria)	1,095,000 »
216	Pensione degli operai delle saline (Spesa fissa e obbligatoria)	100,000 »
217	Agenti subalterni delle saline - Indennità di residenza in Roma	250 »
218	Indennità ai rivenditori di generi di privativa pel trasporto dei sali (Spesa d'ordine)	1,400,000 »
219	Indennità di tramutamento, di giro e di disagiata residenza al personale dell'amministrazione esterna dei sali - Indennità di viaggio e di soggiorno per le missioni degli impiegati dell'amministrazione centrale e provinciale - Agenti subalterni ed operai pel servizio dei sali, e supplemento di indennità ai volontari dell'amministrazione suddetta	31,000 »
220	Manutenzione, adattamento e miglioramento delle saline e degli annessi fabbricati, acquisto, nolo e riparazione di macchine, mobili, attrezzi e materiali vari per uso delle saline; provvista di articoli diversi per l'impacchettamento e l'imballaggio dei sali, compra di combustibile, di lubrificanti e di articoli diversi per il funzionamento del macchinario e per altri usi e spese relative (Spesa obbligatoria)	550,000 »
221	Compra dei sali (Spesa obbligatoria)	1,144,500 »
222	Trasporto di sali e di materiali diversi; acquisto, nolo e riparazione di materiale fisso e mobile, indennità di missione ed altre spese per l'esecuzione di tali trasporti; facchinaggi interni e trasporti accessori nelle saline e nei magazzini di deposito del sale (Spesa obbligatoria)	2,570,000 »
223	Spese d'ufficio, di visite medico collegiali per l'ammissione ed il collocamento a riposo del personale a mercede giornaliera, di assistenza medica e medicinali e spese diverse occorrenti al servizio delle saline per canoni d'acqua e di manutenzioni stradali, comunicazioni telefoniche e telegrafiche; illuminazione, riscaldamento, sorveglianza, custodia e nettezza dei locali; assicurazioni incendi, sovrimposte; acquisto di libri e stampati speciali, abbonamento a pubblicazioni periodiche, spese per traduzioni ed altre minute	38,000 »
224	Compensi ad impiegati dell'Amministrazione provinciale, ad agenti subalterni, ad operai e ad altri per lavori straordinari, per studi e prestazione d'opera in servizio dell'azienda dei sali; competenze e indennità di viaggio ai membri del Consiglio tecnico dei sali	10,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	7,041,850 »

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — FORNATA DEL 29 APRILE 1907

	<i>Riporto</i>	7,041,850 »
225	Spese di produzione, di acquisto e di trasporto delle sostanze per l'adulterazione del sale che si vende a prezzo di eccezione per uso della pastorizia, dell'agricoltura e delle industrie e spese di mano d'opera per prepararlo (Spesa obbligatoria)	130,000 »
226	Spese per otturamento delle sorgenti saline per impedire la produzione naturale o clandestina del sale (Spesa obbligatoria)	15,000 »
227	Restituzione della tassa sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero - Articolo 15 della legge 6 luglio 1883, n. 1445 (Spesa d'ordine)	290,000 »
		7,476,850 »
	Tabacchi e sali. (Spese promiscue).	
228	Personale di ruolo dei magazzini di deposito dei sali e tabacchi (Spese fisse)	242,380 »
229	Personale dei magazzini di deposito dei sali e tabacchi - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse).	1,870 »
230	Indennità ai magazzinieri di deposito dei sali e tabacchi per spese di scritturazione	50,000 »
231	Aggio a titolo di stipendi ai magazzinieri di vendita dei sali e tabacchi e compenso ai reggenti provvisori dei magazzini stessi (Spesa d'ordine)	655,000 »
232	Spese d'ufficio e diverse inerenti alla gestione dei magazzini di deposito dei sali e tabacchi per illuminazione, riscaldamento, canoni d'acqua, verifica degli strumenti da pesare, comunicazioni telefoniche e telegrafiche, distruzione del sale avariato ed altre spese minute dipendenti dalla gestione suddetta	35,000 »
233	Compensi agli impiegati ed agli agenti incaricati di disimpegnare le funzioni di magazzino e di ufficiali ai riscontri e retribuzioni agli impiegati dell'Amministrazione provinciale per lavori straordinari eseguiti nell'interesse del servizio di deposito dei sali e tabacchi	4,500 »
233 <i>bis</i>	Compensi agli impiegati dell'amministrazione provinciale per lavori straordinari eseguiti nell'interesse del servizio degli uffici di vendita e delle rivendite dei sali e dei tabacchi.	1,000 »
234	Indennità di trasferimento, di missione e di disagiata residenza per i servizi di deposito dei sali e tabacchi	10,000 »
234 <i>bis</i>	Indennità di trasferimento e di missione per il servizio dei magazzini di vendita o delle rivendite dei sali e tabacchi.	7,500 »
	<i>Da riportarsi</i>	1,007,250 »

	<i>Riporto</i>	1,007,250 »
235	Indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso dei sali e tabacchi a titolo di spesa d'esercizio e di trasporto dei generi; indennità di viaggio e di soggiorno per missione a funzionari civili e della guardia di finanza incaricati della reggenza di uffici di vendita; rimborso al Ministero delle poste e dei telegrafi della spesa derivante dall'esenzione di tassa sui vaglia postali pei versamenti dei gestori degli uffici suddetti (Spesa d'ordine)	3,915,000 »
236	Spese inerenti al servizio dei magazzini di deposito dei sali e dei tabacchi per acquisto, trasporto e riparazione degli strumenti da pesare, mobili, attrezzi ed altri oggetti, per imposta sui fabbricati, per manutenzione e riparazione ai locali	20,000 »
237	Spese inerenti al servizio degli uffici di vendita per acquisto, trasporto e riparazione degli strumenti da pesare, di mobili, attrezzi ed altri oggetti; imposta sui fabbricati, manutenzione e riparazione dei locali, canoni d'acqua, comunicazioni telefoniche e telegrafiche, spese comuni agli uffici di vendita ed alle rivendite per pesatura dei generi ed altre operazioni di verifica, per stampati speciali e diverse.	25,000 »
238	Spese per il servizio di somministrazione gratuita del sale ai pella-grosi; costo del sale così somministrato e valore a prezzo di vendita di quello dato per compenso ai rivenditori di generi di privativa che hanno eseguito la suddetta somministrazione (Spesa obbligatoria)	65,000 »
239	Restituzione dei canoni di rivendite indebitamente percetti (Spesa d'ordine)	3,000 »
240	Fitto di locali di proprietà privata pel servizio dei magazzini di deposito dei sali e tabacchi (Spese fisse)	140,000 »
240 <i>bis</i>	Fitto di locali di proprietà privata pel servizio dei magazzini di vendita dei sali e dei tabacchi (Spese fisse)	60,000 »
		5,235,250 »
	<i>Chinino.</i>	
241	Compra dei sali di chinino da lavorare o trasformare e di quelli preparati e spese occorrenti per la lavorazione, trasformazione e condizionatura dei detti sali (Spesa obbligatoria)	1,175,000 »
242	Spese d'ufficio, di materiali d'ufficio, di stampati e diverse permanenti o transitorie, occorrenti alla gestione del chinino; compensi ad impiegati e mercede ad operai adibiti a servizi concernenti il chinino; spese per analisi di controllo e per il trasporto nel Regno dei preparati chinacei destinati alla vendita (Spesa obbligatoria)	80,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	1,255,000 »

	<i>Riporto</i>	1,255,000 »
243	Aggio di rivendita dei preparati chinacei ai magazzinieri di vendita e spacciatori all'ingrosso delle private e ai farmacisti, medici e rivenditori (Spesa d'ordine)	160,000 »
244	Assegnazione corrispondente al beneficio netto presunto dalla vendita del chinino, articolo 4, lettera <i>d</i> , della legge 19 maggio 1904, n. 209 (Spesa obbligatoria)	185,000 »
245	Sussidi per diminuire le cause della malaria (art. 5 della legge 19 maggio 1904, n. 209) (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
		<hr/> 1,600,000 » <hr/>
 TITOLO II. Spesa straordinaria <hr/>		
CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.		
Spese generali di amministrazione.		
<i>Servizi diversi.</i>		
246	Stipendio agl'impiegati fuori ruolo (Spese fisse)	150,000 »
247	Impiegati fuori ruolo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	3,936 »
248	Assegni di disponibilità (Spese fisse)	15,000 »
249	Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione a favore del personale (Spese fisse)	15,000 »
250	Spese per la manutenzione straordinaria del palazzo dei Ministeri delle finanze e del tesoro.	22,000 »
		<hr/> 205,936 » <hr/>
 Spese per servizi speciali.		
<i>Amministrazione del Demanio e delle tasse sugli affari.</i>		
<i>Servizi diversi del Demanio e delle tasse sugli affari.</i>		
251	Acquisti eventuali di stabili	60,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	<hr/> 60,000 » <hr/>

	<i>Riporto</i>	60,000 »
252	Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi d' imposte e devoluti al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871, n. 192 (Spesa obbligatoria)	5,000 »
253	Onere a carico del Demanio per le eventuali deficienze della Cassa dei giubilati annessa al Regio Teatro San Carlo di Napoli	28,800 »
254	Fondo pel miglioramento del personale sussidiario degli uffici esecutivi demaniali (art. 6, legge 3 marzo 1904, n. 68 e art. 49, regolamento 16 luglio 1904, n. 458)	<i>per memoria</i>
		93,800 »
	Amministrazione dei canali riscattati (canali Cavour).	
255	Spesa per l'impianto del registro della consistenza patrimoniale dei canali Cavour	6,290 »
	Asse ecclesiastico.	
256	Spese inerenti alla vendita dei beni ed all'attuazione della legge sull'asse ecclesiastico	5,000 »
257	Spese di coazioni e di liti dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico (Spesa obbligatoria)	60,000 »
258	Assegni agli investiti di benefici di Regio patronato - Asse ecclesiastico (Spese fisse)	30,000 »
259	Restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico (Spesa d'ordine)	180,000 »
		275,000 »
	Beni delle confraternite romane.	
260	Spese di indemaniamiento e di amministrazione dei beni delle confraternite romane, di cui all'art. 11 della legge 20 luglio 1890 n. 6980	1,400 »
261	Spese per imposte ed oneri afficienti i beni delle confraternite romane stati indemanati in esequimento dell'art. 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980 (Spesa obbligatoria)	800 »
262	Somme riscosse al netto dei pagamenti per la gestione dal 1 ^o settembre 1896, dei beni appresi alle confraternite romane, da pagarsi dal Demanio alla Congregazione di carità di Roma, in esecuzione della legge 30 luglio 1896, n. 343 (Spesa obbligatoria e d'ordine)	1,300 »
		3,500 »

<i>Amministrazione delle imposte dirette e della conservazione del catasto.</i>		
263	Aggio ai contabili incaricati della riscossione delle sopratasse per omesse od inesatte dichiarazioni nelle imposte dirette e per la riscossione delle imposte del 1872 e retro (Spesa d'ordine)	2,000 »
264	Spese di liti ed altre diverse di stralcio pel servizio del macinato (Spesa obbligatoria).	2,000 »
265	Restituzione d'imposta sui terreni per ritardata attuazione del nuovo catasto (art. 47 della legge 1° marzo 1886, n. 3682, modificato coll'art. 1° della legge 21 gennaio 1897, n. 23 (Spesa obbligatoria)	2,515,000 »
266	Spese diverse per il riappalto delle esattorie che resteranno vacanti allo spirare del primo quinquennio dell'appalto decennale 1903-912 (art. 3 della legge 19 giugno 1902, n. 181) (Spesa obbligatoria)	18,000 »
		2,537,000 »
<i>Amministrazione delle gabelle.</i>		
267	Sistemazione generale del fabbricato detto Malapaga ad uso di caserma principale delle guardie di finanza in Genova (Legge 9 luglio 1905, n. 396)	100,000 »
268	Rimborso al comune di Catania della spesa per l'ampliamento della tettoia metallica di quella dogana (Legge 2 luglio 1905, n. 322)	27,600 »
269	Costruzione di un fabbricato ad uso di caserma del distaccamento delle guardie di finanza al Passo del Muretto in comune di Chiesa (Sondrio)	9,000 »
270	Costruzione di un edificio ad uso di posto di osservazione doganale al varco di S. Pietro in comune di Clivio (Como)	15,000 »
271	Costruzione di un edificio ad uso di posto di osservazione doganale al varco Arzo in comune di Clivio (Como)	15,000 »
272	Costruzione di un edificio ad uso di posto di osservazione doganale al varco Termine in comune di Porto Ceresio (Como)	17,000 »
273	Costruzione di un edificio ad uso di dogana e di alloggio del ricevitore doganale in Maslianico (Como)	30,000 »
274	Costruzione di un edificio ad uso di dogana al confine del Ponte Ribellasca (Novara)	30,000 »
275	Lavori di sistemazione della caserma delle guardie di finanza a Monte Giovo (Como)	20,000 »
<i>Da riportarsi</i>		263,600 »

	<i>Riporto</i>	263,600 »
276	Costruzione di un edificio ad uso della dogana di Prepotto (Udine)	10,000 »
277	Costruzione di un edificio ad uso della dogana di Ponte di Legno (Brescia)	30,000 »
278	Lavori di sistemazione del fabbricato demaniale detto Maggione in Palermo ad uso caserma delle guardie di finanza	30,000 »
279	Costruzione di un edificio ad uso sezione doganale al Ponte di Pontebba (Udine)	30,000 »
280	Costruzione di un edificio ad uso caserma delle guardie di finanza in Piana (Porto Maurizio)	30,000 »
		393,600 »
	<i>Amministrazione delle private.</i>	
281	Assegni e sussidi mensili di licenziamento agli operai della manifattura dei tabacchi	135,000 »
282	Prorata al municipio di Pontecorvo per prezzo convenuto per la costruzione e la vendita all'amministrazione finanziaria, di locali ad uso dell'agenzia delle coltivazioni dei tabacchi - legge 17 luglio 1898, n. 310 (Nona annualità)	12,000 »
283	Costruzione di un edificio nella città di Bari da destinarsi ad uso di manifattura dei tabacchi - Legge 9 luglio 1905, n. 409 (terza rata)	220,000 »
284	Rimborso al comune di Catania della spesa per costruzione di locali occorrenti all'ampliamento della manifattura dei tabacchi - Legge 2 luglio 1905, n. 332 (Seconda rata)	82,750 »
		449,750 »
	CATEGORIA TERZA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.	
	<i>Estinzione dei debiti.</i>	
285	Affrancazione di annualità e restituzione di capitali passivi - Asse ecclesiastico (Spesa obbligatoria)	35,000 »
286	Rimborsi di capitali ed affrancazioni di prestazioni perpetue dovuti dalle finanze dello Stato (Spesa obbligatoria)	25,000 »
		60,000 »

Partite che si compensano nell'Entrata.

287	Fondo per acquisto di rendita pubblica da intestare al demanio per conto della pubblica istruzione, in equivalente del prezzo ritratto dalla vendita dei beni e dall'affrancazione di annue prestazioni appartenenti ad enti amministrati, e spese per la valutazione e vendita dei beni sopra indicati (Spesa d'ordine)	32,000 »
288	Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici esecutivi demaniali (Spesa d'ordine)	680,000 »
289	Prodotto netto dell'amministrazione provvisoria dei beni ex-ademprivili dell'isola di Sardegna, da corrisponderci alla Cassa ademprivile istituita colla legge 2 agosto 1897, n. 382 (Spese d'ordine)	<i>per memoria</i>
290	Spese proprie del fondo di previdenza per i ricevitori del lotto (legge 22 luglio 1906) (Spesa d'ordine)	194,000 »
291	Spese proprie della Cassa di sovvenzioni per impiegati e superstiti di impiegati civili dello Stato non aventi diritto a pensione (legge 22 luglio 1906) (Spesa d'ordine)	60,000 »
		966,000 »

CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.

Servizi diversi.

292	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative	1,863,026 04
-----	--	--------------

DAZIO DI CONSUMO.

Comune di Napoli.

293	Canone dovuto al comune di Napoli per effetto dell'articolo 5 della legge 14 maggio 1881, n. 198, dell'art. 11 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, dell'art. 2 della legge 28 giugno 1892, n. 298 e dell'articolo 4 della legge 8 luglio 1904, n. 351	13,215,000 »
294	Personale civile per la riscossione del dazio	520,371 »
295	Personale della guardia di finanza per la riscossione del dazio	719,356 50
296	Assegni ed indennità al personale civile per spese di ufficio, di giro, di disagiata residenza ed altre.	50,070 »
297	Assegni ed indennità al personale della guardia di finanza per spese d'ufficio, di giro, di alloggio ed altre	37,950 »
<i>Da riportarsi</i>		14,542,747 50

	<i>Riporto</i>	14,542,747 50
298	Casermaggio, fornitura di acqua potabile, riscaldamento dei locali ed altre spese per la guardia di finanza	32,700 »
299	Spese di manutenzione della cinta daziaria, di illuminazione e di riscaldamento dei locali, ed altre	80,000 »
300	Acquisti, riparazioni e trasporto del materiale	10,000 »
301	Restituzione di diritti indebitamente esatti	39,000 »
302	Fitto di locali per gli uffici e le caserme	34,000 »
		14,738,447 50
	Comune di Roma.	
303	Canone dovuto al comune di Roma per effetto degli articoli 6 e 7 della legge 20 luglio 1890, n. 6980 (serie 3 ^a) e dell'articolo 4 della legge 8 luglio 1904, n. 320	15,000,000 »
304	Personale civile per la riscossione del dazio	523,391 »
305	Personale della guardia di finanza per la riscossione del dazio	460,706 50
306	Personale per la riscossione del dazio consumo - Indennità di residenza in Roma	99,520 »
307	Assegni e indennità al personale civile per spese d'ufficio, di giro, di disagiata residenza, di servizio notturno ed altre	52,325 »
308	Assegni ed indennità al personale della guardia di finanza per spese d'ufficio, di giro, d'alloggio, di servizio volante ed altre	51,075 »
309	Casermaggio, fornitura d'acqua potabile, riscaldamento dei locali ed altre spese per la guardia di finanza	26,800 »
310	Spese di manutenzione della cinta daziaria, canoni per occupazione di terreni, riparazioni, manutenzione, illuminazione e riscaldamento dei locali, ed altre	44,000 »
311	Acquisto, trasporto, riparazioni e manutenzione del materiale	5,000 »
312	Restituzione di diritti indebitamente esatti	80,000 »
313	Fitto di locali per gli uffici e le caserme	47,000 »
		16,389,817 50
	Totale delle partite di giro	32,991,291 04

RIASSUNTO PER TITOLI**TITOLO I.****Spesa ordinaria****CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.****Spese generali di amministrazione.**

Ministero	2,743,930 »
Intendenze di finanza, uffici esterni del catasto e dei Canali Cavour	4,910,800 »
Servizi diversi	1,672,140 »
Debito vitalizio	12,208,000 »
	<hr/>
	21,534,870 »

Spese per servizi speciali.

Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici	8,795,280 »
Amministrazione del demanio e delle tasse sugli affari:	
<i>Servizi diversi del demanio e delle tasse sugli affari</i>	23,139,807 »
<i>Amministrazione dei canali riscattati (Canali Cavour)</i>	961,770 »
<i>Asse ecclesiastico</i>	923,500 »
<i>Cassa nazionale di previdenza per gli operai</i>	33,250 »
Amministrazione delle imposte dirette e della conservazione del catasto	17,270,999 »
Corpo della guardia di finanza	24,032,939 50
Amministrazione delle gabelle:	
<i>Spese generali</i>	489,200 »
<i>Tasse di fabbricazione</i>	5,211,778 »
	<hr/>
<i>Da riportarsi</i>	80,858,523 50

	<i>Riporto</i>	80,858,523 50
<i>Dogane</i>		7,979,562 »
<i>Dazio di consumo</i>		24,905,689 75
Amministrazione delle privative:		
<i>Spese generali</i>		194,456 60
<i>Servizio del lotto</i>		42,463,234 »
<i>Tabacchi</i>		47,013,096 »
<i>Sali</i>		7,476,850 »
<i>Tabacchi e Sali (Spese promiscue)</i>		5,235,250 »
<i>Chinino</i>		1,600,000 »
		<hr/> 217,726,661 85
TOTALE della categoria prima della parte ordinaria		<hr/> 239,261,531 85 <hr/>
 TITOLO II. Spesa straordinaria CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE. Spese generali di amministrazione.		
Servizi diversi		205,936 » <hr/>
 Spese per servizi speciali. Amministrazione del demanio e delle tasse sugli affari:		
<i>Servizi diversi del demanio e delle tasse sugli affari</i>		93,800 »
<i>Amministrazione dei canali riscattati (Canali Cavour)</i>		6,290 »
<i>Asse ecclesiastico</i>		275,000 »
<i>Beni delle confraternite romane</i>		3,500 »
		<hr/> 378,590 »
	<i>Da riportarsi</i>	

	<i>Riporto</i>	378,590 »
Amministrazione delle imposte dirette e della conservazione del catasto		2,537,000 »
Amministrazione delle gabelle		393,600 »
Amministrazione delle privative		449,750 »
		<hr/> 3,758,940 »
	TOTALE della categoria I. della parte straordinaria.	3,964,876 »
CATEGORIA TERZA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.		
Estinzione di debiti		60,000 »
Partite che si compensano nell'Entrata		966,000 »
	TOTALE della categoria III. della parte straordinaria	1,026,000 »
	TOTALE del titolo II. — Spesa straordinaria	4,990,876 »
	TOTALE delle spese reali (ordinarie e straordinarie)	244,252,407 85
	CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.	32,991,291 04
 RIASSUNTO PER CATEGORIE 		
Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)		243,226,407 85
Categoria III. — Movimento di capitali (Parte straordinaria)		1,026,000 »
	TOTALE spese reali	244,252,407 85
	Categoria IV. — Partite di giro	32,991,291 04
	TOTALE GENERALE	277,243,698 89

PRESIDENTE. Rileggo ora l'articolo unico col quale si approvano i diversi stanziamenti.

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Trattandosi di articolo unico sarà poi votato a scrutinio segreto.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato delle votazioni a scrutinio segreto:

Per la nomina di un componente della Commissione centrale per la diffusione dell'istruzione elementare nel Mezzogiorno e nelle Isole:

Senatori votanti	75
Maggioranza	38
Ebbero voti: il senatore Del Giudice . . .	60
» » Racioppi	4
» » Carle	1
» » Rattazzi	1
» » Pagano	1
Eletto il senatore Del Giudice.	

Per la nomina di un commissario di vigilanza al Fondo per l'emigrazione:

Senatori votanti	73
Maggioranza	37

Ebbero voti: il senatore Racioppi	50
» » Del Giudice	4
» » Vigoni	4

Eletto il senatore Racioppi.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« **Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1906-907** » (N. 510).

PRESIDENTE. Se il Senato consente, prima di chiudere la seduta, si procederà alla discussione di un altro disegno di legge, dal titolo: « **Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1906-907** ».

Ne do lettura:

Articolo unico.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 399,580 e la diminuzione di stanziamento per egual somma nei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1906-907 indicate nella tabella annessa alla presente legge.

Tabella di maggiori assegnazioni su alcuni capitoli e diminuzioni di stanziamento in altro capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1906-907.

Maggiori assegnazioni.

Cap. n.	6. Spese d'ufficio. — Ministero	L.	10,000
»	7. Spese di manutenzione e servizio del palazzo delle finanze e sue dipendenze e paghe agli operai che vi sono addetti.	»	3,700
»	8-bis. Fitto di locali privati pel Comando generale della guardia di finanza.	»	4,000
»	29. Compensi per lavori straordinari al personale dell'Amministrazione centrale	»	15,000
»	31-bis. Indennità ai volontari dell'Intendenza di finanza e delle amministrazioni esterne delle gabelle, delle imposte dirette e delle privative, giusta l'art. 63 del regolamento approvato col Regio decreto 29 agosto 1897, n. 512.	»	75,000
»	113. Assegni ed indennità di giro, di alloggio, di servizio volante ed altre per la guardia di finanza	»	173,780
»	118. Casermaggio, spese di materiale, lume e fuoco ed altre spese per la guardia di finanza	»	15,000
»	132. Fitto di locali in servizio della guardia di finanza (<i>Spese fisse</i>)	»	75,000
»	147. Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati in missione nell'interesse del servizio doganale.	»	18,000
»	158. Fitto di locali. — Dogane (<i>Spese fisse</i>).	»	10,000
»	386. Stipendi ed indennità al personale fuori ruolo. — Dazio consumo di Napoli	»	100
		L.	<u>399,580</u>

Diminuzione di stanziamento.

Cap. n.	112. Premi di rafferma ai sottufficiali ed alle guardie di finanza. Art. 1 della legge 19 giugno 1902, n. 186.	L.	<u>399,580</u>
---------	--	----	----------------

È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo la parola, la discussione è chiusa; trattandosi di articolo unico, sarà poi votato domani a scrutinio segreto insieme al bilancio delle finanze.

PRESIDENTE. Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1907-908 (N. 509);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle fi-

nanze per l'esercizio finanziario 1906-907 (Numero 510).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Convalidazione del Regio decreto n. 606, in data 30 ottobre 1904, portante modificazioni al repertorio per l'applicazione della tariffa dei dazi doganali (N. 461);

Convalidazione del Regio decreto 4 marzo 1906, n. 54, portante modificazioni al repertorio e alle disposizioni preliminari della tariffa generale dei dazi doganali (N. 462);

Approvazione del contratto 4 luglio 1906, per la vendita al comune di Padova, verso il prezzo di L. 80,000, del fabbricato demaniale detto di San Matteo (N. 467);

Costruzione di nuova sede pel Ministero di agricoltura, industria e commercio (N. 497);

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1901-902 (N. 223);

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1902-903 (N. 224);

Impianto di vie funicolari aeree (N. 331 - *Seguito*);

Pagamento della somma dovuta ai RR. Spedali riuniti di S. Chiara in Pisa per le spese sostenute in servizio delle cliniche universitarie dall'anno scolastico 1866-67 a quello 1881-1882 (N. 522);

Sui professori straordinari delle Regie Università e altri Istituti superiori universitari nominati anteriormente alla legge 12 giugno 1904 n. 253 (N. 92-B).

La seduta è sciolta (ore 17.30).

Licenziato per la stampa il 4 maggio 1907 (ore 18)

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche

CLXXXI

TORNATA DEL 30 APRILE 1907

Presidenza del Presidente CANONICO.

Sommario. — *Votazione a scrutinio segreto* — *Rinvio allo scrutinio segreto dei disegni di legge: « Convalidazione del Regio decreto n. 606, in data 30 ottobre 1904, portante modificazioni al repertorio della tariffa dei dazi doganali » (N. 461) e « Convalidazione del Regio decreto 4 marzo 1906, portante modificazioni al repertorio e alle disposizioni preliminari della tariffa generale dei dazi doganali » (N. 462) — Discussione del disegno di legge: « Approvazione del contratto 4 luglio 1906 per la vendita al comune di Padova, per il prezzo di L. 80,000 del fabbricato demaniale detto di S. Matteo » (N. 469) — Parlano i senatori Cavalli, relatore, Casana e Rossi Luigi, i quali presentano ordini del giorno, su cui fanno osservazioni i senatori Cuvasola e Pierantoni; gli ordini del giorno sono ritirati in seguito alle dichiarazioni del ministro delle finanze — L'articolo unico del disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto — Chiusura e risultato di votazione.*

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno e i ministri delle finanze, di agricoltura, industria e commercio, e della marina.

MELODIA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca:

Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1907 e del 1908;

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1906-1907.

Prego il senatore, segretario, Taverna a voler procedere all'appello nominale per questa votazione.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.
PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Convalidazione del Regio decreto numero 606, in data 30 ottobre 1904, portante modificazioni al Repertorio per l'applicazione della tariffa dei dazi doganali » (N. 461).

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Convalidazione del Regio decreto n. 606, in data 30 ottobre 1904, portante modificazioni al Repertorio per l'applicazione della tariffa dei dazi doganali ».

Prego il senatore, segretario, Melodia di dar lettura del disegno di legge.

MELODIA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto del 30 ottobre 1904, n. 606, col quale furono recate modificazioni al repertorio per l'applicazione della tariffa dei dazi doganali.

VITTORIO EMANUELE III

Per grazia di Dio e per volontà della nazione

RE D'ITALIA.

Visto l'art. 4 della legge 19 giugno 1902, n. 187;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, *interim* delle finanze;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvata l'annessa tabella, firmata per ordine Nostro, dal ministro segretario di Stato per il tesoro, *interim* delle finanze, recante modificazioni al repertorio per l'applicazione della tariffa dei dazi doganali, approvato con Regio

decreto del 9 dicembre 1900, n. 400, convalidato con la legge del 19 giugno 1902, n. 187.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento, per la conversione in legge, nel mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 ottobre 1904.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

L. LUZZATTI.

Visto, *Il guardasigilli*: RONCHETTI.

(Segue tabella).

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la discussione è chiusa, e trattandosi di un disegno di legge d'un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Convalidazione del R. decreto 4 marzo 1906, n. 54, portante modificazioni al repertorio e alle disposizioni preliminari della tariffa generale dei dazi doganali » (N. 462).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Convalidazione del Regio decreto 4 marzo 1906, n. 54, portante modificazioni al repertorio e alle disposizioni preliminari della tariffa generale dei dazi doganali ».

Prego il senatore, segretario, Melodia di dar lettura di questo disegno di legge.

MELODIA, segretario, legge.

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto del 4 marzo 1906, n. 54, portante modificazioni al Repertorio e alle disposizioni preliminari della tariffa generale dei dazi doganali.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 4 della legge 19 giugno 1902, n. 187;

Vista la legge dell'8 luglio 1904, n. 364;

Visto il Regio decreto del 28 febbraio 1906, n. 40, col quale fu data provvisoria esecuzione al trattato di commercio con l'Austria-Ungheria dell'11 febbraio 1906;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto col

Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvata l'annessa tabella, firmata per ordine Nostro dal ministro segretario di Stato per le finanze, recante modificazioni al repertorio per l'applicazione della tariffa dei dazi doganali.

Art. 2.

All'articolo 9 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali, è aggiunto il seguente paragrafo:

« § 15. Pesci freschi o salati pescati da « italiani che si recano temporaneamente ad « esercitare la loro industria nelle acque litto-
« ranee e in quelle fronteggianti le coste ita-
« liane. L'esenzione è accordata sotto l'osser-
« vanza delle condizioni e norme stabilite dal
« ministro delle finanze ».

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1906.

VITTORIO EMANUELE.

SONNINO.

SALANDRA.

PANTANO.

Visto, *Il Guardasigilli*: SACCHI.

(Segue tabella).

VOCI E NOTE DA MODIFICARE		VOCI E NOTE MODIFICATE	
Voci e note del repertorio	Voci della tariffa	Voci e note del repertorio	Voci della tariffa
	Categ.		Categ.
	Numero e lettera		Numero e lettera
<p>LAMIERE: di ferro e di acciaio, escluse quelle laminato a freddo e quelle ossidate, piombate, ramate, stagnate o zincate: a) lavorate (V. <i>Lavori di ferro e di acciaio</i>). (V. nota 1 alla voce <i>Ferro e acciaio di seconda fabbricazione</i>); b) non lavorate, comprese quelle semplicemente tagliate per predisporle ad un uso determinato</p> <p>di ferro e di acciaio laminato a freddo (comprese le cosiddette bande piombo, di zinco o galvanizzate. Nota 1 alla voce ROTTAMI: lettera c) secondo alinea: Agli opifici nei quali si compie la trasformazione dei rottami in ferro nuovo mediante ribollitura in pacchetti, il ministro delle finanze ha facoltà di concedere che le lamiere di ferro, vecchie e rese inservibili dall'uso, siano ammesse al trattamento dei rottami anche quando siano ridotte in pezzi di dimensione superiore ai 50 centimetri, purchè lo spezamento e la ribollitura in pacchetti si compiano sotto la vigilanza dell'Amministrazione.</p>	<p>Ferro e acciaio, in lamiera, ecc.</p> <p>XII</p> <p>213 c</p>	<p>LAMIERE: di ferro e di acciaio, anche laminato a freddo, escluse quelle ossidate, piombate, ramate, stagnate o zincate: a) lavorate (V. <i>Lavori di ferro e di acciaio</i>). (V. nota 1 alla voce <i>Ferro e acciaio di seconda fabbricazione</i>); b) non lavorate, comprese quelle semplicemente tagliate per predisporle ad un uso determinato</p> <p>Agli opifici nei quali si compie la trasformazione dei rottami in ferro nuovo mediante ribollitura in pacchetti, il Ministro delle finanze ha facoltà di concedere che le lamiere, le travesine, le longarine e le corniere, di ferro, vecchie e rese inservibili dall'uso, siano ammesse al trattamento dei rottami anche quando siano ridotte in pezzi di dimensione superiore ai 50 centimetri, purchè lo spezamento e la ribollitura in pacchetti si compiano sotto la vigilanza dell'Amministrazione.</p>	<p>Ferro e acciaio, in lamiera, ecc.</p> <p>XII</p> <p>213 c</p>

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il Ministro delle finanze: A. SALANDRA.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di un disegno di legge di un articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Approvazione del contratto 4 luglio 1906 per la vendita al comune di Padova, verso il prezzo di L. 80,000, del fabbricato demaniale detto di S. Matteo » (N. 467).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione del contratto 4 luglio 1906, per la vendita al comune di Padova, verso il prezzo di L. 80,000, del fabbricato demaniale detto di San Matteo ».

Prego il senatore, segretario, Melodia di dar lettura di questo disegno di legge.

MELODIA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È approvato il contratto stipulato il 4 luglio 1906 per la vendita al comune di Padova, verso il prezzo di L. 80,000, del fabbricato demaniale detto di San Matteo, posto in quella città.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

CAVALLI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CAVALLI, *relatore*. Incaricato della relazione di questo disegno di legge prima delle vacanze pasquali, io non ho potuto presentarla che alla ripresa delle sedute del Senato. E, come ne aveva avuto incarico dall'Ufficio centrale, con voto unanime, ho concluso colla proposta per l'approvazione del disegno di legge così come fu votato dalla Camera dei deputati.

Però devo far cenno di un fatto nuovo, non già per modificare le conclusioni della mia relazione, ma per chiedere al Governo, ed in ispecial modo al ministro delle finanze, una dichiarazione relativamente a ciò che è nel frattempo intervenuto. Del fabbricato che fu ceduto al comune di Padova non si potrà dire che non rimanga più pietra sopra pietra, ma che è ormai abbattuto. Ora io domando: o il contratto era per se stesso valevole e quindi era

inutile ed ozioso il venire a disturbare Camera e Senato, o non era valevole; ed allora, come è avvenuto che il municipio di Padova abbia potuto abbattere un fabbricato che formava oggetto di un contratto, al quale potevano essere portate modificazioni per la deliberazione del Senato? Si è forse creduto avvantaggiarsi del tempo abbattendo quel fabbricato, non appena avuta favorevole al contratto la votazione della Camera?

Non conchiuderò col dire se sia il caso di un voto di biasimo; ma certamente importa fare osservare all'Amministrazione demaniale di pensare meglio al prestigio del Governo e del Senato. (*Approvazioni*).

LACAVALA, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LACAVALA, *ministro delle finanze*. Dopo che ieri il relatore dell'Ufficio centrale mi fece conoscere che egli avrebbe oggi manifestato, durante la discussione di questo disegno di legge, delle idee contrarie alle disposizioni in esso contenute, mi sono fatto un dovere di chiedere agli uffici dipendenti come stessero le cose, inquantochè io ho trovato il disegno di legge già dinanzi al Senato.

Che questo disegno di legge dovesse necessariamente venire davanti al Senato, l'onorevole Cavalli lo sa, perchè si tratta di uno stabile demaniale, ed uno stabile demaniale non si può, di regola, vendere nè cedere senza l'autorizzazione dei due rami del Parlamento, per mezzo di una speciale legge dello Stato.

Non poteva farsi diversamente e quindi, per questo riguardo, l'Amministrazione ha agito correttamente.

Veniamo adesso alle obiezioni che ha esposte l'onorevole Cavalli circa questo contratto. È vero che dello stabile è stata frattanto iniziata la demolizione, sono il primo a riconoscerlo; ma debbo pur aggiungere che all'Amministrazione demaniale non è da fare per ciò un grave addebito, nè tanto meno è da pensare che essa abbia voluto mancare di doveroso riguardo verso il Senato.

Anzitutto noto che lo stabile si acquistò dal comune con lo scopo appunto di demolirlo, e che, prima dell'inizio dei lavori, il comune stesso depositò il prezzo convenuto. In secondo luogo poi, e questa è la circostanza più saliente, debbo

far presente al Senato che il comune era già in possesso di un decreto di espropriazione per ragioni di pubblica utilità, il quale da solo era titolo sufficiente per far spossessare l'Amministrazione demaniale dello stabile in questione.

Ora, di fronte a questi fatti, ripeto, non parmi che l'Amministrazione del demanio abbia, col consentire l'inizio dei lavori di demolizione, in pendenza dell'approvazione della legge da parte del Parlamento, fatto cosa da meritare censura, tanto più che, per varie vicende, tale approvazione è stata ritardata.

CASANA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CASANA. Io desidero soltanto rivolgere una domanda all'onor. ministro delle finanze. Che cosa avverrebbe qualora il Senato non credesse di approvare questo contratto di cessione al comune di Padova, il quale già dispone della proprietà demaniale? Mi pare che il solo porre questa domanda valga ad illustrare nel miglior modo le osservazioni dell'onor. senatore Cavalli.

LACAVA, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LACAVA, *ministro delle finanze*. Devo anzitutto ringraziare l'onor. Casana per quello che egli ha detto, perchè ciò significa che l'Amministrazione non ha fatto che accogliere i desideri e la domanda del municipio di Padova.

Questa vendita di stabili demaniali è del resto di poco valore importando soltanto la spesa di 80,000 lire ed il suo acquisto è fatto per necessità riconosciute del municipio di Padova. Ripeto poi che l'Amministrazione non merita censura, sia perchè riteneva che il Senato avrebbe certamente approvato il contratto, sia perchè v'era un decreto che autorizzava la espropriazione forzata dell'immobile. (*Interruzioni. — Commenti*). Questo è quanto posso dire.

CAVALLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CAVALLI, *relatore*. Io conchiudo col pregare il Senato, come ho già fatto con la mia relazione, di approvare questo disegno di legge. Ma nel tempo stesso non posso a meno di notare che nel fatto in parola vi è sempre una grave sconvenienza.

L'onorevole ministro Lacava non entra affatto nella questione, come non c'entra neppure l'onor. Massimini suo predecessore: la colpa è dell'Amministrazione, la quale sapeva benissimo che v'era un decreto di espropriazione e che poteva essere fatto valere. Ma una volta presentato al Parlamento un disegno di legge, per carità! si attenda l'adempimento di tutte le formalità costituzionali e non si faccia inutilmente. L'osservazione dell'onor. Casana è questa; se il Senato non approvasse, che cosa avverrebbe?

Per conseguenza, il municipio di Padova dovrebbe far la citazione per avvalersi del decreto d'espropriazione; ma l'ammontare del prezzo quale sarebbe?

La perizia fissava la somma di 120,000 (centoventimila) lire, e nella mia relazione io ho ritenuto che non fosse da richiedere meno di 100,000 lire per quel fabbricato. Ad ogni modo per le considerazioni rispecchiate nella stessa relazione, ammetteva giustificato il prezzo ridotto alle 80,000.

Il municipio di Padova, per la parte del fabbricato non usucapita pel rettifilo, avrebbe fatta la cessione ad altri e l'acquirente è un assessore del municipio stesso che per fare detto acquisto, assieme al fratello, presentava pure le dimissioni da consigliere comunale.

Il prezzo convenuto per la cessione è di oltre le 80,000 lire e perciò con vantaggio pubblico, avendo il municipio per piccola o quasi alcuna spesa lo spazio stradale!

Pregando il Senato a votare il progetto di legge come viene proposto dall'Ufficio centrale, ho creduto tuttavia fosse mio dovere d'interpretare la coscienza dei miei colleghi, protestando contro il compiuto abuso.

ROSSI L. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ROSSI LUIGI. Posta la questione nei suoi veri termini, si riduce a questo, che viene domandata al Senato l'approvazione di un contratto, il quale ha avuto già la sua pratica esecuzione. Da qui si ricava che sono giuste le osservazioni del relatore e del senatore Casana, perchè il voto, che il Senato è chiamato a dare, non è un voto di approvazione di un contratto, ma è una sanatoria della esecuzione indebita di questo contratto.

In questo caso il Governo doveva venire innanzi al Senato a domandare la sanatoria che

occorreva per il caso specifico, e la sanatoria sarebbe stata data. Ha ragione l'onor. relatore, quando dice che non è giusto domandare l'approvazione di un contratto, il quale è già stato praticamente eseguito.

Posta la questione in questi termini, mi sembra si possa venire al voto, col significato che il Senato dà una sanatoria ad un contratto già eseguito.

CASANA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CASANA. Mi associo al concetto a cui si sono ispirate le parole dei senatori Cavalli e Rossi, nel senso che non debba esser recato danno al comune di Padova col non approvare il contratto che è stato presentato ai due rami del Parlamento e che, approvato già dalla Camera, prima della finale approvazione anche da parte del Senato, ebbe il suo effetto; effetto che dovrebbe ora condurre, come ben disse il senatore Rossi, ad un voto di sanatoria. Se questo è, ed ha ragione di essere per i riguardi che tutti dobbiamo ad un esimio comune italiano, se sta pure quello che molto opportunamente fu messo in evidenza dal senatore Cavalli, cioè che il fatto lamentato non tocca la responsabilità di persone a noi molto care, vale a dire l'attuale ed il precedente ministro, non per questo è meno necessario che il Senato affermi in modo reciso e assoluto, il rispetto che si deve ad uno degli enti costitutivi dello Stato.

Altra volta è pure avvenuto che un disegno di legge fosse presentato alla Camera dei deputati con incluse talune disposizioni d'organico e finanziarie, che solo avevano ragione di essere quando fosse già stato approvato un altro disegno di legge, che trovavasi invece ancora sotto l'esame di questo ramo del Parlamento. Evidentemente se il Senato non lo avesse approvato, in seguito all'approvazione da parte della Camera dei deputati di quell'altro disegno di legge, si sarebbe creata una situazione molto strana.

Fu allora dichiarato dal ministro, che era stata una svista dell'Amministrazione, e tutti noi, che avevamo un alto concetto di quel ministro, abbiamo condiviso quel modo di pensare; ma siccome oggi qualcosa di analogo si ripete, sorge il dubbio che la condiscendenza abituale del Senato a dare il suo voto favorevole, finisca per essere interpretata nel senso

quasi che il voto del Senato più non occorra. Io credo quindi che da una parte dobbiamo approvare il disegno di legge che ci è sottoposto, e dall'altra manifestare con un ordine del giorno la nostra censura all'Amministrazione demaniale pel fatto osservato.

Conseguentemente presento questo ordine del giorno:

« Il Senato, di fronte al fatto che prima dell'approvazione da parte del Senato del contratto in esame, l'Amministrazione demaniale consentì la demolizione dello stabile che formava oggetto della cessione, non può a meno di censurare la condotta dell'Amministrazione suddetta ».

LACAVALA, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LACAVALA, *ministro delle finanze*. Mi permetto di far rilevare al Senato, per la seconda volta, che la demolizione dello stabile in questione era necessarissima pel rettifilo di una strada, e riguardava anche l'assetto dell'edificio universitario di Padova, delle caserme e della stazione ferroviaria; ed il Senato mi sembra condivida il concetto che questo stabile si dovesse cedere alla città di Padova. Rilevo ancora che il contratto fu stipulato il 4 luglio 1906, cioè da circa un anno, ma per le more delle discussioni parlamentari, è arrivato soltanto ora dinanzi a voi; ed infatti fu presentato alla Camera dei deputati nel 21 dello stesso mese e poi fu da essa approvato nel 13 febbraio 1907.

Io comprendo che sarebbe stato forse più opportuno di non iniziare alcun lavoro di demolizione dello stabile, prima dell'approvazione del progetto di legge da parte dei due rami del Parlamento, ma è certo che, di fronte al fatto, che la città di Padova possedeva già l'accennato decreto di espropriazione e aveva bisogno urgente di questo stabile, non mi sembra che l'Amministrazione demaniale possa meritare la censura, di cui parla l'ordine del giorno presentato dal senatore Casana; quindi lo pregherei di non insistervi. Ad ogni modo, posso assicurare il senatore Casana e il Senato che si eviterà per l'avvenire, in casi consimili, ogni più lontano motivo di doglianza del Parlamento, e per parte mia curerò che ogni provvedimento legislativo non abbia mai neppure un principio

di esecuzione senza l'approvazione dei due rami del Parlamento.

Prego quindi di nuovo il senatore Casana di non insistere nel suo ordine del giorno, ed il Senato di non accogliere una censura ad una Amministrazione che pure ha tante ragioni di benemeranza verso lo Stato.

CAVALLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALLI, *relatore*. Anche io a nome dell'Ufficio centrale pregherei il senatore Casana di non insistere nel suo ordine del giorno, la sola presentazione del quale implica già una censura e questa basti. D'accordo coi miei colleghi accetterei invece la proposta dell'onorevole Rossi per la sanatoria di un fatto compiuto. In essa è già implicito un biasimo all'Amministrazione del demanio.

Il senatore Casana ha accennato pure ad un fatto precedente; ma non mi pare davvero che sia oggi così grave la cosa da votare un ordine del giorno come quello da lui presentato!

Del resto è utile l'aver provocata questa discussione, perchè credo in coscienza che non si potesse passare sopra ad un fatto poco corretto dell'Amministrazione delle finanze, e che come ha detto anche il senatore Casana, non tocca i ministri, ma tocca coloro che dovevano sorvegliare ed avvertire il ministro dello Stato delle cose.

PRESIDENTE. Il Senato ha già udito la lettura dell'ordine del giorno del senatore Casana; oltre questo ne è stato presentato un altro dal senatore Rossi, così concepito:

« Ritenuto che il disegno di legge in esame ha già avuto esecuzione, il Senato, in via di sanatoria, passa a discutere l'articolo unico ».

CAVALLI, *relatore*. L'Ufficio centrale accetta quest'ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno Casana, invece, è concepito in questi termini:

« Il Senato, di fronte al fatto che prima dell'approvazione da parte del Senato del contratto in esame, l'Amministrazione demaniale consentì la demolizione dello stabile che formava oggetto della cessione, non può a meno di censurare la condotta dell'Amministrazione suddetta ».

L'ordine del giorno del senatore Casana non è accettato nè dal ministro, nè dall'Ufficio centrale.

CAVASOLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVASOLA. A me pare che in questo momento sia da evitare che a fronte di un'armonia generale del Senato nel sentire, venga fuori e si voti una formola che al sentimento non corrisponda. Non faccio questione di parole, ma cerco il senso delle cose. Che vuol dire votare la sanatoria senza esprimere il significato di questa sanatoria? Approviamo la sanatoria, contenti che questo sia avvenuto, o approviamo una sanatoria deplorando che questo sia avvenuto?

Io non faccio la questione se sia troppo dura la parola censura, o se sia troppo blanda quella di sanatoria: io desidero si sappia che cosa significa il nostro voto. Io voto deplorando che il Senato sia stato posto nella condizione di dover concedere una sanatoria alla offesa recata al sistema parlamentare nostro.

Se la parola va intesa in questo senso, e il Senato, deplorando di dover dare una sanatoria e dispiacente di dover ricorrervi, passa alla discussione dell'articolo, ci sto, e prego anche io che si temperi l'espressione, purchè rimanga ben chiaro e fuori di ogni equivoco che il Senato si risente di questo trattamento, che è assolutamente incostituzionale. Si tratta di questa che non è poi una questione di etichetta, ma è questione di una offesa alle nostre funzioni costituzionali. (*Approvazioni*).

Io aspetto quindi che mi si chiarisca ciò che si vuol dire con la parola *sanatoria*.

ROSSI LUIGI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI LUIGI. In ordine al significato della parola « sanatoria » non credeva che occorresse dire una parola di più.

Ho già rilevato che l'Ufficio centrale saviamente proponeva l'approvazione del disegno di legge, ma saviamente anche osservava che non eravamo nella regolarità, e, poichè la sanatoria non si dà per ciò che è regolare, è evidente che io domandava la sanatoria per mettere a posto una irregolarità. Quindi il significato del mio ordine del giorno è evidente. Vi è una irregolarità; vi è la necessità di votare un disegno di legge, ed io propongo di votarlo a guisa di sanatoria.

D'altronde, onorevole Cavasola, siamo proprio nel linguaggio abituale al Parlamento.

Chi non sa il significato intimo della parola sanatoria?

PIERANTONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERANTONI. A me pare che la questione sia andata oltre i suoi veri termini.

Il potere legislativo è composto di tre fattori: la Corona che propone le leggi, salvo l'iniziativa parlamentare; le due Camere che le approvano; rimane poi la sanzione regia, che può perfino essere negata per il possibile diritto di veto; seguono la pubblicazione e la esecuzione delle leggi.

Oggi il Senato rivendica la potestà sua lesa; anzi dirò il suo dovere, ma non è sorta una questione di fiducia politica, perchè l'onorevole ministro non è nè l'autore della legge, nè dell'abuso che è deplorato.

Mancando una controversia di responsabilità ministeriale che ricada sul ministro a cui appartiene la legge, mi permetta l'onorevole mio amico e collega di dichiarare che la sanatoria varrebbe un *bill d'indennità*, che si concede sol quando il Governo è uscito dalla legge volontariamente, per una necessità od utilità pubblica. Non vi è luogo a dare *bill d'indennità* quando il ministro non è impegnato.

ROSSI LUIGI. È impegnato il Ministero.

PIERANTONI. Neppure il Ministero, perchè il ministro ha detto che la demolizione del fabbricato non fu ordinata da lui, nè deliberata dal Ministero.

Il Senato vuole il rispetto delle sue potestà, vuole che gli uffici amministrativi rispettino la divisione dei poteri, e non si permettano di fare cosa che soltanto la legge può consentire.

Da tutti si è riconosciuto l'abuso consumato. Perchè far sorgere un disaccordo fra un *ordine del giorno* ed un altro?

Chiudiamo la questione, votando la censura, ch'è conforme al sentimento di tutta l'assemblea e che richiama il rispetto dello Statuto.

CASANA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CASANA. Le osservazioni del senatore Cavalli mi avevano condotto a formulare un *ordine del giorno*, che mi accorgo rappresenta il sentimento unanime del Senato. Sola diversità sorse nel modo di manifestare la disap-

provazione del fatto avvenuto, per parte dell'amministrazione del demanio.

Onorevole ministro, io sono persuaso che, di fronte a questa espressione di vero risentimento contro l'offesa alle funzioni costituzionali, vorrà verso quell'amministrazione far sentire, con tutta l'autorità della sua voce, quale sia stata pure la sua disapprovazione.

E allora se l'onorevole ministro concordasse in questa convinzione e volesse compiacersi di farne dichiarazione, io credo che il miglior partito che il Senato potrebbe accogliere sarebbe quello di ritirare tutti gli ordini del giorno.

Era giusto però che si facesse il rilievo in Senato, e si deve ritenere in conseguenza che a quella amministrazione che ha mancato alle norme costituzionali, abbia da pervenire, da parte dell'onorevole ministro, la disapprovazione corrispondente.

LACAVALA, *ministro delle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LACAVALA, *ministro delle finanze*. Ho già manifestato al Senato e lo ripeto di nuovo, che l'Amministrazione demaniale, quando propose al Parlamento l'acquisto, da parte della città di Padova, di questo stabile, era premuta da circostanze urgenti, perchè lo stabile era necessario, tanto per un rettifilo di una strada della città, quanto per sistemare gli edifici universitari e caserme, ed anche per dare assetto alla stazione ferroviaria. Ciò spiega come l'Amministrazione siasi poi indotta a permettere l'inizio dei lavori di demolizione, da parte del municipio, di questo stabile demaniale di cui oggi si fa questione, spintavi altresì dal decreto di espropriazione forzata del quale il municipio di Padova intendeva usufruire. Anzi fu principalmente per questo decreto che venne permessa la demolizione.

Io comprendo, e l'ho già detto, che sarebbe stato ciò non di meno miglior consiglio attendere le decisioni del Parlamento, circa l'approvazione di questo contratto, che pur era stipulato fino dal luglio 1906, ma che per le vicende parlamentari è venuto solo ora al Senato.

Ad ogni modo posso assicurare l'onor. Casana, mentre lo ringrazio di aver ritirato il suo ordine del giorno, e posso assicurare il Senato,

che se questa volta, per contingenze assolutamente eccezionali, è avvenuto che si sia iniziata la esecuzione ad un'opera prima che il Parlamento l'avesse approvata, questo fatto non si ripeterà più per qualsivoglia ragione, e l'Amministrazione demaniale, sia per vendite sia per acquisti di beni stabili, prima di dare esecuzione ai contratti attenderà sempre l'approvazione del Parlamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Casana ha ritirato il suo ordine del giorno, rimane quello dell'onorevole Rossi; intende l'onorevole Rossi di mantenerlo?

ROSSI LUIGI. È stato accettato dall'Ufficio centrale e dal ministro, ma se ora non lo vogliono io non insisto.

LACAVA, *ministro delle finanze*. Io ho pregato di ritirare tutti gli ordini del giorno.

CAVALLI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALLI, *relatore*. Per conto dell'Ufficio centrale, non ho nessuna difficoltà a che sia ritirato l'uno e l'altro ordine del giorno.

La discussione però sta e deve stare a pubblica conoscenza che noi abbiamo biasimato il fatto, per il quale ebbe ad essere provocata!

Ed aggiungo un'ultima osservazione; naturalmente si è detto che il ministro precedente e l'attuale non ne hanno veruna responsabilità, nessuna colpa.

Ma veggano i ministri di non esagerare alle volte nella difesa dei nostri dipendenti, e dico nostri, benchè io non sia al Ministero. Io credo che il contratto per Padova sia stato firmato all'epoca indicata onde assicurarsi che quel fabbricato venisse dato a Padova e non ad altri, e se mai v'era urgenza si poteva sollecitare l'approvazione del disegno di legge.

Il contratto merita di essere approvato ed io ho pregato e prego ancora il Senato di voler dare il suo voto come ha proposto l'Ufficio centrale.

Manifestando francamente la mia convinzione e dei colleghi in tale questione, ho la coscienza di aver fatto il mio dovere sollevandola. (*Approvazioni*).

Non è un biasimo che vogliamo infliggere, ma vogliamo si sappia, che questi fatti non possono passare inosservati, e l'onorevole ministro Lacava poteva ben dire: non biasimo, ma per lo meno ne sono dolente!

LACAVA, *ministro delle finanze*. Ho dichiarato però che simili fatti non avverranno più.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, la discussione è chiusa, e trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Avvertenza del Presidente.

PRESIDENTE. Ora si dovrebbe procedere alla discussione degli altri progetti di legge posti all'ordine del giorno; ma del disegno di legge avente per titolo: « Costruzione di nuova sede per il Ministero di agricoltura, industria e commercio », d'accordo tra il ministro ed il relatore è stata rinviata la discussione.

I due disegni di legge: « Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1901-902 », e « Rendiconto generale consultivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1902-1903 », non possono essere discussi non essendo presenti il ministro del tesoro.

Il disegno di legge: « Impianto di vie funicolari aeree », non può essere discusso non essendo presente nè il relatore, nè l'onorevole ministro.

Così pure i disegni di legge: « Pagamento per la somma dovuta ai RR. Spedali riuniti di S. Chiara in Pisa per le spese sostenute in servizio delle Cliniche universitarie dall'anno scolastico 1866-67 a quello 1881-82 », e « Sui professori straordinari delle Regie Università e altri Istituti superiori universitari nominati anteriormente alla legge 12 giugno 1904, n. 253 », debbono essere rinviati, non essendo presente il ministro della pubblica istruzione.

Quindi, per oggi, non essendovi altri progetti da discutere, non resta che attendere il risultato della votazione.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione, e prego i senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori, segretarii, procedono alla numerazione dei voti).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1907-908:

Senatori votanti	78
Favorevoli	69
Contrari	9

Il Senato approva.

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1906-1907:

Senatori votanti	78
Favorevoli	70
Contrari	8

Il Senato approva.

Leggo l'ordine del giorno per domani alle ore 15.

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Convalidazione d-l Regio decreto n. 606, in data 30 ottobre 1904, portante modificazioni al repertorio per l'applicazione della tariffa dei dazi doganali (N. 461);

Convalidazione del Regio decreto 4 marzo 1906, n. 54, portante modificazioni al repertorio e alle disposizioni preliminari della tariffa generale dei dazi doganali (N. 462);

Approvazione del contratto 4 luglio 1906, per la vendita al comune di Padova, verso il prezzo di lire 80,000, del fabbricato demaniale detto di San Matteo (N. 46);

II. Relazione della Commissione pei decreti registrati con riserva:

Regio decreto 7 giugno 1906, col quale si dava esecuzione alla Convenzione supplementare modificante gli articoli VIII e IX del trattato di amicizia, commercio e navigazione fra l'Italia ed il Siam (N. LXXVIII-A - *Documenti*).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Impianto di vie funicolari aeree (N. 331 - *Seguito*);

Costruzione di una nuova sede per Ministero di agricoltura, industria e commercio (N. 497);

Costruzione di fabbricati carcerari (N. 520);

Pagamento della somma dovuta ai RR. Spedali riuniti di S. Chiara in Pisa per le spese sostenute in servizio delle cliniche universitarie dall'anno scolastico 1866-67 a quello 1881-82 (N. 522);

Sui professori straordinari delle Regie Università e altri Istituti superiori universitari nominati anteriormente alla legge 12 giugno 1904, n. 253 (N. 92-B).

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1901-902 (N. 223);

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1902-903 (N. 224).

La seduta è sciolta (ore 16.30).

Licenziato per la stampa il 5 maggio 1907 (ore 10).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

CLXXXIII.

TORNATA DEL 1° MAGGIO 1907

Presidenza del Presidente CANONICO.

Sommario. — *Votazione a scrutinio segreto* — *Seguito della discussione del disegno di legge: « Impianto di vie funicolari aeree » (N. 331-B) — Senza osservazioni si approva l'art. 1 — Il senatore Carta-Mameli presenta un emendamento all'art. 2, che poi ritira dopo osservazioni del relatore, senatore Cadolini, e del ministro di agricoltura, industria e commercio — L'art. 2 è approvato con un'aggiunta proposta dal relatore — Si approvano senza discussione gli articoli dal 3 al 6 — L'articolo 7 è approvato con un emendamento proposto dal senatore Casana — Senza discussione si approvano gli articoli 8, 11 e 12, ultimo del disegno di legge, con un emendamento proposto dal ministro di agricoltura, industria e commercio, e dai senatori Carta-Mameli e Casana — Il disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto — Presentazione di disegni di legge — Discussione della relazione della Commissione pei decreti registrati con riserva: « Regio decreto 7 giugno 1906 col quale si dava esecuzione alla Convenzione supplementare modificante gli articoli VIII e IX del Trattato di amicizia, commercio e navigazione tra l'Italia ed il Siam » (N. LXXVIII-A - Documenti) — Dopo discorsi dei senatori Pierantoni, e Sonnino, relatore, e del ministro degli affari esteri, si approvano le conclusioni della Commissione — Discussione del disegno di legge: « Costruzione di nuova sede pel Ministero di agricoltura, industria e commercio » (N. 497) — Parlano nella discussione generale i senatori Levi, Bettoni, Finali, Cadolini che propone la sospensione; Odescalchi, Sani e Casana che presentano ordini del giorno — Il seguito della discussione è rinviato alla successiva tornata — Chiusura e risultato di votazione.*

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti i ministri degli affari esteri, di agricoltura, della guerra, della pubblica istruzione, delle finanze e dei lavori pubblici.

FABRIZI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della tornata precedente il quale è approvato.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione dei seguenti progetti di legge:

Convalidazione del Regio decreto n. 606, in data 30 ottobre 1904, portante modificazioni

al repertorio per l'applicazione della tariffa dei dazi doganali (N. 461);

Convalidazione del Regio decreto 4 marzo 1906, n. 54, portante modificazioni al repertorio e alle disposizioni preliminari della tariffa generale dei dazi doganali (N. 462);

Approvazione del contratto 4 luglio 1906, per la vendita al Comune di Padova, verso il prezzo di lire 80,000, del fabbricato demaniale detto San Matteo (N. 467).

Prego il senatore segretario Taverna di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, *segretario* fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della relazione per la Commissione pei decreti registrati con riserva. Però non è presente il relatore.

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. Io sono venuto appositamente per questa relazione e pregherei che non ne fosse rinviata la discussione.

PRESIDENTE. Sarà discussa quando sarà presente il relatore, che credo, non tarderà a giungere in Senato.

Discussione del disegno di legge: « Impianto di vie funicolari aeree » (N. 331-B) (Seguito).

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge che ha per titolo: « Impianto di vie funicolari aeree ».

Prego l'onor. ministro di agricoltura industria e commercio a voler dichiarare se accetta che la discussione si apra sul progetto modificato dall'Ufficio centrale.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura industria e commercio*. Accetto.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 331 B).

PRESIDENTE. La discussione generale su questo disegno di legge è stata già chiusa nella seduta del 13 dicembre u. s., ma però, stante le nuove proposte fatte dall'Ufficio centrale dietro il rinvio deliberato in quella tornata, consento che la discussione generale possa essere riaperta.

Poichè nessuno chiede la parola, passeremo senz'altro alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

Il proprietario di un fondo è tenuto a lasciar passare sopra il fondo stesso le gomene di vie funicolari aeree private, destinate al trasporto di prodotti agrari, minerari e forestali, e di qualsiasi altra industria.

Chi intraprende la costruzione di una via funicolare aerea, ha diritto di collocare nel fondo attraversato i sostegni delle funi, i meccanismi di tensione, di deviazione e di trazioni, e di occupare, nei punti estremi della linea, le zone

di terreno necessarie per il deposito e il carico e scarico delle materie da trasportarsi, la estensione delle quali sarà determinata secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento.
(Approvato).

Art. 2.

Chiunque intenda valersi del diritto di servitù di cui all'art. 1, deve far risultare che ne abbia legittimo bisogno, e che la linea prescelta sia la più conveniente e la meno pregiudicevole alle proprietà attraversate.

Egli deve pure dimostrare che l'esercizio della industria, alla quale intende applicare la via funicolare aerea, corrisponde alle disposizioni di legge concernenti l'industria stessa.

CARTA-MAMELI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CARTA-MAMELI. Il nostro collega Sormani-Moretti, trattenuto a Venezia da circostanze dolorose di famiglia, mi scrisse richiamando la mia attenzione su questo disegno di legge.

Egli, se fosse stato presente, avrebbe proposti alcuni emendamenti. Io in massima convengo con lui in certi particolari, in altri non convengo. Ho quindi formulato un emendamento, o meglio un'aggiunta all'articolo 2, aggiunta che leggerò, e poi dirò le ragioni che mi hanno consigliato a presentarla.

L'aggiunta che propongo all'art. 2 sarebbe questa:

« Quando la via funicolare debba servire per trasporti nelle foreste, egli ha pure l'obbligo di dimostrare di avere ottenuto dalle autorità competenti la dichiarazione di *nulla osta*, nei riguardi della legge forestale e delle disposizioni che regolano la difesa idraulica ».

Della legittimità della ingerenza dell'autorità forestale, non si può neanche discutere, la cosa è chiara. È, più che opportuno, necessario - a tutela dei nostri boschi - che dica la sua parola sul proposito, poichè quando si costruisce una funicolare aerea, non si stendono soltanto dei fili metallici, ma si eseguono anche i lavori accennati dall'articolo del disegno di legge, cioè: « collocare nel fondo attraversato, i sostegni delle funi, i meccanismi di tensione, di deviazione e di trazione, e occupare nei punti estremi della linea, le zone di terreno necessarie per il deposito, e il carico e scarico delle materie da trasportarsi ».

Eseguendo cotesti lavori, si può fare anche mal governo dei boschi attraversati. Dunque l'ingerenza dell'autorità forestale, parmi giustificata.

E ora dirò perchè anche l'ingerenza dell'autorità che provvede alla difesa idraulica, sia da ritenersi giustificata.

I rammentati lavori possono danneggiare le opere di difesa. È giusto quindi che il Genio civile vigili e provveda in tempo. Gli è per ciò che la legge 7 luglio 1902, negli art. 1, ultimo capoverso, e 20 quarto capoverso, stabilisce che l'ingerenza dell'Amministrazione delle opere idrauliche si debba estendere anche ai lavori di rimboschimento dei terreni montani.

Nella legge pertanto si consacra l'ingerenza del Ministero dei lavori pubblici, anche in questa parte che riguarda il rinsodamento dei terreni montani.

Si potrebbe dire che questa ingerenza potrebbe allungare di non poco il procedimento — e forse l'allungherà — dipende dalla buona volontà dell'Amministrazione l'allungarlo o l'accorciarlo, ma però cotesto inconveniente non ha grande importanza di fronte a quella di un interesse pubblico prevalente. E l'interesse pubblico, sta nello ovviare al pericolo di danneggiare opere di difesa, come, per esempio, serre montane e bacini di trattenuta. L'onor. Cadolini, che è un valente tecnico, mi correggerà se — adoperando il linguaggio tecnico — dico qualche sfarfallone.

A nome dell'interesse pubblico, prego l'Ufficio centrale, l'egregio relatore e l'onorevole ministro di accettare quest'aggiunta, che non recherebbe serio danno ad alcuno, ma potrebbe giovare all'interesse pubblico.

CADOLINI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CADOLINI, *relatore*. Tutto quanto si può fare per la tutela delle foreste è sempre utile, è sempre prudente, anche quando si corra pericolo di eccedere; ma la proposta dell'onorevole Carta-Mameli va alquanto più in là. Egli vuole che, per esercitare il diritto alla servitù, si debba anche fare intervenire il ministro dei lavori pubblici. Ponendo questa condizione — prima di raccogliere i benefici della legge — si dovrebbe percorrere una via troppo lunga. Sembra pertanto che si potrebbe limitare l'emendamento dell'onor. Carta-Mameli alla prima parte, e

cioè concepirla così: « quando la via funicolare aerea debba servire al trasporto dei prodotti delle foreste, deve pur dimostrare di aver conseguito il consenso delle autorità forestali ».

Anche questa aggiunta non sarebbe necessaria, perchè non è dall'impianto della funicolare che deriva il diritto di dissodare una foresta; ma è sempre all'autorità forestale cui spetta decidere se una data foresta è soggetta oppur no al vincolo forestale.

Tuttavia se — per appagare i timori dell'onorevole Carta-Mameli — il Senato lo credesse, si potrebbe introdurre l'aggiunta da me proposta — sarà un pleonasma, ma non farà danno ad alcuno — mentre quella presentata dall'onorevole senatore Carta-Mameli estende in siffatta guisa i procedimenti amministrativi, che troppo ci vorrebbe prima di ottenere la facoltà di costruire la via funicolare.

Noto inoltre che, nei casi più gravi, come l'attraversamento di strade ferrate, di strade ordinarie, oppure di canali navigabili, sono proposte maggiori cautele, cioè è stabilito che occorrerà il consenso del prefetto, il quale detterà gli opportuni provvedimenti, sentito l'ufficio del Genio civile.

Sembra pertanto che tutto sia bene studiato, e che non convenga complicare la procedura con più gravi e non necessarie cautele.

CARTA-MAMELI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CARTA-MAMELI. Io, a vero dire, credevo che l'onor. Cadolini fosse stato più benevolo con le foreste e con me.

Io persisto a credere che l'ingerenza dell'Amministrazione dei lavori pubblici in questa materia sia anche più necessaria dell'ingerenza dell'autorità forestale. Questa ingerenza è consacrata dalla legge del 1902, la quale legge estende la competenza del Ministero dei lavori pubblici e degli uffici del Genio civile, anche in materia di rimboschimento.

Il concessionario, lo chiamerò così perchè è in certo qual modo un concessionario, che vuole costruire una funicolare, farebbe — se non si ammette la mia ipotesi — prima progettare e poi eseguire i lavori che sono accennati nell'articolo 1 del disegno di legge in discussione, senza che l'ufficio del Genio civile ne sappia nulla. E costruisce sfondando o danneggiando un bacino di trattenuta o una serra montana.

CADOLINI, *relatore*. Ma non sfonda niente.

CARTA-MAMELI. Gli argomenti addotti dall'onor. Cadolini erano giustissimi anteriormente alla legge del 1902; ora, sopravvenuta quella legge, non hanno più lo stesso valore. Quella legge ha consacrato — come ho ripetutamente osservato — la ingerenza dell'Amministrazione dei lavori pubblici. Per sentire l'ufficio del Genio civile non cascherà il mondo, se chi domanda di costruire una funicolare starà quindici giorni ad aspettare il nulla osta per la costruzione.

È un piccolo incomodo, ripeto, per un privato, ma può impedire una grave iattura dell'interesse pubblico.

CADOLINI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CADOLINI, *relatore*. Faccio osservare che l'onor. Carta-Mameli si preoccupa dei bacini di ritenuta e delle serre montane, e teme che i sostegni possano sorgere appunto in queste opere, che egli vuole tutelare.

Ma quando mai il costruttore di una funicolare aerea potrà sognare di mettere un sostegno in mezzo ad un bacino di ritenuta, dove l'acqua glielo può portar via? Che ciò avvenga è assolutamente impossibile. E per questi esagerati timori dovremo noi creare una ruota di più nei procedimenti amministrativi che riguardano la costruzione delle vie funicolari?

Il timore del senatore Carta-Mameli è infondato. Le funicolari potranno passare sopra i bacini di ritenuta, ma senza ingombrarli colla erezione dei sostegni, giacchè questi si mettono a distanze di 200 o 300 metri, e non si andrà proprio a crearli nei punti in cui, nei momenti di piogge torrenziali, l'impeto devastatore della corrente, potrebbe scalarli e rovesciarli.

Per queste ragioni, dopo aver fatto anche maggiori riflessioni, credo che assolutamente non convenga accettare una proposta che sarebbe irrazionale. Se, come ho detto, il Senato lo crede, si può invece introdurre l'emendamento da me formulato.

CARTA-MAMELI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CARTA-MAMELI. Non so quale sia l'opinione del ministro a questo riguardo, nè quale sia quella dell'Ufficio centrale; ma quando il suo relatore si esprime in questi termini, temo che anche esso non sia favorevole alla aggiunta da me proposta. Ad ogni modo, nel caso possibi-

lissimo che la mia aggiunta non sia accolta, pregherei di modificare la forma dell'aggiunta proposta dall'onor. Cadolini. In essa si dice: « trasporti di prodotti delle foreste ». Non basta. Una funicolare aerea può traversare una foresta, non già per trasportare prodotti di essa foresta, ma per servire una cava di ardesia, di pietra da taglio o di granito, — e il granito non è davvero un prodotto della foresta.

Dunque proporrei che almeno si dicesse: « per trasporti nelle foreste ».

L'onor. Cadolini, spero che mi consentirà questa modificazione.

CADOLINI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CADOLINI, *relatore*. Qui si tratta dell'autorità forestale che è chiamata a riconoscere se una foresta è, oppur no, soggetta al vincolo. Quando poi una funicolare debba passare sopra ad una foresta, questa rimane incolume, e se anche erigeranno in essa dei sostegni, non potrà derivare la conseguenza che si faccia il taglio della foresta. Pare dunque che l'emendamento stia bene così.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Dopo le spiegazioni del relatore dell'Ufficio centrale, sarebbe superfluo aggiungerne altre, e mi limito anch'io, a rivolgere all'onor. Carta-Mameli la preghiera di non insistere nella sua proposta. Egli non può dubitare de' miei intendimenti, e meno che io non sia d'accordo con lui in quanto concerne la difesa degl'interessi forestali. Anzi è per me un dovere professionale quello di provvedere a che questi interessi siano tutelati. Mosso da tale pensiero, esaminai il disegno di legge proposto dall'Ufficio centrale e lo feci studiare dai funzionari competenti del mio Ministero, e nessuno ha scorto i pericoli che intravede l'onorevole senatore Carta-Mameli, e che egli interprete, secondo egli stesso disse, del desiderio dell'onorevole Sormani-Moretti, vorrebbe evitare con l'emendamento proposto. Ad ogni modo la disposizione contenuta nell'articolo 2, secondo la quale « la linea prescelta deve essere la più conveniente e meno pregiudizievole alla proprietà attraversata », tale disposizione implica una necessaria limitazione e consentirà d'im-

pedire che si prescelga una linea che possa recar danno alle foreste ed ai bacini idrografici. L'autorità incaricata di sorvegliare per l'esecuzione della legge, provvederà, secondo i casi, alla difesa di quegli interessi.

Inoltre questa ed altre disposizioni, che saranno meglio chiarite nel regolamento, bastano a sgombrare dall'animo ogni timore, ad allontanare quei pericoli.

Sarebbe quindi superfluo l'emendamento proposto dall'Ufficio centrale. Non mi dolgo però che l'onorevole Carta-Mameli abbia sollevato la questione, perchè la discussione servirà di norma per il regolamento.

Con questi schiarimenti non esito ad associarmi alla proposta dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Carta-Mameli.

CARTA-MAMELI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARTA-MAMELI. Di fronte alle risposte dell'onorevole relatore e alle dichiarazioni del ministro, a me non rimane altro a fare che rimettere la spada nel fodero e partire (*Ilarità*).

PRESIDENTE. Allora resta l'aggiunta dell'onor. Cadolini, accettata dal ministro ed alla quale consente anche l'onor. Carta-Mameli. Quest'aggiunta è così concepita: « Quando la via funicolare aerea debba servire al trasporto dei prodotti delle foreste, deve pur dimostrare di avere conseguito il consenso delle autorità forestali ».

Pongo ai voti quest'aggiunta del senatore Cadolini; chi intende approvarla e pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti allora l'articolo 2º così emendato: lo rileggo:

Art. 2.

Chiunque intenda valersi del diritto di servitù di cui all'art. 1, deve far risultare che ne abbia legittimo bisogno, e che la linea prescelta sia la più conveniente e la meno pregiudicevole alle proprietà attraversate.

Egli deve pure dimostrare che l'esercizio della industria, alla quale intende applicare la via funicolare aerea, corrisponde alle disposizioni di legge concernenti l'industria stessa.

Quando la via funicolare aerea debba servire

al trasporto dei prodotti delle foreste, deve pur dimostrare di aver conseguito il consenso delle autorità forestali.

(Approvato).

Art. 3.

Il richiedente ha l'obbligo di corrispondere al proprietario del fondo serviente la indennità dovuta secondo il disposto dell'art. 8; e quando questa non sia di comune accordo stabilita, di assumere a suo carico tutte le spese di perizia di cui al successivo art. 9.

(Approvato).

Art. 4.

La servitù derivante dall'esercizio della via funicolare aerea ha la durata non maggiore di venti anni. Però, dopo questo tempo, può essere rinnovata per un altro ventennio a termini della presente legge.

Non è vietato che, fra intraprenditori e proprietari, siene concordate servitù di più lunga durata.

(Approvato).

Art. 5.

Chi non voglia più servirsi di una via funicolare aerea, potrà farne la cessione ad altro esercente, il quale subentrerà nei diritti e obblighi del primo.

(Approvato).

Art. 6.

Sono esenti dalla servitù di cui all'art. 1, le case ancorchè non abitate, le capanne, i giardini, le aie, ed i cortili ad esse attinenti.

Sono pure esenti da tali servitù le aree chiuse da muri, i vigneti, i frutteti e i campi coltivati a tabacco. Nel regolamento saranno determinate le condizioni che si dovranno verificare per ottenere le esenzioni.

Queste ultime esenzioni non sono però applicabili allorchè non occorre impiantare nel fondo i sostegni, nè occupare zone di terreno, di guisa che resti eliminata la necessità che l'esercente sia autorizzato ad accedere nel fondo stesso.

(Approvato).

Art. 7.

Nell'attraversamento delle strade ordinarie e ferrate, dei corsi d'acqua navigabili, si dovrà provvedere con apposite opere alla difesa e protezione del transito.

Il regolamento stabilirà le norme da osservarsi nella scelta e nella esecuzione di tali opere, e determinerà i casi nei quali il richiedente potrà essere dispensato dall'obbligo di eseguirle passando sopra a strade vicinali e forestali, ed a corsi d'acqua navigabili poco importanti.

In tali casi il richiedente dovrà presentare analoga domanda, accompagnata da regolare progetto tecnico, al prefetto, il quale, sentito l'ufficio del Genio civile, impartirà gli opportuni provvedimenti.

Le province ed i comuni potranno ricorrere alla V Sezione del Consiglio di Stato, contro le licenze accordate dal prefetto.

CASANA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CASANA. Non è intorno al merito di questo articolo che io intendo di richiamare l'attenzione del Senato e dell'Ufficio centrale, inquantochè alle disposizioni di questo articolo, per parte mia, sottoscrivo pienamente.

Per altro sembra a me che il terzo paragrafo sia formulato in termini tali da lasciar luogo ad equivoci, epperò desidererei richiamare l'attenzione dell'onorevole relatore, se non creda opportuno, con una lieve modificazione di forma, escludere l'equivoco.

I due primi paragrafi stabiliscono la regola generale che negli attraversamenti di strade ordinarie, ferrate o corsi d'acqua navigabili, abbiano da seguirsi determinate cautele, e che intorno al modo di queste cautele debba pronunciarsi il regolamento, e per le singole applicazioni, il Genio civile interrogato dal prefetto, ai sensi del paragrafo terzo.

Ma, siccome il secondo paragrafo ammette che per alcune strade vicinali e forestali, come per alcuni corsi di acqua navigabili, si possa esser dispensati da quelle cautele, ne viene che le parole « In tali casi » colle quali comincia il terzo paragrafo, fanno sorgere il dubbio che questi tali casi siano quelli indicati nel secondo paragrafo come eccezione, mentre è chiaro invece che debbano riferirsi alla regola generale.

Ho creduto opportuno richiamare l'attenzione del relatore su questo dubbio, poichè ritengo che egli possa con una piccola variazione di forma fare evitare che il dubbio permanga.

CADOLINI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CADOLINI, *relatore*. La correzione che suggerisce il senatore Casana è necessaria. Il secondo capoverso è stato inserito dopo che l'articolo era formulato: di guisa che il capoverso che era secondo, è divenuto terzo; e mentre dapprima con le parole « nei casi suaccennati » s'intendeva riferirsi al primo capoverso, ora pare che sia riferito a quello aggiunto.

La correzione dunque è necessaria, e ringrazio il senatore Casana che l'ha suggerita.

Per riparare a tale inconveniente converrà cominciare il terzo capoverso con queste parole: « Nei casi contemplati nel primo capoverso del presente articolo il richiedente ecc. » invece di « In tali casi il richiedente ecc. ».

PRESIDENTE. Non sarebbe meglio limitarsi a dire « nei casi contemplati nel primo capoverso » togliendo le parole « del presente articolo » ?

Nelle leggi la semplicità è un pregio.

CADOLINI, *relatore*. Sta bene, come crede l'onor. presidente.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro accetta questa modificazione ?

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. L'accetto.

PRESIDENTE. Allora rileggo l'art. 7 con la modificazione proposta e lo pongo ai voti.

Art. 7.

Nell'attraversamento delle strade ordinarie e ferrate, dei corsi d'acqua navigabili, si dovrà provvedere con apposite opere alla difesa e protezione del transito.

Il regolamento stabilirà le norme da osservarsi nella scelta e nella esecuzione di tali opere, e determinerà i casi nei quali il richiedente potrà essere dispensato dall'obbligo di eseguirle passando sopra a strade vicinali e forestali, ed a corsi d'acqua navigabili poco importanti.

Nei casi contemplati nel primo capoverso, il richiedente dovrà presentare analoga domanda accompagnata da regolare progetto tecnico,

al prefetto, il quale, sentito l'ufficio del Genio civile, impartirà gli opportuni provvedimenti.

Le province ed i comuni potranno ricorrere alla V Sezione del Consiglio di Stato, contro le licenze accordate dal prefetto.

(Approvato).

Art. 8.

Prima di intraprendere l'impianto di una funicolare aerea, chi ne fa la richiesta, deve corrispondere ai proprietari dei fondi servienti una indennità corrispondente alla diminuzione del valore dei fondi stessi derivante dall'imposizione e dall'esercizio della servitù, secondo le norme stabilite negli articoli 6 e 7 della legge 7 giugno 1894, n. 232.

Alla fine del tempo stabilito nell'atto costitutivo della servitù, l'esercente dovrà provvedere perchè sia rimosso ogni impianto dal terreno occupato, rimettendolo in pristino stato; egli però, quando il proprietario ne faccia richiesta, dovrà cedere a questo le opere esistenti, mediante compensi da convenirsi oppure a prezzo di stima.

(Approvato).

Art. 9.

Accertato il diritto del richiedente, la indennità dovuta secondo il disposto dell'articolo 3, quando non sia stabilita di accordo fra il richiedente e il proprietario del fondo serviente, sarà determinata mediante perizia da ordinarsi dal pretore locale.

In questo caso, ricevuta la perizia, il pretore, sull'istanza del richiedente, che abbia depositato l'indennità stabilita dal perito, autorizzerà l'impianto e l'uso della linea, in pendenza delle contestazioni sull'indennità stessa.

(Approvato).

Art. 10.

Quando, nell'applicazione della presente legge sorgano controversie, tutti i proprietari dei fondi sui quali si intenda imporre la servitù, potranno essere convenuti in un solo giudizio, ed in questo caso sarà competente il magistrato del luogo ove è il fondo soggetto a maggiore tributo verso lo Stato.

(Approvato).

Art. 11.

Nulla è mutato rispetto alle vie funicolari esistenti.

(Approvato).

Art. 12.

Le norme per l'esecuzione della presente legge saranno stabilite per mezzo di un regolamento da approvarsi con decreto Reale, sopra proposta dei ministri di grazia e giustizia, dei lavori pubblici e di agricoltura, industria e commercio.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Nel disegno di legge manca una disposizione che stabilisca a chi debba affidarsi la vigilanza per l'esecuzione della legge.

Parmi opportuno che si colmi questa lacuna. Inoltre resta incerto a quale Ministero spetti la proposta del regolamento.

Infatti l'articolo 12 dice: « Le norme per l'esecuzione della presente legge, saranno stabilite per mezzo di un regolamento da approvarsi con decreto Reale sopra proposta dei ministri di grazia e giustizia e dei culti, dei lavori pubblici e di agricoltura, industria e commercio ».

Questa dizione non dice quale dei tre ministeri in esso indicati debba avere l'iniziativa e porsi d'accordo con gli altri due. Quindi io suggerirei di modificare l'articolo nei termini seguenti:

« Le norme per la sorveglianza dell'esecuzione della presente legge e per l'esecuzione di essa saranno stabilite con un regolamento da approvarsi con decreto Reale, sopra proposta del ministro di grazia e giustizia e dei culti, d'accordo », ecc.

PRESIDENTE Prego l'onor. ministro di agricoltura, industria e commercio, di favorire per iscritto il suo emendamento.

CARTA-MAMELI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARTA-MAMELI. Io propongo all'articolo una semplice aggiunta di tre parole. Desidererei che si dicesse: « sentito il Consiglio di Stato » perchè di regola si stabilisce così.

PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PIERANTONI. Io, che sono uno dei commissari dell'Ufficio centrale per la compilazione della legge, me ne sono rimesso alla competenza tecnica del senatore Cadolini. Egli die' largo adito a tutte le emendazioni proposte, ai desiderî esposti quando si fece la discussione generale di questa legge, alla quale discussione io non fui presente per infermità. Però non debbo tacere una emendazione, che mi fa pensoso. È riconosciuta la possibilità che le così dette vie aeree sorgano per trazione di funi non metalliche. La concessione mi sembra pericolosa, perchè le funi, anche bene incatramate, presto s'infradiciano e quando si crea una servitù ben grave sopra la proprietà privata il legislatore deve pensare alla incolumità delle vite e della proprietà gravate. Anche al presente per l'esistenza dei fili elettrici quando non sono apposte le reti metalliche, avvengono gravi sventure. Lessi di recente che nella bella spiaggia di Francavilla al mare, là dove il Michetti trova i modelli femminili dei suoi belli quadri, due villanelle morirono fulminate, perchè toccarono un filo che era caduto a terra. Si debbono domandare le reti metalliche anche per le trazioni mediante funi.

Non credo esatta l'affermazione che nelle contrade meridionali sia in uso la trazione mediante le funi. In alcuna piccola spiaggia i pescatori, i battellieri usano funi asperse di catrame; altra cosa è questa legge che contiene grave responsabilità.

Raccomando all'onorevole ministro, che esercitando la potestà regolamentare, tenga conto della mia raccomandazione. Egli ha parlato della sorveglianza: voglia studiare anche le resistenze che adesso sorgono non soltanto tra il Genio civile e la prefettura, ma tra gli appaltatori delle strade e i concessionari di detti esercizi. Gli appaltatori fanno opposizione, domandano e vogliono indennità per qualsiasi opera che si debba costruire sulle strade, che hanno in appalto.

Detto questo, io me ne rimetto al Senato; ed avrò fatto anche oggi il mio dovere.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Non dubiti il senatore Pierantoni, che nel regolamento si terrà conto delle sue osservazioni.

CASANA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CASANA. Mi permetto di sottoporre al ministro se non sia il caso di fare una inversione. Il testo proposto dall'onorevole ministro direbbe che il regolamento sarebbe presentato su proposta del ministro di grazia e giustizia, d'accordo con gli altri due ministri.

Ora, se io non erro, trattandosi della iniziativa per un regolamento che concerne l'impianto di vie funicolari, destinate soprattutto per le esigenze della agricoltura e della industria privata, parrebbe a me che il regolamento dovesse essere invece proposto dal ministro di agricoltura, industria e commercio, d'accordo con gli altri due ministri. Io penso che forse la proposta sarebbe venuta dal ministro di agricoltura, ma che per una specie di sentimento di riservatezza, egli sia stato condotto a proporre la formula che è stata letta. Ma, se l'Ufficio centrale non trovasse a ridire sulla mia osservazione io proporrei questo emendamento, che, cioè, il regolamento sia proposto dal ministro di agricoltura, industria e commercio d'accordo con gli altri ministri.

CADOLINI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CADOLINI, *relatore*. A me sembra che la proposta sia opportuna. Mentre è giusto che il ministro di grazia e giustizia sia sentito, perchè si tratta di tutelare le proprietà, contro il pericolo che queste sieno assoggettate a servitù troppo gravose, par chiaro che più di questo il guardasigilli non abbia da fare. Tutti gli altri provvedimenti concernono piuttosto i lavori pubblici e l'agricoltura e commercio e non questioni di diritto civile.

Pare adunque che la proposta Casana sia molto opportuna.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Io me ne rimetto al Senato, e faccio notare che la mia proposta era stata motivata dall'ordine con cui i tre ministri erano stati indicati nell'articolo dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Il senatore Casana mantiene la sua proposta?

CASANA. È accolta dall'Ufficio centrale e dal ministro. quindi la mantengo.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l'articolo 12 così modificato:

« Le norme per la sorveglianza della esecuzione e per la esecuzione della presente legge, saranno stabilite per mezzo di un regolamento da approvarsi con un decreto Reale sopra proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, d'accordo con i ministri di grazia e giustizia, e dei lavori pubblici, sentito il Consiglio di Stato ».

(Approvato).

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale propone il seguente ordine del giorno:

« Il Senato confida che il Ministero studierà speciali provvedimenti legislativi intesi ad agevolare le concessioni di vie funicolari aeree, aventi scopo industriale e di servizi pubblici, e passa all'ordine del giorno ».

Lo pongo ai voti. Chi l'approva si alzi.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di progetti di legge.

RAVA, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAVA, *ministro della pubblica istruzione*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti progetti di legge, già approvati dalla Camera elettiva:

« Pagamento di lire 259,503.30 dovute all'amministrazione dell'ospedale di S. Matteo in Pavia in compenso della maggiore spesa sostenuta nel mantenimento dei malati degenti nelle cliniche universitarie »;

« Consiglio superiore, uffici e personale delle antichità e belle arti »;

« Concorso dello Stato nelle spese per la VII esposizione internazionale d'arte nella città di Venezia ».

PRESIDENTE. Do atto al ministro della pubblica istruzione della presentazione di questi disegni di legge, ai quali sarà dato corso a termini del regolamento.

Discussione della relazione della Commissione pei decreti registrati con riserva: « Regio decreto 7 giugno 1906 col quale si dava esecuzione alla Convenzione supplementare modificante gli articoli VIII e IX del trattato di amicizia, commercio e navigazione tra l'Italia ed il Siam » (N. LXXVIII-A - Documenti).

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la discussione della: Relazione della Commissione pei decreti registrati con riserva: « Regio decreto 7 giugno 1906, col quale si dava esecuzione alla Convenzione supplementare modificante gli articoli VIII e IX del trattato di amicizia, commercio e navigazione fra l'Italia ed il Siam (N. LXXVIII-A Documenti).

Dichiaro aperta la discussione sulle conclusioni della Commissione.

PIERANTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERANTONI. Se io potessi oggi tacere, con buon animo tacerei; ma è impossibile il silenzio nella discussione della relazione della Commissione, la quale informa il Senato intorno al merito della registrazione dei decreti voluti dal Ministero, e ne dico la ragione. Non si tratta nel caso di una di quelle volte, in cui i decreti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* sono eseguiti, benchè mancanti della necessaria approvazione della legge; antico abuso, che potrà essere corretto solo quando sorgerà l'organizzazione in un Consiglio speciale di legislazione, che conciliando l'azione legislativa dei diversi Ministeri, potrà tutelare i sommi principii del diritto statutario; invece la questione che oggi si deve esaminare è di grande importanza, e spero possa servire per ottenere dall'onor. ministro degli affari esteri l'abbandono non di una consuetudine, ma dirò dell'errore delle Amministrazioni contro l'azione legislativa.

La relazione a noi presentata e la corrispondenza corsa tra il Ministero degli esteri, quello di grazia e giustizia e le deliberazioni della Corte dei conti, o poco o nulla fanno a noi comprendere la materia contenuta nel Trattato o Convenzione, che dir si voglia. Conviene adunque esporre il valore delle convenzioni, delle quali si fa cenno negli atti ora detti.

Il nostro Regno ha pochissimi accordi internazionali, in cui è parte stipulante il Regno di Siam. Quel Regno aderì alla Convenzione di Ginevra per il trattamento dei feriti in guerra,

adottò la convenzione telegrafica internazionale di Pietroburgo ed altre convenzioni posteriori sull'introduzione delle bevande alcoliche, fu parte stipulante nella Conferenza dell'Aja del 1899. Con la nostra nazione stipulò un trattato di amicizia, commercio e navigazione il 3 ottobre 1868 in Londra. Per delegazione data al nostro ambasciatore del tempo, al mio amico conte Maffei, e per delegazione data dal Re del Siam ad un membro della società Reale, della Gran Bretagna Sir John Bowring, il trattato sanzionò pace ed amicizia perpetua, introdusse il diritto di legazione, il diritto consolare e il rispetto della religione cristiana per quelli che la professano e la insegnano. Volle con l'articolo VIII, di cui non era stata data notizia al Senato, che i sudditi italiani facessero la registrazione alla Legazione o al Consolato, stipulò l'obbligo di non abbandonare il Siam, se le autorità siamesi provassero la esistenza di legittimi impedimenti alle autorità.

L'articolo IX, riconobbe la giurisdizione al Console e all'agente diplomatico, che dovevano definire qualunque disputa civile, unitamente ai funzionari del Siam e commise il giudizio delle delinquenze alla Legazione o ai Consolati quando l'imputato fosse italiano. Chi conosce e ricorda la Legge consolare, subito intende che l'articolo IX violava le sanzioni della giurisdizione consolare segnate agli articoli 112, 113 e 114; onde il 6 dicembre dello stesso anno gli stessi plenipotenziari con una dichiarazione annessa al trattato fecero emendazione, obbligandosi a interpretare l'articolo IX secondo il testo della Legge consolare 26 gennaio 1866 ora detto.

Era naturale l'applicazione della giurisdizione consolare, perchè il Siam non si poteva arrogare e per il suo organismo politico, e per la sua civiltà e per la sua religione, (quella dominante è il Buddismo) la potestà di giudicare le questioni civili e penali tra Italiani.

Il trattato fu scritto in due lingue: la italiana e la inglese; ma l'articolo 20 dichiarò che il testo inglese era accettato da ambe le parti come vera interpretazione del significato del trattato stesso. Il quale introdusse altre buone istituzioni; quali, gli arbitrati internazionali, prescrivendo che tutte le controversie, che sorgessero sarebbero giudicate per arbitri; introdusse il rispetto della proprietà privata nella guerra marittima, principio che esiste nel no-

stro Codice della marina mercantile e che fu introdotto in parecchi trattati, specialmente in quello con l'America, rispetto, di cui ancora si disputa nel diritto moderno. La Conferenza dell'Aja se ne dovrà occupare nella prossima sua adunanza. L'argomento, quello del 1894, fu rinviato. Il trattato stipulò del pari la clausola della nazione più favorita.

E pertanto il Ministero di grazia e giustizia e quello degli esteri sostennero, non par vero! che anche prima di stipulare le modificazioni agli articoli VIII e IX, avevano studiato se fosse da approvarsi per legge la convenzione, e il quesito fu risolto negativamente, giungendo persino a scriversi CHE IL REGNO DEL SIAM NON È E NON FU MAI PAESE DI CAPITOLAZIONI, com'è affermato nella lettera del Ministero di grazia e giustizia del 19 settembre 1906.

È strano ancora il fatto che il Consiglio dei ministri ai 21 gennaio 1907, chiedendo la registrazione con riserva, affermò che il R. decreto istituiva una giurisdizione consolare, e nella mente del ministro di grazia e giustizia e del Ministero degli affari esteri è questa convinzione, che, allora quando in un trattato si introduce la giurisdizione consolare, variandosi la legge consolare italiana, non sia necessaria una legge, e si dimenticò che la giustizia internazionale mista in Egitto fu approvata per legge specialmente, perchè restringeva la giurisdizione dei consoli.

Il Ministero volle obliare il canone scritto nella Costituzione che affida al Re e alle due Camere il potere legislativo e l'altro sanzionato nelle Disposizioni generali: che soltanto la legge posteriore può derogare l'anteriore.

Poichè la legge del 22 ottobre 1871 perfezionò la validità del trattato e ne rese possibile la esecuzione, era cosa innegabile che qualsiasi modificazione, aggiunta, o aumento, che si volesse fare al trattato, dovesse essere approvata per nuova legge.

Ed ora mi convien fare discorso dei fatti internazionali che addussero la necessità della convenzione.

L'onor. Mirabello, più che tutti gli altri ministri, può in Senato darmi testimonianza della esattezza delle notizie, che, come la memoria mi detta, io darò. I Francesi fanno risalire le relazioni della loro patria col Siam all'epoca di Luigi XIV. Tre ambasciate andarono a diver-

tire grandemente le dame e i cavalieri in Versailles.

Un greco al servizio del Siam, Costanzo Folkon, aveva pensato ad un'alleanza col *Re Sole* per respingere le invasioni olandesi nella valle del Mekong.

Le squadre mandate a Bangkok sotto gli ordini del Cav. De Chaumont, non impedirono agli Olandesi di restare nel paese. Lo lasciarono spontaneamente e furono sostituiti dagli Inglesi. La loro penetrazione nell'isola di Malacca inquietò grandemente il Siam che si sentì minacciato nella sua indipendenza. Corse lungo tempo; si stipulò tra il Siam e l'Inghilterra il trattato del 15 aprile 1856. Per avere la protezione della Francia il Siam stipulò con detta nazione un altro trattato del 15 agosto 1896. Una sola differenza corse tra questi due trattati. La Francia poteva far rimontare le sue navi sino a Bangkok alla sola condizione di avvertire l'autorità siamese; l'Inghilterra non permetteva alle navi britanniche di passare Pahang senza il consenso del Siam.

Grandissime furono le mutazioni avvenute nell'Oriente dopo le guerre, che seguirono, e non è qui il luogo di parlarne. L'Annam, il Tonchino, il Cambodge, la Birmania, la Cina furono il teatro delle lotte di supremazia e di espansione coloniale. Il Siam nel 1896 ebbe garantita la sua integrità per un accordo tra l'Inghilterra e la Francia, dopo che questa gli tolse 110 miglia quadrate di territorio, onde glie ne restarono 200,000.

Nel 1903 per trattato il fiume Mekong fu dichiarato confine tra i possedimenti francesi e il Siam. Kedah, Patani, Kelantan e Iringann nella penisola Malese riconoscono la sovranità del Siam e pagano tributi a Bangkok.

Altri Stati come quelli di Lahos, Lakon, Lamponki, Nan Pree ed altri si trovano nella stessa condizione verso il Governo di Bangkok. La popolazione del Regno è composta da emigranti Birnesi, Indiani, Cambogiani, Cinesi e della razza di Lahos che compongono il maggior numero della popolazione, ma è difficile fare esatte statistiche, lo sa l'amico Sonnino, perchè sono paesi che calcolano solamente gli uomini, non le donne.

Il trattato del 3 ottobre 1868 è perpetuo. Non sappiamo per quali ragioni, per quali ini-

ziative si volle da noi una revisione, ch'è detta convenzione complementare.

Risulta dalla corrispondenza tra il Ministero di grazia e giustizia e la Corte de' conti che la Convenzione dell'8 aprile 1905 fu stipulata a Parigi dell'illustre nostro collega e valoroso diplomatico il conte Tornielli, che n'ebbe il mandato dal nostro Ministero, perchè in Roma non vi è ministro siamese, non un console. Testè ho avuto il decreto dall'onorevole ministro degli affari esteri ed ho ponderate le modificazioni introdotte al trattato del 1868.

Il Ministero di grazia e giustizia affermò che la Convenzione ha migliorato il trattato, che ha assicurato eguaglianza di trattamento agli Italiani. Invece l'art. 1 non comprende soltanto gli Italiani, che si devono iscrivere al consolato o alla legazione, ma anche le *persone appartenenti ai possessi italiani*. Dunque pare che il Ministero abbia voluto provvedere alle popolazioni che per la nostra espansione coloniale mutarono sudditanza. Sarà così? Crediamolo. L'art. 3 reca che nelle provincie di Chiengmai di Lakgon, di Lamgoon, tutte le cause civili e penali nelle quali sia parte un suddito italiano, saranno portate davanti alla Corte internazionale siamese. Questa è una radicale modificazione fatta al sistema delle capitolazioni compreso ed accolto, come ho detto, nell'articolo 9 del trattato 3 ottobre 1868.

È cosa nota che per l'Africa, meno l'Egitto, il console giudica le contravvenzioni, ch'egli è giudice istruttore, e ch'è competente il Tribunale consolare e che la Corte d'appello di Ancona è competente, per le altre parti è competente la Corte di appello di Genova.

La dichiarazione da me ricordata, allegata alla Convenzione del 1868, adduce l'osservanza degli articoli 112, 113 e 114 della legge consolare. Invece ora in alcune provincie si dice competente la Corte internazionale siamese. Però il console ha il diritto, se il convenuto sia italiano, di avocare a sè la causa: il console da questo momento sarà solo competente, e le autorità siamesi gli daranno assistenza. Non abbiamo informazioni che abbiano accompagnato il decreto, talchè non sappiamo per quale ragione si sia derogato alle regole di competenza, perchè si volle una disposizione nuovissima. Il console può avocare la causa se lo CREDA OPPORTUNO. Stranissima è la potestà

facoltativa data al console, per cui non si sa chi sia il vero giudice naturale.

Farò uno studio diligente della convenzione per sollevare in altro tempo la discussione. Io comprendo che si possa studiare una riforma; in Egitto vi è la giustizia mista. Il Governo e la maggioranza del Parlamento vollero fondare colonie, avere possessi sino nella regione equatoriale. I popoli assoggettati al nostro dominio non possono venire a piatire avanti la Corte di appello di Genova. Essi non possono avere la protezione del diritto giudiziario penale. Si poteva stipulare la competenza della nostra magistratura di Massaua come sede di appello.

L'art. 3, che modifica l'8, vuole che sempre gli appelli siano proposti innanzi alla Corte internazionale. Il testo inglese rimase imperante per la vera interpretazione della Convenzione. Il Governo sa dire che cosa sia la Corte internazionale siamese? Se non riesco a scoprirla, saprà indicarmela. Questo è quanto rapidamente ho avuto in memoria e credo di essere esattissimo. Feci studio delle vicende del Siam, perchè il Re da poco morto ebbe per consulente legale il rinomato mio amico, il fu Gustavo Rolin-Jacquemys, colui che promosse la fondazione dell'Istituto di diritto internazionale. E durante la lunga e grande lotta tra il Siam, la Francia e l'Inghilterra, i Gabinetti europei si meravigliavano della splendida forma che la Cancelleria degli affari esteri usava, della profonda conoscenza del diritto internazionale, che le Note diplomatiche contenevano. L'illustre uomo le scriveva.

Io ho date notizie, che credevo necessarie; sono col giusto giudizio della Corte dei conti, la quale considera che per il principio generale di diritto costituzionale non si possa modificare una legge con atto del potere esecutivo, ma con altra legge.

Voglio credere che l'errore sia avvenuto in un momento nel quale l'onor. Gallo era in cattive condizioni di salute; onde non ebbe tempo di ponderare il parere da lui sottoscritto: non potrei dire parola alcuna contro un amico ed un uomo benemerito, di cui rimpiango la perdita.

Quali sono i rimedi? L'onor. relatore, il senatore Sonnino che soletto, senza compagnia, siede su quel banco delle Commissioni quasi sempre squallido e abbandonato come un deserto e dove il relatore rimane simile a piccola

oasi (*ilarità*) ha rilevato che la Commissione riconosce valide le considerazioni della Corte e invoca il voto del Senato, affinchè sia mantenuto intatto il principio costituzionale.

Penso che la lealtà e il sentimento dei ministri, che vogliono intatte le forme e le competenze parlamentari, non possono non riconoscere l'errore.

Io però, per non stancare più oltre il Senato e per non stancare me stesso, terminerò con una esortazione. Onorevole ministro degli affari esteri, faccia una volta una buona riforma, riordini il Ministero per questa materia, tanto delicata, ed ella sarà benemerito della patria e dell'avvenire.

Ed ora debbo ringraziare il Senato di avermi prestato attenzione. Sono un proletario intellettuale, ma oggi non ho fatto sciopero, anzi sono venuto a compiere il mio dovere. (*Approvazioni*).

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e prego i senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono allo spoglio delle urne).

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo la discussione per i decreti registrati con riserva.

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. Non vi è dissenso circa la deliberazione che deve prendere il Senato circa il decreto poichè la Commissione propone di sanzionarlo; non vi è dissenso circa il vantaggio della Convenzione che ha modificato il trattato col Siam del 1868, poichè lo stesso senatore Pierantoni che ne ha fatto una lunga analisi, ne ha riconosciuto i pregi. A che dunque si restringe la controversia sorta dinanzi al Senato? È questione semplicissima. Nessuno contesterebbe che l'argomento che è oggetto dell'atto addizionale se fosse indipendente dal trattato del 1868, non avrebbe dovuto avere altra sanzione che quella del decreto Reale, poichè la materia di cui si tratta non rientra in nessuno dei casi di cui si occupa l'art. 5 dello Statuto nel prescrivere la

sanzione legislativa. Perché questa sanzione legislativa era domandata dalla Corte dei conti e perchè la ritiene necessaria la Commissione? Non già per ragioni di materia ma perchè l'atto addizionale modifica il trattato del 1868 che è stato approvato per legge. Ora quel trattato fu approvato per legge poichè vi erano degli articoli che riguardavano il regime finanziario dello Stato; da ciò si determinava la competenza diretta del Parlamento.

Vi erano poi altri articoli che non riguardavano il regime finanziario dello Stato, e che quindi avrebbe potuto essere sottratti alla competenza del Parlamento: ma poichè il trattato formava un tutto unico, come si è sempre fatto in simili circostanze, l'intero trattato, senza stralciare alcuna disposizione, fu approvato per legge. Il relatore dice: Facciamo salva la questione di principio poichè non può ammettersi che una disposizione legislativa possa essere modificata per decreto Reale. Ora io non voglio fare qui questioni teoriche. La Commissione dice: non pregiudichiamo il principio. Consento anch' io a non pregiudicarlo. Il senatore Pierantoni m'invita a studiare per regolare in modo definitivo questa materia che lo stesso relatore ha riconosciuta essere regolata da norme poco definite e non assolute. Accetto volentieri l'invito dell'onor. Pierantoni, ma tengo che il Senato sappia che se io con la concordia del Ministero di grazia e giustizia, severamente giudicato dal senatore Pierantoni, mi sono limitato a comunicare questo atto al Parlamento senza portarlo alla sua approvazione, è perchè in questo senso vi sono costanti precedenti. Quindi se vogliamo affermare il principio desiderato dalla Commissione, occorreranno disposizioni che contrastino a quanto si è fatto fino ad ora. Vedo che l'onor. Pierantoni fa dei segni di diniego: io però gli citerò degli esempi che sono molto chiari.

Per esempio: negli antichi trattati di commercio le Convenzioni consolari facevano parte dei trattati stessi; così era per il trattato di commercio con l'Austria-Ungheria del 1867, insieme al quale fu approvata la Convenzione consolare che faceva parte del trattato; così per il trattato coi Paesi Bassi del 1873. Che cosa è avvenuto dopo? Sono state stipulate delle modificazioni a quella Convenzione consolare che era stata approvata per legge insieme

col trattato di commercio; ebbene l'effetto a questa modificazione è stato dato non per legge ma per decreto Reale.

Il trattato di commercio con la Colombia del 1892 fu modificato con Atto addizionale del 1896, e siccome questo Atto non riguardava la questione finanziaria, ebbe piena efficacia mediante Regio decreto, e notate nell'uno e nell'altro caso questi decreti furono registrati alla Corte dei conti che non mosse affatto osservazioni che ha mosso ora. E quindi mi permetto rilevare che non è interamente esatto quanto è affermato dalla relazione, che cioè la Corte dei conti nelle osservazioni fatte al decreto presente si sia uniformata ad un principio uniformemente propugnato. Questo non è esatto perchè negli esempi da me citati la Corte dei conti non fece mai alcuna osservazione.

Abbiamo poi l'esempio dell'Atto di Algeciras. Il trattato col Marocco del 1891 fu approvato per legge perchè vincolava il regime doganale italiano; l'Atto addizionale di Algeciras, invece vincola soltanto il regime doganale marocchino e quindi basta la semplice comunicazione al Parlamento e non occorre una legge.

Questi esempi valgano a scagionare il Ministero se ha seguito una procedura simile in questa materia. Consento però a non pregiudicare il principio ed accetto volentieri di studiare per vedere di regolare con norme fisse e precise la questione.

PIERANTONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERANTONI. Onorevole ministro, io non ho fatto atto di negazione, invece scrivevo. Ella che ha veduto il movimento della mia mano, ha creduto che avessi fatto un diniego. Chi ha il diritto di replicare sa il dovere di non perturbare l'oratore, per quanto io conosca che l'onorevole mio amico sa mantenere bene il campo oratorio. Mi duole che ella voglia invocare l'articolo 5 dello Statuto, che non gli dà il dovere di presentare alla Camera i trattati di commercio. Ella è in fallo, perchè se non ha il dovere di presentare i trattati di commercio, ha bensì l'altro di comunicare i documenti e le informazioni. Non mi obbligherà a leggere lo Statuto. L'obbligo di presentare documenti, o informazioni, è dato per conoscere le ragioni che abbiano motivato le convenzioni, per farne conoscere i fini e dare luogo al sindacato par-

lamentare. Non è esatto il dire che i soli trattati, che contengono deroga alla legge generale delle dogane o adducono oneri finanziari, sollevano la necessità di chiedere l'approvazione per leggi dello Stato.

Nelle materie legislative i trattati debbono perfezionarsi per votazione di legge. Una serie costante di precedenti contrari a quei pochi casi di omissione della potestà legislativa, che ella ha citati, io dedussi altre volte e potrei ricordare i casi ch'ella invocò: appartengono all'epoca prima dell'Italia, al 1863 e 1864...

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. Ho citato anche il 1890, 1891, 1892 e 1896.

PIERANTONI... Non dubiti io le so tutte queste cose, perchè è mio dovere saperle. E come vuole lei che le sapesse il Senato quando non vi era la Commissione dei trattati? Si ricordi anche che i Ministeri precedenti usavano comunicare soltanto alla Camera dei deputati le convenzioni, e che non si osservava lo Statuto che ordina che debbono essere presentate alle DUE ASSEMBLEE. Per questa mancata comunicazione i senatori non potevano conoscere gli errori. Un giorno, a mia richiesta, il signor Presidente lesse a Lei ministro nel suo primo esordio ministeriale, che le convenzioni debbono essere comunicate alle due Camere legislative.

Io sostenni una lunga discussione qui in Senato contro il collega Visconti-Venosta, il quale sosteneva l'antica erronea pretensione, che Ella, onorevole signor ministro, ha trovata radicata nell'animo degli impiegati del Ministero, di non portare alla discussione del Senato le convenzioni dell'Aja sottoscritte del 1899.

Io dimostrai che vi erano tre parti nelle quali le Convenzioni dell'Aja avevano derogato alle nostre leggi: 1° per il diritto di far testamento dato ai prigionieri presso il campo nemico, dimostrai che non poteva essere ampliato il testamento militare regolato nel Codice, non per decreti nè per concordia di trattati; 2° si erano dispensati dalle tasse tutti gli invii di sussidi, di soccorsi e di medicinali alle Commissioni di soccorso in guerra; 3° si concedevano le immunità diplomatiche agli arbitri che potrebbero venire nel Regno, onde le persone che eserciteranno tale ufficio non goderanno delle immunità diplomatiche.

L'onor. Zanardelli riconobbe la giustizia delle mie osservazioni e da quel momento in poi, con

tre leggi, delle quali io ebbi l'onore di essere relatore, fu riaffermato il principio costituzionale che la materia legislativa sia di pertinenza del potere legislativo, anche nelle stipulazioni internazionali.

Se Ella, signor ministro, parla di qualche altro caso in cui altri non abbia aperti gli occhi, le rispondo che qualche volta dormì anche Omero. Verità è questa che noi abbiamo sempre combattuto l'abuso, e se si dovesse seriamente correggere il vizio del decreto, Ella dovrebbe presentare una piccola legge per far esaminare la convenzione dalla Commissione dei trattati.

Queste cose ho dovuto aggiungere perchè non rimanga affermato negli atti ch'Ella, o i suoi futuri successori, da qui a cinquant'anni, possano continuare in quegli abusi che la Corte dei conti ha voluto correggere. Ancora una volta ripeto che detta convenzione doveva essere applicata per legge come fu del trattato del 3 ottobre 1868, perchè deroga alla legge consolare, la quale istituì i tribunali in quel paese, e alla legge del 1868.

Il trattato approvato con la legge del 23 ottobre 1868, se ben ricordo, non portò deroga alle leggi di finanza, nè onere alcuno all'Italia. Il Siam non aveva una finanza ordinata ad uso europeo; onde notificò a noi quello che sarebbe stato il suo regime doganale per le importazioni italiane; e credo che d'Italiani nel Siam ve ne siano pochi.

Non si abbia a male il ministro Tittoni di questa mia risposta, perchè noi abbiamo già dichiarato che i ministri spesso sono costretti a difendere cose non corrette che commisero i loro dipendenti.

Io ho parlato perchè non vorrei che rimanesse il dubbio che quanto ho detto sia esagerazione in materia dubbiosa per cui si possa avere l'arbitrio di presentare o non presentar legge.

È inutile che poi io parli dell'Atto di Algeciras, perchè anche su quelle disposizioni avrei le mie osservazioni da fare. Anche in quel trattato vi sono derogazioni al diritto prima esistente. Ma ella riconoscerà che la convenzione internazionale di Algeciras fu presentata alla Camera senza documenti o informazioni, onde ho chiesto che mi si permetta di leggere i verbali per compiere il mio dovere: ogni giorno

gli studenti vogliono sapere di quelle stipulazioni.

Potrei narrare la storia di Algeciras; ma dell'Atto ne parleremo a tempo opportuno.

SONNINO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SONNINO, *relatore*. Non entrerò in una questione di diritto costituzionale per cui mi sento incompetente.

Nella relazione ho esaminato con attenzione le ragioni addotte sia dal ministro sia dalla Corte dei conti e al modesto lume del buon senso, mi sembrarono chiare le conclusioni.

L'onorevole ministro accennando alle modificazioni portate alla Convenzione dell'8 aprile 1905 osserva che si trattava di materia che se non vi fosse stata la detta Convenzione col Siam, si sarebbe regolata senza discussione con decreto Reale, ed è appunto per questa ragione che abbiamo finito per concludere che si doveva tirar via sulla forma salvando la questione di principio. Ma la irregolarità esiste perchè quella Convenzione fu votata e divenne una legge e la tendenza dell'autorità esecutiva di invadere il campo dell'autorità legislativa non è dubbia, sebbene non vi sia in ciò nulla di assolutamente condannabile.

Ogni organismo sano e potente cerca di affermarsi, e non è che colla resistenza che si ottiene un equilibrio nella vita. Tocca al Parlamento di difendere i suoi diritti con pari energia, come vediamo accadere in altri Parlamenti più di noi gelosi delle proprie competenze.

L'onorevole ministro però osservava che non era esatto quello che io aveva affermato, cioè che la Corte dei conti si era uniformata ad un principio da essa costantemente propugnato. Veramente ritengo che la Corte dei conti si sia sempre lasciata guidare da questo desiderio. Anche l'altr'anno fui relatore per un decreto che modificava un altro decreto che già aveva forza di legge, per cui fu accolta dalla Corte dei conti con riserva. Si trattava di estendere a certi nuovi funzionari del Benadir, la competenza istruttoria, mentre un precedente decreto indicava tassativamente quali dovevano essere. Ebbene anche allora la Corte dei conti vigorosamente si oppose e non mi pare giusto dire che essa non abbia sempre cercato di salvaguardare le nostre prerogative. Nel caso speciale va bene che gli articoli modificati sono di natura tale

che a caso vergine avrebbero dovuto farsi per decreto Reale; ma essendo esse ormai parte integrante di una legge non potevano mutarsi che con altra disposizione legislativa. E basta a tal proposito tener conto di ciò che si legge all'art. 5 sulle disposizioni preliminari del Codice civile ove si dice: « Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori o per dichiarazione espressa del legislatore ».

Ora se questo precetto è buono per l'interno, è buono anche per la parte.

Ad ogni modo credo che non valga la pena di continuare nella discussione, e siccome l'onorevole ministro ha dichiarato che aderiva al desiderio della Commissione che non sia in nessun modo pregiudicato il principio; e trattandosi effettivamente di un provvedimento che avrebbe potuto fare in altre circostanze con semplice decreto Reale, prego il Senato di sanzionare questo decreto.

Se poi vi sono capitolazioni come sostiene l'onorevole Pierantoni oppure gli articoli modificati per la loro importanza sembrano tali di aver bisogno di una vera e seria discussione; e allora non c'è altro che l'onorevole Pierantoni presenti un ordine del giorno, ed il Senato deciderà.

PIERANTONI. Un ordine del giorno? Ma ve ne sono tanti che non sono stati mai eseguiti.

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. Dato il consenso della Commissione di non pregiudicare la questione di diritto, la discussione si riduceva a poco. Io mi dichiaro pago di quello che ha detto il relatore. Solo gli faccio osservare che, quanto alla giurisprudenza della Corte dei conti, stanno pure i casi tipici detti da me, di decreti registrati senza riserva. Posso passare le date all'onorevole relatore che può controllare la mia affermazione. Devo poi una parola di risposta all'onorevole Pierantoni.

Le sue osservazioni non mi dispiacciono in alcuna guisa; però non posso accettare la sua definizione della funzione del ministro che consista nel sostenere cose che non si reggono in piedi. Non l'ho mai intesa in questo modo; ho portato sempre avanti al Senato una convinzione ferma e sincera come in tutte le altre circostanze.

A me sarebbe difficile, dopo il discorso dell'onorevole Pierantoni, sia pure così dotto e abbondante di erudizione, di condurre la questione ai precisi termini dai quali appunto, egli, trascinato nella foga della sua dottrina, qualche volta si allontana. Egli fa appunto al Ministero degli esteri perchè insieme alle convenzioni non è stata presentata la corrispondenza diplomatica. Ma questo non si usa mai farlo; la corrispondenza diplomatica per i trattati di convenzione e per i trattati di commercio si è presentata solo qualche volta, quando le Commissioni parlamentari lo hanno espressamente domandato; ed anche in questa presentazione, poichè i documenti diplomatici che contengono anche dispacci cifrati che riferendosi ad argomenti di attualità non potrebbero essere resi di pubblica ragione senza grave danno degli interessi dello Stato, anche in queste comunicazioni il ministro degli esteri, per la responsabilità che incombe su di lui, usa un potere discrezionale rifiutando quei documenti di cui non crede che la pubblicazione possa essere utile per gl'interessi dello Stato.

Il senatore Pierantoni ha anche parlato di oblii del ministro degli affari esteri verso il Senato. Io non ne conosco, e posso dichiarare che da parte mia ho sempre manifestato il più alto rispetto per questo alto Consesso, del quale ascrivo ad altissimo onore di poter far parte.

Del resto una frase che egli ha pronunciato è mia giustificazione. Egli ha dichiarato che questi oblii ed errori rimontano specialmente all'onorevole Visconti-Venosta; e poichè ho sempre avuto l'abitudine di venerare come mio maestro quell'illustre uomo, questa critica ritengo sia per me la maggior lode che il senatore Pierantoni poteva pronunciare.

PIERANTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERANTONI. Sono dolente che il ministro degli affari esteri, che io urbanamente aveva messo fuori della questione, dicendo che per la consuetudine o l'ordinamento del Ministero, a cui presiede di addimandare al Ministero di grazia e giustizia parere sulle questioni costituzionali e giuridiche, aveva sostenuto presso la Corte dei conti errore anzi gli errori, che si leggono nella lettera del 19 settembre 1906. Tra tanti errori ripeto i seguenti: che il Siam non fosse paese a capitolazioni e che la Convenzione

degli 8 aprile 1905 può apportare soltanto qualche variante a stipulazioni che non avevano bisogno dell'approvazione legislativa. Ho detto che quando un ministro insiste presso la Corte dei conti ed ottiene la *registrazione con riserva*, viene nell'agone parlamentare a fare la difesa degli errori, cercando di eludere la istituzione della registrazione con riserva, che vuole l'esame della legalità dell'atto o decreto registrato.

Egli ha affermato che la foga della mia parola mi abbia portato a parlare di altre cose. Re-spingo tale censura; mai quanto questa volta mi attenni esattamente all'argomento.

Sappia il Senato che io non conoscevo neppure il testo del decreto che poco fa mi è stato favorito dall'onor. ministro. Dopo che l'ho letto gliel'ho reso. Come poteva io credere che ella venisse a parlare di Algeciras e del Marocco? In sede opportuna parlerò dell'Atto internazionale di Algeciras.

Che importanza può avere il fatto che la Corte dei conti lo registrò senza opposizione? Io ho trattata la questione nel suo vero aspetto. Se la convenzione fosse stata una correzione di trattato di commercio ella doveva comunicare i documenti, le informazioni, secondo l'art. 5 dello Statuto. Ma chi non sa che la legge posteriore soltanto può derogare l'anteriore? Ella ha soggiunto che non tutti i documenti diplomatici si possono comunicare. Non li ho chiesti tutti, chè sapevo prima ch'ella diventasse ministro, che si costuma di comunicare quelli che non compromettono le convenienze internazionali, altrimenti la Costituzione sarebbe sanzione vana.

E quanto ai Libri o verdi, o gialli o *bleu*, ossia alle collezioni dei documenti diplomatici, vo' dire all'assemblea il pensiero di un ministro inglese, il quale scrisse che quando un uomo comunica alle assemblee una grande selva di documenti di Stato mostra di non voler essere sindacato, perchè in tal caso nessuno li legge e le questioni non sorgono; invece quando si fanno pubblicazioni compendiose, allora si comprende la condotta ministeriale. Ella non vuole dare alcuna informazione; io non le vo' dare altre risposte, e scriverò una Memoria utile per l'opinione pubblica e per i Ministeri. Potrei pertanto ricordare che feci una speciale interpellanza all'onor. Di Rudinì (non so se stimi il Di Rudinì suo maestro,

ma il Rudini usò forme correttissime), nella quale dimostri che una serie numerosa di trattati non era stata approvata con legge. Quel ministro mi die' ragione sul canone costituzionale da lei violato, e mi promise che avrebbe fatta compiere la cernita dei detti atti e sarebbe venuto a proporre una sanatoria alla inosservanza della divisione dei poteri e della giusta potestà del Parlamento. Dopo breve tempo diede le dimissioni e nella rapida vicenda dei Ministeri la promessa non fu adempiuta. Ieri l'altro feci riserva per le stesse ragioni, quando parlai dell'accordo stipulato con la Francia e l'Inghilterra per lo impedimento del commercio delle armi nel Mar Rosso e nella costa dell'Oceano Indiano.

Torno a ripetere che i trattati che modificano la legge consolare sono una convenzione la quale modifica altra convenzione approvata per legge perciò debbono essere approvati per altra legge, per il canone costituzionale che sanziona solamente che la legge posteriore possa cambiare l'anteriore. Tali argomenti addimostrano la giusta opposizione della Corte dei conti e la illegalità della voluta registrazione con riserva. Se il ministro lo vuole, prima di sollevare altra identica questione, qui, ove fortunatamente non vi sono partiti politici, pubblicherò una breve Memoria. Io so perfino la persona che le ha dato gli addotti precedenti...

TITTONI, *ministro degli affari esteri (interrompendo)*. Senta, senatore Pierantoni, ella non può dar lezioni come le piace a tutti quanti. Io non ho bisogno che nessuno mi dica quel che devo dire al Senato; la dottrina non è suo privilegio, e non glielo riconosco.

PIERANTONI. Non ho detto che lei si faccia fare i discorsi; ho detto che conosco chi raccolse i precedenti che, con i recenti, furono quelli che l'onor. Di Rudini mi comunicò. Ora sarebbe strano se io non ammettessi che lei abbia, come gli altri ministri, collaboratori!

D'altronde che cosa ella vuole da me? Ieri l'altro ella censurò i suoi predecessori per la questione dell'Egitto e l'onor. Visconti-Venosta per la concessione del Governo della Somalia ad una Società commerciale. Sarebbe strano il pretendere che i senatori non debbano esercitare il loro dovere verso di lei.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Pongo ai voti le conclusioni della Commissione.

Chi le approva si alzi.

(Approvato).

Discussione del disegno di legge: « Costruzione di nuova sede pel Ministero di agricoltura, industria e commercio » (N. 497).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Costruzione di nuova sede pel ministero di agricoltura, industria e commercio.

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura di questo disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 497).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

LEVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEVI. Nulla ho da opporre alla sostanza del disegno di legge che sta dinanzi a noi.

Chiunque abbia conoscenza dei locali adibiti ad uso del Ministero di agricoltura, industria e commercio e ne abbia al par di me constatata la evidente insufficienza; chiunque sia edotto delle necessità sempre crescenti di tale dicastero non troverà ragione di osteggiare la erezione dell'edificio, giustamente richiesto. Letta però l'accurata, bella relazione dell'Ufficio centrale ho chiesto facoltà di parlare, perchè alcune delle idee in essa propuginate corrispondono perfettamente a quelle che io stesso manifestai in un documento parlamentare e che sostenni, or son alcune settimane, in altra sede, per una domanda analoga a quella che ora ci vien fatta.

La relazione dell'Ufficio centrale tanto chiara, particolareggiata ed esauriente, mi permette di evitare al Senato il tedio d'un mio discorso, di non uscire dai limiti, che mi son sempre imposto e non tace alcune delle ragioni che possono giustificare i dubbi, le esitanze, le esortazioni suscitate da questo disegno di legge.

Traendo ammaestramento dall'esperienza, dal coscienzioso esame di cifre indiscutibili, insieme a molte considerazioni d'ordine economico e finanziario, l'egregio amico, il relatore onorevole Di Camporeale, formula due proposte e manifesta i seguenti concetti: Necessità di evi-

tare il barocchismo e la megalomania nella costruzione; fare sì che i preventivi siano redatti in modo da non dare dolorose sorprese nei consuntivi; provvedere, infine, in modo assolutamente efficace, perchè l'edificio corrisponda, allorchè sarà compiuto, ai bisogni del dicastero per il quale si costruisce.

Questi sono i principali concetti, sui quali s'impenna la relazione e che si debbono incondizionatamente approvare.

Delle due proposte l'una riguarda il servizio burocratico, per il quale, come già avvenne in alcune amministrazioni ed istituti privati, si vorrebbe sostituito il sistema delle aule comuni a quello delle celle; l'altra proposta riguarda la presentazione eventuale al Parlamento dei progetti tecnici per costruzione di edifizii, insieme ai disegni di legge coi quali si chiedono i relativi crediti.

Tutto ciò che è detto nella elaborata relazione intorno ai vantaggi e agli inconvenienti che risulterebbero dall'adozione della prima proposta, mi dispensa da molte parole; dirò soltanto che se il sistema delle aule comuni non può essere adottato per tutti i rami di un dicastero, certo per alcuni rami di esso ne sarebbe utilissima e raccomandabile l'adozione.

Meno pratica ed attuabile sarebbe, a mio modesto avviso, la proposta riguardante la comunicazione dei progetti tecnici insieme ai disegni di legge. Dati i nostri costumi, le nostre abitudini, le nostre tendenze, il passare dalle parole, dalle discussioni ai fatti, riuscirebbe talmente arduo da rendere difficilissima, se non impossibile, qualsiasi conclusione pratica.

Comunque siasi, io ho cercato di esporre il riassunto di ciò che è detto nella relazione dell'Ufficio centrale; crederei superfluo e troppo ardito dare altre spiegazioni, quindi mi limito ad associarmi a tutte le raccomandazioni fatte dall'Ufficio stesso, nella speranza che si dia ascolto alla voce giustamente ammonitrice, perchè è interesse di tutti che in avvenire non si rinnovino gl'inconvenienti, i danni che tutti, dolorosamente, ma inutilmente, deploriamo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore **Bettoni**.

BETTONI. La lettura della relazione pregevole dell'Ufficio centrale intorno a questa legge, mi aveva fatto al primo momento sorgere il dubbio che la proposta fatta dal Governo per la costru-

zione del nuovo palazzo del Ministero di agricoltura, industria e commercio, non fosse meritevole di essere accolta tale e quale venne presentata.

Ma, dopo un esame più diligente e scrupoloso della questione, sono venuto a conseguenze opposte e ne dico le ragioni.

Premetto inanzi tutto che lo stesso egregio relatore conviene nella necessità di addivenire alla erezione del palazzo medesimo, e ciò per cause economiche, igieniche e via dicendo.

Colle pigioni che il Ministero paga, collo sfruttamento per altro scopo del palazzo attuale, si fa il servizio d'un'operazione tale, d'avere, senza sacrifici nuovi, la sede dell'importante dicastero.

Su tale punto adunque siamo tutti d'accordo.

Nasce invece discrepanza sulla scelta dell'area. Dice l'onor. relatore che l'area a Santa Susanna potrebbe esser venduta, ed acquistata altra ai Prati di Castello più a buon mercato con risparmio nella spesa totale.

Ma l'onor. relatore è, a mio avviso, ottimista nell'attribuire un valore di lire 200 al mq. all'area di Santa Susanna, ma ancor più roseo nel credere che ai Prati di Castello e presso il palazzo di giustizia si trovi facilmente un'area a lire 60 al mq.

Ciò che rende meno appetibile ed in conseguenza diminuisce il valore reale dell'area di Santa Susanna è la conformazione del terreno stesso, poco adatto ad esser frazionato in lotti, mentre ciò è indifferente per un unico fabbricato come è l'attuale da costruire.

Ed oltre a ciò danneggia detto terreno agli effetti d'una vendita, la servitù artistica dei resti delle mura Serviane.

Pregio invece di detto terreno è la minore necessità di fondazioni, poichè a pochi metri si incontra una platea solida, mentre è risaputo che ai Prati di Castello non si hanno spesso uguali fortune. È quindi da dubitare che se anche l'ipotesi dell'onor. relatore si avverasse di poter vendere a 200 lire quel che si potrebbe riacquistare a lire 60, le riserve della terra facilmente si rimangerebbero la differenza.

Ma poi, una ragione di vera opportunità milita per collocare a Santa Susanna il Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Poichè la località non si potrebbe meglio prestare e per salubrità di luogo, e per le vicinanze di altri quattro dicasteri: esteri, guerra,

tesoro, finanze, ed anche perchè l'area è abbastanza vasta da permettere ulteriori ingrandimenti, quali dobbiamo credere saranno in avvenire necessari, dato lo sviluppo assai più probabile che dovrà avere questo dicastero che quello dell'interno, al quale preferirebbe l'onorevole relatore si adibisse l'area in questione.

Quanto al progetto del fabbricato io trovo che il ministro ha provveduto assai bene non bandendo concorso e facendosi fare un disegno da un ottimo ingegnere del Genio civile. Con ciò ha predisposto il progetto di massima per un edificio veramente rispondente ai bisogni e senza spreco di lussi inutili.

Credo non sia neppure il caso che il Senato si assuma la responsabilità di sindacare un progetto tecnico, perchè tale non è il suo compito; certo egli deve ammonire il Governo che oltre la somma concessa non potrà spenderne altra se non giustificando largamente la nuova domanda.

Se convenga che si mantenga la disposizione degli uffici divisi in celle od in sale ampie, perchè il lavoro avvenga in comune, molto vi sarebbe a dire. Altro è il carattere sassone, ed altro il latino. Da noi la facilità di conversare è tale una tentazione a cui pochi resistono e gli uffici in comune, appunto per questo, sono, fino ad ora, fra noi, poco in uso anche dagli enti privati.

Nel Ministero di agricoltura, industria e commercio tale comunione è resa ancora meno necessaria perchè sono unificate le diversità delle funzioni, al disimpegno delle quali il dicastero è destinato.

Da ciò la necessità di molte divisioni perchè non avvenga che quel che s'invoca in bene non ritorni in male. Ma anche se si convenisse come è giusto che in parte tale lavoro in comune si debba adottare, nel modo in cui è predisposto il progetto, il risultato può ottenersi completamente.

Mi resta poi da osservare come l'eccesso di impiegati si possa forse lamentare in tutti i dicasteri fuorchè in quello d'agricoltura, industria e commercio, dove gli organici sono rimasti, presso a poco, gli stessi, nonostante che le sue funzioni sieno state molto ampliate, sicchè il bilancio da un tempo non lontano, venne di molto aumentato.

Quasi tutti i servizi reclamano adunque nuovo

personale e di ciò si è parlato largamente anche nell'altro ramo del Parlamento, sicchè tutto indica che nuovi locali debbano essere apprestati e che ben provvede l'onor. ministro al modo di sopperire a tale bisogno.

Una sola cosa è spiacevole in questo progetto di legge, e cioè che per avere i fondi necessari sia dovuto ricorrere alla Cassa di risparmio di Milano, anzichè alla Cassa depositi e prestiti e che ciò sia in dipendenza di restrizioni legislative e regolamentari, che invoco sieno modificate, perchè mi fa l'effetto di un padre di famiglia che avendo in cassa del denaro lascia che i propri figli sopperiscano ai loro bisogni urgenti facendo debiti fuori di casa.

Raccomando all'onor. ministro tuttavia di tener conto nel limite del possibile delle osservazioni fatte dal relatore, certamente dettate da spirito di grande amore della cosa pubblica, e di voler accrescere le sue benemerienze facendo sì che il nuovo edificio sia del tutto dissimile, per quanto riflette le decorazioni interne, da tutti gli altri dicasteri anteriormente costruiti, ed in luogo del regno delle paccottiglie, e del cattivo gusto faccia sì che la nuova sede del Ministero di agricoltura, industria e commercio sia la sede di una severa semplicità, indice di polizia e di buon gusto e di bene intesa economia. (*Approvazioni*).

FINALI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI. Domando licenza al Senato di far brevi considerazioni in pubblico, considerazioni che ho già fatto in privato a parecchi miei colleghi, ed anche allo stesso mio amico, il ministro di agricoltura, industria e commercio.

Io appartengo a quella scuola, la quale si formò nel tempo delle maggiori angustie della finanza italiana, e che quindi nel criterio dello splendore, senza proprio voler adoperare la lente dell'avaro, cerca di mantenersi sempre nei più stretti limiti dell'economia.

Io non posso dimenticare che sono entrato al Ministero delle finanze in quel tempo memorabile; ed ho avuto il primo sentimento di quello che veramente occorre alla finanza una sera, anzi una notte, quando in seguito a lunghi e laboriosi studi, fatti insieme all'illustre Quintino Sella, arrivammo alla conclusione che realmente il bilancio, come era, non presentava un'entrata che sopperisse a metà della spesa.

Potete bene immaginare se da quel giorno in poi io sia stato severo in materia di finanza!

Poi mi sono trovato per parecchi anni in mezzo a condizioni deplorabilissime. Anche al tempo di quell'altro insigne uomo che fu Marco Minghetti, eravamo contenti quando potevamo collocare i buoni del Tesoro con un aggio dell'8 o 10 %; e bisognava poi anche pagare una provvigione di un tanto per cento a chi ci trovava il modo di poterli collocare. E poi sapete bene quello che abbiamo dovuto fare per aver delle somme, che ora paiono piccole, ma che allora parevano enormi, somme di cento o centocinquanta milioni. Abbiamo dovuto fare delle operazioni onerose, che diedero luogo ad accuse tanto gravi quanto ingiuste, come quella della vendita dei beni demaniali, e quella della Regia dei sali e tabacchi.

Dunque io non posso essere un megalomane di certo.

Ma oggi era proprio necessario per fare una spesa di 2,400,000 lire di andare alla Cassa di risparmio di Milano a farsi fare un prestito rimborsabile in 50 anni? Oggi che abbiamo, possiamo ben dirlo, un avanzo di bilancio consolidato per una serie di anni; oggi che abbiamo un fondo di cassa di oltre 300 milioni; oggi che abbiamo la Rendita sopra alla pari al saggio del 3 1/2 %? Fare oggi un'operazione simile mi sembra proprio una di quelle cose, che se non si vedessero non ci si crederebbe. (*Approvazioni vivissime*).

Ma io sono favorevole al progetto di legge. Io desidero che sia fatta la nuova sede del Ministero di agricoltura, industria e commercio, nella quale si possano raccogliere tutti gli svariati servizi, che sono ora disseminati in varie parti della città. Dei servizi di questo Ministero m'interessa moltissimo e per quello che valgono, e perchè anche io ho avuto l'onore per alcuni anni, sotto la presidenza di Marco Minghetti, di essere preposto alla direzione di essi.

Ma io, e in ciò dissento dall'onorevole mio amico Bettoni, neppure alla Cassa depositi e prestiti vorrei ricorrere piuttosto che alla Cassa di risparmio di Milano per fare questa spesa. Io vorrei, come è naturale, come è giusto e come è facile, che la spesa fosse sostenuta direttamente dal bilancio dello Stato. Ma se uno straniero non sapesse tutto il resto da cui si desume la florida e poderosa posizione della

finanza italiana; se uno che non sapesse altro, e vedesse soltanto un progetto di questo genere, per il quale, per collocare una delle Amministrazioni centrali dello Stato, si ricorre ad un prestito con una Cassa di risparmio, che giudizio dovrebbe egli fare sulle condizioni della finanza italiana? È una cosa che sembra perfino impossibile, e che certo nessuno dei grandi Stati, fra i quali giustamente pretendiamo di essere annoverati, farebbe mai, poichè giammai ricorrerebbe ad un espediente così misero.

La conseguenza quale sarebbe? Io come ho detto non sono megalomane, nè per indole, nè per dottrina, nè per gli ammaestramenti e gli esempi ricevuti da sommi uomini. Io quindi respingerei volentieri il progetto di legge per un impulso, che posso chiamare sentimento di dignità collettiva. Ma non oso proporre questo, perchè può credersi inopportuno.

Nella relazione del nostro Ufficio centrale si riconosce l'urgenza del progetto, e io non vorrei essere causa che si ritardasse nel soddisfacimento di un bisogno pubblico.

Però siccome le mie considerazioni, mi pare che abbiano qualche valore; e poichè mi pare impossibile che l'onorevole ministro di agricoltura ed i suoi colleghi non debbano apprezzare queste considerazioni, io sarei contento di provocare dal ministro stesso una dichiarazione per la quale, pur restando fermo il concetto che il costruire il palazzo per la sede del Ministero di agricoltura, industria e commercio sia cosa necessaria, pure egli ne affidi che non si varrà della facoltà di domandare il denaro occorrente alla Cassa di risparmio di Milano; o che avuto glielo restituirà al più presto, provvedendo apertamente col bilancio dello Stato a sostenere questa spesa.

Altrimenti il Regno d'Italia, uno dei grandi Stati europei, in un momento della sua maggiore floridezza, si adagierebbe a mostrarsi nella condizione di un proprietario squilibrato che ricorre ad un'operazione di credito fondiario. (*Applausi*).

CADOLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CADOLINI. Era mia intenzione di toccare l'argomento così splendidamente svolto dall'onorevole Finali. Non si comprende per quale ragione, nelle nostre condizioni finanziarie, si

debba impegnare lo Stato in speciali operazioni di credito, per la costruzione di un palazzo. Mentre da una parte non facciamo ammortamenti, dall'altra andiamo sempre ad aggravare le spese intangibili.

Anche la teoria che il Governo è un cattivo costruttore delle ferrovie, ha indotto il Governo a darne le concessioni all'industria privata. Ciò che cosa significa? Significa che, invece di impiegare una parte delle entrate ordinarie nelle costruzioni, non si fa altro che aumentare il debito pubblico; perchè è pur debito pubblico quella somma, che va iscritta tra le spese intangibili, per il pagamento delle sovvenzioni dovute alle Società.

Dunque mentre non iniziamo l'ammortamento di debiti, andiamo sempre ad aumentare le spese intangibili, senza contare che abbiamo ancora 440 milioni di biglietti di Stato in circolazione, i quali rappresentano un debito del Tesoro che dovrebbe essere progressivamente estinto.

Seguendo le norme di una prudente finanza, si dovrebbe ogni anno impiegare una parte degli avanzi ad ammortizzare quei biglietti che da tanti anni sono in circolazione.

L'Inghilterra ce ne dà l'esempio.

Pochi giorni fa il ministro del tesoro inglese, dopo avere annunciato un avanzo di oltre cinque milioni di sterline (cioè circa centotrentacinque milioni di lire), soggiungeva: «secondo la nostra consuetudine questa somma sarà impiegata ad estinguere altrettanto debito pubblico».

Questa è la scuola che l'Inghilterra ha sempre seguito. Essa, dopo aver continuato per tanti anni a destinare una parte delle entrate agli ammortamenti del debito pubblico, si trovò in una condizione floridissima di finanze, sicchè poté impegnarsi, — e uscirne trionfante — in una importantissima guerra.

Il principio degli ammortamenti fu sempre avvalorato dai più eminenti uomini di Stato, e non si deve dimenticare che lo stesso Zanardelli, in una memorabile discussione di spese militari avvenuta alla Camera, proclamava altamente, che per far la guerra si è obbligati a contrarre i debiti, ma che in tempi di pace si deve ammortizzarli, per mettersi in condizioni di potere di nuovo impegnarsi in una guerra, quando fatalmente ne sorgesse la necessità. Questo è il principio che si dovrebbe seguire.

Come mai nelle prospere condizioni finanziarie in cui fortunatamente ci troviamo, si viene a proporre un'operazione, come la ha ben caratterizzata l'onorevole Finali, con una Cassa speciale, quasi che non sapessimo più a chi ricorrere per procurarci una così piccola somma?

Obbedendo a siffatte considerazioni, non concludo con la temperata conclusione del senatore Finali, perchè a mio giudizio, l'approvazione di questo disegno di legge si dovrebbe sospendere, invitando il ministro a ripresentarlo in altra forma.

Quando noi dobbiamo votare la somma occorrente per un'opera simile, che tutti approviamo, perchè il palazzo dell'agricoltura e commercio è indispensabile, e anche l'area è opportunamente designata, perchè se ne avvanzerà, potrà essere utilizzata ad ulteriori bisogni; allorchè, dico, siamo chiamati ad approvare una spesa di tale natura, dobbiamo esser sicuri che questa non verrà superata.

In simili casi si deve portare dinanzi al Parlamento, un disegno di legge fondato, non già sopra un progetto di massima, bensì sopra un progetto definitivo. Così operando, non si perde maggior tempo, perchè il progetto definitivo o prima o poi occorre compilarlo. Fatelo invece prima, ed invece di due milioni dite pure quattro milioni (perchè queste cose vanno sempre così), ed almeno sapremo che la somma votata sarà quella veramente necessaria.

Noi serbiamo il lamentato ricordo di tutte le opere decretate in base a progetti di massima, nell'esecuzione delle quali le spese raggiunsero per lo meno il doppio. È avvenuto sempre così!

In Germania, quando s'intrapresero quelle grandi opere per la navigazione, che si vorrebbero fare anche in Italia, ma con altro sistema, in Germania, sono andati innanzi al Parlamento con progetti definitivi, non perchè il Parlamento li approvasse, ma perchè i disegni giustificassero la spesa proposta. Così avvenne che per il grande canale di Kiel, il Parlamento approvò una spesa, la quale non fu superata di una lira.

Questo è il vero modo perchè non si compromettano le finanze dello Stato, ed anche perchè sia tutelato il decoro del Parlamento.

Dunque, ripeto, il Ministero faccia progetti definitivi, e poi presenti un semplice articolo

di legge nel quale sia detto: «È autorizzata la spesa per la tale opera, ecc.», e nulla più.

L'onorevole senatore Bettoni ha osservato che l'idea di concorso è stata eliminata. Ma, invero, tale osservazione non è esatta, perchè nell'articolo è mantenuta l'ipotesi che il progetto sia messo a concorso.

Infatti, il secondo capoverso dell'art. 1 è così concepito: «Al progetto del nuovo edificio sarà provveduto mediante pubblico concorso, salvo il caso che il Ministero voglia valersi di un architetto che sia funzionario dello Stato».

Invece sarebbe meglio eliminare per intero tale ipotesi, perchè il concorso è opportuno solo allorchando si tratta di opere d'arte, di monumenti. Per un progetto di questa natura il concorso non è utile, e quanto sia invero pericoloso lo dimostra il palazzo di giustizia.

Tutto quanto riguarda la disposizione planimetrica, deve esser studiato sotto gli occhi del Ministero, poichè esso deve indicare all'architetto quali sono i bisogni, le esigenze dell'Amministrazione, e fare introdurre man mano le correzioni necessarie.

È impossibile spiegare anticipatamente i bisogni dell'Amministrazione in un programma di concorso.

Sembra dunque che la decisione più conveniente sarebbe quella di soprassedere, di sospendere questa discussione, ed invitare il ministro a ordinare la compilazione del progetto definitivo, proporre di poi la spesa occorrente.

Così si raggiungerà uno scopo che raccoglie il comune consenso, imperocchè par chiaro che nessuno in quest'aula voglia opporsi alla costruzione di un palazzo il quale è assolutamente necessario e la cui utilità è dimostrata chiaramente anche per la considerazione dei gravosissimi affitti che ora il Ministero è obbligato a pagare. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Il senatore Sani ha presentato un ordine del giorno così concepito: «Il Senato confidando che nella costruzione dell'edificio di agricoltura, industria e commercio, il Governo vorrà ispirarsi ai principii della più rigorosa economia, allargando fin dove è possibile il lavoro in comune, passa alla discussione degli articoli».

SANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANI. Dopo gli eloquenti discorsi pronunziati dagli oratori che mi hanno preceduto, io sento il dovere di restringermi a poche considerazioni, intese soltanto a confortare l'ordine del giorno che ho avuto l'onore di presentare al banco della Presidenza.

Anzitutto va data lode all'Ufficio centrale e al suo egregio relatore per la accurata relazione con cui ha illustrato questo disegno di legge, ed in molte considerazioni svolte nella medesima mi sento di essere solidale.

Credo in via di massima, come ha detto poc' anzi il senatore Cadolini, che il Governo, come non è buono agricoltore, nè buon commerciante ed industriale, sia anche un costruttore meno che mediocre.

Ne abbiamo la prova qui in Roma, dove, in questi ultimi tempi, per tre edifici, due dei quali non ancora terminati, si sono spesi forse più di un centinaio di milioni, mentre si poteva ottenere lo stesso risultato, ed anche migliore, con somme di gran lunga minori.

Ma noi siamo un popolo artistico e non possiamo liberarci dalla mania delle sontuose costruzioni.

Quando versavamo nelle più grandi strettezze finanziarie, cui oggi giustamente ha alluso il nostro collega onor. Finali, che ci obbligavano a costruire le ferrovie a forza di debiti, i quali ci pesano sulle spalle per miliardi, non rinunziavamo allo splendore dei fabbricati, e mi ricordo che spesse volte ho sentito ripetere che valeva meglio aumentare i chilometri di binario che fare le grandi moli e le sontuose stazioni ferroviarie. Ed anche oggi, che appena siamo usciti *fuor del pelago alla riva*, rimane sempre questa nostra smania edificatrice.

Appartengo io pure a quella scuola cui ha accennato l'onor. Finali, ed ho sempre creduto che una delle più gravi malattie, che possa sopportare un uomo, sia quella della pietra, il che si può anche estendere alle Nazioni (*ilarità*), e non vorrei che questa corrente edificatrice si allargasse; ma vedo purtroppo che le mie parole, le quali parecchie volte ho avuto l'onore di ripetere anche in quest'aula, specie nelle diverse relazioni che ho dovuto fare per i fabbricati attinenti al servizio postale-telegrafico, vedo purtroppo che la mia è stata voce che predica al deserto, perchè, inutile confon-

dersi, *naturam expellas furca tamen usque recurrit*. Detto questo in tesi generale, soggiungerò che reputo più pericoloso ancora togliere al Governo la responsabilità che naturalmente gli incombe e per esercitare la quale ha tutti i modi e tutti gli organi, sostituendo invece quella del Parlamento, che, come Corpo collettivo, sfugge a qualsiasi sanzione anche morale.

E quindi non posso consentire in alcuni degli apprezzamenti esposti nella pregevole relazione del nostro Ufficio centrale. E parimenti non potrei accedere in via assoluta all'opinione di condannare senza misericordia, quello che con parola nuova si vuole chiamare *il lavoro cellulare*. A parte che questa parola non mi fa buona impressione per i paragoni a cui si può prestare, io porto convinzione che mentre per tutto ciò che è lavoro d'ordine, di copiatura, per tutto ciò che non richiede un grande sforzo intellettuale, si può consentire il lavoro in comune, pei lavori invece di concetto che richiedono ponderazione, riflessione, e per dirlo in una parola *sforzo intellettuale*, sia di gran lunga preferibile il lavoro isolato.

Vi sono, è vero, dei temperamenti che sanno isolarsi e non si lasciano fuorviare da qualsiasi frastuono, e se non ci fossero altri esempi basterebbe citare quello di Archimede, il quale all'assedio di Siracusa fu ucciso senza che se ne accorgesse, perchè era tutto assorto nella soluzione di un problema matematico. (*Si ride*).

Ma queste sono eccezioni; la massima parte degli uomini, io fra questi, se non hanno modo di concentrare le loro idee, difficilmente possono compiere un lavoro con quella perfezione che si richiede. Lo posso dire per esperienza mia e per la pratica fatta in trent'anni, durante i quali ho presieduto a pubbliche Amministrazioni.

Credo quindi preferibile che, come si pratica in moltissimi dei nostri Ministeri (ed io citerò quelli che più conosco, la guerra ed i lavori pubblici) debba esservi un sistema misto, vale a dire che partecipi del lavoro in comune e del lavoro in camere riservate, assegnando camere speciali ai capi di divisione, di sezione ed anche ad un certo numero di segretari, mentre per gli altri si possono accettare le considerazioni svolte nella relazione.

Con questo sistema non si avrà nè spreco di

locali, nè diminuzione di lavoro utile. In questo senso ho presentato l'ordine del giorno, che vorrei lusingarmi sarà accettato dal Ministero e dall'Ufficio centrale.

Io non tratterò la questione sollevata con tanta competenza dall'onor. Finali, relativa alla parte finanziaria del progetto. Mi auguro soltanto che l'onor. ministro voglia trovar modo di accettare le considerazioni esposte, perchè veramente è una cosa che non ha fatto e non può fare buona impressione che uno Stato, il giorno in cui risorge ad una potenzialità economica e finanziaria quasi insperata, proprio in questo momento debba ricorrere, per una somma di 2 milioni (relativamente piccola) ad un prestito ad interessi, con uno stabilimento privato; mentre egli presta o regala i suoi danari a provincie, a comuni, ad enti morali e ferrovie, ecc. Se sarà il caso mi riservo di parlarne quando verrà in discussione l'art. 2 della legge. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Il senatore Casana ha fatto pervenire alla Presidenza il seguente ordine del giorno: « Il Senato, confidando che non si procederà ad atti impegnativi per parte del Governo prima che mediante regolare progetto e accurato preventivo si possa essere certi che non sarà oltrepassata la spesa preventivata, passa alla discussione del disegno di legge ».

ODESCALCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ODESCALCHI. Onorevoli signori. Non ho che poche raccomandazioni da fare in rapporto a questo progetto di legge. Da molto tempo si sono fabbricati, e specialmente per conto dei Ministeri, palazzi e altri edifici, che disgraziatamente non sono stati, nè un esempio di buona architettura, nè di buon gusto, nè di belle arti, nè di economia; perciò mi limiterò a fare qualche raccomandazione sulla estetica alla quale si dovrebbe conformare questo nuovo fabbricato, o palazzo che sia.

Prima di tutto so che modernamente è penetrato un genere di arte che si chiama di libertà, o *liberty*, il quale più che libertà artistica mi è sembrato, dagli esempi che ne ho veduti, una completa anarchia, e di questo bello stile nuovo qualche piccolissimo esempio è venuto a fare capolino nella città di Roma. Pregherei l'onorevole ministro di vigilare accura-

tamente che nel palazzo che si dovrà fabbricare non si faccia uso di questo nuovo stile.

La seconda osservazione che ho da fare al ministro è di rammentargli che la bellezza artistica in architettura non si ottiene con l'aumento dei dettagli, con la superfetazione degli ornati, col costo molto elevato del materiale col quale si lavora, ma si ottiene invece con la purezza delle linee, e con la sobrietà delle sagome. Ora mi permetta un esempio, non per dir male dell'opera di alcuno, ma solo per fare un confronto: il palazzo Farnese, il palazzo della Cancelleria, sono rimasti come esempi di bello stile di architettura, e pure sono semplici per linee, poco costosi pel materiale che si è impiegato; ebbene si mettano a confronto col palazzo di giustizia (*si ride*); eppure questo è un palazzo che è costato molto di più, ma non se ne è ottenuto un effetto ugualmente grande.

Queste sono le raccomandazioni artistiche che avevo da fare; mi debbo poi anche preoccupare della spesa. Per quella poca pratica che ho nel fabbricare, avendo purtroppo fabbricato forse più di quello che avrei dovuto, ho il convincimento che non si possa determinare la spesa di un edificio soltanto con un progetto di massima. Se si approva un progetto di massima, si va verso l'ignoto per quel che riguarda la spesa. Ora non voglio farlo io, ma spero che il relatore o altri pregheranno il ministro, di volerne compilare uno più dettagliato col quale soltanto potremo sapere a quale somma arriveremo. Un semplice progetto di massima è inutile, e si ricadrà forzatamente negli inconvenienti nei quali siamo caduti finora. Queste sono le poche raccomandazioni che avevo da fare, ed ho finito.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. Casana per svolgere il suo ordine del giorno.

CASAÑA. Tutti gli oratori che hanno parlato furono concordi nel rendere omaggio al lavoro diligente dell'Ufficio centrale e del suo relatore. Egli infatti ha chiamato l'attenzione su parecchi punti importantissimi; ed oggi, dalla parola autorevole dell'onor. Finali, abbiamo sentito chiamare ancora l'attenzione nostra su un'altra faccia del quesito. Fra le osservazioni dell'Ufficio centrale, sorpasserei quasi su quella della località. Io penso che sia molto difficile a un Consesso come il nostro di poter sostituirsi nell'apprezzamento del sito a scegliere, inquantochè

non è nella facoltà nostra di poter indicare in modo preciso un'altra località la quale possa rispondere meglio allo scopo.

Evidentemente, se si trattasse di escludere una località per speciali ragioni e considerazioni, allora sarebbe funzione naturale del Parlamento di esprimere il suo avviso; ma dacchè si tratta soltanto di preferenze generiche, sembra a me che resti molto arrischiato, e difficile per conseguenza, il giudizio da parte di un Consesso come il nostro, quando da una parte si ha l'indicazione precisa di una località, che fra altro appartiene già allo Stato, e dall'altra ci sarebbe il *vago* di un altro sito a scegliere; vago di scelta e di ammontare della spesa, che per noi deve essere l'argomento principale. E difatti per il relatore stesso, questa della spesa, è la base cui si è fondato nell'esprimere le sue preferenze di luogo.

Toccherò leggermente delle disposizioni del fabbricato. Già è stato detto da qualche oratore che, senza escludere che per taluni compiti si possa adottare il sistema degli ambienti ampi, con parecchi impiegati, non sia nello stesso mentre da escludere per molte altre funzioni il sistema dei gabinetti speciali.

Io aggiungerò ancora una considerazione. Il sistema dei grandi locali, con tutti gli impiegati riuniti, è un sistema che è stato adottato più specialmente dalle Banche. Ma, evidentemente, anzitutto non sono paragonabili le funzioni e le attribuzioni a cui attendono gli impiegati dellè Banche con quelle a cui si attende negli uffici governativi. Poi aggiungo che in quegli ampi locali di Banche sta e sorveglia il Direttore dell'istituto.

Ora io vi domando: potete voi supporre che in un ufficio governativo si possa adottare un sistema, che io non esito a dichiarare umiliante, per il quale si dovesse porre in un solo camerone, o il direttore, o il capodivisione, a capo di tutti o di gran parte degli impiegati, da lui dipendenti?

Evidentemente il concetto dell'ambiente ampio con parecchi impiegati è collegato a quello della sorveglianza di un superiore. Ammettete voi che dobbiamo abbassare il concetto degli impiegati governativi a questa misura?

L'indole degli Italiani, d'altronde, è tale che io credo che faranno sempre maggior lavoro isolati che riuniti insieme, perchè in questo

caso si perderanno in chiacchiere. Noi dobbiamo desiderare che tutti gli impiegati adempiano al loro dovere e che ci sia mezzo per il Governo di poter segnalare coloro i quali sono diligenti, distinguendoli da quelli che non rispondono con zelo sufficiente all'adempimento delle loro mansioni; ma dobbiamo tener alto lo spirito morale di questi impiegati, e quindi escludere tutto ciò che umilia, e, umiliando, mette a paro gli impiegati diligenti con i negligenti. Questa è la mia convinzione. Perciò ammetto che per taluni servizi sia opportuno e si debba adottare il partito di camerate ampie, ma mi permetta l'onor. relatore che io non lo segua sino al punto da ritenere che per tutto il congegno delle disposizioni, abbia da adottarsi il sistema dei grandi cameroni.

Le questioni veramente grosse che sono state portate innanzi a noi, l'una nella relazione e l'altra oggi dall'onor. Finali, sono quella del ripiego di ricorrere ad un prestito con la Cassa di risparmio di Milano e l'altra dell'eccedenza abituale della spesa.

Senza dubbio le considerazioni che sono state svolte, specialmente dagli onor. Finali, Sani, e mi pare anche dall'onor. Cadolini, sono importantissime, e per il valore delle persone che le hanno esposte acquistano anche un pregio maggiore; quindi non starebbe a me di venire quarto ad aggiungere alcunchè al riguardo.

Se tocco l'argomento, gli è per chiamare l'attenzione del Senato su quella considerazione che d'altronde mi parve adombrata nelle parole stesse dell'onor. Finali, cioè che mentre sarebbe stato desiderabile che fin da principio per la spesa necessaria si fosse disposto con le risorse ordinarie finanziarie dell'erario nazionale, non si abbia da giungere fino al concetto dell'onor. Cadolini, che vorrebbe la sospensiva. Noi sappiamo tutti come stiano, e da troppo tempo, a disagio i servizi del Ministero di agricoltura, industria e commercio; noi sentiamo tutti che, qualora, si volesse prendere la via di una disposizione, per la quale non si dovesse ricorrere al ripiego del prestito, certamente passerebbe un tempo notevolissimo, senza contare che, fino ad un certo punto, s'impone anche la considerazione che questo disegno di legge è stato già approvato dall'altro ramo del Parlamento. Ciò non ostante sarebbe certamente gravissimo l'ammettere senz'altro

il sistema del prestito se non fosse aperta la via a tenere conto più tardi delle considerazioni fatte dall'onorevole Finali. Si legge infatti nella Convenzione che ci è sottoposta che: « Sarà però in facoltà dell'Amministrazione dello Stato, col preavviso di un anno, di pagare in una sola volta la somma, che, tenuto conto del graduale ammortamento di cui sopra rappresenterà il credito residuale dell'Istituto mutuante ».

Ed allora, di fronte a questa previdente clausola, siccome è manifesto, come da egregi oratori fu messo in evidenza, che sarebbe più decoroso di non continuare a valersi del prestito cogli ammortamenti contemplati in questa convenzione, si può legittimamente sperare che il ministro di agricoltura, industria e commercio si faccia interprete del sentimento del Senato presso il Governo e il ministro del tesoro, dai quali dipenderebbe provvedere al riguardo, e quindi si possa ritenere che fra non molto, pur approvando con questo disegno di legge la convenzione, il Tesoro possa pagare la Cassa di risparmio e dar quindi ragione alle giuste osservazioni state testè fatte.

Vengo all'altra questione gravissima, cioè all'esempio di tutto quello che è avvenuto in fatto a costruzione di edifici pubblici, che legittimamente preoccupò l'Ufficio centrale e il suo diligente relatore. È infatti doloroso e riprovevole che troppo spesso edifici di uso pubblico, preventivati per determinate somme, abbiamo raggiunto, o stiano per raggiungere somme ingentemente superiori. Ma da questa considerazione all'illazione che debbono essere perciò portati innanzi al Parlamento come parti integranti dei disegni di legge, i progetti stessi, a me sembra meno giusto.

CADOLINI. No.

CASANA... L'onor. Cadolini non l'ha detto, ma altri l'ha però detto. L'illazione fino a quel punto mi pare eccessiva.

Ieri io non ho esitato ad associarmi alle voci che furono udite qui in Senato per rivendicare la correttezza costituzionale. Ora a me sembra che ci allontaneremmo dal rigido concetto costituzionale, e parmi che anche gli onorevoli Sani e Bettoni vi abbiano accennato, se volessimo che il Parlamento abbia a sostituirsi nell'apprezzamento di ciò che è essenzialmente funzione del potere esecutivo.

Il Parlamento ha il legittimo diritto di sta-

bilire le condizioni nelle quali vuole che si svolga questo edificio, ed ha evidentemente il diritto ed il dovere di fissare le somme entro le quali la costruzione dell'edificio debba contenersi; ma nella esplicazione delle relative modalità, pare a me che il potere esecutivo abbia il diritto di rivendicare a sè la responsabilità, e che a noi spetti di pretendere che questa responsabilità resti ben definita. Questa è la ragione del mio ordine del giorno. Siccome voglio sperare che l'onor. ministro sarà per fare (e così dovrebbe essere, quale conseguenza logica di quanto già nella relazione ministeriale è detto) dichiarazioni consone ai concetti che io ora ho esposto, rispetto all'impegno di non oltrepassare la somma, ho creduto di raccogliere il mio pensiero in un ordine del giorno, il quale, in fondo, non si allontana molto dal concetto dell'ordine del giorno Sani. In una parte tuttavia differisce; e la differenza sta in ciò che l'onor. Sani crede di raccomandare la più stretta economia. Ora a me sembra che il Senato ha bensì il diritto di pretendere che non si vada oltre quella somma che è stata dichiarata necessaria nella relazione ministeriale; ma quando ciò sia assicurato, perchè dobbiamo noi rinnegare il sentimento artistico schiettamente italiano? Perchè vorremmo ridurre un edificio pubblico ad essere null'altro che un edificio meschino senza alcun carattere d'arte?

L'onor. Odescalchi ha giustamente richiamata l'attenzione del ministro sul modo con cui si deve rispondere al concetto artistico; giacchè il nuovo palazzo non deve essere un affastellamento antipatico di parti decorative, come avvenne pel palazzo di Giustizia, ma deve essere modellato alla sobrietà elegante dei palazzi della Cancelleria e Farnese, citati dall'onorevole Odescalchi. Con questa raccomandazione, perchè dovremmo rinunciare a che un edificio pubblico risponda al sentimento artistico del giorno?

Io quindi, mentre non potrei assolutamente per le ragioni suesposte accostarmi alla proposta sospensiva dell'onor. Cadolini, pregherei invece l'onor. Sani di voler prendere in considerazione il mio ordine del giorno e, se crede, fonderlo insieme col suo, togliendone le parole « di stretta economia » che vanno forse al di là del mio pensiero, perchè condurrebbero all'idea che si voglia escludere qualunque concetto artistico nella costruzione dell'edificio.

Per raggiungere l'intento artistico crederà il Governo di valersi del concorso? Crederà invece di poter trovare tra i funzionari suoi la persona che risponda sufficientemente alla sua fiducia e che possa realmente provvedere ad un edificio che nelle sue disposizioni interne corrisponda ai bisogni del dicastero, e nella forma esterna corrisponda ad un vero sentimento di arte pura? Di questo deve essere giudice il potere esecutivo, valendosi della duplice facoltà che il disegno di legge consente al Governo.

Conchiudo pregando l'onor. Sani di prendere in considerazione la mia proposta di fusione dei due ordini del giorno. L'essenziale è che non abbia a procedersi dal Governo ad alcun atto impegnativo, prima che, mediante regolare progetto ed accurato preventivo, si possa esser certi che la spesa preventivata non sarà oltrepassata.

Questo deve essere il desiderio nostro e non quello di ridurre l'esecuzione di questo edificio a così gretta economia, da renderlo mal rispondente a qualunque criterio artistico, giacchè in Italia, per le meravigliose tradizioni dell'arte nostra, si ha il diritto di pretendere che anche un edificio pubblico abbia un aspetto esterno estetico ed artistico. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Mi pare che l'indirizzo della discussione sia tale da richiedere l'intervento di chi rappresenta il Ministero del tesoro, perciò propongo di rinviare il seguito della discussione a domani.

Se non vi sono opposizioni, così si intende stabilito.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Convalidazione del Regio decreto n. 606, in data 30 ottobre 1904, portante modificazioni al repertorio per l'applicazione della tariffa dei dazi doganali:

Senatori votanti	83
Favorevoli	76
Contrari	7

Il Senato approva.

Convalidazione del Regio decreto 4 marzo 1906, n. 54, portante modificazioni al repertorio e alle disposizioni preliminari della tariffa generale dei dazi doganali;

Senatori votanti	83
Favorevoli	78
Contrari	5

Il Senato approva.

Approvazione del contratto 4 luglio 1906, per la vendita al comune di Padova, verso il prezzo di lire 80,000, del fabbricato demaniale detto di San Matteo.

Senatori votanti	83
Favorevoli	59
Contrari	24

Il Senato approva.

Leggo ora l'ordine del giorno per la tornata di domani alle ore 15:

I. **Votazione a scrutinio segreto del seguente disegno di legge:**

Impianto di vie funicolari aeree (N. 331-B).

II. **Discussione dei seguenti disegni di legge:**

Costruzione di nuova sede pel Ministero di agricoltura, industria e commercio (N. 497 - *Seguito*);

Costruzione di fabbricati carcerari (N. 520);
Pagamento della somma dovuta ai RR. Spedali di S. Chiara in Pisa per le spese sostenute in servizio delle cliniche universitarie dall'anno scolastico 1866-67 a quello 1881-82 (N. 522);

Sui professori straordinari delle Regie Università e altri Istituti superiori universitari nominati anteriormente alla legge 12 giugno 1904, n. 253 (N. 92-B);

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1901-902 (N. 223);

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1902-903 (N. 224);

La seduta è sciolta (ore 18).

Licenziato per la stampa il 6 maggio 1907 (ore 17)

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche

CLXXXIV

TORNATA DEL 2 MAGGIO 1907

Presidenza del Presidente CANONICO.

Sommario. — *Votazione a scrutinio segreto* — *Seguito della discussione del disegno di legge: « Costruzione di nuova sede pel Ministero di agricoltura, industria e commercio » (N. 497)* — *Nella discussione generale, parlano i senatori Di Camporeale, relatore, Cadolini, Sani e Casana, e il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno* — *Si chiude la discussione generale, dopo l'approvazione di un ordine del giorno, proposto dal senatore Rossi Luigi ed accettato dal Presidente del Consiglio, ministro dell'interno* — *Senza osservazioni si approvano gli articoli, e il disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto* — *Sul disegno di legge: « Costruzione di fabbricati carcerari » (N. 520), parlano il relatore, senatore Todaro, e il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno* — *L'articolo unico del disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto* — *Chiusura di votazione* — *Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Pagamento della somma dovuta ai Regi ospedali riuniti di Santa Chiara in Pisa, per le spese sostenute in servizio delle cliniche universitarie dall'anno scolastico 1866-867 a quello 1881-882 » (N. 522-A)* — *Nella discussione generale del disegno di legge: « Sui professori straordinari delle Regie Università e di altri Istituti superiori universitari nominati anteriormente alla legge 12 giugno 1904, n. 253 » (N. 92-B), parlano il relatore, senatore Scialoja ed il ministro dell'istruzione pubblica* — *Senza osservazioni si approvano i primi tre articoli; il 4, ed ultimo, con un emendamento concordato tra l'Ufficio centrale ed il ministro dell'istruzione pubblica* — *Risultato di votazione.*

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed i ministri di agricoltura, industria e commercio, della guerra, dei lavori pubblici, delle finanze, della pubblica istruzione e della marina.

FABRIZI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della tornata precedente il quale è approvato.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge: « Impianto di vie funicolari aeree ».

Prego l'onor. senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, procede all'appello nominale.

PRESIDENTE. Si lasciano le urne aperte.

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Costruzione di nuova sede pel Ministero di agricoltura, industria e commercio » (N. 497).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione del disegno di legge: « Costruzione di nuova sede pel Ministero di agricoltura, industria e commercio ».

Come il Senato ricorda, ieri venne iniziata la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il senatore Di Camporeale, relatore.

DI CAMPOREALE, *relatore*. Anzitutto debbo una parola di sincera gratitudine a quei colleghi i quali hanno avuto la bontà di esprimere un giudizio indulgente e benevolo sopra la relazione che ho avuto l'onore di presentare.

Entrando ora nell'esame della discussione avvenuta ieri, si presenta prima la questione sollevata dall'onor. senatore Finali alla quale si è associato anche in particolar modo il senatore Cadolini, cioè che per l'esecuzione di questo edificio si propone una convenzione speciale con la Cassa di risparmio di Milano, affinché questa fornisca i fondi necessari. Questa questione non era sfuggita all'attenzione dell'Ufficio centrale; ma esso non aveva creduto di poterla espressamente sollevare, o che fosse opportuno di sollevarla, principalmente per la considerazione che questa medesima questione era sorta nell'altro ramo del Parlamento, e aveva fatto oggetto di speciale discussione, alla quale prese parte anche, se non erro, il Presidente del Consiglio.

L'altro ramo del Parlamento, pur facendo qualche critica al concetto di ricorrere al credito in simile caso, passò oltre ed approvò l'articolo di legge concernente la convenzione con la Cassa di risparmio.

Ma se, causa questo precedente, l'Ufficio centrale non ha creduto di sollevare la questione, non può che riconoscere giustissime ed opportunissime le osservazioni fatte dal senatore Finali e dal senatore Cadolini.

Effettivamente non pare ragionevole che uno Stato, il quale fortunatamente ha le sue finanze in buon ordine e il bilancio in avanzo, debba fare un debito per una piccola spesa che gli occorre di fare. L'Ufficio centrale non può che associarsi al voto del senatore Finali, che, cioè, il Governo trovi il modo di non doversi valere della facoltà di contrarre questo mutuo e, in ogni caso, trovi modo di estinguerlo nel più breve tempo possibile, così come lo schema della convenzione annesso al progetto di legge ne dà facoltà.

Un'altra questione, sulla quale si sono trattenuti i colleghi Bettoni, Cadolini e Casana, è quella della scelta dell'area su cui costruire il palazzo.

L'Ufficio centrale ha creduto di far rilevare che poteva se non altro nascere qualche dubbio sulla opportunità di usare un'area così grande per un edificio relativamente piccolo. Oramai, con lo sviluppo edilizio preso dalla città, aree grandi in località centrali non ve ne sono più, o quasi più. Forse questa è l'unica, di eguale estensione tuttora disponibile.

Ora, lo Stato ha bisogno di molti edifici nella capitale. Moltissimi servizi pubblici si trovano in locali di affitto ed in gran disagio, e prima o poi si dovrà provvedere a collocarli decorosamente e convenientemente, onde la necessità di costruire edifici appositi.

Nella relazione si accenna al Ministero dell'interno, il quale prima o poi dovrà trovare sede più grande e definitiva; esso pure, come il Ministero di agricoltura paga, salvo errore, circa 120,000 franchi di affitti; anche esso si trova in condizioni assai disagiate, e, quel che è peggio, è noto che le condizioni statistiche di quel palazzo sono tali che minaccia rovina. Da molti anni si dice e si ripete che bisogna assolutamente provvedere ad una nuova e conveniente sede per quel dicastero.

Si è potuto ritardare finora, ma evidentemente quando un edificio si trova in queste condizioni occorre provvedere.

Ora, dove potrà trovarsi un'altra area egualmente adattata per questo Ministero? Un'area di 15,000 metri nella quale può trovar posto un edificio di almeno 12,000 metri quadrati (tenuto conto che 3000 occorrerebbero per il cortile e simili).

Ad ogni modo se l'Ufficio centrale ha creduto utile di sollevare questa questione, non crede però sia il caso di farne una questione più grossa di quel che non sia in realtà.

Se effettivamente il Senato crede col Governo che quest'area sia più conveniente per il palazzo di cui oggi si tratta, e che, quanto a quelli che si dovranno fare più tardi, si penserà poi a cercare l'area opportuna, l'Ufficio centrale non può che rimettersene al giudizio del Senato.

Solo debbo osservare al collega, senatore Bettoni (il quale ieri diceva che l'esser l'area assai grande a S. Susanna era in fin dei conti un vantaggio, in vista dei probabili futuri incrementi del Ministero di agricoltura) che bisogna si prevedere che i servizi dipendenti dal Ministero di

agricoltura debbano avere un notevolissimo incremento, ma non bisogna poi nemmeno esagerare.

Attualmente il Ministero di agricoltura, come si rivela dalla relazione presentata alla Camera, occupa circa 11,000 metri quadrati nei vari piani; col progetto attuale ne occuperà circa 22,000 metri quadrati, sicchè si va al doppio e non è quindi a prevedersi che, costruito il palazzo per l'agricoltura nelle dimensioni oggi proposte, vi sia poi la probabilità che lo si debba ulteriormente allargare usufruendo dell'altra porzione che avanza dell'area stessa.

Un'altra questione che l'Ufficio centrale è stato condotto ad esaminare è stata quella del migliore ordinamento del lavoro, se cioè cellulare o in comune, e vi è stato condotto, non già per indurre il Senato ad interloquire in una materia, la quale è di più speciale competenza del potere esecutivo, cioè sull'ordinamento interno del lavoro nei Ministeri, ma è stato condotto ad esaminare questa questione da due considerazioni: l'una di natura economica che è di più speciale competenza del Parlamento, perchè è chiaro che il costruire un palazzo col criterio del lavoro in comune, o col criterio del lavoro a sistema cellulare, porta ad una differenza di spesa assai grande; l'altra di cui dirò appresso.

La prima non ha bisogno di essere illustrata giacchè tutti comprendono quanto sia minore lo spazio necessario quando il lavoro sia organizzato in comune, cioè in sale grandi, ove ad ogni impiegato è assegnato uno spazio di 4 o 5 metri, in confronto del sistema cellulare, pel quale ad ogni impiegato è assegnata una cella separata di 20 metri quadrati circa.

Ma non è solo per ragione della spesa che l'Ufficio centrale è stato indotto ad occuparsi di questa questione; ma anche per un'altra. Si tratta in fondo di una questione di massima, si tratta di considerare con qual sistema si possa rendere più redditizia l'opera dei funzionari dello Stato. Esame questo che ha la sua non piccola importanza. Noi ci troviamo di fronte a questo fatto: lo Stato sopporta per spese di Amministrazione una percentuale più alta di quella di tutti gli altri Stati.

In una recente, bella ed interessante relazione presentata dall'onorevole Abignente all'altro ramo del Parlamento, ciò è dimostrato

in modo chiarissimo. Intanto gl'impiegati si lagnano di essere mal pagati, ed hanno ragione, perchè effettivamente, dato l'aumentato costo della vita, gli stipendi stati stabiliti 20 o 30 anni fa non rispondono più ai bisogni della vita odierna. È quindi giustificato il loro malcontento, per quanto poco siano giustificabili i mezzi che adoperano per farlo valere. Indiscutibilmente questa è una questione, alla quale bisogna pensare.

Oltre che per ragioni di equità, questo studio si impone per ragioni utilitarie. Non conviene allo Stato di avere impiegati malcontenti che lo servono malvolentieri. Un provvedimento si impone, ma quale? Aumentare la percentuale delle spese di amministrazione? Abbiamo già visto che essa è la più alta che esista, e se ci dovesse mettere per questa via gli avanzi del bilancio, avanzi raggiunti dopo tanti stenti e sacrifici, dovrebbero a questo dedicarsi. Non credo che il paese sarebbe molto soddisfatto che il frutto dei suoi sacrifici si dovesse devolvere a solo beneficio degli impiegati. Una soluzione del problema deve trovarsi altrove e cioè nella migliore utilizzazione dell'opera loro. Se il lavoro fatto attualmente da 100 impiegati potesse essere fatto da 80, ed in molti casi la cosa sarebbe possibilissima, lo stipendio di questi 80 potrebbe essere aumentato del 20 per cento, pur rimanendo invariata la spesa attuale.

Parve, e pare, all'Ufficio centrale che l'organizzare il lavoro in comune porti grandissimi vantaggi, non solo dal punto di vista economico, perchè richiede minore spesa d'impianto e minore spesa di esercizio, ma anche dal punto di vista del maggior rendimento di lavoro utile da parte degli impiegati stessi. Sappiamo che in tutte le amministrazioni private il sistema del lavoro in comune è invariabilmente adottato, ed io domando perchè lo Stato, non deve essere altrettanto parsimonioso del denaro dei contribuenti di quanto lo sono gli industriali del danaro proprio. Anzi lo Stato, appunto perchè è amministratore di denaro spremuto ai contribuenti, avrebbe l'obbligo di mostrarsi anche più parsimonioso.

Nè mi pare che in una questione riguardante l'interesse pubblico, si possa fare, fuori di proposito, una questione di dignità degli impiegati, come ha fatto l'onor. Casana. Che cosa vi sia di meno degno nel lavorare in comune, anziché

in celle separate, io non vedo. C'è davvero a meravigliarsi di sentire avanzare un simile argomento per combattere il concetto propugnato dall'Ufficio centrale. Credo che nessuno possa disconoscere gli abusi cui dà luogo il lavoro cellulare, abusi che si risolvono in danno degli impiegati più diligenti. Anche i senatori Sani, Levi, Cadolini, hanno ammesso con qualche riserva che il lavoro in comune sia preferibile in molti casi. Noi siamo perfettamente d'accordo con i nostri colleghi, nel senso che l'Ufficio centrale non ha mai creduto che il lavoro in comune potesse invariabilmente e sempre effettuarsi in tutti gli uffici, qualunque sia la loro natura. Riconosciamo che ci sono certi servizi per cui questo ordinamento non sarebbe utile nè opportuno. Noi riteniamo che la regola dovrebbe essere il lavoro in comune, l'eccezione il sistema cellulare; invece nel progetto studiato per la costruzione di questo Ministero il sistema cellulare è adottato in modo assoluto per tutti indistintamente gli uffici. Si progettano 575 celle, mentre credo che gli impiegati del Ministero di agricoltura, tutti compresi, non raggiungano nemmeno tal numero.

Sarebbe eccessivo il pretendere che il lavoro in comune debba essere applicato ovunque e sempre, ma è indiscutibilmente mal fatto il volere applicare il lavoro cellulare ovunque e sempre e per tutti gli uffici, così come era stato ideato e proposto nel progetto in esame.

E veniamo alla questione, che in fondo è la più grossa, la questione cioè della spesa, e soprattutto degli inconvenienti che si sono verificati fino ad ora nella costruzione di edifici pubblici, nel senso che si è sempre speso assai più di quanto era stato previsto, e di quanto era stato consentito dal Parlamento.

Prima però di entrare in questo argomento, debbo avvertire il Senato che nel riferire i dati riguardanti il Ministero dei lavori pubblici sono caduto in una inesattezza, della quale la colpa non è mia, ma che tengo a rettificare. Si erano chieste al Ministero dei lavori pubblici, per il tramite della Presidenza del Senato, notizie sopra il costo del palazzo di giustizia; ed il Ministero aveva, in una lettera che ho qui, enumerati i 4 progetti di legge che portano complessivamente una somma di 27 milioni e mezzo, così come è detto nella relazione; di più dava

notizia che davanti all'altro ramo del Parlamento vi era un altro progetto di legge, col quale si chiedeva un altro milione e mezzo; in totale, 5 progetti di legge portanti una spesa complessiva di 29 milioni e, aggiungendo milioni 3,600,000 di maggiori compensi assegnati dagli arbitri, si arriva ad un totale di 32,600,000 lire.

Senonchè, certo per equivoco, il ministro dei lavori pubblici non tenne conto che anteriormente agli stanziamenti da lui elencati si erano già spesi 4 milioni e 600 mila lire, che furono presi dai 30 milioni del concorso governativo concesso alla città di Roma per opere pubbliche edilizie; e che altre 500 mila lire erano state stanziare sul bilancio di grazia e giustizia nell'esercizio 1902-903, capitolo 24. Così abbiamo altri 5 milioni e 100 mila lire spese per il palazzo di giustizia da aggiungersi ai 32,600,000 accennati nella relazione. Ho rilevato queste notizie nella relazione sull'andamento delle opere edilizie del Regno presentata dal ministro dei lavori pubblici, Saracco, nella seduta del 24 febbraio 1904. Abbiamo dunque che a tutt'oggi si sono spesi o impegnati 37 milioni e 700,000 lire per il palazzo di giustizia, per il quale in origine era stata preveduta la spesa di 8 milioni.

PISA. E non bastano.

DI CAMPOREALE, *relatore*. L'onore. Pisa mi suggerisce che non bastano, ed è infatti molto probabile che non siano sufficienti, perchè tutte le volte che si è domandato un aumento di fondi, si è sempre avuto cura di dire che era l'ultimo definitivo, e ciò non ha impedito che un anno o due dopo si sia venuto fuori con nuove richieste di fondi.

L'esempio di quello che è avvenuto per il palazzo di giustizia deve pure insegnare qualche cosa, e la lezione che deriva da questo fatto è questa: che, se non si cambia il sistema che si è adottato finora in materia di costruzione di edifici pubblici e, grazie al quale, il Parlamento rinuncia ad ogni controllo nella spesa e consegna al Governo una cambiale firmata in bianco, simili inconvenienti non si eviteranno mai.

Vari dei nostri colleghi ieri si sono lamentati dell'eccedenza di spese che si è invariabilmente verificata nella costruzione degli edifici pubblici che si sono fatti da anni ed anni; ed

hanno perfettamente ragione. Perchè finora quello che è avvenuto è questo: il Governo chiede al Parlamento l'autorizzazione di costruire un edificio, di cui crede di aver bisogno; ma quando si chiede questa autorizzazione non esiste un progetto definitivo, il quale sarà compilato poi dopo. Che cosa ne avviene? Che quando il Parlamento ha concesso l'autorizzazione nella somma richiesta, il potere esecutivo resta perfettamente libero di far preparare quel progetto che crede, di modificarlo, di trasformarlo strada facendo, di mutarlo come vuole, anche in modo che debba necessariamente costare molto più della somma originariamente richiesta. Se la vita dei ministri fosse altrettanto lunga quanto è quella della costruzione di un edificio il pericolo di abusi sarebbe minore perchè almeno ci sarebbe il freno della responsabilità; lo stesso ministro il quale ha chiesto l'autorizzazione di spendere una determinata cifra, si troverebbe impegnato verso il Parlamento a fare il possibile per non eccedere questa cifra; ma la costruzione di edifici pubblici richiede molti anni. Il palazzo di giustizia ha richiesto più di 25 anni, ed in 25 anni saranno passati 20 o 25 ministri ai lavori pubblici. Chi è responsabile? Chi ha ordinato o autorizzato le costose modificazioni al primitivo progetto?

Evidentemente il sistema attuale è difettoso e il Parlamento assume una grossa responsabilità permettendo che permanga ancora; finchè non si sarà trovato il modo di mettere un freno efficace si verificheranno gli stessi inconvenienti nell'avvenire, che si sono verificati per il passato. Le stesse cause producono gli stessi effetti.

Vedano gli onorevoli colleghi e veda l'onorevole ministro quello che è successo, perfino per quest'attuale modesto progetto per il Ministero dell'agricoltura, industria e commercio. Mentre il ministro si presentava al Parlamento per chiedere una somma di 2,400,000 lire per costruire un palazzo di 4200 mq. l'ufficio tecnico aveva già preparato un progetto, nel quale le dimensioni di questo edificio erano di 5565 mq.; e chi sa quante altre variazioni potranno essere apportate al progetto prima che vi si ponga mano? E se la somma di 2,400,000 poteva bastare per un edificio di 4000 metri quadrati, come potrà bastare per un edificio un terzo più

grande? E chi può assicurarci che l'anno venturo, un nuovo ministro non pensi di aggiungere un'ala a questo palazzo o non abbia vaghezza di decorarlo con intagli e sculture?

Quanto alla previsione della spesa, l'Ufficio centrale ha dovuto rilevare con confronti con altri fabbricati che anche, lasciando immutato il progetto di massima che è stato preparato, il suo costo sarà di circa un terzo maggiore di quello previsto.

Io sono persuasissimo che nè il ministro di agricoltura, nè il presidente del Consiglio condividono l'antipatia al concetto di rigorosa economia che mosse l'onorevole Casana ad insorgere ieri contro l'ordine del giorno del collega Sani che appunto tale raccomandazione faceva; sono anzi persuasissimo che essi saranno i primi a volere che il costruttore si attenga al criterio della più rigorosa economia nella costruzione di questo palazzo. Ma torno a dire, la vita dei ministri è breve e domani potrà venire un altro ministro con altre idee.

Dunque non è questione di sfiducia verso l'attuale ministro che muove l'Ufficio centrale, tutt'altro, è proprio questione di massima. Il punto sul quale l'Ufficio centrale insiste, è questo: si sono verificati gravi e deplorabili e scandalosi fatti riguardo alla costruzione di edifici pubblici. Si è speso 2, 3 e 4 volte di più di quanto il Parlamento non aveva creduto di dover stanziare per la costruzione di tali edifici.

A tale inconveniente, un rimedio deve pur trovarsi. Non si può continuare per questa via senza raccogliere gli stessi cattivi risultati. Non può, non deve il Parlamento esser chiamato soltanto ad accordare fondi per pagare spese già fatte o rese inevitabili.

Con l'attuale sistema il controllo parlamentare è una lustra, e sarei per dire non è nemmeno dignitoso che ci si metta nella condizione di dover, in qualunque caso, accordare i fondi che ci si chiedono, perchè sono già stati spesi o perchè non si può lasciare un edificio a metà.

Un rimedio bisogna pur trovarlo e noi credevamo e speravamo di aver consenziente in questo pensiero lo stesso Governo, il quale non meno del Parlamento deve desiderare che si evitino in avvenire gl'inconvenienti che si sono verificati in passato.

L'Ufficio centrale ha proposto una soluzione, cioè che i progetti siano studiati prima e che poi siano allegati al disegno di legge, che viene presentato al Parlamento. Con questo mezzo pareva all'Ufficio centrale che si sarebbero evitati gli inconvenienti verificatisi in passato, non perchè il Parlamento possa o debba trasformarsi in Ufficio tecnico ed esaminare tecnicamente i progetti, ma per avere la certezza che il progetto sia già stato studiato ed esaminato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e perchè, formando allegato alla legge, non possa poi, strada facendo, essere modificato. Sarà obbligo del Governo di far eseguire il progetto, così come è stato preparato ed ideato e non avrà facoltà di modificarlo, senza venire al Parlamento e chiedere i fondi necessari; così soltanto il Parlamento potrà esercitare il necessario controllo sulla spesa.

Si dice: con questo sistema s'invadono le attribuzioni del potere esecutivo. Non mi pare: sarebbe lo stesso che dire che, quando ci si presenta un disegno di legge per l'approvazione di un trattato o d'una convenzione, il Parlamento si arroghi il diritto che spetta al potere esecutivo di negoziare il trattato o la convenzione.

No, il Parlamento ne prende conoscenza, approva o disapprova, ma non entra in dettagli, non può portare modificazioni alle clausole del trattato o della convenzione; del pari non entrerebbe certo a discutere sopra lo spessore di un muro o l'altezza di una finestra: sarebbe assurdo il supporlo.

La richiesta che il progetto sia allegato al disegno di legge ha soprattutto per iscopo di rendere assolutamente definitivo ed immutabile quel tal progetto, che il Governo deve avere già fatto studiare e per la esecuzione del quale chiede i fondi al Parlamento. Questi studi, come diceva l'onor. Cadolini, il Governo deve pur farli prima o dopo: col farli prima si raggiunse il risultato che ci si verrà a chiedere una somma, che verosimilmente sarà poi quella che si spende effettivamente. Che il progetto sia allegato alla legge sarebbe dunque giusto ed opportuno, ma quel che è indispensabile è che esista il progetto, che i calcoli relativi al costo siano stati fatti con esattezza e che su tali calcoli sia basata la domanda di credito.

Ieri, nel corso della discussione, furono pre-

sentati due ordini del giorno: uno del senatore Sani, l'altra del senatore Casana.

In entrambi questi ordini del giorno vi sono molti concetti che rispondono a quelli svolti dall'Ufficio centrale.

Sopra un punto vi è però divergenza fra i due onorevoli senatori e l'Ufficio centrale.

Così l'ordine del giorno del senatore Casana come l'ordine del giorno dell'onor. Sani contengono una speciale raccomandazione al Governo perchè limiti la spesa per la costruzione di questo edificio e sta bene. Ma nè l'uno nè l'altro trattano della questione di massima che è appunto quella che maggiormente preoccupa l'Ufficio centrale. Che il Ministero sia animato dalle migliori e più ferme intenzioni riguardo alla limitazione della spesa per la costruzione di questo palazzo, noi ne siamo assolutamente convinti, e quindi potrebbe quasi parere superfluo che si facesse al Governo la raccomandazione di fare ciò che siamo sicuri che egli è già disposto a fare. L'Ufficio centrale invece ritiene che sarebbe necessario stabilire la massima, per l'avvenire, che, prima di chiedere al Parlamento fondi per la costruzione di edifici, il Governo abbia cura prima di farne studiare i progetti e calcolarne esattamente il costo, onde venire poi al Parlamento a chiedere una somma che rappresenti il reale, presumibile costo dell'edificio che si vuole costruire. In altri termini che non ci si venga a chiedere, come dicevo nella relazione, l'autorizzazione per costruire un edificio, ma l'autorizzazione ed i fondi per costruire un determinato edificio, di cui il Governo abbia già studiato e definito i dettagli con tutte le modalità ed il costo. Così soltanto crediamo che si possano eliminare inconvenienti deplorati. Sarebbe anche meglio che il progetto formasse allegato al disegno di legge, come l'Ufficio centrale ha raccomandato; ma se anche non si volesse andare fin lì, si abbia almeno la sicurezza che il progetto esista, prima che si vengano a domandare i fondi e l'autorizzazione per costruirlo.

L'Ufficio centrale, coerentemente a questo concetto, ha preparato un ordine del giorno, il quale non si allontana, anzi accetta quanto è detto negli ordini del giorno dell'onor. Casana e dell'onor. Sani, ma allarga la questione nel senso che il voto del Senato non contempli soltanto il palazzo del Ministero di agricoltura e com-

mercio oggi da costruirsi, ma stabilisca una massima circa gli edifici da costruirsi anche per l'avvenire. Quest'ordine del giorno è così concepito:

« Il Senato ritenendo necessario che prima di chiedere al Parlamento i fondi per la costruzione di un edificio pubblico, il Governo debba sempre far precedere la compilazione del progetto completo e definitivo calcolandone esattamente il costo.

« Confida che nella costruzione dell'edificio del Ministero di agricoltura, industria e commercio il Governo vorrà assicurarsi che la spesa non ecceda la somma proposta nel presente disegno di legge, allargando fin dove è possibile il lavoro in comune, e passa all'ordine del giorno ».

La seconda parte di quest'ordine del giorno è identica a quello dell'onor. Sani. Di nuovo non ci sarebbe che la prima parte, nella quale, ripeto, si afferma una massima che l'Ufficio centrale non può che raccomandare alla benevola considerazione del Senato, se, come ne è convinto, quest'Assemblea ritiene necessario, di porre un rimedio ad uno stato di cose che ha prodotto gravi inconvenienti, da tutti e da gran tempo lamentati.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Poichè l'onor. relatore dell'Ufficio centrale ha ricordato che io nell'altro ramo del Parlamento ebbi già a prender la parola su questo disegno di legge, mi credo in dovere di esporre anche al Senato alcune considerazioni, da me fatte in proposito in quella sede, e di rispondere poi ad una questione sollevata in ultimo dall'onor. relatore medesimo, la quale investe, direi quasi, tutto l'ordinamento dello Stato.

La convenzione, di cui è oggetto questo disegno di legge, e per effetto della quale si prendono a mutuo dalla Cassa di risparmio della Lombardia le somme occorrenti per la costruzione dell'edificio, con l'obbligo di graduale ammortamento, non parve conveniente, in omaggio al criterio della continuità del Governo, di disdirla, poichè fatta con un istituto così rispettabile, come la Cassa di risparmio di Lombardia; e tanto più s'indusse ad attenersi a questo concetto, in quanto che la con-

venzione stessa termina con queste parole: « Sarà però in facoltà dell'Amministrazione dello Stato, col preavviso di un anno, di pagare in una sola volta la somma che, tenuto conto del graduale ammortamento di cui sopra, rappresenterà il credito residuale dell'istituto mutuante ».

All'inconveniente adunque che è stato notato ieri in questa Assemblea, e che fu già rilevato anche nell'altro ramo del Parlamento, e cioè che per una somma relativamente esigua, date le condizioni attuali della finanza, si ricorresse ad un mutuo, a questo inconveniente, dico, è facile il rimedio, giacchè le finanze dello Stato potranno sempre anticiparne il rimborso, pure osservando lealmente la convenzione stipulata.

In altri termini, siccome le condizioni della finanza sono tali, che consentono di provvedere alla spesa, che si dovrà sostenere, gradatamente, con le risorse ordinarie di bilancio, il Governo potrà benissimo, valendosi della ricordata clausola, togliere di mezzo il lamentato inconveniente.

Che un locale occorra pel Ministero di agricoltura e commercio, e che la progettata operazione sia conveniente anche finanziariamente, è stato ammesso da tutti.

Quanto il Ministero di agricoltura paga ora a titolo di fitto, dei fabbricati che occupa, col risultato di avere i suoi uffici dispersi in molte parti della città, e quindi con grande difficoltà di vigilanza dei lavori, rappresenta una rilevante somma, che corrisponde quasi all'interesse del denaro che si spenderà per costruire il nuovo locale, col vantaggio ancora che il locale della sede principale del Ministero di agricoltura, di proprietà dello Stato, potrà essere destinato ad altri pubblici usi, di cui in Roma vi è così evidente bisogno.

Credo quindi che con ciò resta giustificato l'operato del Ministero, di aver, cioè, accettato questa convenzione, e di aver dato seguito al disegno di costruire un nuovo edificio pel Ministero dell'agricoltura e commercio.

Viene in secondo luogo la questione sollevata dal relatore dell'Ufficio centrale, circa la convenienza, cioè, di costruirlo sul terreno che è stato prescelto. Questo trovasi sulla stessa strada, dove sono ora il Ministero degli affari esteri, il Ministero della guerra, il Mi-

nistero del tesoro, il Ministero delle finanze, la Corte dei conti, ed ove forse, a breve andare, sorgerà anche il Ministero dei lavori pubblici.

È dunque perfettamente logico valersi di quel terreno che è proprietà dello Stato, e che non occorre quindi comprare da alcuno; perchè in realtà, se si può avere un maggior numero di uffici tutti in prossimità l'uno dell'altro, i pubblici servizi procederanno meglio, tanto più poi che il nuovo Ministero di agricoltura si troverebbe di fronte alla Corte dei conti, con cui i rapporti sono continui.

Il relatore osservò che lì abbiamo 15,000 mq. di terreno, i quali sarebbero esuberanti per la costruzione di un palazzo per l'Agricoltura e Commercio. Io credo che i servizi dell'Agricoltura, specialmente alcuni, come quelli della statistica, sono in continuo aumento da parecchi anni, e basta guardare agli stanziamenti del bilancio di dieci anni fa, e paragonarli con quelli di oggi, per esserne convinti. Stante ciò, se si vuole evitare che fra qualche anno si debba di nuovo trasportare altrove quel Ministero, non è male che qualche migliaio di mq. di terreno resti disponibile accanto all'edificio da costruirsi, e per lo meno non mi sembra che ciò sia un inconveniente.

Ma il relatore ha soggiunto: Ma lì si sarebbe potuto costruire il Ministero dell'interno! Io comincio col dire che ciò non sarebbe opportuno, poichè non è bene che alcune dimostrazioni di simpatia, che qualche volta si rivolgono al ministro dell'interno (*ilarità*), si facciano in siti troppo in evidenza! Da questo punto di vista, adunque, non mi parrebbe opportuno. Ma a prescindere da ciò, è certo poi che quella zona di terreno non sarebbe sufficiente pel Ministero dell'interno, perchè, fra l'altro, in quell'area vi sono anche delle servitù, che ne diminuiscono la disponibilità.

Ricordo che il palazzo delle Finanze occupa un'area di circa 45,000 mq.; il fabbricato attuale del Ministero dell'interno ha un'area minore, ma se si tien conto oltre dei locali a palazzo Braschi (dove sta malissimo, e questo è vero), dei locali che occupano la Direzione generale delle carceri, la Direzione generale di sanità e molti altri uffici dipendenti, come la Consulta araldica ecc. ecc., tutti posti fuori del palazzo attuale, bisogna riconoscere che una

quantità così limitata di terreno non sarebbe per esso sufficiente.

Ciò premesso, io credo che la questione può essere una sola: o costruire su quel terreno di proprietà dello Stato il Ministero di agricoltura, industria e commercio, oppure, come era stato accennato, mi pare, dall'onorevole relatore, vendere quel terreno, perchè ha un valore maggiore, e costruire il Ministero altrove.

Io credo che questa speculazione da parte dello Stato, il lucrare cioè qualche cosa su di un terreno di valore maggiore, e portare invece il Ministero di agricoltura fuori del centro della città, non sarebbe consigliabile. Del resto, poichè su questo punto il relatore non ha insistito, non mi vi soffermerò ulteriormente io.

Vengo alla terza questione, quella del lavoro in comune, raccomandata dall'onorevole relatore. Ritengo anche io che dove è possibile, questo lavoro sia utile, ma lo stesso relatore ha riconosciuto che vi sono dei lavori che non si possono fare in comune. Se si pretendesse per esempio che il magistrato che prepara una sentenza, l'avvocato che studia una causa, il letterato che attende al suo lavoro, lo dovesse compiere insieme a molte persone che lavorano, parlano e passeggiano, evidentemente si pretenderebbe cosa impossibile. È opportuno il lavoro in comune per i lavori d'ordine, di copiatura, di contabilità, tenuta di registri ecc., per tutto ciò che non richiede se non un'applicazione mentale ordinaria, comune, ma il lavoro veramente intellettuale, non si può pretendere che sia fatto in questo modo. Però mi pare che su questo punto vi sia mezzo di intenderci molto facilmente, sembrandomi accettabile l'ordine del giorno Sani che dice così: « Il Senato confidando che nella costruzione dell'edificio pel Ministero di agricoltura, il Governo vorrà ispirarsi ai principii più rigorosi di economia, allargando fin dove è possibile il lavoro in comune, passa alla discussione degli articoli ».

Il Ministero non ha difficoltà di aderire a questi criteri, che sono poi quelli del Ministero stesso: quindi su di ciò un dissenso fondamentale mi sembra che non vi possa essere.

Vengo all'ultimo punto, il più sostanziale.

L'Ufficio centrale ha fatto due osservazioni. Nella relazione esso concludeva: « In ogni caso,

prima di accordare il credito chiesto, e di approvare il presente disegno di legge, è opportuno che il Governo faccia studiare e definire in ogni sua parte il progetto dell'edificio, che si vuole costruire, calcolandone esattamente il costo, e che tale progetto formi allegato al disegno di legge ».

Oggi l'Ufficio centrale propone l'ordine del giorno, di cui leggo la prima parte, perchè la seconda si riferisce ad altra questione.

Esso dice così: « Il Senato ritenendo necessario che prima di chiedere al Parlamento i fondi per la costruzione di edifici pubblici il Governo debba sempre far precedere la compilazione di progetti completi e definitivi, calcolandone esattamente il costo, ecc.

In sostanza ciò che si dice per i progetti di edifici, vale per tutte le altre opere pubbliche, perchè, se guardiamo gli errori commessi, i più gravi si verificarono in materia di ferrovie, e per esempio, mentre con legge furono votati 16 milioni per la succursale dei Giovi, ne furono invece spesi 90. Ora io dico che se dobbiamo difenderci contro il pericolo di spendere 100 mila lire di più per la costruzione del Ministero di agricoltura, sarà necessario difenderci, almeno con eguale energia, contro il pericolo di spendere 60 milioni oltre il preventivo.

Similmente, mi suggerisce il mio collega, ministro dei lavori pubblici, per i porti, in cui vi sono esempi addirittura scandalosi. Dunque si tratterebbe di mutare completamente il sistema che vige attualmente nella nostra legislazione in materia di opere pubbliche. Intanto siccome gli studi costano, ed ho qui la tariffa (per un edificio completo; la tariffa degli ingegneri è il 4 per cento) bisognerebbe adottare un nuovo sistema, e cioè venire avanti al Parlamento in duplice momento, dapprima per ottenere l'autorizzazione della spesa per fare gli studi, non essendovi in bilancio stanziamenti appositi...

DI CAMPOREALE, *relatore*. Vi sono i fondi in bilancio per gli studi.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Vi sono 30 mila lire soltanto per le ferrovie.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Con 30 mila lire faremo poco cammino. (*ilarità*).

Dunque volta per volta bisognerebbe prima

chiedere i fondi per fare gli studi, e poi presentare il progetto completo per la sua approvazione. Ora, quando fosse stabilito che il Parlamento debba esaminare esso i progetti dei lavori, noi li dovremmo discutere; dovremmo, cioè, discutere lo spessore dei muri, la qualità dei materiali di costruzione, la profondità della fondazione. Ed è proprio così, attualmente il Parlamento non è responsabile della esecuzione, appunto perchè questo è compito del potere esecutivo, e la legge sulle opere pubbliche stabilisce un completo procedimento per garantire che gli studi siano fatti sul serio, e che si stia nei limiti della spesa prevista dalla legge, oltre alle attribuzioni speciali domandate in materia al Consiglio superiore dei lavori pubblici. V'è quindi tutto un ordinamento tecnico già stabilito e che bisognerebbe altrimenti riformare interamente.

Il Parlamento dovrebbe avere d'altra parte dei consultori tecnici, perchè non è possibile che si venga qui a discutere se il proposto tracciato di una linea ferroviaria sia il migliore, se il ponte sia disegnato bene, se il muro sia bene costruito, se le stazioni siano sufficienti ecc. Si tratterebbe insomma di addossare al Parlamento la responsabilità di tutto ciò di cui attualmente responsabile è soltanto il Governo.

Dice il senatore Di Camporeale: il Governo cambia. Certo non si potrà pretendere che i ministri non possano andare via finchè un'opera pubblica sia in corso; ma, cambiano anche i senatori, e allora chi ne risponde? Capisco il desiderio dell'Ufficio centrale che si vada ponderatamente, ma il rimedio che esso propone è inaccettabile, giacchè non credo che si possa con un ordine del giorno mutare l'ordinamento dello Stato, e far passare al Parlamento quella responsabilità tecnica dei lavori pubblici, che attualmente spetta al Governo; noi andremmo fuori dell'orbita costituzionale. Finchè il Senato raccomanda, ed il Governo assume la responsabilità, di fare tutto il possibile per evitare che si vada al di là della spesa autorizzata, siamo d'accordo, ma, ripeto, col modo proposto dall'Ufficio si entrerebbe in un ginepraio non districabile.

Supponiamo, ad esempio, che con una prima legge si sia approvata la spesa per far gli studi, e con una seconda il disegno; si va per creare le fondazioni, e si trova che bisogna andare

due metri più in giù: bisognerà arrestare ogni lavoro, e proporre un'altra legge!

Evidentemente, per ogni opera, verremmo a trasformare il Senato e la Camera dei deputati in due uffici di vigilanza sulla esecuzione delle opere pubbliche! Bisogna andare adagio prima di inoltrarsi in una strada di questo genere.

L'ordine del giorno del senatore Casana lo accettiamo di buon grado. Esso direbbe: « Il Senato confidando che non si procederà ad atti impegnativi per parte del Governo prima che mediante un regolare progetto ed un accurato preventivo si possa essere certi che non sarà oltrepassata la spesa preventivata e passa alla discussione del disegno di legge ».

Lo accettiamo di buon grado, perchè è conforme al sistema della nostra legislazione, che non si facciano contratti, se non dopo che vi siano gli studi completi, dopo che questi studi siano stati esaminati da corpi tecnici, e che dal Consiglio superiore dei lavori pubblici si sia riconosciuto che il lavoro di cui trattasi sia contenuto entro i limiti della spesa fissata per legge. Tutto questo va bene; ma io pregherei vivamente l'Ufficio centrale e il Senato di non insistere sopra un ordine del giorno, che ci porterebbe fuori di strada, ed avrebbe delle conseguenze le quali non sono certamente nelle intenzioni dello stesso Ufficio centrale.

A me pare che ciò che desidera l'Ufficio centrale sia compreso in questi due ordini del giorno, bastando che alla prima parte dell'ordine del giorno si sostituisca quello del senatore Casana, per essere tutti d'accordo.

Io però terrei molto a che l'Ufficio centrale si persuadesse che queste mie osservazioni non sono mosse da alcun sentimento men che riguardoso verso di esso, ma soltanto dal timore che si entri in una via, dalla quale non vi sarebbe a trarne alcun vantaggio, nè per lo Stato, nè per il Parlamento.

DI CAMPOREALE, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DI CAMPOREALE, *relatore*. Sopra la maggior parte delle questioni trattate ora dal Presidente del Consiglio non è il caso di ritornare, poichè in sostanza, sopra la questione della scelta dell'area, sulla operazione di credito con la Cassa di risparmio, ed anche sulla questione del lavoro in celle o in comune, non vi è grande

divergenza di vedute tra quelle espresse dal Presidente del Consiglio e quella propugnata dall'Ufficio centrale. La sola divergenza è sull'ultimo punto, che ha fatto oggetto delle considerazioni dell'onor. Presidente del Consiglio. Gli argomenti addotti dall'onor. Giolitti veramente non persuadono, quantunque presentati con quell'abilità di cui il Presidente del Consiglio è maestro. Egli ha detto: con la vostra proposta voi volete spostare le responsabilità, volete disorganizzare tutto l'ordinamento dello Stato in materia di lavori pubblici.

Veramente l'Ufficio centrale non mirava così alto, nè aveva l'intenzione di scalzare tutto l'ordinamento dello Stato in materia di lavori pubblici.

L'Ufficio centrale si è limitato a constatare che col sistema attuale si verificavano gravi e scandalosi inconvenienti ai quali sarebbe colpa del Parlamento se non cercasse di porre rimedio.

L'Ufficio centrale ha proposto quello che a lui pareva un rimedio efficace; il rimedio proposto non piace al Governo, il quale vi trova gravi inconvenienti.

L'onorevole ministro riconosce gl'inconvenienti, ma non ci ha proposto alcun'altra soluzione, alcun altro rimedio che valga ad eliminare gl'inconvenienti che si sono deplorati; la critica è facile e l'arte è difficile. In sostanza se il Senato accettasse il parere del Presidente del Consiglio, le cose rimarrebbero come sono, ed i risultati continuerebbero ad essere quelli che sono stati sempre, ossia si continuerebbe a spendere senza sapere dove si va a finire, si renderebbe effimero qualunque controllo da parte del Parlamento; e se finora in edifici pubblici si sono spesi un centinaio di milioni in più di quanto il Parlamento aveva deliberato, anche in avvenire si continuerà a far lo stesso. Ma questa non è una soluzione, onor. Presidente del Consiglio.

L'Ufficio centrale non ha intenzione di chiedere il brevetto per la soluzione che ha proposto, riconosce che può presentare degli inconvenienti, ma poichè un rimedio ci vuole, ne suggerisca un altro il Presidente del Consiglio. Egli con la sua grande esperienza vi vi riuscirà certamente meglio di quello non abbia saputo fare l'Ufficio centrale. Ma il niente,

il lasciare le cose come sono non è una soluzione, anzi è la peggiore delle soluzioni.

L'onor. Presidente del Consiglio osserva che qualora si allegassero i progetti tecnici ai disegni di legge si verrebbe a trasformare il Parlamento in una specie di Consiglio superiore, di ufficio tecnico, facendogli assumere responsabilità non sue. Ho già detto un momento addietro che sulla questione che il progetto sia o non sia allegato al disegno di legge si può transigere, l'Ufficio centrale nel suo ordine del giorno non vi ha insistito.

Il vero punto è che prima di chiedere l'autorizzazione al Parlamento per costruire un determinato edificio, esistono già tutti i progetti studiati e definiti; che questi non debbono essere fatti dopo ma prima. (*Approvazioni*).

È questione di priorità, come diceva ieri l'onor. Cadolini. Del resto quando i progetti fossero allegati al disegno di legge ciò, come dicevo, non porta per conseguenza che il Parlamento ne debba fare l'esame tecnico, ma avrebbe per effetto di dar loro un carattere di immutabilità.

Il Presidente del Consiglio dice che se si richiede lo studio preventivo per gli edifici si deve pur richiedersi per tutti i lavori pubblici. Non è questa una buona ragione; se fosse pratico il farlo, certo sarebbe meglio, ma perchè una cosa non si può fare sempre per ogni categoria e per ogni genere di lavori, non è buona ragione che non si debba fare per quella categoria di lavori pubblici nella quale la cosa è possibile, come appunto lo è per la costruzione di edifici. Quando si tratta di un *tunnel* ad esempio, capisco anch'io che non sarà possibile, ma lo è sicuramente quando si tratta della costruzione di un edificio.

Si capisce bene, che è ben diverso il caso verificatosi per la galleria dei Giovi accennata dall'onor. ministro, perchè nessuno può *a priori* sapere che cosa si va a trovare nelle viscere di una montagna; vi sono dei casi in cui non c'è previsione che possa dare un sicuro affidamento. L'onorevole ministro, per voler provare troppo, mi pare che abbia provato troppo poco.

Ad ogni modo l'Ufficio centrale non può che dir questo: il ministro non accetta la soluzione proposta dall'Ufficio centrale, e noi siamo anche disposti a non insistervi, ma ad un patto,

che cioè egli suggerisca un modo per raggiungere lo scopo che egli, come noi, giudica desiderabile affinché gli inconvenienti che si sono verificati nel passato non si verifichino più in avvenire.

Trovi lui una soluzione; noi l'accetteremo ben volentieri. Ma è interesse del Governo, come è il nostro, che questi inconvenienti sieno evitati.

In quanto agli ordini del giorno Sani e Casana, che il Presidente del Consiglio ha dichiarato di accettare, l'Ufficio centrale non ha difficoltà di fare il medesimo. Ma essi riguardano esclusivamente la costruzione dell'edificio del Ministero di agricoltura, industria e commercio, e nè l'uno nè l'altro di questi ordini del giorno, stabiliscono nè una norma, nè un criterio che debba servire per l'avvenire, ed è lì dove pare a noi che vi sia una vera lacuna.

Che se il Senato crede che questo basti e, d'accordo col Presidente del Consiglio, ritiene non sia il caso di stabilire alcuna norma per l'avvenire, l'Ufficio centrale non può che sottomettersi. In tal caso sarà già qualche cosa che si accetti l'ordine del giorno Sani. Sarà poco ma sarà sempre qualche cosa. Ma mi sia lecito ripetere per l'ultima volta che ciò lascia intatta ed insoluta quella questione più grave sulla quale l'Ufficio centrale, ha creduto di richiamare l'attenzione del Senato, e non tenta nemmeno di eliminare gli inconvenienti che col sistema attuale si sono verificati in passato e che si verificheranno anche in avvenire.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Io ringrazio l'Ufficio centrale di non aver insistito sulla prima parte del suo ordine del giorno. Esso desidera essere da me assicurato che in qualche modo si trovi un rimedio a questo male. Questo è uno dei problemi più gravi, e non credo che i rimedi si sieno definitivamente trovati nella legislazione degli altri Stati. Con ciò non nego però, che anche i nostri ordinamenti possano essere perfezionati, e il mio collega dei lavori pubblici, non si rifiuterà certamente di esaminare se non sia possibile di stabilire maggiori garanzie al riguardo. Ma le garanzie che si adottano attualmente consistono appunto nell'esame dili-

gente dei corpi tecnici, che l'ordine del giorno Casana reclama.

Esso suona così:

« Il Senato, confidando che non si procederà ad atti impegnativi per parte del Governo, prima che, mediante regolare progetto ed accurato preventivo si possa essere certi che non sarà oltrepassata la somma preventivata, passa alla discussione del disegno di legge ».

Non bisogna però credere che sia possibile, qualsiasi specie di garanzia si scelga, che sempre, ed in tutte le opere, non avvengano sorprese, e non vi sia mai un eccesso sulla spesa preventivata. Vi sono incognite in tutte le opere pubbliche, certo negli edifici meno che in altre; anzi gli edifici sono le opere in cui si va meno incontro ad incognite: in materia di costruzioni ferroviarie, come ha convenuto anche il relatore, i guai sono stati enormemente maggiori. L'incognita più grande, in materia di costruzione di edifici, sta, come è a tutti noto, nella incertezza delle fondazioni. Il sottosuolo di Roma è abbastanza accidentato, e quindi una qualche sorpresa, certo limitata e molto ristretta, vi può sempre essere a questo riguardo.

L'onor. Di Camporeale ha citato il palazzo di Giustizia, ma questo è un caso tipico, scandaloso (adoperiamo tutti gli aggettivi possibili, e non sarà mai troppo), perchè, fra le altre cose, quando sarà finito avremo un bruttissimo ed un incomodo edificio (*segni generali di approvazione*); ma da questo solo caso tipico, dobbiamo dedurne che lo Stato si prefigga di fabbricare altri palazzi di Giustizia? Io credo che quell'esempio anzi servirà di freno a tutti coloro che assumeranno l'incarico di costruzione di edifici nell'interesse dello Stato.

Sarà stata quella una spesa, che avrà avuto per lo meno questo di utile: di obbligarci a ponderare bene prima di incominciare una costruzione. Del resto ritenga l'Ufficio centrale che il ministro di agricoltura e commercio ha tutto l'interesse, perchè la responsabilità è sua (resa tanto più grave dalla discussione che si è fatta in questo ramo del Parlamento, e dalle proposte dell'Ufficio centrale), di non appaltare questo lavoro se non quando gli studi tecnici, più diligenti, avranno assicurato per quanto è umanamente possibile, che non si ecceda la spesa autorizzata dal Parlamento. Pregherei

quindi il Senato di dar voto favorevole ai due ordini del giorno degli onor. Sani e Casana. (*Approvazioni*).

CADOLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CADOLINI. Io volevo osservare che un rimedio veramente ci sarebbe. Non parlo del caso presente, parlo del sistema. Il rimedio sta in ciò: che nel bilancio dei lavori pubblici, mentre - come ha lamentato l'onorevole ministro dei lavori pubblici - è stanziata l'esigua somma di 30 mila lire, si debba inscrivere una somma molto maggiore, per la compilazione dei progetti delle opere da farsi in avvenire; nè devesi tacere che, anche senza di questo stanziamento, i progetti potrebbero essere affidati al Genio civile. Questo pure sarebbe un rimedio.

Come ho accennato ieri, in Germania i progetti delle grandi opere per la navigazione, furono approvati dal Parlamento per somme che erano state determinate con progetti definitivi. Non è che il Parlamento germanico abbia esaminato se i progetti erano tecnicamente lodevoli, oppur no; bensì, prima di pronunciarsi, esso ebbe sotto gli occhi la dimostrazione, che la somma proposta dal Ministero era stata determinata, mediante un progetto definitivo che ne giustificava l'approvazione.

Così avvenne, che il grande canale di Kiel fu costruito spendendo una somma non superiore a quella che era stata determinata nella legge approvata dal Parlamento.

Ora coll'ordine del giorno proposto, si raccomanda di non spendere più di lire 2,400,000; ma tal voto non è forse abbastanza prudente. Se si vuole raccomandare al Ministero di non spendere in opere superflue, questo sta bene; ma se, per costruire un edificio abbastanza solido, abbastanza esteso, il Ministero si trovasse nella necessità di aumentare la spesa, il Senato non potrebbe fargliene rimprovero. Imperocchè, quando non è stato compilato un progetto definitivo, non si può neppure raccomandare di rimanere nei limiti della previsione.

Non fate spese superflue, ma fate tutta intera la spesa che occorre perchè al Ministero si prepari un palazzo solido, robusto e sufficiente, non solo per i bisogni presenti, ma anche per i bisogni prossimi futuri.

Nel palazzo di Giustizia, che è stata una vera

disgrazia rispetto alla spesa, e al tempo impiegato, e anche per l'arte, si eccedette specialmente nelle spese superflue; perchè vi è dentro tanta pietra da taglio trasportata da lontanissime cave, bastante per quattro o cinque palazzi, mentre una parte della muratura si poteva fare con materiali presi sul luogo.

Dunque non bisogna pretendere che il Governo sacrifichi la bontà dell'opera, per non superare la spesa che oggi noi votiamo, e che, come risulta dagli atti parlamentari, non fu determinata con un regolare progetto. Infatti, nella relazione del Ministero presentata alla Camera dei deputati, è stata dimostrata la previsione della spesa con criteri assolutamente empirici. È stato detto: quel fabbricato è costato 400,000 lire per metro quadrato, quell'altro 350,000 lire, e seguendo simili argomentazioni, si finì a concludere che il palazzo potrà costare lire 2,400,000; mentre è prevedibile che al consuntivo risulterà una spesa forse doppia.

Ma abbiate pazienza! è questo il modo di stabilire il prezzo di un'opera tanto importante? Questo è, ripeto, un sistema empirico, che davvero non giustifica la proposta, e non può acquietare la coscienza del legislatore.

Il Senato approverà l'ordine del giorno, ma resterà sempre che non è giusto e neppur prudente raccomandare che non si ecceda la previsione di una spesa, la quale è stata determinata con un procedimento tanto vago ed empirico. (*Approvazioni*).

ROSSI L. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ROSSI LUIGI. Al punto in cui è giunta la discussione, mi pare sia conveniente e si possa senz'altro concludere, imperocchè siamo tutti d'accordo sui punti fondamentali della questione, come lo siamo nel ravvisare la necessità dell'opera e la doverosa convenienza di contenerne la spesa nei giusti limiti; e parimenti siamo concordi nella tesi proposta ieri dall'onor. Finali, di provvedere all'operazione con denaro dello Stato, anzichè con denaro della Cassa di risparmio di Milano.

Vi è un solo punto che, a mio parere, ha bisogno di qualche schiarimento; e questo punto riguarda la tesi sostenuta poco fa dal nostro collega onor. Di Camporeale, la quale va ritoccata, perchè la questione, così com'è stata

posta, investe l'adempimento stesso delle attribuzioni e dei doveri che incombono al Senato.

L'onor. Di Camporeale ha posto una questione, i termini della quale l'onorevole Presidente del Consiglio ha così interpretato: badate che voi, imponendoci comminatorie come quelle contenute nella prima parte dell'ordine del giorno, pervertite lo stesso organismo fondamentale dello Stato, perocchè venite a sostituire l'autorità del Parlamento alla responsabilità del Governo; il primo si sostituirebbe al secondo negli incumbenti esecutivi che a quest'ultimo, e non ad altri, spettano.

L'onor. Di Camporeale non ha negato l'obiettività e l'intrinseco valore del rilievo fatto dall'onorevole Presidente del Consiglio; ma ha soggiunto: e allora continueremo sempre così? Onor. Giolitti, dateci almeno i rimedi.

Ma quali rimedi volete che il Governo possa dare, onor. Di Camporeale? Il rimedio risulta da una moltitudine di coefficienti: dalla prudenza e avvedutezza degli studi, dall'esattezza dell'esecuzione, dallo stesso controllo del Parlamento.

Com'è possibile con un ordine del giorno mutare tutto il sistema, non dico legislativo, ma il sistema stesso degli affari?

Bisogna superare, non solo gli errori degli uomini, ma le difficoltà delle cose.

Un buon governo amministra bene, un governo meno buono amministra male; ma a questi mali non si può ovviare con una formula che sgorgi fuori da un qualunque ordine del giorno.

Il vizio è nella fallacia degli uomini, nella fallacia delle stesse leggi, e, se volete, dei sistemi. Ond'è che tutto devesi qui ridurre ad una semplice raccomandazione.

Vediamo di applicare bene le leggi; raccomandiamo ai corpi consultivi che esaminino bene i loro progetti, che questi siano bene eseguiti; raccomandiamo che il Governo vigili e il Parlamento eserciti diligentemente il suo alto controllo.

Non dunque io dico: il Senato deve far di più; il Governo deve fare di più; ed è male se il Senato lascia andar così le cose, perchè si ripeteranno nel prossimo e lontano avvenire gli stessi errori che già vennero rimproverati nel passato. Io dico invece: tutti devono vigilare, nella sfera delle loro attribuzioni;

ma non si possono mutare le condizioni delle cose con un ordine del giorno, e nemmeno con un disegno di legge.

Io credo che sia anche giusta l'osservazione fatta dall'onor. Cadolini. La raccomandazione dell'economia in genere è certamente più che legittima, ma non si può, *a priori*, dire: facciamo la maggiore economia possibile, quando occorre soprattutto fare un'opera buona, e che risponda ai bisogni dell'Amministrazione e del paese.

Io credo perciò che allo stato delle cose, pur accettando il concetto espresso negli ordini del giorno dei nostri colleghi Sani e Casana, si debba uscire da questa discussione generale con qualche cosa di più preciso e di più concreto: e parmi che a questo concetto risponda l'ordine del giorno che propongo: « Il Senato, udite le dichiarazioni del Governo, passa alla discussione degli articoli ».

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola, vedrò di riassumere la questione. Abbiamo due ordini del giorno: quello dell'onor. Sani e quello del senatore Casana, entrambi accettati dal Governo e dall'Ufficio centrale. Abbiamo poi un ordine del giorno dell'Ufficio centrale, che nella seconda parte è anche accettato dal Governo, e sulla prima parte l'Ufficio centrale dichiara di non insistere.

Mi par quindi che l'accordo diventi assai facile. L'onor. senatore Rossi propone anche egli un'ordine del giorno così concepito: « Il Senato, udite le dichiarazioni del Governo, passa alla discussione degli articoli ».

DI CAMPOREALE, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DI CAMPOREALE, *relatore*. Sta di fatto che l'ordine del giorno proposto dall'onor. Rossi ha la precedenza per regolamento; ci vuol poco a capire che il Governo lo accetterà e che il Senato lo voterà, ma poichè non si vuole affrontare la sola questione veramente importante, per me, non ha grande importanza che si voti l'ordine del giorno Rossi o quelli degli onorevoli Sani e Casana.

Effettivamente le dichiarazioni fatte dal Governo, se non sono in tutto soddisfacenti, lo sono in quello stesso limite coperto dagli ordini del giorno degli onorevoli Sani e Casana, ordini

del giorno che il Presidente del Consiglio ha già dichiarato di accettare.

Quindi mi sembra che sia lo stesso, accettare di prendere atto, come dice il senatore Rossi, delle dichiarazioni del Governo od accettare gli ordini del giorno proposti dagli onorevoli Sani e Casana, già accettati dal Governo.

Certo però gli ordini del giorno dei senatori Casana e Sani precisano, sottolineano un po' meglio i punti sopra i quali anche il Governo è stato d'accordo; e sotto questo punto di vista sarebbe forse preferibile che la votazione avvenisse sugli ordini del giorno dei senatori Sani e Casana.

Per questo motivo vorrei dunque pregare il senatore Rossi a non insistere nel suo ordine del giorno, e di accostarsi a quelli degli onorevoli Sani e Casana, i quali, già accettati dal Governo, possono ritenersi più utili, perchè impegnano in un certo modo i ministri futuri, mentre quello presentato da lui riguarda esclusivamente i ministri attuali.

SANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SANI. Pare a me, che vi sia una maniera molto semplice per mettersi d'accordo. Secondo quanto ha detto l'onor. relatore dell'Ufficio centrale, egli ritiene che, accettando la proposta del senatore Rossi, non si dovrebbe più votare l'ordine del giorno che ebbi l'onore di presentare, e neppure l'altro del senatore Casana; ma io credo che così non sia e che si debba, per ottenere un risultato più pratico e più soddisfacente riunire i due ordini del giorno Casana e Sani; ed in seguito aggiungere l'inciso: *udite le dichiarazioni del Governo, si passa alla discussione degli articoli* come ha proposto il senatore Luigi Rossi. (*Commenti*).

In questo modo l'ordine del giorno verrebbe composto di tre parti. (*Movimenti, interruzioni*).

Signori, credo di non aver detto cose contrarie al buon senso; ma se così fosse, mi taccio subito (*Voci: No, no*).

CASANA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CASANA. Vorrei pregare l'onorevole relatore di accogliere la proposta del senatore Rossi, poichè dal momento che l'onorevole Presidente del Consiglio ha dichiarato di accogliere i concetti contenuti negli ordini del giorno, presentati dall'onorevole Sani e da me, nonchè nella

seconda parte dell'ordine del giorno dell'Ufficio centrale, pur corrispondente all'ordine del giorno Sani, mi sembra che, quando si voti quello formulato dal senatore Rossi, rimanendo negli atti i nostri ordini del giorno, ne consegua che implicitamente, restano affermati quei principî che in essi erano contenuti. Qualunque altra via rischierebbe di far confondere sempre più la questione, che ormai è arrivata a quel punto in cui le assemblee fanno bene di chiudere la discussione con un voto definitivo.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Credo che la proposta dell'onorevole senatore Casana potrebbe essere accettata, poichè, ripeto, il Governo intende accogliere tutto ciò che è contenuto negli ordini del giorno dell'onor. Sani e dell'onor. Casana.

Quanto poi al timore del senatore Di Camporeale, che i miei successori non si ritengano da ciò vincolati, io non posso dare qui una garanzia per quello che essi un tempo faranno, ma il Senato avrà sempre modo di richiamarli all'adempimento di un impegno, che è stato preso come obbligo di Governo, e in termini così precisi.

PRESIDENTE. Allora, non essendovi altre osservazioni, pongo ai voti l'ordine del giorno del senatore Rossi che è così concepito:

« Il Senato, udite le dichiarazioni del Governo, passa alla discussione degli articoli ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Dichiaro chiusa la discussione generale.

Si passerà ora alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

È autorizzata la costruzione di un edificio per collocarvi tutti gli uffici centrali del Ministero di agricoltura, industria e commercio sull'area di proprietà demaniale posta fra le vie Venti Settembre, Santa Susanna e delle Finanze, ora usata per servizi dipendenti dal Ministero stesso.

Al progetto del nuovo edificio sarà provveduto mediante pubblico concorso, salvo il caso che il Ministero voglia avvalersi di un architetto che sia funzionario dello Stato.

(Approvato).

Art. 2.

Alla spesa occorrente in lire 2,400,000, per la costruzione del nuovo edificio sarà provveduto nei modi indicati nell'articolo seguente.

(Approvato).

Art. 3.

È approvato l'unito compromesso del 1° dicembre 1906 con la Cassa di risparmio delle provincie lombarde, avente sede in Milano, col quale quell'Istituto concede al Ministero d'agricoltura, industria e commercio un mutuo di lire due milioni e quattrocentomila ammortizzabile in un periodo non superiore a cinquant'anni. Agli interessi e all'ammortamento di questo mutuo si provvederà con lo stanziamento di lire centocinquemila quattrocentosedici e centesimi sei annue nella categoria « Movimento di capitali » del bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio, a cominciare dall'esercizio successivo a quello nel quale l'edificio sarà stato dichiarato abitabile.

Gl'interessi del mutuo sono esenti dalla imposta di ricchezza mobile.

(Approvato).

Art. 4.

Le somme ricavate dal mutuo di cui sopra saranno versate in tesoreria con imputazione ad un apposito capitolo da istituirsi nella categoria « Movimento di capitali » del bilancio dell'entrata.

Una somma corrispondente a quella così iscritta nel bilancio dell'entrata sarà stanziata nella parte straordinaria del bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio per far fronte alla spesa di costruzione del nuovo edificio.

(Approvato).

Art. 5.

A cominciare dall'esercizio indicato nella prima parte dell'articolo 3, sarà cancellata dagli stati di previsione del Ministero di agricoltura, industria e commercio ogni somma iscrittavi per affitti di locali ad uso degli uffici centrali del Ministero stesso.

(Approvato).

2° COMPROMESSO

fra il Ministero di agricoltura, industria e commercio e la Cassa di risparmio delle provincie lombarde avente sede in Milano.

In relazione alle intelligenze precorse tra il Ministero di agricoltura, industria e commercio e la Cassa di risparmio delle provincie lombarde si conviene quanto segue:

La Cassa di risparmio delle provincie lombarde consente a dare a prestito all'Amministrazione dello Stato la somma di lire 2,400,000 per le spese di costruzione di un palazzo a Roma destinato a sede del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Detta somma di lire 2,400,000 verrà dalla Cassa di risparmio delle provincie lombarde versata all'Amministrazione dello Stato od in una sola volta od in due rate di lire 1,200,000 ciascuna, a seconda della richiesta dell'Amministrazione medesima.

Sulle somme così versate di lire 2,400,000, l'Amministrazione dello Stato pagherà dal giorno del versamento alla Cassa di risparmio delle provincie lombarde l'interesse annuale del 3.65 per cento netto per la Cassa stessa da qualsiasi imposta presente e futura, compresa quella di ricchezza mobile.

Una volta compiuto il versamento della somma di lire 2,400,000, pel qual versamento si assegna come termine massimo tutto l'anno 1908, la restituzione ne dovrà essere fatta in cinquant'anni mercè il pagamento di cinquanta annualità fisse di lire 105,416.06 ciascuna, comprensive del suindicato interesse del 3.65 per cento, calcolato in via scalare e della quota di ammortamento necessaria per la restituzione totale del prestito nel detto periodo appunto di cinquant'anni.

Sarà però in facoltà dell'Amministrazione dello Stato, col preavviso di un anno, di pagare in una sola volta la somma, che tenuto conto del graduale ammortamento di cui sopra rappresenterà il credito residuale dell'Istituto mutuante.

La validità della presente convenzione è subordinata all'approvazione del Parlamento del relativo progetto di legge.

1° dicembre 1906.

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Costruzione di fabbricati carcerari » (N. 520).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge per la « Costruzione di fabbricati carcerari ».

Do lettura del disegno di legge:

Articolo unico.

È autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire 1,200,000 occorrente per la costruzione di un manicomio giudiziario in Barcellona Pozzo di Gotto e di un carcere giudiziario in Termini Imerese, nonchè per la sistemazione del manicomio giudiziario di Aversa e per l'ampliamento del carcere giudiziario di Nuoro.

La detta complessiva somma sarà così ripartita:

Per la costruzione del manicomio giudiziario a Barcellona Pozzo di Gotto, lire 500,000; per la sistemazione del manicomio giudiziario di Aversa, lire 150,000; per la costruzione di un carcere giudiziario in Termini Imerese, lire 350,000; per l'ampliamento del carcere giudiziario di Nuoro, lire 200,000.

Tale assegnazione sarà iscritta nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dell'interno, per l'esercizio 1906-907.

È aperta la discussione su questo disegno di legge.

TODARO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TODARO, *relatore*. Poco debbo aggiungere a quanto dissi nella relazione, tanto più che non si è sollevata alcuna obiezione. Il Senato tace e chi tace acconsente; perciò ritengo che il progetto di legge sarà approvato ad unanimità. Ma giacchè ho preso la parola, insisterò su quanto ho detto in fine della relazione riguardo ai Manicomi giudiziari, perchè si tratta di una quistione che interessa in sommo grado la società.

Se si fosse ancora ai tempi degli Spartani, i pazzi criminali sarebbero mandati al bosco, come era allora uso di fare, per finirvi i loro giorni; ma oggi, col progresso della civiltà, ciò non è più possibile, donde la necessità di nuovi

manicomi giudiziari, nei quali questi sventurati dovranno rimanere rinchiusi tutta la vita, trattati con le cure che la civiltà e la scienza suggeriscono.

In questi ultimi giorni si è svolto un processo, ed il pubblico si è meravigliato che i giurati, malgrado le perizie concludenti sulla pazzia dell'imputato, lo abbiano condannato all'ergastolo. Io mi spiego il severo giudizio dei giurati: allo stato attuale delle cose i pazzi, che commettono un delitto, sono, per deficienza di manicomi giudiziari, ricoverati in un manicomio ordinario, donde è facile siano rilasciati, liberi per ciò di commettere altri delitti.

La società deve essere tutelata; certamente in base a questo alto concetto i giurati hanno condannato all'ergastolo il Marchionni; e questo grave inconveniente si ripeterà, fino a che nel codice non sarà sancito che chiunque sia riconosciuto pazzo criminale debba essere segregato per tutta la vita.

Do quindi molta lode al Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, per questo disegno di legge, che a tutta prima sembra di poco conto, ma che invece segna l'inizio di una grandiosa riforma.

I pazzi criminali debbono essere per sempre segregati, non solo per i danni che eventualmente possono apportare alla società, ma per evitare anche che si procreino altri degenerati, altri delinquenti, nell'interesse del miglioramento della razza umana.

Noi dobbiamo per conseguenza approvare questo disegno di legge, che provvede per i pazzi criminali un altro manicomio giudiziario, ed augurarci che il Governo voglia dotarne ancora più largamente l'Italia, nell'interesse della società e della giustizia.

Io, a nome dell'Ufficio centrale, raccomando dunque al Senato l'approvazione di questo disegno di legge.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Io ringrazio l'onorevole relatore dell'appoggio dato al disegno di legge, e della sollecitudine con cui esso fu portato in discussione, perchè credo che si tratta di un provvedimento di vera urgenza.

I manicomi criminali in Italia sono finora

tre, ed i delinquenti alienati sono in numero tale che in quei tre locali non si possono evidentemente contenere.

Questo è un primo provvedimento. Credo anch'io che bisognerà moltiplicare il numero dei manicomi criminali, ed a ciò si sta studiando.

Nell'amministrazione carceraria in questo momento si presentano due questioni, cui specialmente bisogna por mente: quella dei manicomi criminali e quella dei riformatori per i minorenni. Sono due problemi finora non risolti, e che meritano diligente studio.

Quanto ai riformatori qualche cosa si è già fatto, e sono in corso degli altri studi, perchè si vorrebbe giungere a questo risultato, di separare cioè anche in categorie i minorenni, la cui correzione è facile, da quelli dei quali la correzione è difficile o disperata.

Quanto ai manicomi criminali sarà necessario averne in varie parti d'Italia, affinchè coloro che sono assolti da reati gravi, perchè alienati di mente, ma che sono certamente pericolosi per la società, siano raccolti in un locale che raggiunga questo doppio risultato: assicurare la società dai delinquenti pericolosi, e non confondere questi coi malati che sono ricoverati nei manicomi comuni, i quali hanno diritto di convivere con persone oneste e non con dei delinquenti.

Quindi ringrazio l'Ufficio centrale del suo appoggio, e l'assicuro che per questa via il Governo intende fare altri passi. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, la discussione è chiusa; questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i signori senatori segretari di volere procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Pagamento della somma dovuta ai Regi ospedali riuniti di S. Chiara in Pisa per le spese sostenute in servizio delle cliniche universitarie dall'anno scolastico 1866-867 a quello 1881-882 » (N. 522-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: « Paga-

mento della somma dovuta ai Regi ospedali riuniti di S. Chiara in Pisa per le spese ottenute in servizio delle cliniche universitarie dall'anno scolastico 1866-67 a quello 1881-82 ».

Domando al signor ministro dell'istruzione pubblica se accetta che la discussione si apra sul progetto modificato della Commissione di finanze.

RAVA, *ministro della pubblica istruzione*. Accetto.

PRESIDENTE. Allora darò lettura dell'articolo unico proposto dalla Commissione.

Articolo unico.

È autorizzato il pagamento di L. 153,600 a favore dei Regi ospedali riuniti di Santa Chiara in Pisa, per le spese sostenute in servizio delle Cliniche universitarie nel periodo dell'anno scolastico 1866-67 al 1881-82; giusta il lodo pronunziato dal Collegio arbitrale in Roma il 30 giugno 1904, e reso esecutivo con decreto del pretore del secondo mandamento di Roma, emanato il 1° luglio 1904.

È autorizzato altresì il pagamento di L. 19,520 per gl'interessi legali di detta somma a decorrere dal giorno suindicato 1° luglio 1904, sino a tutto il 31 maggio 1907.

La spesa relativa nella complessiva somma di L. 173,120, verrà stanziata in apposito capitolo nella parte straordinaria del bilancio del Ministero della pubblica istruzione, per l'esercizio 1906-907.

È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la discussione è chiusa, e trattandosi di un solo articolo, questo sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Sui professori straordinari delle Regie Università e di altri istituti superiori universitari nominati anteriormente alla legge 12 giugno 1904, n. 253 » (N. 92-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Sui professori straordinari delle Regie Università ed altri istituti universitari nominati anteriormente alla legge 12 giugno 1904, n. 253 ».

Interrogo l'onorevole ministro della pubblica istruzione se accetta che la discussione si apra sul testo modificato dall'Ufficio centrale.

RAVA, *ministro della pubblica istruzione*. Accetto.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Melodia di dar lettura del disegno di legge.

MELODIA, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 92 B).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

SCIALOJA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SCIALOJA, *relatore*. Il disegno di legge che fu votato dal Senato sopra proposta del collega Dini e mia, era molto diverso da quello che torna ora dinanzi a noi, dopo le discussioni e le modificazioni introdotte alla Camera dei deputati.

Il concetto che dominava il nostro progetto era questo: che ai professori che erano stati nominati straordinari senza concorso, anteriormente alla legge del 1904, si dovessero conservare quei diritti che spettavano loro in forza delle leggi e dei regolamenti anteriori, senza alcuna modificazione, senza peggioramenti e senza miglioramenti. Invece la Camera dei deputati a questo concetto ne ha sostituito un altro, applicando anche a tali professori nominati senza concorso, tutto l'ordinamento della legge nuova del 1904.

Noi *pro bono pacis*, per non impedire che si venga una buona volta a regolare la posizione di quei professori, accettiamo anche questo mutamento del principio della legge; mutamento che non può portare gravissime conseguenze pratiche.

TODARO. E poi è transitorio.

SCIALOJA, *relatore*. Ma questo non significherebbe nulla, se ci fossero troppo gravi conseguenze.

Però la Camera dei deputati si è trovata di fronte a gravi difficoltà che non esistevano nel nostro sistema. Essa ha dichiarato promovibili, al pari dei professori regolarmente nominati, anche quelli nominati irregolarmente. Ne veniva di conseguenza, che i professori straordinari, che si trovavano in una data facoltà, e che avevano oramai una legittima aspettativa alla promozione, perchè erano stati regolarmente nominati per concorso, avreb-

bero potuto vedersi prendere il posto di ruolo dai professori nominati senza concorso, i quali col nuovo sistema erano ad essi perfettamente pareggiati. Allora, per ovviare a questo inconveniente grave, durante la discussione del progetto di legge alla Camera, accadde quello che accade molte volte nelle discussioni parlamentari; si fecero delle proposte per togliere di mezzo il male, e forse si andò oltre il segno; perchè si propose ciò che si legge ora nell'art. 4 del disegno di legge mandatoci dalla Camera, il quale è così concepito:

« La nomina ad ordinari dei professori straordinari nominati senza concorso non potrà aver luogo se non quando sia avvenuta la promozione degli straordinari, nominati per concorso, già appartenenti alla stessa Facoltà, alla data della pubblicazione della presente legge, o sia ai medesimi stata negata la promozione in seguito a giudizio, accettato dal ministro dopo il parere del Consiglio superiore, della Commissione prevista dall'ultimo capoverro dell'art. 5 della legge 12 giugno 1904, n. 253 ».

Che cosa importerebbe questo articolo se divenisse legge? Anzitutto che la presenza di un professore straordinario, nominato senza concorso in una Facoltà, con queste disposizioni renderebbe promovibili tutti i professori nominati per concorso, perchè si dice che non può essere promosso il professore nominato senza concorso, se non siano promossi prima tutti i professori nominati per concorso. Dunque a questi professori si verrebbe ad attribuire, senza alcuna distinzione, il diritto alla promozione o almeno a tentare la promozione ad ordinario...

RAVA, *ministro dell'istruzione pubblica*. Ma c'è la legge...

SCIALOJA, *relatore*. È questa la legge che dovrebbe attuarsi, se non fosse modificata.

Oppure i professori straordinari nominati per concorso, per non tagliar la strada a quelli nominati senza concorso, avrebbero dovuto sottoporsi al giudizio della Commissione, anche se non avessero potuto preparare in tempo i loro titoli; perchè essi dovevano essere o promossi o bocciati, per aprire la via agli altri.

Parve all'Ufficio centrale che questo inconveniente fosse molto più grave di quello che si era voluto evitare col proporre tale emen-

damento durante la discussione della Camera; perchè in tal modo si veniva a sovvertire tutto il sistema della legge del 1904, mentre gli articoli del disegno presente non avrebbero dovuto avere altro valore che quello di disposizioni transitorie. Nella legge del 1904 si tiene il dovuto conto dell'importanza dell'insegnamento, perchè non tutti i professori nominati per concorso possono essere senz'altro promovibili; bisogna aver riguardo alla materia che essi insegnano e alle altre condizioni delle diverse cattedre della Facoltà. Ora sarebbe strano che, ad esempio, in una Facoltà di medicina non ci dovesse essere il posto per il professore di fisiologia o di anatomia, perchè si fosse dato un posto di ordinario al professore, supponiamo di rinoiatria!

Bisogna aver riguardo all'importanza relativa dell'insegnamento, questo dice la legge del 1904; ma con la disposizione ora votata dalla Camera dei deputati, si sopprimerebbe questo riguardo, in quelle Facoltà nelle quali si trova un professore straordinario nominato senza concorso; e naturalmente, soppresso per queste, a poco a poco ne verrebbe una grande rilassatezza nell'applicazione della legge generale anche nelle altre Facoltà, a causa di quella eguaglianza di trattamento, che s'impone a tutti gli uomini dominati dal sentimento di equità.

Noi abbiamo creduto di impedire siffatto perturbamento degli ordini universitari, correggendo, più che altro, la forma dell'articolo, e cercando d'interpretare così anche il pensiero degli stessi proponenti degli emendamenti alla Camera dei deputati, i quali andarono oltre l'intento loro nel dettare la disposizione.

Ciò è evidente per chiunque legga i loro discorsi. Noi crediamo così di aver fatto cosa molto conciliativa, che non potrà incontrare in alcun modo difficoltà alla Camera dei deputati, quando questo progetto vi ritornerà, formulando d'accordo col ministro della pubblica istruzione un emendamento all'articolo 4, in modo alquanto diverso da quello che si legge nella stampa distribuita, con la relazione dell'Ufficio centrale.

La nuova redazione è così concepita: « Quando si tratti della promozione dei professori straordinari nominati senza concorso prima della legge del 12 giugno 1904, n. 253, nell'applicare

la disposizione dell'art. 5, n. 1, della legge stessa si terrà conto altresì della condizione dei professori straordinari nominati per concorso che sieno nella Facoltà al momento della pubblicazione della presente legge, anche se non sieno ancora divenuti stabili, affinché non sia loro impedita la promozione coll'occupazione dei posti di ruolo».

Sicché quel giudizio comparativo dell'importanza degli insegnamenti si deve fare, ma tenendo pure presente la condizione dei professori straordinari promovibili, o direttamente, o in seguito.

Questo ci sembra risponda perfettamente al concetto di equità che animava i proponenti dell'articolo alla Camera, ed esprime sufficientemente anche al loro pensiero.

Speriamo che il Senato approverà questo emendamento, e che in pochi giorni il ministro, con la sua autorità possa, far votare questo progetto dalla Camera dei deputati e renderlo definitivamente legge dello Stato, come è desiderato da tutti.

RAVA, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RAVA, *ministro della pubblica istruzione*. Per desiderio di approvar la legge ho studiato d'accordo con l'Ufficio centrale, l'emendamento che era stato proposto dall'Ufficio stesso in sostituzione di un comma dell'articolo 4 approvato dalla Camera dei deputati e modificato dal relatore Scialoja.

La nuova redazione di oggi par convenga meglio di quella stampata. La Camera dei deputati in fondo, con due giorni di discussione, ha fatto buon viso alla proposta di legge che veniva dall'iniziativa del Senato, nè mi pare che l'abbia radicalmente cambiato, come diceva l'onorevole Scialoja; ha soltanto sostituita la Commissione che giudica della promozione di ordinario al criterio proposto dell'articolo 69, la quale forma si sarebbe prestata - e lo sappiamo - a qualche sforzo d'interpretazione, facendo anche passare per persone illustri, per insegnamenti dati, qualcuno che non fosse a questa altezza e che non pretendesse di esserlo. Non creda però il Senato che quella legge riguardi un gran numero di professori. In passato molti furono i professori straordinari nominati senza concorso, ma poi trovarono via via colle eleg-

gibilità ottenute un accomodamento, ed oggi sono ordinari; omai dei professori straordinari nominati senza concorso in Italia sono solamente 26 e sono sparsi in tutte le Università italiane: qualcuno è stato nominato fin dal 1865, altri nel 1872 o 1873, i più dall'81 e parecchi dal 1894, poco prima cioè che venisse la legge che toglieva al ministro la facoltà di nominare professori straordinari, come è scritto nella legge Casati, senza concorso.

Quindi si tratta di 26 persone, e non tutte queste persone domanderanno la promozione a ordinari. Alcuno ha altro ufficio, o è pensionato di altro ufficio, come a Milano.

L'emendamento che è stato proposto ora tiene conto della condizione dei professori straordinari nominati per concorso, i quali avrebbero ragione di temere che fossero occupati i posti di ruolo.

La Camera discusse di ciò. Io mi sono messo d'accordo con l'Ufficio centrale sul testo ultimo ora presentato, quantunque non creda con la forma, quale il progetto ebbe dalla Camera dei deputati, vi fosse questo speciale pericolo (e già anche prima, a dir vero, si occupavano i posti colle promozioni di questi straordinari); perchè nella promozione dei professori straordinari a ordinari il ministro doveva, e deve tener conto delle disposizioni della legge del 1904 e dell'importanza delle materie. Ad ogni modo, per evitare ogni dubbio, è bene che questo punto sia stato bene chiarito, ed io mi auguro che e questa interpretazione che deve salvaguardare il diritto di tutti, possa incontrare alla Camera favorevole accoglienza; ed io farò del mio meglio perchè questo presto avvenga.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Si passa ora alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Ai professori straordinari delle Regie Università e degli altri Istituti superiori universitari nominati o confermati in seguito a concorso prima della legge 12 giugno 1904, n. 253, sono applicabili per la stabilità e per la promozione le disposizioni della legge medesima.

(Approvato).

Art. 2.

Per le promozioni per le quali già il Consiglio superiore abbia deliberato l'inizio degli atti, si seguiranno le norme vigenti nel momento in cui gli atti medesimi vennero iniziati.

(Approvato).

Art. 3.

I professori nominati straordinari senza concorso prima della legge 12 giugno 1904, n. 253, acquisteranno la stabilità dopo 5 anni di non interrotto insegnamento, dal giorno della loro nomina.

La stabilità sarà riconosciuta con Regio decreto, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione.

(Approvato).

Art. 4.

I professori divenuti stabili secondo l'articolo precedente potranno esser nominati ordinari su proposta della Facoltà ed il parere favorevole del Consiglio superiore, in seguito al giudizio di una Commissione nominata secondo le disposizioni dell'articolo 2 della legge 12 giugno 1904, n. 253.

Pongo ai voti questa prima parte dell'art. 4. Chi l'approva si alzi.

Ora leggo il secondo comma nel testo modificato dall'Ufficio centrale d'accordo col ministro:

« Quando si tratti della promozione di professori straordinari nominati senza concorso prima della legge del 12 giugno 1904, n. 253, nell'applicare la disposizione dell'art. 5 n. 1 della legge stessa, si terrà conto altresì della condizione dei professori straordinari nominati per concorso, che siano nella Facoltà al momento della pubblicazione della presente legge, anche se non siano ancora divenuti stabili, affinché non sia loro impedita la promozione con la occupazione dei posti di ruolo ».

Pongo ai voti questa seconda parte dell'art. 4. Chi l'approva si alzi.

(Approvato).

Pongo ai voti il complesso dell'art. 4, così emendato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà votato domani a scrutinio segreto, insieme agli altri oggi approvati per alzata e seduta.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto del disegno di legge: « Impianto di vie funicolari aeree ».

Senatori votanti	78
Favorevoli	70
Contrari	8

Il Senato approva.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Costruzione di nuova sede pel Ministero di agricoltura, industria e commercio (N. 497);

Costruzione di fabbricati carcerari (N. 520);

Pagamento della somma dovuta ai RR. Spedali riuniti di S. Chiara in Pisa per le spese sostenute in servizio delle cliniche universitarie dall'anno scolastico 1866-67 a quello 1881-1882 (N. 522);

Sui professori straordinari delle Regie Università e altri istituti superiori universitari nominati anteriormente alla legge 12 giugno 1904, n. 253 (N. 92-B).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1906-907 (N. 526);

Approvazione di maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1906-907 (N. 527);

Modificazioni alla legge 27 marzo 1904, n. 114, sull'avanzamento nei corpi militari della R. marina (N. 503);

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1901-902 (N. 223);

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1902-903 (N. 224).

La seduta è sciolta (ore 17.15).

Licenziato per la stampa il 7 maggio 1907 (ore 16).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resconti delle sedute pubbliche.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO NELLA TORNATA DEL 2 MAGGIO 1907

Impianto di vie funicolari aeree

Art. 1.

Il proprietario di un fondo è tenuto a lasciar passare sopra il fondo stesso le gomene di vie funicolari aeree private, destinate al trasporto di prodotti agrari, minerari e forestali, e di qualsiasi altra industria.

Chi intraprende la costruzione di una via funicolare aerea, ha diritto di collocare nel fondo attraversato i sostegni delle funi, i meccanismi di tensione, di deviazione e di trazione, e di occupare, nei punti estremi della linea, le zone di terreno necessarie per il deposito e il carico e scarico delle materie da trasportarsi, la estensione delle quali sarà determinata secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento.

Art. 2.

Chiunque intenda valersi del diritto di servitù di cui all'art. 1, deve far risultare che ne abbia legittimo bisogno, e che la linea prescelta sia la più conveniente e la meno pregiudicevole alle proprietà attraversate.

Egli deve pure dimostrare che l'esercizio della industria, alla quale intende applicare la via funicolare aerea, corrisponde alle disposizioni di legge concernenti l'industria stessa.

Quando la via funicolare aerea debba servire al trasporto dei prodotti delle foreste, deve pur dimostrare di avere conseguito il consenso delle autorità forestali.

Art. 3.

Il richiedente ha l'obbligo di corrispondere al proprietario del fondo serviente l'indennità dovuta, secondo il disposto dell'art. 8; e quando questa non sia di comune accordo stabilita, di assumere a suo carico tutte le spese di perizia di cui al successivo art. 9.

Art. 4.

La servitù derivante dall'esercizio della via funicolare aerea ha la durata non maggiore di venti anni. Però, dopo questo tempo, può essere rinnovata per un altro ventennio a termini della presente legge.

Non è vietato che, fra intraprenditori e proprietari, sieno concordate servitù di più lunga durata.

Art. 5.

Chi non voglia più servirsi di una via funicolare aerea, potrà farne la cessione ad altro esercente, il quale subentrerà nei diritti e obblighi del primo.

Art. 6.

Sono esenti dalla servitù di cui all'art. 1, le case ancorchè non abitate, le capanne, i giardini, le aie, ed i cortili ad esse attinenti.

Sono pure esenti da tali servitù le aree chiuse da muri, i vigneti, i frutteti e i campi coltivati a tabacco. Nel regolamento saranno determinate le condizioni che si dovranno verificare per ottenere le esenzioni.

Queste ultime esenzioni però non sono applicabili allorchè non occorre impiantare nel fondo i sostegni, nè occupare zone di terreno, di guisa che resti eliminata la necessità che l'esercente sia autorizzato ad accedere nel fondo stesso.

Art. 7.

Nell'attraversamento delle strade ordinarie e ferrate, dei corsi d'acqua navigabili, si dovrà provvedere con apposite opere alla difesa e protezione del transito.

Il regolamento stabilirà le norme da osservarsi nella scelta e nella esecuzione di tali opere, e determinerà i casi nei quali il richiedente potrà essere dispensato dall'obbligo di eseguirle passando sopra a strade vicinali e forestali, ed a corsi d'acqua navigabili poco importanti.

Nei casi contemplati nel primo capoverso il richiedente dovrà presentare analoga domanda, accompagnata da regolare progetto tecnico, al prefetto, il quale, sentito l'Ufficio del Genio civile, impartirà gli opportuni provvedimenti.

Le province ed i comuni potranno ricorrere alla V Sezione del Consiglio di Stato, contro le licenze accordate dal prefetto.

Art. 8.

Prima di intraprendere l'impianto di una funicolare aerea, chi ne fa la richiesta, deve corrispondere ai proprietari dei fondi servienti una indennità corrispondente alla diminuzione del valore dei fondi stessi derivante dall'imposizione e dall'esercizio della servitù, secondo le norme stabilite negli articoli 6 e 7 della legge 7 giugno 1894, n. 232.

Alla fine del tempo stabilito nell'atto costitutivo della servitù, l'esercente dovrà provvedere perchè sia rimosso ogni impianto dal terreno occupato, rimettendolo in pristino stato; egli però, quando il proprietario ne faccia ri-

chiesta, dovrà cedere a questo le opere esistenti, mediante compensi da convenirsi oppure a prezzo di stima.

Art. 9.

Accertato il diritto del richiedente, la indennità dovuta secondo il disposto dell'articolo 3, quando non sia stabilita di accordo fra il richiedente e il proprietario del fondo serviente, sarà determinata mediante perizia da ordinarsi dal pretore locale.

In questo caso, ricevuta la perizia, il pretore, sull'istanza del richiedente, che abbia depositato l'indennità stabilita dal perito, autorizzerà l'impianto e l'uso della linea, in pendenza delle contestazioni sull'indennità stessa.

Art. 10.

Quando, nell'applicazione della presente legge sorgano controversie, tutti i proprietari dei fondi sui quali si intenda imporre la servitù, potranno essere convenuti in un solo giudizio, ed in questo caso sarà competente il magistrato del luogo ove è il fondo soggetto a maggiore tributo verso lo Stato.

Art. 11.

Nulla è mutato rispetto alle vie funicolari esistenti.

Art. 12.

Le norme per la vigilanza sull'esecuzione e per l'esecuzione della presente legge saranno stabilite con regolamento da approvarsi per decreto Reale, sopra proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, d'accordo col ministro di grazia e giustizia e dei lavori pubblici, sentito il Consiglio di Stato.

CLXXXV.

TORNATA DEL 3 MAGGIO 1907

Presidenza del Presidente CANONICO.

Sommario. — *Votazione a scrutinio segreto* — *Approvazione dei disegni di legge, nn. 526 e 527 per approvazione di maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento nei bilanci dei Ministeri degli affari esteri e di grazia e giustizia e dei culti, per l'esercizio finanziario 1906-907, e dell'altro disegno di legge: « Modificazioni alla legge 27 marzo 1904, n. 114, sull'avanzamento nei corpi militari della Regia marina » (N. 503)* — *Si annunzia una domanda d'interpellanza del senatore Pisa ai ministri degli affari esteri e di agricoltura, industria e commercio, e se ne fissa lo svolgimento alla prima seduta che il Senato terrà alla ripresa de' suoi lavori* — *Presentazione di disegni di legge* — *Chiusura e risultato di votazione.*

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti i ministri degli affari esteri, dell'agricoltura, industria e commercio, della marina, di grazia e giustizia e dei culti e della guerra.

FABRIZI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Messaggio della Corte dei conti.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura di una lettera pervenuta dal Presidente della Corte dei conti.

FABRIZI, *segretario*, legge:

Roma, 2 maggio 1907.

« In adempimento del disposto dalla legge 15 agosto 1867, n. 3853, il sottoscritto ha l'onore di partecipare a V. E. che nella seconda quindicina del mese di aprile, non è stata eseguita da questa Corte alcuna registrazione con riserva ».

« Il presidente
« DI BROGLIO ».

PRESIDENTE. Do atto al Presidente della Corte dei conti di questa comunicazione.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca:
Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Costruzione di nuova sede pel Ministero di agricoltura, industria e commercio;

Costruzione di fabbricati carcerari;

Pagamento della somma dovuta ai RR. Spedali riuniti di S. Chiara in Pisa per le spese sostenute in servizio delle cliniche universitarie dall'anno scolastico 1866-67 a quello 1881-82;

Sui professori straordinari delle Regie Università e altri Istituti superiori universitari nominati anteriormente alla legge 12 giugno 1904, n. 253.

Prego l'onor. senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, procede all'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1906-1907 » (N. 526).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca:

Discussione del disegno di legge: « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1906-907 ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di L. 170,000 e le diminuzioni di stanziamento per egual somma nei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1906-907, indicate nella tabella annessa alla presente legge.

Maggiori assegnazioni.

Cap. n.	3. Ministero - Spese d'ufficio	L.	7,000
»	4. Ministero - Viaggi e trasferte al personale . . . »		1,000
»	11. Spese di stampa »		4,000
»	15. Sussidi ad impiegati ed al basso personale in attività di servizio. »		500
»	17. Spese casuali »		3,500
»	32. Manutenzione proprietà demaniali a Costantinopoli, Tangeri, Tokio, Bukarest, Madrid, Londra, Pechino, Sofia, Washington, Cettigne, Shanghai e Hanhow »		2,000
»	34. Spese di posta, telegrafo e trasporti all'estero . . »		100,000
»	35. Rimpatri e sussidi a nazionali indigenti e spese eventuali all'estero »		37,000
»	40. Sussidi vari - Spese d'ospedale e funebri »		15,000
	Totale. . . L.		<u>170,000</u>

Diminuzioni di stanziamento.

Cap. n.	1. Ministero - Personale di ruolo (spese fisse) . . . L.	1,200
»	21. Stipendi al personale delle legazioni (spese fisse) . »	8,300
»	24. Assegni al personale delle legazioni (spese fisse) . »	50,500
»	25. Assegni al personale dei consolati (spese fisse) . . »	100,000
»	41. Rimborso al Tesoro della spesa di cambio dei pagamenti in oro disposti sulle tesorerie del Regno: aggio, sconto, e commissioni su cambiali all'estero (spesa obbligatoria) »	10,000
	Totale. . . L.	<u>170,000</u>

PRESIDENTE. È aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1906-1907 » (N. 527).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca:

Discussione del disegno di legge: Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su

alcuni capitoli dello Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1906-907 ».

Prego il senatore, segretario, Melodia di dar lettura del disegno di legge.

MELODIA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 133,906 e le diminuzioni di stanziamento per uguale somma sui capitoli dello stato di previsione per la spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1906-907, indicate nella tabella annessa alla presente legge.

Tabella di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1906-907.

Maggiori assegnazioni.

Cap. n.	1. Ministero - Personale di ruolo (Spese fisse)	L.	2,500
»	8. Indennità di tramutamento agli impiegati ed indennità di trasferimento al domicilio eletto, dovute agli impiegati collocati a riposo ed alle famiglie di quelli morti in servizio	»	13,406
»	9. Indennità di supplenza	»	42,000
»	10. Indennità di missione.	»	45,000
»	11. Indennità per gli esami di ammissione e promozione nel personale giudiziario	»	10,000
»	12. Indennità ai membri della Commissione consultiva per le nomine, promozioni ed i tramutamenti dei magistrati; della Commissione per la Statistica giudiziaria e notarile e della Commissione per la riforma generale della legislazione di diritto privato.	»	5,000
»	24. Compensi per lavori e servizi straordinari.	»	16,000
	Totale	L.	133,906

Diminuzioni.

Cap. n.	7. Ministero - Pigioni di locali ad uso dell'Amministrazione centrale	»	2,000
»	25. Pensioni ordinarie (Spese fisse)	»	31,000
»	27. Magistrature giudiziarie - Personale (Spese fisse)	»	60,000
»	31. Spese di giustizia (Spesa obbligatoria)	»	30,000
»	33. Restituzione di depositi giudiziari e spese di liti (Spesa obbligatoria)	»	10,000
»	34. Assegni di disponibilità (Spese fisse).	»	906
	Totale	L.	133,906

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MAGGIO 1907.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge 27 marzo 1904, n. 114, sull'avanzamento dei corpi militari nella Regia marina » (N. 503).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca:

Discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge 27 marzo 1904, n. 114, sull'avanzamento nei corpi militari nella Regia marina ».

Prego il senatore, segretario, Melodia di dar lettura del disegno di legge.

MELODIA, segretario, legge:
(V. Stampato N. 503).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa: si procede alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

Sono apportate alla legge del 27 marzo 1904, n. 114, circa l'avanzamento nei Corpi militari della Regia marina, le modificazioni indicate negli articoli seguenti:

(Approvato).

Art. 2.

Per le promozioni ai gradi di tenente colonnello e di maggiore del Genio navale, sono adottati i criteri qui sotto indicati, in luogo di quelli stabiliti dall'art. 2 della legge suddetta 27 marzo 1904, n. 114.

Grado da conseguirsi con l'avanzamento	Criteri in base ai quali hanno luogo le promozioni
Tenente colonnello, del Genio navale.	Un terzo per anzianità - due terzi a scelta.
Maggiore del Genio navale.	Tre quarti per anzianità - un quarto a scelta.

(Approvato).

Art. 3.

Possono essere considerati per l'avanzamento a scelta ai gradi di tenente colonnello e di maggiore del Genio navale (ingegneri) rispettivamente tutti i maggiori che si trovano nelle condizioni prescritte per l'avanzamento ed i capitani compresi nel primo terzo del ruolo.

(Approvato).

Questo progetto di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

L'ordine del giorno recherebbe ora la discussione dei due disegni di legge: « Rendiconti generali consuntivi dell'Amministrazione dello Stato per gli esercizi finanziari 1901-902 e 1902-903 », ma, stante l'assenza del ministro del tesoro, questa discussione è rinviata ad altra tornata.

Annunzio d'interpellanza.

PRESIDENTE. Ricevo in questo momento dal senatore Pisa una domanda d'interpellanza, così concepita:

« Il sottoscritto chiede di interpellare l'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio e l'onorevole ministro degli affari esteri per conoscere quali sieno le intenzioni del Governo nei riguardi della Convenzione internazionale sull' " interdizione del lavoro notturno delle donne impiegate nell'industria " stipulata a Berna il 26 settembre 1906, di cui le disposizioni dell'art. 2 sono in contrasto colle disposizioni vigenti in Italia, e con quelle del disegno di legge approvato dalla Camera elettiva il 9 maggio 1906 e presentato al Senato il 3 luglio successivo ».

Essendo presenti i ministri degli affari esteri e di agricoltura, industria e commercio, li prego dire se e quando intendano rispondere a questa interpellanza.

TITTONI, ministro degli affari esteri. Anche a nome del mio collega dell'agricoltura, industria, e commercio, dichiaro di accettare l'interpellanza e chiedo che sia svolta in principio della seduta di lunedì.

PRESIDENTE. Prego il ministro di osservare che lunedì il Senato non terrà seduta, perchè probabilmente, domani avremo esaurito l'ordine del giorno.

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. Allora non tenendo seduta il Senato lunedì, si potrà svolgere l'interpellanza nella seduta immediatamente successiva.

PISA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PISA. Ringrazio l'onor. ministro degli esteri della prontezza con cui è disposto a rispondere a questa mia interpellanza. Siccome però l'illustre Presidente ha detto che il Senato si chiude, e per necessità delle cose essa deve essere rinviata alla riapertura del Senato, così prego gli onor. ministro del commercio e degli esteri di avere la bontà di prevenirmi esattamente della seduta in cui potrò sviluppare questa interpellanza, dovendo io pure assentarmi nel frattempo da Roma.

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. Desiderando appunto di non rispondere con troppo ritardo, credo che si possa autorizzare il presidente, se lunedì non vi è seduta, di mettere lo svolgimento della interpellanza all'ordine del giorno per la prima prossima seduta.

Siccome l'ordine del giorno è comunicato qualche giorno prima ai senatori, così l'onorevole Pisa saprà quando si svolgerà la sua interpellanza.

PISA. Se permette il ministro degli esteri, io lo pregherei di modificare la sua proposta in questo senso, che fosse autorizzato il Presidente di avvisarmi in tempo.

PRESIDENTE. Sarà mia cura di mettere questa interpellanza all'ordine del giorno della prima seduta che terrà il Senato, e di avvertire in tempo utile l'onor. Pisa.

PISA. Ringrazio.

(Così rimane stabilito).

Presentazione di disegni di legge.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Ho l'onore di presentare al Senato due disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Provvedimenti per agevolare le comunicazioni coi capoluoghi di circondario e disposi-

zioni relative alle ferrovie concesse all'industria privata, alle tramvie ed agli automobili in servizio pubblico;

Conversione in legge e proroga dei Reali decreti 24 giugno, 27 luglio e 3 agosto 1903, nn. 249, 360 e 373; 11 luglio, 22 settembre e 7 novembre 1904, nn. 429, 569 e 636 per la riduzione delle tariffe ferroviarie.

PRESIDENTE. Do atto al ministro dei lavori pubblici della presentazione di questi disegni di legge. Essi verranno stampati e rinviati agli Uffici.

Chiedo al Senato di essere autorizzato a ricevere durante la sospensione dei nostri lavori, i quali termineranno domani, i progetti di legge che saranno presentati dal Governo o dalla Camera dei deputati.

Se il Senato non ha nulla in contrario, così rimane stabilito.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i signori senatori, segretari, di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui disegni di legge:

Costruzione di nuova sede pel Ministero di agricoltura, industria e commercio:

Senatori votanti	77
Favorevoli	59
Contrari	18

Il Senato approva.

Costruzione di fabbricati carcerari:

Senatori votanti	77
Favorevoli	69
Contrari	8

Il Senato approva.

Pagamento della somma dovuta ai RR. Ospedali riuniti di S. Chiara in Pisa per le spese sostenute in servizio delle cliniche universitarie dall'anno scolastico 1866-67 a quello 1881-82:

Senatori votanti	77
Favorevoli	70
Contrari	7

Il Senato approva.

Sui professori straordinari delle RR. Università ed altri Istituti universitari nominati anteriormente alla legge 12 giugno 1904, n. 253:

Senatori votanti	77
Favorevoli	67
Contrari	10

Il Senato approva.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani:

ALLE ORE 15

Riunione degli Uffici.

ALLE ORE 16 — SEDUTA PUBBLICA

I. Discussione del seguente disegno di legge:

Trasferimento dei professori universitari (N. 496).

II. votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli af-

fari esteri per l'esercizio finanziario 1906-907 (N. 526);

Approvazione di maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1906-907 (N. 527);

Modificazioni alla legge 27 marzo 1904, n. 114, sull'avanzamento nei corpi militari della R. marina (N. 503).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1901-902 (N. 223);


Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1902-903 (N. 224).

La seduta è sciolta (ore 16).

Licenziato per la stampa il 7 maggio 1907 (ore 17).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.



CLXXXV

TORNATA DEL 4 MAGGIO 1907

Presidenza del Presidente CANONICO.

Sommario. — *Rinvio della discussione del disegno di legge: « Trasferimenti dei professori universitari » (N. 496) — Presentazione di un disegno di legge — votazione a scrutinio segreto — Chiusura e risultato di votazione — Il Senato è convocato a domicilio.*

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti: il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno ed i ministri di agricoltura, industria e commercio, delle finanze, della marina, della guerra, dei lavori pubblici.

FABRIZI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Rinvio della discussione del disegno di legge:
« **Trasferimenti dei professori universitari** »
(N. 496-A).

PRESIDENTE. Debbo partecipare al Senato un telegramma inviatomi da S. E. il ministro della pubblica istruzione col quale mi annuncia che, essendo oggi impegnato alla Camera eletta per la discussione del bilancio del suo Ministero, non può prender parte alla seduta del Senato, e prega quindi di voler rinviare la discussione del disegno di legge sui trasferimenti dei professori universitari.

Per conseguenza dobbiamo rinviare questo disegno di legge alla ripresa dei lavori del Senato. Se non vi sono osservazioni, così rimane stabilito.

Presentazione di un disegno di legge.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ho l'onore di presentare al Senato, anche a nome del mio collega il ministro di grazia, giustizia e culti, un disegno di legge sull'« Assistenza degli esposti e dell'infanzia abbandonata ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro del Consiglio della presentazione di questo disegno di legge, che sarà passato agli Uffici.

CAVALLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CAVALLI. Non dubitavo della sollecitudine e della puntualità dell'onor. Presidente del Consiglio, ben sapendo che egli avrebbe mantenuta la sua promessa di presentare al Senato un disegno relativo all'assistenza degli esposti e dell'infanzia abbandonata. Non sono passati i 20 anni come all'epoca del ministro Depretis (*ilarità*), ma neanche 20 giorni, e già il Presidente del Consiglio ha mantenuta la promessa fattami giorni sono in quest'aula.

Ringrazio pertanto l'onor. ministro della sua sollecitudine.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Passeremo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge approvati nella seduta di ieri per alzata e seduta.

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 MAGGIO 1907

Prego l'onor. senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i signori senatori, segretari, a voler procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori, segretari, procedono allo spoglio delle urne).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1906-907:

Senatori votanti 75

Favorevoli 68

Contrari 7

Il Senato approva.

Approvazione di maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli

dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1906-907:

Senatori votanti 75

Favorevoli 69

Contrari 6

Il Senato approva.

Modificazioni alla legge 27 marzo 1904 n. 114 sull'avanzamento nei corpi militari della Regia marina:

Senatori votanti 75

Favorevoli 69

Contrari 6

Il Senato approva.

Essendo esaurito l'ordine del giorno, per la prossima seduta i signori senatori saranno convocati a domicilio.

La seduta è sciolta (ore 16.45).

Licenziato per la stampa il 7 maggio 1907 (ore 18)

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche

CLXXXVII

TORNATA DEL 24 MAGGIO 1907

Presidenza del Presidente CANONICO.

Sommario. — *Sunto di petizioni — Elenco di omaggi — Congedi — Comunicazioni — Commemorazione dei senatori Codronchi-Argeli e Carta-Mameli, alla quale si associano i senatori Finali, Pasolini, Sacchetti, Mozzolani ed, a nome del Governo, il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno — Comunicazioni del Governo — Presentazione di disegni di legge — Il senatore Mezzanotte, relatore, ed il ministro degli affari esteri, parlano sulle conclusioni della relazione della Commissione per i decreti registrati con riserva, sul Regio decreto 15 novembre 1906, che istituisce presso il Ministero delle finanze una Commissione permanente per i lavori relativi ai trattati di commercio ed alle tariffe doganali, ed un ufficio speciale per i trattati di commercio e la legislazione doganale (N. LXXVIII-B Documenti) — Le conclusioni della Commissione sono approvate — Discussione del disegno di legge: « Bilancio del Ministero di grazia e giustizia e dei culti, per l'esercizio finanziario 1907-908 » (N. 538) — Parlano nella discussione generale il senatore Vischi, il ministro di grazia e giustizia e dei culti, ed il senatore Rossi Luigi — Chiusa la discussione generale, si approvano fino al 36 i capitoli del bilancio del Ministero di grazia e giustizia e dei culti; il capitolo 37 è approvato dopo osservazioni del senatore Pisa, alle quali risponde il ministro di grazia e giustizia e dei culti; quindi si approva il capitolo 38, ultimo del bilancio, ed i riassunti per titoli e categorie — Senza discussione si approvano gli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione del Fondo per il culto e del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, gli stati di previsione degli Economati dei benefici vacanti e i quattro articoli del disegno di legge — Nomina di Commissione per rappresentare il Senato ai funerali del senatore Carta-Mameli — Approvazione del disegno di legge: « Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari » (N. 386).*

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti il presidente del Consiglio, ministro dell'interno ed i ministri della pubblica istruzione, della marina, degli affari esteri, delle finanze, del tesoro, di grazia, giustizia e dei culti, della guerra e delle poste e dei telegrafi.

ARRIVABENE, *segretario*. Dà lettura del processo verbale della tornata precedente il quale è approvato.

Sunto di petizioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del sunto di petizioni pervenute al Senato.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

« N. 322-328. I Consigli comunali di Mugnano di Napoli e San Pietro a Papierno esprimono voti perchè anche alla provincia di Napoli venga esteso il beneficio della riduzione del

30 per cento della imposta erariale sui terreni, portato dall'art. 15 della legge 15 luglio 1906, n. 383.

N. 323-325 e 240. I Consigli comunali di Laerru (Sassari), Gambatesa (Campobasso) e San Floro (Catanzaro) esprimono voti per l'avocazione della scuola primaria allo Stato.

« 324. Il Consiglio comunale di Castoreale (Messina) esprime voti per l'approvazione del disegno di legge sull'ordinamento delle giurisdizioni.

« 326. Il Consiglio comunale di Termini Imerese (Palermo) esprime voti per una riforma della legislazione vigente in materia di strade comunali.

« 327. Il presidente del Comitato esecutivo dell'Unione delle Camere di commercio, trasmette un ordine del giorno votato dal Comitato stesso, nel quale si fanno voti in merito al disegno di legge: "Riordinamento delle carriere del Ministero degli esteri".

« 329-330. I Consigli notarili distrettuali di Palermo e di Cassino (Caserta) esprimono voti per le modifiche al disegno di legge: "Ordinamento del Notariato".

« 331. Il presidente del Comitato perugino per le onoranze a Garibaldi trasmette un ordine del giorno votato dalla Commissione esecutiva del Comitato stesso, nel quale si fanno voti perchè vengano adottati provvedimenti di urgenza a favore dei superstiti indigenti delle campagne nazionali.

« 332. Il Consiglio comunale di Brescia esprime voti per l'abolizione del lavoro notturno dei tornai.

« 333. L'Unione italiana delle ferrovie d'interesse locale e di tranvie, con sede a Milano, esprime voti per alcune aggiunte al disegno di legge: "Provvedimenti per agevolare le comunicazioni coi capoluoghi di circondario e disposizioni relative alle ferrovie concesse all'industria privata, alle tranvie, ed agli automobili in servizio pubblico".

« 334-338. Le Camere di commercio di Alessandria e di Bergamo esprimono voti identici alla petizione n. 333.

« 335-336 e 339. La Società dei reduci delle patrie battaglie: Ottavio Pizzetti di Grosseto, la Società di mutuo Soccorso tra i reduci delle patrie battaglie: Umberto I di Firenze, la Società dei garibaldini veterani reduci delle pa-

trie battaglie di Campobasso, esprimono voti identici alla petizione 331.

N. 337. I signori Bottone Giovanni, Brignola Domenico ed altri nove sottufficiali pensionati, residenti in Caserta, invocano speciali provvedimenti legislativi a favore dei sottufficiali pensionati del Regio esercito.

« 341. Il conte Giulio Della Torre di Lavagna, segretario di legazione di prima classe, esprime voti in merito al disegno di legge: "Riordinamento delle carriere del Ministero degli esteri".

« 342. Il Consiglio comunale di Scicli (Siracusa) esprime voti identici alla petizione 326.

« 343. Il municipio di Viterbo esprime voti per un emendamento al 2° comma dell'art. I del disegno di legge: "Conversione in governative, istituzione e ripristinamento di scuole medie" ».

Elenco di omaggi.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura dell'elenco degli omaggi mandati al Senato.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

La signora Luigia Ferrando Mangiarocchi: Spezia: *Salve* (alla Regina d'Italia).

Il direttore generale della Banca d'Italia, Roma: *Relazione* agli azionisti di quella Banca sulle operazioni dell'esercizio 1906.

L'onor. senatore Pasquale Del Giudice, Roma: *Il centenario del Codice Napoleone a Milano*.

Il presidente del Consiglio di amministrazione del Debito pubblico Ottomano, Costantinopoli: *Rapporto generale* di quel Consiglio di amministrazione sul servizio delle decime e dei prestiti dell'esercizio 1905-906.

Il presidente della Cassa nazionale per gli infortuni degli operai sul lavoro, Milano: *Atti* di quella Cassa di assicurazione.

Il presidente della Croce rossa italiana, Roma: *Relazione sulla campagna antimalarica della Croce rossa italiana nell'Agro romano e Paludi Pontine* (anno 1906).

I rettori delle R. Università degli studi di Cagliari, Modena, Pisa e Siena: *Annuario* di quelle R. Università per l'anno accademico 1906-07.

L'onorevole ministro degli affari esteri, Roma: *Sulla utilizzazione allo scopo di irrigazione*

delle acque del fiume Gasc nella colonia Eritrea;

Il barone Adolfo Scander Levi, Nizza: *La société actuelle est infanticide. Remèdes pour l'empêcher.*

Il commissario generale dell'esposizione internazionale 1900, Parigi: *Il bilancio di un secolo (1801-1900, tomi IV e V);*

Il presidente della Reale Accademia d'archeologia, lettere e belle arti, Napoli: *Atti di quella Reale Accademia dell'anno 1906, volume XXIV;*

I presidenti delle Deputazioni provinciali di Cremona e Torino: *Atti di quelle Deputazioni provinciali per l'anno 1906;*

Il signor Giacomo Pagano, Palermo: *La teoria dei popoli scomparsi. Il popolo sicano siculo;*

Il direttore della Società italiana per la navigazione marittima e fluviale Roma: *Relazione di quel Consiglio d'amministrazione sull'esercizio 1906;*

L'onor. senatore Niccolò Papadopoli, Venezia: *Le monete anonime di Venezia dal 1472 al 1605;*

L'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio, Roma: *Atti della Commissione nominata per lo studio delle riforme alla legge sui diritti d'autore e delle opere dell'ingegno;*

Il prof. avv. Francesco Franceschini, Roma:
1° *Osservazioni e proposte su alcune questioni di procedura penale;*

2° *Cassazione unica e terza istanza;*

Il soprintendente del R. Istituto di scienze sociali Cesare Alfieri, Firenze: *Annuario di quel R. Istituto per l'anno accademico 1906-1907;*

Il dott. Giuseppe Cavatorti, Carpi: *Catalogo delle stampe dei manoscritti di Agostino e Giovanni Paraguisi (1735-1826);*

Il presidente della Società per la diffusione e l'incoraggiamento degli studi classici, Firenze: *Il convegno fiorentino per la scuola classica;*

Il conte Badino Campostella, Bassano:

1° *Cenni storici e genealogia della famiglia Vittorelli;*

2° *Le origini e le vicende del nobile Consiglio di Bassano;*

L'avv. Angelo Sullam, Venezia: *Un corpo di diritto Ottomano (Parte prima);*

L'avv. Foscolo Bargoni, Roma: *Cremona per Angelo Bargoni.*

Il prof. A. Scialoja, Perugia: *L'indicazione delle materie nell'ordine del giorno delle assemblee di società ed il carattere giuridico della trasformazione di società.*

L'onor. senatore Giuseppe Pasolini-Zanelli, Faenza: *Nozze Gessi-Zavagli.*

Il presidente del Consiglio dell'ordine degli ingegneri ed architetti della provincia di Roma: *Albo degli ingegneri e degli architetti iscritti al 1° gennaio 1907 (n. 9).*

Il prof. Felice Mondaini, Udine:

1° *Memoriam Humberti regis quam pie inviolateque servat his versibus ornat;*

2° *At Humbertum regem quo nemo vixit melior nec amantior sequi.*

L'onor. ministro degli affari esteri, Roma: *Elenco del personale di quel Ministero delle ambasciate, legazioni e consolati di S. M. all'estero.*

Il rettore della R. Università degli studi di Padova: *Annuario di quella R. Università per l'anno Accademico 1906-907.*

Il Presidente della Deputazione provinciale di Piacenza: *Atti di quel Congresso provinciale per l'anno 1906.*

Il direttore della Cassa del debito pubblico egiziano, Cairo: *Rendiconto dei lavori della Commissione del debito pubblico egiziano durante l'esercizio del 1906.*

L'onor. ministro della marina, Roma: *Relazione sulle condizioni della marina mercantile italiana al 31 dicembre 1905.*

Comunicazioni.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Arrivabene, di dar lettura di un messaggio della Presidenza della Corte dei conti.

ARRIVABENE, segretario, legge:

« Roma, 16 maggio 1907.

« In adempimento del disposto della legge 15 agosto 1867, n. 3853, il sottoscritto ha l'onore di partecipare a V. E. che nella prima quindicina del corrente mese non è stata eseguita da questa Corte alcuna registrazione con riserva.

« Il Presidente

« DI BROGLIO ».

PRESIDENTE. Do atto al Presidente della Corte dei conti di questa comunicazione.

Prego il senatore, segretario, Arrivabene, di dar lettura di una lettera inviata il 17 maggio alla Presidenza del Senato da S. E. il Presidente del Consiglio.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

« Roma, 17 maggio 1907.

« Mi onoro di informare l'E. V. che S. M. il Re, con decreti in data di oggi, ha accettato le dimissioni dalla carica di ministro segretario di Stato per il tesoro rassegnate dall'onor. professore avv. Angelo Majorana, deputato al Parlamento, ed ha nominato alla carica stessa l'onorevole avv. Paolo Carcano, deputato al Parlamento.

« Con profondo ossequio

« Il Presidente del Consiglio

« GIOLITTI ».

Congedi.

PRESIDENTE. Chiedono congedo i signori senatori: Bacci, Palumbo, Bertini, Cognata, De Cristoforis, D'Antona, Pullé, Driquet, Borgnini, Caracciolo di Sarno, Fergola, Martinelli, Vaccaj, Pacinotti, Rossi Giovanni, Vigoni Giuseppe, D'Ali, Bettoni, Badini-Confalonieri, De La Penne, Rossi Angelo, Petrella, Caravaggio, Saletta, D'Ovidio Francesco.

Se non vi sono obiezioni, questi congedi si intenderanno accordati.

Messaggio del Presidente della Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura di un messaggio del Presidente della Camera dei deputati.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

« Roma, 23 maggio 1907.

« Il sottoscritto ha l'onore di trasmettere a S. E. il Presidente del Senato del Regno la proposta di legge: « Tombola telegrafica a favore dell'Ospizio di mendicizia e dell'Ospizio provinciale Umberto I di Avigliano », d'iniziativa della Camera dei deputati, approvata nella seduta del 23 maggio 1907, con preghiera di volerla sottoporre all'esame di codesto illustre Consesso.

« Il Presidente della Camera dei deputati

« MARCORA ».

PRESIDENTE. Do atto al Presidente della Camera di questa comunicazione.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Ho ricevuto dal Presidente della Camera ellenica la comunicazione di alcune belle e cordialissime parole da lui pronunciate in quel Parlamento, in occasione della visita di Re Vittorio Emanuele III a Sua Maestà il Re di Grecia. Trattandosi di poche parole, credo mio dovere leggerle al Senato.

« Signori Deputati,

« Alto e lieto onore ha il Popolo Ellenico: l'onore di compartecipare all'ospitalità resa dal nostro Re a Sua Maestà il Re d'Italia; e nell'ospitare il magnanimo ed amatissimo Sovrano, il Popolo Ellenico reputa ospitare lo stesso Popolo Italiano. (*Applausi*).

« Ed i vivissimi e caldi amplessi dei due Nobilissimi Re sono quasi il fedele e loquace compendio della smisurata effusione dei sentimenti cordialissimi dei due Popoli fratelli, del pari gloriosi, del pari grandi.

« I due vessilli gloriosi l'Italiano e il Greco che per tutta la Grecia sventolano, vicendevolmente lambendosi, simboleggiano i reciproci teneri e soavi amplessi degli Italiani e dei Greci. (*Applausi*).

« Sieno lunghi e prosperi, o Sire, gli anni Vostri e quelli dell'Augusta Vostra Famiglia.

« La Camera dei Deputati Ellenica, quale rappresentante dell'Ellenismo intero, augura dal più profondo del cuore che la Divina Provvidenza protegga la Maestà Vostra, per il benessere della bella e gloriosa Vostra Patria.

« Sia sempre alla Maestà Vostra cosparsa la via di fiori odorosi della fiorente Vostra Patria.

« L'alloro cinga sempre la Vostra fronte. Vogliate permettere, o Sire, che le aure sottili delle belle valli di Grecia, giungano fino alla Vostra Reggia, portanti ogni volta i voti degli Elleni.

« Dinanzi all'antica Roma ed all'Ellade piegarono i ginocchi i secoli, pieni di ammirazione e di riconoscenza, quasi avanti grandi divinità. (*Bravo! Bravo!*).

« Roma e Ellade crearono la civiltà del mondo. (*Applausi prolungati*).

« Ambedue dominatrici del mondo, ambedue furono conquistate.

« Ma l'Italia oggi libera, unita e felice, può vantare in più rami il primato.

« Nella certezza che interpreto il parere unanime della Camera, auguro all'Augusto Re d'Italia gloria imperitura pel benessere d'Italia, della civiltà e della libertà dei Popoli.

(Applausi prolungati. Tutti i deputati applaudono freneticamente coprendo così le ultime parole del Presidente della Camera).

« Il Signor Presidente dice poi: “ Sono sicuro che la Camera è d'accordo nel togliere la seduta ”. E la seduta viene tolta alle 4.35 p. m.

« Il Presidente

« N. D. LEVIDIS

« I Segretarii

« E. VELLIANNITI

« TH. GOFAS ».

PRESIDENTE. Non mancai, come era mio dovere, di esprimere al Presidente della Camera ellenica la gratitudine del Senato italiano per le parole così fraterne e cordiali da lui pronunziate a nome di un'illustre nazione, a cui dobbiamo in gran parte la nostra civiltà, ed a cui ci legano vincoli gloriosi del passato ed una stretta amicizia. *(Benissimo).*

Comunicazioni.

PRESIDENTE. Annuncio al Senato che in seguito all'autorizzazione, data nella tornata del 3 maggio, furono trasmessi dalla Presidenza dell'altro ramo del Parlamento e dai vari ministri durante la sospensione dei nostri lavori, alla Presidenza del Senato alcuni disegni di legge già approvati dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore, segretario, Melodia di leggerne l'elenco.

MELODIA, *segretario*, legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908;

Operazioni bancarie sui titoli emessi dai magazzini generali dello zolfo in Sicilia;

Autorizzazione di spese per opere pubbliche, ripartizione di stanziamenti e trasporti di fondi negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per gli esercizi finanziari 1906-907 e 1907-908;

Approvazione di una convenzione col municipio di Torino aggiunta a quella del 14 novembre 1904 e relativa a permuta di immobili;

Spese per le truppe distaccate in Oriente (Candia) durante l'esercizio 1906-907;

Modificazioni della legge 24 dicembre 1906, n. 554, relativa al matrimonio degli ufficiali del R. esercito;

Disposizioni relative al matrimonio degli ufficiali della R. marina;

Lotteria nazionale a favore del Comitato civico di Benevento per il suo teatro romano;

Distacco della frazione di Palagianello dal comune di Palagiano e costituzione in comune autonomo;

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1907-908;

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1907-908;

Approvazione di eccedenze d'impegni su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per gli esercizi finanziari 1899-900, 1900-901, 1901-902, 1903-904, 1904-905 e 1905-906;

Approvazione di maggiori assegnazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1906-1907;

Maggiori assegnazioni in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1906-907;

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1906-07;

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1906-1907;

Approvazione di maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1906-907;

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su vari capitoli dello stato di

previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1906-907;

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1906-1907;

Tombola telegrafica nazionale a favore degli ospedali di Tempio e di Sassari;

Tombola telegrafica nazionale a favore dell'Ospedale civile, dell'Istituto dei sordo-muti e dell'Istituto dei ciechi in provincia di Cagliari;

Provvedimenti sul rimborso del residuo credito della provincia di Pavia per la ritardata applicazione del nuovo catasto;

Stato di previsione della spesa del ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1907-908;

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1907-908;

Maggiore stanziamento per la ricostruzione di Campomaggiore;

Aggregazione del comune di Canneto sull'Oglio alla pretura di Piadena;

Tombola per la costruzione del nuovo Ospedale di Arezzo e per l'Ospedale di SanSepolcro.

PRESIDENTE. Do atto al Presidente della Camera dei deputati, ed ai singoli ministri della presentazione di questi disegni di legge, ai quali venne dato corso a termini del regolamento.

Commemorazione dei senatori Codronchi-Argeli e Carta-Mameli.

PRESIDENTE. Signori Senatori!

Ogni ripresa dei nostri lavori è quasi sempre contrassegnata da una nota di mestizia.

Il 9 corrente è spirato in Roma il senatore Giovanni Codronchi-Argeli, nato in Imola il 14 maggio 1841.

Nel 1859 cominciò giovanissimo la sua vita politica, nella quale fu sempre attivo, ardito e strenuo combattente.

Laureato in leggi, a 26 anni era già Sindaco della sua città nativa.

Tre volte si dovette annullare la sua elezione a deputato, perchè non ancora trentenne. Convalidata finalmente la quarta elezione, sedette nella Camera per ben cinque legislature, finchè passò al Senato il 15 dicembre 1889.

Sin dai primordii della sua vita di deputato, il Codronchi si distinse pel colto ingegno, per la nitidezza del pensiero, per l'eloquio facile e vibrato. Quindi fu eletto a far parte di numerose Commissioni, a riferire su molti disegni di legge, e nominato Questore.

Segretario generale per l'interno nel Ministero Minghetti-Cantelli, fu nel 1888 prefetto a Napoli, poi a Milano; e spiegò in quegli importanti uffici l'attività, la prudenza, il senso pratico che lo distinguevano.

Ministro senza portafoglio e Commissario civile in Sicilia dall'aprile 1896 al luglio 1897, la non facile sua opera colà fu variamente giudicata. Ma non gli si può negare il merito di avere efficacemente contribuito a ristabilire la sicurezza pubblica, a sciogliere le consorterie locali, a dare assetto più regolare ai bilanci comunali e provinciali, ad avviare verso una soluzione la questione agricola e zolfifera. Tant'è che da vari membri del Parlamento gli fu offerta una medaglia d'oro ed un album ricoperto di molte firme in segno di gratitudine per quanto fece in pro' dell'isola.

Di là passò a dirigere il Ministero di pubblica istruzione; dove stette poco tempo, stanti le vicende parlamentari, non senza però lasciarvi l'impronta della sua instancabile operosità.

Dopo la morte del Minghetti, presiedette egli a Bologna l'Associazione costituzionale delle Romagne, e per parecchie sessioni il Consiglio provinciale.

Nel Senato l'attività sua non fu minore che nella Camera. Sempre sulla breccia in tutte le questioni importanti, la sua parola era lucida, netta, incisiva: e, col raro suo tatto, più d'una volta riuscì ad evitare incidenti spiacevoli.

Anche nella Camera vitalizia egli fece parte di varie Commissioni, fra cui di quella permanente di finanze; ed era da parecchio tempo vice-presidente del Senato.

Si sentiva in lui la stoffa d'uomo di Stato; e ne' suoi discorsi, chiari e concisi, egli andava sempre, senza fronzoli, al nodo della questione.

Cuore romagnolo, modi signorilmente gentili, vivace sincerità ed energia di carattere, lo rendevano caro a tutti. Se giustamente la sua famiglia lo piange, non meno ne deplorano la perdita il Senato e il paese. (*Approvazioni*).

Un'altra dolorosa e gravissima perdita ha fatto ancora ieri il Senato nella persona dell'onorevole Michele Carta-Mameli, nato a Cagliari il 31 agosto 1836.

Modesta e tranquilla fu la sua vita: ma nobile ed operosa.

Addottorato giovanissimo in leggi, egli percorse indefessamente la sua carriera, nella quale dai primi gradi salì man mano fino a presidente di Sezione del Consiglio di Stato. Ma di questo ufficio, al quale fu chiamato non è ancora un mese, la morte inaspettata non gli permise di prender possesso.

Molto stimato pel suo valore e per l'intermerato carattere, fu commissario Regio a Livorno: fu capo di Gabinetto agl'interni in uno dei Ministeri Depretis; fu nominato in molte Commissioni importanti.

In tutti questi uffici erano mirabili in lui, oltre l'acutezza e la cultura dell'ingegno, la giustizia del criterio, la nitidezza dell'espressione, la inalterabile serenità della mente — rivelatrice di un animo retto, a cui l'attività infaticabile nulla toglieva della pacatezza e della calma interiore.

Chiamato alla Camera vitalizia il 14 giugno 1900, fu sempre uno dei senatori più operosi.

Il medesimo interesse ond'era animato in tutto ciò che riguardasse la sua diletta Sardegna, egli portava in tutte le altre questioni; specialmente in quelle nelle quali a lui sembrasse non tutelato abbastanza il principio della giustizia, di cui era strenuo e zelantissimo difensore.

Nella Commissione di finanze, di cui faceva parte, e negli Uffici centrali, era esattissimo a stendere e sollecito a presentare le relazioni affidategli: e sempre ne era sopraccarico, precisamente perchè si conosceva la sua sollecitudine e la sua esattezza.

Di carattere mite e sempre uguale, sempre disposto a compiacere i colleghi e a far del bene a tutti, a tutti era carissimo.

La vita dell'onorevole Carta-Mameli fu una esistenza preziosa: perchè piena di bontà, feconda di utile lavoro, senz'ombra di vanità o d'ambizione.

L'imatura sua dipartita lascia un vuoto nel Senato e nel cuore di tutti noi. Possa questo nostro schietto tributo di affettuoso compianto render men crudo il dolore della diletta sua figlia e de' suoi congiunti (*Benissimo*).

FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FINALI. Nel breve intervallo delle nostre sedute la Commissione permanente di finanze ha fatto due dolorose perdite, in due egregi colleghi, i cui meriti sono stati eloquentemente e con affetto commemorati dal nostro Presidente.

Michele Carta-Mameli era circondato da generali simpatie. Nella Commissione permanente di finanze si sono avute molte occasioni d'ammirare la sua alacrità e la sua dottrina; ne è rimasto un documento che precede di poco la sua morte, ed è la relazione sul bilancio preventivo di agricoltura, industria e commercio, che essendo questo venuto prima degli altri innanzi al Senato, ha potuto essere segnata dal nostro compianto collega, e restare ultimo documento della sua diligenza e della sua dottrina.

L'altro egregio collega che abbiamo perduto è Giovanni Codronchi, il quale godeva moltissima stima, ma fra le molte amicizie, aveva anche delle antipatie. Certo è, che fu uomo che non poteva passare in mezzo alla indifferenza.

Io imparai a conoscerlo molti anni fa, nel 1866, ad Imola, dove egli era già divenuto amico al mio minor fratello Amilcare, insieme al quale pochi giorni addietro avevano affrontato ed arrestato un omicida, il quale brandiva ancora il pugnale insanguinato. Da quel tempo io strinsi con lui un'amicizia, che per volger di anni e alternarsi di eventi non è stata mai alterata.

Si può dire che egli fosse nato uomo politico, poichè fin dalla prima giovinezza diede il forte ingegno e l'opera alla vita politica, alla quale l'avevano mirabilmente preparato prima gli studi e poi i viaggi e la consuetudine con uomini insigni, primo dei quali Marco Minghetti, il quale lo amò di grandissimo amore e lo fece anche suo collaboratore nel governo dello Stato. Giovanissimo, fu sindaco di Imola; e nell'esercitare l'ufficio di sindaco pareva che mirasse a rinnovare la dignità del gonfaloniere medioevale; era un sindaco *sui generis*, di cui non erano sempre contenti tutti i prefetti, ma che mirava sempre al bene pubblico, ed era studioso di ogni progresso materiale e morale che si potesse compiere nella sua città.

Come ha benissimo ricordato l'onorevole nostro Presidente, egli presiedette, succedendo a Minghetti, il Consiglio provinciale di Bologna, e presiedette anche il partito costituzionale e li-

berale di quella provincia. I suoi concittadini credettero di non aver alcuno più degno di lui a rappresentarli in Parlamento fin da quando egli non aveva compiuto l'età legale; e quindi lo nominarono una prima volta innanzi che avesse compiuto i 30 anni, e lo rinominarono altre volte, fin che egli poté compiere l'età prescritta, e così entrare alla Camera, dove stette fra i primi per sei legislature, e poi venne chiamato al Senato.

Da Senatore compì in mezzo a noi quell'opera così nobilmente ricordata dall'onorevolissimo nostro Presidente. Fu Prefetto di Milano e di Napoli; compì lodevolmente e con dignità quegli incarichi, e la memorabile missione straordinaria in Sicilia; la quale è stata segno sì, a censure, ma in cui il bene fatto prevale di gran lunga a tutto ciò che egli possa avere men felicemente in tanta difficoltà di cose compiute; nè altri avrebbe potuto far meglio.

Del suo breve passaggio al Ministero della pubblica istruzione voglio ricordare solamente un fatto, ed è: come Terenzio Mamiani aveva usato l'art. 69 della legge Casati in favore di Giosue Carducci, così il senatore Codronchi lo adoperò in favore di Giovanni Pascoli, l'uno e l'altro a vantaggio della cultura nazionale; ed io, come non dubito di paragonare in ciò i due ministri, così non dubito di paragonare i due professori, che furono fatti segno della particolare e veggente, ma non invocata attenzione ministeriale.

Parlare a voi de' suoi meriti, delle sue qualità oratorie sarebbe inutile; credo che nell'orecchio o nell'animo di tutti noi sia l'eco della sue eloquenza così vibrata, così energica, così ispirata sempre ad un sentimento ed ad una profonda persuasione.

Egli era fermissimo ne' suoi principî; aveva tutte le qualità che dimostrano un forte carattere; ma nella sua fermezza aveva l'animo aperto ai ragionevoli progressi. Qualcuno lo accusò di soverchia tenacia; ma è un'accusa che facilmente dagli uomini indecisi e volubili si rivolge agli uomini che hanno un forte e fermo carattere.

Io credo che il carattere non meno dell'ingegno elevato servano al buon governo dei popoli: certamente il carattere è la migliore educazione che un popolo possa ricevere.

E quindi mi associo interamente alle parole

dell'onor. Presidente a cui ho fatto seguito in un modo più sconnesso del solito, per la commozione che sento profondamente nell'animo e che mi perturba.

Io prego poi l'onor. Presidente di voler rivolgere a nome del Senato, per certo assenziente, alle desolate figliuole di Giovanni Codronchi-Argeli e di Michele Carta-Mameli una parola di mesto rimpianto. (*Vive approvazioni*).

PASOLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASOLINI. Il nostro venerando presidente, ed un illustre romagnolo, il senatore Finali, hanno degnamente commemorato le qualità insigni, i meriti e le benemerienze del compianto conte Giovanni Codronchi. Io mi limiterò a ricordare l'affetto che egli portò sempre, finchè visse, alla sua nativa città d'Imola, di cui, ancor molto giovane, come ben ricordava il senatore Finali, fu per ben nove anni sindaco provvido, coraggioso e solerte.

Sentiva ancora molto vivamente, e lo diceva a me più volte, i doveri verso la sua regione di cui propugnò sempre, e sotto ogni forma, l'incremento economico.

E qui debbo ricordare come durante il suo breve passaggio al Ministero dell'istruzione pubblica, egli, penetrato dell'importanza ognora crescente che le memorie storiche di Ravenna vanno acquistando nel pensiero del mondo moderno, volle assicurare sempre più la conservazione dei suoi monumenti, affidandone la tutela ad una Sovra-intendenza autonoma, la quale da vicino potesse esercitare su di essi una cura minuta non mai interrotta. In pari tempo egli presentì l'azione potente e benefica che, per necessità della sua posizione geografica, l'antica Ravenna è destinata ad esercitare sul commercio e sulla vita economica della nuova, della futura Italia; e proprio in questi giorni, propugnava, e con ogni maggiore efficacia, l'ampliamento del suo porto.

Come romagnolo, come cittadino di Ravenna, io sentivo il dovere di ricordare queste insigni benemerienze di Giovanni Codronchi verso la mia terra natale. (*Bene*).

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Il Governo prende viva parte al

dolore del Senato per la perdita di due illustri suoi membri. Il conte Codronchi, come han detto gli oratori precedenti, aveva tutte le qualità di uomo di Stato, e soprattutto quella più pregevole, del carattere e del coraggio delle proprie opinioni e delle proprie azioni. E queste sue eminenti qualità lo additavano come uno degli uomini che avrebbe potuto rendere al paese ancora eminenti servizi.

Il senatore Carta-Mameli, del quale ebbi onore di essere collega nel Consiglio di Stato, ha reso pure in una sfera più modesta dei servizi veramente pregevoli al paese. Era un uomo di carattere altamente stimabile e di una modesta, ma profonda dottrina. Egli soprattutto s'interessava, come ricordò l'egregio nostro Presidente, alla sua nativa Sardegna, la quale, è certo, lo ricorderà lungamente. Il Governo per parte sua si associa a tutte le condoglianze che il Senato vorrà dirigere alle famiglie del conte Codronchi e del senatore Carta-Mameli. (*Benissimo*).

SACCHETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà

SACCHETTI. La parola autorevole del nostro Presidente, quella del Presidente del Consiglio e poi i colleghi Finali e Pasolini hanno espresso tutto il rimpianto del Senato per la perdita dei nostri colleghi amati e stimati, il Codronchi e il Carta-Mameli, rapiti anzi tempo agli alti uffici nei quali eccelleverano, e all'affetto della patria.

Dopo ciò che fu detto, io mi asterrò dal toccare della vita e dell'opera del compianto collega Codronchi, il quale fin dalla sua primissima gioventù prestò notevoli servigi al paese, spiegando sempre fino allo spegnersi della sua vita, tutta la sua esuberante attività ed energia.

Mi sia solo permesso di associarmi, anche a nome del collega e concittadino di lui, senatore Mazzolani, al rimpianto espresso verso la memoria del collega Codronchi. Io credo in questo modo di rendermi interprete dei sentimenti dei miei concittadini bolognesi, i quali hanno partecipato in questi ultimi giorni alle manifestazioni solenni di affetto e di onore rese al compianto senatore Codronchi dalla sua città natia, che in questa luttuosa circostanza ha dimostrato come fosse universale e sentito il compianto verso l'illustre uomo perduto. (*Bene*).

MAZZOLANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Mazzolani.

MAZZOLANI. Alle nobili parole con le quali il venerato nostro Presidente ha commemorato il senatore Michele Carta-Mameli, io mi associo col cuore commosso, rimpiangendo amaramente la perdita del mio incomparabile amico.

Se in Michele Carta-Mameli vibrava sempre altissimo il sentimento dei doveri che incombono al cittadino e al pubblico funzionario, non meno sacro nell'animo di lui era il culto per la famiglia. Legato a lui da antica e costante intimità, io potei ammirar da vicino, oltre le molte e singolari sue prerogative, l'immenso amore e l'interessamento di tutti i giorni di tutte le ore verso la benamata sua famiglia antica e nuova.

Dopo la morte della virtuosa Consorte, egli visse con una piaga sempre sanguinante nel cuore, muto nella ricordanza di quella donna ammirevole che gli fu sempre affettuosa compagna, e gli rese soavi i giorni della vita che condusse con lei.

Da quel tempo egli consacrò ogni sua cura, ogni più delicato pensiero alla gentile e culta sua figliuola, la quale corrispondeva con slancio ed effusione di affetto alla tenerezza paterna.

Tutto fu troncato in un istante!

A quest'orfana sconsolata vadano le condoglianze vivissime di tutti noi, e di quanti conobbero, amarono e stimarono il diletto suo genitore, con l'augurio che il di lei animo, educato alla scuola del dolore, sostenga con virile coraggio la novella prova che, in quest'ora fatale, così aspramente contrista la sua giovinezza.

Ad essa e a tutti i nobili congiunti sia di qualche conforto il generale rammarico che ha destato la scomparsa di un uomo tenuto in tanto pregio, che lascia, col suo nome onorato, eredità di affetti sinceri, e scende nel sepolcro confortato di pianto domestico e cittadino. (*Benissimo*).

Comunicazioni del Governo.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ho l'onore di annunziare al Senato che S. M. il Re con decreto in data 17 volgente

me, ha accettato le dimissioni dalla carica di ministro segretario di Stato per il tesoro, presentate, per ragioni di salute, dall'onorevole professore Angelo Majorana ed ha nominato alla carica stessa l'onor. avv. Paolo Carcano, deputato al Parlamento.

PRESIDENTE. Do atto al Presidente del Consiglio di questa comunicazione.

Presentazione di disegni di legge.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ho l'onore di presentare al Senato due disegni di legge già approvati dall'altro ramo del Parlamento: uno per la « Nomina di una Commissione incaricata di indagare sui servizi dipendenti dal Ministero della guerra »; l'altro che riguarda « Disposizioni per disciplinare il porto delle armi ed i pubblici esercizi ». Pregherei il Senato di volerli dichiarare di urgenza.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. Presidente del Consiglio della presentazione di questi disegni di legge. Se non si fanno opposizioni s'intenderà accordata ad essi l'urgenza richiesta; questi progetti saranno stampati e trasmessi agli Uffici.

LACAVA, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LACAVA, *ministro delle finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato due disegni di legge, uno dei quali già approvato dall'altro ramo del Parlamento, cioè « Provvedimenti per modificare il tracciato della linea daziaria di Napoli e per costituire in conseguenza una zona aperta dal lato orientale » e « Permuta di terre fra l'orto botanico della Regia Università di Palermo, gli eredi del duca d'Archirafi ed il municipio di Palermo ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro delle finanze della presentazione di questi disegni di legge che saranno stampati e inviati agli Uffici.

TITTONI, *ministro degli esteri*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TITTONI, *ministro degli esteri*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge, già approvato alla Camera dei deputati, per « Modificazioni alla tabella annessa alla legge 2 luglio 1905, n. 319 (allegato E) per il riscatto del Benadir ».

Ho l'onore poi di comunicare al Senato i documenti diplomatici relativi all'accordo supplementare tra l'Italia e l'Inghilterra del 18 marzo 1907 per la Somalia Italiana settentrionale.

Chiedo che il disegno di legge sia inviato alla Commissione di finanze.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro degli esteri della presentazione del disegno di legge relativo al Benadir e che sarà stampato e trasmesso alla Commissione di finanza.

Gli do pure atto della presentazione dei documenti diplomatici da lui accennati.

Discussione della Relazione della Commissione per i decreti registrati con riserva, sul Regio decreto 15 novembre 1906 che istituisce presso il Ministero delle finanze una Commissione permanente pei lavori relativi ai trattati di commercio ed alle tariffe doganali, ed un ufficio speciale pei trattati di commercio e la legislazione doganale. (N. LXXVIII-B Documenti).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Relazione della Commissione per i decreti registrati con riserva ».

MEZZANOTTE, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MEZZANOTTE, *relatore*. Dopo la presentazione della relazione ho avuto conoscenza di un disegno di legge presentato alla Camera e da essa approvato, ed ora portato al Senato, di modo che tra pochi giorni sarà legge dello Stato.

In questa legge si prevede proprio il caso di cui parlava la Commissione, perchè nell'art. 14 è detto: « Un funzionario dello Stato, di grado non inferiore a quello di inviato straordinario o di ministro plenipotenziario, è proposto, sotto l'alta direzione del ministro e del sottosegretario di Stato, col titolo di segretario generale, alla trattazione degli affari del Ministero degli esteri ».

Di modo che ormai nulla più rimane della questione sollevata, e la Commissione è lieta

di questo articolo 14 che corrisponde al voto espresso da essa e che eliminerà ogni ulteriore difficoltà.

Queste erano le dichiarazioni che sentivo il dovere di fare al Senato.

TITTONI, *ministro degli esteri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. Prendo atto con piacere delle dichiarazioni dell'onorevole relatore; però mi permetto di aggiungere una parola per confutare l'apprezzamento della Corte dei conti il quale non ferirebbe soltanto il decreto che è dinanzi al Senato, ma addirittura la legalità della posizione del segretario generale del Ministero degli esteri. Questi, se quell'apprezzamento fosse vero, avrebbe fino ad ora occupato il suo posto in ispregio della legge. Ora ciò non è ed a me è facile dimostrarlo con poche parole. Nell'organico del 1902 non è compreso il posto di segretario generale, ed a ragione, perchè il decreto che l'istituì era concepito in questi termini: « Un funzionario di carriera scelto tra gli inviati straordinari e i ministri plenipotenziari o in altra equivalente categoria ecc. è preposto ecc. ». Ora la dizione stessa del decreto indica che il segretario generale non poteva come tale esser compreso nell'organico perchè era un funzionario che aveva già il suo posto in organico per un altro ufficio.

La nuova legge che il Senato discuterà fra pochi giorni e che l'onorevole Mezzanotte ha citato, non cambia lo stato delle cose, perchè l'art. 14 letto dal relatore, non fa che ripetere quanto già dicevano circa il segretario generale i decreti del 1891-896. Nell'organico annesso al disegno di legge che è dinanzi al Senato, il posto di segretario generale non c'è e non ci può essere perchè uno dei ministri plenipotenziari od altro funzionario di grado equivalente è chiamato al posto di segretario generale.

Che questo sia vero l'ha dimostrato fino ad ora con i suoi atti la stessa Corte dei conti, poichè per il senatore Malvano, che da tanti anni è alla Consulta e ha visto succedersi molti ministri degli esteri, ciascuno di questi ha firmato un decreto così concepito: « L'onorevole senatore commendatore Malvano, consigliere di Stato, segretario generale al Ministero degli esteri, ha facoltà di firmare i decreti e i man-

dati diretti, disposizioni di anticipazioni e simili ». Ora non solo la Corte dei conti ha sempre registrato simili decreti, senza elevare dubbi sulla legalità della posizione del segretario generale, ma ha sempre registrato senza osservazioni i decreti e i mandati che il segretario generale per delegazione del ministro ha firmato.

Questo volevo dire, non tanto per la questione avvenire, che, come ha ben detto il relatore, è già risolta, quanto per il passato, perchè se questa teoria fosse vera vorrebbe dire che tutti gli atti firmati dal senatore Malvano sarebbero nulli. Ciò non è e non poteva essere, ed a me premeva su questo illuminare il Senato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti le conclusioni della Commissione.

Chi le approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1907-908 » (N. 538).

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la discussione dello « Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1907-908 ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 358).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Ha facoltà di parlare l'on. senatore Vischi.

VISCHI. A poca distanza di tempo in questa Aula discutiamo del bilancio di grazia e giustizia. Dico questo per osservare implicitamente che non mi pare molto opportuno ripetere discussioni ed osservazioni fatte non ha guari anche da me.

È vero che tra l'uno e l'altro bilancio abbiamo avuto la perdita del ministro Gallo e l'avvento al potere del ministro Orlando; eguali per potenza d'ingegno, eguali per valore, eguali per forza di energia, eguali per alte e nobili aspirazioni. Ma se l'uno ha avuto il dolore di non veder portare in discussione

i molti progetti da lui preparati, l'altro avrà presto (glie lo auguro) la consolazione di vedere coronate dal voto del Parlamento le proposte con tanta sollecitudine presentate. E siccome l'amico mio, onor. ministro Orlando, è tanto giovane ed è tanto meritevole di viver lungamente al potere, ci aspettiamo molte altre riforme e proposte.

Vorrei toccare un argomento, del quale l'ultima volta non mi occupai, e che mi pare un pochino di attualità, per sapere cioè dal ministro presente, o meglio per provocare dall'onorevole Orlando una dichiarazione a nome del Governo circa la politica ecclesiastica, dichiarazione che io ben dovrei argomentare dal suo passato politico.

Dissi altra volta al Senato che io non era partigiano della politica di persecuzione. La persecuzione devia il progresso, crea dei martiri e molte volte si risolve in un trionfo a favore proprio di coloro che son destinati a sparire. Ma credo che tra una politica, non di persecuzione, ed una politica neanche di perfetta eguaglianza nel rispetto del diritto di libertà di tutti i culti, col favorire una sola confessione, per quanto prevalente nel paese, ci corra moltissimo. E dico ciò, perchè nell'indirizzo attuale della politica ecclesiastica del Governo taluni credono di scorgere una inclinazione, che se vera, dovrebbe preoccupare tutta la parte liberale del paese. E nell'accennare alla parte liberale del paese, io, che nell'altro ramo del Parlamento e qui mi sono sempre altamente onorato di qualificarmi radicale in politica, sarei ingiusto se non facessi omaggio a coloro che furono gli antichi conservatori, gli antichi moderati, perchè furono proprio essi che in momenti assai difficili, seppero tenere alto il prestigio dello stato laico, seppero frenare ogni tentativo liberticida, seppero limitare ogni inframmettenza, così facile da parte dei partiti ultramontani.

Mi proponevo di sollevare questa questione invitando il Governo ad una discussione di tutta la sua politica; ma, avendo nell'altra Assemblea a proposito di questo argomento il Presidente del Consiglio risposto che in questa materia egli non si sentiva competente, ed avendo considerato che sarebbe utile una urgente dichiarazione da parte del Ministero, ne ho parlato ora anche per la conside-

razione che la competenza è proprio del ministro di grazia e giustizia e dei culti.

Mi rivolgo a lui adunque per far sapere, non a me, che non ne dubito, ma ancora una volta al paese, che quella dell'attuale Gabinetto è la tendenza, è l'inclinazione che hanno voluto i nostri padri.

Detto questo, scendo molti e molti gradini per occuparmi di una piccola questione. E lo faccio per la bontà dello scopo, e per rendere anch'io omaggio alla memoria di un uomo, di cui proprio oggi abbiamo tessuto le lodi. La questione cui alludo è la condizione creata agli avventizi dell'Amministrazione del Fondo per il culto. La memoria a cui alludo è quella del compianto senatore Carta-Mameli. Fu precisamente il senatore Carta-Mameli che con quella insistenza, che egli sempre sapeva usare quando la coscienza lo rassicurava della bontà della causa, nell'anno passato come negli anni precedenti raccomandò al ministro la condizione di quei poveri infelici. Io mi unii a lui, ed a noi si unì l'egregio senatore Rattazzi, quale relatore del bilancio, lieti tutti delle parole di promessa rassicurante da parte del compianto Gallo.

Ne parlo, anche per dimostrare che io, qualunque meridionale, non credo alla jettatura. È vero che adesso questo è un requisito che non è dei soli meridionali. Non vorrei che si supponesse che io taccia, perchè sono morti non pochi di coloro che ne parlarono. (*ilarità*). Quindi ritorno anch'io sull'argomento.

Come sa il Senato, l'Amministrazione del Fondo per il culto, per mettere in esecuzione varie leggi che imponevano lavoro attivo e grave, ricorse all'opera, non solamente di altri impiegati di altre Amministrazioni, ma anche a quella di giovani chiamati avventizi. Questi hanno servito con grande zelo. Poscia venne un momento di malumore e si volle che l'Amministrazione del Fondo per il culto, dovendo limitare le sue spese, li congedasse.

La condizione creata a quei pochi avventizi, ha meritato pietose raccomandazioni nella bella relazione del mio amico Rossi.

Il bilancio speciale del Fondo Culto si trova in disavanzo e si crede di venire in suo aiuto chiedendo una falciatura di spese. Si tratta di due milioni e 800 mila lire che occorrono e si crede di poter provvedere con un'economia di 35 mila lire,

che sono quelle che si spendono per questi avventizi!

E così questi avventizi al 30 giugno dovranno andarsene dopo aver servito, bene lo devolmente, diversi anni lo Stato.

È curioso; in un momento, in un'epoca in cui per il fine, che riconosco giusto e santo, di riordinare i servizi pubblici, abbiamo aperto il carnevale per gli impiegati, per cui non si sa più che cosa dobbiamo dare loro, ci abbandoniamo alla feroce voluttà della strage degli innocenti, pigliando a bersaglio questi diciotto avventizi, sacrificandoli in nome della economia del bilancio e della rigida amministrazione.

Se davvero costoro non avessero prestato un'opera utile o se essi oggi non fossero necessari, saprei anche io uniformarmi a questa rigidità di vedute. Ma il prendersela proprio contro gli avventizi che lavorano diligentemente, in un periodo in cui tutti sanno che gli impiegati prestano un lavoro per metà del loro, credo che sia un criterio un po' rigido non degno di accoglimento.

Il mio amico senatore Rossi nella sua bella relazione non ha potuto — e chi non conosce l'animo gentile di lui? — rimanere indifferente dinanzi a questa posizione di cose e ha fatto al ministro delle raccomandazioni, limitandosi a pregare di trovare un qualsiasi accomodamento.

Ma noi abbiamo una dichiarazione del compianto ministro onor. Gallo, dell'anno passato, d'accordo con una dichiarazione del ministro del tesoro del tempo, cioè che sarebbe stato subito presentato un progetto di legge per la sistemazione dello speciale bilancio della Direzione del Fondo per il culto, e per il collocamento in pianta stabile di questi pochi avventizi.

Sono stato sempre favorevole al sistema introdotto con la legge del 1897, cioè di chiudere le porte alla invasione di avventizi e di impiegati straordinari; ma tutti siamo sempre stati favorevoli al principio di dover sistemare coloro che in un modo qualsiasi già si trovano impiegati nell'Amministrazione, perchè se è vero che costoro entrarono senza ottenere promesse e senza diritti a speranze di carriera; è vero dopo aver lavorato tanto tempo e quando già sono nella impossibilità di presentarsi ad altri concorsi, non è umano (così una volta si espresse il ministro Finocchiaro Aprile), il mandarli via.

Ma non provvedendo con sollecitudine, noi regaliamo a quegli individui le nostre lacrime e il nostro compianto e non altro, giacchè il 30 giugno essi dovranno andar via!

So che è pronto un piccolo progetto di legge al riguardo. Non può forse il ministro usare del suo prestigio, della sua influenza, che meritatamente ha nel Parlamento, per ottenere in questi giorni l'approvazione di tale progettino?

In ogni modo tenga anche presenti le parole dette dal relatore della nostra Commissione di finanza.

E così ho parlato, per dare occasione al ministro di dire la sua politica ecclesiastica, e per raccomandargli una buona causa, che mi fa rammentare una buona e santa memoria, quella del senatore Carta-Mameli. (*Approvazioni*).

Presentazione di un disegno di legge.

SCHANZER, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SCHANZER, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge per la « Proroga delle convenzioni vigenti pei servizi postali e commerciali marittimi », approvato dalla Camera nella seduta del 22 maggio ultimo scorso.

Siccome il termine, entro il quale le Società di navigazione sono vincolate, scade con la fine del mese corrente, così prego il Senato di voler consentire che il disegno di legge sia dichiarato di urgenza.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro delle poste e telegrafi della presentazione di questo disegno di legge. Credo che, vista la scadenza del termine, il Senato non avrà difficoltà ad accordare l'urgenza. Se nessuno si oppone, il progetto sarà dichiarato d'urgenza e trasmesso agli Uffici.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo ora la discussione del bilancio di grazia e giustizia.

ORLANDO, *ministro di grazia, giustizia e dei culti*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORLANDO, *ministro di grazia, giustizia e dei culti*. Io spiego la eccezionale brevità della

discussione generale su questo bilancio innanzi tutto come un segno di benevola attesa da parte del Senato verso il ministro nuovo; e di questo senso di benevolenza io mi professo grato e mi propongo di fare quanto posso per rendermene meritevole. E interpreto anche la brevità della discussione odierna come determinata dal fatto, che spero ed auguro, che fra non guari sarà il Senato chiamato a discutere la parte più viva, più grave, più importante dell'amministrazione che da me dipende, cioè a proposito della riforma della magistratura e dell'ordinamento giudiziario. Il Senato certamente avrà inteso da sé, con quello squisito senso di opportunità, che lo distingue, non essere opportuna una discussione anticipata, la quale, per giunta, sarebbe stata su per giù alquanto accademica, come alquanto accademiche, pur sempre essendo importanti, sono sempre le discussioni non strettamente finanziarie, che si fanno in sede di bilancio. Il Senato ha voluto riservare l'esame profondo di questa gravissima questione sul terreno concreto di quel disegno di legge, che tra non molto sarà portato alla discussione di questo alto Consesso. E infine, la brevità della discussione si spiega ancora e si giustifica con la mirabile relazione dell'Ufficio centrale, che, nella sua sobrietà, ha tuttavia esaminato profondamente il bilancio e ne ha rilevato i punti, che veramente sono più meritevoli di considerazione. Ed assicuro l'Ufficio centrale ed il Senato che le savie, le prudenti, le giuste osservazioni contenute nella relazione, io terrò presenti, e che, per ciò che taccio, giacchè chi tace *consentire videtur*, a quelle osservazioni pienamente aderisco.

Io dirò, a proposito della relazione, una parola specialmente per quanto riguarda le spese di supplenza e di missione, che l'Ufficio centrale ha visto, non senza una certa giustificata preoccupazione, crescere in maniera costante anno per anno. L'Ufficio centrale ha con una certa amarezza, che io - ripeto - trovo perfettamente giustificata, rilevato che forse non valeva la pena di sopprimere quei 150 posti di pretore, con sì grave disagio per l'amministrazione della giustizia, per poi spendere somme rilevanti e ragguardevoli per vie oblique. Ed io mi rendo conto del senso di rincrescimento, col quale l'Ufficio centrale ha fatto questa constatazione.

Dal punto di vista finanziario e contabile debbo tuttavia rilevare due osservazioni. Le spese d'indennità per supplenza e per missione non sono tutte motivate dalla mancanza in organico dei 150, non 136, posti di pretore; perchè se così non fosse, sarebbe veramente sufficiente il fare un'operazione aritmetica per riconoscere la cifra come enorme. Quelle 235 mila lire, che si spendono, divise per 150, darebbero assai più delle 1200 lire, quanto costa l'uditore mandato in missione; ed allora realmente la cifra sarebbe strabiliante. Ma la verità è che le supplenze e le missioni si verificano nella magistratura, come in generale in tutti gli uffici, indipendentemente dalla mancanza dei 150 pretori, come si verificavano (e difatti anche allora il capitolo esisteva, sebbene in cifra minore) prima della legge del 1904, che sopprime i 150 posti di pretore. Dunque, solo per amore di precisione, io rilevo questo, che le somme spese per questi due capitoli sono motivate non solo dalla necessità di coprire i 150 posti di pretore mancanti, ma altresì da quei bisogni comuni a tutti i servizi, che impongono la necessità di missioni e di supplenze, indipendentemente da quella mancanza organica.

La questione qui veramente grave è appunto quella dell'organico, che in un certo senso assorbe quella finanziaria, come l'Ufficio centrale afferma ed io riconosco.

Per questo punto, io prego il Senato di attendere che venga discusso il progetto di legge sulla riforma giudiziaria, poichè io spero con questo disegno di legge di provvedere al grave male, di cui (lo creda il Senato) il primo a sentire, direi quasi a raccogliere dalle esperienze quotidiane i danni inestimabili, che apporta all'amministrazione della giustizia, il primo è il ministro. E il ministro ha il dovere della franchezza e della sincerità, di dire cioè al Parlamento che una simile situazione di cose è intollerabile.

Un altro punto, sul quale sono lieto di poter dare assicurazioni, è quello che riguarda la lunga e *vecata quaestio* del riordinamento finanziario del Fondo per il culto, ed in ispecie di quel milione che il tesoro finora ha rifiutato di versare. In verità, il Fondo per il culto in Italia lo abbiamo costituito in una situazione stranissima: è ufficio di Stato e non è ufficio di Stato, è persona autonoma e non è persona

autonoma. È ufficio di Stato in quanto ciò può nuocergli, ed è persona autonoma in quanto ciò può nuocergli. In realtà questa questione che è sorta fra il Fondo del culto ed il Ministero del tesoro, se si fosse agitata fra un privato e l'amministrazione pubblica, sarebbe finita innanzi ai tribunali, e tutto fa credere che sarebbe finita con la vittoria del privato, che, nella specie, sarebbe il Fondo culto.

Difficoltà di natura finanziaria hanno, non dirò giustificato, ma almeno spiegato la riluttanza del tesoro; ed io sono lieto di assicurare il Senato che ormai queste difficoltà sono superate. Appena assunsi l'ufficio, mi sono preoccupato vivamente delle condizioni, in cui versava il Fondo culto. Trattasi di un *deficit* di due milioni e 800,000 lire, *deficit* perfettamente giustificabile per varie ragioni, cui la relazione della Commissione di finanze accenna e che io non starò qui a ripetere, ma pur sempre determinante una condizione di cose assai grave, poichè non si può ammettere che il Parlamento approvi il bilancio di un'amministrazione che si presenta con un così considerevole sbilancio. E credo al postutto che questa non sia neppure opera di provvida politica finanziaria, poichè i beni del Fondo culto rappresentano un cespite ragguardevole, a cui, a suo tempo, dovrà succedere il demanio dello Stato da un lato e i comuni, con la loro quota, dall'altro; ed è debito di onestà amministrativa, non fare in modo che, durante questo periodo, che dovrebbe essere transitorio, di liquidazione degli oneri, sparisca anche il patrimonio, giacchè siamo esposti a questo precisamente. Dato lo sbilancio di 2 milioni e 800 mila lire, se non vi si pone riparo, fra qualche tempo avverrà che la liquidazione degli oneri dovrà farsi insieme con quella del patrimonio. Di ciò preoccupato, avevo col mio carissimo amico, più che collega, Angelo Majorana, già portato avanti studi concreti per provvedere non solo alla restituzione del milione da parte del Ministero del tesoro, ma anche ad una sistemazione del bilancio del Fondo culto. La malattia del mio amato collega e le conseguenti dimissioni hanno interrotto queste trattative, che non possono fervidamente continuarsi in momenti, in cui l'opera legislativa è più attiva ed intensa, essendo aperte le due Camere; ma io prendo impegno che questa questione delle condizioni finanziarie del Fondo culto debba essere una buona volta risolta.

Ciò detto, vengo all'unico oratore, che su questo bilancio ha interloquuto, il senatore Vischi, che io ringrazio vivamente delle così benevole e cortesi parole al mio indirizzo. Io non posso naturalmente, non per modestia, ma per intenso e vivo sentimento di verità, accettare la parificazione, che egli ha voluto fare tra le qualità mie e quelle del mio compianto predecessore. Egli era veramente l'uomo di luminose virtù; ed io posso propormi soltanto di averle sempre presenti quelle virtù, come meta ultima e ideale delle aspirazioni mie e dei miei sforzi.

L'onor. Vischi per amore di contrasti (poichè egli è amico dei contrasti) ha parlato di due questioni: una estremamente piccola ed una estremamente grave. La piccola è tuttavia degna, che un uomo di cuore e di mente quale egli è, se ne sia fatto così strenuo difensore in quest'aula; ed è la questione dei 18 avventizi al Fondo per il culto. Conosco la lunga storia delle insistenze e delle promesse fatte da parecchi dei miei predecessori; ma io debbo, per conto mio, non perchè a me piaccia riversare su altri la responsabilità (chè il far questo non è mai stato nelle mie abitudini) ma perchè non si può, per quanto anche si voglia, assumere la responsabilità di atti, cui non si è partecipato, io debbo dire al senatore Vischi che la soppressione del fondo, su cui si dovrebbero pagare i 18 avventizi, io la trovai già deliberata, e deliberata in seguito ad accordi presi tra la Giunta generale del bilancio della Camera dei deputati e il mio onorevole e compianto predecessore.

Io mi rendo conto perfettamente delle ragioni di umanità, che il senatore Vischi fa valere e gli dichiaro che esse hanno interamente eco nell'animo mio e posso anche ricordargli un precedente mio, il quale ricordo vale più di qualunque altra dimostrazione o perorazione; ma bisogna anche non perder di vista le ragioni, che hanno motivato quella severità. L'onorevole Vischi con la sua consueta arguzia rilevava essere strano che trattandosi di un bilancio, il quale ha un *deficit* di due milioni e 800 mila lire, si debba proprio andare a cercare l'economia nelle 30 o 40 mila lire, che servono per pagare questi poveri avventizi. Ma forse l'onorevole Vischi, rilevando ciò, non ha tenuto presente un'altra considerazione, la quale ha determinato l'atto di severità da parte

della Camera e del mio egregio predecessore e che concerne non la questione di poche diecine di mila lire, ma un'altra questione più grave, una questione costituzionale. Teniamo pur conto delle ragioni della pietà, ma non dimentichiamo pure che fu un'altra e grave ragione, che indusse a questo atto di severità.

Un tempo, lo straordinario era una violazione della legge, cioè dei diritti del Parlamento. Si creava lo straordinario per violare i limiti dell'organico. L'organico significa la legge; la legge significa il Parlamento. E allora venne la legge del 1897 in difesa dei diritti del Parlamento, per cui la nomina degli straordinari fu disciplinata in guisa da evitare che gravi inconvenienti potessero sorgere, ed i gravi inconvenienti dell'assunzione degli straordinari con la legge del 1897 vennero quasi interamente eliminati. Ma, *fatta la legge* (mi si perdoni l'espressione un po' forse volgare) *trovato l'inganno*; allo straordinario, che aveva rappresentato lungamente la violazione dell'organico, seguì l'avventizio, nuova creazione che servì alla sua volta per violare lo spirito della legge del 1897. Può concepirsi un'Amministrazione pubblica, che chiami al suo servizio delle persone, come io potrei chiamare un facchino di piazza e dargli due lire al giorno? E qui citerò all'onor. Vischi quell'esempio, che doveva dimostrargli l'animo largo, con cui intendendo le ragioni di pietà, cui egli si riferiva. Quando assunsi l'ufficio di ministro della pubblica istruzione io trovai, onor. Vischi, non diciotto avventizi quanti sono al Fondo per il culto, ma più di trecento: erano avventizi che entravano sotto veste di operai agli scavi. Però fra questi operai di scavi, pagati anche a 5 e 6 lire al giorno, erano degli avvocati, dei medici e perfino un frate. (*Viva ilarità*).

Per conto mio, non ho sulla coscienza alcun avventizio, nè in quello, nè in questo Ministero; non solo, ma al Ministero della istruzione diedi opera, perchè lo sconcio cessasse — come difatti cessò — e dall'altro lato, *pietatis causa*, si trovasse una maniera qualsiasi per sistemare quel personale.

La pietà e la severità sono i due poli, tra cui oscilliamo. Ho voluto dir questo, poichè la questione è diventata così grande che tocca le garanzie costituzionali del Parlamento. Ho in tal modo inteso dire al senatore Vischi che, in

fondo, non fu spirito di meschina parsimonia quello che indusse a questo atto di severità; non fu per gli avventizi, direi, ma per il principio che essi rappresentano. Ciò non di meno, ripeto ancora, io mi rendo ragione che in questo caso si deve proprio dire: sono entrati male, ma bisogna pure che un ripiego si trovi per porre un rimedio a questa situazione. Il mio animo non è sordo all'esortazione, ed io spero di trovare un ripiego; l'essenziale è che il fatto non si ripeta e che questo vero sconcio si elimini.

L'onor. senatore Vischi ha poi parlato di una questione gravissima, ha parlato della politica ecclesiastica.

Io credo di dovere innanzi tutto rettificare il senso, col quale egli ha appreso una dichiarazione, che avrebbe fatto all'altro ramo del Parlamento il Presidente del Consiglio: dichiarazione d'incompetenza.

L'onor. Vischi avrebbe dato a questa frase dell'onor. Presidente del Consiglio il senso di una incompetenza per ragione d'ufficio: « Io non mi occupo di questo ramo; se ne occupa il ministro che, tra le varie occupazioni del suo Ministero, ha pure i culti ».

Ma l'onor. Presidente del Consiglio non dava questo senso alla espressione d'incompetenza, perchè egli è veramente il competente dei competenti, non solo per la ragione di ufficio, ma per le alte qualità della sua mente.

Egli affermava, invece, il principio della incompetenza dello Stato in materia religiosa (il che è ben diverso); e sotto questo aspetto, la incompetenza dello Stato in materia religiosa potrei affermarla anche io, che pure sono il ministro competente in materia di culti, giacchè trattasi qui della maniera di qualificare una politica e non già di limitazione della competenza di un ufficio.

Ciò premesso, e chiusa questa parentesi, l'onor. senatore Vischi pare che si preoccupi che la politica ecclesiastica del presente Gabinetto debba deviare dalla linea segnata, ormai possiamo dirlo, da una tradizione, e ha parlato anche di certe « inclinazioni »: notai la parola testuale, *inclinazioni*.

Ora, io vorrei conoscere, onor. Vischi, quali siano codesti segni, cui ella attribuisce tale effetto di deviazione. Io non ne conosco alcuno e reputo che non si verrà qui al Senato a fare

quel lavoro di proiezione per via di lenti, onde spesso insetti minuscoli possono apparire grossi come elefanti. Non è a proposito di una questione di etichetta che si possono dire compromesse questioni, in cui sono in giuoco i più alti, i più diretti, i più immediati interessi della Nazione. Della politica ecclesiastica in Italia, diciamolo con orgoglio, si può dire ciò che in Inghilterra si dice della politica estera. Essa è stata al di fuori dei partiti. Con uno spirito di continuità veramente mirabile, gli uomini di Stato italiani hanno determinato una linea tradizionale di condotta, cui hanno cooperato quei grandi che formarono lo Stato italiano, e che costituisce per noi umili, modesti loro continuatori, un debito di onore, cui non verremo meno.

La politica ecclesiastica italiana poggia su due pietre angolari: da un lato lo scrupoloso rispetto della libertà di coscienza, la rigorosa osservanza della libertà dei culti, per cui non ci siamo macchiati di alcuna persecuzione, nè abbiamo mai spinto il paese verso le torbide lotte religiose (*bene*); ma dall'altro lato, con cura non meno gelosa si sono mantenute la perfetta laicità dello Stato e la pienezza dei suoi diritti dinanzi alla Chiesa, che è la condizione essenziale della esistenza di esso (*bene*). Ond'è che è mia ferma convinzione che il giorno, in cui lo Stato italiano cedesse su alcuno di questi principî fondamentali, verrebbe meno ad una delle più essenziali ragioni della sua esistenza.

Ripeto ancora all'onor. Vischi, ed assicuro il Senato, che noi non verremo meno a questa tradizione, la quale offuscherebbe la più bella e la più fulgida pagina, forse, della nostra storia costituzionale; smentirebbe il nostro passato e comprometterebbe il nostro avvenire. (*Vivissimi applausi*).

VISCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VISCHI. Devo ringraziare il mio amico onorevole Orlando, delle assicurazioni che mi ha date nell'interesse degli avventizi; ma devo anche congratularmi con me stesso di aver provocate le dichiarazioni del ministro in materia di politica ecclesiastica.

Si sospetta qualche volta che un ministro possa avere avuto un compare: questa volta io non faceva il compare...

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. No, no. (*ilarità*).

VISCHI... Ma se lo avessi fatto, avrei reso un servizio al paese più che al Ministero del quale sono, tutti lo sanno, cordialmente amico.

Cominciava a prevalere nel paese una opposizione contraria, un sospetto, che giovandosi di questo e di quell'incidente, arrivava fino a far credere che il Gabinetto presente, il quale pure si chiama ed è di parte democratica, volesse rinunciare a quella politica che fu la gloria anche degli uomini conservatori e moderati del nostro paese. Avrei voluto, ripeto, provocare una discussione ancora più larga con l'intervento dello stesso Presidente del Consiglio, perchè una buona volta sia nota al paese la precisa opinione del Governo per distruggere le malignazioni contrarie; ma non ho voluto far passare questa occasione per provocare almeno le risposte che ho avuto, e ne sono lieto, dal ministro di grazia e giustizia; tanto più perchè queste risposte sono fatte in quest'aula augusta, che si chiama conservatrice. Qui siamo in questa materia tutti conservatori, nel senso però che siamo tutti tutori dei diritti dello Stato laico, rispettosi di tutte le coscienze e quindi di tutti i culti, sempre a difesa delle conquiste della civiltà. Giovani e vecchi, saremo uniti, come sono sempre stati uniti gli Italiani nel redimere la loro patria.

ROSSI LUIGI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ROSSI LUIGI, *relatore*. L'adesione così cordiale data dall'onor. ministro alle osservazioni dell'Ufficio centrale mi salvano dal dovere di rientrare nella discussione. Mi limito quindi a ringraziare l'onor. ministro e l'onor. Vischi delle parole cortesi che hanno avuto per l'opera della Commissione di finanze, e ad altri pochissimi obbietti.

Circa la questione degli avventizi mi associo alle raccomandazioni fatte dall'onor. Vischi, d'altronde già scritte nella mia relazione; e prendo atto che l'onor. ministro, pur trincerandosi, come doveva, nella sua rigidità costituzionale, di fronte all'equità, all'umanità, come egli si espresse, dell'argomento, abbia promesso di occuparsene, e fin dove sia possibile, di provvedere. Prendo pure atto, e assai di buon grado, a nome della Commissione di finanze, delle assicurazioni date dall'onor. mi-

nistro in ordine alla questione fra il Fondo culto e il ministro del tesoro, che sarà presto composta; imperocchè questo conflitto, che, anche dopo il parere del Consiglio di Stato, si dibatteva fra due grandi amministrazioni del Governo medesimo, costituiva uno spettacolo strano e spiacevole.

Un'ultima osservazione è questa: noi ci siamo doverosamente astenuti dal parlare delle riforme attinenti al regolamento generale giudiziario, chè non era questa la sede; però sento il dovere di rivolgere pubblicamente, anche a nome della Commissione di finanze, una parola di plauso all'onor. ministro per il modo con cui ha riaffermato l'argomento, riesaminando senza indugio le proposte del compianto onorevole Gallo, tenendo conto di tutte le osservazioni e critiche fatte, e subito ripresentando

alle decisioni del Parlamento un argomento così urgente ed importante per l'amministrazione della giustizia.

ORLANDO, *ministro di grazia, giustizia e dei culti*. La ringrazio.

ROSSI LUIGI, *relatore*. Il disegno di legge verrà avanti a noi; ognuno esporrà liberamente i propri concetti; ma l'onor. ministro può contare fin d'ora sulla affettuosa collaborazione del Senato nello studio di questo importante argomento. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale; passeremo alla discussione dei capitoli.

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di darne lettura.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

TABELLA A.

Stato di previsione della Spesa del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908.

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali.

1	Ministero - Personale di ruolo (Spese fisse)	881,309 »
2	Ministero - Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	114,142 »
3	Ministero - Personale straordinario	9,925 »
4	Ministero - Personale straordinario - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	500 »
5	Ministero - Spese d'ufficio	71,691 »
6	Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali del Ministero .	40,000 »
7	Ministero - Pigioni di locali ad uso dell'amministrazione centrale (Spese fisse)	20,000 »
8	Indennità di tramutamento agli impiegati ed indennità di trasferimento al domicilio eletto dovute agli impiegati collocati a riposo ed alle famiglie di quelli morti in servizio	140,000 »
9	Indennità di supplenza	170,000 »
10	Indennità di missione	230,000 »
11	Indennità per gli esami di ammissione e promozione nel personale giudiziario	62,000 »
12	Indennità ai membri della Commissione consultiva per le nomine, le promozioni ed i tramutamenti dei magistrati; ai membri della Commissione per la riforma generale del diritto privato; a quelli della Commissione per la statistica giudiziaria e notarile ed altre Commissioni legislative	45,500 »
13	Spese postali.	10,700 »
14	Telegrammi da spedirsi all'estero (Spesa obbligatoria)	1,500 »
	<i>Da riportarsi</i>	1,797,267 »

	<i>Riporto</i>	1,797,267 »
15	Spese di stampa	79,040 »
16	Stampa delle leggi e decreti del Regno (Spesa obbligatoria)	80,000 »
17	Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria	28,800 »
18	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
19	Sussidi in casi speciali e straordinari ad impiegati e al basso personale in attività di servizio	20,000 »
20	Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti all'amministrazione di grazia e giustizia e dei culti, e loro famiglie	170,000 »
21	Assegni, indennità di missione e spese diverse di qualsiasi natura per gli addetti ai Gabinetti	26,000
22	Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari (Spesa d'ordine)	1,000 »
23	Spese casuali	30,000 »
24	Compensi per lavori e servizi straordinari	63,215 50
		2,295,322 50
	Debito vitalizio.	
25	Pensioni ordinarie (Spese fisse)	6,927,000 »
26	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria)	131,000 »
		7,058,000 »
	Spese per l'Amministrazione giudiziaria.	
27	Magistrature giudiziarie - Personale (Spese fisse)	27,675,530 »
28	Magistrature giudiziarie - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	129,858 »
29	Magistrature giudiziarie - Spese d'ufficio (Idem)	715,282 38
30	Manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali degli uffici giudiziari	45,000 »
		28,565,670 38
	<i>Da riportarsi</i>	

	<i>Riporto</i>	28,565,670 38
31	Spese di giustizia (Spesa obbligatoria)	5,908,000 »
32	Pigioni di locali ad uso delle Magistrature giudiziarie (Spese fisse)	117,820 33
33	Restituzione di depositi giudiziari e spese di liti (Spesa obbligatoria)	10,000 »
		31,601,490 71

TITOLO II.

Spesa straordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali.

34	Assegni di disponibilità (Spese fisse)	14,161 63
35	Paghe ed assegni a taluni già bassi agenti dell'amministrazione della giustizia e loro assistenti	432 »
36	Sussidi ai già bassi agenti dell'amministrazione della giustizia e loro famiglie	1,000 »
37	Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione (Spese fisse)	6,304 80

PISA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PISA. Non ho che pochissime parole da dire all'onor. ministro il quale credo ne riconoscerà la ragionevolezza.

Si tratta degli impiegati addetti agli archivi notarili, i quali, secondo quanto mi consterebbe, avrebbero ora uno stipendio quaresimale, per antitesi a quello che disse testè il collega Vischi. Mi limito a raccomandarli caldamente all'attenzione del ministro, poichè se non si deve certamente essere prodighi del denaro dello Stato verso gl'impiegati che non hanno vero bisogno, mi pare che sia, per amore di giustizia e di equità amministrativa, necessario d'impedire che persista lo sconcio di qualche categoria

d'impiegati che non ha un compenso sufficiente per i bisogni della vita, e per il decoro anche minimo della loro posizione. Attendo una parola di risposta dall'onor. ministro e non mi dilungo perchè l'argomento per sè è insignificante, mentre ha una portata ben diversa in quanto si tratta di dipendenti infimi a cui l'onorevole ministro deve dedicare l'attenzione medesima che dedica a quelli incaricati di funzioni ben più importanti.

ORLANDO, *ministro di grazia, giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. La naturale modestia dell'onor. Pisa ha voluto da sè attenuare l'importanza della

questione sollevata, la quale invece è questione abbastanza grave, poichè in senso lato tocca tutto l'ordinamento attuale degli archivi notarili.

Le condizioni di questi archivi hanno veramente bisogno urgente di una considerazione benevola ed attenta da parte del Governo e del Parlamento.

Sono uffici che si trovano in questa curiosa condizione: di essere uffici attivi, poichè largamente producono, ma le somme prodotte non vanno a beneficio degli uffici medesimi, poichè sono somme extravaganti. Quando si sono accumulate, un bel giorno il Tesoro se le prende: questo è accaduto finora. Ora bisogna provvedere alla sistemazione degli archivi, e non fu ultimo dei tanti meriti del mio compianto predecessore di aver presentato un disegno di legge, il quale provvede, come l'onor. Pisa sa, al riordinamento del notariato e degli archivi notarili.

Anzi è un disegno di legge, che si trova dinanzi al Senato. Ma io ritengo che, date le condizioni parlamentari, difficilmente si possa sperare che questo disegno di legge molto ponderoso (si tratta di circa 150 articoli) sia approvato in questo scorcio di lavori parlamentari. Ad ogni modo, si è cominciato a provvedere nel senso che l'onor. Pisa desidera; e per conto mio, questo disegno di legge ho mantenuto e farò opera, perchè sia tradotto rapidamente in legge.

PISA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PISA. Mi rincresce che non sono stato ben compreso dall'onor. ministro. Io non nutro alcun dubbio sull'esito di quel progetto che è pendente davanti al Senato, e che il Senato troverà modo di portare alla discussione nel più breve termine possibile. Io alludeva agli sti-

pendi degli impiegati agli archivi notarili, stipendi che, per quanto si è detto, sono assolutamente esigui, tali da non permettere quella vita, almeno decorosa, che ogni impiegato dello Stato ha diritto di avere. Mi sembra invece che l'onor. ministro abbia compreso che io sollecitava da lui provvedimenti per le pensioni agli impiegati.

ORLANDO, *ministro di grazia, giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORLANDO, *ministro di grazia, giustizia e dei culti*. No, onor. Pisa, vi sono due progetti di legge: l'uno sulla Cassa di previdenza per gli impiegati degli archivi e un altro sugli archivi notarili. Quindi, io parlava nel senso più largo e dicevo che bisogna pensare agli archivi ed ai loro impiegati, e aggiungevo che si è già cominciato a provvedere in questo senso col disegno di legge sugli archivi.

Il mio torto fu di aver risposto in senso più largo della domanda fattami; ma ciò feci per usare maggiori riguardi verso l'onor. Pisa.

PISA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PISA. Udite queste dichiarazioni, ringrazio l'onor. ministro e spero che nell'occasione di questo disegno di legge vi sarà il massimo buon volere della Commissione e del ministro insieme per rendere la posizione di questi impiegati almeno tollerabile.

ORLANDO, *ministro di grazia, giustizia e dei culti*. Perfettamente; questo era il mio pensiero.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare pongo ai voti lo stanziamento del capitolo 37 nella somma di lire 6,304.80.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.

38

Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative

161,913 43

RIASSUNTO PER TITOLI**TITOLO I.****Spesa ordinaria****CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.**

Spese generali	2,295,322 50
Debito vitalizio	7,058,000 »
Spese per l'Amministrazione giudiziaria	34,601,490 71
TOTALE della categoria prima della parte ordinaria	43,954,813 21

TITOLO II.**Spesa straordinaria****CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.**

Spese generali	21,898 43
TOTALE della categoria prima della parte straordinaria	21,898 43
TOTALE delle spese reali (ordinarie e straordinarie)	43,976,711 64

CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO	161,913 43
--	-------------------

RIASSUNTO PER CATEGORIE

Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	43,976,711 64
Categoria IV. — Partite di giro	161,913 43
TOTALE generale	44,138,625 07

APPENDICE N. 1

allo stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908

(Art. 1° della legge 14 agosto 1879, n. 5035)

STATI DI PREVISIONE

**DELL' ENTRATA E DELLA SPESA DELL'AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO
E DEL FONDO DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE NELLA CITTÀ DI ROMA**

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908

TABELLA B.

Stato di previsione dell'Entrata dell'Amministrazione del Fondo per il culto
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908.

TITOLO I.		
Entrata ordinaria		
CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.		
Rendite consolidate ed altre provenienti da titoli diversi.		
1	Consolidato 3.75 per cento	120,000 »
2	Consolidato 3 per cento	1,500 »
3	Consolidato 3.50 per cento	8,800,000 »
4	Rendite provenienti da titoli diversi e da carte-valori	11,350 »
5	Certificati della Cassa depositi e prestiti	133,000 »
		9,065,850 »
Rendita 5 per cento di cui non si hanno i titoli.		
6	Consolidato 5 per cento proveniente dalle leggi 1862, 1866, 1867 e 1873, del quale non furono consegnati i titoli	<i>per memoria</i>
Altre rendite patrimoniali.		
7	Prodotto di beni stabili	140,000 »
8	Annualità diverse e frutti di capitali	5,400,000 »
		5,540,000 »
Proventi diversi.		
9	Quota di concorso (Art. 31 della legge 7 luglio 1866, n. 3036).	1,400,000 »
10	Ricuperi, rimborsi e proventi diversi	1,294,000 »
11	Rendite e crediti di dubbia riscossione	12,000 »
		2,706,000 »

TITOLO II.		
Entrata straordinaria		
CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.		
Contributi.		
12	Contributo a carico dello Stato dovuto ai termini dell' articolo 5 della legge 21 dicembre 1903, n. 483	1,000,000 »
CATEGORIA SECONDA. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.		
Esazione di capitali.		
13	Esazione e ricupero di capitali	2,000,000 »
RIASSUNTO		
—		
TITOLO I.		
Entrata ordinaria.		
—		
CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.		
	Rendite consolidate ed altre provenienti da titoli diversi	9,065,850 »
	Rendita 5 per cento di cui non si hanno i titoli	»
	Altre rendite patrimoniali	5,540,000 »
	Proventi diversi	2,706,000 »
	Totale del titolo I. — Entrata ordinaria	17,311,850 »
TITOLO II.		
Entrata straordinaria		
—		
CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.		
	Contributi	1,000,000 »
CATEGORIA SECONDA. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.		
	Esazione di capitali	2,000,000 »
	TOTALE del titolo II. — Entrata straordinaria	3,000,000 »
	INSIEME (Entrata ordinaria e straordinaria)	20,311,850 »

TABELLA C.

Stato di previsione della Spesa dell'Amministrazione del Fondo per il culto
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908.

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese di amministrazione.

1	Personale di ruolo (Spese fisse)	521,500 »
2	Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	69,000 »
3	Retribuzioni al personale straordinario ed ai volontari, commessi genti, ecc. applicati (Spese fisse)	35,300 »
4	Personale straordinario - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	1,850 »
5	Indennità pel Consiglio d' amministrazione	3,500 »
6	Sussidi al personale in attività di servizio	10,000 »
7	Sussidi ad impiegati a riposo ed alle loro famiglie	3,500
8	Stampe e registri, trasporto agli uffici provinciali	27,500 »
9	Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria	10,000 »
10	Spese d'ufficio	26,000 »
11	Spese postali e telegrafiche	1,000 »
12	Affitto pel locale di residenza dell'Amministrazione (Spese fisse)	16,975 »
13	Spesa di manutenzione e adattamento dei locali occupati dall'Amministrazione	8,000 »
14	Spese casuali	5,000 »
15	Compensi per lavori straordinari	51,500 »
		<hr/>
		790,625 »

Spese pel servizio in provincia.		
16	Aggio per le riscossioni (Spesa d'ordine)	295,000 »
17	Compenso al personale degli uffici finanziari in provincia	25,000 »
18	Indennità di giro agli ispettori provinciali nonchè di missione, trasloco, trasferta e d'applicazione	26,000 »
		346,000 »
Debito vitalizio.		
19	Pensioni ed indennità agl' impiegati a riposo (Spese fisse ed obbligatorie)	120,000 »
Contributi dello Stato.		
20	Assegno allo Stato per maggiore spesa per la Corte dei conti - Legge 22 giugno 1874, n. 1962	76,000 »
21	Contributo al tesoro dello Stato pel patrocinio della regia avvocatura erariale	80,000 »
22	Contributo come spesa d'amministrazione al tesoro dello Stato pel servizio del Fondo pel culto negli uffici finanziari provinciali (Spesa obbligatoria)	140,000 »
23	Contributo al tesoro dello Stato per le spese del personale del Ministero di grazia e giustizia e dei culti	16,500 »
		312,500 »
Imposte e tasse.		
24	Tassa di manomorta (Spesa obbligatoria)	220,000 »
25	Imposta di ricchezza mobile (Spesa obbligatoria)	360,000 »
26	Versamento all'erario dell'imposta di ricchezza mobile ritenuta ai creditori del Fondo per il culto (Spesa d'ordine).	800,000 »
27	Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici (Spesa obbligatoria)	230,000 »
28	Tassa bollo sui mandati (Spesa obbligatoria)	3,000 »
		1,613,000 »

Spese di liti e contrattuali.		
29	Spese di liti e di coazione (Spesa obbligatoria)	260,000 »
30	Spese per atti, contratti, affitti, permuta, quietanze, transazioni, costituzione e risoluzione di censi, mutui ecc.; spese ipotecarie e trasporti a catasto; spesa per terraggiere ed altre perizie in genere; spese per bollo e registro (Spesa obbligatoria)	33,000 »
		293,000 »
Spese patrimoniali.		
31	Fitto di locali per riporre generi provenienti da prestazioni in natura, e spese per custodia e trasporto dei medesimi (Spesa d'ordine)	1,000 »
32	Spese per terreni, chiese e fabbricati, manutenzione di corsi e canoni d'acqua - Mercedi a campieri e fontanieri (Spesa obbligatoria)	215,000 »
33	Erogazione del fondo accantonato mediante prelievi dagli assegni ai partecipanti di chiese ex ricettizie e collegiate per le riparazioni agli edifici chiesastici (Spesa obbligatoria)	60,000 »
34	Acquisto e manutenzione di mobili e arredi sacri ad uso delle religiose e delle chiese	5,000 »
35	Assegno per la manutenzione di chiese e cappelle aperte al culto cattolico nella colonia Eritrea (Spese fisse)	2,000 »
36	Annualità ed altri pesi inerenti al patrimonio degli enti soppressi (Spese fisse ed obbligatorie)	870,000 »
37	Doti dipendenti da pie fondazioni (Spese fisse ed obbligatorie)	9,000 »
38	Adempimento di pie fondazioni ed ufficiatura di chiese (Spese fisse ed obbligatorie)	360,000 »
39	Spese per eventuale concorso del fondo per il culto nell'ufficiatura di chiese	10,000 »
40	Devoluzione di somme provenienti da legati pii in Sicilia al fondo dei danneggiati dalle truppe borboniche - Decreto dittatoriale 9 giugno 1860 (Spesa obbligatoria)	13,000 »
41	Assegni in corrispettivo di rendita devoluta ai Comuni per effetto dell'art. 19 della legge 7 luglio 1866 (Spese fisse ed obbligatorie)	16,000 »
		1,561,000 »

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 MAGGIO 1907

Spese disposte da leggi e decreti legislativi.		
42	Prese di possesso di patrimoni di enti soppressi e concentramento di monache (Spesa obbligatoria)	1,000 »
43	Pensioni monastiche ed assegni vitalizi (Spese fisse ed obbligatorie)	2,110,000 »
44	Assegni ai membri delle collegiate ed agli investiti di benefizi e cappellanie soppresses (Spese fisse ed obbligatorie)	500,000 »
45	Assegni al clero di Sardegna (Spese fisse)	751,500 »
46	Assegni a chiese parrocchiali ed annualità diverse passate a carico del Fondo pel culto dalle cessate Casse ecclesiastiche ed in disgravio dello Stato (Spese fisse ed obbligatorie).	390,000 »
47	Supplemento di assegno ai vescovi in dipendenza dell'art. 19 della legge 15 agosto 1867, n. 3848, e dell'art. 2 della legge 14 luglio 1887, n. 4727, e assegni transitori a sacerdoti sospesi <i>a divinis</i> (Spese fisse ed obbligatorie)	75,000 »
48	Assegni alla istruzione pubblica ed alla beneficenza (Spese fisse) .	379,000 »
49	Custodia e conservazione di chiese ed annessi edifizii monumentali (Spese fisse)	100,000 »
50	Rendita dovuta ai Comuni in forza dell'art. 35 della legge 7 luglio 1866, n. 3036, e degli articoli 10 e 11 della legge 4 giugno 1899, n. 191 (Spesa obbligatoria)	1,620,000 »
51	Supplementi di congrua concessi in esecuzione dell'art. 28 della legge 7 luglio 1866, o di altre leggi precedenti o susseguenti, ai titolari di benefizi parrocchiali deficienti ed assegni agli economi spirituali durante le vacanze (Spese fisse ed obbligatorie).	8,080,000 »
		14,006,500 »
Spese diverse.		
52	Restituzione di rendite e di altre somme indebitamente conseguite esclusi i capitali (Spesa d'ordine)	650,000 »
53	Spesa per riparazioni ad edifizii ex-demaniali e di enti ecclesiastici di regio patronato	80,000 »
54	Sussidi a missionari all'estero nonchè a religiose pensionate giunte in grave età o colpite da insanabile malattia	10,000 »
<i>Da riportarsi</i>		740,000 »

	<i>Riporto</i>	740,000 »
55	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale, e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
		740,000 »
Fondi di riserva.		
56	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine	300,000 »
57	Fondo di riserva per le spese impreviste	30,000 »
		330,000 »
TITOLO II.		
Spesa straordinaria		
—		
CATEGORIA SECONDA. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.		
Capitali.		
58	Uscita di capitali per estinzione di debiti o per altri titoli - Rinvestimento di capitali in rendita pubblica ed in altri valori mobiliari e fondiari (esclusi i mobili d'ufficio) (Spesa obbligatoria)	199,225 »

RIASSUNTO**TITOLO I.****Spesa ordinaria****CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.**

Spese di amministrazione	790,625 »
Spese pel servizio in provincia	346,000 »
Debito vitalizio	120,000 »
Contributi dello Stato	312,500 »
Imposte e tasse	1,613,000 »
Spese di liti e contrattuali	293,000 »
Spese patrimoniali	1,561,000 »
Spese disposte da leggi e decreti legislativi	14,006,500 »
Spese diverse	740,000 »
Fondi di riserva	330,000 »
TOTALE del titolo I. — Spesa ordinaria	20,112,625 »

TITOLO II.**Spesa straordinaria****CATEGORIA SECONDA. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.**

Capitali	199,225 »
TOTALE del titolo II. — Spesa straordinaria	199,225 »
INSIEME (Spesa ordinaria e straordinaria)	20,311,850 »

TABELLE **B E C.**

RIASSUNTO DEGLI STATI DI PREVISIONE
dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione del Fondo per il culto
 per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908.

		Competenza per l'esercizio finanziario 1907-908
TITOLO I.		
CATEGORIA PRIMA. — Entrate e spese effettive.		
PARTE ORDINARIA.		
Entrata		17,311,850 »
Spesa		20,112,625 »
	Differenza	— 2,800,775 »
TITOLO II.		
CATEGORIA PRIMA. — Entrate e spese effettive.		
PARTE STRAORDINARIA.		
Entrata		1,000,000 »
Spesa		»
	Differenza	+ 1,000,000 »
Riepilogo della categoria prima.		
PARTE ORDINARIA E STRAORDINARIA.		
(INSIEME).		
Entrata		18,311,850 »
Spesa		20,112,625 »
	Differenza	— 1,800,775 »

		Competenza per l'esercizio finanziario 1907-908
TITOLO II.		
CATEGORIA SECONDA. — Trasformazione di capitali.		
PARTE STRAORDINARIA.		
Entrata		2,000,000 »
Spesa		199,225 »
	Differenza	+ 1,800,775 »
RIASSUNTO GENERALE DELLE DIFFERENZE		
	Differenza della categoria prima — <i>Entrate e spese effettive</i>	— 1,800,775 »
	Differenza della categoria seconda — <i>Trasformazione di capitali.</i>	+ 1,800,775 »
	<i>Differenze totali</i>	»

Elenco N. 1.

Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908, ai termini dell'articolo 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

Numero dei capitoli	Denominazione dei capitoli
SPESA ORDINARIA.	
16	Aggio per le riscossioni.
19	Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo.
22	Contributo come spesa di amministrazione al tesoro dello Stato pel servizio del Fondo pel culto negli uffici finanziari provinciali.
24	Tassa di manomorta.
25	Imposta di ricchezza mobile.
26	Versamento all'erario dell'imposta di ricchezza mobile ritenuta ai creditori del Fondo per il culto.
27	Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici.
28	Tassa bollo sui mandati.
29	Spese di liti e di coazione.
30	Spese per atti, contratti, affitti, permute, quietanze, transazioni, costituzione e risoluzione di censi, mutui, ecc.; spese ipotecarie e trasporti a catasto; spesa per terraggiere ed altre perizie in genere; spese per bollo e registro.
31	Fitto di locali per riporre generi provenienti da prestazioni in natura e spese per custodia e trasporto dei medesimi.
32	Spese per terreni, chiese e fabbricati, manutenzione di corsi e canoni d'acqua — Mercedi a campieri e fontanieri
33	Erogazione del fondo accantonato mediante prelievi dagli assegni ai partecipanti di chiese ex ricettizie e collegiate, per le riparazioni agli edifizî chiesastici.
36	Annualità ed altri pesi inerenti al patrimonio degli enti soppressi.
37	Doti dipendenti da pie fondazioni.
38	Adempimento di pie fondazioni ed ufficiatura di chiese.
40	Devoluzione di somme provenienti da legati pii in Sicilia al fondo dei danneggiati dalle truppe borboniche (Decreto dittatoriale 9 giugno 1860).
41	Assegni in corrispettivo di rendita devoluta ai Comuni per effetto dell'art. 19 della legge 7 luglio 1866.
42	Prese di possesso di patrimoni di enti soppressi e concentramento di monache.
43	Pensioni monastiche ed assegni vitalizi.
44	Assegni ai membri delle collegiate ed agli investiti di benefizi e cappellanie sopresse.
46	Assegni a chiese parrocchiali ed annualità diverse passate a carico del Fondo per il culto dalle cessate Casse ecclesiastiche ed in disgravio dello Stato.

(Segue) **Elenco N. 1.**

Numero dei capitoli	Denominazione dei capitoli
47	Supplemento di assegno ai vescovi in dipendenza dell'art. 19 della legge 15 agosto 1867, n. 3848, e dell'art. 2 della legge 14 luglio 1887, n. 4727, e assegni transitori a sacerdoti sospesi <i>a divinis</i> .
50	Rendita dovuta ai Comuni in forza dell'art. 35 della legge 7 luglio 1866, n. 3036, e degli articoli 10 e 11 della legge 4 giugno 1899, n. 191.
51	Supplementi di congrua concessi in esecuzione dell'art. 28 della legge 7 luglio 1866, o di altre leggi precedenti o susseguenti, ai titolari di benefizi parrocchiali deficienti, ed assegni agli economi spirituali durante le vacanze.
52	Restituzione di rendite e di altre somme indebitamente conseguite (esclusi i capitali).
55	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
58	Uscita di capitali per estinzione di debiti o per altri titoli - Rinvestimento di capitali in rendita pubblica ed in altri valori mobiliari e fondiari (esclusi i mobili d'ufficio).

Elenco N. 2.

Spese di riscossione delle entrate ed altre, per le quali si possono spedire mandati a disposizione, ai termini dell'art. 47 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

Numero dei capitoli	Denominazione dei capitoli
SPESA ORDINARIA.	
16	Aggio per le riscossioni.
18	Indennità di giro agli ispettori provinciali nonchè di missione, trasloco, trasferta e di applicazione.
24	Tassa di manomorta.
27	Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici.
29	Spese di liti e di coazione.
30	Spese per atti, contratti, affitti, permute, quietanze, transazioni, costituzione e risoluzione di censi, mutui, ecc.; spese ipotecarie e trasporti a catasto, spese per terzaggerie ed altre perizie in genere. Spese per bollo e registro.
32	Spese per terreni, chiese e fabbricati - Manutenzione di corsi e canoni d'acqua - Mercedi a campieri e fontanieri.

TABELLA D.

Stato di previsione dell'Entrata del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908.

TITOLO I.		
Entrata ordinaria		
CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.		
Rendite patrimoniali.		
1	Consolidato 3 per cento lordo	180 »
2	Consolidato 3.75 per cento netto	22,150 »
3	Antiche rendite consolidate nominative 4.50 per cento netto, conservate esclusivamente a favore delle pubbliche istituzioni di beneficenza	806,900 »
4	Consolidato 3.50 per cento netto	439,600 »
5	Prodotto di beni stabili	12,500 »
6	Censi, canoni, livelli, ecc.	283,000 »
7	Crediti fruttiferi	1,700 »
8	Interessi sul prezzo beni e sulle tasse di svincolo di enti soppressi in Roma	1,500 »
		1,567,530 »
Proventi diversi.		
9	Ricuperi e proventi diversi	21,000 »
10	Conto corrente fruttifero col Tesoro dello Stato	10,000 »
		31,000 »

TITOLO II.

Entrata straordinaria

CATEGORIA SECONDA. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.

**Esazione di capitali propri del Fondo di beneficenza
e di religione.**

11	Prezzo vendita beni di enti soppressi	10,000 »
12	Esazione di capitali fruttiferi ed infruttiferi e corrispettivo d'affranca- zione di annualità	80,000 »
		90,000 »

**Entrate diverse e trasformazione di capitali propri
di enti conservati.**

13	Tassa ed interessi per rivendicazione e svincolo di enti di patronato laicale nelle sedi suburbicarie	2,000 »
14	Interessi sul prezzo beni di enti conservati da restituirsi	8,000 »
15	Prezzo vendita beni di enti conservati	56,500 »
16	Ricupero capitali in dipendenza di conti di reinvestimento	500 »
17	Interessi sulla rendita consolidata acquistata per conto degli enti con- servati da restituirsi	3,000 »
		70,000 »

RIASSUNTO

TITOLO I.

Entrata ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.

Rendite patrimoniali	1,567,530 »
Proventi diversi	31,000 »
TOTALE del titolo I. — Entrata ordinaria	1,598,530 »

TITOLO II.

Entrata straordinaria

CATEGORIA SECONDA. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.

Esazione di capitali propri del Fondo di beneficenza e di religione .	90,000 »
Entrate diverse e trasformazione di capitali propri di enti conservati	70,000 »
TOTALE del titolo II. — Entrata straordinaria	160,000 »
INSIEME (Entrata ordinaria e straordinaria)	1,758,530 »

TABELLA E.

Stato di previsione della Spesa del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908.

PARTE PRIMA.		
SPESE PROPRIE DELL'AMMINISTRAZIONE		
TITOLO I.		
Spesa ordinaria		
CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.		
Spese di amministrazione.		
1	Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo (Spese fisse ed obbligatorie)	13,300 »
2	Sussidi al personale in attività di servizio o cessato e alle rispettive famiglie	3,000 »
3	Aggio per le riscossioni e spese diverse per servizio esterno (Spesa d'ordine)	6,000 »
4	Contributo richiesto dalle finanze dello Stato pel patrocinio della regia avvocatura erariale	12,000 »
5	Spese d'ufficio: economia e stampe; spese pel Consiglio d'amministrazione - Indennità al cassiere (Spesa obbligatoria)	6,800 »
6	Fitto dei locali per la residenza dell'amministrazione (Spese fisse)	2,000 »
7	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
		43,100 »
Spese di liti e contrattuali.		
8	Spese di liti e di coazione (Spesa obbligatoria)	1,500 »
9	Spese di accesso, atti, contratti, quietanze, costituzione e risoluzione di censi e vendita beni (Spesa obbligatoria)	1,000 »
		2,500 »

Imposte e tasse.		
10	Tassa di manomorta (Spesa obbligatoria)	10,000 »
11	Imposta di ricchezza mobile (Spesa d'ordine e obbligatoria)	47,000 »
12	Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici e tassa acque (Spesa obbligatoria)	54,500 »
13	Tassa di registro, bollo, ipoteche e volture catastali (Spesa obbligatoria)	1,000 »
		112,500 »
Spese patrimoniali.		
14	Riparazioni ai fabbricati (Spesa obbligatoria)	80,000 »
15	Censi, canoni, interessi di capitali ed altre annualità (Spese fisse ed obbligatorie)	7,800 »
16	Adempimento di pie fondazioni e ufficiatura delle chiese (Spese fisse ed obbligatorie)	211,500 »
17	Pensioni vitalizie, patrimoni sacri, cappellanie, elemosine ed elargizioni di carattere temporaneo dipendenti da titoli obbligatori (Spese fisse ed obbligatorie)	6,600 »
		305,900 »
Spese disposte da leggi e decreti legislativi.		
18	Pensioni monastiche e assegni vitalizi - Fondo a disposizione per sussidi a missionari all'estero (Spese fisse)	600,000 »
19	Assegni agli investiti di benefizi e cappellanie soppresse in Roma (Spese fisse ed obbligatorie)	2,500 »
20	Assegno alla Santa Sede per rappresentanze all'estero (Art. 2, n. 4, della legge 19 giugno 1873)	200,000 »
21	Assegni per pigioni di locali ad uso abitazione delle monache e del personale addetto al culto, e spese per concentramento di religiose (Spese fisse ed obbligatorie)	40,700 »
		843,200 »
Casuali.		
22	Spese casuali	2,200 »

Fondi di riserva.		
23	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine	25,000 »
24	Fondo di riserva per le spese impreviste	500 »
		25,500 »
 TITOLO II. 		
Spesa straordinaria		
 CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE. 		
Spese straordinarie diverse.		
25	Compensi per lavori straordinari	1,800 »
26	Restituzione di somme indebitamente conseguite ed altre spese straordinarie diverse (Spese d'ordine ed obbligatorie)	1,500 »
		3,300 »
 CATEGORIA SECONDA. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI. 		
Capitali di spettanza dell'amministrazione.		
27	Riscatto ed affrancamento di annualità passive ed estinzione di debiti fruttiferi gravanti il patrimonio degli enti soppressi (Spesa obbligatoria)	5,000 »
28	Reimpiego del prezzo beni e capitali diversi degli enti soppressi (Spesa obbligatoria)	85,000 »
		90,000 »
 Capitali di spettanza degli enti conservati.		
29	Reimpiego del prezzo beni e restituzione di frazioni di capitali degli enti conservati (Spesa obbligatoria)	57,000 »
30	Restituzione di rendite in dipendenza dei conti di reinvestimento (Spesa d'ordine)	11,000 »
31	Dismissione a favore dei Comuni delle tasse di svincolo di enti nelle sedi suburbicarie (Spesa obbligatoria)	2,000 »
		70,000 »

PARTE SECONDA.

SPESE PROPRIE DEL FONDO SPECIALE
PER GLI USI DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE NELLA CITTÀ DI ROMA

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

32	Annualità e spese di culto provenienti dal bilancio dello Stato	2,662 36
33	Assegno alla Congregazione di carità di Roma	180,000 »
34	Assegno al Comune di Roma per la società dei giardini educativi di infanzia	5,000 »
35	Assegno corrispondente al canone sulle parti redditizie del fabbricato già dei Somaschi a Sant'Alessio, condonato all'istituto dei ciechi	1,070 »
		188,732 36

TITOLO II.

Spesa straordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

36	Fondo a disposizione (Spesa obbligatoria)	71,597 64
37	Rimborso al Tesoro dello Stato delle somme pagate alla Congregazione di carità di Roma, ai termini del 1° comma dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1896, n. 343	<i>per memoria</i>
38	Somma devoluta all'Istituto di Santo Spirito ed ospedali riuniti di Roma per provvedere alle eventuali deficienze della gestione ospedaliera da versarsi in rimborso al tesoro dello Stato (articolo 1°, legge 8 luglio 1903, n. 321 e art. 5 R. decreto 5 marzo 1905, n. 186).	<i>per memoria</i>
		71,597 64

RIASSUNTO

PARTE PRIMA.

SPESE PROPRIE DELL'AMMINISTRAZIONE

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese di amministrazione	43,100 »
Spese di liti e contrattuali	2,500 »
Imposte e tasse	112,500 »
Spese patrimoniali	305,900 »
Spese disposte da leggi e decreti legislativi	843,200 »
Casuali	2,200 »
Fondi di riserva	25,500 »
TOTALE del titolo I. — Spesa ordinaria	1,334,900 »

TITOLO II.

Spesa straordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese straordinarie diverse	3,300 »
---------------------------------------	---------

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 MAGGIO 1907

CATEGORIA SECONDA. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.	
Di spettanza dell'amministrazione	90,000 »
Di spettanza degli enti conservati	70,000 »
	160,000 »
TOTALE del titolo II. — Spesa straordinaria . . .	163,300 »
TOTALE DELLA PARTE PRIMA (Spesa ordinaria e straordinaria) . . .	1,498,200 »
 PARTE SECONDA. 	
SPESE PROPRIE DEL FONDO SPECIALE PER GLI USI DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE NELLA CITTÀ DI ROMA	
Titolo primo (Spesa ordinaria)	188,732 36
Titolo secondo (Spesa straordinaria)	71,597 64
TOTALE DELLA PARTE SECONDA (Spesa ordinaria e straordinaria) . . .	260,330 »
INSIEME (Parte prima e seconda)	1,758,530 »

Elenco N. 3.

Spese obbligatorie e d'ordine iscritte nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908, ai termini dell'art. 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

Numero dei capitoli	Denominazione dei capitoli
SPESA ORDINARIA.	
1	Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo.
3	Aggio per le riscossioni e spese diverse per servizio esterno.
5	Spese d'ufficio: economia e stampe; spese pel Consiglio d'amministrazione - Indennità al Cassiere.
7	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
8	Spese di liti e di coazione.
9	Spese di accesso, atti, contratti, quietanze, costituzione e risoluzione di censi e vendita beni.
10	Tassa di manomorta.
11	Imposta di ricchezza mobile.
12	Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici e tassa acque.
13	Tassa di registro, bollo, ipoteche e velture catastali.
14	Riparazioni ai fabbricati.
15	Censi, canoni, interessi di capitali ed altre annualità.
16	Adempimento di pie fondazioni e ufficiatura delle chiese.
17	Pensioni vitalizie, patrimoni sacri, cappellanie, elemosine ed elargizioni di carattere temporaneo dipendenti da titoli obbligatori.
19	Assegni agli investiti di benefizi e cappellanie soppresse in Roma.
21	Assegni per pigioni di locali ad uso abitazione delle monache e del personale addetto al culto e spese per concentrazione di religiose.
SPESA STRAORDINARIA.	
26	Restituzione di somme indebitamente conseguite ed altre spese straordinarie diverse.
27	Riscatto ed affrancamento di annualità passive ed estinzione di debiti fruttiferi gravanti il patrimonio degli enti soppressi.
28	Reimpiego del prezzo beni e capitali diversi degli enti soppressi.
29	Reimpiego del prezzo beni e restituzione di frazioni di capitali degli enti conservati.
30	Restituzione di rendite in dipendenza dei conti di reinvestimento.
31	Dismissione a favore dei Comuni delle tasse di svincolo di enti nelle sedi suburbicarie.
36	Fondo a disposizione.

Elenco N. 4.

Spese di riscossione delle entrate ed altre, per le quali si possono spedire mandati a disposizione, ai termini dell'articolo 47 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

Numero dei capitoli	Denominazione dei capitoli
SPESA ORDINARIA.	
3	Aggio per le riscossioni e spese diverse per servizio esterno.
5	Spese d'ufficio: economia e stampe; spese pel Consiglio d'amministrazione - Indennità al cassiere.
8	Spese di liti e di coazione.
9	Spese di accesso, atti, contratti, quietanze, costituzione e risoluzione di censi e vendita beni.
10	Tassa di manomorta.
11	Imposta di ricchezza mobile.
12	Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici e tassa acque
13	Tassa di registro, bollo, ipoteche e volture catastali.

APPENDICE N. 2

allo stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti
per l'esercizio finanziario 1907-908

(Articolo 9 della legge 25 maggio 1905, n. 206)

STATI DI PREVISIONE

DEGLI

ECONOMATI DEI BENEFICI VACANTI

per l'esercizio finanziario 1907-908

TABELLA F.

Stato di previsione dell'Entrata dell'Economato generale dei benefici vacanti di Bologna
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908.

ENTRATA		
PARTE PRIMA		
GESTIONE ECONOMALE		
TITOLO I.		
Entrata ordinaria		
CATEGORIA PRIMA — ENTRATE EFFETTIVE.		
Redditi patrimoniali.		
1	Rendita sul Debito pubblico.	171,340 25
2	Interessi di somme impiegate temporaneamente in buoni del tesoro o in depositi fruttiferi.	1,500 »
3	Reddito di beni stabili.	2,242 »
4	Annualità diverse	512 56
		175,594 81
Provento dei benefici vacanti.		
5	Avanzo netto dell'amministrazione dei benefici maggiori	24,500 »
6	Avanzo netto dell'amministrazione dei benefici minori.	51,300 »
		75,800 »
Entrate diverse.		
7	Ricuperi e proventi diversi	10,300 »
8	Rendita in conto pensione sugli stipendi e sulle pensioni degli impiegati	1,490 76
		11,790 76

TITOLO II.

Entrata straordinaria

CATEGORIA SECONDA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.

**Esazione di capitali,
di prestiti fruttiferi e di somme impiegate temporaneamente.**

9	Esazione di capitali e di prestiti fruttiferi per conto dell'Economato	<i>per memoria</i>
10	Esazione di somme impiegate temporaneamente in Buoni del tesoro o in depositi fruttiferi	140,000 »
		<hr/> 140,000 »

Esazione di prestiti gratuiti e di anticipazioni.

11	Riscossione di prestiti gratuiti fatti ad Enti ecclesiastici e di anticipazioni varie	5,000 »
12	Riscossione di fondi somministrati ai subeconomi e ad altri amministratori	15,000 »
		<hr/> 20,000 »

PARTE SECONDA

GESTIONI SPECIALI

13	Esazione di rendite per conto dei terzi	9,000 »
14	Esazione di capitali da reinvestirsi per conto dei terzi	8,000 »
15	Depositi vari per conto dei terzi	40,000 »
		<hr/> 57,000 »

RIASSUNTO**PARTE PRIMA**

GESTIONE ECONOMALE

TITOLO I.

Entrata ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.

Redditi patrimoniali	175,594 81
<i>Da riportarsi</i>	175,594 81

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 MAGGIO 1907

	<i>Riporto</i>	175,594 81
Proventi dei benefici vacanti		75,800 »
Entrate diverse		11,790 76
	Totale.	263,185 57

TITOLO II.

Entrata straordinaria

CATEGORIA SECONDA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.

Esazione di capitali, di prestiti fruttiferi e di somme impiegate temporaneamente		140,000 »
Esazione di prestiti gratuiti e di anticipazioni		20,000 »
	Totale.	160,000 »
	Totale della parte prima	423,185 57

PARTE SECONDA

GESTIONI SPECIALI

	Totale della parte seconda	57,000 »
	Totale generale dell'entrata parte prima e seconda.	480,185 57

Stato di previsione della Spesa dell'Economato generale dei benefici vacanti di Bologna

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908.

SPESA

PARTE PRIMA

GESTIONE ECONOMALE

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese d'amministrazione.

1	Personale di ruolo	57,680 »
2	Personale straordinario	4,320 »
3	Pensioni ed indennità agl'impiegati a riposo, loro vedove e figli .	12,769 50
4	Indennità di tramutamento e di missione	1,600 »
5	Spese d'ufficio	4,000 »
6	Affitto di locali per la residenza dell'Amministrazione economale .	2,100 »
7	Spese postali e di telegrammi	1,500 »
8	Compensi per lavori e servizi straordinari	2,500 »
9	Assegni, gratificazioni e sussidi agli impiegati, loro vedove e figli .	4,000 »
10	Residui passivi eliminati e reclamati dai creditori	<i>per memoria</i>

 90,469 50

Contribuzioni e tasse.

11	Imposte e tasse	7,519 79
12	Contributi all'Erario dello Stato nella spesa per gli stipendi del personale del Ministero di grazia e giustizia e dei culti e nella spesa delle Avvocature erariali	18,800 »

 26,319 79

Spese di liti e contrattuali.		
13	Spese di liti e contrattuali	4,600 »
Spese patrimoniali.		
14	Spese di amministrazione e manutenzione per le proprietà economali	400 »
Pensioni, assegni e sussidi.		
15	Pensioni, assegni ed annualità diverse	1,101 26
16	Sussidi al clero, a corpi morali e per altri usi di carità	40,000 »
17	Sussidi per restauri agli edifici ed arredi sacri	80,000 »
18	Sussidi ai nuovi investiti dei benefici ecclesiastici	3,000 »
		124,101 26
Spese diverse.		
19	Spese casuali	1,000 »
20	Restituzione di somme riscosse in più delle dovute nell'Amministrazione dei benefici vacanti (maggiori e minori)	5,000 »
		6,000 »
Fondo di riserva.		
21	Fondo di riserva	5,000 »

TITOLO II.

Spesa straordinaria

CATEGORIA II. — MOVIMENTO DI CAPITALI.

Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti fruttiferi ed altre passività patrimoniali ed impiego temporaneo di somme.

22	Rinvestimento di capitali e prestiti fruttiferi per conto dell'Economato ed estinzione di passività patrimoniali	<i>per memoria</i>
23	Impiego temporaneo di somme eccedenti gli ordinari bisogni di cassa	140,000 »
		<hr/>
		140,000 »

Prestiti gratuiti ed anticipazioni.

24	Prestiti gratuiti ad Enti ecclesiastici ed anticipazioni varie.	5,000 »
25	Somministrazione di fondi ai subeconomi e ad altri amministratori	15,000 »
		<hr/>
		20,000 »

PARTE SECONDA**GESTIONI SPECIALI**

26	Restituzione di rendite esatte per conto dei terzi.	9,000 »
27	Rinvestimento di capitali per conto dei terzi	8,000 »
28	Restituzione di depositi.	40,000 »
		<hr/>
		57,000 »

RIASSUNTO

PARTE PRIMA

GESTIONE ECONOMALE

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese d'amministrazione	90,469 50
Contribuzioni e tasse	26,319 79
Spese di liti e contrattuali	4,600 »
Spese patrimoniali	400 »
Pensioni, assegni e sussidi	124,101 26
Spese diverse	6,000 »
Fondo di riserva	5,000 »
Totale	256,890 55

TITOLO II.

Spesa straordinaria

CATEGORIA SECONDA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.

Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti fruttiferi ed altre passività patrimoniali ed impiego temporaneo di somme	140,000 »
Prestiti gratuiti ed anticipazioni	20,000 »
Totale.	160,000 »
Totale della parte prima	416,890 55

PARTE SECONDA

GESTIONI SPECIALI

Totale della parte seconda	57,000 »
Totale generale della spesa parte prima e seconda.	473,890 55

RIEPILOGO

PARTE PRIMA

GESTIONE ECONOMALE

Entrata e spesa effettiva.

Entrata	263,185 57
Spesa	256,890 55
Differenza	+ 6,295 02

Movimento di capitali.

Entrata	160,000 »
Spesa	160,000 »
Differenza	»

PARTE SECONDA

GESTIONI SPECIALI

Entrata	57,000 »
Spesa	57,000 »
Differenza	»

RIASSUNTO GENERALE

Entrata	480,185 57
Spesa	473,890 55
Differenza	+ 6,295 02

TABELLA G.

Stato di previsione dell'Entrata dell'Economato generale dei benefici vacanti di Firenze.

per l'esercizio finanziario del 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908.

ENTRATA		
PARTE PRIMA		
GESTIONE ECONOMALE		
TITOLO I.		
Entrata ordinaria		
CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.		
Redditi patrimoniali.		
1	Rendita sul debito pubblico	192,805 75
2	Interessi di somme impiegate temporaneamente in buoni del tesoro o in depositi fruttiferi	23,122 75
3	Reddito di beni stabili	<i>per memoria</i>
4	Annualità diverse	10,368 25
		226,296 75
Proventi dei benefici vacanti.		
5	Avanzo netto dell'amministrazione dei benefizi maggiori	12,000 »
6	Avanzo netto dell'amministrazione dei benefizi minori	245,000 »
		257,000 »
Entrate diverse.		
7	Ricuperi e proventi diversi	20,663 53
8	Ritenuta in conto pensione sugli stipendi e sulle pensioni degli impiegati	2,747 20
		23,410 73

TITOLO II.

Entrata straordinaria

CATEGORIA SECONDA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.

**Esazione di capitali,
di prestiti fruttiferi e di somme impiegate temporaneamente.**

9	Esazione di capitali e di prestiti fruttiferi per conto dell'Economato .	<i>per memoria</i>
10	Esazione di somme impiegate temporaneamente in buoni del tesoro o in depositi fruttiferi.	100,000 »
		<hr/> 100,000 »
	Esazione di prestiti gratuiti e di anticipazioni.	
11	Riscossione di prestiti gratuiti fatti ad Enti ecclesiastici e di anticipazioni varie	50,000 »
12	Riscossione di fondi somministrati ai subeconomi e ad altri amministratori	40,000 »
		<hr/> 90,000 »

PARTE SECONDA

GESTIONI SPECIALI

13	Esazione di rendite per conto dei terzi.	53,000 »
14	Esazione di capitali da reinvestirsi per conto dei terzi.	12,000 »
15	Depositi vari per conto dei terzi	70,000 »
		<hr/> 135,000 »

RIASSUNTO

PARTE PRIMA

GESTIONE ECONOMALE

TITOLO I.

Entrata ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.

Redditi patrimoniali	226,296 75
Proventi dei benefici vacanti	257,000 »
Entrate diverse	23,410 73
Totale.	<u>506,707 48</u>

TITOLO II.

Entrata straordinaria

CATEGORIA SECONDA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.

Esazione di capitali, di prestiti fruttiferi e di somme impiegate temporaneamente	100,000 »
Esazione di prestiti gratuiti e di anticipazioni	90,000 »
Totale.	<u>190,000 »</u>
Totale della parte prima	<u>696,707 48</u>

PARTE SECONDA

GESTIONI SPECIALI

Totale della parte seconda	<u>135,000 »</u>
Totale generale della entrata parte prima e seconda.	<u>831,707 48</u>

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 MAGGIO 1907

Stato di previsione della Spesa dell'Economato generale dei benefici vacanti di Firenze
per l'esercizio finanziario dal 1^o luglio 1907 al 30 giugno 1908.

S P E S A		
PARTE PRIMA		
G E S T I O N E E C O N O M A L E		
TITOLO I.		
Spesa ordinaria		
CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.		
Spese d'amministrazione.		
1	Personale di ruolo	94,450 »
2	Personale straordinario	2,400 »
3	Pensioni ed indennità agli impiegati, a riposo, loro vedove e figli .	27,701 16
4	Indennità di tramutamento e di missione	2,500 »
5	Spese d'ufficio	11,300 »
6	Affitto dei locali per la residenza dell'Amministrazione economale .	4,100 »
7	Spese postali e di telegrammi	2,600 »
8	Compensi per lavori e servizi straordinari	4,090 »
9	Assegni, gratificazioni e sussidi agli impiegati, loro vedove e figli .	12,914 92
10	Residui passivi eliminati e reclamati dai creditori	<i>per memoria</i>
		162,056 08
Contribuzioni e tasse.		
11	Imposte e tasse	27,069 40
	<i>Da riportarsi</i>	27,069 40

	<i>Riporto</i>	27,069 40
12	Contributi all'erario dello Stato nella spesa per gli stipendi del personale del Ministero di grazia e giustizia e dei culti e nella spesa delle Avvocature erariali	24,600 »
		51,669 40
	Spese di liti e contrattuali.	
13	Spese di liti e contrattuali	3,600 »
	Spese patrimoniali.	
14	Spese di amministrazione e manutenzione per le proprietà economali	32 34
	Pensioni, assegni e sussidi.	
15	Pensioni, assegni ed annualità diverse.	46,572 15
16	Sussidi al clero, a corpi morali e per altri usi di carità	35,000 .
17	Sussidi per restauri agli edifici ed arredi sacri	155,000 »
18	Sussidi ai nuovi investiti di benefici ecclesiastici	10,000 »
		246,572 15
	Spese diverse.	
19	Spese casuali	7,000 »
20	Restituzione di somme riscosse in più delle dovute nell'Amministrazione dei benefici vacanti (maggiori e minori)	13,000 »
		20,000 »
	Fondo di riserva.	
21	Fondo di riserva	15,000 »

TITOLO II.

Spesa straordinaria

CATEGORIA SECONDA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.

Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti fruttiferi ed altre passività patrimoniali ed impiego temporaneo di somme.

22	Rinvestimento di capitali e prestiti fruttiferi per conto dell'Economato ed estinzione di passività patrimoniali	<i>per memoria</i>
23	Impiego temporaneo di somme eccedenti gli ordinari bisogni di cassa	100,000 »
		<hr/> 100,000 »
Prestiti gratuiti ed anticipazioni.		
24	Prestiti gratuiti ad Enti ecclesiastici ed anticipazioni varie	50,000 »
25	Somministrazione di fondi ai subeconomi e ad altri amministratori	40,000 »
		<hr/> 90,000 »

PARTE SECONDA

GESTIONI SPECIALI

26	Restituzione di rendite esatte per conto dei terzi	53,000 »
27	Rinvestimento di capitali per conto dei terzi	12,000 »
28	Restituzione di depositi.	70,000 »
		<hr/> 135,000 »

RIASSUNTO**PARTE PRIMA**

GESTIONE ECONOMALE

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese d'amministrazione	162,056 08
<i>Da riportarsi</i>	<hr/> 162,056 08

	<i>Riporto</i>	162,056 08
Contribuzioni e tasse		51,669 40
Spese di liti e contrattuali		3,600 »
Spese patrimoniali.		32 34
Pensioni, assegni e sussidi		246,572 15
Spese diverse.		20,000 »
Fondo di riserva		15,000 »
	Totale	498,929 97

TITOLO II.

Spesa straordinaria

CATEGORIA SECONDA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.

Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti fruttiferi ed altre passività patrimoniali ed impiego temporaneo di somme	100,000 »
Prestiti gratuiti ed anticipazioni	90,000 »
	Totale
	190,000 »
	Totale della parte prima
	688,929 97

PARTE SECONDA

GESTIONI SPECIALI

	Totale della parte seconda	135,000 »
	Totale generale della spesa parte prima e seconda	823,929 97

RIEPILOGO

PARTE PRIMA

GESTIONE ECONOMALE

Entrata e spesa effettiva.

Entrata	506,707 48
Spesa	498,929 97
Differenza.	+ 7,777 51

Movimento di capitali.

Entrata	190,000 »
Spesa	190,000 »
Differenza	»

PARTE SECONDA

GESTIONI SPECIALI

Entrata	135,000 »
Spesa	135,000 »
Differenza	»

RIASSUNTO GENERALE

Entrata	831,707 48
Spesa	823,929 97
Differenza.	+ 7,777 51

TABELLA H.

Stato di previsione dell'Entrata dell'Economato generale dei benefici vacanti di Milano
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908.

ENTRATA

PARTE PRIMA

GESTIONE ECONOMALE

TITOLO I.

Entrata ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.

Redditi patrimoniali.

1	Rendita sul Debito pubblico	139,395 45
2	Interessi di somme impiegate temporaneamente in buoni del tesoro o in depositi fruttiferi	2,200 »
3	Reddito di beni stabili	<i>per memoria</i>
4	Annualità diverse	<i>per memoria</i>
		141,595 45

Proventi dei benefici vacanti.

5	Avanzo netto dell'amministrazione dei benefici maggiori	3,500 »
6	Avanzo netto dell'amministrazione dei benefici minori	85,500 »
		89,000 »

Entrate diverse.

7	Ricuperi e proventi diversi	6,500 »
8	Ritenute in conto pensione sugli stipendi e sulle pensioni degli impiegati	1,500 »
		8,000 »

TITOLO II.

Entrata straordinaria

CATEGORIA SECONDA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.

**Esazione di capitali,
di prestiti fruttiferi e di somme impiegate temporaneamente.**

9	Esazione di capitali e di prestiti fruttiferi per conto dell'economato .	<i>per memoria</i>
10	Esazione di somme impiegate temporaneamente in buoni del tesoro o in depositi fruttiferi	140,000 »
		<hr/>
		140,000 »
		<hr/>
	Esazione di prestiti gratuiti e di anticipazioni.	
11	Riscossione di prestiti gratuiti fatti ad Enti ecclesiastici e di anticipazioni varie	5,000 »
12	Riscossione di fondi somministrati ai Subeconomi e ad altri amministratori	30,000 »
		<hr/>
		35,000 »
		<hr/>
	PARTE SECONDA	
	GESTIONI SPECIALI	
		<hr/>
13	Esazione di rendite per conto dei terzi	10,000 »
14	Esazione di capitali da reinvestirsi per conto dei terzi	10,000 »
15	Depositi vari per conto dei terzi	60,000 »
		<hr/>
		80,000 »
		<hr/>

RIASSUNTO

PARTE PRIMA

GESTIONE ECONOMALE

TITOLO I.

Entrata ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.

Redditi patrimoniali	141,595 45
Proventi dei benefici vacanti	89,000 »
Entrate diverse	8,000 »
Totale	238,595 45

TITOLO II.

Entrata straordinaria

CATEGORIA SECONDA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.

Esazione di capitali, di prestiti fruttiferi e di somme impiegate temporaneamente	140,000 »
Esazione di prestiti gratuiti e di anticipazioni	35,000 »
Totale	175,000 »
Totale della parte prima	413,595 45

PARTE SECONDA

GESTIONI SPECIALI

Totale della parte seconda	80,000 »
Totale generale della entrata parte prima e seconda	493,595 45

Stato di previsione della Spesa dell'Economato generale dei benefici vacanti di Milano

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908.

S P E S A

PARTE PRIMA

GESTIONE ECONOMALE

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese d'amministrazione.

1	Personale di ruolo	55,000 »
2	Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo, loro vedove o figli .	15,000 »
3	Indennità di tramutamento e di missione	1,900 »
4	Spese d'ufficio	5,500 »
5	Affitto dei locali per la residenza dell'Amministrazione economale .	3,800 »
6	Spese postali e di telegrammi	3,000 »
7	Compensi per lavori e servizi straordinari	6,000 »
8	Assegni, gratificazioni e sussidi agli impiegati, loro vedove e figli .	4,000 »
9	Residui passivi eliminati e reclamati dai creditori	<i>per memoria</i>
		94,200 »
	Contribuzioni e tasse.	
10	Imposte e tasse	7,000 »
11	Contributi all'Erario dello Stato nella spesa per gli stipendi del personale del Ministero di grazia e giustizia e dei culti e nella spesa delle Avvocature erariali	15,100 »
		22,100 »
	Spese di liti e contrattuali.	
12	Spese di liti e contrattuali	1,400 »

Spese patrimoniali.		
13	Spese di amministrazione e manutenzione per le proprietà economali.	<i>per memoria</i>
Pensioni, assegni e sussidi.		
14	Pensioni, assegni ed annualità diverse	1,690 »
15	Sussidi al clero, a corpi morali e per altri usi di carità	40,000 »
16	Sussidi per restauri agli edifici ed arredi sacri	50,000 »
17	Sussidi ai nuovi investiti di benefici ecclesiastici	5,000 »
18	Sussidi ed assegni per supplemento di congrua	646 »
		97,336 »
Spese diverse.		
19	Spese casuali	3,000 »
20	Restituzione di somme riscosse in più delle dovute nell'Amministrazione dei benefici vacanti (maggiori e minori)	5,000 »
		8,000 »
Fondo di riserva.		
21	Fondo di riserva	5,000 »
TITOLO II.		
Spesa straordinaria		
CATEGORIA SECONDA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.		
Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti fruttiferi ed altre passività patrimoniali ed impiego temporaneo di somme.		
22	Impiego temporaneo di somme eccedenti gli ordinari bisogni di cassa	140,000 »
Prestiti gratuiti ed anticipazioni.		
23	Prestiti gratuiti ad Enti ecclesiastici ed anticipazioni varie	5,000 »
24	Somministrazione di fondi ai subeconomi e ad altri amministratori	30,000 »
		35,000 »

PARTE SECONDA**GESTIONI SPECIALI**

25	Restituzione di rendite esatte per conto dei terzi	10,000 »
26	Rinvestimento di capitali per conto dei terzi	10,000 »
27	Restituzione di depositi	60,000 »
		80,000 »

RIASSUNTO**PARTE PRIMA****GESTIONE ECONOMALE****TITOLO I.****Spesa ordinaria****CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.**

Spese d'amministrazione	94,200 »
Contribuzioni e tasse	22,100 »
Spese di liti e contrattuali	1,400 »
Spese patrimoniali	»
Pensioni, assegni e sussidi	97,336 »
Spese diverse	8,000 »
Fondo di riserva	5,000 »
Totale	228,036 »

TITOLO II.**Spesa straordinaria****CATEGORIA SECONDA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.**

Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti fruttiferi ed altre passività patrimoniali ed impiego temporaneo di somme	140,000 »
Prestiti gratuiti ed anticipazioni	35,000 »
Totale	175,000 »
Totale della parte prima	403,036 »

PARTE SECONDA		
GESTIONI SPECIALI		
—		
Totale della parte seconda		80,000 »
Totale generale della spesa parte prima e seconda		<u>483,036 »</u>
 RIEPILOGO —		
PARTE PRIMA		
GESTIONE ECONOMALE		
—		
Entrata e spesa effettiva.		
Entrata		238,595 45
Spesa		228,036 »
	Differenza	<u>+ 10,559 45</u>
 Movimento di capitali.		
Entrata		175,000 »
Spesa		175,000 »
	Differenza	<u>»</u>
 PARTE SECONDA		
GESTIONI SPECIALI		
—		
Entrata		80,000 »
Spesa		80,000 »
		<u>»</u>
 RIASSUNTO GENERALE —		
Entrata		493,595 45
Spesa		483,036 »
	Differenza	<u>+ 10,559 45</u>

TABELLA I.

Stato di previsione dell'Entrata dell'Economato generale dei benefici vacanti di Napoli

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908.

ENTRATA		
PARTE PRIMA		
GESTIONE ECONOMALE		
TITOLO I.		
Entrata ordinaria		
CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.		
Redditi patrimoniali.		
1	Rendita sul debito pubblico	106,782 25
2	Interessi di somme impiegate temporaneamente in buoni del tesoro o in depositi fruttiferi	100 »
3	Reddito di beni stabili	33,000 »
4	Annualità diverse	28,900 »
		168,782 25
Proventi dei benefici vacanti.		
5	Avanzo netto dell'amministrazione dei benefici maggiori	37,000 »
6	Avanzo netto dell'amministrazione dei benefici minori	141,000 »
		178,000 »
Entrate diverse.		
7	Ricuperi e proventi diversi	44,000 »
8	Ritenuta in conto pensione sugli stipendi e sulle pensioni degli impiegati	3,600 »
		47,600 »

TITOLO II.

Entrata straordinaria

CATEGORIA SECONDA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.

**Esazione di capitali,
di prestiti fruttiferi e di somme impiegate temporaneamente.**

9	Esazione di capitali e prestiti fruttiferi per conto dell' Economato	3,000 »
10	Esazione di somme impiegate temporaneamente in buoni del tesoro o in depositi fruttiferi	150,000 »
		<hr/> 153,000 »

Esazione di prestiti gratuiti e di anticipazioni.

11	Riscossione di prestiti gratuiti fatti ad Enti ecclesiastici e di anticipazioni varie	4,000 »
12	Riscossione di fondi somministrati ai subeconomi ed altri amministratori	40,000 »
		<hr/> 44,000 »

PARTE SECONDA

GESTIONI SPECIALI

13	Esazione di rendite per conto dei terzi	80,000 »
14	Esazione di capitali da reinvestirsi per conto dei terzi	50,000 »
15	Depositi vari per conto dei terzi	80,000 »
		<hr/> 210,000 »

RIASSUNTO

PARTE PRIMA

GESTIONE ECONOMALE

TITOLO I.

Entrata ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.

Redditi patrimoniali	168,782 25
<i>Da riportarsi</i>	<hr/> 168,782 25

	<i>Riporto</i> . . .	168,87 252
Proventi dei benefici vacanti		178,000 »
Entrate diverse		47,600 »
	Totale	394,382 25
TITOLO II.		
Entrata straordinaria		
—		
CATEGORIA SECONDA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.		
Esazione di capitali, di prestiti fruttiferi e di somme impiegate temporaneamente		153,000 »
Esazione di prestiti gratuiti e di anticipazioni		44,000 »
	Totale	197,000 »
	Totale della parte prima	591,382 25
PARTE SECONDA		
GESTIONI SPECIALI		
—		
	Totale della parte seconda	210,000 »
	Totale generale della entrata parte prima e seconda	801,382 25

Stato di previsione della Spesa dell'Economato generale dei benefici vacanti di Napoli

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908.

S P E S A

PARTE PRIMA

GESTIONE ECONOMALE

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese d'amministrazione.

1	Personale di ruolo	143,410 »
2	Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo, loro vedove e figli .	40,268 62
3	Indennità di tramutamento e di missione	4,000 »
4	Spese d'ufficio	9,500 »
5	Affitto dei locali per la residenza dell'Amministrazione economale .	9,164 »
6	Spese postali e di telegrammi	4,100 »
7	Compensi per lavori e servizi straordinari	13,000 »
8	Assegni, gratificazioni e sussidi agli impiegati, loro vedove e figli .	8,500 »
9	Residui passivi eliminati e reclamati dai creditori	<i>per memoria</i>
		<hr/> 231,942 62 <hr/>
	Contribuzioni e tasse.	
10	Imposte e tasse	26,215 35
11	Contributi all'Erario dello Stato nella spesa per gli stipendi del personale del Ministero di grazia e giustizia e dei culti e nella spesa delle Avvocature erariali	5,900 »
		<hr/> 32,115 35 <hr/>

Spese di liti e contrattuali.		
12	Spese di liti e contrattuali	8,200 »
Spese patrimoniali.		
13	Spese di amministrazione e manutenzione per le proprietà economat	7,600 »
Pensioni, assegni e sussidi.		
14	Pensioni, assegni ed annualità diverse	17,415 87
15	Sussidi al clero, a corpi morali e per altri usi di carità	25,000 »
16	Sussidi per restauri agli edifici ed arredi sacri	40,000 »
17	Sussidi ai nuovi investiti di beneficii ecclesiastici	4,000 »
		86,415 87
Spese diverse.		
18	Spese casuali	4,000 »
19	Restituzione di somme riscosse in più delle dovute nell' amministra- zione dei beneficii vacanti (maggiori e minori)	12,000 »
		16,000 »
Fondo di riserva.		
20	Fondo di riserva	11,108 41
TITOLO II.		
Spesa straordinaria		
—		
CATEGORIA SECONDA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.		
Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti fruttiferi ed altre passività patrimoniali ed impiego temporaneo di somme.		
21	Rinvestimento di capitali e prestiti fruttiferi per conto dell' Economato ed estinzione di passività patrimoniali	3,000
22	Impiego temporaneo di somme eccedenti gli ordinari bisogni di Cassa.	150,000 »
		153,000 »

Prestiti gratuiti ed anticipazioni.

23	Prestiti gratuiti ad Enti ecclesiastici ed anticipazioni varie	5,000 »
24	Somministrazione di fondi ai subeconomi e ad altri amministratori	40,000 »
		<hr/> 45,000 » <hr/>

PARTE SECONDA**GESTIONI SPECIALI**

25	Restituzione di rendite esatte per conto dei terzi	80,000 »
26	Rinvestimento di capitali per conto dei terzi	50,000 »
27	Restituzione di depositi	80,000 »
		<hr/> 210,000 » <hr/>

RIASSUNTO**PARTE PRIMA****GESTIONE ECONOMALE****TITOLO I.****Spesa ordinaria****CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.**

Spese d'amministrazione	231,942 62
Contribuzioni e tasse	32,115 35
Spese di liti e contrattuali	8,200 »
Spese patrimoniali	7,600 »
Pensioni, assegni e sussidi	86,415 87
Spese diverse	16,000 »
Fondo di riserva	11,108 41
	<hr/>
Totale	393,382 25
	<hr/>

TITOLO II.	
Spesa straordinaria	
CATEGORIA SECONDA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.	
Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti fruttiferi ed altre passività patrimoniali ed impiego temporaneo di somme	153,000 »
Prestiti gratuiti ed anticipazioni	45,000 »
Totale	198,000 »
Totale della parte prima	591,382 25
PARTE SECONDA	
GESTIONI SPECIALI	
Totale della parte seconda.	210,000 »
Totale generale della spesa parte prima e seconda	801,382 25
RIEPILOGO	
PARTE PRIMA	
GESTIONE ECONOMALE	
Entrata e spesa effettiva.	
Entrata	394,382 25
Spesa	393,382 25
Differenza	+ 1,000 »
Movimento di capitali.	
Entrata	197,000 »
Spesa	198,000 »
Differenza	— 1,000 »

PARTE SECONDA		
GESTIONI SPECIALI		
Entrata		210,000 »
Spesa		210,000 »
	Differenza	»
 RIASSUNTO GENERALE 		
Entrata		801,382 25
Spesa		801,382 25
	Differenza	»

TABELLA K.

Stato di previsione dell'Entrata dell'Economato generale dei benefici vacanti di Palermo
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908.

ENTRATA

PARTE PRIMA

GESTIONE ECONOMALE

TITOLO I.

Entrata ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.

Redditi patrimoniali.

1	Rendita sul debito pubblico.	46,298 42
2	Interessi di somme impiegate temporaneamente in buoni del tesoro o in depositi fruttiferi.	2,900 »
3	Reddito di beni stabili.	247 75
4	Annualità diverse.	288 35
5	Fondo delle Onze 2000.	23,405 84
6	Fondo delle Onze 1600.	17,646 »
		90,786 36
Proventi di benefici vacanti.		
7	Avanzo netto dell'amministrazione dei benefici maggiori	65,500 »
8	Avanzo netto dell'amministrazione dei benefici minori	23,600 »
		89,100 »

Entrate diverse.

9	Ricuperi e proventi diversi	178,500 »
10	Ritenuta in conto pensione sugli stipendi e sulle pensioni degli impiegati	1,500 »
		<hr/>
		180,000 »

TITOLO II.**Entrata straordinaria****CATEGORIA SECONDA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.****Esazione di capitali,
di prestiti fruttiferi e di somme impiegate temporaneamente.**

11	Esazione di capitali e di prestiti fruttiferi per conto dell' Economato .	<i>per memoria</i>
12	Esazione di somme impiegate temporaneamente in buoni del tesoro o in depositi fruttiferi.	<i>per memoria</i>

»

Esazione di prestiti gratuiti e di anticipazioni.

13	Riscossione di prestiti gratuiti fatti ad Enti ecclesiastici e di anticipazioni varie	2,500 »
14	Riscossione di fondi somministrati ai subeconomi e ad altri amministratori	4,000 »
		<hr/>
		6,500 »

PARTE SECONDA**GESTIONI SPECIALI**

15	Esazione di rendite per conto di terzi	33,000 »
16	Esazione di capitali da reinvestirsi per conto dei terzi	6,000 »
17	Depositi vari per conto dei terzi	15,000 »
		<hr/>
	<i>Da riportarsi</i>	54,000 »

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904 907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 MAGGIO 1907

		<i>Riporto</i> . . .	54,000 »
18	Fondo sul terzo pensionabile inassegnato		143,308 16
19	Fondo delle Onze 1794, 4, 14 di pensioni perpetue		13,751 83
20	Fondo per le pensioni di Asturias		58,441 63
			<hr/> 269,501 62 <hr/>

RIASSUNTO

PARTE PRIMA

GESTIONE ECONOMALE

TITOLO I.

Entrata ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.

Redditi patrimoniali	90,786 36
Proventi dei benefici vacanti	89,100 »
Entrate diverse	180,000 »
Totale	<hr/> 359,886 36 <hr/>

TITOLO II.

Entrata straordinaria

CATEGORIA SECONDA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.

Esazione di capitali, di prestiti fruttiferi e di somme impiegate temporaneamente	»
Esazione di prestiti gratuiti e di anticipazioni	6,500 »
Totale	<hr/> 6,500 » <hr/>
Totale della parte prima	<hr/> 366,386 36 <hr/>

PARTE SECONDA	
GESTIONI SPECIALI	
—	
Totale della parte seconda	. . . 269,501 62
<hr/>	
Totale generale della entrata parte prima e seconda	. . . 635,887 98
<hr/>	

Stato di previsione della Spesa dell'Economato generale dei benefici vacanti di Palermo

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908.

SPESA

PARTE PRIMA

GESTIONE ECONOMALE

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese d'amministrazione.

1	Personale di ruolo	60,940 »
2	Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo, loro vedove e figli	5,683 36
3	Indennità di tramutamento e di missione	2,500 »
4	Spese d'ufficio	5,500 »
5	Affitto dei locali per la residenza dell'Amministrazione economale	3,000 »
6	Spese postali e di telegrammi	1,050 »
7	Compensi per lavori e servizi straordinari	1,500 »
8	Assegni, gratificazioni e sussidi agli impiegati, loro vedove e figli	6,300 »
9	Residui passivi eliminati e reclamati dai creditori	<i>per memoria</i>
		86,473 36
Contribuzioni e tasse.		
10	Imposte e tasse	15,760 41
11	Contributi all'erario dello Stato nella spesa per gli stipendi del personale del Ministero di grazia e giustizia e dei culti e nella spesa delle Avvocature erariali	20,600 »
		36,360 41

Spese di liti e contrattuali.		
12	Spese di liti e contrattuali	6,250 »
Spese patrimoniali.		
13	Spese di amministrazione e di manutenzione per le proprietà economali	520 »
Pensioni, assegni e sussidi.		
14	Pensioni, assegni ed annualità diverse.	3,495 33
15	Sussidi al clero, a corpi morali e per altri usi di carità	15,000 »
16	Sussidi per restauri agli edifici ed arredi sacri	30,000 »
17	Sussidi ai nuovi investiti di benefici ecclesiastici	10,000 »
18	Pensioni ed assegni sull'antico fondo Spogli e Sedi vacanti	86,168 33
		144,663 66
Spese diverse.		
19	Spese casuali.	8,000 »
20	Restituzione di somme riscosse in più delle dovute nell'amministrazione dei benefici vacanti (maggiori e minori)	30,000 »
		38,000 »
Fondo di riserva.		
21	Fondo di riserva	10,000 »
TITOLO II.		
Spesa straordinaria		
CATEGORIA SECONDA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.		
Rinvestimento di capitali, estinzioni di prestiti fruttiferi ed altre passività patrimoniali ed impiego temporaneo di somme.		
22	Rinvestimento di capitali e prestiti fruttiferi per conto dell'Economato ed estinzione di passività patrimoniali	<i>per memoria</i>
<i>Da riportarsi</i>		»

	<i>Riporto</i>	»
23	Impiego temporaneo di somme eccedenti gli ordinari bisogni di cassa	<i>per memoria</i>
		»
	Prestiti gratuiti ed anticipazioni.	
24	Prestiti gratuiti ad enti ecclesiastici ed anticipazioni varie.	5,000 »
25	Somministrazione di fondi ai Subeconomi ed altri amministratori	4,000 »
		9.000 »
	PARTE SECONDA	
	GESTIONI SPECIALI	
26	Restituzione di rendite esatte per conto dei terzi	33,000 »
27	Rinvestimento di capitali per conto dei terzi	6,000 »
28	Restituzione di depositi.	15,000 »
29	Spese sul fondo del terzo pensionabile inassegnato	143,308 16
30	Spese sul fondo delle Onze 1794.4.14 di pensioni perpetue.	13,751 83
31	Spese sul fondo delle pensioni di Asturias	8,441 63
		269,501 62
	RIASSUNTO	
	PARTE PRIMA	
	GESTIONE ECONOMALE	
	TITOLO I.	
	Spesa ordinaria	
	CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.	
	Spese d'amministrazione	86,473 36
	Contribuzioni e tasse	36,360 41
	<i>Da riportarsi</i>	122,833 77

	<i>Riporto</i>	122,833 77
Spese di liti e contrattuali		6,250 »
Spese patrimoniali		520 »
Pensioni, assegni e sussidi		144,663 66
Spese diverse		38,000 »
Fondo di riserva		10,000 »
		<u>322,267 43</u>
TITOLO II.		
Spesa straordinaria		
CATEGORIA SECONDA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.		
Rinvestimento di capitali, estinzioni di prestiti fruttiferi ed altre passività patrimoniali ed impiego temporaneo di somme		»
Prestiti gratuiti ed anticipazioni		9,000 »
	Totale	<u>9,000 »</u>
	Totale della parte prima	<u>331,267 43</u>
PARTE SECONDA		
GESTIONI SPECIALI		
	Totale della parte seconda	269,501 62
	Totale generale della spesa parte prima e seconda	<u>600,769 05</u>
RIEPILOGO		
PARTE PRIMA		
GESTIONE ECONOMALE		
Entrata e spesa effettiva.		
Entrata		359,886 36
Spesa		322,267 43
	Differenza	<u>+ 37,618 93</u>

Movimento di capitali.		
Entrata		6,500 »
Spesa		9,000 »
	Differenza	— 2,500 »
PARTE SECONDA		
GESTIONI SPECIALI		
Entrata		269,501 62
Spesa		269,501 62
	Differenza	»
RIASSUNTO GENERALE		
Entrata		635,887 98
Spesa		600,769 05
	Differenza	+ 35,118 93

TABELLA L.

Stato di previsione dell'Entrata dell'Economato generale dei benefici vacanti di Torino
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908.

ENTRATA		
PARTE PRIMA		
GESTIONE ECONOMALE		
TITOLO I.		
Entrata ordinaria		
CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.		
Redditi patrimoniali.		
1	Rendita sul Debito pubblico	676,613 60
2	Interessi di somme impiegate temporaneamente in buoni del Tesoro o in depositi fruttiferi	15,064 »
3	Reddito di beni stabili	271,065 02
4	Annualità diverse	1,267 93
		964,010 55
Proventi dei benefici vacanti.		
5	Avanzo netto dell'amministrazione dei benefici maggiori	11,500 »
6	Avanzo netto dell'amministrazione dei benefici minori	59,000 »
		70,500 »
Entrate diverse.		
7	Ricuperi e proventi diversi	22,500 »
	<i>Da riportarsi</i>	22,500 »

		<i>Riporto</i>	22,500 »
8	Ritenuta in conto pensioni sugli stipendi e sulle pensioni degli impiegati		3,100 »
			25,600 »
TITOLO II.			
Entrata straordinaria			
—			
CATEGORIA SECONDA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.			
Esazione di capitali, di prestiti fruttiferi e di somme impiegate temporaneamente.			
9	Esazione di capitali e di prestiti fruttiferi per conto dell'Economato .		500 »
10	Esazione di somme impiegate temporaneamente in buoni del tesoro o in depositi fruttiferi		600,000 »
			600,500 »
Esazione di prestiti gratuiti e di anticipazioni.			
11	Riscossione di prestiti gratuiti fatti ad Enti ecclesiastici e di anticipazioni varie		1,914 83
12	Riscossione di fondi somministrati ai Subeconomi e ad altri amministratori		271,000 »
			272,914 83
PARTE SECONDA			
GESTIONI SPECIALI			
—			
13	Esazione di rendite per conto dei terzi		40,000 »
14	Esazioni di capitali da reinvestirsi per conto dei terzi. 2000		25,000 »
15	Depositi vari per conto dei terzi		250,000 »
			315,000 »

RIASSUNTO

PARTE PRIMA

GESTIONE ECONOMALE

TITOLO I.

Entrata ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.

Redditi patrimoniali	964,010 55
Proventi dei benefici vacanti	70,500 »
Entrate diverse	25,600 »
Totale	1,060,110 55

TITOLO II.

Entrata straordinaria

CATEGORIA SECONDA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.

Esazione di capitali, di prestiti fruttiferi e di somme impiegate temporaneamente	600,500 »
Esazione di prestiti gratuiti e di anticipazioni	272,914 83
Totale	873,414 83
Totale della parte prima	1,933,525 38

PARTE SECONDA

GESTIONI SPECIALI

Totale della parte seconda	315,000 »
Totale generale della entrata parte prima e seconda	2,248,525 38

Stato di previsione della Spesa dell'Economato generale dei benefici vacanti di Torino
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908.

SPESA**PARTE PRIMA****GESTIONE ECONOMALE****TITOLO I.****Spesa ordinaria****CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.****Spese d'amministrazione.**

1	Personale di ruolo	143,017 43
2	Personale straordinario	7,920 »
3	Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo, loro vedove e figli	38,000 »
4	Indennità di tramutamento e di missione	1,500 »
5	Spese d'ufficio	11,010 »
6	Affitto di locali per la residenza dell'Amministrazione economale	12,000 »
7	Spese postali e di telegrammi	3,570 »
8	Compensi per lavori e servizi straordinari	1,000 »
9	Assegni, gratificazioni e sussidi agli impiegati, loro vedove e figli	12,675 »
10	Residui passivi eliminati e reclamati dai creditori	<i>per memoria</i>

230,692 43

Contribuzioni e tasse.

11	Imposte e tasse	125,700 »
12	Contributi all'Erario dello Stato nella spesa per gli stipendi del personale del Ministero di grazia e giustizia e dei culti e nella spesa delle Avvocature erariali	59,200 »

184,900 »

Spese di liti e contrattuali.

13	Spese di liti e contrattuali	2,200 »
----	--	---------

Spese patrimoniali.

14	Spese di amministrazione e manutenzione per le proprietà economali	47,500 »
----	--	----------

Pensioni, assegni e sussidi.		
15	Pensioni, assegni ed annualità diverse	107,910 96
16	Sussidi al clero, a corpi morali e per altri usi di carità	320,000 »
17	Sussidi per restauri agli edifici ed arredi sacri	130,000 »
18	Sussidi ai nuovi investiti di benefici ecclesiastici	5,000 »
		562,910 96
Spese diverse.		
19	Spese diverse e casuali	5,000 »
20	Restituzione di somme riscosse in più delle dovute nell'amministrazione dei benefici vacanti (maggiori e minori)	5,000 »
		10,000 »
Fondo di riserva.		
21	Fondo di riserva	10,000 »
TITOLO II.		
Spesa straordinaria		
—		
CATEGORIA SECONDA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.		
Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti fruttiferi ed altre passività patrimoniali ed impiego temporaneo di somme.		
22	Rinvestimento di capitali, e prestiti fruttiferi per conto dell'Economato ed estinzione di passività patrimoniali	500 »
23	Impiego temporaneo di somme eccedenti gli ordinari bisogni di cassa	600,000 »
		600,500 »
Prestiti gratuiti ed anticipazioni.		
24	Prestiti gratuiti ad Enti ecclesiastici ed anticipazioni varie	1,914 83
25	Somministrazione di fondi ai Subeconomi e ad altri amministratori	271,000 »
		272,914 83

PARTE SECONDA	
GESTIONI SPECIALI	
26	Restituzione di rendite esatte per conto dei terzi 40,000 »
27	Rinvestimento di capitali per conto dei terzi 25,000 »
28	Restituzione di depositi. 250,000 »
	<hr/> 315,000 » <hr/>
RIASSUNTO	
PARTE PRIMA	
GESTIONE ECONOMALE	
TITOLO I.	
Spesa ordinaria	
CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.	
	Spese d'amministrazione 230,692 43
	Contribuzioni e tasse 184,900 »
	Spese di liti e contrattuali 2,200 »
	Spese patrimoniali 47,500 »
	Pensioni, assegni e sussidi 562,910 96
	Spese diverse 10,000 »
	Fondo di riserva 10,000 »
	<hr/> 1,048,203 39 <hr/>
TITOLO II.	
Spesa straordinaria	
CATEGORIA SECONDA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.	
	Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti fruttiferi e di altre passività patrimoniali ed impiego temporaneo di somme 600,500 »
	Prestiti gratuiti ed anticipazioni 272,914 83
	<hr/> Totale 873,414 83 <hr/>
	<hr/> Totale della parte prima 1,921,618 22 <hr/>

PARTE SECONDA

GESTIONI SPECIALI

Totale della parte seconda	315,000 »
Totale generale della spesa parte prima e seconda	2,236,618 22

RIEPILOGO**PARTE PRIMA**

GESTIONE ECONOMALE

Entrata e spesa effettiva.

Entrata	1,060,110 55
Spesa	1,048,203 39
Differenza.	+ 11,907 16

Movimento di capitali.

Entrata	873,414 83
Spesa	873,414 83
Differenza	»

PARTE SECONDA

GESTIONI SPECIALI

Entrata	315,000 »
Spesa	315,000 »
Differenza	»

RIASSUNTO GENERALE

Entrata	2,248,525 38
Spesa	2,236,618 22
Differenza attiva	+ 11,907 16

TABELLA M.

Stato di previsione dell'Entrata dell'Economato generale dei benefici vacanti di Venezia
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908.

ENTRATA		
PARTE PRIMA		
GESTIONE ECONOMALE		
TITOLO I.		
Entrata ordinaria		
CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.		
Redditi patrimoniali.		
1	Rendita sul Debito Pubblico.	16,430 »
2	Interessi di somme impiegate temporaneamente in buoni del tesoro o in depositi fruttiferi.	3,000 »
3	Rendite di beni stabili.	<i>per memoria</i>
4	Annualità diverse	454 44
		19,884 44
Proventi dei benefici vacanti.		
5	Avanzo netto dell'amministrazione dei benefici maggiori	7,000 »
6	Avanzo netto dell'amministrazione dei benefici minori.	80,000 »
		87,000 »
Entrate diverse.		
7	Ricuperi e proventi diversi	25,000 »
8	Ritenuta in conto pensione sugli stipendi e sulle pensioni degli impiegati	1,172 96
		26,172 96

TITOLO II.

Entrata straordinaria

CATEGORIA SECONDA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.

**Esazione di capitali,
di prestiti fruttiferi e di somme impiegate temporaneamente.**

9	Esazione di capitali e prestiti fruttiferi per conto dell'Economato	140 »
10	Esazione di somme impiegate temporaneamente in buoni del tesoro o in depositi fruttiferi.	160,000 »
		<hr/>
		160,140 »

Esazione di prestiti gratuiti e di anticipazioni.

11	Riscossione di prestiti gratuiti fatti ad Enti ecclesiastici e di anticipazioni varie	3,000 »
12	Riscossione di fondi somministrati ai Subeconomi e ad altri amministratori	30,000 »
		<hr/>
		33,000 »

PARTE SECONDA

GESTIONI SPECIALI

13	Esazione di rendite per conto dei terzi	30,000 »
14	Esazione di capitali da reinvestirsi per conto dei terzi.	30,000 »
15	Depositi vari per conto dei terzi	30,000 »
16	Esazioni per conto del fondo Clero veneto	284,000 »
		<hr/>
		374,000 »

RIASSUNTO

PARTE PRIMA

GESTIONE ECONOMALE

TITOLO I.

Entrata ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.

Redditi patrimoniali	19,884 44
Proventi dei benefici vacanti	87,000 »
Entrate diverse	26,172 96
Totale	133,057 40

TITOLO II.

Entrata straordinaria

CATEGORIA SECONDA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.

Esazione di capitali, di prestiti fruttiferi e di somme impiegate temporaneamente	160,140 »
Esazione di prestiti gratuiti e di anticipazioni	33,000 »
Totale	193,140 »
Totale della parte prima	326,197 40

PARTE SECONDA

GESTIONI SPECIALI

Totale della parte seconda	374,000 »
Totale generale della entrata parte prima e seconda	700,197 40

Stato di previsione della Spesa dell'Economato generale dei benefici vacanti di Venezia
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908.

S P E S A

PARTE PRIMA

G E S T I O N E E C O N O M A L E

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese d'amministrazione.

1	Personale di ruolo	48,550 »
2	Pensione ed indennità agl' impiegati a riposo, loro vedove e figli .	11,500 »
3	Indennità di tramutamento e di missione	1,500 »
4	Spese d'ufficio	5,000 »
5	Affitto di locali per la residenza dell'Amministrazione economale. .	2,000 »
6	Spese postali e di telegrammi	1,700 »
7	Compensi per lavori e servizi straordinari	3,000 »
8	Assegni, gratificazioni e sussidi agli impiegati, loro vedove e figli .	5,000 »
9	Residui passivi eliminati e reclamati dai creditori	<i>per memoria</i>
		78,250 »
Contribuzioni e tasse.		
7	Imposte e tasse	7,000 »
		7,000 »
<i>Da riportarsi</i>		7,000 »

	<i>Riporto</i>	7,000 »
11	Contributi all'Erario dello Stato nella spesa per gli stipendi del personale del Ministero di grazia e giustizia e dei culti e nella spesa delle Avvocature erariali	8,400 »
		15,400 »
	Spese di liti e contrattuali.	
12	Spese di liti e contrattuali	500 »
	Spese patrimoniali.	
13	Spese di amministrazione e manutenzione per le proprietà economali.	<i>per memoria</i>
	Pensioni, assegni e sussidi.	
14	Pensioni, assegni ed annualità diverse	2,004 76
15	Sussidi al clero, a corpi morali e per altri usi di carità	8,000 »
16	Sussidi per restauri agli edifici ed arredi sacri	18,000 »
17	Sussidi ai nuovi investiti di benefici ecclesiastici	2,000 »
		30,004 76
	Spese diverse.	
18	Spese casuali.	3,000 »
19	Restituzione di somme riscosse in più delle dovute nell'amministrazione dei benefici vacanti (maggiori e minori)	2,000 »
		5,000 »
	Fondo di riserva.	
20	Fondo di riserva	2,042 64
	TITOLO II.	
	Spesa straordinaria	
	CATEGORIA SECONDA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.	
	Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti fruttiferi ed altre passività patrimoniali ed impiego temporaneo di somme.	
21	Rinvestimento di capitali e prestiti fruttiferi per conto dell'Economato ed estinzione di passività patrimoniali	<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi</i>	»

	<i>Riporto</i>	»
22	Impiego temporaneo di somme eccedenti gli ordinari bisogni di cassa	160,000 »
		<u>160,000 »</u>
	Prestiti gratuiti ed anticipazioni.	
23	Prestiti gratuiti ad enti ecclesiastici ed anticipazioni varie.	5,000 »
24	Somministrazione di fondi ai subeconomi ed altri amministratori	30,000 »
		<u>35,000 »</u>
	PARTE SECONDA	
	GESTIONI SPECIALI	
25	Restituzione di rendite esatte per conto dei terzi	30,000 »
26	Rinvestimento di capitali per conto dei terzi	30,000 »
27	Restituzione di depositi.	30,000 »
28	Pagamenti per conto del fondo clero veneto	284,000 »
		<u>374,000 »</u>
	RIASSUNTO	
	PARTE PRIMA	
	GESTIONE ECONOMICA	
	TITOLO II.	
	Spesa ordinaria	
	CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.	
	Spese d'amministrazione	78,250 »
	Contribuzioni e tasse	15,400 »
	Spese di liti e contrattuali	500 »
	Spese patrimoniali	»
	Pensioni, assegni e sussidi	30,004 76
	<i>Da riportarsi</i>	<u>124,154 76</u>

	<i>Riporto</i>	124,154 76
Spese diverse		5,000 »
Fondo di riserva		2,042 64
	Totale	131,197 40
TITOLO II.		
Spesa straordinaria		
CATEGORIA SECONDA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.		
Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti fruttiferi ed altre passività patrimoniali ed impiego temporaneo di somme		160,000 »
Prestiti gratuiti ad anticipazioni		35,000 »
	Totale	195,000 »
	Totale della parte prima	326,197 40
PARTE SECONDA		
GESTIONI SPECIALI		
	Totale della parte seconda	374,000 »
	Totale generale della spesa parte prima e seconda	700,197 40
RIEPILOGO		
PARTE PRIMA		
GESTIONE ECONOMALE		
Entrata e spesa effettiva.		
Entrata		133,057 40
Spesa		131,197 40
	Differenza	+ 1,860 »

Movimento di capitali.		
Entrata		193,140 »
Spesa		195,000 »
	Differenza	— 1,860 »
 PARTE SECONDA GESTIONI SPECIALI <hr/>		
Entrata		374,000 »
Spesa		374,000 »
	Differenza	»
 RIASSUNTO GENERALE <hr/>		
Entrata		700,197 40
Spesa		700,197 40
	Differenza	»

PRESIDENTE. Rileggo gli articoli, che approvano le diverse tabelle, per porli ai voti.

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella A).

(Approvato).

Art. 2.

L'Amministrazione del fondo per il culto è autorizzata:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le proprie entrate riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella B);

b) a far pagare le proprie spese ordinarie e straordinarie relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella C).

Per gli effetti di che all'articolo n. 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, sono considerate *Spese obbligatorie e d'ordine* dell'Amministrazione del fondo per il culto quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso alla presente legge.

Pel pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 2, annesso alla presente legge, potrà l'Amministrazione del fondo per il culto aprire crediti, mediante mandati a disposizione dei funzionari incaricati.

(Approvato).

Art. 3.

La detta Amministrazione del fondo per il culto è autorizzata:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le entrate del fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella D);

b) a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del fondo di beneficenza e di religione

nella città di Roma per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella E).

Per gli effetti di che all'articolo n. 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, sono considerate *Spese obbligatorie e d'ordine* del fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma quelle descritte nell'elenco n. 3, annesso alla presente legge.

Pel pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 4 annesso alla presente legge, la detta Amministrazione del fondo per il culto potrà, per il fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, aprire crediti, mediante mandati a disposizione dei funzionari incaricati.

(Approvato).

Art. 4.

Le entrate e le spese degli Economati generali dei benefici vacanti per l'esercizio finanziario 1907-908 sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi alla presente legge (tabelle F, G, H, I, K, L, M).

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Nomina di Commissione.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla estrazione a sorte dei nomi dei componenti la Commissione incaricata di rappresentare il Senato ai funerali del compianto collega Carta-Mameli.

Risultano estratti i nomi dei signori senatori: Guerrieri-Gonzaga, Blaserna, Colonna Prospero, Roux, Sonnino, Quarta, Frigerio, membri effettivi; Pisa e Boncompagni-Ludovisi-Ottoboni, membri supplenti.

Approvazione del disegno di legge: « Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari » (N. 386-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: « Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari ».

Domando all'onorevole signor ministro di grazia e giustizia se accetta che la discussione

di questo progetto di legge si apra sul testo modificato dall'Ufficio centrale.

ORLANDO, *ministro di grazia, giustizia e dei culti*. Accetto la discussione sul testo dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del disegno di legge modificato dall'Ufficio centrale.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 386-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ora passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È istituita una *Cassa di previdenza per le pensioni agli ufficiali giudiziari*.

Essa è un corpo morale con facoltà di acquistare e di possedere, ha sede in Roma ed è rappresentata ed amministrata dalla Cassa dei depositi e prestiti.

È considerata come amministrazione dello Stato per gli effetti delle imposte, delle tasse e degli altri diritti stabiliti dalle leggi generali e speciali.

Sono a suo carico le spese di amministrazione.

Con decreto Reale promosso dal ministro del tesoro, sentito il Consiglio dei ministri, sarà provveduto al personale necessario per il funzionamento della Cassa medesima in correlazione con gli Uffici degli altri Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa dei depositi e prestiti.

(Approvato).

Art. 2.

L'iscrizione alla Cassa di previdenza è obbligatoria per tutti gli ufficiali giudiziari che entreranno in servizio dopo la promulgazione della presente legge, è facoltativa per quelli già in servizio prima di questa data, purchè ne facciano domanda entro un anno dal giorno che andrà in vigore la legge stessa.

(Approvato).

Art. 3.

Le attività della Cassa sono costituite:

a) dal contributo annuo degli iscritti, nella misura del 6 per cento dei proventi da essi percetti per atti di ufficio di qualunque specie e delle indennità eventualmente pagate dallo Stato per raggiungere i minimi garantiti per le varie categorie di ufficiali giudiziari;

b) dal contributo ordinario annuo dello Stato in misura eguale al totale dei contributi versati dagli ufficiali giudiziari di cui al precedente alinea a);

c) dal contributo straordinario dello Stato da versarsi annualmente alla Cassa quale premio di riscatto a favore degli ufficiali giudiziari ammessi alla iscrizione facoltativa nei limiti stabiliti all'art. 25;

d) dai proventi considerati nell'ultima alinea dell'art. 29;

e) dai lasciti, dalle donazioni e da qualsiasi altro provento straordinario;

f) dagli interessi composti dei capitali formati con le entrate precedenti.

(Approvato).

Art. 4.

I contributi personali di cui all'alinea a) dell'art. precedente, saranno prelevati dai proventi degli ufficiali giudiziari colle norme che saranno precisate dal regolamento.

I contributi ordinari e straordinari dello Stato di cui agli alinea b) e c) dell'articolo precedente, saranno prelevati dai fondi stanziati in bilancio per le spese di giustizia e cominceranno ad esser corrisposti dal giorno che andrà in vigore la presente legge.

(Approvato).

Art. 5.

La Cassa dei depositi e prestiti, come rappresentante e amministratrice della Cassa di previdenza, collocherà in impiego fruttifero a favore di questa tutte le attività indicate nell'articolo 3.

I beni immobili o mobili infruttiferi, che pervengano alla Cassa di previdenza per donazione, legato o qualsiasi altro titolo, saranno alienati e convertiti in danaro, che a sua volta sarà collocato in impiego fruttifero.

(Approvato).

Art. 6.

Per ciascun ufficiale giudiziario iscritto alla Cassa di previdenza che non sia già pensionato, è aperto un conto individuale al quale vengono accreditati i 9 decimi dei contributi pagati dall'ufficiale stesso e dallo Stato come è prescritto all'art. 4.

Ad ogni conto individuale viene pure annualmente accreditata la quota parte dei capitali che si resero disponibili nel corso dell'anno per morte od eliminazione dal servizio dei titolari senza diritto a pensione; comprendendo in questi capitali disponibili, quando ne sia il caso, il sopravanzo dei fondi di riserva, di cui all'art. 22.

Nel regolamento di cui all'art. 30 saranno precisate le norme da seguire nello sviluppo dei conti individuali, tenendo presente: 1° che il saggio d'interesse dei capitali assegnati ai conti stessi deve esser ragguagliato al saggio medio d'investimento dell'anno precedente dei capitali della Cassa di previdenza amministrati dalla Cassa dei depositi e prestiti, fatta eccezione per i due primi anni d'istituzione della Cassa durante i quali il saggio dell'interesse è stabilito al 3.50 per cento; 2° che il riparto dei capitali individuali che rimangono disponibili nel corso dell'anno, debba farsi fra i rimanenti impiegati a conto individuale in ragione composta del loro capitale già costituito e dei coefficienti di eliminazione corrispondenti alla rispettiva età; 3° che l'interesse dei versamenti parziali eseguiti nel corso dell'anno debba decorrere dal 1° dell'anno successivo a quello in cui furono effettivamente compiuti.

(Approvato).

Art. 7.

Oltre ai conti individuali, la Cassa di previdenza costituisce altri due fondi speciali, quello delle pensioni e quello di riserva.

Nel fondo delle pensioni sarà versato il 99 per cento dei capitali costituiti sui conti individuali al momento in cui i titolari saranno ammessi alla liquidazione della pensione.

Nel fondo di riserva saranno versati il decimo dei contributi personali e di quelli concessi dallo Stato, che non furono già impegnati nei conti individuali, e vi sarà pure versato l'uno per cento dei capitali individuali di cui all'linea

precedente e tutti gli altri proventi, sia ordinari, sia straordinari, che provengono alla Cassa, senza una precisa assegnazione ai conti individuali od al fondo pensioni.

(Approvato).

Art. 8.

Il fondo pensioni provvede al pagamento delle pensioni vitalizie liquidate, ed ai capitali riservati a favore degli eredi o legatari degli impiegati stessi, già pensionati di cui all'art. 10.

Il fondo di riserva provvede alle spese d'amministrazione, ed a quelle eccezionali alle quali non provvedono direttamente i fondi individuali e quello delle pensioni, e serve anche di garanzia per la sicurezza finanziaria della Cassa.

(Approvato).

Art. 9.

Hanno diritto ad esser collocati a riposo con pensione vitalizia in seguito a loro domanda o per qualsiasi altro motivo, gli ufficiali giudiziari, iscritti alla Cassa di previdenza aventi 25 o più anni di servizio.

(Approvato).

Art. 10.

Nella liquidazione della pensione di cui all'articolo precedente, l'Amministrazione della Cassa procederà nel modo seguente:

Dal capitale costituito nel conto individuale dell'ufficiale giudiziario il giorno da cui decorre il suo collocamento a riposo, se ne preleva l'uno per cento che è versato al fondo di riserva, il resto è accreditato al fondo pensioni e convertito, per un terzo, in capitale riservato intestato al titolare e per due terzi in pensione vitalizia mediante la tabella annessa alla presente legge. Al titolare del capitale riservato vien corrisposto, colla pensione, l'interesse annuo del 3.50 per cento del capitale stesso.

Alla morte del pensionato, l'Amministrazione della Cassa, prelevandolo dal fondo pensioni, rimborserà agli eredi o legatari del titolare il capitale rimasto riservato.

L'interesse del 3.50 per cento, sopra indicato, con decreto Reale promosso dal ministro di grazia e giustizia sentito il parere della Commissione tecnica di cui all'art. 22, potrà esser ridotto, allorquando il saggio medio d'interesse

dei capitali impiegati dalla Cassa dei depositi e prestiti per conto della Cassa di previdenza, scendesse al disotto del 3.50 per cento.

(Approvato).

Art. 11.

Ha pure diritto al collocamento a riposo con pensione, qualunque sia il numero degli anni di servizio, l'ufficiale giudiziario iscritto alla Cassa che per ferite riportate a cagione diretta ed immediata delle sue funzioni, sia diventato inabile a prestare ulteriore servizio.

In questo caso si procede alla liquidazione nel modo seguente:

Colla tabella annessa alla presente legge, l'Amministrazione della Cassa di previdenza determina quale dovrebbe essere l'importo del capitale individuale al quale applicando la liquidazione di cui all'art. 10 procurerebbe all'ufficiale giudiziario pensionando un reddito annuo, fra pensione ed interesse del capitale riservato, pari ai tre quarti dei proventi accertati nel suo ultimo anno di servizio, ed a questo capitale calcolato viene applicata la liquidazione di cui all'art. 10.

La differenza fra il capitale individuale calcolato e quello effettivamente costituito nel conto individuale dell'ufficiale giudiziario, sarà accreditata al fondo delle pensioni prelevandola dal fondo di riserva.

Qualora all'ufficiale giudiziario considerato nel presente articolo, per la sua lunga carriera già percorsa, gli riuscisse più favorevole la liquidazione normale di cui all'art. 10, gli sarà applicata questa liquidazione.

(Approvato).

Art. 12.

Qualunque sia la causa per cui l'ufficiale giudiziario è collocato a riposo con pensione, nella liquidazione normale di cui all'art. 10 non gli sarà mai assegnata, fra pensione vitalizia e interesse del capitale riservato, una rendita annua superiore alla media dei proventi effettivamente percepiti negli ultimi tre anni del suo servizio. Verificandosi questa eccedenza la pensione vitalizia dapprima liquidata sarà ridotta di quanto è necessario per raggiungere il limite sopra indicato. In questo caso la riduzione sarà convertita in capitale che dal fondo delle pensioni sarà passato al fondo di riserva.

Analogamente riduzione nella pensione vitalizia sarà applicata, occorrendo, al pensionato che valendosi della facoltà concessagli dall'art. 13 convertisse tutto o parte del suo capitale libero in pensione vitalizia.

(Approvato).

Art. 13.

Agli ufficiali giudiziari pensionati, qualunque sia il tempo trascorso dopo la liquidazione di cui agli art. 10 e 11, è fatta facoltà di modificare la ripartizione del rispettivo capitale individuale fra pensione e capitale riservato, estendendola fino al punto di fare la conversione in intero capitale riservato o in intera pensione vitalizia.

Per ottenere queste modificazioni nella ripartizione del capitale individuale, l'ufficiale interessato dovrà inoltrarne domanda all'Amministrazione della Cassa, avvertendo che la conversione del capitale riservato in pensione vitalizia avrà effetto appena inoltrata la domanda, mentre la conversione della pensione vitalizia in capitale riservato avrà effetto soltanto due anni dopo la data della inoltrata domanda.

(Approvato).

Art. 14.

Alla morte del pensionato il capitale riservato intestato al pensionato stesso, sarà dalla Cassa pagato agli eredi del defunto colle norme di successione stabilite dal Codice civile, prelevandone l'importo dal fondo pensioni.

(Approvato).

Art. 15.

Hauno diritto ad un'indennità per una sola volta gli ufficiali giudiziari iscritti alla Cassa, che prima d'aver compiuti i 25 anni di servizio e non siano stati pensionati per i motivi di cui all'art. 11, abbandonano il servizio per le seguenti cause:

1° Per riduzione negli organici. In questo caso l'indennità è uguale all'intero capitale costituito nel rispettivo conto individuale.

2° Per constatata inabilità a prestare ulteriori servizi per ferite od infermità contratte per cause diverse da quelle considerate nel-

l'art. 11. In questi casi l'indennità è pari ai tre quarti del capitale costituito nel rispettivo conto individuale.

3° Per volontaria dimissione o per disposizioni disciplinari o per condanne. In questi casi l'indennità è concessa solo quando l'ufficiale giudiziario ha superato i 10 anni di servizio ed è pari alla metà del capitale costituito nel rispettivo conto individuale.

(Approvato).

Art. 16.

Gli eredi legittimi o legatari a norma del codice civile, dell'ufficiale giudiziario che muore durante il periodo del suo servizio per qualsiasi causa, esclusa quella considerata all'articolo seguente, hanno diritto di riscuotere dalla Cassa, la terza parte del capitale individuale accumulato del defunto.

(Approvato).

Art. 17.

L'ufficiale giudiziario iscritto alla Cassa, qualunque siano i suoi anni di servizio, che muore per causa di ferite riportate a cagione diretta ed immediata delle sue funzioni, trasmette ai suoi eredi legittimi o legatari il diritto di riscuotere dalla Cassa una indennità pari a *quattro* volte i proventi del suo ultimo anno di servizio. La differenza fra il capitale pagato e quello accreditato sul conto individuale del defunto è prelevato dal fondo di riserva.

(Approvato).

Art. 18.

Le pensioni, le indennità ed i capitali di cui agli articoli precedenti saranno liquidati dall'Amministrazione della Cassa di previdenza e conferiti dal Consiglio permanente di amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, con l'intervento di un funzionario del Ministero di grazia e giustizia e dei culti, il quale avrà voto deliberativo.

(Approvato).

Art. 19.

Entro 90 giorni dalla comunicazione della deliberazione del Consiglio permanente di amministrazione della Cassa dei depositi e pre-

stiti, gli interessati possono presentare ricorso alla Corte dei conti in sezioni unite, la quale provvederà con le forme della sua giurisdizione contenziosa.

Questo diritto di ricorso spetta anche all'Amministrazione della Cassa di previdenza.

(Approvato).

Art. 20.

Per gli ufficiali giudiziari, nominati dopo l'attuazione della presente legge, il servizio utile per il conseguimento degli assegni previsti nei precedenti articoli, decorre dalla data della loro iscrizione alla Cassa di previdenza.

Nella determinazione dell'età e degli anni di servizio utile pel conseguimento degli assegni di cui sopra, il periodo di tempo frazionario, che eccede sei mesi, è calcolato per un anno intero; in caso diverso non è calcolato.

(Approvato).

Art. 21.

Finchè le deliberazioni del Consiglio permanente di amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti non siano divenute definitive, o per decorrenza di termini o per dichiarazione delle parti interessate o per decisione della Corte dei conti, la Cassa di previdenza pagherà provvisoriamente le pensioni sulla base delle liquidazioni eseguite, salvo il diritto per l'interessato al pagamento delle maggiori quote di pensione che gli possano spettare per la liquidazione definitiva, e per la Cassa alla restituzione eventuale delle quote di pensione pagate in più, quando la pensione definitiva risulti inferiore a quella liquidata precedentemente.

Le indennità non sono pagate che dopo che siano divenute definitive le corrispondenti liquidazioni.

Il godimento della pensione comincia a decorrere dal giorno successivo a quello in cui cessa il servizio.

Le pensioni saranno pagate a mesi maturati, secondo le norme stabilite per gl' impiegati civili dello Stato.

Le rate di pensione non domandate entro due anni dalla loro scadenza, sono prescritte.

Le pensioni, le relative quote arretrate, le indennità e i capitali dovuti agli ufficiali giudiziari, ai loro eredi o legatari, ai termini

della presente legge, non possono essere ceduti nè sequestrati, salvo il caso di debiti contratti dagli ufficiali stessi verso lo Stato in dipendenza dall'esercizio delle loro funzioni, o di alimenti dovuti per legge, e non mai rispettivamente oltre il quinto od il terzo dell'ammontare degli assegni anzidetti.

(Approvato).

Art. 22.

Ogni quinquennio l'Ufficio tecnico della Cassa dei depositi e prestiti, compilerà il bilancio tecnico della Cassa di previdenza per gli ufficiali giudiziari.

Il regolamento determinerà i particolari per la compilazione di detto bilancio tecnico.

Qualora dal bilancio tecnico risulti che il fondo di riserva sia superiore al decimo del capitale impegnato nel Fondo pensioni e nel complesso di tutti i conti individuali, il sopravanzo sarà ripartito fra detti conti individuali nel modo indicato nell'art. 6.

(Approvato).

Art. 23.

La Commissione tecnica per gli istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti, costituita come è stabilito dall'art. 35 della legge 6 marzo 1904 n. 88, esaminerà i bilanci tecnici, ed occorrendo, proporrà al ministro di grazia e giustizia, le modificazioni giudicate opportune da introdursi nel Regolamento e nella legge stessa, per migliorare il funzionamento della Cassa di previdenza per gli ufficiali giudiziari.

(Approvato).

Art. 24.

Gli ufficiali giudiziari, già in servizio, che si varranno della facoltà di iscriversi alla Cassa di previdenza loro concessa dall'art. 2, avranno gli stessi obblighi e gli stessi diritti degli iscritti di nuova nomina, ed il loro conto individuale sarà aperto il giorno stesso della loro iscrizione.

(Approvato).

Art. 25.

Chiuso il periodo delle iscrizioni facoltative il Ministero di grazia e giustizia istituisce un ruolo degli ufficiali giudiziari ammessi alla in-

scrizione coll'indicazione per ciascuno di essi del numero degli anni pei quali fu concesso il riscatto e l'importo annuale del premio stesso.

Il numero degli anni pei quali vien concesso il riscatto, è uguale agli anni di servizio già prestati al momento dell'iscrizione, limitato però ad un massimo di 15 anni.

Il premio annuale di riscatto concesso dallo Stato è del 6 per cento dei proventi che l'ufficiale ha effettivamente percepito nell'ultimo anno intero di servizio che precedette la data della sua iscrizione facoltativa.

L'importo complessivo annuale di tutti i premi di riscatto è dallo Stato versato alla fine d'ogni anno alla Cassa di previdenza la quale lo accredita al suo Fondo di riserva; e la somma occorrente è corrisposta dal bilancio del Ministero di grazia e giustizia.

I premi annuali del riscatto sono dallo Stato versati alla Cassa anche quando gli ufficiali giudiziari iscritti nel ruolo sopra indicato, per morte o collocamento a riposo, sono eliminati dal servizio prima che siano trascorsi tutti gli anni di riscatto loro concessi.

(Approvato).

Art. 26.

L'Amministrazione della Cassa di previdenza, al momento dell'apertura del conto individuale degli ufficiali giudiziari ammessi al riscatto, iscrive in una sol volta a loro credito i nove decimi del totale dei premi che gli furono assegnati, depurati dallo sconto valutato al saggio del 3.50 per cento, onde compensare la Cassa della perdita degli interessi annuali dei premi che lo Stato paga a rate successive.

Gli assegnamenti speciali iscritti in una sol volta ai conti individuali sono dalla Cassa prelevati dal Fondo di riserva.

(Approvato).

Art. 27.

Agli ufficiali giudiziari, già in servizio, alla data della promulgazione della presente legge che si saranno valse della facoltà loro concessa dall'art. 2, sarà tenuto conto di tutti gli anni di servizio prestati anteriormente all'iscrizione, nel calcolare il tempo necessario per

conseguire i diritti alla pensione od all'indennità, che saranno però liquidate sul capitale costituito nei rispettivi conti individuali.

(Approvato).

Art. 28.

A tutti gli ufficiali giudiziari iscritti alla Cassa di previdenza è fatta facoltà di aumentare il loro contributo personale fino a duplicare quello ordinario del sei per cento dei loro proventi.

Questi contributi volontari saranno versati ai rispettivi conti individuali ed al fondo di riserva nella misura già stabilita agli articoli 6 e 7, e cioè 9 decimi del loro importo al conto individuale ed un decimo al fondo di riserva.

(Approvato).

Art. 29.

Non è portata alcuna innovazione relativamente agli assegni accordati, prima della pubblicazione della presente legge, a vedove e ad orfani di ufficiali giudiziari e ad ufficiali gin-

diziari fuori servizio in base all'art. 177 della tariffa penale.

Rimane ferma la facoltà nel Ministero di grazia e giustizia di accordare assegni ad ufficiali giudiziari fuori servizio, a vedove ed orfani, in base al citato articolo della tariffa penale, limitatamente però al primo decennio dopo l'istituzione della Cassa.

I proventi contemplati nell'articolo 15 della legge 21 dicembre 1902, n. 528, andranno totalmente a vantaggio della Cassa non appena siano cessati gli assegni considerati nei due primi paragrafi del presente articolo.

(Approvato).

Art. 30.

Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, il Governo del Re provvederà alla formazione del regolamento per la sua esecuzione.

La presente legge andrà in vigore il 1° gennaio successivo alla pubblicazione del regolamento.

(Approvato).

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 MAGGIO 1907

TABELLA.

Ammontare della pensione annua pagabile a rate mensili posticipate corrispondente ad una lira di capitale accumulato a favore del pensionando. I calcoli sono stati fatti in base alla eliminazione complessiva dei pensionati civili dello Stato, osservata durante il decennio 1885-1894.

Saggio d'interesse del 3.50 per cento.

Età del pensionando alla data del collocamento a riposo — Anni	Valore dell'annualità vitalizia — Lire	Età del pensionando alla data del collocamento a riposo — Anni	Valore dell'annualità vitalizia — Lire	Età del pensionando alla data del collocamento a riposo — Anni	Valore dell'annualità vitalizia — Lire	Età del pensionando alla data del collocamento a riposo — Anni	Valore dell'annualità vitalizia — Lire
30	0.06927	45	0.07647	60	0.10766	75	0.19861
31	0.06966	46	0.07740	61	0.11125	76	0.20886
32	0.07005	47	0.07850	62	0.11508	77	0.21970
33	0.07046	48	0.07978	63	0.11918	78	0.23120
34	0.07087	49	0.08121	64	0.12356	79	0.24342
35	0.07129	50	0.08279	65	0.12821	80	0.25659
36	0.07179	51	0.08452	66	0.13315	81	0.27093
37	0.07231	52	0.08640	67	0.13841	82	0.28661
38	0.07284	53	0.08843	68	0.14404	83	0.30389
39	0.07335	54	0.09062	69	0.15008	84	0.32307
40	0.07381	55	0.09298	70	0.15665	85	0.34437
41	0.07423	56	0.09552	71	0.16377	86	0.36878
42	0.07465	57	0.09824	72	0.17152	87	0.39635
43	0.07512	58	0.10116	73	0.17992	88	0.42812
44	0.07572	59	0.10430	74	0.18897	89	0.46579

Nota. — 1° Per avere la pensione vitalizia completa, senza alcun capitale riservato, si moltiplicano i 99 centesimi del capitale accumulato nel conto individuale dell'Ufficiale giudiziario al giorno della decorrenza del suo collocamento a riposo, per il coefficiente che corrisponde all'età del pensionando stesso a quella data.

2° Se al pensionando è assegnato come capitale riservato una parte del suo capitale individuale accumulato, già ridotto dell'uno per cento, si applica alla parte rimanente la conversione in pensione vitalizia, e l'Ufficiale giudiziario oltre a questa pensione gli viene assegnato l'interesse annuo della parte di capitale rimasta riservata, valutato al saggio del 3.50 per cento.

3° Se dopo compiuta la liquidazione, l'Ufficiale giudiziario vuole convertire una parte della pensione vitalizia in capitale riservato, si dividerà l'importo di questa parte di pensione a cui rinuncia, per il coefficiente della tabella che corrisponde alla età raggiunta dall'Ufficiale giudiziario al momento in cui ha luogo la conversione, ed il quoziente, espresso in lire, sarà aggiunto al capitale riservato del quale già dispone.

4° Se dopo compiuta la liquidazione, l'Ufficiale giudiziario vuol convertire una parte del capitale libero in pensione vitalizia, si moltiplicherà l'importo di questa parte di capitale riservato, a cui rinuncia, per il coefficiente della tabella corrispondente all'età raggiunta al momento della conversione, ed il prodotto, espresso in lire, sarà aggiunto alla pensione vitalizia.

Si avverta, che in nessuno dei quattro precedenti casi, l'importo complessivo annuale che si ottiene aggiungendo la pensione vitalizia con l'interesse al 3.50 per cento del capitale riservato, potrà superare la media annuale dei proventi percepiti dall'Ufficiale giudiziario nei suoi ultimi 3 anni di servizio.

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 MAGGIO 1907

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Leggo ora l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15.

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1907-908 (N. 538);

Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari (N. 386);

II. Discussione dei seguenti disegni di legge;

Trasferimento dei professori universitari (N. 496);

Variazioni al piano d'ammortamento del prestito concesso dalla Cassa depositi e prestiti al comune di Pisa in base alla legge 14 luglio 1887, n. 4760 (serie 3^a) (N. 525);

Riposo settimanale (N. 390);

Modificazioni alla legge 19 giugno 1902, n. 242, sul lavoro delle donne e dei fanciulli (N. 327).

Concessione di mutui di favori alle Regie scuole speciali e pratiche di agricoltura (N. 498);

Maggiori assegnazioni su vari capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1907-907 (N. 528);

Stanziamiento di lire 152,000 in uno speciale capitolo nella parte straordinaria del bi-

lancio del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1907-908, con la denominazione « Spese per la Macedonia » (N. 529);

Stazione di granicoltura in Rieti (N. 454);

Rimborso delle spese sostenute dall'ospedale di S. Matteo in Pavia per il mantenimento delle cliniche universitarie (N. 534);

Costituzione in comune autonomo della frazione Vallefredda (da S. Andrea) in provincia di Terra di Lavoro (N. 511);

Costituzione in comune autonomo della frazione Collepasso (N. 513);

Provvedimenti relativi alle tombole e lotterie (N. 463);

Approvazione di maggiori assegnazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1906-907 (N. 550);

Rediconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1901-902 (N. 223);

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1902-903 (N. 224).

La seduta è sciolta (ore 17.50).

Licenziato per la stampa il 29 maggio 1907 (ore 19.30)

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche

